APOLOGIA
PER L'ORDINE
DE' FRATI MINORI

IN RISPOSTA AL LIBRO

INTITOLATO

Ragioni Storiche da umiliarsi alla Sac. Congr. de' Riti, colle quali dimostrasi, tutt' i Santi, e Beati de' primi due Secoli Francescani appartenere a' soli Padri Conventuali.

OPERA

DI RANIER-FRANCESCO MARCZIC,

DISTESA

DA FABIANO MARIA WARRONATEMBURG

Non solamente necessaria a i Francescani, ma per le varie cose in essa trattate molto utile a i Religiosi ancora degli altri Ordini Mendicanti, agli studiosi della Storia, e alle Curie Ecclesiastiche.

TOMO I.

IN LUCCA, MDCCXLVIII.

Appresso Filippo Maria Benedini.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Magna eſt Veritas, & prævalet
(*Eſdræ* 3. *cap*.4. *v*.42.)
Veritas enim laborare poteſt, vinci non poteſt.
In lib. I. *S. Hieronym. adverſus Pelagianos.*

PREFAZIONE

Sopra il motivo di queſt' Opera.

I. *CHE riſvegli alcuno col ſuo ſcrivicchiare le diſſenſioni, e i litigj, può attribuirſi talvolta a quello ſpirito, che chiamaſi di contradizione: ma che poi provocato rappreſenti umilmente al pubblico le ſue ragioni, con iſcoprire ancora, per quanto è neceſſario in confermazione di quelle, qualche umana debolezza del Proſſimo, è queſto un dritto di chi vuol fare le ſue giuſte difeſe; il quale ſe veniſſe riconvenuto per aver co' ſuoi ſcritti rinnovate le infauſte memorie di quei ſucceſſi, che meglio ſepolti ſtati ſarebbero ſotto una perpetua dimenticanza, potrebbe con S. Girolamo riſpondere*: la colpa è di chi, che mi ha disfidato, e non già di me, il qual fui coſtretto a riſpondere (a). *Per certo i Religioſi Minori Oſſervanti non ebbero un tal motivo per molti anni del Secolo XVI, quando il ſommo Pontefice Lione X. ebbe ridotti in un Corpo a parte i Religioſi Minori Conventuali, e dato a queſti un Capo, il qual ſi chiamaſſe, non già* Miniſtro Generale, *come ſempre nominati furono i ſucceſſori di San Franceſco nel governo di tutto l'Ordine Minoritico; ma bensì* Maeſtro Generale, *al quale apparteneſſe il governo de' Conventuali, e doveſſe eleggerſi dal Corpo di queſti ſoli, con tal condizione, che il confermarlo toccaſſe al* Miniſtro Generale *di tutto l'Ordine de' Minori, da eleggerſi, e prenderſi dal ſolo Corpo della Regolare Oſſervanza; conforme ancora i Maeſtri Provinciali, ſuperiori delle Provincie Conventuali, dovean' eſſere confermati da' Miniſtri Provinciali Superiori delle Oſſervanti Provincie Minoritiche; come tutto chiaramente comprendeſi dalla celebre Bolla del ſopraddetto Sommo Pontefice, detta* di Concordia (1). *Dal giorno di quella diviſione per molti anni viſſero i PP. Conventuali così lontani dalle preſenti pretenſioni di primogenitura Franceſcana, che alcuni de' medeſimi dubitarono ancora, per così dire, di non eſſer più Frati Minori, o almeno temerono, che ciò poteſſe da qualche perſona dubitarſi. On-*

(1) *Bulla Leonis X.* Omnipotens Deus *apud Vvading. tom. 16. pag. 51. n. 30.*

(a) Si in defenſionem mei aliqua ſcripſero, in te culpa ſit, qui provocaſti, non in me, qui reſpondere compulſus ſum. *S. Hieron. Epiſtola XIV. ad Auguſtinum, tom. 2. oper. S. Auguſt. ed. Paris. 1637. pag. 24.*

de ſupplicarono il Sommo Pontefice Clemente VII. allora regnante, accioc-chè ſi degnaſſe dichiarare, ſe gl' Indulti, i Privilegj, e ſimili coſe, di già concedute all'Ordine de' Frati Minori, ed a' ſuoi Miniſtri Generali, e Provinciali, ſi poteſſero godere anche dall'Ordine de' PP. Conventuali, e da' ſuoi Superiori Generali, e Provinciali, i quali non ſi chiamavano col nome di Miniſtri, *ma bensì con quello di* Maeſtri, *non uſato mai per l'addietro nel diſegnarſi i Superiori Minoritici, e non eſpreſſo nelle conceſſioni Apoſtoliche. Tutto queſto manifeſtamente appariſce dalla Bolla* Religioni deditis *di Papa Clemente VII.* (a).

II. Ma dopo i tempi del Concilio di Trento, del Pontificato di Pio IV., e d' Urbano VIII., quando ne' PP. Conventuali dovevano eſſere del tutto morte le pretenſioni di primato, per eſſer eglino paſſati ad un Iſtituto eſſenzialmente diſtinto da quello de' primi Frati Minori, e degli antichi Conventuali, cominciarono importunamente a germogliare; onde poi ne nacque la neceſſità ne' PP. Minori Oſſervanti di doverſi ſpeſſo difendere or co' libri appreſſo il pubblico, ed or co' ricorſi appreſſo i Superiori, da' varj attacchi loro fatti da' ſopradetti Franceſcani. Ciò parrà ſtrano certamente, ma pure così fu. Quei primi Conventuali, che ſecondo i privilegj ottenuti da Martino V., da Eugenio IV., e da Siſto IV., nulla poſſedevano in particolare, o in comune (ſtando tutto il dominio de' Beni ſtabili, in qualſivoglia modo laſciati a pro de' medeſimi, appreſſo la Sede Apoſtolica, la quale per mezzo de' ſuoi Sindici amminiſtrava loro con detti Beni le neceſſarie ſovvenzioni) con tuttociò, per eſſer eglino ſtati ridotti da Lion X. allo ſtato, in cui ſi trovavano, di ſeparazione dal reſtante dell'Ordine, ſenza Miniſtri, co' ſoli Maeſtri Generali, e Provinciali, da' quali immediatamente, e non già dal Miniſtro Generale di tutto l'Ordine Minoritico, erano governati, ſtimarono bene richiedere da Clemente VII. la ſopradetta dichiarazione. Ridotti poi allo ſtato, in cui ſono al preſente i noſtri PP. Conventuali, cioè, poſſedendo in comune i beni ſtabili, ed avendo le ſucceſſioni ereditarie, come tutti gli altri Ordini Regolari, che poſſiedono, amminiſtrando i loro beni, e fondi da ſe ſteſſi, e ſenza Sindici Apoſtolici, avendo ſoſtanzialmente mutata la forma dell' Abito Franceſcano, ammeſſe le giubbe, camicie, ſcarpe, calzette, ed altre

(*a*) Religioni deditis &c. & ſicut nobis nuper exponi feciſtis, quia in Regula S. Franciſci hujuſmodi, ac Ordinis veſtri Minorum ſtatutis, & conſuetudinibus, necnon Privilegiis, & Indultis Apoſtolicis eidem Ordini, & illius Fratribus conceſſis, nulla de Magiſtro Generali, & Provincialibus Magiſtris, ſed duntaxat de Miniſtro Generali, & Provincialibus Miniſtris mentio facta ſit, ab aliquibus hæſitari poſſet, an vos, & pro tempore exiſtentes Generales, & Provinciales Magiſtri, necnon Fratres Conventuales Ordinis Minorum hujuſmodi ..... & an privilegia, & indulta olim Miniſtr. General. &c. conceſſa, vobis ſuffragentur. *Apud Confectium Bulla 4. Clementis VII.*

tre vestimenta secolaresche, per fine avendo variata ancor la formola di Professione, col prometter povertà, e vita Religiosa, non già assolutamente secondo la Regola di S. Francesco, ma determinatamente secondo le nuove mitigazioni, e larghe dispense, ottenute nel Concilio di Trento; e dipoi, fatti, come dissi, di un altro Istituto essenzialmente distinto non solo da' Minori primitivi, ma ancora da quei Conventuali, che fiorivano sotto il Papato di Clemente VII., a' quali tutte le riferite alterazioni, dispense, e mutazioni erano totalmente sconosciute, e fuor d'uso, incominciarono a pretendere maggioranza, precedenza, e primato sopra gli altri Minori, che fanno professione di vivere secondo la pura Regola del Serafico Patriarca, senza dispense, privilegj, ed altre cose ripugnanti al senso legittimo di quella. Si udì allora vantare pubblicamente, che i soli PP. Conventuali, e non gli Osservanti sono l'antica pianta della Religione Francescana: che al Corpo di quegli, e non di questi ascriver si debbono tutti i Santi, e gli Uomini illustri de' primi due secoli Minoritici, avvegnachè zelantissimi della povertà Serafica, nemicissimi delle possessioni temporali, alienissimi dalle vestimenta secolaresche, dalla Professione de' moderni Conventuali essenzialmente diversi, e a quella degli Osservanti pienamente uniformi. Dio buono! Donde mai ne nacque una tal forma di argomentare? Gli Europei, per esempio, sono manifestamente dissimili a i Mori: dunque tutti gli antichi Europei furono Mori. E pure questa in sostanza esser dee la forma, su cui formati sieno da' moderni Conventuali i raziocinj per conchiudere, che gli Uomini Santi, ed illustri, de' primi secoli Francescani furono del presente loro Istituto, e non de' Minori Osservanti.

III. Nè solo reca stupore, che sansi essi dopo tante metamorfosi (che doveano fargli affatto in questa parte ammutolire) fatti arditi di pretendere il primato; ma in oltre fa maraviglia l'osservare, che appunto allora uscirono in campagna contro a i Minori Osservanti, quando ebbero questi ottenuta dalla Sede Apostolica, o dalle Sagre Congregazioni, qualche favorevole dichiarazione. Le maniere poi con le quali vessarono i loro competitori, furono assai varie, consistenti ed in comporre de' libri contro le ragioni de' medesimi, ed in eccitare delle liti, ed in altri attentati, tutti figliuoli miserabili della mendica idea di Primogenitura. Ne racconterò strettamente alcuni, acciocchè da questi pochi, possa il Lettore comprenderli tutti. Stavano i PP. Conventuali separati, come si è detto, dagli Osservanti nel basso concetto di se medesimi, il quale dimostrarono nella riferita supplica esposta a Clemente VII.; quando il loro Maestro Generale, nominato il P. Antonio de' Sapienti, gittò il primo (per quanto io possa rinvenire) la

semen-

femenza delle presenti controversie: mentre in una sua Pastorale, premessa alle Costituzioni per li Conventuali confermate da Pio IV. S. P., e dette le Piane, *scrivendo a' suoi Religiosi, chiamolli i Primogeniti del P. S. Francesco* [a]; *e nella Prefazione* [*se pur' è sua*] *volendo dimostrare l'antichità del nome di* Conventuali *aggiunto a quello di* Minori *per autorità Apostolica quasi dal bel principio della Religione Serafica, citò il Breve d' Innocenzo IV., con cui dichiaransi* Chiese Conventuali *tutte quelle, ove sono i Conventi de' Frati Minori, che vi celebrano i divini Uffizj, da che ne venne (ei dice) che al titolo di* Minori *si aggiugnesse quello di* Conventuali (b). *Ecco il bel principio dell' idea di anzianità, che per tanto tempo inquietò, ed inquieta gli animi di coloro, che senza ragione la pretendono. E' piacevol cosa l' osservare, che siccome quest' idea in se stessa è mal fondata, e falsa, così nascer non seppe senza trarre seco da quella mente, onde nacque, la falsità, e l'errore, di cui fu sempre gemella; conciossiachè il P. Maestro Generale* de' Sapienti, *proseguendo a' suoi Frati l' istruzione, disse, che sotto questo titolo di* Conventuale *crebbe l' Ordine de' Minori per tutto il Mondo, e sì presto si aumentò, che vivendo ancor S. Francesco, in un Capitolo celebrato in Assisi potè contare più di cinquemila de' suoi Frati. Or che più di cinquemila de' suoi Frati sotto il titolo, e nome di* Minori Conventuali *potessero dal S. Patriarca vedersi in quel Capitolo di Assisi è tanto falso, quanto è falso, che possa vedersi tra i viventi qualcheduno quando per anche non vive, o tra' Monarchi vero Monarca quando tuttavia è vassallo. Imperocchè, se, come egli afferma, il titolo di* Conventuali *incominciò a darsi a i Frati Minori pel Breve d' Innocenzo IV.* (1), *non essendo stato spedito questo Breve prima dell' anno 1250., ed essendosi celebrato quel Capitolo in Assisi nell' anno 1219., presente S. Francesco, che morì nel 1226.; nel tempo di quel Capitolo, e prima della morte di S. Francesco, nella Religione Serafica non erano ancor nati i Conventuali, e questo titolo neppure si era dato ad un mezzo Frate Minore.*

(1) *Cum tamquam veri.*

IV. *Aperta così tra' suoi da questo Autore la strada alla gloriosa con-*

(a) *In vobis, qui S. P. N. B. Francisci estis Primogeniti.*

(b) Huic autem Minorum titulo... in ipsis quasi Religionis primordiis, ex Apostolica auctoritate nomen Conventualium accessit, quod usque hodie a nobis retinetur. Innocentius enim quartus per Breve declaravit, Ecclesias Fratrum Minorum, ubi eorum Conventus existebant, Conventuales vocari. Unde Conventualium nomen Minorum titulo adjunctum est. Nomen quidem humillimum, quod .... tantum Minorum Fratrum ad unam Regulam, unamque vitæ communitatem uniformem animum significat. Sub hoc titulo per universum Orbem crevit Minorum Religio, & adeò celeriter aucta est, ut superstes adhuc B. Franciscus, in uno Capitulo Assisii habito contemplatus sit quinque, & amplius millia suorum Fratrum. *Auctor Præfationis ad Constitutiones Pianas PP. Conventualium.*

conquista di anzianità, e di decoro, può ognuno immaginarsi con quanto applauso fosse quella da' PP. Conventuali osservata, e con quanta vigilanza frequentata. Non tardò il P. Pietro Ridolfi da Tossignano di proseguire il viaggio del P. Sapienti *: poichè pubblicata la sua* Storia Serafica, *ciò, che famigliarmente avea quegli spacciato tra' soli suoi, fece questi comparire al Mondo letterario; imperocchè in questa* Storia, *dedicata al gran Pontefice Sisto V. scrisse, che per le preghiere del Serafico Fondatore fu conceduto a' Frati Minori il nome di Conventuali con la Bolla d' Innocenzo IV.* (a). *Ma ecco ancor a queste solenni affermazioni compagno l' errore ben grande; essendo noto ancor a' men pratici della Storia Francescana, che S. Francesco* 24. *anni prima della spedizione di quella Bolla Innocenziana era morto. Non voglio star quì a scoprire le altre inezie, con le quali questo Scrittore si compiacque spianare maggiormente a i suoi la magnifica strada: basterà per ora averne osservata una ben facile a schivarsi. E pure alla scorta, direi, di questo poco illuminato si affidarono incautamente tanti altri Scrittori Minoritici, anche degli Osservanti, come il Gonzaga, il Rodriguez, il Miranda, con altri. Onde non è maraviglia, se da questi Autori, sebbene Osservanti, ricavino i PP. Conventuali alle volte il suffragio per la loro tanto sospirata Primogenitura. Sperava tal volta il P. Tossignano, che dal Sommo Pontefice Sisto V., il qual' era stato Minor Conventuale, fosse per esser favorita la bella idea del suo Istituto, con pregiudizio ancora degli Osservanti; ma vana fu la speranza; perchè quel degno Sommo Pastore, come nelle altre cose, così in questa, benchè causa domestica, non seppe dilungarsi dalla retta giustizia: onde non solamente non pregiudicò punto a i PP. Osservanti, ma in oltre confermando loro in amplissima forma tutti i privilegj, le prerogative, dichiarazioni, facoltà, disposizioni, concessioni, grazie, indulgenze, ed indulti, così spirituali, come temporali, venne a confermar loro ancora le famose Bolle di Lione X., per le quali in istato di molta mortificazione restarono i PP. Conventuali, e molte prerogative sopra questi mantennero, o rispettivamente riceverono i PP. Osservanti suddetti. Tutto questo si vede nella Bolla Sistina data nel dì* 3. *Ottobre dell' anno* 1587. (b), *in*

(a) Transumptum Bullæ Innocentii IV., per quam ad supplicationem Beati Patris nostri Francisci Fratres Minores appellati fuerunt Conventuales. *Petrus Rodulphus a Tossiniano lib. 2. Histor. Seraph. fol.* 149.

(b) Et si Mendicantium Ordines, & præsertim sacrum Fratrum Minorum Observantium . . . Ordo ipse magnos probitatis, & doctrinæ, ac animarum fructus semper olim attulerit, & hodie afferre summa diligentia conetur, in eoque immensum exhibere non

in cui non solo benignamente fece agli Osservanti la mentovata conferma de' favori Apostolici, conceduti da' suoi Antecessori; ma di più come pratico, meglio degli altri Conventuali, della Storia Francescana, chiamò i medesimi Osservanti persone di un Ordine, il qual sempre apportato avea gran frutti di bontà, e di dottrina per le Anime, come ancora ne' tempi suoi; e che sempre fortemente difese la pace, e dignità della S. Sede: e con molte altre dimostrazioni di stima mostrò verso i Minori Osservanti il tenero paterno affetto, che nel suo cuore per essi nutriva, come sarà palese a chi vorrà diligentemente considerare le trascritte parole della sua citata Bolla. Nè quì solamente consisterono gli attentati contro la Regolare Osservanza sotto questo Pontificato: perocchè lusingati i Conventuali dalle concepute speranze, sebbene a loro petizione fosse stata da Paolo III. nel 1540. anche confermata la Bolla di Lione X. detta di Concordia, in cui comandasi loro, e non senza ragione, che nelle Processioni, e negli atti pubblici sempre cedano la precedenza agli Osservanti, e che al Generale di questi si dia il titolo di Ministro Generale di tutto l'Ordine; contuttociò non potendo tal cosa soffrire, incominciarono a porre in contrasto, e litigio la già per gli Osservanti, e pel Ministro loro Generale, determinata precedenza; benchè ciò facessero senza frutto, non potendosi trarre l' animo forte del gran Pontefice da veruno amore di parte a far cosa contraria alla giustizia, ed alle determinazioni Apostoliche di Lione X. (a).

V. Pareva, che dovessero finalmente arrendersi di buon grado, e cedere, non essendo loro riuscito l' ottenere da Sisto V., che si rivocasse in tutto, o in parte quanto contenevasi nelle Bolle di Papa Lione; ma quasi fatti più arditi dall' esito cattivo de' passati attentati,

non cesset famulatum, summo semper studio (etiam cum in minoribus essemus) amplexi fuerimus, ad summam tamen Apostolatus apicem . . . . assumpti, dum id mente recolimus, facere non possumus, quin eundem Ordinem de Observantia propensiori charitate, & paterno affectu amplectamur, ac idem pro suis sanctis studiis, honestisque laboribus, ac pro animarum salute, ab Apostolica Sede (cujus continuò pacem, & dignitatem Ordo ipse de Observantia fortiter tutatus est) tam spiritualia, quàm temporalia subsidia, ornamentaque acceperit, & accipiat, quibus, & sancta sua officia, ac vitam suam regularem faciliùs, atque expeditiùs exequi, & transigere possit, & cæteræ Religiosæ personæ, Ordinesque alii exemplo ipsorum promptiores, alacrioresque ad sua officia persolvenda reddantur (*hìc amplissimè confirmat eorum privilegia, dein subdit*) quæcumque præmissa, ac omnia, & singula alia Privilegia . . . Prærogativas, favores, conservatorias, declarationes, facultates, dispositiones, gratias, concessiones, Indulgentias, & indulta spiritualia, & temporalia . . . approbamus, & confirmamus, & innovamus, perpetuamque roboris firmitatem obtinere, & firmiter observari . . . decernimus. *Apud Confectium Bulla 5. Sixti V.*

(a) *Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militarj tom. 7. part. 5. cap. 22. pag. 156., 157.*

zati, sotto il Pontificato di Clemente VIII. nell'anno 1593. pretesero, che il loro Procuratore generale dovesse in Cappella Pontificia precedere a quello degli Osservanti: la perdettero al solito, avendo la S. C. de' Riti decretato in favore del Procurator generale Osservante. Ritiratisi così a riacquistare in qualche breve silenzio le forze, nell'anno 1602. ritornarono in campo con la medesima pretensione, riportandone la consueta vittoria per mezzo di una sentenza contraria. Ciò non ostante nel libretto intitolato, Discorso composto d'ordine del Padre Maestro Gian-Francesco Paolini, già Procuratore generale de' Minori Conventuali, in cui si espongono alla Sacra Congregazione &c. *ristampato in Venezia per Pietro Paoletti l'anno* 1733. *Titolo 4. §. 5. pag. 162., in proposito di questa precedenza, vi si legge, che* sotto Clemente VIII. se la usurpò il Procurator generale dell'Osservanza, appoggiato all'autorità del Cardinale Mattei (a). *E' stato sì eccessivo ne' Conventuali dopo il Concilio di Trento l'amore del primato Francescano, che si sono attaccati, per così dire, alle paglie ancora, tentandone la conquista. Comparve non sò come per errore di scrittura, o di stampa, casualmente in una Bolla di Sisto V.* (1), *data nel dì 29. Agosto dell'anno 1583. il nome di* Ministro *dato al Superior Generale de' PP. Conventuali, in vece del nome di* Maestro, *il qual dovea essere il vero titolo del medesimo; e tanto bastò, perchè i Conventuali togliessero a i loro Generali l'odiato nome di* Maestri, *e da quel tempo in poi li chiamassero sempre* Ministri Generali; *come se la somiglianza materiale di quei due nomi, e la maniera di porre la voce di* Ministro, *senza neppur far menzione di nuova concessione contro le Bolle Leonine, non significassero bastevolmente, essere stato un errore di penna, o di stampa, e non volontà Pontificia.*

(1) *Divina charitatis &c.*

VI. Ma fossero pure nell'usurpazione di quel nome state sodisfatte le voglie, terminate le liti; giacchè i PP. Osservanti sempre nemici delle turbolenze tacquero affatto. Non fu per altro così; perchè sotto il Pontificato d'Urbano VIII. dall'usurpazione del nome si

(a) Viso memoriali pro Procuratore generali Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia, SS. D. N. porrecto, & a Sanctitate sua Congregationi Sacrorum Rituum transmisso, super præcedentia eidem Procuratori in Cappella SS. ante Procuratorem generalem ejusdem Ordinis Conventualium competenti, ac decreto aliàs sub die 26. Novembris 1593. ad ejusdem Procuratoris de Observantia favorem facto: Congregatio die 25. Januarii 1602. stetit in decisis, factaque eidem SS., juxta ejusdem SS. Rescriptum, de præmissis relatione, Sanctitas sua dicta decreta approbavit, & ab his, ad quos spectat, observari mandavit. Pr. Card. Comen., Alexander Gratianus Pro-Secretarius Congregationis. *Ex Regest. 2. Curia Ultramontana Aracœlitana fol. 59. La citata storia degli Ordini Monastici &c. pag. 157.*

sforzarono di passare all'acquisto del significato più degno, movendo una strepitosa lite, la qual durò più di 5. anni, contro il Padre Generale eletto dagli Osservanti, per contrastargli il titolo di Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori. *Fu questa decisa per decreto della S. C. de' Riti nel dì 22. di Marzo dell'anno 1631., coll' ordinare, dopo un diligentissimo esame della causa, che si osservasse il solito; e col dichiarare, che il Ministro Generale dell'Osservanza legittimamente avea usato, e poteva usare il titolo, e il sigillo, colla iscrizione di* Ministro generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori (a). *La modestia religiosa, ed il rispetto alla S. C. voleva, che si acchetassero una volta nella debolezza delle proprie ragioni; ma tuttavia, tratti da sottil filo di languente speranza, presentarono a S. S. un memoriale, in cui lagnandosi della S. C., come se avesse questa precipitosamente formato il decreto, favorevole al Generale Osservante, senza prima ascoltare le ragioni de' PP. Conventuali, le quali per più di 5. anni avea replicate volte udite, e riudite, come costa dal sopraccennato decreto, dimandarono tempo, e proroga maggiore, in cui si desse loro l'udienza. Ma dall'altra parte presentatosi con altro memoriale il Procurator generale Osservante alla Santità di Urbano, rappresentò, come, stanti i diritti della sua Religione, riconosciuti nelle Bolle Pontificie, e nell'ultimo decreto della S. C. sopra l'uso del titolo, e sigillo coll'accennata iscrizione, dopo essere stata più, e più volte ascoltata la parte contraria per lo spazio di anni cinque, avanti che gli Eminentissimi Padri con pieni voti facessero il già stampato decreto, poteva degnarsi d'imporre un perpetuo silenzio a questa contesa. La qual cosa appunto riuscì; perchè dal Papa rimessa la causa alla S. C., con comune consenso di quegli Eminentissimi Padri fu determinato, che per le ragioni addotte non restava luogo a nuova udienza. Onde comandò Ella al suo Segretario, che ne parlasse con S. Santità, il che fatto, venne imposto alla parte un perpetuo silenzio su questa causa* (b).

VII.

(*a*) Utraque parte sæpè sæpius in facto, & in jure desuper informante, & audita.... Causa acerrimè in plena Congregatione discussa: Sacra Rituum Congregatio respondit, nihil innovandum, & Ministrum Generalem de Observantia legitimè usum fuisse, & uti posse titulo, & sigillo cum inscriptione Ministri Generalis totius Ordinis Fratrum Minorum, & ita servari mandavit. *Apud Dominicum de Gubernatis Orb. Seraph. tom. 2. pag. 95.*

(*b*) Religio Minorum Conventualium conquesta est apud Sanctissimum de decreto ab hac Sacra Rituum Congregatione emanato ad favorem Ministri Generalis de Observantia.... supplicans, tanquam non audita in suis juribus, audiri in signatura gratiæ, & mandari Illustriss. Datario, qui concedat supersessoriam necessariam. Ex adverso Fr. Alphonsus de Prato, Procurator generalis Minorum Observantium adjens & ipse cum supplici Libello, eundem Sanctissimum supplicavit, quòd stante jure suæ Religionis, quæsitam

VII. Dopo questa potente medicina di perpetuo silenzio, se i PP. Conventuali non hanno più risvegliata lite contro il Ministro Generale Osservante, per togliergli il titolo di Ministro generale di tutto l'Ordine de'Frati Minori, *ne gli hanno per altro alcuni di essi posto in derisione, come un nome vano, senza sostanza, e senza significato, come un* reverendissimo niente (a). *Anzi il novissimo Scrittore, contro a cui specialmente io presi la penna, alla pagina* 409. *così ne scrisse:* dovendosi considerare, che questo titolo niente contiene di verità, ma è un' ombra solamente di un nome grande. *Se questo titolo* niente contiene di verità, *sarà dunque falso, che il Generale Osservante sia il Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori: la qual cosa, se è falsa, ecco d' ingiustizia accusate le S. Congregazioni, che così decretarono doversi esso chiamare, e accusate il Sommo Pontefice, che a i richiami de' Conventuali, perchè proibito fosse quel nome, impose perpetuo silenzio. Se ombra è solamente di nome grande, perchè tanto adirarsi i PP. Conventuali contro quest' ombra? Tanti rumori contra un' ombra? tanti combattimenti contra un* reverendissimo nulla? *In tanto correndo i cinque famosi anni dello strepitoso combattimento per questo* niente, *uscirono dalle stampe validi soccorsi dati a i Conventuali dal P. Gabriele Fabri Conventuale Francese con due libri, uno per provare come giusta la pretensione de' medesimi sopra il titolo, e primato; l' altro per rifiutare una* Risposta *fatta per gli Osservanti sopra la lite di precedenza; nominati amendue dal P. Luca Vvadingo al suo luogo, trattando degli Scrittori Francescani. Fu questi il primo, che appostatamente scrivesse per la Primogenitura de' Conventuali, per l' addietro da' PP.* de' Sapienti, e di Tossignano *sol di passaggio toccata: dopo il quale, ancor il P. Niccola Armigeri Minor Conventuale sopra la medesima pretensione diede alla pubblica luce il suo* Cocchio Mistico-Istorico dell' Ordine Francescano, *accennato similmente dal P. Vvadingo.*

tam ex Bullis Pontificiis, quàm ex novissimo decreto, parte adversa, super usu dicti tituli, & sigilli, per quinquennium, & ultra, sæpius audita, & replicante, nemine ex Eminentiss. PP. contradicente, ad sui favorem edito, & etiam impresso, Sanctitas sua dignaretur huic negotio perpetuum silentium, ut par est, imponere. Et utraque supplicatione per Sanctissimum ad hanc Sacram Congregationem remissa, eadem Sacra Congregatio unanimi Eminentiss. PP. consensu censuit, ex hactenus deductis non esse locum novæ audientiæ, & mandavit, Secretarium alloqui cum Sanctiss. juxta mentem, die 12. Aprilis 1632. Feria 6. die 21. Aprilis ego Secretarius allocutus fui cum Sanctiss. juxta mentem Sac. Congr., & Sanctitas sua mandavit mihi, ut alloquerer, prout feci, R. D. Datarium pro imponendo perpetuo silentio. *Apud laudatum de Gubernatis.*

(a) Reverendissimum nihil, & vacuum sine corpore nomen. *Casimirus Biernacki in Speculo Minor. art. 39. num. 11.*

VIII. Quanto da' Sommi Pontefici, e dalle Sagre Congregazioni fu disposto contro a' Conventuali potè ben fare, che perdessero questi le liti, ma non già che perdessero l'animo inquieto, e cessassero una volta di molestare l'Osservanza. Conciossiachè sebbene di già da Leone X., per la Bolla detta di Concordia, *era stato determinato, che nelle Processioni, ne' funerali, nell' esequie, in somma in tutti gli atti pubblici i Frati Minori Conventuali fossero tenuti a lasciare il luogo più degno per li Frati della Regolare Osservanza Minoritica* (a); *niente di meno nell' anno 1652. nel Pontificato d' Innocenzo X. intrapresero lite di precedenza contro gli Osservanti, che dimoravano nel Convento della SS. Trinità di Orvieto, con la solita fortuna; mentre la Sagra Congregazione, ascoltate amendue le parti, determinò, e dichiarò, che la precedenza si dovesse agli Osservanti del Convento della SS. Trinità* (b). *Sotto il Pontificato d' Alessandro VII. simile attacco di precedenza con ugnal torto fecero contro agli Osservanti del Convento d' Isernia nel Regno di Napoli, fondati sull' idea della Primogenitura, più efficace assai nella lor mente di quel che fosse la memoria della Bolla di Leone X., contro al di cui tenore litigavano. In congiuntura di questa lite il P. Maestro Giovanni Franchini, Procurator generale de' PP. Conventuali, diede alla luce nel 1682. dalle stampe di Ronciglione in lingua latina il suo libro* della primogenitura Francescana dovuta a' Conventuali, *come confessò ancor egli nella prima pagina. Fu questo Libro dal P. Silvestro Manardi Conventuale Camerinese tradotto nella nostra Italiana favella, e sotto i torchj della sua Patria coll' approvazione di quello, a cui fu dedicato, si stampò nell' anno 1692. con questo fastoso titolo.* La verità

(a) Omnipotens Deus &c. ne dissensio, & contentio inter ipsos oriri possit .... Volumus, & etiam statuimus, quòd inter eos talis ordo servetur: videlicet, quòd in processionibus, & funeralibus, ac exequiis, necnon in omnibus aliis actibus publicis, Fratres Conventuales Fratribus Regularis Observantiæ locum digniorem relinquere teneantur. *Apud Vvading. tom. 8. edit. Lugdunen. pag. 279., & in ea, quæ incipit* Et si pro injunctæ, *sic decernit*: Minores verò omnes Observantes, & Conventuales juxtà literas nostras inter eos per nos editas, quæ Bulla Concordiæ noncupatur, penitus incedere teneantur. Nullaque deinceps inter eos quærela de hujusmodi vanitate præcessionis audiatur; sed sint, sicut decet Dei ministros, se invicem honore, & charitate prævenientes, & in terminis a Sede Apostolica illis assignatis, in pace, & gaudio, & concordia fruantur, & se perpetuò contineant. *Ibidem in Regest. pag. 159.*

(b) Orta controversia inter Fratres Minores Observantes Sanctissimæ Trinitatis, & Fratres Minores Conventuales super præcedentia in Processionibus servanda, & in Sacra Rituum Congregatiooe agitata, proponente Eminentiss., & Reverendiss. D. Card. Pallotta, auditis partibus, ipsa Sacra Congregatio declaravit, præcedentiam deberi Fratribus Minoribus Observantibus Conventus Sanctissimæ Trinitatis. Die 3. Augusti 1652. F. Episc. Albanen. Card. Cornelius. *Apud P. Casimirum de Roma. Memorie Istoriche della Provincia Romana pag. 221.*

verità rediviva, ovvero, Apologetica istruzione per i semplici, circa l'Ordine Serafico del P. S. Francesco. Opera del P. Maestro Franchini da Modena, tradotta dalla latina lingua nella volgare dal P. F. Silvestro Manardi da Camerino Minor Conventuale, con altre aggiunte. Dedicato al Reverendiss. P. Maestro Giuseppe M. Bottari da Venezia, Generale 76. per retta linea di tutto l'Ordine del P. S. Francesco Minor Conventuale. *Notaste, o Lettore, questo bel titolo? Avrete dunque osservato darsi al Generale Conventuale contra ogni ragione destramente il titolo di* Generale di tutto l'Ordine di S. Francesco, *togliendosi questo, a dispetto di tanti oracoli Apostolici, al Generale Osservante; ovverò lasciandosi ancor all'Osservante, col supporre nell'Ordine de' Minori lo scisma, consistente in due Generali di tutto l'Ordine, amendue discendenti per linea retta dal P. S. Francesco, uno mantenuto nel suo grado dalle dichiarazioni Pontificie, e delle Sagre Congregazioni, l'altro postovi dalla privata autorità di qualche scrittore Conventuale.*

IX. Contro al libro del P. Franchini prese la penna il P. Fortunato di Sospello Minor Osservante Riformato, e contro al libro di questo scagliaronsi alcuni de' Conventuali, tra' quali concorse il P. Casimiro Biernacki con grosso volume in quarto, stampato in Cracovia nell'anno 1688., e con altro libro nell'anno 1692. impresso nella medesima Città. Vorrei quì tradurre di questi due Volumi l'enfatica Iscrizione, ma son costretto a confessare di non aver termini proprj per esprimerla. Talvolta questo è un caso riservato alla lingua Polacca, impossibile pertanto al dicitore Italiano. Comunque siasi, quì sotto la trascrivo in latino tal quale uscì dalla mente di quel Polacco, lasciando a chi n'è curioso l'astrolagarne da se medesimo il senso inteso dall'Autore (a). *Di questi due libri (che per le tante sciocchezze, imposture, ed ingiurie contro l'Osservanza recano fastidio al modesto, e sincero Lettore) come di abbondante arsenale si son serviti, e si servono successivamente gli altri Scrittori Conventuali contro agli Osservanti; come in gran parte approfittato se n'è ancor quegli,*

(a) Speculum Minorum, in qua Primogenia Religio Ordinis Minorum Conventualium omnium primi Ordinis Minorum, tam immediatè, quàm mediatè emergentium ab Obfervantia positiva, tum comparativa, seu aliunde Reformatorum nuncupatorum, Matrix, fons, & origo inspicitur. Pupillæ intuitivæ universi Orbis ad sensum præsentatum. Auctore Fratre Casimiro Biernacki Ord. Min. Conv. Cracoviæ 1688.

Propugnaculum antiquitatis Ordinis antonomasticè Minorum, eorum, quæ recens novitas per extorsionem sensus figmentitiam, per elusionem veri ascititiam, & electionem falsi projectitiam Lectorem affectato textu, & sophisticè ludificere contendit, præstigiosa jacula retundens, retorquens, atque confringens. Erectum auctore F. Casimiro Biernacki. Cracoviæ 1692.

quegli, che mi diede di scrivere ultimamente il giusto motivo. Fu poi nell' anno 1693. contro il libro del medesimo P. Fortunato di Sospello in Rimini stampato il Trattato delle verità fondamentali dell'Ordine de' Minori Conventuali, *composto dal P. F. Carlo Ranieri Conventule, pieno di moltissime contraddizioni, delle quali può aversene un saggio nella seconda lettera a Filalete Adioforo, nel tomo primo. A tutti questi varj sfoghi de' PP. Conventuali mantennero alto silenzio allora gli Osservanti, senza curarsi di ribatterli; o fosse questo per la renitenza, che hanno di entrare in litigj, ovvero perchè considerarono, che per quanto scritto si fosse contro il libro del P. Fortunato, nientedimeno le salde ragioni stampate in quello appresso gli Uomini dotti erano restate intatte.*

X. *Della freddezza degli Osservanti si approfittavano in tanto i PP. Conventuali: onde cominciarono a dare a i Santi, a i Beati, e ad altri Uomini illustri de' primi due secoli Francescani il titolo di* Minori Conventuali. *Si videro allora nelle pubbliche disputazioni, ed in altre occorrenze spacciarsi il Dottore sottile, ed altri Minori di pari antichità, per Frati* Conventuali, *come in più luoghi con forti documenti ci fa sapere il P. Giovanni Matare Min. Oss. Ricolletto, nel suo* Dialogo Cronologo-Caritativo, *stampato in Colonia nell' anno 1743. Nel Pontificato d' Innocenzo XIII. trattavasi la Causa dell' approvazione del culto immemorabile del B. Andrea Conti, passato da questa vita nel 1302. Il Vescovo di Anagni proferì la sua sentenza favorevole al culto del detto Beato; ma perchè in tal sentenza il Beato era nominato dell' Ordine* de' Minori Conventuali, *Monsignor Prospero Lambertini, allora Promotore della Fede, e oggi non meno zelante, che dottissimo Sommo Pontefice, nella sua censura sopra la sentenza del Vescovo di Anagni, così da suo pari giudicò ,,. ,, Io direi, che quella sentenza non si dovesse confermare: perchè in ,, essa il B. Andrea vien chiamato Sacerdote professo de' Minori Con- ,, ventuali di S. Francesco; e secondo il decreto di questa Sagra Con- ,, gregazione de' Riti, fatto nel dì 25. Settembre dell' anno corrente ,, 1723., approvato da sua Santità, fu detto sì, che segnarsi pote- ,, va la commissione della Causa, la qual fu segnata; ma fu aggiun- ,, to ancora nel Decreto il B. Andrea non doversi qualificare come ,, Religioso dell' Ordine de' Minori Conventuali di S. Francesco, bensì ,, come Religioso dell' Ordine de' Minori, senz' altra giunta,,. E perchè nel Sommario in favore de' Conventuali adducevasi una Immagine del Beato, dipinta nella Chiesa del Piglio, la quale rappresentavalo in Abito di Conventuale, calvo, e con la barba a scopetta,*

con

con queste sottoposte parole: Mutius Ciccaronus F. 1605.; *il dotto Promotore nella medesima censura così soggiunse* „: *L'antichissima Immagine di questo B. Andrea, dipinta dal discepolo dell'antichissimo* „ *Pittore Giotti, la qual'è nella Sacrestia della Chiesa di S. Croce* „ *della Città di Firenze, e fu da me veduta, e diligentemente esa-* „ *minata, mentre io stava in Firenze nello scaduto mese di Otto-* „ *bre, mostra la veste di* Minore Osservante, *ha i piedi ignudi,* „ *non ha barba, nè calvezza* „ [a]. *Di tutto questo ne fu estratta fedelmente una copia, la quale conferita coll'originale, e trovata uniforme, riconosciuta fu, e legalizzata dall'Egregio Ser Antonio Oddi Notajo pubblico del Campidoglio Romano; la ricognizione del quale fu fatta solennemente autentica da' Signori Conservatori della Camera dell'alma Città, nel dì 12. Maggio 1727.* [b]. *Coerentemente per tanto al primo Decreto la S. C. de' Riti ancor negli altri seguenti, o del 1723. per l'approvazione del culto, o del 1724. per concedere la Messa, e l'Uffizio del B. Andrea, sempre intitolollo Sacerdote Professo* dell'Ordine de' Minori di S. Francesco, *senz'altra aggiunta; e sotto questo titolo senz'altra aggiunta ne celebrarono i tridui solenni in Roma, ed altrove, e ne celebrano gli uffizj, i PP. Osservanti. Contuttociò i Conventuali nelle Immagini, nelle tesi, ed in altri oggetti della pubblica vista, proseguirono, e proseguono a intitolarlo* Minore Conventuale. *In Roma stessa sotto gli occhi de' Sommi*

(*a*) Eam dicerem confirmandam non esse: Primò, quia in dicta sententia B. Andreas nuncupatur Sacerdos professus Ordinis Minorum Conventualium S. Francisci . . . . & juxta decretum editum ab hac Sacra Congr. die 25. Septembris currentis anni 1723., a Sanctiss. D. N. approbatum, dictum quidem fuit, posse signari commissionem Causæ, quæ etiam signata fuit, sed additum est in decreto non esse B. Andream qualificandum, tanquam Religiosum Ordinis Minorum Conventualium S. Francisci, sed tamquam Religiosum Ordinis Minorum, absque alia additione . . . . Antiquissima hujus B. Andreæ Imago, depicta a discipulo antiquissimi Pictoris Giotti, quæque existit in Sacristia Ecclesiæ S. Crucis Civitatis Florentiæ, & quæ a me, præterito mense Octobris, dum Florentiæ morarer, visa fuit, & diligenter examinata, vestem præsefert Minoris Observantis, pedes habet denudatos, barbam non habet, nec calvitiem.

(*b*) Supradicta copia extracta fuit ex proprio impresso originali, cujus Frontispitium sic incipit -- Sacra Rituum Congregatio &c. Beatificationis, & Canonizationis B. Andreæ de Comitibus -- respectivè ex Summario, & Animadversione R. P. D. Fidei Promotoris, in dicto libro impressis; cum quibus eam collationavi, & concordare inveni, testor ego Antonius Oddus, Causar. Capitol. Publicus, Dei & Apostolicæ sedis gratia Notarius. Romæ hac die 8. Februarii 1727. loco ✠ Sigilli.

Nos ad præsens Cameræ A. U. Conservatores universis &c. fidem facimus, & attestamur, supradictum Dominum Antonium Oddum Cur. Capitoli Not., qui de præmissis rogatus est, esse talem, qualem se facit, scripturisque suis tam publicis, quàm privatis, & similibus, semper in judicio, & extra adhibitam fuisse, & de præsenti indubiam adhiberi fidem &c. In quorum fidem &c. Dat. Romæ ex ædibus nostris Capitolinis hac die 12. Maji 1727. Pro D. Secret. Not. Collegii DD. CC. Not. Dominicus Macchini de mandato &c. Loco ✠ Sigilli.

mi Paſtori, e delle Sacre Congregazioni, nel Chioſtro del loro Convento de' SS. Apoſtoli tengono una Iſcrizione inciſa in marmo, in cui daſſi al B. ſopraddetto il titolo di Minore Conventuale.

XI. *Ciò che aveva ordinato, e dichiarato la S. C. circa il titolo del B. Andrea Conti, ognuno ben vedeva, che per la medeſima ragione doveva intenderſi d' ogni altro Santo, ed Uomo illuſtre di pari, o maggiore antichità, in guiſa che non doveſſero queſti nominarſi* Minori Conventuali. *Ciò non oſtante, nell' anno 1727. ſi vide fatta imprimere da eſſi, e portare in giro una Immagine di S. Antonio da Padova in foglio ben grande, in Abito di Conventuale, ſino colle ſcarpe. Sotto vi era un' Iſcrizione eſprimente, eſſer eſſa* la vera effigie, e il vero Abito *del Santo, copiata dall' originale del ſuo Tempio di Padova* (a). *Appreſſo ne ſeguiva un riſtretto della ſua vita; cui ſoggiungnevaſi, eſſer un inganno il credere, che S. Antonio foſſe o Minor Oſſervante, o Cappuccino; non avendo queſti avuta l' origine prima del 1525. dal P. Matteo da Baſſi, e quegli prima del 1368. da F. Paolo Trinci. Ma ſu qual fondamento appoggia queſt' epoca originaria de' PP. Oſſervanti? Principalmente ſopra la teſtimonianza de' due ſoprariferiti Scrittori Conventuali, cioè, del Padre* da Toſſignano, *e dell' Autore del* Trattato delle verità fondamentali [b]. *Dicevaſi queſta gran carta ſtampata con licenza de' Superiori; ma non già dove, quando, e per mezzo di chi foſſe ſtata ſtampata. Molti altri sforzi de' PP. Conventuali, fatti in Germania, per appropriarſi gli antichi illuſtri Franceſcani, vengono raccontati dal P. Giovanni Matare nel ſuo citato Dialogo alle pagine 63., e 64., i quali benchè di freſca ricordanza, poichè ſeguirono dopo il 1726., con tuttociò per brevità tralaſcio: ſiccome tralaſcio eziandio le diſpoſizioni di Monſignor Nunzio Apoſtolico, che zelando l' oſſervanza de' decreti di Roma, nel 1727. fece torre via da un libretto de' PP. Conventuali il titolo di* Minore Conventuale *dato al B. Andrea Conti, e ſoſpeſe da i divini Miſterj gli ſteſſi Religioſi del loro Convento di Bonna*

nell'

(a) Vera effigies, & Habitus S. Antonii de Padua, ex originali in Templo Paduano Ordinis Minorum Conventualium S. Franciſci deſumpta, in quo ejuſdem S. Thaumaturgi corpus, & lingua aſſervantur.

(b) Qua ex brevi narratione Sole meridiano clarius patet, qualiter decipiant, qui docent, & decipiantur, qui credunt, S. Antonium Paduanum, vel inter Patres Minores Obſervantinos, vel inter Patres Capucinos vixiſſe . . . . Obſervantini enim . . . a Fratre Paulo de Trincis Laico ex Ordine Minorum Conventualium Bruliani in loco horroris, & vaſtæ ſolitudinis anno 1368. (Roduphus lib. 2. fol. 154. . . . . & alii, ut dicitur in Tractatu veritatum fundamentalium cap. 1., & 6.) originem duxerunt. Cappuccini autem a devotiſſimo P. Matthæo de Baſſio anno 1525. . . . . quare neque Patres Obſervantini, neque Patres Capuccini &c.

nell' anno 1730. *per aver eglino pubblicate certe Tesi, nelle quali davasi a S. Lodovico Vescovo Tolosano lo stesso titolo: cose tutte da vedersi appresso il citato P. Matare. E quando credevansi in quelle parti cessate affatto, ed estinte le discordie su questo punto, all' improviso in Colonia stessa nell' anno* 1740. *fu stampato un libretto, intitolato il* Raziocinio della Gioventù Francescana, *in cui si afferma, che tutti i Santi, e Beati, i quali fiorirono nell' Ordine Francescano prima di F. Paolo Trinci, furono Minori Conventuali* (1).

XII. *Ancor in Italia dopo l' anno* 1723., *si badò a più potere ad accrescer, e nobilitare la parte de' Conventuali, coll' annoverarvi de' Santi, e de' Beati più antichi. Nel* 1724. *il P. Mario Noli Conventuale fece stampare in Bologna un ristretto della vita del B. Andrea Conti, nel quale, oltre l' imporre a S. Buonaventura, che dimandasse, ed ottenesse da Clemente IV. la dispensa, o il privilegio per l' Ordine Minoritico di poter succedere nelle eredità, e possedere beni immobili, s' ingegnò di far credere il detto Beato del suo Istituto. L' isteso del B. Andrea Caccioli da Spello fece, nel descriverne la vita, pubblicata nel* 1726., *l' altro Conventuale P. Giuseppe Marcheselli; spacciandolo di più per uno de' compagni del S. Patriarca, per primo Sacerdote, e primo Predicatore tra' Minori; benchè avesse preso l' abito Francescano due anni soli avanti la morte di S. Francesco; avanti il qual tempo già essendo ricco l' Ordine di più mila Frati, che ricevevano frequentemente i SS. Sagramenti, dovea per necessità contenere più centinaja di Sacerdoti, che gli amministrassero. Nondimeno tal favola fu solennemente pubblicata sotto le Immagini del Beato nelle Feste della sua Beatificazione fatte in Spello, senza riflettere, che con tal favola il povero Fra Leone mettevasi al pericolo d' incontrare qualche disgrazia nel tribunale della Fede, come quegli, che ancor innanzi la venuta del B. Andrea Caccioli nell'Ordine ascoltava le confessioni del P. S. Francesco, non essendo Sacerdote, se il primo Sacerdote de' Minori fu Andrea. Allora un Religioso dell' Osservanza, per ovviare qualche poco alla corrente di quelle favole, fece ristampare in Lucca nell' anno medesimo il ristretto della vita del Conti, composto dal P. Noli, correggendo in quello, e troncando alcune cose; aggiuntovi un breve ragionamento, che volle intitolare* Corollario, *in cui con efficacia, e modestia provava, non doversi il B. Andrea Conti, e il Caccioli, nominare de'* Minori Conventuali; *e fu fatto passare ancor questo libretto sotto il nome del P. Noli. Il* Corollario *di costui fu fortemente impugnato dall' Autore del libro intitolato:* Di qual'Ordine de' Minori sia il B. Andrea

(1) Mat. 16. n. 76.

Caccioli da Spello. Difcorfo iftorico di Filalete Adiaforo. *Ma queſt' infelice libretto dell' Adiaforo non ſolamente fu con ogni efficacia lepidamente ſtritolato dall' Autore delle dieci lettere a Filalete; ma ſortì in oltre cattivo incontro nel tribunale del retto giudizio: perchè per eſpreſſo comandamento del Sommo Pontefice Benedetto XIII. reſtò proibito dal P. Maeſtro del Sacro Palazzo, con ſuo decreto pubblicato nel dì 4. Luglio dell' iſteſs' anno. Nel qual decreto aſſegnandoſi i motivi della proibizione, diceſi, proibirſi per eſser in quello ſtate poſte* propofizioni falfe, ingiuriofe a S. Buonaventura Dottor della Chiefa, offenditrici delle pie orecchie, fediziofe, contumeliofe a' Francefcani, e contrarie a' decreti de' Sommi Pontefici fopra le cofe Minoritiche rifpettivamente. Per quefte cagioni (*ſoggiugneſi nel decreto del P. Maeſtro*) Noi per autorità del noftro Uffizio, e maffimamente per comandamento di fua Santità, dopo avutane piena relazione, proibiamo, e dichiariamo proibito il detto libro in OGNI LUOGO (a). *Quindi vietaſi a tutti il leggerlo, ritenerlo, o farlo riſtampare, ordinando, che chi ne ha copie le preſenti agli Ordinarj de' luoghi, o agl' Inquiſitori. Non oſtante però queſto decreto, nell'anno medeſimo fu fatto riſtampare in Firenze, con alcune aggiunte, col preteſto, che la deſcritta proibizione non ſi ſtendeſſe fuori del diſtretto Romano. Fu giudicato ingiurioſo al S. Dottore Buonaventura, perchè in eſſo leggevaſi, che queſto Santo aveſſe impetrato a' ſuoi Minori da Clemente IV. il privilegio di poter aver de' beni ſtabili, e fruttiferi. Quale impoſtura contro il Santo ſe contengaſi, o nò, nel libro del novello* Ragionifta, *che mi preparo a rigettare, laſcerò all' altrui diſcernimento il giudicarlo dalla di lui lettura, o da queſta mia opera. Dirò ſolamente, che nel calendario de' Conventuali per l' anno* 1728., *il qual fu l' anno ſeguente compoſto dal P. Franceſco Croſati di quell' Iſtituto, nella tavola de' tempi leggevaſi in lingua latina*: Dal privilegio di poffeder beni temporali in comune, da Clemente IV. benignamente conceduto nell' anno 1265. ai facri Ordini de' Predicatori, e de' Minori, alle preghiere di F. Giovanni da Vercelli Maeftro Generale dell' Ordine de' Predicatori, e di S. Buonaventura Miniftro generale del noftro medefimo

(a) Cùmque in eo nonnulla impreſſa fuerint, quæ continent propoſitiones falſas, captioſas, injurioſas Sancto Bonaventuræ Eccleſiæ Doctori, piarum aurium offenſivas, Franciſcanis contumelioſas, & ſummorum Pontificum ſuper Minorum decretis contrarias reſpectivè; Ideo nos... auctoritate officii noſtri, & maximè juſſu SS. D. N. Papæ Benedicti XIII. poſt habitam plenam relationem, prædictum librum UBIQUE prohibemus, & prohibitum eſſe declaramus &c. In quorum &c. in Palatio Apoſtolico Vaticano die 4. Julii 1727. Fr. Gregorius Selleri Ord. Præd. Sacri Palatii Apoſtolici Magiſter. Loco ✠ Sigilli.

desimo Ordine de' Minori, l'anno 463. [a]. *Tanta fu la riverenza verso il fresco tuttavia riferito decreto nel medesimo territorio Romano. Con pari licenza, direi, ancor nel Martirologio Romano-Serafico al dì* 1. *Febbrajo poste furono le seguenti parole:* In Piglio del Lazio nella Diocesi d'Anagni la natività del B. Andrea Conti dell'Ordine de' Minori Conventuali di S. Francesco (b). *Non è da dubitarsi, che con più forti ragioni l' eloquente dottissimo Autore delle Lettere a Filalete avrebbe rintuzzate queste dicerie, se Benedetto XIII. col suo Breve* [1] *indirizzato* a i diletti suoi figliuoli, al Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori di S. Francesco, e al Ministro Generale de' Frati Conventuali del medesimo Ordine, *dato sotto il dì* 21. *Luglio* 1728. *dopo fatte alcune disposizioni favorevoli all' Osservanza, non avesse imposto perpetuo silenzio a sì fatte contese; facendo così ritenere il di già conceputo sermone pel terzo tomo delle accennate lettere.*

[1] Incip. Qui pacem loquitur.

XIII. *Poichè toccammo questo perpetuo silenzio, per aver de' giusti suoi motivi esatta contezza, dee sapersi, che avendo Benedetto XIII. nell' anno* 1725. *a* 10. *Dicembre data fuori la sua Bolla* Paterna Sedis, *colla quale confermò i privilegj de' Terziarj Francescani viventi nelle proprie case, e gli soggettò, e raccomandò totalmente alla giuridizione del Ministro generale di tutto l' Ordine de' Minori; comandando loro, che siccome col primo, e second' Ordine hanno un sol Patriarca, così onorino, riveriscano, e riconoscano dell' istesso Patriarca il solo medesimo legittimo successore, come Padre, e Capo di tutto il Gregge Serafico, e come primario Generale de' tre Ordini di S. Francesco* (c). *Perlochè, conformandosi alle Costituzioni de' suoi Antecessori, concedette a quel Ministro generale, privativamente rispetto ad ogni altro, di poter per mezzo de' Superiori subalterni ricevere i secolari nel Terz' Ordine. Dipoi nel* 1726. *pregato concedette ancor a' PP. Cappuccini la detta potestà di ricevere i secolari, con la Bolla* Ratio Apostolici, *data li* 24. *Maggio, e similmente a' PP. Conventuali*

(a) A privilegio possidendi bona temporalia in communi, a Clemente IV. benignè impartito anno 1265. Sacris Ordinibus Prædicatorum, & Minorum, ad humillimas preces S. M. Fratris Joannis de Vercellis Magistri Generalis Ord. Præd., & S. Bonaventuræ Ministri Generalis nostri ejusdem Ordinis Minorum, anno 463.

(b) Pilei in Latio Anagninæ Diœcesis Natalis Beati Andreæ ex nobilissima Familia de Comitibus, Ordinis S. Francisci Minorum Conventualium &c.

(c) Ut sicut cum primo, & secundo Ordine, Minorum, scilicet, & Clarissarum, unum, & eundem Institutorem, Auctorem, & Patriarcham habent, ita unum, & eundem ipsiusmet Fundatoris legitimum successorem, veluti Patrem, & Caput totius Seraphici Gregis, atque trium Ordinum B. Francisci primarium Generalem honorent, observent, & recognoscant. *Bulla Benedicti XIII.* Paterna Sedis. *Sub die* 10. *Decemb.* 1725.

tuali con la Bolla Singularis devotio, *data li cinque Luglio dell'istess' anno. Nello stendersi quest'ultima Bolla s' ingegnarono i PP. Conventuali, e riuscì loro, di farvi dentro intrudere più enunciazioni discordevoli dal vero, e favorevoli alle mantenute pretensioni. Fu in quella espresso, che pari autorità, e giurisdizione era stata conceduta a'Conventuali più secoli prima da Innocenzo IV., da Niccolò V., da Martino V., da Sisto IV. di gloriosa memoria: essendo cosa giusta, che al Ministro generale de' Minori Conventuali, che tra' tutti gli Ordini Minoritici è il più antico, sieno conceduti tutti i diritti sopra il Terz' Ordine de' Penitenti, già dati agli altri Minori: tantopiù che il corpo di S. Francesco in Assisi riposa nella Basilica del Convento de' medesimi Conventuali, dichiarata perciò dalle lettere Apostoliche, cioè, di Gregorio IX. &c. per Capo, e Madre di tutto l'Ordine de' Minori* (a). *Quindi ottenuta una tal Bolla, trionfanti per le predette enunciazioni, ne fecero tosto stampare molte copie, affiggendole ne' loro Conventi. E quasi ciò fosse poco, in Città di Castello sopra la porta della loro Sagrestia, inalzarono la sotto copiata Iscrizione, dove facevano manifesta pompa delle allegate false Enunciazioni, inserite nella Bolla Benedettina* (b). *Fu però motivo di divertimento al pubblico per più giorni l' osservarsi sparire ben presto la grandiosa iscrizione; perchè fatto dagli Osservanti ricorso al Sommo Pontefice, contro alla di cui mente la sua Bolla era stata empiuta di tante, e tali frondi, ordinò che fosse tosto levata via, come in fatti seguì. Trattanto il P. Mi-*

(a) Hanc autem auctoritatem, & jurisdictionem . . . eisdem Fratribus Conventualibus piæ mem. Romani Pontifices antecessores nostri plurimis ab hinc sæculis Apostolica largitate indulserunt; videlicet, Innocentius IV. . . . Nicolaus IV. . . . Martinus V. . . . Sixtus IV. . . . . . Etenim æquum est, ut Ministro Generali Ordinis Fratrum Minorum Conventualium B. Francisci, qui inter cæteros Ordines, sub uno, & eodem Seraphico Patre, & Capite Deo famulantes vetustissimus est, omnem jurisdictionem, auctoritatem, facultates, & gratias in Tertii Ordinis, ab eodem celeberrimo Confessore instituti, Pœnitentes, indulgeamus, quæ aliis Fratribus Minoribus indultæ fuerunt; maximè cùm ejusdem Seraphici Patris, & Confessoris Corpus requiescat in eorundem Fratrum Conventualium Basilica Cœnobii Assisiensis; quam propterea esse Caput, & Matrem totius Ordinis Fratrum Minorum fel. record. Antecessores nostri Romani Pontifices suis Apostolicis litteris decreverunt, nimirum Gregorius IX. &c. *Bulla Benedicti XIII.* Singularis devotio. *Sub die 5. Julii 1726.*

(b) D. O. M. Benedictus XIII. Pontif. M. justitia exigente, & veritate clamante, ad veritatem ipsam detegendam, & ambiguitatem a vulgo tollendam, Summ. Pontificum antiquissimas Constitutiones innovando, in Bulla, quæ incipit: *Singularis devotio.* data apud S. Petrum sub an. Pisc. die 13. Julii 1726. Pontif. anno 3. Minorum Conventualium primitatem & antiquitatem his verbis declaravit - Ordo Minorum Conventualium inter alios Ordines, qui sub eodem S. Patre Deo famulantur, vetustissimus est -- Et eorum Basilica Assisiensis, in qua corpus ejusdem S. P. Francisci requiescit, totius Ordinis Caput, & Mater est -- In cujus veritatis firmitatem, & perpetuitatem PP. hujus Conventus hoc monumentum posuere Anno D. MDCCXXVII.

Ministro generale di tutto l'Ordine Fra Matteo di Pareta, che fu poi Arcivescovo di Palermo, presentò al Papa un memoriale, in cui lagnavasi delle Enunciazioni scorse nella Bolla Singularis devotio, *più del dovere favorevoli a' Conventuali, ed alla loro Basilica d'Assisi; e pregiudiziali all'Osservanza, e alla Basilica di S. Maria degli Angioli, dove il S. Padre diè principio alla sua Religione: il qual ricorso, penetrato da' Conventuali nel 1727., uscì alla luce da' torchj Fiorentini del* Neltenus *un libretto, composto d'ordine del P. M. Gianfrancesco Paolini, già Procurator Generale de' medesimi, nel quale si esponevano alla S. C. de' Vescovi, e Regolari le ragioni assistenti a quell'Istituto, contra i punti promossi dal P. Generale Osservante nel memoriale, e scrittura di* Riflessioni *presentate a sua Santità, sul motivo della Bolla* Singularis devotio, *fatta in favore de' Conventuali. Questa era la sostanza del discorso, e del titolo ancora di quel libricciuolo, il di cui Autore affermava, che l'Ordine Francescano avea incominciato non in S. Maria degli Angioli, ma nel picciol tugurio di Rivotorto, e con tale occasione veniva di proposito a trattar la controversia del sospirato Francescano Primato.*

XIV. Di queste cose informato pienamente Benedetto XIII. dette in luce l'accennato suo Breve Qui pacem, *in cui per quello, che spettava al Terz'Ordine, confermate le due Bolle pe' PP. Cappuccini, e per i Conventuali, in quanto però non erano contrarie alla data per gli Osservanti; ed ordinate alcune altre cose per la stessa cagione; per quello, che spettava all'enunciazioni della Bolla* Singularis devotio, *tanto favorevoli a' Conventuali, così ragionò, e dispose* (a):

Non

(a) Non sine ingenti animi nostri molestia rescivimus controversias inter antedictos laudati Ordinis Familias invaluisse de Primatu, & antiquitate alterius præ altera ..... Quæ cum religiosæ disciplinæ detrimento, scandala etiam in Populis serere possint, & Beati Patris Francisci spiritum in discipulis ejus extinguere: dissensionibus igitur, & jurgiis aditum obstruere, & necessariam regulari disciplinæ pacem, & tranquillitatem fovere, & restituere cupientes; motu proprio, & ex certa scientia &c.... Quoniam autem a mente nostra, & a proposito enunciatæ Constitutionis, quæ incipit -- Singularis devotio -- prorsus alienum erat, ut Fratribus Minoribus Regularis Observantiæ quidquam sui juris, aut possessionis detraheremus, aut ipsis Fratribus Conventualibus majorem antiquitatem, aut aliam quamcumque prærogativam præ Observantibus concederemus; motu pari, & scientia similibus decernimus, & declaramus, verba, & enunciationes, quæ antiquitatem, & prærogativas hujusmodi respiciunt, nullius roboris, ac eo prorsus modo, ac si apposita non essent, de cætero habenda fore, & esse. Imo pro totius præfati Ordinis tranquillitate, & pace, perpetuum silentium imponimus. & pro imposito haberi volumus, & mandamus ... Ne quis denique Basilicam B. Francisci Civitatis Assisiensis, ubi sacrum ejus corpus requiescit, a Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris variis privilegiis auctam, ita supra cæteras ejusdem Ordinis Ecclesias verbis, aut scriptis extollat, & efferat, ut debitus honor, ac reverentia denegetur Beatæ Mariæ de Portiuncula, extra muros ejusdem urbis, in qua constat Seraphicum Patrem Institutum suum inchoasse,

Non ſenza grande afflizione dell' animo noſtro abbiamo ſapute le controverſie del primato, e della maggior antichità, invigorite tra le Famiglie Franceſcane. Per eſtinguerle, di proprio movimento, e di certa ſcienza, richiamiamo a noi le liti del Terz' Ordine. Perchè poi era totalmente alieno dalla noſtra mente, e dal propoſito dell' emanata Coſtituzione, la qual comincia *Singularis devotio*, il torre a' Frati Minori della Regolare Oſſervanza parte alcuna del diritto o poſſeſſo loro, o di dare agl' iſteſſi Frati Conventuali maggior antichità, o verun'altra prerogativa ſopra gli Oſſervanti; però con pari movimento, e ſcienza determiniamo, che le parole, ed enunciazioni, le quali riſguardano l' antichità, e tali prerogative, per l'avvenire ſi debbano ſtimare, e ſieno di neſſuna forza, come ſe non foſſero ſtate poſte. Anzi per la tranquillità, e pace di tutto l' Ordine predetto, imponiamo, e vogliamo, che ſi tenga per impoſto un perpetuo ſilenzio. Finalmente perchè niuno con parole, o ſcritture tanto inalzi, e ſollevi la Baſilica di S. Franceſco d' Aſſiſi, dove ripoſa il di lui ſacro corpo, dotata da' noſtri Anteceſſori di varj privilegj, ſopra le altre Chieſe dell' iſteſs' Ordine, che venga a negarſi la riverenza, e l' onore dovuto a S. Maria di Porziuncula, poſta fuori delle mura di Aſſiſi, nella qual Baſilica coſta, che il Serafico Padre diede principio al ſuo Iſtituto, comandiamo, e ordiniamo, che amendue le Baſiliche, benchè per diverſe ragioni, quella di S. Maria per li principj dell' Ordine, e quella di Aſſiſi pel Sacro Corpo del Santiſſimo Iſtitutore, da tutti i Frati Minori ſi riconoſcano, e ſi onorino come Matrici dell' Ordine, come i Romani Pontefici noſtri Anteceſſori affermarono, e concederono. *Così il Sommo Pontefice, le di cui parole dichiarative, moderative, e riſpettivamente annullative della Bolla* Singularis devotio, *ho voluto traſcriver minutamente, acciocchè eſſendo ſtata ſtampata nel Bollario Romano del Mainardi la ſopradetta Bolla coll' enunciazioni annullate, favorevoli a' Conventuali, ſenza porle appreſſo il Breve* Qui pacem, *dal quale certamente non dovea eſſer ſeparata, niuno prenda motivo d' ingannarſi; ſtimando, che quella in tutte le ſue parti abbia vigore.*

XV.

choaſſe, præcipimus, & mandamus, ut ambæ Baſilicæ, diverſis ſcilicet rationibus, Beatæ Mariæ quidem propter Ordinis primordia, Aſſiſienſis verò propter ſacrum Corpus Sanctiſſimi Inſtitutoris, tanquam Ordinis Matrices, ab omnibus Fratribus Minoribus agnoſcantur, & obſerventur, prout Romani Pontifices prædeceſſores noſtri aſſeruerunt, & conceſſerunt. *Benedictus XIII. in Brevi* Qui pacem loquitur *ſub die 21. Julii 1728.*

XV. Intimatosi da' due PP. Generali alle loro Famiglie religiose il tenore del mentovato Breve, gli Osservanti, ubbidienti al comandamento del silenzio, non solo cessarono di lavorare pel terzo tomo delle lettere a Filalete; ma in oltre mai più sopra tali controversie, non trovasi, che si facessero udire. Pel contrario si vide da PP. Conventuali fatto ristampare in Venezia nelle stampe del Poletti l'anno 1733. *il libricciuolo di già stampato in Firenze* pel Nestenus *nel* 1727., *di cui sopra ragionai, e divulgato a tutto andare. Si osservò di più nelle Novelle della Repubblica letteraria pel dì* 24. *Settembre* 1729. Novelle d'Italia *pagina* 310., *le quali suppongonsi distese da un erudito Padre Minor Conventuale, non solo darsi contezza del già nominato libricciuolo, allora di fresco ristampato, ma fuor di proposito rivangandosi l'edizioni rancide di libri già letti nell'Italia, già proibiti, e già da dotta penna fatti materia di trastulli, e risa, narrarsi in tal guisa* -- „ *Si vide uscire altro libretto in otta-*
„ *vo di pagine* 73., *con questo titolo -- Di qual'Ordine de' Minori*
„ *sia il B. Andrea Caccioli da Spello. Discorso di Filalete Adiafo-*
„ *ro. Mascherandosi sotto questo nome immaginario, che significa* amo-
„ re di verità, e indifferenza, *un dotto, e giudizioso Conventuale,*
„ *che al presente tiene un grado cospicuo nella sua Religione. Non*
„ *si può dire lo strepito, che fece in Roma, e per tutta Italia un*
„ *tal libro, in cui parve ad evidenza provato, non solo, che il B.*
„ *Andrea Caccioli da Spello sia veramente della Religione de' Minori*
„ *Conventuali, ma che la medesima Religione è quella, che sostan-*
„ *zialmente discende per retta linea da S. Francesco, da che si con-*
„ *chiude, che a lei debbano attribuirsi tutti i Santi, e Beati, che*
„ *non furono espressamente Osservanti, o Cappuccini. Questo libro,*
„ *che per altro è uscito da un Uomo di senno, è maneggiato con buon*
„ *giudizio, e ottima critica; fu però subito per certi riguardi proi-*
„ *bito* (disgrazia!) *ma la proibizione non si stese fuori di Roma* (e
„ pure nel decreto della proibizione, fatto per ordine Pontifi-
„ cio, leggesi proibito in ogni luogo). *Parve, che gli Osservanti*
„ *alla vista di questo discorso dovessero ritirarsi, e chieder pace; ma*
„ *si vide ben subito in campo un Avversario terribile con due vo-*
„ *lumi in quarto, intitolati* -- Lettere d'un cordiale amico a Fila-
„ lete Adiaforo sopra il discorso Istorico, di qual'Ordine &c......
„ *Per altro non si può negare, che dette risposte non sieno fatte da*
„ *un Uomo, che scrive bene .... Mentre Filalete va preparando al-*
„ *tre difese, e l'Amico cordiale altre risposte, i Conventuali fecero*
„ *venire da Assisi la Bolla autentica, che dall' Amico cordiale era sta-*

„ *ta*

„ ta negata .... La Bolla fu riconosciuta, e dichiarata legittima; „ e l'attestato concorde di 3. Antiquarj fu subitamente dato alle „ stampe quì in Roma nel Maggio del passato anno 1728. L'appro- „ vazione di questa Bolla, che spaventò gli Osservanti, non lasciò „ comparire altre lettere contro il Filalete, che già erano in pronto „ per formare un terzo tomo; poichè si trasse dietro altra Bolla del „ Papa regnante .... che impose silenzio a tutto: ne' dopo la lettera „ di F. Matteo da Pareta, Ministro generale di tutto l'Ordine di S. „ Francesco, che unita alla Costituzione Pontificia fu spedita a tutti „ i Conventi de' Francescani, si è più veduto uscir' altro „. Fin qui la novella: e fortuna che già si vide di sopra, qual fosse la cagione d'imporre il silenzio, e che questo non fu imposto a' soli Osservanti, lasciandosi in libertà la penna, e la lingua de' Conventuali! Per poco che in queste novelle non si è scritto, essere stato dato lo scacco matto all'Osservanza, ed il primato a' Conventuali. Se poi si spaventassero veramente, o avessero verun motivo di spaventarsi gli Osservanti, per essere stato portato in Roma da Assisi il decantato Breve di Clemente IV., passato non so come per legittimo da quegli Antiquarj, si vedrà nel quarto libro di quest' opera. Il punto si è, che dopo imposto il silenzio fuvvi chi volle in questa guisa molestare tuttavia l'Osservanza.

XVI. *Più moderati non furono nella impressione de' loro calendarj; perocchè il P. M. Giulio Francesco Salmoirego di Lodi nel suo, stampato in Brescia pel Rizzardi sotto il dì 4. Ottobre 1730. scrisse.* Nell'anno 1208. ebbe principio l'Ordine de' Minori Conventuali, istituito dal P. S. Francesco, più antico tra gli Ordini da esso istituiti, e primo di tutti; *e dopo aver detto che Innocenzo IV. diede a i Minori il titolo di Conventuali:* a quest' Ordine (*soggiunse*) Clemente IV. concedette il privilegio di possedere in comune, dando a i suoi Religiosi la facoltà di poter succedere ne' beni temporali, come se fossero secolari, per quanto si legge nella Bolla *Obtentu divini Nominis „: E poi di conseguenza inferisce l'ideata pretensione, attribuendo a' Conventuali tutti gli Uomini illustri de' primi due secoli Francescani* (a). *Assai più ardita fu la penna di altro Conventuale Polacco, dico, del P. M. Antonio Buonaventura Olechnowvicz; conciossiachè questi nel suo Calendario per l'anno* 1737., *e per*

(a) Anno 1208. initium habuit Ordo Minorum Conventualium, institutus a Seraphico Patriarcha Francisco de Assisio .... inter Ordines a Seraphico Patriarcha institutos, antiquissimus, & primus fuit iste ... Huic Ordini Clemens IV. concessit privilegium possidendi in communi, dando facultatem hujus Religiosis, ut in bonis temporalibus succedere possint, prout si in sæculo remanerent, ut legitur in ejus Bulla *Obtentu divini nominis.*

per la sua Provincia di Lituania, e Russia bianca, tra le molte diverse notizie non appartenenti alle ordinazioni dell'Uffizio divino, e al buon uso delle cerimonie sante, fece stampare il seguente pezzo di erudizione „: Tanto i Minori Conventuali, quanto i Riformati, „ e i Cappuccini, possono nelle loro Chiese celebrare la festa di S. Antonio da Padova nel giorno, in cui caderà; con questo però, che gli „ Osservanti, i Riformati, e i Cappuccini si astengano fuori delle loro Chiese dagli atti pubblici solenni, da' pubblici trionfi, e dalle „ Processioni in grazia dell'istesso Santo „. Se questi era Papa gli esentava ancora dal dirne l'Uffizio, e la Messa; ma se non è Papa, è almeno qualche cosa di grande: poichè nel suo decreto soggiugne: così per decreto della S. C. de' R. il dì 27. Settembre 1658. „ *Di più „ tanto i PP. Osservanti, quanto gli altri Riformati (segue a dire „ l'Autore del predetto calendario) oggi debbono totalmente astenersi „ dalle Processioni pubbliche, da cercar limosine a cagione dell'Altare „ di S. Antonio, e da qualsivoglia altri esercizj per pretesto della „ Confraternità di S. Antonio nelle loro Chiese. Così decretò la S. „ Congregazione de' R. a dì 15. Gennajo 1667.; perchè tutto ciò, dice la „ S. Congregazione, in tal giorno appartiene a' soli PP. Francescani Conventuali, come Confratelli naturali di questo Santo, come ivi „ la S. C. dichiarò* (1). *Agli altri Ordini Francescani poi si spetta „ il solennizzare la festa del Santo solamente in secondo luogo, e „ per derivazione dall'Ordine primitivo Francescano, il qual'è quello „ de' Minori Conventuali, onde vien loro comunicato „* (a). *Fin quì quel buon Calendarista Polacco: e poteva pur contentarsi di avere spacciate tante frottole per Decreti della S. C., e di averne in quei rimoti Paesi riportato l'applauso: ma non contentossi di tanto; e per questo nell'altro gran Calendario per l'anno 1738., dedicato a Monsignore Giuseppe Sapiecha Vescovo Suffraganeo di quello di Vilna (oltre il nominare Conventuali i Santi, e i Beati de' tre Ordini Francescani,*

(1) *Vide infra lib. 5. cap. 4. n. 12.*

d *anche*

(a) *Ad diem 13. Junii.* Tam Minores Conventuales, quàm Reformati, & Capuccini possunt in eorum Ecclesiis celebrare Festum S. Antonii de Padua ea ipsa die, in quam inciderit, dummodo Observantes, Reformati, & Capuccini abstineant extra eorum Ecclesias a publicis solemnibus actibus, publicis triumphis, & Processionibus in gratiam istius Sancti ea ipsa die peragendis, ex decreto S. R. C. 27. Septemb. 1658. Ulteriùs tam PP. de Observantia, quàm alii Reformati abstinere omnino debent hodie a Processionibus publicis, eleemosynis exigendis quæstuatione, intuitu Altaris S. Antonii, & aliis exercitiis quibuscumque, prætextu Confraternitatis S. Antonii in eorum Ecclesiis. Ita decrevit S. R. C. 15. Jan. 1667. quia id totum, inquit S. R. C., hac die pertinet ad solos Patres Franciscanos Conventuales, tanquam naturales confratres hujus Sancti, ut ibidem declarat S. R. C. . . . Cœteris verò Ordinibus S. Francisci solemnizatio Festi S. Antonii secundariò tantùm, & per derivationem a primo Ordine S. Francisci, qui est Minorum Conventualium, communicativè competit.

anche S. Diego, e S. Bernardino, come si legge al dì della loro festa) pel primo Febbrajo, in cui celebrasi la festa del B. Andrea Conti, francamente nota, dicendo che nel 1724. nata controversia tra la Religione Francescana Matrice (vuol dire tra' Conventuali) ed i suoi Riformati, cioè gli Osservanti, circa il modo di dipignersi il B. Andrea, se nell' abito degli Osservanti, o Francescano? [*intendendo per Francescani antonomasticamente i Conventuali*] *per finirla, dal P. Generale Conventuale Carlogiacomo Romilli ne fu interrogata la S. Congregazione, la quale rispose, che il detto Beato, come per professione Conventuale, assolutamente dovesse dipingersi coll' Abito Francescano, cioè, da Conventuale; e così comandò si dovesse osservare la S. Congregazione. Stiano attenti bene i Pittori, non potendo dirsi apocrifa questa dichiarazione; mentre il Calendarista fa fede di averne egli medesimo veduta una copia in Roma pubblicamente affissa nella Sagrestia della sua Chiesa de' Santi Apostoli* [a]. *Chi può sapere, se sogni, o mentisca, o dica il vero? Per me però basta, che di questa copia non si trovi verun' originale uscito dalle Sacre Congregazioni, come in fatti non trovasi, non uscendo da quei Sapientissimi PP. simili stravaganze. Dopo tali ardimenti, chi vorrà maravigliarsi, se nella tavola de' tempi legge in quel calendario, a talento dell' Autore, inalzata l' origine de' Conventuali, e abbassata quella degli Osservanti?* Dall' istituzione de' Conventuali, dicesi l' anno 1738. esser il cinquecentesimo ventesimo nono. Dalla prima riforma incominciata da F. Paolo Trinci, ovvero dal principio degli Osservanti, detti volgarmente i Bernardini, esser il trecentesimo settantesimo; e dalla conferma degli Osservanti, o Bernardini, fatta da Martino V., il trecentesimo ottavo. *Così egli vien irritando, e provocando a contese di Primato l' Osservanza, dandole de' vocaboli inventati dal volgo ignorante, per mostrarla di un nuovo Istituto, incominciato da*

(a) Nec hoc prætermitttendum puto, quòd quando post Beatificationem dicti Beati, disquisitio facta fuit anno Dom. 1724. inter matricem Religionem Franciscanam, & filias ejus reformatas, qualiter pingendus esset B. Andreas de Comitibus, an in habitu Observantium, an verò in habitu Franciscano: pro tollenda omni altercatione, fel. mem. Reverendiss. P. Minister pro tunc Generalis Ord. N. Carolus Jacobus Romilli interrogationem hac de re porrexit S. R. C., in quo habitu pingendus esset B. Andreas? S. R. C. respondit, ipsum Beatum, utpote professione Minorum Conventualium, omnino pingendum esse in habitu Franciscano: & ita servandum omnino mandavit. Quam declarationem S. R. C. vidi in Sacrario Romæ in Ecclesia nostra Min. Conv. SS. duodecim Apostolorum publicè affixam -- Ab institutione Ord. Min. Conv. 529. . . . A prima reformatione inchoata per Fratrem Paulum de Trincis, sive ab inceptione Ord. PP. Min. de Observantia, vulgò Bernardinorum 370. Ab ejusdem Ordinis Bernardinorum confirmatione, facta per Martinum V., 308. -- 12. Novemb. S. Didaci Confessoris Ord. Min. Conv., 16. Maji. Translatio S. Bernardini Conf. Ord. Min. Conv.

da F. Paolo Trinci, e da S. Bernardino da Siena, dopo essere stato imposto da Papa Benedetto XIII. sopra tali contese un perpetuo silenzio. Chi può ridire, quanti fossero i disturbi eccitati allora, e da eccitarsi in Polonia, per questi vantati Decreti della S. Congregazione?

XVII. Alquanto prima di questi tempi medesimi, cioè, nell'anno 1730., *i PP. Conventuali del Convento di Pitigliano ricominciarono a pretendere, contro a tante sacre dichiarazioni fino da' i tempi di Leone X., la precedenza negli atti, e nelle funzioni pubbliche, sopra i PP. Osservanti del medesimo luogo: ma nel dì* 14. *Dicembre dell' istess' anno la lite fu decisa in favore degli Osservanti* (1). *E mentre il Calendarista Polacco pasceva la mente de' suoi parziali con tanti immaginati decreti, s' introdusse nella Sacra Congregazione de' Riti la Causa della dichiarazione del culto immemorabile, dato al B. Andrea Caccioli da Spello, ed alla B. Michelina da Pesaro. Nelle Posizioni a tal' effetto stampate, procurarono i Conventuali, che il primo (sebbene zelantissimo della povertà Francescana, e della pura osservanza della Regola; mentre vivendo, per sostener quella, si oppose con tanto fervore alle tentate rilassatezze di Frat' Elia, e de' suoi seguaci) fosse qualificato col nome di* Minore Conventuale; *e che la seconda ancora sortisse il cognome di* Terziaria de' Conventuali, *benchè passata al Cielo nell' anno* 1356., *quando in sostanza i Francescani potevano dirsi tutti Osservanti, come costa dalle Costituzioni dell' Ordine, e come sarà provato a suo luogo. Ecco di nuovo in pubblico campo la lite del Primato; ecco a tal fine rimolestata l' Osservanza, e rotto il silenzio imposto: mentre che cosa vuol dir primato, se non che avere più speciale appartenenza co' più antichi Religiosi dell' Ordine di quella, che vi abbiano gli altri Francescani? Onde il Corpo della Regolare Osservanza contro a questi tentativi fu astretto a fare i suoi doverosi richiami, i quali fece presentando un memoriale alla medesima S. Congregazione per mezzo del Procuratore generale dell' Ordine, del Commessario generale di Curia per la Osservante Famiglia Cismontana, e de' due Procuratori generali delle tre Riforme, in cui esponevano alla medesima certe ragioni, e specialmente quelle del decreto fatto in congiuntura della Causa del B. Andrea Conti, per far vedere, che le due venerabili religiose persone non doveano dirsi* Conventuali: *contentandosi finalmente, per ischivare i litigj, che come si era permesso, e fatto del Conti, così queste solamente si dicessero dell'* Ordine de' Minori. *Così appunto avvenne; perchè in quanto al B. Andrea Caccioli, Monsignor Cervini Segretario, dopo ascoltate amendue le parti, nel dì* 14. *Febbrajo* 1737. *rispose, che si osservasse*

(1) P. Casimiro di Roma. Memor. Istoriche d. Prov. Romana p. 263.

il decreto fatto intorno alle qualifiche del Conti: ed in quanto alla B. Michelina, si ottenne dall' Eminentiss. Gotti, in questa causa Ponente, sostituito all' Eminentiss. Zondadari, un tal Rescritto -- A dì 16. Febbrajo 1737. Ne' decreti della presente Causa, e degli altri servi d'Iddio di qualunque sesso, Terziarj di S. Francesco, si ponga il titolo -- del Terz' Ordine di S. Francesco: *negli altri decreti poi de' Servi d'Iddio dell' Ordine de' Minori, che son morti avanti il Concilio di Costanza, si osservino le risoluzioni della Sacra Congregazione fatte nella Causa Anagnina della Beatificazione, e Canonizazione del B. Andrea Conti, sotto il dì 25. Settembre, e 11. Dicembre 1723. F. Lodovico Cardinal Gotti Ponente -- (a). Così fu praticato ne' decreti di amendue le predette Cause, al tenore de' quali costantemente si uniformano gli Osservanti. Ma non già così fanno i PP. Conventuali; anzi proseguendo il loro impegno, nelle Immagini del B. Andrea Caccioli, e nelle pubbliche Conclusioni lo spacciarono, e lo spacciano per* Minore Conventuale, *come se tali decreti dalle Sagre Congregazioni mai non fossero usciti.*

XVIII. So bene la risposta del novello Ragionista a questa, e simili accuse. Dice, che la S. Congregazione ordinando, che non si qualificassero, che col nome di Frati Minori *il B. Andrea Conti, ed altri, volle solamente stabilire una formola, su cui si facessero i decreti di quelle Cause, schivando con tal nome generico tutti i litigj, i quali potevano ritardare le spedizioni delle medesime; ma non volle altramente proibire a' PP. Conventuali il potergli fuori de' decreti della S. C. qualificare come Religiosi del proprio Istituto, come ancora dichiararono in due sue lettere al P. Reverendiss. Generale de' PP. Conventuali, fino dal bel principio della promulgazione di questi decreti, Monsignor Tedeschi Segretario della medesima Sacra Congregazione, ed il Reverendiss. P. Maestro del Sacro Palazzo. Accordo di buona voglia queste dichiarazioni, nè pretendo, che sia espressamente vietato il qualificare fuori de' decreti per Minori Conventuali gli antichi Minori; nulladimeno ciò sembra contenersi nello spirito di que' decreti, e vietarsi, come si suol dire, tacitamente. Imperocchè qual' è mai la norma di qualificare i servi d' Iddio, se non è quella, che, dopo udite le ragioni di amendue la parti, prescrive a se stessa la Sacra*

(a) Die 16. Februarii. In decretis præsentis Causæ, & aliorum utriusque sexus Servorum Dei, Tertiariorum S. Francisci, apponatur Titulus -- Tertii Ordinis S. Francisci -- In reliquis verò decretis Servorum Dei Ordinis Minorum ejusdem S. Francisci, qui decesserunt ante Concilium Constantiense, serventur resolutiones Sacræ Congregationis, editæ in Causa Anagnina Beatif., & Canoniz. B. Andreæ de Comitibus, sub die 25. Septemb., & 11. Decemb. 1723. -- F. Ludovicus Card. Gotti Ponens.

Sacra Congregazione? Tantopiù, che possono risvegliarsi contese, e ritardarsi le Cause di Beatificazione, e Canonizazione ancora col qualificarsi così fuori del decreto: conciossiachè, risentendosi allora la parte aggravata, si offende la santa pace, ed incominciasi piuttosto ad attendere al nome da imporsi all'Uomo illustre, che a promuoverne il culto. E poi non basterebbe l'incerto fondamento di sua pretensione per fare, che al pubblico non si dovessero così qualificare, offendendo l'altra parte, a cui con autorità privata si toglie l'attinenza dell'Uomo illustre? Ciò bastò senza fallo al gran Pontefice Benedetto XIII.: laonde per lettera del Segretario di Stato comandò a chi presedeva nel Capitolo generale fatto (esso regnante) in Milano per l'elezione del Ministro generale di tutto l'Ordine, che intimasse agli adunati Padri, doversi da essi per l'avvenire osservare perpetuamente questa Regola: Ove trattasi di quei Minori, che fiorirono avanti il Concilio di Costanza, si qualifichino col solo nome di Frati Minori *senz' altra aggiunta; ove poi trattasi di quelli, che fiorirono dopo quel Concilio, si qualifichino di quel Francescano Istituto, in cui morirono* (a). *Quì, come ben vedesi, non si ha riguardo alla formazione de' decreti, ma parlasi assolutamente: e con ragione; perchè prima di quel Concilio non era nell'Ordine distinzione di Osservanti, e di Conventuali, non v'erano dispense sopra la purità della Regola, come toccherassi con mano, ed erano tutti semplicemente Minori, e realmente Osservanti. Questo comandamento Pontificio vide l'Eminentiss. Gotti, e si mosse a fare la riferita dichiarazione. Da ciò ricavasi, essere stata benignità de' PP. Osser-*

(a) *Epist. Eminentiss. Secr. Status (foris)* Al Reverendiss. P. Il P. Generale di San Francesco, Presidente al Capitolo Generale in Milano (*intus*) Reverendiss. Padre. Nostro Signore, tutto intento colla sua Apostolica sollecitudine a procurare il maggior bene, e vantaggi dell'Ordine Francescano, ha fatto riflessione a varie materie, che stima spediente a tal'effetto vengano nel prossimo Capitolo Generale esaminate, e stabilite.... Per ultimo comanda S. B., che s'incarichi di nuovo a tutti i Religiosi, che tanto nelle stampe, quanto negli scritti, discorsi, e in qualsivoglia altra occasione, i Santi, Beati, ed anche Dottori dell'Ordine, passati a miglior vita prima del Concilio di Costanza, non vengano denominati, se non col titolo de' Minori; mentre fino a quel tempo l'Ordine rimase indiviso. Quelli poi, che saranno morti nella Regolare Osservanza, o nella Riforma, o fra' Scalzi, Recoletti, ed anche fra' Conventuali, e Capuccini, dovranno chiamarsi di quello Istituto, in cui sono vivuti, e da cui son passati all'altra vita; poichè in tal forma verrà a conservarsi la carità, e concordia tra tutt'i Figli dello stesso Serafico Padre. Si contenti per tanto V.P.Reverendiss. d'insistere per l'esatta osservanza di quanto N. S. in virtù della presente si è servito di comandare, e le auguro dal Cielo vere felicità. Di V.P. Reverendiss. Roma 27.Marzo 1729. -- Affezionatissimo. N. M. Card. Lercari. *Ex libro, cui Titulus* -- Regestum de Constitutionibus, Brevibus, Decretis, Rescriptis, aliisque recentioribus Romanæ Curiæ monumentis ad Seraphicum Ordinem pertinentibus, Reverendissimi Patris Fr. Joseph Mariæ Fonsecæ ab Ebora . . . jussu editum. Pars prima, quæ a Romano Generali Capitulo 1723. ad novissimum Mediolanense 1729. emanarunt, continet. *Romæ 1731. typis Petri Rosati, & Josephi Borgiani. Pag. 294. n. XXIII.*

Osservanti, e amore di pace, il condescendere, che i due Beati Conti, e Caccioli solamente, e senz' altra giunta si dicessero dell' Ordine de' Minori, quando essendosi in essi, e non già ne' PP. moderni Conventuali, mantenuta l' antica formola di professione, e la purità della Regola, in cui professarono, vissero, e morirono tutti i Frati Minori prima del Concilio di Costanza, con ogni ragione potevano contrastare, e pretendere, che si chiamassero tutti i Francescani di que' secoli Minori Osservanti. *Mentre sebbene que' Professori della pura indispensata Regola non si qualificavano allora con questa giunta di* Osservanti, *non avendo di questa bisogno per distinguersi da' dispensati; ora contuttociò potrebbero così qualificarsi, per significare l'uniformità, che sempre mantennero cogli odierni Osservanti di Professione, e di vita; tantopiù, che come saviamente alla pagina* 417. *ne insegna il novello Ragionista*, niente pregiudica la diversità del nome, dove altronde è certo, che la cosa è la stessa.

XIX. *Nè per tanto finirono una volta i sopraddetti Padri Conventuali di trarre a se le antiche illustri persone dell' Ordine Francescano; anzi in Roma stessa in occasione del Triduo, celebrato nella Basilica de' SS. Apostoli, per la Beatificazione della B. Michelina Terziaria Francescana, si vide stampata pel Bernabò nell' anno* 1737. *una lunga relazione, in cui tra le altre cose leggevasi:* La Serafica Religione de' Minori Conventuali di S. Francesco ebbe in sorte di ricevere per sua prima Terziaria la B. Michelina. *E con queste parole incominciava la relazione, quasi che la suddetta Beata non sia volata al Cielo prima de' tempi del Concilio di Costanza. Sembra per altro, che con tali espressioni gli Autori della Relazione contra lor voglia cedessero alle pretensioni sopra le persone illustri del primo secolo Francescano, e di buona parte del secondo. Mentre se la B. Michelina da Pesaro, la qual morì nell' anno* 1356., *fu la prima Terziaria ricevuta da PP. Conventuali; dunque le altre Terziarie Francescane, che fiorirono prima di questa Beata, ricevute non furono da' PP. Conventuali; e perciò non appartengono a' PP. Conventuali S. Rosa da Viterbo, che fiorì sotto Federigo secondo Imperatore; S. Margherita da Cortona, che morì nell' anno* 1297.; *S. Elisabetta figlinola del Re d'Ungaria, che morì nel* 1231.; *S. Elisabetta Reina di Portogallo, che morì nel* 1336.; *e così tante altre segnalate Francescane Terziarie, le quali ebbero l' abito religioso avanti la B. Michelina, che morì nell' anno* 1356. *E perche da' Religiosi Francescani dovettero queste ricever l' Abito del Terz' Ordine, forza è, che gli Autori di quella Relazione confessino, averlo esse ricevuto da PP. Osservanti;*

vanti; e non esser questi una novella Riforma nata dal Trinci, ma l'antico Albero della Religione Serafica, che nel principio ancora di quella, prima de' Conventuali, ha nel Terz' Ordine ammesse Terziarie.

XX. *Ma per coronar tutta l' opera uscì finalmente alla luce nell' anno* 1740. *in Napoli, dalla stamperìa di Domenico Roselli, il libro in quarto, il qual' io soglio dire del* novello Ragionista, *or del* Ragionante, *o del* Ragionista, *o similmente, perchè s' intitola* -- Ragioni Storiche da umiliarsi alla Sacra Congregazione de' Riti, co' quali dimostrasi tutt' i Santi, e Beati de' primi due secoli Francescani appartenere a' soli PP. Conventuali, distese da Monsignore Antonio Lucci Vescovo di Bovino dello stess' Ordine. *Pretendesi tal volta con questo libro di far mutare decreto alla Sacra Congregazione, acciocchè determini, che i Santi, e i Beati di que' due secoli non si dicano* dell' Ordine de' Minori *senz' altra giunta, ma* dell' Ordine de' Minori Conventuali; *il qual fine può ravvisarsi dalla sua pagina quarta, in cui spiegasi la ragione di quell' Opera. L' Autore di quello si è saputo ben coprire, nascondendosi sotto l' onorevol nome di quel dotto, e zelante Prelato. Ma bisognerebbe non aver idea del carattere di simil persona, per correre, come pur troppo fecero alcuni, nella credenza, che veramente siane stato egli l' Autore. Chi attentamente leggerà, ed esaminerà quel Volume, conoscerà esser ivi in tanto numero le falsità, le contraddizioni, i testi tronchi, finti, o alterati, gli equivoci, i falsi supposti, le ingiurie, con cui vien caricato S. Buonaventura (che diedero cagione alla proibizione del libretto di Filalete Adiaforo) i luoghi dove mostra di far poca stima delle dichiarazioni, e ordinazioni Apostoliche, o delle Sacre Congregazioni, e somiglianti cose, ordinate ad opprimere la verità (le quali tutte farò toccar con mano nelle mie Risposte), che sarà costretto di pronunziare a piè fermo, non poter mai quel volume esser parto di un Vescovo, e molto meno di un Vescovo sì degno, sì dotto, e sì onesto, qual' è Monsignore di Bovino. Conciossiachè ci fa sapere tra gli altri il divotissimo Arnoldo, che dee diligentemente avvertirsi da chi porta quella sacra veste, in cui stà scritto* Dottrina, e Verità, *che il suo petto ha da esser un sacrario di verità: ond' è cosa totalmente indegna opprimer con raggiri la verità medesima* (a). *E poi Monsignor Lucci, Uomo sincerissimo, il qual mentre stava nella Re-*

(a) Diligenter attendendum, quòd qui hac veste induitur, in qua litteris *Doctrina, & Veritas* impressa est, consecratum veritate pectus suum intelligat. Unde omnino infame est, circumventionibus, & technis opprimere veritatem. *Arnoldus Carnotens. de septem verb. Dom.*

Religione mai non si è fatto con alcuna sua riga sentire al pubblico intorno a queste mal fondate pretensioni de' Suoi, avrà voluto da Vescovo, e fuori di Religione, aggravato dalle cure Pastorali, gittar il tempo prezioso in queste follie, componendo un libro, di cui un più avanzato non ne uscì mai dalla penna di alcun Conventuale; e presentandolo a suo nome alla Sacra Congregazione, con tanto pericolo dell'onor suo; mentre poteva certamente prevedere, che trovato si sarebbe qualcheduno, che in favore, e in difesa della sì combattuta Osservanza scoperto ne avrebbe il nascosto veleno? Credalo pur chi vuole, che io non sarò mai per consentire, aver quel libro avuta l'origine da Persona sì religiosa, sì qualificata, ed onorevole.

XXI. Tantopiù, che per fare svanire affatto una tal credenza un Padre Conventuale (non già Vescovo) per quanto mi costa dalla testimonianza di persona ben degna di fede, non ha potuto lasciar correr il suo libro senza raccoglierne qualche frutto di gloria: onde si è lasciato uscir di bocca di esser egli, e non già Monsignor Lucci, sotto la di cui ombra si pose, di tali Ragioni Storiche *il vero Autore. Potrei recitarne anche il nome, acciocchè si vedesse scoperto; ma voglio lasciarlo sotto quell'ombra, ove nascosesi. Penso bene, che all'animo schietto di Monsignor Lucci abbia recato dispiacere, che siagli stato imposto un tal libro: onde se non ha fatti ancora i suoi giusti risentimenti, sarà facilmente per farli, quando gli sarà stato dato tanto di tempo, che possa averne scoperto il debole, e conceputo il discredito, il qual può cagionargli. Se creduto avessi, che questo libro fosse, come intitolasi, opera di Monsignor di Bovino, ovvero di qualche altro de' Vescovi, a i quali tutti umiliato bacio l'estremità delle sacre vesti, piuttosto strinte le spalle, inarcati i cigli, avrei taciuto nel mio stupore, che usato, nel ribatterlo, della intrapresa libertà; ma perchè da tanti fondamenti restai ben persuaso, non esser di alcun Vescovo, anzi esser di privata persona, che contro ai Religiosi dell'Osservanza volle altre volte, almen per fianco, vibrare la penna; però francamente mi son posto a rispondere con quella confidenza, la quale sò esser indecente contro ad un Vescovo contradditore: lecita però contro a persona di carattere uguale al mio. Questo libro pertanto (quasi non bastasse la sua sola edizione Italiana, che non poteva co' suoi pregiudizj contro agli Osservanti prevenire se non i soli pratici di questa lingua) fu tradotto in latino, e ristampato in Treveri nell'anno 1743., dopo essere stata negata la licenza da' Superiori legittimi di poterlo ristampare in Colonia; e così fu messo in istato di poter prevenire colle sue falsità tutta l'Europa.*

XXII.

XXII. Nell' anno ſteſſo, in cui ſortì da' torchj Napoletani il libro del noſtro Ragioniſta moderno ſotto il nome di Monſignor Lucci, nella Germania in Colonia vide la pubblica luce un altro libro detto il Raziocinio della Gioventù Franceſcana, *compoſto dal M. R. P. Vincenzo Von-Berg Minore Conventuale, in cui (come dimoſtra nel fine del ſuo Dialogo il già lodato P. Matare) trattandoſi le più volte accennate controverſie, ſi contengono le medeſime propoſizioni, per le quali fu proibito il libretto di Filalete Adiaforo, ed altre ancora contrarie all' eſpreſſe dichiarazioni, e ordinazioni della Sede Apoſtolica. Quanto poi foſſe l' animo accreſciuto a certi PP. Conventuali dagli accennati libri, può ravviſarſi da ciò, che dopo quelli i medeſimi operarono. Imperocchè nell' anno 1741. facendo ſtampare in Roma pel Mainardi il nuovo loro Breviario, fecero* Minori Conventuali *tutti gli antichi Santi dell' Ordine Franceſcano; come può vederſi nelle Rubriche particolari al numero terzo della Rubrica nona* (a), *ſotto il titolo* de' doppj di ſeconda claſſe. *Tra quegli, che abbracciarono l' Ordine de' Minori Conventuali, contano S. Antonio da Padova, S. Buonaventura, i cinque Santi Protomartiri della Religione Franceſcana, S. Lodovico Veſcovo di Toloſa, e i ſette Santi Martirizati in Ceuta, tutti profeſſori della purità della Regola; qual purità profeſſano i Minori Oſſervanti, e non i Conventuali. Tra quelli, che dicono aver fatto paſſaggio da' Conventuali ad altro Iſtituto Minoritico, numerano S. Bernardino da Siena, ſempre contrario alle rilaſſazioni della povertà profeſſata da S. Franceſco, da ſe ſteſſo, e da' Minori de' primi ſecoli; ed a ſuo tempo vi conteranno ancora per le medeſime ragioni S. Pietro Regalato. Tra quelli finalmente, che per qualche tempo furono ſotto l' ubbidienza de' Conventuali, annoverano S. Pietro d' Alcantara, per eſſer egli ſtato certo poco di tempo ſotto l' ubbidienza del P. Maeſtro generale de' Conventuali; ſebbene ben preſto ritornaſſe ſotto l' ubbidienza del Miniſtro Generale Oſſervante, ſotto cui avea ricevuto l' Abito Religioſo, e promeſſa l' oſſervanza della Regola Franceſcana pura, e ſenza diſpenſe, e vi ſteſſe ſempre ſino all' ultimo fiato. Queſti due Santi, che ancor nel nome furono eſpreſſamente Minori della Regolare Oſſervanza, per le aſſegnate cagioni ſono onorati in quel Breviario col rito doppio di ſeconda claſſe. Gli altri*

(a) Feſta verò Sanctorum, qui noſtrum Minorum Conventualium Ordinem amplexi ſunt; ſeu ab Ordine noſtro ad quodcumque aliud Inſtitutum Minoriticum tranſmigrarunt; aut, licèt alterius fuerint Minoritici Inſtituti, ſub obedientia tamen noſtri Generalis Miniſtri vixiſſe perhibentur, enumerantur inter Feſta, quæ a Rubrica generali n. 6. dicuntur ſecundi Ordinis. *Breviar. PP. Conv. edit. Rom.* 1741. *Vide ibi etiam ſub Titulo* — Feſta duplicia ſecundæ Claſſis peculiaria Ordinis noſtri.

Minori Osservanti poi, come S. Giovanni da Capistrano, S. Jacopo della Marca, S. Diego, S. Pasquale, S. Francesco Solano, non hanno ivi se non che il rito doppio maggiore; non potendosi questi con verun pretesto tirare al Conventualesimo, neppur per un momento. In oltre si attribuirono talmente S. Antonio da Padova, che in qualche luogo i PP. Osservanti, essendo nell'antico possesso di celebrarne la Novena, con Festa e Processione, e per amor della pace avendo condiscesο ad un'alternativa co' PP. Conventuali, in cambio di ringraziamento, dopo alcuni anni ne riceverono molestie; mentre i Conventuali arrivarono a far loro proibire per autorità dell' Ordinario una tal funzione; come ben sanno gli abitanti della Pergola nella Marca; come se il solennizzare la festa di S. Antonio sia cosa de' soli Conventuali privativamente in quanto ad ogni altro Francescano Istituto.

XXIII. Ed in una Città del Regno di Napoli, dove più fece colpo il libro del Ragionista, la quale per degni rispetti passo sotto silenzio, s' inoltrarono tanto, che ottennero da quel Vescovo, dopo che avea conceduta agli Osservanti la licenza di esporre il SS. Sacramento nella Novena precedente alla festa del P. S. Francesco, un comandamento, con cui vietossi agli Osservanti il celebrare la festa del Serafico Padre con Musica, e Panegirico. Ma perchè questo accadde quando stavano per incominciarsi i primi vespri, quegli Osservanti, per ischivare il tumulto del popolo, gl'intonarono, e fecero proseguire, ed anche il dì seguente proseguirono le funzioni della mattina: onde il Vescovo, stimolato da' medesimi primi insinuatori, nel giorno stesso della festa del S. Padre, fece affiggere alla porta della Chiesa de' Minori Osservanti il Cedolone dell' Interdetto: esprimendosi quel Prelato di essere stato indotto a ciò fare dalle ragioni de' PP. Conventuali. Forse ne gli avranno fatte leggere nel libro del Ragionista; ma dal vedere nel titolo, che quelle erano Ragioni da umiliarsi alla S. C. de' Riti, poteva ben conoscere, che la sentenza favorevole speravasi da' Conventuali, ma non si era per anche ottenuta. E dove, o quando mai da' Sommi Pontefici, o dalle Sacre Congregazioni vietossi agli Osservanti il celebrare la festa del Santo Padre con musica, e Panegirico &c., se praticasi il contrario nelle più illustri Città di tutta l' Italia, o vi sieno, o non vi sieno i Conventi de' PP. Conventuali? So che indi a poco quel Prelato con miglior consiglio da per se medesimo spontaneamente liberò quella Chiesa dall' Interdetto; ma questo non fece, che il disonore dagli Osservanti non si fosse sofferto, e lo scandalo non fosse seguito.

XXIV. Conseguenza in oltre fu della pubblicazione di que' libri l' aver

l'aver preteso nel mese di Luglio dell' anno 1744. *di togliere all' Osservanza, e far nominare ne' Decreti di Canonizzazione* Conventuale, *o almeno* de' Minori senz' altra aggiunta, *il B. Pietro Regalato; come rendesi chiaro da un memoriale presentato dal P. Procurator generale de' medesimi all' Eminentissimo Gentili, Ponente di detta causa* (a); *sebbene sia certo, che visse, e morì quegli tra' Minori Osservanti, detti della Comunità, e che dell' Osservanza non fu solamente un membro, ma in oltre fu ancora nelle Spagne propagatore, e ristoratore, avendo alla purità della Regola ridotti molti di que' Minori, che dilungati se n' erano. Per la qual cosa non solo e nel decreto per la concessione della Messa, e dell' Uffizio, emanato sotto il dì* 11. *Marzo* 1684., *ed in altri* 38. *decreti in circa, contenuti in un manuscritto intitolato* Oxomensis Canonizationis B. Petri Regalati Ordinis Minorum Observ., *sottoscritto, e sigillato dal Segretario della S.C. de' Riti, dicesi* Osservante; *ma ancora, dopo dibattute le ragioni di amendue le parti, nella mattina della festa di S. Buonaventura dello stess' anno, dal Sommo regnante Pontefice, dopo celebrata nella Chiesa di Araceli la santa Messa, in quella Sacrestia fatto pubblicare il decreto dell' approvazione de' miracoli per la Canonizzazione di quel Beato, alla presenza di* 4. *Eminentiss. Porporati, del Promotore della Fede, del Segretario della S. C. de' Riti, di altri Prelati, e del Reverendiss. P. Raffaello di Lugagnano Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori, fu egli qualificato come religioso dell' Ordine de' Minori,* ristauratore della Regolare Osservanza nelle Spagne (b). *E susseguentemente la Santità sua nel Breve spedito il dì* 22. *d'Agosto del* 1746., *in cui concede Indulgenza plenaria a chi visita le Chiese de' Minori Osservanti, o de' Riformati, o delle loro Monache nell' Ottavario, che in esse si celebrerà per la festa della di lui Cano-*

(a) Il Procurator generale dell' Ordine de' Minori Conventuali .... sentendo esser imminente la spedizione del decreto dell' approvazione de' Miracoli per la solenne Canonizzazione del B. Pietro Regalato, qual decreto dovrà affigersi ne' soliti luoghi pubblici di Roma, & avendo osservato, che da' moderni Postulatori il medesimo Beato, per isbaglio, è stato nella posizione, ed altre scritture private denominato dell' Ordine de' Minori Osservanti, quando esso Beato professò tra' Minori Conventuali, e visse sempre, e morì sotto l'immediata obbedienza de' Ministri Provinciali, e Generali dell' istess' Ordine ... Però supplica umilmente la retta giustizia dell' E. V. a non permettere, che venga pregiudicato il suo Ordine, ed oscurata la verità del fatto: o almeno, che volendo aver riguardo anche a i PP. Osservanti per motivo, che essi supplíscono alle spese della Canonizzazione, si degni ordinare, che nel medesimo decreto il lodato Beato venga enunciato solamente col nome comune *Ordinis Minorum*: conforme altre volte lo determinò cotesta sagra Congregazione de' Riti in diversi decreti, indicati nel Sommario al n. 15.

(b) *Decretum -- Oxomen. -- Canonizationis Beati Petri Regalati Ordinis Minorum, apud Hispanos Regularis Observantiæ S. Francisci restauratoris.* Vide infra lib. 1. cap. 3. §. 4. n. 3., & lib. 5. cap. 6. n. 7.

nizzazione, *lo dice* Professore dell' Ordine de' Frati Minori di S. Francesco dell' Osservanza (a): *Nel confrontarsi delle parti le ragioni fu osservato, che da' PP. Conventuali nel sommario al numero 15. si allegavano tre decreti della S. C., il primo sotto il dì 13. Giugno dell' anno 1676., il secondo sotto il dì 10. Luglio dell' anno 1677., il terzo sotto il dì 24. Gennajo del 1679., ne' quali tutti il Beato intitolavasi solamente* dell' Ordine de' Minori, *e non già con la giunta de'* Minori Osservanti; *ma svanì presto di quelli la forza: perchè, conferiti cò decreti autenticati dal Segretario della Sacra Congregazione, fu veduto, che nel primo era stata troncata la parola* Osservanti, *ed i due altri aveano rispetto agli antecedenti Decreti, ne' quali era qualificato* de' Minori Osservanti; *e però ancor in questi si supponeva come espressa la stessa qualifica. Non ostanti tutti questi decreti, e questi dibattimenti di ragioni, si vide dopoi scorrere in Roma, e per l' Italia una scrittura manoscritta; in cui tentavasi di far credere, che San Pietro Regalado sia de' Minori Conventuali. Questa scrittura, mandata così in giro, è una copia di quella medesima, che dal sopraddetto P. Procurator Generale coll' annesso riferito memoriale era stata presentata all' Eminentissimo Gentili, ed a cui già risposto aveano gli Osservanti, col mostrarla insussistente in maniera che fu, come si disse, determinato doversi il Santo denominare non solo* Minore Osservante, *ma anche della stessa* Regolare Osservanza dell' Ordine *un de' principali* riparatori.

XXV. *Questi (e chi sa quanti altri non giunti a mia notizia!) sono stati gli avanzamenti de' PP. Conventuali contra l' Osservanza, da che si adunarono in un Corpo distinto, e separato, e specialmente da che rotto il silenzio, imposto da Benedetto XIII., diedero alla luce gli ultimi pregiudiziali volumi. Fondato motivo vi è di aspettarne degli altri, e massimamente nelle parti più lontane da Roma, dove con maggior fortuna, e facilità si spaccia il falso per vero, se con soda, e convenevole risposta non si pone argine alle vendute falsità. Ed ogni convenienza vuole, che l' Osservanza non più dorma nell' imposto silenzio, per essere stato dal novello Ragionista sotto nome si autorevole umiliato il suo libro alla Sacra Congregazione de' Riti, per estorcerne certamente la sentenza secondo il genio; mentre ciò senza fallo è un porre l' Osservanza in obbligo di fare le sue difese,* acciocchè

(a) Cùm Nos nuper .... Beatum Petrum Regalatum Ordinis Fratrum Minorum, Sancti Francisci de Observantia nuncupatorum Professorem, auctoritate Nobis a Domino tradita, Sanctum esse decreverimus, & definiverimus, ac Sanctorum Cathalogo solemni ritu adscripserimus &c. *Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XIV (quem Deus Ecclesia sua sancta diu incolumem. servet) in prafato suo Brevi, impres. Roma, & Floren. 1746.*

acciocchè nel suo tacere non si renda sospettà d'aver il torto, e non venga ad approvare tacitamente le tante falsità, che in quello si contengono: scrivendo da suo pari S. Celestino Sommo Pontefice a' Vescovi di Francia, che non è senza sospetto (*in simili occorrenze*) il tacere, perchè verrebbe fuori la verità, se la falsità dispiacesse (a); *e leggendosi nel testo Canonico, che una certa approvazione del falso, ed una oppressione del vero può apparire il non contraddire a quello, e il non difender questo* [b].

*XXVI. Protestossi, è vero, nel bel principio del suo libro pag.*4. *quel Ragionista novello di non averlo composto, che col pio,, disegno ,, di por termine alle controversie degli Osservanti da più anni suscitate, ed ora introdotte nella S. C. de' Riti, se i BB. Andrea Conti, e Caccioli, e la B. Michelina, e così gli altri Santi Eroi, ,, che illustrarono i primi due secoli Francescani, possano intitolarsi ,, Conventuali, oppure debbansi, come gli Osservanti pretendono, nominare assolutamente dell' Ordine de' Minori: questo nè altro è il ,, mio disegno* (soggiugne) *di troncare la radice delle presenti controversie: e questo ho ferma fiducia nelle sincere ragioni de' Conventuali di conseguire,,. Bel disegno, santa intenzione di terminare una volta i litigj, ed in seno alla pace attendere, non già a pregiudicarsi l'un Istituto coll' altro, ma contentandosi, secondo i decreti fatti, di chiamare solamente* Minori *gli Eroi, che morirono avanti il Concilio di Costanza, e dandosi l'un l'altro la mano, con un sol cuore solamente attendere a promuovere la maggior gloria d'Iddio, i vantaggi della S. Chiesa, la stirpazione dell' Eresie, la salvezza delle Anime, e lo splendore dell' Ordine. Santa pace, ripiglio, ragionevol disegno, lodevol fine! Bisognava per altro, che per questo adattati si eleggessero i mezzi. L'usurparsi tutto per se non fu mai mezzo di acchetare la parte, e di finire i litigj; ma piuttosto di fargli maggiormente accendere, e divenire più fieri: come appunto fa il nostro Ragionistà, il quale nel cap. VIII., dopo aver diffusamente riportate le glorie tutte dell' Ordine Serafico ne' primi due secoli del medesimo, e tutte usurpandosele, alla pag.* 195., *e* 196. *così scrive:* Ma che voglio io da ciò dedurre? Vò dedurre, che la gloria degli stessi due Secoli debbasi tutta intera a' soli Conventuali, senza che agli Osservanti toccar ne possa alcuna parte. *Collocare l'Osservanza in un angolo, trarre a se tutta la gloria dell' Ordine, fare gli Osser-*

(*a*) Non caret suspicione taciturnitas, quia occurreret veritas, si falsitas displiceret.
(*b*) Ne error, cui non resistitur, approbetur; & veritas, cùm minimè defensatur, opprimatur. *Dist.* 83. *cap. Error.*

Osservanti un piccol gregge nato di fresco, sotterrare le loro ragioni con tante falsità, mancar di rispetto agli antichi suoi più illustri Eroi, e poi con tutto questo pretendere d'imporre a' suoi litigj la fine? Chi delle parti litiganti, se le riuscisse, non si accomoderebbe a questo bel disegno di far cessare le controversie? Ma per troncare una volta la radice di quelle, per far comparire le vere ragioni de' PP. Conventuali, e svanire le false degli Osservanti, perchè mai quel Ragionista si servì di mutilazioni di testi, e di falsità manifeste?

XXVII. Ma ormai avendo raccontate tante molestie, fatte da' Conventuali all'Osservanza, che diedero a questa tanti giusti motivi di risentirsi, sciogliendosi dalla sua freddezza; e gli ultimi avanzamenti degli Autori de' nominati volumi, e massimamente di quello del nostro Ragionista, umiliato alla S. C. de' Riti, a nome di Monsignore di Bovino, che porge a me giusta ragione di scrivere, comunque siasi, quest'Opera; ogni giustizia vuole, che io renda avvisato chi legge, a non voler confondere i Conventuali de' nostri tempi cogli antichi, i quali, come si dirà, erano piuttosto in discredito al pubblico, e giudicati per gente, la quale, posta nella professione religiosa la mano all'aratro, rivolgevasi poi all'indietro agli allettamenti del Mondo abbandonati: quando i Minori Conventuali de' nostri tempi sono di un Sacro Istituto molto utile alla Chiesa d'Iddio, cui sempre renderono consolazione, e decoro e con la santa esemplarità della vita religiosa, e col fervore delle Predicazioni, e con la chiarezza, e difesa della vera dottrina, ed in mille altre maniere. Neppure ha da credersi, che, in queste fraterne discordie contro all'Osservanza, la Comunità di quel Sacro Istituto, cui professo ancor io tutta la riverenza, abbia mai co' medesimi Osservanti rotto il bel nodo di pace, che dee strettamente sempre congiugnere gli uni cogli altri, tutti i figliuoli del medesimo Santo Patriarca: appresso cui saranno finalmente i primogeniti, e veri eredi quelli soli, che delle di lui virtù porteranno in se stessi espressa l'effigie, e dal Padre comune seco parteciperanno in eterno la sospirata eredità: e poco per verità importerebbe l'esser con Esaù prima nati, se con Giacobbe non si ottenesse la Benedizione di Primogeniti. Furono quelle controversie sempre una lite d'intelletto, la quale mai non giunse di amendue le Comunità a disunire i cuori. Anzi mai non mancarono ancor tra' Conventuali i Religiosi savj, che sospirassero più particolarmente al vero primato nella destra ripiena di Benedizioni, e biasimassero con alte querele i componimenti, e gli Autori di questi litigj, suscitati, e mantenuti sol tanto da alcuni particolari di questo genio.

XXVIII.

XXVIII. Il Ragionista medesimo può esser il testimonio di quanto io dissi: mentre si sa benissimo, che la Comunità del suo Istituto non ha approvati i suoi disegni; che moltissimi de' suoi Religiosi hanno fatto contra di lui alte querele; che appresso tanti suoi più giudiziosi Confratelli, ben consapevoli del diversivo, che fanno somiglianti opere a' veri progressi, e de' disturbi che apportano, ha quello Scrittore acquistato assai più di biasimo, che di lode: onde se avessero questi potuto annientare il suo libro, senza dubbio fatto l'avrebbero sotto il torchio medesimo, prima che vedesse la luce. Per la qual cosa io dovendo rispondere, ed ovviare così a i pregiudizj cagionati, e da cagionarsi contra dell' Osservanza per l'avvenire dalle persone affidate su quei fondamenti supposti per veri; colla maggior sommissione prego tutti i religiosissimi Padri, i quali compongono la zelante, e savia Comunità del Sacro Istituto de' Minori Conventuali a volermi scusare, e prendere in buona parte queste mie risposte, certi (come protestomi) che non già di essa Comunità, ma di alcuni soli de' suoi membri ragiono, quando contro a i Conventuali indirizzo il discorso. Si sà da chiunque non esser gran cosa, che nel vasto numero di tanti Religiosi dotti, sinceri, e dabbene, se ne trovi una qualche piccolissima parte di animo alquanto litigioso, e provocante: la qual particella ancora, per lo più, sia composta di persone poco pratiche delle cose Francescane, e però da certi pochi non del tutto accurati Scrittori siasi lasciata condurre in errori, e dagli errori (con buona fede cercando i diritti del proprio Istituto) sia innoltrata negl' impegni, dando agli Osservanti qualche vessazione.

XXIX. Finchè stiamo nel Mondo siamo soggetti a fallire: ancora i gran Santi patirono di queste debolezze: assai note sono le differenze, che passarono tra S. Cipriano, e S. Stefano Martiri d'Iddio: tra' S. Agostino, e S. Girolamo massimi Dottori di S. Chiesa: tra' Cefa, e S. Paolo Apostolo del Signore; e tra' tante, e tante altre persone di gloriosa memoria ne' loro giorni mortali. Che se in alcuni luoghi nate sono le nuove contese, dopo dati alla luce questi nuovi volumi, e come ivi, così altrove stassi al pericolo di altri avvenimenti funesti tra quei Conventuali, che son di prima impressione, e di facile credenza, e le famiglie Osservanti, col rischio ancora di porre in impegni tra di loro le due intere Comunità, e frastornare la pace; dunque io sì, piuttosto che il Ragionista, opponendomi a que' volumi, e tentando di sanare le menti pregiudicate da quelli, e di preservare le sane, posso dire, che combatto per amor della pace. Con la speranza di ottenerla una volta, già mi accosto al cimento: la

quale

quale ſe non otterrò, ſarà baſtevole conſolazione delle mie fatiche lo ſperarla (a). *Con queſta ſola ſperanza ſi conſolarono nelle proprie fatiche altri combattenti* (b): *poſſo dunque con queſta dar pace ancor io a' miei ſudori. Ma già, o paziente corteſiſſimo Lettore, avrete penetrato il giuſto motivo, e l'animo mio pacifico, con cui mi pongo in queſta ſpinoſa Provincia: reſta dunque, che con la medeſima pazienza, e corteſia Voi vi degniate di ſecondarmi; e vivete felice.*

(a) Bellum gerimus, ut in pace degamus. *Ariſtoteles lib. 10. Moralium Nicomach. cap. 7. Joanne Bernardo Feliciano interprete:*
Suſcipienda quidem bella ſunt, ob eam cauſam, ut ſine injuria in pace vivatur. *Cicero lib. 1. de Officiis.*
(b) Pacis cauſa bellum ſuſcipiam, laboremque ſpe otii ſuſtentabo. *Saluſtius in fragment.*

IN-

INDICE

DE' LIBRI, DE' CAPITOLI, E DE' PARAGRAFI.

LIBRO PRIMO.

Cap. I.

Della origine, e delle varie significazioni in varj tempi del nome di *Conventuale*, contrapposto al nome di *Osservante*, negli Ordini Religiosi, e specialmente nell' Ordine Francescano.

Cap. II.

Si rigettano molti argomenti dell' Autore delle Ragioni. 61.

§. VIII.

Cap. III.

I varj nomi, dati a'membri particolari, o al Corpo intero della Regolare Osservanza Minoritica, niente pregiudicano alla maggiore antichità de' Minori Osservanti sopra de' Conventuali.

Cap. IV.

Neppure le altre particolari denominazioni, oltre quella di *Frati Riformati*, date a i Minori Osservanti, sono bastevoli per dichiarargli meno antichi de' Minori Conventuali.

Lib. II.

Cap. I.

Si prova con ragioni positive la diversità essenziale dell'Istituto degli odierni Minori Conventuali dall'Istituto de' Minori tutti, che precederono a i tempi del Sacro Concilio di Trento.

Cap. II.

Si rigettano i sutterfugj, e le obbiezioni del *Ragionista* contra gli antecedenti tre paragrafi, provandosi la diversità degli odierni

Con-

Sede, è contrario al puro senso della Regola di San Francesco; ed era illecito ancor' a' Minori de' primi due Secoli Francescani, che a tal' effetto non aveano per anche ottenuto verun Apostolico privilegio. *P.* 244.

Cap. II.

Si confutano gli argomenti, dall'Autore delle *Ragioni Storiche* accumulati contro alle verità provate nell'antecedente Capitolo. 329.

Cap. III.

Cap. III.

Cap. IV.

Lib. IV.

Cap. I.

Cap. II.

§. I.

Cap. VI.

Cap. VII.

Cap. VIII.

Lib. V.

Alle vestimenta de' Frati Minori de' primi due secoli Francescani si rassomiglia il vestimento degli odierni Minori Osservanti, e non quello de' PP. Conventuali. *Pag.* 551.

L' Au-

L' Autore a chi legge.

PER fare alcune proteste necessarie, e per informarvi, o cortese Lettore, di alcune cose, che potrebbero talvolta screditare appresso il volgo la mia sincerità, o la mia diligenza usata nel comporre quest' Opera, ho giudicato spediente di mettervi sotto gli occhi questa mia lettera, prima che sottoponga al vostro giudizio i libri, in cui vado disputando contro all' Autore delle Ragioni Storiche de' PP. Minori Conventuali, e di rendervi avvisato delle seguenti cose.

I. Non avendo io avuta la comodità di prevalermi sempre della medesima Edizione del P. Vvadingo, essendomi servito ora di quella, che fu stampata in Lione, ed ora dell' altra ultimamente stampata in Roma dal Bernabò; quindi è, che voi troverete anche varie maniere, in cui ho citato i di lui Annali. Sappiate perciò, che quando la citazione esprime anno, e numero, come per esempio Wad. ad ann. 1223. num. 4., allora si parla secondo l' edizione antica di Lione; quando poi esprime tomo, pagina, e numero, come per esempio Wad. tom. 8. pag. 50. num.6., allora si parla secondo la nuova edizione di Roma, come ancora quando si citano i tomi dal nono sino al sestodecimo degli Annali predetti.

II. Avendo commessi alcuni errori l' antico Autore del libro intitolato Memoriale Ordinis FF. Minorum, contenuto nelle Firmamenta de' tre Ordini, e gli Autori dell' antica Leggenda de' tre compagni del P. S. Francesco, o di chi fece a quella un supplimento, sono stati la cagione, che ancor' io ne abbia commessi due in questo mio primo tomo. Il primo errore sta nella pag. 154. num. V., dove scrissi, che San Bernardino da Siena nell' anno 1443. intervenne al Capitolo Generale, celebrato in Pisa, in qualità di Ministro di Terra Santa: in cambio di Pisa doveva scrivere Padova; perchè quì, e non in Pisa celebrossi quel capitolo: che che ne dica l' Autore sopraddetto. Il secondo errore sta nella pagina 433. di questo medesimo tomo sotto il num. III., dove trattando della prima deposizione di Frat' Elia dal Generalato dell' Ordine de' Minori, per le giuste accuse fatte da S. Antonio di Padova, scrissi, che allora in luogo di Frat' Elia fu eletto Ministro Generale Frat' Alberto di Pisa: e doveva scrivere, che fu eletto il P. Fra Giovanni Parenti: che che ne dicano gli Autori o di detta Leggenda, o di detto supplimento; come si vedrà nel secondo tomo lib. 7. cap. 1. §. 1. n. 7. In oltre in questo primo tomo alla pag. 164. sotto al num. IV., parlando de' PP. Carmelitani, scrissi, che secondo il P. Tommaso Francesco Rotario ottennero l' approvazione Apostolica del loro Sacro Istituto da Innocenzo III., e da Onorio III.; e doveva scrivere, che secondo il citato Autore (Theolog. Moral. Regularium tom. 1. lib. 1. cap. IV. n. 28.) l' ottennero non da Innocenzo, ma bensì da Onorio III.. Di più alla pag. 325. linea 13.; ove si legge: affermando (il Ragionista) che i privilegj delle rendite, conceduti a' Minori pria del Concilio di Trento, erano contrarj al rigore, alla purità, e al semplice senso della Regola da essi professata, e ch' erano veri

veri privilegj, *vi manca un non, restatomi nella penna, e dee leggersi così*: affermando, che i privilegj delle rendite &c. non erano contrarj al rigore &c. *Altri pochi errori da me commessi nel trascrivere le citazioni di alcuni testi, riportati in questo tomo, voi parimente troverete; ma se darete un' occhiata all'* errata corrige, *li vedrete quivi corretti*.

III. *Non vi maravigliate poi, se in questo tomo non vedete l'intera Risposta al volume del* Ragionista; *perchè questi, benchè non abbia scritta una gran mole, ha tuttavia nel suo libro affardellate molte cose, le quali non possono da me collocarsi in chiara luce con un solo volume. Dunque per la piena risposta confesso, che vi vuole un altro tomo: e questo appunto vado mettendo in ordine di giorno in giorno per soddisfare al* Ragionista, *ed agli amanti della verità*.

IV. *E per darvene anticipatamente un qualche ragguaglio (in supposizione, che si pubblicasse questo primo tomo avanti che sia terminato il secondo) vi dico, che nel secondo tomo in varj libri, collo stesso metodo tenuto nel primo, procurerò di mostrare.* 1. *Che i Gradi scolastici, e specialmente il Magistero nella forma, in cui si trovavano ne' primi secoli Francescani dentro la Comunità Minoritica, oggi si trovano tra gli odierni Minori Osservanti.* 2. *Che la Comunità dell' Ordine fino al Concilio di Costanza non fu la fazione di Frat' Elia, nè si adottò le cattive massime di costui: si difenderanno i discreti zelanti dalle taccie del Ragionista, distinguendosi dagl' indiscreti, e caparbj: e si farà vedere, che gli Osservanti nominati* della Famiglia *conformaronsi alla vetusta Comunità Minoritica, e non variarono di questa le leggi.* 3. *Che l' odierno Corpo della Regolare Osservanza è una continuazione della primitiva Comunità Francescana, sì per cagione degli Osservanti* della Famiglia, *non mai disuniti dall' unità, e dal capo di tutto l'Ordine; sì anche perchè contiene due delle tre fazioni, le quali prima del Pontificato di Lione X. componevano l' intera predetta Comunità.* 4. *Che per ragione del possesso di Conventi antichi, o di antiche Provincie, come pure per ragione della successione de' Ministri, de' Custodi, e de' Guardiani, non può giustamente il Ragionista anteporre i Conventuali agli Osservanti.* 5. *Che il Generale assunto dagli odierni Minori Osservanti è il vero Ministro di tutto l' Ordine Francescano, e il vero successore di tutti gli antichi Ministri Generali, non già per nuova istituzione, o grazia fatta da Lione X., ma per antico diritto, e per giustizia.* 6. *Che non hanno forza veruna gli argomenti e le prove accumulate dal* Ragionista, *e tratte o dalle Bolle Pontificie, o da i decreti delle Sagre Congregazioni, o dalle sentenze degli Scrittori, o dal possesso di venerarsi nelle Chiese de' Conventuali i corpi, e le Reliquie di molti Santi, o Beati de' primi due Secoli dell' Ordine, o dall' uffizio dell' Inquisizione, o da qualunque altro capo, per convincere, che tutti i Santi, e gli Uomini illustri de' primi due secoli Francescani appartengano a i soli Padri Minori Conventuali. E nel fine di detto tomo si porrà un Indice generale di tutte le materie di quest' Opera.*

V. *Finalmente mi protesto, che tanto in questo primo, quanto nel secondo tomo, nel dare qualunque titolo di Venerabile, Beato, Martire,*

o altro

o altro ad alcuni Servi d' Iddio, non per anche per tali qualificati dalla S. Chiesa; e nel riferire le di loro virtù, profezie, rivelazioni, miracoli &c., non pretendo altra maggior fede di quella, che si meritano le pure umane Storie, o Tradizioni, dalle quali ho tratte tali notizie: in tutto, e sempre volendo prestare la dovuta obbedienza a' venerabili comandi d' Urbano VIII. spediti dalla S. ed Universale Inquisizione di Roma sotto il dì 13. Marzo 1625., e di poi confermati nel dì 5. di Giugno 1634., e a qualunque altra ordinazione Apostolica, o delle Sacre Congregazioni.

PER

PER ordine, e commiſſione dell' Illuſtriſs. e Reverendiſs. Monſignor GIUSEPPE PALMA Arciveſcovo di Lucca, e Conte, &c. ho letta la preſente Opera, che porta il Titolo di *Apologia per l'Ordine de' Frati Minori*, *in riſpoſta al libro intitolato Ragioni Storiche &c.*, e non avendo trovato in eſſa coſa veruna contraria alla Cattolica Fede, o a i buoni coſtumi, o altramente pernicioſa, giudico, che per mezzo delle ſtampe poſſa darſi alla luce.

Gio. Domenico Manſi Teol. della Congreg. della Madre di Dio.

Imprimatur.

CÆSAR ARCHIPRESB. BARTHOLOMEI SANDONNINI VICARIUS GENERALIS.

SILVESTER ORSUCCI ILLUSTRISS. OFFICII SUPER JURISDICTIONE PRÆPOSITUS.

LIBRO PRIMO.

De' Nomi de' Conventuali, e degli Oſſervanti.

FAcendo forza ne' Nomi l'Autore delle Ragioni, a cui mi oppongo, e parendomi regola di chiaro procedere il principiare dal trattato de' nomi, almeno quando per la loro equivocazione poſſono eſſer poſti a far tetto alla falſità, quindi è, che nel bel principio di queſt' Opera ho riſoluto diſcorrere de' due propoſti nomi. Pretende il Ragioniſta, che 'l nome di *Conventuale* poſſa ſervire di mezzo termine per concludere, che i moderni Padri Conventuali Franceſcani ſieno il vero, ed unico ſtipite dell'Albero Minoritico, da cui, come ramo dal tronco, ne uſciſſero appreſſo i Minori Oſſervanti; e che però a quelli, e non a queſti, appartenga quanto vi fu di glorioſo, e d'illuſtre ne' primi due ſecoli Franceſcani. Se veramente ſucceda così, ovvero ſieno que' Nomi un ſeme, onde naſca per conſeguenza legittima una propoſizione del tutto contraria, toccherà ad altri il giudicarlo dopo terminato queſto mio Libro, il quale, perchè ſia di minore incomodo a chi legge, andrò ſpezzando in due Capitoli, e molti Paragrafi, ſpartendo in queſto, e ne' ſeguenti così la molta materia da digerirſi. Mi accomoderò in tal guiſa al metodo del confutato Ragioniſta, il quale non ha tenuto verun' ordine di tempi, o di coſe, ma ſolamente in diciannove ben lunghi Capitoli ha diſteſi diciannove argomenti, tutti per la medeſima pretenſione de'PP. Conventuali ſopra i Minori Oſſervanti.

CAP. I.

Della origine, e delle varie significazioni in varj tempi del nome di Conventuale, *contrapposto al nome di* Osservante, *negli ordini Religiosi, e specialmente nell'Ordine Francescano.*

IL Nome di Conventuale è tanto equivoco, che niente più di questo è atto ad involgere in tenebre. Trovasi imposto alle mura, e alle persone; onde di questo nome fa d'uopo ragionare in distinti Paragrafi, per ben distinguerne i varj sensi, e per isperimentare così l'Argomento trattato nel IV. Capitolo dal nostro Ragionista.

§. I.

In qual senso il nome di Conventuale dato fosse anticamente alle Chiese, Abitazioni, Comunità, e a' Religiosi particolari di Istituti diversi.

I. NON v'ha dubbio, che tal nome non sia stato alle volte imposto anche agli Edifizj. Nel Glossario di Carlo du Cange se ne trovano esempli alla parola *Convent.* Innocenzo terzo (a) scrivendo all'Arciprete, ed a' Canonici di Sutri, parimente chiamò Conventuali certe Chiese, i Cherici delle quali si lamentavano di una elezione fatta da' predetti. Sopra del qual testo scrivendo Prospero Fagnano afferma, che le Chiese Collegiate secolari possono chiamarsi *Conventuali*, stendendo il nome di Convento a significar ancora il Collegio di Cherici Secolari; e di tal convenienza di nome ne apporta buoni documenti; nè manca di avvertire coll' Abate, che sebbene in rigore, e proprietà, la cosa vada così, nientedimeno, per comune usanza, le sole Chiese de' Religiosi sono chiamate *Chiese Conventuali* (b). Ecco per tanto il nome di Con-

(a) *Cùm Ecclesia Sutrina Pastore vacaret, vos convenientes in unum, &, sicut moris est, invocata Spiritus Sancti gratia, Pastorem unanimiter elegistis, petentes ipsum a Sede Apostolica confirmari. Verùm dilecti filii Clerici Conventualium Ecclesiarum civitatis ejusdem apud nos, & de vobis suam deposuere querelam.* Lib.2. decretal. Tit.12. cap.3.

(b) *Tertiò nota -- Clerici Conventualium Ecclesiarum -- Collegiatas Ecclesias sæculares posse appellari Conventuales, & sic verbum* Conventus *congruit non tantùm Collegio Religiosorum, sed etiam Clericorum sæcularium, ut hìc per Abbatem in 3. notabili .... ad quod facit ethimologia vocabuli; dicitur enim* Conventus *a conveniendo..... Subdit tamen Abbas hoc procedere de jure, & ex proprietate vocabuli, secus de communi usu loquendi, quo Ecclesiæ Religiosorum tantùm appellantur Conventuales.* Prosper Fagnanus in 2. Decretal. *de causa Possess. c. cum Ecclesia.* n.9. & seqq.

Conventuale dato chiaramente alle Chiese, dove conviene un giusto numero di Cherici a celebrarvi gli Uffizj divini, dove conservasi il SS. Sagramento, e si seppelliscono i morti, e si fanno altre cose non permesse ne' privati Oratorj. Eccolo comune a quelle de' Cherici Secolari, e de' Regolari, benchè per uso di parlare sogliasi solo attribuire alle Chiese de' Regolari. Quindi è, che ne' detti diritti delle loro Chiese, vessati da certi Vescovi, e da altri Ecclesiastici i Frati Minori, sotto 'l pretesto, che le Chiese di quelli fussero puri privati Oratorj, il Ministro Generale, che in quel tempo era il B. F. Giovanni da Parma, fatto ricorso alla Santità d'Innocenzo IV., ne ottenne il Breve *Cum tamquam veri*, nel quale fu determinato, che le Chiese tutte de' Frati Minori, dov' erano i loro Conventi, si dovessero chiamare *Chiese Conventuali*, arricchite perciò di tutti i Privilegj convenienti a tal sorta di Chiese (*a*). Nel qual Breve, come dice l' Aroldo, furon poste quelle parole, *ove sono i Conventi*, per distinguere le Chiese de' Monasterj da quelle de' Romirorj dell' Ordine; mentre i privilegj delle Chiese Collegiate non si stendevano a i privati Oratorj di questi (*b*). Nel medesimo significato furono chiamate Chiese Conventuali quelle de' Monaci nel Concilio III. di Laterano, celebrato sotto Alessandro III., (1) e quelle de' PP Predicatori da Gregorio IX (2).

II. Dal significare le sopraddette Chiese delle religiose Abitazioni passò un tal nome a significare ancora i Religiosi medesimi di qualsivoglia Istituto; e non solamente il Collegio, e adunanza de' medesimi, ma in oltre ancora i Religiosi particolari, tanto superiori, quanto sudditi, purchè fussero membri di qualche Comunità, dimoranti di famiglia ne' Conventi delle Chiese Conventuali. Ed eccone tosto evidenti le riprove. Per quanto appartiene a' Superiori di diversi Istituti religiosi. Gregorio IX. in una sua Bolla che comincia *Behemoth* chiama più volte Conventuali i Superiori de' Monaci Cluniacensi (*c*), come può leggersi nel Bollario di Laerzio: Benedetto XII. nella sua Bolla *Fulgens*, appresso 'l medesimo, i Cisterciensi (3). Clemente IV. indirizzando una sua Bolla al Sacro Ordine de' Predicatori, chiama i Priori Domenicani col nome di Conventuali, come leggesi appresso Roderico nella raccolta de' Privilegj alla pag. 36. similmente nominati furono i PP. Priori di quest' Ordine da Gregorio XI. nella sua Bolla *Virtute conspicuos*, ch'è la settima nel primo tomo del Bollario di Laerzio Cherubino. E nel Bollario de' PP. Agostiniani leggonsi due Bolle, una di Alessandro IV. alla pag. 36, l' altra d' Innocenzo IV. alla pag. 176, nelle quali un tal nome vien dato a' Superiori locali di quel Sacro Istituto. Da che resta assai dimostrato, che 'l nome di Conventuale fu dato a' Superiori locali

(1) *Can.* 10. *relat. cap.* Monachi. de stat. Monach.

(2) *Bullar. Ord. Prad. sui titulus*: Privilegia per complures Pontifices Ord. Præd. concessa. *fol.* 11.

(3) *Laert. Cherub. tome* 1. *Bulla* 3.

A 2 de'

(a) *Generali, & Provincialibus Ministris, & aliis Fratribus Ordinis Minorum. Cum tamquam veri &c. Hinc est igitur, quòd vestris supplicationibus inclinati, præsentium auctoritate decernimus, ut Ecclesia vestra omnes, ubi Conventus existunt, Conventuales vocentur.* Apud. Vvading. ad ann. 1252. n. 23.

(b) *Concessit, ut Ecclesia Fratrum, ubi Conventus ædificabantur, Conventuales appellarentur; ut scilicet Monasteria distinguerentur ab Eremitoriis, & ut Fratres possent uti privilegiis Ecclesiarum Conventualium, seu Collegiatarum; varias enim molestias, hoc privatorum Sacellorum prætextu, Prælati Fratribus inferebant, ut videre est in corpore Juris.* Haroldus ad ann. 1252. n. 6.

(c) *Prioratus Conventuales nonnisi Sacerdotibus committantur.... Conventuales quoque Priores.... in destitutione Abbatum, vel Priorum Conventualium.* Bullar. Laertii Cherubini Tom. 1. Bulla V. Gregorii IX.

de' Conventi, o Monisterj di varj Ordini Religiosi, col quale fossero distinti da' Superiori Generali, e Provinciali degl' istessi Ordini, la giurisdizione de' quali non è ristretta sopra una sola religiosa famiglia, ma si stende o per tutto l'Ordine, o per tutta una Provincia, o sopra più altri luoghi.

III. Non meno abbondano i documenti per dimostrare, che detto nome si facesse più volte significare ogni Religioso, spettante alla famiglia di qualche Convento, o Monistero, di qualunque Religione, o Istituto egli si fosse. In primo luogo, parlando de' Monaci Benedettini Cassinesi, a due di que' Monaci diede un tal nome Sisto IV. nella sua Bolla *Etsi a summo* (*a*). A' Monaci parimente lo diede Benedetto XII. nella Bolla sopracitata *Fulgens* (*b*), e nell'altra *Summi Magistri* (*c*); ed a' Canonici Regolari di S. Agostino in altra Bolla che comincia *Ad decorem* (*d*). Alessandro IV. nella Bolla *Licèt Ecclesiæ*, Conventuali chiamò i Priori Agostiniani, e i Religiosi soggetti de' loro Conventi (*e*). Onde il nome già detto alle volte significò i luoghi, alle volte gli abitanti di que' luoghi, ne' quali conviveva un certo determinato numero di Religiosi, come apparisce da' citati monumenti. A somigliante forma di parlare si conformò nel bel principio anche l'Ordine Francescano; imperocchè delle Abitazioni de' suoi Religiosi altre chiamò *luoghi Conventuali*, altre *luoghi non Conventuali*; come può leggersi nelle antiche Costituzioni Farinerie, estratte dagli Statuti di S. Buonaventura (*f*). Per luoghi non Conventuali s'intendevano quelli, ne' quali non potevano per la maggior parte dell' anno star di famiglia almeno dodici Religiosi (*g*); per Conventuali poi gli altri luoghi più capaci. E per ordine a' detti luoghi, altri de' suoi Guardiani dicevansi *Conventuali*, altri *non Conventuali* (*h*), secondo i Conventi, a' quali presiedevano, come apparisce dalle citate Farinerie. Quei piccoli Conventi dicevansi ancora Ro-

(a) *Duo Monachi Conventuales Monasterii*. Bullar. Cassinense pag.383.

(b) *Monasterium, vel alium conventualem locum...... loci conventuales*. Bulla Fulgens &c.

(c) *Bulla* Summi Magistri. *cap. 1. Statut. seu aliis ejusdem locis* Conventualibus *præsidentes. cap.5. In cunctis, & singulis .... Monasteriis, & aliis* Conventualibus, *cæterisque locis ejusmodi Ordinis ... in quibus erunt sex Monachi, vel supra. Cap.6. Ut in Monasteriis, Prioratibus, & aliis* Conventualibus, *& solemnibus locis*. Apud Cherub. tom.1. Bulla 5. Benedicti XII.

(d) *Bulla* Ad decorem §. 6. *Ut autem dicta Religio salubriter in omnibus dirigatur, in Ecclesia, seu Monasterio, locove alio Collegiato, seu* Conventuali *Religionis ejusdem..... ac etiam in quolibet Collegiato, seu Conventuali loco duodecim, vel majorem numerum habente Canonicorum.... necnon in alio loco... in quo Prior* Claustralis *esse consuevit &c. §. 7. In Monasterio, locove alio Conventuali Religionis ejusdem, diebus singulis; in aliis verò locis, in quibus quatuor, aut plures Canonici erunt deputati, saltem semel in septimana, aut etiam sæpius in eisdem (si in ipsis sæpius, ac in quibusvis locis aliis non conventualibus, toties, & quando est in eis fieri consuetum) regulare Capitulum teneatur*. Ibidem Bulla VI. Benedicti XII.

(e) *Generali, Provincialibus, & Conventualibus Prioribus... necnon & Conventualibus singularum Domorum*. Bullar. Erem. S. Aug. pag.12.

(f) *Isti visitent singula loca... In locis autem non Conventualibus infra tres ad plus, in Conventualibus verò infra septem dies suum officium exequantur*. Apud Chronologiam Seraphicæ Religionis P. Michaelis Angeli a Neapoli pag.79. col.1.

(g) *Locum autem non conventualem dicimus, ubi duodecim Fratres, & supra, pro majori parte anni non possunt debitè commorari*. Ibidem pag.81. col.1.

(h) *Si verò Guardianum non Conventualem mori contigerit &c.* cap.10. ibi pag.81. col.1.

Romitorj, ne' quali mandavansi ad abitare i Religiosi provati, e saldi nell' osservanza della Regola, giusta la determinazione delle soprallegate Costituzioni al cap.4. (a). Laonde non furono questi una capricciosa invenzione d'Uomini malinconici, torbidi, e austeri; ma bensì un lodevol pensiero di Religiosi, che con maggior perfezione attender volevano alla cultura dell' anima in tali Romitorj, o Conventini, nominati perciò, ed abitati ancor da' primi Francescani, ed approvati dal S. Istitutore, che molte cose ordinò spettanti alla regolare disciplina da osservarsi in quelli (b). Ma di queste piccole Abitazioni distintamente dirassi a suo luogo, dove occorrerà di doverne scoprire l' abuso del nome.

IV. Or facendo ritorno al nostro proposito, resta bastevolmente dimostrato, che 'l nome *Conventuale* ne' tempi antichi venne usato alle volte a significar le Chiese, i Monasterj, le Abitazioni; alle volte a significar le persone abitanti di qualche Monastero, ed i loro Superiori locali; con questo però, che pria di certo tempo, di cui ragioneremo appresso, fu nome comune in tutte le Religioni, ed a tutta sorta di Religiosi, e non già appropriato a qualche unico Istituto, o a qualche unica parte di quello, per distinguerla con esso dalla parte, la quale si chiamasse Osservante, o dalle Riforme dell' Ordine. Anzi osservasi dato questo nome anche a' medesimi Religiosi Minori Osservanti: mentre in Volterra nell' Archivio di questi trovasi un Breve originale di Urbano VIII, che incomincia *Omnium saluti*, dato a' 12. Settembre 1629, ove i Frati Osservanti del Convento di S. Girolamo chiamansi *Frati Minori Conventuali di S. Francesco dell' OSSERVANZA di VOLTERRA*. Qual frase a mio parere altro non significa, che *Frati Minori Osservanti, spettanti alla famiglia del Convento di S. GIROLAMO di VOLTERRA*. Nel qual senso usasi altre volte tal nome, sì nelle Bolle Pontificie, che ne' Libri degli Scrittori. Onde ancor il Boccaccio alla giornata terza, novella quarta, scrisse: *Tornò in questi tempi da Parigi un Monaco, chiamato Don Felice, Conventuale di S. Brancazio*. E Giorgio Vasarj nelle Vite de' Pittori, parte 3. volume 1. nella vita di Fra Bartolomeo di S. Marco Domenicano, detto avanti Baccio dalla Porta, di questo scrive alla pag 43: *ma essendo F. Bartolomeo stato in Prato molti mesi, fu poi da' suoi Superiori messo Conventuale in S. Marco di Fiorenza, e gli fu fatto da que' Frati, per le virtù sue, molte carezze*. E Federigo Petrucci Sanese scrivendo ad un certo Francescano, detto F. Raimondo, dopo aver detto, che un Frate della famiglia di Firenze, passando per Siena non poteva chiamarsi quivi totalmente straniero, soggiugne: *se mi dicessi: tali Frati Minori pellegrini, E NON CONVENTUALI, non hanno voce in Capitolo* ec. dove, chicchessia può accorgersi, che il dir *Frati Minori non Conventuali*, è l' istesso, che dir *Frati Minori pellegrini, o viandanti*, non spet-

tanti

(a) *Ordinat Generalis Minister cum supradicto Capitulo Generali, constitutione praesenti, quòd Fratres deinceps indifferenter in Conventibus habitent, secundùm dispositionem Ministrorum, & Custodum, & in Heremitoriis idem fiat; caveant tamen praedicti Praelati, ne Fratres aliquos ad Eremitoria mittant, pro residentia ibidem facienda, nisi solidos, & probatos in observantia Regulari*. Laudat. Constitut. Farineriae cap.IV.

(b) *Caveant sibi fratres, ubicumque fuerint, in Eremitoriis, vel in aliis locis, quòd nullum locum sibi approprient*. B. Franciscus primae Regulae cap.7. in Opuscul. Edit. Neap. an.1635. pag.123. *Illi, qui religiose volunt stare in Eremitoriis, sint tres, aut quatuor .... habeant unum claustrum, & quilibet habeat locum suum &c.* B. Franciscus collat.3. ib.

(1) *De Planctu Ecclesiæ* lib. 1. cap. 37. pag. 13.

tanti alla famiglia del loro Convento di Siena (*a*). Così Alvaro Pelagio (1) chiamò se stesso Conventuale del Convento d' Araceli in Roma; e così i Frati Minori Osservanti della famiglia Oltramontana in un loro Capitolo Generale celebrato in Basilea nell' anno 1472. chiamarono se stessi *Conventuali*, allorchè determinarono, che da' Vicarj Generali, o Provinciali, fuor del caso permesso negli Statuti, non si potesse istituire il Superior ordinario in qualche luogo, o Convento, senza il consenso di tutti i Conventuali, o della maggior parte di quelli (*b*). Le addotte varie significazioni di tal vocabolo, sebbene bastino a farlo comparire per un equivoco, dal di cui semplice suono, senza altra spiegazione, o giunta, non possa trarsi conseguenza veruna in favore, o danno di alcun particolare Istituto, parte, o fazione; contuttociò non bastano ad esporre ogni sua virtù significativa. Conciosiachè troppo è celebre appresso gli Scrittori, che dopo il Secolo XIV usossi diffusamente per dinotare, e distinguere negli Ordini Religiosi una moltitudine dall' altra, spettante a' Conventi, o grandi, o piccoli, le di cui membra tenevano affisso un tal nome, e dove dimoravano di famiglia, e dove stavano pellegrini; onde era come proprio di quegl' individui, per cui distinguevansi dalla moltitudine contrapposta, nominata la parte Osservante. Sarà dunque mia impresa ne' seguenti Paragrafi di un tal significato, e nota di divisione, apportarne la propria occasione, segnarne l'origine, raccontarne i progressi; acciocchè veggasi più chiaramente, se possa mai quel vocabolo essere un giusto mezzo-termine per gli argumenti del nostro Ragionista, co' quali sforzasi di conchiudere la maggiore antichità del moderno Sacro Istituto de' Minori Conventuali sopra de' Minori Osservanti, e che tutta la santità, e gloria de' primi due secoli Francescani appartenga a quelli, e non a questi.

§. II.

Per cagione della fiera peste dell' anno 1348, *e del lungo Scisma della Chiesa incominciato nell' anno* 1378, *gli Ordini Religiosi patirono rilassatezze.*

I. SEmbrerà un salto di palo in frasca l'intraprender quì a porre in chiaro i danni, che negli accennati calamitosi tempi soffrirono le Religioni, e tutta la Chiesa d'Iddio; ma se questo serve, ed è necessario per far vedere l' Ori-

(a) *Sed nulli dubium, quòd Fratres Minores, qui morantur Florentiæ; si transitum faciant per Senas, non possunt dici totaliter extranei, cùm in pluribus casibus sibi communicent. Et si diceres: tales Fratres Minores peregrini, & non Conventuales non habent votum in Capitulo &c.* Federicus Petruccius de Senis in Lib. Consil. pag. 40. col. 3. in respons. ad quæsitum 92.

(b) *Item declaratum est, quòd Vicarii Generales, & Provinciales non possunt instituere Prælatum Ordinarium in aliquo Conventu, vel loco, sine consensu Conventualium, vel majoris partis eorum, nisi in casu, quem ponunt Statuta.* Apud. Vvad. tom. 14. pag. 54. n. 5.

l'Origine del nome *Conventuale*, contrapposto a quello di *Osservante*, niuno, spero, sarà per condannare il mio disegno. Adunque nell' anno 1348. con sì orribile strage dilatossi largamente nell' Occidente, e nell' Oriente la peste, che di questa scrivendo lo Spondano (1) ebbe a dire, tanta essere stata la mortalità, che in molti luoghi sopravvisse la sola decima parte degli Uomini, in altri la sola ventesima, ed alcune Provincie restarono di abitatori affatto spogliate. Si aggiunsero alla Peste i Tremuoti, e le Guerre ad ingrandire sì fattamente la calamità di quei tempi, che non possa di quella, fuor del Diluvio universale, trovarsene una maggiore, o uguale, come scrive il citato Spondano. Terminati quei divini flagelli, la poca gente sopravvivuta, in cambio di ringraziare l' Altissimo, e di farsi megliore, veggendosi ricca, e facoltosa, quasi pensando, che stanca si fosse ne' passati flagelli la mano divina, si diede all'ozio, alle delizie, e ad ogni sorta d' iniquità, facendo vedere, che nel poco numero degli Uomini viventi, come la roba, così tutta la malizia del mondo intatta era passata in eredità, e patrimonio, giusta il pianto comune degli addolorati Scrittori, e la bella espressione del celebre Petrarca (a). Allora negli Ordini religiosi, eziandio Mendicanti, sin a quel tempo chiarissimi per Santità, e Dottrina, morti i più divoti soggetti, ed in luogo di quelli, per popolare i Conventi, ammessi all' Ordine Giovani d'ogni sorta, e per maggiormente allettargli, conceduta loro ne' Noviziati maggior libertà del dovere, senza sperimentargli secondo le leggi, si raffreddò la Carità, mancò in gran parte lo spirito di Divozione, di ritiratezza, di povertà, di religiosità; onde ne' proprj disegni ingannatisi quei pochi vecchi Religiosi, in vece di rimediare in tal guisa a' danni sofferti dall' Ordine, tirarono sopra il medesimo il danno maggiore, introducendovi rilassatezze ben grandi, più pregiudiziali della peste medesima. Non mi stendo molto su questo fatto, di cui può leggersene la funesta Storia appresso tutti gli Scrittori, che in una voce si accordano, affermando essere stata quella peste la rovina di tutti gli Ordini Regolari. Onde il B. F. Raimondo da Capua, Maestro generale dell' Ordine de' Predicatori, nel suo memoriale a Filippo d'Alenzon Cardinale, creato da Urbano VI. appresso il P.Vincenzo Maria Fontana Domenicano alla colonna 555., *E' Cosa notoria*, disse, *di jus, e di fatto, che tutte le Religioni son troppo rilassate, lavorar dunque per riformarle non può non esser lodevole* (2). S.Brigida nel quarto Libro delle Rivelazioni al Capitolo 33., *Già l'è un pianto*, diceva, *mirar le Regole de' Religiosi mutate in abusi detestabili, e non più tenersi, come per divina spirazione dettato avevano S. Agostino, S. Domenico, S. Francesco* (3). Di tal difforme caduta de'Sacri Istituti maravigliavasi a suo tempo S.Lorenzo Giustiniani (4); e lamentavasene con voce mirabile nell' interno di S. Dionigi Cartusia-

(1) *Ad ann. 1348. n.5. & seqq.*

(2) Apud Fontana in Libro, cui titulus: *Constitutiones, declar. & ordinat. Capitulor. Gener. sacr. Ord. Præd. ab an.1220. usque ad an. 1651.*, ibi de Ref.Ord. *col.555.*

(3) Apud Lezana tom.1. p.2. de Ref.Reg. cap.1. pag. 206. n.13.

(4) Ibid. n.11.

(a) *Vacuum hominum, sed plenum criminibus fuisse Orbem, atque ad paucos totam scelerum descendisse hareditatem*. Petrarcha apud Spondanum ad ann.1348. *Vide Spondanum loco laudato, S. Antoninum Titulo 21. cap.8. §.4. Eugen. de Robles cap.11. Petrum Rodulphum a Tossiniano Hist. Seraph. Relig. lib.2. pag.241. B. Raymundum de Capua in Tract. de Reformat. Joannem Nider Tract. de Reformat. Joannem Execuria epist. ad Ducem Burgundia. Leandrum Alberti lib. de Viris Illustribus. Joannem Caroli in Actis Card Joannis Dominici. Danielem Concina Discipl. Apost. Monastic. Part.2. dissert.1. cap.15. n.3. & in defens. decret. Concil. Trid. dissert.1. Praliminari cap.12. n.7.*

tusiano la S. Chiesa (*a*). Che se mancasse di quanto affermai la testimonianza, di tanti Scrittori, che 'l raccontano, basterebbe per tutti quanto nel sopraccitato libro alla pag.547. ne scrisse il P. Vincenzo Maria Fontana (*b*).

II. Alla sterminatrice pestilenza sopravvenne dipoi lo Scisma della Santa Chiesa, che durò per molti anni, ridottasi la Sposa d'Iddio ad avere per fino a tre, che si facevano chiamare nel medesimo tempo Sommi Pontefici, e diviso così il Mondo Cattolico, mentre quelli contendevano insieme del Papato, gli Ordini Ecclesiastici così Secolari, come Regolari vie più si rilassavano. N[illegible]sì ciechi erano i pretesi Pontefici, che non si accorgessero della necessità del rimedio; ma questo rendevasi difficile, anzi non si applicava da veruno di quelli, per timore di non disgustare le parti a se favorevoli, accrescendo così la fazione avversaria, come raccogliesi da una Lettera dell'Università di Parigi al Rè di Francia (*c*). In oltre alle divisioni della Chiesa soggiacendo ancora gli Ordini Regolari, conforme all'ossequio chi di questo, e chi di quel preteso Papa si dividevano i Regni, e le Monarchie, così dovettero dividersi le Comunità Religiose, istituendo Superiori in ciaschedun Monastero rispettivamente quei soggetti, che ubbidivano al medesimo preteso Papa, cui ubbidivano i loro Principi, e Monarchi (*d*). Quindi ci si fa

(a) *Repentè ex persona Ecclesiæ auribus ejus interioribus hæc vox insonuit, dicens: Audi ò fili mi, voces, & gemitus matris tuæ, perpende singultus, & lamentationes fidelissimæ, & affectuosissimæ Matris. Pungunt, & penetrant me intolerabiles, amarissimique dolores ... qualiter putas me excruciari, affligi, imo doloribus absorberi, dum recolo, qualis olim fuerim ... Insuper in quatuor Mendicantium Ordinibus gloriabar, in quibus abundavi personis literatis, fervidis, regulariter, exemplariterque viventibus, per quos saluberrime fructificavi ad conversionem, profectum, & Beatitudinem plurimorum. Sed heu, heu, heu! jam omnia sunt eversa, deformata, & lapsa: obscuratum est aurum, mutatus est color optimus.* S. Dyonisius Cartusianus apud Lezzanam Tom.1. Part.2. de Reformat. Regular. pag.206. n.14.

(b) *Pestilentia illa ingens, quæ ex India orta Asiam devastaverat, anno Christi 1348. per totam fere Europam grassari cœpit, maximamque morum, ac pietatis Sacris Ordinibus universis attulit vastitatem ..., Pestilentiæ successit fames ... Maxima interea Religiosorum copia è vivis erepta est, atque cum ipsis Sacrarum legum observantia, per omnia ferè debiscens ex incauta noviter receptorum multitudine, relaxationis, proprietatis, inobedientiæ, vanitatumque vitia in Ordinum fere omnium Cœnobia irrepsere. Cùm enim adeo deserta, ac desolata essent, ut pene Ordo unusquisque crederetur extinctus, qui superfuerant Religiosi, cujuscumque generis hominibus, pueris, adultis, ineruditis, atque ineptis ad habitum susceptis, dum pestilentiæ plagis medere intendebant, insanabili plaga proprium Ordinem cruentabant. Nam, ut hujusmodi noviter receptos, scientiæ, & pietatis parum compotes devincirent, omni eis commoditate, atque libertate indulta, laxe illos educavere, sperantes, ut ea ratione ad Constitutiones servandas aliquando redderentur promptiores. Verùm sero nimis agnovere Patres, ex otio, atque deliciis fructus nonnisi pravos colligi potuisse, multorumque inobservantiam pauciores superstites inquinasse. Quapropter paucis adhuc bonis, qui ex contagio residui fuerant, viam universæ carnis ingredientibus, obliteratus plane fuit rigor antiquus Patrum nostrorum, novusque vivendi modus a sacris nostris legibus satis alienus inductus. Unde fugatis jejuniis, alienatis vigiliis, violata Paupertate .... dissolutiones undique emicare videbantur.* Vincentius Maria Fontana laudato loco. col.547.

(c) *Enumerabat deinde pari eloquentiæ vi, præsentis Schismatis incommoda, turpem Ecclesiæ faciem, sacra conculcata, vitia pullulantia, scelera impunita, mala permissa; dum non auderent contendentes disciplinæ nervum tendere, ne suos sequaces a se alienarent.* Universitas Parisiensis in Epist. ad Regem Galliæ apud Spondanum ad ann.1394. n.5.

(d) *Distracta ita miserabiliter in partes, & scandaloso ambientium studio scissa Ecclesia,*

fa credere che scelti i Superiori Regolari non secondo 'l merito, ma secondo 'l vario genio, patisse l' Osservanza più efficace la spinta, perchè da quelle mani, onde venirle doveva il sostegno. E benchè molti fossero gli abusi, che allora videro la luce, uno però de' principali fu quello introdotto nelle Religioni Mendicanti contro la santa Povertà. Imperocchè in tempo della gran peste, presa da questi Religiosi la cura degl'infermi abbandonati da' Parrochi, che fuggiti sen' erano, gl' Infermi per esser grati a quei, che per essi esponevan la vita, donarono loro de' proprj beni temporali. Quindi ne avvenne, che tali Ordini cominciarono a ritener beni, e fondi fruttiferi, ciò che non era loro dalle proprie Regole, o Statuti permesso, e che per l'addietro tanti lor gloriosi Padri avevano costantemente ricusato, volendo vivere di pura mendicità. Chiara testimonianza di questo ci porge l' erudito P. Antonio Pagi Minor Conventuale (*a*) con lo Spicilegio Dacheriano (*b*); i quali ancora narrano le alte querele de' Parrochi, e de' Cardinali, e Prelati Ecclesiastici, contro a' Religiosi Mendicanti, perchè avessero questi ricevuti i detti Beni, e le disposizioni, che a favore de' Religiosi fece la S. Sede, rispondendo per questi alle moleste accuse, nate piuttosto da invidia, che da zelo. Vero è, che per iscusargli allora Innocenzo VI. disse agli Accusatori, che con que' ricevuti Beni avessero i Religiosi fatti fare alcuni Edifizj; ma contuttociò mi vado immaginando, che non li consumassero tutti così, ma ne ritenessero, per cavarne annualmente i frutti, qualche parte: scrivendo ancor Monsignor Flechier, che i Religiosi, i quali a cagion della detta gran peste si rilasciarono: *Affin di preservarsi dalle necessità, in cui erano stati ridotti, acquistarono delle eredità* (1). Ma che che sia di ciò, egli è certo, che almeno immediatamente dopo lo Scisma si trovavano quegli Ordini con Beni stabili, e fruttiferi contro all'espresso divieto rispettivamente delle loro Costituzioni, o Regole: per la qual cosa il Maestro Generale dell'Ordine di S. Domenico, fatto ricorso a Martino V. ottenne facoltà di dispensare i suoi Religiosi, acciocchè potes-

(1) Istoria del Card. Ximenes Tom.1. pag. 31.

B

sia, malum hoc ad omnes transivit regiones, & Religiones: sicut enim divisa sunt Regna in Pontificium obsequium, ita etiam oportuit Religiosa sodalitia eos sibi praficere Superiores, qui ei obedirent Pontifici, quem Reges sequebantur. Vvading. Tom.9. pag.12. n.2. & pag.17. n.9.

(a) *Tempore dicta mortalitatis Religiosi Mendicantes qualam bona receperant in visitationibus infirmorum, quorum curam, fugientibus Curatis, susceperant: de quo dolentes quidam Cardinales, & alii multi Pralati cum magna multitudine Curatorum insurrexerunt contra dictos Religiosos Mendicantes anno 1351. ut ad eum annum scribit continuator Nangii, qui extat Tomo XI. Spicilegii Dacheriani, petentes a Pontifice, eos omnino aboleri, vel saltem prohiberi a pradicationibus, Confessionibus, & Sepulturis, eò quòd non essent ab Ecclesia vocati, & electi. Sed Pontifex, suscepta Mendicantium defensione, ostendit eos ab Ecclesia fuisse vocatos in auxilium regiminis Ecclesia.... Ideoque eos esse utiles Ecclesia, & magis ex invidia hac in illos agitari, quàm ex zelo pietatis.* Antonius Pagi Min. Convent. in Breviario Historico-Chronologico-Critico super gestis, & actis Pontificum, & Conciliorum Tom.4. in vita Clementis VI. pag.114. n.30.

(b) *Quod non dolere debeant, si Mendicantes aliqua bona tempore mortalitatis, qua nuper fuerat, receperant, in visitationibus infirmorum, & curam, quam dicti Mendicantes, fugientibus Curatis multis, solemniter exercuerant circa decedentes, & sic de dictis temporalibus aliqua adificia, ut dicebat Dominus Papa, in suis adificiis appositum ad decorem totius universalis Sancta Dei Ecclesia, non in voluptatis &c.* Spicilegium Dacherianum Tom.3. pag.112. col.1. & 2. *Vide etiam* Istoria del Cardinal Ximenes di Monsignor Flechier Tom.1. pag.30. e 31.

potessero lecitamente ritenerli, come scrive S. Antonino (*a*). Ed il Ministro Generale de' Minori con simile ricorso impetrò ugual facoltà, acciocchè potessero provvisionalmente ritenerli i Sindaci Apostolici per sussidio de' Frati Minori, come altrove si dirà.

III. Quì però fa d' uopo avvisare, che in ricever, e ritenere de' fondi fruttiferi assai più enorme fu la caduta dell'Ordine Francescano, che degli altri Ordini Mendicanti. Conciossiacchè quegli cominciarono con possedere Beni stabili, e poi per maggior perfezione gli rifiutarono; laonde ricevendogli poi di nuovo, e ritenendogli, non violavano i Precetti della Regola, ma solamente trasgredivano le proprie Costituzioni, spettanti a disciplina variabile secondo i varj tempi. Ma l' Ordine Francescano, fondato sull' altissima Povertà, cara signora, e sposa del Serafico Patriarca, non contro alle sole Costituzioni, ma contro alla Regola stessa mancava nell' uso de'Beni predetti: essendo la Povertà Minoritica molto più stretta di quella, che professano gli altri Mendicanti, nemica perciò delle annue rendite, come in altro Libro si proverà; la quale in molti luoghi con tale abuso restò altamente da' suoi Professori offesa. Sì, pur troppo è vero, che nella tiepidezza comune ancora la Religione Serafica s' intiepidì, e ne' comuni mancamenti ancor ella mancò, e fu la sua caduta delle cadute altrui più biasimevole. Se qualche cosa per altro mi si permettesse in sua scusa riporre, io direi, che si mantenne dentro al fervore primiero, finchè i zelanti soperchiati non furono dalla morbida moltitudine, finchè le redini del Governo, universalmente parlando, non pervennero nelle mani di Gioventù poco amica di disciplina, finchè quei funesti Frati, con cattivo consiglio ricevuti, e senza rigore educati per supplire alla strage della peste, non arrivarono all'età, in cui potessero nell' Ordine manifestare, e sfogare gl' indisciplinati desiderj. Osservo in fatti, che dopo la peste nell' anno 1351. da Papa Clemente VI. nella Bolla *Militantem Ecclesiam*; e susseguentemente da Innocenzo VI. in due sue Bolle *Amabiles fructus*, e *In firmamento*, vien lodata, e chiamata Religione tuttavia esemplare, verdeggiante di virtù, ricca di Santità; e Dottrina, odorifero giardino nella Chiesa d' Iddio (*b*); e molto più nella Bolla *Ordinis vestri*

(a) *Profectusque (P. Bartholomaus Texerii Magister Generalis Ord. Pradicatorum) Visitatum Papam Martinum (V.) a quo gratiose susceptus, qua voluit impetravit, & inter catera, ut posset dispensare cum Conventibus super retentione possessionum, & redditumm annualium pro sustentatione Fratrum, ex quo eleemosyna deficiebant.* S. Antoninus Histor. part.3. tit.22. cap.XII. fol.686.

(b) *Ipsius namque vestri Ordinis professores, Doctrina clari, Religione conspicui, Sanctitate venerabiles, & insignes gratia meritorum.* Apud Vvading. ad ann.1351. num. 10., & 11. *Amabiles fructus, quos Sacer Ordo Vester ... in agro militantis Ecclesia in ubertate produxit hactenus, & producit, in considerationem debitam adducentes, & suavissimum odorem ex operibus vestris bonis, & laudandis actionibus ascendentem, quo Ecclesia ipsa repletur, & recreatur, assidue odorati ... Sub jugo Regularis observantia, qua licèt arcta, suavis, & dulcis est, sobrie, pie, & juste vivitis.* Apud Vvading. ad ann.1354. n.10. *Ipsius Ordinis professores fama celebres, praclari vita, & Sanctitate prafulgidi, Ecclesiam eandem latificant, dum sibi, & aliis adificant ad salutem.* Ibidem ad ann.1357. n. 1. *Ordinis vestri Sacra Religio, qua per universum Orbem palmites fructuosos, & fœcundos emisit, nostram, & Apostolica Sedis gratiam, & benevolentiam tanto specialius promeretur, quanto in vinea Domini ...fructus dulciores producit, suavitatis odorem in conspectu Altissimi redolentes.* Ibidem ad ann.1365. n.8.

ſtri, data da Innocenzo nell'anno 1365. E per verità l'Annaliſta Serafico P. Luca Vvadingo all'anno 1355., e dipoi, fa menzione di molti Frati Minori, che in que'tempi poſteriori alla peſte del 1348. chiari furono per fama di ſcienza, e ſantità. Quì per ora ſon terminati gli encomj, perchè intanto, ſecondo il mio parere, creſciuti quei mal piantati germogli, guaſtarono in più luoghi la bella forma del Giardino Serafico; laonde inalzato al Soglio di S. Piero Gregorio XI., non più lodi, ma vituperevoli ſconcerti ſi gittarono in faccia all'Ordine Franceſcano, e ſi operò molto da quel zelante Paſtore per ridurlo alla riforma del rilaſſato vivere. Tuttociò può comprenderſi dalla ſua Bolla *Ordinem veſtrum*, data nel 1373. e indirizzata a'Religioſi radunati per l'elezione del nuovo Miniſtro Generale nel Capitolo di Toloſa (a). L'Annaliſta Vvadingo non apporta certi Capitoli, propoſti allora da Gregorio XI. per dirigere la riformazione, la qual voleva ſi faceſſe nell'Ordine; che ſe gli apportaſſe, ſi vedrebbono ſenza dubbio quali fuſſero le rilaſſatezze, e gli abuſi allora da poco tempo in quello germogliati. Nientedimeno il medeſimo all'iſteſs'anno fa menzione de'non piccoli mali, tra' quali ravvolgevaſi gran parte del Minoritico Iſtituto; e all'anno 1374. ritocca la lugubre memoria (b). Nè manca di ſoggiugnere, che'l Papa, per riformar l'oſſervanza Regolare nelle Spagne, raccomandò l'affare al Rè Arrigo, acciocchè ajutaſſe col ſuo real braccio i mandati colà Riformatori, tanto pe' Frati Minori, quanto per l'Ordine di S. Chiara, ivi rilaſſato. E nel Regiſtro delle Bolle di queſto Sommo Paſtore ne apporta ſette, tutte concernenti l'affare della deſiderata riformazione; tra le quali quella che incomincia *Ad audientiam*, eſpreſſamente contiene, che l'Ordine de'Frati Minori nel tempo ſuo era in molte maniere difformato. A queſto compaſſionevole ſtato per tanto dalla Peſte del 1348., ed a peggiore ancora dipoi dal ſuſſeguito lungo oſtinato Sciſma nella Chieſa, e ne'Regolari Ordini, ſi riduſſero il Franceſcano, e gli altri Sacri Iſtituti, come particolarmrnte ancora de'Ciſtercienſi dimoſtrano gli Annali del P. Angiolo Manrique (1), ne'quali ancor contienſi un Breve d'Eugenio IV., che tende ad ottenerne la Riforma: de'Carmelitani l'Autor della Storia degli Ordini Monaſtici, Religioſi, e Militari tradotta dalla lingua Franceſe (2); degli

(1) Tom.4. pag.595. n.14.

(2) Tom.1. part.1. cap. 43. pag.332. & 333.

B 2 Ago-

(a) *Vobis nihilominus in virtute S. Obedientiæ, & ſub interminatione maledictionis æterna per Apoſtolica ſcripta mandamus, quatenus conſiderantes mature, quòd a certis citra temporibus multa diſſenſiones, & ſcandala, quod dolenter referimus, in ipſo Ordine ſunt exorta, ad qua tollenda radicitus, vir magnæ charitatis, prudentiæ, juſtitiæ, & animi virtuoſi in dicto Ordine plus ſolito noſcitur opportunus, timoremque Dei, & zelum ad bonum ſtatum ejuſdem Ordinis, veſtrarum conſcientiarum oculis præferentes.... illum pure, & ſimpliciter eligatis, quem credatis eſſe debere, pro pace, quiete, obſervantia regulari, ac bono ſtatu, & REFORMATIONE DICTI ORDINIS, propagationeque Catholicæ Fidei melioram... Cæterum ſuper quibuſdam tangentibus bonum ſtatum, & honeſtatem jam dicti Ordinis, quadam Capitula præſentibus interclusa, qua diligenter audire, & ſuper eis, & aliis, qua obſervantiam regularem, & pacem, & quietem, & unitatem Ordinis præfati reſpiciunt, unanimiter, & concorditer providere ſalubriter ſtudeatis.* Apud Vvading. ad ann.1373. n.19.

(b) *Deturpata valde erat facies Religionis in Regno Caſtellæ, propter bellorum tumultus, inter Petrum olim Regem, & proceres Regni, deinde inter eundem, & Henricum Fratrem, expulſis ex multis Cœnobiis Fratribus, & per incertas Sedes devagantibus. Hinc, ac ex liberrima vita Petri, multorumque optimatum, & Præſulum, qui in ſuas partes vocabant ſuperiores Religionum, introducta ſunt in Regularium Sodalitia irregulares conſuetudines, & deformitates.* Vvadingus Tom.8. edit. Romanæ ad ann.1373. n.13. & ſeq.

(1) *Tom. 3. par. 3. cap. 5. pag. 33.*

Agostiniani il medesimo (1) e di tutte le Religioni universalmente l'università tutta degli Scrittori (*a*), da quali si tratta un tal punto, assai noto ancor a' novizj medesimi della Storia. La qual cosa posta in chiaro lume, io affermo, che prima di questi calamitosi tempi negli Ordini Religiosi, e nel Mondo tutto, non fu mai ascoltato il nome di *Conventuale* contrapposto al nome di *Osservante*; nè se ne trova appresso gli Scrittori neppure un vestigio; essendosi per fino a quell'età sempre usato in altra significazione, che in quest' ultima. Quando poi cominciasse ad usarsi così, già ognun se ne accorge, e si manifesterà nel seguente Paragrafo.

§. III.

Il nome di Frate, o Monaco Claustrale, o Conventuale, per distinguere una moltitudine di Religiosi dimoranti di Famiglia in più Monasterj, dall' altra moltitudine volgarmente detta della Regolare Osservanza, spettante all' Ordine medesimo, incominciò ad usarsi dopo, o verso la fine del Secolo XIV, quando già le Religioni erano state dalla malignità de' tempi difformate.

(1) Ipsi Angeli eum Cœlestem Conventum constituentes, primi in Mundo exoriente Conventuales recte veniunt appellandi. *P. Casimirus Biernacki Conv. in* Speculo Minorum *art. 24. n. 4. pag. 297.*

I. Dall' osservare il Libro dell' accennato Ragionista potrebbe qualcheduno sospettare, che il nome di *Conventuale* sia vennto dal Paradiso, come in fatti, se ben mi ricordo, vi fu tra quegli chi desse quel nome agli Angioli viandanti nel Cielo, intitolandoli *primi Conventuali* (1). Ma sebbene alle Chiese, a'Conventi, a' Superiori locali, e a' Religiosi particolari, in quanto significava Religioso spettante alla Famiglia (per esempio *Conventuale di S. Marco*, cioè, Frate della Famiglia di S. Marco; e Conventuale di S. Anna di Spoleti, cioè, Religioso Cappuccino spettante alla Famiglia di quel Convento) si trovi dato anticamente il nome di *Conventuale*; nel senso però spiegato nel titolo di questo Paragrafo non trovasi mai usato prima della fine del Secolo XIV., e della riferita mostruosa rilassatezza, dalle descritte cagioni tra' Religiosi introdotta. La Qual cosa manifestamente ci dimostra, che quel nome Caratteristico di determinata moltitudine in più Conventi divisa, e distinta da' Religiosi della Regolare

(a) *Sebastianus Olmeida Ord. Pred. in Chron. Magist. General. Ord. Pred. in Actis Magistri Gen. Guarini de Giac. Vvadig. Tom. 8. pag. 22. num. 2. Spondanus ad ann. 1348. S. Antoninus Titul. 21. cap. 8. §. 3. Eugen. de Robles cap. 11. Petrus Rodulphius a Tossiniano Hist. Seraph. Relig. lib. 2. pag. 241. Joannes Nider Tract. de Reformat. Joannes Exeuria in Epist. ad Ducem Burgundia. Leand. Alberti lib. de viris Illust. Joan. Caroli in Actis Card. Joan. Dominici. Istoria del Card. Ximenes di Monsignore Flechier Tom. 1. pag. 3.*

golare Osservanza, in qualsivoglia Istituto, non dal Paradiso, nè dalle Chiese, come pretende l' Autor delle Ragioni; ma da lacrimevole sorgente ebbe l' origine. Lasciamo che 'l pianga, e racconti, non dirò il P. Daniele Concina (1), che pur ne scrive; ma piuttosto il P. Ferdinando del Castiglio (2), il quale avendo premesso, che la gran pestilenza del 1348, non fu sì crudele *per le vite, come per la Osservanza Regolare, e per la perfezione della vita Monastica, che stette in punto di perdersi affatto*; soggiugne, e viene scrivendo: *E siccome al tempo di Noè venne il Mondo a conservarsi in otto persone tra Uomini, e femine, che si chiusero nell'Arca, morendo tutti li viventi della terra; così la perfezione della vita Regolare, e la Osservanza di essa, venne a comprendersi in molto pochi, i quali Iddio molto amava; e del rimanente si produsse IL MOSTRO, che chiamano CONVENTUALITA', Mostro composto di molti Mostri, destruzione de' buoni spiriti, sepoltura della Povertà Evangelica, ec.* E un po' più sotto siegue a sospirare: *Co gli anni andò crescendo il danno, e quando gli Uomini spirituali, e veramente Frati vollero porvi qualche rimedio, fu loro tanto impossibile, che in più di dugent' anni* (questo Scrittore fu vestito Religioso Domenicano nell' anno 1545, e morì nell' anno 1593, essendo stata stampata questa sua storia nell' anno 1592. in Madrid, come si legge nel Tomo Secondo degli Scrittori Domenicani) *non si finì d' estinguere la mal' erba..... E siccome i Padri, che sono leprosi generano i loro figliuoli con la lepra, così i Monachi allevati in quella vita, l'attaccavano a' Figli, che ricevevano nell' Ordine, e a quelli, a' quali davano l' Abito. Et così di mano in mano, di Convento in Convento, di Provincia in Provincia s' andò attaccando la CONVENTUALITA', se non a tutti, almeno alla maggior parte.... Ma volle Dio, che mai mancassero chi zelasse* (l' osservanza dell' Ordine) *e perdessero anche la vita in così buona guerra. Perchè guerra fu quella, che si fè alla Santità con la Conventualità: e in tutti i Capitoli Generali, e Provinciali, che da quel tempo fino al presente sono stati, sempre si sta toccando all' arme contro gli abusi di quella, ec.* E finalmente chiudendo siegue: *Perchè sebbene durò la piaga della CONVENTUALITA' fino a nostri tempi, però da che cominciò in fino che finì* (cioè nell' Ordine suo, in cui la fece finire S. Pio V. come dirassi altrove) *fece Iddio questa grazia a S. Domenico, che allevò nel suo Ordine sì nuovi spiriti, e tanto eccellenti, Santi tanto grandi, Predicatori tanto divini, ec.* Così racconta, e piagne lo Storico; dalle di cui parole apparisce, che appunto dopo la peste, e dopo la metà del Secolo XIV. nacque il Conventualesimo nelle Religioni nel senso, in cui ragioniamo, sebbene appresso gli Scrittori non trovisi usato il detto nome, che un po' più tardi; e se dal Pontificato di S. Pio V. si conteranno all'indietro poco più di dugent'anni, si giugnerà per l'appunto all'età sopraddetta, in cui negli Ordini Religiosi nacque la rilassatezza, ed il nome *dipoi* di *Frate da Chiostro*, e di *Conventuale*.

II. E perchè la rilassatezza, come si disse nell' antecedente Paragrafo, germogliata dopo la Peste, ed accresciuta nello scisma, non fu di un Ordine solo, ma di tutti; però in tutti i Sacri Istituti, dopo tali accidenti, si trovarono i suoi Conventuali, e per l' opposto ancor la fazione de' suoi Osservanti: de' Claustrali, o Conventuali (significando certa-

mente

(1) *Concina. Discip. Apost. Monast. part. 2. Dissert. 1. cap. 15. n. 3. & in Defens. Decretor. Concil. Trid. Disser. 1. Pralimin. cap. 12. n. 7.*

(2) *Istor. di S. Domenico, e dell' Ord. de' Predicat. par. 2. lib. 2. cap. 2. pag. 130.*

mente, come costa nel nostro proposito, questi due nomi lo stesso) oltre gli altri ne fa Fede il P. Lodovico Miranda (a) che scrive: *Questi Conventuali, o Claustrali, furono una volta in tutte le Religioni Mendicanti, e non Mendicanti, ancora nell' Ordine di S. Benedetto, e degli Eremiti di S. Agostino, e appresso i Cistercienſi, e in tutti gli altri*. E per togliere ogni storta interpretazione, il medesimo nella conclusione, antecedente a quella da cui son prese le riportate parole, chiaramente afferma, come tanti altri Scrittori, esser lo stesso nel proposito nostrò *Conventuale, e Claustrale, e Conventuali, o Claustrali chiamarsi quei Monaci, o Religiosi, che vivendo non con strettezza, ma largamente nella propria Professione, s' erano dilungati da quella perfezione, e da quel rigore, in cui furono fondate le loro Religioni*. Quindi è, che dopo tal tempo, e tal peste, si osservano i Sommi Pontefici con gran premura insistere per la riforma de' Religiosi, e per l'accrescimento, e mantenimento della *Regolare Osservanza*, voce, e fazione contrapposta alla *Conventualità*, in tutti gli Ordini Religiosi; e trovasi spesso nelle Bolle stampato l'uno de' due opposti vocaboli, caratteristici delle due fazioni. Soavemente scorrendo coll'occhio nel Bollario Romano del Cherubino, troveremo la VII. Bolla di Martino V. che incomincia *Sollicitudinis*, diretta alla Congregazione de' Canonici Regolari, detta di Fregionara, dove al paragrafo secondo, e sesto si fa menzione della Regolare Osservanza in quell' Istituto. La quinta d' Eugenio IV. *Etsi ex sollicitudine* alla Congregazione Monastica detta di S. Giustina di Padova, in cui nel Proemio si fa menzione de' Monaci *dell' Osservanza*. Come parimente la XXII. di Eugenio IV. al Paragrafo primo: e la XXV. del medesimo: la seconda d' Innocenzo VIII. la settima d' Alessandro VI. la prima, e la ventesimasesta di Giulio II. nelle quali è nominata la Regolare Osservanza, ed i Religiosi della Regolare Osservanza, tra' Religiosi di S. Ambrogio al Bosco, tra gli Eremitani di S. Agostino, tra' Monaci Vallombrosani, tra' Cistercienſi, ed altri. Si veda ancora la Bolla *Apostolicæ Sedis* d' Innocenzo VIII. *presso il Lezzana Tom. 3. In Mari Magno Fratrum Servorum B. M. V.* pag. 264. ove si fa menzione degli Osservanti, e de Conventuali Serviti. *Etiam ejusdem Ordinis Servorum de Observantia Fratres nuncupati.... Statuimus, & ordinamus quòd Fratres ipsi Conventuales .... Reformationibus, quas fieri continget per Generalem, aut de illius speciali commissione, Provinciales Priores Fratrum Servorum acquiescant, illasque observare omnino teneantur, & debeant.*

III. E che maraviglia? Se il Conventualesimo avea tant' oltre sparse ne' Sacri Ordini le triste semenze, che neppure perdonata l'aveva ai più solitarj. Doveva dunque da per tutto lavorarsi per isvellere la mal erba, e ridurre

(a) *Hujusmodi Claustrales, sive Conventuales.... in omnibus fuere olim Religionibus Mendicantibus, & non Mendicantibus, etiam in Ordine S. Benedicti, & Eremitarum S. Augustini, & apud Cistercienses, atque in omnibus aliis.* Ludovicus Miranda in Manuali Prælatorum Tom. 1. quæst. 12. art. 2. concl. 2. *Claustrales, seu Conventuales illi dicuntur Monachi, seu Religiosi, qui non stricte, sed laxe in sua propria cujusque professione viventes, ab ea defecerunt perfectione, & rigore, quo ipsorum Religiones fundata sunt.... a stricta propria cujusque Regulæ observantia deficientes, & non, uti par erat, Regulas suas strictè, sed laxe nimis observantes, Claustrales ubique, & Conventuales dicti sunt, & nominati.* Ibidem art. 1. Conclus. 1.

ridurre la disciplina primiera. Veggiamo con che sentimento parlino di queste miserie intruse tra di loro i PP. Camaldolesi ne'loro Statuti, confermati, e contenuti dalla seconda Bolla di Lion X. nel citato Bollario, e fatti nel loro Capitolo Generale in Firenze, d'ordine del lodato Papa, in favore dell' Osservanza, contro al Conventualesimo Camaldolese. Al §. 56. Così stabiliscono, e dicono (a) ,,. In primo luogo per autorità ,, Apostolica commessaci in questa parte, e di tutto il nostro Capitolo, ,, decretiamo, stabiliamo, ed ordiniamo, che dell' Eremo Camaldolese sia ,, una sola Congregazione, la quale comprenda tutti i luoghi tanto de'Romiti, quanto degli OSSERVANTI, e de' CONVENTUALI, appartenenti a quella, e si chiami la Congregazione del Sacro Eremo Camaldolese. Al §. 90. soggiungono. *Il modo poi di nominare, e di eleggere, ,, il Generale dell' Ordine nostro, sia tale, che questi sia scelto, e preso, dal ,, solo numero degli Osservanti* ,,. Un ordinazione somigliante a questa fece nell' Ordine de' Minori Lione X., comandando, che il Ministro Generale di tutto l' Ordine Francescano, si eleggesse, e prendesse dal solo numero de' Minori Osservanti, come si disse nella Ragione di scrivere, e come in fatti si osserva, escludendosi dall' elezione attiva, e passiva del medesimo i Minori Conventuali. Al §. 94. i medesimi Camaldolesi così ,, dispongono ,,. Il Superior Generale Ordinario deputi più Vicarj Generali:

(a) *In primis tam auctoritate Apostolica, nobis in hac parte commissa, quàm totius Capituli nostri potestate ordinamus, statuimus, & deliberamus, quòd Camaldulensis Eremi sit una Congregatio, quæ loca omnia tam Eremitarum, quàm Observantium, & Conventualium ad ipsam pertinentium comprehendat, voceturque Congregatio Sacri Eremi Camaldulensis. §. 90. Modus autem nominandi, & eligendi Ordinis nostri Generalem talis sit, ut eligatur, & deputetur solùm de numero Observantium, seu Cœnobiorum, sive Eremitarum, & non Conventualium, fiatque ejus electio de anno in annum in Capitulo Observantium. §. 94. .... duos Vicarios Generales, unum quidem super omnes Conventuales ... qui super Observantes Cœnobitas, & Eremitas, & super Moniales nullum jus habeat. §. 96. Pro regimine autem Observantium ... unum, aut plures Vicarios, universales, aut particulares ... neminem tamen nisi de numero Prælatorum Observantium nostri Ordinis possit in Vicarium super Observantes, aut moniales eligere. §. 97. Pro majori autem hujus Congregationis, & totius Ordinis regimine, confirmatione, & augmento, volumus in Religione nostra duo Capitula celebrari. §. 98. Unum quidem de anno in annum, in quo solùm conveniant Observantes Cœnobitæ, & Eremitæ.... Prior autem Eremi, & totius Ordinis Generalis eligantur &c. §. 99. Alterum verò Capitulum,* QUAMDIU IN NOSTRO ORDINE CONVENTUALES ESSE CONTIGERIT, *Generale totius Ordinis fieri volumus ... in quo conveniant omnes ... & per sex definitores, quorum duo sint Eremitæ ... duo de numero Observantium, & duo de numero Conventualium ... & tractentur, & definiantur, quæ ad totius Ordinis Reformationem, incrementum, & utilitatem opportuna existimabuntur. §. 101. Item Statuimus, & ordinamus, ut nullus de numero Observantium ... possit ad vitam Conventualem transire sub inobedientiæ pœna, qua ligentur non solùm transeuntes, sed etiam recipientes, qui etiam beneficiorum suorum privationis pœnam incurrant. §. 102. Conventuales verò ad arctiorem vitam Observantiæ transire posse volumus, quinimmo eorum singulos, pro animarum suarum salute, Religionisque nostræ Reformatione, hortamur, admonemus hoc facere: volentesque ut Conventualibus sic ad meliorem conversationem sic transire volentibus, locus in Observantia denegari, sub eadem pœna, non possit. §. 103. Item, ut Observantium potius, quàm Conventualium in nostro Ordine numerus augeatur, omnes ad nostram Religionem accedere volentes, in loco Observantiæ habitum Religionis suscipiant, & professionem emittant.* Statuta Camaldulens. confirmata a Leone X. per Bullam quæ incipit. *Et si a Summo* apud Bull. Rom. Cherubini. Bulla 2. Leonis X.

„ nerali : Uno sopra tutti i Conventuali, il quale sopra gli Osservanti
„ Cenobiti, e Romiti, e sopra le Monache non abbia veruna giurisdi-
„ zione. Pe 'l governo poi degli Osservanti (§. 96.) deputi uno, o più
„ Vicarj Generali, o particolari, non possa però sopra questi, o sopra le
„ Monache, eleggerne alcuno, il qual non sia del numero de' Prelati Osser-
„ vanti. E pe 'l maggior regolamento, accrescimento, e confermazione,
„ di questa Congregazione, e di tutto l' Ordine (§. 97.) Vogliamo, che
„ nella nostra Religione si celebrino due Capitoli (§. 98) Uno d'anno in
„ anno, nel quale solo convengano gli Osservanti viventi in Congregazio-
„ ne, ed i Romiti. L'altro poi, per tutto quel tempo, in cui accade-
„ rà, che sieno CONVENTUALI NELL'ORDINE NOSTRO. In que-
sta frase di que' Religiosi bisogna avvertire tre cose, che ci si contengono
pur con vivezza d'espressione. Una, che i Conventuali erano in quell'
Ordine non per Istituto, e condizione di quello, ma per sola contingen-
za, cioè, per le rilassatezze introdotte dalla malignità de' tempi. L'altra,
che v'erano sopportati di mala voglia. La terza, che speravano di stir-
parne una volta il seme, e liberarsene affatto „ L'altro Capitolo poi,
„ seguono a dire (§. 99.) per tutto quel tempo, in cui accaderà, che
„ sieno Conventuali nell'Ordine nostro, vogliamo, che sia Generale di
„ tutto l' Ordine, in cui convengano tutti; e da sei Diffinitori, due de'
„ quali sieno Romiti, due Osservanti, e due Conventuali, si trattino, e
„ diffiniscano le cose, che si stimeranno opportune per la riformazione,
„ accrescimento, ed utilità di tutto l'Ordine. Parimente ordiniamo (§. 101.),
„ che niuno degli Osservanti possa passare alla vita Conventuale sotto pe-
„ na di disubbidienza, con cui sieno legati non solo quelli, che passano,
„ ma in oltre quelli ancora, che ricevono, i quali di più incorrano la pe-
„ na della privazione de' loro Benefizj. Dall'altra parte vogliamo (§. 102.),
„ che i Conventuali possano passare alla più stretta vita degli Osservanti:
„ anzi esortiamo, ed ammoniamo ciaschedun Conventuale a far questo
„ passaggio per la salvezza dell'Anima sua, e per la riforma dell'Ordi-
„ ne nostro: Volendo sotto l'istessa pena, che a' Conventuali risoluti di
„ far questo passo tra' gli Osservanti, non possa esser negato il luogo.
„ Similmente perchè nel nostr'Ordine si accresca piuttosto il numero de-
„ gli Osservanti, che quello de' Conventuali (§. 103.), quei, che vor-
„ ranno entrare nella nostra Religione, ricevano l'Abito Religioso, e fac-
„ ciano la Professione in un luogo dell'Osservanza. Così spezzatamente ne'
loro solenni Statuti que' Padri fanno vedere, come nell' Ordine Camaldo-
lese ancora, dopo il già detto tempo, entrato fosse il Conventualesimo,
come a quel corpo Religioso, a guisa di cattivo umore, o cibo, ag-
gravasse lo stomaco; e che bel rimedio adoprasse per isgravarsene, non
già col reciderlo dall' Osservanza, e col conservarlo in un corpo separa-
to, come fece Lion X. al Conventualesimo Minoritico; ma coll'annien-
tarlo affatto, e distruggerlo, come fece ancor S. Pio V. al Conventua-
lismo Domenicano.

IV. Al cordoglio de' menzionati Padri pe'l dispiacimento che aveva-
no nello scorgere nell'Ordine Camaldolese la Conventualità, voglio ben
credere, che intorno a' medesimi tempi eco facessero gli animi sani degli

altri

altri Ordini Religiosi. Conciossiachè sì forti sono le pruove, con cui dimostrasi insorto ancor in quelli questo accidente funesto, che non può da veruno negarsi. Dovendo passar ad altri Paragrafi, dirò brevemente, che, oltre gli apportati documenti, ciò raccogliesi dalla Bolla *Dum singulos regulares* (1) di Sisto IV., in cui si fa menzione de' Conventuali, e degli Osservanti negli Ordini *de' Predicatori*, *de' Minori*, *degli Agostiniani*, *e de' Carmelitani*; e dalla Bolla di S. Pio V. *Maximè cuperemus* (2), data a' 2. Decembre 1566. per la totale estinzione del Conventualismo tra le Religioni ne' Regni della Spagna, in cui rammentò 'l Papa ciò, che ordinato aveva intorno a' Conventuali Francescani di que' Regni; cioè, che gli Arcivescovi, e i Vescovi di quelle parti *scancellassero ivi affatto*, *estinguessero*, *e togliessero per sempre*, *la forma di vita Conventuale*, *e riducessero i Frati Conventuali alla forma di vivere medesima*, *e a' medesimi Istituti*, *osservati da' Frati Minori dell' Osservanza*, *e assegnassero a questi tutte le Chiese*, *e Case de' Conventuali Francescani* (*a*), come per verità fu eseguito; e lo stesso comandò, che si facesse ivi dagli stessi Prelati per purgare gli altri Ordini. Onde così dispose: *Ciò*, *che abbiamo comandato per ridurre i Frati Conventuali Francescani all' Osservanza della vita Regolare*, *comandiamo ancora agli stessi Arcivescovi*, *e Vescovi della Spagna*, *per le medesime cagioni*, *per togliere gli stessi inciampi*, *e scandoli* (odori del Conventualesimo di que' tempi), *che facciano per ridurre ivi all' Osservanza della vita Regolare i Frati Conventuali di tutti gli altri Ordini*, *come de' Canonici Regolari*, *de' Benedettini*, *de' Cisterciensi*, *de' Predicatori*, *de' Romiti di S. Agostino*, *de' Carmelitani*; *nel medesimo modo*, *che abbiamo detto de' Conventi*, *e delle Chiese de' Minori Conventuali* (*b*). Ed ecco il nome di Frate Conventuale, contrapposto a quello di Osservante, ammesso negli altri Ordini Religiosi, e spezialmente ne' quattro Mendicanti, dopo gl' infelici tempi della dannosa peste riferita. E per quanto abbia io con la mia poca diligenza ricercato, contuttociò nel divisato senso mai rinvenir non potei di que' due contrapposti nomi, neppur un' ombra, innanzi quel tempo. Che se ho da confessare schiettamente qual sia stato il frutto delle mie fatiche in rivolgere a questo fine gli antichi monumenti, dico, che il nome di Frati *Osservanti*, di *Osservanza*, o *dell' Osservanza Regolare*, ne' pubblici documenti trovasi, per quel che spetta a' Francescani, dato la prima volta ad alcuni zelanti di tre Provincie di Francia nel Decreto del Concilio di Costanza *Supplicationibus personarum &c.* (3) fatto nel dì 23. Settembre

C dell'

(1) *Apud Firmamēta trium Ordinum B. Frācisci 2. part. tract. 1. de Privil. triū Ord. fol. 48. a terg. col. 1.*

(2) *Bullar. Ord. Præd. insignis viri P. Bremond tom. 5. pag. 246.*

(3) *Apud Vvading. tom. 9. pag. 371. num. 7.*

(a) *Aboleant penitùs*, *& in perpetuum tollant*, *atque extinguant formam vivendi Conventualem*, *eosque Fratres ad eandem vivendi formam*, *eademque Instituta redigant*, *quæ Fratres Minores de Observantia observant*, *& eorùm Ecclesias*, *ac Domos Ordini Fratrum Minorum de Observantia assignent.*

(b) *Quæ autem de Fratribus Conventualibus Ordinis S. Francisci ad vitæ Regularis Observantiam reducendis mandavimus*, *eadem*, *propter easdem causas*, *& ad eadem tollenda offendicula*, *& scandala*, *de Fratribus in Hispania consistentibus aliorum quoque Ordinum quorumcumque Conventualibus*, *ad vitæ Regularis observantiam*, *eadem auctoritate*, *eisdem Venerabilibus Fratribus* (*idest*, *Archiepiscopis*, *& Episcopis per Hispaniam constitutis*) *mandamus*, *velut*, *Canonicorum Regularium*, *S. Benedicti*, *Cistercientium*, *Prædicatorum*, *Eremitarum S. Augustini*, *Carmelitarum....* *eadem modo*, *ut de domibus*, *& Ecclesiis Fratrum Minorum Conventualium diximus.*

dell' anno 1414., il nome di Frati *Claustrali* distinti dagli Osservanti, nelle Spagne trovasi la prima volta in un Istrumento di concordia fatto tra di essi nel 1428., e confermato da Martino V. con la Bolla *Super gregem Dominicum* (1); ed il primo antico documento, in cui legger potessi, che i Frati Minori di vita larga, per distinguerli dagli Osservanti, siano detti Conventuali, è una Bolla d'Eugenio IV. *Super Gregem Dominicum* (2) data l' anno 1431. Onde chi volesse fantasticare su' secchi nomi, potrebbe dire, che per questo capo gli Osservanti Minori sono quattordici, o diciassette anni prima de' Minori Conventuali. Ma a me basterà l'aver dimostrato, che il nome di *Conventuale* non nacque con quello di *Minori*; nè il Conventualismo vide la luce negli Ordini Religiosi dalla prima loro Fondazione; ma che fu piuttosto un accidente nuovo, sopravvenuto a quelli dopo gl' infausti mentovati tempi. Onde per l'addietro gli Ordini interi erano sostanzialmente Osservanti, sebbene bisogno, ed uso non vi fosse di questo nome, non essendovi da chi con questo distinguergli. La qual cosa meglio ancora si raccoglierà dalla lettura del seguente, e degli altri Paragrafi, dove si rapporteranno le varie ragioni di tal denominazione.

(1) *Apud Vvad. tom. 5. Edit. Lugd. in Regesto pag. 153.*

(2) *Ibid. pag. 190.*

§. IV.

Varie cagioni assegnate dagli Scrittori, per cui nelle Religioni si diede ad una parte di Religiosi il nome di Claustrali, e di Conventuali, per distinguergli così dalla parte Osservante; e come con quei due nomi contrapposti a quello di Osservante significavansi i Rilassati, veramente numerosi, dopo la peste, e lo Scisma, negli Ordini Regolari.

I. ODiosa Materia veramente in questo Paragrafo imprendo a trattare, la quale mi fa temere, che possa io dagli onestissimi Regolari de' nostri tempi sortire il soprannome dello sconsigliato Chan, che in vece di ricoprire del proprio Genitore ciò, che coprire doveva, invitonne coll' avviso allo spettacolo gli altri due Confratelli. Ma mentre osservo, che la rilassatezza, di cui sto per parlare, è sì nota, che appena v' è Scrittore, il quale discorra de' Religiosi di que' tempi, e non la ponga in luminosa vista; e che il ridirla serve per ajutare la mia causa contro alle Ragioni, da cui viene assalita, mi faccio animoso, sperando, che niuno degli eruditi Regolari sarà per condannarmi; tanto più che non potrebbe ciò fare, senza che la sua sentenza insieme ferisse un buon numero d'Uomini saggj, che con minor necessità della mia vollero rinuovare la trista memoria. Mi consolo in oltre, perchè, se fù pena degl' Istituti Sacri l'avere in se le rilassatezze di quel Conventualismo, è ancor gloria de' medesi-

mi

mi l'aver vinta quella persecuzione infernale, ed averlo tutti affatto estinto. Tutti, dico, perocchè il Sacro Istituto de' Minori Conventuali de' nostri tempi, come in parte ho già detto nella Prefazione, e altrove proverò, non è già la fazione dell' antico detestabile Conventualismo, ma bensì una Congregazione illustre da quello distinta, e che non ha con esso di comune altro che il nome, il quale perciò non ha oggi altro senso, che di cosa illustre, gloriosa, venerabile, e buona: Ma siccome non erano di questo carattere i Conventuali dalla detta peste per fino a qualche anno del Secolo XVI., così non significava il Conventualismo allora ciò, che significa in questi tempi. Sebbene il nome di *Osservante* non ebbe mai altro senso negli Ordini Religiosi, che di persona dabbene, osservatrice della Regola del suo Istituto; essendo questa la cagione, per cui ancor nel nome si opponevano gli Osservanti ai Rilassati.

II. Eccomi per tanto a narrare i varj sentimenti degli Scrittori sopra le cagioni, e i significati di Frate Claustrale, o Conventuale, contrapposto all'Osservante. Il P. Girolamo Roman, Spagnuolo Eremitano di S. Agostino, trattando del cadimento de' Regolari, attribuito ancor da esso alla gran Peste del 1348., e della varia denominazione, di cui cerchiamo, insorta poi tra' Monaci, e Frati, scrive, che i Rilassati per ironia furono dal volgo detti *Claustrali*, e di *Chiostro*; perchè, tra le altre corruttele ammesse, abbandonata avevano la ritiratezza ne'Chiostri, custodita per l'addietro, e praticata da' loro Antecessori (*a*). Questo sentimento è riferito, ma non approvato dal P. Emmanuele Rodrigo, il qual pensa, che ricevessero questo nome a cagione dell' ampiezza, e magnificenza de' Conventi, ne' quali dimoravano (1). La qual cosa par più verisimile; imperocchè quando nel principio da' Claustrali, e Conventuali cominciarono a separarsi nell' Abitazione alcuni Osservanti, massimamente Francescani, abitavano questi in piccole case, e in Conventini, lasciando a quelli i Conventi, e Chiostri Magnifici, come leggesi nella *Spagna Illustrata* (*b*). Sebbene però il nome di *Claustrali* coll' andar del tempo si rendesse sinonimo a quello di *Conventuali*, nientedimeno nel bel principio non fu così; mentre il nome di *Claustrale* si dava a quei Regolari, che non contenti de' rilassamenti pubblici, appartati si erano dal comune Dormentorio,

(1) *Tom. 1. Q. 9. Reg. 9. 4. art. 3.*

(a) *Llamavanse Claustrales estos tales Frayles por via de burla, y escarnio, posque como antes vivian encerrados, que es propriamente la Clausura, de donde se llamavan los perfetamente Monges Claustrales: essos, como non guardavan Religion, nè encerriamento, llamavan los por burla los Claustrales, y assì se quedaron con este vocabolo, que despues fue affrentoso: y a los, que se reformavan, llamavan Observantes, per la guarda de la Regla, y Constituciones, a que su professîon los obbligava.* P. Hieronymus Roman Ord. Eremit. S. August. Parl. 1. lib. 6. Reipublicæ Christianæ. Cap. 3.

(b) *Maximè verò apud Minoritas .... Nam præter licentiam, quæ sane labes communis per id tempus Religiosis Collegiis propemodum esse videbatur, pleraque illorum Sodalitia adversus tam commendatam illam a divo Francisco Paupertatem, prædia ubique cùm rustica, tum Urbana, vectigaliaque, & census obtinebant. Hujusmodi Instituti qui erant, Conventuales Fratres, & Claustrales passim dicebantur. Hi pleraque omnia magnifica, frequentissimaque incolebant Hispania Monasteria: Illi verò, quos propter accuratiorem Ordinis sui observantiam, Fratres Observantes appellabant, pauca quædam, eaque exigua Cœnobia obtinebant.* Hispan. illustr. Tom. 1. lib. 1. pag. 937.

torio, e dalla vita comune degli altri Confratelli, tenendo la loro abitazione separata ne' Claustri, con Cammini, Cucine, ed attrezzi dimestici, dove tra d' essi, e con persone del Secolo, se ne stavano allegramente, lasciando ad altri la cura del CORO, e di altre Religiose occupazioni; e forse ancora (1), non contenti di possedere in comune, avevano particolarmente in proprio terre, case, e rendite; sopra di che può vedersi, e ben intendersi il senso di molti Scrittori, e monumenti antichi (2). Appresso'l Cardinale Gaetano (a), ed altri, si conosce in oltre, che col passar del tempo il nome di *Claustrale*, e *di Conventuale*, non solamente si renderono sinonimi tra di loro, ma ancora con quello di *Frate di vita comune*; chiamandosi così allora i Rilassati Regolari; o ciò poi avvenisse perchè, come scrisse il P. Giacinto Donati (b), non menavano questi una vita particolare, qual conviensi a' Religiosi, ma vivevano *quasi come Secolari*; o perchè il maggior numero de' Conventuali conviventi assorbisse quello de' Claustrali abitatori di separate casette ne' Claustri de' Monasterj; o perchè la maggior parte de' Regolari fosse rilassata, e però comune dir si volesse dal volgo la vita Conventuale, perchè de' più, particolare l'Osservante, perchè de' meno; ovvero per qualunque altra cagione ciò avvenisse, poco mi preme il cercarlo, poichè sarebbe un porsi a far l' indovino. Quel, che avvertir debbo, egli è, che non si chiamavano Frati di *vita comune* in quel senso, in cui la vita comune è virtuosa, commendata da' Santi, e specialmente da S. Buonaventura (c), che l'onora col nome d' Angelica, e Santa; in questo senso la vita comune, o Conventuale, come ivi la esprime il Serafico Dottore, degna è di essere abbracciata, ed osservata da ogni Religioso ancor de' nostri tempi; ma chiamavansi così in senso molto diverso, cattivo, e biasimevole: onde i Regolari di tal vita, per cagione di quella, caricati sono dagli Scrittori di molti vituperj; scrivendo tra gli altri ancor il Gaetano: *manifesto si è, che la vita comune de' Religiosi è riprensibile* (3).

III. Ma che che sia de' varj giudizi degli Scrittori sopra le varie cagioni della imposizione di que' nomi ai Regolari di quel tempo, il vero è, che in grande numero si accordano nell' affermare, che i Conventuali, Claustrali, o Frati di vita Comune, in quel tempo erano i tiepidi, e rilassati nella vita Regolare, distinti così dalla parte, che sana si manteneva nell' antica Osservanza delle Regole, e proprie leggi del suo Istituto. *Nel tempo d' Eugenio IV.*, scrive Giovanni Tarcagnotta (4), *fiorì in molta santità, e morì anco Bernardino da Siena Frate di S. Francesco, e gran Predicatore del suo tempo. Costui riformò, e ristrinse il suo Ordine, che era* in

(1) *Stor. degli Ordin. Monast. Relig. e Milit. tom. 7. p. 5. cap. 22. pag. 157. e 158.*

(2) *Firmamenta triũ Ord. S. Frãc. part. 4. fol. 126. col. 1. Joan. Nyder Opusc. de Reform. Reg. apud Conc. supra laud. Collect. var. tract. in Præloq. pag. 481. (Bull. Cherub. tom. 3. Bulla 60. Clem. VIII. §. 16.) Breve Martini V.* Piis devotorum. *apud Vvad. tom. X. in Reg. pag.* 343.

(3) Cajet. *inf. cit.*

(4) *Parte 2. delle Stor. del Mondo lib. 19. pag.* 467.

(a) *Monasteriis Religiosorum vita communis, qui vulgò Conventuales, seu Claustrales appellantur.* Cajet. in Comment. ad 2. 2. D. Th. q. 189. ar. 5.

(b) *Facti sunt Claustrales, seu Conventuales, hoc est, viventes ferè more Laicorum.* Donati Prax Regular. tom. 1. tract. 1. q. 4.

(c) *Conventualem vitam ut sanctissimam, immò Angelicam, toto affectu animi amplexantes, ei tam continua, quàm devota prosecutione adhæreant. Quantum ad Officium, Mensam, & alia, vix, nisi coacti, a Conventus congregatione recedant. Tantam Deus Conventui efficaciam contulit bonitatis, ut ibi augmentum suscipiat boni bonus, aut veniam mali malus. Multa in Conventu bona præsentibus conferuntur, absentibus subtrahuntur.* S. Bonaventura in speculo disciplinæ part. 1. cap. 22.

in molta licenza trascorso . Onde ne restò una parte con lui , e furon chiamati dell' Osservanza . Gli altri , che nella loro licenza , nella quale son andati sempre crescendo, restarono , furon Conventuali detti. Il P. Egidio di Viterbo, Prior Generale degli Eremitani di S. Agostino, ragguagliando i suoi di ciò , che trattavasi nel Concilio di Laterano sotto Lion X. per la riforma degli Ordini Regolari , ed esortandoli a ridursi alla primiera Osservanza, ad esempio degli altri Agostiniani detti della Regolare Osservanza , e de' Padri Domenicani , che si affaticavano per tal' effetto , in una sua lettera (*a*) scrisse loro. *Il Concilio, e quei, che hanno potenza, ed efficacia appresso'l Pontefice , hanno risoluto di emendare gli Ordini de' Mendicanti , e di già hanno cominciato a farlo , e sono state segnate , e pubblicate per ciò le lettere . Si è cominciato dall'Ordine de' Minori , come quello, che sembra più licenzioso , e men difeso; e gli si comanda , che in quest' anno celebri un Capitolo, non già nel Convento de'LICENZIOSI, ma in quello degli Emendati* (cioè in Araceli) ; *acciocchè coll' opra , consiglio , e studio loro , tutto quell' Ordine si unisca nella somiglianza della vita , e de' costumi, si tolgano le licenze, s' introduca esattamente la forma della Regola .* Questo zelante Generale fù poi da Lion X. assunto al Cardinalato, insieme col Generale de' Predicatori P. Tommaso Gaetano , e de' Minori P. Cristoforo Numai da Forlì . Si osserverà quivi , che i Conventuali , e gli Osservanti Minori, con altro vocabolo , son detti i *Licenziosi*, e gli *Emendati* . Nel sopraddetto Concilio alla terza Sessione a' 3. di Maggio del 1514. recitò un' Orazione Antonio Pucci Cherico di Camera , in cui tra le altre cose disse : *Per tacere la causa principale del dolore , tra' medesimi Fratelli non meno per comandamento, che per nome, i quali con usitato vocabolo chiamiamo in parte CONVENTUALI , ed in parte OSSERVANTI , vi si è frapposto un sì gran CHAOS , che quelli , i quali non sono del numero degli Osservanti, sono esclusi dal numero de' Religiosi* (*b*). Tanti erano gli abusi di quei, che dicevansi allora Conventuali , che facendo mutare la buona significazione al nome, eran cagione , che *Conventuale* volesse dire non Religioso. Laonde avendo i Santi Fondatori istituiti i proprj Ordini non già di *non Religiosi*, ma di Religiosi; quindi è, che il Conventualismo non si dice istituito da quelli , ma sopravvenuto, qual difforme tumore , agli Ordini già istituiti , ed avanzati nell' età : conforme per esser il medesimo un disviamento dal diritto sentiero della regolare Osservanza , non può essere anteriore a questa, da cui si apparta, essendo prima dell' errore la regola , della

(a) *Concilium, & qui apud Pontificem omnia & possunt, & agunt , decrevere Ordines Mendicantium emendare, cœpereque id agere, ac littera signata sunt, & edita, ut id fiat. Cœptumque est ab Ordine Minorum , ut qui licentior , & minus defensus esse videtur, jubeturque hoc anno Capitulum celebrare .... idque non in Conventu LICENTIOSORUM , sed emendatorum loco habendum est, ut eorum consilio, opera, & studio, universus ille Ordo vel vita, vel morum similitudine uniatur ... licentia tollatur, Regula forma ad amussim introducatur .* P. Egidius Viterbien. apud Martene Collect. veterum Scriptorum Tom. 3. pag. 1166.

(b) *Ut enim pracipuam illam doloris causam silentio prateream , inter eosdem non minus pracepto , quàm nomine Fratres, quos partim CONVENTUALES , partim OBSERVANTES trito vocabulo nuncupamus, tam magnum CHAOS intervenisse , ut qui Observantium Ordine non censentur, Religiosorum numero excludantur .* Antonius Pucci Orat. habita in Concil. Lateranen. apud Labbè Collect. Concil. Tom. 19. pag. 894. littera B.

della menzogna la verità, dell'obbliquità la rettitudine, perchè dalle seconde le prime cose ritiransi, e nel ritirarsi ricevono l'essere. Per tal cagione dagli Scrittori rappresentato ci viene il Conventualismo, non qual' Istituto da qualche Fondatore originato, ma qual sola mancanza, in cui caderono quei, che dall' antica regola di vivere si allontanarono. Conventuali, scrive il P. Donati, quelli dicevansi, *che nella rispettiva loro professione largamente vivevano, e ritirandosi da quel primo rigore, si fecero Claustrali, o Conventuali* (a). E Pompilio Totti, raccontando il passaggio, o, per dir meglio, il ritorno del Convento d' Araceli da' Minori Conventuali ai Minori Osservanti, *Essendo*, disse (1), *questa Chiesa una delle venti Badie di Roma, la tennero i Monaci di S. Benedetto insino all'anno 1253. quando Innocenzo IV. intendendo il gran frutto, che nella Chiesa di Dio facevano i Rev. Padri del Glorioso Patriarca S. Francesco, li chiamò a Roma, e lor diede questa Chiesa.... Poi l' anno 1443., essendo i Frati divenuti Conventuali, Eugenio IV. la diede agli Osservanti*. Lo che vale a dire, che que' Frati Minori, di Osservanti, dopo due Secoli, si fecero Conventuali, ricevendo le rendite, ammettendo gli abusi, ed Eugenio IV. tolti allora que' trasformati Francescani, restituì la Chiesa agli Osservanti, cioè, a' Minori, che menavano la vita menata da' primi anni, e poi per lungo tempo in quel Convento, e che sostanzialmente erano della Regolare Osservanza; cioè, nella purità della Regola Francescana senza verun uso di rendite, e di possessioni, e senza quegli abusi soprasseminati dipoi nell'Ordine dall' Uomo avversario.

IV. E perchè nulla era di buono questa nuovamente sparta semenza, dagli Scrittori caratterizzata fù con titoli di vituperio: *Destruzione de' buoni spiriti, sepoltura della povertà Evangelica, mostro di molti mostri composto, piaga, e mal' erba*, chiamolla nel sopraccitato luogo il P. De Castiglio, dove ancor soggiunse (2): *Se si lasciassero crescere queste Ortiche, e mal' erbe della Conventualità nelle Religioni, in due giorni si farebbero alberi, ne' quali, nè scure di ferro, nè fuoco elementare, nè artificiale, potrebbero farvi taglio alcuno, o segno senza miracolo*. Il P. Sebastiano Olmeda parimente Domenicano (b) la disse *una Peste: Peste, e Zizzania* l' appellò il P. Vincenzo Maria Fontana (c); e, come appresso si noterà, quegli antichi Conventuali denominati erano ancor *Irregolari, difformati, Inosservanti, Rilassati*. Il Cardinal Gaetano tanto cattivo concetto aveva de' Conventuali (d), che giudicava una grande stoltezza il dare Alunni a'Frati di *vita Comune*

(1) *Ritratto di Roma Moderna* pag. 409.

(2) *Storia di S. Dom. e dell' Ord. de' Pred. p.* 1. *l.* 2. *c.* 2. *pag.* 131.

(a) *Qui laxè in suâ propria cujusque professione vivebant, & recedentes ab illo priori rigore facti sunt Claustrales, seu Conventuales, hoc est, viventes ferè more laicorum*. Donati Prax. Regular. Tom. 1. tract. 1. quæst. 4.

(b) *Et quamquam multoties in Capitulis injunctum fuerit Prioribus Provincialibus, & Definitoribus, ut adversus hanc pestem remedium opportunum excogitarent....* Olmeda in chronico Magist. General. Ord. Præd. in Actis Mag. Gen. Guarini de Giacco.

(c) *Fuit in præfato Capitulo Claustralitatis pestis.... Pro extirpanda igitur hac Zizania Patres in Generalibus Comitiis Romæ 1569.....* Fontana Constit. Ord. Præd. pag. 97.

(d) *Considera cautè rationem litteræ, & conclude, quòd in illis locis expedit, pueros nutriendos in Religione dari, in quibus optandum est, ut similes fiant illis, quorum consortio dantur. Ubi autem personæ, quarum consortio dantur, reprobæ, aut infames, aut devia a* Regu-

Comune, detti volgarmente i *Conventuali*, o *Claustrali*. Anzi (*a*) credeva, che l' indurre alla vita de' Conventuali fosse un' azione di suo genere cattiva, perchè così s' induceva ad una vita riprensibile, disorbitante dalla vita Regolare, degna di riforma. Onde (diceva) è cosa vituperevole, non solamente l' indurre, ma ancora l' entrare, ed il ricevere, ad una vita *irregolare* le persone di qualunque sesso, sebbene tal cosa permissivamente tollerata venga dalla Chiesa. Nè l' indole di quei, finalmente del tutto finiti, Conventuali era sì docile, che non sapesse meritarsi tanti titoli, e tale stima. Due piccioli saggi della loro insolenza saranno l' unghia d' onde discerner si possa il fiero Leone. Scrive l' Autor della Vita del Ven. Padre Fra Francesco Zimenio, celebre Minorita, ed Arcivescovo di Toledo (*b*), che essendo stato a questo Prelato, al Nunzio Apostolico, ed al Vescovo Giannense commessa la cura di riformare i Conventuali delle Spagne, fecero i Conventuali Francescani sì gagliarda resistenza, che arrivarono a dire, qualmente molti Professi apostatavano dall' Ordine, fuggendo l' imminente Riforma, ed alcuni, si credeva, che passati sarebbero alle terre degl' Infedeli: tanta era l' avversione di quegli verso l' Osservanza. Per la qual cosa screditarono arditamente il Zimenio, calunniandolo per anche appresso la Reina Isabella, per farlo privare dell' Arcivescovado (1). Narrano ben diffusamente gli Annali Piacentini, divulgati dal celebre Muratori (*c*), un fiero Contrasto seguito nell' anno 1443. tra'

(1) *Hispan. illust. tom. 1. de rebus gestis Francis. Zimenij lib. 1. pag. 943.*

Regularibus sunt Institutis, magna dementia est dare illis pueros, aut puellas nutriendas. Et hic error hodie in multis viget locis, dum dantur pueri, & puellæ Monasteriis Religiosorum, seu Religiosarum vitæ Communis, qui vulgò Conventuales, seu Claustrales appellantur: quò fit, ut reformandi nunquam reformari possint, dum transgressores vitæ Regularis continuè nutriuntur, ac augentur. Cajetanus Comment. in 2. 2. D. Thomæ quæst. 189. art. 5.

(a) *Ad hoc dicitur, quòd actus ille, qui est inducere ad vitam Conventualium, est actus ex suo genere malus, quoniam inducitur quis ad vitam reprehensibilem ex hoc ipso quòd exorbitat a Regulari vita, & ex hoc ipso, quòd continuus bonorum Prælatorum conatus est ad illorum reformationem. Unde vituperabile est non solùm inducere, sed etiam ingredi, & recipere ad vitam irregularem personas utriusque sexus; quamvis Ecclesia toleret hæc permissive.* Card. Cajetanus ibid. art. 9.

(b) *Hazian en la Corte Romana gran contradicion... affirmando, che por reducir las Ordines a mas estrecha Regla, muchos de los professos apostatavan, y algunos se allavan, que se avian passado a tierras de infieles a tornar moros; però era bien notorio, que' tales Religiosos, como a quellos tenian mas necessited de reformarse, pues allavau por mejor renegar la Fee, que' reducirse a la verdadera Regla de S. Francisco, la qual' era manifesta prueva della necessitad destaque avia... Era tam grande la invidia, y odio, que entre se tenian los que professavan la Osservancia, y la aborrecian.... essos procuravan que la riformacion se suspendisse... Non huero tanta contrarietad en los Religiosos de S. Domingo, y S. Agustin, y procurose lo miesmo ne los Carmelitas, y en las otres Ordenes.* Vita Venerabilis Servi Dei Francisci Ximenii hispanicè scripta, edita Panormi 1653. cap. 12. pag. 24.

(c) *Anno ... supradicta die 7. Mensis Octobris hora tertiarum Venerabiles, & Catholici Fratres Prædicatores Regularis Observantiæ S. Dominici ingressi sunt in Conventum S. Johannis de Canalibus cum litteris Generalis sui, & alii Fratres Irregulares expulsi sunt, duobus tamen exceptis... Die 22. Mensis supradicti Fratres Prædicatores Conventuales introducti sunt in Monast. S. Johannis suprascripti, ut ibi moram traherent, donec aliud scriberetur, quod fuit origo malorum postea sequutorum, dum data non fuit eis aliqua potestas in Conventu, vel Officium ... Die 28. moniti sunt Vicarius Fratrum Observantium Regulæ S. Dominici, & Prædicatorum Fratrum non Observantium &c. Sed proh dolor! die secunda mensis Januarii, die Jovis,*

tra' Conventuali, e gli Osservanti Domenicani circa il Convento di S. Giambattista, detto de'Canali, della Città di Piacenza. Imperocchè datosi quel Convento agli Osservanti da' Superiori, non vollero cederlo quei Conventuali di buona voglia. Onde, in una notte battuti, e mal conci i poveri Osservanti, e discacciatili fuor del Convento, vi si fortificarono come in un castello, e si prepararono a mantenervisi a viva forza. Per la qual cosa vi posero le mani i Superiori supremi, e fu ordinato dal Papa, dall' Arcivescovo, dal Duca di Milano, e dal P. Maestro Generale de' Predicatori, che quei Conventuali fossero indi rimossi forzatamente. Onde nel dì 13. Gennajo i Soldati del Duca, per ordine del Vicario di quel Prencipe, e degli Uffiziali Presidenti, attaccarono il Convento, ben munito di Conventuali, e d' altre persone preparate alla difesa. Si combattè fin alla sera con la peggio de' Conventuali, essendo del lor numero caduto dal tetto in terra gravemente nella testa ferito Fra Guglielmo di Gragnano, che armato di lancia, qual forte Lione, scagliato si era contra gli assalitori; e di poi rotta la porta, essendo dato nelle mani degl' impetuosi Soldati **FRA TARAMELLA**, il qual fu battuto, e gravemente ferito in un una coscia. Venuta la sera della marziale giornata, si renderono a patti da buoni difenditori di quella Piazza Conventuale, che di lì a pochi giorni spogliata, e saccheggiata consegnarono a' Frati dell' Osservanza Regolare. Partirono è vero coloro da quel

vis, hora prima noctis, Fratres Conventuales, Dei, & Sanctorum immemores, Diabolico spiritu ducti, Fratres Observantiæ Regularis minis, verberibus, & plagis cæsos, & velut agnos coram tondente manentes, percusserunt, eosque de loco, & Conventu expulerunt. Eodem anno die 13. Mensis Januarii Bellum publicè paratum fuit, ad expugnandum Conventum S. Johannis de Canalibus, munitum Fratribus Conventualibus, & aliis personis pugnare paratis .... & eadem die pugnatum est usque ad vesperum mandato Præsidentium officialium .... Vicarii Generalis Principis nostri .... In eo namque bello, dum pugnarent, Fr. Guillelmus de Gragnano, armatus, tanquam Leo furens desuper tectum contra ascendentes fecit impetum, & fracta lancea, se continere non valens, per tegulas volutando, pronus decidit in terram super rivum Communis, graviter tamen vulneratus in capite. Deinde per ipsos Fratres ictibus continuis deventum est ad sonitum Campanæ grossæ sex vicibus, vel circa, ut hoc Populum ad arma concitaret: timore tamen Principis nemo ausus est se movere. Post in belli processu, dum quidam ostium posterius fregissent, & quendam Fratrem nomine THARAMELLAM, transfixa coxa, verberassent, cùm jam advesperasset, locum pacto dare promiserunt. Paucis autem diebus post, Conventum ipsum vacuum, exutum, spoliatumque, tanquam milites castra relinquentes, & ejulantes, Fratribus Observantiæ tradidere. Eadem anno 1443. die 7. Februarii suprascripti venerabiles Observantiæ Regularis divi Dominici Fratres pacifice restituti sunt in Ecclesia, & Conventu S. Johannis Baptistæ. Scriptores rerum Italicarum Tom. 20. Annal. Placentini pag. 878. & seqq. & pagina 881. & seqq.

Eodem anno 1475. die quintadecima Februarii prædicti Fratres Conventuales S. Johannis de Canalibus, tanquam Leones rugientes, magnam fecerunt noctis tempore Congregationem Fratrum Conventualium, S. Francisci, videlicet, & S. Laurentii, cum multis plebeis, & Civibus, ex vilissimo tamen genere natis, in ædibus cujusdam Vitalis, præparatis sibi armis, thoracibus, loricis, lanceis, scutis, scalis, & aliis armorum generibus, ut locum divi Johannis, ubi Frates in Regulari Observantia S. Dominici viventes introducti erant, ea nocte invaderent, & Fratres ipsos expellerent, & mala alia facerent. Verùm astu nobilium, & prudentia taliter fuit provisum, quòd res nullum sortita est effectum. Ibidem pagina 953. Vide etiam speculum Minorum, seu Firmamentum 3. Ord. S. Franc. edit. Venet. 1513. Part. 3. & ibi quærimonias propositas in Concil. Constant. fol. 153. & seqq.

quel Convento, ma partendo, ſeco portarono fiſſe nell'animo le proprie pretenzioni. A tenore delle quali nell' anno 1475. fatta una triplice alleanza offenſiva, e difenſiva coi Conventuali Franceſcani, e coi Conventuali in quella Città, detti di S. Lorenzo, ſi diſpoſero a nuova guerra per tentar la riconquiſta del ceduto Convento. Per tal' effetto adunarono de' Secolari della più vile marmaglia, ed intimarono la raſſegna Generale nelle caſe di un certo Vitale, ſtando già preparate le pettabotte, i giachi, le lancie, gli ſcudi, le armi, le ſcale, ed altre coſe neceſſarie per imprendere in quella notte ſteſſa l'aſſalto del riferito Convento, per iſcacciarne que' poveri Oſſervanti, e per far altri mali. Ma volle Dio, che per l' ingegno, e prudenza de' Nobili andaſſero a voto quei preparativi di guerra, e la ſanguigna minaccioſa tempeſta ſi riſolveſſe in un niente. Queſti ed altri erano gl' infauſti parti dell' animo indiſciplinato, e ſcorretto degli antichi Conventuali, o Rilaſſati Frati. Contuttociò (chi 'l crederebbe?) l' Autor delle Ragioni per li moderni religioſiſſimi Padri Conventuali Franceſcani pretende giuſtificar quegli, contra tante diverſe accuſe, tacciandole tutte d' impoſture: e, quel ch'e peggio, avviliſce i preſenti virtuoſi Conventuali Franceſcani, quando per dimoſtrarli antichi, gli pretende figliuoli, e ſucceſſori di quei ſcoſtumati, co' quali non hanno di comune, che 'l nome. Ma perchè poſſa più chiaramente vedere, chi ſieno coloro, a' quali dà la taccia d' Impoſtori, per difender la cauſa ſpallata del vecchio Conventualiſmo, ſi viene al quinto, e a gli altri ſeguenti Paragrafi.

ſ. V.

Con la teſtimonianza di varj Superiori, e Capitoli Generali ſiegue a dimoſtrarſi, che i Conventuali antichi degli Ordini Religioſi, detti ancora Clauſtrali, e di vita comune, veramente erano i rilaſſati.

I. BAtter biſogna a dovere queſto chiodo, il quale tenta di ſvellere l'ingegnoſo Ragioniſta, per potervi poi piantare onoratamente l'antichità preteſa de' moderni PP. Minori Conventuali. Ma parmi ſi affatichi forando l' acqua, e zappando la rena, eſſendo tanti i teſtimonj dell'affermata rilaſſatezza degli antichi Conventuali, sì Frati, che Monaci, ſgorgati, non sò da dove, dopo la menzionata Peſte, che dovrà, qual'altro Iſmaele, per difenderſi alzar la mano contro a tutti. Dunque in primo luogo, il P. Franceſco Sanſone, il qual' eletto Miniſtro Generale de' Minori nell'anno 1475. governò l'Ordine più di 24. anni, nel Capitolo Generale, congregato in Cremona nel 1488. veggendo i Conventuali piombare di male in peggio, deplorò de' Minori lo ſtato miſerabile, così, o ſomigliantemente, dicendo: „ Padri, e Fratelli, un tempo fa nel noſtro „ Ordine ſoleva eſſer la vera *Coſcienza*, dipoi caduta la prima ſillaba, in-

„ cominciò a regnarvi la *scienza*: or per la malizia, e negligenza de'Fra-
„ ti, peritane ancor la seconda sillaba di *Coscienza*, sol vi resta ciò che
„ ne siegue nel latino idioma; essendo i Frati come puri *enti*, senza co-
„ scienza, senza scienza, impietriti, bestiali, cattivi „. Delle quali paro-
le di quel Prelato, soggiugne lo Scrittore, che le riferisce „ Niente po-
„ teva dirsi allora di più vero, come si vide chiaramente, in ordine allo
„ stato degli stessi CONVENTUALI „ (*a*). I Conventuali per tanto eran
quelli, che facevano verificare i dolorosi lamenti di quel Generale. Chi
gli riferisce veramente fu Osservante, non già di quelli della Famiglia
soggetti a' Vicarj, ma di quelli della Comunità soggetti a' Ministri: onde
dovrà scemarsi nel Ragionista di passione il sospetto, se vi fosse. Con ugual
cordoglio la medesima sciagura dell' Ordine Francescano piagneva con
calde lacrime l'altro Ministro Generale, P. Frat. Egidio Delfini d'Amelia
assunto nel 1500. nel Capitolo Generale di Terni, in cui per ordine
d' Alessendro VI. furon fatte le Costituzioni Alessandrine, concernenti la
riformazione dell' Ordine. *Già è caduto* (diceva) *quel decoro di povertà, di cui soleva tanto gloriarsi la Religione, e per questa preferirsi alle altre .... e così finalmente stracciarono la tonaca inconsutile di S. Francesco. Da queste cose per tanto mossi i Principi Cristiani, molti richiami, e molte querele inviarono alle pietose orecchie del Sommo Pontefice ....* Quindi chiaramente asserisce esservi Frati, *che da lungo tempo abbandonata avevano la regolare osservanza* (*b*). Questi, che nell' Ordine cagionavano a' zelanti Superiori tanto dolore, che squarciata avevano la veste Serafica, abbandonata l'altissima Povertà, e la Regolare Osservanza; e così dato avevano motivo di ricorrer al Pontefice per la riforma dell' Ordine anche a' Principi Cristiani, non erano certamente gli Osservanti, ma i soli Conventuali. Or vada il Ragionista a trovar fede quando dice, che questi allontanati si erano da' soli rigori della vita di S. Francesco, non inclusi nella Regola, e non dalla pura intera Osservanza della Regola stessa. Non disse già così de' suoi antichi Conventuali il P. Maestro Generale de' Medesimi, Frat' Antonio de' Sapienti; poichè in una sua lettera Circolare, premessa alle Costituzioni de'Moderni Minori Conventuali, dette *le Piane*, perchè confermate da Pio IV. con la Bolla *Sedis Apostolicæ* (*a*), nel

(a) *Ingemiscens coram toto Capitulo dicebat notabile verbum. Heu Patres, & Fratres! Olim in Ordine nostro multis temporibus solebat esse, & dominari vera Conscientia; tandem intrante, & regnante scientia, paulatim amissa est prima sillaba, videlicet, con, & solùm remansit quod sequitur, videlicet: Scientia. Nunc verò Fratrum malitia, & negligentia deperit & secunda sillaba, videlicet: Sci: quia scientia, & studia deperiunt in Ordine, & solùm remanet nunc, quod sequitur in dicto vocabulo, videlicet: entia: quia Fratres moderni, tanquam lapidei, bestiales, & mali sine conscientia, & sine scientia, remanent velut entia Bruta &c.* Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium ordinum Part. 1. fol. 37. col. 2. *Quibus profectò nihil tunc verius ad propositum adduci poterat, ut ad oculum vidimus, quoad statum ipsorum Conventualium nondum ad verum reformatorum.* Ibidem.

(b) *Concidit ille Paupertatis decor, qua tantum nostra solebat gloriari Religio, & caeteris dignitate praestare .... & sic tandem miserandam etiam inconsutilem Francisci Tunicam resciderunt.... His igitur moti Christiani Principes, multis querelis, ac reclamationibus pias Pontificis aures propulsarunt.... nisi in quantum illorum Fratrum, qui Regularem Observantiam longa temporum assuetudine reliquerunt.* In Constitutioninus Alexandrinis impressis Bononiæ 1587. jussu P. Vicarii Generalis Apostolici Patrum Conventualium pag. 9.

(*a*), nel fine così esortar volle i suoi Religiosi: *Che resta dunque, se non che di compier le vostre obbligazioni, e di emendare i pessimi costumi, che nel nostro Istituto avevano cominciato a incrudelire?*

II. Da' Superiori passiamo a osservare i Capitoli Generali. Nel mentovato di Terni que' Padri Capitolari, che stesero le Costituzioni Alessandrine, più volte ingenuamente confessarono anch' eglino le rilassatezze de' Conventuali di que' tempi. Nel Capitolo sesto,, E' cosa difficile, dissero, spurgare il vecchio *Fermento* di tanta moltitudine, e in un sol colpo recidere gl' invecchiati costumi,, [*b*]: Onde pensarono esser meglio tolerare piuttosto, e dispensare qualche cosa, che a perdizione manifesta esporre tante migliaja di Frati. E nel Capitolo decimo, per porre argine a' rilassamenti, disposero, che'l Superior Generale ne' futuri Capitoli Provinciali dimandasse specialmente a' più vecchi, se v' erano alcuni, che volessero essere della Regolare Osservanza sotto l' ubbidienza immediata de' Ministri; e trovato che sì, assegnasse loro qualunque Convento volessero eglino in quella Provincia per riformarlo; ed egli cogli altri Prelati fosse tenuto a dar loro favorevole il braccio in questa riformazione (*c*), molto difficile, perchè molta era la messe, pochi gli Operarj. Negli Statuti Papali di Giulio Secondo, i quali, come leggesi nella fine di essi, fatti furono per *la riformazione, unione, e concordia di tutto l'Ordine, pe'l mantenimento, e dilatazione della medesima Riforma, e pel sollievo dello stato della Religione Minoritica, da molti anni caduto*; sebbene l'Autor delle *Ragioni* dica, che fatti furono per alcuni soli pochi Riformati, soggetti immediatamente a' Ministri dell' Ordine, come si dirà (*d*): In quegli Statuti dunque così dicesi: *Dove da' Sommi Pontefici si proibisce 'l passaggio de' Frati della Famiglia* (cioè di quegli Osservanti, che

(a) *Quid igitur superest, nisi, ut instituta vestra perficiatis? mores pessimos, qui in Sodalitio nostro savire cœperant, componatis?* Antonius de Sap entibus Magister Generalis Minor. Conv. in Epistola ad suos Fratres, præmissa Constitutionibus Pianis.

[b] *Difficile enim, & apud homines quasi impossibile videtur expurgare tanta multitudinie fermentum, & recidere inveteratos mores uno impetu... Sanius, & consultius est, in his, quæ a jure positivo ortum habent, benignioribus Regulæ interpretationibus tolerare, &, quando opus esset, dispensare, quàm tot millia Fratrum... perditioni manifestæ exponere, & animos eorum odiosis, & arctis Constitutionibus exasperare, præsertim cùm id judicio hominum videatur impossibile; non quia fieri absolute nequeat, sed quia inspecta natura hominum jam corrupta malis dispositionibus, nunquam fieret, vel cum ingenti difficultate, ac Prælatorum periculo fieret.* Constitutiones Alexandrinæ Cap. VI. apud Chronologiam Seraph. pag. 171. & seq.

(c) *Ad extirpationem malorum pullulantium in dies, ne succrescant; Minister Generalis in proximis futuris Capitulis Provincialibus per se, vel per specialem Commissarium percunctetur a Fratribus, præsertim a senioribus. si qui sunt, qui eligant Regularis esse Observantiæ, & eis, quemcumque illius Provinciæ Conventum reformandum postulaverint, cum omni, quo possunt, favore atque patrocinio consignent, & continuè... teneantur Prælati confovere tales, ac manutenere. Quorum postmodum opera Minister, & cui fuerit commissa reformatio, in reformando utantur. Difficilis enim, & penè incredibilis hæc universalis Ordinis esset restauratio, nisi sapienter, modestè, & cum longo disponatur tempore. Messis quidem multa, operarii autem pauci.* Laudatæ Constitut. cap. X Ibidem pag. 199. col. 1. & pag. 106. col. 2.

(d) *Pro totius Ordinis reformatione, unione, & concordia, ac ipsius reformationis manutentione, & augmentatione, ejusdemque nostræ sacræ Religionis status tandiu collapsi relevatione.* Apud Firmamenta trium Ord. Part. 3. fol. 46. col. 1.

stavano immediatamente soggetti a' Vicarj Provinciali, e Generali, detti della Famiglia, de' quali si parlerà a suo luogo) *a' Conventuali*... *diciamo, e dichiariamo, che ciò debba intendersi del passaggio degli Osservanti ALLA RILASSATA, E DIFFORMATA VITA DE' FRATI CONVENTUALI non riformati, o ancor dispensati nella Povertà*...; *e non già del passaggio, o del ritorno alla regolare ubbidienza de' suoi Ministri Provinciali, massimamente riformati* (a). Dalle quali parole io raccolgo due cose: una, che i Conventuali erano Frati di vita larga, difformata, e rilassata, come ivi espressamente si afferma: l' altra, che nella Comunità dell' Ordine vi fossero de' Prelati Osservanti, e de' sudditti ancora, come in altro luogo si dimostrerà.

III. Un somigliante rilassamento, bisognoso di riparo nel Sacro suo Istituto, si riconobbe ancor da' Padri Domenicani, e però nel Capitolo Generale del 1505. celebrato in Milano, lo chiamarono *Ordine caduto, e totalmente difformato* (b). Che poi ciò s' avverasse per parte de' loro Claustrali, o Conventuali, da' quali era allor travagliato, chiaramente ricavasi da un' annotazione fatta a' dì nostri dal dottissimo e religiosissimo Padre Bremond nel Bollario dell' Ordine suo Domenicano, ad una Bolla di Alessandro VI., convocatoria d'un Capitolo Generalissimo, desiderato da que' Padri per la riforma dell' Ordine. Conciossiachè sopra quelle parole, in cui disse il Papa: ***Prudentemente**, e maturamente considerate le necessità dell' **Ordine vostro**, che per lunga ingiuria di tempi caduto in molte cose, **desidera il riparo**; e per la riforma, unione, e pace, sospirate di celebrare il vostro **Capitolo** Generalissimo*: così notò quel dotto Religioso (c). *Di tal cosa deve ascoltarsi il Fontana, dove dice: Nell'anno 1500. per decreto d' Alessandro VI. doveva celebrarsi in Roma un Capitolo Generalissimo, il qual si è differito in tempi più felici, essendo Guerre in Italia*,

(a) *Et ubi a Summis Pontificibus transitus talium Fratrum de Familia ad Conventuales, & receptio eorum a Conventualibus, sine licentia petita, & in scriptis obtenta, sub censuris, & pœnis prohibetur; dicimus, & declaramus, etiam auctoritate Apostolica nobis desuper concessa, hoc accipi, & intelligi debere de transitu ipsorum de Observantia AD LAXATAM, ET DEFORMATAM VITAM FRATRUM CONVENTUALIUM, non reformatorum, vel etiam in Paupertate dispensatorum, vel relaxatorum, & ad talium loca, & non de transitu, sive reditu ad regularem obedientiam suorum Provincialium Ministrorum, maxime reformatorum.* Statuta Papalia Julii II. apud laudata Firmamenta part. 3. fol. 1. col. 1.

(b) *Item Ordinem nostrum collapsum, & totaliter deformatum, erigere, & reformare cupientes, mandamus &c.* Apud Fontana Constit. Ord. Præd. par. 1. pag. 555. & 574.

(c) *Audiendus hac de re Fontana Monument. Dominic. Part. 3. cap. XI. pag. 399. ubi hac habet. Anno M D. celebrandum erat Generalissimum Ordinis Capitulum Romæ ex Alexandri Pontificis decreto, quod in feliciora tempora dilatum est, vigentibus in Italia, Gallia, & alibi bellis. Petierant illud Provinciales pro suarum Provinciarum quiete, ut Conventus, in quibus secundùm exactam Constitutionum normam viverent Patres, qui dicebantur DE VITA REGULARI, determinarentur, ex quibus erecta jam fuerant in cunctis Provinciis peculiares Congregationes, & ex eis assumpti fuerant Ordinis Magistri, Bartholomæus de Comatiis, Barnabas Saxonus, necnon & Joachimus Turrianus, idemque in sequentibus observatum; UT, SUBLATA CLAUSTRALITATE, (nam Fratres CLAUSTRALES dicebantur alii), commodius, atque efficacius paulatim pristinus Observantia nitor, ac decor in Provinciis, ac Conventibus cunctis restitueretur; prout temporis beneficio conclusum est.* Clar. vir P. Bremond in Bullar. Ord. Præd. Tom. 4. in notis ad Bullam 83. Alexandri VI. num. 1.

lia , Francia , e altrove . Lo avevano richiesto i Provinciali per la quiete delle sue Provincie ; acciocchè si determinassero i Conventi, dove i Padri, che si dicevano DELLA VITA REGOLARE, vivessero secondo l'esatta norma delle Costituzioni , de' quali erano già state erette in tutte le Provincie Congregazioni particolari , e del numero de' quali erano stati assunti più Maestri dell' Ordine ; acciocchè , tolta la CLAUSTRALITA' [poichè altri si dicevano Frati CLAUSTRALI], più comodamente , e con maggior efficacia , a poco a poco in tutte le Provincie , e in tutti i Conventi si restituisse l' antico splendore , e decoro dell' Osservanza ; come si è conchiuso col benefizio del tempo . Fin qui la nota . E ciò fu veramente conchiuso nel Pontificato di S. Pio V. , quando, tolta a' Conventuali la facoltà di ricever Novizj , e terminati così, fu fatto in quell'Ordine nella Regolare Osservanza un sol Ovile , e un sol Pastore, secondo l'espressione del citato P. Fontana (1) . Quì tornerebbe a proposito riferir il tenore delle ordinazioni fatte da'PP. Camaldolesi nel lor Capitolo, celebrato in Firenza contra i loro Conventuali; ma possono vedersi sopra , nel §. 3. numero 3. anticipatamente trascritte .

(1) *Ex quo postea factum est, ut in Regulari Observantia fieret unum ovile, & unus Pastor.* Laudatus Fontana Constit. Ord. Præd. Part. 1. de Reformat. Ord. pag. 525.

§. VI.

Si prova il medesimo punto con alcune lettere di Cardinali, e di Principi; e con varie Bolle Pontificie.

I. A' suddetti testimonj della rilassatezza del vecchio Conventualismo, e del discredito , in cui erano gli antichi Conventuali appresso'l Mondo , si aggiungono le testimonianze de' Cardinali , de'Principi, de'Sommi Pontefici . Per incominciare da'primi , Enea Silvio , che fu poi Pio II., scrivendo al Cardinal Fermano, allor Protettore dell' Ordine (*a*), gli raccomandò la Famiglia Osservante Francescana, dicendo , che non intendeva, come fosse lecito passar quella a' Conventuali , quando fu scritto: *Fate voto , e rendete* : da che apparisce , che tra' Conventuali mancavasi contro a' voti della Francescana professione, fatta secondo la purità della Regola dalla Famiglia Osservante „ Nè vi muova punto, soggiunse , che tra Conventuali vi sia la Dottrina più perspicace , e del numero di quegli

(a) *Ego, ut apertè loquar cum vestra dignatione, vehementer timeo, ne novitas hæc scandalum pariat, si Fratres de Observantia ad Conventuales migrare permittantur ; hoc enim imprimis non intelligo licitum esse :* Vovete, & reddite , *scriptum scimus .. . Claudenda est porta , quæ ducit ad interitum , aperienda , quæ ducit ad vitam .... quòd si dicatur , multò plures esse Conventuales , doctrinamque horum perspicaciorem videri ; prædicatores quoque in omnibus Urbibus audiri : nihil moveor : Parum prodest sermo, cui vita contraria est ; neque scientia sine sapientia proficit. Monasteria Conventualium comminui , & ruere cernimus , Observantium augentur, & florent .... acceptiores omni Populo sunt Observantes , quàm Conventuales . Taceo de vita dispari , quæ ipso nomine designatur .* Card. Æneas Sylv. in Epist. ad Card. Firmanum , apud Vvading. Tom. XII. pag. 264. num. 42.

gli si ascoltino in tutte le Città Predicatori, poco giovando la scienza senza sapienza, ed il sermone, cui la vita è contraria. Noi veggiamo andar in rovina i Conventi de'Conventuali, fiorir, ed accrescersi quei degli Osservanti; esser questi più accetti al popolo, che quelli, *per tacer della vita differente, significata dallo stesso nome*,,. Che più volevasi dalla penna di questo dotto Cardinale per provare l'intento nostro? Il Cardinal Domenico Grimani, Protettore di tutto l'Ordine Minoritico, non meno del Firmano, in una sua lettera circolare a' Frati Minori, dopo aver lodati gli antichi tempi, ne'quali fiorivano in santa Osservanza della Regola, rendendosi celebri, e lodevoli al Mondo tutto, soggiunse:,, Quali cose poi ne' nostri tempi succedute sieno a tante lodi degli antichi, e quali oscurità, giovami piuttosto tacerlo, che riferirlo: essendosi per arte del nemico, tanto mutata l'antica bellezza, *che della prima faccia restonne appena l'immagine*,, (a). Parlava de'tempi di Giulio II., e piagneva il guasto dato al decoro partorito nell'Ordine dall' antica Osservanza; e però non si lamenta o degli Osservanti della Famiglia, o di quei, che stavano nella Communità soggetti a' Ministri, o di quei Conventuali, che allora già riformati si erano, ma de'Conventuali, tuttavia in gran numero rilassati, e discreditati. Per rapporto a questi medesimi difformati, un altro Porporato, il quale nel 1500. era Vice-protettore de'Minori, scrivendo al Capitolo Generale di Terni,, Cosa dura ella è, diceva, il ributtare più lungamente quelli, che da ogni parte ne vengono a' piè del Papa, e a noi, portando altissime querele DI VOI, E DELLA VOSTRA CONVENTUALITA'. Onde se v' è sapienza in cotesto vostro Capitolo, dovete talmente opporvi agli abusi, che per tutto'l Mondo fanno strepito contro a' costumi de' CONVENTUALI, che non ci abbiamo a vergognar di proteggervi in tal modo di vivere,, (b). Con pari sentimento scrisse al medesimo Capitolo il Cardinale Antonietto Pallavicino, mentre del Vice-protettore suppliva le veci (c). Dal peso delle parole di questi Porporati può ciascheduno congetturare, se l'inosservanza di que' Con-

(a) *Sed quæ moderno tempore tot præconiis, & laudibus jam succedant, ipsius Religionis serenitatem obnubilantia, transire juvat magis, quàm referre. Tantam enim primæva institutionis illius varietatem contraxit, malorum Satore agente, ut vix prima faciei imago remanserit.* Card. Dominicus Grimanus in Epist. ad Fratres Ordinis, apud Firmamenta trium Ord. ante Statuta Papalia Julii II.

(b) *Durum est ulterius refellere, qui undique ad SS. D. nostrum, & ad nos* DE VOBIS, ET VESTRA CONVENTUALITATE *uberrimas querelas afferunt, quibus hactenus a spe tandiu prædicatæ reformationis in cassum restitisse delusi cernimur: quare si vestri hujus Capituli universitas quidquam sapit, abusibus, corruptelis, ac vesaniis* TOTO ORBE IN CONVENTUALIUM *mores constrepentibus ita obsistatis, & obvietis, ut protegere vos in ejusmodi vivendi modo non erubescamus.* Epist. Card. Vic. Protectoris Ord. S. Franc., per ès Constitutiones Alexandrinas impressas Bononiæ 1587. pag. 17.

(c) *Adducimur ingenti cordis affectu ipsius* [Ordinis] *ferme collabentis opportunam instaurationem, ac incrementa cupere, & procurare, præsertim ut tot sinistris, ac infamibus quæstionibus per Populos, Reges, & Principes aures frequentias Apostolicæ Sedis, & nostras in dies pulsantibus, & obstrepentibus....quandoquidem Sancta Sedes ejusmodi enormitates, ac impudentias, cum ejus dedecore diu perferre nequibit, neque nos... Sæcularium hominum instantias, & clamores undequaque contra vos confluentes arcere, vel retundere valebimus.* Epist. Card. Antonietti Pallavicini. Ibidem pag. 19.

Conventuali consistesse in bagattelle, come pretese l' Autor delle Ragioni, ovvero in cose di rilievo, e però guastasse lo stomaco al Mondo zelante del candore Francescano. Ma non si pensi veruno, che gli altri Ordini Religiosi andassero immuni da questo fiero contagio. Quei nove sapientissimi Padri, scelti da Paolo III. per conchiudere la maniera di riformare tutta la Chiesa, quattro de' quali erano Cardinali, due Arcivescovi, uno Vescovo, l'altro Abate Benedettino, e l' ultimo era il P. Maestro del Sacro Palazzo, tra' mali più gravi della Santa Chiesa numerarono la rilassatezza de' Sacri Ordini; e, per darvi giusto rimedio, giudicarono, che si dovessero estinguere TUTTI I CONVENTUALI, col proibir loro il poter vestire Novizj, e col toglier da' loro Monasterj tutti i Giovani, che non avessero ancor fatta la Professione. Così da un manoscritto della Libreria Vaticana ci rappresenta il P. Daniele Concina (1). Con che ci si fa credere, che sostanziali, e molti fossero gli abusi mantenuti da quell'estinto Conventualismo.

(1) Disciplina Apost. Monast. dissert. 5. §. 1. num. 2. pag. 257.

II Mossi dagli alti strepiti, che da per tutto facevansi contro'l Conventualismo ancor i Principi Cristiani, molto si affaticarono per porvi l' opportuno rimedio: dalle testimonianze soprariferite de' Cardinali, e da ciò, che dirassi, può ben conoscersi, che con replicate istanze informavano, e supplicavano perciò i Sommi Pontefici. Ne riferisce molte il P. Concina nel libro suddetto (2) dall'anno 1439. all'anno 1568. in cui era Papa S. Pio V., il qual pose a quel Conventualismo la fine. Quì particolarmente piacemi di rapportare il tenore d'una Lettera, scritta dall' Imperator Federigo III. al Sommo Pontefice Nicolo V., in cui raccomandavagli la Famiglia Osservante Francescana, acciocchè non volesse soggettarla all' immediato comando de' PP. MINORI CONVENTUALI. Leggonsi dentro quella queste belle espressioni (a): „ Molti Pontefici hanno studiato di far in modo, che ne' veri ovili di S. Francesco non entrassero i Lupi rapaci, o di lì non ritirassero le pecorelle; ed essendosi non poco allontanati dagl' istituti, e vera Regola di S. Francesco molti Minori, detti *Conventuali*; i vostri Antecessori prudentemente disposero, che la divota Famiglia degli Osservanti fosse retta da' proprj Vicarj Generali. Pensando noi per tanto esser cosa indegna, che coloro, i quali vivono secondo la Regola, ricevuta, e giurata, nè a sinistra declinando, nè a destra, sieno costretti ad ubbidire a quelli, che lungamente si discostarono da' termini della vita, la quale hanno professata....., „ Non occorre passar

(2) Ibid. Part. 2. diss. 1. cap. 16.

(a) *Fuerunt attentissimi super hunc Gregem Romani Præsules, modisque omnibus studuerunt, ne veras Francisci Caulas lupi rapaces ingrederentur, aut inde oves abducerent.... Cùmque magna multitudo Fratrum ejusdem Ordinis* (Minorum) *non tamen ejusdem vitæ, qui Conventuales appellantur, ab Institutis. & vera Regula B. Francisci non modice declinassent, vellent tamen totum Ordinem regere.... provide vestrorum prædecessorum ordinatione cautum fuit. iis. qui de Observantia dicerentur, quique verum iter sui Magistri sequerentur, Fratribus, Vicarium Generalem concedi, qui ejusmodi devotæ Familiæ curam gereret, neque Conventualium Fratrum imperio quovis modo posset impediri... Cogitantes igitur indignum esse, eos, qui pro Regula suscepta, ac jurata vitam ducunt, neque a dextris, neque a sinistris declinant, eis subjici, & obedire compelli, qui longe a limitibus vitæ, quam professi sunt, abjerunt.* Epistola Friderici III. Imperatoris ad Nicolaum V. apud Vvading. Tom. XII. pag. 262. num. 38.

passar più avanti nell' osservar questa Lettera. *Lupi rapaci ne' veri ovili di S. Francesco: indegni di reggere i veri Frati Minori: mancatori della fede promessa a' Dio nel discostarsi lungamente dalla vita professata*, sono encomj, che applicati non si sarebbero da quel Monarca ai Conventuali Francescani per sole bagattelle. Vada dunque il Ragionista a persuadere gli Americani, e i Giapponesi. Fra quelli forse troverà terreno a proposito per piantarvi le sue carote, ma non già ne' Paesi, dove il retto discorso, gli studj, e le lettere, hanno la sede; purchè non s'imbatta in qualcuno, che, qual nottola volontaria, voglia posporre alle tenebre la luce, facendoli così di se stesso il bramato orticello.

III. Dissimular non poterono le perniciose licenze di coloro i Sommi Pontefici, stimolati ancora da' Principi. Quindi Eugenio IV. nella sua Bolla *In Eminentis*, fatta per ridurre alla deposta osservanza i Minori del Convento d' Araceli, divenuti Conventuali, disse, che di Religiosi Francescani *avevano il nome, e non il significato* [a]. Pio II. allorchè diede agli Osservanti il Convento de' Minori Conventuali di Tivoli, detto S. Maria Maggiore, trovò questi di vita *non onesta* (*b*). Sisto IV. nel suo Breve *Inter curas* al Vescovo Ottoniense, dice essergli stato esposto da parte del Re di Danimarca, che alcuni Frati fuor delle costumanze, e degli istituti dell'Ordine vivevano rilassati dalla vita regolare, e si era in quelli del tutto estinta la vita religiosa (*c*). Alessandro VI. nel suo Breve al Capitolo Generale di Terni fece intendersi, che da diverse parti del Mondo, e da gran Principi, gli giugnevano grandi querele contra l' indecenza, e vita de' Frati Conventuali dell' Ordine de' Minori, di modo che, se non si emendavano, era costretto a provvederci, e a dare i loro Conventi a' Frati Osservanti (*d*). Ed in un altro Breve al medesimo Capitolo,

(a) *Nos indignum existimantes, domum ipsam, quæ in præfata Urbe, Christiani Orbis Matre, celeberrima existit, dicti Ordinis (Fratrum Minorum) Vocabulum, & non rem, videlicet, illius Regularem Observantiam, tenere, & propterea reformari, & ad observantiam prædictam reduci cupientes.* Apud Vvading. Tom. XI. in Regest. Pontif. pag. 480.

(b) *Habitavit Pius Tibure paulo minus quàm tres menses apud Minores loco edito.... nec pluvias arcere licebat in habitaculo rimoso, & nimium vetusto, cujus reparandi Monachi, Religiosi parum, nullam curam susceperant. Hos Pontifex disjecit, cùm essent Conventuales, & vitam ducerent inhonestam, & loco eorum Observantes introduxit.* In Commentariis Pii II. edit. Romanæ 1584. pag. 252. viden. P. Casimirus de Roma Memor. Istoric. della Provinc. Rom. pag. 346.

(c) *Quod Conventus Ottoniensis dicti Ordinis reformatus, & ad regularem vitam reductus erat, reformationem ipsam, ad præfati Regis, & tuam supplicationem approbavit, ratificavit, & confirmavit (nempe Zannettus de Utino Sacra Theologia professor, Ordinis Minorum Generalis Minister): & quia in Svvinebergen. & Nyesterden. prædicti Ordinis Conventibus Ottonien. Diœcesis, præter Ordinis morem, & instituta, Fratres a Regulari vita relaxati vivebant, & in eis penitus vita religiosa extincta erat, ut ad regularem vitam reducerentur.* Apud Vvading. Tom. XIV. in Regest. Pontif. pag. 544.

(d) *Ex diversis Mundi partibus, & a magnis Principibus magna ad nos afferuntur querela de inhonestate, infamique vita Fratrum Conventualium Ordinis Minorum, ita quòd, nisi illam in melius commutent, cogamur pro Pastoralis officii munere desuper opportune providere, & eorum domos, ipsis expulsis, Fratribus ejusdem Ordinis, de Observantia nuncupatis, tradere.. quapropter, ne id cum magno vestro dedecore, & jactura fiat, vos in domino hortamur,*

pitolo „ Sono quotidiane, disse, le querele, che ci giungono da varj Principi, e Comunità, che continuamente ci dimandano il farvi riformare tutti, e ridurre alla vita de' Frati Osservanti, essendo inonesta la vita di molti Frati dell'Ordine vostro „ (*a*). Giulio II. nel suo Breve *Inter cæteros Ordines*, inviato al Ministro, e a' Frati della Provincia di S. Buonaventura, già riformata dal Ministro Generale Frat' Egidio Delfini, e ridotta all'antica Osservanza della Regola, narra, come alcuni Frati, volgarmente nominati Conventuali, abusandosi del favore Pontificio, tentavano d' indurre nuova divisione dentro l' Ordine Francescano, e lacerare la veste del Santo Patriarca (*b*). Lione X. nella sua celebre Costituzione *Ite & vos in vineam meam* assomigliò la Religione Serafica alla mistica vigna del Vangelo, di cui assegnando i cattivi agricoltori, disse, essere stati quelli, che in tempo di S. Bernardino, e del Concilio di Costanza erano in quell' Ordine scandalosi, e perversi, pe' quali languida *era la Religione*, e quasi morta nel Mondo (*c*). Clemente VII. nella sua Bolla *Officii nostri* (1); Pio IV. nella sua *Cum sicut* (2), spettanti amendue a' PP. Predicatori, fanno conoscere, che ancor tra questi erano molti difformati, e che i loro Conventuali avevano bisogno di grandissima riforma. E che i PP. Conventuali Francescani ancor dopo il Pontificato di Lione X., per cui furono appartati dall' Osservanza, ed esclusi dal Generalato, e Ministero dell' Ordine, tuttavia in più luoghi seguitassero l' antica vita rilassata ne' costumi, e specialmente nella osservanza della Regola Francescana, lo additano l'istesso Clemente VII. nella Bolla *Exponi nobis* (3), e Paolo III. in tre sue Bolle, *Intelleximus &c. Exponi nobis &c.* e altra simile (4). Molte altre Bolle potrebbono apportarsi per confermazione di questo punto, ma bastar può per

(1) *Bullar. Præd. P. Bremond. Tom. 4. pag.* 488.
(2) *Apud idem tom. 6. pag.* 101.
(3) *Apud Vvad. tom. 16. in Reg. pag.* 581.
(4) *Const. Vvad. tom. 18. in Reg. pag.* 341. 346. 386.

E tutte

mur, & paterne monemus, ut Domos earum Provinciarum, pro quibus Reges, & Communitates instant, omni diligentia reformetis. Apud laudat. Constit. ed. Bono. per Alexand. Benacium & Firmamenta trium Ord. Part. 2. Tract. 1. fol. 58. a tergo col. 1.

(a) *Pulsamur quotidie assiduis querelis quamplurium Principum, & Communitatum instanter continuè a nobis petentium, ut propter inhonestam vitam multorum Fratrum Ordinis vestri, & alienam penitus a Religione, quam ipsi in malum exemplum, & scandalum laicorum dehonestant, Conventus vestros reformari mandaremus, & illos juxta instituta Fratrum de Observantia nuncup. ad Regularem vitam eorundem Fratrum redigeremus.* Apud laud. Firmam. col. 1. & cit. Const. Alexand. edit. sub P. Evangel. Pellei Vic. Gen. Conv.

(b) *Et quia, ut nobis exponi fecistis, Fratres, vulgariter Conventuales nuncupati, nostrum favorem plus æquo sibi arrogantes, iterum Ordinem istum dividere, & Patris vestri vestem lacerare satagunt, lites, & contentiones etiam in Prætoriis, & coram Judicibus provocare non erubescunt: Nos tales discordias procul abigere cupientes, morum reformationem, & in eodem Ordine uniformitatem ambabus ulnis amplectentes, quidquid a prædicto Fratre Ægidio actum fuerit in ista Provincia, approbamus.* Apud P. Foderè in Narrat. Historica Prov. S. Bonav. Gallicè scripta pag. 198.

(c) *Hora verò nona, moriente Domino, surgentibus in dies malis, & scandalosis hujus vineæ agricolis, suscitavit* (cœlestis Pater familias) *spiritum adolescentis, paucorum videlicet Fratrum, qui signifero nominis Jesu, Bernardino ductore, & Præside, Sacri Concilii Constantiensis freti præsidiis, languentem, imo pene mortuum per Orbem universum, Ordinem vivificarunt. Novissimè verò diebus istis, quasi hora ultima, apparuerunt viri alii, qui zelantes pro domo Israel succiderunt lucos, & demoliti sunt delubra, ac, ubi abundabat peccatum, adjuvante Domino, curaverunt per introductam reformationis normam, ut superabundaret & gratia.* Apud Vvading. Tom. 16. pag. 42. num. 23.

tutte la celebre di S. Pio V. data a' 2. di Dicembre del 1566. a'Prelati delle Spagne, a richiesta di quel Monarca, per estinguere affatto negli Ordini Regolari di quelle parti l' odiato Conventualismo, lodata di sopra nel §. 3. num. 4. In quella diceva il Santo Pontefice „: Non senza grande afflizione di animo abbiamo saputo, che i Frati Conventuali Francescani in diverse parti della Spagna, scordevoli della fatta professione, e della sua salvezza, menano una vita molto diversa, e lontana dalle istituzioni del Santo Fondatore; e che co' loro cattivi esempli non poco offendono moltissimi Cristiani. Volendo Noi pertanto per l' onore divino, e per la salvezza delle Anime, togliere uno scandolo sì grave, e sì invecchiato, mossi ancor dalle preghiere del nostro carissimo Figliuolo in Cristo Filippo Rè delle Spagne, ordiniamo, che si scancelli del tutto, e si tolga in perpetuo, e si estingua il Conventualismo „ (a). Così il Papa. D'onde vedesi, e congetturasi, di quanto peso fossero ne' Conventuali le originali rilassatezze.

IV. Tanto scorretta essendo di que' Conventuali la vita, niuno può giustamente lamentarsi delle opportune risoluzioni, che contro quegli formarono in varj tempi le persone Religiose, i Pastori di Santa Chiesa, e tra gli altri Lione X., e S. Pio V. „ Era spediente, scrisse Paolo Nazzari, che i difformati, ed infatuati Religiosi, o si riducessero alla vera osservanza delle sue leggi, o se ciò non volevano, si scacciassero dalle Città, e Provincie, da' Paesi, e da' Regni, come a'di nostri, con sommo applauso di tutti gli Uomini dabbene, si è fatto ne' Regni delle Spagne, per ordine del prudentissimo, e piissimo Re Filippo secondo „ (b). Pur troppo è certo, e così non fosse, che gli antichi Conventuali erano molto rilassati, screditati, e scandalosi, e non solamente difettosi in cose di poco rilievo. Chi a questo dire si oppo-

(a) *Non sine magna sane animi molestia nobis innotuit, Fratres Ordinis S. Francisci, Conventuales in diversis Hispania partibus, & Provinciis constitutos, professionis, & salutis sua immemores .... vitam ab Institutis Fundatoris, & Patris Sui Seraphici admodum discrepantem, ac remotam ducere, ac pravis suis exemplis quamplurimos Christi fideles non mediocriter offendere. Cùm igitur tam grave, tamque INVETERATUM SCANDALUM, divini honoris, ac salutis animarum causa, pro commisso nobis officio tollere statuerimus, piis etiam adducti precibus charissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum Regis Catholici, religiosissimi Principis .... ex auctoritate Sedis Apostolica, cujus vices in hoc negotio eis tenore prasentium delegamus, ABOLEANT PENITUS, ET IN PERPETUUM TOLLANT, ATQUE EXTINGUANT FORMAM VIVENDI CONVENTUALEM, eosque Fratres ad eam vivendi formam, eademque instituta redigant, qua Fratres Minores de Observantia observant, &c.* Bullar. Ord. Præd. Tom. 5. pag. 146. & apud de Gubernatis Orb. Seraph. Tomo 2. pag. 519. vid. etiam Bullam Callist. III. pro Carmelitis apud Lezzan. Tom. 3. pag. 213. n. 242. & Bullam Pii II. *Pontificalis auctoritas*. Ibid. pag. 147. num. 25. & Bullam ejusdem Pii quæ incipit *Sollicitudo Pastoralis*, pro reformatione Carmelitarum. Ibidem pag. 150. n. 31.

(b) *Ne igitur deformati, aut infatuati .... Religiosi vita corrupta pravitate cateros perdant, expedit Ecclesia Dei, ut Summi Pontificis auctoritate, cateris Pralatis, ac Saculi Principibus adjuvantibus per singulos Ordinum Generales, Abbates, Priores* (Guardianos) *ad veram, legitimamque suarum Constitutionum observantiam revocentur, aut a Civitatibus, locis, Provinciis, & Regnis, si reformari noluerint, expellantur; ut in Regnis Hispaniarum temporibus nostris, jussu prudentissimi, ac piissimi Regis Philippi secundi, cum summa omnium bonorum laude factum est.* Paulus Nazzarii Opusc. de Reform. apud Concinam. loco cit. Dissert. 1. quæst. 17. Sophism. 3. in respons.

opponesse, non a me solo, ma all' autorità, e testimonianza di tanti Scrittori, Prelati, e Capitoli religiosi, di Principi, Cardinali, e Sommi Pontefici, verrebbe quegli a dar là mentita. Il che mancando a me l' ardimento di fare, piuttosto chinerò la testa, venerando gli eterni decreti dell' Altissimo, che conforme nella sua Chiesa, così negli Ordini Religiosi permise tra'l buono grano le zizanie, i giogli, le mal'erbe; che in quella, e in questi volle alle volte vi fosse chi perseguitando la Santità la rendesse più singolare, e chi esercitando i virtuosi desse loro più motivi di acquisti, e di meriti. Lo ringrazierò insieme, perchè non solamente tra quelle impetuose procelle, insorte per la Peste, e per gli Scismi, seppe, e volle mantenere a galla le picciole Navicelle degl'Istituti Sacri; ma in oltre si degnò di render loro finalmente la calma, essendo affatto perito quel primo lagrimevole Conventualismo, il quale *meritava con applauso universale delle persone dabbene essere discacciato da' Regni, e dalle Provincie*.

V. Giudichi ora chi vuole, se il nome di *Conventuale*, oggi applicato a' soli Francescani dispensati, e possidenti, assai noti al Mondo, possa essere un mezzo termine per conchiudere la maggior antichità di questi sopra tutti gli altri Minori. Solo da' tempi d' Innocenzo IV. fu dato quel nome alle Chiese, e conviene ancor a quelle del PP. Capuccini. Fu dato a' Superiori locali, ed a' Religiosi di qualunque Convento, e Religione, come spettanti a qualche determinata famiglia; e così deesi anche al Superior locale di Casa Mara, e di tutti que' Monaci della Trappa, dimoranti di Famiglia in quel Religioso Monastero. Fu dato ad una parte de' Religiosi di più Ordini, per distinguerla dalla parte Osservante, e ciò non fù prima della Peste del 1348., e così non entrano i Conventuali ne' primi Secoli delle Religioni Mendicanti, ma sono molto posteriori all' Osservanza. Giudichi, se possa da quel nome giustamente inferirsi, che tutti i Santi, e gli Uomini illustri de' primi due Secoli Francescani, spettino a' moderni Minori Conventuali, e non agli Osservanti. Vero è, che *Conventuale*, per sola partecipazione, che aveva nell' abitare con quegli, dicevasi ancora ogni Religioso, benchè Osservante, il quale dimorasse ne' Conventi degli antichi Conventuali, come dirò tra poco; ma ancor verò è, che prima del cadere del Secolo XIV. non era tra' Francescani parte veruna di Religiosi, che si chiamasse col nome di *Conventuale*, contrapposto alla moltitudine Osservante. E quel, che più importa, è vero, che generalmente parlando, i Conventuali nel senso predetto erano una moltitudine rilassata, e scandalosa: onde se i Santi fossero morti nella vita biasimevole di coloro, non sarebbero Santi. Ma che dubitare de' Santi, se sieno stati degli antichi Conventuali, o non lo sieno? Scioglie al pubblico il Problema il P. Ferdinando del Castiglio (1) dicendo: *Guerra fù quella, che si fè alla Santità con la Conventualità*. Guerra dunque, ed inciampo alla Santità faceva il Conventualismo antico, più tosto che coltivarla. Come dunque potrà con verità dirsi, che i Santi furono del numero di que' primi, e antichi Conventuali? Può forse un qualche bianco, in quanto bianco, appartenere al numero de' neri? Nulladimeno il nostro

(1) *Istoria dell' Ord. de' Predic. par. 2. lib. 2. cap. 2.*

 Ragio-

Ragionista con quel nome alla mano pretende molte cose, ed a' nostri Fondamenti oppone qualche catapulta di sottili risposte. Veggiamole con pazienza.

§. VII.

Si esaminano, e ributtano alcune arguzie dell' Autor delle Ragioni contro a' premessi Paragrafi.

I. ANcor le cause rovinate trovano alle volte un qualche bizzarro Avvocato, che ne intraprenda le difese. Così appunto succede del Conventualismo antico; sebbene sia stato sentenziato, e dichiarato scandoloso, rilassato, e disonorato, dal giudizio uniforme di tanti Scrittori, di tanti Prelati, Capitoli, Cardinali, Principi, e Sommi Pontefici; ciò non ostante, in difesa del medesimo contro tante venerabili penne armò la sua il nostro Ragionista. Per effettuare il disegno numerò molti Ministri Generali Francescani, che da' tempi di Martino V. fino a quelli di Lione X., un dopo l' altro governarono l' Ordine; cioè, Guglielmo, il Rusconi, Angiolo, Giacomo, Francesco della Rovere, detto poi Sisto IV., Sansone, Egidio, Rainaldo, Filippo, e Bernardino (1). Quindi *peno*, disse, *a credere che sotto 'l zelo di questi Generali i Conventuali sieno stati, come alcuni fingono, indisciplinati, e discoli, insegnandomi lo Spirito Santo* [Ecclesiastici 10.] *Secundùm judicem populi, sic & Ministri ejus; & qualis Rector Civitatis, tales & inhabitantes in ea.* Non voglio negare, che quei riferiti Ministri Generali sieno veramente stati Superiori dabbene; mi dispiace però, che il Ragionista fatto abbia quel Catalogo un po' più corto del dovere. Perchè non incominciò dal P. Antonio di Massa, che ne' tempi appunto di Martino V. governava l' Ordine de' Minori, e fu l' immediato antecessore di Guglielmo? Può raggirarsi quanto vuole per assegnarne la ragione; mentre sempre il sospetto sarà, che ciò facesse per non far comparire in pubblica scena un Generale manifestamente rilassato. Conciossiachè tale appunto fu Antonio, eletto nel 1424., e poi per le sue rilassatezze deposto nel Capitolo Generale di Assisi. Di questo scrivendo un Antico disse: *Essendo egli molto rilassato, rilassò l'Ordine, e fu contrario ai buoni Frati Osservatori, e zelanti del proprio stato* (a). Per esser questi eloquente ne' Pulpiti, era molto grato a Martino V., ma posto nel governo fece vedere qual differenza passasse tra il declamare, ed il ben governare, come nota il Vvadingo, che in oltre ci afferma, qualmente sotto 'l Generalato di quel declamatore *molto inlanguidì la disciplina regola-*

(1) Pag. 393. & seqq.

(a) *Multùm relaxatus Ordinem relaxavit, & bonis Fratribus sui status observatoribus, & zelatoribus contrarius fuit... qui tandem Assisii fuit Generalatu privatus.* Memoriale Ordinis apud Firmamenta trium Ord. Part. 1. fol. 34.

regolare, sorsero varie corruttele, e del tutto svanì la riformazione incominciata dal P. Angiolo Salveto suo antecessore (a). Questi elogj del P. Antonio avendo ben preveduti l' astuto Ragionista, non ha voluto indebolire l' argumento col nome di Antonio, sebbene questi, non meno che gli altri, sia stato un Generale de' Minori nel terzo Secolo Francescano.

II. Ma pure, che conchiude mai con quel Catalogo di buoni Superiori, e con quel testo dell' Ecclesiastico? Che ancora i Conventuali di que' tempi furono Religiosi dabbene? E se io lo negassi con la testimonianza di tanti celebri Autori già riferiti? Dio ne guardi, potrebbe soggiugnere, è dottrina dello Spirito Santo, che que' Conventuali fossero buoni; poichè c' insegna, che tal' è il Popolo, qual'è chi lo governa: Buoni erano i Superiori di que' Conventuali; dunque buoni erano ancor eglino governati da' buoni. Bell' argomento! ma troppo vasto, e se volete vederlo, attendete: Buono, e Santo era Mosè, che dalla fuga d' Egitto per tanti anni nel deserto governò gli Ebrei, e pure quante iniquità non commisero costoro nel tempo di quel governo? Buono, e Santo era Giobbe nel suo Regno dentro l' Idumea; e pure vorremo dire, che così fossero tutti i suoi Vassalli? E senza rivoltolare sossopra l'antichità, buona, e Cattolica è la pietosissima famiglia de' Monarchi Austriaci; e pure non sono così tutte le persone soggette al di Lei scettro, avendo sotto di se tante nazioni alla Chiesa, e a Dio nimiche. Lo stesso dunque, salva sempre l' inviolabile certezza delle parole divine, sarà potuto accadere de' Conventuali cattivi sotto i Generali buoni. Non niego però, che per lo più, generalmente parlando, sieno i sudditi buoni, dove il capo è buono: e questo volle talvolta significarci Dio nel testo prodotto, come spiega il P. Cornelio a Lapide; spesso accadendo che all' intenzione, allo spirito, all' andamento de' Sovrani si uniformino i sudditi, giusta quel verso:

Regis ad exemplum totus componitur Orbis.

Questa per altro non è regola infallibile; onde alle volte allo spirito, alla intenzione, all'esemplo del suo Principe non corrisponde il Vassallo. Per lo che S. Agostino sponendo l' allegata sentenza dell' Ecclesiastico disse: *possono esser i Popoli buoni, dove saranno i Vescovi cattivi; siccome potè esser il Popolo cattivo, dove fu Mosè Principe, e Reggitore buono* (b). E questi Ebrei perchè erano cattivi, se non perchè non secondavano i genj del buon Reggitore? Così per l' appunto, cattivi erano i Conventuali ancor sotto i buoni Reggitori, perchè non secondavano i loro genj. Volevano i buoni Superiori, che si osservasse la Regola, che si togliessero gli abusi, che si vivesse religiosamente. Per questo fine tentavano

(a) *Quàm diversa sint artes declamare, & ex alto regere, magno suo malo probavit sodalitium: etenim sub Antonii regimine valde elanguit disciplina Regularis, irrepserunt variæ corruptelæ, & reformatio ab Angelo Salveto prædecessore inchoata penitus evanuit.* Vvading. ad ann. 1423. num. 1. & ad ann. 1424. num 5. & seqq.

(b) *Non ità intelligendum, esse Principem Populi, & Rectorem Civitatis, quomodo illi intelligunt. Possunt enim esse Populi boni, ubi fuerint Episcopi mali; sicut potuit esse Populus malus, ubi fuit Moyses Princeps, & Rector bonus.* S. August. lib. 2. contra Epist. Parmeniani cap. 4.

tavano di far delle riforme, come si dirà in altro luogo. Contraddicevano i Conventuali, ed i poveri Superiori, per ischivare tal volta mali maggiori, erano costretti a tollerarli: sopradichè può vedersi il Libro della vita del Ximenio, da noi soprallodato nel §. 4. num. 4. Ed eccovi come, e perchè fossero que' Conventuali cattivi nel governo ancora di Superiori buoni. Non peni dunque più a credergli indisciplinati, e discoli quell'Autore, nè voglia tacciare di fingitori tanti chiarissimi testimonj, che lo asseriscono. La pietà poi de' nominati Generali se non fece, che buoni fossero tutti i loro sudditi, fece almeno, che de' cattivi si scemasse la moltitudine: onde se ne' loro principj erano i rilassati Conventuali assai più numerosi degli Osservanti; sotto 'l Pontificato di Lione X., essendosi già riformati, e ridotti alla primiera Osservanza molti Conventuali per lo zelo di que' buoni Superiori, molto più numerosi erano gli Osservanti, che i rilassati Conventuali.

III. Accortosi il nostro Ragionista, che l'autorità dello Spirito Santo non bastava pe 'l suo proposito, volle porsi a contrastare intorno alla testimonianza del Cardinal Gaetano, apportata sopra nel §. IV. num. IV. dove ancor dice, essere stato ne' suoi tempi *un errore di molti il dare i Fanciulli, e le Fanciulle a' Monasterj de' Religiosi, o delle Religiose di Vita Comune, che volgarmente si chiamano Conventuali, o Claustrali*. Queste parole troppo scottarono il Ragionante, che per confutarle scrisse (1),,. ,, Convien avvertire, che non favella de' soli Minori Conventuali, ma di ,, tutti i Mendicanti Conventuali; mentre in quel tempo tutti i Men- ,, dicanti divideansi *in Conventuales, & Observantes* .... Or io stento ,, a credere, che tutti i Mendicanti Conventuali di quel tempo altro ,, non fossero, se non che un ceto di prevaricatori (*senza stento veruno lo attestano moltissimi testimonj maggiori d'ogni eccezione*) doven- ,, do anzi persuadermi, che essendo il Cardinal Gaetano Osservante, ,, venisse poi agitato dagli stessi scrupoli del prefato Perrini (*Questi* ,, *fu un P. Maestro Francescano Osservante dentro la Comunità dell'Ordi-* ,, *ne, che compose un Trattato, per provare, che i Francescani possidenti* ,, *non fossero in coscienza sicuri, perchè, come pensava egli, surrettizj* ,, *erano i loro privilegj d'aver possessioni, e rendite*). Tanto maggior- ,, mente, che a dimostrare riprensibile la vita Conventuale, non apporta ,, altra ragione, che questa, cioè, che i Conventuali non viveano se- ,, condo le antiche lor regole, ma secondo i Privilegj Appostolici: non ,, accorgendosi, come ben notano le Costituzioni Piane, che nello stesso ,, tempo, che condannava la vita Conventuale, veniva a riprendere an- ,, che la Santa Chiesa, che la stabilì colle sue dispense, e la permet- ,, teva, e proponeva a' Fedeli ,,.

(1) Pag. 396. & 397.

IV. Povero Cardinal Gaetano, astutamente così maltrattato da questa penna scottata! Veggiamo in grazia se per gittarne a terra l'autorità ben la discorra. In primo luogo si attacca, che i privilegj Apostolici ottenuti dagli Ordini Mendicanti, e così la vita Conventuale fondata ne' Privilegj, non poterono giustamente censurarsi dal Cardinal Gaetano. Vedeste mai, o Leggitore sincero, un falso supposto così largo, e palpabile? Quando mai si pose il Gaetano a censurare i privilegj, per l'uso

l'uso de'quali niun Religioso Conventuale fu mai censurato? Questi privilegj, perchè comunemente ancor da' zelanti si stimavano leciti, però nell'estinzione ancora del Conventualismo antico, da'Mendicanti non si lasciarono. Non parlo de'Minori, tra'quali non restarono che ne'loro segregati Conventuali. L'uso de' legittimi privilegj non potè mai con quella del dottissimo Gaetano strignere in alleanza tante penne contro al vecchio Conventualismo, a chiamarlo scostumato, scandoloso, inosservante, anzi ancor infame. Fu l'inosservanza di quelle obbligazioni, dalle quali niun privilegio gli sottraeva, quella, che gli screditò innanzi al pubblico. E ciò molto ben si raccoglie dagli antecedenti paragrafi. Mentre poi suppone il Ragionista, che per vita Conventuale, biasimata dal Gaetano, s'intendesse quella, che è fondata su' privilegj Apostolici, o vive ingannato, o vuole ingannare. L'uso de' privilegj, ripeto, non è biasimevole; ma i Conventuali non avevano privilegio veruno per coonestare la loro intollerabile rilassatezza, ed inonestà, da tanti onestissimi Scrittori vituperata. La quale, appunto perchè viene comunemente vituperata, si conosce, che non era una vita, che non eccedesse il prescritto de'legittimi privilegj, ma che piuttosto lo eccedeva. Diremo forse, che tanti Scrittori, Cardinali, Principi, e Sommi Pontefici non abbiano saputo discernere tra la vita semplicemente secondo i privilegj, e la vita veramente indegna, e biasimevole? Or tutti questi convengono pure nel biasimare la vita di que' Conventuali? Era dunque veramente biasimevole; se per avventura il discernimento tra quelle due vite non fu un punto vietato a tutta l'antichità, e sol permesso alla sottigliezza del nostro Ragionista.

V. Adagio, soggiugne, adagio un poco: Le Costitutioni confermate da Pio IV., e dette perciò le *Piane*, dentro la prefazione affermano, *errarsi contro alla Sede Apostolica da coloro, che asseriscono, qualmente noi Conventuali pe'l semplice uso delle cose temporali contradiciamo, o non soddisfacciamo alla nostra Regola*. Primieramente queste parole non sono delle Costituzioni Piane, ma dell'Autore della prefazione a quelle, il quale o sia stato il P. Antonio de'Sapienti, allora Maestro Generale de'Conventuali, o qualche altro Religioso, certo è, che fece la torta, come gli piacque, e gittò i primi semi delle pretensioni di primogenitura Francescana, i quali oggi fanno vaga primavera nella mente di alcuni di que' Padri, e fruttificano litigj. E' parimente certo, che quella prefazione confermata non fu da Pio IV., o da altro Sommo Pontefice; di che può chiarirsi chiunque col legger la Bolla *Sedis Apostolicæ* del mentovato Papa nel Bollario del Cherubino (1), e le soggiunte Costituzioni Piane. Dunque inganna il nostro Ragionatore, quando apporta qualche squarcio (il che fa spesso) di quella prefazione, sotto nome delle Costituzioni Piane. Aggiugne veramente, e nota, esser quella una dottrina della prefazione; ma questo poco fa per illuminare il suo Lettore; poichè se pone questa parola *prefazione*, coll'attribuir poi le sentenze di questa alle Costituzioni Piane, viene a significare a chi legge, che quella prefazione fu confermata da Pio IV., ed è parte di quelle Costituzioni, il che, come dissi, è falsissimo. E

(1) Tom. 2. pag. 123.

basterà per sempre averlo notato questa volta. Ma via, siamo galantuomini. Concediamo la sentenza di quella prefazione: ammettiamo ciò, che significa. Che prova mai per gli antichi Conventuali? Niente, se ho da dirlo con lealtà. Perchè, in primo luogo quelle parole si hanno da intendere de' moderni, e non degli antichi Conventuali; onde per questi non hanno forza veruna. In secondo luogo è da avvertirsi, che niun Francescano pe 'l semplice uso delle cose temporali, necessarie al suo stato, e convenevoli contraddice alla sua Regola; e chi affermasse il contrario, verrebbe a opporsi alle dichiarazioni Apostoliche, e al comune sentimento: nè l' opposto mai disse il Cardinal Gaetano, o altro sensato Scrittore. Questo però niente suffraga, perchè gli antichi Conventuali si debbano dire osservatori esatti della Regola Francescana; non costando, che si contentassero essi del semplice uso secondo il proprio stato delle cose temporali; nè provandosi dal nostro Ragionante, che non fossero ancora in altre cose difettosi. Ed ancora pe' moderni Conventuali niente convince quel testo, perchè non hanno eglino il semplice uso delle cose temporali, ma per dispensa ottenuta posseggono, ed hanno la proprietà in comune, non meno che i Monaci. Dunque sebbene lecitamente così vivono, contuttociò non può dirsi con verità, che sodisfacciano alla pura Regola di S. Francesco; ma solo che sodisfacciano alla Regola dispensata, ed alterata notabilmente da' privilegj. Onde se l' Autore della riferita prefazione pretendesse dire, che errino, e contrastino contra la Sede Apostolica quelli, che asseriscono, qualmente i Conventuali moderni non soddisfanno alla pura Regola Francescana, dovrebbe dare un altro senso fuor del naturale a quelle parole del sesto Capitolo della Regola del S. Padre, in cui comandasi, *che i Frati niente si approprino, nè casa, nè luogo, nè cosa veruna*: le quali, secondo le dichiarazioni de' Sommi Pontefici, s'intendono così de' Frati particolari, come delle Comunità Francescane. Anzi ancor l'uso semplice delle possessioni fruttifere contrario è alla purità della Regola Minoritica, come costa dalla Decretale di Clemente V. *Exivi de Paradiso* (a); e non può negarlo il Ragionista senza contraddire e a Lione X., che nella Bolla *Celebrato nuper* espressamente afferma, qualmente il semplice uso delle possessioni, il quale solo avevano a suo tempo i Minori Conventuali, ripugna a' precetti della Regola Francescana (b), e a se medesimo, ed alla comune sentenza degli Scrittori Conventuali, i quali tutti affermano, che prima del Tridentino, se avevano eglino l'uso semplice de' Beni immobili, e fruttiferi, lo avevano per privilegio, e per dispense Apostoliche, con cui si togliesse verso di loro, in quanto a questo punto, la virtù di obbligare alla Regola, e si mitigasse, o per dir meglio, cessasse il rigore della povertà Minoritica. Dunque può

(a) *Redditus quoscumque, sicut, & possessiones, vel earum etiam usum, cùm eis non reperiatur concessus, recipere, vel habere, conditione considerata ipsorum, non licet*. Clemens *V. Const.* Exivi. In Clementin. Tit. *de Verb. significat.*

(b) *Suasimus eisdem Fratribus Conventualibus, ut dimissis ... possessionibus, & aliis, directè contra præcepta dictæ Regulæ militantibus*. Leo X. in Constitut. *Celebrato nuper* ... apud Chronolog. Seraph. Relig. pag. 232. col. 1. & seqq.

può dirsi, che l'uso ancor semplice delle predette cose, e molto più la proprietà, è contrario alla povertà de' Minori; e che i Conventuali proprietarj in comune non sodisfanno alla pura Regola di S. Francesco: nè in tale affermazione si contradice *alla Sede Appostolica temerariamente*; anzi ciò si farebbe da chi dicesse il contrario.

VI. Ma, come io diceva, il Cardinal Gaetano nell'esprimere il mal concetto, che avea degli antichi Conventuali, niun riguardo ebbe a' privilegj, de' quali senz' altro conosceva il vigore, e niente volle offendere i Minori Conventuali moderni, che allora non erano ancor usciti dall' uovo: parlò secondo la pubblica notizia, che si avea di quegli antichi, noti allora, e screditati al Mondo. E però non occorreva, che provasse, qualmente i medesimi vivevano così male, veggendolo pur troppo da per se ciascheduno; conforme a chi riferisce un fatto pubblico non occorr no le prove: da che vedesi, che la mancanza delle prove, su cui fondasi il Ragionista, per iscuotere il peso di quel Porporato, maggiormente lo aggrava; significando, che i fatti erano allora evidenti. E se da me ne volesse le prove, lo manderei a leggere ne' premessi paragrafi le testimonianze di tanti Scrittori, che vissero intorno a que' tempi; e senza provare ancor eglino, o a guisa di fedeli Storiografi descrissero le rilassatezze evidenti di coloro, ovvero ad altro proposito, come notissime, le significarono, e le supposero. Poteva pertanto contenere la penna verso il Gaetano il Ragionante, senza tacciarlo con tanta facilità di sì grossa ignoranza, che neppure sapesse, che chi ha legittimamente ottenuta qualche Apostolica dispensa, può lecitamente servirsene; e senza imporgli tanta inavvertenza, che *senza accorgersene venisse a tacciare la S. Chiesa*. Non sò per altro, se l'ardito Ragionista, che così maltratta il Gaetano, sia per trattare similmente anche S Pio V. Legga un pò la Bolla *Maximè cuperemus*, fatta da questo Papa per estinguere affatto il Conventualismo nelle Spagne, riferita in qualche parte sopra nel §. 6. num. 3., e nel §. 3. num. 4. Osservi un pò ben bene con quanta chiarezza, e senza provarlo, chiami i Conventuali di que' Regni, e specialmente i Francescani, Uomini *scordevoli della Professione fatta, e della propria salvezza, scandolosi, e di vita molto discrepante agl' Istituti del Serafico Padre*: con quanta risolutezza egli comandi, che la Conventualità del tutto si estingua, e che quei Conventuali, che non volessero ridursi alla osservanza della vita regolare, si tengano in carcere, finchè non mutino pensiere: con quanta franchezza, per punire i loro eccessi, da la potestà di procedere contro i medesimi, di sentenziargli, e sottoporgli ad aspre pene. Si divertisca nella lettura di quella Bolla (1), e vedrà altro che un caso di coscienza, come nel Gaetano. Se poi l'ha letta, mi dica: S. Pio sapeva discernere tra la vita dispensata, e la rilassata? Veniva egli a riprendere la S. Chiesa, così dicendo, ed ordinando contro a' Conventuali? Era egli scrupoloso? Se niega, tanto più negar dee del Gaetano, che in sostanza niente disse di più, che S. Pio, e tanti altri, e molto fece di meno contro al Conventualismo di que' tempi. Assai si è detto pel Gaetano, e per gli altri, contro i quali si scagliassero di queste accuse. Or

(1) *Apud Dominicum de Gubernatis Orb. Seraph. Tom. 1. lib. 9. cap. 6. pag. 529. n. 83. & in Bullar. Ord. Præd. Tom. 5. pag. 146.*

dalle risoluzioni di S. Pio, e dalle Bolle, e determinazioni sopraccennate di tanti Sommi Pontefici, che si affaticavano per distruggere quel Conventualismo, vegga da se stesso chi legge, come possa con verità asserire il Ragionista, che *la Santa Chiesa con le sue dispense stabili la vita Conventuale*, biasimata dal Gaetano, *e la permetteva, e proponeva a' Fedeli*. Forse il *proporla a' Fedeli*, e volerla *del tutto estinta* negli Ordini Religiosi *per sempre*, saranno la medesima cosa: ovvero la S. Chiesa avrà date dispense di poter essere scandolosi, e poi se ne sarà pentita.

§. VIII.

Si esamina ciò, che dice l'Autore delle Ragioni circa i due Brevi d'Alessandro VI., e di alcune testimonianze, per sino del Demonio, in favore del Conventualismo antico.

I. PER provare le rilassatezze degli antichi Conventuali, essendosi prima di me da altre penne registrata, siccome la sentenza predetta del Gaetano, così ancora la testimonianza del Sommo Pontefice Alessandro VI., il quale ne' due Brevi riferiti al §. VI. num. 3. fece intendere al Capitolo Generale di Terni, che i Conventuali Francescani si riformassero, altrimenti vi avrebbe egli poste le mani, essendo cotidiane le istanze, e le querele, che gli venivano da *grandi, e varj Principi, e Comunità*, contra l'indecenza, e *VITA INFAME DE' FRATI CONVENTUALI DELL'ORDINE DE' MINORI*; e veggendo l'Autore delle Ragioni, che queste testimonianze troppo pesavano; conforme si avventò contro quella del Gaetano, così cimentossi contro all'altra de'Brevi d'Alessandro. Laonde alla pagina 397. così scrisse: „ Quante volte ò poi letto, che i Conventuali vennero da molti Principi, „ e Popoli accusati ad Alessandro VI. *de inhonestate, infamique vita*, sono „ stato sempre curioso d'investigare, che mai facevano essi in quel „ tempo di male, per cui meritassero querele sì atroci; ma sentasi che „ mi dice Sisto IV. nella sua Bolla, che comincia *Humilibus*, emanata nell'anno 1480.: moltiplicati, dic'egli, gli Osservanti, i quali ri„ gettavano le possessioni, e le rendite, i Laici in diverse parti del „ Mondo servendo al proprio loro interesse, quando i Frati Conventuali „ procuravan esiggere i Legati, o altre cose spettanti a' loro Conventi, „ o pure non volevano ad essi concedere i Beni de'medesimi, proccu„ ravano con varie arti, che i Monasterj di questi fussero dati agli Os„ servanti; acciocchè in tal guisa non venissero più astretti a pagare „ i Legati, nè a restituire i beni occupati, e potessero comprare a leg„ gier prezzo gli altri beni degli stessi Conventi, che gli Osservanti non „ potendo ritenere, subitamente restituivano agli Eredi, o in altra gui„ sa.

„ sa alienavano. *Laici in diversis Mundi partibus constituti propriis incumbentes affectibus . . . dum Fratres Conventuales nuncupati dictarum domorum jura prosequuntur . . . . ut de iisdem Fratribus Conventualibus valerent se vindicare, aut occupatorum per ipsos Laicos bonorum ad domos eorumdem Fratrum pertinentium restitutionem differre, si domus ipsæ ad Fratres de Observantia nuncupatos pervenirent, bona eorum commodè emere, & pro minori pretio, quàm valerent, habere possent, exquisitis modis curabant, quod domus ipsæ per dictos Fratres Conventuales a longo tempore inhabitatæ, Fratribus de Observantia concederentur*: fin quì Sisto IV. E perchè i Conventuali rappresentarono anche ad Alessandro VI. queste violenze, i secolari procurarono impegnare i Principi contro di essi; i semplici orecchi de' quali giudicando tutti, come loro, incapaci di commettere iniquità, credettero all' imposture di quegli, e così s'indussero a scrivere allo stesso Pontefice cose inventate, e non vere... tutta l'infamia de'Conventuali consisteva nelle „ rendite ad essi concedute dalla S. Sede. Fin quì egli; e si riferì lungamente per amor di fedeltà.

II. Ben vedete, o Lettore, tra quali angustie ci ritroviamo in questo punto. O bisogna credere, che la vita di que' Conventuali fosse veramente indegna, e biasimevole, come di sopra la rappresentammo, ovvero che il Mondo era pieno di maligni, d' impostori, di scelerati, giacchè tutto faceva strepito contro a' costumi de' Conventuali, tantochè vergognavansi gli stessi Eminentissimi Protettori di proteggergli, come si è veduto di sopra nel §. VI. num. 1.: che i Principi Cristiani, ed i Magistrati ricevevano contro a' Conventuali le accuse; e senza neppure informarsene, con una stolta, e peccaminosa semplicità, come vere le inviavano a' Sommi Pontefici, strepitando contro all' innocenza tutti d'accordo: che le Comunità erano conventicole di traditori, e d'ingannatori, conciliaboli farisaici contro la giustizia; nè più potea dirsi, *voce di popolo*, *voce d' Iddio*: che i Cardinali, e i Sommi Pontefici, posta da parte la rettitudine, e giusta considerazione, la quale dee premettersi, e congiugnersi alla sodisfazione pretesa dagli accusanti, correvano alla cieca; ed in cambio di sincerare le persone male informate, secondavano anch' eglino l' impeto de' maligni informatori: di più, che i Superiori Generali degli Ordini, ed i loro Capitoli, da' quali deploravasi la scostumatezza de' Conventuali, senza difendergli, come doveano, se ne vedeano l' innocenza, congiurati col Mondo, co' Principi, co' Cardinali, co' Pontefici, strepitavano a torto: in somma, che tutti, e da per tutto gridavano al lupo contro alla povera pecorella. Che faremo in queste strettezze? Vorremo col Ragionista gittarci da questa seconda parte per difendere coloro contro alla corrente ancora degli Scrittori, tacciando ancor questi di appassionati, d' interessati, o di ciechi volontarj? A me certamente non dà l' animo di così precipitare il giudizio, sapendo benissimo, che non corrono così alla peggio i Principi Cristiani, i Cardinali, i Sommi Pontefici, i Superiori, e i Capitoli Generali, gli Scrittori, e le persone dabbene. Potea succedere, non lo niego, che qualche Principe, qual-

che Magistrato, qualche numero di persone, o ingannate dalle cattive informazioni, o vinte dalle proprie passioni, dessero in tali eccessi contro il Conventualismo, sebbene innocente; ma che poi tanti così congiurar si volessero contro all' innocenza, e non si trovasse un Daniele a difenderla; e neppure il Papa informato da' Conventuali, o il Cardinal Protettore prenderne volesse le difese, informando almeno i Principi delle calunnie di un Mondo; e sospendendo in tanto di comandar loro la riformazione sotto pena di dover perdere i Conventi; non posso inghiottirla, è troppo grossa. Volete vedere in oltre, se è grossa? Considerate il primo Breve già detto di Alessandro VI., e troverete in quello, che a' Conventuali veniva comandato il riformarsi, non col rinunziare alle possessioni, che tenevano, giusta il privilegio conceduto loro da Martino V., nè coll'abbandonare le successioni ereditarie, le quali avevano, giusta il privilegio ottenuto da Sisto IV., ma col ritenere l' uso de' loro privilegj, e per conseguenza senza lasciare i beni temporali; i fondi, i legati, le successioni, le rendite: *riformatevi*, comandava loro Alessandro Papa, *secondo i vostri istituti regolari dell' istess' Ordine*, *e secondo i privilegj conceduti agli stessi Conventuali* (a). Se dunque tra questi non era altro male, *che le rendite ad essi concedute dalla S. Sede*, giusta l' asserzione del Ragionista; poichè queste doveano ritenersi nella riforma medesima, giusta la sentenza Papale; che mai restava loro, che bisogno avesse di riforma, o che con la riforma, e riduzione a' regolari istituti dell' Ordine, si dovesse togliere? Manifesto è dunque di quì, che non già nelle rendite, e nell' uso legittimo de' privilegj, ma in altre cose importanti consisteva l' infamia di quegli antichi Conventuali; onde in quelle, e non già nelle rendite, riformar si dovessero. In oltre se conosceva la S. Sede almeno per l'informazione de' Conventuali, che lo strepito contra essi di un Mondo era per le sole rendite; giacchè senza resistere, e giustificargli, voleva compiacere agli esclamatori, perchè non ordinare qualche riforma, o meglior regolamento intorno all' uso delle rendite, giacchè il tacere totalmente di queste, anzi l'eccettuarle espressamente dalla riforma comandata, sarebbe stato un inasprire piuttosto maggiormente il Mondo, che un acchetarlo? Ma dove mai ne andiamo? Ben mi avveggo, che perdo il tempo in confutare l'ardita riflessione del Ragionista per mantenere contro a un Mondo l' innocenza di coloro. Altro è l'avere per privilegio Appostolico le rendite, altro è menar vita secondo gl' istituti regolari dell' Ordine. Il Papa voleva, che nel riformarsi restasse intatto il primo; la riforma dunque avea a farsi nel secondo: e conseguentemente nel trasgredire gl' istituti regolari dell' istess' Ordine Francescano, piuttosto che nelle rendite concedute dalla S. Sede, consisteva l' infamia di que' Conventuali, e per questa stessa strepitava contro a coloro un Mondo.

III. Se così è, dirà tal uno, e dove ne andrà la Bolla *Humilibus* di Sisto IV., in cui disse, che in diverse parti del Mondo alcuni secolari,

(a) *Juxtà vestra ipsius Ordinis regularia instituta*, *& secundùm privilegia*, *ipsis Conventualibus concessa*. Brev. Alex. VI. cit.

secolari, o per vendicarsi de' Conventuali, che cercavano di esigere i diritti de'loro Conventi, o per desiderio delle loro possessioni, e per simili punti d' interesse, con esquisite maniere proccuravano, che i Conventi de' PP. Conventuali fossero dati agli Osservanti? Se non è vero, che il peccato, e l'infamia de' Conventuali del tutto consistessero nell'avere le rendite, e nel restante fossero innocenti, e buoni Religiosi, e che le accuse sopraddette fossero pure calunnie, sarà dunque falso ciò, che dice Sisto IV. de' Secolari. Adagio in cortesia. Io non corro così alla peggio nel dar le mentite, o nell' affermare, che i Sommi Pontefici siensi ingannati. Se avrete pazienza, vedrete esser vero quello, che dice Sisto IV., senza che sia vero ciò, che afferma l'animoso Ragioniere. Che dice Sisto IV.? Che i Conventuali erano di vita disciplinata? Signor nò; anzi suppone, che avessero bisogno di riforma; e però prescrive loro la maniera di farla, e l' obbligo di abbracciarla senza pregiudizio delle rendite. Che i Secolari gli accusassero appresso i Principi, e Magistrati con calunnie, e che le sole calunnie fossero quelle, che facevangli comparire obbrobriosi, ed infami? Niuna di queste cose asserisce quel Papa. Dice sol tanto in sostanza, quanto abbiamo riferito, cioè, che i Secolari in varie parti del Mondo per quei motivi di vendetta, o d'interesse proccuravano, che a' Conventuali tolti fossero i Conventi, e dati agli Osservanti con esquisiti modi. Quali poi fossero questi modi, il Papa gli tace. Dunque non dice, che fossero il calunniargli comunemente appresso le Comunità, i Magistrati, i Principi, e fare, che questi senza ponderazione alcuna tutti d'accordo contro a' Conventuali scrivessero a' Superiori, a' Cardinali, a' Sommi Pontefici, spacciando le calunnie per veri delitti, ed infamando così senza fondamento tanti Religiosi. E se egli non lo dice; dunque neppure il Ragionista potea dirlo sulla testimonianza di Sisto IV. Risponderà: Sisto dice, che servivansi di *esquisiti modi* contro de'Conventuali. Concedo; ma non dice, che si servissero di questo modo tanto difficile, che può dirsi moralmente impossibile. Replicherà: era pur questo un modo, che drittamente conduceva a far perder loro i Conventi, come desideravano que' Secolari? Era, e per questo che si pretende? Che si servissero di questo, e riuscisse loro sì bene ordir questa tela, impegnando nelle loro calunnie tanti Monarchi, ed un Mondo, che strepitava? Sisto non lo dice; ed io lo nego per non negar la stima dovuta ad un Mondo di Scrittori, di Principi, e di persone, che strepitavano. Anche il fargli bandire era maniera di far perder loro i Conventi; e pure dalla Bolla Sistina non siegue, che ciò facessero. Mi dirà qualcheduno: che dunque facevano i Secolari contro que' Conventuali, per toglier loro i Conventi, e dargli agli Osservanti? Quali erano le strade, che tenevano guidati dall' amor di vendetta, e d'interesse? Quelli *esquisiti modi*, de'quali parla Sisto, quali erano? Se volete saperlo, io vi dirò, che principalmente erano l' ingerirsi i Secolari nel fare le riforme degli Ordini Regolari, proccurando questa, o quella mutazione d'autorità propria. Ciò ricavasi da un altra Bolla di Sisto IV., che comincia: *Dum singulos Regulares Ordines*, data nel 1475., cioè cinque anni prima di

ma di quella, su cui fondava l'ardita sua risposta il Ragionista. Ivi il Papa, dopo aver accennati gli aggravj a' Conventuali Domenicani, Francescani, Agostiniani, e Carmelitani, fatti da' Secolari, e significati di sopra, tra le altre cose comanda, che i Secolari non s'ingeriscano per se stessi nella riforma de' suddetti Conventuali, ma la proccurino appresso i Superiori Provinciali, e Generali de' medesimi; e questi dentro un anno debbano effettuarla; ed i sudditi abbracciarla (a). Queste maniere per tanto de' Secolari nel proccurare la riforma de' Conventuali proibite da Sisto, erano quelle stesse, delle quali parlò nella Bolla *Humilibus* cinque anni dopo, chiamandole *modi esquisiti*, e significando, che non erano figliuole di puro zelo: non essendo credibile, che fossero l'aver impegnati tanti Principi, e per così dire, un Mondo, contro a' medesimi, e l'aver indotte tante persone illustri, cui per uffizio ancora toccava il discernere il falso dal vero, e proteggere l'innocenza, a cercare d'accordo di calunniarla d'infamia, e di opprimerla.

IV. Dell' ardimentosa sua riflessione, oltre la Bolla di Sisto, altre congetture, e ragioni apporta il Ragioniere; onde alla pagina 399. così siegue a dire: „ L' ingenuo Gonzaga (Prov. Castell. Conv. 1.) nel dar „ la ragione, per cui a tempo di Alessandro VI. i Conventuali furon levati dal Convento di Toledo, dice, che i costumi di questi „ eran Religiosi, ed onesti, ma non piacevano a' Regnanti: *Cùm mores, „ licèt honesti, Patrum Conventualium .... minimè Regibus arriderent*. „ Ma non piacevan a' Regnanti, perchè non piacevan a' coloro, i „ quali volevano, altri i Conventi, e per ottenergli adoperavano, dice „ il Vvadingo, ogni arte, e prieghi, e prezzo (1495. num. 34.), *in „ Observantum potestatem Conventualium domos Ximenius, qua potuit arte, „ prece, vel pretio traducebat*; ed altri le rendite de' Conventuali; e „ però *exquisitis modis curabant, quòd domus ipsæ* (ripete le parole „ della Bolla di Sisto) *Fratribus de Observantia concederentur*. Il P. Gonzaga, che scrisse la sua storia sotto 'l Pontificato di Sisto V., e però tanti anni dopo i tempi di Sisto IV., e d' Alessandro VI., veramente dice ciò, che ne cita l' Autore delle Ragioni; ma per altro è ancor vero, che de' Frati del medesimo Convento nel medesimo luogo, un pò più sopra dice, qualmente ivi *dimorarono 267. anni, non sempre nell'istesso tenore di vita. Prima per verità religiosissimi, e secondo la Regola prescritta da S. Francesco, cioè, senza veruna proprietà, ed in perfetta castità, ed ubbidienza* (eccogli prima Osservanti): *dipoi fondati sopra certe Pontificie dispense incominciarono, e ad ammettere le rendite, e a passare ad una certa più larga forma di vivere*: (eccogli di Osser-

(a) *Et motu, & scientia prædictis statuimus, & ordinamus, quòd Fratres ipsi Conventuales, & Sorores, & alii quicumque reformationibus, quas fieri continget per Generales, & Provinciales prædictos, acquiescant, illasque observare omnino teneantur, & debeant: quodque Laici prædicti in faciendis reformationibus prædictis, aliàs, quàm ut præfertur, nullatenus se intromittant, aut, ne fiant, opponant, vel contradicant, nec quòd postmodum factæ reformationes alterentur, vel mutentur.* Sixtus IV. Bulla *dum singulos Regulares Ordines*, apud Firmamenta trium ord. part. 2. tract. 2. fol. 48. a tergo col. 1., & Vvad. tom. 14. pag. 95. n. 16.

di Osservanti fatti Conventuali) Leggiamo quello, che siegue: *per la qual cosa l' Ubbidienza, la Castità, la Povertà, e le altre virtù, diligentissimamente coltivate da quegli antichi Padri, patirono un' danno grandissimo* (a). Che vogliono significare queste ultime parole? O per dir meglio, come si accordano con quelle, che apporta il Ragionista? Troppo sono cose diverse tra di loro, *esser di costumi Religiosi, e l onesti, e cagionare grandissimo danno a tali, e tante virtù*. Se non possono esser amendue vere, giuocheremo a sorte l'autorità del P. Gonzaga. Se poi è vera l' una, e l'altra cosa, tolga chi vuole altamente la contraddizione, che io dirò non volere il Gonzaga, che tanta fosse l'onestà, e la religiosità di quei Conventuali, quanta dovea essere per non mancare alla propria professione, per non generare stomaco amaro a' Regnanti, per fare, che false fieno le testimonianze degli Scrittori, apportate contro essi, sebbene rispettivamente avessero qualche cosa di Religioso, e di onesto. E quando mai dovessi perdere in questa parte il favore del P. Gonzaga, storiografo posteriore di molto a que' tempi, e che contraddice a se stesso, non sarebbe deplorabile la perdita, massimamente dove questa si compensa, e con altro testo del medesimo, contrario al Ragionista, e col favore di tanti altri più illustri, e più antichi testimonj. Per la medesima strada và egli perdendo ancor il suffragio del P. Vuadingo; imperocchè questo Annalista nel luogo da lui citato così scrive del Ximenio, e di que' Conventuali, co' quali si prendè briga questi per riformargli. Cominciato avea il Ximenio a trattare diligentissimamente con la Reina, per trarre a fine la riforma di tutti i Monasterj di qualunque Ordine si fossero, in tutti gli Stati a lei soggetti „. Piangeva Egli, che andata fosse in disuso „ la schiettezza tutta dell'antico Monachismo in ogni luogo, e massi„ mamente appresso i Francescani, i quali conforme nel nascimento „ aveano avuta una certa più stretta, e più santa disciplina, così ca„ dendo, e degenerando, soffrirono una più alta caduta, e vergognosa „ rovina; imperocchè, oltre la vita licenziosa, che parea allora quasi „ comune a tutti i Monasterj, molti loro Conventi, contro quella „ povertà, tanto raccomandata da S. Francesco, ottenevano dapertutto „ possessioni, così rustiche, come urbane, rendite, e censi. Quegli, che „ erano di questo Istituto, si dicevano comunemente *Frati Conventuali, e* „ *Claustrali*. Abitavano costoro in molti Conventi della Spagna, tutti „ magnifici: gli altri poi, che per la più accurata osservanza dell'Or„ dine suo si chiamavano *Frati Osservanti*, aveano certi pochi, e pic„ cioli Conventi. Il Ximenio pertanto (ecco il testo citato dal Ra„ gionista) per quanto potè, con arte, preghiera, e prezzo facea „ passare:

(a) *Hoc itaque loco perseverarunt Fratres ad 267. annos, sed non sibi semper similes. Primò quidem religiosissimè, ac juxtà normam a B. Francisco præscriptam, sine aliquo videlicet proprio, & in perfectissima castitate, atque obedientia. Deinde verò quibusdam Pontificiis dispensationibus innixi, & redditus admittere, & in laxiorem quandam vivendi formam transire cæperunt; quapropter obedientia, castitas, paupertas, atque reliqua virtutes, a priscis illis Patribus diligentissimè exculta, plurimum detrimenti passa sunt.* Franc. Gonzaga. Hist. Seraph. Relig. part. 3. Provinc. Castellæ Conv. 1. pag. 606.

„ passare i Conventi de' Conventuali in potestà di questi Osservanti (a). Così il P. Vvadingo, di cui se avesse apportato il testo così intero l'Autore delle Ragioni, fatto avrebbe conoscere, che in que' Conventuali non solo vi stava l'uso delle rendite secondo i privilegj; ma in oltre vi mancava *la sincerità tutta dell' antico Monachismo*, e succeduta vi era *una vita licenziosa*, e però da riformarsi. Questa per togliere si affaticava quel zelantissimo Arcivescovo; e se giudicava spediente l'estinguere affatto perciò in quelle parti il Conventualismo, censurar non si può, senza che tal censura ferisca insieme S. Pio V. e tanti Ordini Religiosi, che per togliere simili abusi giudicarono essere spediente, di estinguere del tutto il Conventualismo, come in fatti lo estinsero. Contuttociò non sò dire, che cosa significar volesse il Ragionante, col gittar in faccia al suo Lettore il testo tronco accennato del P. Vvadingo, cioè, che il *Ximenio con quanto potè di arte, di preghiera, e di prezzo faceva passare in potestà degli Osservanti le case de' Conventuali*. Se volle, come sembra, dire, che quel venerabile Arcivescovo non per vero zelo, ma per interesse vano, per odio, o per passione umana ciò facesse, aggravando i Conventuali, inventando contro di loro calunnie, e servendosi di quelle arti, che poc' anzi imponeva a'Secolari d'un Mondo, vorrei, che pensasse contro chi parla così: vorrei, che andasse a leggere, o appresso il Vvadingo, o appresso altri Scrittori, sì Francescani, che esteri, o appresso lo Scrittore della vita del Ximenio, chi fu questo zelante, pietoso, giusto, e venerabile Arcivescovo: in quale, e quanta opinione di santità, fama di miracoli, fragranza di eroiche virtù egli vivesse, e morisse. Ma se fa il Ragionista da sordo, confido, che non sarà per farlo verun uomo di sentimenti Cristiani: tratterrà la sua mente, perchè non precipiti nel credere tanta, e tal malignità nel gran Ximenio, glorioso, chiaro, e sincero alla presenza degli Uomini, e d'Iddio. Con alcune altre poche riflessioni cerca il Ragionista di far credere, che veramente tutta l'infamia de' Conventuali consistesse nell' avere le rendite, giusta i privilegj della S. Sede; e che non per altro fine, che

per

(a) *Caperat enim ille summo studio cum Regina agere, ut quod jam olim a praedecessoribus Regibus tentatum erat, atque minima ex parte confectum, per delectos quosdam censores perficiendum curaret, qui corrigendis, atque in veterem disciplinam revocandis omnibus omnium Ordinum per totam regiam ditionem, tum virorum, tum faeminarum Monasteriis animum intenderet. Obsolevisse omnem ubique prisci Monachismi sinceritatem ingemiscebat* (Ximenius) *maximè verò apud sui Instituti viros, quibus, ut nascentibus arctior quaedam, & sanctior disciplina fuerat, ita collapsis, & degenerantibus altior casus, atque turpior contigerat ruina; nam, praeter vitae licentiam, quae sane labes communis per id tempus Religiosis Collegiis prope modum esse videbatur, pleraque illorum sodalitia adversus tam commendatam illam a D. Francisco paupertatem, praedia ubique, cum rustica, tum urbana, vectigaliaque, & census obtinebant. Hujus Instituti qui erant, Conventuales Fratres, & Claustrales passim dicebantur. Hi pleraque omnia magnifica, frequentissimaque incolebant Hispaniae Monasteria; illi verò, qui propter accuratiorem Ordinis sui observantiam Fratres Observantes appellabantur, pauca quaedam, eaque exigua Coenobia obtinebant. In horum itaque potestatem Conventualium domos Ximenius, qua potuit, arte, prece, vel pretio traducebat.* Vvading. ad ann. 1495. num. 34. *Vedi la Storia del Card. Ximenes di Monsignor Flechier, stampata in Venezia 1721. Tom. 1. pag. 30. e seguenti.*

per toglier loro queste, dapertutto esclamasse il Mondo contro coloro. Specialmente riflette, e dice, che quando i Secolari videro, che i Riformatori desiderati non toglievano a' Conventuali le rendite, gli cominciarono a maltrattare, e ad impedire la riforma: il che significa, che non aveano dispiacere de' costumi, ma delle sole rendite, che possedevano nelle Spagne. Se sieno veri, o nò questi maltrattamenti, non voglio stare a cercarlo, per non perder il tempo in rimuovere tutte le pietruzzole. Il punto si è, che questi maltrattamenti, fatti a' Riformatori da alcuni secolari, poterono ancor provvenire dalle insinuazioni de' Conventuali, che non volessero la riforma de' costumi, e perciò sollevassero alcuni loro amici, o da qualche altra cagione, fuor che da quella, che asserisce il Ragionista. E se così è, finchè egli non prova, che da verun altro motivo quelli venissero, eccettuato quello, il qual pretende per motivo, ciascheduno ben vede, che con tale, o simili riflessioni ariose, non può giustamente togliere l'infamia da' suoi clientoli, per incaricarne, contra tanti allegati fondamenti, l'onorevol faccia di un Mondo.

V. Questo sarebbe il tempo di dar fuori pe' Conventuali quella celebre testimonianza, dal Ragioniere accennata nell'Indice del suo Libro in quelle parole — *Conventuali commendati per volontà d'Iddio dagli stessi* „ *Diavoli*, e prodotta alla pagina 236, ove dice„ in tempo del prefato „ Generale (cioè, di F. Crescenzo di Jesi) lo stesso Diavolo, come „ riferisce S. Antonino (3. p. fol. 778.), per bocca d'un Energume„ no parlò con più modestia, confessando, che l'Ordine, non ostante „ la disciplina, in esso introdotta più mite, pure mantenevasi vigoroso nell' „ osservanza de' tre voti: *Ordo in illis tribus est adhuc nimis vigorosus*. Ma se la producesse quivi, qualche cosa direi ancor alla testimonianza del Diavolo. In primo luogo, direi, che ancor questo passo è alterato, non leggendosi, che il Diavolo per bocca di quello spiritato nominasse la disciplina più mite, la qual vi aggiugne di suo il Ragionista, per far credere, che l'Ordine in quel tempo fosse Conventuale, come può vedersi nel luogo citato (a). In secondo luogo direi, che la testimonianza diabolica è in favore de' puri Minori veri Osservanti, e non già de' Conventuali. Vi pare troppo ardita la proposizione? Alle prove. Succedette quel fatto diabolico nell'anno 1245. Or se in tal'anno nell'Ordine non erano dispense verune, che mitigassero l'altissima povertà Minoritica; se de' Conventuali non v'era neppure il nome, la prova è fatta, e resta da dirsi, che que' Francescani, de' quali parlò allora il Demonio, erano puri Minori, e della pura Regola France-

 scana

(a) *O si vos fecistis Capitula vestra, Dæmones etiam contra vos celebrare Capitula non omittunt. Nam tali die, in tali Monte debent innumerabiles Dæmones contra vos congregari (& interrogatus a Fratribus) quomodo, & de quibus? Respondit Dæmon per obsessum: conatus Dæmonum est, ut Ordinem totum subvertant contra Obedientiam, Castitatem, & Paupertatem. Sed quia Ordo in illis tribus est adhuc nimis vigorosus, quod de directo non possunt, faciunt per obliquum: Nam, sicut dixerunt, tentabunt contra Paupertatem per ædificiorum superfluitatem, & curiositatem: contra Castitatem per mulierum familiaritatem, & juvenum receptionem: contra Obedientiam per Principum familiares conversationes, & opinionum varietates.* S. Antoninus 3. Part. Hist. fol. 778.

ſcana non diſpenſata veri Oſſervanti. Ma che in fatti così non vi foſſero allora tali coſe, in niun altra maniera quì voglio dimoſtrarlo, che colla dottrina dell' iſteſſo Ragioniſta. Egli ſcrive alla pagina 74. con tutti i ſuoi Scrittori Conventuali, che il nome di *Conventuali* fu aggiunto a quello di Frati Minori in vigore della Bolla d' Innocenzo IV. *Cum tamquam veri*, ſecondo lui medeſimo data nell'anno 1252., cioè 7. anni dopo che il diavolo ebbe in tal forma parlato de'Franceſcani: ed alla pagina 112. aſſeriſce egli ſteſſo, che la prima diſpenſa ſopra la povertà fu data all' Ordine de' Minori da Innocenzo IV. per mezzo della Bolla *Quanto ſtudioſiùs*, fatta nell'anno 1247., cioè due anni dopo la teſtimonianza del Diavolo. E' vero, che il Ragioniſta in quei luoghi ſcrive il falſo, avendo avuta l'origine molto più tardi, e quel nome in tal ſenſo, e quelle diſpenſe nell'Ordine de' Minori, come ſi è veduto, e ſi vedrà del reſtante; ma nondimeno per convincerlo è troppo efficace. In terzo luogo aggiugnerei, che molto meglio ſarebbe ſtato pel Ragionante l' appiattare quel detto Diabolico; perchè ſe il Diavolo non mentì, ſignificò, che allora non v'erano Conventuali, poichè queſti nella povertà Serafica non ſono *troppo vigoroſi*, avendola tanto indebolita per mezzo delle diſpenſe; e che perciò queſti non ſono il ceppo dell'albero Franceſcano, ma piuttoſto lo ſono quegli, che promettono di oſſervare l' altiſſima povertà, come que' Minori dell' anno 1245., e come i Minori Oſſervanti de' noſtri tempi, quali furono in ſoſtanza i primi Franceſcani. Che ſe neppure le parole del Diavolo baſtano per difendere la rovinata cauſa degli antichi Conventuali, taccia una volta ancora l' Autore delle Ragioni, e non volendo urtare contro la corrente, dica, che *Conventuali*, *Clauſtrali*, *e Frati di vita comune* chiamavanſi dopo la peſte i rilaſſati Regolari, e che con tali vocaboli ſi diſtinguevano dagli Oſſervanti, come ſi è dimoſtrato. Ma perchè la coſa non andò ſempre nella ſteſſa maniera, perciò ancor que' nomi non generarono ſempre lo ſteſſo ſignificato, come apparirà da' ſeguenti fogli.

§. IX.

De' varj ſtati di quei Minori, che dalla peſte del 1348. *ſino al Pontificato di Leone X., ſignificati furono col nome di* Conventuali.

I. AVverte a propoſito l' Eminetiſs. Sforza Pallavicino (1), *che i ſegni patteggiati*, quali ſono i nomi delle coſe, *ſi variano ſecondo i tempi, i luoghi, e le genti: quindi Ariſtotile prova, che le parole ſignificano queſto, o quello determinatamente de' noſtri concetti, non per natura, ma per patto, diverſificandoſi la ſignificazione di eſſe a diverſità di Paeſi, e di ſecoli*. Perlochè ſe nell' Ordine de' Minori quei Frati, che foggia-

(1) *Arte della Perfezione Criſtiana lib.* 2. *cap.* 15. *pag.* 254.

soggiacevano al nome di Conventuale, in diversi tempi non furono sempre nel medesimo stato, e nel medesimo tenore di vita, il nome di *Conventuali* appresso i buoni intenditori dovuto avrà significare con qualche diversità in tempi diversi, che che sia di ciò, che al suono di tal vocabolo apprendesse il volgo degl'ignoranti. Dunque nel suo bel principio dopo la peste, quando incominciò ad usarsi, per distinguere una moltitudine di Regolari, spettanti a varj Monasterj, dall'altra, significava, come dicemmo, una pura moltitudine di rilassati, la quale siccome non avea privilegj, e dispense, non era di stato punto diverso dalla moltitudine Osservante, avendo le istesse obbligazioni, e gl' istessi Superiori Provinciali, e Generali immediati, così una parte, che l'altra; sebbene i Conventuali per lo più abitassero in Conventi magnifici, e gli Osservanti in poveri Conventini. Quando poi Martino V. nel 1430. ebbe data a' Minori la prima dispensa sopra l'altissima povertà, concedendo loro provvisionalmente, che i Sindaci Appostolici potessero ricevere, e ritenere le rendite ad uso de' Frati; con questo però, che tal tanto fossero ad uso de' medesimi, e la proprietà fosse della S. Sede, la qual dispensa, sebbene rivocata fosse da Eugenio IV. nel 1431., fu nondimeno dal medesimo confermata, e ravvivata nell' anno seguente (1); allora per *Conventuali* s' intendevano i rilassati nella professione, e vita Religiosa, e dispensati sopra l' altissima povertà Francescana nel modo predetto; e cominciarono ad esser posti in uno stato alquanto diverso da que' Minori, che non abbracciarono la suddetta prima dispensa, volendo vivere, come vissuto si era per l' addietro dalla istituzione dell' Ordine, in altissima povertà Minoritica. L'avere i Conventuali accettata la Martiniana dispensa fu cagione, che in alcune parti della Germania si chiamassero *Martiniani* (2). Pochi anni dopo, cioè nel 1446., Eugenio IV. con la sua Bolla *Ut sacra Ordinis* a quei Minori, che viver volevano nell' altissima povertà primiera, e dicevansi gli Osservanti, diede la facoltà di potere separatamente da' Conventuali celebrare Capitoli, ed eleggersi i Vicarj Provinciali, che immediatamente in tutta la Provincia, ed i Vicarj Generali, che immediatamente in tutta la estensione di più Provincie, governassero la Famiglia Osservante: come ancor prima per un decreto del Concilio di Costanza conceduto si era agli Osservanti di tre Provincie di Francia. Sebbene in vigore di questa Bolla Eugeniana incominciassero a farsi i Vicarj Generali, e Provinciali della Famiglia Osservante, i quali si continuarono fino a Lion X.; contuttociò non tutti gli Osservanti, che si ritrovavano allora nell'Ordine, vollero appartarsi dalla immediata soggezione a'Ministri, e dalla Comunità dell' Ordine; onde molti ne restarono in quella, separatamente abitando in piccoli, e poveri Conventi, senza verun uso di rendite, come vissuti erano fin a quel giorno, a riserva di alcuni, che abitavano ancor tra'medesimi Conventuali ne' Conventi magnifici; di genio però, e di animo sempre Osservanti. Da quel giorno dunque, in cui gran parte degli Osservatori della purità della Regola si ritirarono dalla Comunità dell' Ordine, a comporre la Famiglia Osservante sotto l'imme-

(1) *Vead. ad an.1431. num. 4.*

(2) *Vead. tom. 15. pag. 168. n. 39.*

la immediata giurisdizione, non già de' Ministri, ma de' proprj Vicarj, eletti in vigore della Bolla d' Eugenio; il nome di *Conventuale* incominciò ad avere un significato assai per verità diverso da quello di prima; mentre laddove prima denotava i soli Rilassati, e poi questi, e i dispensati; allora cominciò a denotare la stessa Comunità dell' Ordine, e i membri della medesima, in quanto si distinguevano dagli Osservanti, detti della Famiglia sotto i proprj Vicarj, e da certe altre poche, e picciole Congregazioni Francescane. Siccome poi questa Comunità non era composta, nè di soli rilassati, nè di soli dispensati, ma bensì di quegli, di Conventuali riformati, e ridotti alla primiera osservanza, e di Frati Osservanti, che nè si rilassarono per la corruttela de' costumi, nè accettarono mai sopra l' altissima poverta dispensa veruna, come altrove si proverà di proposito; così il nome di *Conventuale* per se stesso non dovea più aver quell' orrido senso di prima, ma esser dovea piuttosto una voce generica, comune a' buoni, ed a' cattivi; come appunto è oggi il nome, per esempio, *d' Inglese*, che significa gli eretici, e i cattolici abitatori di quel Regno, e che per se stesso è comune a' buoni, ed a cattivi. Ciò non ostante, perchè più sono in Inghilterra gli Eretici, che i Cattolici, perciò dal Volgo, che non distingue più che tanto, per *Inglese* subito intende un Eretico: e così nella stessa guisa perchè nel principio dentro la Comunità Minoritica erano più gl' inosservanti, che gli osservanti (sebbene poi, e specialmente dopo Alessandro VI., e Giulio II. riformatisi molti rilassati, e dispensati, fossero più gli Osservanti) per *Conventuale* dal volgo medesimo s' intendeva, come prima, un rilassato; e perciò ogni Religioso era sotto quel nome in cattivo concetto, per quanto apparisce ancora dalle testimonianze citate di sopra. Quando però qualche persona intelligente voleva significare in detto tempo un Frate Conventuale di quei buoni, non adoperava il semplice nome di *Conventuale*, il quale prendeasi in parte cattiva; ma ci faceva una giunta di *Osservante*, o di *Riformato*, dicendo, per esempio, *Frati Minori Conventuali della regolare Osservanza, e della regolare Ubbidienza, o Frati Minori Conventuali riformati*. Diche 'a suo luogo

II. Per questa Comunità dell' Ordine Francescano nell' anno 1500. nel Capitolo Generale di Terni furono fatte le sopraccennate Costituzioni, dette *le Alessandrine*, con alcune dichiarazioni sopra la povertà, piacevoli molto, e alquanto larghe. Si protestò per altro il Capitolo, che non intendeva, dovesse esser perpetua la modificazione ivi accordata; ma che dovesse durare soltanto che un altro Capitolo Generale, o la S. Sede non avessero determinato altramente, ovvero finchè l' Ordine non si riformasse, e non si unisse totalmente (a). Si protestò ancora, che dove fosse paruto, che con quelle Alessandrine interpretazioni, e Costituzioni si temperassero la Regola, e gli antichi Statuti,

(a) *Predictam modificationem Generale Capitulum eousque durare intendit, quousque aliud per Generale Capitulum, vel Sedem Apostolicam fuerit determinatum, vel quousque reformatio Ordinis, vel unio appareat.* Constitut. Alexandr. cap. 6. apud Chronolog. Seraph. pag. 170. col. 2.

tuti, o si rilassassero quella, e questi, non intendeva di obbligarne all' osservanza quei Religiosi, che volevano osservare la Regola secondo le antiche leggi, e le altre dichiarazioni de' sommi Pontefici: cioè, che non intendeva, che osservar si dovessero da' Minori Osservanti, esistenti dentro la stessa Comunità sotto l'ubbidienza de' Ministri. In oltre si protestò, che se in qualche parte avea dispensato, o modificato, ciò fatto avea, per fuggire il maggiore di due inevitabili mali, e per non lasciar esposta al pericolo di eterna dannazione tanta moltitudine di Frati: onde finalmente si protestò, che ogni tal dispensa, o modificazione, intendeasi fatta solamente a tempo, e finchè altro non si determinasse (a). Di quì ben vedesi, che sebbene i Minori Conventuali avessero in quel tempo un certo determinato stato, distinto da quello degli antichi Minori, ondeggiavano però nel medesimo, e non erano per anche fermi, e quieti in coscienza. Perloche il P. Ministro Generale Delfini sotto Giulio II., immediato successore d' Alessandro VI., procurò, che si adunasse in Roma un Capitolo Generalissimo, in cui convenissero ancora gli Osservanti della Famiglia, e si facesse di tutti i Minori l'unione, e un corpo solo, riformandosi tutti i bisognosi. Vedutosi, che ciò non potea succedere, senza rinunziare prima le rendite, che aveano i Conventuali, giusta il privilegio di Martino V., e le successioni ereditarie, che godeano i medesimi per privilegio di Sisto IV., per consentimento de' PP. Capitolari, e per commissione Apostolica, dal Ministro Generale, allora eletto, Fra Rinaldo Graziani, e dall' Eminentiss. Grimani Protettore, coll' assistenza di alcuni Padri prudenti, furono fatti gli Statuti, detti i Papali di Giulio II., tratti dagli antichi dell' Ordine, e pubblicati nel 1508, ne' quali si prescriveva una generale riforma, si comandava a tutti l'osservanza della pura Regola, senza dispensa, o privilegj, e si vietavano assolutamente le rendite, le possessioni, le successioni ereditarie, ancor le amministrate, ed ammesse immediatamente da' Sindaci Apostolici; come può ivi leggersi al cap. 4. (1), e 6. (2), appresso le Firmamenta de' tre Ordini nella parte terza. In virtù di questi Statuti restituita venne allora l'antica formola di professione, per le Alessandrine dichiarazioni, e modificazioni appresso i Conventuali alquanto variata, ritornò l'Ordine al primiero stato, in cui trovavasi avanti la descritta peste, e venne escluso dall' aver voce in capitolo per l'elezione

(1) *Tit. de limitatione potestatis Procuratorum.*

(2) *Tit. 19. de annuis possessionibus, redditibus, & aliis prohibitis non habendis.*

(a) *Nec volumus eos Fratres, qui de strictiori Observantia fuerint nuncupati, qui Regulam secundùm veteres sanctiones, & alias summorum Pontificum declarationes conservari intendunt, pro eorum sana conscientia ad has Constitutiones adstringi in his, ubi non specialiter nominantur, & in quibus illis videretur Regulam, & prisca Statuta nostris præsentibus interpretationibus temperasse, vel utcumque relaxasse. Si qua tamen in parte dispensatum, vel modificatum legatur, ex quadam indulgentia, piaque intentione Nos fecisse intelligant, ut de duobus malis inevitabilibus majus fugeremus... unde decernimus, omnem talem, si qua est, modificationem duraturam esse duntaxat ad tempus, donec aliud in nostris futuris Capitulis fuerit determinatum. Maluimus enim paululum de re nostra præsumere, quàm tantam Fratrum multitudinem, sicut sæpè diximus, damnationi exponere: Deum imitati, qui non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur, & vivat.* Landat. Constitut. cap. XII. ibidem pag. 107. col. 1.

zione del Generale ognuno, che per congruo ſpazio di tempo non foſſe ſtato bene ſperimentato nella riforma, o nella regolare Oſſervanza. A tenore de' medeſimi il P. Miniſtro Generale Rainaldo in tutto il tempo del ſuo governo atteſe diligentemente alla riforma de' Conventuali, come ne ſcriſſe l'Autore contemporaneo del Memoriale dell'Ordine (1). Il ſuo ſucceſſore, mentre con ſimile propoſito facea i biſognevoli preparativi, nel ſanto deſiderio conchiuſe i giorni mortali (2): dando motivo all' autore del già lodato Memoriale di terminarlo col pianto di tanta perdita, e moſtrando il deſiderio, che nudrivaſi dentro l' Ordine, di una generale riforma di tutti i Conventuali, e d' una bella unione di tutti i Frati Minori (a). Queſti Statuti Papali, benchè abbracciati foſſero da tutti gli Oſſervanti della Comunità, e da molti Conventuali, che co' loro Conventi, Cuſtodie, e Provincie riſpettivamente ſi riduſſero alla primiera forma dell' Ordine, e alla pura oſſervanza della Regola, particolarmente nelle Provincie oltramontane; con tuttociò, di qua da' Monti maſſimamente, altri molti Conventuali ſeguitar vollero a far uſo delle diſpenſe, e a vivere, come per l' addietro: e queſto appunto era lo ſtato di quei Minori, che negli ultimi tempi avanti Lion X. ſignificati furono col nome di *Conventuali*. Moltitudine di membri non uniformi, perchè compoſta di Conventuali rilaſſati, di riformati, e di puri oſſervanti, che dalla purità della Regola dentro la Comunità ſteſſa non mai ſi dilungarono; e perciò non ferma, e non quieta, perchè ivi ſempre lavoravaſi da queſti ultimi, per mutar quello ſtato, e ridurſi alla pura oſſervanza regolare in un ſol corpo di membri tutti uniformi; mentre viè più ſi opponevano a queſta unione gli amici delle ottenute diſpenſe, che diedero poi motivo al totale naſcimento de' moderni Minori Conventuali, come già vengo ſponendo.

(1) *Apud firmamenta trium Ordinum par. 2. fol. 39.*

(2) *Idem ibidem.*

§. X.

De' varj ſtati de' ſopraddetti Minori, ſignificati col nome di Conventuali, da' tempi di Lione X. fino a queſti noſtri: e delle Coſtituzioni Piane, e delle Urbane, ſpettanti allo ſtato degli odierni Padri Conventuali.

I. NElla deſcritta inquietudine paſſando i giorni la Comunità de' Minori, ſignificata col nome di *Conventuali*, morì Giulio II., cui ſuccedendo Lion X., parve, che ſuccedeſſe ancora nel deſiderio di unire in un ſol corpo, ed in una ſola oſſervanza regolare primitiva tutti i Franceſcani.

(a) *Hic Generalis (Philippus de Bagnacavallo) reformationem Ordinis efficaciter deſiderabat, & inducere proponebat, ſed morte praeventus eſt... Et nunc Ordine, tanto ſuo Patre, & Paſtore orbato, orationibus ad Dominum, & Sanctiſſimum Patrem noſtrum Franciſcum inſtandum eſt, ut verum tanti Patris ipſius Franciſci Vicarium, ſive ſucceſſorem, qui Ordinem ipſum veraciter reformare, unire, & pacificare velit, & poſſit, nobis providere dignetur.* Memoriale Ord. Min. apud Firmamenta trium Ord. Part. 2. fol. 39. col. 1. & 2.

cescani. A tal effetto, stimolato ancora dalle premurose istanze de' Regi, de' Principi, de' Prelati, e Popoli della Cristianità, come nelle sue Bolle, da lodarsi protestasi egli stesso, convocò in Roma un altro Capitolo, generalissimo col Breve *Romanum Pontificem* (1), a cui nell'anno 1517. convennero i Padri Capitolari, sì della Comunità, che della Famiglia Osservante, e di altre Congregazioni Francescane. Richiesti per l'unione proposta i Conventuali tenaci delle dispense, risposero al Papa, che la disapprovavano, se per effettuarla doveano restare spogliati de' privilegj Apostolici sopra la povertà, e ridursi alla pura osservanza della Regola (2). Di nuovo il Papa esortogli a ciò fare; e di nuovo essi ricusarono, come costa dalla Bolla *Celebrato nuper* (3). Vedendo allora il Pontefice non potersi effettuare il disegno della riforma di quei Conventuali, e della bramata unione, tanto sospirata, e tentata ancora da' suoi antecessori; per dare nel meglior modo qualche sesto alle divisioni Francescane, col consiglio, e consentimento de' Cardinali, fece la celebre Costituzione Conciliatoriale *Ite & vos* (4); e costituiti Presidenti del Capitolo tre Cardinali, cioè, l'Eminentiss. Domenico Grimani, Protettore dell'Ordine, Pietro degli Accolti, e Lorenzo Pucci, nella pubblica adunanza di tutti i PP. Vocali fu quella pubblicata, e letta. In virtù della medesima si fece tantosto la unione in un sol corpo di tutti gli osservatori della purità della Regola di S. Francesco. Laonde agli Osservanti, che stavano dentro la Comunità sotto i Ministri, ed a' Conventuali, che nella medesima Comunità riformatisi, ridotti si erano alla purità primiera, ed erano ancor essi osservanti, si unirono tutti gli *Osservanti*, detti della Famiglia, governata da' proprj Vicarj, e le tre piccole Congregazioni, cioè, *i Clareni*, *gli Amadei*, *e quei del Capuccio, o del Santo Vangelo*; e di tutti questi sani membri, professori dell' antica vita de' Frati Minori fu composto il presente corpo *della regolare Osservanza di S. Francesco*. Di più in quella Bolla comandossi, che da quel solo corpo di *Osservanti*, e del solo numero de' medesimi si eleggesse allora, e per l'avvenire il Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori; e che da questa elezione, sì attiva, che passiva, esclusi fossero i *Conventuali*, che volevano vivere co' privilegi: nella quale disposizione altro non fece, che rinnovare la già fatta ne' sopraddetti Statuti di Giulio II., e dell' altro Capitolo Romano generalissimo, come toccossi di sopra. Si ordinò dipoi, che i Minori Conventuali, stando in un corpo separato dalla Comunità dell'Ordine, donde si eleggeva il Ministro, da se stessi celebrassero i loro Capitoli, tanto Generali, quanto Provinciali, e che a' Superiori, sì Generali, che Provinciali eletti, dar si dovessero i nomi, non già di *Ministri*, ma di puri *Maestri*: nomi, che non mai più per l'addietro espressa aveano superiorità ne' Francescani; e che questi loro *Maestri* dovessero chiedere, e ricevere la conferma dal *Ministro Generale di tutto l'Ordine*, assunto dal numero degli *Osservanti*. Dopo questa disposizione Apostolica il nome *Conventuali* non più significò, nè la Comunità dell' Ordine, la qual'era tutta osservante, nè verun professore dell'osservanza della purità della Regola; ma solamente significò quei Minori, che vollero perseverare nell'

(1) *Apud Vvad. ad an. 1516. n. 49.*

(2) *Vvad. ad an. 1517. num. 10.*

(3) *Apud Chronolog. Seraph. pag. 232. col. 1. & seqq.*

(4) *Apud Vvad. tom. 8. ed. Lugd. pag. 271. Bullar. Rom. Bulla 23. Leonis X.*

nell' uso de' privilegj sopra l' altissima povertà Minoritica, nè vollero abbracciare l'antica vita, e professione Francescana, cioè i membri di quella Comunità Minoritica dispensata, che adunò, e istituì Lione X, confermandole ancora gli ottenuti privilegj di succedere, e di possedere per mezzo de' Sindaci Apostolici. Quindi togliendo quel Papa l'occasione di confondersi co' vocaboli, ordinò, che per l' avvenire i Frati della numerosa Comunità indispensata si chiamassero o *Frati Minori* senz' altra giunta, ovvero *Frati Minori della Regolar Osservanza di S. Francesco* (a); cioè, o col nome dato a' Francescani dall' istituzione dell' Ordine fino al Secolo XIV., o col nome dato dopo quel secolo a quei soli Francescani, ne' quali conservossi la successione continuata degli antichi Minori, e che con la giunta di *Osservanti* nella Comunità stessa distinguevansi da' *Conventuali*, germogliati di poco, e rilassati. I Conventuali poi non con altro nome chiamò, che con quello di *Conventuali* dell' Ordine di S. Francesco, viventi secondo i privilegj concernenti i beni temporali, o somiglianti; come costa dalla citata Bolla, e dall' altra *Omnipotens Deus* (1).

(1) *Penes Vvad. ad ann.* 1517. *n.* 30. *Tom.* 8. *Edit. Lugd.*

II. Non così lungamente si mantennero i Conventuali. Conciossiache se tal nome avanti il Sacro Concilio di Trento non mai significato avea una Comunità Minoritica proprietaria (non avendo mai per se stessi posseduto i Francescani, ma solo possedendo per li dispensati i Sindaci Apostolici) da' tempi di quel Concilio (2) incominciò a significarla; imperocchè offeritosi dal Concilio a tutti i Regolari, eziandio mendicanti (tolti i Minori Osservanti, e i Cappuccini) la facoltà di poter da se medesimi immediatamente in comune lecitamente possedere i beni immobili, la riceverono, ed abbracciarono i PP. Convenventuali, e da quel punto incominciarono ad essere in comune proprietarj; abbandonando il caratteristico, ed essenziale distintivo de' Frati Minori, qual' è la spropriazione d'ogni cosa, così in comune, che in particolare. Ma con tutte queste dispense, tuttavolta ritenevano ancora il restante delle obbligazioni particolari Francescane; onde non era loro lecito tenere, e maneggiare civilmente i danari, andare a cavallo, o calzati senza necessità, e simili cose; ma doveano nel particolare uniformarsi alla vita de' Minori Osservanti. Ciò non ostante, seguitando essi a vivere in queste, ed in altre cose con rilassatezza, Pio IV., tentonne la riforma; ed a tal fine, commesso l'affare ad alcuni Cardinali, massimamente a S. Carlo Borromeo, allora Protettore di tutto l'Ordine Serafico, s' indussero il loro P. Maestro Generale Antonio de' Sapienti, e i Provinciali, con altri P. Conventuali, raunati nel loro Capitolo Generale in Firenze l'anno 1565. a fare alcune costituzioni per la Riforma. Si fecero queste, e furono dette le *Piane* per la confermazione, che sortirono da Pio IV. Benchè in queste Costituzioni si contengano molte buone ordinazioni circa la disciplina regolare; tuttavia per quel che risguarda la sposizione della Regola sembra, che gli Autori

(2) *Concil. Trid. Sess.* 25. *de Regul. cap.* 3.

(a) *Itaque de caetero omissa diversitate nominum praedictorum, Fratres Minores S. Francisci Regularis Observantiae, vel simul, vel disjunctivè nuncupentur, & nuncupari possint, & debeant*. *Bulla* Ite & vos, apud Chronolog. Seraph. pag. 223.

Autori delle medesime, in cambio di cercare di accomodare la vita de' Conventuali al prescritto di quella, proccurato abbiano piuttosto di trarre la Regola al piacimento di questi. Osserviamone qualche cosa di passaggio.

III. Per esempio: in quelle Costituzioni si dice, che l' *intenzione di S. Francesco, nel vietare a' suoi Frati l'andare a Cavallo, risguardi piuttosto la pompa, e il fasto, che escludere voglia l'opportunità di cavalcare* (*a*). Dice S. Francesco nella Regola, che *non debbano i Frati cavalcare, se non che per manifesta necessità, o infermità*; onde non apparisce questo riguardo pinttosto al fasto, che all' opportunità di cavalcare. Sembra dirsi nelle Costituzioni, benchè con lestezza, e disinvoltura, che il P. S. Francesco nella Regola non proibì a' suoi Minori l' uso semplice de' denari, ma l' avarizia, e l'appropriarsegli, nascondendogli, ricevendogli, o spendendogli con autorità propria, e riducendogli in uso di se stesso, o di altri. Dicesi ancora, che questo è il sentimento degli antichi Spositori della Regola Francescana: ed è lo stesso che dire, qualmente a' Frati Minori è lecito l' uso de' denari, come agli altri Regolari (1). S. Francesco però nella sua Regola non fa altro che intimare a' suoi Frati, *che in veruna maniera non ricevano danari*. E sebbene delle altre cose tutte proibisce la proprietà, non l' uso povero; de' denari proibisce la proprietà, e l'uso: non volendo, che si ricevano da' suoi Frati in modo alcuno, nè da se stessi, nè per mezzo di terza persona. Così per verità i 4. Maestri (*b*), il B. Ugone da Dina (2), il B Bartolomeo da Pisa (3), ed altri dotti antichi Spositori la intesero; e non già come dicono gli Antori delle mentovate Costituzioni; se veramente così vogliono, come dalla maniera di parlare pajono volere. E per verità lo stesso testo della S. Regola pare, che richiami contro la violenza d'una tale sposizione; conciossiachè nel quinto Capitolo il S. Padre dice a' suoi Religiosi, *che per mercè delle loro fatiche ricever possano le cose necessarie al corpo per se stessi, e pe' loro Fratelli, eccettuati sempre i denari, o pecunia* (*c*). Conforme pertanto

(1) *Constit. Piana apud Cherub. in Bullar. tom. 2. post Bullam 103. Pii IV. pag. 166. & seqq.*

(2) *In Exposit. cap. 4. Reg. S. Francisc. apud Firmamenta 3. ord. par. 4. fol. 40. a tergo.*

(3) *Ibidem fol. 62.. a tergo col. 1.*

(a) *Cavebunt etiam Superiores, ne omnibus passim concedant licentiam equitandi, præsertim Fratribus junioribus, qui sunt robustæ complexionis, & in litterariis studiis non se exercent; quamvis intentio B. Francisci in hac parte potius pompam, & fastum respiciat, quàm equitandi opportunitatem excludat.* Constitutiones Pianæ PP. Conv. cap. 3. n. 17. apud Bullar. Roman. Cherub. tom. 2. post Bullam 103. Pii IV. pag. 164. & seq.

(b) *Quid sit recipere pecuniam, quæritur? Nam quædam res recipiuntur in proprietatem, & non usum; quædam in usum, non in proprietatem. Dicendum ergo, quòd receptio cujuslibet rei prohibetur Fratri Minori in proprietatem.* Quatuor Magistri in exposit. Regulæ Fratr. Min. cap. 4., apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 29. col. 2. *Receptio verò rerum aliquarum conceditur ad usum: receptio autem denariorum, & pecuniarum, & quantùm ad proprietatem, & quantùm ad usum prohibetur omnino, & per se, & per interpositam personam. Quæritur, quid sit recipere per se, & per interpositam personam? Per se pecuniam recipere, est pecuniam ad convertendum in suos usus recipere; recipere verò per interpositam personam, est sua auctoritate alium substituere, ad recipiendam pecuniam in usus proprios convertendam... Ex his omnibus generaliter tenendum est, quòd auctoritate Fratrum non potest pecunia committi, nec recipi, nec commissa repeti, vel expendi, nec nomine Fratrum pecunia deponi, vel deferri.* Ibid. col. 2.

(c) *De mercede verò laboris pro se, & suis Fratribus corporis necessaria recipiant, præter denarios, vel pecuniam.* Regulæ S. Franc. cap. 5.

tanto delle cose necessarie al corpo, le quali dice potersi ricevere, permette solamente l'uso, e non la proprietà, altramente darebbe a' suoi Frati la licenza di vivere, non senza proprio, e contradirebbe al bel principio del sesto Capitolo, in cui comanda, *che i Frati niente si approprino, nè casa, nè luogo, nè cosa veruna* (a); Così de' denari, che vengono eccettuati, ed esclusi dalla licenza di ricevere, vieta, non la sola proprietà, vietata generalmente in tutte le cose; ma ancora, e particolarmente l' uso: di modo che il Frate Minore, toltone il caso di tanta necessità, che scusar possa dall' osservanza di questo grave precetto, ed il caso di legittima dispensa Appostolica, nè per autorità propria, nè per consenso, e concessione de' suoi Superiori, può aver l' uso de' denari, spendendogli, e ricevendogli, o da qualche terza persona facendogli ricevere, e spendere in uso suo autorevolmente. Nè credo, che la confermazione di quelle Costituzioni fatta da Pio IV. stender si debba tant' oltre, che voglia il Papa dar forza di fedele interpretazione della Regola del S. Padre a quella, che fosse al vero senso della Regola certamente contraria (b).

IV. A queste cose ben rifletterono talvolta gli accorti PP. Conventuali, e vedendo, che per li privilegj ottenuti, e per le Costituzioni, sì Alessandrine, che Piane, non erano del tutto assicurati in coscienza nella forma della vita Conventuale, sotto Urbano VIII. procurarono, che si facessero per loro altre Costituzioni, come in fatti si fecero; e per la confermazione, che n' ebbero da quel Papa colla sua Bolla *Militantis Ecclesiæ*, (1) furono dette le *Urbane*. Queste sono veramente ben ordinate, e prudentemente concepite per la religiosa disciplina de' PP. Minori Conventuali, e per la quiete di chi non sapea ridursi alla esatta osservanza della Regola Francescana, che avesse tutto il restante di quel rigore, che toglierle non avean potuto i privilegj di Martino V., di Sisto IV., le Costituzioni Alessandrine, gli Statuti di Giulio II., e le Piane. Con queste si rimediò a tutto, non col ridurre i Conventuali alla vita dell' antica Comunità Francescana; ma coll' istituire, e proporre una vita Francescana del tutto nuova per li medesimi. Laonde si rivocarono allora, e si annullarono, in riguardo a' detti Religiosi, tutte le antiche Costituzioni dell' Ordine: non solo quelle dette le *Farinerie*, estratte dalle Costituzioni di S. Buonaventura, le quali, come base dell' Ordine, furono pel corso di due Secoli ne' Capitoli generali riconfermate, e da' Minori Osservanti ancor si conservano; ma ancora le

(1) *Apud Cherub. Bullar. tom. 4. pag. 147.*

(a) *Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem*. Reg. cap. 6.

(b) *Plorat nunc aquidæ, quàm olim S. Pater noster super facilitate glossarum incoccinnarum, quibus dum Filii* S. Matris Paupertatis *frontem tamquam rugis obluunt, se ipsos coram Deo & Mundo viles, & inglorios reddunt*. P. Antonius VVitfingen. Prov. Colonien. PP. Conventualium Minister. Prov. & Comm. Gen. in opusc., cui titulus: *Sancta Paupertas &c.* edit. Colonien. 1700. in Epist. dedicat. ad Card. Coll. redum.

Vide Alvarum Pelagium de Planctu Ecclesiæ. lib. 2. cap. 67.

le Alessandrine, le Giuliane, e le Piane (*a*), toltine però i privilegj, e le altre cose favorevoli. Abbracciata venne di nuovo la facoltà di possedere in comune, conceduta dal Concilio di Trento, e prendendo in vigor di essa altresì da per se stessi l'amministrazione de' Beni, si rinunziarono i Sindaci Apostolici, si permise a' Frati, che portassero camicia di lino, vesti modeste al di sotto, con calze, e scarpe: che pel viaggio potessero tener denaro; e comandossi, che il denaro acquistato si consegnasse al Padre depositario, custode, come ivi leggesi, dell'erario. Queste, ed altre cose simili saggiamente ivi si ordinarono, e permisero, sebbene contrarie all'antica vita, e professione Francescana. Ma sanò tutto, non solamente l'autorità della S. Sede, che confermò per li Conventuali una tal vita più mite; ma di più la mutazione, che fecero dell'antica formula di Professione: mentre inventossi allora il far professione con tali parole, che significassero, qualmente il novizio non intende di obbligarsi all'osservanza della pura Regola (come gli antichi Minori, e gli odierni Osservanti) ma bensì a quella *secondo i privilegj conceduti all'Ordine de' Minori Conventuali dalla Sede Appostolica, e secondo le Costituzioni Urbane*: dalle quali mitiganti cose, come ancor di proposito proverassi altrove, tolto viene il rigore, e il principale carattere della vita Francescana. Quindi comandò il Pontefice, che tali Costituzioni pubblicate fossero, e ridotte in pratica per tutti i Conventi de' Minori Conventuali: e vollero questi, che fossero quelle in vigore perpetuo nel loro Istituto; perocchè ordinarono, che se per l'avvenire dovranno aggiugnersi, o decretarsi altre cose, non si componga mai altro corpo di Leggi, ma solo aggiungasi alle medesime, sempre mantenendosi il titolo *delle Costituzioni Urbane*.

V. Ecco finalmente dove andò a terminare il Conventualismo antico tra' Minori. Nato dopo la peste del 1348., fu sempre agitato, inquieto, ed ondeggiante, per quanto si privilegiasse dipoi dalla S. Sede, e per quanto in più Costituzioni ottenuto avesse di mitigazioni. Finì una volta, e gloriosa fu la sua fine, se dal cessare di quello ne nacquero a poco a poco gli odierni PP. Minori Conventuali, che di tanta gloria sono a Dio, di tanto giovamento al prossimo, di tanto splendore alle scienze, e di tanta consolazione alla Chiesa. Diceva io dunque con verità, che degli antichi Conventuali, tanto nell'Ordine Francescano, quanto negli altri, neppure è restato il seme; poichè questi, che da' tempi, e dall'autorità di Urbano VIII. nel 1628. ebbero la presente maniera di vivere, e di fare la detta nuova Professione, non hanno che fare cogli antichi, che dalle proprie rilassatezze sortirono la prima volta quel nome: e spettano questi piuttosto alla Comunità de' Minori Osservanti, mentre ad essi, e non agli odierni Padri Conventuali, nella formola di Professione, e nelle obbligazio-

(a) *Placuit proinde Sanctitati suæ omnes, & quascumque alias Constitutiones, & ordinationes, tum quas Farinerias, Alexandrinas, & Pias vocant, sive quocumque alio nomine appellentur, sive cætera omnia Statuta, & decreta, etiam Pontificia (favorabilibus tantùm, aliisque privilegiis exceptis) penitus cassare, abrogare, & annullare, ad eorumque observantiam nequaquam teneri Fratres post promulgationem istarum Constitutionum voluit, & declaravit.* Constitutiones Urbanæ PP. Conventualium. Titulo 3. n.1.

ni della vita Minoritica, si rassomigliano. Ma benchè sia così, non credo, che veruno degli Osservanti abbia ambizione di registrargli tra' suoi antenati; e bramerebbero tutti piuttosto, che tal sorta di Frati mai per lo passato veduta non si fosse a dividere, a sconturbare, ed a scolorire la bella discendenza de' Minori. Grazie però si debbono all'Altissimo, che coll' infinita sua Sapienza sa trarre dal male il bene, e da fredde pietre far sorgere Figliouli d'Israele; perchè affatto purgonne una volta tutto l'Ordine, innestandoci, come dissi, un ramo abbondante di frutta sì salutevoli, e sì perfette.

VI. Dunque a' dì nostri il nome di Minori Conventuali non più, come una volta, significa i Francescani rilassati nel vivere, o la Comunità dell'Ordine, o quei, che nella sola Povertà altissima dispensati sono dal rigore della Regola Minoritica, e posti a parte sotto i Maestri Generali; ma significa i Religiosi dell' odierno Sacro Istituto de' Minori Conventuali con più privilegj, e finalmente con le Costituzioni Urbane, adunati sotto la forma di vivere osservata oggi da' medesimi, e libera dalle più specifiche obbligazioni Francescane; posti, è vero, in disparte dalla Comunita dell' Ordine, ma sotto l' ubbidienza d' un Superiore, il quale ancor egli, rispetto però a' soli Conventuali (non trovando chi glielo contrastasse) assunse il nome di *Ministro Generale*. Se questo sacro Istituto fiorito avesse tra' Minori nel tempo degli antichi Santi, che l'Autore delle Ragioni pretende essere stati Conventuali, ed aspettare a' Conventuali, e non agli Osservanti; non sarebbe di gran premura il rispondere alle ragioni del medesimo, benchè fosse per seguirne, che di que' Santi Minori stata non sarebbe la povertà, e la vita tanto rigida quanto si crede; mentre finalmente non sarebbe vero, che stati fossero nello stesso tempo *Santi*, e *Rilassati*; *Santi*, perchè così dichiarati dalla Chiesa; *Rilassati*, perchè Conventuali non diceansi allora, se non i Frati, o Monaci rilassati. L' essere costretta la Comunità Osservante a ceder l'onore comunicatole da tanti gloriosi Eroi, che morirono avanti il Concilio di Costanza nella Comunità dell' Ordine, sarebbe perdita, è vero; ma non per questo resterebbe ella senza potere, nel suo Corpo certamente vissuti e morti, contare molti antichi Padri, adorati su gli Altari, come un S. Bernardino, un San Giacomo, un S. Giovanni, un S. Francesco Solano, un S. Diego, un S. Pietro, un S. Pasquale, un S. Pietro Regalado, ultimamente canonizzato: undici Beati Martiri Gorgomiensi, sei BB. Martiri Giapponesi con quindici Terziarj, un B. Giovanni de Prado Martire, che sono in tutto 33. Martiri Beati, onorati col culto, e coll' Uffizio Divino: il B. Bernardino da Feltre, il B. Giovanni di Dukla, il B. Simone de Lipnica, il B. Antonio da Stroncone, il B. Salvatore da Orta, il B. Benedetto da S. Fradello, e il B. Pacifico di Ceredano, de' quali tutti si fa l' Uffizio; per tacere di molti altri Beati, che in varie parti hanno il culto; d' un immenso numero di Servi d' Iddio, morti in gran concetto di Santità tra gli Osservanti dopo il Concilio di Costanza; e di tante Beate Anime di persone, che nel terz' Ordine, e nel secondo, sotto il governo, e direzione degli Osservanti, dopo quel tempo

tempo fiorirono, e morirono; delle quali, e di ogni altro può vedersi nel Martirologio Francescano del P. Arturo, nelle Cronache, appresso il Vvadingo, ed altri Scrittori la veridica testimonianza: i quali tutti, senza che veruno ne dubiti, sono de' Minori Osservanti. Non poco lustro ancor questi soli darebbero all' Osservanza, quando ancora privata fosse degli antichi. Ma l' Istituto de' moderni PP. Conventuali ne' tempi degli antichi Santi non vi era; ed i primi Conventuali, come con tanti documenti ho dimostrato, erano comunemente rilassati, e tiepidi Religiosi: tanto che lo stesso Autore delle Ragioni non sa prenderne di proposito le difese, dicendo (1): *non voglio più discorrere di queste cose, non trattandosi quì della Santità de' Conventuali, ma bensì della loro anzianità, la quale, qualunque sia stata la loro vita, prima di Lion X., rea, o innocente, rimane stabilito*, cioè, come intende di provare, *che tutti i Santi, e Beati antichi dell' Ordine appartengono a' soli Conventuali*; quantunque per provare Conventuali i Santi, la prima, e più premurosa prova esser dovesse, *che i Conventuali antichi non erano rilassati, e inosservanti; e che l' antica Conventualità non ripugnava alla Santità*. Però a sostenere ancora la Santità di quei Santi, e la virtuosa vita di quei Beati, ed illustri antichi Francescani, è cosa importante il confutarlo. Veduto estendosi dunque il vario significato in varj tempi del nome *Conventuale*, siccome ancora le varie mutazioni di coloro, che principalmente significaronsi con quel nome, finchè non si venisse a dar l'essere intero all' Istituto degli odierni, oggi così denotati, Minori possidenti, si seguono ad esaminare altre cose appartenenti al medesimo nome, per confutar le ragioni, esposte dal già detto Autore.

(1) Pag. 399.

C A P. II.

Si rigettano molti Argomenti dell' Autore delle Ragioni.

CHI volesse rigettare tutte le diverse asserzioni di certi Scrittori sopra l' antichità di questo lor nome *Conventuali*, sarebbe questo il tempo di dare in ridicoli argomenti contro sentenze parimente ridicole. Vi fu chi volle, che un tal nome fosse aggiunto a' Minori da Innocenzo IV. nel 1212., cioè, 33. anni prima che questi eletto fosse Pontefice (2). La quale stravaganza nell' edizione dell' anno 1701. fu emendata, sostituendosi al 1212. l'anno 1251., in cui era Papa Innocenzo. Altri non contento di tale, e tanta antichità, insegnò, che il Conventualismo, ed il nome di Conventuale, in certo senso stato sia prima delle sillabe, e delle lettere; come quello, che nel Cielo convenne agli Angioli nella prima loro creazione, quando erano una Congregazione, adunata sotto la medesima legge di doversi mantenere in grazia d'Iddio: per la qualcosa gli Angioli stessi del Cielo nell'

(2) Manuale de' Frati Minori Conventuali ec. Edit. Perus. anno 1638.

aurora

aurora del Mondo nascente furono i *primi Conventuali* (a). Capperi! Questi la intese! Or vadano, se possono trovar fede, le lingue maldicenti a spacciare, che i primi Conventuali fossero gente rilassata. Furono Angioli, e di più Angioli buoni, perchè nel primo loro istante tutti erano buoni; e in quell' istante appunto erano tutti Conventuali. Con la dovuta riverenza io taccio di questi, e di altri parimente leggiadri pensieri; e solamente verrò esaminando certe riflessioni fatte dal nostro Ragionista, per far credere, che il nome di *Conventuali* aggiunto fosse a quello di *Frati Minori*, assai prima della peste del 1348., cioè, nel Pontificato d' Innocenzo IV.

§. I.

La scrittura de' Signori Cortonesi nel concedere un Convento a' Francescani: un testo del P. Vvadingo: e l' esservi stati anticamente tra' Minori alcuni Frati, detti i Zelanti, i Cesarini, i Celestini, i Narbonesi, non convincono, che in quei tempi la Comunità dell' Ordine de' Minori avesse il nome di Conventuale.

I. SEbbene potrei quì generosamente passare senza esame al nostro Ragioniere alcune cose, poichè queste non trasportano il nome di *Conventuali*, come distintivo della Comunità dell' Ordine Francescano dalle Riforme o Congregazioni separate, a' tempi, che precederono la mentovata peste; nondimeno perchè da' vecchj documenti, e dall' autorità degli antichi Scrittori neppure apparisce, che in tal senso incomin-

(a) *Nomen Conventualium nihil aliud, quàm Minorum Fratrum ad unam Regulam, unamque vita communitatem uniformem animum significat .... Demonstrare audeo rei per nomen Conventualium significata tantam esse antiquitatem, ut antequam litterarum, syllabarumque forma constructa apparuisset, tempore pracedere non ambigam. Statim namque in ipsa Mundi infantia, eodem creationis Cali, & Terra primordiali die mundialis exortus, creativa Dei Virtus primum, in multitudine Angelorum congregata, instituit Conventum, ut communis sententia post Concilium Lateranense Cap.* Firmiter &c. *tenet. Huic Angelico Conventui res significata per nomen* Conventuale *apprime, & intimè congruit .... Fuit namque Calestis ille Conventus, in prima sui creativa institutione congregatus coetus Angelicus; sub una Regula gratia conservanda collectus, ad eandem vita perennis communitatem uniformi animo ex intentione Dei conveniens, & adunatus .... A quo IPSI ANGELI, cum calestem Conventum constituentes, & complentes, PRIMI IN MUNDO EXORIENTE CONVENTUALES RECTE VENIUNT APPELLANDI.* P. Casimirus Biernacki Conventualis in Speculo Minorum art. 24. n. 4. pag. 297.

cominciasse quello ad usarsi tra' Francescani ne' primi anni dopo quella peste; ancor di queste perciò intraprendo l'esame. Dunque osserviamo quello, che scrive nella pagina 71.: ecco le sue parole „. Non può mettersi „ in contrasto, che molto prima dell'anno 1392., il nome di Conven- „ tuale sia stato aggiunto a quello de' Frati Minori in Italia. Veg- „ gendosi la concessione fatta nel detto anno da' Cortonesi (apud Rayn. „ pag. 141.) di un nuovo Convento a' Francescani di quella Città, espressa „ in questi termini: *Committentes dicto Ordini Fratrum Minorum Con- „ ventualium &c.* In leggendo queste sue parole, mi andava immaginando, che in prova dell'assunto del suo quarto Capitolo, il qual' è, che *i nomi proprj de' Conventuali, e degli Osservanti mostrano i Conventuali più antichi degli Osservanti*, nel bel principio avesse apportato un bel documento; perlochè mi preparava a rispondere, che questa scrittura de' Signori Cortonesi poco recava di giovamento alla sua causa, mentre non dimostrava, che un tal nome risonato avesse nel Mondo, se non che dopo la peste del 1348. Ma venutami, non sò come, alle mani la Posizione sopra i miracoli di S. Margherita da Cortona, stampata in Roma nella Stamperia della R. Camera Apostolica nell'anno 1723., quando agitavasi la causa della Canonizzazione di quella Santa, ivi nel Sommario vidi riportata, e copiata la Scrittura sopraddetta de' Sig. Cortonesi. La lessi, credendo non potersi da veruno dubbitare della fedeltà della copia, estratta dall' Originale, conservato negli Archivj di quella Città; ben sapendosi da tutti con quanta diligenza, e cautela si proceda nelle cause di canonizzazioni, e con qual' esattezza si trascrivano i documenti, e si compongano i Sommarj. Appunto alla pagina 15. ritrova le parole apportate dal Ragionista; ma quel *Conventualium*, in cui sta per lui tutta la forza, ivi non leggevasi, e l'Ordine de' Francescani semplicemente dicevasi l'Ordine de' *Frati Minori* (a). Trovavami allor tentato a giudicare, che il Ragionista maliziosamente alterate avesse le parole di quella Scrittura nell' esporle sotto gli occhj del Pubblico dentro il suo libro; ma sospesi il consenso, giudicando piuttosto, che sia egli restato ingannato dall' averle vedute così viziosamente trascritte dal suo P. Carlo Ranieri, che ancor citò, dal suo P. Biernacki, o da qualche altro Conventuale, che aggiugnendo la voce *Conventuale*, lusingò con quella se stesso, e la sua Gioventù troppo credula. Che se ancor dell' anno 1392., tanto posteriore alla peste del 1348., non sa quell' Autore per l'uso della voce *Conventuali*, aggiunta a quella di Minori, trovar altro documento, che di testi alterati, pensate voi, se potrà onoratamente portarlo prima della peste. Nientedimeno con sottigliezza e con animo si accinge all' impresa. Seguitiamolo, che siegue così.

II.

(a) *Dantes, tradentes, concedentes, & committentes dicto Ordini Fratrum Minorum in hac parte totaliter omnes, & dicti Communis, & Populi, & Civium Civitatis Cortonæ, in prædictis, & quolibet prædictorum vices, & voces.* Laudata Positio super dubio: An, & de quibus miraculis constet, in casu, & ad effectum &c. Romæ Tipis R.C.A. 1723. in Summ. pag. 15. Litt. D.

Pag. 72. e 73.

II. „ Ed assicurandoci di più il Vvadingo (ad an. 1375) che nell'
„ anno 1375., era in uso dappertutto lo stesso nome a distinguere i
„ Conventuali, i quali tenevano Conventi grandi, dagli Osservanti, in
„ que' tempi chiusi ne' Romitorj: *Conventuales vocabantur, qui in magnis*
„ *Conventibus habitabant, atque ita cæpit hoc nomen opponi eremicolis.*
„ Ma se questa divisione, incominciata nel 1368., de' Francescani, chi
„ nelle Città, e chi nelle Foreste, fe' chiamar quegli Conventuali a
„ distinzione di questi; io credo certo, che anche nel primo secolo
„ Minoritico si udì aggiunto il titolo di *Conventuali* a quello di *Frati*
„ *Minori*; sapendo, che anche nel primo Secolo i Francescani erano
„ nella stessa maniera divisi; e i Frati della Comunità tenevano Con-
„ venti grandi, e gli altri denominati Zelanti dall' anno 1239. (dico-
„ no Pietro Ridolfo lib. 2. fol. 155., e 'l Gonzaga p. 1. fol. 4.) *ad annos 63. in sylvis, & saltibus duram vitam actitarant*. Nella prima parte di questo suo discorso pare, che apporti qualche cosa di buono, non per fare, che preceda, ma per fare, che siegua più presto il suo Conventualismo alla peste. Però la sentenza del P. Vvadingo, se ben si considera, o solamente conchiude, che in quei tempi si usasse il nome di *Conventuale*, non per significare un Frate Minore dispensato sopra l' altissima povertà Minoritica, e sopra molte altre obbligazioni della vita Francescana; ma solo per significare un Frate, che abita di famiglia in qualche Convento: nel qual senso possono ancor oggi denominarsi Conventuali gli Osservanti, e i Capuccini, che spettano attualmente alla famiglia di qualche loro Convento, e non già degli Ospizj, o di altre case, che non si chiamano *Conventi*. E per verità il P. Vvadingo volle, che il nome di Conventuali, opposto a' Francescani abitatori de' Romitorj, significasse in tal senso, che non potesse dagli odierni PP. Conventuali assumersi in lode del proprio Istituto, come assumevasi dal P. Ridolfo da Tossignano (a), il quale però ne fu da esso ripreso: dunque non intende di spalleggiare la causa de' medesimi. E se ancor l' intendesse, salva tutta la riverenza dovutagli, direi, che in questo fosse in errore, non trovandosi alcun documento, su cui s' appoggi una tal proposizione. Lo stesso Ragionista, se vuol accordarsi con se stesso, dee rispondere a quella sentenza del P. Vvadingo, quando abbia questi voluto, che la Comunità de' Minori si dicesse Conventuale, per distinguersi dagli abitanti de' Romitorj, e tanto più se così chiamossi, da che nell' Ordine vi furono Frati abitanti ne' Romitorj, come mostra egli volere nella seconda parte del suo trascritto discorso. Imperocchè costando dal precedente Capitolo § 1. num. 3., che ne' tempi medesimi di S. Francesco ancor vivente avea l' Ordine

(a) *Nescio itaque, quos alios sensus ex hoc verbo* Conventualis *exurgere velit Petrus Rodulphus ad Congregationem suam Patrum Conventualium, aliunde multis titulis illustrem, commendandam; sed neque illum jam sensum, dum de his Patribus fit mentio, ex vulgi usu retinuit. Atque in eo magis mihi errasse videtur, quòd sub anno MCCXII. ab ipsius exurgentis Religionis exordiis affixum hoc nomen affirmet ab Innocentio IV.; idque ad supplicationem Beati Patris nostri Francisci, qui annis sexdecim ante assumptionem Innocentii ex hac vita decessit.* Vvad. Tom. 3. edit. Roman. pag. 291. n. 25.

ne de' Romitorj abitati da' Frati, e de' Conventi, il nome di *Conventuale* non avrà incominciato dalla Bolla d' Innocenzo IV., come insegna il Ragionista, ma molto prima, cioè dal principio dell' Ordine indiviso. Poco io credo gl' importerebbe l' andar contro alle sue asserzioni, purchè si accrescessero de' quarti d' antichità. Ma il punto si è, che travagliasi sulla rena, non costando del senso di quel testo del Vvadingo; e inquanto favorisce alle pretensioni del Ragionista, essendo una proposizione uscita, Dio sà come, dalla penna del Vvadingo senza verun appoggio necessario per istabilirla.

III. Come *senza verun appoggio?* potrà dirmi: lo disse pure il P. Tossignano, lo disse il P. Gonzaga, mentre affermarono, che dall'anno 1239. per 63. anni seguenti gli Osservanti, che allora si chiamarono Zelanti, abitassero nelle selve, separatamente dalla Comunità dell' Ordine a guisa d' allor nata Riforma. Quando ancora ciò vero fosse, niente gioverebbe al proposito del Ragionista; perchè non ne seguirebbe, che la Comunità dell' Ordine si chiamasse allora Conventuale nel senso, che può favorirlo: mentre per distinguersi da quei Zelanti, nè vi era necessità di questo nome, nè trovasi documento veruno, con cui se ne provi l' uso. Quel detto per altro è falso, perchè i Zelanti di quel tempo (detti i Cesarini, perchè si accordavano col P. Cesario di Spira nell' opporsi a' rilassamenti di Frat' Elia) nel 1239. altri da Frat' Elia mandati furono in esilio, altri gravemente maltrattati, dodici dispersi in varie Provincie, molti posti in prigione, e altri finalmente spogliati dell' abito furono discacciati fuori dell' Ordine (1). Nel medesimo anno, deposto la seconda volta da Gregorio IX. Frat' Elia, riacquistarono i Cesarini la pace, in cui vissero nella Comunità dell' Ordine fino all' anno 1244., quando dal Generale Fra Crescenzo da Jesi furono a due a due dispersi, e rilegati per più Provincie, dove incontrarono buoni trattamenti (2): e dopo 3. anni in circa, sotto il Generalato del B. Fra Giovanni da Parma, eletto nel 1247., con paterno amore richiamati furono (3) alle proprie Provincie, rivocata la dura sentenza del suo Antecessore: nè fu altri, che il Tossignano, il quale inventasse, che dal 1239. per 63. anni appresso abitassero quelli nelle selve fuori della Comunità dell' Ordine; mentre per poco più di cinque, o sei anni dopo il 1239., furono sempre in moto: e poi ritornati alle proprie Provincie sotto il Generalato del B. Fra Giovanni, nella Comunità medesima vissero, e morirono col solo nome di Frati Minori, senza mai formare Congregazione distinta dal rimanente dell' Ordine: de' quali scrivendo l' Autore della Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari, disse (4): „ Ve n' erano settantadue risolutissimi di difendere la povertà, ma non essendo stati „ ascoltati ritornarono a i loro poveri Conventi, vivendo sempre soggetti all' ubbidienza dell' Ordine, senza voler formare Congregazio„ ne separata; ma essendo stato nel 1256. eletto Generale S. Buona„ ventura, ed avendo dato alla radice a tutte le male consuetudini „ introdotte nell' Ordine, e riformati tutti i di lui Religiosi, non si „ parlò più de' Cesarini, il di cui nome rimase abolito, perchè tutti „ i Re-

(1) *Vvad. ad an. 1239. num. 5.*

(2) *Cronische par. 2. lib. 1. cap. 28.*

(3) *Cronische ivi cap. 37.*

(4) *Tom. 7. par. 5. c. 3. pag. 44.*

„ i Religiosi col più acceso fervore si diedero all' esatta osservanza „ della loro Regola, e delle sante loro pratiche „. Ed il P. Coronelli, Ministro Generale de' PP. Conventuali, benchè falsamente premettesse, che i Cesarini si partissero dall' ubbidienza del Generale Frat' Elia, e si facessero Superiore il B. F. Cesario di Spira; nientedimeno affermò indi, che morto F. Cesario (il che seguì nel 1239. secondo il Vvadingo a quest' anno) i Cesarini ritornarono a vivere ne' Conventi dell' Ordine (*a*). Dunque, torno a dire, non esser vero, che da lì in poi per 63. anni vivessero separati nelle selve. Ma lo disse il Tossignano .... Questi ne disse delle altre, per favorire la causa de' suoi Conventuali. Lo disse ancora il Gonzaga Osservante. Concedo che lo disse; ma che prò, se avendolo egli bevuto dal Tossignano, al peso di questo Scrittore neppure aggiugne uno scrupolo? Troppo semplice fu il Gonzaga, e troppo fidossi del sopraddetto Scrittore; onde non sol con questa, ma con altre parecchie falsità macchiò la sua Storia. Può vedersi nel luogo medesimo, d' onde le addotte parole trasse il Ragionista: non seppe ivi sepatare la convinta falsità, spettante a' Cesarini, da certe altre non di poco momento; mentre disse, che per dispensa d' Innocenzo IV. *l' Ordine de' Minori nel 1244. ammise il dominio, e la proprietà in comune di rendite annuali, e di cose immobili* (*b*). La qualcosa quanto sia falsa, lascio per ora, che lo dica lo stesso Ragionista, il quale più volte confessa, e costantemente afferma, che un tal dominio, e proprietà non fu mai nell' Ordine Francescano prima del Sacro Concilio di Trento. Un tale sproposito però non disse il Gonzaga, senza che lo bevesse con la solita sua semplicità dal fangoso fonte del Tossignano, che pur lo affermò. E di questi Scrittori poi fa tanta pompa il Ragionante?

IV. Vedutosi ciò, che riguarda i Cesarini, voglio brevemente vedere, se la Comunità dell' Ordine Minoritico si dicesse Conventuale innanzi il Secolo XV., per distinguersi da altri Zelanti, non appartenenti a quella. I Zelanti per tanto, che appariscono in tal tempo negli Annali Francescani, sono in primo luogo alcuni, de' quali si fa menzione dall' Annalista de' Minori all' anno 1275. Questi pochi fiorirono nella Provincia della Marca, dove furono variamente tribolati, e dopo 3. anni riacquistarono nell' Ordine stesso la quiete, la quale riperderono nell' anno 1289., e riacquistarono indi a poco nell' istess'anno, essendo Generale F. Raimondo Goffredi, che, lodato avendo il loro zelo nell' opporsi alle rilassatezze, mandogli al Rè d' Armenia per consolazione di quel Principe, e per la conversione di que' Popoli; ed erano sì pochi, che per questi soli non sarebbe stata prudenza l' imporre un altro nome a tutto l' Ordine: basta dire, che questi Zelanti neppure furono cinquanta; ed altrove ne ritornerà il discorso. In secondo.

(a) *At Cesare vita functo, in pristinum Ordinem ejusdem sectatores unà cum aliis in Conventibus vivendo redierunt.* P. Coronelli Generalis PP. Convent. in Cathalogo ordinum Religiosorum anno 1707. part.1, pag.81.

(b) *Religio anno 1244., ex dispensatione Innocentii IV., annuos redditus, & rerum immobilium dominium, ac proprietatem, in communi tamen ...., admisit.* Franc. Gonzaga Hist. Seraph. Relig. part.1. pag.4.

do luogo appresso il medesimo Annalista all' anno 1294. occorre la memoria de' *Romiti poveri di Papa Celestino*. Questi, desiderosi della vita Eremitica, ottennero dal Pontifice S. Pier Celestino, di non esser più chiamati *Frati Minori*, ma col solo sopraddetto nome: da che ognuno vede, che sebbene abbiano questi fatta una Congregazione separata, non era necessario, che alla Comunità dell' Ordine si aggiugnesse altro nome, distinguendosi i Minori da questi Romiti col solo nome di *Frati Minori*, a cui rinunziato aveano i Romiti Celestini. In terzo luogo da' medesimi Annali si ha, che intorno all' anno 1313. certi Zelanti indiscreti, e capricciosi, separatisi dal corpo dell' Ordine, se n'andarono in Sicilia, dove furono protetti da quel Rè Federigo, e da molti Vescovi, e Nobili. Che ne seguisse di questi, neppure l' ho voluto indagare; essendo chiaro, che il nome di *Conventuali* a tutto l'Ordine non può essere stato imposto, per distinguerlo da pochi fuggitivi capricciosi. Susseguentemente in quell' anno insorse una conventicola, detta de' *Narbonesi*, la quale dopo cinque anni in circa, cioè nel 1318. fu del tutto spenta: e questi non se ne stavano tra le balze, e nelle selve, anzi col favore de' Secolari scacciarono da' loro Conventi di Narbona, e di Beziers i Frati Minori della Comunità dell'Ordine, fissando quivi la loro dimora. Dalle quali cose resta comprovato, che ne' tempi sopraccennati per niuna cagione, o di Zelanti, o di Congregazioncelle potè prudentemente alterarsi l'antico nome di *Frati Minori*; essendo bastato quel solo per distinguere la Comunità da chiunque separato si fosse da quella: come appunto da' PP. Cappuccini, e dalle sue Riforme distinguesi la Regolare Osservanza, senza niente aggiugnere all'antico suo nome; e dalle varie Congregazioni distinguonsi le Comunità degli Agostiniani, e de'Carmelitani, ritenendo elle l'antico nome, e lasciando, che con qualche diversità si appellino le nuove loro Congregazioni, e Riforme: il che molto più verificar si dovea degli antichi Minori, che prima del Secolo XV. (ancorchè tutti gli accennati Zelanti avessero composte Congregazioni distinte) non doveano distinguersi, se non se da piccolissimo numero. Ma che occorre andar così per la sottile contro al Ragionista, fondato nel suo Tossignano? Basta solamente avvertire, che negli antichi documenti, e ne' libri degli Scrittori di que' primi Secoli Francescani neppure trovasi un esempio del nome di Conventuale, dato alla Comunità de' Minori, per distinguerla così da' suoi Zelanti, dalle Congregazioni, e Riforme Francescane. In questa guisa da se stesse si dimostrano vane le sue riflessioni: non essendo cosa credibile, che tanti fossero allora denominati *Conventuali*, quanti erano i Frati Minori appartenenti alla Comunità dell' Ordine; e contuttociò neppure uno Scrittore di que'tempi abbia voluto con questa voce significarne almeno un mezzo, quantunque occorra spessissimo il nominarsi negli antichi libri i Frati Minori, o nel titolo, o nel corpo de' medesimi.

(1) *Vvad. ad an.1314. num. 8.*

§. II.

Si risponde a certi argomenti dell' Autore, delle Ragioni, fondati sopra una Bolla di Clemente IV., sopra le Costituzioni Farinerie, e sopra i detti di alcuni Scrittori.

I. „ PIU' mi conferma (siegue a dire il Ragionista per l'antichità di „ quel nome alla pagina 73.) in questo pensiere Clemente IV., „ il quale nell'anno 1265., quando per la sua Bolla *Cum dilecti* comandò a' Sindici Apostolici della Provincia dell' Umbria a non disporre „ delle limosine Francescane, senza precedente consenso de' Superiori „ dell' Ordine, usò queste frasi: *Ministri*, *Custodum*, *Guardiani Conventualium .... obtento consensu*. Nelle quali parole il nome *Conventuali*, *Conventualium*, deve di necessità appellare il corpo, e'l comune de' Frati: non potendo denominare il Ministro, e Custodi, „ la potestà de' quali non ristringesi ad un sol Convento: nè il Guardiano, che in questo caso direbbe: *Guardiani Conventualis*: e non mai *Guardiani Conventualium*.

II. La riflessione è ingegnosa, il testo è bello, forte l' argomento; ma tutto è fondato sopra un errore dell'abbreviatore, o del copista, o dello stampatore di tal Bolla; imperocchè, in cambio di *Guardiani Conventualium*, dovea porsi *Guardianorum Conventualium*: nelle quali parole si esprimesse, come appunto volea Clemente IV., che quei Sindici non dovessero disporre delle dette limosine, senza il consenso del Ministro Superiore della Provincia, de' Custodi Superiori delle Custodie, e de' Guardiani Superiori locali de' Conventi; onde in questo senso *Guardiani Conventuali* sono tutti i Superiori locali: così detti per distinguergli dagli altri Superiori, la giurisdizione de' quali non è ristretta ad un luogo, o Convento solo. Nel qual senso è certamente di antica usanza il vocabolo *Conventuali*, come notammo nel cap. 1. §. 1. ma non fa a proposito, convenendo a tutti i Superiori locali di tutte le Religioni, come ivi dimostrossi; e potrebbe dirsi sinonimo alla voce *locali*. Che veramente in tali parole della Bolla di Clemente IV., inserita negli Annali del P. Vvadingo (1) dell' edizione di Lione, sia lo scoperto errore, in primo luogo apparisce dal contesto della medesima Bolla; imperocchè poco di sopra leggesi, come dicemmo, ponendo in plurale i Guardiani: *ad insinuazione del Ministro, de' Custodi, de' Guardiani Conventuali di detta Provincia*, e trattasi della stessa materia; onde non è credibile, che quattro righe appresso volendo il Papa comandare a Sindici, che nel disporre delle limosine dovessero attendere il consenso de' medesimi Superiori, e ripetendo in tutto il restante le parole gia trascritte, solamente abbia voluto mutare la

(1) Tom. 2. in Regesto Bulla 7. Clementis IV.

parola

parola *Guardianorum* in quest' altra *Guardiani*. Vuol dunque ogni buon discernimento, che conforme di sopra, così di sotto ponesse in plurale i Guardiani. Leggasi trascritto il testo intero, che si vedrà esser vero ciò, che dissi (a); e si rifletta all' uniformità, che osservano le Bolle nell' eccettuare, nell'imporre, nel tassare, e simili: la quale non può credersi abbandonata con tanta facilità nella lodata Clementina. Espressione somigliante leggesi usata ancor prima da Innocenzo IV., allorchè nella sua Bolla *Qui tunc* (1), per denotare i medesimi Superiori, a cui spedivasi, disse: *A' diletti Figli Ministro, Custodi, Guardiani Conventuali, o loro Vicarj dell'amministrazione di S. Francesco*. In secondo luogo apparisce dal considerare, che nella Provincia dell'Umbria vi erano, quando fu spedita quella Bolla, più Conventi, ciascheduno de'quali avea il suo Guardiano, ed il Papa intendeva discorrere delle limosine di tutti i Conventi di quella Provincia: onde perchè in quella vi era un sol Ministro, si legge il *Ministro* in singolare; e perchè v'erano più Custodi, de' quali tutti parlava la Bolla, si leggono i *Custodi* in plurale; dunque poichè v' erano ancor più Guardiani, a' quali tutti apparteneva quella similmente, perchè non dovean porsi anche i *Guardiani* in plurale, e così osservarsi l' uniformità di sopra tra il numero grammaticale, e quello de' Superiori? Emendiamo dunque lo sbaglio (b), e come sopra, così sotto scriviamo *Guardianorum Conventualium*, come naturalmente richiede l' andamento della Bolla: ed ecco escluso l' argomento del Ragionista. E per verità chi mai può credere dato allora il titolo di Conventuale alla Comunità dell'Ordine da quel Papa, e poi mai più nominato in tante altre Bolle, che dalla Sede Apostolica s' indirizzarono appresso alla medesima Comunità, sino al Concilio di Costanza pel corso di tanti, e tanti anni? Signor nò: lo stile della curia Romana non è così poco somigliante a se stesso; nè il titolo di *Conventuali* era qualche ricca pensione, che non fosse bene replicarsi tanto spesso dalla beneficenza de'Pontefici, con dispendio della Camera. Eh via, lasciamo queste fanfaluche, mentre il nostro Ragionista non ha bisogno per la sua causa di questi testi stravolti, o contrastati (2). Parecchi ne ha di fedeli, e di legittimi, co' quali a maraviglia sostenere si possa.

(1) *Bull. Rom. Cherub. tom. 1. pag. 127.*

(2) *Vedasi 4. Lettera a Filalete Aliaforo pag. 137. Edit. Luc.*

III.

(a) *Procuratores praeterea unum, vel plures ad supradicta omnia constituendi, ad insinuationem Ministri, Custodum, Guardianorum Conventualium dictae Provinciae, seu ipsorum Vicariorum, seu alterius eorumdem plenam auctoritate praesentium concedimus facultatem; ita tamen, quod de praedictis, aut circa praedicta, in judicio vel extra, vos, vel aliquis vestrum, seu a vobis Procuratores dati, nihil penitus peragatis, nisi praedictorum Ministri, Custodum,* Guardiani *Conventualium dictae Provinciae, seu ipsorum Vicariorum, seu alterius eorumdem requisito consilio, & obtento consensu*. Apud Vvad. tom. 1. Edit. Lugdun. in Regesto Bulla 7. Clementis IV.

(b) *Procuratores praeterea...... ita tamen, quod de praedictis, aut circa praedicta in judicio, vel extra, vos, vel aliquis vestrum, seu a vobis Procuratores dati, nihil penitus peragatis, nisi praedictorum Ministri, Custodum.* Guardianorum *Conventualium dictae Provinciae, seu ipsorum Vicariorum, seu alterius eorumdem requisito consilio, & obtento consensu.*

III. Conciossiachè le Costituzioni Farinerie, tratte da quelle di S. Buonaventura, canonizzate dall' uso di tanti antichissimi Padri, fanno espressa menzione de' Guardiani non Conventuali, e de' luoghi Conventuali, e non Conventuali; „ dovea dunque (siegue a dire alla pagina 73. e 74.) „ anche il corpo de' Frati dividersi in Conven- „ tuali, e non Conventuali: e denominarsi Conventuale la Comunità dell' „ Ordine, che abitava ne'Conventi, a distinzione de' Zelanti, i quali *in* „ *Sylvis*, *&* *saltibus* tenevano sol Romitaggj, e Capanne, nella gui- „ sa, che poi la stessa Comunità fu dinominata Conventuale a distin- „ zione dell' Osservanza nascenre, la quale nel suo principio *loca deserta incolebat*„. E' un cattivo sordo chi non vuole ascoltare, ed è un gran cieco chi non vuole la luce. Se il nostro Ragionante degnato si fosse di dare il dovuto peso alla prima Lertera del buon Amico a Filalete Adiaforo, contro del quale, specialmente nell' Indice delle sue Ragioni, canta tantè volte la vittoria di Pulcinella, questa, e molte altre riflessioni, strozzate ivi nelle fasce contra l'Adiaforo, e altri suoi partigiani, risparmiar si poteva; e con meglior consiglio atteso avrebbe a ribattere le ragioni del medesimo, altramente che coll' occultarle, e dissimularle: mentre a che giova occultare la fiamma, che sebbene occulta, rode nondimeno, e consuma? In qual senso anticamente si appellassero alcuni luoghi, e alcuni Guardiani Conventuali, ed altri non Conventuali, si è cento volte ridetto, ed è questa la Conventualità trascendentale, nulla conducente all' affare de' moderni PP. Conventuali, perchè comune a tutti gli Ordini Religiosi. Fu questa distinta, e spiegata pienamente dalla dotta penna del mentovato buon' Amico; dunque perchè senza risparmio così riconfonderla, e rifriggerla? Che poi gli antichi Zelanti, ed i Frati Minori della Comunità indifferentemente abitassero ne' luoghi Conventuali, e ne' Romitaggj, si è detto di sopra, ed apparisce dal Capitolo 4. delle medesime Costituzioni, ove leggesi: *Comanda il Ministro Generale col Capitolo Generale per la Costituzione presente, che per l' avvenire i Frati indifferentemente abitino ne' Conventi secondo la disposizione de' Ministri, e de' Custodi, e lo stesso si faccia ne' Romitorj*; dove, come si dimostrò nel primo Capitolo §. 1. num. 3., doveano mandarsi i Religiosi più provati dell' Ordine, de' quali Religiosi non credo mai, che voglia il Ragionista, o sostenerne affatto priva la Comunità, o dire, che se ne spogliasse, quando erano mandati a' Romitaggj. La finisca dunque una volta di rifrigger questi cavoli, e confessi almeno per punto d'onore, che i Religiosi, stanzianti ne' Romitorj, non erano separati dal corpo, e dalla Comunità dell'Ordine de' Minori; e però non era necessario, che la Comunità, per distinguersi da queste più provate sue membra, si chiamasse Conventuale. Tanto più che gli Ordini primitivi, o le loro Comunità, come altrove si disse, per distinguersi dalle Congregazioni nate di fresco, senza mutare l'antico nome, lasciano, che ne prendano queste un nuovo. Ma via, si chiamassero pure Conventuali gli abitatori de'Conventi, per distinguersi dagli abitanti degli eremi; che ne siegue da questo? Che fossero Conventuali nel senso favorevole al Ragionante? Nò certamente:

tamente: solo ne siegue, che tali fossero trascendentalmente, non in quanto aveano dispense sopra l' altissima povertà; ma semplicemente in quanto abitavano ne' Conventi; e così che cessassero d' esser tali nel passare ad abitare ne' Romitaggj, e ritornassero ad essere nel tornare a' Conventi: giusta la qual regola, S. Antonio da Padova sarà stato quando Conventuale, e quando non Conventuale; perchè quando abitò ne' Conventi, e quando negli Eremi, come ancora si legge nel Breviario Romano. Di qui ben conoscesi, che sebbene si trovassero de' testimonj giurati sopra l' uso antico del nome di *Conventuale* nel dichiarato senso, si significa sempre una Conventualità trascendentale, diversa da quella, che potrebbe giovare alla causa degli odierni Conventuali; e però nella controversia presente non ha luogo veruno.

IV. Lasciamo dunque, che passi a rinvenire altri monumenti, ed altre prove. Già siegue, dicendo: „ Se poi mi si chiede (pag. 74. „ e 75.) quando propriamente alla Comunità dell' Ordine fu aggiunto „ il nome di Conventuale; rispondo, che questo fu nell' anno 1252. „ quando Innocenzo IV. per la sua Bolla *Cum tamquam veri* determinò, che le Chiese Francescane, dov' erano Conventi, si nominassero, e godessero i privilegj delle Chiese Conventuali . . . . La „ qual determinazione essendo proceduta, come racconta il Vvadingo, „ *non alia de causa, quàm ut Monasteria distinguantur ab Eremitoriis*, „ per tal cagione, siccome le Chiese, così pure i Frati de' Monasterj a distinzione di quegli de' Romitorj, cominciassero a nominarsi „ Conventuali. *Verum est*, dice il Vvadingo, *ab Innocentii tempore* „ *Conventuales dictos, qui collegialiter in Conventibus vivebant*. E perchè „ sequestrata la fazione de' Zelanti ne' suoi Romitorj, la sola Comunità dell' Ordine vivea ne' Conventi, perciò il nome di Conventuali „ fin da quel tempo passò da' Frati, e dalle Chiese nella medesima „ Comunità, dicendo lo Spondano: *Conventualium nuncupationem adepti* „ *sunt tempore Innocentii IV.*; e Laerzio Cherubino nelle sue note sopra la settima d' Innocenzo IV., *quòd Fratres Minores S. Francisci* „ *Conventuales denominentur*; e poco dopo: *Conventuales autem dicti*, „ *quia hoc tempore in Conventibus simul convenire coeperunt*: e Flavio Cherubino suo Figliuolo nelle note sopra la quinta d' Onorio III.: *Nomen* „ *Conventualium sortiti sunt tempore Innocentii IV.* „ (Somiglianti espressioni adduce quivi il Ragionista di Emanuele Rodriguez, di Lodovico Miranda, della Prefazione delle Piane, dell' Eminentissimo di Lauria, delle Costituzioni Urbane sopraddette, e del suo Pietro Ridolfo da Tossignano. Ciò fatto, soggiugne:) „ Ed ecco il nome di Conventuali dato al Comune de' Frati Minori nell' anno 1252., a tempo „ d' Innocenzo IV., cioè, cento tant' anni avanti la detta Bolla d'Eugenio IV. Or averei creduto, che all' uniforme sentimento di tali, „ e tanti Scrittori gli odierni Osservanti dovessero chinare il capo; „ ma non è vero.

V. Cappita! veramente questo è un batuffolo di Scrittori da far chinare il capo agli Osservanti. Se fossero baccelloni, e di tal grossa pasta, quali sono dal Ragionista desiderati i suoi leggitori, sarebbe già

già fatta la riverenza profonda; ma se non ha egli chinato il capo a tante sode ragioni, addotte contro al suo Filalete, perchè dovranno chinarlo gli Osservanti a questi spauracchj, e a queste spampanate? Vogliamo vedere, se tali sieno le riferite cose? Alle mani. Già per quello, che risguarda il testo del P. Vvadingo, si è risposto di sopra nel cap. 2. §. 1. num. 2.; e si vede ancora dalle parole addotte, ch' ei non prende il nome di Conventuale in altro senso, che di Frate, stanziante ne' Conventi, nel qual senso potea dirsi Conventuale ogni Religioso di qualsivoglia Ordine, o fosse questi osservante della purità della Regola, o vivesse coll' uso de' privilegj; onde non fa per Lui, nè dovea allegarlo. Lo stesso ha da dirsi della testimonianza dell' Aroldo, compilatore degli Annali del P. Vvadingo, se questa si apporti; mentre nulla più può di quella del solo Vvadingo. Che in tempo d'Innocenzo IV. i Zelanti se ne stessero sequestrati ne' Romitorj, e divisi dalla Comunità dell' Ordine, oltre l' essersi poco fa ributtato, non sarà mai per provarlo. E pur questo è un punto molto importante pel suo disegno; non dovea dunque affermarsi con quell' aria di sentenza diffinitiva, senza dimostrarlo ben bene: dovea pur assegnare almeno, quali fossero i nomi de' Superiori Provinciali, e Generali di que' Romiti; giacchè gli voleva esclusi dalla Comunità. Erano forse acefali? Povere frottole, che colle gambe corte si lasciano facilmente raggiugnere. Circa gli altri Scrittori poi, che tanto lo favoriscono, dirò, che tanto vagliono, quanto soli due, cioè l'Autore della prefazione alle Costituzioni Piane, e il P. Pietro Ridolfi da Tossignagno, da' quali tutti gli altri susseguenti copiarono la canzoncella. Mi dispiace, che questi non si accorgessero esser quella una pura canzone: se per altro avessero disaminata diligentemente tutta la composizione, vi avrebbero trovate le favole poetiche, donde avrebbero conosciuto il carattere d' una tal proposizione implicatoria. Prendiamoci un po' di spasso: Ecco quì la prefazione, mirate: quì leggesi, che il P. S. Francesco ancor vivente, nel Capitolo Generale del 1219., vide adunati sotto gli occhi suoi più di cinquemila de' suoi Frati, sotto il nome, e titolo di *Minori Conventuali*, dato loro in vigor della Bolla *Cum tamquam viri* d' Innocenzo IV., fatta nell' anno 1250. Vedeste mai correre il carro innanzi a' buoi? ovvero vedeste mai nascere l' effetto prima della sua cagione? Certo che talvolta stenterete a trovarlo nelle favole, per mancanza del verisimile: potrà forse vedersi da qualcheduno, che sogni, o vaneggi; e pure l' Autor di quella prefazione, dal Ragionista nominata tante volte *Costituzioni Piane*, per l' antichità del suo Conventualismo, scrive di queste galanterìe; schierando più di cinque migliaja di titolati col nome di *Conventuali*, 30. anni prima che nascesse la Bolla; onde, com' ei dice, riconosce la sua origine un tal titolo dato a' Minori; e però ancor molto prima, che nascesse la pecora, sulla cui pelle fu scritta la Bolla. Non è questa più che una favola? Ecco quì ancor la Storia Serafica del P. Pietro Ridolfo da Tossignano Minor Conventuale. Seguitiamo il trastullo. Guardate ciò, che scrive nel libro secondo al foglio 149.: *Transunto della Bolla d'Innocenzo*

cenzo

cenzo IV., *per cui alle preghiere di S. Francesco i Frati Minori furono denominati Conventuali*. Poter del Mondo! La volevate più grossa? Questi dice, che quella Bolla data, e fatta nel 1250., fu fatta per le preghiere di S. Francesco, il quale morì nel 1226. Io per me resto di sasso. Se queste non son favole, o sono qualche cosa di peggio, come gl' Ircocervi; ovvero sono rivelazioni occultissime di ciò, che fece appresso Innocenzo IV. l' Anima beata di S. Francesco morto. Ditemi or per cortesia, o Lettore: comprereste voi per vera una sentenza, venduta con tale accompagnamento di chimere, e di fandonie? Affè che non lo fareste. E pure l' Autore delle Ragioni pretende, che gli Osservanti a tali spropositi chinino la testa, e lascino passare in trionfo la pastocchia con tutta umiltà.

VI. Che se da questi due copiarono gli altri da lui rapportati Scrittori, qual fortezza mai può prendere dal suffragio di costoro quella proposizione? Assai trita è la massima, che tanto vagliono mille Scrittori, mossi dall' autorità di qualcheduno, che prima di essi affermò qualche cosa, quanto vale quel solo primo, cui senz' altro esame seguirono. Un Uomo erudito, come il nostro Ragionante, ne ha pronti mille, e mille esempli di Letterati, che su tal massima si regolano nel censurare, e nel ributtare gli altrui sentimenti, così in cose di storia, come di opinioni, specialmente spettanti alla Teologia Morale; onde il celebre Baronio (a) *non osserviamo*, disse, *al numero degli Storici, ma alla fedeltà, e al credito del primo Autore di ciaschedun' asserzione; imperocchè veggiamo spessissimo, che gli altri seguitano il primo Autore*: per lo che scusati questi vengono da Seneca quai passeggieri, che seguendo la turba guidata fuori di strada, innocentemente con quella s' ingannano (b). E l' Autore stesso delle Ragioni alla pagina 39. ci fa intendere, *non essere stato mai costume delle genti più incolte decidere le controversie per le testimonianze sospettissime*. Or se con questa regola si ha da giudicare di quella filastrocca di Scrittori, che nella spacciata Conventualità nascente da' tempi, e dalla Bolla d' Innocenzo IV. si fecero seguaci della più che favolosa prefazione alle Piane, e della Storia Serafica del chimerizzante Ridolfo da Tossignano, stiamo freschi davvero. La testimonianza di costoro è sospettissima, e per le impossibilità, con cui accompagnarono l' asserzione già detta, non vale un fico; dunque un fico neppur vagliono in questa parte tutti coloro, che senz' altro esame gli seguitarono. E se così è, conti pure il Ragionista a suo piacimento degli Scrittori di questa sequela; rifletta però, che perde il tempo, conforme il tempo si perde da chi per difender l' errore de' Millenarj tesse il catalogo de' seguaci di Papia; e da chi per maggiormente appoggiare la sua sentenza, intorno al luogo del Battesimo del gran Costantino, si occupa nel contare gli Scrittori,

Ad an. Ch. 1125. tom. 12. Edit. Ticin. pag. 105. litt. D.

(a) *Non numero Historicorum veritatem Historiæ consuevimus æstimare, sed quanta side polleat primus Auctor cujuslibet assertionis. Nam reliquos primum sequi Auctorem, & ejus vestigiis inhærere frequentiore usu in more positum reperimus*. Baronius cit.

(b) *Quisque sequitur priores, malè iter ingressos, quidni habeant excusationem, cum publica via erraverint?* Seneca lib. 2. de ira cap. 9.

che mossi furono dall' autorità sola d'un primo; e da simili, a' quali piace occuparsi nel formar de Cataloghi. Si sa benissimo, che molti, e molti ancor pietosi Scrittori si sottoscrissero talvolta ad una proposizione, che poi fu dannata, per non averla esaminata di proposito, essendosi fidati sulla fede del primo. Laonde non sia maraviglia, se l'Autore della prefazione alle Piane, che da taluni, come dal Ragionista, è chiamata *Costituzioni Piane*, quasi fosse stata confermata da Pio IV., e dipoi la Storia del Tossignano pubblicata con tanta boria, e dedicata al gran Pontefice Sisto V., abbiano potuto acquistarsi la sottoscrizione di tanti Scrittori incauti nella già detta fandonia, e trargli, senza che questi se ne accorgessero, in una falsa sentenza.

VII. Qualcuno però pare, che in quella scendesse con diletto, per incontrare talvolta il genio di qualche amico: voglio dire del Cherubino, il quale oltre le altre cose strabocchevoli, nel far le note alle Bolle, di tante, e tante spedite nel primo Secolo dell'Ordine Serafico scrisse, che erano state indirizzate a' *Minori Conventuali*, benchè neppure per ombra in quelle si contenga il nome di *Conventuali*, nominandosi i soli *Frati dell' Ordine de' Minori*. Sopra il quale sbaglio, come ancor avvertì il Signor Pietro Mammoli, che già per molti anni servì negli Archivj del Vaticano, nel ristamparsi in Roma il Bollario dal Mainardi, meritava il Cherubino di esser emendato; acciocchè le sue annotazioni corrispondessero, non al solo genio di alcuni, ma al vero tenore delle Bolle, a cui si premettono: ma non so, se per poca, o troppa accortezza di alcuni ci conviene rileggere nelle ristampate note i ristampati spropositi. Consideriamone un solo per esempio degli altri. Dice il Cherubino alla Bolla 7. d'Innocenzo IV. (e sono le parole citate dal Ragionista) *Conventuali, così detti, perchè in questo tempo incominciarono a convenire insieme ne' Conventi*. In tempo d'Innocenzo IV., e non prima, secondo costui, cominciarono i Frati Minori a convivere dentro a' Conventi; e pure, per quanto riferiscono gli Storici, e gli Annalisti dell' Ordine Francescano, prima del Pontificato d' Innocenzo IV., oltre molti Conventini, o Romitorj, aveano i Francescani più di cento settanta Conventi, 37. de' quali erano stati ricevuti dal P. S. Francesco; e di tutti questi nell'Italia ve n'erano 66. in circa, nelle Spagne 28. incirca, in Francia, e ne' Paesi bassi 53., in Germania, in Inghilterra, e nell'Irlanda da 14., come può leggersi nel primo Tomo del P. Vvadingo. Tra questi, conceduti a' Minori prima del 1250., ve n' erano in circa 60. di ampla, e nobile struttura, fatti edificare da' Rè, da' Principi, e da altri nobili personaggi; dimanierachè in alcuni di essi, non parendo propri secondo il loro povero stato, i Frati aveano scrupolo ad abitare, benchè poi vi abitassero, astretti dalle preghiere di quelli, che gli aveano fatti fare, e dalla permissione del Santo Fondatore: così avvenne del Convento di Valence nella Contea d' Annonia, fabbricato l' anno 1215, o come altri vogliono, l' anno 1221. (1). Ed è certo ancora (come scrive il buono Amico a Filalete pag. 174. ed. Luc.) che, vivente S. Francesco, poco prima della sua morte, accaduta nel 1226., molti, e grandi Conven-

(1) *Vvad. ad an. 1221. num. 50.*

Conventi, nelle parti specialmente di là da' Monti, erano stati edificati. La qual cosa saputa da F. Lione, compagno del Santo, da i Religiosi Ospiti, che venivano a visitarlo, bramando sapere qual fosse il suo sentimento sopra di ciò, ne parlò con esso, riferendogli quanto avea udito; ma non ebbe altra risposta, se non che dopo di lui sarebbono venuti altri Frati, i quali farebbero grandi Case, *entro cui onorificamente avrebbono potuto abitare nobili Secolari; ma che basterà in quel tempo, che i suoi Frati si custodiscano dai peccati gravi* (1). Sicchè molti anni prima del 1250. i Frati Minori dimoravano ne i Conventi di onesta struttura, e di fabbrica riguardevole. Oltre di che quantunque in que' primi principj, i compagni, e Discepoli del Santo Fondatore in umili, e povere case abitassero, non viveano però separatamente a guisa di Romiti, e Anacoreti; ma collegialmente, e conventualmente in forma di Comunità insieme uniti, nella qual unione, e raunanza consiste la ragion di Convento, non nella fabbrica materiale del chiostro, e de' dormentorj. Queste, ed altre cose contro al Cherubino diligentemente osservò il dotto Amico, dalle quali ben discernesi, quanto fosse digiuno il Cherubino della cognizione della Storia Francescana. E se alcuno per anche non restasse di ciò persuaso, dia un' occhiata alla Epitome sua, fatta alla citata Bolla d'Innocenzo IV., vedrallo ivi protestarsi, che per Frati Conventuali intende quelli, *i quali osservano la Regola di S. Francesco con privilegj, e dispense ottenute dalla Sede Apostolica*: dunque già più non furono eglino così denominati, *perchè incominciarono a convivere ne' Conventi*: dunque non furono i Minori detti Conventuali, prima che ottenessero i privilegj, e le dispense. Tuttedue queste conseguenze sono da se stesse chiare, e la prima contraddice alla sentenza del medesimo già riferita, e rigettata: la seconda poi contraddice all' argomento dello stesso, che premise alla Bolla della Canonizzazione di S. Antonio da Padova, fatta da Gregorio IX. nel 1232.; imperocchè, certa cosa ella è, che, vivente S. Antonio, non erano per anche nell'Ordine de' Minori alcuni privilegj, o dispense Apostoliche sopra le obbligazioni della Regola, come confessano ancora tutti gli Scrittori Conventuali; e nondimeno il Cherubino in quell' argomento afferma, che S. Antonio fu professo dell' Ordine de' *Minori Conventuali*, cioè, fu tale 18. anni, prima che fosse fatta la Bolla Innocenziana, per cui, come ancor egli concede, a' Conventuali fu imposto un tal nome; e professò, o osservò la Regola con privilegj, e con dispense Apostoliche, molti anni prima d'ogni privilegio, e d' ogni dispensa. Or che ne diremo di costui? Era egli pratico della Storia Francescana? Ha egli ben fatti gli argomenti, le note, i ristretti delle Bolle Pontificie? Possono far autorità le sue stravaganti sentenze? Quanto meglio i parziali del Cherubino avrebbero fatto per lui, se nel ristamparsi il Bollario appresso il Mainardi, come diceva, interessati piuttosto si fossero nello spurgare i di lui errori, acciocchè non più si divulgassero con suo discredito. Ma poichè non l'hanno fatto, almeno per onor del medesimo, cessino di allegare, come pezzi di Vangelo, gli strambotti di quello, e di coloro, che die-

(1) *Marian. par. 1. cap. 27. Pisan. confor. 16., & 19. Vvad. an. 1225. n. 6. Tom. 1.*

tro all' Autore della detta prefazione, al Tossignano, e a qualche altro di simil pasta gli seguirono. Così toglieranno altri dall' impegno di fare più distinto il racconto delle altrui debolezze, provvederanno alla riputazione di tali Scrittori, e non mostreranno di voler vendere tanto albagio per velluto prezioso.

§. III.

Alcune altre difficultà del Ragionista spianate.

I. NElla pagina 76. confessò l' Autore delle Ragioni di aver difficultà nel credere, che il nome di Minori Conventuali uscisse al Mondo senza pubblica autorità, per opera del vulgo solamente, quan-„ do (scrive) il primo fervore di F. Paolo Trinci chiuse i suoi Alun-„ ni negli Eremi: leggendo io da un canto in que' tempi i France-„ scani abitatori di Conventi, nominati Conventuali nella Spagna, „ nella Grecia, nell' Italia, e in tutto l' Orbe: e sapendo dall' altra parte „ per la sperienza anche degli Osservanti, nominati prima del Concilio „ Costanziense da chi *Frati di Romitorio*, da chi *Frati della Famiglia*, „ da chi *Frati poveri*, da chi *Frati divoti*, e da chi *Zoccolanti*, che „ i nomi del vulgo in varj popoli son sempre varj, e che sarebbe „ come un miracolo, se tutti di varie lingue, popoli, e nazioni, si „ unissero nel medesimo sentimento. La concordia adunque di tutte le „ Nazioni nel chiamar Conventuali i Francescani più larghi a tempo „ di F. Paolo Trinci, mi fa creder questo nome derivato da pubblica „ autorità. Ma se questa non è la detta Bolla d' Innocenzo IV., e per „ qual altra Pontificia disposizione a tempo di F. Paolo Trinci in tutti „ i popoli si trovò diffuso un tal nome „? Per niuna disposizione Pontificia, rispondo al Ragionista, si trovò in tempo di F. Paolo Trinci, cioè verso il 1368., diffuso il nome di *Conventuali*, dato a qualche moltitudine di Francescani, per distinguergli dagli Osservanti. Cominciò questo a darsi loro dal vulgo, e non già in tempo di F. Paolo, ma molto dopo, cioè, verso, o dopo i tempi del Concilio di Costanza. Questo non tanto provasi dal non sapersi dal Ragionante allegare verun legittimo documento in prova di ciò, che afferma; quanto dall' osservarsi ancora, che, a guisa degli altri nomi, imposti dal popolo senza l' autorità Pontificia, non fu tosto in ogni parte accettato, essendo i Conventuali stati appellati con varj nomi, prima che il Mondo si accordasse in quell'unico nome; conciossiachè furono detti *rilassati*, *difformati*, *Frati di Chiostro*, *Claustrali*, e dipoi *Conventuali*, come può dedursi da' documenti allegati nell' antecedente Capitolo. Nella Germania in alcune parti furono appellati *Martiniani*, e nell' Italia *Scarpanti*; finchè non si convenne in un sol nome di *Conventuali*: onde son pampani quelle proposizioni del Ragionante, ove decanta l' unione di tutto il Mondo nel chiamare Conventuali i Francescani di vita larga nel 1368.: dovea provarla questa unione, e non supporla così, se volea stabilirvi

bilirvi argomento. Quindi è parimente falso, che quel nome fosse imposto loro da veruna disposizione Pontificia; sebbene vero è, che finalmente i Sommi Pontefici si accomodarono al piacimento de' popoli, e chiamarono anch' essi Conventuali i Frati di vita larga, o fossero questi Francescani, o nol fossero. E per quello, che riguarda i Francescani, fu Giulio II. il primo, che per togliere tra' Minori la diversità de' nomi, ordinò, che per l' avvenire non se ne usassero che due, cioè, il nome di Claustrali, o Conventuali, e quello di Osservanti della famiglia: così nella sua Bolla *Decet Romanum Pontificem* (1). Anzi se il Ragionista stesso non ritrova altra Bolla Pontificia, onde potesse imporsi a' Minori il nome di Conventuali, se non quella di Innocenzo IV., costando evidentemente, che Innocenzo IV. non a' Frati, ma alle sole Chiese de' Frati diede un tal nome, nel senso esposto a suo luogo; fa conoscere, che da niuna Bolla, o disposizione Pontificia fu imposto; e che perciò ne venga dal solo consentimento del volgo, che così cognominare volle i Francescani, e gli altri Frati, o Monaci di vita larga dopo i tempi della riferita peste del 1348., e dopo il Concilio di Costanza.

(1) *Apud Vvad. ad an. 1510. n. 7.*

II. „ Sembrami poi (soggiugne il Ragionante alla pag. 76.) cosa „ assai malagevole, e dura il rigettare tutti ad un colpo gli Scrittori „ da me addotti, e condannargli tutti di errore, o d' inganno: Poi„ chè se l' opinione difesa da questi ella è molto più antica della con„ traria degli Osservanti moderni, la quale non trapassa gli anni del „ loro Marcanzio, conviene di necessità, che quella sia vera, e la „ loro falsa: insegnandomi Tertulliano (de Trin. cap. 1.) *Id esse ve„ rum, quodcumque primum, id esse falsum, quodcumque posterius*. Quì mostra d' avere preveduta la risposta, che gia diedi poc' anzi alle testimonianze de' suoi Cherubini, Tossignani, Rodriguez, Miranda &c. Ma se la sapeva, come dovea saperla, essendo stata vent' anni sono suggerita con tanto fondo, e con tanta chiarezza dall' Autore delle Lettere al suo Adiaforo, toccava a lui il non rifrigger l' argomento, come non rigettato, ma piuttosto il ristabilirlo con sodi fondamenti, e rincalzarlo; provando, che veramente l' Autore della prefazione alle Piane, il Tossignano, e il Cherubino non abbiano errato, e così strascinati gli altri seguenti Scrittori in una falsa opinione. Nel rimanente poi suppone il falso, cioè, che l' opinione sua sia prima dell' opposta. Chi leggerà nella prefazione di queste mie risposte, nel bel principio della medesima, che i primi Conventuali, separati dal corpo dell' Ordine da Lion X., erano sì lontani dalle pretensioni di primogenitura Francescana, che temevano, potesse mettersi in dubbio, se ad essi spettassero, o nò i privilegj e le grazie Apostoliche, concedute a' Frati Minori, e però per la dichiarazione supplicarono la Santità di Clemente VII; conoscerà essere molto più antica la credenza, e l' opinione, che accorda il primato Francescano al corpo della Regolare Osservanza, di quello che sia la credenza, e l' opinione contraria. Se dunque più vera è quella, ch' è più antica, già il Ragioniere ha perduta la lite; onde molto s' inganna chi crede, che la suddetta credenza non preceda i tempi del P. Marcanzio. E' vero, che questi fu de' primi a difenderla

espressa-

espressamente, e di proposito, dopo la lite mossa contro al Generale di tutto l'Ordine de' Minori da' PP. Conventuali nell'anno 1625., per togliergli questo titolo; ma non è già vero, che allora nascesse questa credenza: anzi perchè vi era, ed era in possesso, perciò quando vennero i PP. Conventuali a pretendere di sbandirla, e di seminare l'opposta, si trovò chi uscisse in campo a difendere quella, e impedire questa. In quella guisa appunto, che sebbene tanti punti della nostra santa Fede non sieno stati di proposito, e con tanta chiarezza trattati da' Teologi, e difesi per l'addietro, come negli ultimi tempi, ne' quali sono stati assaliti dalle bestemmie ereticali; contuttociò non dee dirsi, che tali credenze, spettanti alla divina Fede, nate sieno negli ultimi tempi, ma piuttosto che sieno antichissime, e da' moderni Teologi vengano difese sol tanto, e non inventate, contro la temerità degli Eretici. Ma lasciamo ancora andare nelle nostre materie questo paragone sì santo: esaminiamo altramente l'argumento. Concediamo per abbondanza di favore al Ragionista, che l'opinione sua sia prima della mia; che pretende per questo? Eccolo, dirà, che sia più vera, giusta l'insegnamento di Tertulliano. E se io lo niego? Lo prova con quel testo. Ed io rispondo, che quello ha da intendersi delle cose spettanti alla Fede divina; poichè siccome la vera Fede è l'antica rivelata agli Apostoli, e da questi insegnata alla S. Chiesa, e non mai abbandonata da questa; così l'antico è il vero, e il moderno, se si oppone all'antico, è il falso. Che i Conventuali, o gli Osservanti sieno i Primogeniti Francescani, è forse una controversia, che spetti alla divina Fede, in cui debba perciò consultarsi la tradizione, e l'antichità della sentenza? Se non è tale, mi conceda dunque il Ragionista, che potè in questa essere falsa la prima sentenza, se fu la favorevole a' Conventuali, ed essere vera la seconda opposta, e fondata su' documenti più sodi, e affermata con più di ragione, e di giudizio. Non succede forse lo stesso in altre somiglianti materie? Quante opinioni filosofiche sono le più antiche, e pure sono false? Quante, e de' Giuristi, e de' Critici antichi oggi si leggono saggiamente rigettate sentenze, senza punto far conto della loro antichità, la quale non può mai prescrivere contro a' sodi fondamenti della sentenza opposta, qualora questi si scoprano? Dunque io bene diceva, che sebbene la sentenza del Ragionista fosse stata la prima a difendersi espressamente, e a comparire alla luce; contuttociò se non sussiste contro gli argumenti della sentenza opposta, dalla sua maggiore antichità non acquisterebbe vigore: non canonizzandosi per veruno spazio di tempo le sentenze false. Una cosa quì mi reca stupore, ed è, che il Ragionista abbia citato per le sposte parole Tertulliano nel primo Capitolo del libro *de Trinitate*; imperocchè ivi certamente non ritrovansi; tanto più che quel libro (come osservò ancora l'Eminentissimo Bellarmino, mentre contiene la menzione dell'eresia di Sabellio, il quale apparve dopo i tempi di Tertulliano) certamente non è di Tertulliano, e comunemente con S. Girolamo, nel secondo libro contra Ruffino, stimasi essere piuttosto di Novaziano

An-

Antipapa. Il nostro Ragionante, come molto illuminato in queste cose, conciossiachè continuamente prova, e combatte coll' autorità de' SS. Padri alla mano, e con quegli argomenti, che si usano da' Teologi per la verità della Chiesa Cattolica, e de' suoi dommi contro alle Sette degli Eretici, non dovea in questo fango imbrattarsi. Questo però poco importa. E' uno sbaglio facile a commettersi da chi non ha letto tutto, o non si ricorda di tutto: è condizione della nostra miserabile umanità. Passiamo ad altre sue ragioni.

III. Segue ad argumentare per la sua opinione dentro la pagina 76. e 77., scrivendo: „ Le monumenta dell' Ordine, composte da un „ Osservante, denominano Conventuali que' Francescani, ai quali Cle- „ mente IV. concedette le successioni ereditarie. L'altro Osservante, au- „ tore delle *Fondamenta de' tre* Ordini, chiama Conventuali i Francesca- „ ni, pe' quali S. Buonaventura nell' anno 1260 distese i suoi decreti „ Narbonesi. Monsignore Marco da Lisbona (1) disse Conventuale la „ Comunità dell'Ordine a tempo del Concilio Viennense. Il Rodriguez, „ e il Miranda in questo si sono uniti coi Conventuali contro i suoi „ Osservanti, e gli Scrittori esteri, a favorire gl' istessi Conventuali. „ Vogliamo figurarci, soggiugne, che tutti come pecore stupide ab- „ biano seguitati i primi senza badare dove andavano? Il Mondo però „ ha certamente migliore concetto di loro; e però dove pure avesse- „ ro errato, che non è vero, trovandoci tra opinioni diverse, non è „ meglio errare con questi, la celebre fama de' quali ha occupato già „ tutto il Mondo, che con certi altri incomparabilmente di minore nome?

(1) *Cron. par. 3. lib. 1. cap. 30.*

IV. Certo, che pel Ragionista, e pe' suoi clientoli è meglio errare con quelli, che con questi: per gli Osservanti però è meglio il contrario; e per gli altri Uomini è meglio il pesare i fondamenti degli Autori di questa, e di quella opinione, e non errare nè con questi, nè con quelli. E perchè si faccia, eccomi alla risposta: Per quello, che riguarda il Rodriguez, il Miranda, lo Spondano, il Cardinale di Laurìa, e simili Scrittori più moderni, gia si è detto a bastanza: restarono ingannati dall' arditezza del Prefazionista alle Piane, del Tossignano, del Cherubino; gli errori de' quali senza esame incidentemente, e di passaggio sol tanto, in questa parte copiarono. Che se sono chiari al Mondo, non lo sono per queste inavvertenze, ma per le altre sode composizioni, delle quali arricchirono la Repubblica letteraria. Gli Autori della sentenza opposta, se nel restante sono meno chiari di quegli; in questo però sono più degni di stima, che quelli, perchè meglio di loro esaminarono la controversia. E sa bene il Ragionista, che in molte cose si segue piuttosto l'insegnamento di alcuni moderni, che di alcuni Santi Padri, perchè quegli, e non questi le disaminarono assai; sebbene generalmente parlando maggiore senza paragone sia la buona fama di que' SS. Padri, che quella di questi moderni Scrittori. Non tutti gli Scrittori sono celebri per tutte le loro proposizioni. Dove non è l'assistenza speciale dello Spirito Santo, possono essérvi degli errori, per quanto la penna sia penetrante, e lodevole. Chi poi scrisse le *Monumenta*, siccome prese granchi a secco nell' affermare, che Clemente IV. conce-

concedette a' Frati Minori le successioni ereditarie, come proverassi a suo tempo; così gli prese nell' intitolare *Conventuali* que' Minori del tempo di Clemente IV. Potrebbe tal volta intendersi, come l'Autore *delle Fondamenta*, il quale chiamò Conventuali que' Minori, pe' quali furono fatti gli Statuti Narbonesi, non perchè fossero eglino allora Conventuali, ma perchè tali si fecero dipoi, e così furono appellati; in quella guisa appunto, che ragionando taluno di qualche cosa fatta da un cieco, avanti che fosse cieco, direbbe per esempio, *il cieco leggeva Bertoldino, e rideva*; il qual detto significherebbe, che quegli, il quale ora avendo perduta la vista, dicesi *il cieco*; avanti di essere tale rideva, e leggeva. Che se questo non fosse il senso di quello Scrittore, contraddirebbe a se medesimo; conciossiachè di quegli stessi Frati Minori dice, che *allora erano veri Osservanti* (1). Per quanto spetta poi a Monsignor Marco, dico, che la proposizione, in cui dicesi: *i Frati della Comunità sono i Conventuali*, non trovasi nel corpo delle sue Cronache, ma nel solo margine, nè si sà chi ve l'abbia posta; onde malamente viene allegata quasi sentenza di quel Prelato. E quì ha da avvertirsi, che le Croniche Francescane di questi pur troppo hanno trovati degli spiriti geniali, che vi hanno fatte le giunte, e giunte di considerazione. Scrive a tal proposito l'Autore della Storia delle Religioni Monastiche &c. (2) „ che le Croniche di Marco da Lisbona „ furono stampate la prima volta in lingua Portoghese nel 1588., tra„ dotte in Ispagnuolo nel 1590., ed in Italiano nel 1591.; ed in tut„ te queste edizioni si parla di Matteo da Bassi ne' termini (egli dice) „ da noi riferiti; ma nel 1598. comparve in Venezia una quarta edi„ zione di queste Croniche in Italiano, con l'aggiunta di molti Capi„ toli spettanti a' Cappuccini, e principalmente a Matteo da Bassi, il „ quale è quivi qualificato per Taumaturgo. Così egli. Or quanto accadde nella quarta edizione intorno alle cose spettanti a' PP. Cappuccini, potè accadere nella medesima, e nelle altre intorno a quella piccola nota marginale; poichè certamente la Comunità dell' Ordine non mai fu Conventuale, se non che dopo la peste, e lo scisma del Secolo XIV., come si è detto, e più costerà dal restante di quest' Opera.

(1) Firmamenta 3. Ord.p.1.fol. 24. a tergo col. 2.

(2) Stor. degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari &c. Tom.7. p. 5. c. 22. pag.171.Ed. Luc.Vuad.t. 16. p. 107. n. 16.

§. IV.

Certe riflessioni su gli errori di alcuni Scrittori, e sulla Bolla d' Innocenzo IV. Cum tamquam veri, *addotte dall' Autore delle Ragioni vanamente.*

I. NON fu sì tardo di mente il nostro Ragionista, che a tempo non si accorgesse, che tanti Scrittori, da lui addotti per la sua causa, stati sarebbero rigettati, come persone, che non scrissero ciò, che sapevano; ma soltanto ciò, che dalla fangosa sorgente di alcuni Conventuali bevettero, senza neppure avvedersene; onde opportunamente lamentasi

mentasi, che noi vogliamo riprendere di errore penne sì accorte. Ma con sua pace si quieti pure, mentre una somigliante riprensione punto non pregiudica al buon nome de' medesimi, essendo proprio delle persone di buona fede, comecche dotte elle si sieno, cadere in simili sbagli .. Perchè poi provocati i PP. Conventuali non mai seppero allegare documenti certi, e legittimi, o pubblici, o privati, con cui provassero, che ne' primi due Secoli Francescani, nel senso preteso, si desse a' Frati Minori il titolo di Conventuali; ecco tosto il Ragionista all'altra riflessione: scrive pertanto (1), esser ciò avvenuto, perchè i Frati Minori aveano allora due nomi, cioè, quello di *Conventuali*, ed un altro un poco più antico, cioè, quello di *Frati della Comunità*, sinonimo a quello di *Conventuali*; e questo più tosto che l'altro usavasi allora ne' documenti, per distinguere i Frati Conventuali, cioè, il corpo dell'Ordine dalle fazioni de' Zelanti, e degli Osservanti: anzi il nome stesso di Frati Minori senza veruna altra giunta significava i Minori Conventuali.

(1) Pag. 78.

II. Se così è, dee il Ragionista con altra riflessione dichiararci, per qual cagione il nome di Conventuali ne' pubblici, e privati documenti si spesso si trovi usato dopo il fine del Secolo XIV., quando le Religioni per la peste, e per lo Scisma contenevano in se le rilassatezze: tocca a lui il dirci, donde nascesse la stravaganza degli Scrittori, quasi tutta in un tratto. Prima non si faceva menzione alcuna di Conventuali nel senso divisato; ma dopo ne sono pieni i Brevi, le storie, i libri. Chi non direbbe essere ciò accaduto, perchè prima del fine di quel Secolo non vi erano al Mondo i Conventuali; ben sapendosi, che non sogliono gli Scrittori tacere del tutto i giusti vocaboli delle cose? In oltre non trovandosi da qual pubblico documento sia stato imposto a' Minori il titolo di *Frati della Comunità*, con cui si distinguessero dalle fazioncelle de' Zelanti; e pretendendo il Ragionista, che a i medesimi fosse imposto il nome di Conventuali dall' autorità d'Innocenzo IV. colla sua Bolla *Cum tamquam veri*; perchè mai gli Scrittori vollero più tosto usare il primo nome di origine sconosciuta, che il secondo di origine chiara, e legittima? Ma del nome di Frati della Comunità, dirà il Ragionante, si servirono pure il Concilio di Vienna, ed il Concilio di Costanza; quello, per distinguere i Frati Minori Conventuali da' Frati Spirituali, e questo, per distinguere i medesimi dagli Osservanti. Così asserisce in fatti, ma s'inganna a partito; perchè il Concilio Viennense per Comunità di Frati prese il corpo dell' Ordine, in quanto distinguevasi da alcuni particolari Minori, che in quei tempi ancora tentavano introdurre abusi; ovvero prese la moltitudine de' Frati Minori, così Superiori, come sudditi, allora interrogata, se vero fosse, o nò, quanto era stato rappresentato intorno agli abusi, che s'insinuavano nell' Ordine contra l' altissima Povertà: in quanto distinguevasi quella moltitudine da certe particolari persone, rappresentatrici degli accennati abusi; e non già in quanto distinguevasi da veruna segregata fazione, o riforma dell' Ordine. Il Concilio di Costanza poi, sotto nome di *Frati della Comunità*, intese i Minori rilassati di tre-

Provincie di Francia, in quanto questi erano distinti da certi Osservanti delle medesime Provincie: nel qual senso presa quella denominazione, non può significare il corpo dell' Ordine Serafico, il quale per se stesso è un Ordine Religioso, e non una raunanza di gente rilassata. Non niego per altro, che in qualche tempo il nome di Frati della Comunità, ed il nome di Conventuali sieno stati sinonimi, e ciò, quando sotto l' immediata ubbidienza a' proprj Vicarj fu posta la famiglia Osservante; ma conforme nella Comunità dell' Ordine sotto l'immediata giurisdizione de' Ministri non tutti erano rilassati, o dispensati, essendovi ancora molti Minori Osservanti; così quei nomi in tal tempo non significavano i soli più propriamente Conventuali, perchè o rilassati, o dispensati; ma come veri equivoci rappresentavano il corpo de' Minori, esistente sotto la cura immediata de' Ministri, composto di rilassati, e di non rilassati, di dispensati, e di non dispensati.

III. Dove poi a piè fermo il Ragionante asserisce, che il nome di *Minori* senz' altra giunta sia stato sempre creduto proprio de' PP. Conventuali, si dee intendere, che parli per ironia; imperocchè se nella Bolla *In eminentis* d'Eugenio IV. questo Sommo Pontefice, parlando de' Minori Conventuali, che ne' tempi suoi abitavano nel Convento di Araceli, e non aveano che l' uso semplice delle possessioni, disse, che di Frati Minori avean essi il nome solo, e non la cosa significata (*a*); quanto più veridicamente potrà ciò dirsi degli odierni Conventuali, che oltre le tante altre dispense hanno ancora la proprietà in comune de' loro censi, case, campi, e fondi? Ed essendo così, ben vedesi, che il nome di *Minori* senz' altra giunta non potè mai, nè può significare i Conventuali; mentre per antonomasia significasi dal nome chi più partecipa del vero suo significato, e non già chi ne partecipa meno (*b*): e perciò più tosto da quell' assoluto nome significati sempre furono, e sono i Minori Osservanti, come professori della purità della Regola Minoritica (*c*); riconosciuti così ancora da Lione X., come altrove si disse, e si dirà in altra occasione. Potrei quì trattenermi alquanto col Ragionista sul nome di *Zoccolanti*, dato dal volgo ai Minori.

(a) *Ordinis Fratrum Minorum vocabulum, & non rem, videlicet illius regularem observantiam, tenebant. Eugenius IV. Bulla* In eminentis &c. Apud Vvading. Tom. XI. in Regest. pag. 480.

(b) *Vid. Apologiam P. Ludovici a Turre Veronensis in exposit. ult. art. concl. 7. in Specul. Min. part. 3. pag. 135. a terg. col. 2.*

(c) Frater Minor Observans (*seu Regularis Observantiæ*) *nihil importat, præter Fratrem Minorem in pura suæ Regulæ observantia permanentem, quod est de quidditate Fratris Minoris*: Conventualis *autem lædit, seu minuit de quidditate Fratris Minoris, quia Paupertatis in communi dispensationem importat: nulli autem dubium, quod Frater Minor per Paupertatem in communi constituitur, & a cæteris Religionibus distinguitur.* Dominic. de Gubern. Orb. Seraph. Tom. 2. lib. 6. cap. 16. §. 4. pag. 243. col. 1.

Fratres Minores antonomasticè, ac essentialiter illi dicuntur, qui Regulam Fratrum Minorum antonomasticè, omnique in sua perfectione observant: at PP. Conventuales Regulam Minorum non sic antonomasticè, ac in omnimoda suæ perfectione, imò nonnisi a primariis suis perfectionibus mitigatam, & dispensatam profitentur: ergo non sunt antonomasticè Fratres Minores: quis enim Æthiopem respectu lactis dixerit antonomasticè album, quia est albus secundùm dentes? Idem ibi col. 2.

nori, perchè questi portarono una volta più comunemente i Zoccoli; conforme dal portare le scarpe fu dato dal vulgo ai Conventuali il nome di *Scarpanti*; ma perchè nulla ciò conferisce alla nostra causa, lascio, che con quel vocabolo impinguino i proprj volumi in dileggiamento dell' Osservanza coloro, che delle di lei prerogative hanno qualche sorta d'invidia, o d'ignoranza; ed io passerò più tosto a disaminare una bizzarra sposizione, data dal Ragioniere alla Bolla d'Innocenzo IV.

IV. Disse questo Sommo Pontefice nella sua Bolla, o Breve *Cum tamquam veri &c. Determiniamo, che tutte le vostre Chiese, dove sono Conventi, sieno chiamate Conventuali*. Dicemmo nel Capitolo primo, che in questa determinazione Pontificia davasi il nome di Conventuali alle Chiese materiali, dov' erano i Conventi, e non a quelle, dov' erano i soli Romitaggj: e ciò perchè quelle, e non queste dovessero godere di alcuni privilegj delle Chiese collegiate. Or se n'esce fuora il Ragionista (1), e dice: „ che il Pontefice non parla delle mura delle Chiese „ Francescane, ma bensì de' Frati, che costituiscono le Chiese, e pe- „ rò giustamente, dice Laerzio Cherubino, determinarsi per questa Bol- „ la, che i Frati Minori di S. Francesco sieno chiamati Conventuali. „ E perchè in quel tempo non tutte le case dell' Ordine erano Con- „ venti, ma altre Conventi, altre Romitorj; perciò per occasione di „ questa Bolla le Chiese, che presero il nome di Conventuali da' Con- „ venti, cominciarono a dividersi in due classi, Conventuali, e non „ Conventuali, i Guardiani in Conventuali, e non Conventuali, i Frati „ in Conventuali, e non Conventuali. E perchè la sola Comunità dell' „ Ordine abitava ne' Conventi, e per lo contrario la fazione de' Ze- „ lanti teneva semplici Romitorj nelle selve, e ne' boschi; per questa „ cagione i soli Frati della Comunità dell' Ordine nominavansi Con- „ ventuali: e così il nome di Conventuali diventò distintivo proprio „ della medesima Comunità dell' Ordine dalla fazione de' Zelanti. Così egli in sostanza, essendosi del suo testo troncate sole poche parole per brevità.

(1) Pag. 78. & 79.

V. Per vedere, se Innocenzo IV. parlar volesse delle sole Chiese materiali, ovvero de' Frati abitatori de' Conventi, basta osservare per qual motivo facesse quella determinazione, e che cosa concedesse con quella. Il motivo fu, come tutti gli Scrittori Francescani col Vvadingo attestano (2), perchè da alcuni Prelati delle Chiese veniva contrastato, o vietato a' Frati Minori l'avere Cimiterj da seppellirvi i morti, il conservare nelle loro Chiese il Santissimo Sagramento, e tenere pubbliche campane, come usavasi nelle Chiese Collegiate. La concessione fu il dichiarare le Chiese, ov' erano i Conventi de' Minori, Chiese Conventuali, o Collegiate, e però partecipi di tutti gli accennati privilegj; onde ancora de' Cimiterj espressamente soggiunse il Papa: *Concedendovi la licenza, che nelle stesse Chiese* (cioè in quelle, dov' erano i Conventi, e che di sopra avea determinato, che si nominassero Conventuali) *possiate liberamente avere Cimiterj*. E più avanti: *Crediamo essere cosa degna, che i vostri abitacoli &c.* Ecco pertanto chiaro chiarissimo

(2) Tom. 3. Ed. Rom. Pag. 190. n. 15.

a chi non fugge la luce, che il Pontefice parlò degli abitacoli, e parlò delle Chiese, in cui sono i Cimiterj, e le campane, e si seppelliscono i morti. Queste cose non spettano alle Chiese formali, cioè ai Frati abitatori de' Conventi, ed uffiziatori delle Chiese, ma bensì alle sole Chiese materiali, purchè i Frati di quel tempo non facessero in se stessi i Cimiterj, o non portassero al collo le campane; dunque non la Comunità de' Frati, ma le sole Chiese materiali sopraddette da Innocenzo IV. decorate furono col nome di Conventuali: ed è degno di compatimento Laerzio Cherubino, e chiunque altro precipitossi nell' opposta ridicola sposizione di tal Bolla Innocenziana. In oltre chi vorrà ridare un' occhiata a quello, che si è detto nel primo paragrafo del Capitolo primo, rivedrà, che non solamente le Chiese de' Minori, ma ancora quelle de' Predicatori, de' Cluniacensi, e di altri Regolari, da' Sommi Pontefici onorate furono col titolo di Chiese *Conventuali*, e non per tanto il nome di *Conventuali* passò in quegli Ordini dalle Chiese alle persone Religiose; dimodochè il titolo di Conventuali sia il proprio distintivo dell' antica Comunità de' Predicatori, de' Cluniacensi, e di altre Religioni. Conosca di quì il Ragionista, quanto mai pecchi contra le regole del retto discorso la stiracchiata sua riflessione.

VI. Che pecca? Vi state voi fingendo (sembrami, che dica il Ragionista) (1) „ Ecco la ragione, per la quale ne' Cluniacensi, Agostiniani, e Domenicani, il titolo di Conventuale dato alle loro Chiese, „ e a' loro Frati particolari, non passò anticamente in distintivo del loro „ Comune; perchè tra essi ne' primi loro tempi non vi furono le fazioni di Frati della Comunità, e Zelanti, che turbarono il primo „ Secolo Francescano; e dall' altro canto il titolo di Conventuali non „ usasi a distinguere i Francescani da' non Francescani, ma solamente „ una specie di Francescani dall' altra (di sopra lo voleva sinonimo a quello di Minori, e per conseguenza, che distinguesse i Francescani da' non Francescani, come appunto fa il nome di Minori: così poco si accorda con se stesso il Ragionista) „ Nel rimanente, quando poi in „ processo di tempo pure nelle dette Religioni entrarono le scissure, „ allora, tra poco vedremo, che pur esse appropriaronsi il nome di „ Conventuali, per distinguersi da' loro Zelanti.

(1) Pag. 79.

VII. Tutta questa sua disparità di ragione fondasi sopra una falsa supposizione. Conciossiachè suppone il Ragionista, che i Religiosi Zelanti del primo Secolo Francescano facessero fazione particolare, e non appartenessero, come ogni altro Religioso, alla Comunità dell' Ordine, abitando separatamente ne' boschi, e Romitorj. La qual supposizione quanto sia falsa, e può raccogliersi dal già detto di sopra (2), e da ciò, che altrove più diffusamente dirassi. Per ora basti sapere, che i principali Zelanti del primo Secolo Francescano, i quali, come ogni altro più provato Religioso, secondo la permissione del Santo Istitutore, abitarono or ne' Conventi, ed or ne' Romitorj, o Conventini, e si opposero generosamente alle rilassatezze, che tentava introdurre nell' Ordine il rilassato Frat' Elia, furono i compagni di San Francesco, Sant' Antonio da Padova, il Beato Andrea Caccioli, ed altri Uomini d'Iddio,

(2) Cap. 1. §. 1.

dio, che illustrarono quel Secolo. Se questi dunque non appartenevano all' antica Comunità dell' Ordine, alla quale pretende il Ragionista, che appartengano i suoi Conventuali, egli ha perduta la lite, non potendo affermare, che fossero Conventuali. Se poi vi appartenevano, ha perduta almeno la ragione della sua data disparità; mentre da ciò resta chiaro, che i Zelanti del primo Secolo Francescano non erano una fazione abitatrice de' soli Eremi, e distinta dalla Comunità dell' Ordine, e che la Comunità dell' Ordine non era composta de' soli seguaci del genio di Frat' Elia. Quì mi potrebbe rispondere, che S. Antonio, ed altri illustri Zelanti si possono considerare in due maniere, cioè, come Uomini santi, ed illustri, e così spettavano alla Comunita dell' Ordine, ed erano, e sono de' soli Conventuali; ma come Zelanti semplicemente, non spettavano alla Comunità dell' Ordine, nè furono, nè sono Conventuali. Di queste risposte convien dare finalmente a chi vuol impugnare la verità conosciuta.

§. V.

Si notano alcune stravaganze, scritte dall' ingannato celebre Cardinale de Luca in favore de' Conventuali.

I. PResumendo al solito il Ragionista sull'antichità, e possesso del nome di Conventuali, ne adduce a suo favore il sentimento del Cardinale de Luca, il quale afferma, *che venne fuora il nome di Osservanti discretivamente dagli altri, che perseverano nell' antico nome di Conventuali* (a). Dalle quali parole vuol inferire l' Autore delle ragioni, che un tal nome oggi conservasi ne' soli Conventuali, cioè, che i soli Conventuali si dicono Conventuali, e non gli Osservanti, sebbene ancora questi abbiano Chiese Conventuali; come ancora avvertì l'Eminentissimo Petra (b). Conchiude poi, che se i soli Conventuali continuano nell' antico nome; dunque soli questi sono l'Ordine antico de' Minori.

II. Se non mi premesse di far vedere quante falsità in poche righe da' suoi Clientoli Conventuali sieno state fatte scrivere con false rappresentazioni dal celebre Cardinale de Luca nell' allegato discorso, allorchè difendeva la causa de' medesimi, circa le oblazioni fatte in Porziuncula, sulle quali pretendevano contro agli Osservanti, poco mi premerebbe lo scrivere questo Paragrafo; imperocchè si è più volte provato, che la Conventualità primitiva, per quanto sia ella antica, fu più

(a) *Observantium nomen irrepsit discretivè ab aliis, in antiquo nomine Conventualium continuantibus*. Card. de Luca de Regular. disc. 6. n. 13.

(b) *Nomen Conventualium remansit primis, non quòd etiam Ecclesia Observantium Conventuales non dicantur .....* Cardin. Petra in Bull. 7. Innoc. IV.

fu più tosto una mal' erba, nata posteriormente nelle Sacre Religioni, una destruzione de' buoni spiriti, un mostro composto di molti mostri, una così maligna cosa, che dove tra' Minori allignava, non lasciava di Frati Minori altro che il nome. Da che si deduce, che se tra gli Osservanti non continua quell'antico nome, segno è, che sono Frati Minori di nome, e di fatti, e non hanno ereditati gli antichi disordini, ma sono professori della purità della regola, come furono tanti altri, pria che nell' Ordine insorgesse quella mal' erba, e si vedesse la fazione de' Conventuali, nata a combattere contro all'osservanza regolare, in cui fu istituito il Francescano, ed ogni altro Religioso istituto. Per la qual cosa, in cambio di apportar danno, gioverebbe notabilmente all'anzianità degli Osservanti quel testo del Cardinale; non significandosi col nome di Frati Conventuali, se non i Religiosi, che con rilassatezze, o dispense ritirati si sono dall'antica vita Minoritica; posteriori perciò di origine a quelli, che tuttavia sono professori dell'antica, primiera inalterata vita de' Frati Minori. Ma troppe sono le imposture, con cui fu deluso l'Eminentissimo Scrittore, degne perciò di esser notate, perchè chi le vede da una tal penna trascritte, non le stimi tante verità.

III. Egli per tanto nel menzionato discorso scrivendo in favore de' PP. Conventuali del sagro Convento di Assisi contro gli Osservanti del sagro Convento di Porziuncula, sulla causa delle riferite oblazioni, agitata nella sagra Ruota Romana; ed avute, come può credersi, da' suoi clientoli le notizie storiche, tratte forse dalla prefazione alle Piane, dall' opre del Tossignano, e del Biernacki, o dalle note Bollari del Cherubino, o da qualche altro volume di franco Scrittore, così scrisse: (a) „
„ Fondata da San Francesco la Religione de' Minori nel sommo stato
„ di povertà, per certa specie di vita eremitica, o anacoretica, fuora
„ delle mura della Città d'Assisi, nel luogo detto *Rivotorto*, vivendo
„ intorno a que' primi tempi i Religiosi, come gli Anacoreti, nelle spe-
„ lonche, o nelle capanne; fu poi magnificamente, e quasi regalmen-
„ te, dentro la medesima Città fabbricato il detto Convento (che
però,

(a) *Fundata per S. Franciscum Religione Minorum in summo statu Paupertatis, per quandam speciem vitæ eremiticæ, seu anachoreticæ, extra dictæ Civitatis Assisii, ejus Patriæ, mœnia, in loco, qui Rivus Tortus dicitur, ita circa ea prima tempora Religiosis anachoretico more viventibus in speluncis, vel capannis, postquam magnifico, peneque regio sumptu constructus fuit intus eandem Civitatem dictus Conventus (qui proinde, tamquam primus, per antonomasiam sacer appellatur) unde propterea ex tunc irrepsit nomen Conventualium, distinguendo scilicet alios, qui in speluncis, vel capannis vivebant, introductoque postmodum usu studii sacrarum Litterarum, & Concionum, quarum primus professor fuit S. Antonius, qui vulgò Patavinus dicitur. Hinc proinde ex Apostolicis privilegiis, pro sacrarum litterarum meliori cultura, ex qua majus Ecclesiæ Catholicæ servitium resultabat, relaxatus fuit primævi instituti usus, ac Regulæ fundamentalis observantia.... quare tractu temporis, aliqui Religiosi prioris Instituti, ac Regulæ fundamentalis zelantes in eodem sacro Conventu Assisii, aliisque partibus juxta illud, non curatis privilegiis dispensativis vivere cœperunt, quorum author, vel unus ex illis primis Observantibus reputatur S. Bernardinus Senensis (unde propterea Observantium nomen irrepsit discretivè ab aliis, in antiquo Conventualium vocabulo continuantibus.)* Card. de Luca Tom. 14. de Regularibus disc. V. n. 13.

„ però, come primo, per antonomasia si appella *Sacro*) da dove fin
„ da quel tempo ne venne il nome di Conventuali, distinguendosi
„ così gli altri, che vivevano nelle spelonche, o capanne; e intro-
„ dottovi poi l'uso dello studio di sacre lettere, e di prediche, delle
„ quali fu il primo professore Sant' Antonio, vulgarmente detto da Pa-
„ dova. Di quà per tanto co' privilegj Apostolici, per la migliore
„ cultura delle lettere sacre, donde ne risultava maggiore servigio alla
„ Chiesa Cattolica, fu rilassato l'uso dell'antico Istituto, e l'osservan-
„ za della regola fondamentale ...... Laonde poi alcuni Religiosi Ze-
„ lanti dell'antico Istituto, e della Regola fondamentale, nel mede-
„ simo sagro Convento d'Assisi, e in altre parti vicine, non curati i
„ privilegj dispensativi, cominciarono a vivere; de' quali è riputato Au-
„ tore S. Bernardino da Siena, o almeno uno di que' primi Osservanti;
„ donde per tanto ne venne il nome di Osservanti, discretivamente
„ dagli altri, che continuano nell'antico vocabolo di Conventuali. Così
„ il dottissimo Cardinale de Luca.

IV. Veggiamo adesso pacificamente, quanti sieno gli errori, stampati in questo pezzo di discorso. Primieramente egli dice, giusta le pretensioni de' Conventuali, che l'Ordine Francescano ebbe principio in Rivotorto, quando non solamente San Buonaventura, e tutti gli antichi Scrittori dell' Ordine (a), ma ancora la Reina Sancia in una sua Pistola, scritta nel 1329. al Capitolo Generale de' Minori, tenne per cosa indubitata, che avesse principio in Santa Maria degli Angioli nella pianura di Assisi, detta *Porziuncula* (b). In secondo luogo afferma, che i Frati Minori menavano vita eremitica nelle spelonche, e capanne (c); e che il primo Convento, fabbricato per loro, fu quello di Assisi; la falsità delle quali asserzioni si è dimostrata di sopra in questo Capitolo al §. 3., dove si è veduto, che, ancora pria della morte di San Francesco, e però pria del Convento d'Assisi, erano stati fabbricati in varie parti del Mondo a i Frati Minori molti, e grandi Conventi; alcuni de' quali erano sì magnifici, che i Frati non gli voleano abitare, parendo loro, che non si accordassero colla poverta de' Minori. Dice in terzo luogo, che il Convento di Assisi chiamasi *Sacro*, perchè è *il primo*; in che s'inganna, non essendo quello il primo, nè per cagione del suo falso primato così chiamasi, ma sol perchè contiene in se il corpo del Serafico Padre, e per essere stato dedicato al Signore da Papa Gregorio IX.. S'inganna in quarto luogo nello scrivere, che da che fu fabbri-

(a) Vide S. Bonav. in Legenda S. Franc. cap.1. Bartholomæum Pisanum lib.1. *Conformit.* conformitate 28. Speculum vitæ S. Franc. cap.9. Gonzaga *de orig. Relig. Seraph.* part.1. pag.155. Vvad. ad ann.1210. n.17. & 1226. n.31. Petrum Roduph. *Histor. Seraph. Relig.* pag.198. & 304. & Breviar. Rom. Seraph. ad 2. Augusti.

(b) *In qua ipse communis Pater (S. Franciscus) in S. Mariæ de Angelis incepit Ordinem vestium.* Epist. Reginæ Sanciæ Sicil. &c. apud Vvad. ad an.1329. n.6.

(c) *Sub his diebus Fratres Minores, favente Papa Innocentio (III.) subitò emergentes terram impleverunt, HABITANTES IN URBIBUS, & CIVITATIBUS deni, & septeni, nihil omnino possidentes... paupertatem nimiam preferentes, nudis pedibus incedentes &c.* Matthæus Paris in Histor. Anglic. ad ann.1207. apud Vvading. Tom.1. edit. Romanæ in Apparat. ad Annal. Min. pag.10. n.24. Florebat hic Author A.1250.

fabbricato, ed abitato quel Convento derivonne il nome de' Frati Minori Conventuali; mentre se ciò fosse vero, il nostro Ragionista non farebbe derivare questo nome dalla Bolla d' Innocenzo IV., togliendogli più di vent'anni d' antichità. Ingannasi ancora nel dire, che per la cultura delle sacre lettere, introdotta nell' Ordine da S. Antonio, s' introdussero le dispense Pontificie sopra la purità della Regola; imperocchè vedrassi a suo luogo, che la prima dispensa di tal sorta, conceduta all'Ordine, non fu prima dell' anno 1430., due Secoli dopo la morte di S. Antonio. In sesto luogo prende sbaglio nel supporre, e significare, che nel bel principio dell' Ordine si bandisse per mezzo de' privilegj l' altissima povertà, in cui fu fondato l'Ordine, e ciò perchè maggiormente si coltivassero gli studj; imperocchè primieramente così dicendo si fa ingiuria alla divina Provvidenza, ed allo spirito, con cui dal suo Santo Istitutore fu fondato nell' altissima povertà l' Ordine Serafico, quasichè fosse quella per mancare agl'imitatori della vita appostolica, ed il Santo Padre con poca prudenza fondato avesse un Ordine, che non potesse nel suo primiero stato, e professione mantenersi, se non che per pochi anni, o fosse ripugnante agli studj più profittevoli nella Chiesa. Che ha che fare l'altissima povertà contro alle lettere? Fioriscono pur queste, e fiorirono tra gli Osservanti, e Capuccini nell' altissima primiera povertà. Fiorirono pure per fino al 1430., avanti del qual' anno ebbe l' Ordine i più insigni suoi Dottori, comecche non avesse veruna dispensa sopra l'antico nativo rigore della Regola. Erra per ultimo l' ingannato eccellente Giurisconsulto, mentre scrive, che S. Bernardino da Siena sia stato il primo a rinnovare la vita indispensata, e a non curare le dispense; mentre questo Santo fino dall'anno 1421. fu fatto Vicario Generale sopra i molti Osservanti, che allora, e sempre si trovarono nell'Ordine avanti il primo privilegio dispensativo. Lo accuserà d'errore ancora il Ragionista medesimo, che più volte accorda l' origine agli Osservanti da Fra Paolo de' Trinci, più antico di S. Bernardino, il quale avanti che S. Bernardino entrato fosse nell' Ordine, fece una tal quale separazione locale tra gli Osservanti e i rilassati; ritirandosi con quelli nel 1368. ad abitare in poveri Conventini, senza perdere la voce attiva, e passiva in tutti i Capitoli a tutte le superiorità della Provincia, e dell' Ordine. Nè di questi Frati, osservatori della pura Regola, fu l' Autore S. Bernardino, o il Trinci; ma lo fu San Francesco Fondatore de' Minori, sebbene sieno quegli stati rettori, difenditori, e maestri. Ecco toccata la somma degli sbagli, che la parte talvolta interessata fece prendere al suo celebre Avvocato nella consaputa lite, i quali, perchè sono veri sbagli, non possono divenire verità, per quanto si ricoprano sotto l' ombra d' un celebre porporato Legista, mentr' egli in queste cose istoriche riportarsi dovea alle notizie, date dalla parte, la falsità delle quali, senza verun discapito della sua gran riputazione, poteva ignorare.

V. In quanto all' Eminentissimo Petra, che nelle allegate parole suppone il titolo di Minori Conventuali, derivato dalle Chiese nelle per-

sone

ſone Religioſe, ha luogo ſomigliante riſpoſta: conciofliachè ancor egli reſtò ingannato, o dall' addotto diſcorſo del Cardinale de Luca, o da' riferiti Scrittori, che contra ogni ragione tanto concedettero alle pretenſioni de' Padri Conventuali (a). E' coſa notiſſima, che le propoſizioni ſparſe, dirò così, fuor di mano, per lo più non ſi diſaminano, ma ſi pronunziano, col rimetterſi a chi tal materia trattò di propoſito. Laonde per numeroſe che ſieno tali propoſizioni entro i libri de' Giuriſconſulti, e di altri, che non fanno profeſſione di ſtoria de' Regolari, poco più vagliono de' libri degli Autori, che ne trattano di propoſito, donde quegli le accattarono.

VI. Molte altre coſe quivi alla pagina 80. e 81. dice l' Autore delle Ragioni, cioè, che i Conventuali così appellaronſi non da' privilegj, ma da' ritenuti Conventi, allorchè il Trinci ritiroſſi da quelli co' ſuoi per abitare negli eremi; e che i Conventuali furono quelli, i quali non volſero abbracciare la riforma incominciata dal Trinci, nella quale, come conſiſtente in 30., o poco più, Romiti, non potè conſiſtere l' Ordine primitivo Franceſcano. Non poſſo io ſtar quì a ribattere queſte, tante volte ricantate, favolette. Vedraſſi a ſuo luogo, che i ſeguaci del Trinci nè furono Romiti, nè ſi ſepararono dalla Comunità dell' Ordine, alle di cui dignità, ancora primarie, almeno fino all' anno 1445., ritennero la voce attiva, e paſſiva. E meglio vedraſſi in altro luogo di propoſito, quanto falſe ſieno le ſuppoſizioni del Ragioniſta, intorno a ſeguaci di Fra Paolo Trinci. Che poi i Conventuali ſi appellino così da' Conventi, o da' privilegj, poco monta: il punto ſi è, che nè da' Conventi, nè da' privilegj, nè dalle rilaſſatezze, che ne ſono la cagione più provata, derivò nell' Ordine Franceſcano un tal nome prima del fine del Secolo XIV., come ſi è dimoſtrato. Se poi, come dice il Ragioniſta, Conventuali ſi diſſero quei Franceſcani, che non volſero accettare la riforma dell' Oſſervanza (poichè gli Oſſervanti non proponevano altra riforma, che l'oſſervanza della Regola, e delle antiche obbliganti leggi dell' Ordine, e l' adempimento delle proprie obbligazioni, contratte dalla pura profeſſione Franceſcana) chiara coſa ella è, che quegli antichi Conventuali erano i Frati rilaſſati, che volſero ſcuotere il giogo della vera vita Minoritica.

M §. VI.

(a) *Revera Eminentiſs. Petra Commentar. ad Conſtitut. VII. Innoc. IV. Tom.3. pag.36., num.3. & ſeqq. totam ſummatim refert laudatam Card. de Luca narrationem, ſubdens:* ut dixit Card. de Luca de Regular. diſc.5. n.13. *Deinde eum eodem concludit:* Proindeque nomen Conventualium remanſit primis &c. ut notant Card. de Lauræa in Epit. Can. [illegible] *Fratres Minores Conv.* Card. de Luca citatus diſc.5. n.13. & diſc.11. de Præeminent. Ro[illegible]us (*ideſt, Petrus Rodulphius a Toſſiniano Conventualis*) lib.2. Hiſtor. Seraph. fol.[illegible] Barboſa in ſumm. verb. *Fratres Minores* num.4. (*iſte etiam citat & ſequitur Rodulphinum lib.2. Hiſt. Seraph. fol.157. col.1.*) Cherubinus filius ad hanc Bullam Schol.1. *Hæc Card. Petra. Attende iſtorum ſcriptorum ducem, Petrum Rodulphium a Toſſiniano.*

§. VI.

Si ribatte una parità, istituita dall' Autore delle Ragioni tra i Conventuali, e gli Osservanti dell' Ordine de' Minori, e quegli degli altri Ordini: si fanno vedere i suoi falsi supposti, ingiuriosi a tutti gli altri Regolari.

I. NElla pagina 81., e 82. seguitando a disputare il nostro Ragionante, così la discorre: „ Per rendere più sensibile quest' argomento, voglio addurre un' assai stretta, e ad un ora chiarissima parità. Conviene sapere, che non solamente l'Ordine Francescano, ma il Domenicano, Agostiniano, e Carmelitano ancora, o in que' medesimi tempi, o poco dopo, si divisero in Conventuali, e Osservanti .... Or questo è certo, che i Domenicani, Agostiniani, e Carmelitani Conventuali sono tutti più antichi de' loro Osservanti: e perchè dunque i Minori Conventuali non saranno più antichi de' Minori Osservanti? Così egli.

II. Per vedere, che torto faccia il Ragionista agli odierni PP. Domenicani, Agostiniani, e Carmelitani, siccome implicitamente ancora agli Ordini Monastici, e de' Canonici Regolari, convien supporre, che tra tutti questi è affatto estinto, e terminato il Conventualismo, e quei, che oggi fioriscono in quei sacri Istituti sono tutti della regolare Osservanza. Ciò bene ravvisasi da quanto si è detto nel passato Capitolo; imperocchè nato dalla malignità de' tempi in quei Sacri Ordini il Conventualismo, per lo zelo de' Sommi Pontefici, e de' buoni Religiosi, che si mantenevano osservanti ancora in mezzo a i rilassati, in più Capitoli Generali, ed in altre occasioni fu tanto operato contro al medesimo, che restò questo finalmente del tutto sbandito, e spento: e questo finito, non restò di quei Religiosi altra parte, se non che quella, che ne' tempi infelici dicevasi la Regolare Osservanza, ovvero gli Osservanti regolari; e questa parte è quella, che oggi abbraccia, riempie, e possiede tutti i Conventi, e i Monasterj di tutti gli Ordini rispettivamente, sebbene non sogliano essi intitolarsi più della *regolare Osservanza*, perchè più non vi sono i loro Conventuali, da cui debbano con tal vocabolo esser distinti. Laonde il P. Fontana Domenicano, più volte lodato nel Capitolo di sopra, ci attesta, che finito il Conventualismo tra' suoi, tutti finalmente si ridussero alla regolare Osservanza in un ovile solo, e sotto un sol Pastore. Ed il Messale, e Breviario Carmelitano, specialmente gli stampati in Venezia nell' anno 1685., e 1711., fanno vedere il P. Reverendiss. Priore Generale de' PP. Carmelitani de' nostri tempi intitolarsi Prior Generale di tutto

tutto l'Ordine de' Frati della Beata Vergine del Carmine *dell' antica Osservanza regolare*. Ma perchè altre prove? Acciocchè si conosca, se gli odierni regolari sieno degli antichi loro Conventuali, ovvero degli Osservanti, basta dare un' occhiata alla vita de'Conventuali, dipinta in piccolo dalle testimonianze di tanti Scrittori, già riferite di sopra nel primo Capitolo §. 2., e seguenti; e dipoi osservare a' dì nostri ne' sacri Ordini affatto stirpata quella mal' erba, rinvigorite generalmente le antiche bellezze, e tutti attenti rispettivamente all'osservanza delle proprie Regole, e Costituzioni. Così vedrassi chiaramente, che questi non sono i successori de'loro Conventuali, ma bensì de' loro Osservanti, co'quali strettamente si uniscono, e per mezzo di quegli si riferiscono a i primitivi Religiosi, e a i Santi Fondatori de' loro Istituti.

III. Ed essendo così, se i Conventuali Domenicani, Agostiniani, Carmelitani, e così degli altri Ordini, fossero più antichi de'loro Osservanti, ne seguirebbe senza fallo, che i Domenicani, gli Agostiniani, Carmelitani, ed altri Regolari de' nostri tempi non sarebbero de' più antichi professori del proprio Ordine, non spetterebbero a i primi tempi de'loro Istituti, nè sarebbero i primogeniti; anzi la prima linea derivata rettamente da i Fondatori sarebbe in essi del tutto mancata, quando mancarono i loro Conventuali. Non credo però, che sì bassamente di se stessi sentano i già detti Regolari; anzi mi vado immaginando, che con tali proposizioni si stimino offesi, come in fatti lo sono.

IV. Per questa strada però non viene il Ragionista, anzi suppone falsamente, che i Conventuali degli accennati Ordini sieno gli odierni Domenicani, Agostiniani, e Carmelitani, che non si dicono della più stretta Osservanza; e che i loro Osservanti sieno quelli, che tra' Domenicani, tra' gli Agostiniani, e Carmelitani si dicono della più stretta Osservanza. Nel qual supposto quanto s' inganni, ognuno il vede, e assai ricavasi da ciò, che si è detto poc' anzi; dunque tutti i Regolari de' nostri tempi, eccettuati i soli Minori Conventuali, sono della regolare Osservanza, ed il sopravvenuto Conventualismo all' Osservanza è stato tra essi affatto stirpato, essendo rimasta la sola antica Osservanza regolare. Questo solo divario vi ha tra di essi, cioè, che alcuni sono semplicemente della regolare Osservanza, ed altri sono dell' Osservanza più stretta. Come poi possa stare questo divario coll' essere tutti della regolare Osservanza, si rende chiaro, primieramente, perchè l'addossarsi volontariamente altre obbligazioni sopra quelle, che sono imposte dalla Regola, non fa, che chi se le addossa non sia della regolare Osservanza, ma solo fa, che sia di Osservanza più stretta; e secondariamente, perchè l' osservare con più rigore di quello, che sia necessario le proprie regole, non toglie il carattere di Osservante, ma solo rende Osservante più stretto, e rigoroso. Per esempio: comanda la Chiesa, che si digiuni all' uso Ecclesiastico ne'dì de' quattro tempi; se alcuno semplicemente osservasse il digiuno nella maniera più mite, ma bastevole per l' adempimento del precetto, questi certamente si direbbe osservante di tal precetto; e se altri l' osservasse secondo le

maniere, o le sentenze più rigorose, spettanti al digiuno, si direbbe più rigido osservante; e se altri finalmente, oltre il digiunare, aggiugnesse in tali giorni altre macerazioni, come discipline, astinenza dal vino, dal pesce fresco, e simili, sarebbe osservante più stretto: ma però tutti questi sarebbero in sostanza veri osservanti del precetto di digiunare. Lo stesso può dirsi in tutti gli altri precetti di materia divisibile, dove può darsi il più, e il meno; come sarebbe del vestire poveri panni a' Francescani, e cose simili.

V. Tornando a' Regolari per tanto, alcuni fanno professione di osservare sostanzialmente, e puramente la loro Regola; alcuni di osservarla con più rigore; alcuni di aggiugnere ancora alla Regola altre austerità. I primi sono semplicemente della regolare Osservanza, gli altri della più stretta: nè la maggiore strettezza si oppone alla regolare Osservanza, come si oppone il Conventualismo; ma piuttosto suppone l'Osservanza regolare, e le aggiugne qualche grado di perfezione non necessario. Così ne' regolari Istituti distinguonsi gli Osservanti da quelli della più stretta Osservanza; essendo però tutti Osservanti, e niuno Conventuale. E che sia vero, apparisce chiaramente; poichè de' Carmelitani scalzi nella sua Bolla *Pia consideratione* al §. 4. disse Gregorio XIII., che oltre le austerità contenute nella Regola de' Carmelitani, ne aveano eglino aggiunte delle altre (*a*). E se tutt'altro mancasse, certo si è, che tanto essi, quanto gli Agostiniani scalzi hanno aggiunto alle antiche austerità, de' loro Istituti l'andare scalzi; perocchè a tempo di S. Buonaventura, e del P. Farinerio, Ministro Generale de' Minori, l'andare senza scarpe era proprio de' soli Frati Minori, e per questo ancora distinguevansi da tutti gli altri Regolari (*b*). Lo stesso ha da dirsi del corpo della regolare Osservanza Minoritica rispettivamente alle riforme, contenute dentro, o fuori di esso; mentre tutti sono della regolare Osservanza; con questo solo divario, che alcuni sono semplicemente tali, e altri dell' Osservanza più stretta, perchè vestono panno più vile, o più ruvido di quel che sia necessario, hanno le tonache più strette, i mantelli più corti, e si sono volontariamente obbligati ad alcune austerità, non prescritte nella Regola, e nelle antiche leggi de' Minori: cose tutte accidentali, se non che alcune sono fuor dell' antica forma dell' Ordine, come ne' Capuccini il portare la barba lunga, non usare canto ecclesiastico, e riti solenni ne' Divini Officj, e cose simili da vedersi altrove. Ma questo poco importa; perchè sebbene i Capuccini spettano alla regolare Osservanza, distinta dal Conventualismo; compongono contuttociò da per loro un corpo separato, nè hanno che fare con quello, di cui

(a) *Religiosi autem hujusmodi, ultra contenta in Regula praedicta,... quaedam instituta ad carnis mortificationem, & populi aedificationem ab initio suae institutionis observare inceperunt, velut, discalceatos incedere, unde discalceatorum nomen sortiti sunt, indui sacco, dormire super tabulas..... atque Divinum Officium sine cantu, seu modulatione recitare.* Bullar. Rom. Cherub. Bulla 64. Gregorii XIII.

(b) *Item, cùm secundùm Regulam calceamenta, nisi in casu necessitatis, Fratres portare non debeant, & per hoc a Religiosis caeteris distinguantur.* Statuta Farineria cap. 1. apud Chronolog. Seraph. pag. 66. col. 1.

cui prendesi il Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori, e che può dirsi il corpo dell' Ordine, per essersi da quello spontaneamente divisi, e posti sotto un altro Ministro Generale di essi soli. Or da questo ben vedesi, che differenza passi dalla riforma, tante volte anticamente tentata de'Conventuali, e le riforme degli Osservanti. Queste non erano necessarie, perchè senza queste, e senz' altra dispensa sussisteva, e sussiste l'osservanza della Regola; onde non trovasi mai, che alcun Pontefice abbia forzati i Regolari ad abbracciarle. Quella poi era necessaria, perchè il Conventualismo in molte cose si opponeva alla Regola, e alle antiche leggi de' Regolari; e però i Pontefici, ed altri Superiori spesso comandavano a' Conventuali il riformarsi, perchè così passassero dall' inosservanza all' osservanza: onde tra i Francescani, per dare al Conventualismo una lecita sussistenza, e per innestarlo in buona pianta, sono state necessarie molte, e molte dispense, che rendessero lecito a i Conventuali ciò, che senza quelle non era lecito a' medesimi: ciò, che fu molto spediente, perchè per riformarsi dovendo essi fare un passaggio molto difficile, cioè, da una vita larga ad un' altra molto stretta, non era così agevole la loro riformazione, come quella de' Conventuali degli altri Ordini, i quali, comechè rilassati, contuttociò non erano tanto lontani dalla vita osservante, quanto i Francescani; per non avere eglino professata una vita tanto stretta, quanto questi.

VI. Se le sopraddette cose avesse voluto intendere il Ragionista, non avrebbe con tanto ardimento sputata quella parità, nulla giovevole alla sua causa, e notabilmente pregiudiciale agli Ordini degli odierni Regolari, osservatori esatti delle proprie Regole, e niente intorbidati dalla feccia puzzolente della loro Conventualità, che alla fine gloriosamente del tutto spurgarono. Ma perchè cercò egli di fare spiccare l'idolo del suo primato, ancor ad onta del vero; però ha dovuto affardellare d' ogni sorta di roba, qualunque siasi: e guai a quel Lettore, ch' è alquanto credulo, e semplice; imperocchè il Ragionista colla medesima franchezza pronunzia un evidente sproposito, con cui pronunzierebbe altri una massima incontrastabile, e l' animosità del medesimo è una rete aperta alla pesca della credenza degli Uomini semplici.

§. VII.

§. VII.

Disparità addotta dall' Autore delle Lettere a Filalete Adiaforo tra le Riforme, e le Religioni principali degli altri Ordini, e del Francescano, malamente riferita, ed impugnata dal Ragionista: ed alcune stravolte dottrine di costui circa l'Albero principale dell' Ordine Francescano.

I. VOlendo l' Autore delle Ragioni riferire la disparità, assegnata nella Lettera X. a Filalete Adiaforo, tra le Riforme, e gli Alberi principali delle altre Religioni, e le Riforme, ed Albero Francescano, scrive alla pagina 82. e 83., esser questa la disparita apportata dall' Autore di quella Lettera: *Gli Osservanti delle altre Religioni comparvero, quando queste aveano già variata la forma del loro Istituto; e gli Osservanti Minoriti, quando il Comune dell'Ordine vivea nella pura osservanza della Regola*. Per conoscere, quanto vada lontano dal vero in ciò, basta leggere la citata Lettera (1), ed ivi troverassi, che, fatta dall'Autore di quella una supposizione, la quale è falsa, cioè, che negli altri Ordini fuor del Francescano vi sieno per anche de' Conventuali, e che gli Osservanti sieno le loro Riforme; dice tra quegli, e l'Ordine Francescano esservi questo divario: che i supposti Conventuali di quelli non hanno variata sostanzialmente la forma, e la Regola, ma solo accidentalmente, ed in cose di non grave obbligazione; ed i loro Osservanti, cioè le Riforme de' Carmelitani, e degli Agostiniani scalzi, comparvero molto tempo dopo quell' accidentale variazione. I Conventuali poi de' Minori hanno variata essenzialmente la forma, e professione de' Minori, ed hanno abbracciato un nuovo Istituto; essendosi i Minori Osservanti sempre mantenuti nell'Istituto, e nella vita degli antichi Minori con una non mai discontinuata successione da S. Francesco. Se questa disparità sia, o non sia differente da quella, che al detto Autore impone il Ragionista, lascio giudicarlo a chi legge. Aggiugne quivi., che in fatti l'Osservanza tra i Minori non comparve, se non dopo che la Comunità dell' Ordine ottenuti avea i privilegj rilassativi della povertà Minoritica, ed incominciato a vivere secondo questi; citandone in testimonio le Cronache di Marco da Lisbona, che tali cose scrisse, ingannato ancor egli dagli Scrittori Conventuali. Ma dove farò io vedere, che il primo degli accennati privilegj fu conceduto da Martino V. nell' anno 1430., e che nell'Ordine Francescano, incominciatasi dal P. S. Francesco la linea degli Osservanti, non mai fu interrotta per fino a' dì nostri (ciò, che coll' ajuto d' Iddio succederà ne'

(1) *Vid. Lettere a Filalete Adiaforo* t. 2. Edit. Lucen. lettera X. a pag. 109. usque ad pag. 110.

ne' libri seguenti) potrà ivi conoscerti quanto vada egli ingannato, ed ingannando nell' allegnare all' Osservanza altro principio, che quello dell' Ordine. Che se per principio dell' Osservanza vuol egli prendere quel tempo, in cui alcuni Osservanti si separarono nell' abitazione da' rilassati, andando col Trinci ne' piccoli Conventini nel 1368., ovvero quando ottennero di essere immediatamente governati, non da' Ministri, ma da' Vicarj de' Ministri delle Provincie, e dell' Ordine; certo è, che tali cose hanno il loro principio dopo l' incominciamento dell' Ordine; ma questo principio non può dirsi principio dell' Osservanza, come da per se stesso è chiaro. Anzi, come altrove si è detto di passaggio, e si proverà per l'avvenire, una sola parte di Osservanti fu quella, che o ritirossi col Trinci ne' Conventini, o si pose di poi sotto l'immediata giurisdizione de' Vicarj, essendo l'altra parte molto numerosa de' medesimi restata ne' Conventi, e sotto l' immediata giurisdizione de' Ministri, a cui succedono gli odierni Minori Osservanti; i quali perciò possono vantare d' avere avuti i loro antecessori nella Comunità dell' Ordine continuamente fino a S. Francesco. Ma come? (può dire il Ragionista) come questa continuazione di Osservanti? *La Comunità dell' Ordine, a tempo del Trinci, non vivea nella pura, e perfetta Osservanza della Regola*. Egli lo dice per verità, (1) e dice il vero, essendosi rilassata per la passata peste; ma nulladimeno ancor' allora in se conteneva molti Osservanti, sebbene la maggior parte delle sue membra fosse rilassata. Non sò però, come le ultimamente allegate sue parole possano accordarsi con queste altre sue, scritte alla pagina 233., ove dice, essere suo impegno il difendere, che l'*Ordine, avvegnachè dal Generalato di Frat' Elia fino al Concilio Costanziense si allontanasse molto da' rigori di S. Francesco; non mai però si allontanò dalla purità della Regola*. Che forse sono l'istessa cosa il non vivere nella pura, *e perfetta Osservanza della Regola, e il non essersi allontanato dalla purità della Regola*? L'accordi un pò egli, se non vuol parere impegnato a difendere le contradizioni; mentre io voglio passare ad esaminare le altre sue dottrine, intorno alle Riforme, e Religioni principali.

(1) Pag. 82.

II. Scrive per tanto alla pag. 82.: „La ragion vera, per cui le „ altre dette Riforme sono più recenti, e diverse dalle loro Religio„ ni Matrici, non è mai, che quando comparvero, professarono diverse „ leggi; ma bensì perchè cominciarono a formare diverso corpo di Su„ periori, e di sudditi, la novità, e diversità de' quali necessariamente „ induce la novità, e diversità delle Religioni, quando anche non „ fosse la disciplina loro nuova, o diversa.

III. Che che sia di quanto quì afferma l'Autore, certo si è, che se gli odierni Regolari Domenicani, Carmelitani, Agostiniani, volgarmente creduti membra delle loro Religioni Matrici, veramente sono il corpo, e l'albero principale delle rispettive loro Religioni, lo stesso ha da dirsi de' Minori Osservanti; imperocchè siccome tra quelli, ancora mentre pe' rilassamenti de' tempi serpeggiava la Conventualità, sempre si trovarono de' buoni Religiosi, detti gli Osservanti, che osservassero le loro Regole in ciò, che obbligavano, ed era necessario, che

si osser-

si osservassero da tutti, e tali Religiosi erano veri eredi dello spirito de' passati loro Secoli; così ancora fu tra i Minori. Siccome una moltitudine Osservante del numero di quelli non potendo reggere a' disturbi, che riceveano da' loro Conventuali, o sotto Bonifacio IX. o Paolo II., come vedrassi de' Domenicani in un paralello tra questo sagro Istituto, e quello de' Francescani; o sotto Eugenio IV., come de' Carmelitani si raccoglie dalla Bolla *Fama laudabilis* di questo Papa (a), ottenne di essere immediatamente governata da' Vicarj, eletti del numero degli Osservanti; così fu di una moltitudine degli Osservanti ancora nell' Ordine de' Minori. Siccome finalmente nelle altre dette Religioni, giunto il tempo di spurgare con le desiderate riforme il cattivo fermento, del numero degli Osservanti, che viveano tra' Conventuali sotto l' immediata giurisdizione de' medesimi Superiori, del numero de' Conventuali riformatisi, e ridottisi dall' inosservanza all' osservanza, e del numero degli Osservanti, che stavano immediatamente sotto i proprj Vicarj furono composte le odierne Religioni, credute, e ragionevolmente stimate le Religioni Matrici; così ancora fu fatto nell' Ordine de' Minori: imperocchè da Leon X. fu formato l' odierno corpo della regolare Osservanza Minoritica, coll' includervi gli Osservanti dell' antica Comunità, che stavano sotto l' immediata giurisdizione de' Ministri; i Conventuali dentro la stessa Comunità dell' Ordine, ridottisi colla necessaria riformazione all' osservanza; e gli Osservanti, detti della Famiglia, che stavano sotto l' immediata cura de' proprj Vicarj, come a suo luogo si proverà di proposito. Questo divario però vi è tra i Conventuali (per esempio) dell' Ordine Domenicano, e quelli del Francescano: i Conventuali Domenicani, che non vollero abbracciare l' osservanza, furono privati della facoltà di vestire Novizj, e di farsi de' successori, per lo che quel Conventualismo si fece così finire: i Conventuali Francescani poi, che non vollero ridursi all' osservanza, ritennero la facoltà di vestire Novizj, ottennero molte dispense, che rendessero lecita (per quanto poteva concedersi) la loro vita; e sol tanto furono separati dal numerosissimo corpo degli Osservanti. Or quì dimando al Ragionista, se tra i Domenicani, col finire de' loro Conventuali, finì in essi la discendenza de' Padri Predicatori primogeniti, o non finì? Se con ingiuria degli odierni Domenicani affermerà, che finì; per la confutazione io lo manderò agli odierni Padri Predicatori, che giustamente stimano tuttavia perseverare in se stessi la nominata prima linea, e discendenza de' primogeniti. Se dirà, che non finì, allora io così ripiglierò: dunque se finiti i Conventuali Domenicani non finì in quell' Ordine la discendenza de' primogeniti Predicatori, neppure se que' Conventuali fossero stati conservati

(a) *Hinc est, quòd nos compatientes necessitatibus, & angustiis vestris, quas pro malignitate temporum, a moribus hominum, in ipsa Regulari observantia a vobis dissidentium, continuò vos pati contingit; vestris in hac parte supplicationibus inclinati, vos, & domos vestras a quorumcumque vestri Ordinis Superiorum, communiter, & divisim, vestri Generalis Prioris pro tempore existentis duntaxat excepta obedientia, & subjectione, auctoritate Apostolica prorsus eximimus.* Bullar. Carmelitarum Tom. 1. pag. 203. Bulla 4. Eugenii IV.

servati fuor del corpo degli odierni Osservanti Predicatori, si sarebbe trasportata fuor del medesimo corpo la primogenitura de' già detti; mentre il non essere finita con quegli, è segno chiaro, che non era di quegli: e così per virtù di parità dovrà dirsi ancora de' Francescani. Conciossiachè se soppressa la Conventualità Francescana, come la Domenicana; non si sarebbe spenta tra Francescani Osservanti la discendenza, o Successione de' Primogeniti, come non si è spenta tra i Domenicani: neppure si è separata dalla Comunità Osservante col separarsi de' Conventuali: mentre il non aver dovuto finire collo spegnersi del Conventualesimo, è segno manifesto, che i Conventuali Francescani non sono la retta linea di tal discendenza, ed i Minori primogeniti.

IV. Lasciamo adesso, che il Ragionista seguiti ad argomentare, dicendo „ che gli Osservanti delle altre Religioni riputaronsi meno ve„ tusti de' loro Conventuali, perchè i Conventuali non mai recedet„ tero dal loro antico luogo, dove nacquero, conservando sempre l'an„ tico Magistrato, e l' antico popolo; dove gli Osservanti per lo con„ trario, separati dalla Comunità, nuovo Magistrato costituito, come „ parla il Confezio, crearono nuovi Superiori, e fondarono nuovi Con„ venti, e nuove Provincie: e dall' altro canto sappiamo, che l'unità, „ o diversità d' una Repubblica non dipende tanto dall' unità, o diver„ sità delle Leggi, quanto dall' unità, o diversità del Magistrato, e „ del popolo „. Dica pure quanto vuole, che stando sempre nel falso supposto, con cui suppone essere Conventuali gli odierni Padri Domenicani, Agostiniani, e Carmelitani, si mostra più tosto bisognoso d' istruzione, che degno di essere creduto.

V. Ma via, diamo luogo al suo argomento. Egli dice, che l' unità d' una Religione attendesi dall' unità, e dall' identità degli antichi Conventi, e delle Provincie di quella, e che i Conventuali sono i più antichi, perchè non mai recedettero dal loro antico luogo, dove nacquero. Questo discorso o conchiude per gli Osservanti, o non conchiude per veruno; perocchè l' antico luogo, dove nacquero i Frati Minori, è la Chiesa, ed il sagro luogo di Porziuncula, di cui disse tra gli altri Benedetto XIII. nel suo Breve *Qui pacem loquitur*: *esser cosa manifesta, che ivi il Serafico Padre diede principio all' Ordine suo*; e perciò comandò quel zelante Pontefice, che detta Basilica di S. Maria degli Angioli, nominata Porziuncula, *per cagione del principio dell' Ordine, da tutti i Frati Minori sia riconosciuta, e rispettata, come Matrice dell' Ordine*, come dice avere asserito ancora altri Romani Pontefici suoi Antecessori (a). Or in questo sagro luogo di Porziuncula, dove fu fondato l' Ordine de' Minori, non vi abitano i Conventuali, ma bensì gli Osservanti; dunque il più antico luogo, e per conseguenza il primato dell' Ordine, è degli Osservanti, e non de' Conventuali. Non tanta fretta, dice il Ragionista: in pria che ivi abitassero gli Osser-

(a) *In qua constat, Seraphicum Patrem Institutum suum inchoasse. . . . Basilica B. Mariæ propter Ordinis primordia, tamquam Ordinis matrix, ab omnibus Fratribus Minoribus agnoscatur, & observetur; prout Romani Pontifices prædecessores nostri asseruerunt.* Breve *Qui pacem* Bened. XIII. dat. 21. Jul. an. 1728.

vanti, vi abitavano i Padri Conventuali. Falso, falsissimo, rispondo; mentre in quel sagro Convento non mai abitarono Religiosi dispensati nella povertà Minoritica, nè pel mantenimento di quello mai fu ammesso l'uso delle possessioni; ma sempre vi abitarono Religiosi di professione Osservanti secondo la volontà del Santo Padre, che caldamente raccomandò questa cosa (a). Come mai può esser ciò? mi dirà taluno: si legge pure nell'indice in fine al libro del supposto Monsig. Lucci, alla parola *Osservanti*, che gli Osservanti *in Assisi pagarono duemila Scudi Romani, per avere il Convento della Porziuncula*; e questi, come costa dal corpo di quel Libro alla pagina 17, furono pagati ai Conventuali: dunque, se ciò è vero, in Porziuncula pria degli Osservanti vi abitavano i Conventuali venditori di quel luogo. Tali menzogne, come altre molte, non corrispondenti alle materie dell'Opera, si trovano in quell'indice, pieno di milanterie; il vero però si è, che tale sborso, fatto per la parte degli Osservanti nel Secolo passato, non fu perchè avessero questi il Convento, in cui già abitavano; ma per togliere a' Conventuali per sempre il diritto, e l'amministrazione delle oblazioni fatte in Porziuncula, il quale per antica usanza, e concessione de' Sommi Pontefici apparteneva a chi avea la cura del sagro Convento di S. Francesco di Assisi. Del rimanente poi nel sagro luogo di Porziuncula non mai abitarono i Conventuali, ma sempre vi stettero i Frati di professione Osservanti, senza uso di rendite, di possessioni, o di altri privilegj rilassativi dell'altissima povertà Minoritica. Ma concediamo, che vi abitassero una volta i Conventuali, e poi per due mila scudi lo vendessero agli Osservanti; se la primogenitura è annessa alla ritenzione degli antichi luoghi, per qualunque cagione sia oggi tenuto dagli Osservanti quel sagro antichissimo luogo, ne siegue, che degli Osservanti sia la Primogenitura: che se prima lo aveano i Conventuali, col venderlo si venderono ancora l'annessa primogenitura, e imitarono essi la sorte di Esaù, che sebbene fosse nato prima di Giacobbe, contuttociò per una grata minestra trasferì la primogenitura in Giacobbe: ed è veramente una cosa ingiusta, il volere oggi ripigliarsi la primogenitura da tanti anni venduta, senza rendere neppure i due mila scudi a' poveri compratori.

VI.

(a) *Nam si alii Fratres declinaverint aliquandò a puritate, & honestate, & sanctitate vitæ, volo, quòd iste locus benedictus sit, & permaneat semper speculum, & bonum exemplum totius Religionis, & quoddam Candelabrum ante thronum Dei, & Beatam Virginem semper ardens, & lucens, per quod Dominus propitietur defectibus, & culpis omnium Fratrum, atque conservet semper, & protegat hanc Religionem, & plantulam suam. Videte, Filii, ne unquam hunc locum relinquatis. Si ab una parte foris expellemini, per aliam reintrate. Nam locus iste sanctus est, & habitatio Christi, & Virginis Mariæ matris ejus. Hic, cùm pauci essemus, augmentavit nos Dominus altissimus. Hìc luce sapientiæ suæ illuminavit animas Pauperum suorum. Hìc igne sui amoris nostras voluntates accendit. Hìc qui oraverit corde devoto, quod petierit, obtinebit; offendens graviùs punietur. Propter quod, o Filii, habete hunc locum omni reverentia, & honore dignissimum, tanquam verè Dei habitaculum, ab ipso, & ejus Matre singulariter prædilectum. Atque ibidem toto corde vestro in voce exultationis, & confessionis confitemini Deo Patri, & ejus Filio Domino Jesu Christo, in Spiritus Sancti unitate. Amen.* S. Franciscus in Opusculis, collatione 28.

VI. Io però penso, che un tal discorso non conchiuda per veruna parte, e che per inferire la maggiore, o minore antichità d'un Istituto, poco o nulla serva il possesso degli antichi luoghi; essendo certo, che se i Conventuali oggi perdessero tutti gli antichi Conventi, ne' quali abitano, e passassero in altre Provincie, ed in altri nuovi Conventi, non per tanto perderebbero punto della loro antichità, che adesso godono: e per lo contrario, se una Congregazione Francescana, poco fa nata, ottenesse tutti i più antichi Conventi, e le più antiche Provincie dell'Ordine, non per questo potrebbe contare maggiore antichità del giorno del suo nascimento; laonde nel primo caso sarebbe un Istituto antico ne'Conventi moderni, e nel secondo caso sarebbe un Istituto moderno ne' Conventi antichi. Se poi dice il Ragionista, dal possesso degli antichi Conventi conchiudersi la maggior antichità d'un Istituto, quando quell'Istituto ha sempre abitato quei Conventi antichi, e non ha ivi succeduto a verun'altro più antico, che prima di lui vi abitasse; ancor io concedo, che così conchiuderebbe l'argomento, tratto dal possesso degli antichi luoghi, e delle antiche Provincie, per la maggiore antichità de' Padri Conventuali, se il Ragionista provato avesse, che negli antichi Conventi, e nelle antiche Provincie, ove abitano essi a' dì nostri, non mai vi abbiano abitato gli Osservanti, e non sieno quelli passati dagli Osservanti antichissimi ai Conventuali nati di fresco, allorchè gli Osservanti di quelle Provincie, e Conventi, col rilassarsi dall'antica osservanza, e coll'abbracciare gli abusi, e le dispense, si fecero Conventuali. Ma egli nè provò, nè saprà provare, che ne' detti antichi luoghi gli abitatori Francescani sieno sempre stati Conventuali: e dall' altra parte, avendo San Francesco dato principio al suo Istituto nella purità della Regola, e nell'altissima povertà, senza gli abusi, e le dispense del Conventualesimo, la presunzione sta tutta in favore degli Osservanti; cioè, che del suo numero fossero i primi abitatori di quegli antichi luoghi. Verissimo, dirà, ma quei primi Osservanti della purità della Regola tutti affatto finirono, restando l' Ordine intero tutto Conventuale; e gli odierni Osservanti hanno cominciato molto tempo dipoi. Tale veramente è la sua rancida canzoncella: ma che questa sia falsa, se non bastano le prove più volte toccate negli antecedenti paragrafi, si dimostrerà con evidenza per l' avvenire, trattandone di proposito.

VII. Poco ancora fa a proposito la similitudine della Repubblica, la di cui unità non tanto si attenda dall' unità delle Leggi, quanto dall'unità del Magistrato, e del popolo; imperocchè le leggi, che suppongono costituita la Repubblica, certo è, che non appartengono all'essenza di quella, e che per conseguenza possono variarsi, senza che perisca la sostanza della medesima Repubblica: onde non dalle leggi, fatte da se stessa, ma da quelle in cui, e sotto cui ella fu fatta, nel conservarsi ancora dipende; per la qual cosa non sarebbe la medesima Repubblica quella, che dalla forma Aristocratica del suo governo passasse alla Democratica, perchè non sarebbero le stesse leggi, e convenzioni primarie, e sostanziali, sotto le quali fu fondata la Repubblica; sebbene sarebbe la stessa, per quanto mutasse le leggi, e i Magistrati dipendenti dalla volontà della Repubblica già costituita, e formata. L' unità poi del popolo, e la successione de'

membri di quella Nazione, non è tanto necessaria; che se al piccolo numero, e poco popolo d'una Repubblica nel progresso de' tempi si aggiunga un vasto numero, e copioso popolo, non si reputi la stessa, purchè si osservino da tutti le stesse leggi, sotto di cui è stata fondata, e si mantenga la forma del suo primiero governo essenziale alla specie, e sostanza di quella. Ma di qui che ne inferiremo? Nulla in favore, anzi tutto in contrario alle pretensioni del Ragionista; conciossiachè dall'esempio ne viene, che quantunque l'unità della medesima Religione non dipenda dall' unità delle Leggi, che la suppongono fondata, dipende però dall' unità di quelle leggi, sotto le quali è stata fondata: e poichè queste sono i punti essenziali, e caratteristici della Regola, come per la Religione Francescana è l' altissima povertà; quindi è, ch' essendosi questa variata, e lasciata da' Minori Conventuali, non sono essi l'antica Repubblica, o Religione de' Minori. Convien confessare per altro, che l'esempio de' Regni, delle Repubbliche, e degli Stati temporali non è totalmente atto a spiegare le condizioni de' sagri Istituti (a); essendo lo stesso il Regno, e lo Stato, così cattolico com' eretico, così sotto il tiranno, come sotto il legittimo successore, purchè si salvino certe poche circostanze. Ma la Religione non è già la medesima sotto una Regola, o sotto un' altra, sebbene sia lo stesso Magistrato, lo stesso popolo, gli stessi Conventi. Diamo il caso, che i Padri Domenicani (per esempio) lasciata la Regola propria, passassero a professare l'osservanza della Regola Francescana, ed ottenessero di ritenere gli stessi Magistrati, e gli stessi nomi de' Superiori, che oggi tengono, certamente non sarebbero più della stessa Religione di prima; dunque nè dall' unità de'luoghi, nè dall' unità de' Magistrati, e de' popoli principalmente, ma più tosto dall'unità della Regola si attende l'unità della Religione. Ed in fatti molte volte è accaduto, che un Monastero di Monache del Terz' Ordine sia passato a professare l' osservanza della Regola di S. Chiara; in questo caso, sebbene sieno state le stesse persone, le stesse Superiore, e nell' istesso luogo di prima, nondimeno reputate non sono della stessa Religione di prima, sol perchè variarono la professione, e la Regola: onde per esemplificare intorno a' sagri Istituti, piuttosto giova la similitudine della Santa Chiesa Cattolica, di cui cessa di esser membro chi muta la professione della sua Fede, o si apparta dalla soggezione al suo capo universale, e supremo visibile. I Conventuali hanno mutata la professione de' Minori, e si sono del tutto appartati dalla soggezione al capo dell' Ordine, qual' è il Ministro Generale di tutto l' Ordine Minoritico; dunque . . . tirino da se stessi la conseguenza. Che poi gli Osservanti tuttavia sieno dell'antico popolo, conservino gli antichi Magistrati, abbiano gli antichi Conventi, e Provincie, si vedrà, come dissi, altrove di proposito.

§. VIII.

(a) Vide Passerinum de hominum statibus Tom. 3. quæst. 188. art. 1. pag. 8. n. 19. *Vers. Nec est eadem ratio de duabus Civitatibus, aut Rebuspublicis &c.* ubi ostendit hoc exemplum ad rem non facere.

§. VIII.

Si risponde ad altri argomenti dell' Autore delle ragioni, tratti da una Bolla di Sisto IV., dal nome di Conventuale paragonato a quello di Cattolico, e da certi altri fondamenti.

I. IL Ragionista dopo essersi dalla pagina 83. all' 86. sforzato di provare, che il nome di Frati Minori antonomasticamente conviene a i Padri Conventuali; e dalla pagina 86 alla 92., che gli Osservanti da' loro proprj nomi sono dimostrati un Istituto recente, delle quali falsità si ragionerà altrove, asserisce finalmente, che Sisto IV. nella sua Bolla *Humilibus* usò il nome di *Conventuali*, *per distinguere le Religioni Domenicana, Agostiniana, e Carmelitana Madrici dalle filiali, chiamando le prime Conventuali, e le seconde Osservanti*. Ma Sisto IV. nella mentovata Bolla nomina bensì delle dette Religioni i Conventuali, e gli Osservanti; non dice per altro, che i Conventuali fossero le Religioni Matrici. Vero è, che nelle Comunità degli Ordini predetti, come distinte dalle famiglie Osservanti, che stavano immediatamente sotto i proprj Vicarj, era maggiore il numero de' rilassati, detti i Conventuali, che quello degli Osservanti: ma è vero altresì, che i Sommi Pontefici, ed i Superiori Generali de' medesimi Ordini insistevano, acciocchè si togliesse il sopravvenuto Conventualesimo, e tutti con la necessaria riformazione si riducessero alla primiera Osservanza. Onde nella medesima Bolla ancora Sisto IV. dice di avere ordinato in altre sue lettere, che i Superiori Generali, e Provinciali de' quattr' Ordini Mendicanti *dovessero dentro un anno riformare i Conventi de' Conventuali; e che gl' istessi Conventuali dovessero accettarsi alle riformazioni, che si facessero da' predetti Superiori, e fossero tenuti ad osservarle* (a): il che significa, che i Conventuali, come tali, non erano la Comunità degli Ordini Religiosi, ma bensì la macchia della detta Comunità. Non nego per altro, che in qualche cosa meritassero laude, essendo ancora da Sisto IV. lodati per la loro scienza, e dottrina di continuo giovamento alla Chiesa: sopra le quali commendative parole di quella Bolla il dotto P. Domenicano Bremond nel Bollario de' Domenicani notò: *lode degli Ordini Mendicanti, non per anche riformati* (b); significando così ancor egli, che in tempo di quella Bolla gli Ordini Mendicanti erano bisognosi di riforma, e che questa si fece dipoi, essendosi generalmente ridotti

Pag. 85.

(a) *Tenerentur, & deberent.... infra annum domos ipsis debitè reformare... & quòd Conventuales ipsi... reformationibus, quas fieri contingeret per Generales, & Provinciales prædictos, acquiescere, illasque observare omnino tenerentur, & deberent*. Apud Vvad. Tom. 14. pag. 117. n. 16.

(b) *Ordinum Mendicantium, nondum reformatorum commendatio*. P. Bremond in nota marginali ad Bullam *Dum singulos*. Sixti IV. Bullar. Ord. Præd. Tom. 3. pag. 517.

ridotti all'osservanza. I Francescani per altro solamente in gran parte; mentre l'altra restò Conventuale, e si fece osservatrice di nuova Regola Francescana, perchè abondante di larghe dispense in punti essenziali allo stato de' Minori, come proverassi. Or se gli Osservanti degli altri Ordini sono l'antica Comunità, perchè non ha da essere lo stesso degli Osservanti Francescani? Perocchè se tra questi la Conventualità separossi, tra quelli finì: onde se non fu in pregiudizio di quelli l'esser finita, neppure sarà in pregiudizio degli Osservanti Francescani l'essersi da loro separata, come io discorreva di sopra.

II. Dopo queste cose l'Autore delle Ragioni fa un altro passo più avanzato, dicendo nella pagina 85., e 86., parergli, che il nome di Conventuale *sia come il nome di Cattolico, aggiunto a quello di Cristiano, che non esprime Congregazione nuova, ma solamente dove sia l'antica fondata da Gesù Cristo.... Così parimente il nome di Conventuale dimostra semplicemente, dove sia la Comunità fondata da S. Francesco.* Per vedere se regga il paragone, veggiamo, che cosa ci dimostri di più il nome di Cattolico sopra il nome di Cristiano. Il nome di Cattolico ci dimostra, dove sia la purità della Fede divina, e la necessaria soggezione al capo della Chiesa; imperocchè Cristiani si dicono ancora gli Eretici, che professano di credere alcuni articoli della Santa Fede; ma perchè non gli credono tutti, nè riconoscono il capo supremo visibile della Santa Chiesa, però non si dicono Cattolici: dunque il nome di Cattolico porta seco l'intera professione della Santa Fede, e la soggezione al visibile capo di tutta la Chiesa. Or veggiamo, che cosa significa il nome di Frate Conventuale. Anticamente significava, come si disse, i Frati rilassati; e così non fa a proposito ne' nostri tempi, e dovrebbe più tosto paragonarsi al nome di Cristiano cattivo, o rilassato nella vita Cristiana. Oggi significa un Frate, che fa professione di osservare solamente alcuni punti meno ardui della Regola di S Francesco, e non di osservarla tutta; e non riconosce il vero successore di S. Francesco, e capo supremo di tutto l'Ordine de' Frati Minori; (nella maniera che i Generali possono lecitamente nominarsi capi supremi nelle loro rispettive Religioni, senza pregiudizio di altri capi, a' quali debbono ancor essi ubbidire); dunque il nome di Frate Conventuale piuttosto è un contrapposto al nome di Cattolico, che significa l'integrità della professione, ed il riconoscimento del supremo visibile unico capo: che se fosse come il nome di Cattolico, aggiunto a quello di Cristiano, sarebbe necessario, che o il nome di Cattolico, o quello di Conventuale significasse tutto il contrario di quel, che realmente significa.

III. Se volessi fondarmi su questi paragoni, potrei dire, che quanto del suo nome affermò il Ragionista, verificasi più presto del nome di Osservante; conciossiachè, come osservò l'erudito Valesio nelle sue note sopra il settimo libro della storia di Eusebio, al Capitolo 10., e avanti di lui S. Paciano, pare, che il nome di Cattolico fosse imposto alla Chiesa, non già ne' di lei principj; ma intorno alla prima successione degli Apostoli, quando l'eresie nate in molti luoghi si sforzavano di sovvertire la vera Fede di Cristo, e la tradizione degli Apostoli. Allora, per distinguere

stinguere la vera Chiesa di Cristo dalle adulterine adunanze degli Eretici, fu dato il cognome di Cattolica alla sola Chiesa de' veri credenti (a): e questo cognome, come più chiaramente dice ancora S. Paciano, è imposto per significare il popolo Cristiano incorrotto, e tenace della purità della dottrina apostolica, e dell'antica professione della Santa Fede. Ciò supposto, pare che il nome di Osservante faccia il medesimo uffizio tra i Religiosi, che fa il nome di Cattolico tra i Cristiani; conciossiachè il nome di Cattolico non si ascoltò nella Chiesa, pria che nascessero l' eresie; e il nome di Osservante non si usò negli Ordini Religiosi, pria che nascessero i rilassamenti: il nome di Cattolico significa il popolo Cristiano, che non abbracciò l'eresie insorte, ma si conservò nell' antica professione della Fede di Cristo, insegnata, e tenuta dagli Apostoli, e si mantenne incorrotto nelle corruttele degli Eretici; e il nome di Osservante significa il popolo Religioso, che non abbracciò i rilassamenti insorti, ma si conservò nell' antica professione della Regola, data dal suo Istitutore, e insegnata, e tenuta da' primi Religiosi del suo Istituto, e si mantenne incorrotto nelle corruttele de' rilassati, cioè de' Conventuali; e così le cose vanno molto d' accordo tra questi due nomi. E' però non senza ragione Eugenio IV., riferito poco fa nel IV. paragrafo, di certi Conventuali de' suoi tempi disse, che *di Frati Minori aveano il nome, e non la sostanza*: il che pare lo stesso, che se si dicesse, non essere *Minori Cattolici*, cioè *veri Minori*, per le loro corruttele; e guai a i nostri Conventuali odierni, se fossero della vita, professione, e qualità di coloro. E pel contrario negli Annali Piacentini, pubblicati nella sua raccolta dal celebre Muratori, volendo quell' Annalista raccontare un non so che accaduto tra gli Osservanti, ed i Conventuali dell' Ordine di S. Domenico, chiamò gli Osservanti col nome di *Frati Cattolici*, e i Conventuali col nome di *Frati irregolari*, come può vedersi sopra nel cap. 1. §. 4. num. 4.: il nome poi d' *irregolare* pare, che voglia significare non *vivente secondo la Regola*; e però *non Cattolico*, nel senso solo, in cui prendesi la *cattolicità regolare*, distinta certamente dalla cattolicità della Chiesa, che conveniva ancora a quei Conventuali, sebbene rilassati nella vita Religiosa. Ed ecco, che se gli Osservanti volessero approfittarsi di questa parità, non mancherebbe loro la maniera, e qualche ragione di farlo.

IV. *Conventuale*, siegue il Ragionista, non significa, come dicesi, *un Frate rilassato*, dispensato, o allontanato dall' antica osservanza della Regola; ma bensì un Frate d'animo uniforme ad una Comunità di vita. Se così è, rispondo, che tutti i Religiosi sono Conventuali, perchè tutti s'accordano ad una vita Comune; ma non è questo il senso della trat-

tata

(a) *Hoc cognomen Ecclesiæ inditum esse circa primam Apostolorum successionem, cùm hæreses multis in locis exortæ veram Christi Fidem, & Apostolorum traditionem subvertere conarentur. Tunc enim, ut vera, & germana Christi Ecclesia ab adulterinis hæreticorum cœtibus distingueretur, Catholicæ cognomen soli Orthodoxorum Ecclesiæ attributum est.* Valesius cit. *Sed sub Apostolis, inquies, nemo Catholicus vocabatur: Esto sic fuerit, vel illud indulge. Cùm post Apostolos hæreses extitissent ..... nonne cognomen suum plebs Apostolica postulabat, quo incorrupti populi distingueret unitatem, ne intemeratam Dei Virginem error aliquorum per membra laceraret?* S. Pacianus Epistola prima ad Sympronianum tom.4. Bibl. PP. edit. Lugdun. an.1677. pag.306. col. 1. litt. B.

tata Conventualità, il di cui significato assai si è dichiarato, e mostrato. Che se mi dice insegnarsi dall' Aroldo all'anno 1428., che li Conventuali ancora si appellino i Frati della Comunità, della vita Comune, o della Comunità dell' Ordine; posso in primo luogo soggiugnergli, che tali parole da lui citate non si leggono in detto luogo negli Annali dell'Aroldo: in secondo luogo, dovunque sieno quelle parole, s'intendono degli antichi Conventuali, i quali non essendosi ancora smembrati dalla Comunità dell' Ordine, benchè rilassati, nientedimeno appartenevano alla detta Comunità. Gli odierni poi, da che per Lion X. furono divisi dagli altri Francescani, e specialmente da che spontaneamente scossero affatto la soggezione al Minist o Generale di tutto l'Ordine de'Minori, eletto del numero degli Osservanti, al quale gli avea lasciati soggetti Lion X., e si renderono proprietarj in comune, e mutarono ancora la formula della professione, accomodandola alla presente loro forma di vivere, non appartengono più alla Comunità dell' Ordine primitivo. Se replica il Ragionista, *che i Conventuali han sempre perseverato nella Comunità piantata dal Patriarca, nè son passati da' Conventi agli eremi a piantare Congregazioni particolari*, come hanno fatto gli Osservanti; replico ancor io, che il fatto prova il contrario, avendo gli odierni Conventuali costituita una nuova Congregazione tanto particolare, che si è fatta per fino una particolare formula di Professione, e una Regola speciale, oltre uno special Generale, che prima fu solamente nominato Maestro; presasi a poco a poco l' indipendenza totale dal Ministro Generale di tutto l' Ordine. In fatti essi non si sono troppo scomodati, avendo perseverato ne' Conventi degli antichi Osservanti, ed essendosi ridotti all' Istituto presente, non col mutar luogo, ma col solo rilassarsi nel luogo, dove stavano: ma perchè conosca, che senza mutar luogo si può cessare d' esser membro della Comunità dell' Ordine, sovvenga al Ragionista, che gl'Inglesi, ed i Greci scismatici ne' medesimi luoghi, e con simili Gerarchie si trovano fuori della Comunità de'Cristiani Cattolici. Gl Osservanti al contrario, per quanto ritirati si sieno, o ne'Conventini degli eremi, o sotto i proprj Vicarj, non mai alterarono la Regola, o mutarono la formula di professione, o lasciarono l' ubbidienza al Ministro Generale di tutto l' Ordine. Queste cose avvertite, e ben considerate sono sufficienti, e soprabbondanti ancora, per rigettare tutte le varie riflessioni, ed arguzie del Ragionista intorno a i punti trattati, toccanti i nomi de' Conventuali, contrapposti agli Osservanti. Laonde resta provato, specialmente contro al IV. Capitolo del finto Monsignor Lucci, che i Conventuali pe' loro nomi proprj non possono pretendere d' esser detti più antichi de' Minori Osservanti; anzi dagli stessi nomi, ch' ebbero, ed hanno i Conventuali Minori, si conchiude la loro minore antichità rispetto agli Osservanti: mentre apparisce, che non vennero in luce prima della peste, e del fine del Secolo XIV. della Chiesa redenta. Resta or da vedersi in questo libro, se lo stesso debba dirsi de' nomi dati agli Osservanti,

C A P. III.

I varj nomi dati a' membri particolari, o al corpo intero della Regolare Osservanza Minoritica niente pregiudicano alla maggiore antichità de' Minori Osservanti sopra de' Conventuali.

ESsendo stato appellato alcune volte, o il corpo tutto, o alquante membra della Regolare Osservanza Minoritica, or col nome di Frati *Riformati*, or con quello di Frati de' *Romitorj*, *della Famiglia*, *della Regolare Osservanza*, o simili, pretende il Ragionista nel Capitolo IV. delle sue Ragioni storiche, e altrove, che da tali nomi possa conchiudersi, che gli Osservanti non sieno l' antica Comunità dell' Ordine; ma più tosto una Congregazione di Riformati, nata due Secoli dopo la fondazione dell'Ordine. Io però in questo, e nel seguente Capitolo farò vedere, che que' nomi degli Osservanti, non solamente non pregiudicano alla pretesa loro vera antichità; ma giovano altresì per confermarla.

§. I.

Quali, e quanti sensi aver possa il nome di Frate Riformato.

I. COnciosiachè, nella sua Bolla *Ite & vos* Lion X., escludendo i Minori Conventuali dall' elezione attiva, e passiva al Generalato di tutto l' Ordine, dica, che niun Frate possa esser eletto in Ministro Generale, se non conduca una vita riformata, e non sia tenuto per riformato dalla Comunità de' Riformati (*a*); molto fa forza in tal voce, usata quivi, ed altrove, il Ragionista, per provare, che il presente corpo dell' Osservanza è una recente Congregazione di Riformati: e poichè molti di que' testi, che danno all' Osservanza il titolo di Riformati, nello stesso tempo esprimono, che il Generale eletto dal numero di questi è il vero Superiore di tutto l'Ordine de' Minori, e per conseguenza il vero successore del P. S. Francesco; siccome ancora la Comunità, donde prendesi, è l'antica Comunità dell' Ordine, a cui spettano tutte le antiche glorie de'Francescani; però l'Autore delle Ragioni ha bisogno di molta industria per isceglierli, ed in-

O terpretarli

(a) *Nullus Fratrum possit eligi in Ministrum Generalem, nisi vitam ducat reformatam; & pro reformato a Congregatione reformatorum habeatur. Leo X., in Constitut. Ite & vos.* Apud Chronolog. Seraph. pag. 213.

terpretarli con cautela, acciocchè nel provare la sua pretensione non apporti testi, che la distruggano. Ma l'arte sua, per quanto sia fina, dovrà cedere, se bene distingueremo, e assegneremo i varj sensi della voce *Riformato*, e mostreremo in qual senso fu detta de' Minori Osservanti.

II. Dunque tal voce può prendersi, e nel suo significato più proprio, e nel meno proprio. Nel più proprio significa una cosa ridotta nel primiero suo stato; ed in questo senso venne usata ancora nella legge *Omnis*, *Cod. de operib. publ.*, allorchè fu ordinato, che se le opere pubbliche dentro lo spazio di quindici anni rovinano, sono obbligati gli artefici a *riformarle*, cioè, a ridurle nella forma primiera, come spiega Budeo. Così ancora Ovidio (a):

Forme cento mentì, ma non t'inganni:
Premi tu, che che sia;
Finchè riformi ciò, che fu di pria.

Nel meno proprio senso, o significato presa quella voce significa una cosa ridotta in istato migliore, o più perfetto di prima, come si legge usata nella legge *Majoribus*, *cod. commun. utriusq. judic.* Accomodandosi or questi sensi alle riforme de' Regolari può dirsi, che sono di due sorte; una secondo il senso più proprio della voce *Riformato*, ed è un passaggio dallo stato d'inosservanza a quello di osservanza: il qual passaggio non induce differenza veruna tra le persone riformate, e l'antica Comunità dell'Ordine; anzi fa, che tolti gli abusi, s'uniformino i Regolari all'antica Comunità, da cui per gli abusi introdotti si erano difformati, e fatti dissimili. L'altra riforma è secondo il senso meno proprio della già detta voce, ed importa, non già un passaggio dall'inosservanza all'osservanza; ma bensì un passaggio ad aggiugnere alla propria Regola altre obbligazioni, ed austerità, non necessarie per la stretta e piena osservanza della medesima Regola: e questa sorta di Riforma induce sempre qualche differenza, almeno accidentale, tra' Riformati, e la Comunità dell'Ordine.

III. Di amendue queste sorte di riformazioni tratta egregiamente il P. Daniele Concina nella *Disciplina Apostolico-Monastica* (b); dove ancor afferma, che da alcuni Regolari, e massimamente da' Domenicani, non fu usata nel riformare l'Ordine proprio, dalla peste, e dall' ingiuria de' tempi infelici difformato, altra sorta di riforma, che quella,

(a) *Nec te decipiat centum mentita figuras,*
Sed preme quidquid erit, dum quod fuit ante reformet.
Ovidius Metamorph. XI.

(b) *Reformatio itaque reparationem collapsæ disciplinæ exprimit. Quare deformationem reformationi praire necesse est; nec reformari id valet, quod deformatum prius non fuerit. Ipsum enim verbum -- Reformo --, si discutiatur, idem sonat, ac in pristinam formam redigo. Is ergo aliquid reformare dicitur, qui illud ipsum in pristinam formam, & dignitatem restituere contendit. Hinc Reformatio Regularis sic definitur: est restitutio Religionis, per inobservantiam regularis disciplinæ collapsæ, ad primævam observantiam: Hæc est notio, quam reformatio per se prodit.* P. Daniel Concina, Disciplina Apostolico-Monastica. Part. 2. Dissertat. 1. cap. 1. num. 1. & 2.

la, per cui si riducono i difformati alla primiera osservanza, senza ombra veruna di divisione, o di mutazione di leggi, e di capo supremo (a). E perchè nell' Ordine Domenicano il nome di Riforma, o di Riformato non dovesse in progresso di tempo partorire pregiudizio all' unità dell' Ordine, il Capitolo Generale di Milano, celebrato da' PP. Predicatori nell' anno 1622., prudentemente dichiarò, che per nome di Riforma nient'altro debba intendersi, salvoche *l' osservanza Regolare d'una vita secondo le sagre Costituzioni, e gli atti de' Capitoli Generali di quel sacro Istituto, senza mutare abito, e senza indurre alcune novità, o cerimonie, oltre le communemente ricevute fino a quel tempo* (b). La qual dichiarazione vien riportata dal P. Concina, e prima di lui dal P. Fontana: da che resta provato ciò, che per se stesso è chiaro; potere nel senso suo più proprio competere il nome di *Riforma*, e di *Frati Riformati*, senza che quelli, a cui compete, sieno d'una Comunità distinta dall' antica Comunità dell'Ordine primitivo, e principale. Or veggiamo, se in tal modo sia stato detto de' Minori Osservanti quel nome di Riformati.

O 2 §. II.

(a) *Quamquam aliquæ peculiares Reformationes, præter antiquam Regulam, nova etiam Statuta superaddant, quæ instaurationes recentibus Statutis, & Constitutionibus coboeata, divisionem quandam invehunt in ipsam Religionem. Hinc factiones, schismata, & civile bellum. Aliqui tamen Regularium Ordines similem Reformationem, quæ divisionem parit, & diversitatem, respuunt, potissimum Ordo Prædicatorum, qui, ut caetera antiquæ Religiones, pestis, bellorumque calamitatibus labefactas, in sui reparatione divisionis malum non sentit. Avitas leges, & priscas consuetudines, omni, sive vestitus, sive aliarum rerum mutatione sublata, puras servarunt prudentissimi Instauratores: tum quòd per se satis sint ad perfectionis metum assequendam, tum quòd perenni Ordinis unitati magis congruere visum fuit. Eam itaque Reformationis imaginem respuit Religio hæc, quæ recentium Caremoniarum, sive Constitutionum superadditione, Ordinem, quem reformat, dividit: illam verò Reformationem, quæ, cujuscumque divisionis umbra pulsa, Capitis supremi, legumque unitatem adamussim servans, collapsam disciplinam ad pristinum splendorem instauret, non modò amplectitur, verùm etiam omni conatu eam promovet.* Idem Concina ibidem.

(b) *Ne hoc Reformationis nomen, quo sæpius in his ordinationibus, occasione reparandæ Regularis Observantiæ, jam fere temporum injuria in nonnullis Provinciis collapsæ, utimur, aliquid fortè præjudicium Ordinis nostri unitati (invidia, & ambitionis ignem excitante Diabolo) progressu temporis generari possit, animadvertant omnes Ordinis nostri Fratres, nihil aliud per idem Reformationis vocabulum intelligi debere, quàm Regularem vitæ observantiam juxta sacras nostras Constitutiones, & acta nostrorum Capitulorum Generalium, non mutato habitu, nullisque novitatibus, aut caremoniis inductis, præter usque modo communiter receptas, & approbatas: quam quidem observantiam omnes Ordinis nostri Provincias amplecti cupimus.* Apud P. Fontana Constitut. Ord. Præd. part. 2. pag. ultima.

§. II.

I Minori Osservanti non furono da Lion X. nominati Riformati, *se non che nel senso più proprio di questa voce, cioè in quanto il nome di Riformato non esprime novità d' Istituto, ma la sola pura Osservanza delle antiche obbligazioni.*

I. CHE non venga dato nelle Bolle di Lione a verun Osservante il nome di Riformato nel senso meno proprio, in cui significhi una persona Religiosa, che per avere aggiunte volontariamente altre austerità a quelle dell' antica religiosa vita del suo Istituto, siasi alquanto diversificata, e distinta dall' antica Comunità dell' Ordine suo, non meglio può conoscersi, che dal disaminare i testi delle sue Bolle. Da questa esamina poi comparisce, che per Frati Riformati intende quei Francescani, che puramente, e semplicemente osservano la Regola di S. Francesco, e non già coloro, che all' antica Regola fecero la giunta di altre obbligazioni; dunque prende il nome di *Riformato*, nell' attribuirlo ad alcuni Osservanti, nel senso in cui non significa veruna distinzione d' Istituto. Conchiude ben l' argomento; purchè si provi, che Riformati da lui si dissero gli osservatori della pura Regola. Ma questo, come dissi, da per se stesso il prova Lione, mentre dice: *Perchè de' Riformati, e di questi puri, e semplici osservatori della Regola di S. Francesco, spesso si fa menzione; vogliamo, e dichiariamo, che sotto nome di Riformati, e di questi puri, e semplici Osservanti della Regola di S. Francesco, si comprendano tutti, e ciascheduno degli infrascritti, cioè, gli Osservanti, tanto della Famiglia, quanto i riformati sotto i Ministri, quei di Frat' Amadeo, e tutti gli altri simili, comunque si chiamino, e osservino puramente, e semplicemente la Regola di S. Francesco, de' quali tutti facendo un sol corpo, gli uniamo insieme in perpetuo* (a). Così nella sua Bolla *Ite & vos*, detta di unione; perchè con quella si fece in un sol corpo l' unione di tutti i puri, e semplici osservatori della Regola di S. Francesco, che prima, sebbene spettanti allo

(a) *Præterea, quia de reformatis, ac purè, & simpliciter Regulam B. Francisci hujusmodi observantibus sæpius in præcedentibus, & sequentibus mentio habetur; volumus, & declaramus, sub nomine Reformatorum, ac purè & simpliciter Regulam B. Francisci hujusmodi observantium, comprehendi omnes, & singulos infrascriptos; videlicet, Observantes, tam de Familia, quàm reformatos sub Ministris, ac Fratris Amadei &c.... aut alios similes, quocumque nomine nuncupentur, & Regulam ipsam B. Francisci purè, & simpliciter observan: ex quibus omnibus supradictis unum corpus insimul facientes, eosdem ad invicem perpetuò unimus.* Leo X. in supra laudata Constitut. *Ite & vos, apud Chronolog. Seraph. pag. 223. Vvading. ad ann. 1517. tom. 16. pag. 42. num. 23. & Bullar. Rom. Cherubini Bulla 23. Leonis X.*

allo stesso corpo dell' Ordine, aveano contuttociò alcuni di essi qualche distinzione dagli altri, o per cagione de' distinti Conventi, ne' quali dimoravano, o per cagione de' distinti Superiori immediati: mentre altri stavano sotto i Ministri dentro la Comunità dell' Ordine, altri immediatamente sotto i Vicarj degli stessi Ministri, eletti dalla Famiglia Osservante, e confermati da' Ministri medesimi. Si ha quì da notare, che, acciocchè un Frate Minore venga compreso sotto il nome *Riformato*, Lione non richiede, che sia egli della più stretta Osservanza, o che più strettamente del necessario, e degli antichi Minori, osservi la Regola, o che abbracci qualche nuovo rigore, aggiunto alle obbligazioni degli antichi Francescani; ma sol tanto vuole, *che puramente, e semplicemente osservi la Regola di S. Francesco*, tanto bastandogli per dirlo *Riformato*: donde apparisce, che la voce *Riformato*, nel senso di quel Papa, non inferisce Congregazione distinta da quella degli antichi Minori.

II. Lo stesso senso ci addita in altri suoi testi: *Ordiniamo* (dice nella stessa Bolla di unione) *che per l'avvenire il Ministro Generale di tutto l'Ordine di S. Francesco debba eleggersi da' soli, e de' soli Frati Riformati del medesimo Ordine, che vivono senza privilegi, concernenti a' beni temporali* (a) Nelle quali parole significa, che per nome di Frati Riformati intende que' Francescani, che vivono nella pura osservanza della Regola, come gli antichi Minori, senza dispense, che rilassino l' altissima povertà (poichè nella sola altissima povertà i Conventuali allora ottenute aveano dispense da Martino V., e da Sisto IV.) il che è l' istesso che dire, intendersi per *Riformati* coloro, che vivendo nella purità della Regola si uniformano alla vita degli antichi Minori. Laonde non sò con qual arditezza scrivesse l'Autore delle Ragioni, che dove questo Sommo Pontefice chiama i Minori Osservanti col nome di *Riformati*, *manifestamente asserisce, non essere gli Osservanti la Religione primitiva piantata da S. Francesco*. Che forse Lion X. volle dare il Generalato di tutto l' Ordine ad altri, che a quei della Religione primitiva, col togliere (come fece a' Conventuali) alla Religione primitiva ancora il nome di Ministri, e col soggettare i suoi Superiori Provinciali, e Generali, a dover prendere la conferma del proprio uffizio dal Ministro Generale d' un recente Istituto, e fuor d'ogni equità intitolato il Generale di tutto l'Ordine? O volle forse, che S. Francesco abbia fondato il suo Istituto, non già nell'altissima povertà, ma ne' privilegj, e dispense a tenere beni stabili; e per conseguenza, che nè S. Francesco, nè gli antichi Minori sieno stati del medesimo Istituto, di cui erano, e sono gli Osservanti della purità della Regola, detti da Lione i *Riformati*? Tali cose certamente non volle affermare quel Pontefice, per quanto il Ragionista si sforzi a farcele credere; anzi

(a) *Ordinamus, quòd de cætero.... Minister Generalis totius Ordinis S. Francisci a solis, & de solis Reformatis Fratribus dicti Ordinis, viventibus absque Privilegiis, bona temporalia concernentibus, eligi debeat.* Leo X. ibidem. *Unum Fratrem Regularis Observantia in Generalem Ministrum totius dicti Ordinis* (Minorum) *per Fratres Regulam observantes eligi præcepimus.* Idem Leo X. in Bulla *Celebrato nuper.* apud Chronolog. Seraph. pag. 232.

anzi riconobbe gli Osservanti per l'antica Comunità dell' Ordine, incominciata da S. Francesco, e continuata in tutti i secoli dipoi per fino a' suoi tempi, e da perseverare per l'avvenire. Ed acciocchè maggiormente si confonda l' arditezza del Ragionista, ecco le parole stesse di Lion X.: *di proprio movimento, di certa scienza nostra, e con pienezza d'Apostolica potestà dichiariamo .... che gli stessi Frati dell' Osservanza, e Riformati, veri, e indubitati Frati dell' Ordine di S. Francesco, e osservatori della di lui Regola, sempre sieno stati, e col favore della Divina grazia sieno per essere, senza veruna interruzione, o divisione, dal tempo, in cui fu composta la Regola da S. Francesco fino al presente.... E decretiamo, e comandiamo, che totalmente così debba tenersi, e dirsi*. Così Lione nella sua Bolla *Licèt aliàs* (a): il tenore delle quali parole è direttamente contrario alle pretensioni, e a' falsi sentimenti del Ragionista; mentre il Papa dice, che la Comunità degli Osservanti, cui egli ordinò, che allora, e per sempre eleggesse il Generale di tutto l' Ordine, vi è sempre stata senza veruna interruzione di tempi per fino a S. Francesco, e che non riconosce altri principj fuor di quelli dell'Ordine principale. Il Ragionista poi insegna, che la medesima Comunità non vi è sempre stata, ma incominciò verso il fine del secondo Secolo Francescano; e però è una Congregazione novella, non appartenente a' primi tempi Francescani, e alla Comunità dell' Ordine primitivo, e principale, cui diede la sua Regola S. Francesco: e quel, ch'è più intollerabile, ha tanto ardimento, che scrive, come si riferì poc'anzi, esser questa la mente di Lion X.. Che se ardì d' affermare tal cosa di questo Papa, che manifestamente si dichiara, e si protesta in contrario con parole sì chiare, che non possono in maniera veruna spiegarsi altramente; pensate voi, o Lettore, che giuochi, e che metamorfosi abbia egli fatto della mente degli altri Papi, e Scrittori, che non parlarono con tanta chiarezza, gravità, ed energia per la causa degli Osservanti. Lo faranno vedere i testi tronchi con frode, e le altre astuzie del medesimo, da scoprirsi nel progresso di quest'opera. In oltre quì si noti il poco rispetto, che porta a' Sommi Pontefici, opponendosi alla volontà di Lione, il qual comandò doversi dire e tenere, che il descritto corpo dell'Osservanza, ed i Frati dell'Osservanza, e i Riformati, nel senso, in cui così parla il Pontefice, vi sieno sempre stati senza veruna interruzione, da che fu istituita la Regola; come in fatti non mai mancarono i veri professori, e osservatori della purità della Regola nel corpo stesso dell' Ordine, de' quali erano successori legittimi quegli Osservanti, non mai corrotti, e quei Riformati, che dall' inosservanza tornarono all' osservanza,

(a) *Motu proprio, & ex certa nostra scientia, ac de Apostolica potestatis plenitudine declaramus .... quodque ipsi Fratres de Observantia, & Reformati, veri & indubitati Fratres Ordinis B. Francisci, & ejus Regula observatores semper fuerint, ac Divina favente gratia sint futuri, sine aliqua interruptione, seu divisione a tempore edita Regula per B. Franciscum usque ad præsens... Sicque in omnibus teneri.... ac dici debere decernimus, & mandamus*. Leo X. Bulla *Licèt aliàs*, apud Chronolog. Seraph. pag. 132. & in Bullar. Roman. Cherubini Bulla 26. Leonis X.

vanza, e da Lion X. furono tutti adunati in un sol corpo, cui succedono gli odierni Minori Osservanti. Che se contro i comandamenti di Lione il Ragionista disse, non essere gli Osservanti, se non una recente Congregazione, molto allontanossi dallo spirito di S. Francesco, il quale, come sta scritto nel primo Capitolo della sua Santa Regola, promise ubbidienza al Papa Onorio III., ed a' suoi successori, e null' altro più volle da' suoi Frati, che l'ubbidienza a i Sommi Pontefici. Anzi, così portandosi l' Autore delle Ragioni, confermò col suo fatto quanto io diceva di lui una volta, cioè, che non è egli, o la religiosa persona di Monsignor Antonio Lucci, o di verun altro Vescovo il componitore di quell'opera, mentre questi altro conto avrebbero fatto del Vescovo de' Vescovi, e con altro rispetto avrebbero letti, e ricevuti i comandamenti di Papa Lione; ma è uno spirito bizzarro de' nostri tempi, che sotto l' ombra d'un Uomo grande vanne appiattato, non con altro disegno, che per maggiormente opprimere la verità, e porre in trono la menzogna. Lasciamolo, chiunque siasi, nel suo nascondiglio; e più tosto veggiamo, se conforme nelle allegate Bolle di Lione X. il nome di Riformati, dato in qualche senso al corpo della regolare Osservanza, non significa un Istituto, o Congregazione più recente di quella, che incominciò da' tempi del Patriarca S. Francesco, e dalla fondazione stessa dell' Ordine Minoritico; parimente neppure significhi novità d' Istituto, allorchè leggesi negli altri documenti.

§. III.

I Minori Osservanti neppure negli altri antichi documenti, oltre gli allegati di Lion X., furono mai detti Riformati, nel senso, in cui questa voce importa novità d' Istituto, posteriore alla fondazione dell'Ordine: ed il nome di Riformato, che davasi ne' tempi di Lion X. alla Comunità Osservante, non conveniva a ciascheduno de' Religiosi particolari nella stessa maniera.

I. ALtri antichi documenti occorrono, fuor degli allegati nel precedente §., in cui dassi a' Religiosi spettanti al corpo della regolare Osservanza il titolo di Riformati. Per veder dunque, se abbia ivi un tal titolo alcun senso favorevole alla causa del Ragionista, e contrario all'antichità degli Osservanti, esaminiamoli. Occorre in primo luogo questo titolo nel *Memoriale dell' Ordine de' Minori*, dove del Ministro Generale Frat' Egidio Delfini si legge: *Questo Generale, nell' anno seguente*

seguente 1503. *nella festa di Pentecoste, celebrò il Capitolo Generale nel Convento Trecense della Provincia di Francia*, cioè, nel Convento della Città di Troyes, Metropoli della Campagne, *del qual Capitolo disse, ch' era il primo de' Riformati, volendo, che i più principali Officiali del detto Capitolo fossero de' Riformati* (a). A questo Capitolo non intervennero gli Osservanti della Famiglia; onde il Ragionista non può dire, che per nome di Riformati s'intendano questi Osservanti. S' intendevano dunque i Conventuali, tornati dall' inosservanza all' osservanza, e gli altri buoni Religiosi, che non mai si erano dilungati dalla pura osservanza dell' antica vita Francescana, del numero de' quali erano i primi Officiali di quel Capitolo. Se questi per tanto, ch' erano membra della Comunità dell' Ordine primitivo, non erano d' un recente Istituto, ma dell' antica vera Comunità Francescana; ivi per *Riformati* non s' intende novità di Congregazione, o d' Istituto. In secondo luogo ci si fanno incontro gli Statuti fatti per autorità, e commessione di Papa Giulio secondo, del Cardinal Protettore, del Capitolo generalissimo, e del Ministro Generale Fra Rinaldo Graziani, come questi attesta nel fine di essi, appresso l' Autore delle *Firmamenta de' tre Ordini*, al foglio 41., e colonna 1., ne' quali Statuti si leggono le seguenti disposizioni: *Niuno abbia voce* (nel Capitolo Generale, e nell' elezione del Ministro Generale) *se per congruo spazio di tempo non sarà stato Riformato, e nella Riforma, o nell' Osservanza regolare sufficientemente provato* (b). Se in questi Statuti, che furono fatti per la riformazione di tutto l'Ordine, la voce *Riforma*, o *Riformato*, fosse stata usata nel senso, in cui significhi novità d' Istituto (poichè a chi non era Riformato toglievasi la voce attiva, e passiva, come significasi con quelle generali parole: *niuno abbia voce in Capitolo al Generalato*) sarebbesi ordinata la distruzione dell' Ordine primitivo, per sostituirgli un Istituto novello: il che quanto sia incredibile ognun lo vede. Non prendeasi dunque in senso, che significasse novità d' Istituto; e però il Ministro Generale nella prefazione di quelli Statuti parlò con tali parole della riforma da introdursi, che significò, non dover esser quella una qualche novità; ma la sola antica osservanza della purità della Regola, a cui ridurre si doveano i rilassati, riggettando gli abusi, e le ottenute dispense (c). Per la qual riforma così viene ordinato nel bel principio de' medesimi Statuti alla particola quinta del primo Capitolo: *decretiamo, e ordiniamo, che, da quel tempo almeno,*

lo stesso

(a) *Hic etiam Generalis anno sequenti* 1503. *in Pentecoste Capitulum Generale in Conventu Trecensi Provinciæ Franciæ celebravit, quod & Capitulum primum Reformatorum esse dixit; volens, ut principaliores Officiarii dicti Capituli essent de Reformatis*. Apud Firmamenta trium Ord. Part. 1. fol. 28. col. 2.

(b) *Nullusque vocem ibidem* (idest in Capitulo Generali, & in electione Ministri Generalis) *nisi fuerit per congruum temporis spatium Reformatus, & in Reformatione, seu Observantia regulari sufficienter probatus*. Apud laudata Firmamenta Part. 3. fol. 29.

(c) *Pro puritate Regulæ congruentiùs observanda, & unione, ac reformatione totius Ordinis nostri, ubique introducenda, perficienda, & manutenenda*. Minister Generalis in præfatione ad Statuta Julii II., apud Firmamenta trium Ordinum. Vide etiam eadem Statuta cap. 6. particula 19. ibidem. fol. 20. & seqq.

lo stesso Generale abbia due Vicarj Generali, e visitatori di tutto l'Ordine, riformati, e dell'osservanza, e ubbidienza regolare, uno Cismontano, e Oltramontano l'altro,.... i quali in assenza del Generale facciano, ed esercitino ancora le cose necessarie per l'utilità, mantenimento, e riformazione dell'Ordine (a). E nel Capitolo 8., parlando del Procurator Generale dell' Ordine, leggesi: *Una principalissima, e sufficiente cagione di deporlo dall'uffizio, massimamente in questo tempo dell' universale riforma, sia, se esso tra gli altri non sarà riformato, e se con tutte le forze appresso il Sommo Pontefice, e Cardinali, non favorirà, non gioverà, e non insisterà per la riformazione de' Conventi, e di tutto l'Ordine* (b). Nel Capitolo 10. si comanda, che i due già detti Vicarj Generali *sieno de' migliori, e de' più riformati, o de' più osservanti di tutto l' Ordine, o sieno questi del numero de' Ministri, o di qualunque altri* (c). Finalmente il sopraallegato Generale nel Capitolo X. torna a dire: quegli Statuti essere stati fatti *per la riforma, unione, e concordia di tutto l'Ordine, e pel mantenimento, e accrescimento della medesima riforma, e per lo rialzamento ancora dello stato della sacra Religione Francescana, caduto da tanto tempo* (d). Io non sò qual rialzamento allo stato caduto dell'Ordine avrebbe potuto dare quella riforma, ordinata, e disegnata ne' mentovati Statuti, se il nome di *Riforma*, e di *Riformato* si fosse preso in tal senso, che dovesse fare affatto perire l' antica Comunità dell' Ordine Francescano primitivo, col sostituirle una Congregazione nuovamente istituita, cui non appartenessero le glorie de' primi due Secoli. Se taluno caduto in terra sopraggiunto fosse da un altro, da cui nel suo fango venisse ucciso, con sostituire, dov' egli era giacente, un altra persona in piedi, potrebb' egli dirsi rialzato? Nò certamente, anzi si direbbe senza rimedio maggiormente atterrato. Lo stesso dunque avrebbe dovuto dirsi, che fossero per fare gli Statuti accennati all' Ordine Francescano, se l' ordinata riforma avesse significato un Istituto novello, da sostituirsi ne' Conventi del medesimo; mentre in cambio di sollevare l' antica, e primitiva Religione caduta, l'avrebbe affatto gittata in terra, ed annientata, col sostituire ne' di lei Conventi una Congregazione moderna: la qual cosa essendo falsissima, e contraria alla buona intenzione de' zelantissimi Statutarj, che cercavano il vero mantenimento, la gloria, il rial-

P

(a) *Statuimus, & ordinamus, ut saltem ex tunc habeat ipse Generalis duos Vicarios Generales, & visitatores totius Ordinis reformatos, & observantiæ, atque obedientiæ Regularis, unum Cismontanum, & alium Ultramontanum: ..., qui & alia necessariá ad utilitatem, & manutenentiam, atque reformationem Ordinis faciant, & exerceant in absentia ipsius Generalis Ministri.* Ibidem part. 3. fol. 2. a tergo col. 1.

(b) *Sit autem potissima, & sufficiens causa ejus amotionis, maximè hoc universalis reformationis tempore, si ipse præ cæteris non fuerit Reformatus, & si reformationi Conventuum, & totius Ordinis totis viribus non faverit, & coram summo Pontifice, & aliis Cardinalibus non juverit, & institerit.* Ibidem fol. 32. a tergo col. 2.

(c) *Quos instituí, & haberi volumus de melioribus, ac reformatioribus, sive observantioribus totius Ordinis, sive de Ministris, sive de aliis quibuscumque.* Ibidem fol. 41.

(d) *Pro totius Ordinis reformatione, unione, & concordia, & ipsius reformationis manutentione, & augmentatione, ejusdem quoque nostræ sacræ Religionis status, tandiu collapsi, relevatione.* Ibidem fol. 46. col. 1.

il rialzamento del medesimo Ordine antico, caduto, e languente in molti Conventi, e nelle persone di molti Francescani, e non la totale disfatta del medesimo; resta palese, che col nome di *riforma*, e di *riformato* non mai vollero significare novità d'Istituto, introdotto, o da introdursi tra' Francescani.

II. Ma quì, ridando di passagio un' occhiata a quanto in favore degli Osservanti, intorno all'elezione del Ministro Generale, ordinò Lion X. contro a' Padri Minori Conventuali, trovo, che lo stesso nove anni prima era stato ordinato negli Statuti sopraddetti, pubblicati nel 1508, per la riformazione di tutto l'Ordine, da eseguirsi, come ivi dicesi, colla rinunzia, e proibizione dell' uso delle rendite, e delle possessioni; conciossiachè conforme nelle Bolle di Lione, così negli Statuti di Giulio II. fu ordinato, che niuno abbia voce nel Capitolo generale, e nell' elezione del Generale, se non sarà Riformato, o della regolare Osservanza. E che ciò debba intendersi, tanto dell'elezione attiva, quanto della passiva, cioè, che nè possa eleggere il Generale, nè possa esser eletto in Generale, apparisce dal tenore de' medesimi Statuti, che tra le altre cose determinano, esser una delle sufficienti cagioni per disporre dal Generalato il Generale, *se egli trascuri, o disprezzi l'osservanza della nostra Regola, delle sue dichiarazioni, e delle presenti Costituzioni; e non costringa debitamente i sudditi, specialmente i Prelati, ad osservare, studiare, e sapere tali cose: Parimente se, per quanto può, da per se stesso, e per mezzo di altri, debitamente, e sollecitamente non procuri, o non perfezioni la vera riformazione, il mantenimento, e l'accrescimento della riformazione de' Conventi, delle Provincie, de' Frati, e delle Sorelle* (*a*). Se il Generale per tanto dovea esser osservante della Regola, delle sue dichiarazioni Apostoliche, e delle Costituzioni, o sieno Statuti di Giulio, altramente dovea esser deposto; segno manifesto è, che dovea essere un buon Religioso, e senza l' uso di rendite, e di possessioni, vietate nella Regola, nelle sue dichiarazioni, ed in questi Statuti, e conseguentemente dovea essere non Conventuale. Non hanno dunque gli odierni Conventuali alcuna giusta cagione di lamentarsi delle risoluzioni di Lion X., se furono queste conformi agli Statuti stessi dell' Ordine primitivo: e siccome quegli Statuti nel dare il Generalato, e le altre principali cariche dell' Ordine a' riformati, ed osservanti, e nel comandar la riforma universale dell' Ordine, non trasferivano le superiorità principali fuor dell' antica Comunità de' Minori; così neppure le trasferì Lion X., col darle in fatti al corpo dell' Osservanza.

III. Quì per fine del presente paragrafo è d' uopo avvertire, che quantunque Lion X. desse il titolo di Riformati a tutto il corpo della regolare

(a) *Causa autem depositionis Generalis Ministri, & alterius electionis .... Item si Regula nostra, ac declarationum ejus, & præsentium Constitutionum observantiam negligat, vel contemnat, nec in observantia, studio, atque scientia talium subditos, maximè Prælatos debitè compellat. Item si Conventuum, & Provinciarum, ac Fratrum, & Sororum veram reformationem, & reformationum manutentionem, & augmentationem, pro posse, per se, & per alios quoscumque debitè, & sollicitè non quærat, vel debitè non perficiat.* Statuta Julii II. Cap. VIII. particula 46. fol. 37., apud Firmamenta trium Ordinum.

regolare Osservanza; nientedimeno a tutte le membra di quel corpo non conveniva nella stessa maniera; imperocchè di altri potea dirsi secondo tutto ciò, che importa quel titolo, e di altri non potea dirsi, se non secondo il suo significato principale. Per andar con chiarezza, è da sapersi, che la voce *Riformato* importa due cose: una primariamente, e principalmente, e questa è la presente vita regolare, e conforme al prescritto delle leggi, menata dalla persona religiosa, detta riformata; l'altra secondariamente, e connotativamente, e questa è la vita passata irregolare, ed inosservante. Tutto adunque il corpo Minoritico, adunato da Lion X., da cui doveasi per allora, e per sempre eleggere il Ministro Generale di tutto l'Ordine, nel senso principale, e primario della voce *Riformato*, potea chiamarsi riformato; perchè in fatti ogni Religioso, spettante a quel corpo, era di professione, e di vita conforme alla Regola, ed alle leggi antiche della sua Religione: ma nel senso connotativo, e secondario della medesima voce non potea assolutamente così appellarsi; perchè in quel corpo vi erano moltissimi Religiosi, che non mai erano stati di vita inosservante: e tali erano appunto quelli, che dicevansi gli *Osservanti*, così della Famiglia sotto i proprj Vicarj, come della Comunità sotto i Ministri, i quali nelle corruttele de' Conventuali si erano sempre mantenuti incorrotti; onde in questo senso conveniva quel titolo sol tanto a quei Religiosi, che dopo essere stati Conventuali, ed inosservanti, riformandosi aveano deposta la rilassata vita, e si erano fatti osservanti. Benchè poi, come dissi, assolutamente di tutto quel corpo della regolare Osservanza non potesse dirsi la voce *Riformato*; contuttociò rispettivamente, e concomitantemente di tutto quello affermar si potea: e ciò per due ragioni; la prima è, perchè in quel corpo erano moltissimi i Religiosi, che nel Conventualesimo aveano menata una vita rilassata, e poi si erano posti colla dovuta riforma nel tenore di vita osservante: in riguardo dunque a questa parte, e per partecipazione di questo vasto numero di veri riformati, nel corpo tutto derivava la denominazione di Frati Riformati; la quale ancora terminar fece il Papa nella istessa Bolla d'unione, ordinando ivi, che per l'avvenire quel corpo non si chiamasse che col nome di Frati Minori senz' altra giunta, o con quello di Frati Minori della Regolare Osservanza: il che significa, che al corpo non conveniva per se stesso, e assolutamente, ma solo per cagione d'una delle sue parti componenti. Nè qui mi si dica, che se quei riformati, facendo un sol corpo cogli altri, poterono trasferire in tutto il corpo il nome di *Riformati*; dunque ancora l'odierno corpo della regolare Osservanza dovrà dirsi una Comunità riformata, perchè contiene in se molte riforme, così in Italia, come altrove: mentre, se ciò si dicesse, io risponderei, esser diversa la ragione d'oggi, e d'allora; imperocchè i Riformati di oggi, nati, e perseveranti nel corpo dell'Osservanza dopo i tempi di Lion X., hanno tutti qualche particolar costumanza, o legge distinta da quella dell'Osservanza, e della Religione primitiva, per cui distinguonsi dall'Osservanza principale, si dicono della più stretta Osservanza, e fondano una distinzione accidentale dalle altre mem-

bra del medesimo corpo; e però per se soli si tengono il titolo di *Riformati*, nè possono comunicarlo al corpo, conforme da per se stessi hanno particolari Conventi, e Provincie. I Riformati poi de' tempi di Lione viveano secondo le pure, e semplici leggi degli altri Francescani di quel corpo, senza veruna particolarità, o distinzione; e però fu fatto partecipare al corpo tutto osservante allora il nome di Riformati; come neppure distinguevansi ne' Conventi, e nelle Provincie. Del rimanente, ove manca la distinzione tra' membri, è costumanza di lingua il darsi al corpo tutto il cognome di *riformato*, dove una buona parte sola è composta di veri riformati. Così dicesi riformata dal Concilio di Trento la S. Chiesa, da più Vescovi il Clero, e la Diocesi, da varj Superiori le altre Religioni, benchè nè tutti i Cristiani, nè tutta la Diocesi, nè tutto il Clero, nè tutti i Religiosi fossero di vita rilassata; e che perciò veramente non possano dirsi riformati. L' altra ragione, per cui di tutto il corpo della regolare Osservanza potea dirsi la voce *riformato*, è, perchè di quella Comunità ciaschedun Religioso era o del numero de' riformati, o del numero de' riformatori; perocchè gli Osservanti erano stati i riformatori de' Conventuali.

IV. Le prove di quel, che s'è detto, si leggono in varj luoghi appresso l'Autore delle Firmamenta de' tre Ordini, la cui opera fu stampata in Lucca nell' anno 1511. Questi degli Osservanti, che ancora prima delle mentovate Bolle Lionine stavano dentro la Comunità dell' Ordine sotto l' immediata giurisdizione de' Ministri, de' quali Osservanti era uno ancor egli, scrisse, che continuamente riformavano degli altri Conventuali; ed era tanto il progresso della riforma, che in diverse Provincie erano più gli Osservanti de' Conventuali (a). Nella qual riforma, dice altrove, che si univano gli Osservanti coi Conventuali *nella maniera stessa de' Frati della più antica, e prima Osservanza....., a' quali*, soggiugne, *ne' nostri tempi è stato ancor aggiunto il nome di Riformati da alcuni, perchè i medesimi continuamente riformano al vero altri Conventuali* (b). Ecco in che maniera, senza essere stati difformati, dicevasi allora ancor degli Osservanti il nome di Riformato: e per quali cagioni dall' esser proprio d' una sola gran parte, che componeva quel corpo, passasse ad attribuirsi a tutto il corpo. Nientedimeno dall' osservare i testi allegati, e che allegar si potrebbero, delle Bolle di Lione, ben vedesi, che quel Sommo Pontefice chiamò *riformati* tutti gli Osservanti in generale, per distinguergli con un sol nome da' difformati, e di conseguenza in quanto la parola *riformato* significa persona di vita conforme a' suoi doveri, cioè di vita osservante, in cui distinguesi il riformato dal rilassato: sia egli, o non sia stato sempre di tal vita osservante; poichè l' essere, o 'l non essere stato sempre così, comechè debba attendersi, perchè uno possa, o non possa dirsi riformato secondo

(a) *Vide Firmamenta trium ordinum secundæ partis tract. 1. fol. 70. col. 1. & part. 2. fol. 35. a tergo, & part. 4. fol. 177. col. 2.*

(b) *Juxta modum ipsorum Fratrum antiquioris, & primæ Observantiæ... quibus & nunc ab aliquibus additum est nomen Reformationis, eo quòd ipsi in dies alios Conventuales... ad verum reformant.* Laudata Firmamenta trium ord. Secundæ partis tract. 1. fol. 70. col. 2.

secondo il significato connotativo di quel vocabolo, tuttavia non dee attendersi per la distinzione da' rilassati, che tutta si fonda nel significato principale, qual'è la presente vita osservante. Ma per quanto Lione abbia dato il titolo di *Riformati* al corpo della regolare Osservanza, considerato in se stesso; ha tutta volta conosciuto, e significato a bastanza, che dentro quel corpo v'erano e de' veri riformati, e di quelli, che senza bisogno veruno di riforma erano stati sempre osservanti; onde nelle sue Bolle, parlando delle membra del predetto corpo, spesso dice: *i Frati Osservanti, e Riformati predetti &c. Tanto i Frati della regolare Osservanza, quanto i detti Riformati*, e simili cose (a), che vogliono significare, qualmente, sebbene del corpo dicesse la voce di *riformato*; nientedimeno le membra del corpo erano alcune veramente riformate, perchè una volta inosservanti, altre non veramente, nè per se stesse, in ogni rigor di lingua, riformate, perchè non mai furono inosservanti della Regola, e delle leggi degli antichi, e primitivi Minori. Così può ravvisarsi dall'attenta lettura delle Bolle Lionine, spettanti a questo proposito: ed ecco che il nome di *riformati*, su cui fa strepito senza ragione il Ragionista, nulla pregiudica alla maggior antichità de' Minori Osservanti sopra quella de' Minori Conventuali.

§. IV.

Si spiegano, e confermano le predette cose coll'esempio degli altri Ordini Mendicanti, e specialmente di quello de' Padri Predicatori.

1. SI vide nel primo Capitolo di questo libro, che non meno de'Francescani, ancora gli altri Ordini regolari per la peste del 1348., e per l'ostinato scisma della Chiesa, seguito alla peste, aveano contratti de' nei contro all' antico candore. Or questi non poterono altramente scancellarsi, che colle proporzionate riformazioni, con cui si riducessero all' antica purità. Quindi è, che non meno in essi, che ne'Francescani troviamo il nome di Riformati, conforme con essi ancora impiegossi il zelo de' Sommi Pontefici, de'Superiori Generali, de' Monarchi, e de' restati Religiosi Osservanti, per indurre, e mantenere la necessaria riforma: la quale abbracciata da' Conventuali di quegli Istituti, come nell'

(a) *Declaramus, mentis nostra fuisse, quòd tam Conventuales quàm de Observantia, & reformati Fratres prædicti ... ita tamen, quòd Crux ipsorum Fratrum de Observantia, & reformatorum loco digniori deferatur: quodque ipsi Fratres de Observantia, & reformati &c.* Leo X. in Bulla *Licèt aliàs* apud Chronolog. Seraph. pag. 132. *Quod de cætero perpetuis futuris temporibus Fratres B. Francisci, sub puritate ejus Regulæ, & sub Regulari observantia viventes, ac Reformati, Ministrum, Fratres verò dicti Ordinis Conventuales nuncupati, Magistrum Generalem habere deberent .... Inter Conventuales, ac de Observantia, & Reformatos Fratres hujusmodi &c.* Ibidem.

nell'Ordine de' Minori, così tra di essi cominciossi a udire nella parte sana il nome di riformati, e di osservanti; denotandosi col primo quei Religiosi, che dall' inosservanza si erano posti nell' osservanza, e col secondo quegli altri, che sempre osservanti non mai allontanati si erano dalla retta vita secondo i proprj doveri: e quando la riforma si fu tanto dilatata, che a' veri incorrotti osservanti aggiunto si era un gran numero di riformati; incominciaronsi allora a chiamar col nome di *riformate* le Provincie, e le Case, le Comunità Religiose. Le prove di quanto dissi cavansi dalle Bolle Pontificie, e specialmente da quella di Sisto IV. *Sedis Apostolicæ* (*a*), e da quella di Niccolò V. *Inter cæteros* (*b*), dove si fa menzione de' Religiosi, e de' Conventi riformati, trattandosi de' PP. Predicatori, come pure da' sentimenti del B. Fra Raimondo da Capua Maestro Generale di tutto l' Ordine de' Predicatori, e da altri documenti da riportarsi. La sostanza, e la via di questa riforma vien indicata dal Beato Raimondo citato, allorchè scrive: *Il nome di Riforma, significando propriamente il ripigliare la forma, non trovo megliore strada di riformar l' Ordine, che servirmi di molti trovati Frati, i quali ferventemente desiderano d' esser ridotti alla pristina forma dell' osservanza regolare, incominciata dal nostro Beatissimo Padre Domenico* (*c*). Succedeva con buoni progressi nell' Ordine de' Predicatori la desiderata riforma; e perchè qualche ostacolo le si opponeva per timore, che aveano i Frati da riformarsi, di esser tolti da' Conventi, ove abitavano, e di esser costretti ad andar altrove, o di esser posti, non già sotto la giurisdizione de' Priori Provinciali, ma sotto quella de' Vicarj degli Osservanti (avendo così gli Osservanti Predicatori, come i Minori ottenuto di stare immediatamente sotto i proprj Vicarj Osservanti, dentro ai Conventi, distinti da quei de' rilassati) perciò informatone Giulio II. indirizzò una Bolla, che incomincia *A fide dignis*, al Maestro Generale, in cui assicurando i timorosi dal conceputo timore, animogli maggiormente alla riforma; comandando a' Frati Osservanti sotto pena di scomunica maggiore, da incorrersi subito, che nè direttamente, nè indirettamente senza licenza del Generale procurassero, che i Conventi riformati, o da riformarsi dal medesimo, tolti fossero dalla giurisdizione de' Priori Provinciali (*d*). Una simile disposizione il medesimo Papa nell'

anno

(a) *Et ei, qui pro tempore erit Vicarius Generalis Fratrum Reformatorum dicti Ordinis* (Prædicatorum).... *liberè reformandi, & ad observantiam reducendi &c.* Bullar. Ord. Præd. tom. 3. pag. 588.

(b) *Præsertim domus Ordinis Fratrum Prædicatorum...., quæ reformata, & ad regularem ejusdem Ordinis observantiam reducta existit.... & ad eorundem Fratrum Prædicatorum Reformatorum &c.* Ibidem pag. 289.

(c) *Sanè cum reformationis vocabulum propriè dicat formæ reassumptionem, nullam viam invenio meliorem ipsum Ordinem reformandi, quàm.... inventis quampluribus Fratribus, qui ferventer desiderant reduci ad pristinam formam, per Beatissimum nostrum Patrem Dominicum incohatam.* Apud Fontana Constitut. Ord. Præd. part. 1. pag. 553.

(d) *A fide dignis accepimus, quòd multi tui Ordinis Fratres reformationem, per te salubriter institutam, libentius, avidiusque amplecterentur, ni dubitarent, a Conventibus suis post hujusmodi reformationem expelli.... Quapropter nos, pro Dei laude, & Religionis honore, Reformatorum numerum hujusmodi augeri desiderantes, omnemque dubitationem Fratri-*

bus

anno antecedente 1504. fatta avea per l'Ordine de' Minori, dichiarando, che le facoltà ottenute da' Frati della Comunità, di poter passare, ed essere ricevuti nella Famiglia Osservante sotto i Vicarj, non s'intendevano del passaggio, o ricevimento de' Conventnali riformati, e degli Osservanti incorrotti, che stavano nella Comunità dell'Ordine Minoritico, ma de' soli Conventuali non riformati; e però sotto pena di fulminata scomunica proibì agli Osservanti, e a' riformati della Comunità sotto i Ministri, il passare a stare tra gli Osservanti della Famiglia sotto i Vicarj, ed agli Osservanti della Famiglia il ricevergli: indirizzando il suo Breve al Ministro Generale Frat' Egidio Delfini (a). Così fu disposto per que' due Sacri Ordini; donde ci si fa ancora conoscere con certezza, che in ambedue le Religioni vi erano gli Osservanti, i Rilassati, i Riformati; gli Osservanti della Comunità sotto i Ministri, e Priori; e gli Osservanti della Famiglia sotto i proprj Vicarj. Ciò fu bene di avvertire, perchè il Ragionista più volte si sogna, che nella Comunità dell' Ordine avanti Lion X. fossero tutti Conventuali, e non vi fossero al Mondo altri Minori osservanti, che quei detti della Famiglia, esistenti sotto l'immediata giurisdizione de' proprj Vicarj. Così giova a lui d'infingersi, per mostrare gli Osservanti essere una Congregazione moderna, e negar loro la non mai interrotta successione per fino al S. Fondatore, contro la dichiarazione di Lion X. sopraccitata.

II. Così ordinate le cose, tanto belli furono i successi dell' ordita riforma, che Clemente VII. nell' anno 1531., indirizzando un Breve al Maestro Generale dell' Ordine de' Predicatori, ed al Provinciale Romano, disse: *A' diletti Figliuoli Maestro Generale, e Provinciale Romano dell' Ordine riformato de' Predicatori*; e nel corpo di questo Breve, che comincia *Exponi nobis*, riportato dal Confezio,* e posto per Bolla terza tra quelle di Clemente, francamente diede il titolo di *riformato* al sopraddetto Provinciale della Provincia Romana: e con ragione quel titolo venne dato all'inclito Domenicano Istituto; mentre, come

bus illam subire volentibus adimere cupientes; universis, & singulis antedicti Ordinis Fratribus, de Observantia nuncupatis, sub excommunicationis lata sententia pœna districtius inhibemus, ne Conventus per se reformatos directè, vel indirectè a regimine Priorum Provincialium, quibus juxta Constitutiones dicti Ordinis subjici debent, distrahere, vel eximere curent sine tua licentia speciali. Sub dat. 18. Martii 1505. In Libello, cui titulus: *Tabula super privilegia Papalia Ordinis Prædicatorum.* edit. Venetæ 1516. pag. 131.

(a) *Nobis significare curasti, quod dilecti Filii Fratres, de Familia nuncupati, Ordinis tui Fratres Reformatos sub Regulari Observantia S. Francisci, sub tua cura, & obedientia degentes, ad se trahere, eosque ac varia loca sub tuo regimine existentes capere, & recipere non erubescunt... Nos igitur considerantes immensos labores, quos pro reformandis Fratribus, ac Conventibus hactenus substinuisti, ac in Gallia, & Hispania partibus ad præsens charitativè suffers; tenore præsentium declaramus, privilegia, & indulta dictis Fratribus de Familia de recipiendis Conventualibus fortè concessa, ad præfatos Fratres reformatos, seu de Observantia regulari non extendi, sed tantùm ad Conventuales non reformatos; inhibentes tenore præsentium tam ipsis reformatis, quàm de Familia nuncupatis Fratribus, sub excommunicationis lata sententia pœna, ne ipsi reformati, seu de Observantia regulari sub Ministris ad dictos Fratres de Familia, seu ad eorum loca, ad manendum cum illis, se transferant, nec ipsi Fratres de Familia nuncupati respectivè illos recipiant. Dat. 6. Feb. 1504.*, apud Firmamenta trium Ord. secundæ partis tract. 2. fol. 41. col. 1.

come nella Bolla *Officii nostri* fa saperci lo stesso Papa Clemente VII., ne' tempi suoi tanti erano in quello i Religiosi riformati, che questi ancora di numero erano superiori ai non riformati (a). Ma se in tal guisa passò l'affare della Riforma tra' Padri Predicatori, ancora nelle altre Religioni non fu senza felice successo, e specialmente nelle Spagne, dove per quello impiegavano le proprie premure i Monarchi Cattolici, Ferdinando, ed Isabella; e il Venerabile Cardinale, Arcivescovo di Toledo, Fra Francesco Ximenes; laonde tanto crebbe negli Ordini degli Agostiniani, de' Carmelitani, e de' Minori il numero de' riformati, che in quelle parti sovrastando al numero de'non riformati, fu cagione, che agli Ordini stessi dato fosse il titolo di Ordini riformati. Tanto costa dalla Bolla *Cum sicut accepimus* di Clemente VII., nella quale si raccontano le gravi querele, fatte al suo Predecessore Adriano VI. dal Conte di Miranda contro alla difformata vita di alcuni Regolari, così Mendicanti, come Benedettini, Cistercienfi, e degli altri Ordini non Mendicanti; e dipoi si dà il titolo di *Ordini riformati* a quello degli Eremiti Agostiniani, de' Padri Carmelitani, e de' Minori. Quindi accennasi, tuttavia ritrovarsi ne' detti Ordini alcuni Religiosi *non riformati*: da che raccogliesi il buon successo della riforma, in quei paesi così dilatata, che il numero de'riformati superava quello de'non riformati (b). E in tal modo resta provato, che il titolo di *Riformati* fu dato non meno all'Ordine degli odierni PP. Predicatori, e degli altri Regolari, che all'odierno corpo della regolare Osservanza Minoritica, nominato *Riformato* nelle Bolle di Lione X.

III. Dunque se gli odierni PP. Predicatori, e gli altri Regolari, per essere stati detti *riformati*, e di *Ordine riformato* nelle Bolle Pontificie, non debbono escludersi dal numero de'Religiosi primitivi de' proprj Ordini, e stimarsi Congregazioni novelle; lo stesso dovrà dirsi de'Minori Osservanti, benchè detti *riformati* nelle Bolle di Lion X.: nè potrà il Ragionista escluder questi per tal titolo dalla Comunità dell'Ordine Francescano primitivo, e chiamarli una Congregazione recente, senza ferire con simile ingiuria insieme gli odierni Domenicani, Agostiniani, Carmelitani, ed altri Regolari, nelle Bolle Pontificie detti *riformati*. E se l'Ordine primitivo Francescano sono i Minori Conventuali, recisi dal corpo della regolare osservanza, siccome da' Minori Osservanti l'Ordine primitivo è separato, perchè separati ne stanno i Francescani non riformati; così tra gli altri odierni Regolari l'Ordine primitivo è mancato affatto, perchè colle generali riformazioni affatto mancarono i non riformati. Ciò dico, non per cagionare odiosità al Ra-

(a) *Reformatio in dictis Provinciis adeo crevit, ut viceversa reformati Fratres non reformatos ... numero etiam superent.* Bullar. Ord. Præd. Tom. 4. pag. 488.

(b) *Adriano Papa VI., Prædecessori nostro, pro parte... nobilis Viri Francisci Stuniga, Comitis de Miranda... cum gravi querela exposito, quòd nonnulli Religiosi, tam Mendicantium, quàm S. Benedicti, Cisterciensis, & aliorum Ordinum non Mendicantium, in dicto Regno commorantes, pudicitiæ, & honestatis laxatis habenis... præfatus Prædecessor Ministris Provincialibus Provinciæ Castellæ Carmelitarum, & Eremitarum S. Augustini, ac Minorum, Ordinum reformatorum, ac aliis certis Religiosis personis. ... nihilominus nonnulli Religiosi dictorum Ordinum non reformatorum &c.*, Apud Vvading. Tom. 16. in Regest. pag. 568.

al Ragionista, ma acciocchè si conosca in quai laberinti, ed impegni lo pongano i suoi paralogismi, e le sue pretensioni. Ferisca se può, ma vegga di non ferire almeno, se non che i Minori Osservanti. Che se, per esempio, de' PP. Domenicani dicesse il Ragionista, come de' Minori Osservanti dice, non appartener essi alla primitiva Comunità, fondata da S. Domenico, perchè *la Religione primitiva, piantata dal S. Patriarca, non fu Riforma, ma Religione principale, nè il Patriarca fu Riformatore, ma Fondatore dell'Ordine*: ben risponderebbero eglino, che furon detti *riformati*, non per aver aggiunte austerità nuove a quelle dell'antica vita Domenicana, fondata dal Santo, ma per aver tolti i nuovi abusi, ed essersi ridotti generalmente i difformati all'antica forma di vita Domenicana, conforme alle regole, ed alle antiche leggi del sacro Istituto: lo che non è un dar principio a nuova Congregazione, ma un ristorare l'antica, fondata dal Patriarca. Onde il Beato F. Giovanni Domenici Cardinale, Arcivescovo di Ragusi, che in Italia molto fece per la riforma del sacro lor Ordine, nella Iscrizione, che li fu posta nel Convento di Fiesole, non è detto *Fondatore*, ma *Riformatore* solamente *della vita regolare* (a). E Sant' Antonino, alle costui persuasive fattosi Religioso Domenicano, scrisse, *che sollevò egli, e ristituì nel suo primiero vigore la Regolare Osservanza nell' Ordine de' Predicatori in Italia* (b). Lo stesso direbbero gli Agostiniani in sua difesa; aggiungnendo, che S. Tommaso di Villanova, il quale fu loro Riformatore nelle Spagne, nelle lezioni del Breviario non è detto *Fondatore*, ma *confermatore, e restituitore dell'antica disciplina dell'Ordine* (c). Lo stesso ancora per se stessi possono rispondere i Minori Osservanti; aggiugnendo, che S. Pietro Regalado, il quale nelle Spagne molto si affaticò per la riforma de' Minori, dalla S. Congregazione de' Riti non è detto *Fondatore*, ma solamente *restauratore della regolare Osservanza nelle Spagne*. Nè solo in que' tempi, ma ancora ne' più antichi dell' Ordine Minoritico fu fatto da' Generali, secondo i bisogni, un qualche ristoramento tra' Minori; onde negli antichi documenti Francescani leggesi, che il B. Giovanni da Parma, S. Buonaventura, e Gonsalvo di Vallebuona nel loro Generalato riformarono l' Ordine, ed i Frati a se soggetti. Se dunque il nome di *Riforma* significasse sempre novità d' Istituto, l' Ordine principale di S. Francesco sarebbesi ne' suoi principj medesimi, in tempo de' tre lodati zelanti Riformatori, e Superiori Generali, cangiato per la fatta riforma in un Istituto novello; e così tanto gli odierni Minori Conventuali, quanto i Minori Osservanti, tutti sarebbero successori, membra, e rampolli di Comunità rifor-

Pag. 10.

(a) *Beatus Joannes Dominici de Florentia, Archiepiscopus Ragusinus, & Presb. Card. Regularis vita in Italia reparator, & hujus Cænobii Fundator.* Apud Joann. Pal. in Fastis Cardinal. Tom. 2. pag. 147.

(b) *Qui relevavit, seu suscitavit primus in Italia vitam Regularis Observantiæ in Ordine Prædicatorum.* S. Antonin. 3. p. Sum. mor. tit. 16. §. de retentione possessionum &c.

(c) *Regendis deinde Fratribus admotus prudentiam, æquitatem, & mansuetudinem pari sedulitate, ac severitate conjunxit, adeo ut priscam sui Ordinis disciplinam multis in locis vel firmaverit, vel restituerit.* Breviar. Roman. ad diem 18. Septemb.

riformata da S. Buonaventura, e dagli altri due. Questo può bastare al Ragionista, perchè vegga, che non ogni Riforma è come quella de' PP. Carmelitani Scalzi, che, come dice Gregorio XIII. nella Bolla *Pia consideratione*, alla Regola degli altri Carmelitani aggiunsero altre austerità, e così da quegli si distinsero (a). Gli odierni Minori Osservanti nulla aggiunsero alla Regola Francescana; e però, per quanto diasi ad essi nelle Bolle di Lione X. il titolo di *Riformati*, non mai significasi, che sieno di novello Istituto, siccome per questo non significasi degli altri già detti Regolari.

IV. Oltre a che, siccome i Minori Osservanti nelle Bolle di Lione furono detti *riformati*, così i Minori Conventuali negli Statuti Papali di Giulio II. furono detti *non riformati*, ma *dispensati nella povertà, e rilassati* (b). Che se i Minori Osservanti non sono la Religione principale di S. Francesco, perchè il Serafico Patriarca non istituì una Riforma, ma un Ordine, nè fu Riformatore, ma Fondatore; tantomeno saranno la Religione principale di S. Francesco i Minori Conventuali, *dispensati nella povertà, e rilassati*, e difformati; perchè S. Francesco istituì un Ordine, fondato nell' altissima povertà in particolare, ed in comune, e non fu *dispensatore*, o *rilassatore*, nè difformatore, ma fondatore di Religiosi umili e poveri, che non avessero vigne, nè campi, nè oliveti, nè censi, nè fondi, nè erarj; che senza necessità non usassero camicie, scarpe, calze, giubbe, calzoni, ed altre vestimenta de' PP. Conventuali dispensati. Ed è certamente una strana pretensione il dire, e pretendere, che il solo nome di Frati Riformati basti ad escludere gli Osservanti dall' antica Comunità de'Minori, fondata da S. Francesco; ed il nome poi di difformati, di dispensati ne' punti essenziali della vita Minoritica, e di rilassati, nulla possa per escluderne i Minori Conventuali: quasichè meno si rassomigliassero all'antica Comunità dell' Ordine gli Osservanti, perchè hanno avuto un nome, non dato a' primitivi Minori, di quel che le si rassomiglino i Conventuali, che oltre l'avere un nome incognito del tutto a' Minori primitivi, sono in oltre così lontani dalla professione, e dalla vita di coloro, che di Minori appena tengono altra cosa particolare, fuori del nome, come de' Conventuali, abitatori un dì del Convento di Araceli disse, altrove citato, un Sommo Pontefice. Chi ben concepirà questa, e le altre ragioni allegate, conoscerà, quanto sia mal fondata la pretensione del Ragionista, in quanto fa egli forza sopra la voce *riformato*, con cui da Lion X. nominati furono i Frati, oggi detti della regolare

(a) *Religiosi autem hujusmodi, ultra contenta in Regula predicta ... quadam Instituta ad carnis mortificationem, & Populi adificationem ab initio sua institutionis observare inceperunt, veluti discalceatos incedere, unde discalceatorum nomen sortiti sunt, indui sacco, dormire super tabulas ... atque divinum Officium sine cantu, seu modulatione recitare*. Bullar. Roman. Cherub. Bulla 64. Gregorii XIII.

(b) *Dicimus & declaramus, etiam auctoritate Apostolica, nobis desuper concessa, hoc accipi, & intelligi debere de transitu ipsorum de Observantia ad laxatam, & deformatam vitam Fratrum Conventualium non reformatorum, vel etiam in Paupertate dispensatorum, vel relaxatorum*. Statuta Papalia Julii II. apud Firmamenta trium Ord. Part. 3. fol. 2. col. 2.

golare Osservanza di S. Francesco, ovvero i Minori. Vedrà insieme andare in rovina gran parte de' paralogismi fatti dal Ragionista; mentre si appoggiano al falso supposto, ed alla vana pretensione, che non possa darsi riforma, senza che questa aggiunga nuove obbligazioni alle antiche, e faccia essere i riformati d'un Istituto novello, diverso dalla Comunità dell'Ordine primitivo: Il che nel presente Capitolo evidentemente si è convinto di falsità, e s'è dimostrato contrario nonmeno all'anzianità de' Minori Osservanti, che a quella degli odierni primitivi Domenicani, Agostiniani, Carmelitani, e di altri Regolari, che per ristabilire in se stessi la osservanza, e la disciplina, scontraffatta dalla malignità de' tempi, hanno tutti avuta la riforma, con cui diedero bando al loro Conventualesimo; laonde sono successori, e discendenti di Comunità riformate: e se conchiudessero gli argomenti del Ragionista, fatti contro agli Osservanti Minori, conseguentemente sarebbero tutti di Comunità, e di Congregazioni novelle.

§. V.

Adoperandosi, e confermandosi maggiormente le dottrine de' premessi paragrafi, si ribattono quelle del Ragionista.

I. Dalle verità provate ne' precedenti paragrafi restano del tutto escluse le astute dottrine del Ragionista, sparse su questo proposito in varie pagine del suo Volume. Per esempio, dicendo egli nella pagina 255., ed altrove, non essersi mai dalla S. Sede permessa la divisione, o diramazione d'un Ordine, se non per via di riforme, che con ristringimento di leggi costituissero una Congregazione novella, canta totalmente fuora del coro, e suppone ciò, che dee provare, cioè, che i Minori Osservanti sieno un ramo diramato, e non l'Albero dell'Ordine Francescano. Se poi parla degli Osservanti della Famiglia, che ottenendo di stare in Conventi distinti, sotto i proprj Vicarj Provinciali, e Generali, separati così, per fuggire le vessazioni de' Ministri Provinciali, dalla Comunità rimanente, ma non dal Ministro Generale di tutto l'Ordine, falsamente afferma, che tal divisione, qualunque fosse, non si facesse senza ristringimento di leggi, e senz' aggiugner nuovi rigori agli antichi dell' Ordine. Di questi, e del restante dell' Ordine erano comuni le leggi, la professione, e le obbligazioni. Solamente v'è da eccettuarsi, che nella Comunità dell'Ordine vi erano molti rilassati, e dopo l'anno 1430. v'erano molti dispensati nella povertà Minoritica, pel privilegio abbracciato da molti Conventi, che potessero i loro Sindaci Apostolici ricevere, e ritenere possessioni pel mantenimento de' Frati; e di più la comunità stessa incominciò a tollerare le Figliolanze de' Conventi: Ma tra gli Osservanti della Famiglia non erano rilassamenti, o dispense, non si tolleravano

Figliuolanze, come neppure si tollerarono ne' principj dell' Ordine; ed oltre a queste cose, vi fu una pura ordinazione, la qual'ebbe vigore per soli tre anni, in virtù di cui non si permettevano gli organi, senonse nelle Chiese principali. Or giudichi pure chi vuole, se l'escludere le Figliolanze, sol tanto tollerate nell' Ordine, e il non permettere pel corso di soli tre anni gli organi nelle Chiese non principali, poteva essere un ristringimento di leggi sì notabile, e sostanziale, che facesse una Congregazione novella. Se queste sono così efficaci per fare una Congregazione novella più stretta, di cui sieno i Minori Osservanti; tanto più l' esser proprietarj in comune, l' andar vestiti come i secolari, e tante altre cose, ammesse dalle Costituzioni, e da' privilegj de' Conventuali, contrarie alla vita degli antichi Minori, avranno forza di fare, che i Conventuali Francescani sieno d'una novella Congregazione, più larga dell'antica, come per verità lo sono. Che se il Ragionista pretende, che molte sieno le austerità veramente sostanziali, (e non già di verun conto, come le due accennate, una brevissima, e l'altra piuttosto tollerata, che conceduta) aggiunte dagli Osservanti alla semplicità della Regola, e delle leggi comuni antiche dell'Ordine, si faccia coraggio, ne assegni qualcuna; e se non sa assegnarla, come in fatti non mai l'assegnò, cessi di affascinare il volgo colla solita cantilena dell' aggiugnimento fatto dagli Osservanti agli antichi rigori. E quando anche gli Osservanti della Famiglia avessero fatta questa giunta di rigori, che importerebbe, se quelli del corpo della regolare Osservanza, raccolto da Lione X., non furono che una semplice parte? Per verità il Ragionista nella pagina 262. numera molti rigori, osservati dagli Osservanti, e non da' Conventuali; ma alcuni di quelli son falsi, altri fuor di proposito, e molti sono vere obbligazioni, imposte dalla Regola di S. Francesco, della qual cosa si discorrerà nel suo luogo.

II. Per meglio convincere il Ragionista del falso ristringimento di leggi, ed accrescimento di rigori, che tante volte attribuisce agli Osservanti, si osservi di nuovo ciò, che altre volte si è detto, cioè, che la riforma non necessaria, la quale consiste, non in un passaggio dall' inosservanza all' osservanza, ma in collocarsi nello stato di più stretta osservanza, con aggiugnere nuovi rigori a quei dell' antica ordinata Religiosa vita, come cosa non di necessità, ma di supererogazione, non mai trovasi, che sia stata comandata ai Regolari. Al contrario a' Regolari più volte, e con premurose istanze, dalla Santa Sede è stata comandata la riforma, con cui si riparassero i danni della peste del 1348. e del succeduto Scisma, per cui nato era il morbo del Conventualesimo. Così costa dalle due Bolle di Martino V. *Romani Pontificis providentia* (1) *Cum Generale Capitulum &c.* (2), da quella d'Eugenio IV. *Movemur* (3), da quella di Sisto IV. *Dum singulos Regulares Ordines* (4), dal Breve *Nuper* di Alessandro VI. (a) (5), dalla Bolla *Reformationem Seraphici Ordinis* di Giulio II. (6) riportate tutte negli Annali del P. Vvadingo, specialmente nel Tomo X. dell' Edizione Romana, e nel XV., e dall' Autore delle *Firmamenta*. Ed è da avvertirsi,

(1) *Apud Vvad. Tom. 10. pag. 147.*
(2) *Ibid. pag. 148.*
(3) *Ibid. in Regest. pag. 309.*
(4) *Apud Vvading. t. 14. pag. 95.*
(5) *Apud Vvad. Tom. 15. pag. 300.*

(a) Apud Firm. 3. Ord. 2. part. Tract. 1. fol. 8. a tergo col. 1.

tirſi, che del Breve di Papa Giulio II. ſcrive il detto Autore delle *Firmamenta de' tre Ordini*, che fu letto pubblicamente nel Capitolo generale di Troyes, e in detto Breve *ſi comandava ſotto gravi cenſure, e pene, che da per tutto ſi faceſſe la vera riforma dell'Ordine Minoritico* (a), come pure comandoſſi in alcune delle ſoprallodate Bolle agli altri Mendicanti, parimente infetti dal morbo della Conventualità. Dunque la Riforma de' Conventuali (che in progreſſo di tempo fu fatta in buona parte ancor nell'Ordine di S. Franceſco, ed i Conventuali riformati cogli Oſſervanti incorrotti furono da Lione X., incorporati nell' odierno corpo de' Minori Oſſervanti) non conſiſteva in far abbracciare leggi nuove più ſtrette, ma in ridurre alla vera oſſervanza della Regola, e delle leggi antiche; e però comandavaſi ancora ſotto gravi pene. Del rimanente poi, ſe parliamo ancora della ſola ſeparazione degli Oſſervanti della Famiglia dalla giuriſdizione immediata de' Conventuali, di cui ſi è detto di ſopra, che queſta commendata foſſe da' Sommi Pontefici, e voluta, ſenza veruna giunta di nuove obbligazioni, chiaro appariſce dalla Bolla di Eugenio IV. *Ut Sacra Ordinis Minorum*, fatta per la Famiglia Oſſervante de' Minori, da quella di Paolo II. *Ad Fructuoſa*, fatta per la Famiglia Oſſervante de' Predicatori, e dall' altra *Fama laudabilis* del ſopraddetto Eugenio. Ma che ſerve ragionare della mentovata Famiglia? Queſta nel ſepararſi, come fece, non venne propriamente a riformarſi, non avendo mai perduta l'antica forma; venne ſolo a ritirarſi da' difformati, per poter più comodamente mantenerſi nell' antica forma, depoſta dai difformati. Onde non ſi ritirarono in maniera veruna, pria che nell' Ordine foſſero i rilaſſamenti; benchè il Ragioniſta, facendo l' allocco, imponga all' Autore delle Lettere a Filalete l'aver detto, che ſia ſtata conceduta la riforma agli Oſſervanti prima che nell' Ordine foſſero i rilaſſati. Nè gli Oſſervanti furono mai riformati propriamente, e per ſe ſteſſi; perchè, come incorrotti, non mai per ſe ſteſſi ebbero biſogno di propria riforma: nè furono mai Riformatori avanti Lione X. prima che l'Ordine foſſe abbondante di difformati. E queſti ſono i ſentimenti dell' Autore di quelle Lettere, come ciaſcheduno può certificarſi dal leggerle. Ed eſſendo così, non dovea il Ragioniſta paragonare i Minori Oſſervanti co' Carmelitani, e Agoſtiniani Scalzi; ed i Conventuali Minori coi Domenicani, Agoſtiniani, e Carmelitani dell' Ordine primitivo, per inferirne, che ſiccome gli Scalzi ſono meno antichi degli altri, così i Minori Oſſervanti ſono meno antichi de' Minori Conventuali: Eſſendo gli Scalzi ſopraddetti alcune riforme, fatte ſenza neceſſità, coll' aggiugnere altri rigori a quelli delle antiche regole; e gli altri dell' Ordine primitivo eſſendo veri, e ſtretti oſſervatori della purità delle loro regole, come gli antichi; e benchè non ſieno della più ſtretta Oſſervanza, ſono tuttavia veri Oſſervanti, e, ſe vuole così, ſono ancora riformati, come ſi provò di ſopra, ma non come gli Scalzi. Laonde perchè

(a) *Breve Sanctiſſimi Domini noſtri Julii II. publicè lectum fuit, in quo vera Ordinis Reformatio ubique fieri mandabatur ſub gravibus cenſuris, & pœnis.* Firmamenta trium Ord. part. 1. fol. 39. col. 2.

perchè le cose vadano bene d'accordo tra i Francescani, e gli altri Ordini, gli Scalzi, che sono di più stretta Osservanza, debbono paragonarsi alle riforme non necessarie de'Francescani, detti della più stretta Osservanza (tali sono, per esempio, i PP. Cappuccini) quei che diconsi degl'Ordini primitivi, poichè sono veri osservanti, ed i loro antichi furono alcuni osservanti incorrotti, ed altri colla necessaria riforma ridotti, come si è provato, all'osservanza, debbono paragonarsi cogli odierni Minori Osservanti. I Minori Conventuali poi non hanno tra gli altri Ordini regolari chi possa con essi giustamente paragonarsi; perchè negli altri Ordini colle generali riformazioni si perdette affatto il seme de' Conventuali, che colle loro rilassatezze allontanati si erano dalla vera forma dell'antica vita de' passati Religiosi, e gli odierni Regolari fanno tutti professione di osservare la Regola, data loro da' proprj Fondatori, nella maniera, che si osservava da' loro antecessori ne' primi secoli, eccettuata qualche Apostolica mitigazione, fatta dalla S. Sede circa la Regola Carmelitana quasi dal principio della di lei approvazione, abbracciata, e ricevuta generalmente per più secoli da tutti i Religiosi Carmelitani, avanti che sorgesse la riforma degli Scalzi, della qual cosa può consultarsi il P. Lezzana (1).

(1) *Tom. 3. In mari magno Carmel. pag. 176. num. 28. & seqq.*

III. Ecco per tanto, come negli Ordini, ove sono le riforme non necessarie, ma di sola supererogazione, i meno stretti sono i più antichi; tanto i meno, quanto i più stretti, sostanzialmente osservano la Regola antica, e sono veri Osservanti regolari, distinti fra di loro, perchè i più stretti aggiunsero nuove obbligazioni alle antiche, venendo a comporre in questa forma un Istituto novello, posteriore all'Ordine principale, in cui per lungo tratto di tempo nè si osservarono, nè si osservano quelle austerità di supererogazione. Così per l'appunto ha da discorrersi de'Minori Osservanti, che sono i meno stretti, in riguardo alle riforme, senza necessità veruna suscitate tra' Minori dopo Lione X., e che diconsi della più stretta Osservanza: così degli odierni Agostiniani, e Carmelitani dell'Ordine principale, in riguardo a i loro Scalzi; mentre questi sono riformati con riformazione non necessaria, la quale aggiunse all' antica vita comune dell' Ordine nuovi rigori, alterando in tal guisa l' antica vita, quando nell' Ordine vivevasi sostanzialmente nell' osservanza delle proprie leggi, e Regole; e però i sopraddetti meno stretti, che per continuata discendenza derivano ancora dagli antichi Religiosi de' proprj Istituti, sono più antichi de' più stretti. Or un tal argomento non può usarsi per la causa de' Minori Conventuali: non già perchè ad essi manchi la minore strettezza di vita; ma piuttosto perchè questa strettezza è sì poca, che in punti essenziali fa diversificargli dagli antichi Minori, ed esclude la sostanza dell' antica vita Minoritica, mutata in essi con tante dispense, che gli allargarono. Laonde conforme i Carmelitani Scalzi, per esempio, per avere notabilmente aggiunte delle strettezze alla vita Carmelitana, sono di un Istituto novello più stretto; così i Minori Conventuali perchè non osservano in cose molto essenziali la vita degli antichi Minori, avendo introdotte molte larghezze contro alla Regola, sono

sono d' un Istituto novello, più largo dell' antico Istituto Francescano. Nè accade che cerchino esempj di se stessi negli altrui Ordini, tutti della regolare osservanza; perchè i Conventuali, ai quali debbono paragonarsi, fuor dell'Ordine Francescano, riformandosi tutti i Monasterj, mancarono totalmente: e se vi fossero ancora, sarebbero certamente i meno stretti; ma per esser professori, e seguaci di nuove larghezze, contrarie all' antica vita de' loro antichi Padri, e de' moderni Osservanti, sarebbero meno antichi de' loro Osservanti, che sono, come provai, gli odierni Regolari dell'Ordine primitivo.

IV. Dalle quali cose resta chiarificato, che nè la maggiore, nè la minore strettezza d' un Istituto è regola generale per inferirne la maggiore antichità. Perchè possa questa inferirsi, oltre una bastevole successione di persone, non interrotta, è necessario il non aver aggiunte, o tolte obbligazioni considerabili a quelle degli antichi Religiosi. Perchè le tolsero i Minori Conventuali, e le aggiunsero i Minori Capuccini, amendue sono d' Istituto novello, quelli di meno stretto, questi di più stretto dell' antico Istituto Francescano. Per la qual cosa sono degne di correzione quelle carte, in cui rappresentasi, che nell' istituzione della Congregazione de' Cappuccini la regolare Osservanza si era rilassata; il che osservasi espresso alcune volte sotto le figure, ancora in molti Chiostri, di qualche Servo d'Iddio, passato da' Minori Osservanti a' Minori Cappuccini, dicendosi ivi, che il rilassamento della Regolare Osservanza fu la cagione del suo passaggio (a). La Riforma de' Capuccini non fu necessaria, ma di sola supererogazione, come ancora apparisce dal vedere, che cosa contengano di particolare le leggi fondamentali di tal Riforma: nè la Comunità degli Osservanti Minori erasi rilassata, sebbene vi potessero, e vi possano essere delle persone particolari di vita rilassata, ben sapendosi, che niuno Istituto ha i suoi professori tutti santi. Onde ancora nella Comunità de' Minori Osservanti potevasi allora, e si può osservare strettamente la Regola di S. Francesco da chi la vuole osservare. Di quanto dico ne sperimentò la verità il Venerabile Servo d'Iddio Fra Niccolò Fattore, il quale prese l' Abito Religioso tra' Minori Osservanti, da questi poi passò a sperimentare le Riforme esistenti nel corpo dell'Osservanza, facendosi Recolletto, e da questi Minori Osservanti Recolletti passò a' PP. Cappuccini. Ma dopo che tra i Cappuccini ebbe dimorato alquanto tempo, per volontà divina, come narra la Cronaca (1), se ne tornò agli Osservanti, tra' quali avea ricevuto l'Abito Religioso la prima volta, e da Minore Osservante morì santamente. Sopra di che leggesi nella risposta alle *Animavversioni* per la causa della Beatificazione, e Canonizzazione del sopraddetto Venerabile, stampata in Roma nell' anno 1737, che interrogato egli, per qual cagione tornato fosse da' Cappuccini a' Minori Osservanti, diceva: *Io feci orazione a Dio, acciocchè mi guidasse a quell' Abito, in cui lo servissi meglio, ed egli s' è degnato di richiamarmi alla mia Madre Osservanza, dal di cui petto ho suchiato un latte di tanta dolcezza, che se ho qualche cosa, l' ho dalla mia Madre Osservanza, come quello, che ho sperimentato,*

(1) P. 4. tom. 2. lib. 8. cap. 43.

(a) Annotationes illæ ex Bover. Annal. (1651. prohib. donec corrig.) ibid. cit. desumptæ sunt.

mentato, che così tra' Cappuccini, e Ricolletti in tutte le parti signoreggia il servigio d'Iddio; ma tutti possono tacere in quanto all'Osservanza, se il Religioso adempia le sue obbligazioni, ed osservi le sue promesse (a). Così egli; donde vedesi, che ancor tra gli Osservanti poteva essersi Santi, nè v'era necessità delle cose particolari, da'Cappuccini aggiunte, o tolte alla vita di quelli. Perlochè soleva ancor dire quel Venerabile: *Santi gli Osservanti, Santi i Cappuccini*; benchè Dio agli Osservanti rimandato lo avesse.

V. Or tornando al proposito, son vani, conchiudo, gli sforzi fatti dal Ragionista per dimostrare, che i Minori Osservanti sieno stati detti *Riformati* per cagione dello strignimento di leggi, o perchè, introducendo una riforma non necessaria, si rendessero d'Istituto moderno, più stretto dell'Ordine primitivo. I riformati, che furono in tempo di Lione infra di essi, e comunicarono loro un tal nome, (il quale fece tantosto nella sua Bolla *Ite & vos* cessare lo stesso Papa) non pel ristringimento di nuove leggi, ma pel ritorno dall'inosservanza all'antica osservanza, così si appellarono. Ed a torto quivi il Ragionista ripiglia, che se detta riforma fosse stata un passaggio dall'inosservanza all'osservanza, i Sommi Pontefici non avrebbero potuto permettere, che non tutti si riformassero; imperocchè quali, e quante non furono le continue premurose istanze della S. Sede per la generale riforma de' Minori? Una gran parte si narrò di sopra: e pel zelo de' Sommi Pontefici si riformarono tutti i Minori, fuorche gli Osservanti, che non ne aveano di bisogno, e un certo numero di Conventuali, più tenaci delle larghezze; i quali ancora dalla S. Sede non furono lasciati nello stato di prima, titubante, e perplesso; ma in processo di tempo furono maggiormente dispensati, tantoche fosse loro certamente lecita la desiderata comodità di vita non secondo la Regola di S. Francesco, e si riducessero nello stato, in cui sono a' nostri tempi fatti d'un Istituto moderno, distinto da quello degli antichi Minori, e ancora da quello de' primi Conventuali, comparsi nell' Ordine. Che se, come dice il Ragionista, non può concepirsi Riforma senza novità, sappia che questa novità è di due sorte: una, che ha per fine l'indurre una forma nuova, l'altra, che ha per fine di ristorare, dove sia scontraffatta, la forma antica. La prima novità, accordo, che seco porti novità d'Istituto. La seconda non la porta certamente, ma è soltanto un nuovo passaggio dallo stato scontraffatto al regolato, dall'inosservanza all'

(a) *Supplicando ex toto cordis affectu Deo meo, quatenus dignaretur ... in quo habitu melius ipsi servirem; dignatus est me revocare ad Matrem meam Observantiam, ex cujus pectore suxi lac tanta dulcedinis; quia si aliquid habeo, a matre mea Observantia illud habeo, tanquam is, qui expertus est, ita inter Capuccinos, & Recollectos in omnibus partibus praestari servitium Domino Deo nostro, sed omnes tacere possunt quoad Observantiam, si Religiosus faciat id, ad quod tenetur, & custodit id, quod Deo promisit*. Responsion. ad Animadvers. in causa Beatificat. Venerab. Servi Dei Nicolai Factoris, Ord. Minorum de Obs. impress. Romae Typis R. C. *A*. 1737. *pag*. 253. *n*. 85... *Quaerens ab eo* (Testis octavus) *causam, ob quam fecerat dictus Frater* (Nicolaus) *mutationem habitus? Respondit idem Pater, quòd ipse non potuerat aliter efficere, nisi assequi voluntatem Domini*. Ibi pag. 255. *num*. 90.,... *semper sequutus sum inspirationem divinam, propter quod feci id, quod feci* (idest redeundo ad Observantiam) *& ita fuit divina voluntas*. Ibi pag. 256. num. 94.

all' osservanza. E questa seconda novità sola è quella, che fu indivisa dalla riformazione sopraddetta de' Minori, e degli altri Regolari. Finalmente stimo necessario avvisare i Lettori dell' inganno del Ragionista, allorchè intorno alle materie presenti, ed altrove, spesso ripete, che i Minori Conventuali si distinguano dagli altri Minori sol perchè sono eglino di disciplina più mite, celando totalmente, e negando le mutilazioni, che hanno fatte della Regola di S. Francesco, ammettendovi tante dispense, che la renderono essenzialmente diversa da quella degli altri Minori; onde stimarono bene di mutare ancora la formola della Professione, non essendo convenevole, che ritenessero la formula degli antichi Minori quei, che nella vita, nella Regola, e nell' Istituto sono essenzialmente diversi dagli antichi Minori. Non è per tanto la sola maggiore piacevolezza di disciplina ciò, che dagli altri Minori gli fa esser distinti; ma è in oltre l' avere scosso il giogo delle più ardue, e più caratteristiche obbligazioni della Regola, e dell' antica vita Francescana ciò, che dagli altri Francescani li fa esser essenzialmente diversi, e gli rende d' un particolare moderno Istituto, come di proposito si mostrerà in un libro da soggiugnersi.

C A P. IV.

Neppure le altre particolari denominazioni, oltre quella di Frati Riformati, date a i Minori Osservanti, sono bastevoli per dichiarargli meno antichi de' Minori Conventuali.

PER compier questo Libro, dove trattasi principalmente de' nomi, e degli argomenti, che da' nomi formò il Ragionista, restava da vedersi, se alcuni vocaboli dati agli Osservanti, e tante volte rammentati dal sopraddetto Autore, nell' ammassare contro a Minori Osservanti le Ragioni Storiche de' Conventuali, da umiliarsi alla S. C. de' Riti, sieno segni sufficienti di novello Istituto, posteriore all' Istituzione de' Conventuali. Questi nomi sono, quello di *Frate di Romitorio*, di *Frate della Famiglia*, e *della regolare Osservanza*. Per isbrigarci veniamo subito all' esamina.

§. I.

L' abitare ne' luoghi, detti i Romitorj, *nè fu cosa insolita a' Minori dell' Ordine primitivo, nè fu cosa biasimevole.*

I. SE fuvvi tempo, in cui l' Ordine Francescano fosse indiviso, e ciaschedun Frate Minore spettasse al corpo dell' Ordine primitivo, e principale, fu certamente quello, in cui vivea il Santo Fondatore, e quello, che scorse poco dopo la di lui preziosa morte. Se

mostro per tanto, che in tempo di S. Francesco, e poco dopo i Frati Minori avessero già i Romitorj, ed abitassero in quegli alcuni di loro, provato avrò bastevolmente, non esser cosa insolita a' Minori primitivi l'abitare ne' luoghi, detti i Romitorj. Ma che in fatti così fosse, non è cosa difficile il rintracciarne in prova gli argomenti fortissimi; mentre di questi Romitorj (che si dicevano ancora luoghi non Conventuali, piccoli Conventini, e luoghi divoti) se ne fa menzione dentro le più antiche memorie Serafiche. Il Padre San Francesco, che ne fu l'inventore, ne' suoi Opuscoli al Capitolo terzo delle Collazioni, intitolato -- *della Religiosa abitazione dentro a' Romitorj*, così parlonne. *Quei, che vogliono religiosamente stare ne' Romitorj, siano tre, o quattro; abbiano un Chiostro, e ciascheduno abbia il suo luogo, e sempre dicano la Compieta di giorno, quando il sole fa ritorno all' occaso; proccurino di osservare il silenzio, e dicano le sue Ore* (cioè nell' Oratorio, o Chiesucciola) *sorgano al Mattutino; e pria cerchino il Regno d' Iddio, e la di lui giustizia; e dopo Terza sciolgano il silenzio, e possano parlare. Dipoi dicano Sesta, Nona, e Vespro in tempo debito: nel Chiostro, dove dimorano, persona veruna entrar non permettano, nè alcuno ivi mangi* (a). E dopo date a' medesimi suoi Religiosi altre istruzioni, e regole da osservarsi ne' Romitorj, ne raccomanda loro l'osservanza, soggiugnendo, che proccurassero con ogni diligenza di osservare tutte le sopraddette cose. Dunque il S. Padre non solamente volle, che fossero nell' Ordine suo i Romitorj, o piccoli Conventini; ma in oltre gli vide nell' età sua, e diede loro particolari istruzioni. E perchè non pretenda qualcuno, che egli predicasse sol tanto alla gente futura, e con ispirito profetico desse le leggi all' Osservanza da nascere, e non ancor nata; leggasi nel primo tomo del Vvadingo, che il Padre S. Francesco tornando dalle parti di Levante, e da predicare al Soldano, in Italia, tostoche arrivò alla valle di Spoleti, fu incontrato da schiere di suoi Figlinoli, che da ogni parte frettolosi uscivano da' *Romitorj*, facendo festa nel rimirare l' amato Padre, e congratulandosi nel di lui ritorno (b). Schiere dunque, e turme di Frati Francescani, vivendo ancora tra' mortali S. Francesco, abitavano dentro a più Romitorj presso alla valle di Spoleti, i quali festosi andarono ad incontrare il Santo Patriarca, usciti con fretta da' suoi Conventini. E questi Romitorj, o Conventini, non erano certamente grotte, o Capanne,

(a) *Illi, qui religiosè volunt stare in Eremitoriis, sint tres, aut quatuor ... habeant unum Claustrum, & quilibet habeat locum suum .... & semper dicant Completorium de die, quando sol revertitur ad occasum. Studeant tenere silentium, & dicant Horas suas. Surgant ad Matutinum, & primùm quærant Regnum Dei, & justitiam ejus. Hora congrua dicant Primam, & Tertiam, & post horam Tertiam solvant silentium, & possint loqui. Postea dicant Sextam, Nonam, & Vesperas tempore debito. In Claustro, ubi morantur, non permittant aliquam personam introire, sed neque ullus ibi comedat .... qui omnia supradicta studiosè, & sollicitè studeant observare.* S. Franciscus in Opusculis, Lugduni impressis 1637. in Collationibus Collat. 3. cui titulus -- *De Religiosa habitatione in Eremitoriis.* pag. 236.

(b) *Ut ad vallem Spoletanam pervenit, prorumpentes hinc inde ex Eremitoriis filii, desiderato Patri cum ingenti cordis jubilo turmatim occurrebant, collatantes in ejus aspectu, & congratulantes in ejus regressu.* Vvad. tom. 1. Ed. Rom. pag. 342. num. 20.

Capanne, ma bensì piccoli Conventi, come raccogliesi ancora dal testo allegato del Santo, ne' quali era il piccolo Claustro, la Chiesiuola, le stanze de' Religiosi, ed osservavasi il silenzio, e la disciplina regolare. E sebbene in tempo del Santo fossero quattro soli per lo più gli abitatori di ciascheduno di quelli, contuttociò ne' tempi seguenti crescendo il numero de' Frati, crebbe ancora quello degli abitatori di que' divoti Romitorj, ma non sì fattamente, che giugnesse al numero di dodici: altramente i Romitorj non sarebbero stati nominati luoghi non Conventuali; mentre per non esser tali, bastava, che ivi per la maggior parte dell'anno potessero debitamente abitare dodici Frati, come si ha dalle antiche Costituzioni Farinerie, tratte dalle Costituzioni di S. Buonaventura (*a*).

II. Nè quei Conventini, detti *i Romitorj*, erano recettacoli di spiriti capricciosi, malinconici, o torbidi, ma bensì di Religiosi più divoti, e più fervorosi. Onde nelle citate Costituzioni Farinetie, tratte, come dissi, da quelle del Dottor Serafico intorno all'anno 1354, leggesi una tal disposizione ,,. Essendoci stati pel passato, ed essendovi ,, ancora oggi nell' Ordine nostro Religiosi eccellenti nella divozione, ,, e nella più rigorosa osservanza della nostra Professione, vuole il Mi- ,, nistro generale con tutto il Capitolo, che i Religiosi di tal vita ,, sieno ben trattati, e favoriti da' Prelati nelle loro divozioni, CON- ,, FORME FU SEMPRE SOLITO FARSI NELL' ORDINE NO- ,, STRO. Perchè poi il Signore per bocca del suo Profeta dice alla ,, Chiesa, esser cosa gioconda, che i Fratelli abitino insieme; perciò ,, ordina il Ministro generale col sopraddetto Capitolo generale nella ,, Costituzione presente, che per l'avvenire i Frati abitino indifferente- ,, mente ne' Conventi, secondo la disposizione de' Ministri, e de' Cu- ,, stodi, e lo stesso si faccia ne' Romitorj. Si guardino poi i predetti ,, Prelati di non mandare alcuni Frati a risedere ne' Romitorj, se que- ,, sti non saranno saldi, e provati nell'osservanza regolare nel miglior ,, modo ,, (*b*). La stessa ordinazione colle medesime parole fu rinnovata nelle Costituzioni Martiniane l'anno 1430., fatte nel Capitolo generalissimo d'Assisi, e negli Statuti papali di Giulio II., pubblicati l'anno 1508. (*c*). Dee qui avvertirsi, che quelle parole. *Osservanza più*

 stretta

(a) *Locum autem non Conventualem dicimus, ubi duodecim Fratres, & supra pro majore parte anni non possunt debitè commorari.* Constitutiones Farineriæ cap. IX. apud Chronolog. Seraph. pag. 81. col. 1.

(b) *Caterum cum in Ordine nostro aliqui Fratres fuerint, & sint excellentes in devotione, & observantia strictiori nostra professionis; vult ipse Generalis Minister cum Generali Capitulo universo, quòd sic viventes per Pralatos benè tractentur, & favorabiliter in suis devotionibus nutriantur, SICUT SEMPER IN NOSTRO ORDINE FIERI CONSUEVIT. Quia verò Dominus per Prophetam dicit Ecclesia, quòd jucundum est habitare Fratres in unum; ideo ordinat Generalis Minister cum supradicto Generali Capitulo, Constitutione prasenti, quòd Fratres deinceps indifferenter in Conventibus habitent, secundùm dispositionem Ministrorum, & Custodum, & in Heremitoriis idem fiat. Caveant autem pradicti Pralati, ne Fratres aliquos ad Heremitoria mittant, pro residentia ibidem facienda, nisi solidos, & probatos in Observantia regulari, si fieri poterit bono modo.* Laudatæ Constitutiones cap. 3. ibidem pag. 68. col. 1.

(c) *Constit. Martin. apud Chronol. Seraph. pag. 95. Stat. Jul. II. cap. X. partic. 14.*

stretta della nostra Professione, non significano, che i buoni Religiosi de' Romitorj si fossero imposte obbligazioni particolari, come fanno i Riformati de' giorni nostri; ma solo che con maggior fervore attendessero ad osservare più rigorosamente la Regola, e la Professione, quantunque niuna obbligazione avessero più degli altri Minori, e però non si potessero paragonare coi Religiosi, oggi detti *della più stretta Osservanza*, ma bensì con quei più perfetti Religiosi, che stanno a' dì nostri nella Comunità principale dell' Osservanza, e ne' corpi degli ordini primitivi, spettanti totalmente alla medesima Congregazione. Apparisce per tanto dal sopralegato testo, che i Romitorj erano le abitazioni de' megliori Frati dell' Ordine, i quali erano ivi mandati da' Prelati della Comunità dell' Ordine, da' quali per tanto non facevano separazione alcuna, ma vivendo sotto la loro ubbidienza, formavano con essi un medesimo indistinto corpo: e ciò non solamente nel principio, ma ancora ne' seguenti secoli Francescani, come costa dalle replicate ordinazioni medesime sotto Martino V. e Giulio II.

III. Questi Conventini per tanto, sempre conservati, e popolati nell' Ordine, furono di non poco giovamento per lo splendore dell' Ordine medesimo, e pel mantenimento degli osservatori della Regola ne' più infelici tempi ancora delle signoreggianti rilassatezze; conciossiachè in quei, come in asili della povertà, e disciplina Francescana, ritiravansi allora, quasi altri prudenti, e zelanti Maccabei, ad osservare le sante leggi, molti di coloro, che non solevano contaminarsi nelle macchie degli scontraffatti Fratelli. Per la qual cosa nell' anno 1510. l' Autore del Memoriale dell' Ordine de' Minori così scrisse „ (a). Nell' „ anno 1415. il nostro Ordine, già nello Scisma della Chiesa, da' tem- „ pi di Gregorio XI. insieme colla sua Santa Madre Chiesa, come in „ un deserto, avendo patite gravi tribulazioni, s' incoraggiarono i ze- „ lanti suoi per tutte le Provincie di tutto il Mondo, volendo in- „ teramente sodisfare a' suoi voti, e facendo penitenza, si partivano „ da' Conventi andando a' Romitorj, e ne' medesimi Conventi desidera- „ vano di vivere onestamente, per lo che pativano alcune perse- „ cuzioni. Alcuni ancora non potendo sopportare le dette molestie „ ricorsero al Concilio di Gostanza „. Questi ultimi, che ricorsero al Concilio di Costanza, furono gli Osservanti di tre Provincie di Francia. Vegga ora il Ragionista, che l' abitare ne' Romitorj non fu cosa insolita a' Minori primitivi; ma incominciossi ad osservare ne' tempi stessi del Santo Patriarca, e continuossi in tutti i tempi seguenti, tanto ne' vicini

(a) *Anno Domini 1415. cum jam Ordo noster, qui a tempore supradicto Gregorii XI. cum Matre sua S. Ecclesia per triginta annos plures tribulationes, in deserto supradicti schismatis, passus fuerat, non videns cui adhaereret, perspecta unione ejusdem Ecclesiae Sacrosanctae, filii fideles, zelatores ejusdem Ordinis, qui jam in dicto deserto, ut ad terram promissionis Observantiae Regularis transire possent, vires assumpserant, per omnes Provincias Orbis universi, vota sua Domino integrè solvere volentes, a Conventibus ad Heremitoria, poenitentiam agentes recedebant, & in eisdem Conventibus honestè vivere cupiebant, propter quod nonnullas persecutiones patiebantur. Aliqui etiam dictas molestias ferre non valentes, ad praedictum Concilium Constantiense accesserunt &c.* Memorial. Ord. Min. apud Firmamenta trium Ord. part. 1. fol. 34. col. 1.

vicini alla morte del Santo, quanto ne' lontani. La qual cosa essendo stata provata con incontrastabili monumenti dell' Ordine, si è mostrato soprabbondantemente il punto intrapreso, tantochè dall' esservi stati tra gli Osservanti alcuni abitatori de' luoghi, detti *i Romitorj*, debba inferirsene, che tra gli Osservanti è lo spirito degli antichi Minori, e per questo ancora, in vece di negarsi, affermare si debba, che sono eglino i Religiosi dell' Ordine Francescano primitivo.

IV. Ciò fatto, mi trovo come impegnato a difendere, che l'esser Frate abitatore di Romitorj non sia cosa degna di biasimo negli antichi Minori; perocchè il Ragionista, specialmente alla pagina 86., e 87. dicendo di essi, che aveano più figura di Romiti, che di Religiosi, che aveano titoli, e qualita, ripugnanti all' ordine primitivo, chiamandoli Frati Romiti, e Zoccolanti, par che voglia rappresentargli in una figura, meno decente alla loro riputazione. Ma, che che sia delle colui pretensioni, certo egli è, che l' essere stato abitatore de' Romitorj, e però Frate de' Romitorj, nulla disdice al carattere di Religioso, e nulla pregiudica alla qualifica di vero Frate Minore dell' Ordine primitivo. Conciossiachè non pure i Minori Osservanti, ma gli Osservanti ancora Cisterciensi nel principio si ritirarono ne' Romitorj, come leggesi ne' loro Annali, scritti dal P. Angiolo Manrique, all' anno 1426., dove si rapportano due indulti di poter fabbricare pe' Cisterciensi, detti della regolare Osservanza, almeno sette Romitorj, ne' quali senza pregiudizio veruno delle loro religiose qualità potessero dimorare (1). Se la dimora ne' Romitorj è qualche cosa disdicevole al Frate Minore, quei Minori de' Romitaggi nel proprio biasimo avranno per compagni, non solo gli accennati buoni Cisterciensi, ma in oltre ancora un S. Antonio da Padova, di cui narrasi nel Breviario Romano comune, e nel Francescano, che dalla Sicilia portossi al Capitolo generale d'Assisi, e quindi nella Romagna all'Eremo di Monte Paolo (a). Avran per compagno in oltre il B. Andrea Conti, di cui ancora in un foglio volante, stampato in Velletri, ed in Urbino l' anno 1722., col consenso de' PP. Conventuali (mentre ivi davasi al Beato il titolo di *Conventuale*) e intitolato -- *Breve ragguaglio della potenza particolare, che ottenne da Dio il B. Andrea Conti d' Anagni ..... detto volgarmente del Piglio, sopra i spiriti maligni &c.* dicevasi, che *gli fu conceduta la stanza nell' Eremo del Piglio, Diocesi d' Anagni*: nella quale stanza tanto dimorò, che fu volgarmente detto del Piglio. Ed è certamente una bella cosa l' osservare, che i Frati Minori antichi, abitatori degli Eremi, se furono Santi, niun ostacolo ebbero da' Romitorj, per esser detti dell' Ordine primitivo, e de' Minori Conventuali; se poi non furono Santi, *basta, che essi per un giorno solo sieno stati Frati di Romitorio*, e così *abbian tenuto titoli, e qualità repugnanti all' Ordine primitivo*

(1) Tom. 4. pag. 592. & 593.

(a) *Assisium e Sicilia ad Capitulum generale venit: inde in Eremum Montis Pauli in Æmilia secessit, ubi divinis contemplationibus, jejuniis, & vigiliis diu vacavit.* Breviar. Rom. ad diem 13. Junii. *Quem idem Frater Gratianus benignè susceptum in Romandiolam secum duxit, locumque solitudinis requirentem, ad Eremum Montis Pauli transmisit &c.* Breviar. Roman. Seraph. ad diem 17. Junii.

mitivo (dice il Ragionista) *per affermargli perpetuamente distinti dall' Ordine primitivo*. S. Antonio, ed il B Andrea sono stati lungo tempo ne' Romitorj, e di conseguenza Frati di Romitorio; dunque perchè si appellano Conventuali? perchè dell'Ordine primitivo? Lo stesso dicasi del Beato Odorico del Friuli, di cui leggesi negli Annali del P. Vvadingo, che *colla licenza del suo Ministro andossene all'Eremo, dove menò per longo tempo una vita solitaria, e fu tanto il di lui profitto nella virtù, e nella santità, che fu chiaro di miracoli* (a). E finalmente lo stesso dicasi del Beato Fra Paoluccio de' Trinci da Foligno, il quale pria in una torre orando, tanto infiammossi nel fervoroso desiderio di vedere nell' Ordine rifiorire l' antica osservanza, che fu veduta la torre circondata di fiamme; onde accorso il popolo a spegnere l'incendio, altro fuoco non vide di quello, che dall' ardente cuore di Fra Pauluccio tramandavasi (1). Quindi con alcuni compagni, ottenuta la licenza del Ministro generale, portatosi ad abitare nell' Eremo di Brogliano, come pel Mondo largamente dilatasse la prodigiosa fiamma dall' ardente suo cuore, e con quanto profitto dell' Ordine, con quanto vantaggio della Chiesa, e de' Popoli, ognuno lo sà, che nella Storia Serafica non sia del tutto forestiere. Or se nota di pregiudizio, e di biasimo ella è, l' essere stati Frati di Romitorio, a quegli antichi Minori, che o per maggior divozione, e fervore, o per fuggire le molestie de' rilassati, colla licenza de' Ministri, o de' Custodi dell' Ordine, ritiraronsi ad abitare ne' Romitorj sopraddetti, costumati tra' Francescani ancora ne' tempi del S. Patriarca; debbesi una tal nota ai menzionati Eroi, ed a tanti altri, imitatori del loro fervore, che furono lo splendore dell' Ordine. Che se così è, il nome di *Frate di Romitorio* tra' Minori non è titolo disdicevole, non è nota di biasimo, non è qualità ripugnante all'Ordine primitivo, non potendosi attribuire queste cose a veruno, per aver egli imitato i più gloriosi Eroi dell' Ordine Francescano primitivo.

(1) *Vvad. tom. 8. Ed. Rom. p. 110. num. 11.*

§. II.

Il nome o titolo di Frati di Romitorio, *dato anticamente ad alcuni Minori Osservanti, non è cosa, che possa escluder questi dall'Ordine primitivo: e si rigettano alcune false proposizioni del Ragionista.*

I. SE il nome di *Frati di Romitorio*, provveniente dall'abitare ne' Romitorj, poteva darsi ancor a quei Minori, che fiorirono in tempo di S. Francesco, ed abitarono ne' Romitorj, già fino d'allora costumati nell' Ordine per fino a' tempi di Lione X., come sopra si è dimostrato,

(a) *Ministri sui licentia in Eremum secessit, ubi solitariam vitam per longum tempus traduxit: adeo profecit in virtute, & sanctitate, ut miraculis coruscaret*. Vvading. ad ann. 1331. num. 13.

to, chiara cosa ella è, un tal titolo accennar piuttosto un Frate Minore più fervoroso dell' Ordine primitivo, che significare un Frate escluso dall' Ordine Minoritico primitivo. Con tutto ciò il Ragionista pretende, che sia quello un titolo esclusivo dall' Ordine primitivo, e dice, che nel 1375., ed ancor prima, i Frati Minori abitavano in mille seicento Conventi magnifici, ordinati in 37. Provincie famose, e sette Vicarie; quando pel contrario gli Osservanti appena numeravano otto Eremi nel distretto dell' Umbria, contati ad uno ad uno dal Generale Lionardo da Gissoni in una sua lettera a F. Paolo Trinci, dove abitavano pochissimi Frati, essendo allora incominciato ad usarsi il nome di *Frati di Romitorio*. Queste, e simili sono le parole di colui alla pagina 86., 87., e altrove, spesso ripetendo, che il titolo di *Frati di Romitorio* è nuovo, che non può significare il corpo dell' Ordine Minorito, il quale avea Conventi magnifici, che in otto sole Capanne non poteva consistere la primitiva Religione Serafica, che i Frati di Romitorio, seguaci di Fra Paolo, nel principio neppure si dicevano Frati Minori. Per abbattere le costui falsità, che lasciate nell' eminenza, in cui con tanta franchezza le pose l' Autore, come se fossero principj d'eterna verità, sono attissime ad ingannare, basta distinguere le seguenti cose, che il Ragionista volle con falsi suppostí confondere.

II. In primo luogo i Frati Minori de' Romitorj non formavano Comunità, distinta dalla Comunità dell' Ordine; imperocchè stavano sotto l' ubbidienza de' Ministri generali, de' Provinciali, e de' Custodi dell' Ordine, da' quali venivano mandati a' Romitorj, e rimossi da quelli. Tanto costa dall' antecedente paragrafo, in cui si riferirono le leggi dell' Ordine, spettanti a ciò, che dovea osservarsi da' Ministri nel mandare i Frati a' Romitorj; e da due lettere del Cardinale Pileo, Legato Apostolico, scritte a Fra Paoluccio de' Trinci, nelle quali dà al medesimo, ed a' suoi seguaci il titolo *di Frati Minori*; e significa, che lo stesso Fra Paoluccio avea ottenuta la licenza di trasferirsi con alcuni compagni ad alcuni luoghi, benchè romiti, ad osservare con maggior zelo, nell' abito de' Minori, la Regola di S. Francesco, dal Ministro generale Fra Martino; e per conseguenza, che F. Paoluccio, ed i suoi seguaci spettavano alla Comunità dell' Ordine primitivo ancor nel loro ritiramento (a). In secondo luogo avvertire si deve, che i Romitorj, abitati da' più buoni, e più fervorosi Frati Francescani, non erano i soli otto dell' Umbria, contati dal Generale Fra Lionardo, e spettanti specialmente alla direzione di Fra Paoluccio, detti dal Ragionista per eccesso di cortesia

(a) *Pileus miseratione divina S. Praxedis Presbyter Cardinalis, Apostolica Sedis Legatus. Dilecto nobis in Christo, Religioso Fratri Paulutio de Fulgineo, Ordinis Fratrum Minorum salutem &c Exhibita siquidem nobis pro parte tua petitio continebat, quòd Religiosus Frater Martinus, Generalis Minister Ordinis Fratrum Minorum, te cum ejusdem Ordinis Fratribus, per eundem Ministrum tua cura commissis, & etiam committendis, ad certa loca, etiamsi Eremitica essent ... pro majoris devotionis zelo, ac observantia Regulæ Ordinis tui prædicti, concesserat licentiam transferendi, inibi Altissimo, sub habitu, & Regula dicti tui Ordinis famulando victuri.* Apud V. ad. Tom. 9. pag. 65. num. 5. *Pileus &c. Dilecto nobis in Christo, Religioso Fratri Paulutio Ordinis Fratrum Minorum Salutem.* Ibidem pag. 66. n. 6.

cortesia le *otto Capanne del Umbria*: ve n'erano degli altri in altre Provincie, i quali; come sopra si disse, servivano come di Conventini di ritiro a' Religiosi più perfetti. Questo ancora costa dal dare un' occhiata al paragrafo antecedente, donde apparisce la premura, che avea S. Francesco, e che ebbe sempre la Religione Francescana di questi Romitorj, o Conventini, e le premurose leggi, imposte a tutti i Ministri per la cura di quelli: dalle quali cose resta chiaro, che ne' soli otto dell' Umbria non potè consistere il numero di tali luoghi. Oltre a che, se diamo pel Mondo uno sguardo a tanti antichi solitarj Conventini de' Minori, vedremo, che ancor avanti il 1375., non tutte le abitazioni de' Minori, fuor delle otto Capanne dell' Umbria, dirette da Fra Paoluccio, erano Conventi magnifici, detti ancora *luoghi Conventuali*; ma molte erano piccioli Conventini, non capaci di dodici Religiosi di Famiglia, detti però *non Conventuali*, divoti luoghi, e Romitorj; onde le pietre stesse di quelle antiche fabbriche alzano voci contro alle menzogne del Ragionante. Da che ne siegue, doversi includere nelle tante migliaja di Frati, che componevano la Comunità dell' Ordine Francescano primitivo nell' anno 1375., e prima, molti, e molti abitatori di Capanne, i quali or nelle Capanne, o Romitorj, or ne' Conventi magnifici dimoravano, secondo la volontà de' Superiori della Comunità dell' Ordine, come si è veduto di S. Antonio da Padova, e del B. Andrea Conti. In terzo luogo si nota, che gli osservatori della purità della Regola di S. Francesco, nommeno di Fra Paoluccio, non erano dentro i soli Romitorj, ma dimoravano ancora ne' Conventi magnifici, secondo la volontà de' Superiori: anzi ne' tempi di Fra Paoluccio, e prima, ogni Frate Minore era di professione Osservante; non essendo allora state per anche date all' Ordine dispense verune, che potessero render lecita la vita di quei Minori, che si fossero allontanati dalla vita degli Osservanti. Questo in altro luogo si proverà con tutta efficacia.

III. Dalle distinte, e notate cose ne siegue, che contrapponendosi i Romitorj a' Conventi magnifici; i Religiosi de' Romitorj a quelli de' detti Conventi; e le otto Capanne dell' Umbria co' seguaci di Fra Paoluccio agli altri Conventi, e Frati Minori, non si contrappongono gli Osservanti, ed i loro Conventi a Conventuali, ed a' loro Conventi; ma sol tanto si contrappongono gli Osservanti agli Osservanti, ed i Conventi piccoli a' Conventi magnifici de' medesimi. Ed è appunto lo stesso che contrapporre i Frati Minori Conventuali del Convento di Rivotorto a' Conventuali del gran Convento di S. Francesco d' Assisi, supposto, che nel Convento di Rivotorto abitassero Religiosi di particolare fervore, e ritiratezza. Conciossiachè, siccome ne' Frati di Rivotorto è accidente nato dal luogo, dove dimorano, l'esser detti *i Frati di Rivotorto*; così ne' Frati, anticamente detti *di Romitorio*, era denominazione accidentale, presa dal luogo, l' esser così appellati. E siccome quelli lasciano la denominazione di *Frati di Rivotorto* col lasciare il luogo, e mentre la tengono non sono fuori del corpo de' Conventuali, co' quali comunicano in tutto; così i Frati

Minori

Minori, detti *de' Romitorj*, rispettivamente alla Comunità dell'Ordine primitivo, ed al nome di *Frati di Romitorj*. Laonde se questi pel nome di *Frati di Romitorio* avessero dovuto comporre una Congregazione, distinta dall'Ordine primitivo; per la medesima ragione ogni Frate, che da diversi Conventi prende distinti nomi, nel mutar Convento nell' Ordine suo, muterebbe Congregazione: anzi nelle Religioni spesso sarebbero tante Congregazioni distinte dall' Ordine primitivo, quanti i Conventi, che danno qualche cognome agli abitanti. Conosca di quì il Ragionista, quanto sia ridicolo il suo argomento, tratto da un tal nome. Quando poi afferma costui, che nel principio gli Osservanti tra' suoi varj nomi non ebbero quello *di Frati Minori*, o intende parlare generalmente di tutti gli Osservanti: ed è falso, poichè da S. Francesco, il quale fu il primo Osservante, per fino a noi, sempre furono detti i *Frati Minori*; o intende parlare de' soli seguaci di Fra Paoluccio; ed è similmente falso, come costa ancora dalle lettere soprallegate del Cardinale Pileo. Dirà egli: se si chiamavano Frati Minori, ciò però facevasi con qualche aggiugnimento, per esempio, *de zelanti*, *spirituali*, *Osservanti*, *della Famiglia*, *de' Romitorj*, *&c.* Ma ciò che importa? Che forse gli odierni Conventuali non sono veri Minori, perchè tali si appellano colla giunta di *Conventuali*? Quegli antichi osservatori della purità della Regola con qualche nome, per significarsi, doveano distinguersi dagli altri Minori del medesimo corpo: e ciò non seppe farsi più acconciamente, che coll' aggiugner loro un nome espressivo della loro vita: che vuol per questo il Ragionista? Per altro, che gli odierni Osservanti sieno i veri antichi Minori, e che possano appellarsi così col solo nome di *Minori*, come con quello di *Minori Osservanti*, lo dichiarò Lione X. allegato di sopra. E se così è di questi, così fu ancora degli antichi; mentre le tante giunte, fatte nell' esprimergli, al nome di *Minori*, non sono cose, che distraggano il nome di veri Minori, e gli tolgano il vero significato (qual per testimonio di Eugenio IV. è il nome di *Conventuali*, che di Minori lascia il nome, e non la sostanza); ma sono maggiormente espressive, e dimostrative de' più veri Minori; imperocchè tali appunto son quelli, che sotto la perfetta ubbidienza de' legittimi Prelati dell' Ordine, e de' veri successori di S. Francesco più veramente osservano la vita de' Minori. Ed ecco, che da quelle giunte al nome di *Minori* piuttosto si favorisce, che nuocersi, alla causa degli Osservanti.

IV. Ma diamo ancora (contro ad ogni ragione) che i seguaci di Fra Paoluccio Trinci, e tutti gli Osservanti, che poi si dissero della Famiglia, non fossero veri Minori, e non aspettassero all' Ordine primitivo; che gioverebbe questo per la causa del Ragionista contro agli odierni Minori Osservanti? Nulla certamente; conciosiachè si disse altrove, che l'odierno corpo della regolare Osservanza da Lione X. non fu adunato de' soli Minori Osservanti della Famiglia, ma in oltre vi sono due altre parti, che ancora prima di Lione X. componevano l'antica Comunità dell' Ordine, cioè gli Osservanti, ed i Conventuali riformati, che stavano nella Comunità sotto l'immediata cura de' Mini-

stri. Laonde se gli odierni Minori venissero esclusi dalla Primogenitura Francescana, per cagione d'una delle tre parti, racchiusa nella loro Comunità da Lione X., verrebbero inclusi per cagione delle altre due: anzi dovrebbero esservi assolutamente inclusi; perchè gli Osservanti della Famiglia, aggiunti alle sopraddette due parti della Comunità, vennero a fare un corpo solo con quei della Comunità medesima.

V. Per fine di questo paragrafo io noto due grandi eccessi nel giudizio del nostro Ragionista, uno di rigore, l'altro di benignità. Rigorosissimo egli è per gli Osservanti, per escluder i quali dall'antica Comunità dell'Ordine Francescano, gli basta, che per un sol giorno abbiano avuti de'titoli, non convenevoli all'antica Comunità, come appunto è il titolo di Frati di Romitorio, della Famiglia, e simili: perchè non sieno questi dell'Ordine primitivo, è una cagione sufficientissima l'essersi esentati alcuni de'loro antecessori dall'immediata giurisdizione de' Ministri delle Provincie, e dell'Ordine, sebbene stessero sotto l'immediata cura de'Vicarj, che si approvavano, e si fornivano della necessaria giurisdizione sopra di quegli Osservanti da' Ministri medesimi; e però non veniva ad alzarsi un' Altare contro dell'altro, e a dividersi l'Ordine; mantenendosi sempre l'unità del corpo Minoritico, per la dipendenza, che ogni Frate Minore avea da un sol Capo, il quale alcuni reggeva immediatamente, e da per se stesso, e altri per mezzo del suo Vicario. Al contrario, benignissimo egli è per li Conventuali, non bastandogli per escluder questi dall'antica Comunità dell'Ordine Minoritico, nè il nome di *Conventuali*, di *Martiniani*, o di Francescani *Scarpanti*, che non fu da principio dell'Ordine, ma nacque poi dagli abusi introdotti, e dalle dispense, ottenute contro al rigore della Regola di S. Francesco: nè l'aver gittate dietro le spalle tante antiche leggi della Comunità de' Minori: nè l'aver mutato l'abito antico de'Francescani nella maniera più comoda di vestire, comune a' secolari: nè l'avere scontraffatta, e mutilata ne'suoi punti più singolari, e specifici la santa Regola de' Minori; essendosi fatti Frati proprietarj in comune al pari d'ogn' altro più benigno Istituto, con fondi, censi, possessioni, erarj, e cose simili, che alle orecchie degli antichi Minori erano parole di spavento, e di esecrandi sacrilegj: nè l'essere stati posti separaramente dagli altri Francescani in un corpo, esente dall'immediata giurisdizione del Ministro di tutto l'Ordine, e coi decreti della santa Sede, e delle Sacre Congregazioni (conforme al merito della loro causa) tante volte aver ascoltata la sentenza, alle proprie pretensioni contraria: in somma nè l'esser giunti per fino a cangiare in una nuova, per l'addietro inaudita, e limitata formola di religiosa professione, l'antica, ed assoluta formola, con cui solennemente professavano tutti i Francescani, ed oggi professano gli Osservanti.

VI. Queste cose, al costui giudizio, non possono aver forza veruna per far escludere i Conventuali dall'antica Comunità dell'Ordine Francescano. Tutte le variazioni addotte di questi sono cose di pura disciplina mutabile, dice il Ragionista, non han che fare colla sostan-

za;

za, e però nulla pregiudicano alla primogenitura de' Conventuali: quelle poi degli Osservanti sono cose di gran premura, e però fanno, che gli Osservanti non sieno dell' Ordine primitivo. Se per questi si dicesse, che le novita de' vocaboli, e la nuova forma di esser governati immediatamente da' Vicarj, introdotte tra gli Osservanti, ebbero tutte di mira la pura osservanza della Regola di S. Francesco, ed il conservare la vita incorrotta dell' antica Comunità Francescana; e che da questa pura osservanza vennero que' vocaboli, ed in ossequio di quella s' istituirono i Vicarj: quando i nuovi vocaboli, e le altre novita de' Conventuali nacquero dall' abbandonamento della Regola, e delle leggi antiche dell' Ordine, e furono cose ordinate a distrugger lo stato, e la forma degli antichi Minori; non importa, risponderebbe il Ragionista, non importa: quelle degli Osservanti sono punti essenziali, che tolgono ad essi la primogenitura Francescana: le novità poi de' Conventuali sono cose di pura disciplina, che in ordine a toglier loro la primogenitura Francescana, neppur sono degne di una minima considerazione. Un Immagine di S. Francesco, che in abito di Padre Conventuale, custode dell' erario del Convento, stesse facendo i conti co'suoi renditori, da questi ricevendo danarj, ed a questi pagandoli, da chi avesse letta la storia della santa vita di lui, e degli antichi Minori non sarebbe mai comprata per immagine di S. Francesco: e pure il Ragionista vuole, che si comprino per vere le sue ragioni! Ne sia giudice, chi legge, della di lui equità, che io tacendo, sol tanto osservo, che se per escludersi per sempre dall' Ordine Francescano primitivo, basta l' essere stato un sol giorno Frate di Romitorio, come egli dice; essendo stati, come provai, S. Antonio da Padova, ed il B. Andrea Conti per più giorni ne' Romitorj, non possono dal Ragionista annoverarsi tra' Conventuali, senza che o egli si contraddica (il che fa spesso) o faccia Conventuali coloro, che in verità non sono tali. Sciolga pure come gli piace il nodo, che avendo io mostrato, non potersi dall' Ordine primitivo Francescano escludere i Minori Osservanti pel nome *di Frati di Romitorio*, dato a certi antichi Osservanti, quando abitavano ne' Romitorj, passerò a far vedere, se lo stesso giudizio debba formarsi de' medesimi rispettivamente agli altri proprj loro nomi.

§. III.

Il titolo di Frati della Famiglia, *dato una volta ad alcuni Minori Osservanti, niente pregiudica agli odierni Minori Osservanti; onde non debbono per questo escludersi dal corpo dell' Ordine primitivo.*

I. Contro a questo Paragrafo sì che si sforza a più potere, per aprire la breccia il Ragionista, gittando animosamente un cumulo di sofismi, di cavillazioni, e d' imposture. Riferisce la storia France-

scana, che dopo la peste del 1348., avendo incominciato a rilassarsi l' Ordine de' Minori, alcuni buoni Religiosi, per poter più comodamente osservare l' antica purità della Regola, e della vita Francescana, ottenutane da' Superiori la licenza, si ritirarono sotto la direzione di Fra Paoluccio Trinci in certi piccioli Conventini, detti i Romitorj, dove, senzache fosse verun rilassato ad inquietargli, servissero puramente all' Altissimo, nell' adempimento delle proprie Francescane obbligazioni. Quivi essendo loro da' Superiori dato per capo, e direttore lo stesso Fra Pauluccio, si moltiplicarono, tirando a se altri Minori di simile spirito, e col progresso de' giorni furono detti i *Frati Osservanti della Famiglia*. Lungo tempo stettero sotto l' immediata cura de' Ministri dell' Ordine, de' quali Fra Paoluccio era semplicemente Commessario; fintanto che stimolati dalle molestie de' Superiori rilassati ottennero da Papa Eugenio IV. di potersi eleggere del loro numero i Vicarj generali, e Provinciali, i quali venissero confermati, e forniti di giurisdizione da' Ministri medesimi della Comunità dell' Ordine, e governassero immediatamente la sopraddetta Famiglia: la quale poi terminò coll' esser incorporata da Lione X., ed aggiunta al presente corpo della Regolare Osservanza de' Minori. Or salta in campo il Ragionista, e dice, che i Minori Osservanti, coll' aver preso, dopo usciti dagli Eremi, il nome di *Frati della Famiglia*, fecero vedere, che non erano della Comunità dell' Ordine, ma una Famiglia particolare, piantata, non da S. Francesco, ma da Fra Paoluccio, che abbandonato l' Istituto della Comunità, si elessero di vivere secondo un Istituto nuovo, e particolare, e ne cita la testimonianza dell' Aroldo. In oltre afferma, non potersi negare, che gli odierni Minori Osservanti sieno quella stessa Famiglia, istituita da Fra Pauluccio; poichè ritengono lo stesso nome, e *Frati della Famiglia* son detti in tre Bolle Pontificie, aggiugnendosi ancora le testimonianze del Vvadingo, e dell' Aroldo, fondate sulla dottrina di Tertulliano. Con questo pezzo di erudizione fa la barba di stoppa agli Osservanti, e poi la brucia, conchiudendo, che non appartengono all' Ordine primitivo, istituito da S. Francesco. Così alla pagina 87.

II. Per andare con chiarezza, prima vedremo, se quegli antichi Osservanti, detti *della Famiglia*, fossero d'un Istituto diverso da quello che fondò S. Francesco; e poi, se gli odierni Minori Osservanti sieno quella stessa, e semplice Famiglia. Per vedere il primo, è da supporsi, che il Beato Fra Pauluccio, ed i suoi seguaci erano tutti soggetti alla cura, ed alla giurisdizione de' Ministri della Provincia, e dell' Ordine, de' quali, come dissi, Fra Paoluccio era un semplice Commessario, un Vicegerente, o Vicario. Così ci manifestano le lettere, scritte al medesimo da' Ministri Provinciali dell' Umbria. Conciosiachè nell' anno 1375. Fra Pietro di Sora, Ministro di quella Provincia, così gli scrisse „. A te, o Fra Paoluccio, avendo concedute il Ministro Gene„ rale molte grazie, e tra le altre, avendoti conceduto, che per la „ pace, e conservazione de' luoghi a te commessi tu non riceva in detti „ luoghi i Frati sconosciuti, se non che con previa lodevole testimo-

„ nianza

„ nianza de' medesimi; e ancora se alcun Frate disturbasse la detta „ Famiglia, sia provveduto coll'opportuno rimedio di rimoverlo, o di „ qualche altro: e avendoti dato me in refugio, come conviene; però „ compiacendoti paternalmente, e caritativamente, col tenore delle „ presenti lettere ti confermo le predette grazie. In oltre ti aggiun„go, che qualsivoglia volta a qualche Frate della detta Fami„glia fosse da me mandata qualche licenza, o lettera obbedienziale, „ non si eseguisca mai senza la tua speciale ordinazione ...... Essendo „ io preparato a compiacere di buon animo sempre alla tua tranquil„lità, ed alla pace de' tuoi Fratelli „ (a). E nell'anno 1380., scrivendo un'altra volta il Ministro in quel tempo della medesima Provincia di S. Francesco, cioè, dell'Umbria, a Fra Paoluccio, così disse. „ Paoluccio, Fratello carissimo: ingiungo alla tua divozione per le pre„senti lettere, al merito di santa obbedienza, che tu riceva, ed ese„guisca diligentemente, secondo la grazia datati da Dio, senza ve„runa scusa, l'Ufizio, e la cura della mia sopraddetta Commissione. „ I Frati poi de' predetti luoghi sieno tenuti per salutevole obbedien„za ad obbedire a te, come a me, i quali a te, e te a quelli „ nel Signore più caramente raccomando (b). Dal considerare queste due lettere conoscesi chiaramente, che il Beato Fra Paoluccio, ed i Frati, detti della sua Famiglia, perchè specialmente diretti, o governati da lui, erano tutti sotto la giurisdizione immediata de' Ministri della Provincia, e dell'Ordine, come gli altri Frati Minori. Dovrebbe ora vedersi, se avessero per se stessi leggi, ed obbligazioni, diverse da quelle degli altri Minori primitivi; ma perchè dovrà esaminarsi altrove, basti per ora il dire, che il Ragionista non ne seppe, nè sapranne assegnare neppure una; essendo cosa incontrastabile, che appunto per mantenersi nell'osservanza perfetta della Regola, e delle leggi comuni, ed antiche dell'Ordine, si ritirarono essi in particolari Conventini, separati localmente dalla compagnia di coloro, ne' quali l'osservanza delle sopraddette cose incominciava a mancare. Dunque se la Famiglia governata da Fra Paoluccio avea gli stessi Superiori Provinciali, e Generali, la stessa Regola, e le medesime leggi, che aveano gli altri Minori

(a) *Cum Revr. Pater Minister Generalis multas gratias tibi concessit, & inter alias pro pace, & conservatione locorum tibi commissorum tibi concessit, ut videlicet in dictis locis Fratres incognitos non recipias, nisi priùs habito de eis laudabili testimonio, & etiam si quis Frater dictam Familiam perturbaret, provideatur tibi de remedio opportuno translationis, vel alio: & cum me in refugium, sicut decet, tibi dederit, idcirco paternaliter tibi condescendens, & charitativè, prædictas gratias tenore præsentium tibi confirmo. Addens insuper, quòd quandocumque alicui Fratri de dicta Familia per me aliqua littera obedientialis, vel licentia mitteretur, nunquam detur executioni sine speciali mandato tuo .... paratus existens tranquillitati tuæ, & paci Fratrum tuorum semper animo complacere.* Apud Vvading. Tom. 8. edit. Rom. pag. 326. num. 43.

(b) *Charissime Frater Pauluti, devotioni tuæ injungo ad meritum salutaris Obedientiæ per præsentes, quatenus supradictæ meæ commissionis officium, atque curam absque ulla excusatione recipias, & exequaris eum diligentia, secundùm gratiam a Domino tibi datam. Fratres verò præfatorum locorum ..... teneantur tibi, sicut mihi, per salutarem obedientiam firmiter obedire, quos tibi, teque illis in Domino charìus recommendo.* Apud Vvading. Tom. 9. pag. 42. num. 29.

Minori dell'Ordine primitivo, era certamente ancor ella spettante all' Ordine primitivo: non potendosi a questo fine desiderare cosa veruna di più; come a ciascheduno è palese.

III. Falso, falso, dice il Ragionista, appunto perchè non appartenevano quelli all'antica Comunità dell'Ordine primitivo, dicevansi i Frati della Famiglia. Falsissimo, io replico, mentre dalle sopraddette cose ne siegue ad evidenza, che appartenessero eglino all'antica Comunità dell'Ordine. Dicevansi per tanto *della Famiglia*, perchè erano moltitudine di Frati Minori più fervorosi, governati, ed accarezzati specialmente da' Superiori, affatto scevra dalle persone rilassate, quando gli altri osservatori della Regola Francescana, vivendo fuor de' Conventi di questa Famiglia, erano confusi sovente con gente rilassata; e quando nel restante dell'Ordine incominciavano ad andare in trionfo le corruttele. Se questi veri osservatori della vita Francescana, che in fatti rispettivamente al restante de' Minori, spettanti al medesimo corpo, erano pochi, doveano significarsi con qualche nome speciale, per distinguersi da coloro, che così particolarmente, ed in tale ritiratezza da' rilassati, e sotto il governo immediato de' Vice-Ministri, non attendevano all'adempimento de' proprj doveri; non sò se più atto, e modesto di quello *di Famiglia Osservante* poteva loro imporsi; essendo cosa certa, che le Famiglie particolari non sono nè più numerose della Comunità, a cui appartengono, nè escluse dall'attinenza alla Comunità, cui spettano le altre Famiglie; anzi per l'ordinario le Comunità si dividono in Famiglie, come del popolo Isdraelitico ci rappresenta la Sacra Storia, e come d'ogni Comunità ne fa testimonianza l'uso comune. Mi dirà, che l'altra parte dell'Ordine non dicevasi altra Famiglia, ma dicevasi la Comunità dell'Ordine; dunque quegli Osservanti dicevansi della Famiglia per significare, che non erano della Comunità dell'Ordine. Mel dica pure, che io risponderò, l'altra essersi detta la Comunità dell'Ordine antonomasticamente, cioè, non perchè ella non fosse un altra Famiglia della medesima Comunità, di cui era la Famiglia Osservante; ma perchè era la Famiglia più numerosa della Comunità dell'Ordine. Onde gli Osservanti della Famiglia non così dicevansi per distinguersi dal corpo dell'Ordine, ma per distinguersi dalla parte maggiore del detto corpo; non potendosi neppur concepire la medesimezza de' Superiori, e delle leggi tra l'una, e l'altra parte di quei Francescani, senza che gli uni, e gli altri fossero della medesima Comunità, e del medesimo corpo.

IV. Piano, colui soggiugne, la Famiglia Osservante fu nuovamente istituita dal B. Fra Paoluccio, dunque non apparteneva all'antica Comunità istituita da S. Francesco. Da quest'argomento concepisca il Lettore, quanto quel Ragionista sia ingiurioso a' Minori Osservanti, volendo lor toglier ancora il pregio di esser Frati Minori, e di riconoscere S. Francesco per suo Istitutore, a dispetto di tanti documenti, ed oracoli, che lo comprovano. Ma dove mai sognossi Fra Paoluccio d'esser Fondatore di nuove Religioni? Qual'è la Regola, quali le leggi date a' suoi figli da questo servo d'Iddio, distinte dalla Regola, e dalle

dalle leggi degli antichi Minori, se fu Fondatore dell' Osservanza? Ne assegni una il Ragionista, ne citi un periodo. Le due allegate lettere del Ministro Provinciale dell' Umbria fanno pur troppo conoscere l' impostura; mentre manifestano, che Fra Paoluccio era un semplice Commessario, un Vicegerente, un Vicario, il quale col merito d'ubbidienza adempiva le veci, a se commesse, sopra quei più fervorosi Frati, da' Superiori della Provincia, e dell' Ordine; e conseguentemente non era Istitutore, ma direttore, moderatore, e Superiore, specialmente delegato da' Superiori maggiori. Che pretende costui? Che io provi, qualmente l' Osservante Famiglia era una moltitudine di veri Francescani, che per Patriarca aveano S. Francesco, e non il Beato Fra Paoluccio? Potrei comodamente farlo e coll' addurre le testimonianze di più Scrittori, e di Sigismondo Imperatore, e le Bolle di più Pontefici (a); ma non voglio in una cosa tanto nota, e così stoltamente dal Ragionista offuscata perdere il tempo. E vegga bene costui, che con tai parole offende ancora le Famiglie, e le odierne Comunità degli altri Regolari, gli Osservanti de' quali, a guisa de' Minori, in certo numero, sotto i proprj Vicarj, dal restante del loro Ordine si appartarono in particolari Famiglie: Anzi degli Osservanti della Famiglia Domenicana scrive il Padre Fontana, che furono istituiti dal P. Fra Corrado de' Grossi (b): il che debbe intendersi, non del vero Fondatore del loro Istituto (il quale non fu se non che il Patriarca S. Domenico) ma di quegli, sotto la cui direzione s' appartarono da' Conventi, ove abitavano alcuni rilassati, per adempier più comodamente i proprj doveri, senza appartarsi dalla Comunità dell' Ordine, e senza diventare d'un altro Istituto recente (c). Quindi è che Bonifacio IX. nella Bolla *Apostolicæ Sedis*, questa stessa Osservanza la disse ordinata, cioè, istituita per mezzo del Patriarca S. Domenico. Dalle quali cose ne siegue, che sebbene il Ragionista trovasse documenti, ove si leggesse, che Fra Paoluccio fu l'Istitutore della Famiglia Osservante, tuttavia non s' intenderebbe, che ne fosse veramente Istitutore, ma sol tanto, che ne fosse guida speciale, Commessario, Direttore, o Superiore subor-

(a) *Cupiebasque in eo unum Conventum Ordinis Fratrum Minorum, illorum videlicet, qui sub ... Regulari Observantia, & secundùm Instituta B. Francisci vivunt.* Martinus V. Bulla. *Regularem vitam.* Apud Vvading. Tom. X. in Regest. pag. 185. *Cum itaque, sicut pro parte vestra .... vos ad Ordinem Fratrum Minorum, sub illius Observantia, secundùm Instituta B. Francisci viventium, singularis gerentes devotionis affectum.* Idem in Bulla. *Sincera devotionis.* Ibidem pag 190. *De bonis tibi a Deo collatis, unum locum, pro usu, & habitatione Fratrum Ordinis Minorum, qui in eodem secundùm Regulam veram, observantiamque, & instituta B. Francisci &c.* Idem in Bulla. *Ea, quæ divino.* Ibidem pag. 192.

(b) *Pater F. Conradus de Grossis Prutenus ... primus omnium extitit, qui ... triginta circiter Fratribus congregatis, Sanctam Regularem Observantiam, juxta Constitutionum nostrarum tenorem, instituit.* P. Fontana Constitut. Ord. Præd. Part. 1. col. 550.

(c) *Reperit multos Fratres ejusdem Ordinis* (Raymundus de Capua Magister Ordinis)... *desiderantes Regularem Observantiam per B. Dominicum ... ordinatam servare ... Per dilectum Filium F. Conradum de Prussia ... qui prædictos Fratres ... sic desiderantes in Provincia Theutonia ... inceperat congregare .. quibus dictus Magister dictum Fratem Conradum præposuerat, qui Constitutiones dicti Ordinis integraliter observabant cum effectu.* Apud Laudatum P. Fontana col. 550.

ſubordinato: e ciò per l'addotto eſempio degli Oſſervanti Predicatori. E ſe l' Aroldo, citato dal Ragioniſta, dice, che gli Oſſervanti (cioè, quelli, che viveano nella ſoprafcritta forma) furono detti *Frati della Famiglia*, non fa per queſto, che non foſſero della Comunità dell'Ordine, e che quella Famiglia non aveſſe per Fondatore il ſolo Patriarca S. Franceſco. Dove poi ſignifica il Ragionante, che la Famiglia Oſſervante ***abbandonò l' Iſtituto della Comunità, e ſi eleſſe di vivere ſecondo un Iſtituto nuovo, e particolare***, per Iſtituto della Comunità o prende i cattivi coſtumi, che incominciavano a ſerpeggiare nella Comunità dell' Ordine, ed è vero, che da queſti ſi allontanò la Famiglia Oſſervante; o prende la Regola, e l' antica forma della vita Franceſcana, la quale abbandonata, e cangiata foſſe in una forma nuova dalla Famiglia Oſſervante; e ſe così è la ſua mente, la fa il Ragioniſta come quelle perſone, che altercando con qualche altra, in riconoſcendoſi meritevoli di qualche titolo ignominioſo, pel timore, che hanno di eſſerne caricati, proccurano di prevenire la parte contraria, col gittarlo anticipatamente indoſſo a quella. E per verità, ſe la Famiglia Oſſervante, ad imitazione de' Maccabei, ſi ritirò dalla compagnia de' traviati, per non mancare nell' oſſervanza della Regola, e delle paterne leggi, che ſempre cuſtodirono; ſe gli Odierni Minori Oſſervanti ſono quella ſteſſa Famiglia; toccava agli Oſſervanti il rinfacciare a i Conventuali, che da poi che incominciarono a formarſi nell' uovo dopo la peſte del 1348., ſino al Pontificato di Urbano VIII., in cui ricevettero l' ultimo compimento, e lo ſtato preſente, ora con abuſi, or con diſpenſe andarono ſempre mutilando la S. Regola del Patriarca, e ponendo di giorno in giorno in diſuſo i punti più ſoſtanziali delle leggi della vetuſta Comunità Minoritica, finchè ſi riduſſero allo ſtato preſente, in cui ſono di vita, e di forma eſſenzialmente diverſa da quella degli antichi Minori, come poſſono accorgerſi gli occhj ſteſſi del pubblico, colle ſtorie, o colle antiche pitture ponendo a confronto i Minori Conventuali de' noſtri tempi, e la forma del loro Iſtituto. Ma giacchè ha prevenuto col colpo, ne porti ſolo la gloria, e ſolamente ſi noti l' audacia eccesſiva del medeſimo. Per confondere queſta del tutto, può baſtare la ſeguente Lettera dell' Imperadore Sigiſmondo, ſcritta a Niccolò V. per la Famiglia Oſſervante de' Minori, e riferita dal P. Vvadingo nel Tomo X. degli Annali (a). *Eſſendoſi non poco allontanati* (ſcriveva egli) *dagli iſtituti, e dalla vera Regola del Patriarca S. Franceſco molti Frati del medeſimo Ordine, ma non della medeſima vita, i quali ſi chiamano i Conventuali &c.* Di poi parlando della Famigilia Oſſervante ſoggiugneva: *eſſer*

eſſa

(a) *Cumque magna multitudo Fratrum ejuſdem Ordinis* (Minorum) *non tamen ejuſdem vitæ, qui Conventuales appellantur, ab Inſtitutis, & vera Regula B. Franciſci Fundatoris non modicè declinaſſent... iis, qui de Obſervantia dicerentur, quique verum iter ſui Magiſtri ſequerentur, Fratribus... Cogitantes igitur indignum eſſe, eos, qui pro Regula ſuſcepta, ac jurata vitam ducunt, neque a dextris, neque a ſiniſtris declinant, eis ſubjici, & obedire compelli, qui LONGE a limitibus vitæ, quam profeſſi ſunt, abjerunt.* Apud Vvad. Tom. XII. pag. 262. num. 38.

essa una divota Famiglia di Religiosi, che seguitano **il vero** *viaggio del loro Maestro*. In oltre affermava, *esser cosa indegna, che gli Osservanti, i quali vivono secondo la ricevuta, e giurata Regola, non piegando a destra, nè a sinistra, sieno forzati ubbidire, e stare soggetti a quelli, che si dilungarono da' termini della professata vita*; quali furono i Conventuali di quel tempo, dall' immediata soggezione ai quali voleva Sigismondo, che fossero liberi gli Osservanti della Famiglia, con lasciarsi ad essi i Vicarj Osservanti, cui soggiacessero immediatamente. Comprendasi di quì, chi abbandonasse l'istituto dell' antica Comunità, e chi lo ritenesse: chi fosse veramente Minore, e chi non lo fosse.

V. Queste cose poco importano (si dirà pel Ragionista) il nome stesso di *Famiglia* è ripugnante all' antica Comunità de' Minori, fondata da S. Francesco, non potendosi quella appellare *Famiglia*; dunque tosto che quegli antichi Osservanti sotto Fra Paoluccio, e di poi sotto S. Bernardino da Siena, S. Giovanni da Capistrano, e sotto altri Reggitori della medesima, furono appellati *della Famiglia*, si volle significare, che non erano della *Comunità dell' Ordine*. Io non credo, che alcuna creatura abbia potuto parlare con vocaboli più convenevoli, e più proprj alla Comunità istituita da S. Francesco, di quelli, con cui parlonne la stessa divina Sapienza. Quali dunque furono le parole d' Iddio in ragionando della Comunità de' Minori? Eccole appunto, dette a S. Francesco, e riferite così ancora dal P. Girolamo Plati dell'inclita Compagnia. *Facendo orazione S. Francesco, e raccomandando a Dio la sua Famiglia, dicesi, che avesse da Dio, per sua consolazione, questa risposta: perchè ti turbi, e perchè ti affliggi, o Francesco, se alcuno de' tuoi Frati abbandona l'Ordine, o è scandaloso nell' Ordine? Pensi forse d' esser talmente il Reggitore di questo Gregge, che non ne sia io il Reggitore supremo? Chi lo ha piantato, se non io? .... Per lo che ti comando, che in avvenire così tu non più ti accori, ma sappi, esser amata da me questa FAMIGLIA, e se uno torneranne al vomito, io chiamerò un altro in suo luogo, il quale prenda la di lui corona; e se questo non sarà ancora nato, lo farò nascere: che se in quella resteranno tre soli, quelli stessi non mai abbandonerò; ma questa sarà sempre la MIA FAMIGLIA* (a). Questa medesima denominazione di *Famiglia*, data da Dio nel bel principio dell' Ordine alla Comunità de' Minori, fu dal medesimo ridata alla Famiglia Osservante intorno all'anno 1419., come riferisce il P. Vvadingo. Poichè patendo questi Minori

(a) *Itaque oranti aliquando, suamque FAMILIAM DEO suppliciter commendanti, hac ipsi Dominus ad eum consolandum respondisse dicitur: quid turbaris Francisce, aut quid angeris, cum tuorum Fratrum quispiam vel Ordinem deserit, vel in Ordine scandalum concitat? An fortè existimas ita te Rectorem hujus Gregis constitutum, ut non me intelligas superiorem ejus esse Rectorem? Quis enim plantavit, nisi ego? .... quamobrem hoc tibi planè pracipio, ne te in posterum adeo discrucies, sed scias hanc a me FAMILIAM diligi, ac si unus ad vomitum redeat, me in ejus locum alterum excitaturum, qui illius coronam accipiat, isque si nondum natus fuerit, effecturum, ut nascatur. Quòd si tres tantùm in ea permanserint, eos ipsos nunquam deseram, sed erit hac semper FAMILIA MEA.* Hieronymus Plati Soc. Jesu *de Bono statu Religiosi* lib.1. cap.33. pag.224. & seq. Tobias Lohner *Instruct. Pract. de Confessionibus* cap.8. quæst.6. pag.279.

Osservanti delle molestie da i Conventuali, sotto il Pontificato di Niccolò V., e sovrastando il pericolo, che, rivocata la Bolla Eugeniana, di nuovo risoggettati non fossero immediatamente a i Rilassati, *S. Giovanni da Capistrano, allora Vicario Generale di questa Famiglia, per ovviare a questo pericolo comandò, che tutti i Frati con orazioni, e digiuni ricorressero a Dio. Fra tutti ferventissimamente orò Fra Francesco da Pavia, uomo santissimo. E gli apparve Gesù Cristo, che consolando l' afflitto, disse: Perchè ti turbi di queste cose? Perchè tanto ti affliggi? Di chi è questa opera, di chi questa FAMIGLIA? Non è mia? Io la feliciterò, e la farò crescere in gente grande, che per la moltitudine numerare non si possa... Io la feci, la difenderò io da' nemici. Quei, che vi disturbano, senza pena ciò non faranno: uscendo da questa vita se ne pentiranno, ma i perseveranti avranno del bene. Pe' disertori sostituirò altri a prendere le loro corone* (a). Così Dio benedetto: dalle cui parole ricavasi, che il nome di *Famiglia* non ripugna all' antica Comunità dell' Ordine, e che godendo la Famiglia Osservante le stesse divine origini, e promesse, delle quali gode l' antica Comunità dell' Ordine, non fu diversa da quella.

VI. Ma quando anche questa Famiglia fosse stata diversa, ed esclusa dalla Comunità dell' Ordine Francescano, che pregiudizio mai potrebbe cagionarsi alla causa degli odierni Minori Osservanti? Molto, e moltissimo, dice il Ragionista; perchè gli odierni Minori Osservanti sono quella stessa Famiglia propagata. Questo appunto è quello, che si nega; perchè gli Osservanti della Famiglia furono una sola parte del corpo della Regolare Osservanza, adunato da Lione X, e le altre due parti furono gli Osservanti incorrotti della Comunità, ed i Conventuali riformatisi, parimente della Comunità, che tutti stavano cogli altri Minori sotto l' immediata cura de' Ministri delle Provincie, e dell' Ordine. Onde il corpo odierno della Regolare Osservanza è piuttosto la Comunità stessa dell' Ordine Minoritico, sgravata de' Conventuali disformati, e dispensati, ed accresciuta coll' esserle stati aggiunti, ed incorporati gli Osservanti della Famiglia. Non può esser così, esclama il Ragionista, perchè gli Odierni Osservanti tuttavia si dicono i *Frati della Famiglia*: segno manifesto, che sono la stessa sopraddetta Fami-

(a) *Jussit Vicarius Capistranus, ut optimo in tribulationibus remedio, huic periculo Fratres omnes caverent, orationibus, scilicet, & jejuniis instantes, Deum deprecarentur, ne permitteret noxia ista prosperari consilia. Præ omnibus ferventissimè oravit Franciscus a Papia ... vir sanctissimus.... Apparuit ei Christus, & mœrentem consolatus, dixit: Ut quid propter ista turbaris? Cur tantopere commoveris? Cujus est hoc opus? CUJUS FAMILIA? NONNE MEA? Ego prosperabo, & crescere faciam in gentem magnam, quæ præ multitudine numerari non poterit.... Ego feci: ego ab inimicis defendam. Qui vos conturbant, non facient impunè: ab hac vita resilientes pœnitebit, sed perseverantes benè habebunt: Pro desertoribus alios substituam, qui eorum coronas suscipiant.* Vvading. Tom. XII. pag. 31. n. 25. *Confortamini, charissimi, & gaudete in Domino; nec quia pauci estis, efficiamini tristes, nec vos terreat mea, vel vestra simplicitas: quoniam, sicut a Domino mihi in veritate ostensum est, in magnam multitudinem faciet vos crescere Deus, suaque benedictionis gratia multipliciter dilatabit. Multi convertentur ad Dominum, & per universum Mundum multiplicabit Deus FAMILIAM SUAM, & augebit.* S. P. Franciscus in Opusculis Collatione 1. ad suos Fratres.

Famiglia. Così appellarongli Paolo V. nella Bolla *Postulat*, e nella Bolla *Cupientes*; ed Urbano VIII. nella Bolla *Romanus Pontifex*. Ma pure così è: non sono eglino l'istessa Famiglia; onde Lione X. nella sua Bolla *Ite & vos*, dopo aver nominati tutti gli osservatori della purità della Regola Francescana, che voleva unire in un sol corpo, cioè i Conventuali riformati, gli Amadei, i Clareni, quei del Santo Vangelo, o del Cappuccio, e quei della Famiglia, adunatigli tutti in un sol corpo, volle, e dispose, che per l'avvenire, lasciata la diversità de' già detti nomi, i Religiosi di quel corpo, il qual'è l'odierno degli Osservanti, si nominassero i *Frati Minori di S. Francesco*, ovvero *i Frati Minori di S. Francesco della Regolare Osservanza* (a). Perloche non mai per l'avvenire quel corpo fu detto *la Famiglia*, se non che nelle tre accennate Bolle, sebbene sieno moltissime ne' Bollarj le Bolle Pontificie, nelle quali gli odierni Minori Osservanti con altro nome, che di *Frati della Famiglia*, si appellano. Ma al Ragionista, che ha più volte scartabellato il Bollario, è bastato l'aver trovate queste tre sole: e quantunque in tante altre si contenga il contrario, e Lione X. abbia ordinato, non doversi i Minori Osservanti appellare con altro vocabolo, che con que' due, riferiti di sopra; egli nondimeno, fondato su quelle tre Bolle, canta la vittoria. Perchè poi nelle tre riferite Bolle facesse vedersi dato agli Osservanti un tal nome, contra le disposizioni della Bolla di Lione X., ogniuno può immaginarselo; non potendo essere accadato altramente, che per negligenza, o altro di chi ebbe la cura di stendere quelle Bolle; non essendo solito, che senz' altro motivo nelle Bolle seguenti si vada contro al tenore delle antecedenti. In oltre il Ragionista fa dire al P. Vvadingo, che gli Osservanti fino al dì d' oggi si appellano i *Frati della Famiglia*; non assegna però in che Tomo, e in che luogo ciò scrivesse il Vvadingo. Ma dovunque lo abbia scritto, se pure lo scrisse, purchè non s'intenda delle presenti due Famiglie del corpo dell'Osservanza, cioè, della *Cismontana*, ed *Ultramontana*, nelle quali si distingue, per facilitare il governo; la cosa è falsa, non dandosi al corpo Osservante titolo veruno contro alla Bolla di Lione X. Ricorre ancora alla testimonianza del P. Aroldo, ponendoli in bocca, che *Frati della Famiglia furono detti i compagni di Fra Paoluccio; e che i Frati della Regolare Osservanza sono quelli stessi medesimi*. Ma, come dissi, ne li pone in bocca, non trovandosi ne' Libri del P. Aroldo quelle parole, *i Frati della Regolare Osservanza sono quegli stessi medesimi*, nè potendosi, per le addotte cagioni, con verità scrivere dal P. Aroldo, o da verun altro affermarsi.

VII. Come così? ripiglia: leggesi pure ancor nella Cronaca di Monsignor Marco, alla parte seconda, libro 9. cap. 33., che *Fra Paolo Trinci fu capo, e Inventore de' Minori Osservanti*? Questi non inventò

(a) *Ex quibus omnibus supradictis unum corpus insimul facientes, eosdem ad invicem perpetuò unimus: ita quòd de catero, omissa diversitate nominum pradictorum, Fratres Minores S. Francisci Regularis Observantia vel simul, vel disjunctivè nuncupentur, & nuncupari possint, & debeant.* Leo X. sæpe laudata Constitut. *Ite & vos.*

che la Famiglia; dunque gli Osservanti sono la stessa Famiglia, inventata, e fondata da Fra Paolo. Nella lodata Cronaca, non come riferisce il Ragionista, ma così piuttosto si legge: *Venendo questo Generale alla Provincia di San Francesco diede lettere molto favorevoli al sopradetto Fra Paolo, Capo, e Istruttore de' Frati Minori Osservanti*. Ed è certamente altra cosa essere l'*Istruttore*, che essere l'*Inventore*: non dovea dunque il Ragionista usare questa fraude, cangiando il primo nome nel secondo; se pure fu fraude, e non sia sbaglio di occhio, o di penna. Per qual cagione poi si dica degli Osservanti il capo, senza esserne il Fondatore, si è detto più volte; e bene si capirà, se riflettasi, che ogni Superiore è capo delle persone religiose, commesse alla sua cura, nè per tanto ogni Superiore è dell'Istituto delle medesime il Fondatore. Finalmente il Ragionista, supponendo, che gli odierni Osservanti conservino lo stesso nome della Famiglia di Fra Paolo, dice, che non potrebbero conservarlo, se non fossero la stessa Famiglia, dicendo Tertulliano: *non comunica col vocabolo dell'antico genere, perchè non comunica coll'istesso genere* (a). Essendo però falso il supposto, cade da per se stesso un tale argomento. Il testo poi di Tertulliano, comunque sia l'argomento, non è a proposito, seguendo bene da quello, che per comunicare col vocabolo dell'antico genere sia necessario comunicare col genere; ma non seguendo, che sia necessario essere quello stesso, e medesimo genere, bastando semplicemente l'includerlo talvolta, come una delle sue parti: altramente gli odierni Minori Conventuali, che nel vocabolo comunicano cogli antichi rilassati, come provossi nel primo Capitolo di questo Libro, sarebbero ancora quella medesima sorta di Frati, che Conventuali dicevansi dalle rilassatezze: la qual cosa è falsissima; essendo gli odierni Minori Conventuali, non quegli antichi rilassati Religiosi, così detti, ma un'altra Congregazione Minoritica, osservatrice delle proprie Leggi, e Regole, di edificazione, di gloria, e di sollevamento grandissimo alla Chiesa d'Iddio; donde resta palese, che potrebbero ancora gli odierni Osservanti dirsi i *Frati della Famiglia*, senza che sieno la stessa Famiglia di Fra Paolo Trinci; non prendendosi i nomi sempre in un senso: e potrebbe allora un tal vocabolo significare, che l'odierno corpo de' Minori Osservanti racchiuda in se la Famiglia mentovata, sebbene non sia quella stessa Famiglia; e così da una delle sue parti componenti prenderebbe allora la denominazione, benchè una sola parte componente non sia tutta l'essenza della cosa composta. Dunque per quanto si è veduto in tutto questo paragrafo, neppure il nome di *Frati della Famiglia* può punto pregiudicare agli odierni Minori Osservanti. Vediamo appresso dell'altro loro nome.

§. IV.

(a) *Non communicat cum vocabulo pristini generis, quia nec cum ipso genere*. Tertull.

§. IV.

Il titolo di Frati della Regolare Osservanza, *dato agli odierni Osservanti, non è in essi argomento di novità, nè può pregiudicare all' antichità de' medesimi.*

I. ED è pur vero, che chi vuole pertinacemente contraddire, sa trovare il pelo nell'uovo. Niuno avrebbe creduto, che il titolo *della Regolare Osservanza*, il quale niente altro significa, fuorche lo stato, in cui si adempiano i proprj doveri, osservandosi la professata Regola, dovesse recare pregiudizio a coloro, cui si conviene. Ma il nostro Ragionista alla pagina 88, e 89., si è ingegnato di provare, che un tal titolo è indizio di novità, come quello, che non trapassa i tempi del Concilio di Gostanza, per decreto del quale alla sessione 19., fu l'*Osservanza istituita, ed approvata*: nel qual tempo, segue a dire, fu ancora dato agli Osservanti quel titolo; segno manifesto, che non erano essi l' antico Istituto Francescano, ma bensì un Istituto novello, allora nascente: altrimenti niuna necessità stata vi sarebbe del novello nome; imperocchè, per distinguersi gl'inosservanti dagli osservatori, bastava dare a quelli un qualche nome particolare, lasciando agli osservatori l' antico. In questa forma la discorre colui. Se poi ben parli, o nò, si vedrà in questo paragrafo. E per procedere con chiarezza, è d' uopo apportare le parole stesse del Decreto del Concilio di Gostanza, fatto nell'anno 1414., e riferito dal P. Vvadingo nel Tom. 9. pag. 371. num. 7., e dall' Autore delle *Firmamenta de tre Ordini* (1). E prima è da sapere, che certi zelanti dell'osservanza regolare di tre Francescane Provincie di Francia, essendo molestati da' Ministri, da' Custodi, e da altri Frati delle dette Provincie, dove i rilassamenti più signoreggiavano, fecero ricorso, per l' opportuno provedimento, al sopraddetto Concilio, dove molti di loro si portarono in persona; ed ivi fu fatto un *Concordato* tra essi, ed i Padri dell'Ordine, deputati a ciò dal Concilio, tra i quali furono il Cardinale Giordano Orsini, Vescovo di Albano, e Protettore dell' Ordine, Fra Giovanni della Rocca, in qualità di suo Vicario dal Ministro Generale mandato al Concilio, e molti Maestri, e Discreti dell'Ordime medesimo. Per gli Osservanti dunque delle tre dette Provincie fu fatto il Decreto, di cui rapporterò in pezzi ciò, che fa a proposito, nella maniera seguente (a).

(1) *Part. 2. tract. 1. fol. 31.*

II.

(a) *Sacrosancta Constantiensis Synodus, dilectis Ecclesiæ filiis Generali, & Provincialibus Ministris, & Custodibus, cæterisque Ordinis Minorum Prælatis, ac Fratribus salutem, & Omnipotentis Dei benedictionem. Supplicationibus personarum, quæ voto Religionis sunt adstrictæ, illis præsertim libenter annuimus, quos ad finem tendere conspicimus, per quem personæ ipsæ, sub placida tranquillitate juxta suam professionem quiescant, ac sedulum, & tranquillum in humilitatis spiritu Domino valeant reddere famulatum. Nuper siquidem supplicatio pro parte Reli-*

II. „ Il Sacrosanto Gostanziense Concilio saluta, e benedice gli amati
„ figliuoli della Chiesa Ministro generale, Provinciali, Custodi, ed altri Pre-
„ lati, e Frati dell'Ordine de' Minori. Alle supplicazioni delle persone, che
„ sono legate col voto di Religione, volentieri condiscendiamo, e a quelle
„ specialmente, le quali vediamo tendere al fine, per mezzo del quale le
„ stesse persone, secondo la sua professione, riposino sotto placida tranquillità,
„ e possano diligentemente servire al Signore. La supplica poco fa presentata
„ per parte de' Religiosi Guardiani, e Frati del vostr' Ordine, cioè de' Con-
„ venti di S. Audomaro ec. (*qui nominati sono distintamente i Conventi sup-
„ plicanti delle dette tre Provincie*) conteneva, che per opera della divina
„ Clemenza in questi ultimi tempi la regolare osservanza del già detto vostro
„ Ordine dentro a i predetti Conventi aveva incominciato ad invigorire; ma
„ per ostacoli varj de' Ministri, e de' Custodi di quelle Provincie, non poco
„ era impedita: per occasione de' quali impedimenti nascevano molti scandali:
„ supplicando umilmente, che ci degnassemo di provvedere coll' opportuno
„ rimedio. Benignamente dunque noi condescendendo alla giusta loro suppli-
„ ca, stabiliamo, e decretiamo, doversi provvedere alle medesime suppliche,
„ togliere gli scandali dall' Ordine vostro, conservata l'unità nel medesimo,
„ e mantenere i Frati in pace: e in fatti col tenore delle presenti ordinazioni
„ provvediamo secondo la forma, ordinata, e data da' Reverendissimi Padri.....
„ e concordata dal Religioso Fra Giovanni della Rocca, professore in sacra
„ Pagina, e Vicario del Ministro Generale nel presente Concilio, insieme
„ con altri molti Maestri, e Discreti Frati dell' Ordine vostro da una parte, e
„ da' Frati, che rappresentano i detti Conventi, dall' altra parte: Cioè, che i
„ Fra-

Religiosorum virorum, Guardianorum, & Fratrum vestri Ordinis, Conventuum videlicet de Sancto Audomaro, ... humiliter præsentata continebat, quod, divina operante clementia, his temporibus novissimis Regularis Observantia jam dicti Ordinis in præfatis Conventibus inceperat vigere, sed variis obstantibus impedimentis per Ministros, & Custodes illarum Provinciarum eis præstitis, in ipsa Observantia non mediocriter impediebantur, quorum impedimentorum occasione scandala multa pullulabant, humiliter, & devotè supplicantes, quatenus eis de remedio oportuno providere dignaremur. Eorum igitur supplicationi, tanquam justæ, benignè annuentes, scandala quoque de medio Ordinis vestri tollere, atque, unitate in eo conservata, Fratres in pacis dulcedine confovere; statuimus, & decernimus eisdem supplicationibus fore providendum, & de facto tenore præsentium providemus eis, juxta formam per Reverendissimos Patres, Dominos..... ordinatam, & traditam, atque per Religiosum virum Fratrem Johannem de Rocha, in Sacra pagina professorem, & Vicarium in præsenti Concilio, cui Minister Generalis, una cum pluribus aliis Magistris, & Discretis Fratribus Ordinis vestri, ex una parte, & Fratres, dictos Conventus repræsentantes, ex alia, concordatam; videlicet, quòd Fratres dictorum Conventuum de cætero, & quousque aliud super hac per sacrum generale Concilium ordinatum fuerit, possint, & valeant quilibet in sua Provincia eligere de prædicta stricta Observantia unum Fratrem idoneum, quem in scriptis Ministro illius Provinciæ præsentatum, ipsum dictus Minister Provincialis infra triduum, post hujusmodi præsentationem, suum Vicarium constituere debeat ad ipsos regendos in solidum, loco, & vice ejus.... Possit tamen Generalis Minister, qui est, & qui erit pro tempore, ipsos Fratres, & Conventus in sua persona propria, quoties voluerit, visitare, & punire..... Insuper possit, & debeat ipse Vicarius Generalis, & sui successores Conventus sibi subditos ad statum dictæ strictæ Observantiæ consonum, juxta declarationes, & statuta Sedis Apostolicæ, & Ordinis reducere; tollendo quascumque superfluitates, sive sint in rebus mobilibus, vel immobilibus, quantum fieri poterit bono modo, habito semper consilio majorum, & discretorum, sibi obedientium. Decretum Concil. Constant. apud Vvading. tom. 9. pag. 371. n. 7.

„ Frati de' predetti Conventi per l'avvenire, e fin tanto che altro non sarà
„ in questa parte ordinato dal Concilio Generale, possano ciascheduno nella
„ sua Provincia eleggere della predetta stretta Osservanza un Frate ido-
„ neo, il quale presentato *in scriptis* al Ministro di quella Provincia, il detto
„ Ministro Provinciale nel termine di trè giorni, dopo tale presentazione, sia
„ tenuto a costituire suo Vicario, per reggere *in solidum* li stessi Frati in luo-
„ go, e in vece di lui...... *Contuttociò il Ministro Generale, che sarà secondo i tempi, in sua propria persona, ogni volta che vorrà, possa visitare, e punire i detti Frati, e Conventi*. Volle in oltre il Concilio, che i detti Vicarj Provinciali potessero eleggersi un Vicario Generale, di cui parlando, soggiunge: *di più possa, e debba lo stesso Vicario Generale, e i suoi successori, ridurre i Conventi a se soggetti allo stato consonante alla detta stretta Osservanza, secondo le dichiarazioni, e gli statuti della Sede Apostolica, e dell' Ordine: togliendo tutte le superfluità, per quanto potrà farsi, con buon modo, o sieno queste in cose mobili, o in cose immobili, consultati sempre i maggiori, e i discreti, a se soggetti*.

III. Questo è ciò, che del Concilio di Gostanza si allega, contro a i Minori Osservanti, dal nostro Ragionista. Chi però attentamente considererà tutto il soprascritto testo, conoscerà, che niente nuoce alla causa de' medesimi. Conciosiachè, primieramente ivi parlasi degli Osservanti di quelle tre Provincie Francesi: ed è dottrina del Ragionista, tante volte ricantata, che se l'Osservanza è un Istituto novello, non ebbe origine dalla Francia poco prima del 1414., ma dall'Italia, cioè, da Fra Paoluccio Trinci di Foligno nel 1368.: e non incominciò ne' Conventi, ma nelle balze, e nelle capanne degli Eremi dell' Umbria; laddove quegli Osservanti, di cui parla il Concilio, erano abitatori de' *Conventi*. Secondariamente in tutto quel Decreto, trattandosi degli Osservanti, neppure una parola vi si scorge, che significhi *approvazione*, o *confermazione* di nuovo Istituto; ma solo si significa, e si stabilisce una nuova forma di governare alcuni Frati dell'antico Istituto, necessaria alla qualità di que' tempi, per salvare gli Osservanti dalle vessazioni degli inosservanti nelle già dette Provincie: dall'altro canto ivi assai distinguesi, che quegli Osservanti erano Religiosi, non *di nuova setta*, quali favorisce chiamare il Ragionista, ma dell' antico Istituto Francescano; poichè vivevano secondo la Regola, e gli Statuti de' Minori, fatti avanti la celebrazione del Concilio di Gostanza, e secondo le Dichiarazioni Apostoliche della Regola, fatte da Gregorio IX., da Niccolò III., da Clemente V., e da Giovanni XXII.: dovevano esser retti *in solidum* da i proprj Vicarj de' Ministri delle Provincie, in vece degli stessi Ministri; e potevano esser visitati personalmente, e castigati, secondo i demeriti, dal Ministro Generale di tutto l' Ordine, ogni volta che fosse stato spediente: per le quali cose fu ben detto nel medesimo Decreto, che porgevasi provvedimento alle suppliche di quegli Osservanti, non rotta, ma *conservata l' unità nell' Ordine medesimo*: le quali parole sarebbero false, qualunque volta per quel Decreto si fosse rotta l' unità dell'Ordine, confermandosi, e separandosi una recente Francescana Congregazione, diversa dall' Ordine antico. Ma il Ragionista fa forza su quelle parole, in cui dicesi, che *in quegli ultimi tempi l' Osservanza aveva incominciato a prender vigore in quei Conventi*: dunque, ei dice, l' Osservanza era allora un Istituto incomincia-

ciato di fresco. Tuttociò sarebbe vero, se la parola *invigorire, o prender vigore, vigere*, significasse soltanto *incominciamento*, o *nascimento*; ma chi non sà, che anche significa prender forza, rincorarsi, e confortarsi? Ed in questo senso appunto è usata nel mentovato Decreto, dove con quella significasi, che l' Osservanza della Regola Francescana secondo le obbligazioni, e la vita de' Minori primitivi, abbattuta, inlanguidita, e quasi morta per cagione della peste del 1448., e dello Scisma della S. Chiesa, in quegli ultimi tempi aveva incominciato a prender vigore, per mezzo di molti Religiosi zelanti, che la difendevano, la mantenevano, e la propagavano dentro dell' Ordine, in cui sebbene ogni Francescano fosse allora Osservante di obbligazione, non essendovi per anche le dispense, molti contuttociò erano inosservanti di vita, e di fatti. Or dov' è in quel Decreto la Instituzione, la nascita, la conferma, o il principio de' Minori Osservanti, del quale tanto si abusa il Ragionista? Aspettate, che lo ha trovato; ed è in quelle parole, ove si dà la facoltà, e s' intima la obbligazione al Vicario Generale Osservante di ridurre alla stretta Osservanza i Conventi a se soggetti. Ma se lo stato, a cui dovevano ridursi, non era uno stato novello, ma bensì l' antico stato Minoritico, in cui si osservasse strettamente, cioè, con proprietà, la santa Regola secondo le dichiarazioni fatte dalla santa Sede, e gli antichi Statuti dell' Ordine, fatti per l' addietro; ognuno ben vede, che non trattavasi di dover fondare un Istituto novello, ma solo di rendere l' antica forma al presente d' allora, e scontraffatto antico Istituto Francescano. Dunque tutta la nota di novità d' Istituto è nel solo cervello del nostro Ragionista, e non già nel Concilio di Gostanza. Non niego poi, che dal Decreto di questo Concilio avesse la sua origine questa denominazione di *Frati di stretta, o della Regolare Osservanza* nell' Ordine Francescano, e che fosse loro imposto per distinguerli dai non osservanti. Ed al raziocinio del Ragionista, che dice: *qual necessità d' imporre agli Osservanti un nome nuovo, se essi fossero stati in quel tempo una cosa antica? Più tosto il nome nuovo sarebbe toccato a i non Osservanti, se questi fossero stati i Francescani recenti*: così rispondo. Non è cosa nuova, che ad una Congregazione antica, per qualchè circostanza novella, s' imponga un vocabolo nuovo; però di sopra osservammo col Valesio, e con San Paciano, che prima del nascimento dell' Eresie la S. Chiesa non aveva il nome di *Cattolica*, il quale prese dopo nate l' Eresie, per distinguersi dalle Congregazioni de' falsi Cristiani, senza cessar di essere l' antica Congregazione di Gesù Cristo, sebbene poteva starsene quella col solo antico nome, dandosi un nome novello alle sole Sette, nate di nuovo. Lo stesso è accaduto nell' Ordine Francescano, dove non si udì il nome di *Frati Osservanti* prima che la Comunità dell' Ordine fosse ammorbata dalle rilassatezze; ma queste insorte, sebbene poteva bastare l' imporsi un nuovo nome a i nuovamente insorti rilassati, contuttociò, per meglio distinguere le cose, si diede il nome di *Osservanti* a i veri conservatori dell' antica vita Minoritica: laonde di questo nome, più tosto che di quello di *Conventuale*, potrebbe dirsi, che aggiunto al nome di *Frate Minore*, fa proporzionalmente lo stesso, che il nome di *Cattolico*, aggiunto a quello di *Cristiano*, indicandoci chi sieno i veri seguaci, e i descendenti degli antichi Minori. Niuno però si creda, che gl' inosservanti Minori, abbondanti dopo la peste, e lo scisma nell' Ordine, non sortissero ancor essi nuovi vocaboli;

boli; provammo a suo luogo, che a quelli allora si attribuirono i nomi di *Frati rilassati*, di *Frati di Chiostro*, di *Difformati*, di *Claustrali*, e di *Conventuali*, vocaboli tutti nuovamente aggiunti all'antico titolo di *Frati Minori*: de' quali se niuno usò nel suo decreto il Concilio di Gostanza, fu per sua modestia, avendo noi provato nel primo Capitolo, che furono usati in altri molti documenti; contuttociò ancora il Concilio disse l'equivalente, allorchè significò, che i zelanti della regolare osservanza erano impediti, e molestati da i Frati della Comunità di quelle tre Provincie, dando così a divedere, che questi Frati della Comunità erano i difformati, e contrarj alla purità della Regola, inchinando essi in tal guisa a dar l'essere ad un Istituto novello Francescano, meno stretto di quello, che fondò S. Francesco, e che promesso avevano di osservare.

IV. Dileguate così le prime difficoltà sopra gli atti del Concilio di Gostanza, veniamo alle altre, obbiettate agli Osservanti dal nostro Ragionista, col dire „ che il Concilio medesimo dividendo i Francescani in due Classi, *in* „ *loca Communitatis Ordinis*, *& in loca Fratrum in Observantia*, spiega assai „ chiaro, che ebbe assai ragione di dare agli Osservanti un nome nuovo, per- „ che questi niente hanno che fare coll'antica Comunità dell'Ordine, così „ nella stessa divisione contrappongonsi: e che per i non Osservanti non era „ necessario altro nome nuovo; perchè essi sono la Comunità dell'Ordine, „ che anche in quel tempo contando due secoli era Religione vetusta. „ Così va egli attribuendo a S. Francesco l'avere istituita una Religione, o Comunità di *non osservanti*.

V. Questo argomento a prima vista sembra di qualchè considerazione, ma posto nella bilancia della verità vedrassi non meno scarso di peso, che gli altri. Prima di ogni altra cosa trascriviamo le parole stesse del lodato Concilio, su cui fondasi l'argomento. Eccole: *Ordiniamo, che quando i Frati di questa Osservanza per cagione di pellegrinaggio, o di studio, o di altra cosa, se ne vanno pel mondo, declinino, se vorranno, a i luoghi, e Conventi della Comunità dell'Ordine: a gli altri luoghi poi de' Frati, a se simili nell'Osservanza, sempre sieno tenuti a declinare, secondo il contenuto degli Statuti dell'Ordine*. (*a*). Il che è lo stesso, che dire, qualmente quegli Osservanti ne' viaggj, dove erano i Conventi di Frati, a se simili nell'Osservanza, non potevano alloggiare altrove, che in quelli: e dove erano i Conventi della Comunità dell'Ordine, non erano costretti ad alloggiarvi, ma potevano, se così volevano, prevalersi di altro alloggio. Abbiamo dipoi a supporre, che nel tempo del Concilio di Gostanza verso l'anno 1414, ed appresso ancora, nella Comunità dell'Ordine, sotto l'immediata cura, e giurisdizione de' Ministri Provinciali, e de' Generali, vi erano molti Osservanti, i quali abitavano in particolari Conventi, dove non era entrato abuso veruno di possessioni, e di rendite, convenivano a tutti i Capitoli della stessa Comunità così Provinciali, come Generali, ed avevano la voce attiva, e passiva al Ministeriato delle Provin-

 cie,

(a) *Statuimus, quòd quando Fratres hujusmodi Observantiæ, peregrinationis, aut studii causa, vel aliàs per Mundum proficiscuntur, ad loca, & Conventus Communitatis Ordinis declinent, si voluerint: ad alia verò loca Fratrum, in Observantia sibi similium, semper declinare teneantur juxtà quod in Statutis Ordinis continetur*. Decretum Concil. Constant. apud Vvading. loco laudato.

cie, e dell' Ordine. Tali appunto erano gli Osservanti d' Italia, seguaci del Trinci avanti la Bolla Eugeniana data nell' anno 1446., in vigore di cui si elessero del proprio numero i Vicarj, e tutti gli altri a loro simili: tali erano tutti gli Osservanti di Spagna, seguaci del P. Villacresio, e di San Pietro Regalado, i quali rigettavano da se stessi, e da i loro Conventi le possessioni, e le rendite, vivendo nella perfetta, e pura Osservanza della Regola Francescana, secondo le dichiarazioni della Sede Apostolica, e le antiche leggi dell' Ordine, senza essersi ritirati per alcuno spazio di tempo dalla Comunità dell' Ordine, e dalla soggezione anche immediata a i Ministri, e a i Custodi dell' istess' Ordine. E queste sono tutte cose indubitate nella Storia Serafica. Onde leggiamo, che San Bernardino da Siena, Minore Osservante, nell' anno 1443. intervenne al Capitolo Generale di Pisa in qualità di Ministro di Terra Santa; e che essendosi ivi trattato di eleggere per Ministro Generale di tutto l' Ordine il Beato Alberto da Sartiano, altro Minore Osservante, S. Bernardino disse, ciò non essere spediente, e propose Frat' Antonio de' Rusconi, il quale in fatti fu eletto per tale (1). Troviamo, che il detto B. Alberto fu eletto Ministro Provinciale della Provincia di S. Antonio quasi con pienezza di voti da 94. PP. vocali, avendo avuti novantatre voti, come apparisce dal Breve *Meruit ardens* di Eugenio IV, indirizzato allo stesso Beato (2) il quale fu anche Vicario Generale di tutto l' Ordine Minoritico. Ancora nelle Spagne troviamo, che nella Provincia di San Jacopo, avendo quei PP. Capitolari deposto dal Ministeriato della Provincia il P. F. Lupo Mieres, li sostituirono nell' anno 1427. il P. F. Lupo Salazar, dal Vvadingo onorato col titolo *di Uomo dotto, e pio, che con gran cura, e fatica propagò nella Spagna la Regolare Osservanza* (3), e fu la costui elezione confermata in quest' anno da Martino V. colla Lettera *Ea quæ personarum*.

(1) *Memorial. Ord. apud Firmamen. 3. Ord. p. 1. fol. 34. a terg. col. 2. Vvading. ad ann. 1443.*

(2) *Apud Vvad. tom. xi. pag. 157. n. 4.*

(3) *Tom. x. pag. 121. n. 20.*

VI. Essendo dunque cosa indubitata, che nella Comunità stessa dell' Ordine vi erano in que' tempi Frati, e Conventi Osservanti, sotto la giurisdizione de' medesimi Ministri, e perciò simili nella vita osservante agli Osservanti delle tre lodate Provincie di Francia, de' quali parlavasi nel Decreto del Concilio; quindi ne siegue, che, se il Concilio non contrappose gli Osservanti agli Osservanti, neppure gli contrappose a tutta la Comunità dell' Ordine, che comprendeva molti Conventi, e Frati Osservanti, specialmente in que' tempi anteriori alla Bolla Eugeniana. Resta per tanto da vedersi quali fossero i Conventi della Comunità, dove potevano alloggiare quegli Osservanti, favoriti dal Concilio, soltanto in caso, che non fossero ivi luoghi di Frati, a se simili nell' Osservanza: ovvero quali sieno i Conventi della Comunità, contrapposti in quel Decreto a i Conventi degli Osservanti. Dico pertanto, che non potendo questi esser tutti i Conventi della Comunità dell' Ordine; perchè molti di questi erano abitati da i Frati di vita, simile a quella degli Osservanti di Francia, erano i soli Conventi de' Frati rilassati, che si trovavano nella detta Comunità numerosi. Ciò non solamente costa da quanto poc' anzi si è detto; ma in oltre resta persuaso da quello, che si disse nel primo Capitolo, in cui mostrammo, che i Rilassati, contrapposti agli Osservanti, dicevansi ancora i *Frati di vita Comune*; ed è molto verisimile, che i Conventi di tali Frati significar volesse il Concilio col nome di *Conventi della Comunità dell' Ordine*, per alludere

dere a quella maniera di parlare. Ma comunque ciò siasi, certa cosa ella è, che per *Conventi della Comunità dell' Ordine*, contrapposti a quelli degli Osservanti, non intese i Conventi Osservanti della stessa Comunità, perchè questi erano *luoghi di Frati*, *nell'osservanza simili* agli Osservanti Francesi; e però per *Comunità dell' Ordine*, a cui contrappose gli Osservanti, non intese la *Comunità intera*, ma la sola parte infetta; e fu lo stesso, che contrapporre i Conventi degli Inosservanti a quelli degli Osservanti anche dentro la medesima Comunità, come ci manifesta lo stesso spirito del Decreto di Gostanza. Dunque da questo Decreto solo s' inferisce, che gli Osservanti fossero contrapposti agl' Inosservanti, e fossero fuori del numero di questi; ma non già, che fossero contrapposti alla Comunità intera dell' Ordine, e che fossero fuori del corpo di questa. Anzi, poichè non può negarsi, che molti Osservanti fossero ancora sotto i Ministri dentro la Comunità dell' Ordine, come si è dimostrato, chi mai crederà, che questi, perchè rigettavano le corruttele, ed erano tenaci della vetusta purità Francescana, dovessero escludersi dal corpo dell' Ordine? Non doveano più tosto essere di quello la parte più nobile? Non si darebbe del bue a colui, che quando nella Chiesa signoreggiassero nella maggior parte gli abusi, escluder volesse dal corpo della Chiesa i buoni Cristiani, che non ammetteffero tali abusi, ma seguitassero, e mantenessero l'antico candore? Che pensa dunque il Ragionista, che debba credersi del suo argomento? Bisognerebbe esser ben tondi per non ravvisarne il vizio.

VII. Non possono adunque i Frati della Regolare Osservanza per questo titolo escludersi dal corpo dell'Ordine primitivo de' Minori; anzi per questo titolo appunto debbono includervisi, e stimarsene la parte più nobile. Imperocchè fu dato loro un tal nome, perchè furono sempre tenaci della vita Francescana, e con successione non interrotta sempre perseverarono nella osservanza della Regola di S. Francesco, secondo le antiche dichiarazioni Apostoliche, a guisa de' Minori primitivi, come attesta Martino V. nella sua Bolla *Cum sæcularium Principum* (a), indirizzata all'Imperadore Sigismondo. Per la qual cosa un tal nome convenne a tutta l'antichità Minoritica, comecchè usato espressamente non fosse ne' primi due secoli; siccome tutta l' antichità Minoritica fu della stessa vita, della stessa Professione, e colle stesse antiche obbligazioni de' PP. Minori Osservanti, e non già co' privilegj, e colle dispense de' PP. Conventuali, che incominciarono dal Pontificato di Martino V. Anzi ancora gli stessi antichi Conventuali, che furono da i tempi di Martino V. fino a quelli di Lione X., nella Comunità dell' Ordine appartengono piuttosto agli odierni Minori Osservanti, che agli odierni Minori Conventuali; perchè non aveano essi alcuna cosa di proprio in particolare, o in comune, ricevendo, e ritenendo le possessio-

(a) Apud Vvad. tom. X. in Reg. pag. 384. ed. Rom. *Qui Regulam per B. Franciscum dicti Ordinis fundatorem, fratribus hujusmodi relictam, juxtà declarationes, & traditiones Apostolicas, quæ ex tunc super ipsius Regulæ observatione emanarunt, ad litteram observare perpetuò sint adstricti, ideoque fratres de Observantia nuncupentur.*

possessioni non essi, ma i Sindaci Apostolici; non aveano abiti, o formola di professione diversa da quella degli Osservanti, non erano dispensati in tanti precetti della Regola, come i Conventuali; in somma, tolti i privilegj di poter possedere, e succedere nell'eredità per essi i loro Sindaci Apostolici, nel restante erano tutti di professione, e di obbligazione, come i Minori Osservanti: e gli odierni Conventuali sono proprietarj in comune, non hanno Sindaci Apostolici, non hanno la stessa forma di abito, e di professione, e sono dispensati da molte, e molte obbligazioni, dalle quali non erano esenti gli antichi Conventuali, e non sono esenti gli odierni Osservanti. Mi dirà, che molti, e molti di quei Conventuali non osservavano tante cose. Questo poco importa nella nostra quistione; bastando soltanto, che promettessero di osservarle, e fossero obbligati in coscienza ad osservarle, perchè avessero più attinenza agli odierni Osservanti, che agli odierni Conventuali. Della detta loro obbligazione poi, oltre gli altri documenti, ne fanno testimonio i, tante volte replicati loro, comandamenti della Sede Apostolica, acciocchè riformandosi, tornassero al primiero stato Minoritico degli Osservanti: cosa non mai comandata agli odierni Conventuali, perchè questi con tante dispense si sono liberati da tante obbligazioni degli Osservanti, a cui gli antichi Conventuali erano soggetti. E ciò si è notato, solamente perchè si vegga la debolezza della causa degli odierni Conventuali, d'Istituto diverso da tutti gl'Istituti regolari, che precedettero i tempi del Concilio di Trento. In oltre si noti, che qualunque fosse la forza degli argomenti del medesimo, tratti dal Decreto del Concilio di Gostanza, e da altri somiglianti documenti, non avrebbero forza, parlando in rigore, che contro a i soli Osservanti delle dette tre Provincie, quali non sono l'odierno corpo della regolare Osservanza, come si è soprabbondantemente provato nel provarsi, che neppure lo sono gli Osservanti detti *della Famiglia*; poichè la terza parte sola non è il tutto.

VIII. Resta dunque conchiuso in questo primo Libro, che i nomi proprj de' PP. *Conventuali*, come *di Claustrali*, *di vita comune*, *di dispensati*, e simili, non precedono la fine del Secolo XIV., in quanto significano una fazione di Religiosi, contrapposta all'altra, che nello stess'Ordine dicevasi *della Regolare Osservanza*; nè sono venuti dal Paradiso, ma più tosto s'introdussero negli Ordini regolari dopo le infauste calamità della peste del 1348. E siccome nacquero quei nomi da i tempi infelici, così non significarono una volta, che infelicità deplorabili a i Sacri Ordini, che rilassatezze, ed abbandonamenti della disciplina Regolare. Ma col progresso de' tempi nell' Ordine Francescano, purificandosi a poco a poco, e rendendosi lecito lo stato de'Conventuali per mezzo di molte Apostoliche dispense, purificossi ancora il cattivo suono della voce *Conventuale*, finchè venne a significare gli odierni Conventuali di uno Istituto santo, e lodevole, di costumi onestissimi, di religiosità singolare, e diversi d'Istituto da i Conventuali antichi, e dagli altri Minori de' primi secoli, come or' ora verrò dimostrando nel seguente Libro. Nè il Conventualesimo fu sol

tanto

tanto nell' Ordine Minoritico, ma ancora negli altri Mendicanti, negli Ordini Monastici, tra i Camaldolesi, tra i Servi di Maria, tra i Canonici regolari, tra le Monache, in somma in tutti gli Ordini Regolari, nato da per tutto dalle medesime triste cagioni, verso gli stessi tempi, e da per tutto estinto, fuorchè nell' Ordine Francescano, in cui non si estinse, ma dal corpo dell'Ordine si separò il Conventualesimo, innestandosi in buona oliva, cioè, nel recente Istituto degli odierni Minori Conventuali; i quali, benchè sieno fuori della Comunità dell' Ordine vetusto, nulladimeno nati sono dall'Ordine vetusto. Si è detto, che il nome di *Frati Conventuali*, preso nel soprallegato senso, non precedette il fine del XIV. Secolo; poichè se prendesi in quanto significa un Religioso spettante alla famiglia di un determinato Convento, si nel Francescano, come negli altri Ordini Regolari, è molto più antico, ma non a proposito nella presente controversia, come si notò nel primo §. del Capitolo 1. di questo libro. E che in fatti prima della peste del 1348., e dello Scisma della Chiesa, un tal nome fosse imposto a significare, non una fazione di Religiosi, contrapposta all' altra, che nello stess' Ordine dicevasi *della Regolare Osservanza*, come la significò dopo i suddetti tempi, ma a denotare un Religioso, ascritto alla famiglia di un Convento, oltre che lo dimostrano i documenti, nel sopracitato luogo apportati, apparisce anche dalle vetuste Costituzioni Benedettine, fatte da Benedetto XII. per tutto l'Ordine Francescano. Imperocchè trattando queste della elezione de' Guardiani ne' luoghi Conventuali, cioè, ne' Conventi alquanto numerosi dell' Ordine, e distinti da i Romitorj, o piccoli Conventini, manifestamente significano, che il nome di *Frate Conventuale* volesse significare ***il Frate spettante alla famiglia del Convento***, e quello di ***non Conventuale*** il Frate, che quantunque si trattenesse in qualche Convento, nondimeno alla famiglia di quel Convento, rispetto a cui diceasi *non Conventuale*, non appartenesse: Onde ivi si determina, che nella elezione de' Guardiani de'luoghi Conventuali ***non abbiano voce gli altri Frati non Conventuali***, *che saranno di aliene Provincie*, ***quantunque vi dimorino***, *purchè non fossero i Lettori del medesimo Luogo* (a). E da questa disposizione non solo rimane chiarificato, e confermato quanto su tal proposito si è detto nel 1. §. del primo Capitolo, e nel 1. §. del 2. Capitolo di questo Libro, e altrove; ma di vantaggio viene convinta sempre più di falsità la sentenza del Ragionista, ove col suo Tossignano pretende, essere stato il nome di *Frati Conventuali* aggiunto a quello di *Minori*, per distinguere con esso i Frati dell'antica Comunità dell'Ordine dalle fazioni de'zelanti, seguestrati, secondo il loro parere,

(a) *Statuimus insuper, ut deinceps Guardiani in singulis locis Conventualibus dicti Ordinis eligantur per Conventus eorundem locorum, die ad celebrandam electionem hujusmodi per eorundem Vicarios Conventuum assignata. In quorum electione nullus vocem habeat, nisi qui saltem vigesimum quintum annum suæ ætatis attigerit, & in sacris fuerit Ordinibus constitutus: nec in hujusmodi electione vocem habeant Fratres alii* NON CONVENTUALES, *licèt morentur ibidem, qui erunt de Provinciis alienis, nisi ejusdem loci Lectores existerent.* Constitut. Benedictinæ pro Ord. Min. cap. 20. apud Chronol. Seraph. pag. 56. col. 1. vid. Sup. cap. 1. §. 1. n. 3. & 4. & cap. 2. §. 1. n. 2. 3. & 4.

parere, nelle Selve, e ne' Romitaggj; mentre dall' allegato testo delle Benedettine chiaro apparisce, che anticamente diceansi *Frati non Conventuali* i Frati stessi della Comunità, dimoranti ne' Conventi, anche grandi, e cospicui, quando erano di aliene Provincie, e non posti di famiglia ne' medesimi Conventi, e all' opposto *Frati Conventuali* diceansi gli assegnati a detta Famiglia.

IX. Resta parimente colle soprallegate ragioni provato, che i nomi proprj dati una volta, o oggi a i Minori Osservanti, come sono quelli di *Frati di Romitorio*, *di Riformati*, *di Osservanti della Famiglia*, *di Frati della regolare Osservanza di San Francesco*, *e di Minori Osservanti*, non sono indizio veruno, o di esclusione dall' antica Comunità dell' Ordine primitivo, o di novità d' Istituto, o di qualunque altra cosa, contraria alla loro maggiore antichità sopra tutti gli altri Francescani Istituti; anzi gli stessi nomi, spiegati, ed intesi a dovere, confermano più che mai la maggiore antichità degli Osservanti. Per la qual cosa vanno a terra tutti i grandi argomenti, che in varj luoghi del suo volume affardellò il Ragionista per li Conventuali, contra la causa degli Osservanti, e fondolli sopra i nomi proprj de' *Conventuali*, e degli *Osservanti*. Anzi era meglio per lui il non toccare una tale quistione, per non indurre alcuno a trattare di tali, e tante miserie. E certamente si è veduto, che dove egli credevasi di dar fuoco ad una mina contro agli Osservanti, ha ivi stuzzicato un vespajo, da cui resti amaramente punto, e avvelenato. Passiamo quindi a vedere, se per escludere gli Osservanti dall' Ordine Francescano primitivo, e per incastrarvi i PP. Conventuali, con meglior fortuna si affatichi nelle quistioni reali: e anche noi dal trattato de' nomi, a cui ci provocò egli, fastidioso pur troppo, e lungo, passiamo a trattare delle cose Francescane con più diletto, o almeno con minor rincrescimento, difendendo la medesima causa contro le colui *Storiche Ragioni*.

Fine del Libro Primo.

LIBRO SECONDO.

Della diversità essenziale degli Odierni PP. Minori Conventuali da tutti gli antichi PP. Minori, che precederono a i tempi del Sacro Concilio di Trento.

RA vengo ad un atto generoso, in cui dono al Ragionista tutto l' antecedente Libro, e tutti gli altri, che si scriveranno dopo di questo, bastandomi il solo presente per rovinare da' fondamenti tutta l' alta fabbrica delle sue *Storiche Ragioni*. Conciossiachè se gli Odierni Padri Conventuali sono di un Istituto essenzialmente diverso da quello de' primi secoli Francescani, per niuna ragione si debbono essi appropriare i Santi, i Beati, e gli altri Uomini illustri di quei secoli. E se l' Istituto Serafico primitivo non è mancato del tutto, essendo i Minori Osservanti i più antichi tra quelli, che hanno ritenuta la vita de' Minori primitivi, avendo la stessa formola di Professione, e le medesime obbligazioni, e succedendo a coloro, che furono la retta discendenza Francescana; convien dire, che le antiche glorie dell' Ordine appartengano all' odierno corpo della Regolare Osservanza. Questo Libro stimai bene di premettere a tutti gli altri, dopo aver trattato de' Nomi, acciocchè conoscasi più presto la debolezza della Causa del Ragionista, e insieme giudicar si possa, che in tutto il suo Volume si è affaticato in vano, allorchè tanto fece, e scrisse per mostrare, che de' Minori de' primi due secoli erano veri successori, e discendenti i Conventuali, che precederono al Concilio di Trento; mentre da ciò non siegue, che tali sieno ancora gli odierni Conventuali, essendo questi di novello Istituto, essenzialmente diverso dall' Istituto di quelli, ed appartenendo quei Conventuali più tosto all' odierno Corpo de' Minori Osservanti, che all' odierno Conventualesimo.

Per

Per procedere con qualchè ordine, partirò la materia del presente Libro in due Capitoli. Nel primo si addurranno le prove positive dell' affermata *essenziale diversità*; e nel secondo le negative, rispondendo alle varie riflessioni, che per disbrigarsi alla meglio in questo punto, aggruppò nel suo Volume il Ragionista.

CAP. I.

Si prova con ragioni positive la diversità essenziale dell' Instituto degli Odierni Minori Conventuali dall' Istituto de' Minori tutti, che precederono a i tempi del Sacro Concilio di Trento.

LA sopraddetta diversità può conchiudersi da moti capi; ma per essere meno prolisso mi ristringerò a fare uso in questo Capitolo de' soli argomenti, che si prendono dalla diversità dell' Abito, della Professione, e delle sostanziali, e specifiche obbligazioni, trattando queste tre diversità in tre distinti Paragrafi.

§. I.

Gli odierni Minori Conventuali sono differentissimi da' Minori de' primi due secoli Francescani nelle cose spettanti all' Abito Minoritico.

I. PER ordine soltanto di materia io premetto questo Paragrafo, dipendendo la sua piena intelligenza da un Libro particolare, dove di proposito tratterassi dell' Abito degli antichi Minori, e si proverà con evidenza la diversità di quello dall' Abito degli odierni Conventuali, e la conformità di quello coll' Abito degli odierni Minori Osservanti. Per ora voglio solamente rammentare a chi legge, che l' Abito degli antichi Minori doveva essere di panno aspro e vile, cingere si dovevano quelli con fune ordinaria, e chi non era dalla necessità costretto a fare altrimenti andar doveva senza calzamenti mostrando ignudi i piedi; così che pria del nascimento de' Carmelitani, e degli Agostiniani scalzi, accaduto dopo il 1500., i Frati Minori da tutti gli altri si distinguevano ancora col cognome di *Frati da' piè nudi*. Onde il Papa Giovanni XXII. nella stravagante *Quorumdam* contro i capricci di quei, che dicevansi i *Narbonensi* discorrendo, e disponendo intorno all' Abito de' Minori primitivi, sempre suppose, che secondo la Regola esser dovesse di panno aspro, e vile, sebbene commettesse a i

Supe-

Superiori dell' Ordine il dichiarare, quale, e quanta esser dovesse la di lui asprezza (*a*). L' Autore d'un piccolo Trattato, riportato nelle Firmamenta de' trè Ordini (*b*) scrisse, *appertenere alla sostanza della Regola Francescana, del Voto, e della Professione dell' Ordine de' Minori, il vestirsi di vestimenti vili, il non servirsi di scarpe, e non mai ricevere danari.* E per tacere gli altri documenti, negli Statuti Papali di Giulio II. si legge, *che spettando alla forma dell' Abito Minoritico l'andare senza calzamenti, o scarpe, come dice S. Buonaventura negli antichi Statuti generali, e gli altri suoi Successori, e non concedendo scarpe la Regola, se non a quelli, che dalla necessità sono astretti a servirsene; e per questo essendo i Frati Minori distinti dagli altri Religiosi specialmente; ordiniamo, che nessun Frate porti le scarpe* (*c*).

II. Ma senza investigare altronde le prove della viltà, dell' asprezza, e della forma, che deve risplendere nel vestimento degli antichi Francescani, basta dare un' occhiata alle loro Immagini, dipinte avanti il Concilio di Trento, cioè, avantichè i Padri Minori Conventuali, presa la nuova forma di vestirsi, data avessero a i Pittori degli ultimi secoli occasione di ritirarsi dal costume degli antichi Pittori, e di dipingere i Santi Minori colla novella divisa de' Conventuali moderni. Vedransi senza dubbio quelle sacre Immagini rappresentare un Frate, vilmente, ed aspramente vestito, cinto di fune ordinaria, senza scarpe, senza calze, senza giubba, senza camicia, senza bottoni; in figura somiglievole a quella degli Odierni Minori Osservanti, salvochè avranno alquanto più grande la mozzetta,

X o col-

(a) *Nec ob hoc in quibusdam ex Fratribus antedicti Ordinis, volentibus plus sapere, quam oportet sapere, novarum adinventiones ambiguitatum cessavere quamplurima. .... vel non omnino non vetustarum explicatio quaestionum, tam videlicet super longitudine, & latitudine, quàm grossitie, & subtilitate, forma, & figura vestimentorum ipsorum; quinimo adeo hujusmodi adinventiones, & quaestiones proprio excrevere licentia, ut ex eisdem Fratribus aliqui habitus propterea curtos, strictos, inusitatos, squalidos, novitate plenos, ac dissidii non ignaros, cum a Communitate Ordinis discrepareut, assumerent.... Nosque nihilominus praefatorum Ministrorum, Custodum, & Guardianorum judicio, praesentium auctoritate committimus, determinare, videlicet, arbitrari, atque praecipere, cujus longitudinis, & latitudinis, grossitiei, & subtilitatis, forma, sive figura, atque similium accidentium esse debeant tam habitus, ipsorumque Caputia, quàm interiores Tunicae, quibus Fratres omnes Minores dicti Ordinis induantur, ac insuper, cujus, quantaque vilitatis indui eos ipsis vestimentis oporteat, & an in vestimentis hujusmodi secundùm Regulam, & declarationes eorundem Praedecessorum nostrorum, & praefatas Ordinis Constitutiones, RELUCEAT ASPERITAS, VILITAS, & PAUPERTAS: utrum ne quantùm ad colorem, vilitatem, paupertatem, & caetera accidentia praedicta, Fratres vestimentis induantur, ut debent: Super quibus eorundem Ministrorum, Custodum & Guardianorum conscientias oneramus.* Joannes XXII. Constitut. *Quorundam.* In extrav. sub. tit. de Verb. Signif.

(b) *Est tamen isto modo de substantia Regulae nostrae, & Ordinis Beatissimi Patris nostri Francisci, nostraeque professionis, & voti, eo modo, videlicet, quo ex Regula iudicitur, & exprimitur, ut vilibus indui vestimentis, calciamentis non uti...... pecuniam nunquam recipere &c.* Auctor Tractatus, cui titulus. *Septem notabiles Articuli Paupertatis Sanctissimae, & Evangelicae Minorum.* Art.1. apud Firmamenta 3. Ord. part.4. fol. CXI. a tergo col.1.

(c) *Item, cum ab institutione Ordinis nostri, de forma habitus sit sine calceamentis incedere, ut dicit Sanctus Bonaventura in antiquis Statutis generalibus, & alii successores sui, & Regula calceamenta non concedat, nisi his, qui necessitate coguntur, ac per hoc a caeteris Religiosis specialiter distinguamur; ordinamus, ut nullus Frater portet calceamenta &c.* Statuta Julii II. cap.2. Particula 8. apud Firmamenta 3. Ord. part.3. fol.5. col.2.

o collare del Cappuccio, e mostreranno all' intorno una piega nella Tonaca, come per coprire la parte della fune, che cinge, o per fare, che la Tonaca lunga non tocchi la terra (cose accidentalissime, che si sono lasciate da' Minori Osservanti odierni.) Poste quelle al confronto di un qualche ritratto di Conventuale odierno, parleranno ancora mutole, predicando a chi le mira l'affermata diversità dell' Abito degli odierni Conventuali dall' Abito degli antichi Minori, e la somiglianza tra l'Abito di questi, e la maniera di vestirsi, conservata dagli odierni Minori Osservanti. Sò, che il Ragionista allegò non sò che figure degli antichi Minori, esistenti in Padova, nel Messale di S. Lodovico, e nel Tabernacolo di S. Buonaventura in Assisi, le quali non mostrino Abito diverso da quello degli odierni Conventuali; e che dice esser certo, qualmente l' Abito degli odierni Conventuali fu quello stesso, che prescrisse S. Bonaventura nel 1260., e che in tutti i tempi seguenti ritenne la Comunità dell' Ordine; cioè, di panno, e di forma, e di figura diverso da quel rozzo, e rappezzato, che vestirono ne' loro primi fervori gli odierni Osservanti. Sò, dissi, che questa, e simili cose scrive nella pagina 324., e 325. Ma che sia una solennissima impostura, da per se stesse, e dalle cose già dette in questo paragrafo, il conoscono le persone accorte, e lo mostrerò evidentemente nell'accennato Libro da scriversi, al quale già già rimetto questo punto, perchè ivi si legga del tutto convinto (1).

(1) Vid. lib. V. per totum.

III. Con miglior consiglio, poco prima delle riferite parole, conoscendo l' affermata diversità, scrisse col dottissimo P. Suarez, che „ non facendosi dall' Abito il Monaco, può una Religione mutare il suo Abito antico, e contuttociò perseverare la stessa numero Religione: come appunto sono la stessa numero antica Religione i Preti, ed i Carmelitani de' nostri tempi, benchè l' Abito loro sia diverso da quello di S. Pietro Appostolo, e del Profeta Elia: e perciò disse Giovanni XXII, che la determinazione di queste cose, secondo le varie circostanze de' luoghi, e de' tempi, rimane in pienissimo arbitrio de' Superiori Minoritici. „ Ma sebbene il P. Suarez, il Sanchez, ed il Castropalao sostengano, che l'Abito regolare non appartenga alle cose sostanziali delle Religioni, e che però una Religione possa cangiare il suo Abito antico senza cessare di esser la stessa; nulladimeno la sentenza contraria, da altri famosi Scrittori abbracciata, e difesa egregiamente, viene riputata la più probabile: ed il Padre Tommaso Francesco Rotario la prova con forti ragioni (a), e tra le altre cose coll autorità del Santo Angelico Dottore, che nella sua Somma (2) dopo

(2) 2. 2. qu. 183. a. 8.

(a) *Verùm mihi videtur probabilior sententia, quæ sustinet, habitum cujuscumque Religionis pertinere ad substantiam illius, tanquam signum visibile, unam ab alia Religione discernens: quod si num purè accidentale est respectu Dei, qui corda intuetur, tamen respectu hominum, judicantium ex oculari intuitu, substantiale est, & discretivum unius Ordinis ab alio Ordine.... adde, quod ex* D. Thoma 2. 2. quæst. 183. art. 2. *Statuum, & officiorum diversitas pertinet ad Ecclesiæ visibilis ornamentum, & decus. Ex quo colligunt Doctores, tantam in Ecclesia Dei Ordinum diversitatem valde conferre ad visibilis Ecclesiæ Dei admirabilem elegantiam, & pulchritudinem; de substantia status Religiosi nedum est interior obligatio ad perfectionem acquirendam per solemnium votorum observantiam, sed etiam aliquod signum exterius, visibile, & sensibile, per quod discernantur partes visibilis Ecclesiæ, quæ adstat, ut dicit* Passe-

dopo aver detto, qualmente *il Regolare fatto Vescovo resta obbligato alle cose sostanziali della sua Religione*, soggiunse, *e per conseguenza a portare l'Abito della sua Religione, il quale è segno della obbligazione*: colle quali parole il S. Dottore significò esser sua mente, che l'Abito Religioso appartenga alle cose sostanziali della Religione. Ancora il celebre Domenicano P. Passerini (*a*) su tal proposito scrivendo, disse: Per l'identità di una Religione *si ricerca tanta, e tale unità di Abito, quanta, e quale viene prescritta nella Regola*: (e nella Regola di S. Francesco viene prescritta la viltà de' vestimenti, e che questi sieno Tonache, e Cappuccio, e si vietano fuori di necessità le scarpe:) *perchè l'Abito appartiene alla sostanza della Religione, in quanto è visibile; acciocchè per mezzo di quello sia significata alla Chiesa la professione di quei Religiosi*. Cita inoltre il Lucarini, dove trattando del Vescovo Regolare disse, *che l'Abito appartenga alla sostanza delle Religioni, in quanto queste sono certe parti della Chiesa visibile, e la Religione, che non avesse verun segno da farsi conoscere, non sarebbe proporzionata alla Chiesa visibile, perchè sarebbe uno stato invisibile*. Dello stesso parere mostrò di essere ancora Gregorio IX. nella sua Bolla *Dudum apparuit*, riportata dal P. Vvadingo, allorchè di alcuni Eremiti dell'Ordine di S. Agostino, detti *di Fra Giovanni Buono*, comparsi allora da qualchè tempo nelle parti di Lombardia, perchè si trasformavano qualche volta in certa sembianza di Frati Minori, disse, *che variavano la sostanza dell'Ordine suo* (*b*).

Passerinus n.136. tanquam Regina a dextris Dei in vestitu deaurato, circumdata varietate habituum Religiosorum, qui illi summum decus tribuant. Adde, quod habitus datur in Religiosa professione benedictus a Superiore in signum humilitatis, & pœnitentiæ, tanquam præcipuum, & continuum exercitium harum virtutum, & dimissio habitus in quacumque Religione gravissima mulctatur pœna, cui annexam excommunicationem ex cap.2. ne Clerici, vel Monachi, *voluit Bonifacius VIII. quæ omnia, meo videri, simul sumpta, satis superque probant, habitum Regularem pertinere ad substantialia Religionis, non ad pura accidentalia.* Rotarius Theolog. Moral. Regular. Tom.1. lib.3. cap.4. puncto 10. n.7. *S. Thomas art.8. postquam asseruit, Episcopum Regularem manere obligatum ad substantialia suæ Religionis, ait, & per consequens ad portandum habitum suæ Religionis, qui est obligationis signum.* Idem ibi n.8.

(a) *Requiritur verò unitas habitus tanta, & talis* (ad identitatem Religionis) *quantam, & qualem Regula præscribit: quia habitus est de substantia Religionis, in quantum est visibilis, ut per illum significetur Ecclesiæ illorum Religiosorum professio.* Passerinus de hominum statibus Tom.3. quæst.188. art.1. pag.8. n.21. *Habitus est de substantia Religionis, ut est pars Ecclesiæ visibilis, & Religio, quæ nullum haberet signum, ex quo dignosceretur, non esset proportionata Ecclesiæ visibili, quoniam esset status invisibilis.* Lucarinus de Episcopo Regulari apud laud. Passerinum.

(b) *Dudum apparuit in partibus Religio, cujus professores Longobardiæ vocati Eremitæ Fratris Joannis Boni, Ordinis S. Augustini, nunc succincti Tunicas cum corrigiis, baculos gestantes in manibus; nunc verò dimissis baculis incedebant, pecuniam pro eleemosynis, aliisque subsidiis deposcentes, & adeo variantes Ordinis sui substantiam, ut dilectis filiis Fratribus Minoribus uniformes in derogationem multiplicem ipsorum Ordinis crederentur, eisdem propter hoc minorem apud Fideles sentientibus in suis opportunitatibus charitatem.... Nos, ne identitas vestium in Ordinibus ipsis confusionem pareret, & inde scandala graviora consurgerent, ad utrorumque quietem providimus statuendum, ut Prior, & universi, ac singuli Fratres præfati Ordinis S. Augustini in exterioribus vestimentis, quæ nigri, vel albi debeant esse coloris, quorum altero, videlicet, nigro, jam electo ab eis, ipsos volumus manere contentos*

IV. Pare per tanto più verisimile, che l' Abito religioso di una Religione appartenga alla sostanza, ed alla identità sostanziale di tal Religione, di modo che sostanzialmente mutato, ella si muti sostanzialmente, e variato solo accidentalmente, la Religione ancora solo accidentalmente si varj, senza cessar di essere sostanzialmente la stessa. E molto più pare vero di quelle Religioni, nelle quali tal forma, e tal sorta di Abito non si prescrive semplicemente per distinguerla con segno esteriore dalle altre; ma in oltre viene prescritta, perchè serva di austerità, di mortificazione, e di patimento al corpo; come in fatti è al Frate Minore l' Abito del suo Istituto: quale austerità, e patimento viene tolta dall' Abito de' Conventuali, e custodita da quello degli Osservanti. Dove poi per la opposta sentenza dicesi, *che l'abito non fa il Monaco*, secondo la Chiosa, e l' Abate, appresso il Fagnano (a) ha da intendersi, che l' Abito solo senza la religiosa professione non faccia il Monaco, il quale specialmente vien fatto dalla sua Professione: con questo però può stare, che l'Abito aspetti alla sostanza del Religioso, e faccia il Monaco, non da per se solo, ma congiunto colla religiosa professione; e specialmente quando tal sorta, e foggia di Abito è una delle austerità della Regola, cui colla professione soggettasi il Religioso. In quanto a i Preti secolari, che non vestono secondo che vestiva S. Pietro, ridicola è la parità, non essendo i Preti di alcuno particolare Istituto Regolare, fondato da San Pietro Apostolo; e però dicendosi Preti, o Sacerdoti secolari. Ed in quanto a i Carmelitani, che non vanno vestiti secondo l'uso, e la forma del gran Profeta Elia, l' esempio non è a proposito, non parlandosi quì degli Ordini Regolari, senonchè considerati nello stato posteriore alla loro approvazione, dalla Santa Sede ottenuta: la quale, come leggesi appresso il Rotario citato, i Carmelitani ottennero da Innocenzo III, e da Onorio III; e intorno a questi tempi stabilirono la forma, la figura, e la qualità del Sacro loro vestimento: intorno al quale vi è molto che dire appresso gli Scrittori. L' Autore della Storia degli ordini Monastici ec. così ne scrive: *Pietro di Millaud Francese, nono Generale di quest' Ordine, dimandò licenza a Papa Onorio IV. di vestire Cappa bianca, in vece di quella fatta a liste, composta di sette pezzi. Accordolli il Papa quanto dimandava, ad istanza del Cardinal Gervasio Giancolet di Clinchamp, con suo Breve del 1285., che fu messo in pratica soltanto nel Capitolo Generale tenuto a Montpellier nel 1287., e fu confermato da Papa Bonifacio VIII. nel 1294. Nel 1287. cominciarono a portar lo Scapolare, che pretendono essere stato mostrato alcuni anni avanti dalla SS. Vergine al Beato Simone Stock, dal che n' è venuta l' istituzione della Confraternità dello Scapolare*

tos .... ac expressè in eleemosynarum petitione, cujus sint Ordinis declarantes, adeo suarum vestium longitudinem temperent, quod a quibusvis ipsorum calceamenta liberè videantur: ut sic habitus confusione remota, & sublata materia scandali, a prædictorum Ordinum Fratribus possit virtutum Domino liberiùs, & gratiùs deserviri. Apud Vvad. Tom. 1. in Apologetico de prætenso Monachatu S. Franc. §. 4. n. 3. edit. Lugdunen.

(a) *Illud verum, quòd habitus sine professione non facit Monachum; sola enim professio, vera, vel præsumpta Monachum facit, & solemnizat votum.* Glossa super cap. 13. Porrectum. lib. 3. decretal. tit. 31. de Regular. apud Fagnanum ibi n. 12. *Habitus duntaxat non facit Monachum, sed tacita professio, quæ resultat quandoque ex habitus susceptione, seu delatione, Monachum facit.* Abbas apud laud. Fagnanum.

polare (1). Ma qualunque siasi ogni variazione di Abito, che possa considerarsi nelle altre Religioni fuori della Francescana, v'ha sempre questo divario, che la variazione di quelle non sarà, se bene si pensa, così notabile, come la variazione fatta dagli odierni Conventuali nell'Abito Francescano: ed inoltre in quelle sarà una variazione generalmente abbracciata da tutto l'Ordine; quando la variazione fatta da' PP. Conventuali dopo i tempi di Lione X. non fu abbracciata, che da essi soli; seguitando gli altri Minori a vestire giusta l'antica forma, ed asprezza, prescritta a' Francescani. Nè Giovanni XXII. nella sua stravagante *Quorundam* volle, che l'Abito de' Francescani fosse in pienissimo arbitrio de' Superiori, quasichè questi potessero cangiarlo, a loro talento, in Abito dilicato, e molle; ma suppose, che questo esser dovesse aspro, e vile, secondo la Regola: e solamente lasciò in potestà de' Superiori dell'Ordine il dichiarare, quale, e quanta dovesse esser l'asprezza, la viltà, e la povertà del medesimo. Dove, come ben vedesi, non fu di parere, o di volontà, che i Superiori potessero mutare l'Abito aspro, povero, e vile degli Osservanti, e degli antichi Minori, nell'Abito, e nella comoda maniera, in cui vestono gli odierni PP. Conventuali; cioè, in camicie, giubbe, panni fini, ed in altre cose, spettanti al vestimento de' medesimi, che non ha punto d'asprezza maggiore di quella degli abiti de' secolari.

(1) *Storia degli Ordini Monast. Relig., e Milit. ec. tom. 1. p. 1. c. 43. pag. 335. ed. Lucens.*

V. Quindi si fa noto, che cosa debba risponderſi al Ragionista, allorchè dice, che diverso fu l'antico Abito de' Carmelitani, degli Agostiniani della Congregazione di Mantova, e delle Clarisse. Non sò però a che proposito, dopo scritte somiglianti parole nella pagina sopraccitata, mandi il suo Lettore all'ottavo tomo della Biblioteca de' Padri, foglio 784.; imperocchè veduto da me al foglio citato l'ottavo tomo della Biblioteca de' Padri, stampata in Colonia nel 1618., e della stampata in Lione nel 1677., nè ivi, nè in tutto il tomo fu potuta trovare cosa veruna di ciò, che da quel tomo, in ordine agli antichi Agostiniani, Carmelitani, e Clarisse affermò egli: e quando vi fosse qualche cosa, assai costa da quanto già si disse, che debba risponderſi. Ivi ancora dice il Ragionista, che *diversa fu pure la forma dell'Abito Francescano da quella, che poi stabilì San Buonaventura*: lo stesso dicesi anche da certi altri Francescani, i quali pensano, che pria de' tempi di S. Buonaventura il cappuccio fosse senza mozzetta, o collare, cucito alla tonaca, come quello de' PP. Cappuccini, benchè non sì lungo, ed aguzzo; e che il Santo facesse mutare una tal forma di cappuccio nella forma, oggi usata da' Minori Osservanti. Io per altro sarei di parere, che ne' tempi ancora di S. Francesco, e pria che il Dottore Serafico fosse Generale, in uso fosse tra' Minori la medesima forma di cappuccio, stabilita, ed usata dopo il suo Generalato fino a i dì nostri. Ciò, che mi persuade a questo, egli è, che il Santo Patriarca, come leggesi nelle Cronache (2), ordinò ad un suo Frate disubbidiente, che si cavasse il cappuccio, e lo gittasse sul fuoco: il che significa, essere stato in que' tempi il cappuccio facilmente amovibile, e non cucito alla tonaca; e per conseguenza con qualche poco di collare, o di mozzetta, acciocchè ponendosi

(2) *Cronic. de' Minori par. 1. lib. 1. cap. 29.*

dosi in testa non lasciasse indecentemenue comparire sotto di se ignude le spalle, e il collo, e non si assomigliasse più tosto ad una berretta, o celata, che ad un cappuccio religioso. Di più leggo nello *Specchio di disciplina* (a), il quale penso essere stato composto da San Buonaventura pria che fosse Ministro Generale (o dal P. Davide di Augusta, o da altro Religioso, contemporaneo allo stesso San Buonaventura) un' ammonizione a' Frati Minori, acciocchè questi diligentemente *schivino la grandezza superflua del proprio vestimento, così nelle maniche, come nel cappuccio, o nel collare del cappuccio*. Dunque ciò, che fece San Buonaventura in ordine all' Abito Minoritico, non fu l' inventare nuova forma di cappuccio, se già era in uso la medesima, che fu poi comune; ma fu l' ordinare, che laddove avanti il suo Generalato non era talvolta necessario, che tutti avessero il cappuccio nella descritta maniera, ed alcuni trovavansi, che lo portavano in altra forma; dopo il suo Generalato fossero tutti uniformi, comandando, che si abbracciasse da ciascheduno l' usanza antica di portare il cappuccio distaccato dalla tonaca, e colla mozzetta, come usavano ancora gli altri Regolari. E quando anche avesse inventata totalmente la presente forma di cappuccio, poco importerebbe; poichè, non essendo questa una variazione notabile, non avrebbe con ciò sostanzialmente mutato l' Abito Francescano, nè tolto gli avrebbe l'asprezza, e la viltà, che deve in quello risplendere. Ma gli odierni Conventuali gli hanno tolte tutte queste cose, come chiaramente apparisce. Dunque, qualunque siasi la diversità, che può nascere in un Istituto dalla mutazione dell'Abito antico (poichè in questo punto, che poco mi preme per la mia causa, non voglio più lungamente trattenermi) certo egli è, che gli odierni Minori Conventuali sono con quella differentissimi da' Minori de' primi due secoli Francescani, e ancora da' Minori Conventuali, che furono avanti, e per tutto il tempo del Pontificato di Lione X.; mentre neppur' essi aveano mutato l' Abito degli antichi Minori, non differendo punto in questo da i Minori Osservanti.

§. II.

Si prova l' essenziale diversità dell' Istituto degli odierni PP. Minori Conventuali da quello de' Minori de' primi due secoli, per la diversità della religiosa Professione di quelli, e di questi.

I. SEbbene dicasi, che l' Abito non fa il Monaco, non può contuttociò dirsi, che non lo faccia la Religiosa Professione; onde ancora Innocenzo III., nelle decretali (1), tostoche ebbe detto, *non farsi*

(1) lib. 3. tit. 31. cap. 13.

(a) *Amplitudo, vel longitudo vestimenti superflua, sive in manicis, sive in caputio, sive in collario Caputii, est admodum fugienda*. S. Bonav. in Speculo disciplinæ par. 1. cap. 15.

farsi dall' Abito il Monaco, soggiunge, *ma dalla Professione Regolare*; se dunque fa questa il Religioso, la diversità ancora di questa farà i Religiosi professori d'Istituti diversi. Siccome appunto (colla dovuta proporzione) perchè diversa è sostanzialmente la professione della Fede Cristiana fatta da' Cattolici, da quella, che fanno i Protestanti, questi sono, sotto il nome Cristiano, di una società, essenzialmente diversa dalla società de' Cattolici, e dalla vera Chiesa d'Iddio. Ma cosa certissima ella è, che la religiosa Professione degli odierni Minori Conventuali è sostanzialmente diversa da quella de' Frati Minori de' primi due secoli; conciossiachè questi promisero di osservare la Regola di San Francesco nella sua purità, come fu dettata da Gesù Cristo al Serafico Patriarca, senza veruna dispensa rilassativa; ed i Conventuali non promettono di osservarla secondo la di lei purità, ma secondo le dispense, ottenute dalla Sede Apostolica, e secondo le costituzioni Urbane, che troncarono molte considerabili obbligazioni della medesima; dunque i Minori Conventuali sono di un Istituto essenzialmente diverso da quello degli antichi Minori, e da tutti quei, che fanno professione di osservare la purità della Regola Francescana, quali sono i Minori Osservanti, e i Cappuccini. Perchè il Lettore possa certificarsi di quanto dissi, eccoli sotto gli occhj la formola dell'una, e dell'altra Professione.

Formula della Professione degli antichi Minori, mantenuta senza variazione alcuna dagli odierni Minori Osservanti.

II. „ IO F. N.N. faccio voto, e prometto all' Onnipotente Dio, alla „ Beata sempre Vergine Maria, al Beato Padre Francesco, a tutti „ i Santi, ed a te, o Padre, di osservare in tutto il tempo della „ mia vita la Regola de' Frati Minori, confermata dal Signore Papa „ Onorio: vivendo in obbedienza, senza proprio, ed in castità (a). Tal formula si legge nelle Costituzioni Farinerie, o di San Buonaventura, negli Statuti Papali di Giulio secondo, ed in altri antichi monumenti dell' Ordine Francescano.

Formola della Professione degli odierni Padri Minori Conventuali.

III. „ IO F. N. N. faccio voto, e prometto all' Onnipotente Dio, „ alla Beata sempre Vergine Maria, al Beato Padre nostro Fran„ cesco, a tutti i Santi, ed a te, o Padre, di osservare in tutto „ il

(a) *Ego Frater N. voveo, & promitto Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Patri Nostro Francisco, omnibus Sanctis, & tibi Pater, toto tempore vita mea servare Regulam Fratrum Minorum, per Dominum Papam Honorium confirmatam: vivendo in Obedientia, sine proprio, & in Castitate.* In Constitut. Farineriis cap. 1. apud Chronolog. Seraph. Relig. pag. 65. col. 1. In Statutis Papalibus Julii II. cap. 2. Particula 1. apud Firmamenta trium Ord. part. 3. fol. 4. col. 1. vid. Statuta Capitul. Gen. 66. sub Clemente Dolera cap. 2. apud Chronolog. Seraph. pag. 286. col. 1.

„ il tempo della mia vita la Regola de' Frati Minori, confermata
„ dal Signore Papa Onorio, e dichiarata da più Pontefici, SECON-
„ DO I PRIVILEGJ CONCEDUTI DALLA SEDE APOSTOLICA
„ ALL' ORDINE DE' MINORI CONVENTUALI, E SECONDO
„ LE COSTITUZIONI URBANE, vivendo in obbedienza, senza
„ proprio, ed in castità (*a*). Tal formula, da essi continuamente praticata, si legge nelle loro Costituzioni Urbane, e nel loro Manuale composto dal Padre Coronelli, pagina 35.

IV. Dalle trascritte formole chiaro apparisce, che i Padri Conventuali non fanno Professione di osservare la Regola di San Francesco nella sua purità, e secondo le semplici dichiarazioni di Niccolò III., e di altri Pontefici, che letteralmente la spiegarono; ma secondo i privilegj Apostolici, e secondo le loro Costituzioni Urbane, dalle quali cose fu ella così variata, che, perduto l'antico rigore, appena più sembra la Regola degli antichi Minori. Onde quelle parole della loro Professione, *dichiarata da più Pontefici*, pajono superflue; perchè essi non promettono di osservarla secondo le dichiarazioni Apostoliche, che non tolsero ad essa il rigore, ma secondo i Privilegj, e le dispense, che tolsero ad essa il più rigoroso, ed aspro, qual'è il non avere di proprio nè in particolare, nè in comune, il vivere d'incerta mendicità, il vestirsi di ruvidi panni, l'andare scalzi, e simili cose; alle quali dalla Regola Francescana erano strettamente obbligati gli antichi Minori, e sono tenuti gli odierni Osservanti, e i Cappuccini; e (professando a tenore delle accennate dispense) non sono tenuti gli odierni Conventuali. Queste cose ben considerate dall' Autore del Manuale de' Minori Conventuali, stampato in Perugia nel 1637., in forma di Dialogo, per ordine del Padre Berardicelli, loro Generale, a questa interrogazione: *Che differenza vi è tra' PP. Cappuccini, Osservanti, ed i Conventuali, circa la Regola da osservarsi?* Fecero, che così si rispondesse: *Si risponde secondo la Dottrina del Navarro, che vi è differenza specifica; perchè la Regola de' primi è senza privilegio, e quella de' secondi col privilegio. Laonde questo adiettivo* -- ***Privilegiata*** -- *costituisce la Regola d'un' altra specie*. Ma essendo la Regola professata dagli Osservanti la medesima, del tutto invariata Regola, professata da' Minori de' primi due secoli Francescani; quindi è, che se la Regola degli odierni Conventuali è di diversa specie da quella degli odierni Osservanti, esser dee di diversa specie ancora da quella degli antichi Minori; ma quando le Regole di due Istituti sono di diversa specie, ancora i Religiosi professori di quelle, forza è, che sieno tra di loro di due specie diverse; dunque gli odierni Minori Conventuali

(a) *Ego Frater N. voveo, & promitto Deo omnipotenti, B. Mariæ semper Virgini, B. P. N. Francisco, & omnibus Sanctis, & tibi Pater, toto tempore vitæ meæ servare Regulam Fratrum Minorum, per Dominum Honorium Papam confirmatam, & a pluribus Summis Pontificibus declaratam, JUXTA PRIVILEGIA ORDINI MINORUM CONVENTUALIUM AB APOSTOLICA SEDE CONCESSA, & CONSTITUTIONES URBANAS, vivendo in Obedientia, sine proprio, & in Castitate.* Constitut. Urbanæ PP. Convent. cap.2. til.21. num.4. Manuale P. Coronelli pa.35.

tuali sono di un Istituto di diversa specie da quello degli odierni Osservanti, e degli antichi Minori.

V. A questo argomento aggiugne forza col suo suffragio ancora il P. Passerini, che così scrive. *La dispensa perpetua, ed universale nella sostanza, come in materia di voti, ed in maniera, che la materia della Professione sia sostanzialmente mutata, fa, che le Religioni sostanzialmente si mutino ..... Però se il Sommo Pontefice muta sostanzialmente la materia de' voti, o accrescendo il voto, o sminuendolo, già si muta eziandio la religiosa Professione sostanzialmente, nè i Religiosi più professano l' antica Regola; e però la Religione è nuova* (*a*). Ora è cosa certa, che la dispensa, dal Concilio di Trento, e da Pio IV. data ai Minori Conventuali di poter possedere nommeno degli altri Regolari, avendo di proprio in comune, ha sostanzialmente variata la materia del voto di Povertà Francescana, in quanto questa vien' espressa nella Regola di San Francesco. Conciossiachè questa Povertà, a distinzione di quella degli altri Regolari, esclude ogni proprietà, non solo in particolare, ma eziandio in comune, come insegnarono tutti gli Spositori della Minoritica Regola. Dunque cosa certa è, che, come dicevasi nell' accennato Manuale, i Conventuali hanno la Regola di diversa specie da quella degli odierni Osservanti, e Cappuccini, e degli antichi Minori; che la loro religiosa Professione è sostanzialmente mutata; nè più essi professano l' antica Regola Minoritica; e però la loro Religione è nuova. Questa verità ne' termini proprj fu ravvisata ancora dal detto Padre Passerini, quantunque per modestia, e per degni rispetti, non sia stata da lui più che tanto spiegata. Onde significandola, scrisse: *non si può negare, che tra i Minori non sieno due Ordini distinti, quello de' Conventuali, che per dispensa Apostolica ammettono il dominio delle possessioni in comune, e l' Ordine de' Cappuccini* (e lo stesso ha da intendersi degli Osservanti, e degli antichi Minori per le medesime ragioni) *che fanno voto di povertà in comune, di maniera che neppure ammette il dominio delle cose mobili. Dove dunque è la mutazione notabile in materia di qualche voto, senza dubbio la Religione, che in rigore osserva la Regola, è distinta di numero da quella, che l' osserva dispensata* (*b*). Dunque la Religione de' Conventuali, che professano la Regola, tanto notabilmente dispensata in materia di

(a) *Dispensatio perpetua, & universalis in substantia, ut in materia votorum, & ita quod professionis materia sit substantialiter mutata, facit ut Religiones substantialiter varientur .... Ideo si Pontifex dispensando mutat substantialiter Religionem, taliter forma intrinseca Religionis & Religio mutatur, vel numero, vel specie, vel plusquam specie ..... Si ergo Pontifex mutet substantialiter materiam votorum, vel augendo votum, vel minuendo, mutatur jam etiam professio Religiosa substantialiter, nec Religiosi antiquam Regulam profitentur, ideo nova est Religio.* Passerinus tom. citato pag. 7. n. 18.

(b) *Non potest negari, quin inter Minores duo Ordines distincti sint, Ordo Conventualium, qui ex dispensatione Apostolica admittunt dominium possessionum in communi, & Ordo Capuccinorum, qui vovet Paupertatem in communi, ita quod nec admittit dominium mobilium. Ubi igitur sit mutatio notabilis in materia alicujus voti, sine dubio Religio servans in rigore Regulam numero distinguitur ab illa, qua illam servat dispensatam.* Laud. Passerinus pag. 9. n. 26.

voto, e di precetti, non è la stessa con quella de' Cappuccini, degli Osservanti, e conseguentemente degli antichi Minori, a cui neppure note furono tali dispense; avendo eglino professata la Regola nel medesimo rigore de' Cappuccini, e degli Osservanti. Nè alcuno si creda, che il P. Passerini, per aver detto, che la Religione, in cui osservasi la Regola in rigore, è distinta di *numero* da quella, che l'osserva dispensata, voluto abbia negare tra quelle la distinzione sostanziale, e tanta, che basti a fare, che i Professori di Regola dispensata sieno di un' altra Religione novella. Imperocchè chiamando egli una tal distinzione *distinzione di numero*, non escluse quella distinzione, la quale fa, che la religiosa professione sia sostanzialmente mutata, che i Professori della Regola dispensata non più professino l'antica Regola, e che la loro Religione sia nuova; come raccogliesi dal di lui testo antecedente. Se chiamolla per tanto distinzione di numero, fu per sua modestia: seguitando dalle sue dottrine, che sia una tal Religione sostanzialmente distinta dall' antica indispensata, e che sia Religione, nata nel dì degli ottenuti, ed abbracciati Privilegj, e della mutata professione. Così costretto dalla verità confessò, non volendo, ancora lo stesso Ragionista, quando nella pagina 401., parlando de' Conventuali, chiamolli di una *Religione nata, e cresciuta tra i privilegj*. Anzi una Religione, alleggerita sostanzialmente dalle obbligazioni della sua Regola in materia di qualche voto, come quella de' PP. Conventuali, è talmente distinta dall'antica Religione di Regola indispensata, che se volesse colla Riforma tornare all'antico rigore, non potrebbe obbligarvi i suoi Professori, non potendosi questi obbligare sopra la propria già fatta professione. Laonde segue a dire il P. Passerini. *Se la Religione, sostanzialmente mutata in meno di rigore, volesse rinunziare a questa mutazione, non potrebbe farlo senza il Pontefice, perchè quella mutazione fatta dal Papa non si stimerebbe un nudo Privilegio, ma una legge, secondo la quale i Religiosi facessero la Professione, e sopra la quale non potessero esserne obbligati; perchè sopra quella non promisero. Perlochè, dato ancora, che gli stessi Religiosi spontaneamente da per se stessi potessero tornare all'antica Regola* (cioè, alla non dispensata) *non potrebbe ciò farsi senza nuova Professione, e nuovo voto: e questo non per altro, se non perchè lascerebbero essi la propria Religione prendendone un' altra distinta* (a). E tale per verità è la pratica, che si osserva co' PP. Minori Conventuali, allorchè dal loro Istituto novello, in cui professasi la Regola dispensata anche nella materia del voto di povertà Minoritica, fanno passaggio all' antico Istituto Francescano, ed alla Regola nella sua purità, facendosi *Minori Osser-*

(a) *Sic si Religio substantialiter mutata in minus, vellet huic mutationi renunciare, non posset id facere sine Pontifice, quia illa mutatio facta a Papa non censeretur nudum Privilegium, sed lex, secundùm quam Religiosi profitentur, & supra quam non possent obligari, quia supra illam non promiserunt. Unde dato etiam, quod ipsi sponte possent se ipsis redire ad antiquam Regulam, id fieri non posset sine nova professione, & voto, & ita, nisi quia ipsi Religionem suam reliquerunt, & aliam distinctam assumerent.* Idem Passerinus ibi pag. 7. n. 18.

Osservanti. Conciossiachè non si ammettono nel corpo dell'Osservanza, se non che col far fare ad essi la Professione, secondo la formula degli antichi Minori, e degli odierni Osservanti (a), in vigore di cui obbligati restino, come questi, ad osservare la purità della Regola Francescana indispensata. E di questa pratica penso, che possa esserne testimonio sicurissimo lo stesso Ragionista. Ma ciò che significa? Non altro certamente, se non che i Minori Conventuali non sono della Minoritica Religione vetusta: mentre se fossero questi stati (nella forma, in cui oggi sono) ne' tempi di S. Francesco, quando, ancora secondo la dottrina del Ragionista, non avea l' Ordine alcun privilegio rilassativo del rigore della Regola, ed avessero voluto incorporarsi co' veri seguaci del S. Padre, facendosi dell' Istituto di que' primitivi Minori, avrebbero dovuto fare altra Professione, come per incorporarsi cogli odierni Minori Osservanti fare la debbono.

VI. Il Padre Bordonio, risolvendo una Quistione, mi porge un altro argomento efficace per provare il medesimo nostro punto principale. Cerca egli, come possa distinguersi una Religione dall' altra; e così risolve. *Si risponde: certo è, che non si distingue precisamente per mezzo della Regola, perchè più Ordini, tra se diversi essenzialmente, militano sotto la medesima Regola: per cagione di esempio, i Lateranensi, gli Eremitani, e i Domenicani hanno la medesima Regola di S. Agostino, e contuttociò sono tra se diversi essenzialmente, ed intrinsecamente.... da un altro capo dunque ha da prendersi la diversità, cioè, dalla Professione della Regola, limitata per mezzo delle Costituzioni, sotto tali Superiori.... se la Regola è comune a più Ordini, la Religione si distingue specificamente per la modificazione delle Costituzioni, e dalla Professione delle medesime il Religioso si appella di tal' Ordine, e non di un altro* (b). Questa dottrina ben fondata del P. Bordonio vale a maraviglia, per provare, che gli odierni Conventuali sieno di un moderno Istituto, essenzialmente diverso da quello degli antichi Minori; conciosiachè fanno essi Professione della Regola di San Francesco, limitata, e ristretta dalle Costituzioni Urbane, contrarie alle Costituzioni di S. Buonaventura, e Farinerie, anzi contrarie alla Regola stessa, cui tolgono la forza di obbligare i Conventuali in cose importantissime, spettanti alla povertà, al vestimento, e ad altre austerità degli antichi

(a) *Conventuales verò Religiosi, cum nostram Regulam quodammodo profiteantur, recipi poterunt, dummodo priùs per annum nobiscum morentur, quo finito, suis privilegiis renunciantes, publicè professionem in nostro Ordine solitam emittant.* Statut. Sambucana Min. Obs. cap.2. §.1. n.23.

(b) *Per quid una Religio distinguatur ab alia? Respondetur. Certum est, non distingui pracisè per Regulam, quia plures Ordines, inter se essentialiter diversi, militant sub eadem Regula. E. G. Lateranenses, Heremitani, & Dominicani eandem habent Regulam S. Augustini; & tamen inter se essentialiter, & intrinsecè differunt....: Aliunde ergo accipienda est diversitas, nimirum a professione Regula, per Constitutiones lèmitata, sub talibus Superioribus.... Si vero* (Regula) *communis est pluribus Ordinibus, Religio specificatur modificatione Constitutionum, & ab earum professione denominatur Religiosus talis Ordinis, & non alterius.* Franc. Bordonius tom.5. Oper. Moral. cap.2. de Relig. & profess. Regul. quæst. 30. num.211.

tichi Minori, e degli odierni Osservanti. E queste Costituzioni sono per li Conventuali di tanta considerazione, che vengono riconosciute come leggi fondamentali del loro Istituto, dalle quali prenda questo l'ultimo suo stabile compimento, come altrove si è notato: avendo perciò in esse ordinato, che ne' futuri tempi, qualunque volta ne' Capitoli generali occorrerà tra essi fare qualche nuova ordinazione, aggiungendosi quella alle menzionate leggi non possa avere altro titolo, che di *Costituzioni Urbane* (*a*). Dunque convien dire, che siccome gli Agostiniani, ed i Domenicani sono di Religioni tra loro essenzialmente diverse, perchè sebbene professino la medesima Regola di S. Agostino, la professano limitata dalle loro particolari Costituzioni: così i Conventuali sono di una Religione, essenzialmente diversa da quella degli antichi Minori, e degli odierni Osservanti, e Cappuccini; perchè sebbene professano la Regola di San Francesco, non la professano però nella sua purità, ma come dispensata, e nel rigore limitata dalle loro Costituzioni Urbane, delle quali fanno espressa menzione dentro la formola della propria Professione; e ancora la professano sotto tali determinati Superiori, di Professione similmente limitata, e distinti da' Superiori, che professano la purità della Regola, da' quali prendesi il Ministro Generale di tutto l'Ordine.

VII. Due cose contro a quest'argomento potrebbe dire il Ragionista: una è, che gli antichi Minori non professavano secondo veruna Costituzione; onde tra' Conventuali, e gli antichi Minori non può essere la differenza, che passa tra' Domenicani, e gli Agostiniani, amendue professori secondo le particolari Costituzioni. Ma questo poco importa per la diversità; mentre la varietà delle Costituzioni sol tanto si attende, perchè induce ne' Professori della medesima Regola varietà di obbligazioni. Quando per tanto questa varietà di obbligazioni s'induce, col dare ad una sola parte di Professori le particolari Costituzioni, limitative della Regola, e con lasciare l'altra parte nella purità, e nell'intero rigore della medesima Regola; sono allora quei Religiosi Professori di due Religioni diverse, quantunque una di quelle non professi secondo veruna Costituzione; mentre ciò, che avrebbe a farsi dalle particolari Costituzioni, diverse dalle Costituzioni dell'altra Religione, si fa in tal caso dalla purità della Regola, rigettata nelle Costituzioni dell'altra. E così appunto passano le cose tra gli antichi Minori, e gli odierni Conventuali. Quelli professavano secondo la purità della Regola, e secondo l'intero suo rigore: questi professano secondo le loro particolari Costituzioni Urbane, che tolgono alla Regola, ed a' Conventuali molte obbligazioni, così nel voto della Povertà, come in molte altre cose, alle quali erano, in virtù della pura Regola, obbligati gli antichi Minori. Dunque benchè questi professassero senza veruna limitazione di particolari Costituzioni, ciò non ostante, perchè tali Costituzioni

(a) *Quotcumque verò Constitutiones, seu Generalium Capitulorum Ordinationes istis addantur, cuivis, etiam Generali Ministro, sive Capitulo Generali liceat earum Titulum, sive nomenclaturam quoquo pacto mutare, sed ipsomet Urbanarum Constitutionum illaso Titulo, additio, vel abrogatio fiat, notatis duntaxat Capitulis, & in quibus fuerit aliquid innovatum &c.* Constitut. Urbanæ PP. Conv. *De Regula Ordinis, & Constitutionibus* Titul. 3. n. 1.

zioni limitative ristringono la Professione de' Conventuali, sono i Conventuali diversi dagli antichi Minori, come lo sono fra di loro i varj già detti Professori della Regola di S. Agostino; e sono sotto tali Superiori, che non essendo della Religione degli antichi Minori, non possono essere i veri successori degli antichi Superiori del corpo dell' Ordine Serafico, e del Patriarca S. Francesco. Non sò, che voglia di più il Ragionista per acchetarsi una volta, e scendere dalla male ideata pretensione di antichità. Un' altra cosa può egli dire; ed è, che gli antichi Minori pria professarono nella purità della Regola senz' avere alcune Costituzioni; e poi cominciarono ad avere le loro Costituzioni, senza incominciare ad esser di Religione diversa: dunque lo stesso può dirsi de' PP. Conventuali. Nego la conseguenza, e la parità. Ed eccone la ragione: le Costituzioni degli antichi Minori, come quelle ancora degli odierni Osservanti, non furono, nè sono rilassative del rigore della Regola, nè mutano punto i di lei precetti, anzi di quelle possono intendersi le parole del P. Passerini, mentre dice, *che sono secondo la Regola, nè furono istituite ad altro fine, che per la perfetta osservanza della Regola* (a), e però per quanto si aggiungano queste, la Religione non si varia; ma le Costituzioni Urbane, a tenore di cui fanno Professione i Conventuali, sono, come si è detto, limitative della Regola Minoritica, e liberano i Conventuali da molte, e molte obbligazioni, alle quali, per cagione de' voti, e del nativo rigore della Regola stessa di San Francesco, erano soggetti i primitivi Minori, e sono soggetti gli odierni Osservanti, co' PP. Cappuccini.

VIII. Resta dunque chiaramente provato, che gli odierni Minori Conventuali sono di un' Istituto recente, diverso essenzialmente non solo da' PP. Cappuccini, e da' Minori Osservanti de' nostri tempi; ma ancora dagli antichi Minori; e ciò per cagione così della Regola, e Professione diversa essenzialmente, dispensata, e mutata anche nella materia del voto, come ancora per cagione delle Costituzioni Urbane, limitative, e modificative della medesima Regola in molti capi notabili: a tenore delle quali fanno essi, contra la costumanza di tutti gli altri Minori, la religiosa Professione di Regola limitata, e spogliata della forza di obbligare ne' punti più austeri, e specifici del Frate Minore. Donde ne segue, che sieno i medesimi di un' Istituto essenzialmente diverso da tutti i Minori, che precederono al Concilio di Trento. Imperocchè i Minori Conventuali, che furono avanti quel tempo, sebbene avevano da Martino V., e da Sisto IV. l'uso delle possessioni, delle rendite, e delle su cessioni ereditarie, non erano contuttociò proprietarj nè in particolare, nè in comune; non possedendo da per se stessi, come i Conventuali di oggi, ma sol tanto godendo i frutti de' Beni, e de' fondi, posseduti dalla Sede Apostolica per mezzo de' suoi Sindaci; e standosene i medesimi senza veruna proprietà anche in comune. Parimente quei Conventuali non avevano mutata la formula della Professione, nè aveano alcune Costituzioni particolari, dalle quali venisse tolta alla Regola professata la forza di obbligarli in tante cose, in quante, per la Professione limitata sul tenore delle Costituzioni Urbane, vengono dispen-

(a) *Sunt secundùm Regulam, nec ad alium finem instituta, quàm ad hoc, ut Regula perfectè observaretur*. Passer. cit. pag. 9. n. 25.

pensati gli odierni Conventuali; ma, tolto l'uso delle rendite, e de' Beni immobili, nel restante soggiacevano alle medesime obbligazioni de' Minori Osservanti: per la qual cosa debbono essi annoverarsi piuttosto tra gli Osservanti, che tra' Conventuali odierni; essendo essi più vicini alle strettezze di quelli, che alle larghezze di questi. Onde, a parlare in rigore, l'odierno Conventualesimo è un Istituto essenzialmente diverso da tutti gli altri Istituti Francescani, antichi, e moderni, che non può contare maggiore antichità di quella del Concilio di Trento, da cui la prima volta riceverono i Conventuali la proprietà in comune, e donde incominciò a formarsi nella forma presente il loro Istituto. A tale proposito sò di aver letto una volta ne' documenti dell' Ordine, che fatta da' Minori Osservanti la petizione alla Sacra Congregazione de' Riti per poter fare l' Ufizio della B. Umiliana de' Cerchj, Terziaria Francescana, passata al Cielo nell'anno 1246. sotto il Generalato di Fr. Crescenzo da Jesi, ed essendosi opposti i PP. Conventuali, col dire, che quella Beata non apparteneva agli Osservanti, per esser' ella stata Terziaria sotto la direzione de' Conventuali; gli Osservanti, per fare svanire la opposizione, null' altro fecero, che rappresentare alla Sacra Congregazione, qualmente la Professione degli odierni Osservanti è la medesima con quella degli antichi Minori de' tempi della Beata, e la professione de' Conventuali è di recente Istituzione, non conosciuta ne' tre primi secoli Francescani. Persuasa la Sacra Congregazione della diversità di queste due Professioni, e della novità del Conventualesimo de i dì nostri, fece il Decreto secondo la petizione de' Minori Osservanti. Tanto mi ricordo di aver letto ne' Monumenti, custoditi da i Minori Osservanti; ma ora non mi sovviene, se ciò abbia io letto nell' Archivio di S. Isidoro di Roma, o ne' registri della Osservante famiglia Cismontana, ovvero Oltramontana, negli Archivj di Araceli.

§. III.

Con altri documenti siegue a provarsi la diversità specifica degli odierni Conventuali da tutti gl' Istituti Minoritici, che precederono a i tempi del Sacro Concilio di Trento.

I. DUE argomenti specialmente si hanno a trattare in questo paragrafo. Uno è preso dal fine prossimo, e da i mezzi per conseguirlo, prescritti a i suoi Minori dal Santo Patriarca: e l' altro dall' attributo specifico, e caratteristico, per cui da tutti gli altri Religiosi essenzialmente distinguesi l' antico, e vero Minoritico Istituto, fondato da S. Francesco. Per incominciare dal primo, avverto, che sebbene tutte le Religioni hanno lo stesso fine ultimato, cioè, la gloria d' Iddio, che cercano di procurarli

curarsi mediante l'acquisto della perfezione Cristiana, ed in questo non distinguesi una dall'altra; non hanno poi tutte lo stesso fine prossimo; nè tutte hanno gli stessi mezzi, per arrivare al detto fine; essendo questi diversi, prescritti nelle diverse Regole, o nelle particolari Costituzioni de' diversi Istituti. Per esempio, la Religione de' Minimi ha per fine prossimo, che conduce all'ultimato, la *mortificazione della carne*, e per mortificare la carne si serve, come di mezzo, dell'uso de' soli cibi Quaresimali. Così altri fini prossimi, o mezzi particolari si sono appropriate altre Religioni, come i Certosini la *clausura perpetua, ed il silenzio*, i Religiosi del Riscatto l'*attendere a riscattare gli schiavi*, quei di S. Giovanni d'Iddio la *cura degl' Infermi*; e così di altre Religioni. Ora dalla diversità di questi fini prossimi, o di questi mezzi, dice l'Angelico Dottore (1), che si distingue principalmente una Religione dall'altra. Sopra la cui sentenza scrivendo il P. Passerini, disse: *Le Religioni si distinguono nella specie, quando hannno diversi fini propj, perchè nelle cose morali la distinzione massimamente si prende dal fine* (a). E in altro luogo cercando, che cosa basti per fare, che una Religione sia veramente una, e non più distinte di numero: *E' cosa certa*, rispose, *che è necessaria la convenienza nel fine, imperocchè il bene ricerca la causa intiera, e l'unità ha ragione di bene, da cui si allontana la moltitudine.... Prendendo poi le cose morali la loro unità, o moltitudine dal fine, certamente saranno distinte quelle Religioni, le quali non convengono nel fine. In oltre ricercasi ancora la convenienza ne' mezzi principali, e come sostanziali; perchè la Religione è una certa via alla perfezione; e per la unità della via non basta l'unità del fine; poichè per diversi mezzi, come per diverse vie, si giugne all'istesso fine. Di più, dove nelle Religioni sono diversi i mezzi, diversi sono ancora i costumi, diverse le consuetudini; e però quelle Religioni sono infra di loro diverse di numero* (b). Che se in due Religioni, oltre la diversità de' mezzi, vi fosse ancora la diversità de' fini proprj, massimamente sarebbero quelle infra loro distinte (2) secondo il sentimento del medesimo Autore. Due fini dunque hanno le Religioni, uno comune a tutte; l'altro proprio ad alcune, che può dirsi ancora fine prossimo. E a questo fine, o sia comune, o sia proprio, alcuna Religione aspira con una sorta di mezzi, altra con altra sorta, ed altra con altra. Dove il fine proprio, o prossimo è diverso, e così ancora dove, benchè sia il medesimo, contuttociò sono diversi i mezzi per conseguirlo; ivi non è la stessa Religione, ma due distinte, tanto, che

(1) 2. 2. q. 188. a. 1.

(2) ibi pag. 6. n. 13.

(a) *Specie distinguuntur Religiones, quæ habent diversos fines proprios ..... quia in moralibus distinctio maximè sumitur ex fine.* Passerinus cit. tom. 3. q. 188. art. 1. pag. 5. num. 12.

(b) *Hoc habetur tanquam compertum, quod necessaria est convenientia in fine; bonum enim ex integra causa, unitas verò habet rationem boni, a quo recedit pluralitas ... Cum verò res morales maximè sumant unitatem a fine, & distinctionem, erunt proculdubio multæ illæ Religiones, quæ in fine non conveniunt. Requiritur etiam convenientia in mediis præcipuis, & velutì substantialibus. Quia Religio est quædam via ad perfectionem, ad unitatem autem viæ non sufficit unitas finis, sed per diversa media, veluti per diversas vias, ad finem pervenitur. Tum etiam quia, ubi in Religionibus media sunt diversa, sunt etiam diversi mores, & consuetudines, & ideo diversa numero Religiones.* Idem ibi pag. 6. n. 13. *Maximè verò distinguuntur, quæ fine, & mediis differunt.* ibi num. 12. pag. 5.

che i Professori dell' una non appartengono all' altra; come appunto i Conventuali, che secondo la Dottrina del P. Passerini citato nell' antecedente paragrafo, sono di una Religione distinta di numero da quella de' PP. Cappuccini, non appartengono a i PP. Cappuccini.

II. Ora veggiamo, quale fosse il fine prossimo, o proprio, e quali i mezzi, prescritti per la di lui conquista alla Serafica Religione, ed agli antichi Minori, dal P. S. Francesco, per vedere se aspettino a quella gli odierni Conventuali. Per quanto può conoscersi, il fine prossimo della Religione, istituita da San Francesco, è l'invitare specialmente il popolo Cristiano alla penitenza, ed al disprezzo del mondo (a). Laonde lo stesso Santo Patriarca ne' suoi Opuscoli scrisse „ I Frati Minori sono stati dati, „ e chiamati da Dio, principalmente perchè rappresentino Cristo Gesù „ Signor nostro, e rammentino a i Cristiani i tanti beneficj del medesimo, „ allora dal mondo quasi dimenticati, disprezzati, e trascurati. E per „ queste cose lo stesso Gesù domandolli a Dio suo Padre. E sono stati „ dati: primieramente, acciocchè colle parole, e co' fatti sieno i testimonj, e gl' imitatori principali dell' altissima sua Povertà, per mezzo „ di una totale rinunzia della proprietà, e dell' affetto indebito, e per „ mezzo del povero, e umile uso delle cose temporali; perchè la virtù, „ e l' amore della santa Povertà quasi da tutti era da per tutto ab„ bandonato, e ripudiato, e pareva disprezzato, dimodochè non più „ trovava dove perfettamente, ed interamente posasse il suo piede (b). Questo medesimo fine raccogliesi dalle ultime parole della Regola, in cui disse il Santo: *acciocchè sempre soggetti a i piedi della Santa Romana Chiesa, stabili nella Fede Cattolica, osserviamo la Povertà, l' umiltà, e il Santo Vangelo, come da noi fu fermamente promesso* (1). Raccogliesi ancora dalla Colletta, che per l' Ufizio del Santo compose Gregorio IX., in cui pregasi Iddio, che ad imitazione di San Francesco ci conceda *il disprezzare le cose terrene* (2). I mezzi poi principali, prescritti per divina ispirazione dal Serafico Padre a i suoi Religiosi, per mezzo de' quali procurassero di giugnere al fine proprio della sua Religione, cioè ad insinuare specialmente la penitenza, l' umiltà, compagna della penitenza, ed il disprezzo del mondo, testificando, ed imitando principalmente l' altissima Povertà di Gesù, si raccolgono e dalle sue allegate parole degli Opuscoli, e della sua santa Regola. E furono, in primo luogo *la totale rinunzia della proprietà, e dell' affetto indebito*, rinunzia così totale, che al

(1) *Reg. cap. xii.*

(2) *Oratio in Offic. pro festo Sancti Francisci die 4. Oct. Brev.*

(a) *Religio verò S. Francisci* (instituta est) *magis ad commovendum Christianum Populum ad pœnitentiam agendam, & ad Mundi contemptum.* Suarez. de Relig. tom. 4. lib. 2. cap. 7. pag. 262. n. 4.

(b) *Fratres Minores dati, & vocati sunt a Deo præcipuè, ut repræsentent Christum Jesum Dominum nostrum, & tanta ipsius beneficia, tunc a Mundo quasi oblita, vel contempta, vel neglecta, in memoriam Christianorum reducant, & propter hæc ab ipso Filio Domino Nostro Jesu Christo postulati sunt a Deo Patre suo. Et primò dati sunt, ut verbo, & facto sint testes, & imitatores præcipui suæ altissimæ Paupertatis per omnimodam abdicationem proprietatis, & indebitæ affectionis, ac pauperem & humilem usum rerum temporalium; quia Sanctæ Paupertatis virtus, & affectus quasi ab omnibus ubique deserta, & repudiata, & contempta videbatur, adeò quòd ampliùs non inveniebat, ubi perfectè, & integrè requiesceret pes ejus.* S. Franc. in Opusculis edit. Neapolitan. 1635. pag. 537.

al Frate Minore non resti, se non che *il povero, ed umile uso delle cose temporali*, abbandonata ogni proprietà così in particolare, come in comune. In secondo luogo, il non ricevere, nè maneggiare civilmente i denari, neppure per mezzo d' interposta persona. In terzo luogo, non andare a cavallo ne' viaggi senza necessità. In quarto luogo, non vestirsi se non di vestimenti, ne' quali risplenda la viltà, la povertà, e l'asprezza, e andar cinto di rozza fune, a piè nudi, senza calze, senza scarpe, senza giubbe, senza camicie, e cose simili; dove la necessità non costringa a fare altramente. Questi sono i mezzi principali, prescritti a i Frati della sua Religione dal Santo Fondatore, perchè con essi conseguir possano il fine sopraddetto. E questo fine, e questi mezzi furono sempre attesi, ed usati dagli antichi Minori, se vollero essere della Religione di San Francesco, ed a questi furono eglino sempre obbligati, come lo sono a' dì nostri i Minori Osservanti, ed i Cappuccini. Ma gli odierni Minori Conventuali, abbracciando i Privilegj di possedere in comune, e di essere così *proprietarj*, ed a tenore delle Costituzioni Urbane, ricevendo, e maneggiando da per se stessi, anche civilmente, i denari, andando a cavallo anche senza necessità, vestendosi di panni fini, ed oltre le tonache, usando camicie, giubbe, e altre vesti de' secolari, colle scarpe, calze, cordoncino sottile, e con altre cose favorevoli alla vita comoda, e contrarie all' austerità Minoritica; non hanno nè il fine proprio, nè i mezzi principali della Religione, fondata da San Francesco. Che non abbiano più lo stesso fine proprio, costa; perchè lo stato loro non rappresenta maggiore austerità, nè maggior disprezzo delle cose temporali, nè più speciale imitazione di Cristo povero, di quello, che rappresentino gli stati degli altri Regolari, che in comune posseggono, che vestono al di sotto panni secolareschi, che contrattano civilmente denari, e cose simili: anzi alcune delle dette Religioni assai più de' Conventuali, come più austere, o nelle vestimenta, o in altra cosa, sebbene proprietarie in comune, invitano a penitenza, al disprezzo del mondo, e a seguitare Cristo povero, e umilmente vestito. Che non abbiano gli stessi mezzi prescritti da San Francesco alla sua Religione, non occorre provarlo: da per se il dicono, i Campi, le Vigne, i Censi, le Case appigionate, i Contadini, gli Affittuali, i Livellarj, i Renditori, e i Padri Custodi dell' Erario de' Minori Conventuali: lo confermano gli occhi del pubblico, allorchè li veggono comodamente vestiti di Abiti sottili, di mantelli molto onesti, e sotto le tonache di abiti da secolari, andare a lor talento senza necessità or' a cavallo, ora in calesso: il dicono in somma tutte le cose, che sono ad essi lecite, e sono vietate agli odierni Minori Osservanti, a i Cappuccini, ed all' antica Religione, fondata da San Francesco. Che ha dunque da dirsi per conseguenza, se non che non avendo essi nè lo stesso fine prossimo, o proprio degli antichi Minori, nè gli stessi mezzi principali, e particolari, prescritti da San Francesco all' antica sua Religione, non sono essi dell' antica Religione, fondata da S. Francesco, ma di un novello Istituto, fondato con quelle dispense, con quelle Costituzioni, e con quelle leggi, che prescrissero e fine proprio, e mezzi diversi da quelli dell' antica Religione, fondata da San Francesco? Dunque non appartengono ad essi

le glorie degli antichi Minori, della famiglia de' quali essi non sono.

III. Ma senza tanto innoltrarsi nelle ragioni, che hanno qualche cosa dello speculabile, per conchiudere con un solo argomento la diversità essenziale affermata, basta trovare, quale sia la differenza specifica nell' *essere morale* di Frate Minore, che faccia distinguere essenzialmente i Francescani de' primi tempi, e tutti quei, che sono della Religione fondata da San Francesco, da tutti gli altri Religiosi, che non sono di quella Religione. Dico per tanto, che una tale differenza è lo *spropriamento di ogni cosa, così in comune, come in particolare*: questo è l' attributo caratteristico del vero Frate Minore; e se questo manca, manca la nota essenziale, e distintiva del Frate Minore da ogni altro Religioso Istituto. E però chi non ha questo spropriamento, non può dirsi Frate Minore dell' antica Religione, fondata da San Francesco: siccome chi non ha l' intelletto non può dirsi uomo. Non voglio, che credasi a me nelle cose predette, ma bensì alla testimonianza de' nostri comuni Maestri, e degli stessi antichi Minori, della cui Religione, fondata da S. Francesco parlando il Serafico Dottore San Buonaventura, disse: *Certamente conforme conoscesi esser cosa essenziale allo stato di qualsivoglia Religione, che niuna persona privata possegga cosa alcuna di proprio; così neppure può possedere tutta la Religione di questi Poveri, la quale per verità, in ordine al rigettare la proprietà, si stima esser' ella una sola persona* (*a*). Insegna per tanto il Serafico Dottore, che l' antica Religione fondata da San Francesco, in ordine al rigettare la proprietà, è come se fosse la persona particolare di un solo Religioso; cioè, conforme niuno Religioso in particolare può essere proprietario, così non può essere proprietaria tutta la Religione *in comune* de' Frati Minori. Quanto poi sia essenziale al Religioso in particolare il non aver di proprio, ascoltiamolo dall' altro antico Dottore Minoritico, Riccardo di Mediavilla: *Benchè il Sommo Pontefice*, dice egli, *non possa fare, che uno sia Monaco senza la rinunzia della proprietà, perchè questo sarebbe un fare insieme cose contraddittorie, può nulladimeno di un Monaco fare un non Monaco, se vi sia cagione ragionevole* (*b*). Che dunque un Religioso in particolare abbia di proprio, e insieme sia un Religioso, come era prima, non può farlo neppure il Sommo Pontefice; perchè essendo essenziale ad ogni Religioso, o Monaco, lo spropriamento in particolare di ogni cosa, quegli sarebbe Monaco, e insieme, possedendo, non sarebbe Monaco, il che involge contraddizione, impossibile a porsi in essere anche dal Papa. Ora se ugualmente che al Monaco in particolare, secondo la Dottrina di San Buonaventura, ripugna alla Comunità de' Minori, come Religione fondata da San Francesco, l' essere proprietaria; forza è, che le Comunità proprietarie non sieno quell' antica Religio-

(a) *Sanè quemadmodum essentiale cujuslibet Religionis statui esse dignoscitur, quòd nulla persona privata possideat aliquid proprium: sic nec hujusmodi Pauperum* (Fratrum Minorum) *Religio tota: quæ quidem ad abdicationem proprietatis censetur una persona.* S. Bonav. in Apolog. Pauper. quartæ resp. cap. 2. Tom. 7. edit. Vaticanæ 1596. pag. 456. col. 2. in fine.

(b) *Quamvis Summus Pontifex non possit facere, quòd sit Monachus absque renunciatione proprietatis, quia hoc esset facere contradictoria simul; tamen potest de Monacho facere non Monachum, si causa rationabilis adfuerit.* Riccardus de Media Villa in 4. dist. 38. art. 9. quæst. 1. ad 4.

ligione di San Francesco; altrimenti la sarebbero, ed insieme non la sarebbero. *Laonde*, come altrove riferisce S. Bnonaventura, *Gregorio IX. spiegando questa medesima Regola de' Frati Minori, e distinguendo questa Professione da ogni altra, disse bene: diciamo, che nè in comune, nè in particolare deve avere proprietà* (*a*): e l' Autore de'sette notabili Articoli circa la santissima, ed evangelica Povertà de' Minori, appresso le *Firmamenta* de' trè Ordini, *seguendo la Regola*, disse, *e le di lei approvate Dichiarazioni, dico, che ogni spropriamento di dritto temporale sopra le cose appartiene alla sostanza della vita Evangelica, ed Apostolica, e alla sostanza della nostra Regola, e del nostro Ordine de' Minori, della nostra Professione, e del nostro Voto* (*b*).

IV. Una tale Povertà singolare, e però consistente nello spropriamento di ogni cosa, eziandio in comune, come cosa essenziale, e carattere distintivo della Religione de' Minori fondata da San Francesco, la conobbe ancora il P. F. Giovanni Minio, che fu Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Minori, e poi Cardinale; conciosiachè in tempo del Capitolo generale di Genova, celebrato nell'anno 1302., quando appunto morì il B. Andrea Conti, scrivendo a tutti i Ministri Provinciali, disse loro: *Fra le altre grazie, per le quali San Francesco, istitutore dell'Ordine nostro, si mostrò conforme a Cristo, terribile al nimico, e di esempio a noi, la Povertà ha il primo luogo. Con questa sforzavasi di superare tutti, di questa gloriavasi, con questa volle distinguerci dagli altri Religiosi, separarci dal Mondo, allontanarci da' vizj, e del tutto inserirci a Cristo. Questa principalmente, come fondamento della fabbrica spirituale, e come sorte di ereditaria porzione, a i suoi figliuoli raccomandò cogli avvertimenti, e cogli esempli, e vivendo, e morendo* (*c*). Che un tale spropriamento in particolare, ed in comune sia cosa essenziale alla Religione di San Francesco, fu sentimento degli antichi Minori, non mai mutato, neppure nel tempo degli abusi del vetusto Conventualesimo; anzi agitati da questo stimolo i Superiori, ed i Capitoli Generali, si affaticavano tal volta per la riformazione di quei Conventuali, e per fare, che si rinunziassero generalmente da tutti i Conventi de' Minori le annue rendite de' Beni, o fondi, posseduti dalla Santa Sedia, introdotte dopo la peste del 1348.,

 e ri-

(a) *Unde Gregorius Nonus hanc eandem Regulam elucidans, & istam professionem ab omni alia distinguens, benè ait: dicimus, quòd nec in communi, nec in speciali debet proprietatem habere.* S. Bonav. in exposit. Regulæ Fratrum Minorum cap. 1.

(b) *In primis itaque, sequendo Regulam, & ejus approbatas declarationes, dico, omnem abdicationem juris, seu jurisdictionis temporalis rerum esse de substantia vitæ Evangelicæ, & Apostolicæ, & de substantia Regulæ nostræ, & Ordinis nostri Minorum, nostræque professionis, & voti.* apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. cxx. a tergo col. 1.

(c) *Inter cætera insignia Gratiarum, quibus almus Christi Confessor Franciscus, nostri Ordinis institutor, se Christo conformem, hosti terribilem, ac nobis præbuit exemplarem, Paupertas vendicat principatum. Hac namque omnes supergredi, hac singulariter gloriari, HAC NOS A RELIGIOSIS DISCERNERE CÆTERIS, a Mundo secernere, a vitiis elongare, & Christo totaliter inserere conabatur. Hanc filiis tamquam spiritualis structuræ primordium.... & sortem hæreditariæ portionis tam vivens, quàm moriens, exemplis, & monitis præcipuè commendavit.* Apud Chronolog. Seraph. pag. 37. col. 2.

e ritenute pel privilegio di Martino V. Osserviamo in grazia con quali espressive ne parlino ancora ne'tempi più bassi, vicini a Lione X. nelle Costituzioni Generali Alessandrine, fatte l'anno 1500., nel Capitolo Generale di Terni, e confermate da Alessandro VI., i Frati Minori della Comunità dell'Ordine, ivi adunati. *Circa il primo Articolo*, dicono, *si fa una tale dichiarazione, la quale tutto il Capitolo Generale accettò come vera, e come procedente dalla mente del nostro Legislatore: I Frati Minori, in quanto al voto di Povertà in questo differiscono dagli altri, che professano la medesima povertà: perchè gli altri hanno in comune il dominio delle cose, l'usufrutto, e il diritto all'uso: i Frati Minori hanno in comune quel solo, che gli altri hanno in particolare, cioè, il solo uso semplice della cosa .... E che questo sia stato il senso di Cristo Signore, mentre ispirava la Regola, e di San Francesco, mentre la scriveva, dichiarollo Niccolò, e molti altri Sommi Pontefici. Onde si soggiugne nella Regola: Come pellegrini, e forestieri, in povertà, e umiltà, servendo al Signore &c.* (a). Pensate ora voi, o Lettore, che avrebbero detto que'Padri capitolari della Comunità dell'Ordine, se avessero preveduto, che dopo la metà di quel secolo, una Congregazione di Minori, divisa dal restante dell'Ordine, e fattasi proprietaria in comune, come sono i nostri Conventuali, avrebbe preteso di essere l'antica Religione de'Frati Minori, anzi di esserla essa sola, in guisa che fuori di essa non possa trovarsi un Frate Minore della Religione primitiva, benchè tanti ve ne sieno spropriati affatto in particolare, ed in comune. Avrebbero eglino detto senza fallo col Padre San Francesco, che *questa Evangelica Povertà è il fondamento dell'Ordine nostro, sopra di cui, come sopra forte base, primariamente così poggiasi la struttura della Religione, che colla di lei fermezza sta ferma, e colla di lei rovina la Religione ancora da' fondamenti si svelle, e cade* (b). Così certamente della Minoritica povertà ne' tre primi Secoli Francescani la discorrevano i Minori primitivi, così dichiararono i Sommi Pontefici, così i Ministri, e così i Capitoli Generali dell'Ordine, ancora nel tempo medesimo, in cui era potente il vecchio Conventualesimo: tutti insegnarono, che lo spropriamento, tanto in comune, quanto in particolare, fosse la nota distintiva, il carattere, e il punto più essenziale, e specifico della Religione de' Minori, come piantata dal Patriarca San Francesco. E

però

(a) *Circa primum Articulum fit ejusmodi declaratio, quam totum Generale Capitulum acceptavit, tanquam veram, & ex mente Legislatoris nostri procedentem: videlicet, Fratres Minores, quoad votum Paupertatis, in hoc differre ab aliis, eandem paupertatem profitentibus: quia alii quidem habent in communi dominium rerum, & usumfructum, & jus utendi: Fratres Minores verò habent in communi, quod alii habent solùm in speciali, videlicet, solum usum simplicem rei.... & hunc sensum fuisse Christi Domini inspirantis, & Beati Francisci scribentis, declaravit Nicolaus, & multi alii Summi Pontifices. Unde subjungitur. Tanquam peregrini, & advenæ in Paupertate, & humilitate Domino famulantes.* Apud citat. Chronolog. pag. 168. col. 1.

(b) *Evangelica hæc Paupertas nostri Ordinis est fundamentum, cui substrato primariè sic omnis structura Religionis innititur, ut ipsius firmitate firmetur, & eversione funditùs evellatur.* S. P. Franciscus in Opusc. collat. 5. pag. 236.

però anche l'Esimio P. Suarez, conformandosi al sentimento di tutta l'antichità, scrisse, *che la Religione de' Minori molto risplende in questa eccellenza di Povertà, essendo stata la prima di tutte a professare questa sorta di Povertà in comune*. Quindi avendo avvertito, che le altre Religioni, anche Mendicanti, non professarono tal sorta di povertà. *Questa per tanto*, aggiunge, *è una singolare prerogativa di San Francesco; e perciò forse il Concilio di Trento alla sessione 25. cap. 3. de' Regolari, dando a tutti i Religiosi la facoltà di avere beni in comune, eccettuò i Minori, acciocchè conservasse illibata quella Regola, ed istituzione principale* (*a*). E tra i Minori non riconoscendosi dal P. Suarez eccettuati i Conventuali, non sò, se poi volesse egli, che dovessero riconoscersi per *Minori primitivi*, cioè, della Regola, e della istituzione principale.

V. Manifesto è per tanto, che l'attributo essenziale, caratteristico, distintivo, e specifico de' Frati Minori della Religione fondata da San Francesco, in quanto tale, è lo spropriamento di ogni cosa temporale, così in comune, come in particolare. Ciò non può negarsi senza negar la fede a i tre primi secoli Francescani, oltre tanti altri Scrittori, anche stranieri, de' medesimi, e de' più vicini secoli, le testimonianze de' quali, come superflue, si tralasciano. Questo spropriamento non hanno i PP. Minori Conventuali de' nostri tempi; avendo eglino ricevuta in se stessi la proprietà in comune, come tutti gli altri Regolari, de' loro Conventi, campi, oliveti, censi, e fondi fruttiferi, conceduta dal Concilio di Trento, e da Pio IV., come asserirono essi medesimi nelle loro Costituzioni Piane, e Urbane (*b*), e perciò come superflui avendo rinunziati i Sindaci Apostolici. Dunque rimane da conchiudersi, che gli odierni Minori Conventuali non sono dell' antica Religione fondata da San Francesco; ma di un altro Istituto Minoritico recente, fondato sotto la Regola di San Francesco, limitata dalle Costituzioni Urbane, e privata di tutte quelle cose obbligative, che sono la nota, il carattere, lo specifico, e il sostanziale distintivo della Religione, fondata da San Francesco, per cui distinguesi da tutte le altre Religioni. Laonde perde il tempo il Ragionista, quando dal nome, dagli ufizj, e dalle glorie degli antichi Minori, e de' Conventuali, che precederono a i tempi del Concilio di Tren-

(a) *Atque in hac excellentia Paupertatis multùm eminet hac sacra Religio inter alias. Fuit enim prima omnium, quæ hoc genus Paupertatis in communi professa est .... Est ergo hæc singularis prærogativa S. Francisci, & ideò fortasse Concilium Tridentinum Sess. 25. cap. 3. de Regularibus, cum omnibus Religiosis fecerit facultatem habendi bona in communi, Minores excipit, ut præcipuam illam Regulam, & institutionem illibatam servaret*. Suarez Tom. 4. de Relig. tract. 9. lib. 2. cap. 7. n. 3.

(b) *Constitut. Piana cap. 6. apud Bullar. Cherub. post Bullam 103. Pii IV. & Constitut. Urbana edit. Rom. an. 1628.* de Sindicis Conventuum *Tit. 3. num. 1. pag. 147. ubi legitur*: Cum olim Seraphica nostra Religio nondum bona in communi possideret, Sindicos, seu Santesios, vel Operarios habere, ac instituere consueverat; cum tamen ex Sac. Concil. Trid. Decret..... bona in communi nunc possideat, decernimus, & statuimus, ut deinceps Sindici hujusmodi, seu, quocumque alio nomine nuncupentur, Operarii, nullatenus eligantur.

Trento, vuol provare l'antichità, la successione, e la gloria del suo Istituto: quelli non furono di Comunità proprietaria, ma di Comunità spropriata; dunque non furono del suo Istituto; e però non appartengono agli odierni Minori Conventuali, nè le glorie, nè i disonori di quelli, se non in quanto gli antichi Conventuali, hanno data occasione, col loro amore de' comodi, al nascimento de' Conventuali odierni, e molti di loro, viventi nel tempo del Concilio di Trento, abbandonato affatto l'antico Istituto Francescano, si fecero degli odierni Conventuali; dando principio, coll' abbracciare la proprietà delle cose, per loro uso possedute dalla S. Sede, a questa novella Congregazione, sotto certe parti della Regola di San Francesco, più chiaramente poi determinate dalle Costituzioni Urbane. Ma benchè così vada la cosa, e si stupisca il Mondo, che in tale stato qualche Conventuale ardisca sostenere la propria pretensione di primato Francescano, fra tutti fa trasecolare il Ragionista, scrivendo nell' Indice alla parola *Conventuali, che non professano presentemente l'alta* (dovea dire l'altissima) *Povertà di S. Francesco, eppure istituiti da S. Francesco: anzi perciò sono primogeniti suoi figliuoli.* Costui è bizzaro da vero, che ci ha insegnato acquistare il grado di Primogenito nella Famiglia di San Francesco, non coll' osservare le austerità della Regola, ma coll' abbandonare tutte le principali, e le specifiche de' suoi figliuoli. Potrebbe stipendiarsi da qualche capricciosо metafisico, acciocchè insegnasse così provare, che un Animale non intellettivo sia un Uomo, ed anche uno de' primi Uomini del Mondo. Ma già che vuole obbiettare, ascoltiamolo.

C A P. II.

Si rigettano i sutterfugj, e le obbiezioni del Ragionista contra gli antecedenti tre paragrafi, provandosi la diversità degli odierni Conventuali da i Minori de' tre primi secoli in questa guisa, con argomenti negativi.

L'Autore delle rigettate *Ragioni Storiche* ha più volte ascoltati, o letti i lamenti degli Osservanti, che giustamente si querelano, veggendosi scacciati fuori della Religione antica di San Francesco da chi non è dell' antica Famiglia di San Francesco. Ha prevedute ancora le giuste ragioni di tali querele, da me toccate negli antecedenti tre paragrafi. Onde animoso al solito si è contra quelle scagliato nel suo Volume, sottilmente difendendo la Primogenitura degli odierni suoi Conventuali, quantunque proprietarj in comune, e pro-

professori di Regola limitata, spogliati perciò della nota specifica de' primitivi Francescani, e opponendo alle nostre prove un'esercito di sottili riflessioni. Ma veggiamo come sieno elleno ben fondate.

§. I.

Si ribattono gli Argomenti del Ragionista, con cui vuol provare, che la mutazione dell'antica Professione Minoritica non faccia, che i Conventuali non sieno dell' antica Religione, fondata da San Francesco.

I. NElle pagine 257., e 258. dentro il Capitolo X., in cui s'impegna di provare, *che la Professione de' Conventuali, meno austera di quella degli Osservanti, gli dimostra più antichi degli Osservanti*, viene coraggioso in campo, e dice „ Non fa ostacolo, che ne' Conventuali „ fino nell' anno 1500. nelle Costituzioni Alessandrine, e così pure „ nelle Piane, e nelle Urbane, trovisi modificata la forma della loro „ Professione, professando, non la Regola di S. Francesco assolutamente, bensì modificata per le dichiarazioni Apostoliche „. Sul bel principio incomincia a confondere. Altro è dichiarazione, altro è dispensazione Apostolica. La dichiarazione semplice, come ognuno sa, spiega il senso della Regola, e non le sminuisce la virtù di obbligare: al contrario la dispensa, senza far caso del senso della Regola, le toglie, o le sminuisce la virtù di obbligare. Se i Conventuali professassero la Regola di San Francesco sol tanto secondo le Dichiarazioni Apostoliche, sarebbero obbligati ad osservarla nella sua purità, senza rendite, senza proprio neppure in Comune, senza scarpe, e cose simili: Non sono obbligati per virtù della loro Professione ad osservarla nella sua purità; essendo essi esenti da molti rigori della medesima, come già si disse; dunque non la professano secondo le Dichiarazioni semplicemente; ma secondo le dispense Apostoliche; poichè le Dichiarazioni non esentano da veruna obbligazione. Incomincia molto male il Ragionista, se subito dà di mano alle falsità. La forma poi di Professione prescritta nelle Costituzioni Alessandrine, sebben' esprima certi Privilegj, non permettendo per altro la proprietà in comune, non ha che fare con quella, che i Conventuali usarono, ed usano dopo il Concilio di Trento. E'in oltre da riflettersi, che, come si disse nel primo Libro al Capitolo 1. §. 9., le modificazioni della Regola fatte negli Statuti Alessandrini, e così ancora la particolare Professione ivi prescritta, furono provisionali, cioè, da durare sol tanto, finchè o altramente non si fosse disposto, ovvero l'Ordine non si riformasse: e in tanto non obbligavano ad abbracciarle gli Osservanti della purità della Regola, che stavano nella Comunità sotto i Ministri, e sempre usarono l'antica Professione; non essendo per essi la nuova formola,

mola, inventata per condiscendere alla tiepidezza di quei rilassati Conventuali, come dicesi nelle medesime Costituzioni al Capitolo secondo, e se ne protestò il Ministro Generale Egidio Delfini nella sua circolare, enunciativa di dette Costituzioni (*a*).

II. „ La Regola essendo una cosa di pura disciplina (ei siegue a „ dire) debbe essere riformabile, e dispensabile, se l'utilità, o ne„ cessità della Religione medesima lo richieda: E però (per l'unità, o „ identità della Religione) basta l'unità della Regola, nella maniera, „ che, secondo le varie circostanze de' tempi, vien proposta dalla San„ ta Sede Apostolica, suprema dispositrice di tutte le Regole „. Gli Osservanti non hanno mai preteso, che la Regola di San Francesco sia immutabile, come il Simbolo degli Apostoli: concedono, che il Papa per giusti motivi può variarla, e dispensarla, come può anche sopprimere, e togliere tutta la Religione. Da che ne siegue, che i Professori della Regola, dispensata dalla Santa Sede, sieno veri Religiosi, ed in coscienza securi, quantunque non osservino i punti, da i quali sono dispensati; ma però indi non siegue, che tali Professori sieno dell' antica Religione, istituita dal Patriarca: mentre il Patriarca non fondò la Religione sua sotto Regola dispensata, ma sotto Regola pienamente obbligante. Sovvenga al Ragionista la soprallegata dottrina di Ricardo da Mediavilla, cioè, che il Papa può dispensare un Monaco da i suoi voti; ma non può fare, che anche dispensato sia Monaco come prima; mentre il distruggimento dello stato Monastico necessariamente segue dal toglimento de' voti. Così nel nostro caso: può fare il Papa, che un Frate Minore dell'antica Religione sia libero dalle specifiche obbligazioni della Regola Francescana, e che in Comune con altri egli divenga proprietario, dandoli tutte le dispense, bisognevoli a tal fine; ma non può fare, che posto in quel nuovo stato, sotto una Regola di diversa specie da quella dell'antica Religione, sia per anche della Religione antica; perchè l' essere di un Istituto novello è conseguenza necessaria di chi muta specificamente la Regola della Religione antica, spogliandosi de' punti caratteristici dell'antico Istituto, e passando ad uno stato, contrario a quello degli antichi Religiosi. In tal guisa per tanto è accaduto de' Minori Conventuali. Hanno eglino mutata l' antica Regola Francescana in un' altra di diversa specie, come confessarono essi medesimi nel loro Manuale, stampato in Perugia per ordine del P. M. Giambattista Berardicelli loro Generale, nel 1637., cioè, dodici anni dopo pubblicate le famose loro *Costituzioni Urbane*. Dunque sebbene abbiano ciò fatto per dispensa, e concessio-

(a) *Et quia non intendimus Regulæ, quam plantavit Altissimus, derogare, nec Constitutiones Benedicti XII., Gulielmi Farinerii, Martini V. . . . . Declarationes . . . abolere, nisi in quantum illorum Fratrum, qui Regularem Observantiam longa temporum assuetudine reliquerunt, quorum fortè immensus est numerus, Apostolica semper interveniente auctoritate, pietas suaderet, & animarum zelus . . . . Si quid tamen pro hujusmodi dispositione relaxatum, vel dispensatum occurrit, usque ad sequens Generale Capitulum, vel donec fuerit aliud ordinatum . . . . . duraturum decernimus.* In libello cui titulus *Constitutiones Alexandrinæ Fratrum Minorum &c.* editæ Bononiæ per Alexandrum Benacium 1587. pag. 10. & seq.

cessione Apostolica; nulladimeno sono divenuti Religiosi Minori di un' altra specie diversa da quelli dell' antica Religione fondata da San Francesco; non potendo il Papa impedire un tale passaggio ad una Religione novella, diversa dall' antica, dopo data loro una Regola, con tante dispense fatta novella, e diversa dall' antica Regola; conforme non può impedire il passaggio allo stato di non Monaco, dopo avere dispensato il Monaco da i suoi voti. Che fa dunque il Papa mentre approva, e concede, che possa professarsi una Regola dispensata ne' punti caratteristici, e specifici dell' antica Religione? Approva, e conferma l' Istituto novello, rispondo; ma non fa, che tali Professori sieno dell' antica Religione; non facendo egli, che abbiano, e non abbiano il carattere specifico de' Professori dell' antica Religione. Che se la Regola così dispensata viene abbracciata universalmente da tutti i Religiosi, e tutti si conformano alle dispense, allora i Professori di Regola dispensata ne' punti specifici, e fatta novella, si stimeranno dell' antica Religione, perchè non avranno, chi loro contrasti la Primogenitura; ma se una parte notabile si mantenga nella purità della Regola, ed abbia insieme la necessaria continuata successione, questa sarà l' antica Religione, e non la fazione de' dispensati. Imperocchè è cosa certa, che per la unità della Religione ricercasi non meno la unita delle specifiche obbligazioni, che l' unità del Capo, o sia la necessaria successione delle persone, così de' Superiori, come de' sudditi. Or se manca la Religione antica, e stimasi non essere più la stessa, dove manca la necessaria successione delle persone, benchè vi sia la stessa Regola; mancherà ella, e non sarà più senza fallo la stessa, dove manca l' unità, o l' identità delle specifiche obbligazioni degli antichi Religiosi: mentre l' unità, ch' è un bene, vuole intere le cagioni, e la sua opposta diversità insorge per qualsivoglia mancanza. Perciò vien' escluso dalla unità della Chiesa tanto chi non ha la stessa Professione specifica, e caratteristica del Cattolico, quanto chi non ha la necessaria successione de' Vescovi, ed è Scismatico. Quindi ne siegue, che sebbene gli odierni Conventuali avessero la tanto decantata dal Ragionista, successione di persone, di Conventi, e di Provincie; contuttociò, per la sola Professione a tenore delle dispense sopra l' altissima Povertà, specifica nota dell' antica Religione Francescana, e a tenore delle Costituzioni Urbane, che tolgono alla Regola il potere obbligarli ne' punti più ardui, e più essenziali, facendola così una Regola novella, verrebbero ad esser' esclusi dall' antica Religione, fondata da San Francesco. Ma della decantata successione a bella posta si parlerà in un altro Libro.

III. „ Voglio spiegarmi (siegue il Ragionista) con un esempio: „ Siccome oggi i Conventuali professano la Regola di San Francesco „ mitigata nel voto della Povertà (ed in tante altre cose molto no- „ tabili) così un tempo gli Osservanti la professavano mitigata nel „ voto dell' ubbidienza: e fu allora, quando dovendo essi secondo la „ Regola ubbidire a' Ministri, e Prelati Conventuali, furono da Eu- „ genio IV. dispensati da questa ubbidienza, e sottoposti a' proprj loro

„ Vicarj , creati dallo stesso Pontefice „ . L'esempio , al solito , è fondato sopra una falsità , essendo falso , che quegli Osservanti della Famiglia fossero dispensati dal voto dell'ubbidienza , o che fosse loro mitigato un tal voto . Per convincere questa falsità , noto in primo luogo, che la variazione de' nomi non varia l'essenza della cosa, significata da tali nomi. Mi sarà ciò accordato dal Ragionista, dicendo egli stesso nella pagina 417.: *niente pregiudica la diversità del nome, dove altronde è certo, che la cosa è la stessa*, e parla in congiuntura, che da Lione X. al Generale de'Conventuali in vece del nome di *Ministro*, fu dato quello di *Maestro Generale*, affatto nuovo nella Religione Francescana, coll' obbligo di dover domandare la conferma della sua elezione al Ministro Generale di tutto l'Ordine, eletto dal corpo degli odierni Osservanti; qual nome di *Maestro Generale* ritennero essi per fino al Pontificato di Sisto V. Questa cosa , ei dice , *non pregiudica punto; e lo stesso accaderebbe negli Osservanti , se il nome loro di Ministro Generale si mutasse in Rettore , come talora da' Sommi Pontefici nominato fu S. Francesco , o in altro simile , per ragion che il nome sostanziale , Priore , o Maestro , è quello di Generale , il quale , o si appelli Ministro , o Maestro , non variasi la sovranità del Governo ; così pure ne' Conventuali , i loro Maestri , e Ministri , per l'identità della podestà , e delle Provincie , spettano ad uno stesso Catalogo*. Così egli. E similmente potrà dirsi nel nostro proposito , che poco importa il nome di *Ministro*, o di *Vicario*; perchè il nome sostanziale è quello di Superiore Provinciale, Generale , e Locale. E per verità lo stesso Santo Patriarca nella sua Regola non fu tenace di un solo nome : onde parlando del Superiore Generale , ora chiamollo *Ministro* , ed ora *Custode*, dicendo nell' ottavo Capitolo , che quando il Ministro Generale non paresse buono pel governo , debbano eleggersi un altro *Custode* (*a*). Così parlando de'Guardiani nel suo testamento chiamolli *Guardiani*; e nel Capitolo X. della Regola chiamolli anch'essi *Ministri* , comandando a i Frati , *che obbediscano a i suoi Ministri* (*b*). Sopra le quali parole scrisse il P. Jacopo di Alcalà sotto il Pontificato di Giulio II., *che sotto il nome di Ministri ivi il S. Padre intese tutti i Prelati dell'Ordine , perchè se avesse intesi i soli Ministri Provinciali , i Frati non sarebbero tenuti ad obbedire a i Custodi, ed a i Guardiani* (*c*). Quindi osserva lo stesso Scrittore, che anticamente i Guardiani appellavansi *Ministri Locali* (1) . E per antica costumanza della Religione Francescana , sebbene la Regola trattando del Superiore Generale de'Minori non mai lo nomini *Vicario Generale* , ciò non ostante, morendo il Ministro Generale, eletto nel Capitolo Generale , o essendo

(1) *In Expos. Bulla Eugen. fol. 64. a tergo.*

(a) *Teneantur prædicti Fratres , quibus electio data est, alium sibi eligere in Custodem* . Reg. S. Franc. cap. 8.

(b) *Firmiter præcipio eis , ut obediant suis Ministris &c.* Regul. c. X.

(c) *Respondeo , quod nomine Ministri intelligit hic B. Franciscus omnes Ordinis Prælatos , quia si de solis Ministris Provincialibus intelligeret: ergo Fratres Custodibus , & Guardianis minimè tenerentur* . Lucerna Fratrum Minorum in cap. X. Regulæ fol. 50. a tergo.

essendo sollevato al Cardinalato, o al Vescovato, gli si sostituisce un Vicario Generale, che governi tutto l'Ordine fino al Capitolo, in cui si elegga il Ministro. Così, per cagione di esempio, nel 1342. essendo stato da Benedetto XII. sollevato al Patriarcato Antiocheno Fra Gerardo Oddoni Ministro Generale, gli fu sostituito F. Fortanerio Vassalli, che in qualità, e sotto nome di *Vicario Generale* governò tutto l'Ordine; e il simile si è praticato più volte in simili occorrenze. Dalle notate cose ne segue, che se gli Osservanti, detti *della Famiglia*, ubbidivano al Superiore Generale, da cui non mai si divisero, a i Superiori Provinciali, che sotto il nome di Vicarj Provinciali comandavano a tutti i loro Conventi della Provincia, ed a i Guardiani; coll'esser'esentati dalla sola immediata giurisdizione de'Superiori Provinciali della Comunità, nominati i *Ministri*, non fu loro punto sminuito, o alleggerito l'obbligo del voto di ubbidienza, mediante la Bolla Eugeniana; ma furono solamente assegnati loro altri Superiori, distinti da quelli della Comunità dell'Ordine, non ricusati dalla Regola, anzi inclusi nella sostanza della medesima Regola, che non richiede essenzialmente l'uniformità de'vocaboli per l'essenza de'medesimi Superiori, a i quali comanda, che si ubbidisca. Così risponderebbero i PP. Conventuali circa l'ubbidire a i Maestri Generali: e così tutto l'Ordine avrebbe risposto quando, non avendo Ministro Generale, tutto ubbidiva al Vicario Generale.

IV. Noto in secondo luogo, che i Vicarj, da i quali immediatamente erano governati gli Osservanti della Famiglia, ed a cui ubbidivano, erano Vicarj, non di se stessi, nè de'proprj Osservanti, ma degli stessi Ministri della Comunità dell'Ordine, così Generali, come Provinciali; e non risedeva in essi altra potestà, che la comunicata loro da i Ministri medesimi. Onde quando da quegli Osservanti della Famiglia Cismontana fu eletto per loro Vicario Generale San Giovanni da Capistrano, il Ministro Generale F. Antonio Rusconi, confermandolo per suo Vicario, e dando ad esso la sua potestà sopra quelli Osservanti, a tenore della Bolla Eugeniana, con queste parole si espresse: *Accetto, approvo, e confermo, l'elezione giuridicamente, e canonicamente fatta, e celebrata di te, o mio carissimo figliuolo, commettendoti le mie veci, e la piena potestà, e facoltà: e perchè ti sia di merito, ti comando a merito di salutevole obbedienza, che posposta ogni contesa, umilmente tu riceva la elezione stessa, fatta di te in loro Vicario, e Pastore; e ricevutala, tu proccuri di esercitarla con ogni diligenza, secondo l'abbondante grazia datati da Dio: comandando in oltre a tutti, e a ciascheduni Frati, volgarmente detti dell'Osservanza ..... che a te vero MIO VICARIO, per la medesima salutevole obbedienza, debbano fermamente ubbidire* (a). La stessa formola è da credersi, che usassero

 i Mini-

(a) *Electionem ipsam de te, mihi charissimo Filio, ritè, canonicè, & juridicè factam, atque celebratam..... accepto, approbo, atque confirmo, tibi vices meas, & omnimodam potestatem, atque facultatem committendo: & ut tibi cedat ad meritum, mando tibi ad meritum salutaris obedientiæ, quatenus ipsam electionem in eorum Vicarium, & Pastorem .... omni*

i Ministri delle Provincie nel confermare l'elezione de' loro Vicarj Provinciali per la Famiglia Osservante, e nel commettere ad essi le proprie veci, e la propria potestà sopra i medesimi; giacchè a tenore della Bolla Eugeniana, siccome doveano eleggersi da quelli Osservanti i Vicarj Generali, e presentati al Ministro Generale, doveano da lui esser confermati, e forniti della sua potestà, comandando a tutti i Frati Osservanti, cui era preposto, che lo ubbidissero come se fosse il medesimo Ministro, di cui faceva le veci: così dovea da ciascheduna Provincia della Famiglia Osservante eleggersi il Vicario del Ministro Provinciale da presentarsi al detto Ministro, da confermarsi, e da fornirsi dell' autorità del medesimo; e comandare doveasi dallo stesso Ministro Provinciale agli Osservanti della Famiglia di tal Provincia, che riconoscessero quello, come suo Vicario, in lui riverissero la sua medesima podestà, e persona; e però li ubbidissero, come se fosse il Ministro stesso (*a*). Dunque la podestà de' Vicarj della Famiglia Osservante era la stessa podestà de' Ministri, de' quali erano Vicarj, come appunto accade di tutti gli altri Vicarj, che fanno con quello, di cui sono Vicarj, un solo tribunale: e per conseguenza obbedendo essi a i Vicarj era lo stesso che obbedire a i Ministri, le veci de' quali sostenevano i Vicarj, e per commissione de' quali comandavano. Ed essendo così, ben vedesi, che gli Osservanti della Famiglia, posti sotto l'immediata cura de' Vicarj, niente furono dispensati dal voto di ubbidienza, niente alleggeriti dalla di lui obbligazione, e niente trasgressori di quel precetto della Regola, in cui comandasi, che *tutti i Frati obbediscano ai suoi Ministri*. Per la qual cosa il citato P. Jacopo di Alcalà, sponendo la Bolla Eugeniana, scrisse, che i Frati della Famiglia Osservante, stante una tal decretale, *obbedivano ai Ministri Provinciali*, *perchè si conosceva*, *che coll' obbedire al Vicario del Ministro obbedivano allo stesso Ministro* (*b*). Nè fa caso, che i Vicarj fossero presentati a i Ministri dagli Osservanti medesimi, che gli aveano eletti; e che i Ministri fossero tenuti per virtù della lodata Bolla a confermare la elezione canonica, e a dare le sue veci a quella medesima persona presentata, senza poterla escludere, e sosti-

omni contentione semota, humiliter, reverenterque suscipias, susceptamque cum omni diligentia, secundum multiplicem gratiam a Domino tibi datam, studeas exercere .... injungens insuper omnibus, & singulis Fratribus, de Observantia vulgariter nuncupatis ... ut tibi vero MEO VICARIO per eandem obedientiam salutarem teneantur firmiter obedire. Apud Vvading tom. 12. edit. Romanæ pag. 30. num. 22. ad ann. 1749.

(a) *Ipse verò Minister Generalis infra triduum a præsentatione sibi facta prædictum electum* (Vicarium Generalem) *confirmare teneatur, concedendo ei, & committendo plenariè, ut supra, dando, scilicet, liberam auctoritatem, & potestatem, ac omnimodam facultatem suam super omnes, & singulos Fratres de Observantia nuncupatos .... Et præmissa, quæ circa .... electionem, præsentationem, & confirmationem, & commissionis stabilitatem, per præfatos dilectos Filios Generalem Ministrum, & ejus præfatum Vicarium fieri volumus, ita & per inferiores Ministros, & eorum Vicarios Provinciales hujusmodi ... esse, & debere fieri in his Provinciis, & Vicariis, statuimus, & ordinamus.* Bulla Eug. IV. *Ut Sacra Ordinis Minorum.* Apud Vvad. Tom. XI. pag. 251. num. 2.

(b) *Ex his verbis Papæ duæ occurrunt breves considerationes. Prima est, quod Fratres de Familia, stante ista decretali, obediunt Ministris Provincialibus, quia obediendo Vicario Ministri, Ministro obedire noscuntur.* Jacobus de Alcalà in Exposit. Eugen. Bullæ fol. 67. a tergo.

e sostituirne un' altra. Mentre tutte queste cose furon' ordinate dal Pontefice in favore della purità della Regola, per liberare dalle vessazioni de' Rilassati i Religiosi Osservanti; ed erano molto spedienti pel mantenimento de' puri Osservatori; perocchè così liberavansi dalle molestie gli Osservanti della Famiglia; ed insieme giovavasi ancora agli Osservanti della Comunità; poichè temendo i Rilassati, che questi uscissero da loro, e passassero alla Famiglia sotto i Vicarj, è da credersi, che almeno per questo timore dopo la Bolla di Eugenio fossero meglio trattati di prima. Che se era tanto spediente in quei tempi calamitosi la detta Istituzione de' Vicarj, generalmente parlando, gli stessi Ministri erano tenuti da per se stessi ad istituirli, anche senza la Bolla Eugeniana; essendo loro ufizio, ed obbligazione, l'usare i mezzi possibili per la osservanza della Regola, pel candore dell' Ordine, e per la quiete de' buoni Religiosi: onde almeno in qualche Capitolo Generale doveano abbracciare questo mezzo de' *Vicarj*, generalmente spediente, acciocchè niuno Ministro rilassato potesse molestare, come alcuni facevano, i Religiosi dabbene. Che se così andavano le cose, comandando a i Ministri il Papa, che venissero alla istituzione de' Vicarj, e per ischivare le fraudi, e le vessazioni generalmente, confermassero quello istesso, che canonicamente eletto, veniva loro presentato dagli Osservanti della Famiglia; fu lo stesso, che se avesse a quelli comandato, che facessero diligentemente l' ufizio loro di Superiori dell' Ordine: per lo che se i Ministri nell' animo loro contraddicevano a questa conferma, non erano ragionevolmente contraddicenti. E da un' altra parte è certissimo, che tanto quello, che si fa per altrui comandamento, quanto quello, che si fa, senza che altri il comandi, liberamente si fa dall' Uomo libero. Quindi è, che sebbene per comandamento Pontificio da' Ministri si confermassero, si fornissero della propria potestà, e si preponessero agli Osservanti della Famiglia gli stessi Vicarj, eletti dagli Osservanti; nulladimeno questi Vicarj erano liberamente confermati, forniti di autorità, e preposti da i Ministri: e però gli Osservanti obbedendo a i Vicarj, dati loro liberamente da' Ministri, ed a cui gli stessi Ministri comandavano, che si ubbidisse come a se medesimi, ubbidivano senza fallo agli stessi Ministri, di cui erano Vicarj, e adempivano pienamente il voto di ubbidienza, osservandolo non meno di qualunque altro Religioso Francescano.

V. Per le quali cagioni Pio secondo, volendo raffrenare la loquacità di coloro, che degli Osservanti della Famiglia andavano dicendo, qualmente non osservavano la Regola di San Francesco, non obbedendo, come in quella comandasi, a i Ministri, ma a i Vicarj, diede in luce la Bolla *Circa Regularis*, in cui non solo disse, *che in arbitrio, e potestà della S. Sedia, era, se voleva, il mutare in cosa migliore gli antichi Statuti, e fare nuove ordinazioni, come conoscesse spediente alla salvezza delle anime; conforme niuna Regola bene s' istituisce, o si dichiara, senza l'autorità della detta Sede*, parole, che sole si apportano dal Ragionista; ma in oltre, più a proposito per difendere gli Osservanti, dichiarò, che i sopraddetti Vicarj de' Ministri erano

i veri

i veri, e indubitati Ministri degli Osservanti, e tali, quali intendeva, che fossero San Francesco nel fare la Regola; e che obbedendo ad essi, pienamente, e interamente sodisfacevano alla detta Regola, ove comanda a tutti i Frati l' ubbidire a i proprj Ministri, e che i Vicarj da' Ministri differivano, non nella sostanza, ma nel solo nome (a). Nella parte narrativa di detta Bolla si protesta Pio di aver fatta una tale dichiarazione, perchè alcuni andavano spargendo, che *gli Osservanti della Famiglia operando oltre la Regola, gravemente peccavano contro al voto dell' ubbidienza, e per questa sentenza* (de' Conventuali di quel tempo) *nelle coscienze di alcuni Osservanti nascevano alle volte delli scrupoli, non intendendo gli Autori di tale sentenza pienamente le predette Apostoliche determinazioni*. Or via: Pio II. Sommo Pontefice nella sua citata Bolla dichiarò, che quelli Osservanti, obbedendo a i Vicarj de' Ministri, obbedivano pienamente a i Ministri, a tenore della Regola di San Francesco, e adempivano perfettamente il voto di ubbidienza, e il precetto, contenuto nella Regola, di ubbidire a i proprj Ministri: Il Ragionista al contrario dice, che *quelli Osservanti erano dispensati dall' obbligo d' ubbidire a' Ministri, e che siccome oggi i Conventuali professano la Regola di S. Francesco mitigata nel voto della povertà, così un tempo gli Osservanti la professavano mitigata nel voto dell' ubbidienza, vivendo sottoposti a' proprj Vicarj*: il che vale lo stesso che se si dicesse: siccome oggi i Conventuali non osservano più la Povertà altissima, comandata nella Regola di San Francesco, essendone stati dispensati; così quegli Osservanti, stando sotto i Vicarj, non osservavano l' ubbidienza comandata nella Regola di San Francesco, essendone stati dispensati; dunque ei dice l' opposto della Bolla Pontificia di Pio secondo. Ora dimando, che dee più tosto credersi, quello, che dice il Ragionista, o quello, che dice il Papa nella sua Bolla? Se più tosto ha da credersi al Papa: dunque dice il falso il Ragionista, mentre afferma, che *siccome oggi i Conventuali professano la Regola mitigata nel voto di Povertà, così un tempo gli Osservanti la professavano mitigata nel voto dell'ubbidienza*, o che erano dispensati dall'ubbidienza a i Ministri, in quanto questa contiensi nella Professione de' Minori, e viene prescritta nella Regola Francescana; ed ha bisogno di correzione; tanto più perchè ha egli letta la Bolla, di cui ne rapporta una parte: e però non può scusarsi col dire di non aver veduta una tal

(a) *Auctoritate Apostolica, & ex certa scientia nostra interpretamur, & declaramus, quòd cum Sedes præfata vestra Familia de Observantia, post Generalem totius Ordinis Ministrum, Generalem, & Provinciales Vicarios, Ministrorum loco, certis piis, & sanctis respectibus esse voluerit, & decreverit, Vicarii ipsi, qui vobis præsunt, & quibus vos ex debito professionis vestræ prædicta obeditis, veri, & indubitati vestri Ministri, & quales Beatus Franciscus Regulam ipsam condens fore intendebat, sunt, & perpetuò erunt, quousque Apostolica Sedes, in cujus arbitrio consistit, aliud alio tunc respectu ordinare statuerit: differentes a prædictis Ministris solo nomine ... Vosque, qui eisdem Vicariis obeditis, secundùm determinationem prædictæ Sedis Apostolicæ, Regulæ vestræ præfatæ, præcipuè in ea parte, ubi est*, Præcipio firmiter Fratribus universis, ut obediant suis Ministris, *plenè, & integrè satisfacere, auctoritate præfata, decernimus, & declaramus*. Pius II. Constitut. *Circa Regularis*. Apud Vvading. ad ann. 1464. num. 18.

tal Bolla. Allora tra quelli Osservanti, e gli odierni Conventuali anderebbero in qualche modo le cose del pari, quando, siccome i Conventuali sono stati liberati, e sciolti affatto dall' obbligo della *Povertà in comune*, potendo eglino esser lecitamente, ed essendo, *in comune proprietarj* contro al tenore della Regola Francescana; così quegli Osservanti fossero stati del tutto liberati, e sciolti dall' obbligo di ubbidire a qualunque Superiore Provinciale; e conforme i Conventuali non riconoscono, se non che la povertà in particolare, così coloro non avessero dovuto riconoscere, se non che i Superiori Locali de' loro particolari Conventi. Ma, come si è veduto, tali esenzioni non ebbero quelli Osservanti: e se le avessero ancor' avute, contuttociò tuttavia le parti non sarebbero del pari; perchè i Conventuali, oltre le dispense intorno al voto dell' altissima Povertà, hanno altre dispense da altre notabili obbligazioni della Regola, come circa il vestimento, il cavalcare, e l'uso del denaro; e quelli Osservanti non avrebbero avuta altra dispensa, che intorno all' ubbidire ai Ministri. Per più capi dunque và a terra l'argomento, e l'esempio del Ragionista.

VI. Nè è vero ciò, che siegue a dire il Ragionista, cioè, „ che „ come Pio secondo difese gli Osservanti dalla loquacità di co- „ loro, che dicevano, da essi non osservarsi la Regola di San Fran- „ cesco inquanto all' ubbidienza; nella stessa guisa Urbano VIII. di- „ fende i Conventuali dalla loquacità di coloro, i quali spargevano „ ne' Popoli, che i Conventuali per ragion delle loro dispense non più „ professavano la Regola di S. Francesco, ma un' altra nuova, e di- „ versa, dichiarando *esser in podestà della Santa Sede, come l'appro-* „ *vare, così il dichiarare, mitigare, e interpretare la Regola di San* „ *Francesco, e lo stabilire, che quei, che l' osservano così dichiarata,* „ *sieno i veri seguaci di S. Francesco, i veri Professori, e osservatori* „ *della sua santissima Regola* (a) „. Queste primieramente non sono parole di qualche Bolla di Urbano VIII., ma bensì di quel Padre Conventuale, che nel loro Capitolo Generale del 1625. distese le famose *Costituzioni Urbane*. Mi si dirà, che essendo quelle Costituzioni state poi confermate da Urbano VIII. colla sua Bolla *Militantis Ecclesiæ*, abbino tali parole ottenuto Apostolico vigore, onde sia lo stesso, che se fossero di qualche Bolla Pontificia. Non è così, rispondo: poichè secondo i Canonisti, quando i Papi confermano le leggi, fatte da' Regolari pel loro governo, benchè la confermazione sia nella forma, che si chiama specifica, essa tuttavia non cade, se non sopra le disposizioni statutarie, e niente affatto sulle altre cose, che a legge non appartengono; le quali, con tutte le approvazioni Apostoliche del corpo delle Leggi, non acquistano maggiore autorità di quella dell' Autore

(a) *Cum enim neminem adstringere possit S. Francisci Regula, nisi quia a Summis Pontificibus, & Apostolica Sede confirmata, approbata, & recepta, hanc ob rem ipsius Sanctissimæ Sedis arbitrio est, eam pro tempore sic declarare, mitigare, & interpretari, & quòd Fratres sic declaratam firmiter, & fideliter observantes, verè filii sint, ac Sancti Francisci sequaces, eiusque Sanctissimæ Regulæ professores, ac sectatores statuere.* Constitutiones Urbanæ PP. Convent. in cap. 1. Regulæ Tit. 1.

tore, che le compose: ora ognuno vede, che le riferite parole delle Costituzioni Urbane non contengono leggi, o disposizioni statutarie, e però non hanno ottenuto vigore Apostolico dalla conferma delle dette Costituzioni, nè hanno altra autorità, che quella del P. Conventuale, da cui furono distese. Ma quando anche l'avessero, indi solo ne siegue, che chi professa, e osserva la Regola di San Francesco nella maniera, in cui viene dichiarata dalla santa Sede, sia un vero seguace del Santo, e un Professore della vera sua Regola, e non di Regola nuova, o diversa. Indi però non siegue, che tali sieno gli odierni Conventuali, non accomodandosi eglino nella loro Professione alle semplici dichiarazioni della Regola, fatte dalla santa Sede, come fanno gli Osservanti; ma prendendo di mira principale piuttosto le dispense sopra gli obblighi della Regola, fatte loro dalla santa Sede. Ed è cosa certa, che le semplici parole della Regola non possono avere due sensi contraddittorj: ma se la vita de' Conventuali fosse secondo le dichiarazioni della Regola, le parole di questa dovrebbero avere due sensi contraddittorj; conciossiachè dichiarata da più Pontefici (secondo le Dichiarazioni de' quali si professa dagli Osservanti) contiene, che i Frati Minori non possano avere di proprio neppure in comune, che non possano maneggiar denari, che non possano cavalcare, e cose simili: e secondo che la professano i Conventuali sono lecite tutte le predette cose. Dunque, torno a dire, se la vita de' Conventuali è secondo la pura *Dichiarazione* Apostolica del senso della Regola di San Francesco, ella nelle medesime parole afferma, e nega; la Sede Apostolica nel dichiararla si contraddice; e potendo gli Osservanti, ed i Cappuccini accomodarsi alle semplici Dichiarazioni della Regola Francescana, potranno ancora essi avere *di proprio in comune*, tenere denari, cavalcare senza necessità, e cose simili. Da tali inconvenienti conosca il Ragionista, che i suoi Conventuali, in quanto si ritirano dalla vita degli antichi Minori, non professano secondo le Dichiarazioni, ma secondo le rilassazioni, e le dispense Apostoliche sopra la Regola Francescana: onde non giovano ad essi le parole citate delle *Costituzioni Urbane*, ed è vero, che per cagione delle loro dispense non più professano la Regola di San Francesco, ma un altra nuova, e diversa. E che il dire ciò non si opponga al testo addotto delle Costituzioni lodate, il provo anche coll'autorità del Manuale de' Conventuali sopraddetto, stampato in Perugia per ordine del Padre loro Generale Berardicelli, dodici anni dopo pubblicate quelle Costituzioni, quando possiamo credere, che comune fosse l' intelligenza, e l'applauso delle medesime: Disse allora quell' Autore, e fu fatto pubblicare nel Manuale, che la *Regola de' Conventuali è di diversa specie da quella degli Osservanti, e de' Cappuccini*, cioè, da quella del P. S. Francesco. Si sarebbero elleno passate queste parole, se fossero state contrarie alle famose Costituzioni Urbane? Or se la Regola de' Conventuali è di diversa specie da quella, che diede San Francesco, potrà mai dichiarare il Papa, che sia la medesima; e che i Conventuali sieno Professori della vera Regola, data da San Francesco, e veri suoi seguaci? Potrà, dissi,

far

far questo un Papa, quando neppure volle farlo, anzi fece l'opposto, l'Autore di quel celebre Manuale, che nel suo Frontespizio dicesi *accomodato alle Costituzioni Urbane*? Quindi apparisce, quanto falsamente dica il Ragionista, che conforme Pio secondo difese gli Osservanti della Famiglia dalla loquacità di coloro, che dicevano, da essi non osservarsi l'ubbidienza, comandata nella Regola; nella stessa maniera Urbano VIII. difese i Conventuali dalle parole di quelli, che dicevano da essi non osservarsi la Povertà comandata nella Regola, e non professarsi la stessa Regola di San Francesco, ma una nuova, e diversa, novellata, e diversificata per cagione delle tante sostanziali ottenute dispense. Imperocchè Pio II. fece una Bolla per quelli Osservanti, in cui determinò letteralmente l'opposto, e disse, che osservavano pienamente l'ubbidienza, comandata nella Regola. E Urbano VIII. non fece Bolla veruna, nè disse parola contro le voci sparte intorno alla vita de' Conventuali: anzi nelle stesse Costituzioni Urbane non furono quelle voci rigettate; e nel Manuale de' Conventuali stessi, *accomodato alle Costituzioni Urbane*, furono confermate, e approvate: nè potevasi dire il contrario, come costa da i tre antecedenti Paragrafi. Non so per tanto, se maggior differenza passi tra il giorno e la notte, di quella, che passi tra i due detti estremi della parità, o sia esempio, del Ragionista, circa le voci sparte degli Osservanti della Famiglia, e degli odierni Conventuali, e circa le difese di quelli, e di questi.

§. II.

Si escludono altre arguzie, adunate dal Ragionista per mostrare, che gli odierni Conventuali non sieno d'uno stato, essenzialmente diverso da quello degli antichi Minori.

„ I. NON è vero (ei dice nella pagina 257.) che questa differen-
„ za tra stato, e stato sia essenziale, e che la Povertà odier-
„ na de' Conventuali, escludente la proprietà particolare, e quella de'
„ Francescani antichi, escludente la proprietà particolare, e comune,
„ sian due virtù essenzialmente distinte; insegnando concordemente i
„ Teologi col nostro Scoto, che la virtù Eroica, e non Eroica, ri-
„ guardando amendue lo stess' objetto, sol differiscono, come il più,
„ e il meno nella medesima specie „. Io però replico, che ciò è vero: E sebbene la virtù eroica non distinguasi essenzialmente dalla virtù non eroica, e se vuole ancora, benchè la maggior Povertà non così distinguasi dalla minore; nulladimeno lo stato de' moderni PP. Conventuali, come poveri in particolare, e ricchi, o non poveri in comune, distinguesi essenzialmente dallo stato degli odierni Osservanti, e degli antichi Minori, che sono, ed erano poveri, del tutto e spropriati

In 3. dist. 34.

così in comune, come in particolare. La ragione si è, perchè trattandosi di uno Istituto, di uno stato, o di una Religione, siccome nell'avere di proprio il comune è distinto dal particolare, così altramente ha da discorrersi del Religioso particolare, altramente della Comunità, e si hanno da considerare come due persone distinte. In tal guisa facendosi, ecco che la Comunità de' Conventuali non ha la Povertà Serafica nè in grado eroico, nè in grado meno perfetto, anzi è proprietaria; e la Comunità degli antichi Minori, e degli odierni Osservanti era, ed è del tutto spropriata, e povera. Dunque e questa, e quella distinguonsi non come quelli, che hanno la medesima virtù in più, e meno gradi; ma come quelli, che hanno una virtù da quelli, che niente hanno di quella virtù: essendo vero, che le Comunità Conventuali niente hanno della poverta religiosa, la quale consiste nel *volontario spropriamento di ogni cosa*: mentre sono Padrone di tuttociò, che hanno i Conventuali. Donde resta chiaro, che le Comunità Conventuali distinguonsi essenzialmente dagli antichi Minori pel voto di Povertà, come appunto distinguonsi le altre Comunità possedenti; non consistendo la differenza nell' aver più, o aver meno, ma assolutamente nell' avere, e non avere. Se così è, mi si dirà, dunque le Comunità Conventuali sono essenzialmente diverse dagli antichi Minori, ma non già così i Religiosi Conventuali, considerati in particolare; perocchè in particolare sono del tutto spropriati. Sebbene assolutamente parlando (rispondo) i particolari Religiosi Conventuali (e così di tutti gli altri Regolari) nello spropriamento di ogni cosa temporale non differiscano essenzialmente dagli antichi Minori; nondimeno perchè sono membra di Comunità proprietarie, rispetto a tali Comunità, formate di essi medesimi, sono da' Frati Minori Osservanti, e dagli antichi Francescani ancora, per cagione della Povertà, essenzialmente distinti: poichè sono membra di Comunita, che possono avere di proprio; e gli antichi Minori furono membra di Comunità, che non potevano appropriarsi veruna cosa temporale, come comandasi nella Regola. E tanto dee bastare per la distinzione specifica; essendo certo, come sopra dimostrossi, che per la professata Povertà gli antichi Minori distinguevansi da tutti gli altri Religiosi delle altre Religioni, sebbene in particolare ogni Religioso, sia egli de' Minori, o di altro Regolare Istituto, debba essere ugualmente spropriato. Ma diamo anche al Ragionista, che i Moderni Conventuali differiscano dagli antichi Minori nella Povertà solo, perchè quelli erano obbligati a maggiore Povertà di questi; ancora questo esser obbligato a più, e meno di qualche virtù inferisce diversità essenziale negl' Istituti, o stati di questi, e di quelli. Voglio provarlo con un esempio. Certa cosa è, che i Frati Minimi per l'obbligo, che hanno, di astenersi perpetuamente dall' uso della carne, e de' latticini, essenzialmente distinguonsi da tutti gli altri Religiosi, e che questo è il loro specifico, e caratteristico attributo. E pure, se bene consideriamo la cosa, i Frati Minori, e molte altre Religioni hanno l'obbligazione dalla loro Regola, o dalle loro fondamentali Costituzioni di astenersi da simili cibi in perpetuo molte

volte

volte l' anno; dunque l' astinenza di questi, e di quelli consiste nel più, e nel meno: contuttociò, perchè in qualche modo ad altri Regolari sono leciti quei cibi, de' quali si è in ogni maniera privato il Frate Minimo, potendosene essi cibare in certi giorni dell'anno; per virtù di tale quotidiana, e perpetua, cioè, maggiore astinenza, il Frate Minimo specificamente, ed essenzialmente distinguesi da tutti gli altri Regolari delle altre Religioni. Or nella stessa maniera, perchè a i Conventuali è lecito in qualche modo, cioè, in comune avere di proprio; e agli Osservanti, ed antichi Minori dalla Regola Francescana è vietato l' avere di proprio tanto in comune, quanto in particolare; per tal cagione quelli da questi sono essenzialmente distinti, sia per quanto si voglia della Povertà degli uni, e degli altri lo stesso fine, l' objetto medesimo, e l'una coll'altra la medesima virtù in specie: essendo sempre vero, che lo stato, e la Regola degli uni contiene obbligazioni notabilmente maggiori di quelle, che contenga la Regola, e lo stato degli altri; e che le Comunità di questi sono affatto senza proprio, e le Comunità di quelli hanno, e possono sempre avere di proprio: conforme gli altri Regolari possono alcune volte a loro talento mangiar carne, o latticinj, ed i Minimi son' obbligati, regolarmente parlando, a sempre astenersene. Conciosiachè in simili occorrenze non si considera il più, e meno di qualche virtù; ma si considera più tosto l'esser lecito in qualche modo, e limitazione ad uno Istituto ciò, che all' altro è in ogni modo sempre illecito: le quali cose differiscono quanto il sì, ed il nò, quanto l'essere, e il non essere; e però se sono cose notabili, fanno essere notabilmente diversi gl' Istituti. La qual cosa maggiormente si conosce nel caso presente, ancora col riflettere, che ogni Regolare può avere la virtù della Povertà in grado eroico, senzachè abbia la Povertà degli antichi Minori, e degli odierni Osservanti: il che non accaderebbe, se la Povertà di questi, e quella degli altri Regolari non avessero altro divario considerabile, che il più, e il meno della stessa virtù in specie, senz'altra cosa notabile.

II. Dalla precedente arguzia il Ragionista passa ad un'altra, e scrive: *tutti credono, che le Clarisse antiche coll'altissima povertà, e le presenti colla sola povertà particolare, sieno del medesimo Ordine*. Verissimo, rispondo, in quanto però professano, e militano queste in qualche modo sotto la Regola di Santa Chiara: e nello stesso senso ancora gli odierni Conventuali sono dell' Ordine di S. Francesco, militando essi, e professando in qualche modo sotto la Regola di San Francesco. Ma siccome questi per essersi fatti proprietarj in comune, e per avere in tanti altri capi lasciate le obbligazioni specifiche degli antichi Minori, originate dalla Regola di San Francesco, sono tra i Francescani di un Istituto diverso da quello degli antichi: così le Clarisse odierne, avendo deposta l' altissima Povertà prescritta nella Regola di Santa Chiara, e tuttavia osservata da alcune altre Clarisse, sono nell' Ordine della Santa, e tra le Clarisse, ma di uno Istituto diverso da quello delle antiche, e prime Clarisse: ond' esse a distinzione delle altre, che professarono, e tuttavia professano l' altissima Povertà, sogliono

gliono appellarsi *Clarisse Urbaniste*; perchè Urbano IV. Sommo Pontefice fu quello, che diede loro la facoltà di possedere in comune, dispensandole in questo gran punto di Regola: e in fatti quando queste vogliono passare alla prima Regola indispensata di S. Chiara, debbono far nuova Professione, come costa dai Brevi *Dudum cum essemus &c. Mandavimus &c.* di Sisto IV., riportati nel Registro del XIV. Tomo del Wadingo pag. 558. e seguente, ove alle Monache del religiosissimo Monastero di S. Lucia di Foligno, che volevano fare il detto passaggio, si ordinò, che facessero nuova solenne Professione: segno chiaro della diversità dell' Istituto. Delle Clarisse per tanto, che in comune posseggono, dicesi lo stesso, che degli odierni Conventuali; con questa differenza però, che tali Clarisse, dette le *Urbaniste*, sono antichissime, avendo avuta l' origine pochi anni dopo la morte di S. Chiara, nel Pontificato di Urbano IV; ed i Conventuali odierni sono recenti, non avendo avuta l' origine, se non che dopo tre secoli dalla fondazione dell' Ordine Francescano, quando deposero l' altissima Povertà de' Minori.

III. *Tutti credono* (segue ad obbiettare il Ragionista) *che i Francescani promossi alle dignità, capaci di proprietà fuori del Chiostro, e quei del Chiostro sien tutti del medesimo Ordine*. Falso, ripiglio, falso, che tutti ciò credano, essendovi de' gravi Autori, che al contrario sostengono, *qualmente il Regolare, fatto Vescovo, cessa di essere sostanzialmente Religioso*: così il Diana, il Villalobos, Pasqualigo, Pietro Urtado, ed altri appresso il P. Rotario (1). Ma ammessa la sentenza più comune, cioè, che il Regolare, fatto Vescovo, non cessi di esser Religioso sostanzialmente, non è poi vero, che insieme sia Religioso, e capace di proprietà. *Così dunque ha da dirsi* (scrive l' Angelico Dottore San Tommaso) *che se vi sono alcune cose tra le osservanze regolari, le quali non impediscono l'ufizio di Pontefice, come è la continenza, la povertà, e altre simili, il Religioso, anche fatto Vescovo, a queste rimane obbligato* (a). E nella risposta al terzo argomento, parlando de' medesimi Vescovi Regolari, soggiugne: *In niuna maniera poi possono avere di proprio, poichè non acquistano l' eredità paterna come propria, ma come dovuta alla Chiesa....* *Il testamento poi non può in verun conto farsi dal Vescovo Regolare, perchè ad esso si commette sol tanto la dispensazione delle cose Ecclesiastiche, la quale colla morte si finisce.... se però per commissione del Papa* (il Vescovo Regolare) *fa testamento, non s' intende, che lo faccia del proprio, ma s' intende, che per autorità Apostolica gli sia stata ampliata la potestà della sua dispensazione, acciocchè la dispensazione del medesimo possa valere dopo morte* (b). E con ragione afferma queste cose l' Angelico,

(1) *Theol. Moral. Reg. tom. 1. lib. 3. c. 4. punct. 10. n. 2.*

(a) *Sic ergo dicendum, quòd si quæ sunt in Regularibus observantiis, quæ non impediant Pontificale officium .... sicut est continentia, Paupertas, & alia hujusmodi, ad hæc remanet Religiosus, etiam factus Episcopus, obligatus.* S. Thomas 2. 2. quæst 185. art. 8. vide etiam laudatum Rotarium Tom 1. lib. 3. cap. 4. puncto 12. per totum.

(b) *Proprium autem nullo modo habere possunt. Non enim paternam hæreditatem vendicant quasi propriam, sed quasi Ecclesiæ debitam.... Testamentum autem nullo modo* (Episcopus Regularis) *facere potest, quia sola ei dispensatio committitur rerum Ecclesiasticarum,* quæ

lico, essendosi veduto di sopra anche secondo la dottrina di Riccardo, che un Monacho proprietario, se potesse farsi dal Papa, sarebbe, e non sarebbe Monaco, essendo essenziale al Monaco lo spropriamento in particolare. E poichè, come dice San Buonaventura, citato anch' esso nel terzo Paragrafo dell' antecedente Capitolo, conforme è essenziale ad ogni Religioso particolare lo spropriamento di ogni cosa in particolare, così a i Frati Minori della Religione primitiva è essenziale lo spropriamento di ogni cosa in particolare, ed in comune: però gli odierni Conventuali non avendo questo spropriamento in comune, se fossero de' Minori primitivi, sarebbero tali, ed insieme non sarebbero tali: il che non potendo in verun conto accadere, però diconsi esclusi assolutamente dall' Ordine Francescano primitivo. Da ciò, che de' Vescovi Regolari in questo suo argomento afferma il Ragionista, ben vedesi, ch' ei non è Vescovo Regolare, e massimamente non è Monsignore di Bovino, il quale bene informato delle soprallegate dottrine, non avrebbe detto, esser comune credenza, che un Vescovo Francescano, senza cessare di esser sostanzialmente Monaco Francescano, come gli altri del Chiostro, sia egli capace di aver di *proprio in particolare*.

IV. Viene l' Autore delle *Ragioni* all' altra obbiezione, dicendo, che „ il peccato di proprietà degli Osservanti non sia di diversa specie „ da quello de' Conventuali: e pure misurandosi la diversità de' Vizj da „ quella delle Virtù, se differisce essenzialmente la povertà de' primi da quella „ de' secondi, sarebbono necessariamente nella stessa materia differenti i „ peccati di proprietà „. Io non ho mai supposto, che la Povertà degli Osservanti sia di diversa specie da quella de' Conventuali, consistendo amendue nello spropriamento volontario delle cose temporali; ma solo dissi, e ripeto, che gli Osservanti sono obbligati alla Povertà in modo speciale; perchè in ogni modo, e comunque si considerino: ed i Conventuali sono obbligati alla povertà solamente in particolare, come tutti gli altri Regolari non Francescani; e laddove gli Osservanti, se possedessero in comune, mancherebbero contro al voto della Povertà, i Conventuali essendo ricchi in comune, non peccano. E quindi nasce la differenza essenziale de' Conventuali dagli Osservanti, e dagli antichi Minori, per cagione della Povertà: perchè il comune de' Conventuali essendo proprietario, e ricco non pecca in conto veruno, ed ogni Conventuale, in quanto è membro di questo Comune, può essere, ed è proprietario: gli Osservanti poi peccano nell' essere proprietarj così in comune, come in particolare. Dunque considerati come membri della loro Comunità differiscono tra loro i Conventuali, e gli Osservanti, non come il povero, ed il più povero, ma come il povero, ed il non povero: qual differenza è certamente essenziale. Nè giova quì riporre, che in particolare ogni Conventuale è tanto spropriato quanto gli Osservanti. Poichè primieramente ciò può dire ogni Religioso di altra Religione; e pure è certo, che la povertà Fran-

qua morte finitur .... Si tamen ex commissione Papa Testamentum faciat, non intelligitur ex proprio facere Testamentum, sed Apostolica auctoritate intelligitur esse ampliata potestas sua dispensationis, ut ejus dispensatio possit valere post mortem. S. Thomas loco supra laudato ad 3.

Francescana è l'attributo specifico, per cui dalle altre Religioni essenzialmente distinguesi l'Istituto de' Minori Osservanti, e degli antichi Minori. In secondo luogo, benchè sia ciò vero assolutamente, rispettivamente però alla Comunità, di cui ogni Conventuale è membro, egli non è spropriato, componendosi la loro Comunità *proprietaria* non da' sassi del Convento, ma da' Religiosi particolari. In terzo luogo si noti, (in sentenza di quei, che affermano, che al Frate Minore sia obbligazione di voto tuttociò, che si comanda nella Regola) che cibandosi di carne nelle Domeniche dal principio di Novembre al Santo Natale, non fa minor peccato, nè diverso di specie l'Osservante da quello, che farebbe similmente cibandosi un Frate Minimo: e pure in sentenza comune i Minimi per la loro speciale astinenza *essenzialmente* si distinguono dalle altre Religioni; essendo tante volte lecita agli altri Religiosi la carne, che mai non è lecita regolarmente a i Minimi. Non ha dunque da osservarsi metafisicamente la diversità delle virtù, o degli atti di esse comandati, per inferire la essenziale diversità morale di due Religioni, per cagione dell'esercizio della medesima virtù. Considerare si debbono piuttosto, come dissi, i diversi modi, e gradi, ne' quali una e l'altra Religione vive astretta a quella virtù; e quando una vi è astretta sempre, ed in ogni modo, e l'altra nè sempre, nè in ogni modo, tanto basta per la morale specifica diversità delle due Religioni. Or della Povertà; secondo la dottrina di San Buonaventura, tre sono i gradi, alto, più alto, ed altissimo. *In alto grado è chi niente ha di proprio in particolare, come molti Religiosi. In più alto grado è chi niente ha di proprio in comune per un anno, o per lungo tempo, come pochi Religiosi. In altissimo grado è chi niente ha di proprio in comune, neppure per una settimana, o per un giorno, com' sono i Frati Minori* (*a*). E quantunque tali gradi non costituiscano una Povertà di diversa specie, nulladimeno, come prova il P. Rotario sulla dottrina di San Tommaso (1), il disporsi specialmente una Religione per qualcheduno di questi gradi all' osservanza del voto di Povertà, pel quale grado non si dispongono le altre Religioni, fa, che ella sia dalle altre distinta essenzialmente; mentre sebbene di tutte sia la stessa Povertà, specialmente però, ed in diverso modo si promette da questa, e da quelle (*b*). *Ad osservare qualunque voto una*

[1] 2. 2. q. 188. art. 1.

(a) *In alto gradu est, qui nihil habet proprium in speciali, sicut multi Religiosi. In altiori, qui nihil habet proprium in communi ad annum, vel ad longum tempus, sicut pauci Religiosi. In altissimo est, qui nihil habet proprium in communi nec ad septimanam, vel ad diem; ut Fratres Minores.* S. Bonav. de gradibus virtutum cap. 8. n. 5.

(b) *Ad observandum siquidem unumquodque votum Religio diversimodè se disponere potest; puta, ad observandum continentiæ votum, alia Religio se disponit per solitudinem loci, alia per abstinentiam, jejunia, & crebras corporis castigationes..... Sic etiam ad exactiùs observandum votum Paupertatis, alia Religio nec aliquod in communi possidet, sed ostiatim mendicat necessaria. Alia assumit bona in communi possidenda, ex quibus unicuique tribuit, juxta sui indigentias. Alia nec mendicat, nec possidet, sed a divina Providentia quotidianum expectat subsidium. Per Regulas ergo istas particulares, quibus ad meliùs observanda vota unaquaque Religio se disponit, colligitur ejus diversitas.* Rotarius laudatus tom. 1. lib. 1. cap. 3. n. 2.

Dicen-

una Religione può diversamente disporsi: per esempio, all' osservanza del voto di Castità una Religione si dispone per mezzo della solitudine del luogo, l' altra per mezzo dell' astinenza, de' digiuni, e de' frequenti gastighi del corpo .... Così pure ad osservare più esattamente il voto di Povertà una non possiede cosa veruna neppure in comune, mendicando di porta in porta le cose necessarie: un altra Religione prende per mezzo il possedere Beni in comune, de' quali a ciascheduno Religioso dà il bisognevole: l' altra nè và mendicando, nè possiede, ma dalla divina Provvidenza aspetta il cotidiano sussidio. E da queste regole particolari, con cui ciascheduna Religione si dispone ad osservare meglio i voti, si raccoglie la diversità di ciascheduna delle Religioni. Ora è cosa certa, che alla megliore osservanza del voto di Povertà diversamente dagli antichi Minori, e dagli odierni Osservanti, dispongonsi gli odierni Conventuali; conciosiachè seguitando essi la Regola privilegiata, si dispongono col possedere in comune; e quelli disponeansi, e dispongonsi collo spropriamento ancora in comune, a tenore della Regola pura, e tal quale fu data da San Francesco. Dunque sebbene mancassero tutti gli altri fondamenti, e capi di diversità (che pure abbondano) tra questi, e quelli, il solo diverso modo di promettere la Povertà, e di disporsi all' osservanza della medesima, essere li farebbe di due Religioni diverse tra se stesse, per quanto non diversifica la virtù della Povertà, in cui promettono di vivere e quelli, e questi.

§. III.

Dicendum quòd .... Status Religionis est quoddam exercitium, quo aliquis exercetur ad perfectionem Charitatis: Sunt autem diversa Charitatis opera, quibus homo vacare potest; sunt etiam diversi modi exercitiorum. Et ideo Religiones distingui possunt dupliciter. Uno modo, secundùm diversitatem eorum, ad quæ ordinantur, sic ut una Religio ordinetur ad peregrinos hospitio suscipiendos, & alia ad visitandos, vel redimendos captivos. Alio modo potest esse diversitas Religionum, secundùm diversitatem exercitiorum, puta, quòd in una Religione castigatur corpus per abstinentiam ciborum, in alia per exercitium operum manualium, vel per nuditatem, aut per aliquod aliud hujusmodi; sed quia finis est potissimum in unoquoque, major est Religionum diversitas, quæ attenditur secundùm diversos fines, ad quos Religiones ordinantur, quàm quæ attenditur secundùm diversa exercitia. Ad primum dicendum, quòd hoc est commune in omni Religione, quòd aliquis totaliter se debeat præbere ad serviendum Deo. Unde ex hac parte non est diversitas inter Religiones, ... est autem diversitas secundùm diversa, in quibus homo Deo servire potest; & secundùm quòd ad hoc homo se potest diversimodè disponere. Ad 2. dicendum, quòd tria essentialia vota Religionis pertinent ad exercitium Religionis, sicut quædam principalia, ad quæ alia reducuntur. Ad observandum autem unumquodque eorum diversimodè aliquis se disponere potest; puta, ad votum continentiæ servandum se disponit aliquis per locì solitudinem, per abstinentiam, & per mutuam societatem, & per multa alia hujusmodi; & secundùm hoc patet, quòd communitas essentialium votorum compatitur diversitatem Religionis, tum propter diversas dispositiones, tum etiam propter diversos fines. S. Thomas 2. 2. quæst. 188. art. 1.

§. III.

Si risponde all' argomento, tratto dall' esempio degli altri Ordini Mendicanti.

„ I. TUtti i Teologi costantemente sostengono, (dice il Ragionista)
„ che le Religioni Mendicanti moderne, e le vetuste, sieno
„ le stesse numero Religioni, avvegnachè oggi non professino la stessa
„ rigida Povertà delle vetuste: e ammettino rendite annuali, e fondi
„ fruttiferi, che quelle nommai vollero accettare, i quali per meglio
„ dilucidare tal sentenza &c. „ Quì apporta un lungo testo del P. Suarez, di cui parleraffi appresso. L' argomento dunque consiste in queste parole: *Sono le stesse le Religioni Mendicanti antiche, e moderne, benchè prima non possedessero, ed ora possegano: dunque gli odierni Francescani, che posseggono, sono gli stessi cogli antichi, che non possedevano.*

II. Rispondo per tanto, e distinguo la proposizione antecedente: *Sono le stesse le Religioni Mendicanti antiche, e moderne, benchè prima non possedessero, ed ora posseggano*, se trattiamo di quelle, che non hanno per primaria loro istituzione, o per punto essenziale di Regola il *non possedere*: concedo. Se trattiamo di Religione, cui sia di primaria sua istituzione, e punto essenziale di Regola il *non possedere*, nego, essere la stessa coll'antica, che non possedeva, la moderna, che possegga. Chiara è la risposta. Imperocchè incominciando a possedere le Religioni Mendicanti, che non hanno di prima loro istituzione, o come punto sostanziale di Regola, ma solo per Costituzione, spontaneamente aggiunta dopo la loro intera, e perfetta formazione, il *non possedere*, non si ritirano dalla forma sostanziale antica, da cui furono costituite; ma solo dalla forma accidentale antica, da cui non furono costituite già, ma sol tanto meglio adornate dopo l' intera loro costituzione. Così appunto è da dirsi degli Ordini Mendicanti, Domenicani, Agostiniani, e Carmelitani. Niuno di questi per Regola, e per primaria sua istituzione ha di non possedere, anzi nel principio poterono possedere; e possederono in fatti secondo la loro approvata Regola; e di poi ad esempio de'Frati Minori vollero rinunziare tutte le possessioni, e vivere come questi di mendicità incerta. Nel progresso poi de' tempi, raffreddatasi la carità de'Fedeli, dispensati quei Religiosi dagli Statuti, fatti da essi medesimi, con cui, dopo la loro istituzione compita, e sopra la loro Regola, si erano imposti il *non possedere* neppure in comune, incominciarono a possedere: Donde vedesi, che non lasciarono l' antica forma sostanziale della loro Religione primitiva, nè furono dispensati dalle obbligazioni della Regola; ma solamente lasciarono l' accidentale forma, sopragiunta alla sostanziale, e furono dispensati da i loro variabili Statuti, essendo questi stati in ciò rivocati, senza pregiudizio veruno della Regola, sul tenore di cui

fon-

fondossi l' Ordine. All' opposto dee dirsi de' Francescani; mentre a questi il non possedere è punto sostanziale di Regola, ed appartiene alla primaria loro istituzione; essendo stato piantato dal Santo Patriarca l'Ordine de' Minori nel fondamento dell' altissima Povertà: onde nel progresso de' tempi non poterono incominciare i Francescani Conventuali a possedere, senza farsi dispensare dalla Regola di S. Francesco, e senza allontanarsi da una essenziale Minoritica obbligazione, appartenente alla primaria Istituzione dell' Ordine; anzi senza lasciare la pietra fondamentale dell'antica Religione Francescana, che ha come base principale l' altissima Povertà, tanto inculcata nella Regola stessa, e con indicibili premure spesso raccomandata, e lasciata in patrimonio a i suoi Figliuoli dal Serafico amantissimo Padre. Dunque non poterono incominciare i Conventuali Minori a possedere, senza incominciare ad essere di un nuovo Minoritico Istituto, diverso dall' antica Religione Serafica, sotto la Regola di S. Francesco, per tante dispense fatta di una specie diversa da quella della Religione primitiva, come confessarono i Conventuali stessi nel loro Manuale, stampato per ordine del loro Generale P. Maestro Berardicelli, più volte mentovato di sopra.

III. Sebbene di questa larga disparità i fondamenti sieno certissimi, essendo cosa incontrastabile, che gli Ordini Mendicanti non Francescani non hanno dalla loro primaria Istituzione, e dalla loro Regola il non possedere in comune, come lo ha il Francescano; ciò non ostante, perchè il Ragionista non si accheterebbe, io voglio brevemente dimostrarlo. E in primo luogo del Sacro Istituto de' Predicatori costa manifestamente dalla Bolla *Nos attendentes*, con cui fu confermato, indirizzata al Patriarca San Domenico, ed a i suoi primi Figliuoli, ove disse il Papa Onorio III. *confermiamo l' Ordine tuo, con tutti i villaggi, e con tutte le possessioni avute, e da aversi* (a). Dunque la primaria sua Istituzione fu con avere possessioni. *Nè fa ostacolo il dire* (scrive a questo proposito il dottissimo Domenicano P. Donati) *che sebbene quest' Ordine fosse stato confermato colle possessioni, co Castelli, e colle rendite, le quali allora avea, nientedimeno poi nel primo Capitolo Generale, celebrato in Bologna sotto il Santissimo Patriarca Domenico nell' anno* 1220., *rinunziò alle predette possessioni, e rendite, non solo presenti, ma ancora future; il che fece parimente nel Capitolo Generalissimo, celebrato in Parigi nell' anno* 1228. *sotto il Beato Giordano Maestro, pel quale fu ivi stabilito, che i Frati per l' avvenire non ricevano possessioni, nè rendite..... Perchè queste proibizioni di non avere beni stabili furono rivocate dalla Costituzione di Sisto IV., e dal decreto del Concilio Trentino, stante la quale rivocazione, l' Ordine predetto tornò nella sua natura primiera* (b), cioè nello stato della sua prima-

 ria

(a) *Confirmamus Ordinem tuum, cum omnibus Castris, & possessionibus habitis, & habendis*. Bulla Honorii III. Bullar. Ord. Præd. tomo primo Bulla 1.

(b) *Neque his obstat dicere, quòd quamvis hic Ordo fuisset confirmatus cum possessionibus, Castris, & redditibus, quas tunc habebat, nihilominus postea in primo Capitulo Generali, celebrato*

ria Istituzione, cui alcuni anni dopo istituito, e confermato, erasi aggiunta dagli Statuti dell'Ordine l'altissima Povertà. De'Padri Agostiniani ancora, nella Bolla di Alessandro IV., che comincia *Licet Ecclesiæ*, confermandosi quanto di essi avea disposto il Cardinale Riccardo del titolo Diaconale di S. Angiolo, si conferma insieme la seguente disposizione: *che non possiate esser costretti a ricevere, e avere alcune possessioni, determinando, che voi dobbiate esser sempre liberi, ed esenti* (a). Da che apparisce, che gli Agostiniani, sebbene secondo la loro Regola di S. Agostino, che, circa questo punto solo proibisce la proprietà in particolare, comandando, che tra'Frati *tutte le cose si dicano comuni* (b), e sebbene secondo la loro primaria istituzione potessero in comune possedere; ciò non ostante, a somiglianza de' Minori, anch'essi, come i Domenicani, aggiunsero a i rigori del loro perfettamente già formato Istituto il vivere senza rendite, e beni stabili fruttiferi anche in comune, ottenendo di non potere esser costretti a vivere altramente. De'Carmelitani finalmente è altresì cosa palese; perocchè nella primitiva Regola, data loro dal Beato Alberto, Patriarca di Gerusalemme, si proibisce la sola proprietà in particolare in tali parole: *niun Frate dica, che qualche cosa sia sua propria, ma tutte le cose a voi sieno comuni*, (come appunto si prescrive nella Regola di S. Agostino, che permette il possedere in comune), *e di queste cose, che Dio vi darà, diasi a ciascheduno la parte per mano del Priore, conforme a ciascheduno sarà bisognevole* (c). Ed è da credersi, che ancor essi sotto il Pontificato d'Innocenzo IV, rinunziate le possessioni, si eleggessero di vivere senza proprio anche in comune: leggendosi nella Bolla *Sacrosancta* di questo Papa, indirizzata al Priore Generale, e a i Frati di S. Maria del Monte Carmelo, queste parole: *Avendo noi capito dal tenore della vostra dimanda, che l'Ordine vostro non abbia verune possessioni, ma che voi abbiate eletto di esser sostentati sotto l'Abito regolare colle sole limosine de' Fedeli &c.* (d). Questa Bolla è data in Assisi nell'

brato Bononiæ sub Sanctissimo Patre nostro S. Dominico 1220. prædictis possessionibus, & redditibus, non solùm præsentibus, sed etiam futuris renunciavit: quod pariter fecit in Capitulo generalissimo, Parisiis habito sub Beato Jordano Magistro anno 1228., ob quem ibidem statutum fuit, ne Fratres in posterum possessiones, & redditus recipiant .... quia hæ prohibitiones de non habendo bona stabilia fuerunt revocata per dictam Constitut. Sixti IV., & per decretum Concilii Trid., qua revocatione stante, dictus Ordo REDIIT IN PRIMÆVAM SUAM NATURAM. Hiacynthus Donati Prax. Rer. Regular. Tom.1. Tract.12. q.47. n.3.

(a) *Vos universos, & successores vestros ... & quòd non cogamini ad recipiendas possessiones aliquas, vel habendas, decernens perpetuò liberos, & exemptos ..... Nos igitur præmissa omnia .... auctoritate Apostolica confirmamus.* Apud Vvading. Tom.2. edit. Romanæ pag.471.

(b) *Et non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia.* Regula S. Augustini.

(c) *Nullus Fratrum dicat sibi aliquid esse proprium, sed sint vobis omnia communia, & ex his, quæ vobis Dominus dederit, distribuatur unicuique per manum Prioris .... prout unique opus fuerit.* Apud Lezana Tom.3. in Mari magno Carmelitar. pag. 176. n.25.

(d) *Cùm itaque ex tenore vestræ petitionis perceperimus, quòd Ordo vester nullas possessiones habeat, sed vos de Fidelium eleemosynis duntaxat elegeritis sub regulari habitu sustentari.* Apud Bullar. Carmelitar. Tom.1.

nell'anno 1254., donde ricavasi, non che i Carmelitani dalla fondazione primaria, e dalla Regola sostanziale dell'Istituto fossero obbligati a vivere di pura mendicità; ma che questa vita se l'erano eletta spontaneamente, e si erano spropriati di ogni possessione. Anzi se questa mendicità fosse stata comandata nella loro Regola, il Papa non avrebbe detto di aver ciò capito dalla dimanda fattagli da i Carmelitani; ma piuttosto avrebbe detto di avere ciò inteso dal tenore della Regola medesima, o delle loro sostanziali *Costituzioni*.

IV. In conferma di quanto si è detto giovami trascrivere un testo del Felino, che con Pietro di Ancarano Giurista, che fiorì nel principio del Secolo XV., al Consiglio LI. dice: „ Dee avvertirsi, „ che sebbene i Frati Predicatori, nella Clementina *Dudum de Sepulturis*, sieno in molti casi assomigliati a i Frati Minori; contuttociò „ differiscono in questo: perchè i Predicatori sono incapaci delle cose „ immobili per le sue Costituzioni, non per la Regola originale (lo „ stesso milita degli Agostiniani, e de' Carmelitani) imperocchè origi„ nalmente sono Canonici Regolari di S. Agostino, e così possono aver „ proprio in comune, secondo Giovannandrea, che dice, qualmente da „ queste Costituzioni, ancorchè confermate dal Papa, facilmente si può „ far partenza, perchè vengono dall' accidente; quantunque al contra„ rio debba dirsi di quelle, che sono dall'origine.... E dalla consue„ tudine di prendere, e ritenere i Beni offeriti la cosa facilmente tor„ na alla sua natura (a) „. Quando dicesi per tanto, che i Mendicanti per ragione del proprio Istituto non possano aver rendite, e che perciò si distinguano da' Monaci, de' Minori s'intende, che ciò sia essenziale all'Istituto, e facciali essenzialmente distinguere da i Monaci; ma degli altri Mendicanti s'intende, che sia una cosa accidentale, e sopraggiunta alla sostanza compita dell' Istituto, e li faccia distinguere da' Monaci non più di quello, che possa un accidente diverso. Queste cose furono assai distinte nel diritto Canonico (b), dove, parlandosi de' Mendicanti, dicesi, *che ad essi la Professione, o Regola, o ciascheduna Costituzioni proibiscono l'avere possessioni, o rendite*: significandosi, che dalla Professione, o Regola le possessioni vietate sieno a i Frati Mi-

(a) *Advertendum, quòd licèt Fratres Prædicatores in multis casibus æquiparentur Fratribus Minoribus in Clementina* Dudum de sepulturis: *tamen in hoc differunt, quia Prædicatores sunt incapaces immobilium ex suis Constitutionibus, non ex Regula originali, nam sunt originaliter Canonici Regulares S. Augustini, & sic possunt habere proprium in communi, per Joannem Andream, qui dicit, quòd ab istis Constitutionibus, etiam a Papa confirmatis, potest de facili recedi, quia veniunt ex accidenti, licèt secus in his, quæ sunt ab origine: & ideo consuetudo prædicta habet, quòd Prædicatores teneant bona eis advenientia, & per talem consuetudinem detrahitur de eorum Constitutionibus... & ideo concludit, quòd respectu acquisitionis, & retentionis bonorum, quoad eos, standum est consuetudini; quia per eam res de facili revertitur ad naturam suam.* Felinus super Decretal. lib.2. tit.19. *de Probat.* cap. *In præsentia*. pag.403. §.7.

(b) *Quibus ad congruam sustentationem redditus, aut possessiones habere, professio, sive Regula, vel Constitutiones quælibet interdicunt, sed per quæstum publicum tribuere victum solet incerta mendicitas*. Sexto Decretal. tit.17. de Religios. domib. *cap. Religionum*. Et apud Labbè tom.14. de Concilio Lugdunen. col.534. & seq.

nori, e da ciaschedune particolari proprie Costituzioni agli altri Ordini Mendicanti: dalle quali Costituzioni, come si disse col Felino, poteano questi facilmente ritirarsi, restando intatta la natura, o sostanza primiera de' proprj loro Istituti; come in fatti se ne ritirarono poi, accettando', e ritenendo in comune possessioni, e rendite, allorchè fu più spediente il così fare per l'iniquità de'tempi, e pel raffreddamento de' Fedeli. Ma con tutto che nel progresso de' tempi le loro Comunità tornate fossero ad avere le rendite, ciò non ostante San Pio V. nella sua Bolla *Romanus Pontifex* (*a*) ordinò, concedette, e dichiarò, che le tre sopraddette Religioni Mendicanti, e ancora quella de' Servi di Maria, sebbene possedessero in comune, contuttociò potessero, e dovessero chiamarsi col nome di *Religioni Mendicanti*, e godere di tutti i diritti e privilegj conceduti agli Ordini Mendicanti. Che se di ciò cerchiamo la cagione, o convenienza, dice il Suarez, essere stata, *perchè il Concilio non tolse a i Mendicanti la mendicità originaria; e infatti tali Religiosi mendicano, dove fa di bisogno, e in alcuni luoghi vivono di cose mendicate; ma permise loro l' aver beni in comune per la iniquità de' tempi* (*b*). E per quest'antica, e radicale, dirò così, mendicità, eletta da tali Ordini presso a i loro principj originarj, ma non appartenente alla morale sostanza de'loro Istituti, tuttavia distinguonsi da i Monaci, e diconsi convenevolmente *Ordini Mendicanti*. Ma su questo argomento già si è detto a bastanza, passiamo agli altri.

§. IV.

Si risponde ad altri argomenti del medesimo, e specialmente ad uno fondato sopra la dottrina del Padre Suarez.

„ I. COse essenzialissime, e capitalissime (dice il Ragionista) sono
„ ancor nella Chiesa le leggi, i Sagrifizj, e i Sagramenti;
„ ma pure nella legge di natura, Mosaica, ed Evangelica, ella è stata
„ sempre la stessa numero Chiesa, quantunque diversi i Sagramenti, i
„ Sa-

(a) *Motu proprio.... omnes, & singulos quatuor Mendicantium Ordinum, videlicet, S. Dominici, S. Francisci, & Eremitarum S. Augustini, necnon Carmelitarum.... Fratres, eorumque domos, & loca, etiamsi in communi propria bona, tam mobilia, quàm immobilia, & stabilia, & alia quacumque possederint, Mendicantium vocabulo, & omnibus, & singulis Mendicantium privilegiis, eis quomodolibet concessis, uti posse, & debere.... auctoritate Apostolica per præsentes statuimus, & declaramus.... ac tam Concilii Tridentini, quàm singula alia Decreta, Privilegia, & jura, de Mendicantibus loquentia, ad omnes, & singulos præfatos, eorumque domos, & loca, etiam propria bona, in communi tamen, retinentia, extendimus, & ampliamus.* Apud Bullar. Ord. Præd. tom.5. pag.171.

(b) *Quia Concilium non abstulit a Mendicantibus mendicitatem originariam, & de facto tales Religiosi mendicant, ubi opus est, & in aliquibus locis de mendicatis vivunt, sed permisit habere bona in communi propter iniquitatem temporum.* Suarez apud Rotarium Theolog. Moral. Regular. Tom.1. lib.3. cap.3. puncto 6. n.5.

„ Sagrifizj, e le leggi „. Così nella pagina 260., donde vuole inferire, che l'odierno istituto de' suoi Conventuali, e quello degli antichi Minori sieno la stessa numero Religione fondata da San Francesco, quantunque diverse sieno di questi la Povertà, la Professione, le obbligazioni, e le leggi.

II. Questa parità non costringe punto più delle altre; poichè la Chiesa d' Iddio può considerarsi largamente, e strettamente. Largamente considerata, non è che *una Congregazione di Uomini uniti col vincolo della vera Fede, e del culto del vero Dio, protestato con segni esterni di Religione*: ed in questo modo considerata la Chiesa, dicono i Teologi, ch' ella incominciò da Adamo, o da Abele giusto, e che la stessa numero sempre perseverò, e persevererà fino alla fine de' secoli; perchè tutti i veri Fedeli di ogni tempo ebbero sostanzialmente la stessa Fede in Dio, e nel mediatore Cristo Signore, tutti con qualche segno sensibile protestarono il culto, e la Fede del vero Dio, e tutti ebbero lo stesso capo Cristo, senza cui niuno potè mai esser salvo. Ed in quanto la Chiesa nulla più importa sostanzialmente delle sopraddette cose, da i Teologi è detta una sola sotto la legge di natura, scritta, e di Grazia: anzi per la medesima Fede sostanziale, e pel medesimo influsso di Cristo Capo in tutti i Fedeli di qualsivoglia stato di Chiesa, e pel medesimo esercizio delle virtù Cristiane, tutti i Giusti da Abele fino all' ultimo, e tutti i Fedeli ancora del vecchio Testamento sono da' Padri, e da' Teologi appellati Cristiani (*a*). Ed in certe altre limitate considerazioni non manca tra i Teologi chi degli Angioli, e degli Uomini, della Militante, e della Trionfante abbia fatta una sola numero Chiesa (*b*); quantunque ne' Sagrifizj, ne' Sagramenti, ed in altre cose, non comunichino cogli Uomini gli Angioli, e colla Militante la Chiesa Trionfante. Limitata per tanto alla sola sopraddetta sostanza, e larga di senso è la considerazione della Chiesa, in quanto questa dicesi una sola, incominciata da Adamo, o da Abele, e da durare fino alla fine de' Secoli. Ma in oltre può prendersi nel suo pieno significato, importato dalla presente Chiesa, e nella considerazione più propria, e rigorosa: e così secondo la diffinizione apportata dal pietoso, e dotto Cardinale Bellarmino (*c*), *è una*

(a) *Nam cùm Christiani nomine nihil aliud significetur, quàm vir, qui per Christi cognitionem, atque doctrinam, modestia, justitia tolerantia, fortitudine, & pietatis, cultusque unius, qui super omnia est, Dei professione ornatus est; hac omnia veteres illi non minus studiosè, quàm nos, excoluerunt*. Euf. Cæsar. lib. 1 Hist. cap. 4.

Eadem igitur fides est, & in illis, qui nondum nomine, sed reipsa fuerunt anteà Christiani; & in istis, qui non solùm sunt, verùm etiam vocantur, & in utrisque eadem gratia per Spiritum Sanctum. S. Aug. lib. 3. ad Bon. contra 2. epist. Pelagii cap. 4.

(b) *Secundùm quid, vel secundùm rationes communes Corpus Christi, quod est Ecclesia, constari, & integrari dici potest ex Angelis, & hominibus*. Dominicus Gravina Cathol. Præscript. tom. 3. par. 2. lib. 4. controv. 2. art. 1.

Secundùm quandam generalem considerationem Ecclesia integratur ex militanti, & triumphanti. Idem ibidem art. 2.

(c) *Nostra autem sententia est, Ecclesiam unam tantùm esse, non duas, & illam unam,*

è una Congregazione di Uomini, collegata colla professione della medesima Cristiana Fede, e colla comunione de' medesimi Sacramenti, sotto il governo di Pastori legittimi, e principalmente di un Romano Pontefice, Vicario di Cristo in terra. In questo senso si viene a significare lo stato più perfetto della Chiesa in terra: ed è certo, che essa così considerata, e diffinita, non è la stessa colla Sinagoga, e colla Congregazione de' Fedeli sotto la Legge di natura, a i quali non erano comuni i nostri Sagramenti, e i nostri Pastori. Anzi la Sinagoga fu figura della nostra Chiesa, e però deve essere distinta da questa: distinte furono ancora di amendue le qualità: non fu quella indefettibile, questa è indefettibile; non fu quella un' Arca unica di salvezza (potendosi salvare i Gentili fuori della Sinagoga) ed è così la presente Chiesa, fuori di cui non è salvezza: di quella i Sagramenti furono segni voti di grazia, figurativi di quella da conferirsi nella legge Evangelica; i Sagramenti della presente Chiesa sono pieni di Grazia, che pe' meriti di Cristo conferiscono: in somma quella era serva figurata in Agar, questa è libera, figurata in Sara. L' unità parimente non era allora, come nella Chiesa presente; non trovando noi, che tutti i Fedeli avanti la legge Evangelica sempre abbiano riconosciuto nelle cose di Religione un solo capo visibile. In quanto dunque la Chiesa Evangelica nello stretto suo senso importa gli attributi espressi nell' allegata diffinizione, non è la stessa con quella, che fu nello stato della Legge scritta, e della sola Legge di natura. E di questa Chiesa, così perfettamente considerata, disse Gesù Cristo, che *era per edificarla sopra l' Apostolo San Pietro* (a): Di questa disse S. Agostino, *che incominciò da Gerusalemme, e quindi a tutte le Nazioni si stende, ed ivi ebbe il principio, dove venne dal Cielo il Santo Spirito, ed empì gli adunati centoventi credenti* (b).

III. Ciò supposto, resta ben chiaro, che la soprallegata parità della Chiesa, *una* sotto la legge di natura, scritta, e di Grazia, non può recare pregiudizio alle cose affermate di sopra, intorno alla diversità specifica degli odierni Conventuali dagli antichi Minori; poichè quando dicesi, essere stata sotto tutte le tre dette Leggi una stessa Chiesa, per Chiesa si prende, non tuttociò, ch'ella importa in quanto è distinta dalla Sinagoga, ma la sua sola sostanza, che consiste nell' essere una Congregazione di Fedeli, in cui è la Fede, e il culto del vero Dio; senza poi considerare la maniera diversa di dare il culto a Dio sotto questa, e quella Legge, la diversità de' Pastori, de' Sacrifizj, de' Sagramenti,

unam, & veram esse cœtum hominum ejusdem Christianæ Fidei professione, & eorumdem Sacramentorum communione colligatum, sub regimine legitimorum Pastorum, ac præcipuè unius Christi in terris Vicarii Romani Pontificis. Ex qua definitione facilè colligi potest, qui homines ad Ecclesiam pertineant, qui verò ad eam non pertineant. Bellarminus lib.3. de Ecclesia militante cap.2. litt. D.

(a) *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam.* Matth.16. v.18.

(b) *Cœpit Ecclesia ab Hierusalem, ut per omnes gentes propagaretur.* S. Aug. in Psalm.147.

Ubi incboat Ecclesia, nisi ubi venit de Cœlo Spiritus Sanctus, & implevit in uno loco sedentes centum viginti? S. Aug. tract. 2. expos. in Epist. Joan.

menti, e di altre cose, che tutte in tal caso vengono considerate, come non appartenenti alla sostanza della vera *una* Chiesa, ma al solo vario stato di quella, più, o meno perfetto, sotto varie Leggi, in varj tempi. Se similmente in largo modo prenderemo la Religione de' Minori, prescindendo dalla diversità de' Pastori, degli obblighi, de' precetti, della Regola, e del grado di Povertà, o sia modo di disporsi alla osservanza di questo voto; conforme fu una sola Chiesa sotto le tre varie Leggi, quantunque diversi fossero i Capi visibili, i Sagrifizj, i Sagramenti, i precetti, e i riti, così è *una* numero la Religione de' Minori, non solamente sotto la purità della Regola, e sotto i privilegj del Conventualesimo, ma ancora conferita cogli altri Regolari, che tutti insieme potranno dirsi della Religione de' Minori, considerata questa in quanto è un Istituto, in cui si attende alla perfezione Cristiana per mezzo de' tre solenni voti di Obbedienza, di Povertà, e di Castità: nè osterà punto a questa unità di Religione, che comprenda tutti i Regolari, e le varie obbligazioni, e Regole di qualunque Istituto. Se poi strettamente prenderemo la Religione de' Minori, in quanto, oltre la sostanza comune de' tre voti, contiene i suoi particolari, e specifici attributi, per cui distinguesi dalle altre Religioni; poichè, come si è provato, questi attributi specifici degli antichi Minori mancano all' odierno Istituto de' Minori Conventuali, questi non potranno dirsi degli antichi Minori, o della primitiva Religione Francescana: siccome gli Ebrei della Sinagoga non potrebbero dirsi della Chiesa Evangelica, considerando questa in quanto contiene tutti gli attributi, espressi nella sua diffinizione soprallegata, ed in quanto si oppone alla Sinagoga. Non vorrà però acchetarsi il Ragionista, e dirà, che comunque distinguasi la Chiesa Evangelica dalla Chiesa sotto la Legge scritta, e di natura, la distinzione non è sostanziale; dunque parimente non sarà sostanziale la distinzione de' Conventuali dagli antichi Minori. Ma se egli darà un' occhiata a i Padri, e a i Teologi, vedrà, che se non è sostanziale la prima distinzione, ciò succede, perchè credesi, che tali Sagrifizj, tali Sagramenti, tali Pastori, e tali riti, proprj alla Chiesa sotto una Legge, e non sotto le altre, non appartengano alla sostanza della Chiesa d' Iddio, ma al solo stato della medesima: ma non può già dirsi, che lo stesso sia delle varie obbligazioni de' Regolari; imperocchè se queste non appartenessero ciaschedune alla sostanza di qualche vario Istituto, potrebbe parimente affermarsi, che ogni Regolare, sia egli Mendicante, o nò, in sostanza è del medesimo Istituto, di cui sono tutti gli altri, e che in sostanza nel Cristianesimo non vi è che un Ordine solo di Religiosi, cui tutti appartengono i Regolari, quantunque vivano sotto diversi abiti, sotto diverse obbligazioni, e sotto diverse Regole. Non vi ha dubbio per tanto, che sebbene tal sorta di Pastori, di Sagrifizj, di Sagramenti, di riti, e di precetti non appartenga alla sostanza dell' unica Chiesa d' Iddio, e sia questa la stessa ancora sotto la varietà di quelli; nientedimeno la varietà delle obbligazioni notabili, e de' modi, co' quali dispongonsi i Religiosi all' osservanza de' loro voti, appartiene alla sostanza de' loro Istituti; e perciò

ciò nella Chiesa d'Iddio sono varj, e sostanzialmente diversi gli Ordini Religiosi. Onde scrisse l'Angelico Dottore, che *ad osservare i voti può ciascuno Religioso disporsi in maniere diverse: per esempio, ad osservare il voto di castità si dispone taluno colla solitudine del luogo, coll' astinenza ... e cose simili, e secondo queste cose è chiaro, che la comunità de' voti essenziali può stare colla diversità della Religione, sì per le diverse disposizioni, sì ancora per li diversi fini, come si è detto* (a). Di sopra si è mostrato a bastanza, che i modi di disporsi all'osservanza de' tre voti appresso la Religione Francescana primitiva, sono sostanzialmente diversi da quelli, che si usano nell'Istituto degli odierni Conventuali; mentre appresso quelli escludesi ogni proprietà, e tra questi le Comunità sono proprietarie: appresso quelli non si usa denaro, nè cavallo senza necessità; e si usa da questi: quelli vestiti di ruvida lana sulla nuda carne, cinti di ordinaria fune, senza l'interiori vestimenti de' secolari, e non costretti dalla necessità a fare altramente, dovettero, e debbono andare mendicando il vitto; questi vestiti di panni leggieri, e sottili al di fuori, di panni secolareschi al di sotto, ben calzati, e forniti di scarpe, anche senza necessità, vanno a i loro poderi, a visitare le messi, e le vendemmie. Ed essendo questi modi, o mezzi, tra se stessi tanto distinti, e diversi, che bastano per fare, che le Regole de' Conventuali, e degli altri Minori sieno due di specie diversa; dunque, comecchè la Chiesa sia sostanzialmente la stessa numero ne' suoi tre diversi stati, per ragione che non appartengono alla di lei sostanza le identità de' Sagrifizj, de' Sagramenti, e delle leggi; nientedimeno la Religione de' PP. Conventuali non è sostanzialmente la stessa colla Religione primitiva, fondata da San Francesco; appartenendo alla sostanza di questa l'altissima Poverta, e i modi particolari, prescritti nella Regola per l'osservanza di questo voto, e per la vita de' Minori primitivi, ritenuti da i Minori Osservanti, e abbandonati da' Minori Conventuali, che per conseguenza sono di un altro Istituto novello, diverso dalla Religione antica. Quindi apparisce, comunque la voglia, una larghissima disparità all' argomento del Ragionista, il quale conosceti, che non è a proposito, anche dal considerare, come da quello ne seguirebbe, che siccome lo stato, in cui ultimamente fu posta la Chiesa sotto l'Evangelio, è il più perfetto, così lo stato del Conventualesimo proprietario, sotto cui fosse stata ultimamente posta la Religione Serafica, fosse il più perfetto, benchè il meno austero. E finalmente, per combatterlo colle sue armi, consideriamo un po' le cose sostanziali della Chiesa, e della Religione Serafica: di quella è la professione della vera Fede, e il culto del vero Dio; di questa è la professione della vera

(a) *Dicendum, quòd tria essentialia vota Religionis pertinent ad exercitium Religionis, sicut quadam principalia, ad qua omnia alia reducuntur. Ad observandum autem unumquodque eorum diversimodè aliquis se disponere potest, puta ad votum continentia servandum se disponit aliquis per loci solitudinem, per abstinentiam....., & per multa alia hujusmodi; & secundùm hac patet, quòd communitas essentialium votorum compatitur diversitatem Religionis, tum propter diversas dispositiones, tum etiam propter diversos fines, ut ex dictis patet.* S. Thomas 2. 2. q. 188. art. 1. ad secundum.

vera Regola di San Francesco, e l' osservanza della vera povertà Minoritica. Siccome dunque variata sostanzialmente la professione dell' antica, e vera Fede Divina, e abbandonato il culto del vero Dio, la Chiesa non sarebbe più sostanzialmente la medesima, per quanto fossero successori uno dell' altro i Pastori, e le persone di tale adunanza; così variata sostanzialmente la professione dell' antica, e vera Regola di San Francesco, e abbandonata del tutto l' altissima povertà Minoritica dall' Istituto degli odierni Conventuali, non sono eglino più la medesima antica Religione Serafica, sebbene fosse anche vero ciò, che tante volte vanta il Ragionista, che i loro Superiori nelle medesime cariche abbiano succeduto agli antichi, ed i loro Fratelli ne' medesimi Conventi, e nelle medesime Provincie a i Religiosi de' Minori vetusti: potendo stare una qualche successione, senza appartenere al medesimo corpo, come appunto a i Vescovi, ed alla plebe Cattolica succedettero i Vescovi, e la plebe di Levante, e d'Inghilterra, senza appartenere al medesimo corpo, cui appartenevano quelli. E quindi altresì resta sciolta l'altra parità de' giovani e de' vecchj, che quantunque mutino stato sono l' istessi; mentre ciò avviene, perchè non mutano la stessa essenza: che se la mutassero, come hanno mutata i Conventuali quella di Frate Minore della Religione primitiva, non sarebbero gl' istessi.

IV. Passando all'argomento più forte „ concedo, dice il Ragio-„ nista, che per formare cogli antichi Minori un medesimo Ordine, si „ richieda qualche vincolo, il quale li unisca con quegli: *consideratur* „ *successio personarum aliquo vinculo unitarum*. Ma questo vincolo, „ dico, che è la Regola di San Francesco, che quei professarono, „ e professano i Conventuali. *In unaquaque Religione est unio per ta-* „ *la vita, tali modo, secundùm talem Regulam*. Nè fa ostacolo, che „ quelli professarono la Regola secondo tutto il suo rigore, e i Con-„ ventuali per l' opposto la professano mitigata, mentre questo riputasi „ un variamento non sostanziale, ma puramente accidentale.

V. Questo suo discorso è fondato sopra un testo del P. Suarez, in cui parlando delle Religioni Mendicanti, oltre la Francescana, dice: per la loro identità *massimamente si considera la successione delle persone unite con qualche vincolo sostanziale, secondo la ragione di tale stato, in ordine a tal fine* (a). Donde apparisce, che per la identità di una Religione non bastò al P. Suarez la sola successione delle persone, unite insieme con qualche vincolo sostanziale comune, qualunque fosse questo vincolo: altramente ne seguirebbe, che quando un intero Monastero di Monache, ritenendo le medesime Superiore, ed i quattro voti di Ubbidienza, di Povertà, di Castità, e di Clausura, è passato dalla Regola del Terz' Ordine a quella di S. Chiara, come spesso accade, sarebbe della medesima Religione, di cui era pria di tale passaggio, essendovi la successione delle persone, unite colle an-

(a) *In his rebus ad unitatem potissimè consideratur continua successio personarum aliquo vinculo substantiali, pro ratione talis status, inter se unitarum, in ordine ad hunc finem.* Suar. de Relig. tom. 4. tr. 9. cap. 8. pag. 331.

tiche Religiose del Terz' Ordine, mediante un vincolo molto sostanziale, quale sono i quattro voti comuni a queste, e a quelle Monache. Volle per tanto il Suarez, che il vincolo di unione tra' moderni, e gli antichi esser dovesse qualche cosa sostanziale caratteristica, e specifica; e però disse, che debba essere *secondo la ragione di tale stato, e in ordine a tal fine* particolare, e prossimo dell'antica Religione: qual vincolo sostanziale, e specifico de' Francescani è specialmente l' altissima Povertà, deposta da' Conventuali con tutti gli altri più sostanziali punti della Regola, spettanti alla proibizione dell' uso del denaro, al cavalcare, a' vestimenti &c. Onde non può ad essi giovare l' aver succeduto in molti Conventi, e Provincie, tenaci delle possessioni, e de' privilegj, agli antichi Minori, se oltre questa, qualunque siasi, successione di persone, non hanno ritenuto questo vincolo sostanziale, e specifico de' Minori, che gli unisca cogli antichi. Succedono agli antichi Minori, considerati non in quanto erano della Religione primitiva, ma in quanto erano Conventuali, fattisi di costoro dopo essere stati della Religione primitiva; e così ancora succedono nelle Provincie, e ne' Conventi, i quali, col passare i loro abitanti al Conventualesimo, furono tolti alla Religione primitiva, di cui cessarono di essere, e dati all'Istituto novello, nato tra le perdite di quella: come appunto proporzionatamente si direbbe nel caso, che un Monastero passasse a professare un altra Regola, riferito di sopra. Nè torni egli fuori a dire col Suarez, *che il farsi qualche mutazione in una Costituzione, o nell'altra, ancora in materia di Povertà, non toglie l' identità della Religione, ma tale mutazione stimasi accidentale* (a); conciossiachè il Suarez parla di qualche mutazione ancora in materia di Povertà, non nella Regola originaria, ma nelle Costituzioni posteriori alla intera fondazione dell'Ordine, come appunto è la mutazione fatta da' Domenicani, dagli Agostiniani, e da' Carmelitani, quando ultimamente incominciarono a possedere in comune i fondi fruttiferi, contro al tenore di alcune loro Costituzioni. Non possono dunque le parole di quell' esimio Teologo accomodarsi alla mutazione fatta dall'odierno Conventualesimo, non delle sole Costituzioni, ma della stessa originaria Regola de' primitivi Minori, contro al di lei tenore, mutando vestimenta, ricevendo danari, cavalcando, e facendosi proprietarj in comune; con gittare a terra gli specifici rigori della medesima, e farla diventare di un altra specie, giusta la confessione di essi medesimi nel loro più volte allegato Manuale, impresso nel Generalato del P. Maestro Berardicelli di sua commissione.

XI. Ma, per togliere affatto di questo argomento l' apparenza, è da avvertirsi, come io diceva nel principio, che il P. Suarez, tali cose scrivendo, ebbe intenzione di parlare, non della Religione Francescana, ma degli altri Ordini Regolari, a i quali non è essenza, ma solo è un accidente sopraggiunto l' essere Mendicanti; e però possono cessare di

(a) *Quòd ergo in una, vel altera Constitutione fiat aliqua mutatio, etiam in materia paupertatis, non tollit identitatem Religionis, sed mutatio illa accidentalis censetur.* Suarez ubi suprà.

di esser tali, e farsi possedenti, senza perdere l'identità coll'antica loro Mendicante Religione. Onde dopo le parole allegate dal Ragionista soggiunse: *Quindi bene si raccoglie, che la divisione della Religione in Mendicante, e non Mendicante non è per mezzo di alcune differenze sostanziali in tal genere; imperocchè possono ambedue alla medesima Religione convenire secondo diversi tempi, e diversi stati* (*a*). Protestasi in oltre il P. Suarez, che tale dottrina non debba intendersi della Religione Minoritica, e dopo aver discorso della povertà, che *in vigore della Regola* osservar debbono i Frati Minori, aggiugne: *Oltre queste cose, che sono come proprietà sostanziali di questa Religione, ha ancora molte osservanze appartenenti alla perfezione di una vita rigorosa, le quali ancora in gran parte debbono da' Minori osservarsi in vigore della Regola. Conciosiachè per quanto al corpo spetta, oltre l' asprezza, e viltà dell' Abito, solo per necessità si servono di scarpe, giusta il secondo Capitolo della loro Regola, e vanno a piedi, giusta il terzo Capitolo, purchè a fare altramente costretti non sieno dalla necessità, o dalla infermità* (*b*). E altrove assegnando la differenza, che passa tra' Minori, e le altre Religioni Mendicanti, dà chiaramente a conoscere, che quantunque la mendicità non mai sia stata essenziale alle altre Religioni, lo stesso però non può dirsi della Francescana: *alcune Religioni*, ei dice, *si appellano Mendicanti in vigore della loro Regola, come la Religione de' Minori: altri non per la Regola, ma per le Costituzioni, come de' Predicatori dice il Palermitano &c.... E in questa eccellenza di Povertà molto eminente è questa sacra Religione* (de' Minori) *tra le altre; imperocchè fu la prima di tutte a professare questa sorta di povertà in comune: conciosiachè le Religioni precedenti alle Mendicanti non la osservavano, come neppure oggi la osservano. La Religione di San Domenico, in vigore della prima istituzione, e approvazione, non osservolla; nè alcuna delle Religioni, che militano sotto la Regola di S. Agostino, la osserva in vigore della Regola*. Lo stesso dice de' Carmelitani; e poi soggiugne: *Questa per tanto è una prerogativa singolare di San Francesco; e per questo forse il Concilio Trentino .... dando a tutti i Religiosi la facoltà di aver Beni in comune, eccettua i Minori, per conservare illibata quella Istituzione, e Regola principale* (*c*). Ecco adunque, che circa l' abbandonamento

(a) *Rectè inde colligitur, divisionem illam Religionis in Mendicantem, & non Mendicantem non esse per differentias quasdam substantiales in tali genere, nam possunt eidem Religioni pro diversis temporibus, & statibus convenire*. Suarez loc. cit.

(b) *Præter hæc, quæ sunt veluti substantiales proprietates hujus Religionis, habet etiam plures observantias, ad vitæ rigorosæ perfectionem pertinentes, quas etiam magna ex parte ex vi Regulæ servare tenentur, nam, quoad Corpus attinet, præter habitus asperitatem, & tenuitatem, calceamentis solùm ob necessitatem utuntur, juxtà cap. 2. suæ Regulæ, & pedestres incedunt, juxtà cap. 3., nisi necessitas, vel infirmitas cogat*. Idem loco laudato cap 7. pag. 362. §. V.

(c) *Quædam enim Religiones dicuntur esse Mendicantes ex vi Regulæ, ut Religio Minorum; alii non ex vi Regulæ, sed ex Constitutione, ut de Prædicatoribus loquuntur Panormitanus &c..... Atque in hac excellentia Paupertatis multùm eminet hæc Sacra Religio inter alias; fuit enim prima omnium, quæ hoc genus Paupertatis in communi pro-*

namento della mendicità, secondo la dottrina del medesimo Padre Suarez, diversamente ha da parlarsi de' Minori, e delle altre Religioni Mendicanti. Queste aveano la mendicità dalle sole Costituzioni, fatte dopo la loro fondazione; quelli l' hanno dalla Regola stessa: onde a queste è cosa accidentale, che potè lasciarsi, restando nondimeno illibata la loro Regola principale, ed Istituzione; a quelli è cosa sostanziale, che non può lasciarsi, restando nondimeno, senza di tale Povertà mendica, illibata la Regola Francescana principale, e la primaria Istituzione de' Minori: e per conseguenza non poterono lasciarla gli odierni Conventuali senza lasciare insieme la sostanza della Regola principale, e del primario Istituto di San Francesco, facendosi di un Istituto novello, sotto la Regola del medesimo Santo, così variata, che per confessione de' Coventuali stessi sia di un altra specie novella. Cosa dunque chiarissima ella è, che il P. Suarez nel testo allegato dal Ragionista, ove dice, che l' abbandonamento della Povertà altissima non è cosa sostanziale, non parla in ordine alla Religione fondata da San Francesco; e però non dovea da lui allegarsi per la sua causa, e molto più non dovea farsene tanta pompa, quanta ne fa, riobbiettandolo frequentemente in pezzetti alterati, e tronchi, per maggiormente abusarsene, come di ultima sentenza inappellabile, che contro alle asserzioni frivole degli Osservanti ne venga dal supremo tribunale di tutti i Sacri Teologi.

§. V.

Si sciogliono certi altri argomenti del medesimo intorno all' altissima Povertà.

„ LE rendite (scrive nelle pagine 261., e 262.) furono concedute
„ a' Conventuali non per voluttà, ma per pura necessità, come
„ testifica Sisto IV. .... ma se si tengono da' Conventuali per pura
„ necessità, dunque per esse non son doventati Francescani d' un' altra
„ specie, nè men perfetti, siccome non sono men perfetti que' Fran-
„ cescani, i quali fan le provviste, dove la mendicazione quotidiana non
„ basta, o fan queste pecuniarie pe' i luoghi di Terra Santa, o ma-
„ neggiano danari tra' Barbari, o nelle dignità fuor del Chiostro ten-
„ gon rendite: dicendo S. Tomaso: *non occorre, che la Religione sia*
„ *tanto più perfetta, quanto maggiore è la sua povertà, ma quanto più*
„ *la*

professa est: nam Religiones, quæ præcesserunt ante Mendicantes, illam non servabant, sicut nec nunc servant. Religio autem S. Dominici, ex vi primæ institutionis, & approbationis, illam non coluit; neque ulla ex Religionibus, quæ sub Regula S. Augustini militat, ex vi Regulæ, illam servat. Est ergo hæc singularis prærogativa S. Francisci, & ideo fortasse Concil. Trid. sess.25. cap.3. de Regularibus, *cum omnibus Religiosis faciat facultatem habendi bona in communi, Minores excipit, ut præcipuam illam Regulam, & institutionem illibatam servaret.* Idem Suarez ibid. n.3.

„ *la ſua povertà è proporzionata al fine comune, o particolare* (a).

II. Ma che importa l' eſſere ſtate concedute a i Conventuali le rendite, o l' aver eſſi abbandonato il carattere ſpecifico della Religione fondata da San Franceſco, non per voluttà, ma per neceſſità. Che importa, diſſi, queſto, per provare, che ſieno dell' antica Religione Serafica? Può fare ſol tanto, che abbiano eglino avuta giuſta cagione di mutare Iſtituto, ma non può fare, che ſieno dell' antico Iſtituto: ſiccome l' eſſere ſtato un Monaco diſpenſato per pura neceſſità da' ſuoi voti Monaſtici, ſolo può fare, che abbia avuta giuſta ragione di ceſſare di eſſer Monaco, ma non già, che inſieme ſia Monaco, e non ſoggetto a i voti Monaſtici. Se però vi foſſe, o nò l' aſſerita neceſſità ne' Conventuali di abbandonare l' altiſſima povertà, ovvero ſi poteſſe ſuperare ogni neceſſità col contentarſi, come gli Oſſervanti, e i Cappuccini, di ciò che trovaſi mendicando, e vivendo ſenza proprio anche in comune, lo vedremo dove tratteraſſi della Bolla di Siſto IV., che comincia *Dum fructus uberes*, citata dal Ragioniſta. Il fare poi le proviſte di grano in tempo di ricolta, e di vino in tempo di vendemmia, conſervandoſi l' uno, e l' altro per li biſogni dell' anno in quei Conventi, dove la ſperienza inſegna, che non baſtano pel ſoſtentamento de' Frati il pane, e il vino, trovato colla mendicazione cotidiana, dichiararono Clemente V. nella ſua decretale *Exivi*, e Giovanni XXII. nella ſua Coſtituzione *Quorundam exigit*, non eſſere in verun modo ripugnante alla pura oſſervanza della Regola Franceſcana: e l' aſſerire il contrario viene proibito dalle Coſtituzioni Farinerie ſotto pena di ſcomunica, come leggeſi nel ſecondo Capitolo. Niun Pontefice per altro, e niuna delle antiche Leggi dell' Ordine dichiarò, che il poſſedere in comune non ripugni alla ſoſtanza della Regola di San Franceſco, e dell' antica ſua Religione: ed ecco perchè le provviſioni degli Oſſervanti non gli eſcludono dalla Religione primitiva; e le poſſeſſioni de' Conventuali fanno, che queſti ne reſtino eſcluſi. Le cerche pecuniarie per Terra Santa non ſi fanno da' Frati Oſſervanti, ma da' ſecolari ſteſſi: ricevono i Sindaci le limoſine, e colà le traſmettono da impiegarſi pel mantenimento de' Santi luoghi, de' Religioſi, che vi abitano, e de' poveri Cattolici di que' paeſi. Che poi gli Oſſervanti maneggino danari tra' Barbari, dove non poſſono altramente ſoſtentarſi, è un accidente, a cui ſono ridotti dalla eſtrema neceſſità, che non riconoſce legge veruna; e per diritto di natura in tal caſo è loro permeſſo il maneggiarli, come raccoglieſi dalla decretale *Exiit qui ſeminat* (b) di Niccolò III.; onde ſenza

(a) *Non oportet, quòd Religio tantò ſit perfectior, quantò majorem habet Paupertatem, ſed quantò magis ejus Paupertas eſt proportionata fini communi, & ſpeciali.* S. Thomas 2.2. q.188. art.7. ad primum.

(b) *Nec quiſquam ex his inſurgat erroneè, quod taliter propter Deum proprietatem abdicantes, tanquam homicida ſui, vel tentatores Dei, vivendi diſcrimini ſe committant; ſic enim ſe ipſos committunt Divinæ Providentiæ in vivendo, ut viam non contemnant proviſionis humanæ; quin vel de his, quæ offeruntur liberaliter, vel de his, quæ mendicantur humiliter, vel de his, quæ acquiruntur per laboritium, ſuſtententur: qui triplex

za veruna dispensa sopra la Regola, e senza cessare di esser degli antichi Minori, lo fanno. Ma che li maneggino i Conventuali, e posseggano in comune, non è accidente; facendolo essi ordinariamente: nè è caso di necessità, non essendo l'Italia, e l'Europa terre di Barbari; onde non lo fanno senza dispensa sopra la Regola di San Francesco, e senza cessare di esser degli antichi Minori. Nè dicasi, che non potrebbero altramente sostentarsi: poichè sarebbesi, così dicendo, ingiuria alla pietà de'Fedeli, che colle proprie sostanze mantiene tanti Osservanti, tanti Cappuccini, e tanti altri poveri del Signore; anzi dà da sostentarsi per fino a quei Religiosi, che hanno per istituto il non mai chiedere, aspettando soltanto dalla Divina Provvidenza, e ricevendo l'offerito necessario sostentamento. Una tasca di più, che fosse per una Città portata in giro, non sarebbe lo spiantamento de'Cittadini limosinieri.

III. Dopo tali arguzie il Ragionista fa un salto di settima, passando a provare l'uguaglianza nella perfezione degli odierni Conventuali cogli antichi Minori: salto fuori di concerto, perchè nulla giova al suo intento; ben potendo due Religioni essere ugualmente perfette, e contuttociò essere due Religioni diverse, una più antica dell'altra. Ma poichè non ben la discorre neppure in questa materia, seguitiamolo. Fonda egli la sua prova sulle riferite parole di San Tommaso, che dice: *non occorre, che la Religione sia tanto più perfetta, quanto maggiore è la sua Povertà, ma quanto più la sua Povertà è proporzionata al fine comune, o particolare*. Questo è tutto verissimo nel senso del Santo Dottore (a), il quale suppone, che la povertà sia un semplice strumento, o mezzo per acquistare la perfezione; e che non tanto megliore sia l'opra, quanto maggiore è lo strumento, con cui si lavora: siccome il Medico non tanto più sana, quanto maggiore è il medicamento applicato, ma quanto più il medicamento è proporzionato alla malattia; donde inferisce, che similmente non siegue esser più perfetta quella Religione, in cui è maggiore la Povertà, se la Povertà non sia più proporzionata al fine generale, e speciale della Religione. Così la discorre il Santo, parlando sempre della maggior perfezione delle Religioni, assolutamente considerata. Non nega però, che una tal Religione più povera dell'altra, sia più perfetta

plex vivendi modus in Regula providetur expressè. Profectò, si juxta promissum Salvatoris, nunquam deficiet Fides Ecclesiæ, per consequens nec opera Misericordiæ subtrahentur; ex quo Christi Pauperibus omnis ratio diffidentiæ cuilibet videtur esse sublata. Et quidem ubi (quod non est aliquatenus præsumendum) hæc cuncta deficerent, sicut nec cæteris, sic neque ipsis Fratribus jure Poli in extremæ necessitatis articulo ad providendum sustentationi naturæ, via omnibus extrema necessitate detentis concessa præcluditur: cum ab omni lege extrema necessitas sit exempta. Nicolaus III. Constitut. *Exiit qui seminat.* §. quia abdicatio.

(a) *Quia verò instrumentum non propter se quæritur, sed propter finem, non tantò aliquid fit melius, quantò majus est instrumentum, sed quantò magis est fini proportionatum. Sicut Medicus non tantò magis sanat, quantò majorem dat medicinam, sed quantò medicina est magis proportionata morbo: sic ergo non oportet, quòd Religio tantò sit perfectior, quantò majorem habet Paupertatem, sed quantò ejus Paupertas est magis proportionata fini communi, & speciali.* S. Thomas loco laudato.

fetta dell'altra, non assolutamente, ma nella sola linea di Povertà; anzi lo concede, e soggiugne, che con tutto questo non ne seguirebbe, che una tal Religione più perfetta dell'altra nella Povertà esser dovesse più perfetta dell' altra assolutamente ancora, e semplicemente; perocchè quanto questa eccede l'altra nella povertà, potrebbe altrettanto esser superata dall' altra nelle cose appartenenti alla castità, e alla ubbidienza; e così compensata la di lei perfezione in linea di Povertà, non potrebbe, assolutamente parlando, per la sola maggior povertà dirsi più perfetta dell'altra (a). Da questo discorso del Santo Dottore si possono dedurre due proposizioni generali, donde inferiscasi la maggiore, o minor perfezione d'un Istituto rispetto all' altro. La prima sia questa: *dove la maggior povertà di una Religione è più proporzionata al fine comune, e speciale, ivi quella è argomento della maggior perfezione di tal Religione in riguardo all'altra.* La seconda sia la seguente: *dove una Religione è più perfetta dell'altra nella sola linea di Povertà, e l'altra Religione in qualche altra linea non è più perfetta della più povera, allora, assolutamente parlando, la Religione più povera è più perfetta della meno povera; perchè la meno povera non ha con che contrappesare la perfezione maggiore dell'altra nella povertà.* Con queste due proposizioni si formano due forti argomenti per provare, che l'antica Religione degli osservatori della pura Regola Francescana indispensata, e gli odierni Osservanti, e i Cappuccini, sieno Istituti assolutamente più perfetti dell'Istituto de'Padri Conventuali de' nostri giorni: conciossiachè il fine comune di tutte le Religioni è l'acquisto di maggior carità, cui non può negarsi, che sia più proporzionato il maggior distaccamento da' beni fangosi, e terreni, e per conseguenza il totale spropriamento degli Osservanti, e de'Cappuccini, del solo spropriamento in particolare colla proprietà in comune de' Padri Conventuali. Il fine speciale della Religione de' Minori, come istituita dal Patriarca San Francesco, è il sopraddetto singolare disprezzo delle cose terrene, e neppure può negarsi, che a questo fine sia più proporzionata l' altissima povertà degli antichi Minori, degli odierni Osservanti, e de' PP. Cappuccini (la quale è tanto vicina al fine, che quasi è con lui la medesima cosa) della povertà limitata a i soli particolari, e accompagnata dalla proprietà in comune de' PP. odierni Conventuali. Se dunque assolutamente è più perfetta la Religione più povera della meno povera, quando la maggior povertà è più proporzionata al fine comune, e speciale; poichè la povertà degli antichi Minori, degli odierni Osservanti, e de' Cappuccini è più proporzionata a i detti fini, che quella de' Conventuali, saranno le Religioni di quelli assolutamente più perfette della Religione de' Conventuali. Vengo al secondo argomento tratto dalla seconda proposizione: Gli antichi Minori, gli

(a) *Et si diceretur, quòd excessus Paupertatis faceret Religionem perfectiorem, secundùm hoc quòd est pauperior, non tamen faceret eam perfectiorem simpliciter; posset enim esse, quòd alia Religio excederet in his, quæ pertinent ad Continentiam, & Obedientiam: & sic esset simpliciter perfectior; quia quod in melioribus excedit, est simpliciter melius.* S. Thomas ibidem.

gli odierni Osservanti, e i Padri Cappuccini, come professori dell' altissima Povertà, prescritta nella Regola di San Francesco, nella povertà sono più perfetti de' Conventuali, che abbandonata l'altissima, si fecero professori di povertà più mite, incominciando a possedere in comune campi, vigne, e cose simili: per contrappesare poi la maggior perfezione di povertà, in cui sono superati dagli antichi Minori, e dagli altri Professori della pura Regola Francescana, quali perfezioni, o quali rigidezze hanno aggiunte i Conventuali al proprio Istituto, alle quali non fossero tenuti gli antichi Minori, e non sieno obbligati dalla Regola gli odierni Osservanti, e i PP. Cappucini? Nessune affatto; se tali non sono il maneggiare i danari, l'andare calzati, portar giubba, e camicia, vestire panni meno poveri, e senza necessità andare a cavallo: dunque i Conventuali non hanno che porre per contrappeso alla maggior perfezione degli altri Minori nella povertà, in cui sono superati; sono dunque da quelli nella perfezione assolutamente superati, e vinti giusta la seconda proposizione generale. Che se dalla uguaglianza nella perfezione cogli antichi Minori poteva inferirsi dal Ragionista, che gli odierni Conventuali sono dell'antica Religione Francescana; dalla provata disuguaglianza dovrà inferirsi, che sono di un' altra Religione diversa; tanto più, che siegue a favorire la mia causa l' Angelico Dottore, scrivendo: *Il principio della perfezione fu in Cristo, e negli Apostoli; ma di questi non leggesi, che abbandonate le cose proprie, avessero alcune possessioni in comune, anzi leggesi, che non avessero neppure le case, dove mangiar potessero .... Dunque è di maggiore perfezione la Povertà senza possessioni in comune, che la Povertà, la quale in comune ha possessioni* (apportato un testo di San Girolamo, soggiugne): *dunque è cosa più lodevole nelle Religioni lo stare senza possessioni, che l' averle: dunque è più spediente a i Religiosi l'esser privi di rendite, e di possessioni, che l' averle* (a). Concorda coll' Angelico il Dottore Serafico sopraccitato, dicendo, che il terzo, e perfettissimo grado di Povertà è il non avere cosa alcuna di proprio, così in comune, come in particolare, neppure per un giorno. Se poi rispondendo all'altra arguzia del medesimo Autore dirò, qualmente i Francescani, *che nelle dignità fuori del chiostro tengono rendite*, sono meno perfetti nella povertà di quelli, che nel chiostro sono affatto senza proprio, non sarò il primo; avendolo prima di me detto San Tommaso nell' Operetta sua contra gl' impugnatori della Religione.

IV. Colla stessa facilità si abbatte ciò, che aggiugne il Ragionista, dicendo: „ E questa (cioè, che la minor povertà non conchiu-

da

(a) *Primordium enim perfectionis in Christo, & Apostolis fuit: sed ipsi non leguntur, sua relinquentes, aliquas possessiones habuisse in communi, imo potiùs legitur, quòd nec domos habebant ad manendum, ut supra probatum est .... ergo majoris perfectionis est Paupertas illa sine possessionibus in communi, quàm illa, qua in communi possessiones habet .... Ergo magis est laudabile in Religionibus possessionibus carere, quàm eas habere .... ergo magis expedit Religiosis, redditibus, & possessionibus carere, quàm eas habere.* S. Thomas opuscul. contra impugnantes Religionem cap. 6. edit. Venetiæ 1587. pag. 251. in fine.

„ da minor perfezione) è l'altra ragione, per la quale l'allegato Sua-
„ rez difende generalmente di tutti i Mendicanti, che per le odierne
„ loro rendite il presente loro stato non sia men perfetto dell'antico,
„ perchè sono state loro permesse, *non per rilassazione di Religione*,
„ *o per mutazione in uno stato meno perfetto, ma perchè per l'iniqui-*
„ *tà, o incomodità de' tempi fu giudicato allora spediente per conservare*
„ *in tale Istituto la maggior perfezione*.

V. Io non voglio credere, che il P. Suarez in questa parte si opponga alla dottrina di San Tommaso: ha dunque da esser vero, che non ostanti le addotte sue parole, nientedimeno egli sia di parere, che la maggior povertà di una Religione la renda più perfetta dell' altra; allora almeno, quando l'altra non ha qualche altra perfezione, mancante alla più povera, con cui ponga il contrappeso alla maggiore povertà di questa, e renda dell' una, e dell'altra l'assoluta, e indeterminata perfezione uguale. Or quando gli Ordini Mendicanti, lasciata l'altissima Povertà, o sia la mendicità, accettarono le possessioni, per compensare la mancanza della maggior perfezione di Povertà, non sò, che aggiugnessero cosa veruna alle antiche rigidezze: dunque assolutamente perderono qualche perfezione del proprio antico stato. Perchè poi dica il P. Suarez, che il loro stato presente non è meno perfetto dell'antico, potrà conoscersi dal riflettere, che parla egli non de' Francescani, ma degli altri Mendicanti, che non hanno dalla loro istituzione primaria l'essere senza possessioni in comune, e cui la povertà altissima, allorchè la osservavano, era una perfezione soltanto accidentale, posteriore alla loro compita istituzione. Donde ne siegue, che siccome, coll'abbracciare anticamente l'altissima Povertà, non acquistarono una perfezione sostanziale, spettante all'essenza de' loro Istituti; così col deporla nel progresso de' tempi, non perdettero alcuna perfezione sostanziale, benchè perdessero una perfezione accidentale. Quindi ancora bene intendesi quel, che aggiugne il sopraddetto esimio Dottore, cioè, *che non per rilassazione di Religione, o per mutazione in uno stato meno perfetto &c.*, non essendo stato il fine del Concilio Trentino, nel concedere alle Religioni mendicanti la facoltà di possedere in comune, il togliere alle Religioni perfezione veruna, o il rilassarle; mentre tal cosa non conduceva al decoro della Chiesa d' Iddio, ed al candore de' di lei Ministri, desiderato dal Concilio; *ma per conservare ne' Sacri Istituti la maggior perfezione*, cioè la perfezione sostanziale della primaria loro istituzione (che altrimenti per gli abusi del Conventualesimo nell' iniquità, e incomodità di que' tempi pericolava, come già si è veduto nel primo Capitolo del primo Libro, dove trattossi degli abusi de' Conventuali, insorti in tutti gli Ordini Religiosi) venne a concedere una tal facoltà. E possiamo ben credere, che fosse cosa difficile il ridurre i Conventuali degli Ordini Mendicanti sopraddetti, assuefatti per lungo tempo alla vita comoda, alle rigidezze della vita de' passati Secoli, ed al totale spropriamento di ogni cosa: il che se tentavasi dal Concilio, vi era qualche pericolo, che si rigettasse da' Mendicanti la desiderata riformazione, e che si continuassero

gli abusi, con pregiudizio ancora delle osservanze sostanziali, prescritte nelle Regole, e nelle Costituzioni, spettanti alla istituzione primaria; e così poteva temersi, che per mantenere la perfezione accidentale dell' altissima Povertà, non si perdesse ancora in qualche parte la perfezione sostanziale delle Religioni Mendicanti tra le trasgressioni delle primarie Costituzioni, spettanti all' essenza degli Istituti. Onde per agevolare la riforma, prudentemente il Sacro Concilio condiscese al desiderio di chi voleva essere possedente in comune, *non per rilassazione di Religione, o per mutazione in uno stato meno perfetto; ma perchè per l'iniquità, o incomodità de' tempi fu in tal tempo giudicato spediente, per conservare in tale Istituto la maggior perfezione*. Questo però ha da intendersi di quei Mendicanti, che non hanno per Regola, o per istituzione primaria il non possedere, neppure in comune. Laonde non può intendersi de' Francescani, a i quali se manca l' altissima Povertà, manca il punto più essenziale de' Frati Minori, manca una delle perfezioni più sostanziali; e però nel sostanziale, e nello specifico dicesi scemato di perfezione l' istituto Francescano degli odierni Conventuali, nell' accettare la facoltà di possedere in comune, offertali dal Concilio Trentino: adunque sebbene gli altri Mendicanti sono sostanzialmente delle stesse loro antiche Religioni, e nella sostanza, di uno stato di tanta perfezione, di quanta fu lo stato de' loro totalmente mendichi Antecessori; nondimeno i Minori Conventuali de' nostri tempi, neppure sostanzialmente, più non sono dell' antica Religione degli affatto spropriati Minori, fondata da San Francesco, nè di uno stato di ugual perfezione collo stato di quelli. Nè possono questi difendersi col testo del P. Suarez, il quale, come si è provato, costa, che non parla ivi della Religione Francescana; e perciò, se il Ragionista voleva procedere con sincerità, non dovea in questa parte neppur farne menzione. Per sola difesa della mia causa io scrissi le cose di sopra, non per oppormi allo stato di vera perfezione, in cui sono i PP. Minori Conventuali, ed ogni altro religioso Istituto, che schiettamente ammiro, e venero: essendo cosa certa, che per diverse vie può giugnersi allo stesso termine; onde una Religione può condurre i suoi professori anche a i più alti gradi della perfezione Cristiana, quantunque non proponga per via l' altissima Povertà de' Minori primitivi, e degli odierni Minori Osservanti.

§. VI.

§. VI.

Le Profezìe di San Francesco, che diceva, qualmente l'Ordine suo avrebbe una volta perduta la dolcezza primiera, non fanno ostacolo alla predetta diversità degli odierni Conventuali dagli antichi Minori.

I. QUanto a me vorrei piuttosto, che i Minori Osservanti non fossero dell'antica Religione di San Francesco, pria che, per asserirgli tali, dovessi io essere astretto a riconoscerli per quei Religiosi tiepidi, e poco buoni, de'quali, prevedendo il futuro, parlò alle volte San Francesco. Il Ragionista per altro, invaghito della primogenitura Francescana, non ha rossore in dire, che tali Religiosi sono i Minori Conventuali; quasiche l'Istituto di questi sia una Congregazione di Religiosi tiepidi, e poco buoni, e non piuttosto i tiepidi, e poco buoni sieno l'escremento del corpo dell'Istituto loro fervido, religioso, ed osservante, siccome lo furono ancora del corpo dell'Ordine degli antichi Minori i suoi tiepidi, e poco buoni. Sarà per tanto mio impegno in questo, e ne'seguenti Paragrafi fare dell'Istituto de'Conventuali le giuste difese, e insieme ributtare i mal fondati raziocinj del Ragionista, fatti contro al decoro de' medesimi, e contro alla dottrina de'Paragrafi antecedenti.

II. Incomincio dalla visione della Statua, simile a quella del Rè Nabucco, donde incomincia l'ingegnoso suo lavoro il Ragionista. Tornato dall'Oriente il S. Patriarca, e trovato il suo Vicario Generale Frat' Elia, vestito con un'abito disdicevole allo stato de' poveri Frati Minori, gli fece una buona riprensione; e per ultimo avendogli detto, che in tal forma sarebbero andati vestiti i non legittimi Frati della Religione, ritirossi dolente sopra le rilassatezze, che incominciavano a germogliare. E mentre un giorno orava nel luogo di Santa Maria degli Angioli, apparve a lui una certa statua, che avea il capo di oro, la faccia bellissima, il petto, e le braccia di argento, il ventre, e le coscie di bronzo, le gambe di ferro, ed i piedi parte di ferro, e parte di creta, ed era vestita di sacco; per la qualcosa tinta di umano rossore, pareva, che molto si vergognasse. Stando in tal guisa, parlò al Santo la statua, e disse: *Perchè ti maravigli? Dio mi ha mandato a te, acciocchè tu in me leggessi ciò, che ha da essere dell'Ordine tuo. La testa di oro, che in me vedi, e questa bella faccia è il principio dell'Ordine.* E così di mano in mano venne spiegando il tutto de'varj tempi dell'Ordine, come può leggersi appresso il Vvadingo da citarsi. Quindi soggiunse: *tutte queste cose avverranno a quelli, perchè totalmente si allontanaranno dal capo di oro. Beati poi saranno quei, che in tali pericolosi giorni torneranno agli avvisi del capo prezioso; per-*

chè provati saranno, come l' oro nella fornace, e come midollosi olocausti riceveranno l' eterna corona. Il sacco, di cui vestita mi scorgi, e di cui pare, che io mi vergogni, è la santa Povertà, la quale essendo la bellezza di tutto l' Ordine, lo specchio, la custodia, la corona, e il fondamento di ogni santità; nientedimeno mancando tutti i virtuosi studj, come ti dissi, dell' istessa Povertà santissima si arrossiranno i Figliuoli tralignati, e gittati via i vestimenti vili, ne sceglieranno di preziosi: e varie cappe anziosamente, e per mezzo di simonia, proccureranno. Ma felici, e beati saranno quei, che sino al fine staranno saldi nelle promesse fatte al Signore. Dette queste cose, sparì la Statua: e San Francesco attonito, qual buon Pastore si pose con molte lagrime a raccomandare a Dio le sue pecorelle allora presenti, e future. Così descrive tutto il fatto il P. Vvadingo all' anno 1220., numero 20. (*a*).

III. Pretende ora il Ragionista, che gli odierni Conventuali appunto per la loro larghezza debbano dirsi l'antica Religione di San Francesco; mentre questa, come apparisce dalla descritta visione del Santo Padre, ad una larghezza tale ridurre si dovea, nè avea sempre a ritenere l'antico rigore. Ognuno ben vede, che acciocchè un tale argomento abbia forza, l' Istituto degli odierni Conventuali esser dee quello stato miserabile, significato da i piedi della Statua, impastati di terra, e di ferro: debbono questi ultimi tempi essere nell' Istituto loro i pericolosi giorni: debbono i Conventuali esser Figliuoli tralignati, che rigettati i virtuosi studj, si arrossiscano della santa Povertà, ch' è la bellezza di tutto l'Ordine, lo specchio, la custodia, la corona, e il fondamento di ogni santità: debbono essi (almeno in qualche numero, bastevole a far verificare la predizione) ambire, e proccurare con simonia varie cappe: in somma tali esser debbono, che beati, felici, e degni di corona dirsi possano quei, che ne' loro pericolosi giorni torneranno al capo d' oro, alla vita de' principj dell' Ordine, e si apparteranno dalla vita de' Conventuali, ovvero, stando saldi fino al fine in mantenere le promesse fatte a Dio, non mai declineranno alla loro larghezza. Io per me, come quella Statua, mi arrossisco al solo pensare, che tali cose si verifichino nell' odierno religiosissimo Istituto de' virtuosi Padri Minori Conventuali; e pur verificare di quello si dovrebbero, se per provare la loro antichità fosse a proposito una tal visione. Ed essendo così, non sò, se nel loro Istituto

(a) *Hoc autem totum veniet illis, quia totaliter ab aureo capite recesserunt. Beati autem erunt illi, qui in his periculosis diebus ad preciosi Capitis monita revertentur, quia tanquam aurum in fornace probabuntur, & quasi holocausta medullata coronam accipient in aeternum. Saccus, de quo sum induta, de quo erubescere videor, est sancta Paupertas, quae cum sit totius Ordinis decor, & speculum, & custodia angularis, & corona, & fundamentum omnimoda sanctitatis, deficientibus tamen omnibus studiis virtuosis, ut dictum est supra, de ipsa, scilicet, Paupertate sanctissima, filii degeneres erubescent, & abjectis vilibus indumentis, eligent preciosa, & cappas varias anxiè, & simoniacè procurabunt. Felices verò, & beati erunt, qui usque in finem perseveraverint in his, quae Domino promiserunt.* Apud Vvad. ad ann. 1220. num. 20. edit. Lugd. *Beatus Franciscus de his vehementer admirans, atque anxius oves suas, tanquam bonus Pastor, praesentes, & futuras Domino cum multis lacbrimis commendavit.* Vvad. loc. laud.

Istituto, ridotto a tale misero stato, esser potesse alcuna Santità; ovvero se la Santità star vi dovesse, come nella fornace l'oro, in continui bollori, e patimenti.

IV. Ma niuna ragione costringe a dover esporre una tal visione, in quanto alla parte funesta, della sacra loro Religione: anzi, se bene la esaminiamo, corrisponde a i trasandati tempi, de' quali parlammo nel primo Libro, quando il Conventualesimo antico, intruso nella primitiva Religione de' Minori, era *un mostro composto di molti mostri, una mal'erba, una destruzione de' buoni spiriti, ed un aperto nimico della Santità*, come ne scrissero il P. Ferdinando del Castiglio, ed altri, e ivi si mostrò con più documenti. Allora fu, che, abbandonata la povertà, e la disciplina regolare, incominciarono i Minori a ricevere de' fondi contro al divieto della santa Regola, e a dare in altri eccessi; tanto che strepitavano contra quei (largamente per l'Ordine diffusi Conventuali antichi, differentissimi da i buoni Conventuali odierni) le Città, i Principi, i Papi, i Superiori, e i Capitoli Generali; ed i Cardinali Protettori si vergognavano di proteggerli, come pienamente si è mostrato. *E beati furono coloro*, che abbracciando la tante volte allora comandata, e necessaria riformazione, si convertirono, deposto il Conventualesimo co' suoi abusi, e *fecero ritorno agli avvisi del capo di oro*, cioè, si ridussero all' osservanza della pura Regola professata, e alla vita ordinata de' Minori primitivi. Beati furono quelli, che sino al fine *stettero saldi nelle promesse fatte a Dio*, vivendo sempre da Osservanti, e non mai abbracciando gli abusi della Conventualità. Furono questi gli Osservanti sempre incorrotti, non solo della Famiglia, ma ancora, e più veramente, della Comunità dell'Ordine, che facendo co' rilassati un' istessissima Comunità, ed essendo più volte immediatamente soggetti a quelli, tra varie persecuzioni *provati furono, come l'oro provasi tra le fiamme*. A tali infelici tempi, ripeto, è verisimile, che abbiano riguardo le gambe, e i piedi della statua prodigiosa, quando gli antichi Conventuali, stante la loro professione, e la mancanza delle dispense (1), erano astretti alla purità della Regola, ovvero quando con tutte le dispense non viveano da buoni Religiosi, e contuttociò formavano cogli Osservanti un corpo solo di Religione. E se voleva qualcuno di quei Rilassati proccurarsi con prezzo una cappa, ne' torbidi dell'ostinato scisma della Chiesa non mancava forse la maniera di farlo. Che se nella Comunità degli odierni Minori Conventuali non sono Religiosi osservanti della purità della Regola, e però spettanti *al capo di oro*, cioè a i principj dell' Ordine; se non sono ivi perseguitati i buoni, e però non sono *provati come l'oro nella fornace*; se non abbondano quei, che mancano *alle promesse fatte a Dio*: anzi se ogni Conventuale, senza mancare alla sua Professione, può vestirsi di abiti onesti, anche secolareschi, e, ritenendo la larghezza del proprio Istituto, può essere un Santo; certa cosa è, che i calamitosi tempi della Religione Serafica, mostrati nella parte vile della statua, non sono i tempi degli odierni Conventuali, e che non sono questi la Serafica Religione, che prima

(1) *Vid. infra lib. 3. & 4.*

ma fu di oro, e poi esser dovea eziandio di ferro, e di terra: con questo però, che mentre era di terra, mancati non vi sarebbero i buoni, e osservanti Francescani, che osservando perfettamente la Regola promessa appartenessero al capo di oro, giusta le promesse di Cristo, il quale disse a San Francesco, che tali Religiosi osservatori della Regola *ad litteram*, dettata da lui al Santo, se vi fosse stato il bisogno, gli avrebbe fatti nascere, e sorgere ancora dalle pietre (a). Laonde in quei tempi ancora del vecchio rilassato Conventualesimo, oltre tanti Beati Servi d'Iddio, ebbe l'Ordine Francescano tali suoi Religiosi, che oggi si adorano sugli Altari; poichè allora fiorirono tra gli altri San Bernardino da Siena, San Giovanni da Capistrano, San Giacomo della Marca, San Pietro Regalado, San Diego di Alcalà, ed altri, senza controversia veruna, tutti Minori Osservanti, spettanti al *capo di oro* della prodigiosa Statua (il quale non mai finì di risplendere anche nello sconcertato regno de' piè di fango) e provati come l'oro nella fornace. Dunque la visione di quella Statua non fa per l'intento del Ragionista, e provar non mai potrà, che intender si debba, com' egli pretende.

V. Coll' istesso pregiudizio degli odierni Religiosi PP. Conventuali, dalla Statua ne passa ad una Profezìa di San Francesco, pubblicata dal P. Lirano in un suo libretto, intitolato: *Oratio super vita, & gestis S. Francisci*, inserito nelle *Firmamenta de' tre Ordini*, e composto, dopo ch' ebbe terminati i Commenti sopra tutta la Sacra Scrittura. In questo libretto, composto di dieci Salmi, corrispondenti alle dieci lettere del nome *Franciscus*, sopra il Salmo ultimo *Super flumina Babylonis &c.*, dopo aver contate varie vicende dell'Ordine, narrando la Profezìa di San Francesco, scrive (b): ***Ed io che ho descritte le cose di sopra, nell' anno del mio Noviziato ascoltai da un certo Frate vecchio, il quale era entrato nell' Ordine presso a i tempi di San Francesco, che il Padre San Francesco avea detto: I miei Frati pria saranno pomi dolci, poi insipidi, poi acerbi, e finalmente torneranno alla primiera dolcezza.*** Quì ancora si fonda il Ragionista, prendendo per pomi insipidi, e acerbi i suoi PP. Conventuali, acciocchè possa conchiudere, che sono eglino l'antica Religione Serafica, la quale a tale insipi-

(a) *Statim in lucida nube apparuit supra hominem, qui audientibus cunctis, dixit ei* (S. Francisco): *Homuncio, quid turbaris, quasi tuum hoc opus esset? tu ne Legislator? tu ne hujus vitæ præceptor? nonne omnia Regulæ præcepta a me præscripta? nonne Tabulæ hæ a me formatæ? Tu duntaxat tenue hujus operis instrumentum, & calamus scribentis. Novi ego quid dictaverim, novi quid velim præcipere; vires humanæ sunt mihi compertæ, scio quid possint, & quantum ego valeo, & volo præstare auxilium. Volo proinde, ut Regula hæc observetur ad litteram, ad litteram, ad litteram, sine glosa, sine glosa, sine glosa. Si ergo noluerint isti observare, deturbatis, tanquam discolis, & rebellibus ab hac Sodalitate, illorum loco alios substituam. & si opus fuerit, noviter nasci, & oriri faciam, atque de lapidibus istis sinceros hujus Instituti sectatores resuscitabo.* Vvading. ad ann. 1223. num. 10.

(b) *Et ego, qui superiora descripsi, anno mei Novitiatus audivi a quodam Fratre antiquo, qui Ordinem intraverat prope tempora Beati Francisci, quòd Beatus Franciscus adhuc vivens dixerat: Fratres mei erunt primò poma dulcia, & postea insipida, & postea acerba, & ultimò ad pristinam dulcedinem revertentur.* Nicolaus de Lyra apud Firmamenta trium Ord. Part. 2. fol. 8. a tergo col. 2.

inſip'dezza, e acerbità ridurſi dovea. Ma ſe così foſſero eglino, male ſarebbe per loro, non eſſendo i pomi acerbi, ed inſipidi degni di comparire nel banchetto delle celeſti nozze. Sarebbero in oltre in uno ſtato da non poterſi durare, perchè il pomo acerbo, ed inſipido della Religione Franceſcana tornar dovea alla primiera dolcezza, cioè, allo ſtato de' principj dell' Ordine, in cui vivevaſi nella purità della Regola, univerſalmente ſenza rendite, ſenza veſtimenta ſecolareſche al diſotto, e ſenza danari. E perchè non mantenerſi uno ſtato di un pomo così acerbo, ed inſipido? chiara è la ragione; ed è, perchè non è un buono ſtato, e perchè non piace al celeſte Padrone. Vorremo poi appropriare queſte ingiurie allo ſtato ſaporitiſſimo, e grato a Dio de' Minori odierni Conventuali? Non ſi può fare certamente, e dico da vero.

VI. Onde il P. Niccolò Lirano, che racconta la Profezìa, ne fa ancora la ſpoſizione, non apportata dal Ragioniſta, forſe perchè gli rompeva il diſegno, e ſiegue a ſcrivere: *Le tre prime coſe* (cioè, le ſignificate dal pomo prima dolce, poi inſipido, e poi acerbo) *pare, che già ſi ſieno adempiute. Imperocchè dalla Canonizzazione di San Franceſco per più anni i Frati furono grazioſi a i Prelati, a i Principi, a i Cherici, ed a i Laici. Dopo poi queſta grazioſità fu diminuita; e appreſſo, dal tempo di Bonifacio VIII. pare, che in quanto a molti ſi ſia voltata in contrario, maſſimamente in quanto al Clero, il quale in diverſe parti del Mondo con varie maniere perſeguita, e affligge i Frati, come degni di odio: qual coſa noi dobbiamo imputare non ſolo alla umana malizia, ma ancora a i noſtri demeriti..... E dalle tre già adempiute dobbiamo ſperare, che per grazia d' Iddio ſi adempirà ancora la quarta* (a). Ecco pertanto, che il P. Lirano, aſſuefatto a ſporre le Profezie, giudicò, in quanto alle tre prime coſe, eſſerſi adempiuta (avanti l' anno 1340., in cui egli ſe ne morì nel Convento di Parigi) la riferita Profezìa di San Franceſco; nel qual tempo non vi era veruna diſpenſa ſopra la purità della Regola nell' Ordine de' Minori: e de' Conventuali non trovavaſi neppure il nome, non eſſendoſi queſto trovato in ſenſo a propoſito prima della peſte del 1348., e dello Sciſma, poco dopoi ſeguito; come moſtrai nel primo Capitolo del primo libro. Non può dunque il tempo della inſipidezza, e dell'acerbità della Religione Franceſcana, ſecondo il giudizio dello ſteſſo Lirano, applicarſi all' odierno privilegiato, e poſſedente Conventualeſimo. In oltre ſecondo il medeſimo ſpoſitore, la *dolcezza*, l' *inſipidezza*, e l' *acerbità* della Religione Serafica, non ſignificano il ſuo rigore, e la ſua larghez-

(a) *Tria autem prima videntur jam eſſe impleta; nam a Canonizatione Sancti Franciſci per plures annos Fratres fuerunt Prælatis, Principibus, Clericis, & Laicis gratioſi: poſtea verò gratioſitas hæc fuit diminuta: & poſtea a tempore Bonifacii VIII. videtur quantùm ad multos in contrarium verſa, maximè quantùm ad Clerum, qui multipliciter in diverſis partibus Orbis Fratres tanquam odibiles perſequitur, & affligit; quod nos debemus non ſolùm humanæ malitiæ, ſed noſtris demeritis imputare, & quoniam, ſicut dicit B. Gregorius Evangel. homilia prima, præteritarum rerum exhibitio, certitudo eſt futurorum; ideo ex tribus jam impletis ſperare debemus, quòd quartum adimplebitur, Domino concedente.* Lyranus ibid.

larghezza; ma significano la *grazia*, e la *disgrazia* del Mondo, e specialmente de' Cherici, da' quali dovea la Religione esser favorita ne' principj suoi, disfavorita ne' progressi, e rfavorita finalmente: onde non hanno che fare colla larghezza, o strettezza di vita, e col proposito del Ragionista. E sebbene il Lirano dica, che il disfavore, provato fino da i tempi di Bonifacio VIII., dovesse imputarsi anche a i demeriti de' Frati; non ne siegue contuttociò, che la Religione fosse allora rilassata: bene intendendosi, che abbia il Lirano consigliata una tale imputazione, da farsi da' Frati per esercizio di virtù, come sogliono i buoni Cristiani attribuire tutte le disgrazie a i proprj demeriti; o se vi era demerito, non era certamente una rilassatezza di Comunità, che allora vivea poverissima, ed era piena di Religiosi Zelanti, ma poteva essere qualche mancamento di alcuni particolari. A i tempi dunque di tali disfavori, non appartenenti agli odierni Conventuali, riferisce il Lirano la insipidezza, e l'acerbità della Religione Serafica, quando non troppo piacendo all'altrui genio, alcuni contra Lei seminavano false predizioni, dicendo, che dovea del tutto distruggersi, ed altri le turbavano i privilegj, alcuni de' quali le furono fatti rivocare, come quello di celebrare solennemente gli Ufizj Divini in tempo d'interdetto, giusta le doglianze del P. Lirano nella citata parafrasi sopra il Salmo *Super flumina*. Ma con tutte queste cose non era per cadere la Religione, dice lo stesso, perchè fondata sulle promesse, fatte da Cristo, di conservarla (a). Per le quali cose sopra la parola, *e poi acerba*, siegue a dire lo stesso spositore: *ne' primi tempi i Sommi Pontefici a noi Frati Minori concedevano a cenno i privilegj, e le grazie: i Prelati, e i Cherici colle limosine ci alimentavano: dipoi dal tempo di Bonifazio VIII. i nostri privilegj hanno avuti più ristringimenti, ed alcuni sono stati rivocati. In oltre il Clero in gran parte ha ritirata la mano limosiniera, e quel, ch'è più grave, ci affligge in molte maniere, coll'esigere fuori del dovuto modo, e col ricevere in qualche luogo la quarta porzione* (b). Fin quì il P. Niccolò di Lira.

VII. Ma poichè, come dice il P. Vvadingo, (c) sono per lo più sempre oscure le Profezie, nè sempre nella scorza della lettera sta il loro senso, e sigillati sono i sermoni de' Profeti; di modoche benissimo dir potesse Sant'Ireneo, che le Profezie innanzi l'adempimento loro sono

(a) *Sic enim promisit Dominus B. Francisco, dicens: quantiscumque impulsibus conculcata fuerit hac paupercula Religio, tamen meo munere permanebit*. Lyran. cit.

(b) *Nam primis temporibus Summi Pontifices nobis ad nutum gratias, & privilegia concedebant; Prelati, & Clerici nos eleemosynarum subsidiis nutriebant; postea verò a tempore Bonifacii Papa VIII. nostra Privilegia in pluribus sunt restricta, & aliqua revocata. Clerus etiam pro parte magna ab eleemosynarum collatione manum retraxit; & quod gravius est, quartam portionem ultra modum debitum exigendo, & alicubi recipiendo, multipliciter nos affligit*. Lyranus laud.

(c) *Obscura sunt ut plurimùm semper Prophetia, nec semper in cortice sensus. Clausi, signatique sunt Sermones Prophetarum.... optimè Iraneus lib. adversus hareses 2.* Prophetias, antequam compleantur, esse ænigmata, *quia profectò adeo obscura sunt, ut nec OEdipus illas explicet, & varias interpretationes admittant*. Vvading. ad ann. 1214. num. 18.

sono enimmi, ed hanno varie interpretazioni; però non sarà talvolta quella del P. Lirano la sposizione così precisa, che non possa oltre quella trovarsene un' altra. E se dovessi io dire il mio sentimento, sarei per affermare, che il tempo della insipidezza, e dell' acerbità dell' Ordine Serafico stato sia quello, che dalla peste del 1348., e dallo scisma, seguito appresso per fino alla riformazione generale, e riduzione dell' Ordine alla pura osservanza, ed all' innestamento de' Minori Conventuali nel presente fruttuoso loro Istituto, scorse interposto: e che quello del ritorno alla primiera dolcezza sia il tempo, in cui colla necessaria riformazione si ridusse il corpo dell' Ordine de' Minori alla primiera osservanza della pura Regola; ed i suoi Conventuali, separati dal corpo dell' Ordine, furono fatti di un particolare nuovo Istituto, assai meno rigoroso certamente dell' antica Religione Francescana, che fiorisce ne' suoi Osservanti, ma contuttociò dolce, fruttifero, e grato a Dio al pari delle altre Francescane Comunità; e che in questa guisa tutti gl' Istituti Francescani, così l' antico che il moderno, riebbero la dolcezza de' Francescani primitivi appresso Dio, ed appresso gli Uomini. Ogni sposizione, che fassi di tal Profezia, può non esser la vera, essendo, come dissi, incerto il suo senso; perloche neppure io ardisco di affermare, che alcuna delle allegate da me sia la vera. Dico bensì, che amendue sono verisimili; e il dire, che lo stato della insipidezza, e dell' acerbità della Religione Serafica sia quello de' virtuosi, ed osservanti odierni PP. Conventuali, è un dir cosa del tutto inverisimile, come ho dimostrato; essendo lo stato loro lecito, grato a Dio, e agli Uomini, per se stesso durevole, e non opposto allo stato di dolcezza, in riguardo di cui debba cessare: e per conseguenza ancora questa Profezia non fa a proposito per l' intento del Ragionista.

§. VII.

Si apportano alcune altre Profezie, delle quali non può dirsi, che sieno favorevoli alla causa del Ragionista.

I. DUE altre ne obbjetta egli, una di San Francesco, più chiara delle riferite; l' altra del famoso Cirillo, Anacoreta del Monte Carmelo, e del notissimo Abbate Giovacchino, Uomini ambedue illuminati da Dio. In quanto alla Profezia di San Francesco, narra il P. Vvadingo: *che sebbene il Santo volesse umili gli edifizj de' suoi Religiosi, nondimeno la beneficenza de' Principi, e de' Fondatori eccedeva i desiderj de' Frati; fabbricando loro i Monasterj alti, e splendidi, non secondo la povertà, che professavano questi, e amavano, ma secondo la loro pietà, e magnificenza. Fra Leone avendo saputa una tal cosa da i*

 Frati

Frati, che venivano dalle parti Oltramontane, la riferì a San Francesco per ascoltarne il di lui parere; a cui, e a tutti gli altri circostanti Frati il Santo disse: Fratelli miei, ascoltate: alcuni de' nostri ora fabbricano molti, e grandi Conventi, e dopo di noi verranno altri nostri Frati, che faranno case grandi, nelle quali potranno abitare onorificamente i nobili Secolari, e si faranno tonache molto buone; ma in quel tempo, basta, che i miei Frati si custodiscano da i peccati mortali (a). Così dal Vvadingo è riferita la Profezìa, di cui si ha da parlare, e citasi nel margine la Cronaca del P. Mariano Fiorentino al Capitolo 27., colle *Conformità* 16., e 19. del P. Pisano. Il Ragionista però nel riferirla viene alterandola qualche poco: *Altre volte* (e' dice nella pagina 252.) *favellando il Santo senza metafore, profetizzò più chiaro il loro rallentamento, dicendo, ch'essi non sempre avrebbero eletto, come facevano a suo tempo, d' abitare in povere casucce tessute di frasche, e fango, ma in Monasterj molto vasti, e magnifici, nientemeno cospicui de' Palagj de' nobili Secolari.... nè sempre vestire abiti stretti, corti, e rappezzati; ma toniche civili, e molto buone*: dove quelle parole, con cui significasi, che *ne' tempi di San Francesco i Frati Minori abitassero in povere casucce tessute di frasche, e di fango, e non ancora in Monasterj grandi, e splendidi, o che vestissero soltanto abiti stretti, corti, e rappezzati, e che in appresso fabbricati si sarebbero Conventi, nientemeno cospicui de' Palagj de' nobili Secolari*, sono parole del Ragionista, e non del Santo.

II. Ma veniamo a cercare di quali tempi, e di quali suoi Frati egli così parlasse. Pretende il Ragionista, che de' soli Conventuali egli parlasse; ma con che fondamento così pretenda, non lo dice: può però credersi, che questo sia l'aver veduti molti Conventi grandi, e belli dell' Ordine suo. Se per altro avesse un poco più viaggiato, ed osservati i Conventi de' Francescani, senza dubbio veduto avrebbe, che non più i Conventuali degli Osservanti hanno Conventi piccoli, e Conventi magnifici; ed in alcuni hanno appartamenti, e fabbriche di Foresterìa, dove, se non a i tempi nostri, almeno a i tempi antichi, quando le fabbriche delle case non solevano essere tanto cospicue, poterono abitare onorificamente i nobili Secolari. E tal sorta di Conventi non solamente l'hanno i Minori della stretta Osservanza, ma ancora in alcuni luoghi quelli della più stretta, quali sono le Riforme contenute nel corpo dell' Osservanza, cioè i Riformati d' Italia, e di Germania, i Ricolletti di Francia, e gli Scalzi di Spagna. Se non

(a) *At licèt ita humilia vellet Vir sanctus suorum ædificia; nihilominus Principum, Fundatorumque beneficentia superabat Fratrum vota, non secundùm eam, quàm hi profitebantur, & amabant, Paupertatem; sed secundùm suam pietatem, & magnificentiam, splendida, & excelsa eis extruentes Monasteria. Quod dum Frater Leo ab adventantibus hospitibus, præcipuè Ultramontanis, acciperet, scire cupiens, quid Sancto Institutori de his videretur, ei retulit, quæ audivit. Ad quem, cæterosque circumstantes Fratres inquit: Fratres mei audite: ex Nostris quidam modò multa, & magna ædificant Cœnobia, & post nos venient alii Fratres nostri, qui magnas facient domos, in quibus nobiles sæculares honorificè habitare poterunt, & tunicas sibi facient valde bonas: sed sufficit in tempore illo, quòd Fratres mei custodiant se a peccatis mortalibus.* Vvading. ad ann. 1226. n. 6.

non gli ha veduti il Ragionista, o non viaggiò, o viaggiò di notte: ma poca pena gli sarà l'esserne informato dagli accorti viaggiatori; e ne troverà tanti, che resterà maravigliato della sua semplicità nel credere, che i soli Conventuali abbiano Conventi magnifici, e che però sieno eglino l'antica Religione, di cui San Francesco profetizzò, che dovea avere Conventi magnifici. Mi dirà: i Conventuali hanno de'Conventi magnifici; dunque sono l'antica Religione di San Francesco. Ed io risponderò, che hanno eglino ancora de'Conventini poveri, malfatti, e romiti; e pure non sono gli Osservanti di Fra Paoluccio. Non basta questo, quando manca il principale.

III. In quanto alle *tonache molto buone*, rispetto a quelle de' compagni, e de'contemporanei di San Francesco, parimente non può dirsi, che con tali parole volesse il Santo predire la larghezza degli odierni Conventuali; poichè per significar questa ci voleva altro, che tonache: dovea dire, *che si faranno camicie*, *giubbe*, *sottogiubbe*, *scarpe*, *e calzette molto buone*; e in predicendo le future larghezze, se volea predire quelle di questi, non dovea fermarsi sulla minore; mentre la minore larghezza de'Conventuali odierni, per cui si sono ritirati dalla vita degli antichi Minori, è la *molto buona tonaca* di saja, in cui, se non altro, almeno scorgesi un pò pò di forma di abito Francescano. In oltre non credo, che gli odierni Conventuali pecchino, neppure venialmente, portando la tonaca secondo l'uso del proprio Istituto; poichè ne hanno la dispensa, e concessione, almeno implicita (per dir così) e virtuale di Urbano VIII., nella conferma delle loro *Costituzioni Urbane*. Ma il Santo Padre pare, che supponga rei di peccato veniale quelli, che si fossero fatte le *tonache molto buone*; dunque costoro non erano per vestirsi lecitamente di quelle, e conseguentemente non sono i Padri Conventuali de'nostri tempi, se non vogliamo dire, che questi nel vestirsi secondo lo stato loro, e secondo il prescritto dalle loro Costituzioni Urbane, sieno in continuo peccato veniale: il che certamente non dee dirsi di uno stato Religioso, e di tali Costituzioni, che guidano alla perfezione Cristiana, cui oppone non piccolo impedimento il continuo peccato veniale, pienamente volontario. Cosa dunque chiara ella è, che in tal Profezia parlò egli di que'Minori, il vestimento de'quali consiste in sole tonache, e queste debbono esser tali, che in esse risplenda la viltà, l'asprezza, e la povertà, giusta la *dichiarazione* soprallegata di Papa Giovanni XXII. nella Decretale *Quorumdam exigit*, e di altri Pontefici. E poichè quest'asprezza, viltà, e povertà di tonaca non consiste in cosa indivisibile; quindi è, che contro a tale obbligazione può dal Frate Minore, osservante della purità della Regola, peccarsi mortalmente, o venialmente. Onde perchè quei Minori, preveduti dal Santo Padre, erano per ritirarsi qualche poco (non già notabilmente) dall'asprezza, o dal grado di asprezza, di viltà, e di povertà, che necessariamente dovea comparire nella tonaca de' Minori primitivi, professori della purità della Regola, però disse il Santo: *basta*, *che in quel tempo* (delle tonache molto buone) *i miei Frati si custodiscano da i*

peccati mortali; quasi dir volesse, che i veniali saranno da loro commessi coll'uso stesso di tali tonache. Non ho ardimento di ristrignere questa Profezia a denotare i soli tempi del vetusto Conventualesimo; bastandomi sol tanto l'aver mostrato, che per niuna ragione debba ella limitarsi a denotare i soli odierni Minori Conventuali, e che perciò non possa usarsi onoratamente dal Ragionista, per conchiudere l'identità dell' Istituto di questi con quello degli antichi Minori.

IV. Segue a dire il Santo Padre nelle sue Profezie, e segue a farne caso il Ragionista, scrivendo, che non sempre i suoi Frati si sarebbero eletti di vivere di minute, e quotidiane limosine, ma che avrebbero accettati danari, testamenti, e legati (1). Ma comunque la voglia il Ragionante, non vi ha necessità veruna di spiegare questa Profezia Serafica de' soli odierni Conventuali; conciosiachè gli antichi Minori, e gli odierni Osservanti lecitamente riceverono, e ricevono danari, testamenti, e Legati, da consumarsi in loro uso, per mano de' Sindaci della Sede Apostolica, secondo il tenore, e i modi prescritti nelle *dichiarazioni* di Niccolò III., di Clemente V., e di altri Sommi Pontefici: le quali cose, quantunque non sieno contrarie alla pura osservanza della Regola, fatte ne' debiti modi, contuttociò non si facevano nel principio dell' Ordine, non per anche tanto moltiplicato, e dilatato. E se la vuole intendere del ricevimento illecito, torni indietro a leggere i tempi del Conventualesimo antico nel primo Capitolo del primo libro, e vedrà tanto, che non saprà dubitare, se alcuni Conventi di rilassati Minori illecitamente, o nò, ricevessero simili cose. Non faccia però delle sue, prendendo la Comunità di quelli per distinta dalla Comunità degli Osservanti: si ricordi, che componevano eglino cogli Osservanti incorrotti un corpo solo di Religione, stando tutti sotto l' immediata giurisdizione degli stessi Ministri, come più volte dimostrai, e che allora ogni Frate Minore era di professione, e di obbligazione Osservante.

(1) Pag. 252. e 253.

V. Ne viene ora la Profezia dell' Anacoreta Cirillo, che nel libro delle *Conformità* così viene riferita dal Padre Fra Bartolomeo da Pisa: *Hi pinnis montium in aciebus lumborum densitatibus .... miserabiliter confundentur*. E sopra questo verso la Glosa (che sopra gli altri leggesi essere dell' Abbate Giovacchino, e sopra questo non si esprime di chi sia) così spiega: *Pinnis montium*, *idest*, *altitudinibus dignitatum*: *in aciebus*, *idest*, *mentis superbia*: *lumborum*, *idest*, *in luxuria*: *densitatibus &c.*, *idest*, *terrenis proventibus*, *quibus totus Ordo hic scriptus pollebit*, *miserabiliter confundetur* (a). Le quali parole della Profezia di Cirillo, col commento dell' Abbate Giovacchino (se pur'è suo) parmi, che vogliano significare, che l' Ordine, di cui s'intendono, esser dee una moltitudine di ambiziosi, di superbi, di lussuriosi, e di avari, da restare miserabilmente confusa nella propria malizia: in somma, che debba essere un' adunanza di Frati, piena d'ipocrisia, e di peccati, e che prevarranno contro di lei i Cardinali, per ottenerne la destruzio-

(a) *Apud Pisanum Conformitatum pag. 16. col. 1. ed. Bonon. ann. 1590., & fol. XII. a tergo col. 1. edit. Mediolanen. ann. 1510.*

destruzione. Per finirla, sono tanti, e così neri i caratteri di quest' Ordine, espressi nella Profezìa ben lunga di Cirillo, e nella Glosa dell' Abbate, che mi trovo impegnato a pregare Dio, acciocchè non debba mai verificarsi una tale predizione: onde se, Dio ne guardi, gli odierni Padri Conventuali fossero quei Frati, e quell'Istituto, di cui parlasi nelle addotte predizioni, povero Istituto loro, e poveri Frati Conventuali! dovrebbe dirsi. E se vogliono più chiara la ragione di quanto dico, leggano in grazia l' accennata Profezìa nelle *Conformità* del Pisano, e conosceranno di avere un giusto motivo di lamentarsi altamente della ingiuria, fatta loro dal Ragionista, coll'esporre dell' Ordine loro una tale predizione, piena di cose ripugnanti ad ogni Religioso Istituto, e molto più a quello de' Francescani. Si lamentino dunque del cieco ardire del medesimo, che per fargli antichi gli fa senza onore, senza religiosità, e, quasi direi, senz' anima; essendo tale il carattere de' descritti nelle mentovate predizioni. E non è da credersi, che parlisi ivi di alcuni soli particolari di tal' Ordine di persone: parlasi, giusta il Glosatore Giovacchino, di tutta la Comunità; dimodochè da i giovani per fino a i provetti non sia per trovarsene uno di coloro, che non abbia fame del vizio (*a*). Potrebbe parere, che quei falsi Religiosi esser dovessero de' Minori primitivi; dicendosi da i due Predicitori, che *questi perfidi si chiameranno insigni poveri, come se vivessero secondo la forma Apostolica bisognosi: e mentiranno, che non posseggono cosa veruna, nè in particolare, nè in comune*. Ma per buona fortuna i Minori primitivi, non in sola apparenza, ma in verità ancora vivono, come tutti sanno, e vissero secondo la forma Apostolica, e senza possessioni, tanto in comune, quanto in particolare; oltre a che, per trarre da quel numero tali Minori, basta avvertire, qualmente il Glosatore Abbate Giovacchino dice, che i descritti ipocriti saranno tal volta vestiti di color nero: e di tal colore non è, nè mai fu l'abito della Comunità de' Minori antichi, e degli odierni Osservanti. Se poi, perchè dicesi, che coloro aver dovessero *terreni proventi*, il Ragionista vuole, che sieno i suoi Conventuali, perchè in apparenza esser dovessero senza proprio, anche in comune; io dirò, che non sono i Conventuali: ciò, che detto avrebbe anche l'Autore delle *Ragioni*, se letti, e considerati avesse gli altri biasimevoli attributi di un tal'Ordine, tutto disordini; e con precisione metafisica non avesse da quelle tante qualifiche astratti i soli terreni proventi, da non separarsi da quelle.

VI.

(a) *Sequitur prophetia: Giezi quoque lepra inficientur, ut a planta ad craneum sola ulcera turgentia videantur. Joachim. Giezi servus Elisei lepra fuit percussus, quia sanitatem vendidit, quam Naaman Syro gratis, & liberè Eliseus impenderat; sic isti exponentes sacrificia mercatura: ut a planta, idest, ab ipsa simplici confessione Fidei, usque ad craneum, idest, summam virtutum, nil aliud, quàm lucrum cernetur in ipsis. Vel a planta usque ad craneum, idest, ab ipsis puberibus, qui ipsorum Ordinem de novo assumunt, usque ad provectos istorum, nullus nihil aliud, quàm vitium appetet. Omnes enim quæ sua sunt, quærent, non quæ Jesu Christi. Honori, & commodo, & avaritiæ inhiantes.* Apud Pisanum fol. XII. Conformitatum, editionis Mediolanensis anni MDX.

VI. Ormai penso, che infastidito il mio Lettore di più lungo trattenimento sopra i costumi di quei predetti Ipocriti, desidererà di sapere, a quali tempi, e a quali Frati avesse riguardo la riferita profezia dell'Eremita Cirillo, e dell' Abbate Giovacchino, che ne fece forse la glosa. Non sò per altro come appagare questo suo desiderio; mentre in quella, tra le altre, si contengono ancora delle cose contrarie alle promesse, fatte più volte da Dio all'Ordine de'Minori primitivi, cioè, che non sarebbero mai per mancare in quello de' buoni Religiosi, che avrebbero perseverato sino alla fine de' secoli; e che non mai avrebbero contro di lui prevaluto i suoi Avversarj. Che abbia riguardo a qualche altra Religione sotto la Regola di San Francesco, o di alcun altro Patriarca, già istituita, o da istituirsi, m' inorridisco al solo pensarlo. Riferiscasi dunque una tale predizione a qualche setta d' Ipocriti, che nell' esterno fingasi Ordine religioso, e in verità sia piuttosto combriccola di Eretici, e di malviventi, quali erano i Poveri di Lione, seguaci di Pietro Valdo, detti i Valdensi; e i Fraticelli, che presumevano di essere Francescani, e da qualche persona poco informata creduti furono per tali: non riferiscasi però a i veri Ordini di Religiosi. Oltre a che posso io confidare, che una tale predizione a niun tempo abbia riguardo, e non siasi per anche verificata, nè mai sia per verificarsi. E quando anche, come spacciasi, ne venisse dallo spirito di que' due Uomini; non è però cosa certa, che il loro spirito, in ciò predicendo, fosse veramente profetico; nè quelle, che vendonsi per loro Profezìe, sono come le visioni del Santo Profeta Daniele: nè la Chiesa computolle già mai tra le scritture Canoniche. Dell' Anacoreta Cirillo non sò che dirmi, avendone poca cognizione; non è però di costui la sentenza citata dal Ragionista. Pensa questi, che sia del glosatore Abbate Giovacchino: e delle Profezìe di questo Abbate sò, non mancare chi se ne rida tra gli Uomini dotti, e le stimi un tesoro di fanatici entusiasmi, una bajata di Uomini oziosi (*a*). Ancora di Federigo

(a) *Jochim, Florensis Cœnobii Abbas, Ordinis Cistereiensis, florebat, teste Trithemio, adhuc anno 1200., & ut Propheta suo tempore habitus, etiam futura prædicere conatus est. Sed aberrasse, idem Auctor asserit; ac præsertim, quòd Fridericum III. imperatorem somniaris hostem Ecclesiæ futurum, quem omnes norunt, usque ad mortem pacificum, & Romano Pontifici fidelem perseverasse.....* (Edidit) *Vaticinia de Summis Pontificibus 15. tantùm, quæ & sola, & commentariis Josephi Scaligeri, & Pasqualini Regiselmi onerata prodierunt, de quibus, similibusque otiosorum hominum nugamentis, verè dici potest* θαυμαστὸς ἄνθρωπος. P. Philippus Labbè, de Scriptoribus Ecclesiasticis, Dissertatione in Joachimum Abbatem, inserta libro Bellarmini de Script. Eccles. in eundem, *ed. nova*.

Similiter videtur esse de dictis Abbatis Joachim, qui per tales conjecturas (hoc est, mentis humanæ) *de futuris aliqua vera prædixit, & in aliquibus deceptus fuit*. S. Thomas in 4. dist.43. quæst.3. quæstiuncula 2. ad 3. edit. Venet. 1478.

Hic Joachim.... multa scripsit, in quibus, meo judicio, suum leve ingenium ostendit, quoniam in omnibus fermè libris suis, ut se futurorum præscium ostenderet, consuevit miscere pronostica, quod maximæ levitatis, & gloriæ cupiditatis indicium est: maximè cùm aliter se in posterum res habuit, quàm ipse prædixit. Alphonsus de Castro lib.2. adversus Hæreses, verbo *Apostoli*.

Quod attinet ad ejus (Abbatis Joachim) *prædictiones, eum varia Spiritu prophetico prænunciasse*,

Federigo III. Imperadore, come osserva Tritemio, profetizzò l' Abbate, che avesse ad essere della Chiesa nimico; e pure questo Principe, come tutti sanno, fu per fino alla sua morte sempre pacifico, e fedele al Sommo Pontefice. Così stando le cose, ben vedete, o cortese Lettore, che se confido, non essersi ancora verificata, nè doversi mai verificare la predizione, di cui parliamo, lungamente riferita dal P. Bartolomeo di Pisa, non è temeraria la mia confidanza; non conoscendomi in verun conto ancora obbligato a crederla per vera Profezìa. E tanto basti per ributtare le ingiurie, che all' Ordine Francescano fece il Ragionista, e specialmente a i suoi Fratelli Minori Conventuali, nell' applicare ad essi le mentovate parole, che seco traggono la compagnìa di tante altre, le quali esprimono, che chi era per avere quei *proventi terreni*, era insieme per essere quasi una sentina di vizj.

VII. Dopo queste cose il Ragionista riprende il Venerabile Padre Fra Francesco Gonzaga, perche scrisse questi, qualmente le promesse fatte da Dio a San Francesco, intorno al doversi l' Ordine suo dilatare per tutto il Mondo, si verificano de' Minori Osservanti; e pretende, che si avverino elleno de' soli Conventuali, perchè il B. P. Bartolomeo Pisano, che fiorì nell' anno 1380., nel tempo suo stimolle già adempiute, quando (segue a mentire) aveano gli Osservanti soli pochi tugurj.

VIII. Eccolo a i soliti falsi supposti, supponendo egli per vero ciò, che sta in controversia, cioè, che nel 1380., o piuttosto nel 1399., quando il P. Bartolomeo Pisano, già terminata l' Opera delle *Conformità*, presentolla al Capitolo generale, gli Osservanti non fossero, che quei pochi zelanti, seguaci di Fra Paoluccio Trinci, e tutti gli altri Frati Minori, dispersi pe 'l Mondo fossero Conventuali, *ne' quali le dispense Apostoliche permettessero i denari, i testamenti, i legati, le rendite, i Conventi splendidi, e l' abito più civile*, come egli dice. E pure chi sà, se in quel tempo, ancorchè posteriore all' anno della riferita peste del 1348, de' Conventuali erasi anche ascoltato in giusto senso il vocabolo: ma chechesia di questo, l' essenza significata dal nome non era certamente anche nata, non avendo ancora i Francescani ottenuta veruna dispensa Apostolica contro alla purità della Regola di S. Francesco, dichiarata da Niccolò III., da Clemente V., e da altri Pontefici; e così non potendo essi lecitamente aver denari, possessioni, rendite, abiti più civili, e cose simili, ripugnanti al senso della pura Regola, per le quali larghezze si costituiscono, e si distinguono specificamente i Conventuali dagli altri Minori. Che non avesse l' Ordine de' Minori in tal tempo anche ottenuta veruna delle dette dispense, costerà evidentemente dove mostrerò, che il primo privilegio rilassativo della povertà Minoritica fu

la

nunciasse, quæ postea evenere, certis exemplis demonstrant iidem Manricus (in Annalibus Cistercien. tom. 1., & 2.) *&* *Papebrocius* (ad diem 29. Maji in Commentar. prævio ad vitam B. Joachimi §. 4.) *indeque contigisse credunt, ut aliquis fictitias prorsus, atque inanes prædictiones quidam ei adscripserint, quarum nugacitas effecit, ut suspensi hæserint viri etiam sapientissimi, quo loco haberent Joachimum, vel quid de spiritu illius statuerent. Qua de re Auctores citati legendi.* Franciscus Pagius in Breviar. Romanor. Pontif. Tom. 3. Sæcul. XIII. in Concil. Lateran. IV. pag. 185. n. 94., vidend. ibi n. 89. & seqq.

la *Provvisionale* fatta da Papa Martino V. nell' anno 1430. (1). Frattanto io voglio convincerlo di falsità colla sola sposizione della Regola de' Francescani, fatta dallo stesso Padre Fra Bartolomeo Pisano. Contiensi questa nelle sue *Conformità*, presentate al Capitolo generale dell' Ordine Minoritico, da cui furono approvate, e commendate (2). Cosa naturalmente credibile, e certa ella è, che sponendo il Pisano le obbligazioni de' Minori, per non tesser lacci alle coscienze, dove questi per cagione degli ottenuti privilegj, e delle dispense Apostoliche, erano liberi dal rigore della lettera, doveva egli significarlo: e se come cosa più perfetta volea proporre a i Frati Minori la purità della Regola nell' antico rigore; per accomodarsi con tuttociò alle coscienze de' deboli, e per dire la verità, dovea soggiugnere, che sebbene tali rigori fossero secondo la purità della Regola, e degni di essere osservati da i Frati Minori, ciò non ostante, chi non volea osservarli non peccava; perchè le dispense Apostoliche aveano alleggeriti i Frati da tali strette obbligazioni. Così certamente avrebbe egli dovuto procedere in tal caso, come appunto, spiegando la Regola, fanno gli odierni Conventuali, acciocchè la sposizione si accomodi alla verità, a i tempi, e alle persone, per cui si fa. Ma se carta per carta leggeremo tutto il volume del P. Pisano, troveremo, che qualunque volta spiega qualche punto di Regola, o qualche obbligazione de' Frati Minori, non mai fa menzione di veruna dispensa sopra quella, e sempre la spiega, e propone a i Minori, da osservarsi nel nativo rigore onninamente intatto, secondo le pure *dichiarazioni* di Niccolò III., e di Clemente V.: in somma in tal maniera, che al tenore delle sue sposizioni può uniformarsi qualunque Minore Osservante di timorata coscienza. Or questo che segno è? Ognun ben vede esser segno, che in tempo suo la Regola di San Francesco avea tutto il suo rigore, obbligava tutti secondo la sua purità, dichiarata da quei Pontefici, e non era stata mitigata, nè rilassata in conto veruno. Se dunque allora tutti i Francescani erano professori, e doveano essere osservatori della purità della Regola, e se non vi erano dispense, necessario egli è il dire, che tutti fossero del numero degli Osservanti, che l'Osservanza fosse stesa quanto era steso l' Ordine, e che degli odierni Conventuali non ve ne fosse neppure un mezzo; imperocchè per Frate Minore Osservante niun' altro intendesi, che il Frate osservatore della purità della Regola Francescana, dichiarata dalla Sede Apostolica, senza diminuzione, o accrescimento di rigore veruno, sotto l' ubbidienza de' legittimi Superiori di tal' Ordine; e per Frate Minore Conventuale intendesi l'osservatore della detta Regola, non secondo la di lei purità, ma secondo i privilegj Apostolici, che la sgravarono di molte obbligazioni, e di molti precetti: facendola, come leggesi nel Manuale de' Conventuali stessi, una Regola di un' altra specie da quella di prima, cioè, dalla pura Regola di San Francesco. Nè ciò può negarsi dal Ragionista; poichè alla pagina 401. asserisce, e confessa, che la Religione de' Minori Conventuali è *una Religione nata, e cresciuta tra i privilegj*. Quanto svanisce al riflesso di queste verità la jattanza di colui, che trionfava sopra i suppostì falsissimi! Appellossi al Pisano, e dall' istesso Pisano eccolo confuso. Se vuol discor-

(1) *Vid. infrà lib. 3. & 4.*

(2) *Vvad. ad an. 1399. n. 8.*

discorrere con saviezza, e vedere, se ne' Conventuali, o negli Osservanti si adempia la promessa dilatazione, e quindi inferirne chi di questi sia l'Ordine primitivo, non la faccia (mi si perdoni il detto) non la faccia da *Plagiario*, rubando gli Osservanti all'Osservanza, e facendosi ricco delle altrui ricchezze: si fermi nella considerazione delle presenti cose; non esca da' tempi nostri, ne' quali sappiamo di certo, quali sieno gli Osservanti, e quali i Conventuali: osservi chi di questi goda maggior estensione pel Mondo, e quindi conosca, quale de' due Istituti goda l' effetto delle divine promesse, e però quale sia l'antica Religione, fondata da San Francesco. E se trova, come in fatti troverà, che l'Istituto degli Osservanti abbia Conventi, e Provincie dovunque è Chiesa Cattolica: che ne' Paesi degli Eretici, come nell'Inghilterra, e nell'Olanda avuti gli abbia, dove i suoi col sangue si opposero alle Eresie, ed agli Scismi; (a) ritenendovi ancora certe poche abitazioni, e che nelle Terre stesse degli Infedeli, oltre molte Missioni, e Ospizj, abbia la vasta Custodia di Terra Santa: nel Giappone aperte vi abbia le Case, e le Chiese, e testificata col sangue di XXI. Beati Martiri la Fede sotto il tiranno Taicozama: se trova, che nell' America ancora, e nelle vaste Provincie di quel nuovo Mondo conti l'Osservanza molte grandi Provincie, e moltissimi Conventi, dove i suoi Frati, fino dal primo scoprimento di quelle terre, sempre si affaticarono colla predicazione, e col sangue in piantarvi gli stendardi della Santa Croce con felice riuscita: e pel contrario se si accorge, che i suoi Conventuali, quantunque dilatati sieno per l'Italia, ed abbiano due Provincie in Polonia, tre piccole in Francia, e alcune in Germania, non hanno però alcun Convento in Portogallo, e ne' vasti Regni della Spagna: neppur uno ne hanno nell' America, parte quarta del Mondo: che nel Regno di Ungheria vi hanno appena quattro piccoli Conventi, o sieno Ospizj, niuno in Terra Santa, nella Scozia, nell'Inghilterra, e nell'Ibernia: se di questa limitazione de' Minori Conventuali egli si accorge il Ragionista, dia luogo alla verità, e confessi, che le divine promesse fatte a San Francesco, di doversi l' Ordine suo stendere per tutto il Mondo, si avverano negli odierni Osservanti, e non già negli odierni Conventuali. Onde tornando a se stesso si penta di avere a torto ripreso il Gonzaga: confessi esser gli Osservanti l'antica Religione de' Minori, fondata da San Francesco; e si vergogni di avere umiliate alla Sacra Congregazione de' Riti, sotto il nome sì onorevole di Monsignor Lucci, le sue *Ragioni storiche*, impastate di tante falsità, e ingiuriose a i Conventuali medesimi, de' quali presume di fare l' Avvocato contro agli Osservanti, suscitando nuovi litigj tra questi due Istituti, che non si curavano delle costui spampanate.

(a) *Sciebat autem* (Henr. VIII.) *in Regno suo tres esse Ordines religiosorum hominum; qui præcipua laude regularis observantiæ, præ cæteris omnibus, florerent, summaque inde auctoritate apud omnes valerent; Carthusianorum, nimirum, S. Brigittæ, & Divi Francisci de Observantia: hos ergo primò aggrediendos statuit,; ut illis debellatis, facilior esset de cæteris victoria. Sed & in hoc ipso mirabilis apparuit, suavissimaque Dei providentia, ut ab his sanctissimis Viris initium faceret, quò & ipsius tyranni major esset confusio, & ipsorum Martyrum tùm clarior triumphus, tum illustrius etiam pro veritate testimonium.* Sanderus de Schism. Anglic. ed. Inglost. 1586. p. 91. & 92. vid. etiam pag. 86. 95. 115. 134. 135.

§. VIII.

Si ributtano alcune altre cose, dette dal Ragionista nel suo decimo Capitolo, spettante all' argomento di questo Libro secondo.

I. OR se volessi ancor io a forza di profezìe difendere la causa de' Minori Osservanti, potrei trascrivere tutti i molti oracoli, dispersi per gli *Annali* del P. Wadingo, per gli *Opuscoli* di S. Francesco, per le *Conformità* del P. Pisano, e per altri libri; da' quali si raccoglie, che nella Religione fondata da San Francesco non mai mancati sarebbero gli osservatori della purità della santa sua Regola (a). E poichè tra i Conventuali di questi osservatori non ve ne sono, essendo eglino tutti professori di Regola dispensata, membri di Comunità proprietarie, vestiti non secondo il tenore della pura Regola; e tra gli Osservanti abbondano questi, siccome ancora spesso di essi qualcheduno ne fa particolarmente l'Altissimo spiccare alla presenza del Mondo, mediante una vita, ed una morte odorosa di santità; potrei quindi conchiudere, che gli Osservanti, e non i Conventuali sono l'antica Religione di San Francesco. Ma voglio tralasciare questo argomento, confidando, che il pio Lettore non sarà per credere sì male ordinata la Regola Francescana, che nella Religione primitiva fondata dal Santo, non abbia potuto perseverare nella sua purità, neppure per un secolo intero, come ne seguirebbe dalle stravaganti opinioni del Ragionista. Andiamo piuttosto a disaminare certi altri suoi argomenti, con cui nel citato Capitolo si sforza di provare, che i Conventuali sono i più antichi, perchè sono i più larghi tra tutti i Francescani: conforme nelle altre Religioni i più antichi sono sempre i più larghi; non solendo la Santa Sede permettere le Riforme, se non per via di maggior ristringimento di leggi, come appunto hanno fatto gli Osservanti, avendo abbandonata la disciplina più mite de' PP. Conventuali, ed aggiunti nuovi rigori alla vita degli antichi Francescani. Sono dunque, e' dice, i Conventuali i più antichi; allargandosi viepiù una Religione, quanto più si allontana da i tempi della sua istituzione: laonde gli Osservanti, come più stretti de' Conventuali, sono ancor più vicini al giorno del loro nascimento.

II. Così, o similmente egli discorre; nè voglio io contrastargli a maggior larghezza de' suoi: dirò bene, che appresso costui è disgrazia agli Osservanti l'osservare la Regola, che se questi ottennte avessero maggiori dispense di quelle de' Conventuali, potrebbero pretendere la primogenitura. Nò, mi dirà; perchè allora con tutta la larghezza maggiore non potrebbero contare maggior tempo di quello, che veramen-

(a) *Vid. Opuscul. S. Franc. Prophetia 3; ibid. in Collationibus, Collat. 20; ibi Orat. S. Franc.* pro obtinenda paupert. *Vuad. ad ann. 1224. n. 5. & ad ann. 1216. n. 13.*

mente conviene loro. Dica dunque lo stesso de' suoi; conciossiachè la larghezza, sotto i confini della medesima Regola non dispensata, nasce regolarmente dalla lontananza de' primi fervori di una Religione: quindi è, che di quando in quando le Religioni antiche ne' loro Capitoli generali, o altramente, cercano di risuscitare il fervore primiero. La larghezza poi fuori de' limiti della primitiva Regola, se non nasce da un eccesso di rilassatezza, nasce da i privilegj; onde non ha che fare coll' antichità dell' Istituto, potendo nascere tutta in un giorno: poichè il Papa può dare a i PP. Cappuccini, per esempio, più dispense sopra la Regola, e più larga forma di vivere, di quella, che hanno i PP. Conventuali; e se ciò facesse, la maggior larghezza di quelli rispetto agli odierni Conventuali, non sarebbe indizio di maggiore antichità. Così appunto la dee discorrere della maggior larghezza de' Conventuali rispetto agli Osservanti. Nasce questa dalle tante dispense, date a i Conventuali, e non ricevute dagli Osservanti, ed è fuori de' limiti della Regola Francescana; anzi è positivamente contraria alle più specifiche, e sostanziali obbligazioni di detta Regola: dunque non può essere indizio di maggiore antichità, non nascendo essa dalla lontananza de' primi fervori, che non potè mai cagionare una tanta larghezza, destruttiva dell' antica Religione Serafica: e queste sono cose chiarissime, non bisognose di più lunga persuasione. Che poi la Santa Sede, non solo abbia permesse, ma ancora comandate, e tratte a buon esito le Riforme de' Regolari senza veruno ristringimento di leggi, si è provato non solo in quanto all' Ordine Francescano, ma in quanto ancor' a tutti i Mendicanti: onde mentisce in questo punto notabile il Ragionista, e la sua menzogna fa, che persuada al suo Lettore, che gli odierni Osservanti sono una riforma de' Francescani, come gli Scalzi Agostiniani sono una Riforma dell' Ordine di S. Agostino. Distingua egli la riforma necessaria dalla non necessaria, come si disse nel fine del primo Libro, e allora sono finiti i suoi stupori delle Riforme senza ristringimento di leggi. Se poi gli cagiona stupore, che i Conventuali, benchè più larghi, debbano essere un ramo, e non il tronco della Religione Serafica, quando nelle altre Religioni pel contrario i più larghi sono il tronco, e gli altri i rami, diramati novellamente; sovvengagli, che in due maniere si dirama un ramo dal tronco, e col perdere la specifica strettezza del tronco a cagione de' privilegj, e coll' aggiugnere alla necessaria strettezza per mezzo delle supererogatorie Riforme, che si dividono dal tronco. Nella prima maniera, dal tronco della Religione Francescana si diramarono i Conventuali; e perciò sono più larghi, e meno antichi del tronco. Nella seconda maniera, dallo stesso tronco si diramarono i Cappuccini, e perciò sono più stretti, e meno antichi del tronco, il qual è sempre lo stesso; perchè l'Osservanza nè aggiunse, nè tolse alla Regola della Religione primitiva.

III Persevera nel detto Capitolo ad argomentare animoso il Ragionista, e vuole, che la disciplina più, o meno mite non abbia che fare coll' anzianità, o novità. Questo gli si accorda, dove trattasi di pura disciplina variabile senza variare l' essenza della Religione, quali sono le leggi fatte dopo l'intera formazione di un Ordine; ma per li Conven-

tuali non siamo nel caso, non essendo variatori eglino della sola disciplina di questa sorta; ma in oltre ancora della Regola fondamentale degli antichi Minori. Soggiugne, che quando le Monache a i tre loro voti aggiunsero quello di Clausura, non diventarono Religiose di un' altra specie. Verissimo; perchè col voto di Clausura nulla tolsero delle antiche obbligazioni della loro Regola: e così ancora i Riformati di riforme non necessarie col solo aggiugnere alla Regola, non si fanno di un' altra specie; purchè non tolgano le obbligazioni sostanziali della medesima. Che se le cose aggiunte così dalle Monache, come da i sopraddetti Riformati, fossero tali, e tante, che venissero a mutare sostanzialmente l'antica Regola, e componessero uno stato notabilmente diverso dal primiero, concedo, che per quelle diventerebbero di un' altra specie di Religione. Ma che vuol dire per questo il Ragionista? Vuol dire, che non si hanno da attendere per l'identità della Religione le identità delle obbligazioni, ma le identità de' Superiori, e de' sudditi? Questo appunto pare, ch'ei voglia; e sebbene io gli concedo, che quando una Riforma, separandosi dal tronco, forma da se stessa un distinto corpo co' suoi particolari independenti Superiori Generali, Provinciali, e Locali, sia distinta Religione dal tronco, se non in specie, almeno in numero; contuttociò io gli niego, che dalla sola diversità de' Superiori, e delle persone, e non già da altre cagioni si renda nuovo, e diverso un Istituto: essendo cosa certissima, che se i Francescani si formassero una nuova Regola, e quella professassero, lasciata la Regola di S. Francesco, diventerebbero di un nuovo Istituto, quantunque fossero gl' istessi Uomini Superiori, e sudditi; siccome appunto quando le Monache del terz'Ordine professano la Regola di Santa Chiara, benchè ciò facciano tutte le Religiose del Monastero, e sieno le stesse Superiore, e suddite, nondimeno diventano di un altro Istituto. Si ricordi il Ragionista, che ci vuol meno a fare, che da una Religione se ne formino due diverse, o distinte, che a mantenere tra le persone di diverse obbligazioni la identità dell' Istituto. Per la distinzione basta qualsivoglia mancamento, opposto all' unità; ma per l' identità ci vogliono intere tutte le cagioni. Gli odierni Conventuali de'mancamenti contrarj all' unità della Religione Francescana primitiva ne hanno piuttosto troppi, che pochi, come si provò: dunque che pretende il Ragionista colle sue canzoncelle di qualità, e di disciplina più mite? La Regola sostanziale mutarono i Conventuali, e non la sola qualità, nè la sola disciplina accidentale.

IV. Si sforza in oltre ivi di provare, che non i Conventuali dagli Osservanti, ma bensì gli Osservanti sono usciti da i Conventuali; laonde i Conventuali sono l'antica Religione. A tal fine adduce una moltitudine di Scrittori, che così dissero; ingannati chi dal proprio capriccio, e chi dagli scritti de' due famosi Conventuali, cioè, di quegli, che fece la prefazione alle *Costituzioni Piane*, e del P. Ridolfi da Tossignano, come si disse altrove: e di ciò, che scrissero, non investigarono il fondo, ma soltanto copiarono le proposizioni tronche. Porta la testimonianza ancora del P. Annalista Zaccaria Boverio, di cui scrisse l' Autore della *Storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e militari ec.*, secondo la traduzione dal Fran-

Francese, stampata in Lucca nell' anno 1739 (1), che *diede alla luce i suoi Annali nell' anno 1632. Ma il Vvadingo osserva, ch' egli usò maggiore attenzione in deprimer la famiglia dell' Osservanza, che dar gloria alla sua Congregazione; perlochè questi Annali furono censurati da un decreto della Congregazione dell' Inquisizione di Roma, subito che comparvero alla luce, non meno, che la traduzione Italiana, che ne fu fatta dal Padre Sanbenedetti, e non fu permesso il leggergli, che nel 1652., dopo che furono in molti luoghi corretti*. All' istesso proposito s' ingegna di provare, che non i Conventuali dagli Osservanti, ma gli Osservanti si separarono da i Conventuali. Per ciò fare, cita in primo luogo la Bolla *Ordinem Fratrum Minorum* di Alessandro V., già dimostrata per *surretizia*, e *orrettizia* dagli Osservanti di undici Conventi di Francia a i Padri del Concilio di Costanza, e da questo espressamente annullata nel suo decreto *Supplicationibus personarum*. Cita il titolo, dato da alcuni Scrittori (tra quali è l' Autore delle *Firmamenta*) al decreto del Concilio di Costanza, *decreto, che separa i Frati dell' Osservanza da i Conventuali*. Ma quivi, oltre il parlarsi de' soli Osservanti della Famiglia di alcune Provincie di Francia, se avesse trascritto fedelmente il titolo, dall' Autore delle *Firmamenta* soprapposto a tale decreto, avrebbe fatta conoscere la vanità di tanti suoi cavillosi argomenti. Ecco le parole del detto Autore: *Decreto del Concilio di Costanza, che separa alcuni Frati Minori dell' Osservanza, o della Famiglia, dagli altri dell' Ordine medesimo, tanto Conventuali, quanto della vera, e prima Osservanza regolare* (a). Non vi voleva dunque altro, che deporre la pertinacia, perchè il Ragionista conoscesse, che oltre gli Osservanti, detti *della Famiglia*, vi furono i veri Osservanti, detti *della Comunità*, che non mai per alcun tempo, neppure in apparenza, si separarono dalla Comunità dell' Ordine; e per ravvisare insieme la inezia di tutti i suoi argomenti, co' quali vuol provare, che tutta l' Osservanza si separò dalla Comunità dell' Ordine, quando si separarono i soli Osservanti, detti della Famiglia, quasiche fuori di questi non vi fossero gli Osservanti della Comunità, da i quali, non meno che dagli antichi Conventuali, si divise la Famiglia. Di più la separazione ancora della Famiglia da i Conventuali, di cui per lo più s' intendono sempre gli Scrittori, quando dicono, che gli Osservanti uscirono, o si separarono da i Conventuali, non fu vera separazione dal corpo dell' Ordine, con cui restarono sempre uniti, mediante l' identità de' Ministri, che davano loro i suoi Vicarj, e comandavano loro l' ubbidienza ad essi, come alla propria persona, giusta le cose dette verso il fine del primo Libro, e da dirsi più diffusamente altrove. E certamente altra cosa è, l' essersi gli Osservanti separati da i Conventuali, e l' essersi separati dal Corpo dell' Ordine. La prima separazione potè stare senza la seconda, perchè gli antichi Conventuali, o rilassati, o privilegiati, non erano tutto il corpo dell' Ordine, ma una sola fazione, molto numerosa ne' suoi princi-

pj,

(1) Tom. VI. pag. 185.

(a) *Decretum Concilii Constantiensis, separans quosdam Fratres Minores de Observantia, sive Familia, ab aliis ejusdem Ordinis, tam Conventualibus, quàm de vera, & prima Observantia regulari*. Apud Firmamenta trium Ordinum 2. part. tract. 1. fol. 30. col. 1.

pj, e molto ſtenuata verſo i tempi di Lione X.; onde poteva conſervarſi l'unione coi capi dell'Ordine, e medianti queſti con tutto il Corpo, ſenza eſſer uniti immediatamente con quei Conventuali.

V. Per ultimo ſi fonda ſopra l'autorità di quel Padre Conventuale, che fece la prefazione alle *Coſtituzioni Piane*, e ſuſcitò in eſſa le preſenti controverſie; e dopo riportate le coſtui parole, ſoggiugne: *dicono le Coſtituzioni Piane*; non diſtinguendo le *Coſtituzioni* da tale prefazione, ſe non che con un *Præf.* ſcolpito alla meglio tra le ſottopoſte citazioni di tutta la pagina. Secondo il tenor dunque di tale prefazione dice il Ragioniſta, *che gli Oſſervanti non mai quietaronſi, ſin a tanto che nell' anno 1517., avendo ottenuto il proprio Generale, interamente ſepararonſi per ſempre da quel Generale, cui ſecondo la Regola avrebbono dovuto ubbidire.* Eccolo nel ſolito falſo ſuppoſto, che non vi foſſero altri Minori Oſſervanti fuori di quelli, detti *della Famiglia*: eccolo in oltre a confondere le coſe alla peggio, e ad imporre al ſuo Lettore. Conciofiachè è falſo, che gli Oſſervanti della Famiglia proccuraſſero la loro ſeparazione perpetua da i Conventuali: furono eſſi ſempre pronti ad unirſi con queſti, purchè l'unione foſſe ſenza pregiudizio della purità della Regola: nè dimandarono eſſi a Lione X. la ſeparazione, ma queſti ſi moſſe a farla, e pel proprio zelo, e per le premuroſe iſtanze di tutti quaſi i Principi Cattolici, e di moltiſſimi Prelati, che non potevano più vedere l'Ordine Franceſcano, tale qual'era, imbrogliato, e confuſo; come tutto appariſce dalle Bolle di Lione, ſpedite in tale occorrenza. E' falſo, che in vigore della Bolla di queſto Pontefice gli Oſſervanti otteneſſero il proprio Generale, avendolo ſempre avuto ancor per l'addietro nello ſtare ſoggetti, così gli Oſſervanti della Famiglia, che della Comunità, al Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, da cui non mai ſi diviſero, e di cui fu legittimo ſucceſſore l'eletto del numero degli Oſſervanti, in vigore della Bolla Lionina, Fra Criſtoforo Numai da Forlì, capo ancora de' Conventuali medeſimi, cui apparteneva il confermare il loro proprio Maeſtro Generale, ed il viſitarli paternamente, come altrove ſi dirà. E' falſo ancora, ed è contrario alle *dichiarazioni* della Santa Sede il dire, che gli *Oſſervanti ſi ſeparaſſero per ſempre da quel Generale, cui ſecondo la Regola avrebbono dovuto ubbidire*. Il Generale, cui ſecondo la Regola debbono ubbidire gli Oſſervanti, è il Generale, eletto ſecondo la Regola: e dichiarò nelle ſue Bolle Lione X., che queſto Generale ſia l'eletto dal corpo della Regolare Oſſervanza; e con queſto ſono uniti tutti gli Oſſervanti; dunque come può dirſi, che ſi ſeparaſſero per ſempre da quel Generale, cui ſecondo la Regola avrebbono dovuto ubbidire? non è queſto un contraddire alla Santa Sede? I Conventuali piuttoſto furono quelli, che quando ſcoſſero interamente la ſoggezione all'Oſſervante Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, ſi ſepararono per ſempre da quel Generale, *cui ſecondo la Regola avrebbero dovuto ubbidire*; imperocchè di tal Generale, eletto dal corpo della Regolare Oſſervanza, diſſe Lione X. nella ſua Bolla *Accepimus ſiquidem*, riportata dal P. Vvadingo all'anno 1519.

1519. num. IX.: *a cui tutti i Frati, tanto Conventuali, quanto della Regolare Osservanza fossero tenuti ad ubbidire* (a). Non mi stendo più in rigettare simili avanzamenti del Ragionista, dovendosi delle predette cose altrove trattar separatamente.

VI. Noto sol tanto alcune falsità, che come verità incontrastabili, gitta egli avanti gli occhj de' suoi Lettori, e su quelle fonda la fabbrica de' suoi apparenti raziocinj. La prima è, il non distinguere gli Osservanti della Comunità dell' Ordine da quelli della Famiglia, supponendo, che non si trovassero Osservanti fuori di quelli, detti *della Famiglia*. La seconda è, il supporre, che l'Osservanza abbia avuto principio da i tempi di Fra Paoluccio Trinci, e per l' addietro ogni Frate Minore sia stato Conventuale. La terza, che il primo Ministro Generale Osservante sia stato eletto in vigore delle Bolle di Lione X., quasiche tutti gli antecedenti Generali, quantunque zelantissimi della purità della Regola, sieno stati del numero de' Conventuali. La quarta, che i Conventuali sieno antichissimi, benchè sia certo, che i primi Francescani furono osservanti della purità della Regola, e che il nome di *Conventuale*, siccome ancora l' essenza, non comparì nell' Ordine Francescano prima della peste del 1348., e del Pontificato di Martino V. Finirei di scrivere tutto questo volume, se raccontassi tutte le costui falsità, su cui fonda le macchine de' suoi argomenti, co i quali trae al suo partito i Lettori, poco pratici delle cose Francescane: veniamo per tanto all' ultima, ed è, che non distingue i suoi moderni Conventuali dagli antichi; e tuttociò, che dicesi de' Conventuali antichi, lo prende come detto de' suoi. Per esempio: tutti i Ministri Generali, che furono avanti Lione X., e si dissero *Conventuali*, crederà egli, e farà credere, che fossero degli odierni suoi Conventuali. I detti di quei, che affermano usciti, o separati gli Osservanti da i Conventuali, gli spaccerà come se dicessero, che gli Osservanti uscirono, e si separarono dagli odierni suoi Conventuali.

VII. Per togliere un tal pregiudizio, rammento ciò, che più volte ho detto, cioè, che gli odierni Minori Conventuali sono Francescani di un' altra specie, distinta da quella degli antichi Conventuali, che furono dalla fine del Secolo XIV. fino al Concilio di Trento; imperocchè gli antichi non aveano di proprio, neppure in comune, questi sono in comune proprietarj: quelli non potevano lecitamente ricevere denarj, questi possono: quelli non potevano senza necessità cavalcare, possono questi: quelli non aveano giubbe, camicie, scarpe, calze, e altre cose contrarie alla forma del vestimento Francescano, questi le hanno; possono dunque, e debbono gli antichi Conventuali più tosto numerarsi tra gli Osservanti, che tra i Conventuali odierni. Bene considerate le sopraddette falsità, e distinte tra le sottigliezze del Ragionista, potrà ognuno facilmente da per se stesso discernere, che in tutto il suo Capitolo X., e altrove spessissimo, fabbricando ei sopra quelle, e dandole a bere al suo Lettore, fabbricò sopra l' arena, e volle

(a) *Cui universi Fratres, TAM CONVENTUALES, quàm Regularis Observantiæ, obedire tenerentur*. Bulla cit. Leon. X. Apud Vvad. ad ann. 1519. n. 9.

volle estinguere la sete coll'acqua salata. Dopo le quali cose osservate, provate, e difese negli antecedenti Capitoli di questo Libro, mi resta da conchiudere, che gli odierni Minori Conventuali non sono dell' antica Religione fondata da San Francesco, ma di un recente Istituto, sotto una Regola di diversa specie da quella de' Minori primitivi; perchè permettesi loro il possedere in comune, il tener denari, e il prevalersi di molte altre cose. Così, prima di me, confessarono nel passato secolo gli stessi Conventuali nel più volte citato loro Manuale, stampato per ordine del loro Generale P. Maestro Berardicelli. Onde per accomodare la loro Professione al tenore di questa nuova Regola, e per protestarsi implicitamente di essere d' un Istituto, diverso da quello degli antichi Minori, mutarono cogli abiti anche la Formula di Professione, prendendone una nuova, incognita a tutta l'antichità; in cui apertamente si protestano, che non intendono di obbligarsi alle più sostanziali, e specifiche osservanze della Regola di San Francesco, ma al tenore della sola loro novella Regola, composta di certi punti meno difficili della Regola di San Francesco, e di molte larghe dispense sopra i punti più ardui, e specifici della medesima, ottenute dalla Santa Sede. Questo libro dunque solo basta per confutare tutto il volume del Ragionista; poichè se gli odierni Conventuali sono di un Istituto novello, distinto dall' antica Religione di San Francesco, chiara cosa è, che non possono con verità affermare quello, che per assunto universale del suo volume si propone da provare il Ragionista, cioè, *che tutti i Santi, e i Beati de' primi due secoli Francescani appartengano a' soli Padri Conventuali*. Potrei per tanto donare alla parte avversaria tutto il primo mio libro, e gli altri da soggiugnersi a questo; e farei per farlo volentieri, se non temessi di cadere in sospetto, che abbia io voluto sfuggire la forza delle *Ragioni Storiche* del mio Ragionista. Lo seguiterò per questo, disaminando le altre sue arguzie, ed opponendogli, col metodo di sopra, le *Ragioni* degli Osservanti; acciocchè ancor queste possano comodamente pesarsi, raccolte insieme, dal sempre retto giudizio degli Eminentissimi PP. della Sag. Cong. de' Riti, cui umiliate furono le Ragioni de' PP. Conventuali.

Fine del secondo Libro.

LIBRO TERZO.

Dell' altissima Povertà, universalmente osservata da' Frati Minori de' due primi secoli Francescani, che rigettar dovettero anche l'uso semplice de' Beni, o fondi fruttiferi, come contrario alla purità della Serafica Regola, non per anche allora in ciò dispensata dalla Santa Sede.

Conviene ora disaminare, qual' e quanta fosse la Povertà de' Minori de' primi due secoli, acciocchè conoscer si possa, se appartengano quelli o al Corpo de' Minori Conventuali privilegiati, e dispensati sopra l'altissima Povertà Minoritica, ovvero al Corpo degli odierni Minori Osservanti, dell'altissima Povertà così tenaci, che non mai sopra quella ricevettero dispensa, o Privilegio veruno. Se nommeno di questi compariranno eglino poveri, e senza proprio, sarà ciò un efficace argomento per convincere, che non debbano annoverarsi tra' Minori Conventuali, da tale Povertà, e spropriamento assai lontani, ma più tosto (se altro non osta) tra' Minori Osservanti. Se poi per l'opposito troverassi, che abbiano essi ammesso, come pretende il Ragionista, l'uso semplice de' Beni, e de' fondi fruttiferi, la proprietà de' quali ne stesse appresso la Santa Sede, non per questo dovrà tosto inferirsi, che fossero eglino degli odierni Minori Conventuali, per le ragioni addotte nel secondo nostro libro; ma bensì, che fossero de' Conventuali precedenti al Concilio Trentino, i quali, sebbene avessero cogli odierni comune il nome, in sostanza però erano dagli odierni essenzialmente d'Istituto, e di professione diversi, ed appartenevano più propriamente al Corpo degli odierni Osservanti, come poco anzi fu provato, e difeso nel mentovato secondo libro. Mentre, acciocchè gli antichi Minori dir si possano degli odierni Conventuali, non basta, che avessero eglino l'uso semplice de' fondi fruttiferi,

che per tali dispense specificamente quello si costituisce, e si distingue: senza le quali, quantunque avesse gli stessi Superiori, e Conventi, non sarebbe certamente lo stesso Istituto, ma un altro, simile a quello degli Osservanti, o a quello de' Cappuccini. Che se di tali dispense il Ragionista vuol dire, non farsi da esse, ma supporsi la Comunità Conventuale, dice il falso; conciossiachè, sebbene suppongono esse esistente una Comunità, o un popolo, che le riceva, non suppongono tuttavia, che tale Comunità, o popolo, antecedentemente alle dispense, sia dispensato, e posto nello stato, in cui ha da essere collocato da quelle: quindi è, che non suppongono esservi stati ancora in pria i Minori Conventuali, che le ricevessero; ma solo, che vi fossero de' Minori, di professione veri Osservanti, che col ricevere le già dette dispense, costitutive del Conventualesimo, si fecero Conventuali. Così se il Papa concedesse oggi a' Minori Osservanti la dispensa di potersi fare Domenicani, accettando essi, ed usando quella, si farebbero Domenicani veramente, ma non sarebbe vero, che la loro Comunità, pria che ricevesse tal dispensa, fosse Domenicana, quantunque le dispense suppongano la legge, e le persone, da cui sono ricevute. Donde apparisce con quanto inetta riflessione il nostro Ragionista tenti di esaltare il suo Conventualesimo sopra i tempi delle sue fondamentali dispense; contraddicendo ancor' a se stesso, che della Religione de' Conventuali scrive nella pagina 401., esser ella *nata e cresciuta tra i privilegi*, e per conseguente non più antica delle ottenute dispense, o de' privilegj.

III. Quanto meglior consiglio sarebbe stato il suo, se conoscendo, che solo per privilegio s'introdusse nell' Ordine Minoritico l'uso semplice de' fondi fruttiferi, e dopoi lo stato de' suoi Conventuali, confessato avesse ingenuamente, che tal' uso semplice è contrario alla purità della Regola Francescana, e che tale stato non è quello degli antichi non dispensati Minori: ma per suo divertimento si studiò egli di confondere le buone idee, e di sostenere, che alla purità di tal Regola non contraddice il semplice uso de' fruttiferi fondi, tutto che introdotto per privilegio; che di aver un tale uso antichissimi, e pria de' tempi di Martino V. sono gl' indulti Apostolici dati a' Minori; e che Conventuali furono i vetusti Francescani. E benchè finga nel principio di non far gran caso di tali asserzioni, toccanti l' età delle ottenute dispense; niente però di manco si sbraccia poi, e si riscalda, e si sforza con ogni sorta d'argomenti, e di risposte, per provarne e difenderne, più che può, la maggiore antichità: da che bene discernesi, esser questo un punto di grande importanza per la decisione della causa; degno per tanto di esser trattato con gran diligenza. E in fatti, se i primi due secoli Francescani si fossero totalmente accordati nella professione, Regola, obbligazione di vita, e Povertà cogli Osservanti de' nostri giorni, e discordato avessero dalla vita de' Conventuali, come discordano i già detti Osservanti; come mai potrebbe ragionevolmente affermarsi, che appartengano quelli piuttosto al corpo degli odierni Minori Conventuali, che a quello degli Osservanti?

IV. Sarà dunque degna impresa il far conoscere nel presente libro, che ancora l' uso solo delle rendite, delle possessioni, e de' fondi fruttiferi è cosa ripugnante alla purità della Regola di San Francesco; e che questo non fu mai lecitamente praticato nell' Ordine de' Minori prima de' tempi di Martino V., che offerinne il privilegio nell' anno 1430. Il campo è vastissimo, numerose sono le armi da impugnarsi, e le insidie da superarsi: l' Avversario raccoglie, e scaglia quanto gli giunge alle mani: alquanto scabrosa è la materia; e il trattarla esattamente ci promette, che molti potranno disingannarsi, se per l' addietro con troppa facilità si arresero alle altrui false persuasioni.

C A P. I.

L' uso semplice de' Beni, e fondi fruttiferi, la proprietà de' quali appartenga alla Santa Sede, è contrario al puro senso della Regola di San Francesco; ed era illecito ancor a' Minori de' primi due secoli Francescani, che a tal' effetto non aveano per anche ottenuto verun Apostolico privilegio.

QUesta è l' Asserzione da provarsi, e da difendersi nel presente Capitolo, contraria a quella, che per tutto il suo quinto Capitolo si sforza di stabilire il Ragionista, ed è conceputa in questa guisa: *Le Rendite del primo, e secondo secolo Francescano, simili a quelle, che tennero i Conventuali sino al Concilio di Trento, e le quali furono detestate da' primitivi Osservanti, dimostrano i Conventuali più antichi degli Osservanti*. Avanti i tempi del mentovato Concilio non ha egli tra' Minori saputa trovare proprietà veruna in comune: onde per trasportare a' primi secoli il suo Conventualesimo, ha dovuto far caso del solo uso senza la proprietà, che per certi anni avanti il Concilio sopraddetto ebbero de' fondi fruttiferi, posseduti dalla Santa Sede, alcuni Conventi, ed alcune Provincie de' Minori. Questo si sforza di provare antico, e non contrario alla Regola Francescana; quasiche basti l' antichità di questo solo a piantare ne' primi secoli i suoi Conventuali, che con quell' uso solo, e null' altro di più, apparterrebbero piuttosto agli Osservanti, che al loro presente Istituto, come costa dalle già dette cose. Quantunque l' aver un tal uso per privilegio faccia conoscere, che quello è contrario alla Regola; non per tanto egli pretende, che non le sia contrario, e che il privilegio d' averlo sia antichissimo. Perlochè dovrò io in più paragrafi dimostrare, che in quei due secoli, per cagione dell' obbligazione della Regola, e per mancanza di ogni privilegio, fu sempre

ſempre illecito a' Frati Minori aver l' uſo ancora ſemplice de' Beni, e fondi fruttiferi. Ciò fatto, conoſcerà il Ragioniſta, che l'odierno ſuo Conventualeſimo in que' due ſecoli non ſolo non era ancor nato, ma in oltre neppure formato ſi era l' uovo, donde poi naſcer dovea nel quarto ſecolo Franceſcano.

§. I.

Si prova l' aſſerzione del preſente Capitolo colla dottrina de' quattro vetuſti famoſi Maeſtri.

I. NON sò con quale meglior metodo poſſa io inveſtigare, ſe i Franceſcani de' due primi ſecoli poteſſero, o nò, ſalva la Regola, prevalerſi dell'uſo ſemplice de' Beni, e fondi fruttiferi, e ſe per ciò fare aveſſero privilegio veruno, che coll' eſaminare le ſentenze, e le dottrine de' medeſimi, circa le obbligazioni de' Frati Minori. Certa coſa ella è, che laddove, o per indulgenza di Regola, o per privilegio Apoſtolico abbiano eſſi potuto lecitamente aver un tal' uſo, non diranno, eſſer quello una coſa vietata loro, ed illecita. Ma ſe al contrario confeſſano, e inſegnano, eſſer quello proibito, illecito, e ripugnante alla vita Minoritica; chiaro indizio ci danno, che nè per indulgenza di Regola, nè per alcun ottenuto privilegio abbiano eſſi conoſciuto di poterſi ſoſtentare coll' uſo predetto. Ma in queſta ſeconda maniera per l' appunto eſſi confeſſano, ed inſegnano; dunque non conobbero di potere in modo alcuno prevalerſi di tal forma di vivere. Oſſerviamo nel bel principio la dottrina de' quattro Maeſtri. Sono queſti quattro celebri Dottori in Sacra Teologia, cioè, il famoſo P. Aleſſandro d' Ales, il P. Giovanni della Roccella, il P. Roberto di Baſtia, ed il P. Riccardo. Coſtoro per ubbidienza, e di comune conſentimento fecero nell'anno 1242., ſecondo il Wadingo, (1) una ſpoſizione letterale della Regola Franceſcana, che preſentarono al Capitolo Generale di Bologna, perchè ivi confermata foſſe; riſerbando eſſi allo ſteſſo Capitolo, e alla Santa Sede la megliore ſpiegazione, come coſta dalla loro lettera appreſſo il Wadingo citato. In queſta loro ſpoſizione per tanto, riportata nelle *Firmamenta de' tre Ordini* (2) al Capitolo ſeſto, muovono due quiſtioni: la prima è, *qual ſia la Povertà, a cui ſono obbligati i Frati Minori, cioè, ſe ſia loro proibito il poter avere qualche coſa di fiſſo pel proprio ſoſtentamento, come una rendita perpetua, in tale maniera però, che appreſſo i Frati non ſia di tal rendita la proprietà, nel qual modo alcune perſone vollero a' Frati Minori ordinare perpetue rendite?* La ſeconda è, *ſe la Povertà, a cui ſono obbligati i Frati Minori, proibiſca loro, che non poſſano avere terreni, dal frutto de' quali raccolgano le coſe neceſſarie di ogni ſoſtentamento loro, ed il dominio di eſſi appreſſo altra perſona ne ſtia; dimodochè, conforme hanno orti per erbaggi, e frutta, così poſſano aver campi, e vigne per pane, e vino?* (a) Queſto è appunto un

(1) Tom. 3. pag. 68. num. 2.

(2) Par. 4. fol. 16. a terg. col. 2. & ſeq.

(a) *Quæritur, quid ſit iſta Paupertas, ad quam tenentur Fratres ..... An, ſcilicet probi-*

un cercare, se potessero allora i Frati Minori aver l'uso semplice delle rendite, e de' beni stabili senza la proprietà delle medesime cose. Il Ragionista senza dubbio avrebbe risposto di sì, come dice nel suo V. Capitolo; ma i quattro Maestri dicono di nò: ed eccone le parole: *Alle quali quistioni ha da dirsi, che essendovi, secondo i Santi, due povertà evangeliche, cioè, una imperfetta, che colla povertà di spirito non ha cosa veruna temporale superflua, ma il solo necessario; l'altra perfetta, che come proprio non ha neppure le cose necessarie alla vita, ma dipende dalla divina Provvidenza, e chiamasi povertà di mendicità. Questa seconda pare che sia la Povertà de' Minori, determinata nella Regola; onde la povertà di questi si attende in due cose: una è, che non ricevano alcuna cosa fissa, come RENDITA; e ciò è, perchè come pellegrini, e forestieri debbono servire al Signore: l'altra, che debbono avere la povertà in quanto all'uso, acciocchè sieno talmente poveri, che sieno ancora mendichi, onde ancora si aggiugne, che vadano confidentemente cercando limosina*. Così i Maestri (a).

II. Pronto è colla risposta il Ragionista, e dice alla pagina 120., che i quattro Maestri parlano delle rendite, di cui sebbene i Benefattori si protestassero di volerne essi ritenere la proprietà, ne volevano tuttavia concedere a' Francescani l' usufrutto, e il diritto di esigerle, e tali rendite ripugnano all'altissima Povertà. Non così però furono quelle de' Minori de' primi due secoli, che sopra esse non aveano neppure il diritto dell'uso, ma un uso di semplice fatto, e non erano certe di certezza civile, ma solamente di una certezza morale, la quale nasceva dall' altrui carità. Similmente de' terreni; mentre non furono questi introdotti, quanto all' uso, per isfuggire la mendicazione cotidiana, ma solamente perchè questa, cresciuto il numero de' Frati, e de' Mendicanti, e mancato il fervore de' Popoli, non più bastava a mantenerli. Siccome dunque le cantine, e i granaj, dove bastano le minute limosine, oppongonsi all' uso della povertà Francescana, ma non già dove la necessità li richiede; così parimente le

rendite

probibeatur eis, ne possint aliquid fixum ad sustentationem habere: sicut aliqua persona voluerunt ordinare redditum perpetuum, quo in aliquo loco sustentarentur Fratres, ita quòd aliqua proprietas apud eos non resideret. Item quaritur; an Paupertas ista, ad quam tenentur Fratres, probibeat eis, ne possint habere territoria, de quibus per culturam, & industriam suam omnis sustentationis sua necessaria procurarent; ita quòd proprietas penes alium resideret, ut sicut habent hortos ad olera, & fructus, ita haberent vineas, & agros?

(a) *Ad quod dicendum, quòd cùm sit duplex necessitas* (fortè differentia) *evangelica Paupertatis, sicut dicunt Sancti, scilicet, Paupertas imperfecta, qua tum Paupertate spiritus nibil superfluum retinet temporale, sed solùm retinet, quod est necessitatis. Alia verò perfecta, qua cum voluntate spiritus nec necessaria vita tamquam proprium retinet, sed ex Dei provisione pendet, qua Paupertas dicitur mendicitatis. Hac verò videtur Paupertas Fratrum Minorum, qua hic determinatur; Unde attenditur in duobus; unum est, ut non recipiant aliquid fixum, sicut redditum; & hoc est, quoniam tanquam peregrinè, & advena debent Domino famulari; Aliud, quòd debent habere Paupertatem quantum ad usum, ut taliter sint pauperes, quòd etiam sint mendici. Unde etiam additur:* (Supple in Regula) *vadant pro eleemosyna confidenter.* Quatuor Magistri in exposit. Regulæ Fratrum Min. apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 16. a tergo col. 1. & seq.

rendite de' primi due secoli, introdotte non per voluttà, ma per necessità, non potevano in modo alcuno violare neppure l'uso povero della Regola. Così egli dice, ed ha un bel dire, senza punto provare. I quattro Maestri per altro, senza tante distinzioni, e clausule, affermano, esser illecito a' Frati Minori l'avere annue perpetue rendite, campi, e vigne, benchè non vi abbiano dominio, e proprietà. Mi dica per cortesia: ebbero mai gli antichi Minori de' giardini de' loro Conventi altro, che un uso di semplice fatto, senza verun diritto ripugnante all'altissima Povertà? Nò certamente. Ora i quattro Maestri cercano, se, come hanno essi gli orti per gli erbaggi, e frutta, così possano avere campi, e vigne? e rispondendo di nò, debbono intendersi, che non possano di tali fondi aver nemmeno l'uso di semplice fatto, che hanno de' loro giardini, altramente non risponderebbero al proposto quesito. Delle rendite, apparisce dal testo, che le giudicano vietate a' Minori, o sieno queste bastanti all'intero sostentamento de' medesimi, o nò. De' terreni, vuole il Ragionista, che l'uso di questi venga vietato, quando è tale, ch'escluda la mendicazione cotidiana, e dia tutto il necessario a' Frati; non già quando dia parte del sostentamento, e s'introduca non per voluttà, ma per necessità. Lo star qui a combatter seco, che quelle parole del quesito de' Maestri, *da' quali terreni si proccurassero i Frati le cose necessarie di ogni sua sostentazione*, sulle quali fondasi la risposta del Ragionista, non significano, che i frutti di tali terreni fossero bastanti all'intero sostentamento de' Frati, ma solamente, che da quei terreni i Frati raccogliessero alcune parti di tutte le cose necessarie al loro intero sostentamento, cioè, un poco di grano, di vino, di olio, e simili, potrà parere al Ragionista, che sia un combattere contro la verità conosciuta; e pure, o voglia, o non voglia, un sacco di grano, ed una soma di vino, con un poco di olio, ben si dicono esser cose necessarie di ogni sostentazione, o di tutta la sostentazione di un numeroso Convento, che bisogno ha di pane, di vino, e d'olio, sebbene in sì poca quantità non sieno bastanti a sostentarlo interamente. In somma, altro è dire, *tutte le cose necessarie di ogni sua sostentazione*; altro è dire, *le cose necessarie di ogni sua sostentazione*: il primo si verifica solo, dove nulla manca per lo intero sostentamento, e dove escludesi il bisogno di mendicare: il secondo si verifica ancora, dove è una sola piccola parte delle cose necessarie all'intero sostentamento, e resta il bisogno di mendicare; come ognuno ben discerne da per se stesso. Se dunque nel loro quesito i quattro Maestri, parlando de' terreni, l'uso de' quali dissero proibito a' Minori, solo si servirono del secondo modo di dire; non può il Ragionista inferirne, che intendessero eglino proibito a' Minori l'uso solo di tali terreni, che diano a' Frati tutte le cose necessarie al loro sostentamento, e liberino essi dalla necessità di mendicare. In quanto poi all'uso lecito delle cantine, e de' granaj, dove la sperienza fa conoscere, che non basta pel quotidiano sostentamento la mendicazione di giorno in giorno, è cosa decisa dalla Clementina *Exivi*, da San Buonaventura (1), dalle Costi-

(1) *Quaest. 7. circa Regulam.*

Costituzioni Farinerie, che fulminarono la scomunica *ipso facto* a chi lo dicesse ripugnante alla Regola, (*a*) e da Giovanni XXII. nella decretale *Quorumdam exigit* (*b*). Decisioni tutte non attese da alcuni, che per tali granaj, e cantine tacciarono una volta d'inosservanza la Comunità de' Minori Osservanti: ma che sia lecito l'uso delle rendite fisse, e delle possessioni, non mi si troverà neppur uno di simile autorità, che lo accennasse. Perchè sieno leciti i granaj, e non le rendite fisse, o l'uso delle possessioni, la ragione può essere, che il granajo è cosa raccolta dalla incerta mendicazione, convenevole al Francescano, e l'uso delle rendite, e possessioni non si conviene a' mendichi.

III. Neppur è vero, che i Fràti Minori per fino nell'anno 1242., cioè, quando l'Ordine per anche non contava quarant'anni dal suo nascimento, moltiplicati di numero, e raffreddata la carità de' Popoli, avessero necessità di ammetter l'uso delle rendite, e de'beni fruttiferi; conciosiachè, se in tal necessità non sono neppure ai giorni nostri i Minori Osservanti, così dilatati, e moltiplicati pel Mondo tutto, se non vi sono tante numerosissime Riforme della stessa Osservanza, e l'ampla Congregazione de' PP. Cappuccini; può mai esser vero, che sotto tale necessità si trovasse allora l' Ordine de' Minori non così steso? In oltre, se la carità de' Popoli verso l'Ordine Minoritico non si è oggi tanto raffreddata, che alle mendicazioni de' Frati non corrisponda, col dar loro tutte le cose necessarie, quantunque sia l' Ordine molto lontano dal suo nascimento, e non manchi a i popoli qualche pretesto di raffreddarsi verso di essi; come poi crederemo, che raffreddata si fosse nel principio stesso dell'Ordine, quando tanti Minori fiorivano in santità; quando sbracciavansi i Principi a far loro de'Monasterj; quando in ogni angolo risonava la fama del gran merito di San Francesco, de' gran prodigj di Sant'Antonio, ed universalmente campeggiavano l'eroiche virtù di moltissimi Francescani, che non erano tanto numerosi quanto sono oggi? Così poco durarono gli effetti delle Divine promesse? Così presto il Mondo s'infastidì de' medesimi? Neppure per 40. anni volle sostentargli eh? Non è questa un' ingiuria manifesta alla pietà de' fedeli, a i meriti del Santo Padre, a i buoni portamenti degli antichi Minori, alla Provvidenza Divina? Potrà ridirmi, che troppi erano allora i Mendicanti; poichè, oltre i Minori, che mendicar debbono per istituto, mendicavano anche i Predicatori, gli Agostiniani, e i Carmelitani; onde i Popoli regger non potevano a tante limosine. Non sò per altro, se tutti i quattro Ordini Mendicanti uniti insieme avessero allora ne'loro principj tanti Religiosi, quanti oggi sono i soli Minori, che vivono d'incerta mendicità: ma quando ancora ne avessero avuti altrettanti, il che non è certo, erano ancora più ricchi i secolari, che per anche non si erano spropriati di tanti fondi, dati poi agli Ordini Mendicanti, a'Minori Conventuali, ed a tanti al-

tri

(a) *Cap. 3. apud Chronolog. Seraph. pag. 68. col. 1. & 2.*

(b) *Apud* Firmamenta 3. Ord. *par. 4. fol. 11. & in extrav. Joan. XXII. tit. 14. c. 1.*

tri Ordini Religiosi, allora non per anche istituiti. Ma ciò, che mi fa più stupire, egli è, che di mendicità potessero allora vivere i Predicatori, gli Agustiniani, ed i Carmelitani, che non hanno per istituto il così vivere, anzi ne vivessero in fatti, come costa dalle Apologie del Santo Angelico Dottore; ed i Francescani, che hanno per istituto, e per Regola il dipendere dalla incerta mendicità, fossero astretti ad accettare l'uso di rendite fisse, di campi, oliveti, vigne, e di altri fondi fruttiferi. Vegga, vegga il Ragionista, che questa sua fredda scusa, presa dalla necessità di quei Minori, e dal raffreddamento de'Fedeli verso di essi, è una pastocchia così grossa, che appena può capire per la porta del Popolo. Soggiugnerà egli, che il vivere d'incerta mendicità, comandato a'Minori dalla Regola, non esclude l'uso de' fondi fruttiferi, e delle rendite fisse, in caso che la mendicazione non basti pel mantenimento de' medesimi. Ed io soggiugnerò, che il caso è metafisico da non dover succedere giammai, come pel passato non è mai tra'Cattolici succeduto. Per mantenere i mendichi Francescani, si sono veduti nel Mondo manifesti miracoli: Dio ne ha la cura, e tanto basti. Ma se la Regola permette a'Minori l'accettare un tal'uso, per qual cagione si dice, che da Martino V. ne ottennero il privilegio Apostolico? Non vi era bisogno di questo privilegio, che suppone la legge, cui deroga, se contro quest' uso non vi era legge veruna, e se dall'Ordine stesso, salva la Regola, poteva prestarsi ogni opportuno provvedimento. S'inganna per tanto, e seco trae nell'errore gl'incauti suoi lettori il Ragionista, così largo spacciando lo stato de'Minori. E tanto basti per l'autorità de' quattro Maestri, la sentenza de' quali meglio potrà comprendersi dal consenso degli altri antichi Scrittori, che dichiararono le obbligazioni Minoritiche.

§. II.

La medesima si prova colla Dottrina di San Buonaventura, di S. Tommaso d'Aquino, del Venerabile Padre Ugone di Dina, e di alcuni Sommi Pontefici contemporanei a questi Scrittori.

I. PRia di venire a nuove provazioni, fa di bisogno l'avvertire, che le pure limosine manuali, ricevute da' Frati Minori Osservanti, e ancora da' Cappuccini, o sieno queste per una sol volta, o si concedano una volta per settimana, per mese, o per anno, secondo l'intenzione del Benefattore, che di tal peso gravar volle il suo erede, confondere non si debbono coll'uso ancora semplice delle rendite, de' censi, e delle possessioni, vietato, ed illecito agli Osservanti, e a i Cappuccini. Fra quelle limosine ordinate da' testatori

agli eredi, o ſieno legati per la limoſina da farſi a' Frati, e l'uſo de' poderi, e delle rendite fiſſe, potrebbero aſſegnarſi molte differenze; concioſſiachè di quelle il fondo non è nè appreſſo i Frati, nè appreſſo i Sindaci Apoſtolici, nè appreſſo la Santa Sede, ma è appreſſo l'erede, o qualche altro Legatario, ed i Frati ne ricevono ſoltanto l' annuale ſuſſidio, come pura, incerta, e grazioſa limoſina, ſenza che abbiano a quella, o alla di lei continuazione in futuro alcun diritto, o azione civile per ſe ſteſſi, o per mezzo de' Sindaci; anzi proteſtanſi, ſecondo il celebre inſegnamento di San Buonaventura, avanti gli eredi, o altre perſone, cui appartenga l' eſecuzione della mente del teſtatore, di eſſer' eglino incapaci di legati, e di rendite fiſſe, e che non intendono di volere quell'aſſegnazione fiſſa, e perpetua; e però come tale la rinunziano: con queſto per altro, che, ſe tolta ogni obbligazione, che poſſa immaginarſi tra' Legatarj, Eſecutori, o Commeſſarj eletti dal Teſtatore, ed eſſi Frati, vorranno liberamente, e ſpontaneamente dar loro qualche grazioſa limoſina, come tale ſaranno per riceverla; e ſe detta limoſina ſarà congiunta con peſo di Meſſe, o d' altro, proccureranno, per qnanto potranno, di adempire fedelmente la volontà del Teſtatore (*a*): E così ricevono una tal limoſina ogni qual volta vien data loro, ed è ſenza pregiudizio, e fraude dell'incerta mendicità; poichè ſe tanta foſſe, o sì frequente, che gli ſottraeſſe dal biſogno di mendicare, dovrebbero i Frati aſtenerſi dal riceverla, ed i Legatarj, o Eſecutori, maturamente conſiderato, e fatto giudicare il caſo, dovrebbero aſtenerſi dal darla a' detti Frati, dandola più toſto ad altri (donde il celebre Franceſco Maria Pitonio conchiude la incertezza di tal limoſina) come tra gli altri inſegnano l' Eminentiſſimo Petra (*b*), il Pitonio (*c*), e il P. Matteucci (*d*). Onde ſe in chi tiene il Legato è l'obbligazione di dare a' Frati una tal limoſina ne' dovuti tempi, ella non è contratta co' Frati, come ſe queſti per ſe ſteſſi, o i Sindaci Apoſtolici aveſſero diritto a quella; ma è contratta col Teſtatore, che con tal peſo legò loro i ſuoi fondi, come inſegnano comunemente i Canoniſti. Se in ſimil forma ſi fingeſſe l' uſo ſemplice delle rendite, e de' poderi, proibito agli Oſſervanti, e a' Cappuccini, ſarebbe più toſto una chimera, che tale. Imperocchè potrebbe da eſſi accettarſi per la ſomiglianza di forma, e non potrebbe accettarſi per la proibizione: onde avrebbe la ragione di pura grazioſa limoſina, che può riceverſi da' Minori Oſſervanti, e da' Cappuccini; e tal ragione inſieme non avrebbe, perchè da qnelli non potrebbe riceverſi. Ma ſenza ſtarci a confondere in tante conſiderazioni, dal ſolo rifletttere, che le predette limoſine poterono ſempre riceverſi dagli oſſervatori della Regola Franceſcana nella ſua purità nelle dovute maniere, ſenza verun privilegio Apoſtolico diſpenſativo; e che l' uſo ſemplice delle rendite, e delle poſſeſ-

(a) *Vid. Matthauccium Schol. Paupert. tit.3. conſt.1. pag.263. n.4.*
(b) *Petra Comment. tom.2. ad conſtit. 5. Honor. III. ſect.4. num.32.*
(c) *Matthauc. Official. quoad Legata Fratrum Minor. cap.30. in fine.*
(d) *Pit. diſcept. Eccleſ. par.1. diſceptat.2. num.30.*

possessioni non potè da'medesimi lecitamente accettarsi, o ritenersi in veruna maniera, fuorchè per privilegio Apostolico dispensativo, quantunque la proprietà di tali possessioni, o rendite non risedesse appresso i detti Frati, ma appresso la Santa Sede; ben si conosce, che altra cosa sono le gia dette limosine, altra cosa è l'uso ancor semplice delle rendite, e possessioni, e che non debbono queste due cose confondersi insieme. Che poi per avere quest'uso i Minori avessero bisogno di privilegio, apparisce da'libri medesimi de'PP. Conventuali, che per mostrare antico nell'Ordine un tal'uso, si sforzano in fingere antichi Apostolici privilegj, che il concedessero: apparisce dal vero privilegio provvisionale *Ad statum Ordinis &c.* concedutone da Martino V. nell'anno 1430. (1), e dalla vergogna, che continuamente tormentava i Minori della Comunità dell'Ordine, che viveano coll'uso di detto privilegio, e spesso sforzavansi ne'Capitoli Generali, ed in altre occorrenze, per ottenere una generale rinunzia di quello da tutto l'Ordine, ed un generale ritorno del vetusto Conventualesimo alla purità della Regola Francescana, senza verun uso di rendite, e di possessioni, come si osservò più volte nel primo Libro. Chi non è cieco ben vede, essere gran differenza tra il ricevimento delle predette limosine, sempre lecito a'Francescani, e non mai stimato contrario alla purità della Regola, e l'uso semplice delle rendite, e possessioni col dominio appresso la Santa Sede, le quali a niuno altro uso deputate sieno, che a' bisogni de'Frati. Ma poichè il Ragionista in sostanza vuol confonderlo colle già dette limosine, studiandosi di persuadere al suo Lettore, ch'esso non ripugnasse all'altissima Povertà Francescana, alla Regola, e allo stato de' Frati Minori de'primi due secoli; perciò della principale asserzione mia intorno a tal ripugnanza, verrò io proseguendo l' incominciate prove, tratte dagli scritti, e dalle sentenze di quei, che poco dopo i quattro Maestri fiorirono nella Chiesa d'Iddio.

(1) *Apud Vvad. tom. 10. ad ann. 1430. n.27. ed. Rom.*

II. Perciò si avverta, che verso tali tempi vivendo tutti i quattr'Ordini Mendicanti senza proprieta di rendite, e di possessioni, così in comune, come in particolare, e propriamente mendicando, soffrirono le maledicenze di alcuni, che ancora con libri accusarono lo stato loro, come illecito; giungendo a presentarli eziandio al Sommo Pontefice, come appunto fecero Guglielmo di Sant'Amore, e Sigerio, Maestri Parigini, ed i loro seguaci, giusta ciò, che leggesi nella prefazione all' Opuscolo di San Tommaso in difesa degli Ordini Mendicanti. Il Papa in tali occorrenze disse al P. Maestro Generale Giovanni da Vercelli, dell'Ordine de'Predicatori, che ingiugnesse all'Angelico Dottore San Tommaso il rispondere a tali obbiezioni. Accettò l'impegno a se ingiunto l'Angelico Dottore, e raccomandatosi alle orazioni de'suoi Religiosi adunati nel Capitolo Generale di Anagni, così presto tirollo a fine, e con tanta sodezza di ragioni, che parve un'opra non umanamente lavorara, ma ricevuta piuttosto da mano sovrana. Or ivi a' contraddittori de' sacri Ordini Mendicanti non oppone il Santo le possessioni, e le rendite, delle quali se non aveano la proprietà, avesse-

ro almeno l' uso allora i Mendicanti (opposizione, che avrebbe facilmente chiusa la bocca de' maldicenti) ma per altri capi s'ingegna di abbattere i loro argomenti, e di mostrare, che lecito era, e di perfezione lo stato degli Ordini da essi biasimato, come può leggersi nell' aureo lodato Opuscolo. Quindi è, che di due cose una se ne debba affermare, cioè, che se il Santo Dottore a i contraddittori non oppose l' uso delle rendite, e delle possessioni, fu o perchè non arrivò a concepire l' efficacia di tale opposizione, o perchè veramente allora i Mendicanti non aveano un tal uso. L'affermare la prima, sembra un' ingiuria alla perspicacità, e prontezza di quell' Angelica mente così penetrante. Resta dunque da dirsi, che tale opposizione non potè farsi, perchè allora i Mendicanti non aveano di tali cose neppure il semplice uso senza la proprietà, che avrebbe potuto dare a' Frati, se non tutti, almeno quasi tutti i sussidj, che provengono dall' uso congiunto colla proprietà (a).

III. Più efficace fa conoscersi lo stesso argomento, confrontato co' libri del Serafico Dottore San Buonaventura. Scrisse questi di proposito più operette sopra lo stato de' Frati Minori, contenute nella quarta parte degli *opuscoli* dentro il settimo Tomo, come *la dichiarazione della Regola*; *le quistioni circa la Regola*; *della Povertà di Cristo*; *l' Apologia della povertà Evangelica contra un calunniatore della Regola di San Francesco*; *l' Apologetico contra gli avversarj dell' Ordine de' Minori*, e cose simili. In tali operette fedelmente trascrisse tutte le obbiezioni, ancora le più minute, che contra l' Ordine de' Minori si facevano da' suoi contraddittori. Una delle principali ella era, che vivendo essi senza possessioni, e rendite così in comune, come in particolare, *sconsigliatamente viveano, e pareva un tentare Dio l'esporsi un Ordine tanto numeroso di Frati alla mendicità cotidiana, come se dal Cielo aspettasse il suo vitto, potendolo altramente avere* (b); ed era un porsi al pericolo di morirsene di fame. Così leggesi nelle *Quistioni circa la Regola*, e nell' *Apologia* de' Poveri. Era questo il tempo opportunissimo, in cui, dovendo a tale argomento rispondere il Santo, gittasse in faccia all' Avversario l' uso semplice delle rendite, e delle possessioni, con cui la Divina tentazione, e il pericolo di morir di fame

(a) *Ad hac tempora Humberti, & successoris ejus Joannis de Vercellis, Magistrorum Ordinis, eandem Constitutionem* (de omnimoda abdicatione possessionum & reddituum) *viguisse, perspicuum est ex Thoma Cantipratano lib.* de Apibus *variis in locis, & S. Thoma Aquinate lib.* contra retrahentes homines ab ingressu Religionis *cap.14. & seqq. & lib.* contra impugnantes Religionem *cap.5. & seqq. aliisque eorum temporum Auctoribus, dum referunt, ac refellunt turbas, quas Guillelmus de S. Amore, aliique Doctores Parisienses adversus Religiones Præd. & Minorum concitarunt.* Thomas Malvenda Annal. Sac. Ord. Præd. Centur. 1. ad ann. 1220. cap. 18. *Ex quibus perspicuè apparet, cùm illa scriberet S. Thomas sub Magistro Ord. Joan. de Vercellis, Ordinem Præd. nullas habuisse possessiones, aut redditus.* Ibid.

(b) *Item cùm sufficiat ad Religionis perfectionem nil habere proprium in speciali, & habere possessiones pro necessitate in comuni, sicut omnes Religiones antiquorum Patrum Benedicti, Augustini, & aliorum; videtur inconsultum, & aliquo modo tentare Deum, quòd tantus Ordo se exponat mendicitati quotidianæ, velut cælitus expectet victum suum, cùm posset aliter habere.* S. Bonav. in Quæst. circa Regulam, quæst. 4.

fame da se allontanassero i Minori, ancorchè vivessero senza proprietà in particolare, ed in comune; mentre l'aver l'uso di tali cose faceva, che non mancassero ancora per essi l'entrate, e le ricolte, che potevano tanto bene alimentarli, quanto si alimentano gli altri colle proprie ricolte. Era questo il momento, in cui producesse, o la benignità della Regola, o gli Apostolici privilegj, per cui fosse loro lecita una maniera, dopo il possedere in comune, la più atta, e comoda pel facile sostentamento di tanta moltitudine; qual maniera è l'uso semplice de' poderi, e dell' entrate, gittando così evidentissimamente a terra la obbiezione contraria. E pure niuna Rendita, nessun uso di possessioni, nessun Privilegio egli allegò in risposta; ma solo procurò di ribattere dell'oppositore le arguzie, mostrando, che la vita mendica de' Minori non era un tentare Dio, e non era un esporre se stessi al pericolo di dover morire di fame. *Non è un tentare Dio,* (rispose nelle citate quistioni sopra la Regola) *il credere alle promesse di Cristo, l ubbidire a' di lui consigli, l' imitare i di lui vestigj, che dice*: in verità vi dico, che voi, che lasciaste tutte le cose, e mi seguitaste &c. *Il Signore poi osservò, ed insegnò tale povertà, che non avea in terra possessione veruna; onde dice*: le volpi hanno le tane &c. (*a*). E nell' Apologia de' Poveri, *non possono* (disse) *i Minori con ragione riprendersi, che si espongano a pericolo di morte, e perciò sieno di se stessi omicidi, o d' Iddio tentatori. Se rifiutassero il vitto sufficiente in quanto all' uso, certamente si ammazzerebbero .... Ma essi si abbandonano sì fattamente nelle braccia della Provvidenza Divina, che insieme non disprezzano la via dell' umana provvigione, per cui possano esser sostentati, o DI QUELLE COSE, CHE SONO GRAZIOSAMENTE OFFERITE, O DI QUELLE, CHE SONO UMILMENTE MENDICATE, O DI QUELLE, CHE SONO ACQUISTATE COLLE PROPRIE FATICHE. In queste maniere certamente in gran quantità vissero fino al ora questi Poveri sessant' anni, e più: in effetto adempiutasi talmente in essi la Divina promessa, che niuno di essi, di cui a noi giunta sia la fama; per mancanza di vitto, o di vestito, ha incorso il pericolo di morire* (*b*). Una tal foggia di risponde-

(a) *Tentare autem Deum non est. Christi promissionibus credere, ejus consiliis obedire, & ejus vestigia imitari, qui dicit Matthai* 19. Amen dico vobis, quòd vos, qui reliquistis omnia. & secuti estis me &c. *Dominus autem illam Paupertatem docuit, & tenuit, ut nihil possessionis in terra haberet. Unde Matthai* 8. *dicit*: Vulpes foveas habent &c. S. Bonav. in quæstionibus circa Regulam quæst.4. Tom.7. pag.330. col.2. *edit. Lugdunen.*

(b) *Nequaquam igitur hujusmodi Pauperes possunt rationabiliter argui, quòd discrimini se committant, ac per hoc homicidæ sint sui. vel tentatores Dei. Si enim sufficientiam victus quantùm ad usum opportunum respuerent, utique seipsos necarent. Nunc autem .... sic se committunt divina Providentia, ut viam non spernant provisionis humanæ, quominus sustentari valeant, vel de his, quæ gratis offeruntur, vel de his, quæ mendicantur humiliter, vel de his, quæ per laboritium conquiruntur. His enim modis vixerunt hactenus hujusmodi Pauperes in magna multitudine sexaginta annis, & amplius, per operis exhibitionem adeò in eis Divino impleto promisso, quòd nullus eorum, cujus ad nos fama pervenit, ob defectum vestitus, vel victus, mortis periculum incurrit.* S. Bonav. in Apolog. Pauperum. Responsionis quartæ *cap.*3. *Tom.*7. *edit. Vaticana* 1596. *pag.*462. *col.*2. *litt.* C.

pondere senza far menzione dell'uso delle rendite, delle possessioni, e de' privilegj Apostolici, con cui poteva far restare di sasso l'Avversario, come cose tutte a proposito per ischivare il pericolo degli obbiettati mali, ci fa credere, che o San Buonaventura non penetrasse una tale risposta, facile a concepirsi da chiunque; o che quest' uso nell' Ordine allora non si fosse introdotto: ma non era già un capo d' aglio quello del Dottore Serafico, che non sapesse dare una risposta, facile a darsi ancora da una mente villana. Dir dunque si dee, che un tal' uso non fosse lecito a' Minori, non fosse ancora comparso la prima volta nell' Ordine, e non fosse stato ancora fatto lecito da verun privilegio. Anzi l' Avversario stesso astenuto si sarebbe da somiglianti argomenti, se veduto avesse, che potessero i Minori aver l' uso delle possessioni, con cui sovvenir si potesse ad ogni loro necessità; mentre poco importava, che la proprietà ne stesse appresso la Santa Sede, che non abbandona i poveri di Cristo, ma con ogni fedeltà li sollieva, conforme in fatti fa nel dar loro interamente le limosine manuali, delle quali ha similmente la proprietà, volendo che tutte s' impieghino in benefizio de' medesimi Frati Minori, pel mantenimento de' quali furono concedute da' Benefattori.

IV. Tuttavia gli Avversarj dell' Ordine Minoritico non solamente non si astennero dalla menzionata forma di argomentare contro l'Ordine, ma cercando, come suol dirsi, il pelo nell' uovo, e voltando or' a questa, ed or' a quella parte le armi, rinfacciarono in oltre a'quei primitivi Francescani con grave calunnia, che fossero eglino trasgressori della propria Regola, e mentissero una povertà, che in fatti non osservavano. *Sta scritto nella vostra Regola* (dicevano) *che non dobbiate avere alcuna cosa di proprio, nè in particolare, nè in comune: e voi avete case, orti, libri, vesti, ed altre cose necessarie al vitto, secondo il tempo. Come potete in buona coscienza scusare tali trasgressioni* (a)? Chi così cercava di fare di paglie travi, per rampognare i Frati Minori, può ben credersi, che, per tacciarli d' inosservanti della loro spacciata Povertà, in capo di lista mentovate avrebbe le rendite, le vigne, i campi, e gli oliveti, se in qualche modo i Minori avute avessero allora per proprio uso cose simili; nè fermato si sarebbe nel nominare le sole case, dove abitavano, gli orti, i libri, le vesti, e le cose necessarie al vitto, come pane, vino &c., di cui eziandio non aveano, che l' uso semplice. *Affermando voi* (diceva un altro contraddittore) *che secondo la vostra Regola, e professione non dovete ricevere alcuni proventi di rendite, e di possessioni, eccettuate le case, nelle quali abitate; pare, che siate trasgressori della vostra Regola, perchè ricevete case, o aje, non contigue alle vostre, nelle quali abitate* (b). Che mag-

(a) *Cùm Regula dicat, quòd nihil proprii debeatis habere, nec in speciali, nec in communi: & vos habetis domos, hortos, libros, vestes, & alia victui necessaria pro tempore: quomodo potestis transgressiones hujusmodi excusare bona conscientia?* Adversarius in objectione apud S. Bonav. loco cit. 1. quæst. 24.

(b) *Cùm asseratis vos, secundùm Regulam, & professionem vestram nullos debere recipere*

maggior occasione, o necessità poteva mai darsi al Serafico Apologista di quella, che gli diede questo contraddittore de' Frati Minori, acciocchè accennar dovesse o la benignità della Regola, o gli ottenuti Apostolici Privilegj, per cui fosse loro lecito aver l'uso delle rendite, de' proventi, e de' beni stabili, fuori delle Clausure de' Conventi, dove abitavano? Nulla però dimeno ecco qual risposta diede al primo Avversario: „ Veggiamo (disse) nel secolo i servidori de' padroni mangiare il pane non suo, dormire sotto l' altrui tetto, e „ servirsi delle altrui cose, cioè, di quelle de' padroni. Così altri „ servonsi di non sue vesti, e di cose simili; consentendolo i padroni. Nella stessa guisa ancora noi ci serviamo delle cose necessarie al corpo, non appropriandocele nè in particolare, nè in comune . . . . Onde delle cose necessarie possiamo aver l' uso, non la „ proprietà; altrimenti non dovremmo ricevere in uso nè veste, nè „ cibo, nè altro; il che sarebbe contra ogni ragionevole intendimento. Imperocchè il Papa, ch' è comune provveditore di tutti i poveri della Chiesa, specialmente del nostr' Ordine avendo la cura, „ si prese la proprietà di TUTTI I MOBILI conferiti all'Ordine, eccettuati quelli, de' quali si ritennero la proprietà i Benefattori, e „ ce ne concede l' uso solo; acciocchè sempre ci serviamo dell' altrui „ vitto, vestito, casa, e altri utensili per sua concessione, senza diritto di proprietà &c. „. (a) Dunque il Santo, come neppure l'Avversario, non fa menzione veruna dell' uso de' campi, delle vigne, e delle rendite, ma dell'uso delle sole case, ed orti, ove i Frati abitavano, e di cose mobili egli risponde: da che chiaramente si vede, che dell' uso delle rendite, e de' campi non occorreva difesa, perchè l' Avversario, e il Mondo sapeva, che non l'aveano allora i Francescani.

V. Ecco la risposta del medesimo all' altro Avversario, o all' altra obbiezione intorno al riceversi da' Frati Minori le case, o aje non contigue a' Conventi della loro abitazione „ Se alcuni (disse) tali cose fanno, „ ci dispiace; contradiciamo, e le proibiamo. Avvertir dei però in qual „ maniera possiamo noi lecitamente in tali cose portarci; e allora, se

„ fa-

cipere proventus redditaum, seu possessionum, exceptis domibus, in quibus habitatis; videmini transgressores Regulæ vestræ, in eo quòd recipitis domos, vel areas, non contiguas vestris areis, in quibus habitatis. Apud S. Bonav. in Libello Apologetico quæst. 9.

(a) *Respondeo: Videmus in sæculo famulos dominorum panem non suum comedere, tecto non suo contegi, & rebus alienis uti, videlicet, dominorum suorum. Sic & alii sæpe concessis utuntur, tam vestibus, quàm aliis rebus de illorum voluntate, quorum res sunt. Sic & nos utimur rebus necessariis pro corpore; quas tamen nec in speciali, nec in communi nobis appropriamus. Regula enim non dicit, nos nihil debere habere; sed nobis nihil appropriare. Unde rerum necessariarum usum habere possumus, non proprietatem; alioquin nec vestem, nec cibum, nec aliquid aliud in usum recipere deberemus: quod esset contra omnem rationabilem intellectum. Præsul enim Sanctæ Sedis Apostolicæ, qui est generalis omnium pauperum Ecclesiæ provisor, specialiter nostri Ordinis curam habens, omnium mobilium, quæ Ordini conferuntur, proprietatem sibi assumpsit: exceptis his, quorum dominium sibi conferentes retinuerunt, & nobis usum earundem rerum solùm concedit, ut semper alieno victu, & vestitu, & tecto, & aliis utensilibus absque proprietatis jure ex ipsius concessione utamur.* S. Bonav. in determinationibus quæstionum circa Regul. S. Franc. in respons. ad quæst. 24.

„ ſanamente intendi, non ci giudicherai traſgreſſori. Ci proteſtiamo, che „ ſecondo la noſtra Regola noi non dobbiamo, o non vogliamo ricevere, e avere poſſeſſione veruna, o certa rendita. Perchè poi ſiamo „ mendichi, e poveri, nelle maniere lecite riceviamo le coſe biſognevoli per le neceſſità PRESENTI. Quando per tanto vuol uno laſciarci la ſua caſa, o l'aja non contigua alla noſtra abitazione, non „ la riceviamo come noſtra, nè da per noi, nè per mezzo di terza perſona. Ma ſe quegli diſpuone, che da qualcheduno venduta quella, „ del ſuo prezzo ſi provegga a noi da ſua parte, in procurarci quelle „ coſe, di cui abbiamo ALLORA di biſogno, o in pagarci de' debiti, „ accettiamo „ (*a*). Quindi compariſce, in qual modo giudicaſſe S. Buonaventura, che i Frati Minori poteſſero riportare, o riportaſſero lecitamente comodo dalle caſe, ed aje laſciate loro da' benefattori. Se erano quelle contigue a' Conventi biſognoſi di maggior' eſtenſione, ſi ricevevano per accreſcere l' abitazione, o l' orto; ſe non erano contigue, non ſi ricevevano in maniera veruna, ma ſolo permettevaſi, ſe così ordinato aveſſe il benefattore, che vendute quelle, per ordine del medeſimo, del loro prezzo ſovvenir ſi faceſſe alle *neceſſità preſenti* de' Frati, o ſi pagaſſero i debiti fatti: nè ſi tenevano a frutto per ſovvenire ne' tempi futuri alle neceſſità da occorrere, come ſarebbe accaduto, ſe i Minori aveſſero allora di tali coſe ricevuto l' uſo. In un' altra maniera, ſecondo il Serafico Dottore, potevano a ſuo tempo i Franceſcani, come ancora oggi gli Oſſervanti, riportare comodo da' beni ſtabili de' benefattori, cioè, ſe queſti a' ſuoi Eredi, o ad altra perſona laſciato aveſſero qualche fondo, col peſo, che dar doveſſero una ſol volta, ovvero una volta la ſettimana, il meſe, o l' anno, qualche limoſina a' detti Frati, come ſopra ſi diſſe de' Legati; inſegnandoci lo ſteſſo Santo, che non ſarebbe queſta una certa rendita, ma una grazioſa limoſina riſpetto a' Frati, che non avrebbero a quella dritto veruno, e quando non più ſi ſomminiſtraſſe loro, ſe ne partirebbero ſenza, rendendo grazie di quanto aveſſero ricevuto, e non mormorando di quanto foſſe ad eſſi negato (*b*).

VI.

(a) *Si qui in talibus incautè agunt, dolemus, & contradicimus, & prohibemus. Qualiter autem in hoc licitè agere poſſimus, adverte, & tunc non judicabis nos, ſi sanè intelligis, traſgreſſores. Proteſtamur nos, ſecundùm Regulam noſtram nil debere, ſeu velle poſſeſſionis, vel certorum redditum recipere, vel habere. Quia verò mendici ſumus, & pauperes, ea, quibus pro præſentibus neceſſitatibus indigemus, ideò recipimus prout licet. Cùm ergo aliquis vult nobis legare domum ſuam, vel aream, non contiguam noſtræ manſioni, non recipimus eam, nec per nos, nec per interpoſitam perſonam, ſicut noſtram: Sed ſi ille eam diſponit per alium quemcumque, ut, ea vendita, de pretio ejus provideatur nobis ex parte ſui in his, quibus tunc indigemus procurandis, vel ſolvendis debitis, acceptamus.* S. Bonav. in Libello Apologetico in reſponſ. ad quæſt.9.

(b) *Similiter ſi aliquis diſponeret per amicum, vel alium, quòd de pretio, vel de proventibus illis, vel illis darentur Fratribus tot panes quotidie, vel tantùm eleemoſina ſingulis ſeptimanis, vel annis: non eſſemus propter hoc prædii, vel redditum poſſeſſores. Nam ſi me petente eleemoſynam, aliquis dives promittat, quòd ſingulis annis velit dare Fratribus duas Tunicas, vel tantùm unam, vel ſingulis hebdomadis tot panes, & hoc committat Officialibus ſuis, ut vice ſua iſta dent, eo abſente, & hoc pro Fratribus recipiam, vel etiam, ſi illi negligant dare, admonendo exigam, nunquid propterea certos Redditus habe-*

VI. Ancora l'ottava, e la decima quistione sopra la Regola fanno chiaramente conoscere, che in tempo di San Buonaventura non avevano i Minori alcun uso di possessioni, o di rendite; poichè nell' ottava lamentavasi l' Avversario, *che cercassero essi allora più limosine di quelle, che cercavano una volta* (a): il che fatto non avrebbero, se avessero avuto allora l'uso delle rendite, e delle possessioni, non avutosi da principio dell' Ordine: essendo cosa certa, che un tal uso escludeva del tutto, o sminuiva il bisogno di mendicare. A tali querele rispondeva il Santo, che allora erano più numerosi di una volta, e perciò bisogno avevano di più limosine. Nella decima dimandava l' Avversario: *perchè dovendo i Minori procurare la salvezza di tutti, non ricevessero indifferentemente all' Ordine loro tutta sorta di persone, non essendo essi ristretti dal poco numero de' poderi, ma stando per tutti aperta la via di mendicare* (b)? Cui non rispose il Santo, che ancora i Minori vivevano coll' uso de' poderi, e che perciò non potevano ricevere più persone di quelle, per l' alimento delle quali bastar potevano gli usufruttuati poderi; ma più tosto con altre ragioni cercò di soddisfare alla domanda. E quindi bene s' inferisce, che non coll'uso de' poderi, ma colla sola mendicazione permessa a tutti i bisognosi, alimentati fossero allora i Francescani. Onde può ben raccogliersi, che se non avevano essi allora l' uso predetto, ciò era, perchè nè per indulgenza di Regola, nè per privilegio Apostolico ottenuto, aver lo potevano. Mercè che allora appunto quando (come insegna il Ragionista) incominciatasi a raffreddare già già la carità de' Fedeli, davasi a' Frati il motivo di prevalersi delle possessioni, S. Buonaventura insegnava, che non potevano aver essi rendite fisse, case, o terre non contigue al Convento: protestavasi, che se in qualche luogo si fossero ricevute, ne concepiva dolore, si opponeva, e le proibiva, come cosa contraria allo stato di coloro, che viver debbono d'incerta mendicazione, e di mercede delle loro fatiche, e non di entrate permanenti, e fisse, delle quali, o si abbia la proprietà, o l'uso semplice, sempre è vero, che non sono secondo lo stato de' veri mendichi.

habere dicendi sumus, cùm non ex jure, sed ex gratia solùm talem eleemosynam recipiamus vel exigamus? Et si post obitum illius uxor ejus, vel alii amici pro anima illius adhuc velint aliquo tempore talem nobis eleemosynam per se, vel ex dispositione illius largiri, possumus similiter recipere ex eadem gratia; ita quòd quandocumque nollent ampliùs ista dare, nil peteremus ab eis, quasi ex debito, sed more mendicorum recurreremus ad domum clementis domini pro quotidiana eleemosyna, quandiu illi placeret: sed quando plus nollet, abiremus vacui, gratias agentes de dato, & non murmurantes de negato. S. Bonav. ibidem.

(a) *Quid est hoc, quòd modò plura petitis, quàm olim?* Apud S. Bonav. in qq. circa Regulam quæst. 8.......... *& quod nobis solùm dabatur integrum, nunc minutatim dividitur inter plures. Unde cogimur nunc latiùs tantò vagari, quò minus in locis singulis datur nobis.... & oportet nos petere, quia non petentibus parum datur, dum ex multitudine petentium homines sunt laxati. Qui autem per se nihil habent, necesse est, eos omnia, quibus indigent, ab aliis postulare, vel parere, nisi velint illicitè acquirere... vel nisi gratis eis donetur.* S. Bonav. in respons. ad laudatam quæst.

(b) *Item quæro: cùm omnibus debeatis cupere, ut salventur vobiscum; quare indifferenter non omnes recipitis, qui desiderant, cùm non arctet vos prædiorum paucitas, sed aperta sit omnibus via mendicandi?* In quæstionibus circa Regulam quæst. 10. *Omnes quidem cupimus salvari, & nulli prohibere possumus licentiam mendicitatis, sed omnes passim recipere non expedit nobis, nec Ecclesiæ Dei &c.* S. Bonav. in respons. ad hanc. quæst.

dichi. Dalle sopraddette cose si scopre la manifesta falsità del Ragionista, mentre scrive nel V. Capitolo, che da Innocenzo IV. nell'anno 1247., cioè, nell'età fresca del Santo Dottore Serafico, il quale non morì prima dell'anno 1274., fosse conceduto all'Ordine Minoritico il privilegio di poter avere l'uso delle rendite, e delle possessioni; e che dopo ottenuta la Bolla *Quantò studiosiùs* del lodato Sommo Pontefice nel predetto anno 1247., *subito s' introdussero nell' Ordine queste rendite, anche nel Convento di Assisi, dove sempre l' osservanza fu somma*. Ed è certamente uno stupore, ch' essendo stato all' Ordine conceduto un tal privilegio, posto subito in pratica ancora ne' Conventi di maggiore osservanza, quando San Buonaventura (che visse soli 53. anni, e si vestì Religioso in età di anni 22. in circa, secondo l' Autore delle lezioni del Breviario nella sua Festa) non aveva che 26. anni di età, e quattro di Religione, e però non aveva ancora scritte le sue lodate Opere; nello scriver poi molti anni dopo già maturo nell' Ordine, e ben consapevole delle cose spettanti all' Istituto suo, ci rappresenti l' Ordine stesso senza verun Apostolico privilegio di avere l' accennato uso; anzi confessi, che i Francescani mendicavano più allora, che prima del Pontificato d' Innocenzo IV., e non mai faccia menzione di possessioni, e di rendite a uso de' suoi Frati, per quanto molte volte a ciò fare provocato venisse dall' Avversario. Ancorchè dunque tra loro stesse, senz' altra confutazione, non si distruggessero, come si distruggono, queste due asserzioni del Ragionista, cioè, *i Francescani de' primi due secoli avevano lecitamente l' uso delle rendite, e delle possessioni, poichè non è contrario alla purità della Regola di San Francesco: i Francescani avevano il detto uso per privilegio Apostolico d' Innocenzo IV., e di altri Papi*; tuttavia da quanto ci ha lasciato scritto il Santo Dottore Serafico, appresso gli Uomini spassionati, e di retto giudizio, sarebbero amendue giudicate falsissime.

Pag. 114.

VII. Coi sentimenti del Dottore Serafico si accorda il Ven. P. Ugone de Dina, che fu suo contemporaneo, e ne predisse la morte. Sponendo questi la Regola, come può vedersi nella quarta parte, foglio 34., e seguenti, delle *Firmamenta de' tre Ordini*, dove contiensi la sua sposizione, altro non fece, che inculcare la vita spropriata, e mendica de' suoi Minori; talmente che non pensassero questi al futuro, non avessero punto di fisso, dipendessero dalla provisione Divina, e fossero privi di rendite (*a*). La qual cosa esser vera supposero ancora molti Sommi Pontefici, che governarono la Chiesa nel tempo degli accennati Scrittori. Conciosiachè Alessandro IV. nella sua Bolla *Ille specialis affectus* (riferita dal Padre Fra Casimiro di Roma nelle sue *Memorie storiche della Provincia Romana*, pagina 339.) avendo conceduta a' Frati Minori la Chiesa di Santa Maria maggiore di Tivoli, diede le possessioni di quella all' Arciprete, e al Capitolo della Basilica Vaticana, per ragione che (com' egli dice nella lodata sua Bolla) *non era lecito a tali Frati l' avere quelle*

(a) *Hac ergo paupertas Fratrum Minorum est, quæ determinatur hoc loco; unde attenditur in duobus: Unum est, ut non recipiant aliquod fixum, ut redditus.... Aliud est, quòd debent paupertatem quantùm ad usum habere, ut Christo pauperi, & egeno.... in penuria, & egestate conformes taliter sint pauperes, quòd sint etiam mendici.* loco cit. fol. 44. a terg.

quelle possessioni (*a*). Che se per benignità della Regola, o pel privilegio conceduto dal suo Antecessore Innocenzo IV., i detti Frati fossero stati capaci di aver lecitamente l' uso di tali possessioni, senza dubbio il Papa non le avrebbe tolte affatto da quella Chiesa; ma prendendone esso la proprietà, lasciato ne avrebbe l' uso a' Religiosi uffiziatori di quella: non avendo il pretesto, che non potessero essi neppure tenerne l' uso, che finalmente giovato avrebbe alla Chiesa, e ad essi, poco meno del possesso, e del dominio medesimo. Ed in una sua lettera al Rè di Francia *Non sine multa*, riportata dal P. Wadingo, de' Predicatori, e de' Minori scrisse il medesimo Papa, che, *avendo essi per l' amore d' Iddio abbandonate tutte le cose, mendicando i piccoli sussidj necessarj alla vita, ed imitando Cristo povero, evidentemente appariva, che fossero in istato da salvarsi* (*b*). Se mendicavano essi le cose ancora più tenui, segno è, che niente raccoglievano dall' uso de' poderi: e certamente de' PP. Domenicani vero è, che non mai ebbero l' uso di cosa veruna, senza che ne avessero ancora la proprietà in comune. Quando per tanto spropriati di rendite, e di possessioni, e però senza l' uso ancora di tali cose vivevano i PP. Domenicani, capaci secondo la loro primaria istituzione di possedere, chi mai sarà per credere, che appunto allora i Minori, fondati sull' altissima Povertà, avessero l' uso delle rendite, e delle possessioni, e meno de' Domenicani poveri fossero, e bisognosi di mendicare? Clemente IV. parimente, succeduto ad Alessandro dopo Urbano IV., mostrò di esser della medesima credenza in ordine allo stato de' Frati Minori; poichè dichiarandoli esenti dal peso di pagare le decime, dichiarò insieme nella sua Bolla *Virtute conspicuos*, che oltre i Conventi, e gli orti co' loro boschetti, niente altro riserbato si erano i Francescani di terreno (*c*). E notisi quì, che parlasi, non in ordine alla proprietà, ma all' uso semplice; perchè de' loro Conventi i Francescani non avevano proprietà veruna, ma l' uso semplicissimo, e senza ogni dritto a quello. Laonde in buon linguaggio vuol significare Papa Clemente IV., che in tempo suo i Frati Minori in tutta la terra non avevano neppur l' uso di altre case, o di altri terreni, fuorchè de' Conventi dove abitavano, e degli orti, e de' piccoli boschi annessi a' Conventi. Dove dunque stavano le possessioni, ricevute in uso da' medesimi subito dopo il privilegio d' Innocenzo IV.? Se queste, come afferma Clemente, non si trovavano *nella larghezza della terra*, dir bisogna, che il Sacro Convento di Assisi, e tutti gli altri, le avessero fuori di tutta la terra nel mondo Cartesiano, ovvero nelle montagne, e nelle pianure del

(a) *Nos attendentes, quòd ejusdem Ecclesiæ possessiones eisdem Fratribus habere non licet.* Bulla cit. apud eundem *P. Casimirum de Roma*.

(b) *Cùm insuper iidem Fratres omnia propter Deum reliquerint, exilia vitæ subsidia mendicantes, Christumque imitentur pauperem, perfectionem Evangelicam amplexando, propter quòd evidenter apparet, in eo statu existere salvandorum.* Epistola cit. Apud Vvading. tom. 4. pag. 29. num. 33. *edit. Rom.*

(c) *Caterùm cùm humilitas vestra sibi de latitudine Orbis terræ nihil, præter domos, & hortos cum virgultis, præmiorum obtentu cælestium, duxerit reservandum; nos piè volentes, quòd illorum fructus integrè vestræ paupertatis usibus applicentur, ut de dictis hortis, & virgultis, nullam decimam teneamini exhibere, vobis auctoritate præsentium indulgemus.* Clem. IV. Constit. *Virtute conspicuos*, in Bullar. Cherub. tom. 1. in Clem. IV. constit. 4. §. 1.

globo Lunare. Finalmente Gregorio X. nel Concilio di Lione, assegnando quali fossero gli Ordini Mendicanti del suo tempo, ed in che dagli altri si distinguessero, *sono*, disse, quei Religiosi, *cui la professione, o la Regola, ovvero le Costituzioni vietano l'aver possessioni, o rendite pel congruo loro sostentamento, ma per mezzo di pubblica mendicazione suole ad essi dare il vitto la incerta mendicità* (a). Così de' Mendicanti scrivevano in quella età le persone più informate dello stato de' medesimi; rappresentandocegli spogliati totalmente dell' uso di ogni possessione, o rendita, dipendenti dalla Provvidenza divina, sostentati per mezzo di pubblica mendicazione, incerta per se stessa di sollievo: all'incertezza di cui si oppongono le rendite fisse, e le possessioni, per quanto la proprietà sia del Papa, e non de' Frati; mentre non ad altro fine possiede il Papa le cose lasciate pe' Francescani, che per sollevare con quelle i bisogni de' Francescani. E sono tanto sicuri i Minori di avere le limosine, che stanno in proprietà della Santa Sede ad uso loro, quanto sono securi i Monaci di avere l'entrate de' loro poderi. Poichè siccome il potere il Papa togliere a' Monaci i poderi non fa, che non sieno certi di averne l'entrate in futuro, con quella certezza, che non può essere in chi vive d' incerta mendicità, non togliendoli esso regolarmente, dove non sono eccessivi; così il potere il Papa togliere l'uso di ciò, che possiede in favore di essi, a' Francescani, non fa, che questi non sieno certi di avere il bisognevole in futuro, coll'uso di ciò, che per loro sollievo possiede il Papa, con quella certezza, che non ha chi vive d' incerta mendicità: non solendo regolarmente negare mai a' medesimi quest'uso, quando è convenevole al loro stato. Quindi resta chiaro, che l' avere limosine annuali senza proprietà, e senza uso veruno del fondo, donde secondo la mente del testatore si traggono da' Legatarj le dette limosine, ricevute da' Frati colle condizioni spiegate di sopra; non è lo stesso, che aver l' uso delle rendite, e delle possessioni, come che il Ragionista s'ingegni di farlo parere lo stesso: quasichè agli odierni Minori Osservanti, e a' Cappuccini, cui è lecito avere somiglianti limosine, salva la purità della Regola, sia lecito ancora l' avere senza veruna dispensa Apostolica l' uso delle possessioni, e delle rendite, che gli antichi Conventuali ebbero per la sola dispensa, o per solo privilegio rilassativo della Regola; come cogli altri Scrittori, violentato dalla forza della verità, confessar dovette più volte lo stesso Ragionista, scrivendo, che *i Conventuali, lasciata la strettezza della Regola, ed accettando l' uso delle rendite, e delle possessioni, si elessero di vivere secondo i privilegj*. Quindi ancora si conosce, che quantunque l' aver l'uso di tali cose non offenda l' altissima Povertà, in quanto da questa si proibisce la sola proprietà; la offende però, in quanto questa è comandata a' Minori nella Regola: dovendo ella essere una povertà, non solo spropriata di tutto in particolare, ed

(a) *Quibus ad congruam sustentationem redditus & possessiones habere, professio, sivè Regula, vel Constitutiones qualibet interdicunt, sed per quaestum publicum tribuere victum solet incerta mendicitas*. De religios. domibus cap. *Religionum* in VI. & tom. 14. Concil. Labbè, col. 535. *Sed per quaestum publicum, idest, publicè faciendum..... habent igitur eleemosynas quaerere, unde vivant: quia certos redditus, vel possessiones non habent, unde sequitur incerta mendicitas*. Glossa ibidem.

ed in comune, ma in oltre ancora mendica, e senza i fissi assegnamenti, che può somministrare l'uso delle possessioni, e delle rendite. Ed è certamente argomento notabile, che la Regola di San Francesco non permetta l'uso accennato, il vedere, che niun Convento de' Minori Osservanti, o de' Cappuccini senza privilegio ammesso abbia mai un tal' uso. Quando tutt' altro mancasse, questa sola pratica, derivata dagli antichi Padri Francescani, basterebbe per far conoscere, che s'inganna il Ragionista, con proposizioni, che puzzano di scandalose; e perverte l'antica, continuata, retta, e sana intelligenza della Regola Francescana: degno perciò di non essere ascoltato da' zelanti professori di quel Sacro Istituto. Ma grazie a Dio: egli nel suo libro non seppe guardarsi da i caratteri, che sogliono accompagnare, e distinguere somiglianti mostruose dottrine; mentre, non mai stabile in questo punto, bene spesso contraddice a se medesimo; tantochè rende il difeso suo uso simile ad un Ippocentauro, affermandolo lecito a' Francescani *secondo la purità della Regola per privilegio dispensativo*, ch' è appunto una unione di cose infra se ripugnanti, e l'una distruttiva dell'altra; come si vedrà meglio altrove col trascrivere le sue stesse parole.

§. III.

Si prova coll' autorità di Niccolò III. e del Padre Giovanni Pecano.

I. Niccolò III. Sommo Pontefice, com' egli stesso afferma nella famosa sua Decretale da citarsi, fino da' teneri anni fu amante dell'Ordine Minoritico, e conversò coi Compagni del Serafico Patriarca, co' quali trattò della intenzione del medesimo, e del vero senso della di lui Regola: e fatto Cardinale, a petizione di S. Bonaventura, allora Ministro generale, fu fatto ancora protettore, governatore, e correttore dello stesso Sacro Istituto, per le quali cose ben pratico divenne di tutte le condizioni del medesimo. Esaltato dopoi al sommo Pontificato, come bene informato per la lunga sperienza, e per le accennate congiunture, *tanto della pia intenzione di San Francesco, quanto delle cose spettanti alla sua Regola, e all' osservanza di quella*, voltò all' Ordine minoritico il suo saggio pensiere, ponendosi a dichiarare lo stato de' Frati Minori. Nè mancò al di fuori chi colle sue mordacità sollecitasse l'amore paterno di questo de' Minori pietosissimo Padre alla bell' opera, imperocchè facevansi spesso ascoltare i contraddittori dell'Ordine, contro a' quali scrisse ancora il Dottore Serafico, e tacciando la santa Regola, *come illecita, inosservabile, e pericolosa* pel suo troppo rigore: quasi che il professarla fosse lo stesso, che l'esporsi al pericolo di dover' esser di se stessi omicidi, e alla tentazione Divina. Per ovviare dunque a queste calunnie, e per dichiarare alcuni punti, che nella medesima Regola potevano generare dubbj, ritirossi Niccolò in So-

Soriano, dove consumò due mesi di tempo nella meditazione della Regola Francescana; e non contento di ciò, per procedere con tutta saviezza in tal negozio, trattò col Ministro Generale Fra Buonagrazia da Bologna, e con molti Ministri Provinciali Francescani; e ne fece fare diligente consultazione dal Cardinal Bentivenga Vescovo di Albano, dal Cardinal Girolamo Vescovo di Palestina (che fu poi Niccolò IV., amendue dell' Ordine de' Minori) dall' Auditore del Sacro Palazzo, e da Benedetto Gaetani, allora Protonotario Apostolico, e poi Cardinale, e Papa col nome di Bonifacio VIII., come riferisce il P. Wadingo (1). Per tali motivi dunque il zelante Papa, tanto bene informato dell'intenzione di S. Francesco, e del vero senso della sua Santa Regola, dopo tante diligenti consultazioni, e dopo due mesi di ritiramento a meditare seriamente sull' opera, nell' anno 1279. diede in luce la famosa sua Decretale *Exiit* (2); in cui tirando a fine il conceputo disegno, mostrò, che la santa Minoritica vita, e Regola, non era inosservabile, illecita, e pericolosa, come la spacciavano certe lingue canine; dichiarò alcuni dubbj, che nascer potevano intorno al senso di quella, e stabilì alcuni documenti per tranquillare le coscienze de' Francescani, zelanti di conservare l' antico candore del proprio Istituto. Non v'ha dunque alcun luogo di dubitare, che in questa Decretale non si parli con tutta esattezza delle obbligazioni Minoritiche; essendo ella stata fatta unicamente per lo stato de' Minori, e con tanta sodezza, che l'Autore stesso proibì il fare sopra essa le chiose, volendo, che si esponesse come per Gramatica. Veggiamo per tanto, come sia ella favorevole all' uso delle rendite, e delle possessioni, che il Ragionista spaccia per non contrario alla purità della detta Regola, e per lecito a' Frati Minori, per dispensa ottenuta da Innocenzo IV.

(1) *Ad an. 1279. n. 11. ed. Lugd.*

(2) *Titul. de Verbor. sign. in VI.*

II. Parlando ivi delle cose lasciate a' Frati ne' testamenti, così dichiarò: „ Se il Testatore lasciasse a' Frati una vigna, o un campo, „ che il coltivassero, o una casa, che l' appigionassero, ovvero in cose „ simili proferisse somiglianti parole, osservando modi consimili nel lasciar „ loro, i Frati per ogni modo si astengano da tal Legato, e dal riceverlo. „ Se poi lo stesso Testatore abbia espresso un modo lecito nel lasciare a i „ Frati, come se avesse detto: lascio tanto danaro da spendersi per le „ necessità de' Frati, ovvero un campo, una vigna, e simili, acciocchè „ da persona idonea si VENDANO, E IL PREZZO SI CONVERTA IN „ FABBRICHE, O IN ALTRE COSE NECESSARIE de' Frati Minori, „ o nel lasciare a' medesimi servito siasi di simili modi, e parole; in questo „ caso, in quanto a' Frati, comandiamo, che si osservi onninamente ciò, „ che di sopra dichiarammo rispetto alle limosine pecuniarie, considerate „ le loro necessità, e le sopraddette moderazioni „ (a) cioè, che il denaro si spenda per vere necessità, e non da' Frati per se stessi, o per interposta

(a) *Declaramus, ordinamus, & dicimus, quòd si testator modum, secundùm quem Fratribus, eorum conditione inspecta, recipere non liceret, exprimat in legando; ut si legaret Fratribus vineam, vel agrum ad excolendum, domum ad locandum, vel similia verba in similibus proferret, aut modos similes in legando servaret; a tali Legato, & ejus receptione* PER OMNEM MODUM FRATRES ABSTINEANT. *Si verò modum licitum Fratribus in legando testator expresserit, ut si diceret: lego pecuniam pro Fratrum necessitatibus expendendam, vel*

posta persona. Quì si osservi, che i campi, e le vigne da usufruttuarsi, e cose simili non possono riceversi da' Minori secondo la Regola, e che tali cose possono ad essi giovare solo coll'esser vendute, e convertite da persona idonea in fabbrica di Convento, o in altre cose necessarie a' medesimi, come sono, in pagar debiti, i libri, vino, pane ec. Nominando poi le cose spettanti a' Frati Minori, delle quali intendeva, che ne fosse alla Santa Sede riserbato il dominio, e a' Frati conceduto il semplice uso, solo nominò le Chiese, gli Oratorj per Chiesa ordinati, i Cimiterj, i Conventi, ed i mobili (a): delle rendite, de' campi, delle vigne, e degli oliveti, non ne fece menzione veruna; segno ben chiaro, che l'uso di queste cose non apparteneva allo stato de' Minori. Rintuzzando le maldicenze di quei, che chiamavano inosservabile la Santa Regola, e tacciavano d'illecito, di pericoloso, e di crudele lo stato de' Minori, mostrò i varj modi dell'umana provvisione, con cui, senz'aspettare i miracoli, e senza tentare Iddio, possono quelli provvedere alle proprie necessità, e sottrarsi da ogni pericolo di morire di fame; e così disse: *Nè alcuno dica, che tali rinunziatori di ogni proprietà per amore d'Iddio, come omicidi di se medesimi, e come tentatori d'Iddio, si espongono al pericolo di morire; conciosiachè talmente si affidano alla Provvidenza divina in avvenire, che non abbandonano la strada della provvisione umana, dimodochè non possano sostentarsi, o di quelle cose, che sono offerite loro liberalmente, o di quelle, che vanno limosinando umilmente, o di quelle, che acquistano colle loro fatiche: i quali tre modi di vivere provveduti sono espressamente nella Regola* (b). Che se a quei tre modi il Papa avesse soggiunto per quarto *l'uso delle rendite, e delle possessioni, che a pro di essi ha in proprietà la Santa Sede*, non avrebbe totalmente serrata la bocca a' maldicenti? Certo che sì: anzi questo solo uso assegnato bastava per tal'effetto; essendo questo più atto a liberare i Frati dal pericolo di morire di fame, che gli altri tutti insieme assegnati tre modi di provvedersi umanamente. Mentre ciò, che da

vel agrum, vineam & similia, ad hoc, ut per certam personam, vel personas idoneas distrahantur, & pecunia de rebus ipsis accepta, in adificia, vel alia Fratrum necessaria converteretur, aut in legando similibus modis, vel verbis utatur; in hoc casu illud in omnibus, & per omnia, consideratis eorum necessitatibus, & moderaminibus supradictis, quantùm ad Fratres, servari mandamus, quod per nos est superiùs in concessis pecuniariis eleemosynis declaratum. Nicolaus III. Constitut. *Exiit. §. Ad hac.* Tit. de Verb. signif. in 6.

(a) *Omnium utensilium, ac eorum mobilium prasentium, & futurorum, qua, & quorum usum facti Ordini, vel Fratribus ipsis licet habere, proprietatem & dominium (quod etiam fel. record. Innocentius Papa IV. pradecessor noster fecisse dignoscitur) in nos, & Romanam Ecclesiam, Apostolica auctoritate recipimus, & ad nos, & ipsam Ecclesiam plenè, & liberò pertinere.... sancimus... Loca verò, seu domos pro habitatione Fratrum... & si in eisdem locis reservaverit sibi dominium in concedendo concedens propter inhabitationem Fratrum, tale dominium in jus Ecclesia sape dicta non transeat, sed potiùs plenè liberum remaneat concedenti.* Idem ibid.

(b) *Nec quisquam ex his insurgat erroneè, quòd taliter propter Deum proprietatem abdicantes, tanquam homicida sui, vel tentatores Dei, vivendi discrimini se committant. Sic enim se ipsos committunt divina Providentia in futurum, ut viam non contemnant provisionis humana, quin vel de his, qua offeruntur liberaliter, vel de his, qua mendicantur humiliter, vel de his, qua acquiruntur per laboritium, sustententur: qui triplex vivendi modus in Regula providetur expressè.* Idem ibid.

da simil pericolo sottrae i Secolari, non è la proprietà sola de' loro fondi, ma l' uso; e però quando questo solo avessero, potrebbero essi vivere lautamente secondo il proprio stato. Dunque se quest' uso potevano lecitamente avere, anzi avevano allora i Frati Minori; dove avevano la testa i maldicenti, mentre chiacchieravano, che chi si faceva Frate Minore si metteva al pericolo di morirsene di necessità? Se questo uso a tali canine lingue non seppe gittare in faccia Niccolò III., che profitto ne cavò da tante consultazioni, e da' due interi mesi di solitaria meditazione sopra lo stato Minoritico? Per certo contra coloro è stato più efficace il cervello del nostro Ragionista, che senza tante consultazioni di Uomini saggj, e senza tante meditazioni di Regola, scrisse, che potevano essi avere, e avevano in fatti anche ne' tempi d' Innocenzo IV., e di Niccolò III., l' uso semplice delle rendite, e delle possessioni, e potevano perciò vivere da galantuomini, di quel che sia stata efficace tutta la diligenza di quel Sommo Pontefice, che non seppe assegnare altro, che quei tre modi umani, donde i Francescani cavar potessero un tenue sostentamento nelle proprie necessità. Ma chi non vede, che appunto per esser egli alla cieca stato più efficace nel confutare quei calunniatori, di quel che dopo tante diligenze stata sia la savia mente di Niccolò III. Papa, questi diede nel segno, allegando i veri leciti modi umani, con cui possono ajutarsi i Minori, e quegli diede in grossi spropositi, affermando esser lecito ciò, che niuno avea mai conosciuto per tale?

III. Nientedimeno animoso il Ragionista tenta di rispondere agli argomenti, tratti dalla lodata Decretale. Dice, che se Niccolò tra le cose, di cui aveano l' uso i Minori, e la proprietà il Papa, non nominò le possessioni, ciò fu, perchè volle nominare quelle sole cose, per le quali alcuni calunniatori, vedendo, che di esse niun altro, fuori che i Frati, servivasi, dicevano, che i Frati aveano dominio, e proprietà. Bella invenzione per certo! Ma capricciosa, e contraria al motivo esposto, che mosse Niccolò a fare la detta Decretale; il quale fu di serrare la bocca a coloro, che tacciavano nella sopradetta maniera la Santa Regola Francescana. Onde quando ancora per la ragione da lui addotta si fosse astenuto il Papa dal numerare i poderi tra le cose usate da' Francescani, il che è falso; contuttociò per l' intenzione principale, ch' ebbe nel fare la Decretale (di raffrenare, cioè, i detti maldicenti, e di difendere per lecito lo stato Minoritico) quando non avesse voluto contare tutti i modi umani, con cui lecitamente ajutar si possono i Frati, per ischivare il pericolo di morirsene di fame; non dovea ommettere il principale, qual'è l' uso delle rendite, e delle possessioni, attaccandosi a' soli tre accennati delle limosine offerite, dimandate, e guadagnate colle fatiche, che rispetto al detto uso pajono piuttosto pagliuzze, che sode difese della buona causa de' Minori contra quelle lingue malediche. Non portando egli una ragione sì forte, avrebbe piuttosto tradita, che difesa una tal causa, facendola con quelle minuzie parere sterile di più robusti appoggj: mentre è comune l' usanza di opporsi la ragione principale, almen quando non tutte le ragioni opporre si vogliono all' Avversario in vista del pub-

pubblico. Nello stesso modo cade a terra l'altra risposta del medesimo, che dice, nelle allegate parole di Niccolò intorno al non doversi ricevere da' Minori i campi, e le vigne, per esser coltivate, non proibirsi l'uso di quelle possessioni colla proprietà appresso la Santa Sede, ma il solo coltivarle, o farle coltivare da per se stessi; atteso che questo avrebbe dimostrato dominio ne' Frati medesimi: se però si facevano coltivare da' Sindaci Apostolici, dandosi i frutti a' Frati, un tal uso non venne dichiarato illecito a' Minori da Niccolò Papa; non essendo contrario alla purità della Regola, o all'altissima povertà Francescana. Così egli: E sarebbe in fatti una bella mendicità quella de' Francescani, se fosse vietato loro soltanto il fare da Fattori, o da Contadini, ma non già il riscuotere tutte l'entrate de' fondi. Così per altro accaderebbe, se bene dicesse il Ragionista: ciò ch' è peso, ch' è fatica, e ch' è incomodo, com' è il coltivare, o il far coltivare le possessioni, sarebbe ad essi vietato, e dovrebbe farsi dal Sindaco; e ciò poi, ch'è di utile, e di comodo, com'è il ricevere i frutti, e le rendite tutte delle possessioni, sarebbe ad essi permesso. E chi non professerebbe una simile austerità, e mendicità? Austera sarebbe in tal caso la vita de' Sindaci, e non quella de' Frati, che avrebbe più tosto del signorile. Ma tanto va lungi dal vero questa sua sottigliezza, che se non ostasse una certa non sò che, direi, esser lecito a' Frati ciò, che chiama egli illecito; poichè il faticare vien' espressamente permesso nella Regola, e non esser lecito ciò, che dice lecito; come per verità il vivere di entrate ricavate da' campi, che coltivano altri, o fanno coltivare, senza che se ne prenda pena chi gode dette entrate; è una cosa più sconvenevole a chi viver dee d'incerta mendicità, di quello, che sia il vivere di simili entrate provenienti dalle altrui possessioni, coltivate però colle proprie industrie, e co' proprj sudori: e il conoscerebbe ancora uno de' più rozzi Americani. E pure queste sono le sottigliezze, con cui contro al senso comune degli antichi pretende difender la sua, a' Francescani scandalosa sentenza, il Ragionista.

IV. Nello stesso tempo, in cui fioriva Niccolò III., fiorì eziandio il Beato P. Giovanni Pecano, che fu discepolo di San Buonaventura, fu Ministro della Provincia d'Inghilterra, Lettore del Sacro Palazzo sotto il Pontificato di Niccolò, e dopoi Arcivescovo di Cantuaria. Fece ancora questi una dichiarazione della Regola di San Francesco, adattata a' Minori de' giorni suoi, la quale contiensi nelle *Firmamenta de tre Ordini* (1). Parlando ivi della povertà Minoritica, sempre inculca, che debba questa esser mendica, bisognosa, e somma, talmente che *non sia del tutto conveniente agli stessi Frati avere i granai, o le cantine; acciocchè tutte le cose rappresentino pellegrinaggio, esilio, e altissima povertà, perchè fanno professione di essere bisognosi* (a). Le congregazioni di grano, e di vino furono dette illecite a' Frati Mi-

(1) *Par.4. fol.94.*

(a) *Unde omnino ipsis non convenit habere granaria, vel cellaria, ut omnia clament exilium, & altissimam paupertatem, quia profitentur egestatem.* Joann. Pckanus in exposit. Regule FF. Min. apud laudata Firmamenta fol. 94. a tergo, & seq.

Minori ancora da Clemente V.; parlandosi però di que'soli Conventi, che possono sperare di trovar il necessario colla cotidiana mendicazione: non già di quei, dove la sperienza fece conoscere, che la cotidiana mendicazione non basta pel sostentamento de' Frati. E perchè vivendo il P. Giovanni Pecano erano forse meno di oggi i Mendicanti, e più facilmente colla mendicazione cotidiana trovar potevano tanto pane, e tanto vino, che bastasse loro; quindi è, ch'egli assolutamente scrisse, non essere del tutto lecito a'Francescani l'avere i granaj, e le cantine. Ma se non era loro totalmente lecito aver granaj, e cantine, crederemo poi, che a' medesimi fosse lecito aver l'uso di campi, e di vigne? E dove custodivano essi il grano, e il vino da tali possessioni ricolto, se non aveano granaj, nè cantine? Vegga bene il Ragionista, che chi nega a i Minori cantine, e granaj, molto più nega loro l'uso di vigne, e di campi. Potrebbero di questo espositore allegarsi molti altri testi, siccome ancora della *sposizione detta de' Santi Padri dell'Ordine* (1); ma poichè tutti suonano lo stesso, rappresentandoci lo stato Minoritico mendico, bisognoso, e povero ancora in quanto all'uso, come si è detto, perciò volentieri si ommettono, passandosi ad altre testimonianze.

(1) *Apud Firmam. 3. Ord. par. 4. fol. 71. a tergo.*

§. IV.

Le Pastorali del P. Giovanni Minio da Morovalle, e del P. Gonsalvo da Vallebuona, Ministri Generali di tutto l'Ordine de' Minori, date pochi anni dopo la Decretale di Niccolò III., dimostrano illecito ne' loro tempi a' Minori l'uso delle rendite, e delle possessioni.

I. CONforme nella Santa Chiesa Cattolica non fu mai dagli Eretici seminato errore veruno contro all'antica vera Fede, senza che si risvegliassero de' credenti le turbe, si risentissero i Pastori, e uscisse in campo qualcuno a condannare la novità dell'insegnamento, o del fatto, come distruttiva della vera pietà, e dottrina; così nell'Ordine de' Minori non fu introdotto l'abuso delle rendite, e delle possessioni senza somiglianti risentimenti. Onde per notare i tempi del suo nascimento, basta osservare soltanto i tempi, ne' quali contro a un tale abuso incominciò ad esclamarsi. Il primo, che contro esso manifestamente insorgesse de' Prelati ad accusarne, e condannarne la funesta nascita, fu il Ministro Generale di tutto l'Ordine P. Giovanni Minio da Morovalle. Questi nel Capitolo Generale di Genova nell'anno 1302. ascoltò le istanze fatte al Capitolo contro alcuni, che incominciato avea-

no

no a introdurre nell'Ordine rilassatezze, ricevendo vigne, campi, e rendite (1); e mosso da santo zelo, da Genova stessa spedì allora una Lettera Pastorale per li Conventi dell' Ordine tutto, vietando rigorosamente questo abuso nato di fresco, in tali parole.

(1) Vide Chronol. Seraph. pag. 37.

Alli Carissimi in Cristo Ministri, Custodi, Guardiani, e a tutti gli altri Fratelli presenti, e futuri, Fra Giovanni Ministro Generale, Frate Minore, e Servo desidera salvezza, e pace sempiterna nel Signore.

„ II. Fra le altre grazie concedute a San Francesco, la principale „ fu la santa Povertà. Questa principalmente raccomandò il Santo Pa- „ dre a'suoi figliuoli vivendo, e morendo, la quale gli antichi Vene- „ rabili Padri Governatori dell'Ordine con maravigliosa cura coltivarono „ in se stessi, e ne' sudditi, nulla dispiacendo loro più dell'oltraggio „ di questa virtù, e nulla piacendo loro più dell'osservanza della me- „ desima; deputato io per tanto al Ministero Generale, non poten- „ do nello studio, e nel zelo esser differente da quelli, senza peri- „ colo della Religione, e detrimento della propria salvezza, con an- „ siosa cura intendo sollecitare i fratelli, e figliuoli, a contenersi, se- „ condo gli antichi giorni, dentro i confini dell'altissima Povertà; e „ di tutto cuore desidero togliere gl'inciampi di quella, e colla falce „ della correzione tagliare quelle novità, che veggo essere pullolate in „ pregiudizio della medesima. Pertanto quasi fosse abbreviata la mano „ del Signore, che pasce i giumenti, e gli uccelli, benchè non mie- „ tano, e non empiano granaj, in guisa che non possa ella provve- „ dere a' suoi poveri, ricevendosi da certi luoghi dell' Ordine nostro „ e campi, e case, e vigne, e pensioni di anno in anno, come da „ loro perpetua cosa; e i Frati, che dovrebbero esser del tutto cro- „ cifissi al Mondo, non solo avendo annue rendite personali in rovi- „ na, e scandalo della propria Professione, ma ancora essendosi inca- „ ricati de' pesi di perpetue Commissarie, dalle quali necessariamente ne „ segue, che con cure straniere si distraggano intorno al proccurare „ le colture delle terre, e al ricogliere i proventi de' frutti, inten- „ tino persecuzioni, e azioni, e s' inviluppino in litigj civili, e se- „ guano alcune cose, che non possano esercitarsi senza una specie di „ proprietà, tali cose non posso io dissimulare..... Dunque con pa- „ terno affetto, e zelo, giusta il debito dell'ufizio mio, vi ammoni- „ sco, esorto, e induco tutti, e ciascheduni, scongiurandovi pel prez- „ zo imprezzabile del Sangue di Gesù sparso per noi, e per le di „ lui Sacre Stimate, che risplenderono mirabilmente nel corpo del no- „ stro B. P. Francesco, col proibire determinando, e col determinare „ proibendo per salutevole ubbidienza, sotto pena di scomunica, che „ fulmino in questi scritti contro a trasgressori, che non induciate al- „ cuno per l'avvenire, o non proccuriate, che sia indotto da altri, „ ad assegnare ad alcun Frate, Convento, o luogo dell'Ordine no- „ stro, possessioni, o rendite annue, o perpetua limosina da'proventi

 „ de'

„ de' medesimi. Nè alcuno da ora in poi faccia l'usizio di Commes-
„ saria perpetua, e massimamente dove il Testatore deputi al Frate,
„ o a' Frati una pensione perpetua, o a vita: nè quelli, che già
„ intrapresero tali Commessarie, s'ingeriscano più di quelle: nè per l'av-
„ venire presumano raccogliere i frutti delle possessioni lasciate in que-
„ sta guisa; quando più tosto comando sotto la predetta censura, tan-
„ to a voi Ministri, quanto a voi Custodi, Guardiani, e altri Frati,
„ tanto a quelli, cui sono lasciate le già dette cose, quanto a quei,
„ la mediazione de' quali parrà opportuna, che messa da parte la dissi-
„ mulazione, e la dilazione della verità, con buona fede proccu-
„ riate d'insistere, acciocchè tali possessioni, o consistano esse in case,
„ o in campi, o in vigne, si tolgano via, non solo coll' allogarle,
„ o venderle a vita; ma, se può farsi, ancor'assolutamente, e sem-
„ plicemente: nè alcuno ardisca fare sperimento in giudizio avanti
„ persona secolare, o ecclesiastica, per tali cose lasciate, preterite,
„ o future, se forse lasciate fossero senza sapersi da' Frati; acciocchè
„ altramente facendo, non possiate, come cane al vomito, ripetere
„ le cose abbandonate, e messa la mano all' aratro riguardare in die-
„ tro, di domestici d'Iddio fatti cittadini del Mondo, banditi della Pa-
„ tria, e prevaricatori ancora della Regola: attendendo, che final-
„ mente dovete presentarvi al giudizio di quello, che nè può burlarsi,
„ nè ingannarsi (*a*).

III. Questo è il tenore della Lettera statutaria di quel zelante Prelato, che nel seguente Capitolo Generale fu così dichiarata: *Vogliamo, che la detta scomunica si stenda solamente a quei, che scientemente, e deliberatamente per l'avvenire procureranno, che a se, ad altro Frate, o all' Ordine, sieno fatte limosine, o legati perpetui, o a vita, o Commessarie perpetue; ovvero che ardiranno comparire in giudizio per tali cose avute, o da aversi; o che per l'avvenire s'intrometteranno in tali Commessarie* (1).

(1) Ibidem pag. 38. col. 2.

IV. Alcune cose specialmente notare si debbono in questa Pastorale. La prima, che quel zelante Ministro asseriva di *non potere nello studio, e nel zelo esser differente dagli antichi Venerabili Padri, che governarono l'Ordine, senza pericolo della Religione, e detrimento della propria salvezza; e che però intendeva di volere, che i Frati si contenessero dentro i limiti dell' altissima povertà secondo gli antichi giorni* (*a*). Cosa certissima poi ella è, che i confini dell' altissima povertà de' Minori negli antichi giorni dell' Ordine non ammettevano l'uso di rendite annuali, e di possessioni. Lo stesso Ragionista confessa, che questo non fu nell' Ordine da principio, ma incominciò poi dopo alcuni anni dell' Ordine; anzi con imbrogliarsi, dice tal volta, che incominciò in vigore del privilegio d' Innocenzo IV. Donde s'inferisce, che il sopraddetto Generale veramente voleva, che l'Ordine tutto deponesse,

(a) *Apud Chronol. Seraph. in 18. generale Capitulum pag. 37., & 38.*

(b) *Ab ipsorum zelo, & studio discrepare non valens absque Religionis periculo, & salutis propria detrimento .... intendo Fratres, & filios, juxta dies antiquos, inter paupertatis altissima limites incedere.* Epistola alleg.

nesse, non solamente l'abuso di tenere a sua mano le possessioni, e le rendite; ma ancora l'uso di tali cose, benchè non fossero amministrate, o coltivate da' Frati, e che si riducesse a vivere di sole incerte limosine, come ne' giorni antichi. E quindi resta escluso il sutterfugio del Ragionista, che dice, proibirsi dal medesimo il solo abuso predetto, e non già l'uso semplice di tali fondi fruttiferi, esistenti in proprietà de' Sindaci Apostolici, o de' Benefattori, amministrati, e fatti coltivare da questi, e non da' Frati. La seconda cosa da notarsi è, che dove in alcuni Conventi erano stati ricevuti, e si tenevano tali beni fruttiferi, comandò per santa ubbidienza, e sotto pena di scomunica, *che fossero tosto alienati, e tolti via da' Frati ancora col vendersi assolutamente, se ciò potevasi* (a). Quindi ne siegue, che i Frati non potessero neppure goder l'uso di detti fondi, la proprietà de' quali ne stesse appresso il Sindaco Apostolico, e la Santa Sede, per privilegio; mentre se ciò avessero potuto, nè quel Generale avrebbe comandato, che si alienassero ancor' assolutamente sotto pena di scomunica, nè avrebbe potuto comandarlo; non potendo così proibire all' Ordine l'uso legittimo di un vero Apostolico dato, ed accettato privilegio, nè far spogliare la Sede Apostolica delle possessioni, da lei ricevute in proprietà.

Ma quì appunto è, dove per la sua causa fa strepito il Ragionista, dicendo, che se l'uso delle possessioni fosse stato assolutamente creduto illecito dal mentovato Ministro Generale, non si sarebbe egli contentato, che quando quelle non si fossero potute togliere assolutamente senza strepito, e senza incomodo, si alienassero sol tanto col darle in affitto, o a censo: *non solùm locando, & ad spatium vitæ vendendo, sed, si fieri potest, simpliciter distrahantur*; ma senza condizione veruna comandato avrebbe, che assolutamente si togliessero via, e rilasciassero affatto. Ma quì altresì è, dove a partito s'inganna, credendo, che il Generale si contentasse, che i Frati stessi, o il Sindaco Apostolico allogassero, o vendessero a vita le dette possessioni lasciate pe' Frati, quando per qualche cagione fosse impossibile il distrarle assolutamente, e di tali possessioni allogate, o affittate, potessero essi, o per essi il Sindaco, ritrarne annualmente i frutti, come di fondi lasciati per essi. Questa facoltà non concedette in quella Pastorale, anzi negolla, volendo, che si riducessero alla vita totalmente mendica degli antichi giorni Francescani, e che si distraessero assolutamente, se potevasi, tutti i fondi fruttiferi; dichiarandosi, che non era contento della sola allogagione, o vendita a vita, quando questi si fossero potuti pienamente alienare: cosa che non avrebbe comandata, se i Frati fossero allora stati capaci di rendite concepute nell' ideata forma. Nè credasi, che tale allogagione, o vendita far si dovesse dal Sindaco, che neppure in tutta quella lettera mai si nomina, poichè la Santa Sede di tali fondi non avea accettato il dominio; onde dovea farsi

(a) *Bona fide curetis insistere, ut possessiones hujusmodi, sive in domibus, aut agris consistant, sive in vineis, non solùm locando, vel ad spatium vitæ vendendo, sed, si potest fieri, absolutè, & simpliciter distrahantur.* Ibidem.

farsi dagli stessi eredi, o diretti padroni, a' quali appartenevano quei beni. Che se avessero potuto, e voluto venderli affatto col mutare il prezzo in cose necessarie, e lecite all'uso de' Frati, di questo, comandava il Generale, che si proccurasse l'esecuzione colle dovute cautele, insegnate ancora da' Padri degli antichi giorni Francescani, da San Buonaventura, e dalla Decretale di Niccolò III. Che se per qualche impedimento non si fosse potuto ciò fare, allora bastava, che, non da' Frati, nè dal Sindaco, ma da' Padroni diretti si allogassero, si vendessero a vita, o altramente si distraessero, che nè fossero alle mani de' Frati, o di qualche altra persona pe' Frati, nè potessero stimarsi come fondi, che fruttassero pe' Frati a guisa di rendite fisse de' medesimi. Se poi de' frutti di tal vendita, o allogagione i Padroni volevano dare qualche cosa a' Frati per limosina, purchè non avesse talmente il nome di limosina, che fosse un annua mascherata rendita, non vietava egli il riceverla come cosa onninamente graziosa per parte de' Frati, e senza diritto veruno di esigerla, esistente in essi Frati, o nel Sindaco Apostolico: in somma nelle maniere insegnate da San Buonaventura e da' Niccolò III. Dirà il Ragionista, che così appunto erano le rendite de' Minori prima del Concilio di Trento: erano pure limosine, che davansi a' Frati, raccolte da' fondi fruttiferi posseduti da altri, che da' Frati. Se così è, sono Conventuali ancora i Minori Osservanti, e i Cappuccini, perchè senza bisogno di veruna dispensa possono lecitamente ricevere le dette limosine Ma per altro non è così, perchè l'entrate lecite di molti Conventi de' Minori, prima del Concilio di Trento, potevano ancora in giudizio esigersi da' Sindaci Apostolici, ed i fondi, donde ritraevansi, erano cose assegnate, e determinate pel solo sostentamento de' Frati, nè aveano altro uso di questo, come apparisce dal vero privilegio di averle, conceduto a' Minori da' Martino V. Vi pare ora, che fossero lo stesso colle limosine, alle quali i Frati protestavansi, e protestansi di non avere diritto veruno; le quali i Frati come fisse, e perpetue, e stabili, seriamente rinunziavano, e rinunziano, e che non potevano, e non possono esigersi in giudizio nemmeno dal Sindaco Apostolico? Non vedete che larga differenza? La scorgerebbe ancora un monocolo.

VI. Tuttavia per altro dà fastidio al Ragionista l'essersi detto dal lodato Generale, che tali fondi si *distraggano*, *non solamente coll'allogarsi*, *o vendersi a vita*, *ma ancora*, *se può farsi*, *assolutamente*, *e semplicemente*. In tali parole pare a lui, che quegli si contentasse dell' allogagione, o del censo da farsene dal Sindaco, o da' Benefattori; con questo che l' entrate di detti beni si ricevessero da' Frati, come cosa fissa, destinata soltanto al mantenimento de' medesimi: mentre, che detta allogagione, o vendita dovesse farsi altramente, cioè, nella maniera detta da me di sopra, non si esprime nella statutaria sua Pastorale. Ma se bene osserverà le due cose da me notate poc' anzi, vedrà, che si esprime a bastanza, intendendosi, che debba farsi nella maniera permessa, e lecita. E perchè meglio il conosca, gli apporterò somiglianti parole, che non hanno altro senso dell'esposto da me. Negli

gli Statuti de' Minori Osservanti, fatti nella Congregazione Generale di Bordeaux l'anno 1520., celebrata dal P. Ministro Generale Fra Francesco Licheto, si legge: *Parimente possano con libertà, per concessione Apostolica, vendere, distrarre, lecitamente alienare, le proprietà, che avranno da' Conventi de' Conventuali, per le riparazioni de' Conventi, o per altra evidente necessità de' Frati: purchè QUESTO FARE SI POSSA SENZA SCANDALO DI QUEI, CHE LE DIEDERO, O LASCIARONO* (a). Quanto storta per tanto sarebbe la Loica di chi da questa forma di parlare inferisse, che quando senza scandalo di coloro non si fossero potute fare le predette cose, potessero allora, di permissione ancora de' PP. Statutarj, da' Minori Osservanti ritenersi le proprietà de' PP. Conventuali; altrettanto storta è quella del Ragionista nell'inferire dalle mentovate parole del Generale Fra Giovanni Minio, che quando non si fossero potute distrarre assolutamente le possessioni, ricevute illecitamente da certi antichi Minori, allora si fossero potute allogare, o dare a censo, col riserbarne a' Frati il fisso, e perpetuo, e certo frutto da esigersi da' Benefattori, o da' Sindaci determinatamente pe' Frati. Per argomentar bene, dovea indi inferire, che distrar si dovessero (togliendosi quell' obbrobrio della Religione Francescana, consistente nel dirsi, *questo è un campo de' Francescani*) in qualche altra maniera possibile; con questo però che fosse lecita, e non si entrasse da un abisso nell' altro. Laonde dovea farsi questa distrazione a tenore della Regola, e della dichiarazione di Niccolò III., senza che i Frati avessero altro, donde vivere, che d' incerta mendicità, e di graziose incerte limosine. Per tal cagione non doveano esser' essi gli usufruttuarj stabiliti di que' fondi, nè alcun' altro coll' obbligo di dover dare i frutti determinatamente ad essi di anno in anno, come si disse, in pregiudizio della vita mendica.

VII. Il soprarriferito Generale senza dubbio avrebbe col divino ajuto stirpato totalmente l' uso predetto, così obbrobrioso alla vita de' Frati Minori, se fatto Cardinale non avesse lasciato il governo dell' Ordine così presto. Per altro il P. Gonsalvo da Vallebuona, suo successore immediato nella carica, gli succedette ancora nel zelo di svellere affatto una tale rilassatezza; onde nel 1310. (quando finito il primo secolo Francescano incominciava il secondo) trovandosi questi in Pisa, e sapendo, che alcuni Conventi della Provincia di Toscana erano infetti di questo morbo, scrisse una Lettera al Ministro Provinciale della medesima di tal tenore.

VIII. „ Ancorchè contro il mostruoso abuso delle rendite, il quale alla fondamentale sovversione del nostro stato i Figliuoli di questo secolo (oh dolore!) da ALCUNI GIORNI hanno introdotto nel nostr' Ordine, il Venerabile mio Antecessore abbia provveduto il rimedio, munito con istringenti, e gravi sentenze; con tutto ciò,

„ poichè

(1) *Apud Vvad. ad an. 1310. Tom. 6. edit. Rom. pag. 172. num. 8.*

(a) *Item proprietates, quas habuerint de Conventibus Conventualium, pro reparationibus Conventuum, aut pro Fratrum evidenti necessitate vendere, distrahere, & alienare licitè, & liberè possint; de concessione Apostolica; dummodo absque scandalo dantium, sive legantium fieri possit.* Apud Chronolog. Seraph. pag. 240. col. 2. in fin.

„ poichè in più di una Provincia (il che senza loro vergogna non si
„ può dire) si trova, che abbiano, o disprezzato, o trascurato fin
„ quì quel salubre rimedio, col ricevere, o ritenere, o far sue
„ illecitamente (benchè alle volte si sforzano di farlo sotto fallace
„ colore di lecito) rendite, e altre provvigioni, o pensioni, case
„ ancora censuali, o separate da' luoghi de' Frati, e alle volte anco-
„ ra possessioni di campi, vigne, e di altre cose, e in oltre donazioni
„ tra' viventi, e successioni ereditarie: non posso passarmela con oc-
„ chio indulgente, senza proccurare in effetto, per ragione del mio ufi-
„ zio, che col continuo pericolo delle Anime non più si trascurino
„ gli Statuti de' Capitoli Generali, fatti sopra queste cose. Dunque
„ col tenore delle presenti comando alla tua dilezione strettamente in
„ virtù dello Spirito Santo per salutevole ubbidienza, che avendo
„ avanti gli occhi Dio, la purità della Regola, che professammo,
„ e la parola della dichiarazione (cioè, della Decretale *Exiit*, §. *insu-*
„ *per nec utensilia*,) dove a noi si proibisce il ricevimento delle cose
„ ancora convenienti al nostro uso, sotto colore di provvedere al fu-
„ turo: considerando altresì, che se si lasciano tali cose crescere,
„ avranno tanta possanza, che del tutto si sterminerà quella santa men-
„ dicità, impostaci dall' accennata Regola; tu faccia, che senza mo-
„ rosa dilazione pienamente si alienino da' Frati tutte le annue, o per-
„ petue rendite, o le provvisioni, limosine, e pensioni da pagarsi
„ d' anno in anno, o in perpetuo, con certa obbligazione a' Conven-
„ ti, o alle persone; similmente ancora tutte le possessioni colle do-
„ nazioni tra' vivi, e colle successioni ereditarie, e colle case dall'abi-
„ tazione de' Frati separate, se ve ne sono in tutta la tua Provin-
„ vincia; dimanierachè le cose, le quali si possono lecitamente di-
„ strarre, talmentechè i loro prezzi si applichino alle necessità de' pre-
„ detti Frati, si distraggano assolutamente: quelle poi, che non posso-
„ no lecitamente distrarsi, si rinunzino pubblicamente alla presenza di
„ quelli, a' quali si conoscono appartenere, senza veruna fraude, o in-
„ ganno, con instrumento pubblico, o con lettere autentiche, in
„ presenza di testimonj chiamati a ciò, i quali non siano dell' Ordi-
„ ne.... E questo, o carissimo, eseguirai con tanta, e sì diligente
„ efficacia, che non bisogni mandarsi da me pel totale sterminio del-
„ le predette cose un Visitatore a posta. Riscrivendomi poi distinta-
„ mente, più presto che avrai comodo di farlo, avanti il primo Capi-
„ tolo Generale, tutto ciò, che intorno alle dette cose avrai fatto,
„ o lasciato da farsi; le quantità ancora, le qualità, e le somme
„ delle cose risegnate, o distratte, e i nomi delle persone, e de' luo-
„ ghi, che le aveano, e co' modi delle risegnazioni. Ammonisco poi
„ la prima, la seconda, e la terza volta *in scriptis*, (i quali voglio,
„ che si abbiano, e si leggano frequentemente in ogni luogo della
„ stessa provincia) tutti i Frati presenti, e futuri della tua soprad-
„ detta Provincia, comandando loro, e a ciascheduno di essi stret-
„ tamente per ubbidienza salutevole, che contra le predette distrazio-
„ ni, o risegnazioni, per se stessi, o per mezzo di altra persona, con

„ paro-

„ parola, segno, o scrittura, o in qualunque altro modo, non procurino alcuno impedimento, ma più tosto, per quanto da loro dipende, insistano diligentemente al compimento di quelle, per non ricevere più tali cose in avvenire. Se alcuno poi scientemente farà il contrario, conoscerà di soggiacere alla sentenza di scomunica, che ora per allora ne' medesimi scritti fulmino contra il medesimo: volendo, che fuori dell' articolo di morte non ne possa essere assoluto da veruno inferiore al Ministro Generale, se non che da quello, cui di certa scienza, e specialmente il Generale avrà stimato bene di commettere la facoltà di tale assoluzione... Data in Pisa nel 27. di Ottobre del 1310.

IX. Da questa lettera abbiamo, che l'aver entrate, rendite, vigne, campi, case lontane dal Convento, ovvero censuali, e da appigionarsi, successioni ereditarie, e cose simili, stimate al suo stato illecite da' PP. Minori Osservanti, era ne' giorni di quel zelante Ministro Generale, cioè, nel principio del secondo Secolo, stimato un mostruoso abuso, introdotto nell' Ordine da pochi giorni, e una cosa illecita, i di cui inventori non potevano dirsi figliuoli di San Francesco, ma figliuoli del Secolo, figliuoli del Mondo. In oltre abbiamo, che ancora in que' tempi non mancavano i Teologastri, che sott' ombra di cosa lecita s' ingegnavano di far comparire un tanto abuso: servendosi forse anche delle riflessioni del nostro Ragionista, col dire, che la proprietà di que' fondi fruttiferi non era appresso i Frati, ma appresso altre persone; o che riceveano tali fondi non per voluttà, e in frode della Povertà mendica, ma per necessità, essendo i Francescani più numerosi, che non erano ne' primi tempi dell' Ordine, e però non potendo vivere di sola mendicità. Ma queste scuse non furono approvate dal zelante Superiore Generale Gonsalvo; e però volle, che tali abusi subito si stirpassero, col procurare la vendita, dove lecitamente potevasi, di tali fondi, o col rinunziargli seriamente, e con solennità, per non più ingerirsene: fulminando la scomunica riservata contra i contradittori, e rammentando la purità della Regola di San Francesco, la Decretale *Exiit* di Niccolò III., e la Povertà mendica, che obbligavano anche allora tutti i Minori, e trasgredivansi coll' uso di tali fondi, ricevendone l'entrate fisse.

X. Che dice a queste prove il Ragionista? Non si perde d'animo: afferma, che il Generale Gonsalvo non l' avea contro l' uso delle rendite, considerato in se stesso, ma contro il solo abuso; imperocchè avendo il Generale Minio suo antecessore vietato l' abuso di alcuni Frati, e Conventi, di amministrare da per se stessi i fondi, de' quali aveano il semplice uso; e nientedimeno avendo alcuni fatto i sordi a' comandamenti contenuti nella di lui Pastorale, il Generale Gonsalvo tutto zelo, per togliere tali abusi, proibì ancora l'uso lecito così delle rendite, come delle limosine perpetue, o fisse, credendo di non potersi in altra guisa rimediare all' abuso, che taluni ne facevano. Si sforza di provarlo in più maniere: primieramente dalle parole della lettera stessa, in cui mostra Gonsalvo di parlare dell' *abuso delle rendite*; ma

ma non si accorge, che quel genitivo è (come suol dirsi in simili maniere di parlare) un intransitivo, e fa lo stesso suono, che se si dicesse: *le rendite, che sono abuso*, nella maniera appunto, con cui dicesi, il *vizio della bestemmia &c.*, *la Città di Napoli &c.* in cui una cosa si afferma dell'altra, come in caso retto, benchè si ponga in genitivo. Che questo sia veramente il senso, inteso da Gonsalvo in tali forme di parlare, apparisce dalla lettura della sua lettera, in cui con altri neri caratteri biasima le rendite, e le possessioni; e dal comando, che fa, di doverle tutte alienare; il quale non avrebbe potuto fare in tutto rigore, se quelle in se stesse non fossero state illecite. E per verità chi approverebbe il fatto di un Superiore, che per togliere l'abuso fattone talvolta da' suoi Frati, facesse vendere gli orti de' Conventi, dove abitano, ovvero solennemente rinunziarli a' Padroni diretti di quelli? E' poi un credere Gonsalvo di troppo cotto intendimento il dire, che si credesse non esservi altra maniera di stirpare l'abuso delle rendite, che col proibirle affatto, ed alienarle, benchè fosse lecito di quelle averne l'uso. Poteva pur'egli immaginarsi, che se quei rilassati Minori, affezionati alle rendite fuori di modo, non aveano voluto ubbidire al Generale antecessore col lasciarne il solo abuso, e ritenerne l'uso, tanto meno ubbidito avrebbero a lui, che ne proibiva l'uso ancor lecito. Anzi col dare così nell'estremo, era più tosto un dare ad essi l'arme nelle mani, per difendersi nella propria pertinacia, con accusare le lettere de' Superiori d'imprudente indiscretezza, in vece di trargli all'emenda. Quanto sono cotte di gambe le bugiarde invenzioni! Come si lasciano facilmente raggiugnere!

XI. In secondo luogo, per vendere al suo Lettore la pastocchia, la prova coll'avvertire, che Gonsalvo comandò la rinunzia ancora delle limosine perpetue, benchè lecite. Ma se bene considera la sua lettera, vedrà, ch'ei non proibì le limosine perpetue lecite, cioè, le puramente graziose a'Frati, ma le illecite, cioè, quelle, che con certa obbligazione annualmente, o in perpetuo dar si doveano a'Frati col diritto di riscnoterle, o di farle riscuotere (a); e potevano dirsi pensioni, o rendite, coperte col nome di pure limosine; come appunto tutte le rendite de' Minori, pria del Concilio Trentino, con un tal nome tenta di coprire il Ragionista, seguitando così la morale di quegli antichi Minori, contro cui zelava Gonsalvo. Nè questi confuse l'un nome coll'altro, quasiche le rendite sopraddette non fossero se non limosine pure, ma distinse i nomi dicendo, *rendite, limosine, e pensioni*, come costa dalla sua trascritta lettera. Che se il Santo Arcivescovo Antonino scrive di questo Generale, che visitando l'Ordine forzava a lasciare le limosine perpetue, dice ancora, che forzava a lasciare le rendite, *e che in vita sua spropriò tutto l'Ordine* (b), il

(a) *Eleemosynas, ac pensiones, certa obligatione solvendas annuatim, aut in perpetuum*. Epistola Gonsalvi apud Vvading. sup. laud.

(b) *Totum Ordinem expropriavit in vita sua, & sententiam excommunicationis tulit contra omnes Fratres subditos, & Pralatos, nisi intra certum terminum illis, a quibus habebant, redditus, vel eorum haredibus resignarentur: quod & factum est.* S. Antonius. 3. p. Hist. tit. 24. c. 5.

il che non potrebbe verificarsi, se non avesse fatto altro, che togliere dall' Ordine le pure lecite limosine, ricevute *non per voluttà*, nè in pregiudizio della mendicità, *ma per sola necessità*, come delle rendite dice il Ragionista. Dovrebbe anzi dirsi, che pose come al pericolo di morir di fame i poveri Frati, privandoli delle limosine, che riceveano per necessità. Vegga ora il sincero Lettore, quanto sia fallace il Ragionista nello spacciare per pure limosine, dichiarate lecite ancora dal zelantissimo San Buonaventura, le rendite, le pensioni, o limosine da pagarsi con certa obbligazione, com' erano le pensioni, le quali furono rigorosamente vietate da Gonsalvo, col fulminare per anche la scomunica contro a chi si opponesse alla loro alienazione. Come mai questo buon Superiore opposto si sarebbe alla dottrina, e allo spirito del suo Santo antecessore Dottor Serafico? E se vi si fosse opposto, quale applauso ne avrebbe egli riportato, o per meglio dire, di quanta indiscretezza, imprudenza, ignoranza, e ancora eccessiva rigidezza, non sarebb' egli stato accusato nell'aggiugnere a' Minori gravi obbligazioni sopra la loro Regola, e chiuder loro la via lecita di sostentarsi, permessa dal Santo Fondatore, dal Santo Dottor Serafico approvata, e da nessun' altro proibita? Poteva senza fallo aspettarsi de' disprezzi, e de' biasimi, in vece di ubbidienza, di rispetto, e di lode. Ma essendo questi lodato e dagli Scrittori dell' Ordine, e dal Ragionista medesimo, e da Sant' Antonino, e da tanti altri, dir deesi, che le rendite, o limosine obbligate, che voleva egli alienate da' Minori sotto gravissima pena, non erano limosine lecite, ma veri abusi, contrarj allo stato de' veri Minori.

XII. In terzo luogo, pel medesimo effetto se ne viene con dire, che Gonsalvo solo volle vietare ciò, che vietato avea l' antecessore suo P. Giovanni Minio; e dice esser certo, che questi non ordinò l'alienazione delle rendite, ma ne proibì la sola amministrazione, e l esazione giudiciaria. Poco anzi per altro si vide, che quanto quì afferma del Generale Giovanni Minio da Morovalle è falso; falso dunque sarà parimente ciò, che dice del successore Gonsalvo. In quarto luogo dice, che fu data la sopraddetta lettera nell'anno sesto del Generalato di Gonsalvo, e che questi, come Uomo zelantissimo, se avesse giudicate illecite le rendite per se stesse, non avrebbe aspettato il sesto anno del suo governo a comandarne l' alienazione. Perchè conchiuda qualche cosa il suo argomento, provar dee, che Gonsalvo non abbia aspettato il sest' anno a fare quella lettera per altro motivo, che per averle giudicate non illecite; mentre ciò può essere accaduto, perchè non ebbe certa notizia, che in Toscana si trovassero simili corruttele; onde quando venuto a Pisa ve le trovò, non tardò a spedire la lettera con ordini pressantissimi. E per verità un Ministro Generale di tutto l' Ordine Minoritico non è un capo, che abbia sotto di se alcune poche centinaja di Frati, abitanti in otto, o dieci soli Conventi, che debba subito credersi consapevole di ogni abuso di ciaschedun Convento, e Frate in particolare. Aggiugnesi, che Gonsalvo andava visitando l'Ordine; onde non abitava fissamente in Toscana,

scana, o in qualche altra vicina Provincia; e come narra egli nella sua lettera, quando la scrisse in Pisa, erano pochi giorni, che nell' Ordine comparso era un tale abuso. In quarto luogo soggiugne il Ragionista, che il P. Reverendissimo Alessandro d' Alessandria, eletto nell' anno 1313. successore di Gonsalvo, giudicò diversamente, cioè, che senza proibire le rendite, se ne poteva proibire l'abuso, com' erasi praticato da' Generali antecessori di Gonsalvo: e però *cessò la molestia contro le medesime rendite*, e ne cita la testimonianza dell' Aroldo. Di questo Alessandro ha da sapersi, ch' egli nel Concilio Viennense sotto Clemente V. difese la Comunità dell' Ordine dalle accuse de' zelanti con dire, che gli obbiettati abusi di ammettere le rendite, le possessioni, le successioni ereditarie, e cose simili, o non erano nell' Ordine, o essendovi, i rei di tali trasgressioni erano da' Superiori severamente puniti: e quando mai sotto il suo Ministero le avessero ammesse, avrebbe egli castigati i trasgressori. In oltre col Capitolo Generale di Barcellona, dove fu eletto, confermò gli Statuti antichi dell' Ordine, in cui si proibivano le rendite, le possessioni, e le successioni ereditarie, come costa dalla difesa dell' Ordine, fatta dallo stesso Alessandro, e da altri Prelati, e riferita nella Clementina *Exivi*. Di più si ha da sapere, che questo Generale non governò l' Ordine se non che per un anno, e mezzo, dopo il qual tempo se ne morì. Supposte queste cose, ben vedesi, non esser credibile, ch' ei così presto dopo la conferma delle leggi proibitive di tali abusi, e dopo aver detto, che nell' Ordine severamente punivansi (come, occorrendo fatto avrebbe ancor' egli) i trasgressori delle fatte proibizioni contro alle rendite, avesse voluto dare la pace alle dette rendite, mancando alle leggi, alle promesse, e alle speranze del pubblico. Falso dunque egli è, che nel Generalato di costui cessasse *la molestia contro le rendite, se molestia* può dirsi un giusto risentimento de' Superiori contro alle rilassatezze. Nè tal' cosa scrisse mai l' Aroldo, che solo dice col Vuadingo, qualmente dopo la morte di Gonsalvo poco durarono le buone cose da lui stabilite, perchè i suoi successori allentarono le briglie. Il che non si ha da intendere nè d' Alessandro, nè di tutti i Generali, ma di alcuni soli, i quali, non già perchè stimassero esser lecite le rendite, ma per mancanza di zelo, e per negligenza, non gastigando i trasgressori della Regola, e delle leggi dell' Ordine, le lasciarono introdurre di nuovo, dopo essere state bandite da Gonsalvo. E questi rispettivamente esser debbono molto pochi, leggendosi nella Cronologia Serafica, che quasi tutti i Generali inculcarono l' osservanza della purità della Regola, della Decretale di Niccolò III., di quella di Clemente V., e degli Statuti, e delle Leggi dell' Ordine, alle quali tutte erano contrarie le rendite, le possessioni, e le successioni ereditarie.

XIII. Dopo esclusi gli argomenti del Ragionista, con cui voleva infinocchiare il suo lettore, dandogli a credere, che l' uso delle rendite fosse stato giudicato lecito dal General Minio, e da Gonsalvo non fosse stato vietato; e dopo aver mostrato, che da questi due fu gra-

vemente

vemente proibito, e giudicato illecito, donde ne segue, che nè dalla benignità della Regola, nè da' privilegj Apostolici fosse allora legittimato nell'Ordine; mi piace notare, che nè in alcuna delle due trascritte lettere, nè in altro documento contro le rendite, e le possessioni, abbiamo ancora letto, esser nominata come proprietaria delle medesime la Sede Apostolica, o per se stessa, o per mezzo de' suoi Sindaci. E pure trattandosi di simil materia, appena può sospettarsi, che appresso esse fosse la proprietà delle cose, le quali doveano alienarsi, e non debba neppur esser nominata, come se ad essa tali cose nulla appartenessero. Questo ci fa credere, che (toltene forse alcune, la proprietà delle quali stava appresso gli eredi del testatore, o altra da lui disegnata persona, e però palliavansi sotto lo specioso nome di lecite limosine) delle altre rendite avessero i Frati la proprietà, e l'uso illecitissimamente, come ancora sembra dedursi dagli apportati documenti. E questa osservazione giova per maggiormente confondere il Ragionista, che vuol difendere per lecite le rendite, avute dagli antichi Minori prima del Concilio di Trento; quasichè tutte le rendite di coloro state fossero in proprietà della Sede Apostolica, o de' suoi Sindaci, istituiti da Martino IV., e così essendo, bastasse, acciocchè potessero dirsi pure incerte limosine, della medesima specie di quelle, che sono approvate da San Buonaventura, e si ricevono ancora dagli odierni Osservanti, e da' Padri Cappuccini, che tutti di comune consentimento confessano, esser loro vietato dalla Regola l'uso ancora semplice delle rendite, e delle possessioni; e che per averlo lecitamente ci vorrebbe un privilegio Apostolico dispensativo: conforme ci volle ancora pe' Minori del terzo Secolo, che per lecitamente aver l' uso semplice di dette cose, un tal privilegio dispensativo in questa parte del rigor della Regola dimandarono, ed ottennero da Martino V., come si è detto, e diralli altrove.

§. V.

La medesima verità si deduce dal tenore della Decretale Exivi de Paradiso *di Clemente V., e si scoprono gl' inganni di alcuni Scrittori Conventuali contro al senso di questa Clementina.*

I. UN anno dopo data da Pisa l'antecedente pistola al Ministro di Toscana, fu maggiormente stimolato alla bell'opera dello spropriamento dell'Ordine il Ministro Generale P. Gonsalvo; conciofiachè, adunatosi da Clemente V. nel 1311. il Sacro Generale Concilio Viennense, da' zelanti Minori furono a questo presentate varie accuse contro alla Comunità dell' Ordine Minoritico, incolpandola di rilassamento nell' obbligo dell' altissima e mendica Povertà. Fattesi allora dal Generale

rale Gonsalvo, dal P. Alessandro di Alessandria, e da altri Prelati de'Minori le sopraddette difese della medesima Comunità, con dire, che tali rilassamenti proibivansi dagli Statuti della stessa, e dove si trovavano, severamente si punivano, il Papa fece, e pubblicò in quel plenario Concilio la celebre sua Decretale *Exivi de Paradiso*, in cui confermò quella di Niccolò III., e nuovamente spiegò le obbligazioni de' Minori, specialmente circa la povertà professata. Non può dirsi con quanto maggior calore, visitando le Provincie, si affaticasse Gonsalvo, dopo pubblicata questa Decretale, nel togliere a'Conventi tutti i sussidj contrarj alla santa Minoritica Povert: ma morto dopo un anno, gli succedette nel 1313. il P. Alessandro di Alessandria, il quale ancora dopo un anno e mezzo di governo passò all'altra vita nel Convento di Araceli, restando vacante il suo posto per mesi XVII.; nel qual tempo per la morte di Papa Clemente V. vacò ancora la Santa Sede Apostolica per più di due anni; ed in queste due vacanze è verisimile, che rinascessero le rilassatezze contro alla povertà, tolte da Gonsalvo, e dal tenore della Clementina; scrivendo l'Autore del Memoriale dell'Ordine (1), *che appunto allora certi Frati Minori della Custodia Narbonese di nuovo si separarono dalla unità dell'Ordine, perchè non si osservava la dichiarazione di Clemente V.* Ma ormai è tempo di vedere, che cosa dichiarasse Clemente nelle sua lodata Decretale, in ordine all'uso delle rendite annue; cioè, se questo fosse, o non fosse lecito a' Frati Minori. Ecco le di lui parole. *Computandosi le annue rendite dalla legge tra le cose immobili; e ripugnando alla povertà, e alla mendicità ottenere tali rendite, non v'è alcun dubbio, che a' predetti Frati* (Minori), *considerata la loro condizione, non è lecito ricevere, o avere alcune rendite, siccome ancora le possessioni, o anche l'USO DI QUELLE COSE, NON TROVANDOSI CONCEDUTO LORO* (*a*). Quindi è, che se non erra Clemente nel dire, che a' Frati Minori non è lecito avere nè rendite, nè possessioni, nemmeno in quanto all'uso, attesa la loro condizione, e non trovandosi loro conceduto; errar dee il Ragionista, e chiunque altro nell'affermare, che o per benignità di Regola, e secondo la condizione dello stato de' Frati Minori, o per concessione Apostolica, in tempo di Clemente V. lecito fosse a' medesimi l'uso delle rendite, e delle possessioni.

II. Non può dirsi, quanto mai abbia tormentati gl'ingegni di alcuni Scrittori, favorevoli alla causa de' PP. Conventuali, questo testo della Clementina. Se osserviamo a'quali sposizioni, e risposte fondate sulla rena si avventassero eglino, per difendere le proprie pretensioni contro a tanta evidenza, potremo alquanto concepirlo. Il P. Carlo Ranieri (2), citando l'Eminentissimo di Lauria (3), disse, che tal Decretale fu fatta, non per tutta la Comunità dell'Ordine Minoritico, ma per li soli Osservanti, *che da pochi anni aveano allora avuto principio*

In Clem. de verb. signif.

(1) *Ap. Firmam. 3. ord. par. 1. fol. 83. col. 2.*

(2) *Tract. un. verit. fundament. Ord. Min. Conv. cap. 4. pag. 188. & seqq.*

(3) *Epit. Can. Verb.* Fratres S. Franc. §. 3.

(a) *Cùmque annui redditus inter immobilia censeantur a jure, ac hujusmodi redditus obtinere paupertati, & mendicitati repugnet; nulla dubitatio est, quòd prædictis Fratribus redditus quoscumque, sicut & possessiones, vel eorum etiam USUM, cùm eis non reperiatur concessus, recipere, vel habere, conditione considerata ipsorum, non licet.* Clem. Exivi. cit.

pio sotto il Beato Fra Paoluccio (a); i quali Osservanti, come insegna lo stesso Autore nella pagina 260., e 261., *avanti di essere stati istituiti da Fra Paoluccio, non si trovavano al Mondo*. Se poi cerchiamo dal medesimo, quando fatta fosse la istituzione dell' Osservanza, o quando incominciasse la Riforma, com' egli dice, di Fra Paoluccio, risponde anche nell' Indice alla parola *Osservanti*, che questi *videro la prima luce nel* 1368. (*b*): e questo è insegnamento costante ancora del nostro Ragionista, come si è veduto nel primo libro. La Decretale poi di Clemente V. fu fatta nel 1312., cioè, cinquantasei anni prima che vedessero la luce i PP. Minori Osservanti. Due cose pertanto quì dobbiamo ammirare: una è lo spirito profetico di Clemente V., che per i soli Osservanti, da nascer poi sotto la direzione del Beato Fra Paoluccio, cinquantasei anni prima dichiarasse i dubbj della Regola Francescana: l'altra è il gran mistero, contenuto nel *Trattato della verità fondamentali*; cioè, che nel 1312. già vi fossero al Mondo gli Osservanti, che pochi anni addietro incominciata avessero la riforma sotto la scorta del B. F. Paoluccio, e che i medesimi vedessero la prima luce nell' anno 1368., dimodochè, pria di quest' anno, de' medesimi non se ne trovasse al Mondo neppur uno. Queste sì che sono *verità fondamentali*, infinitamente più lontane dal nostro intendimento di quelle della Santa Fede! Con ugual franchezza lo stesso Autore scrisse, che la Decretale di Niccolò III. non fu fatta *per li Conventuali*: e in questo scrisse bene; perchè in fatti, come provammo, in tempo di Niccolò III. de' Conventuali così antichi, come moderni, nell' Universo non ve n' era neppur uno; mentre ogni Frate Minore professava l'osservanza della purità della Regola, nommeno degli odierni Osservanti, e non si era dall' Ordine per anche ricevuto verun privilegio di poter avere, o proprietà, o uso semplice di poderi, e di rendite. Meno ricco di misterj non è quel trattato, dove sta scritto nella pagina 189, *che gli Osservanti, non contenti di essere osservatori della Decretale Clementina sotto i Ministri dell' Ordine, tre, o quattro anni dopoi domandarono al Concilio Costanziense, ed ottennero, i proprj Reggitori, e Vicarj* (c). Conciosiachè dall' anno 1312., in cui fu fatta la Clementina *Exivi*, all' anno 1414., in cui fu incominciato il Concilio di Costanza, ognuno, che abbia seco la testa, confessa, e conosce, che vi sono di mezzo

zo

(a) *Ex quibus conficitur, quòd prohibitiones in eadem Clementina facta contra privilegia, tota, & totaliter fuerunt lata pro Patribus de Observantia, qui paucis annis elapsis, initium dederant reformationi, duce Beato Paulucio.* P. Carolus Rainerius Ariminensis Conventualis in suo *Tractatu unico veritatum fundamentalium Minor. Conv.* edit. Arim. anno 1693. cap. 4. pag. 188. e 189.

(b) *Antequam Minores de Observantia constitueret Beatus Paulucius, in rerum natura non erant.* Idem loco cit. pag. 260. e 261. *Viderunt primam lucem anno* 1368. Idem Auctor in Indic. verb. *Observantes*, & cap. 6. per totum.

(c) *Et tertio, vel quarto post anno non contenti Decretalis hujus intra Ordinem & Communitatem esse observatores sub Ministris Religionis, petierunt a Concilio Constantiensi ... proprios Rectores, & Vicarios, ac petitioni eorum inclinatum est.* Idem Auctor loc. cit. cap. 4. pag. 189.

zo più di cento anni; e in quel sostanzioso trattato si legge, che non vi sono più di tre, o quattro anni. Dunque o le *Verità Fondamentali* di quell'Autore sono misterj occultissimi, ovvero, giacchè ne portano il solito carattere, sono un gruppo di manifeste falsità, che serve di base alle pretensioni del Ragionista, e de' suoi antecessori, che vollero difendere la medesima causa. Sebbene l'aver osservato in costui così manifeste contraddizioni basti a far vedere, che non è degno di fede; mentre afferma non essere state per la Comunità de' Minori di que' tempi, ma per soli pochi zelanti, le due celebri lodate Decretali; nondimeno piacemi di pregare il mio lettore a dar una occhiata alle medesime; e vedendo, che furono fatte, o per acchetare i contraddittori di tutto l'Ordine Minoritico, che tacciavano la Regola Francescana d'inosservabile per la sua eccessiva rigidezza, come quella di Niccolò; o per isvellere l'abuso di farsi istituir' eredi, di accettare annue rendite, e di avere orti, e vigne troppo grandi, donde ricavar' erbaggi, e vino per vendere, introdotto in alcuni Conventi della Comunità de' Minori, come quella di Clemente, e che senza fare mai menzione di Osservanti, o di zelanti, solo esprimono il nome comune de' *Frati Minori*, comparirà indegna di scusa la storta interpretazione del P. Carlo Ranieri nel suo *trattato delle virità fondamentali*. Di più, se a' soli pochi zelanti quelle appartenevano, per qual cagione il Ministro Generale Fra Buonagrazia, subito uscita in luce la Decretale di Niccolò, spedilla a tutti i Conventi dell'Ordine, incaricandone l'osservanza (1)? Per qual cagione il Ministro Generale Frat' Arlotto da Prato, per ordine del Capitolo Generale celebrato in Milano l'anno 1285. ordinando alcune cose spettanti alla povertà Francescana, fa menzione del tenore di tal Decretale (2)? E perchè mai Fra Pietro di Giovanni Olivi nel Capitolo Generale, celebrato in Parigi nell'anno 1292., essendo stato accusato di Riformatore indiscreto dell'Ordine, che volesse aggiugnere a' rigori della Regola; per purgarsi dalle accuse con solenne protesta, non usò altra formola, che la seguente: *Io F. Piero di Giovanni dico, e professo, che i Frati Minori non sono tenuti ad alcuno uso povero, nè ad altro modo di vivere, fuori di quello, che contiensi nella dichiarazione della Regola fatta dal Signore Niccolò III., e fuori di quello, che osserva la università, o Comunità de' Frati* (3)? Parimente se la Clementina *Exivi* non fu fatta per la Comunità dell'Ordine, perchè si mosse il Generale Gonsalvo a visitar l'Ordine, e a ridurre i Conventi della Comunità secondo il tenore di povertà prescritto nella Clementina? Potea farne di meno il Cardinal Francescano Fra Giovanni Vitale dal Forno di scrivere al Capitolo Generale, congregato in Barcellona nell'anno 1313.; raccomandando al corpo dell'Ordine l'osservanza esatta di detta Clementina, con soggiugnere, che se il Papa Clemente V. avesse saputo, che i Frati non la osservassero, turbato si sarebbe, come detto gli avea, fino all'ultimo segno (4)? Ma via, facciamo, che tutte le riferite cose sieno state dette, e fatte senza veruna ragione. Sapeva pure il P. Ranieri, che le Costituzioni Farinerie, pubblicate nel Capitolo

(1) *Chronol. Seraph. pag.* 31.

(2) *Ibidem pag.* 34.

(3) *Apud Vvad. ad ann.* 1292. *num.* 13. *ed. Lugdun.*

(4) *Apud Auctorem Fundam.* 3. *Ord. par.* 3. *fol.* 68.

tolo Generale di Assisi dell' anno 1354. dal Generale de' Minori P. Guglielmo Farinerio, appartenevano all' antica Comunità di tutto l'Ordine, e contenevano le obbligazioni, e leggi spettanti alla medesima? Come Autore del trattato delle verità fondamentali appartenenti all'Istituto Francescano, ignorarlo non potè senza meritare il titolo di presuntuoso Scrittore, che volle insegnare ad altri ciò, che non sapea per se stesso. Ecco per tanto, che cosa contiensi nelle medesime Costituzioni al Capitolo terzo: *Dicendo la Regola, che i Frati non ricevano pecunia da per se stessi, nè per interposta persona; ed essendo stato dichiarato da due Sommi Pontefici, da Niccolò III., e da Clemente V., come abbia da intendersi; acciocchè meglio si osservi, ordiniamo, che le predette Dichiarazioni, quanto a questo articolo, e alle altre cose, che risguardano l' osservanza della Povertà, si leggano quattro volte l' anno; e le stesse Dichiarazioni almeno due volte l'anno interamente si leggano; acciocchè l' ignoranza a' Frati stessi non debba essere occasione di mancare* (a). Se tali cose degnossi egli di leggere, non sò far'altro, che maravigliarmi altamente del costui ardimento, nel dare al testo lodato della Clementina una sì stravagante prima risposta.

III. Avea costui tanto detto nella prima risposta, che potea contentarsi, assicurandosi, che dagli amatori del vero riscosso avrebbe il titolo di *franco inventore*, ma non contentossi; e però dar volle la seconda risposta, in cui sbranò crudelmente il testo della lodata Clementina, strappando un *ampliùs* dal principio di un paragrafo, in cui vietasi a'Frati Minori l' assistenza nelle Curie, e ponendolo violentemente per fine dell'antecedente paragrafo, in cui dicesi, come già riferimmo, che non trovandosi conceduto a' Frati Minori l' aver possessioni, o rendite, o l'uso delle medesime, non vi ha dubbio, che, considerata la loro condizione, averle ad essi non è lecito. Questa fraude usò egli per far dire a Clemente V., che l'aver possessioni, e l'uso delle medesime a' Frati Minori, per cui fece la sua Decretale, fu lecito una volta; ma dopoiche sotto la scorta di Fra Paoluccio si separarono dalla Comunità dell' Ordine, non è lecito *più*. Così egli accomoda i più autorevoli documenti alla falsissima idea, in cui finge, che i Minori Osservanti, pe' quali soli fosse fatta la Clementina, si separassero dalla Comunità dell' Ordine, capace di possessioni, e di rendite; e che per tale separazione divenisse illecito a' medesimi l'uso delle già dette cose (b). Ma oltre il lacerare con tali spropositi disperatamente se stesso da forsennato, come già dimostrai, scoprendo le costui

(a) *Praterea cùm Regula dicat, quòd Fratres non recipiant pecuniam per se, nec per interpositam personam; & qualiter intelligi debeat, per duos Summos Pontifices Nicolaum III. & Clementem V. apertè fuerit declaratum: ordinamus, ut hoc meliùs observetur, quòd Declarationes prædictæ, quantùm ad articulum istum, & alia, quæ pertinent ad observantiam Paupertatis, quater in anno, & ipsa declarationes bis per integrum ad minus in anno legantur; ne ignorantia sit ipsis Fratribus occasio delinquendi.* Constitutiones Generales Assisien. dictæ *Farineria*, cap.3. apud Chronolog. Seraph. pag.66.

(b) *..... recipere, vel habere, conditione considerata ipsorum, non licet ampliùs..... Dum dicitur ampliùs, excluditur ab ipsis facultas privilegiis utendi* (idest Observantibus) *quod licebat eis, quando non se discreverant a Communitate.* Laud. Auctor. cap.4. pag.188.

contradizioni, oltre l' affardellare un esercito di falsità intorno all'essersi separati gli Osservanti dal corpo dell' Ordine, e all' aver questo avuti privilegj di aver possessioni, o l' uso delle medesime in tempo di Clemente V., oltre altri abusi del testo della menzionata Decretale, fraudolente si oppone all' evidenza medesima. Imperciocchè in qualunque o libro stampato, o codice abbia egli letta la Clementina, non sò, che alcuno trovar ne potesse, dove tra il *non licet*, spettante alle possessioni, e rendite, e l' *ampliùs*, spettante all' assistenza nelle Curie, non sia per lo meno un punto fermo, che lo riprenda di poco leale. Anzi se l' ha letta nelle Firmamenta de' tre Ordini (1), dov' è trascritta con distinzione di paragrafi, e al principio di ogni paragrafo è posta una breve rubrica, in cui si accenna ciò, che si contiene dentro quel paragrafo, avrà veduto, che il paragrafo intitolato *de redditibus non habendis*, da noi già trascritto, e di tanto tormento agli Avvocati contrarj, termina colle parole *non licet*. E fatto quivi un bel punto fermo, incominciasi da capo, e si pone questa rubrica, o titolo, del seguente paragrafo *de non assistendo in curiis*: ciò fatto, incominciasi l'intitolato paragrafo così: *Amplius cùm non solùm, quod malum esse dignoscitur, sed & quod speciem mali habet, sit a viris perfectis specialiter evitandum: ex talibus autem assistentiis in curiis &c.* Se l' ha letta nel volume del Zabarella, stampato in Venezia nell' anno 1519. tra la parola *non licet*, spettante al paragrafo di sopra, e la parola *ampliùs*, spettante al paragrafo di sotto, vi avrà vedute sei, o sette interposti versi di annotazione. Donde mai ha egli presa l' occasione di apportare depravato quel testo, quando bastava soltanto il saper leggere per non ingannarsi, se non che dal cieco amore del Primato Francescano, che a dispetto di ogni diritto si volle arrogare? Se a caso imbattuto si fosse in qualche scorretta edizione, uno scrittore suo pari dovea entrarne in sospetto, e schivare un sì grave mancamento, o con confrontarla colle edizioni comunemente stimate per buone, o col considerare almeno, che il congiugnere al paragrafo superiore le mentovate parole, storpiava malamente il paragrafo seguente, facendolo incominciare da queste voci, *da tali assistenze poi nelle curie &c.*: voci, che ne suppongono delle altre; ed in oltre facea, che il Papa contraddicesse a se stesso, e al vero; a se stesso, perchè avanti avea detto, che a' Frati, de' quali parlava, *non trovasi conceduto* l'uso delle rendite; ed un verso dopoi col dire, che a' medesimi *non fosse lecito più*, avrebbe significato, che pria fosse stato loro lecito, e però *si trovasse ad essi conceduto*. Al vero, perchè se la divisione, qualunque ella si fosse, degli Osservanti sotto Fra Paoluccio (al dire suo, e degli altri Scrittori Conventuali) dalla Comunità dell'Ordine non succedette prima del 1368., anzi se pria di quest' anno al Mondo non v' era neppur uno degli Osservanti; come poi pria che si facesse tal Decretale nel 1312. potè esservi l'Osservante famiglia di Fra Paoluccio, che pria del disunirsi capace fosse di uso di possessioni, e di rendite; e allora per la disunione già fatta, divenuta ne fosse incapace? Così corto d'intendimento egli credette quel Papa, che in un Concilio Generale pub-

blicar

(1) 4. par. fol. 11.

blicar volesse spropositi tanto palpabili? Così nelle *verità fondamentali* si fanno oggetto di risa le Decretali de' Sommi Ponteſici? Per fuggirne la forza si stiracchiano, si deludono, si pervertono in questa forma, o Greca, o Inglese? Oh che belle verità fondamentali! Lasciamole di grazia, che non mi facessero trasecolare: e da questo trattato passiamo a vedere la risposta di un altro Scrittore Conventuale al sopraddetto testo.

IV. Disamineremo con brevità la risposta contenuta nel libretto intitolato — *Discorso composto d'ordine del P. M. Gian-Francesco Paolini, già Proccuratore Generale de' Minori Conventuali di San Francesco, in cui si espongono alla Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari le ragioni, che assistono alla di lui Religione &c.*, stampato prima in Firenze pel *Nestenus* nel 1717., e poi in Venezia per Pietro Poletti all' Eloquenza nel 1733. Leggesi questa nella pagina 91. della seconda edizione conceputa in tali parole „: Se Clemente V. ad istanza di alcu„ ni Frati zelanti, dichiarando nuovamente la Regola di San Francesco „ con quella celebre Decretale *Exivi de Paradiso*, protestò non esser „ lecito a' Frati Minori l'avere, qualunque fosse, annual' entrata, disse „ il vero, considerata la loro primaria istituzione (*manco male, che con „ costui non dee litigarsi del senso della Regola*) ma non gia attesi i „ Pontificj privilegj; e perciò disse: *conditione ipsorum considerata, non „ licet*. Che poi anche asserisca non trovarsi conceduto un tal' uso, „ *nec eorum etiam usum, cùm eis non reperiatur concessus*; quì non ho che „ rispondere, se non che le Costituzioni de' suoi Antecessori essendo vere, „ e sussistenti, chiarissimi i Privilegj; siccome da' zelanti più del vero gli fu„ rono insinuati gl'inconvenienti, e gli abusi, che si commettevano contra „ la povertà in comune (Perocchè il Generale, ed altri Prelati dell' Ordine „ protestarono a Clemente, che molte di quelle accuse erano false, *ex d. „ Clem.* §. perinde *Plura ex illis in Ordine non fiebant*) così dee dirsi, „ che fosse egli malamente informato sull'accennato non conceduto uso, *essendo troppo chiare le concessioni fatte da' Predecessori a Clemente*.

V. Non dissi bene, che quel testo tormentava gl'ingegni de' Conventuali, scrittori di queste materie? L' Autore di questo libretto, servendosi della propria invenzione, meno che l' Autore *delle verità fondamentali*, in primo luogo confessa quattro cose. La prima è, che a' Frati Minori, secondo la primaria loro istituzione, cioè, secondo la purità della Regola di San Francesco, non è, nè fu mai lecito l'uso delle annue rendite, e delle possessioni: questa dee molto dispiacere al Ragionista, che insegna il contrario. La seconda, che Clemente V. fece la Decretale *Exivi* per la Comunità dell' Ordine, e non per i soli Osservanti. La terza, che dopo le menzionate parole *non licet*, ne' veri esemplari vi è il punto fermo, e non si debbono congiungere colle seguenti. E queste due ultime confessioni debbono dispiacer molto all' Autore del *Trattato delle verità fondamentali*, e a qualunque altro, che si opponga a questo libretto, fatto per ordine del P. Procurator Generale de' Conventuali, e da presentarsi per la sua Religione alla Sacra Congregazione. La quarta è finalmente, che il testo

di Clemente V. dichiari veramente illecito, e nonmai conceduto a' Minori quell'uso medesimo delle rendite, e delle possessioni, che i Conventuali, ed il Ragionista affermano essere stato lecito, e conceduto agli stessi pria de' tempi di questo Papa. E questa oh quanto scotterà il Ragionista! Oltre queste quattro cose veramente sincere, tutto il restante di quella sua risposta, in quanto può far tetto contro all' argomento, è mera invenzione. Conciossiachè tutto quello è, che Clemente V. fosse ingannato da' Frati Zelanti, che gli fecero credere, non esser mai stati conceduti a' Frati Minori veruni privilegj circa l'uso delle possessioni, e delle rendite; e che tali privilegj fossero stati chiarissimamente conceduti dagli Antecessori di questo Papa. Che questa seconda cosa sia pura invenzione, chiaro vedrassi dopoi nel proseguimento di questo Libro, quando si esamineranno ad uno ad uno i decantati Pontificj privilegj. Or voglio specialmente trattare della prima, la quale convinta d' invenzione, fa comparire per tale ancor la seconda, tanto che basta.

VI. E primieramente ha da riflettersi, che i Sommi Pontefici, e la Curia Romana sono molto bene informati delle Bolle, e de' Brevi, che furono spediti dagli Antecessori. Secondariamente ha da avvertirsi, che la nominata Clementina non fu fatta in fretta, e furia, senza pria pensare alle cose da ordinarsi dentro quella, mentre riferisce il P. Vvadingo, che pria di farla il Papa, chiamati a se i Padri principali, sì della Comunità dell' Ordine, che de' Zelanti, consumò lo spazio di due anni nel disaminare questa causa della *Povertà*, che tra essi agitavasi (1): e chi leggerà la Decretale, conoscerà, che oltre le sopradette diligenze, fece ancora disaminare tutti i dubbj, che doveano risolversi, da molti Arcivescovi, Vescovi, Maestri in Teologia, e da altre persone dotte, prudenti, e discrete (a). Ciò supposto, ben vedesi esser pura invenzione di colui, che il Papa restasse ingannato dalle false informazioni di que' Zelanti, e però dicesse nella sua Decretale il falso, allorchè disse, non trovarsi conceduto a' Minori l' uso delle rendite, e delle possessioni, e però non esser lecito a' medesimi. E per verità, chi mai potrà credere, che dopo due anni di esame, fatto da tante persone qualificate, e dotte sopra le cose da risolversi nella Clementina, e dopo aver benignamente ascoltate di amendue le parti le ragioni, tuttavia vivesse ingannato il Papa intorno al punto principale da risolversi, e da ingannato ignorantemente il risolvesse? Diamo, ch'egli fosse ignorante delle disposizioni, e concessioni fatte da' suoi Antecessori, e diamo, che similmente ignoranti ne fossero quegli Arcivescovi, que' Vescovi, que' Teologi, e Uomini dotti, all' esame de' quali avea egli commessi i dubbj (cose certamente da non potersi credere) vorremo dire, che i decantati privilegj, circa l'uso già detto, neppur noti fossero a' Padri della Comunità dell'Ordine, cui furono conceduti? Questo poi nò; tanto più che gli Scrittori Conventuali,

(1) Tom. 6. pag. 317. n. 18.

(a) *Ipsaque dubia per plures Archiepiscopos, & Episcopos, in Theologia Magistros, & alios litteratos, providos, & discretos examinari fecimus diligenter.* Clemens V. Constitut. laudata in Procemio.

ti, come pure il Ragionista, affermano, che in vigore de' detti privilegj alcuni Conventi de' Minori, anche in que' tempi, aveano l'uso delle possessioni, e rendite; e di conseguente si servivano de' privilegj. Se dunque noti erano a' sopraddetti Padri, perchè non gli accennarono al Papa? Perchè non gli mostrarono, ribattendo così le false informazioni de' Zelanti? Non erano già donnicciuole, che per la vergogna si lasciassero morire in bocca le proprie ragioni. Veggiamo pure, che dove stimarono eccessive le accuse de' Zelanti contra la Comunità dell' Ordine, arditamente risposero al Papa, che molte di quelle cose, di cui accusata veniva la predetta Comunità, nell' Ordine veramente non si facevano, che la Religione stessa vi avea opposti per argine i proprj Statuti, e che i trasgressori conosciuti si gastigavano severamente. E veggiamo insieme, che il Papa nella sua Decretale non tralasciò di riferire dopo le accuse de' Zelanti questa difesa de' Prelati dell' Ordine. Con pari libertà per tanto, se noti fossero stati a' medesimi i decantati privilegj, risposto avrebbero, che l'uso accennato era stato conceduto all' Ordine per mezzo de' privilegj d'Innocenzo IV., e di altri Antecessori di Papa Clemente; e che però l' aver l'uso delle rendite, e delle possessioni non era, come dicevano i Zelanti, una cosa illecita alla Comunità de' Minori. E se ciò detto avessero, non avrebbe il Papa trascurato di porlo nella sua Decretale tra le altre difese de' Prelati contro alle accuse de' Zelanti. E quando il dir così fosse stato un dire il vero, il medesimo Papa non avrebbe decretato, che non si trovi conceduto all' Ordine de' Minori L'USO, di cui parlavasi. Ma poichè tali cose non avvennero, quindi noto si rende, che il dire proceduta da ignoranza del Papa, e da falsa informazione de' Zelanti la negazione de' predetti privilegj; come ancora il dire, che dagli Antecessori di Clemente sieno stati quelli conceduti all' Ordine, è una pura invenzione dell' Autore di quel Discorso, e degli altri Scrittori Conventuali. Ciò provato, resta da osservarsi, che se tali privilegj nè si allegarono, nè si conobbero da tanti Prelati della Chiesa, e dell' Ordine, e da tanti Uomini dotti in tempo di Clemente V., in un Concilio plenario, nel secondo secolo Francescano, vicino al di della loro vantata concessione, quando dicesi, che fossero in uso nell' Ordine; molto meno allegar si possono, o far conoscere al Mondo da' privati Scrittori degli odierni Minori Conventuali, tanto lontani da' tempi della vantata loro concessione, e del loro uso nell' Ordine, e meno diligenti nella ricerca delle cose Francescane, di quel che fossero Clemente V., e tante dotte persone, che ascoltate furono pria di stendersi la Clementina *Exivi*. Sicchè forano questi l' acqua, e zappano l' arena nel voler mettere al Mondo in vista que' privilegj degli antichi, che dagli antichi neppure immaginati furono; quasichè coll' aggiugnere imposturà alle imposture potesse giugnersi alla scoperta di quel, che non ebbe mai nel Mondo alcuna esistenza. Ma dopo aver pesate le risposte ideate da' due predetti celebri Scrittori, che tra' difenditori della causa de' PP. Conventuali reggono le prime file, pesar similmente dobbiamo quella,

quella, che con ingegnosa sottigliezza nuovamente stampò il nostro Ragionista.

§. VI.

Si adduce, e si confuta la risposta del Ragionista al testo allegato della Clementina Exivi.

I. Di nessuna delle allegate altrui risposte si fidò l'astuta sottigliezza del nostro Ragionista; e però creossene una da per se nelle sue Ragioni storiche, pagina 119. con tali parole: „ Veng'ora alla famosa Stra- „ vagante *Exivi*, e dico, che per essa proibisconsi a' Francescani solamente „ quelle rendite, le quali anche in riguardo ad essi sono rendite vere, e „ proprie, e importano proprietà, e dominio; e non già quelle, che in „ riguardo a' Francescani sono pure limosine ad essi date, non per giusti- „ zia, ma solamente per grazia, com' erano tutte le vetuste rendite de' „ Minori (come dice Castropalao) nè fa il caso, che Clemente V. dica „ illecito a' Francescani non pur le rendite, ma eziandio l' uso delle me- „ desime: *redditus, & possessiones, eorumque usum recipere, vel habere*, „ *conditione considerata ipsorum, non licet*; imperocchè parla dell' uso a „ essi illecito per la loro Regola, *conditione considerata ipsorum*, cioè, del „ gius dell' uso, e non mai dell' uso semplice, e di fatto, il quale non „ contraddice all' altissima povertà, che in quel tempo professavano, „ come dimostra il dottissimo nostro Cardinal Aureolo *Opuscul. de usu* „ *paupert*, dove dice: *esse in extremo pauper, & nihil habere, idem sunt*; „ *non enim potest dari pauperior illo, qui omninò nihil habet; sed qui de* „ *facto caret proprietate, jure, & dominio omnis rei, quantumcumque etiam* „ *utatur ex accomodatione alterius.... verum est dicere de illo, quod omninò,* „ *& penitùs nihil habet. Ergo est verum dicere, quod est pauper in extremo.* „ Non parla, torno a dire, Clemente V. dell'uso semplice, ch'ebbero delle „ rendite i primi secoli de' Minori: e lo dimostrano ancora le sue parole: „ *usum recipere, & habere*; imperocchè *habere usum*, conforme nota lo „ stesso Eminentissimo Aureolo, esprime, non l' uso semplice, ma il gius „ dell' uso: *Aliud est habere usum in rebus, aliud est uti rebus. Qui enim* „ *habet usum, dicitur habere jus in usu; uti verò rebus possibile est de* „ *facto, absque omni jure in usu*. E lo stesso gius dell' uso dimostrano „ l'altre parole, *recipere usum*; perchè, come discorre San Buonaventura „ (*in cap.4. Reg.*) *dare, & recipere opponuntur relativè: igitur sicut dare* „ *se habet ad dominii translationem, & privationem dantis, ita se habet re-* „ *cipere ad dominii acquisitionem. Sicut ergò nullus dat aliquid, nisi se* „ *intendat privare dominio ejus, quod dat, & transfert in alium, sic nec* „ *recipit propriè aliquid, prout recipere opponitur donationi, nisi qui in-* „ *tendit dominium acquirere*. Per le quali tutte considerazioni anche l' Autor „ delle *Firmamenta de' trè Ordini*, poc' anzi allegato, non ebbe difficoltà „ d' affermare, che le rendite de' Conventuali, precedenti il Concilio di

„ Tren-

„ Trento, non contraddicevano alle riferite parole di Clemente V. „ Così egli: e per verità più sottilmente degli altri scrittori Conventuali, benchè non più veramente, risponde.

II. Ma per escludere questa sua risposta, è d'uopo gittargli a terra la fallacia detta da' Loici *petizione di principio*, con cui suppone per vero quello, che intende provare; cioè, che l' uso semplice delle rendite, e delle possessioni non sia contrario alla pura osservanza della Regola de' Minori; e che i Minori prima del Concilio di Trento avute non abbiano altramente le rendite, che come pure annue graziose limosine, fatte loro dalla Santa Sede, che ricevuti avea in proprietà i fondi, da' quali per mezzo de' suoi Procuratori, o Sindaci ricoglieva, e amministrava a' Frati l' entrate, senza che questi avessero a tali annue limosine, o all' uso di quelle diritto veruno. Se quelle rendite per tanto erano pure limosine annue, com' egli dice, e se potevano riceversi da quei Minori, salva la purità della Regola, come oggi ricever si possono da' Minori Osservanti, e da' PP. Cappuccini le annue graziose limosine in supplimento della mendicazione quotidiana; che bisogno ebbero dunque per tali rendite que' Minori medesimi di tanti privilegi, e di tante dispense decantate dal Ragionista, e dagli altri Conventuali? (a) Che cosa mai concedette a' medesimi Martino V. col suo celebre provvisionale privilegio, che concernesse le rendite? Non la proprietà di quelle, nè il dritto all' uso, perchè non l'ebbero mai prima del Concilio di Trento, come ancor ei confessò più volte nel suo volume, specialmente nel Capitolo quinto. Non l' uso semplice, o di puro fatto, e senza diritto veruno, colla proprietà appresso la Santa Sede; perchè tal facoltà avevano essi anche pria di Martino V., e per questo non avevano bisogno di dispense, e di privilegj, come cosa, al dire del Ragionista, non ripugnante alla Regola: siccome bisogno non hanno i Cappuccini di Apostolica dispensa per portare dalle case de' Benefattori il pane avuto per limosina al Convento, dove abitano; non essendo ciò contrario alla Regola. Di grazia mi dica, che cosa fosse conceduta nel privilegio di Martino V. a que' Minori, e da qual rigore di Regola fossero eglino dispensati, se non fu dall' obbligo di non servirsi delle rendite, e delle possessioni? Che se dirlo non sà, come in fatti non mai lo dice, confessi col suo silenzio medesimo, che furono allora dispensati que' Minori dall'obbligo sopraddetto, e fu loro aperta la strada di potere contro alla purità della Regola servirsi delle rendite, e delle possessioni; la proprietà delle quali allora incominciò a prendersi dalla Santa Sede, che pria di tal privilegio non l' avea anche presa. Ciò costa evidentemente dal tenore dell' accennato privilegio, in cui Martino dà al Ministro Generale Guglielmo la potestà di concedere a' Procuratori de' Conventi dell' Ordine facoltà *di ricevere, di prendere, di tenere, e di possedere tutti i beni così mobili, come immobili, e i proventi annuali lasciati, e da lasciarsi all' Ordine, o a' Conventi dell' Ordine, il dominio de' quali apprtenga immediatamente alla Santa Sede; e di domandare, di riscuotere, e di riceverne i frutti, le rendite, e proventi, da doversi convertire soltanto in usi, e utilità de' Frati de' medesimi Conventi,* col

(a) *Frustra enim precibus impetratur, quod a lege permittitur.* L. 14. ff. de Privileg. Credit.

col consiglio, e consenso di questi. Tale appunto è la sostanza del mentovato privilegio. E perchè non si abbia a dire, che fosse dimandato, e conceduto, non perchè ve ne fosse bisogno, acciocchè di tali cose capaci fossero i Minori, ma per acchetare gli scrupoli; basta considerare, che non fu assoluto, ma solamente provvisionale; cioè, da durare finchè altramente dalla Sede Apostolica non fosse ordinato. E per verità dopo il Concilio di Trento non ha più luogo veruno, avendo i Conventuali rigettati i Sindaci, e presa da per se stessi la proprietà de' fondi de' loro Conventi, e dagli Osservatori della purità della Regola essendo stato sempre ricusato, come cosa contraria alla vita de primitivi Minori.

III. Dalla considerazione delle quali cose resta chiarissimo, che le rendite de' Minori prima del Concilio di Trento, di cui servivansi i dispensati, e non i rigettatori delle dispense, non erano lo stesso, che le annue graziose limosine, che colle dovute proteste, e maniere poterono sempre, e possono esser ricevute ancora dagli Osservanti, e da tutti i Francescani, che contro alla purità della Regola non mai abbracciata abbiano veruna dispensa. Onde non solo cade a terra il fondamento principale della colui risposta, fondata sul credere, che secondo la pura Regola non fosse illecito a' Minori l' uso semplice delle rendite, e possessioni; ma in oltre apparisce, che avanti Martino V. le possessioni, e le rendite non erano ricevute, e amministrate lecitamente da' Sindaci Appostolici, come sì spesso il Ragionista suppuone, e vuol far credere; mentre, se ciò fosse accaduto, sarebbe stata onninamente superflua la dispensa provvisionale di Martino V., per mezzo di cui tali azioni si renderono lecite, e si concedettero. Che se pare a taluno, che l'uso delle rendite, e delle possessioni, qual' era in molti Conventi de' Minori dopo la Provvisionale di Papa Martino, apportar non potesse discapito all'altissima povertà, come tale, perchè sempre vero era, che tali Minori con tutto l'uso delle rendite non avessero punto di proprio, neppure in comune, ritenendone tutto il dritto la Santa Sede, io non voglio stare a contradire: dico però, che offendeva certamente l' altissima Povertà mendica, come mendica; perchè aveano que' Minori donde vivere senza mendicazione: essendo, come si vide, i Sindaci obbligati dal Papa a dare loro fedelmente gl' interi frutti, e proventi delle cose, per essi da' benefattori lasciate a' Conventi, e possedute dalla Sede Apostolica: ed è certo, come provossi negli antecedenti paragrafi, che la Povertà Francescana esser dee insieme altissima, e mendica.

IV. Posto dunque, che non sia vero, non essere alla Regola Francescana ripugnante l' uso, ancora di puro fatto, delle rendite, e delle possessioni, dico esser falso, che il testo menzionato della Clementina non debba intendersi di quest' uso, ma del solo diritto all'uso; poichè un tal'uso, avvegnachè non contraddica alla povertà Francescana come altissima, le contraddice nondimeno come mendica: e concedo col Castropalao, che colle debite limitazioni si permettano a' Minori le annue graziose limosine; torno per altro a negare, che similmente si permetta loro l' uso delle rendite, e delle possessioni, non essendo la stessa cosa questo, e quelle, come costa ancora dalla sola poc' anzi apportata ragione; donde si fa nota l' incostanza della parte contraria, che afferma col Ragionista, non essere

dalla

dalla Regola vietato il detto uso, ed esser lecito a' Minori in vigore delle dispense, o de' privilegj Apostolici: l' una cosa delle quali distrugge l' altra evidentemente. Le parole poi di Clemente V. *usum recipere*, *usum habere* nulla giovano all' invenzione del Ragionista, benchè gli si ammetta la regola del Cardinale Aureolo; imperocchè non disse questi, che *aver l' uso delle cose* significhi aver il diritto all' uso; ma disse, che l' avere questo diritto era significato dall' *avere l'uso nelle cose*, come costa dalle soprallegate parole. Clemente poi disse illecito, e non conceduto a' Frati l' *uso delle rendite, o possessioni, earum usum .... habere non licet*, e non solamente *l' uso nelle rendite*, o possessioni, non avendo detto, *in eis usum habere non licet*: neppur dunque dal testo dell' Aureolo può raccogliersi, che la costruzione del testo di Clemente V. indichi proibizione di solo diritto, o gius dell' uso. E' ben vero, che tal modo di parlare significa, che a' Minori fosse vietato ancora l' uso di semplice fatto, rispetto alle possessioni, e alle rendite; imperocchè *aver l' uso delle cose*, massimamente trattandosi delle obbligazioni Francescane, significa *aver l'uso di semplice fatto*. Per provarlo, brevemente suppongo con tutti gli Scrittori, che i Francescani, a tenore della Regola, di nessuna cosa, o sia immobile, o sia mobile possono avere se non che l' uso di semplice fatto. Quest' uso puro vogliono dunque significare tutti coloro, che rettamente affermano, esser a' Francescani lecito l' uso di qualche cosa. La supposizion' è incontrastabile: Veng' ora all' argomento, e dico, che molti esatti spositori delle Francescane obbligazioni affermano, esser lecito a questi *l' uso delle cose*. Conciosiachè Gregorio IX. nella sua Bolla *Quo elongati* (a) dice: *de' libri, de' mobili, e degli utensili abbiano l'uso*. San Buonaventura scrive: *delle cose necessarie possiamo aver l' uso, non la proprietà* (b). Niccolò III. nella sua Decretale *Exiit* insegna, che, dicendo San Francesco nella Regola, che potranno i suoi Frati aver i Breviarj, manifestamente insinuò, che fossero eglino per avere *l' uso del Breviario* (c). Dunque secondo questi celeberrimi spositori della Regola di San Francesco *aver l' uso delle cose* non significa *avere il diritto all' uso*, come il Ragionista pretese, abusandosi dell' autorità del Cardinale Aureolo, per lacerare il senso della Clementina citata; ma piuttosto significa *aver l' uso semplice, e di puro fatto*; e però dicesi, che di alcune cose i Francescani, secondo la pura Regola, possono *aver l' uso*, ma delle possessioni, e delle rendite non possono aver neppur l' uso: tutto intendendosi dell' uso semplice, e senza diritto. Nè diversamente ha da credersi, che parlar volesse Clemente V. nella sua Decretale; imperocchè nella medesima facendo menzione delle cose concedute a' Frati Minori, significò, e suppose, che di quelle potessero eglino

(a) *Nec in communi, nec in speciali debent proprietatem habere, sed utensilium, & librorum, & eorum mobilium, quæ licet habere, usum habeant*. Gregor. IX. cit. §. Præterea. apud Firmamenta 3. Ord. p. 4. fol. 3. col. 1.

(b) *Regula non dicit, nos nihil debere habere, sed nihil nobis appropriare. Unde usum rerum necessariarum habere possumus, non proprietatem*. S. Bonav. in qq. circa Regulam, quæst. 24.

(c) *Dicit namque Regula*: Clerici faciant divinum Officium, ex quo habere poterunt Breviaria; *ex hoc patenter insinuant, quòd Fratres sui habituri essent usum Breviarii*. Nicol. III. cit. §. Nec quisquam.

aver l'uso di fatto (a); quantunque di nessuna cosa terrena possano essi aver diritto veruno anche all' uso di fatto, come ben sapeva Clemente. Che se parlando delle cose ad essi lecite, colle parole *aver l'uso*, non significò il diritto all'uso; così neppure parlando nella medesima Decretale delle cose ad essi illecite, colle parole medesime significar volle il *solo diritto all' uso*. Crederei, che tanto bastar dovesse contro alla scoperta fatta dal Ragionista. La sentenza ancora di San Buonaventura nulla fa per lui, ben intendendosi, che siccome chi di qualche cosa dà a' Frati Minori il solo *uso di fatto*, e non alcun diritto, si spoglia del solo *uso di fatto*, (non potendo una sola cosa nel medesimo tempo servire a due nella stessa maniera) e non si spoglia di verun diritto; così i Frati nel ricevere non acquistano alcun dritto, ma *un solo uso di fatto* della medesima cosa; e questo per la ragione stessa del Santo, cioè, perchè *il dare, ed il ricevere si oppongono relativamente*. Ma ciò niente ha che fare colle colui pretensioni.

V. Or vengo alla sentenza dell' Autore delle *Firmamenta de' tre Ordini*, che al dire del Ragionista *non ebbe difficultà di affermare, che le rendite de' Conventuali precedenti il Concilio di Trento non contraddicevano alle riferite parole di Clmente V.* E in primo luogo dico, che tal sentenza non è dell' Autore delle *Firmamenta*, cioè, del P. Bonifacio da Ceva, ma di un aggiugnitore al trattato del P. Maestro Giovanni Perrini. Dico in secondo luogo, che costui, chiunque siasi, non proferisce quella sentenza come certa, non parlando risolutamente, ma dubitativamente; come dimostrano il *videtur*, e il *videntur*, di cui timidamente si serve in proferirla. In terzo luogo dico, che con tal sentenza il medesimo aggiugnitore contraddice a se stesso; imperocchè nel medesimo trattato scrive, che le rendite, le possessioni, e altre cose usate da' Minori Conventuali per privilegj Apostolici da' tempi di Martino V. sino al Concilio di Trento, erano contrarie alla purità della Regola di San Francesco; quantunque, secondo l' asserzione frequente del nostro Ragionista, non avessero allora i Minori nè la proprietà, nè il diritto all'uso di tali cose. Ecco di quell' aggiugnitore le precise parole „: Alcuni Ministri, e Frati viver volendo allora più largamente, e non contenti di queste tante, e sufficientissime provvisioni, surrettiziamente ne impetrarono da diversi Sommi Pontefici, e principalmente dal medesimo Martino V., da Eugenio IV., da Pio II., da Sisto IV., e da Alessandro VI., altre „ più ample, e CONTRARIE ALLA PURITA' DELLA REGOLA, „ tanto pel ricevimento delle pecunie per se stessi, e per altri, quanto pel ricevimento delle possessioni, e delle rendite annuali, e per „ fare, e riscuotere le successioni de' Genitori, e de' Fratelli indifferentemente per mezzo di questi Proccuratori del Papa, e della Chiesa Romana, e per convertirle nelle necessità de' Frati, e che potessero indifferentemente ricorrere a' tali Proccuratori..... Il qual „ modo

(a) *Propter quod & rerum concessarum omnium, oblatarum, & donatarum Fratribus (quas & quarum usum, facti, scilicet, Ordini; vel ipsis Fratribus licet habere) proprietatem, & dominium &c.* Clementina *Exivi* §. Proinde cum Vir Sanctus.

„ modo per verità, benchè in quanto alla proprietà, e al dominio
„ (che in nessuna maniera per queste cose si acquista a' Frati, o all'
„ Ordine) non paja, che deroghi alla purita della Regola; contutto-
„ ciò in quanto agli altri evangelici, e perfetti modi di vivere, or-
„ dinati dalla Regola, e dalla povertà Evangelica, per mezzo delle
„ fatiche a se competenti, e delle mendicazioni (dove possono aversi,
„ ed esercitarsi) DEROGA APERTAMENTE. (a) „ Ma se contraddice costui a se medesimo, può aver qualche scusa dal considerarsi i tempi, e le occasioni, in cui scrisse: i tempi furono quelli, che passarono dall' assunzione di Alessandro VI. al soglio Pontificio fino alla divisione de' Conventuali dagli Osservanti, fatta per la Bolla di Lion X: l' occasione fu la speranza di ridurre tutti i Minori, così Osservanti, come Conventuali, a un solo tenore di vita. E perchè la vera sposizione della Regola, col rigettare ogni uso di possessioni, e di rendite, pareva a quell' Autore, che fosse per dispiacere a' Conventuali, e per fargli abborrire maggiormente l' ideata riformazione (1); perciò volendo agevolare la riforma, e l'unione perfetta de' Minori, scrisse nella riferita maniera, or nascondendo, or confessando la verità. Per altro la di lui dubitativa, e timida sentenza non concerne ogni sorta di Conventi, ma quelli soli, dove pel sostentamento de' Frati non bastassero le cose trovate per mezzo delle proprie fatiche, e della mendicazione: in tal caso parve a costui, che l' avere l' uso delle possessioni, e rendite, fosse lo stesso, che vivere di cose spontaneamente offerite, nel modo permesso dalla Regola, espresso da San Buonaventura, da Niccolò terzo, e da altri spositori, che tre modi assegnarono, ne' quali, senz' attender miracoli, possono umanamente ajutarsi i Minori.

(1) *Ibidem fol.130. col. 1. a tergo.*

VI. Così esclusa la risposta, data dal Ragionista al testo della Clementina, e dimostrati affatto labili i di lei fondamenti; rigettate ancora le risposte degli altri Scrittori Conventuali, tutte fra loro contrarie, ed espressive dello strazio, che de'loro intelletti fece sempremai l' accennato testo; resta ora conchiuso, qualmente da' Clemente V. nella sua Decretale *Exivi*, data in Vienna li 6. di Maggio nell'anno settimo del suo Pontificato, fu dichiarato, *che l' uso ancora semplice delle rendite, e delle possessioni non trovavasi allora conceduto per*

(a) *Verùm aliqui Ministri, & Fratres laxiùs tunc vivere volentes, & his tantis, & sufficientibus provisionibus non contenti, alias ampliores,* ET PURITATI REGULÆ CONTRARIAS *a diversis Summis Pontificibus, & præsertim ab eodem Martino V., Eugenio IV., Pio II., Sixto IV., & Alexandro VI. subreptitiè impetraverunt, tam pro receptionibus pecuniarum per se ipsos, & per alios, quàm pro receptionibus possessionum, atque annualium redditatuum, & successionibus Parentum Fratrum, fiendis, & exigendis indifferenter per hujusmodi Procuratores Papæ, & Ecclesiæ Romanæ, & in necessitates Fratrum convertendis, & ad quos Procuratores indifferenter recurrere possent.... qui quidem modus, licèt quoad proprietatem, & dominium (quod nullo modo per hæc Fratribus, nec Ordini acquiritur) puritati Regulæ non videatur derogare; tamen quoad alios Evangelicos, & perfectos vivendi modos, ex Regula, & Paupertate Evangelica ordinatos, per labores sibi competentes, & mendicitates, ubi haberi, & exerceri possunt,* DEROGAT MANIFESTE. Apud Firmamenta trium Ord. part.4. fol.128, a tergo col.2.

anche a' Minori; *e però*, *considerata di questi la condizione*, *era loro illecito*. Passiam' or' a vedere, che si credesse dell'uso medesimo negli anni seguenti.

§. VII.

Ne' tempi di Papa Clemente VI., e di Sancia Reina di Napoli stimavasi non lecito a' Francescani l' uso ancora semplice delle possessioni, e delle rendite.

I. FRA i tempi, ne' quali furono carissimi a' Grandi, e a' Monarchi del Mondo i Frati Minori, annoverar certamente si debbono quei, ne' quali regnavano in Napoli il Rè Roberto, e la Reina Sancia sua consorte; imperocchè Roberto fu verso i medesimi Frati tanto affezionato, che per alcune insorte difficultà non avendo otto anni pria di morire potuto, come voleva, rinunziare il Regno, e farsi Frate Minore, si fece nel proprio Palazzo come un piccol Convento, in cui con dodici Frati Minori, che ivi abitavano, ufiziando la reale Cappella, vestito del loro abito spesso interveniva a' Divini ufizj, così di giorno, come di mezza notte. Di più spesse volte portandosi colla sua divota consorte al magnifico Monastero di Santa Chiara, da essi fatto edificare, in abito di Frate Minore serviva egli nel Refettorio a' Religiosi, che vi dimoravano, e la Reina parimente in abito di Monaca serviva alle Monache. Otto giorni poi pria di morire volle ricever l'abito sopraddetto, e fatta, come gli altri Frati, la sollenne Minoritica professione, munito de' SS. Sagramenti, e poi passato all'altra vita, gli si celebrarono le solenni esequie, giacendo il suo cadavere in abito Francescano senza veruna insegna reale: nel qual abito, a guisa degli altri Frati Minori, fu sepolto in Santa Chiara, nell'anno 1343.; come tutto costa dagli Annali del P. Vvadingo all' anno predetto. Al suo sepolcro in marmo scolpite furono due effigie dell'istesso, una da Rè sedente in Trono, l'altra da Francescano giacente: e questa nella tonaca, nel cappuccio, e nella corda rappresenta totalmente un Minore Osservante de' nostri giorni, come ancora può vedersi nel libro intitolato -- *Fiume del terrestre Paradiso* -- dato alle stampe da un Padre Minore Conventuale, pagina 353.

II. Della Reina Sancia poi fu tanto l' amore verso i medesimi Frati, che di lei potè con verità dire il P. Vvadingo (1): *Si mostrò Madre di tutti, nel sollevare le necessità*; *sorella*, *nel trattare con essi famigliarmente*, *deposta l' aria di maestà*; *protettrice*, *nel frenare gli avversarj*; *avvocata*, *nel trattare le loro cause appresso i Pontefici*, *e i Principi*; *ausiliaria nel promuovere il loro Istituto*, *e moltiplicare i Conventi*. *Questo amore* (siegue a dire il Vvadingo) *testificò ella medesima nella sua pistola*, *scritta al Capitolo Generale de' Minori*, *di*

(1) Tom. 7. pag. 315. num. XI.

di aver bevuto col latte da' suoi Genitori, e consanguinei, da lei riferiti nella detta pistola, in cui ancora dicesi consanguinea di Santa Elisabetta d' Ungaria del Terz' Ordine Francescano, di San Lodovico Vescovo di Tolosa Frate Minore, e Sorella germana di Fra Jacopo da Majorica, primogenito del Rè Giacomo, che non curandosi di regnare, si fece Frate Minore. Morto di questa regia Madre de' Francescani il Rè marito, e fatte spendere in sollievo de' poveri, ed in altre opere pie tutte le sue copiose facoltà, licenziossi dal secolo, *e prese l' abito di Religiosa, eleggendosi di servire perpetuamente al Signore nel Monastero di Santa Croce, sotto la prima, e più stretta Regola delle Chiaresse, nulla ritenendosi de' suoi beni temporali: il qual Monastero* (fatto edificare dalla medesima Sancia) *vivea allora di sole limosine mendicate da' Frati*, come racconta Sant' Antonino (1). Ottenne dal Ministro Generale Fortanerio, che la vestì del sacro abito, di essere chiamata Suor Chiara di Santa Croce, e che vietato fosse alle Monache il più nominarla o *Sancia*, o *Reina*. Visse in quel Monastero con raro esempio di umiltà, e di virtù un anno, sei mesi, e sette giorni: e quale visse, morì nel dì 28. di Luglio dell' anno 1345., lasciando specialmente nella sopraccennata sua lettera, riferita dal P. Vvadingo, una tenera espressione del materno suo amore verso i Religiosi di San Francesco; e a questi un forte motivo di sempre aver memoria di lei, che tra le altre scritte, mentr'era Reina, al loro General Capitolo usò ancora le parole seguenti: *La Madre è una sola carne col figliuolo; e io sono un' anima sola con qualsivoglia Frate Minore. Come Madre posso dire a voi, e a tutto l' Ordine: non vi chiamo servi, ma intimi figliuoli, come se foste stati generati dal mio proprio corpo, e tanto più, quanto è maggiore l' amore spirituale dell' amore carnale* (2).

III. Da' premessi racconti può inferirsi senza fallo, che se i Frati Minori, così cari a que' Monarchi, erano allora capaci di avere l'uso delle rendite, e delle possessioni, non si sarà potuto contenere il finissimo amore, specialmente della Reina Sancia, che tutto il suo consumar fece in limosine, dimodochè non lasciasse a' suoi diletti Frati tante rendite, e tante possessioni, di quante potevano questi lecitamente aver l' uso. Così appunto ha da essere; poichè appena si crederebbe, esser Madre di un figliuolo colei, che nel fare il testamento, tutto lasciasse a' Poveri, agli Spedali, e alle Chiese, e niente lasciasse in utilità del figliuolo, benchè bisognoso: e nella stessa guisa paruto sarebbe un amor finto quello di Sancia verso i Minori, se, potendosi fare lecitamente, mancato avesse di testificarlo con qualche annua rendita, o possessione, allor' almeno, quando per passare alla vita di povera, spropriavasi delle reali sue facoltà, e tutte ad altri le dava in limosina. Che più bel punto, che questo, di fare verso i suoi amatissimi figliuoli uno sfogo insieme del materno suo amore, e della sua pietà sempre grande? Ma il nostro Ragionista, il quale, come scorgesi nel suo V. Capitolo, ha fatta ogni diligenza, voltando, e facendo voltare sottosopra tutti gli Archivj, e i Protocolli, per

(1) *part. 3. histor. tit. 24. cap. 9. §. 17.*

(2) *Vvad. Tom. 7. ad ann. 1334. pag. 172. n. 32. edit. Rom.*

per trovare documenti di tali possessioni, o rendite, lasciate pe' Frati Minori, de' quali parlerassi a suo luogo, neppur uno allegar ne seppe, o vero, o finto, che contenesse la disposizione di qualche fondo fruttifero, lasciato da questa Reina per i suoi cari Frati Minori; segno ben manifesto, non del poco amore di quella verso i suddetti, ma della incapacità di questi all'uso ancor semplice di tali fondi, conosciuta dall' amantissima Reina.

IV. Ma se nessun documento del sopraddetto tenore seppe egli apportare, voglio io supplire a' colui mancamenti; e comecchè non abbia ruminati i suoi Protocolli, contuttociò ecco un documento, in cui contiensi, che Sancia Reina di Napoli veramente lasciò per li Frati Minori del suo Convento di Santa Chiara di Napoli, abitato distintamente da' medesimi, e dalle Chiaresse della seconda Regola, dette le *Urbaniste*, alcune rendite. Il mio documento non è scartafaccio; è una Bolla, ovvero un Breve di Clemente VI., che comincia *Sacro-Sancta Mater Ecclesia*, dato nel 1342. da Avignone, e riportato dal P. Luca Vvadingo nel Registro Pontificio all'anno suddetto. Il tenore è il seguente.

„ V. La Sacrosanta Madre Chiesa &c....... Imperocchè
„ l'illustre a noi presentata petizione della nostra carissima figliuola in
„ Cristo, Sancia Reina di Sicilia conteneva, che una volta la medesi-
„ ma in tempo di sua gioventù, quando fece fabbricare, con licenza
„ della Sede Apostolica, nella Città di Napoli il Monastero del Corpo
„ di Cristo, dell'Ordine di Santa Chiara, e dotollo co' suoi beni; e
„ in quello istituì, e ancora collocò un certo numero di Frati dell'
„ Ordine de' Minori, oltre la Badessa, e le Sorelle del dett' Ordi-
„ ne di Santa Chiara, non informata pienamente, nè istruita dello
„ stato, e della professione delle persone del dett' Ordine de' Minori,
„ nella ordinazione, che fece, nella fondazione, e dotazione dello
„ stesso Monastero, tra le altre cose ordinò, che i Frati Minori;
„ dimoranti secondo i tempi nello stesso Monastero assieme colle so-
„ relle del medesimo, pel vitto, e pel vestimento avessero annual-
„ mente certe RENDITE SOPRA I DETTI BENI: la quale ordi-
„ nazione per verità, e le altre cose intorno alla fondazione, e do-
„ tazione di tal Monastero, di certa scienza erano state confermate
„ con autorità Apostolica. Ma perchè, come asseriscono parecchi Mae-
„ stri in sacra pagina, la detta ordinazione, e conferma, in quanto
„ conosconsi concernere l'assegnazione di rendite annuali fatta agli stessi
„ Frati Minori, ESPRESSAMENTE RIPUGNA ALLA REGOLA, E
„ ALLA PROFESSIONE DE' DETTI FRATI, e ridonda in perico-
„ lo delle Anime de' medesimi; la prefata Reina supplicò a noi umil-
„ mente, acciocchè ci degnassimo di provvedere sopra queste cose allo
„ stato, e alla salvezza delle Anime de' detti Frati, e di rivocare
„ con autorità Apostolica le cose non debitamente stabilite in questa
„ parte. Noi per tanto lodando con degne lodi nel Signore la sin-
„ cera divozione, e la purità di coscienza della stessa Reina, e vo-
„ lendo paternamente provvedere allo stato, e alla salvezza delle Ani-

„ me

„ me di detti Frati, in questa parte inclinati alle suppliche della
„ stessa Reina, con autorità Apostolica rivochiamo, cassiamo, e ancor'
„ annulliamo tale assegnazione di annue RENDITE, fatta alli stessi
„ Frati dalla medesima Reina nella fondazione, e dotazione del detto
„ Monastero, o altramente, e tutte le altre cose contenute nelle
„ predette ordinazioni, e conferma, non convenevoli a' predetti Frati,
„ e Religione, o ripugnanti alla loro professione, e Regola: lasciando
„ do contuttociò nella sua piena forza, e fermezza le medesime
„ ordinazioni, e conferma, inquanto a tutte le altre cose contenute
„ in quelle. A nessuno dunque affatto &c. (a).

VI. Queste rendite lasciate pe' Frati Minori dalla Reina Sancia, e da cavarsi da' Beni, co' quali fu da lei dotato il suo reale Monastero, detto allora del *Corpo di Cristo*, e oggi di *Santa Chiara*, erano appunto di quelle, che il nostro Ragionista pretende essere state lecite a' detti Frati ne' primi due secoli dell' Ordine, e non esser contrarie alla purità della Regola di San Francesco; poichè la proprietà di quelle era appresso il Monastero, e le Monache capaci di possedere in comune, come le altre Chiaresse Urbaniste; ed i Frati, per quanto può raccogliersi dal trascritto documento di Papa Clemente VI., non conoscesi, che aver ne dovessero altro, che il semplice uso per le loro necessità, cioè, pel vitto, e vestimento. Ma queste appunto da' Maestri di Sacra Teologia, e dalla Reina Sancia, meglio informata dello stato, e della professione de' Minori di que' tempi, consentendo

(a) Sacrosancta Mater Ecclesia &c..... *Exhibita siquidem nobis Charissima in Christo filia nostra Sancia Regina Sicilia illustris petitio continebat, quòd olim ipsa tempore juventutis sua, & in quo Monasterium S. Corporis Christi Neapolitan. Ordinis S. Clara de licentia Sedis Apostolica fecit construi, illudque de bonis suis dotavit, ac in ea certum numerum Fratrum Ordinis Minorum, prater Abbatissam, & Sorores dicti Ordinis S. Clara, instituit, ac etiam collocavit, de statu, & professione personarum dicti Ordinis Minorum non informata plenariè, nec instructa, in ordinatione, quam fecit, in fundatione, & dotatione ipsius Monasterii inter catera ordinavit, quòd Fratres Minores in ipso Monasterio pro tempore commorantes unà cum Sororibus ejusdem Monasterii, pro victu, & vestitu, super dictis bonis certos haberent redditus annuatim, qua quidem ordinatio, & alia circa hujusmodi fundationem, & dotationem prafati Monasterii fuerant auctoritate Apostolica ex certa scientia confirmata. Verùm quia, sicut habet assertio plurium in sacra pagina Magistrorum, ordinatio, & confirmatio hujusmodi, quatenus assignationem redditum annuatim ipsis Fratribus Minoribus factam concernere dignoscuntur, Regula & professioni dictorum Fratrum expressè repugnat, & in ipsorum Fratrum redundat periculum animarum; prafata Regina nobis humiliter supplicavit, ut statui, & saluti animarum dictorum Fratrum super his providere, & qua in hac parte minùs debitè sunt statuta, revocare auctoritate Apostolica dignaremur. Nos igitur devotionem sinceram, & conscientia puritatem ipsius Regina dignis in Domino laudibus commendantes, ac volentes ipsorum Fratrum statui, & animarum saluti paternè consulere, in hac parte ipsius Regina supplicationibus inclinati, hujusmodi assignationem annuorum redditum. per eandem Reginam in fundatione, & dotatione dicti Monasterii, vel aliàs per eam Fratribus ipsis factam, & quacumque alia in ordinatione, & confirmatione pradictis contenta, non consona Fratribus, & Religioni pradictis, seu eorum professioni, & Regula repugnantia, auctoritate Apostolica revocamus, cassamus, & etiam annullamus: eisdem ordinatione, & confirmatione, quoad omnia alia in eis contenta, in suo pleno robore, ac firmitate etiam duraturis. Nulli ergo &c.* Apud Vvading. ad ann. 1341. in Regest. Pontif. pag. 275. *edit. Lugdun.*

tendo il Papa, furono giudicate *illecite ai predetti Frati, ripugnanti espressamente alla loro Regola, e professione, ridondanti perciò in pericolo dell' Anima de' medesimi*. Onde così la Reina, come il Papa Clemente, *per provvedere allo stato, e alla salvezza delle anime de' Frati*, annullarono l' assegnazione delle mentovate rendite. Molte strattagemme potrebbe quì usare il Ragionista per isfuggire al suo solito la forza dell' argomento; potrebbe dire, che que' Frati, pe' quali furono lasciate da Sancia le dette rendite, erano del numero de' Zelanti, e non della Comunità dell' Ordine; ma così dicendo si contradirebbe, conciosiachè, come afferma egli nella pagina 155., e 156., nell' anno 1342., quando fu fatto il trascritto documento, non vi erano nè Zelanti, nè Osservanti; perchè la fazione de' Zelanti fu del tutto estinta nel 1318., e gli Osservanti della Famiglia, secondo il medesimo, ebbero l' origine dal Trinci non prima del 1368., e poi nel Breve, o Bolla di Clemente VI. non si fa menzione alcuna di zelanti, nè di Osservanti, ma semplicemente di Frati Minori, quali erano quelli della Comunità dell' Ordine.

VII. Potrebbe soggiugnere, che la Reina, e il Papa furono mal' informati dello stato de' Francescani da' Teologi troppo rigidi, e scrupolosi; ma se il dicesse, non troverebbe fede appresso veruna persona prudente: potrebbe soggiugnere, che quelle rendite non erano come le altre lasciate pe' Francescani, cioè, in maniera, che questi ne avessero il solo uso di fatto, ma erano tali, che i Frati ne dovessero avere la proprietà, o almeno l' uso col diritto all' uso, e però erano loro illecite, e contrarie alla loro Regola, e professione; ma se ciò affermasse, non lo potrebbe mai raccorre dal riferito documento: ed in oltre caderebbe a terra la sua risposta col solo riflettere, che se quell' assegnazione di rendite annue pel vitto, e pel vestimento de' Frati Minori si fosse potuta modificare in maniera, che i Frati avessero potuto tenere dette rendite, salva la loro Regola, e professione, col darne ogni diritto alle sole Monache, e lasciarne a essi l' uso semplice, e di puro fatto; la Reina desiderosissima, che i Frati avessero gli assegnamenti fissi per le loro necessità, e il Papa desideroso di compiacerla, non avrebbero del tutto cassata, rivocata, e annullata l' assegnazione in quanto a' Frati, ma l' avrebbero soltanto modificata in maniera, che le rendite andassero a' Frati lecitamente, secondo il desiderio della Reina medesima. Non fecero però così, ma totalmente annullarono l' assegnazione, e tolsero a' Frati le rendite: il che è segno, o che di quelle, secondo l' assegnazione già fatta, i Frati non ne dovessero avere, che l' uso semplice, e però non potè rimediarsi al caso col mutare la proprietà, o l' uso col diritto, in uso semplice, essendosi questo ancora scoperto come ripugnante alla Regola, e illecito a' Minori: o almeno è segno, che, o fosse l' assegnazione fatta da Sancia pe' Frati colla proprietà, o col diritto all' uso, i Frati stessi, salva la loro Regola, e professione, non erano capaci neppure dell' uso semplice delle rendite annuali; e però in quanto ad essi l' assegnazione fatta non potè sussistere nemmeno coll' ajuto di

veruno

verune modificazioni, ma dovette annullarsi del tutto, per la salvezza delle loro Anime.

VII. Quindi ne derivano due conseguenze: la prima è, che ne' sopraddetti tempi della Reina Sancia, e di Clemente VI. credevasi, che l' uso ancora semplice delle rendite ripugnasse alla Regola de' Frati Minori; e di tal credenza furono i Maestri di Sacra Teologia, la Reina, e lo stesso Papa. Nè fa ostacolo, che con autorità Apostolica di certa scienza fosse stata confermata la ordinazione, che fu poi annullata; imperocchè lo stesso Papa acconsente, ch' era illecita in quanto alle suddette rendite, non convenevole a' Frati, e ripugnante alla professione, e alla salvezza delle anime loro. Sicchè dir bisogna, che o la conferma non cadesse sopra ciò, che concerneva i detti Frati, o che chi confermolla non fosse pienamente informato del tenore di detta ordinazione, e delle contrarietà, che in se conteneva; di modochè con tutta la conferma i Frati non potessero prevalersi di quella senza ripugnare alla Regola, ed esporre a pericolo la salvezza dell' anima propria. La seconda conseguenza è, che l' uso ancor semplice delle rendite non era lecito allor a' Frati Minori neppure per privilegio Apostolico; conciosiachè se nell' anno 1342. i suddetti Frati avessero di già ottenuti privilegj Apostolici di poter aver l' uso semplice di possessioni, e di annue rendite, come pretendono il Ragionista, e altri Scrittori Conventuali, benchè queste potessero allora dirsi contrarie alla Regola, non potevano però dirsi contrarie alla salvezza delle anime de' Frati Minori; essendo cosa certissima, che se ammettono i Frati per privilegio Apostolico qualche cosa vietata dalla Regola, in ciò non peccàno, e però non espongono a pericolo l' anima propria: ma que' Minori coll' uso delle rendite peccavano, illecitamente viveano, ed esponevano le anime loro a pericolo, come leggesi nel riportato documento; dunque nel 1342. la Comunità de' Minori non per anche avea ricevuto alcun privilegio Apostolico, o alcuna dispensa, che rendesse lecito a' Frati l' uso delle rendite.

§. VIII.

L' uso anche semplice delle rendite, e delle possessioni fu stimato illecito a' Frati Minori dal P. Fra Bartolomeo da Pisa, da Bonifacio IX., da Alessandro V., e da Martino V., cioè, dall' anno 1399. fino all' anno 1430.

I. VEdutosi ciò, che sentirono chiarissimi personaggi, Papi, e Teologi dell' uso suddetto fino all' anno 1342., seguiteremo a vedere in questo paragrafo, che sentissero i medesimi fino al 1430., cioè

più giù della fine del secondo secolo Francescano. Il primo per ordine di tempo è il B. Fra Bartolomeo da Pisa, che appunto visse verso i tempi di Clemente VI., e nell' anno 1399. fece una sposizione della Regola di San Francesco, che col suo libro delle Conformità presentò al Capitolo Generale, e fu da questo esaminata, e approvata, come si ha dal P. Vvadingo (1); ed è inserita nelle *Firmamenta de' trè Ordini* (2). Per risolvere in quella, se i Minori possano avere annue rendite, non fa altro che portare il soprariferito testo di Clemente V., dicendo con esso quel Papa, *che tali rendite da' Minori non si possono avere*. Per risolvere, se possano i medesimi ricevere qualche cosa fissa pel loro sostentamento, come una rendita perpetua, così ordinata, che appresso i Frati *non ne sia veruna proprietà*, si serve della dottrina de' quattro Maestri, rispondendo di nò; *perchè i Frati Minori debbono essere talmente poveri, che sieno ancora mendichi secondo Cristo, la sua Madre santissima, e i suoi discepoli, che, come dice San Francesco nella sua prima Regola* (cioè, in quella, che fece più prolissa) *vissero di limosine; e Cristo ne' tre giorni, in cui da fanciullo separato dalla Madre stette nel Tempio, andò mendicando*. Così egli: ed universalmente questo spositore nella sua dichiarazione spiega talmente i punti della Regola, che, come altrove si disse, alla sua spiegazione possono conformarsi le coscienze degli odierni Osservanti, incapaci dell' uso delle possessioni, e delle rendite. Dunque ne' tempi ancora di questo Teologo un tal' uso a' Minori non era lecito.

(1) *Ad an.* 1309. *n.* 8.
(2) *Par.* 4. *fol.* 54. *a terg.*

II. Quì appunto mi aspettava il Ragionista, per dirmi, che dove il P. Pisano dice illecito l' uso delle rendite, non parla dell' uso semplice, ma dell' uso col diritto ad esigerle civilmente. Questa è la sua canzone, spesso ricantata nel suo Capitolo quinto, per isnervare la forza degli argomenti, tratti dalle testimonianze de' Papi, e degli Scrittori. Ma la sua disgrazia è, che questo diritto quei, che negano a' Francescani l'uso delle rendite, neppure lo nominano; mentre non può esservi neppur dubbio, che un tal diritto ad esigere civilmente l'entrate ripugni allo stato de' Frati Minori: parlano tutti assolutamente dell' uso, dicendo, che a' medesimi non è lecito *aver uso di rendite, aver cosa fissa, come rendita*, e cose simili; è dunque senza fondamento la di lui determinazione delle loro generali parole al solo uso col diritto. Ma se consideriamo ancora la ragione, che della sua negativa soggiugne il Padre Pisano, più chiaramente vedremo, non poter sussistere la sposizione inventata dal Ragionista: la ragion' è questa, *perchè debbono essere talmente poveri, che sieno ancora mendichi*. Or la mendicità tanto bene si esclude dall' uso delle rendite senza diritto ad esigerle civilmente, quanto dall' uso delle medesime con simile diritto; imperocchè nell' uno, e nell' altro caso è sempre vero il dire, che chi vive in tal forma, vive di entrate, e non da mendico. Finalmente lo stesso Pisano dice illecite a' Frati Minori le rendite, *delle quali nessuna proprietà sia appresso i Frati*: queste non pare, che possano essere, se non che quelle, di cui abbiano i Frati l' uso semplice senza diritto veruno di esigerle civilmente; mentre chi può civilmente riscuoterle,

terle, benchè non abbia proprietà sopra il fondo, l'ha contuttociò sopra la rendita stessa, verso cui ha l'azione civile, ch'è verso le cose, che sono dell'Attore, o si debbono all'Attore, e non verso le altrui. Quindi è, che il mentovato Scrittore, il quale nega a' Francescani esser lecite le rendite, ancora laddove questi non vi abbiano veruna proprietà, non si ha da intendere del solo uso col diritto, ma ancora dell'uso semplice, e senza diritto ad esigerle civilmente.

III. In secondo luogo ne viene la testimonianza di Papa Bonifacio IX., che nel 1401. scrivendo a certi Vescovi, che negavano a' Frati Minori la libertà di andar mendicando per le loro Diocesi, così disse: *considerando noi, che pajon omicidi quei, che negano gli alimenti; conciosiachè i Frati di dett'Ordine non hanno cos'alcuna di proprio, nè alcuna cosa, con cui possano conservarsi la vita, e servire all'Altissimo, se non che coll'andare limosinando; comandiamo alla vostra Fraternità per santa Ubbidienza, e sotto pena di sospensione, che lasciate i detti Frati andar mendicando per le vostre Città, e Diocesi, e cercarsi pietosi suffragj, e limosine da' Cristiani pel proprio vitto* (a). Se dunque i Frati Minori nel tempo di questo Papa non avevano altro di che vivere, se non che le limosine, trovate per mezzo della continua mendicazione, di modo che negando loro la libertà di andare mendicando, pareva lo stesso, che volergli morti; dov' erano tante rendite, e possessioni vantate dal Ragionista, di cui avessero eglino, o aver potessero l'uso, e con cui senza mendicare campassero? Cosa per tanto manifesta ella è, che in tal tempo nè vi erano lecite rendite tra' Minori, nè credevasi, che vi potessero essere.

IV. In terzo luogo ne viene la Bolla *Sacræ Religionis* di Alessandro V., riferita dal Padre Wadingo (1), in vigore di cui quel Sommo Pontefice alle suppliche de' Frati Minori del Convento di Sciamberì concedette, che potessero eglino ricevere alcune somme di denaro, e altri beni da darsi loro da' Fedeli di anno in anno per disposizione de' testatori: nella qual concessione si espresse, che faceva loro una grazia speciale, dispensandogli dalle obbligazioni de' Francescani, *a' quali, stanti le disposizioni de' Canoni, degli Statuti, e delle REGOLE DELL'ORDINE*, non era lecito tali cose ricevere (b), e derogando in questo caso speciale, e ris-

(1) *In Regeste tomi 5. n.13. edit. Lugdun.*

 per-

(a) *Sanè pro parte dilectorum filiorum Guardianorum, & Conventuum Domorum Sancti Francisci Signin., & de Modnstria Corbaren. Diœcesum. Ordinis Minorum petitio continebat, quòd licet eis tam per indulta Apostolica, quàm per ipsius Ordinis instituta, diutiùs pacificè observata, permissum fuerit, & quietissimè observatum, quòd dicti Ordinis Fratres, & Conversi liberè, & licitè possint, & valeant ubilibet a Christifidelibus eleemosynas, & pia suffragia, pro eorum sustentatione, & victu quærere mendicando: tamen vos Fratribus dictarum domorum contradicitis, opponitis, inhibetis, & etiam repugnatis .... Quare pro parte ... Nos autem .... considerantes, quòd necare videntur, qui denegant alimenta; cùm Fratres dicti Ordinis non habeant proprium, nec aliquid, ex quo vitam ipsorum ducere valeant, & Altissimo deservire, nisi eleemosynaliter sibi quærant; Fraternitati vestræ in virtute S. Obedientiæ, & sub pœna suspensionis ...... præcipiendo mandamus, quatenus Fratres, & Conversos dictarum domorum per Civitates, & Diœceses vestras mendicare, & eleemosynas, ac pia suffragia ad ipsorum victum quærere, & a Christifidelibus .... recipere .... permittatis.* Apud. Vvading. Tom. IX. in Regest. pag. 467.

(b) *Quæ, stantibus prohibitionibus Canonum, & Statutis, & Regulis vestri Ordinis, vobis recipere non licet.* Bulla Alex. V. supracit.

petto a quel solo Convento, alle celebri Decretali di Niccolò III., e di Clemente V. (*a*). Vi pose però questa ristrettiva, che le cose, e i beni dati a' detti Frati, consistano in cose mobili (*b*). Debbo dunque ringraziare il nostro Ragionista, che citando la suddetta Bolla, per provare, che i Minori del sopraccennato Convento avessero delle rendite annuali, mi additò un forte argomento, per distruggere affatto le sue pretensioni, e per provare la mia principale asserzione. Imperocchè se il poter ricevere quelle rendite, ch' ei dice essere state lecite a' Minori de' primi due secoli, fu una grazia speciale conceduta da Alessandro V. a' Frati sopraddetti; se senza tal privilegio, o grazia non potevano essi riceverle, vietandolo *i Canoni, gli Statuti, e le Regole dell' Ordine*, insieme colle due famose Decretali di Niccolò III., e di Clemente V., cui fu d'uopo derogare; certa cosa è, che in tempo di Alessandro V. a' Frati Minori non era lecito il ricevere tali rendite nè per benignità della Regola, nè per alcun Apostolico privilegio. E però a' Frati del mentovato Convento fu necessario uno special privilegio, per poterli abilitare in qualche modo all' uso di tali cose. Ma perchè non può credersi, che Alessandro V. nel dar loro un tal privilegio pregiudicar volesse agli altri privilegj, dati a' medesimi da' suoi Antecessori; perciò essendosi espresso, che le cose da potersi ricevere dovessero consistere in cose mobili, ci fa conoscere, che i detti Frati Minori non erano in verun conto capaci di ricevere, o di avere lecitamente l' uso de' poderi.

V. In quarto luogo si presentano gli Statuti Generali dell' Ordine, fatti nel Capitolo Generale di Assisi, per commissione, e per autorità di Martino V., detti però gli *Statuti Martiniani*. Pe' quali ha da sapersi, che terminato il lungo, ed ostinato scisma della Santa Chiesa, il Sommo Pontefice Martino V., volendo rimediare a' danni cagionati a gli Ordini Religiosi, e specialmente al Francescano per la peste del 1348., e per lo scisma, come si riferì nel primo libro, convocò nel 1430. in Assisi un Capitolo Generalissimo di tutti i Ministri ordinarj della Comunità, e de' Vicarj dell' Osservante Famiglia Minoritica, in cui fattosi di tutti i Minori un solo perfettissimo Corpo, per estinguere gli abusi introdotti, e ridurre tutti quanti alla primiera osservanza della Santa Regola, fu imposto a S. Giovanni da Capistrano dal Cardinale Presidente al Capitolo, e Riformatore Apostolico, il formar un corpo di leggi a tal fine. Fattesi queste, in cui nulla contenevasi, fuori dell' osservanza della Santa Regola, secondo le dichiarazioni contenute nelle due celebri Decretali, accettate furono solennemente da tutti i PP. Capitolari; e fu fatto prender giuramento al Padre Guglielmo da Casale Ministro Generale, non solo di osservare le dette leggi, ma ancora di non mai proccurarne la rivocazione. Così racconta il P. Wadingo all' anno 1430.

VI. In queste leggi adunque, o Costituzioni Martiniane, contenute nella Cronologia Serafica (1), molte ordinazioni si leggono contro gli abusi allora regnanti. Nel capitolo primo, in quanto alla povertà, e allo spro-

(1) Pag. 91., & seqq.

(a) *Felicis recordationis Nicolai III., & Clementis V. . . . . Constitutionibus, & aliis non obstantibus quibuscumque.* Ibid.

(b) *Dummodo res, & bona mobilia fuerint.* Idem ibid.

ſpropriamento, ſi comanda l' oſſervanza della Decretale di Niccolò III., in cui, come a ſuo luogo ſi diſſe, non ſono permeſſe le rendite, e le poſſeſſioni. In oltre ſi ordina, il doverſi ſpropriare tutti i Conventi; ſoggiugnendoſi, che, *ſe vi ſono debiti da doverſi pagare, ſi paghino collo ſpropriamento de' Frati, e de' Conventi, colle vigne, colle poſſeſſioni, e colle altre coſe trovate nell' Ordine, delle quali non può all' Ordine convenire il poſſeſſo, ſecondo la purità dello ſtato Minoritico: e ſe qualche coſa rimarrà del prezzo di tali coſe da venderſi, o del rendimento de' conti di ciaſchedun Frati, Miniſtri, o altri Sudditi, ſi aſſegni a' Procuratori di ciaſchedun Convento, per qualunque Provincia, per la comune utilità, e comodità de' medeſimi Frati, e Conventi* (a). Dalle quali ordinazioni ci ſi fanno conoſcere due coſe: la prima è, che in quel tempo le poſſeſſioni, e le rendite non potevano uſarſi da' Minori, neppure col laſciarne la proprietà, ogni diritto, e amminiſtrazione alla Santa Sede, e a' ſuoi Apoſtolici Sindaci, reſtando ad eſſi Frati il ſemplice uſo di fatto; perchè ſe in tal guiſa ſi foſſe potuto fare, come falſamente più volte và dicendo il Ragioniſta, non ſi ſarebbe comandato, come coſa neceſſaria per lo riſtabilimento della pura oſſervanza primiera, che tali coſe ſi vendeſſero alienandoſi affatto. La ſeconda è, che le rendite, e le poſſeſſioni uſate da alcuni Conventi de' Frati Minori avanti l' anno 1430. (poichè non tutti i Conventi le uſavano) con ſolenne traſgreſſione della Santa Regola, erano in proprietà degli ſteſſi Conventi; e però il venderle, e convertire il prezzo in pagamenti di debiti, ed in ſovvenimento alle neceſſità de' Conventi, e de' Frati dicevaſi *ſpropriamento de' Conventi, e de' Frati*: nè ſtavano altrimenti in proprietà della Santa Sede; perchè ſe ſtate foſſero così, l' alienarſi quelle dovea dirſi ſpropriamento della Santa Sede, e non de' Conventi, nè de' Frati; non potendoſi ſpropriare chi non ha proprietà: e non erano eſſe pure limoſine annuali, a guiſa di quelle, che lecitamente ricevono i PP. Oſſervanti, e i PP. Cappuccini. Quindi abbattute ſi roveſciano le falſiſſime aſſerzioni del Ragioniſta, che pertinacemente afferma, eſſere ſtate pure graziose limoſine le rendite tenute da' Minori de' primi due ſecoli: de' fondi di queſte, e delle poſſeſſioni uſate da' Frati averne avuta la proprietà la Santa Sede, e l' amminiſtrazione per mezzo de' Sindaci: eſſere ſtate le medeſime tanto bene conformi alla purità della Regola di San Franceſco, quanto le limoſine degli Oſſervanti, e de' Cappuccini. Come chiaramente vedeſi, erano quelle puri abuſi; ed eccettuato qualche Convento, che ne aveſſe privilegio ſpeciale, come quello di Sciamberì, erano coſe uſate con cattiva coſcienza, e contrarie alla ſalvezza delle anime.

VIII. Perlochè ſciolto il Capitolo di Aſſiſi, vedendo il Miniſtro Generale Padre Guglielmo da Caſale tante, e tante difficoltà, che incontrate avreb-

(a) *Et ſi quæ ſunt debita de facto contracta, ſolvantur de expropriatione Fratrum, & Locorum, de vineis, & poſſeſſionibus, cæteriſque rebus in Ordine repertis, quarum poſſeſſio, ſecundùm puritatem veſtri ſtatus non poteſt Ordini convenire: & ſi quid ſupereſſe poterit pro pretio talium rerum vendendarum, vel ex reddenda ratione quorumcumque Fratrum, vel Miniſtrorum, aliorumque ſubditorum, aſſignetur Prioribus* (debet legi: *Procuratoribus*, ideſt Syndicis Apoſtolicis) *quorumcumque pro qualibet Provincia, pro communi utilitate, & commoditate eorundem Fratrum, & Locorum.* Conſtitutiones Martinianæ cap. 10. apud Chronolog. Seraph. pag. 95. col. 2.

avrebbe nel far' eseguire le leggi Martiniane colla vendita de' fondi, e delle possessioni, nè avendo petto da superarle; e dall' altra parte conoscendo il pessimo stato delle coscienze de' Frati nel ritenere le suddette cose; per ispropriare i Conventi, e i Frati, ed acchetare i rimorsi delle coscienze, prese una via di mezzo, domandando, e ottenendo da Martino V. il privilegio di poter concedere a' Sindaci, che tali cose ricevessero essi in proprietà a nome della Santa Sede, e che i Frati ne avessero l'uso, dandosi loro da' Sindaci i frutti annualmente ricolti, e riscossi. Allora fu, che datasi in luce da Martino la Bolla provisionale *Ad statum Ordinis*, di cui si parlò sopra nel sesto paragrafo, comparve al mondo il primo privilegio di aver l'uso delle rendite, e delle possessioni, offerite a tutta la Comunità de' Minori, acciocchè goder ne potesse ogni Convento, e chi non voleva accettarlo, non vi fosse obbligato. Allora fu la prima volta, in cui la Santa Sede per mezzo de' suoi Sindaci ricevette in sua proprietà le rendite, e le possessioni lasciate a' Minori, prendendo l'amministrazione delle medesime, che prima si possedevano, e si amministravano illecitamente da' Frati, non avendo i Sindaci commissione d'ingerirsi in tali cose. E allora dispensandosi fino a nuova disposizione Apostolica il rigore della Regola in quel, che concerne l'uso di tali cose, poterono generalmente acchetarsi in qualche modo le coscienze de' Minori, conformandosi al tenore della Martiniana dispensa. Donde ancora ne siegue, che l'uso, benchè semplice, delle rendite, e delle possessioni avanti l'anno 1430. non fosse stato lecito a' Minori, nè per consenso della Regola, nè per privilegio Apostolico; altrimenti, come più diffusamente si disse nel citato stesso paragrafo, non sarebbe stato necessario il nuovo Apostolico privilegio, domandato, e ottenuto in tal' anno dall' animo docile di Martino V.

VIII. Di questi tanto infelici anni per l'osservanza regolare, e degli altri seguenti fino a quei degli odierni PP. Minori Conventuali, pare che tessesse quasi la storia con profetico spirito il Serafico Patriarca, pria di volarsene al Cielo: *Verranno*, diss' egli, *i tempi, in cui la potestà de' Demonj sarà sciolta più del solito, si difformerà l'immacolata purità della nostra, e delle altre Religioni, di modo che pochissimi Cristiani con vero cuore, e con carità perfetta ubbidiranno al vero Sommo Pontefice, e alla Chiesa Romana. Nell' articolo di quella tribolazione assunto al Papato uno canonicamente non eletto.... si moltiplicheranno allora gli scandoli, si dividerà la nostra Religione, sarà allora da alcuni asprissimamente impugnata la nostra Regola, e vita* (a). E il Padre Bartolomeo da Pisa dopo riferi-

(a) *Magna tribulationis, & afflictionis adesse festinant tempora, in quibus temporaliter, & spiritualiter perplexitates, & discrimina inundabunt, charitas multorum refrigescet, & superabundabit malorum iniquitas. Dæmonum potestas plus solito solvetur, nostra Religionis, & aliarum puritas immaculata deformabitur, in tantùm quòd vero Summo Pontifici, & Ecclesia Romana paucissimi ex Christianis vero corde, & charitate perfecta obedient. Aliquis non canonicè electus in articulo tribulationis illius ad Papatum assumptus..... tunc multiplicabuntur scandala, nostra dividetur Religio.... Regula, & vita nostra tunc a quibusdam acerrimè impugnabitur.* S. Franc. in Opuscul. edit. Lugdunen. Prophetia 14. pag. 529. & seq.

Tunc etiam videtur adimpleta Prophetica illa prædictio Beati Joannis de Parma, olim Gene-

ferite le sopraddotte parole del Santo, aggiugne: *diceva ancora San Francesco alla presenza del Cardinale Ostiense, e di molti Frati, il che spesso anche predicò al popolo, che i suoi Frati per tentazione diabolica si allontanerebbero dalla via della santa semplicità, e dell' altissima povertà, e riceverebbero pecunia, testamenti, e tutta sorta di Legati ..... E che con molta astuzia, e prudenza umana, e importunità procurerebbero, e impetrerebbero dalla Chiesa, e da' Sommi Pontefici de' privilegj, che non solo alleggerissero, ma che distruggessero ancora la purità della Regola professata, e della vita rivelata da Cristo .... e che Cristo manderà loro un Pastore, degno sì, ma sterminatore, che gli tratterà secondo i meriti: e muoverà una valida tentazione, come meritarono, acciocchè restino involti, ed allacciati nelle cupidità de' loro desiderj, e gastigati per giusto giudizio d' Iddio, tornino umiliati allo stato della loro vocazione, ovvero sieno fondamentalmente svelti dal vivifico, e salutevole modo di vivere, che avevano giurato alla presenza d' Iddio di sempre osservare* (a).

IX. Sarà forse stimato un entusiasmo di fanatico il dire, che nelle sue riferite profezìe il Santo predir volesse lo scisma della Santa Chiesa, terminato nel Concilio di Costanza, in tempo di cui tanto si rilassarono gli Ordini Religiosi, e specialmente il Serafico, nel quale non mancò chi impetrasse da' Papi de' privilegj distruttivi della purità della sua Regola, quale fu l' accennato di Martino V., e quello di Sisto IV. per le successioni ereditarie, per tacere degli altri. E che il *Pastore*, degno sì, ma *sterminatore* fosse talvolta Lione X., che non potendo, come voleva, ridurre i Minori, tenaci delle dispense ottenute, alla pura osservanza della Santa Regola, fece da *sterminatore*; cioè, da *divisore*, dividendo questi dalla Comunità dell' Ordine, col privarli della voce attiva, e passiva al Generalato di tutto l' Ordine, e col soggettarli a' Ministri degli osservatori della pura vita Francescana, cui dovessero sempre cedere la precedenza negli atti pubblici, e domandare la conferma de' proprj Superiori; acciocchè umiliati così, tornassero allo stato della loro vocazione, a fare cogli osservatori della pura Regola un Corpo solo, rigettando le dispense; ovvero fondamentalmente fossero svelti dal salutevole, e vivifico modo di vivere, che aveano promesso di sempre osservare: come in fatti accadde loro, giusta il tenore dell' antecedente libro. Laonde non volendo esser io giudicato un fanatico, lascio, che facciano altri di tali profezìe i commentatori, sospendo il mio giudizio, e rinego in questa parte ogni propria opinione, pronto ad ammettere l'altrui, quando mi venga ragionevolmente proposta.

§. IX.

Generalis Ministri Ordinis -- *In duo hominum genera Ordo divisus ibit: in puros Regulæ observatores, atque in eos, qui privilegia procurabunt*. Apud Damianum Corneço Cron. Seraph. Part.2. lib.4. cap.37. pag.258. col.2.

(a) Bartholomæus de Pisis Conform. lib.2. fruct.6. & 18. in ordine fol.182. a tergo. col. 1.

§. IX.

Coll'autorità di Eugenio IV., degli statuti di Giulio II., di alcuni Scrittori del Secolo XVI., e di Lione X. si prova, che l'uso semplice delle rendite, e delle possessioni è contrario alla purità della Regola de' Frati Minori.

I. PAssiam' ora ad esaminare intorno alla presente controversia le testimonianze di quei, che fiorirono dal 1430. fino al Sacro Concilio di Trento. E poichè in questo spazio di tempo, stante la esistenza de' veri, e legittimi Apostolici privilegj, potevano lecitamente i Minori aver possessioni, e rendite, la proprietà delle quali tutta ne stesse appresso la Santa Sede; però non cercheremo, se lecitamente, o nò così le tenessero: essendo cosa certa, che dove stendevansi tali privilegj, lecitamente le tenevano. Dunque anderemo solamente investigando, se ancora in detto spazio di tempo si stimassero quelle contrarie alla purità della Regola, pretendendo il nostro Ragionista di nò. Chi per altro vorrà considerare quanto sono io per dire, conoscerà, che dee dirsi di sì.

II. Conciosiachè Papa Eugenio IV., essendosi fatti Conventuali i Francescani di Araceli, e poi tornando tutto quel Convento per ordine del Papa all' osservanza regolare, nella sua Bolla *Exigit devotionis* disse, che i Frati Minori Osservanti *dalla forma della loro Regola non possono in veruna maniera, nè vogliono aver le rendite, i proventi, e gli altri beni del detto Convento di Araceli, che solevano avere, tenere, e possedere i Conventuali* (*a*). Ora è qui da notarsi, che gli Osservanti non professarono mai, nè professaro altra Regola, fuori di quella, che fu data da San Francesco a'suoi Minori. Se dunque l'aver tali beni era loro vietato *dalla forma della Regola*, come disse Eugenio IV., chiaro è, che stimavasi contrario alla purità della Regola. Nè qui dicasi, che parlasi non del semplice uso, ma della proprietà veramente contraria alla Regola, come ancor' additano le parole *avere*, *tenere*, *possedere*; imperocchè tali parole, dette specialmente de' Minori nel tempo di Eugenio IV., significar non debbono, se non che quel solo, che sopra le rendite, e le possessioni aveano allora lecitamente i Conventuali, de' quali parlasi: costoro poi, come ancora dice il Ragionista, non vi aveano che l'uso semplice; dunque tali

(a) *Et omnia redditus, proventus, & alia bona dicti loci de Aracœli, quæ Fratres Conventuales habere, tenere, & possidere consueverant, quoniam prædicti Pauperes, seu de Observantia nullo modo possunt ex forma Regulæ suæ, aut volunt ipsa habere.* Apud. Vvading. Tom.xr. in Regest. pag.470. Bull.164.

tali parole si pongono ivi, per significare il solo uso semplice; e però questo in tal tempo, benchè lecito per dispensa ottenuta, stimavasi nientedimeno contrario alla purità della Regola di San Francesco, per la cui letterale professata osservanza gli Osservanti si appellavano con questo vocabolo, come dichiarò Martino V. nella Bolla *Cum saecularium Principum* (a); e non per gli aggiunti rigori, come talvolta potrebbe spacciare il Ragionista. Simile testimonianza troviamo nella Bolla *Ex Pastoralis officii* del medesimo Eugenio IV., in cui parlando di alcuni *oliveti*, *beni immobili*, *e rendite*, appartenenti ad un Convento, allor' abitato da' Minori Osservanti, disse, *che secondo la Regola data da San Francesco non potevano questi avere tali beni* (b).

III. La medesima verità può non oscuramente raccogliersi dagli Statuti Papali di Giulio secondo, fatti di commissione di questo Papa, e del Capitolo generalissimo, convocato in Roma per la riformazione, ed unione di tutto l'Ordine Minoritico, come si ha dal Breve Pontificio convocatorio (1); de' quali comecchè dica il Ragionista, che fatti furono per alcuni pochi Riformati; contuttociò la verità è, che fatti furono per tutto l'Ordine Minoritico, come pure significò il P. Rinaldo Graziani da Cotignuola Ministro Generale, che li pubblicò nel dì primo di Luglio dell'anno 1508., mentre del tenore de' medesimi Statuti disse: *il quale vogliamo, e determiniamo, che sia fermamente osservato da tutti i Frati di tutto l'Ordine nostro, presenti, e futuri* (c). Trattandosi per tanto di ridurre per mezzo di queste leggi ad un sol corpo, e ad una sola osservanza di vita regolare tutti i Frati Minori; poichè vedevasi esser ciò molto difficile per cagione della resistenza, che fatta avrebbero i Conventuali, tenaci dell'uso de' privilegj; come nelle Costituzioni Alessandrine, così in queste si andò tal volta tergiversando con parole, come se significar si volesse, che l'uso delle possessioni, e delle rendite non fosse contrario alla purità della Regola. In effetto però si fece conoscere, che giudicavasi contrario; imperocchè nel Capitolo 4., e particola 3. fu ordinato, che i Frati non più si servissero delle possessioni, e delle rendite, da riceversi, esigersi, o ritenersi a nome del Papa da' Proccuratori di esso, se non che in caso di vendita, e di commutazione di dette

(1) *Apud Vvad. tom. 15. pag. 300. n. 16.*

 cose

(a) *Unam domum ad opus & usum Fratrum praedictorum, qui Regulam per Beatum Franciscum, dicti Ordinis fundatorem, Fratribus hujusmodi relictam, juxtà declarationes, & traditiones Apostolicas .... ad literam observare perpetuè sint adstricti, ideoque Fratres de Observantia nuncupentur*. Apud Vvading. tom. X. in Regesto pag. 384.

(b) *Sanè pro parte vestra petitio continebat, quòd ad Domum vestram, in qua ad praesens Regularis Ordinis Minorum vigebat observantia, aliqua oliveta, & loca immobilia, ac redditus pertinere dignoscuntur, & pro eo quòd juxtà Regulam desuper a glorioso Christi Confessore Sancto Francisco traditam, bona habere non potestis, quòd oliveta, & redditus praedicta in alios pios usus convertantur, vosque ab illis penitùs exonerari affectatis*. Apud Vvading. tom. XI. in Regest. pag. 425.

(c) *Prout praesentium tenor elucidat, quem ..... volumus, & statuimus a Fratribus omnibus totius Ordinis nostri praesentibus & futuris firmiter observari*. Apud Firmamentum Ord. part. 3. ante Statuta Papalia Julii II.

cose (*a*). Al capitolo VI. particola 19. fu premesso un tal titolo -- *di non avere possessioni annue, rendite, e altre cose proibite* (*b*). E da chi *proibite* se non dalla Regola? Nel corpo di questa particola fu vietato a' Frati il proccurare annue rendite, o possessioni, o limosine, da pagarsi di anno in anno obbligatoriamente a' Frati, come ancora il farle riscuotere per mezzo de' Sindaci: moderato fu ancora l'uso de' Legati con peso di Messe; e molte altre cose comandate furono in questi Statuti contro all'uso delle annue rendite, e delle possessioni, tanto che dal leggerli possa conoscersi, che, internamente almeno, gli Autori di quelli sentivano, essere il suddetto uso contrario alla purità della Regola di San Francesco; e però doversi, almeno a poco a poco, del tutto lasciare, per poter vivere uniti colla Famiglia Osservante.

IV. Gli Scrittori poi, che verso que' tempi fiorirono, parlarono su questo punto con molta chiarezza. Il P. Maestro Giovanni Perrini, Frate Minore della Comunità dell'Ordine, Dottore Parigino, nel suo *trattato sopra le dispense della Regola de' Frati Minori*: *dee notarsi*, dice, *che talmente intendo includersi l'uso povero, e moderato nel voto della nostra Regola, e della povertà Evangelica, che di alcune cose assolutamente rigetta, e proibisce l'uso, altro assolutamente richiede, altro sotto ragionevole moderazione di circostanze ristringe; imperocchè assolutamente rigetta l'uso della pecunia, delle possessioni, e de' censi, o delle rendite* (*c*). Più sotto: *che i Frati Minori*, dice, *abbiano beni immobili, come possessioni, rendite annuali per ragione di Legato, o di successioni ereditarie, e che possano esser' eredi de' Genitori, avere, e ricever pecunia, costa evidentemente, ch'è contra la loro Regola, secondo l'espressa determinazione di Niccolò III., di Clemente V., e di parecchi altri Papi: e tale fu la intenzione espressa di San Francesco, e di tutti i Santi Padri, e Dottori dell'Ordine, che dissero, esser fondata la Regola de' Minori sopra la strettissima, e altissima povertà* (*d*).

Appresso

(a) *Probibemus omnino, ne Fratres concessionibus de possessionibus, redditibus, & parentum successionibus.... a cætero recipiendis, exigendis, vel retinendis, videlicet ab hujusmodi Procuratoribus Papæ, nomine Papæ, utantur, nisi in causa venditionis &c.* Statuta cap.4. partic.3. ib. fol.10. a tergo.

(b) *De annuis possessionibus, redditibus, & aliis probibitis non babendis.* Statuta Papalia Julii II. cap.6. in titulo ad particulam 19. apud Firmamenta trium Ord. part.3. fol.10.

(c) *Notandum, quòd usum pauperem, vel moderatum sic intelligo includi in voto Regulæ nostræ, & Evangelicæ Paupertatis, quòd quarundam rerum usum simpliciter rejicit, & interdicit: quendam simpliciter exigit: quendam verò sub rationabili circumstantiarum moderamine restringit. Rejicit namque simpliciter usum pecuniæ, possessionum, ac censuum, seu redditum &c.* Apud Firmamenta trium Ord. part 4. fol.121. col.1.

(d) *Quòd Fratres Minores habeant bona immobilia, ut possessiones, redditus annuales jure legati, vel ex hereditaria successione, & quòd possint adire hereditates Parentum, habere, & recipere pecuniam, patet evidenter esse contra Regulam eorum, secundùm quòd expressè determinaverunt Summi Pontifices Nicolaus III...... Clemens V., & plures alii Summi Pontifices: & talis fuit intentio B. Francisci expressa, & etiam omnium Sanctorum Patrum, & Doctorum Ordinis, qui dixerunt Regulam Minorum fundatam in arctissima, & altissima Paupertate, ut patet ex supradictis in secundo notabili principali.* Ibidem fol.122. col. 1.

Appresso il Ragionista però ha poco credito questo Scrittore, perchè contrario alle pretensioni del suo Conventualesimo; laonde nella pagina 394., e nelle due seguenti usa ogni arte, per mostrarlo indeguo di stima. Se questi avesse favorito all'alta sua idea, avrebbe avuta la sua medaglia nel frontespizio delle *Ragioni Storiche*, come gli altri suoi parziali, tra quella del Padre Boverio, e quella del Moriggia, e sarebbe stato un insigne Teologo: nulladimeno egli non può negarmi, che la opinione del P. Perrini, benchè questi solo intenda di probabilmente discorrere, rappresenti il sentimento d' uno Scrittore di que' tempi nella consaputa controversia.

V. Or ne consideri un altro parimente Minore della Comunità dell' Ordine. Questi è chi fece la giunta al trattato del P. Maestro Perrini, e chiaramente afferma, che salva la purità dello stato Francescano i Frati non possono per mezzo de' Sindaci, o Procuratori del Papa, servirsi delle rendite, e delle possessioni: *perchè altramente ne seguirebbe, che con tal pretesto di propietà della Chiesa Romana potessero i Frati proccurarsi in tal modo tante possessioni, e rendite, che de' frutti, ed emolumenti di quelle, da rendersi obbligatoriamente a' Proccuratori del Papa, senza fatica, senza mendicazione, e senza il fastidio di verun pensiere viver potessero, il che neppure fanno i gran Prelati* (a). Perchè poi era questo Scrittore un Osservante della Comunità dell' Ordine, cui dispiaceva, che i Conventuali avessero impetrati i privilegj delle rendite, e delle possessioni, e che gli Osservanti della Famiglia si fossero esentati per concessione Apostolica dalla giurisdizione immediata de' Ministri, la qual cosa egli, come alcuni altri Osservanti della Comunità, biasimava; perciò scrisse le seguenti parole, attribuite dal Ragionista al P. Perrini: *I Frati Conventuali hanno impetrato il poter aver le possessioni, e le rendite; i Frati poi di questa Famiglia, che una volta viveano sotto la regolare ubbidienza de' Ministri, poco tempo fa impetrarono di non esser soggetti a' loro Ministri: e così da per tutto scurato si è l' oro, si è mutato l' ottimo colore, si sono disperse le pietre del Santuario in capo di tutte le piazze* (b).

VI. Nè con chiarezza minore Lione X. rendè manifesto, qual fosse la sua credenza, e qual' esser dovesse l' altrui, circa l' uso semplice delle rendite, che aveano in tempo suo i Minori Conventuali; poichè nella Bolla *Omnipotens Deus* apertamente affermò, che un

(a) *Quia aliàs sequeretur, quòd tali prætextu proprietatis Ecclesiæ Romanæ possent Fratres procurare sic tales redditus, & possessiones dari etiam in tanta abundantia, quòd ex fructibus, & emolumentis talium redditsu um, & possessionum, obligatoriè Procuratoribus Papæ reddendorum.... absque labore, & absque mendicatione, & absque quacumque sollicitudinis pœna, aut cura indifferenter vivere, & abundare, quod nec magni Prælati, nec domini temporales faciunt.* Apud Firmamenta trium Ord. part.4. fol.130. col.1.

(b) *Nam Fratres Conventuales impetraverunt posse possessiones, & redditus habere. Fratres verò de hac Familia, & olim viventes sub Regulari obedientia Ministrorum, nuper impetraverunt, ne suis Ministris subsint: & sic ubique deoscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dispersi sunt lapides Sanctuarii in capite omnium platearum.* Ibidem fol.127. a tergo col.2.

tal uso tenevasi da' medesimi in vigore degli ottenuti privilegj (a): dunque se tenevasi vigore de' privilegj, era contrario alla Regola, e vita de' Minori; altramente non vi sarebbero bisognati i privilegj. Nella Bolla *Celebrato nuper* a lettere stampate fa leggerci, che l'uso predetto, avuto da' PP. Conventuali pria del Concilio di Trento, era contrario alla Regola di San Francesco, dicendo: *Persuademmo a' medesimi Frati Convetuali, che abbandonate le proprietà, le possessioni, e altre cose, che direttamente militano CONTRA I PRECETTI DELLA DETTA REGOLA* (b). Non credo, che il Ragionista, o altri sia per fissarsi sulla parola *proprietà*; ben sapendosi, che questa non dee prendersi in rigore, quasichè i Minori Conventuali de' tempi di Lione X. fossero veramente proprietarj, come sono gli odierni, ma dee prendersi in quanto significa, che aveano l'uso di possessioni, di rendite, di censi, e di altre cose fruttifere, delle quali cose la vera propietà tutta con ogni diritto era appresso la Santa Sede, e non appresso i Frati; come spesso bene insegna, e confessa lo stesso Ragionista, che appunto per cagione di tal pieno spropriamento vanamente pretende, *che le rendite de' PP. Conventuali antecedenti al Concilio di Trento non erano contrarie alla Regola di San Francesco*; dunque di queste rendite medesime afferma nella sua Bolla Lione X, ch' erano direttamente contrarie alla Regola di San Francesco. Giudichi in tanto il pio Lettore, a chi di questi due debba credersi, se al Ragionista, o al Sommo Pontefice; che io avendo fatta vedere la continua credenza de' Sommi Pontefici, de' Grandi del secolo, de' Dottori, e degli spositori della Santa Regola, dal cominciamento dell' Ordine fino al secolo stesso del Concilio di Trento, e agli anni vicini alla di lui celebrazione, essere stata, che l'uso più volte nominato fosse contrario alla purità della Regola di San Francesco; e co' medesimi documenti avendo mostrato, qualmente avanti l' anno 1430., cioè, avanti il principio del terzo secolo Francescano, fu ancora illecito a' Frati Minori; farò passaggio a confermare le medesime verità rispettivamente con altre forti ragioni, che non appartengono alla tessuta serie di tempi, e di succeissione di Autori.

§. X.

(a) *Et deinde Fratres Conventuales cum privilegiis eis a Sede Apostolica concessis viventes, ac redditus, & possessiones, aliave bona temporalia, secundùm hujusmodi privilegia retinere volentes*. Apud Chronolog. Seraph. pag. 227. col. 1.

(b) *Suasimus eisdem Fratribus Conventualibus, ut, dimissis proprietatibus, possessionibus, & aliis DIRECTE' CONTRA PRÆCEPTA DICTÆ REGULÆ* (Beati Francisci) *MILITANTIBUS*. Ibidem pag. 233. col. 1.

§. X.

La stessa principale asserzione si prova coll' esempio delle Monache di Santa Chiara della prima loro Regola, data alla Santa dal Patriarca San Francesco.

I. TRE Regole furono composte dal Patriarca San Francesco; la prima pel suo prim' Ordine, detto *de' Minori*; la seconda pel secondo, detto *delle Signore Povere*; la terza pel terzo, detto *de' Penitenti*. Questa seconda Regola fu professata da Santa Chiara, e proposta alle sue Religiose, dette le Clarisse, o Chiaresse, approvata da Gregorio IX., e confermata da Innocenzo IV. Ivi si legge continuamente proposto il testo delle parole di San Francesco, che determina la forma di vivere alle Religiose, e poi soggiunto di mano in mano il testo delle parole di Santa Chiara, che alle sue Monache comanda l' osservanza di tal forma di vivere. Intorno specialmente alla povertà, chiaro si scorge, che il Santo Patriarca lo stesso impose a tali Religiose, che a' suoi Minori. Conciosiacosachè la forma di parlare è la medesima, come può vedersi nel capitolo VIII., in cui si legge: *Le Sorelle niente si approprino, nè casa, nè luogo, nè cosa veruna; ma come pellegrine, e forestiere in questo Secolo, mandino confidentemente per la limosina. Nè debbono vergognarsi, perchè il Signore per noi si fece povero in questo Mondo. Questa è quella sublimità dell' altissima povertà, che voi carissime mie sorelle istituì eredi, e Reine del Regno de' Cieli, vi fece povere di sostanze, vi sublimò di virtù. Sia questa la vostra porzione, che conduce alla terra de' viventi: di cui contentandovi totalmente, o Sorelle dilettissime, null' altro sotto del Cielo per sempre vogliate avere pel nome del nostro Signore Gesù Cristo.* Conferite queste col sesto capitolo della Regola de' Frati Minori, e trovato essere del tutto le medesime, colla sola mutazione de' generi, per accomodarle a varj sessi di persone, si conoscerà, che la stessa povertà volle il Santo ne' suoi Frati, e nelle sue Monache, come io diceva. Di quì è, che il Padre Ministro Generale Guglielmo da Casale, nelle sue Costituzioni, o dichiarazioni della seconda Regola di San Francesco, e prima Regola di Santa Chiara, di autorità Apostolica fatte per la riforma della Beata Coleta, che ridusse le Chiaresse alla primiera osservanza della Regola primitiva della Santa, *diligentemente esaminate, e approvate da' due Cardinali, di Santa Croce, e di Sant' Angiolo, Legati Apostolici nel Concilio tuttavia Cattolico di Basilea, da parecchi Dottori di Teologia, e venerandi Padri, per la vita, e per la scienza stimatissimi* (1), date in Ginevra l' anno 4. di Eugenio Papa IV. nel 1434., e contenute nelle *Firmamenta de' trè Ordini*, e negli *Annali* del P. Luca Wadingo (2); di quì è, dissi, che in

[1] *Vid. Firmam. 3. ord. 5. part. tractat. 1. fol.* 19.

[2] *Firmament. ibid. Vvad. Tom.* 10. *pag.* 240. *& seqq.*

in tali dichiarazioni, per quel che spetta alla povertà, si propongono da osservarsi alle dette Religiose le due celebri Decretali di Niccolò III., e di Clemente V., colle altre dichiarazioni Apostoliche, fatte sopra la Regola, vita, e povertà de' Frati Minori; e trattandosi del modo, in cui possano elleno umanamente ajutarsi, si assegnano loro le tre medesime vie della provvidenza umana, assegnate a' Frati Minori, dicendosi di esse: *Possono ancora, per conservare la presente vita, avere la facoltà di servirsi, e il semplice uso di fatto di quelle cose, che alle medesime sono liberalmente offerite, di quelle, che per loro mendicate sono, e cercate umilmente, e di quelle, che da esse si acquistano co' proprj lavori; purchè tali cose così offerite, date, cercate, o avute, non disconvenissero apertamente allo stato loro, e della loro Religione* (a). Nissuno quì si turbi per le parole *habere jus utendi, & simplicem usum facti*, credendosi, che a' dette Monache fosse giudicato lecito, oltre l'uso di puro fatto, ancora il diritto all'uso; imperocchè altro quelle non significano, che il semplice uso di fatto, presupposta la facoltà di servirsene, e si prendono amendue quelle parti come significative di una sola cosa (b): altrimenti l'aggiugnere, che possano avere *il semplice uso di fatto*, sarebbe una cosa totalmente superflua, perchè chi ha il diritto all'uso, molto più ha l'uso di fatto; e ancora si verrebbe a contraddire alla Regola stessa, e alla vita di tali Religiose, fondata sopra l'altissima povertà, cui, come bene m'insegna ancora il Ragionista, manifestamente ripugna il diritto all'uso delle cose ancorchè necessarie. Dunque lo *jus utendi* nella sopralLegata sentenza non significa diritto veruno, ma al più la sola facoltà di servirsi delle cose necessarie, dipendente dall'altrui volontà: e appunto per denotare, che tali Monache aver non potevano vero diritto all'uso, ma il solo uso di fatto, furono aggiunte le parole *& simplicem facti usum*, come determinative del senso delle antecedenti.

II. Laonde acciocchè mediante la pubblica mendicità potessero elleno mantenersi (poichè non conveniva, che da se stesse per le Città, pe' Castelli, e per le Ville andassero limosinando) il Padre San Francesco volle, che i suoi Frati Minori ne avessero la cura speciale, e andassero essi cercando limosina per le medesime, come sempre si osservò; di maniera che ancora negli statuti Papali di Giulio II. troviamo, che le dette *Sorelle povere Mendicanti di Santa Chiara, prive totalmente di rendite, e viventi di cose mendicate, cui assistono i Frati Minori, abbiano i termini, ancora co' Frati tra di loro, delle*

cerche

(a) *Possunt etiam de his, quæ eisdem offeruntur liberaliter, & de his, quæ pro ipsis mendicantur, & quæruntur humiliter, ac etiam de his, quæ ab ipsis acquiruntur per laboritium, dummodò illa sic oblata, quæsita, data, seu habita non apertè dissonarent, & statui paupertatis, & Religionis ipsarum, habere jus utendi, & simplicem facti usum.* Laudat. Constitut. seu Declarat. P. Ministri General. Guillelmi de Casali pro Monialib. primæ Regul. S. Claræ cap. XI. apud cit. Vvad. ad an. 1435. pag. 255. n. 53.

(b) *Item fuit declaratum, quòd duplex est jus utendi ... idest, licitè uti ... & dominium rei habere, vel auctoritatem exigendi .... & isto modo non habemus alicujus rei jus utendi, nec habere possumus.* Cap. gen. Obs. de Famil. Ultram. ann. 1499. apud Firmamentum 3. Ord. edit. Venet. 1513. part. 1. fol. 43. a tergo col. 1. & 2.

errebe da farsi, *secondo l' arbitrio de' Ministri*, *e de' Visitatori* (1). Della vita mendica furono così amanti quelle Religiose, che da varj Sommi Pontefici impetrarono di non poter' essere costrette da veruno a ricever possessioni, o rendite (*a*), come ad esse concederono tra gli altri Gregorio IX., e Innocenzo IV. E in questa forma senza possessioni, e senza rendite, di sole limosine viveano in fatti, come delle Chiaresse de' loro tempi affermano Niccolò III. (*b*), l' Autore delle *firmamenta* (*c*), che fiorì nel 1510., e gli statuti Papali di Giulio II. poc' anzi riferiti. E fuori delle Clausure de' Monasterj, dove abitavano, non aveano possessione veruna; che però potevano dirsi veramente *fondate nella povertà*, come i Frati Minori, a tenore de' sentimenti della Bolla *Ad consequendam* di Clemente IV. (*d*), e veramente ubbidienti alle ordinazioni della loro Madre Santa Chiara, che secondo i desiderj di San Francesco nella Regola così comandò loro: *Conforme fui sempre sollecita colle mie Sorelle di custodire la santa povertà*, *che abbiamo promessa a Dio*, *e al Beato Francesco*, *nel modo medesimo le Badesse*, *che mi succederanno nell' ufizio*, *e tutte le Sorelle siano tenute a osservarla fino al fine inviolabilmente*; *cioè*, *in non ricevere*, *o avere possessione*, *o proprietà per se stesse*, *NE' PER INTERPOSTA PERSONA*, *nè altro*, *che ragionevolmente possa dirsi proprietà*, *se non quanta terra la necessità richiede per la onestà*, *e rinovazione del Monastero*: *e quella non si lavori*, *se non che per l' orto alla necessità delle stesse* (*e*). Che se Innocenzo IV. male informato diede alle medesime una seconda Regola, in vigore di cui ricever potessero, e ritenere possessioni, e rendite; *meglio però informato poco dopoi*,

(1) *Cap.3. partic. 13. ap. Firm. 3. Ord. p.3. fol.9. col.1.*

(a) *Greg.IX. in Brevi* Pia credulitate *apud Vvad. tom.3. pag.9. nu.10. Innoc.IV. apud Firmamenta 3. Ord. 5. par. tract.1. fol.5. col.1.*

(b) *Abbatissa & Conventui Monialium pauperum inclusarum Monasterii S. Claræ Assisinaten.... Ne cùm nullas habeatis possessiones, aut redditus, sed per quæstum hujusmodi vobis victus provenire noscatur.* Nicolaus III. in Bulla *Mundi spernentes*. apud Vvading. tom.2. edit. Lugdun. in Regest. pag.125.

(c) *Sorores etiam pauperes Mendicantes S. Claræ, redditibus omnino carentes, & de mendicatis etiam viventes, quibus Fratres nostri obsequuntur, terminos suos etiam cum Fratribus inter se ipsos... habeant, juxta Ministrorum, & Visitatorum ipsarum arbitrium.* Apud Firmamenta trium Ord. Part.3. fol.9. col.1.

(d) *Inhibemus, quòd nulli liceat amodo de Prædicatorum... B. Mariæ de Monte Carmeli, Æremitarum S. Augustini, S. Claræ, aliisque Ordinibus in paupertate fundatis...... aliquod Monasterium.... infra spacium 300. cannarum a vestris Ecclesiis mensurandarum* (idest Fratrum Minorum).... *& ne de notitia Ordinum.... aliqua possit dubitatio exoriri, illos Ordines intelligi volumus in paupertate fundatos, qui ex Regula, vel Constitutionibus suis extra septa Monasteriorum suorum, vel officinarum eorum, & Clausuram ipsorum nullas debent possessiones habere.* Apud Confectium Collect. Privil. Mendic. part.1. pag.13. Bull.2.

(e) *Sicut semper sollicita fui unà cum Sororibus meis sanctam Paupertatem, quam Domino Deo, & Beato Francisco promisimus custodire; sic teneantur Abbatissæ, quæ in officia mihi succedent, & omnes Sorores usque in finem inviolabiliter observare: videlicet, in non recipiendo, seu habendo possessionem, vel proprietatem per se, NEC PER INTERPOSITAM PERSONAM, seu etiam aliquid, quod rationabiliter proprietatis dici potest, nisi quantum terræ pro honestate, & renovatione Monasterii necessitas requirit: & illa terra non laboretur, nisi pro horto ad necessitatem ipsarum.* Prima Regula S. Claræ apud Firmamenta trium Ord. quintæ partis Tract.1. fol.2. a tergo.

(1) p. 5. tr. 1. fol. 8. col. 2.

dopoi, come scrive l'Autore delle *Firmamenta* (1), *strettamente proibì, e comandò al Generale, e a tutti i Ministri Provinciali, che in nessun modo potessero costringere le Badesse, e le Monache dell' Ordine di Santa Chiara, o di San Damiano, alla osservanza della detta seconda sua Regola, istituita nuovamente da se stesso, ma piuttosto volle, e comandò, che perpetuamente da quelle osservar si dovesse l' antica prima Regola, fatta da San Francesco nel principio della Religione*, come si ha dalla Bolla *Recto assumpto tramite 15. Kal. Aprilis ann.* 10.

III. E' dunque tanto vero, che l'Ordine primitivo sotto la prima Regola di Santa Chiara tenuto fosse a non aver possessioni, o rendite, che quando poi vollero in quello, o in alcuni Monasterj di quello, tali cose introdursi, fu necessaria, come all'Ordine de' Minori, l'Apostolica dispensa, con cui della Regola si togliesse in questa parte rispettivamente la obbligazione; come appunto tal dispensa diede loro nella seconda, e sua Regola Innocenzo IV., e come fu ridata, o confermata alla Badessa, e alle Monache del Monastero di Santa Chiara della Diocesi di Capo d' Istria, per mezzo della Bolla *Religionis vestræ* di Urbano V. nell' anno 1369.; in cui, tra le altre cose, disse loro: *Inclinati noi alle vostre suppliche, a voi, alle quali, come asserite, lecito è l' aver proprio in comune per privilegio speciale della Sede Apostolica, con piena, e libera potestà Apostolica diamo licenza di ricevere, e di ritenere le possessioni, e altri beni immobili, e ancora mobili, che alle Sorelle del Monastero medesimo, esistenti secondo i tempi, toccati sarebbero per successione, o per altro giusto titolo, se restate fossero nel secolo: non ostanti gli statuti, e le consuetudini dell' istess' Ordine di Santa Chiara, e del detto Monastero in contrario* (a). La dispensa poi, come sopra si disse, presuppone sempre la obbligazione, da cui si alleggerisce la persona, o la Comunità dispensata. Di più, conforme nel passare un Religioso di altra Religione alla vita degli antichi Minori, o nell' abbracciarla un ricco secolare, d'uopo è, che quegli faccia una nuova Professione, con cui si obblighi a tal vita mendica e questi venda, e alieni tutte le sue sostanze; così quando un Monastero, cui convenga l' aver possessioni, o rendite, passar volle al primo Istituto predetto, e all' osservanza della prima Regola di Santa Chiara, dovette alienare tutte le possessioni, e rendite, e far nuovamente la professione, obbligandosi alla vita mendica, prescritta nella suddetta Regola. Di queste cose ne abbiamo un chiaro esempio nell' insigne, ed osservante Monastero, detto *di Santa Lucia*, della Città di Foligno; imperocchè, per quanto spetta all' alienazione de' beni temporali, così nel suo Breve *Sacræ Religionis*, dato nella medesima Città

alle

(a) *Hinc est, quòd nos vestris supplicationibus inclinati, vobis, quibus, ut asseritis, licet habere proprium in communi ex privilegio Sedis Apostolicæ speciali, possessiones, & alia bona immobilia, & etiam mobilia, quæ Sorores ejusdem Monasterii pro tempore existentes, si in sæculo remansissent, ex successionibus, vel alio justo titulo contigissent, petendi, recipiendi, & retinendi ..... Statutis, & consuetudinibus ipsius Ordinis S. Claræ, & dicti Monasterii contrariis..... nequaquam obstantibus, plenam, & liberam auctoritate Apostolica.... licentiam elargimur.* Apud Vvading. Tom. 8. edit. Romanæ in Regest. pag. 519. & seq.

alle predette Chiareſſe ſcriſſe Siſto IV. : *Col tenore delle preſenti lettere inclinati alle voſtre ſuppliche concediamo a voi, che fino ad ora ſiete ſtate ſolite profeſſare l'Ordine di Santa Chiara, e aver in comune beni immobili, l'alienare tutti i beni immobili, che avete; e tolti via da voi tutti i detti beni, il ſervire al Signore ſotto i primitivi regolari Iſtituti dell' Ordine medeſimo, niente avendo, ancora in comune, oltre lo ſteſſo Monaſtero, le caſe, e gli orti del Monaſtero medeſimo, e due animali atti a portare le ſome, e le limoſine per l'uſo, e per la comodità del Monaſtero predetto, e vivere d' incerta mendicità, e delle fatiche delle voſtre mani, a guiſa delle altre Monache de' Monaſterj del dett' Ordine di Santa Chiara, che vivono ſotto gli ſteſſi Iſtituti regolari primitivi* (a). Comandò poi nel medeſimo Breve a' Minori Oſſervanti, ſotto pena di ſcomunica, che per cagione di tale ſpropriamento non laſciaſſero la cura delle medeſime Religioſe. Donde ſi conoſce la grande impoſtura del Ragioniſta, il quale nella pagina 129. ſcriſſe, che da' Frati Oſſervanti troppo rigidi furon' obbligate le Monache Franceſcane a laſciare i poderi, e le rendite, e a vivere d'incerta mendicità, e delle fatiche delle proprie mani: citandone in teſtimonio la Bolla di Siſto IV. *Sinceræ devotionis*, che ſu tal propoſito non ſi trova. Per quanto ſpetta alla nuova profeſſione, v'è un altro Breve, che comincia *Dudum cum eſſemus*, in cui alle medeſime Religioſe la comandò lo ſteſſo Pontefice; e in altro, incominciante *Mandavimus*, ordinò ſotto pena di ſcomunica al P. Guardiano Minore Oſſervante di San Bartolomeo fuori di detta Città, e al Confeſſore delle mentovate Monache, il traſferirſi, richieſti dalla Badeſſa, al detto Monaſtero di Santa Lucia, per ricevere, e confermare con autorità Apoſtolica la nuova ſolenne profeſſione. Tutti e tre queſti Brevi di Siſto IV. ſi leggono nel Regiſtro al tomo XIV. degli Annali del P. Luca Vvadingo nella pagina 557., e nelle ſeguenti due.

IV. Ma ſe i Conventi poſſedenti, per paſſare a profeſſare, e vivere ſotto la prima Regola, ſotto la primaria iſtituzione, e vita delle Monache di Santa Chiara, vender doveano, e alienare affatto tutti i beni immobili, e i fondi fruttiferi, che per l'addietro tenuti aveano; conſeguenza neceſſaria ella è, che l'Ordine primitivo di Santa Chiara incapace foſſe, e ſia per ſua iſtituzione di aver poſſeſſioni, e rendite: mentre a che vender doveanſi tali fondi, ſe potevano ſeguitarſi a tenere col laſciarne la ſola proprietà, cedendola tutta alla Sede Apoſtolica, la quale per mezzo de' ſuoi Sindaci deſſe poi alle ſpropriate primitive Chiareſſe grazioſamente d'anno in anno i frutti,

(a) *Veſtris itaque devotis ſupplicationibus inclinati, ut liceat vobis, quæ Ordinem S. Claræ profiteri, & bona immobilia in communi habere.... hactenus conſueviſtis.... omnia bona immobilia, quæ habetis, alienare...... &, abdicatis a vobis bonis hujuſmodi, ſub ejuſdem Ordinis primævis regularibus Iuſtitutis, nihil immobile, præter Monaſterium ipſum, ac domos, & hortos Monaſterii ejuſdem, & duo animalia apta ad vehendum ſarcinas, & eleemoſynas, pro Monaſterii antedicti uſu, & commoditate, etiam in communi habendo, & ex incerta mendicitate, & labore manuum veſtrarum, ad inſtar aliarum Monialium Monaſteriorum dicti Ordinis S. Claræ, ſub hujuſmodi primævis regularibus inſtitutis viven. Altiſſimo famulari.... tenore præſentium indulgemus.* Apud Vvading. tom. 14. in Regeſt. pag. 557.

ti, e l'entrate, verso le quali avessero elleno il solo uso di fatto? Erano dunque ne' primi loro due secoli, e tuttavia sono le Monache del prim' Ordine di Santa Chiara (ch' è il secondo degl' istituiti da San Francesco) giusta la Regola data loro dal Santo Padre, e da esse professata, incapaci affatto di rendite, e di possessioni; dovendo vivere di pure limosine avventizie, offerite, o dimandate mendicando, e del frutto delle proprie oneste fatiche, osservando altissima povertà mendica. Il che essendo vero, come potrà poi credersi, che San Francesco abbia proposta una povertà più rigida alle sue Monache Chiaresse, che a' suoi Frati, e più stretta al suo secondo Ordine, che al primo? Sarà vero, che abbia volute tanto mendiche le Religiose, cui non è convenevole l'andar cercando da per se le limosine per le piazze, e per le strade, in guisa che sieno elleno incapaci ancora dell' uso puro di fondi fruttiferi; e che verso i Frati, i quali da per se stessi possono andare da per tutto, cercando modestamente il bisognevole, usato abbia tanta benignità, che nella Regola accordato abbia loro l'avere l'uso di detti fondi, come di case da appigionarsi, di vigne, di oliveti, di campi, di censi? E che avrebbero detto le povere Monache, in ascoltando commendarsi l'altissima povertà di tali Frati? Che detto avrebbe il Mondo di tali mendichi? Paruta sarebbe piuttosto un' ipocrisia, che una vera virtù di povertà la Minoritica con tutta la sua mendicità, e spropriazione; se saputo si fosse, che ad empiere le loro cantine, e i loro granaj, e a fornirgli d' ogni cosa bisognevole, di anno in anno, da' poderi, e da' fondi del Papa mandar dovessero loro in Convento i Sindaci Apostolici fior di roba. Le Monache, le Monache state sarebbero più propriamente le mendiche, e le povere: il che ripugnando alla comune credenza di tutti gli Storici, di tutti gli Scrittori, e di tutti i popoli, ancora de' nostri tempi, dall' esempio stesso di queste povere Monache ha da conchiudersi, che secondo la lora Regola i Frati Minori de' primi due secoli erano incapaci dell' uso anche semplice di rendite, e di poderi.

§. XI.

La medesima si conferma coll' esempio degli altri Ordini Mendicanti, e specialmente del Sacro Ordine de' PP. Predicatori.

NArra il P. Luca Vvadingo nel primo tomo de' suoi Annali all'1219., che convenuti al Capitolo generale, celebrato nel piano di Assisi, appresso la piccola Chiesa di Santa Maria degli Angioli (detto delle Stoje, perchè per mancanza di comodo abitavano in quel Capitolo sotto capannelle, e Stoje) cinque mila in circa Frati Minori col Patriarca

triarca San Francesco „, questi securamente proibì a tutti i suoi Fra-
„ ti, che non fossero solleciti delle cose appartenenti al corpo, affidati
„ su quella sentenza del Salmo: *Jacta super Dominum curam tuam, &*
„ *ipse te enutriet*. A tale proibizione si trovò presente il Patriarca
„ San Domenico, cui parve un po' troppo, temendo, che non pa-
„ resse un certo tentare Iddio, se a tanta moltitudine non si apparecchia-
„ vano gli alimenti. Ma non molto dopoi, ecco da tutte le vicine
„ Città, e Ville, un concorso di Uomini, e di giumenti, che por-
„ tavano ogni sorta di provvisione, con arnesi, e con vasi: la qual
„ cosa mosse tanto l'animo di San Domenico, che da quel tempo
„ stabilì di rimuovere tutte le rendite anche dal suo allora nascente
„ Ordine, confidato nel Divino ajuto, di cui co' suoi proprj occhi ve-
„ duto avea un tanto illustre segno: il che ancora fece nell'anno se-
„ guente nel Capitolo generale adunato in Bologna, e nell' ultimo di
„ sua vita, fulminando la sua maledizione contro quei, che nell' Or-
„ dine suo introducessero le possessioni; benchè Onorio III. nell' anno
„ primo del suo Pontificato abbia talmente confermato l' Ordine mede-
„ simo, che potesse questo tenere castelli, molti poderi, e tutte le
„ altre cose possedute allora da' PP. Predicatori.

II. Che che sia, se San Domenico ad abbandonare le possessioni, e le rendite si muovesse, o no dal soprariferito esempio, come dice il Vvadingo, certa cosa è, ch' ei le rimosse tutte dall' Ordine suo nel soprallodato Capitolo, e in altro ancora dopoi, e che lo stesso fecero i Padri Agostiniani, e i Padri Carmelitani, tutti riducendosi alla vita mendica de' Frati Minori. Onde tra questi, e gli altri Mendicanti ne' primi due secoli vi era nella povertà questo solo divario: i Francescani per obbligo di Regola, e di professione menar doveano vita mendica, senza possessioni, e senza rendite; e delle cose necessarie, come de' Conventi, de' mobili, e dello stesso pane, che mangiavano, aveano il solo uso di fatto. I Religiosi poi degli altri Ordini Mendicanti, non per obbligo di Regola, ma soltanto a tenor delle Costituzioni fatte dopo la compita istituzione degli Ordini loro, menar doveano vita mendica senza possessioni, e senza rendite; e delle cose necessarie, come de' Conventi, de' mobili, e delle trovate limosine aveano essi in comune la proprietà, ed in particolare il solo uso di fatto; essendo eglino stati sempre capaci di possedere in comune da se medesimi. E per quello, che appartiene all' Ordine de' PP. Predicatori, resta ciò dichiarato, e mostrato dal P. Malvenda (a), e

 dal

(a) *In primo hoc Generali Capitulo, rogatis sententiis, & communi sensu Patrum, firma, & stabili Constitutione sancivit*, (S. P. Dominicus) *ut possessiones, vel redditus, seu bona quavis firma, & stabilia in Ordine nostro nullo pacto a Conventibus reciperentur, aut ullatenus haberentur, publicaque renunciatione, & generali decreto quascumque possessiones, & bona ad hanc usque diem Ordo habuerat, a Conventibus Generale Capitulum abdicavit, ET VEL MONASTERIIS MONIALIUM ORDINIS NOSTRI PERMISIT, VEL PENITUS PRIORIBUS DOMINIS DERELIQUIT*. Thomas Malvenda Annal. Sac. Ord. Præd. Centur. 1. ad ann. 1220. cap. 16. pag. 302. col. 1.

Insuper anno Domini 1242. in Generali Capitulo Bononiensi statutum a Fratribus fuit, ut vinea,

dal libro intitolato — *Regola di Sant' Agostino, e Costituzioni de' Frati Predicatori*, stampato in Roma nell'anno 1690., per ordine del P. Reverendissimo Antonio Cloche Maestro Generale dello stess' Ordine. Ivi oltre il dirsi più volte nelle Costituzioni, che da que' Padri non debbono riceversi possessioni, e rendite, alla pagina 165. colonna 1. si legge la seguente dichiarazione d' un loro Capitolo generale „: Dichiariamo, che sebbene il nostr' Ordine da Onorio III. fu confermato con „ possessioni, castelli, e rendite, che allor' avea, ed era per avere; „ tuttavolta poi nel primo Capitolo Generale di Bologna, celebrato „ sotto il B. Padre S. Domenico nell' anno 1220., tutto l' Ordine rinunziò le predette possessioni, e rendite, non solo presenti, ma future ancora; e per mezzo della Costituzione quì posta, e successivamente nel Capitolo generalissimo, celebrato in Parigi nell' anno 1228. „ sotto il Beato Giordano Maestro dell' Ordine confermata, fu stabilito, „ che i Frati per l' avvenire non ricevano possessioni, e rendite. Ma „ perchè avere in comune possessioni, e rendite non è contra il voto „ di povertà, poichè molte Religioni de' Monaci, le quali fanno professione di povertà, in comune hanno le rendite, e neppur' è contra la Regola di Sant' Agostino, la quale professiamo; però Sisto IV. „ per la sua Bolla, che comincia *Nuper*, dispensò con tutto l'Ordine, „ e concedette a tutti, e ciascheduni Conventi, e luoghi dell' Ordine „ nostro, che in comune, e non altramente, aver possano con libertà, comprare, e ritenere possessioni, rendite, proventi, e altri beni immobili. Non ostanti le Costituzioni Apostoliche, e gl' istituti „ regolari del dett' Ordine, secondo le quali si appellano Mendicanti, „ e senza proprio: d'incerta mendicità viver debbono; e gli altri statuti, e consuetudini dell' Ordine, e de' Conventi: alle quali cose tutte la Santità sua specialmente, ed espressamente derogò. Lo stesso ricavasi dal dottissimo P. Donati (1), che ancora trascrive una parte della Bolla di Sisto IV., colla derogatoria delle Costituzioni di quel Sacr' Ordine, per quel, che spettava al dover vivere d' incerta mendicità, ed è contestato generalmente dagli Scrittori (*a*).

(1) *Hiacynthus Donati Prax. rerum Regular. Tom. 1. Tract. x1. quaest. 47.*

III. Per quello, che appartiene agli Agostiniani, e a' Carmelitani, anzi per non esser molesto, a tutti i Mendicanti insieme, chiara è la cosa dal Concilio secondo di Lione, celebrato sotto Gregorio X. (*b*), in

vineæ, quæ in Conventuum hortis, & Monasteriorum septa plantata erant, penitus extirparentur: quòd quidem non alia de causa factum videtur, quàm odio possessionum. Idem ibi cap. 18. pag. 304. col. 1.

(a) *Azorius Institut. Moral. tom. 1. lib. 12. cap. 23. col. 1259. & seq. Bremond. tom. 1. Bullar. Ord. Præd. pag. 3. in notis ad 1. Bullam Honorii III. Federicus Petrucci de Senis in lib. Consilior. q. 12. pag. 8. Felinus lib. 2. Decretal. tit. 19. de Probat. cap.* In præsentia pag. 403. §. 7. *S. Antoninus tertia part. Summa moralis titul. 16. cap.* de habitione &c. possessionum &c.

(b) *Cunctas affatim Religiones, & Ordines Mendicantes post dictum Concilium adinventos, qui nullam confirmationem Sedis Apostolicæ meruerunt, perpetuæ prohibitioni subjicimus.... confirmatos autem per Sedem eandem, post tamen idem Concilium institutos, quibus ad congruam sustentationem redditus, aut possessiones habere professio, sive Regula, vel Constitutiones

in cui parlandosi degli Ordini Mendicanti dicesi, che ad essi *dalla Regola*, come al Francescano, o *dalle Costituzioni loro*, come agli altri tre, vietate erano le possessioni, e le rendite, e che viver doveano *di pubblica incerta mendicazione*; e dalla Bolla *Ad consequendam gloriam* di Clemente IV., in cui concedendosi a'Frati Minori, che nessuno altr' Ordine Mendicante potesse fabbricare Conventi dentro il distretto di trecento canne in vicinanza de' Conventi de' medesimi, e dichiarandosi quali fossero questi Ordini Mendicanti, o fondati nella povertà, dicesi chiaramente, ch' erano questi, *l' Ordine de' Predicatori, ... di Maria Santissima del Monte Carmelo, degli Eremiti di Sant' Agostino, di Santa Chiara, e altri*; e per togliere ogni dubbio, il quale potesse nascere circa gli Ordini fondati in povertà, soggiugnesi di volere, che per tali s' intendano quegli, *che fuori della clausura de' loro Monasterj, o officine, in vigore della Regola, o delle Costituzioni loro, aver non debbono alcune possessioni* (a). Si aggiungono le testimonianze de' Teologi, così Morali, come Canonisti (1), che per brevità tralascio: essendo cosa tanto incontrastabile, che neppure potè negarsi dal nostro Ragionista, il quale nella pagina 97. scrisse: *essendo cosa certa, e incontrastabile, che la proprietà, e beni immobili in comune vennero ad essi* (Conventuali) *conceduti solamente nell' anno* 1563. *dal Sacro Concilio di Trento, quando a tutti i Mendicanti, che prima, chi per le loro Costituzioni, e chi per la loro Regola, erano tutti incapaci di rendite, permise il possedere beni immobili*.

(1) *Vid. infra lib. 4. cap.6. §.1. per totum.*

VI. Quanto poi perseverassero tutti in questa forma di vivere senza possessioni, e rendite, non posso io di tutti francamente dichiararlo; quantunque senza tante perplessità il Ragionista, troppo galantuomo in questo, m' insegni, e conceda, che *prima del Concilio di Trento* erano gli Ordini Mendicanti *incapaci tutti di rendite*, e di beni immobili. De' PP. Domenicani è certissimo, che pria del detto Concilio, dispensati su questo punto delle loro Costituzioni, fatti furono capaci di avere in comune possessioni, e rendite, e fu tolta la maledizione del Santo Patriarca, fulminata contro chi le introducesse tra di loro Conciosiachè in tempo di Martino V. (avendo già incominciato il Conventualesimo Domenicano a ricevere i detti fondi fruttiferi, e a ritenergli dopo l' anno 1348., e in tempo del lungo perniciosо scisma della Santa Chiesa, ed alcuni Conventi di quell' Ordine conoscendosi trasgressori delle proprie leggi) il P. Bartolomeo Tesseri lor Maestro generale ventesimosesto, come narra Sant' Antonino, *andato a visitare la Santità del detto Martino, e graziosamente accol-*

stitutiones qualibet interdicunt, sed per quastum publicum tribuere victum solet incerta mendicitas, modo subsistere decernimus infrascripto &c. Apud Labbè tom.14. Concil. Lugdunen. 2. col. 535. & lib.3. tit.17. *de Religiosis domibus*. Cap.5. *Religionum diversitatem* in 6.

(a) *Inhibemus, quòd nulli liceat amodo de Prædicatorum, Pœnitentiæ Jesu Christi, B. Mariæ de Monte Carmeli, Æremitarum S. Augustini, S. Claræ, aliisque Ordinibus in paupertate fundatis . . . aliquod Monasterium . . . . . infra spacium 300. cannarum a vestris Ecclesiis mensurandarum &c. Et ne de notitia Ordinum . . . . aliqua possit dubitatio exoriri, illos Ordines intelligi volumus in paupertate fundatos, qui ex Regula, vel Constitutionibus suis extra septa Monasteriorum suorum, vel officinarum eorum, & clausuram ipsorum nullas debent possessiones habere.* Apud Confectium in collect. Privileg. Mendicantium part.1. Bulla 2. Clem. IV.

accolto; impetrò tutte le grazie, che volle; e tra le altre di poter dispensare coi Conventi sopra la ritenzione delle possessioni, e delle rendite annuali pel sostentamento de' Frati, poichè le limosine mancavano (a). Dal qual Pontefice, come più avanti si disse, anche il Ministro Generale de' Minori ottenne di poter concedere a' Sindaci Apostolici, che ricevessero in nome, e proprietà della Santa Sede, fino a nuov' ordine, tutte le possessioni, e le rendite, lasciate a' Francescani; e amministrandole ne dessero loro di anno in anno a suo nome fedelmente i frutti. Dispensossi allora dal P. Maestro Generale de' Predicatori co' soli Conventi di già inviluppati in questi fondi, e forse con altri pochi; non parendomi, che di tale dispensa bisogno avessero gli Osservanti di quel Sacro Istituto, tuttavia tenaci della vita prescritta nelle vetuste Costituzioni, e tanto raccomandata dal Santo Patriarca. Ma esaltato poi al sommo Pontificato Sisto IV., dispensò questi con tutto l'Ordine, e con tutti i Conventi de' Padri Predicatori, restituendoli nella capacità nativa di poter avere in comune, e ritenere possessioni, rendite, proventi, e altri beni immobili; derogando in questa parte alle Costituzioni Apostoliche, e dell' Ordine, e a tutte le antiche consuetudini, come fu mostrato poco fa. E così passarono eglino generalmente dalla vita obbligata alla cotidiana incerta mendicazione a quella di Religione capace d' esser provveduta co' frutti de' proprj fondi, posseduti in comune pria del Concilio di Trento. Per simili gradi probabilmente passarono a tenere, e possedere generalmente in comune i fondi fruttiferi, e a deporre la vita mendica i Padri Agostiniani, e i Padri Carmelitani; costando dal mio primo libro, quale strage facesse universalmente tra' Regolari la peste dell'anno 1348., e lo scisma seguito poi nella Santa Chiesa: e come l' antica osservanza delle proprie leggi di ciaschedun' Ordine si scemasse in più Conventi, e in più Ecclesiastici (1). Adunatosi poi, come dice ancora il Ragionista, il Sacro Concilio di Trento, fu allor' ad alcuni confermata, e ad altri nuovamente data la general dispensa di poter possedere in comune, e tener fondi fruttiferi; talmente che, eccettuati i Cappuccini, e i Minori Osservanti, tutti gli altri Ordini de' Mendicanti dispensati furono dall' obbligo di dover vivere d' incerta mendicità, e abilitati furono a vivere de' frutti de' loro poderi, e de' loro fondi.

(1) *Vid. sup. lib. 1. cap. 1. §. 2. n. 2.*

(2) *Vid. sup. lib. 1. c. 1. §. 2. n. 2.*

V. Ma che che sia del tempo preciso, in cui fu questa materia incominciarono a entrare in quegli Ordini le dispense Apostoliche, certo è, che non vi furono ne' due primi secoli Francescani, cioè, prima del 1410.: la qual cosa facilmente si accorderà dal Ragionista, che concedendo molto più, chiamò incapaci di possessioni, e di rendite gli Ordini predetti dal dì, in cui le rinunziarono fino al Concilio di Trento. Diremo dunque con verità accordata, che ne' due primi secoli della Religione di S. Francesco l' Ordine de' Predicatori, e gli altri due de' Mendicanti erano incapaci di possessioni, e di rendite; e però non le avevano neppure in comune, ma vivevano d' incerta mendicità. Quì non può dirmi alcuno pel Ragio-

(a) *Profectusque ad Curiam visitatum Papam Martinum, a quo gratiosè susceptus, quæ voluit impetravit, & inter cætera, ut posset dispensare cum Conventibus super retentione possessionum, & redditvum annualium, pro sustentatione Fratrum, ex quo eleemosynæ deficiebant.* S. Antoninus Histor. part. 3. cap. 22. pag. 686. col. 1.

gionista ciò, ch' egli stesso dice dell' Ordine Francescano; cioè, che quantunque i detti tre Ordini non avessero in proprietà e dominio in que' due secoli tali cose, ne avevano contuttociò l' uso semplice, standone il dominio appresso la Santa Sede, o appresso altri. Non può, dissi, da veruno farsi una tal finzione; perchè tali Ordini, come capaci di proprietà, e di dominio in comune, non ebbero mai l' uso di cos' alcuna, che non ne avessero ancora in comune essi medesimi la proprietà, e il dominio. E però, come nel principio accennai, non mai ebbero in comune di cosa alcuna l' *uso di puro fatto*; ma de' mobili, delle limosine, e de' Conventi, de' quali aveano, ed hanno l' uso semplice i Religiosi particolari, la Comunità ne fu sempremai la proprietaria, ancora ne' primi fervori della rinunzia delle rendite. Quindi è, che non mai ebbero eglino i Sindaci Apostolici: nè la Santa Sede avuto ha mai generalmente sopra le cose spettanti ad essi altro dominio, che quello, il quale ha presentemente ancora sopra tutti i beni delle Religioni, e delle Chiese. Per la qual cosa è certo, certissimo, che solamente allora i Religiosi Domenicani, gli Agostiniani, e i Carmelitani ebbero l'uso delle possessioni, e delle rendite, quando le loro Comunità ne furono proprietarie, e vere padrone in comune. Il che non essendo accaduto dopo la rinunzia fattane, prima che terminati fossero i due primi secoli dell'Ordine Francescano, conchiuder si dee, che in questi due secoli vivevano eglino d' incerta mendicità, senza verun uso di possessioni, e di rendite.

VI. Or chi avrà tanto, che basti per coprire del Ragionista il volto, acciocchè non si vegga il rossore, che tinger lo dee, nel considerare il gran torto, che ha fatto all' Ordine Francescano, nello spacciarlo appoggiato alle rendite, e alle possessioni, e dilungato dalla forma di vita mendica nel tempo stesso, in cui gli altri Ordini erano affatto senza tali cose, e viveano perfettamente da mendichi, benchè a tal vita obbligati non fossero dalle loro Regole, com' erano i Francescani, ma dalle sole accidentali loro Costituzioni? Come scuserà egli i Minori, dicendo, che abbracciarono allora le rendite *non per voluttà, ma per necessità*, se questa necessità non fu bastevole a far accettare le rendite, anzi non si fece conoscer punto in que' secoli, a tanti, e tanti altri Regolari d' Istituti men rigidi? Se ha egli ragione, cancellar si debbono tanti, e tanti elogj, che de' vetusti Frati di San Francesco pel singolare distaccamento loro da' beni del Mondo negli scritti degli antichi si leggono, e questi piuttosto si debbono agli altri Religiosi Mendicanti. A che temere que' contradditori della Religione Serafica, confutati da San Buonaventura, che il farsi Frate Minore fosse un esporsi al pericolo di morire di fame? Piuttosto dovevano tali maldicenze indrizzare contra gli altri tre Ordini Mendicanti, se parer volevano di dir qualche cosa notabile; mentre quegli, e non i Minori dipendevano dalla provvidenza cotidiana, distaccati affatto dalle ricchezze terrene. Ma essendo tutte queste cose ingiurie notabili al sacr' Ordine Francescano, che nella povera, e mendica vita spiccò sempre tra tutti gli altri, e non fu mai da alcun Ordine superato, e specialmente ne' primi due secoli, che per essere più vicini a tempi del Santo Fondatore, furono ancora i più fervorosi; si arrossisca, torno a dire, il nostro Ra-

Ragionista, che col suo mal partorito volume tutte queste ingiurie, e molte altre, contro tal Ordine ardì vomitare, e col suo rossore medesimo accusi la falsità delle proprie storte opinioni. Nè quì si fermano le rie conseguenze delle costui falsità; ma tant' oltre si avanzano, che giungono ad un manifesto discredito della divina Provvidenza, e delle divine promesse. Per non parere, che io voglia fare da presuntuoso declamatore, vengo tosto a provarlo.

§. XII.

L' asserzione dell' Autore delle Ragioni storiche, *mentre dice, che ne' due loro primi secoli i Francescani dalla necessità indotti fossero ad accettare l' uso delle rendite, e delle possessioni, discredita l' infallibilità delle divine promesse, e l' ammirabile divina Provvidenza verso l' Ordine di San Francesco.*

I. Più volte per l' addietro colle testimonianze di varj Scrittori narrate si sono le promesse fatte da Dio a San Francesco, di voler' egli de' *suoi* Minori aver specialmente la cura. Torna or a proposito il rammentarle brevemente, quali contengonsi nel secondo tomo dell' Annalista Minoritico (1). Collegatisi con Frat' Elia certi Superiori dell' Ordine di S. Francesco, andarono a trovare il Santo Patriarca in una spelonca di Monte Colombo della valle di Rieti, dove data avea nuovamente in luce per ispirazione divina la santa sua Regola. Colassù giunti in vicinanza del medesimo, e incontrati da lui, che con voce alquanto sdegnosa interrogò Frat' Elia della cagione, per cui portato ivi si fosse con que' Ministri, con voce bassa Frat' Elia rispose: questi Ministri hanno saputo, che per loro si forma una nuova Regola, superiore alle forze umane, e mi hanno condotto quassù a trattare la mitigazione dell' Istituto, non volendo essi obbligarsi ad uno più rigido. Turbossi allora San Francesco, e alzati gli occhi al Cielo, disse: „ Signore, non lo dissi, che questi non mi avrebbero creduto? Perchè „ mi faceste voi faticare in vano? Io co' miei poverelli compagni fino alla „ morte osserverò questa Regola; costoro poi, che osservar non la vo- „ gliono, da me non potranno esservi forzati. Ed oh maraviglia! Subito „ allora in lucida nuvola sopra di esso apparve Cristo Signor Nostro, „ che facendosi da tutti ascoltare, così gli disse: Uomicciuolo, a che ti „ turbi, come se questa fosse opera tua? Sei tu forse il legislatore? Co- „ mandasti tu forse questa vita? Non sono stati forse prescritti da me „ tutti i precetti della Regola? Non furono da me formate queste tavole? „ Tu fosti soltanto il debole strumento di quest' opera, e la penna dello „ scrittore. So io, che cosa mi abbia dettato: Io, che cosa comandar „ vo-

(1) Vvad. tom. 2. pag. 61. nu. 11. 12. 13.

„ voglio: le forze umane mi sono palesi: so quello che possano, e quanto
„ io posso, e voglio esser loro di ajuto. Voglio per tanto, che questa
„ Regola si osservi *ad litteram, ad litteram, ad litteram, sine glossa, sine*
„ *glossa, sine glossa*. Se costoro dunque osservar non la vogliono, esclu-
„ sigli come discoli, e ribelli da questa Religione, in luogo di essi ne so-
„ stituirò altri; e se sarà d' uopo, gli farò nascere, e da queste pietre
„ medesime trarrò fuora sinceri osservatori di questo Istituto „. Si ammutolirono allora confusi coloro, e spaventati caderono in terra.

II. Dopo queste cose il Santo portossi al prossimo Conventino de' suoi Frati per mostrar loro la Regola, e mandarla nelle principali Provincie dell' Ordine, acciocchè ognuno dicesse il suo sentimento. Que' Frati allora ivi presenti dissero, parer loro spediente, che almeno si permettesse l' aver qualche cosa in comune, come le altre Religioni; imperocchè in breve tempo era l'Ordine così cresciuto, che verisimilmente poteva credersi, che tra poco avrebbe avuti tanti Religiosi, che non si sarebbe potuto contenere tra' confini di stretta povertà. Tornato allora San Francesco alla solita spelonca di Monte Colombo, detto ancora *Monte Ranieri*, si consigliò col suo vero Legislatore Gesù Cristo, da cui ebbe questa risposta: *Io sarò la loro eredità, e porzione: non voglio, che s' imbarazzino nella cura delle cose terrene: io mi costituisco economo degli Uomini tutti di questa VITA, nè permetterò, che manchi loro alcun elemento necessario alla vita, mentre procccureranno eglino di osservare questa Regola: quanto maggiore sarà il loro numero, tanto maggiore comparirà la mia Provvidenza; mentre porranno in me il loro pensiere, io gli nutrirò, nè darò in eterno fluttuazione a' giusti* (1). Saputesi tali divine promesse da' Frati si acchetarono tutti a quella Regola, che fu poi confermata da Onorio III., e la di cui pura osservanza professarono, e professano tutti i Frati Minori, che non accettarono la dispensa di Martino V., e le altre susseguenti.

(1) *Vide Vvad. tom. 2. ed. Rom. pag. 63. n. 13.*

III. Questa divina promessa di volere Iddio stesso esser de' Frati Minori l' economo, e il provveditore, con mantenerli di tutte le cose necessarie alla vita, se osservanti saranno eglino del proprio Istituto, fatta da Gesù Cristo Signor Nostro al Serafico Padre, con universale stupore mantenuta sempre si vede pel corso di cinque già terminati secoli: di modochè nell' anno Santo 1450. (per tacere del Capitolo delle Stoje) quando in Roma soffrivasi una pubblica povertà di cose spettanti al vitto, ivi convenuti più di tremila settecento Frati, tratti ancora dal desiderio di trovarsi presenti alla Canonizzazione di San Bernardino da Siena, come stà scritto nella seconda Lezione del terzo Notturno pel quarto giorno infra l'Ottava di San Diego, *nelle comuni angustie questi poveri di Cristo abbondavano di tutto*. E le Croniche Minoritiche son piene di passi, ne' quali si narra, che l' Altissimo per sovvenire a questi suoi volontarj mendichi, venne a segnalati prodigj; alle volte impiegandovi il ministero degli Angioli, e qualche volta eziandio la schiavitù de' Demonj, costringendo questi a dover provvedere a' bisogni de' Frati Minori. E non è già di poca stima ne' dì nostri ancora l'osservare popolato il Mondo tutto di tante, e tante migliaja di Minori Osservanti, e di PP. Cappuccini, e tutti mantenuti giornalmente d' ogni cosa necessaria, senza che abbiano eglino cosa

veruna di proprio, e senza ogni uso di possessioni, e di rendite, alla sola mensa del celeste Padre, col dimandare umilmente limosina. Di quante cose di minor grandezza noi ci maravigliamo, perchè sono insolite? E di questo cotidiano portento della Provvidenza divina facciamo alle volte poco caso, perchè è cotidiano. Onde se tuttavia scrivesse il grande Agostino, ripeterebbe anche in questo proposito, che non la grandezza, ma la rarità de' prodigj suol' eccitar l' ammirazione degli uomini (1).

(1) *Vide tract.24. in Joannem.*

IV. Dicasi per altro ciò, che si vuole; poichè se mancano di ammirare un tal portento continuo alcuni Cristiani, ammiratori ne sono gli stessi Infedeli. Conciosiachè, come narrasi da Monsignor Damiano Corneço, (2), un gran Signore de' Turchi avendo condotto un giorno l' Imbasciatore di Alemagna in una gran sala, dove tra' ritratti degli Uomini più illustri del Mondo teneva ancor quello del P. San Francesco, e osservato avendo, che di tal cosa stupivasi l' Imbasciatore „ Non vi stupite, disse, „ di questa pittura di quest' Uomo Franco, perchè lo tengo tra gli altri „ grande, e singolare: è un Uomo, che colla sua parola, senza tener „ poderi, rendite, e beni stabili, sostenta per tutto il Mondo tanti Uo„ mini, che se io con tutto il mio potere volessi mantenerli, appena „ potrei ottenerlo: dunque ben merita, che da tutti gli Uomini del Mon„ do, benchè contrarj, sia stimato, e applaudito „. Lo stimano finalmente i Sacri Teologi; ed alcuni di essi lo annoverano tra' segni distintivi della vera Chiesa d' Iddio, come appunto fa Tommaso Bozio da Gubbio, Prete della Congregazione dell' Oratorio (*a*): altri lo stimano una prerogativa speciale de' meriti del Santo Fondatore, come Pietro di Alva con quei ch' ei cita (*b*): altri finalmente l'ammirano per una sorta di miracolo, e per un segno ammirabile della Provvidenza divina, come il P. Bonito Combasson Conventuale, e il Venerabile P. Luigi di Granata allegato dallo stesso Padre Bonito (*c*).

(2] 1. *par. della Cron. Seraf. lib.5. cap.36.*

V. Questa dunque tanto ammirabile divina Provvidenza, che con aperta promessa fatta al Santo Padre, si obbligò al sostentamento de' Frati Minori, se avessero questi osservata la santa Regola, dir deesi, che mancasse loro ne' primi due secoli, se, come dice il Ragionante, vero è, che in tal tempo astretti quelli stati fossero dalla necessità a vivere coll'uso di possessioni, e di rendite; imperocchè non vuol già egli dire, che allora i Minori della Comunità dell' Ordine fossero meno fedeli a Dio di quello, che oggi sieno gli Osservanti, e i Cappuccini, i quali quantunque senza dubbio maggiori assai di numero, che gli antichi Minori, e per la nascita di tante nuove supererogatorie Riforme nel corpo dell'Osservanza, forse numerosi non meno di quel che fossero tutti i quattr' Ordini Mendicanti insieme nel primo lor secolo; contuttociò sono tutti da Dio mantenu-

(a) *De signis Ecclesiæ Dei lib.6. signo 23. pag.236. n.18. ed. Rom. an. 1591.*
(b) *Petrus de Alva in vitam S. Franc. in apparatu operis tabula 25. pag.223.*
(c) *Vide P. Ludovicum Granatensem concione de S. Francisco art.2., dicit in eo, mirabiliter elucere Dei Providentiam, quod ego planè quoddam miraculi genus a divina Providentia cura profectum esse, non dubito.* P. Bonitus Combasson in Opere, cui titulus, *Vera, & dilucida explicatio præsentis status totius Seraphicæ FF. Minorum Religionis* pag.105. ed. Col. ann.1641.

tenuti senz' alcun bisogno di ricorrere all'uso delle possessioni, e delle rendite. E in ciò ei non s' inganna; poichè ne' primi due secoli fiorirono molti Santi, e perfetti Religiosi, tra' quali, benchè mescolati vi fossero degl' imperfetti, e de' tiepidi, nondimeno Dio per questi non mancava al comune, come oggi non manca; solendosi dire, che per pochi giusti è pronto egli a sopportare molti colpevoli (1). Nondimeno il Ragionista ripete, che in que' due secoli fu da' Minori ammesso l'uso delle possessioni, e delle rendite; e fu ammesso, *non per voluttà, ma per necessità, perchè cresciuto il numero de' Mendicanti, e raffreddata la carità ne' popoli, e moltiplicatisi più i Frati Minori, non potcano questi colla mendicazione sostentarsi*. Ma oltre il non essere stati allora più di oggi i Mendicanti, ed i Minori, mi dica in grazia: questa moltiplicazione di mendichi, e questo raffreddamento da succedere della carità de' Fedeli, l'avea egli preveduto Cristo Signore nel far scrivere da San Francesco la Regola, e nel promettere, che avrebb' egli stesso mantenuto l' Ordine de' Minori? Certo che sì, anzi tali cose previdero ancora gli stessi Frati, e le obbiettarono al Santo; e questi consigliatosi con Cristo ebbe in risposta, che quanto maggiore sarà il loro numero, tanto maggiore sarà *vedersi la sua divina Provvidenza*. Tralascio di rammentare dall' antecedente paragrafo, che pel corso di que' due secoli la moltiplicazione de' mendichi, e il raffreddamento de' Fedeli non necessitarono gli altri Regolari degli Ordini Mendicanti all' uso de' fondi fruttiferi, e delle rendite. Sono pertanto frivole scuse quelle del Ragionista, e se si ammettono, una delle due cose ne ha da seguire; o che i Minori de' primi due secoli erano meno fedeli a Dio degli odierni Osservanti, e de' PP. Cappuccini, e però ad essi non dovettero stendersi le divine promesse (a); o che Gesù Cristo mancò di parola, non usando verso i medesimi le parti di Economo, e di Provveditore di ogni cosa necessaria alla loro vita, come promesso aveva; e però lasciandogli, benchè osservanti del proprio Istituto, cadere nella necessità di ricorrere alle Apostoliche dispense, con cui si servissero di possessioni, e di rendite, contro al proprio Istituto, e contro alla Regola ispirata da se medesimo. Che segua la prima, ingiuriosa a' primitivi buoni Francescani; o che segua la seconda cosa, ingiuriosa direttamente al nostro Signore Gesù Cristo, resta ugualmente soppresso per due secoli l'ammirabil' effetto della sempre gran Provvidenza d'Iddio verso i Francescani, che senza rendite, e senza possessioni, mantenendoli di puri avventizj sussidj alla sua mensa nella Chiesa in tanta moltitudine, fa conoscere dove sia la sua Sposa, cui egli assiste geloso, e in cui non mai mancar debbono le sante Virtù, la Fede, la Speranza, la Carità, e le opere di Misericordia, che bella, e vaga la rendano in faccia alle figliuole di Babilonia. Conforme per altro di sì rie conseguenze funesta origine sono le spropositate invenzioni del Ragionista, così ancora nascer non seppero, che tra le discordie, e le guerre de' proprj principj tra loro medesimi; il che parimente sarà presto provato dal notare, come contraddica egli nel suo libro a se stesso, e alla dottrina de' suoi.

Ss 2 §. XIII.

(1) *Genes. 18. v. 26., & seqq. Jona 4. v. 11.*

(a) *Deus principalis distributor justissimè subtrahit eleemosynas malè meritis de sua professione*. Card. Cajet. in 2. 2. D. Thom. q. 188. art. 7. in *Commentar. vers.* Ad primum horum &c.

§. XIII.

L'Autore della rigettata esposta sentenza, nel difenderla contraddice spesso a se medesimo, e a suoi PP. Minori Conventuali.

I. OGnuno da per se stesso ben discerne, che contradittorie sono tra di loro queste due proposizioni: *le rendite non sono vietate dalla pura Regola de' Frati Minori: le rendite sono concedute a' Frati Minori per privilegio Apostolico, e dispensa Pontificia sopra il rigore della Regola di San Francesco*; imperocchè la dispensa, o privilegio, presupponendo sempre la obbligazione, non ha luogo veruno, dove la obbligazione da toglierfi non è: onde se privilegio, e dispensa dal rigore della Regola ebbero i Minori per poter abbracciare l'uso delle rendite, certa cosa è, che la Regola gli obbligava a non abbracciarlo, dicendo lo stesso Autore delle Ragioni tra la pagina 93., e 94., *esser principio vero, certo, ed evidente, che le dispense, e privilegj altro non sono, se non che una privazione, uno scioglimento, una mitigazione della legge; e però debbono inevitabilmente presupporre l'obbligazione, e la legge*. E' dunque una vera contraddizione il dire, che le rendite degli antichi Minori non erano contrarie alla purità della Regola, e che queste da' medesimi si usavano per privilegio, e per dispensa Apostolica sopra il rigore della Regola: e costa dalla dottrina stessa del Ragionista.

II. Ora veggiamo un po' quante volte s'immerga egli nel suo libro miserabilmente in tale contradizione: ed oh quali schiere di simiglianti cadute! Chi può tutte numerarle? Ne apporterò alcune sole, acciocchè si conosca, che io non mentisco. Nella pagina 23. per provare, qualmente i Frati Minori, che prima del Pontificato di Eugenio IV. abitavano nel Convento di Araceli, erano Conventuali, *l'Ordine de' Conventuali*, dice, *è quello appunto, che un tempo professò il rigore della Regola, e poi, lasciata la strettezza della medesima, elessero di viver secondo i privilegj*. Quì da per se stesso si condanna nel dire, che i Conventuali abbracciando pria del Concilio di Trento l'uso semplice delle rendite, e delle possessioni, si elessero di vivere secondo i privilegj, lasciata la strettezza, o il rigore della Regola professato una volta: confessa dunque, che un tal uso è contrario alla Regola.

III. Nella pagina 95. moltissime volte dice, che tali cose da' Minori si ebbero per privilegio: *Perciò il Conventuale* (soggiunge) *distinguesi dall' Osservante; non già, che 'l Conventuale abbia tenute sempre le possessioni, e le rendite, ch' oggi tiene; perchè se oggi le tiene per privilegio, sembra inevitabile, che avanti 'l privilegio medesimo non le teneva: ma si distingue, perchè dove il Conventuale anticamente professò la purità della Regola, e dipoi accettò i PRIVILEGJ, l'Osservante per lo contrario protestasi di non avergli*

avergli accettati giammai. Ma quì ne viene, che o le dispense introdotte nell' Ordine sieno vetuste, o moderne . . . non mai l' Osservante, che rigetta le dispense, può esser l' antica Comunità, fondata da San Francesco in altissima Povertà, perchè questa, LASCIATA LA STRETTEZZA DELLA REGOLA, ELESSE DI VIVER SECONDO I PRIVILEGJ. E alla pag.18. scrive: *non distinguendosi dagli odierni Osservanti i Conventuali, perchè questi abbiano goduto sempre i Privilegj, supponendo di necessità i Privilegj nelle stesse persone, o Comunità, cui concedonsi, il rigor della legge; ma distinguonsi, che dove i Conventuali pe' Privilegj recedettero dal precedente lor rigore della legge; gli Osservanti per lo contrario vantansi di non averlo abbandonato giammai*. Molte sono le menzogne, che quì aggruppa costui, ma non è questo il luogo di esaminarle: riferisco le sue parole soltanto per notare le contraddizioni, che commette, affermando, che i privilegj delle rendite, conceduti a' Minori pria del Concilio di Trento, erano contrarj *al rigore, alla purità, al semplice senso della Regola da essi professata*, e ch' erano veri privilegj. Nella pagina 96: *ecco chiaro, che quando anche le loro prime dispense* (de' Conventuali) *non trapassassero Martino V. . . .* In fine di detta pagina: *ma falso*, aggiugne, *che i primi privilegj mitiganti la Povertà Minoritica non trapassino il Pontificato di Martino V., e farò manifestamente vedere, che i primi due secoli Francescani, che precedettero questo Pontefice, non vissero da Osservanti, ma accettarono queste medesime rendite, che tennero i Conventuali fino al Concilio di Trento*. Nella pagina 102. scrive: *Finalmente tutti gli Scrittori, come esteri, così domestici, i quali parlano delle rendite de' detti due primi secoli, tutti concordemente dicono, che procedettero da' privilegj dati all' Ordine da' Sommi Pontefici* (e ne cita alcuni, tra' quali lo Spondano all'anno 1419, che dice, *juxta privilegia, & dispensationes Sedis Apostolicæ*). *Il principio delle quali dispense non fu già, come alcuni pensano, nell' anno 1265., quando Clemente IV. dichiarò i Francescani capaci delle successioni ereditarie, ma molto prima, cioè, a tempo d' Innocenzo IV.* Per questo ancora cita certi Autori, tra' quali l'esimio Padre Suarez, che dice: *post D. Francisci mortem ab Innocentio IV. circa rigidam illam paupertatem dispensationem obtinuit* (1).

IV. Negli addotti, e in altri luoghi del suo volume si osservò il Ragionista chiaramente scrivere, che le rendite, e le possessioni, nella maniera, che si aveano da' Frati Minori pria del Concilio di Trento, da questi si ebbero in vigore de' privilegj, e delle dispense Apostoliche, contrarie alla strettezza della Regola; onde nell'eleggere quelli di vivere secondo tali privilegj, abbandonarono la strettezza, e il rigore della Regola stessa di S. Francesco, che avevano già professata. Ora osserviamolo, scordatosi affatto di quel, che scrisse ne' luoghi allegati, scrivere altrove tutto il contrario, facendo con se stesso disperatamente la guerra. Nella pagina 121. così scrive: *ma le rendite de' primi due secoli non ripugnavano all' altissima povertà, nè quanto alla sostanza, nè quanto all' uso... Le rendite de' primi due secoli..... non potevano in modo alcuno violare neppure l' uso povero della Regola*. Un po' prima alla pagina 119., aver l' uso delle possessioni, non già nelle mani de' Frati, ma de' Sindaci Apo-

(1) Tom. 4. de Relig. lib. 2. c. 7.

postolici, *come più volte abbiam replicato, per niun modo ripugna all' altissima povertà Francescana, nè contraddice alla purità della Regola*. Nella pagina 233. scrive, che l'Ordine de' Minori, *avvegnachè dal Generalato del P. Elia fino al Concilio Costanziense s' allontanasse molto da' rigori di San Francesco, non mai però s' allontanò dalla purità della Regola*: e senza maggiormente inquietare il mio Lettore con altri suoi testi, dal vedermi impegnato a confutare la colui sentenza, può ben credere, ch' egli afferma, non esser contrarie alla purità della Regola Minoritica le rendite, e le possessioni, ammesse da' Minori prima de' tempi del Sacro Trentino Concilio. Accordi chi può questa sua strana sentenza, tante volte vantata, e tanto difesa, con quelle proposizioni, che dal suo volume trascrissi sotto gli antecedenti numeri, ed avrà accordato il nò col sì, l'essere col non essere. Io intanto farò passaggio a mostrare, che questa sua medesima sentenza contraddice alla comune degli Scrittori Conventuali.

V. A prima vista si fanno incontro le Costituzioni *Piane*, dentro la cui prefazione sta scritto, che le rendite, o i beni immobili (de' quali, per quel, che spetta a' Francescani, corre la medesima difficultà) tenevansi da' Conventuali *ex liberalitate Sedis Apostolicæ*, cioè, per dispensa. Il P. Carlo Ranieri (1) *nel trattato delle verità fondamentali* ci fa fede, che il P. Pietro Ridolfi da' Tossignano, un de' primi campioni, che pe' Conventuali combatterono per queste pretensioni, nel libro 2. fol. 151. *trattando della legittima dispensa de' Minori Conventuali*, *scrive*: *Questo tengo per certo, che nell' anno 1258. Alessandro IV. temperò misericordiosamente il rigore della nostra Regola in molte cose .... il che fecero anche molt' altri Sommi Pontefici*. Per tutto il Capitolo IV. lo stesso P. Ranieri si sforza di provare, che i Minori Conventuali, anche prima di Martino V., ottennero privilegj dispensativi del rigore della Regola, circa il poter aver possessioni e rendite: onde nella pagina 172., *vi furon dunque*, disse, *avanti Martino V. i medesimi privilegj, che mitigavano la povertà de' Minori*. E chiudendo il detto Capitolo: *con lettere dunque*, disse, *e con tavole abbiamo provato, che nell' Ordine de' Minori per li Minori Conventuali, quasi due secoli avanti Martino V., vi furono dispense palpabili nella povertà*. L' Autore del discorso da esporsi alla S. Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari, citato di sopra nel §. V. num. IV., nella pagina 83., num. 26. scrive: *Sicchè evidentemente costa, che la povertà de' Minori, secondo la mente del Santo Fondatore, esser debba la rigida, la mendica: ciò per infallibile presupposto* (num. 27.) *diam dunque a dietro, e torniamo al detto de' PP. Osservanti, i quali vogliono, non essere stata nell' Ordine alcuna dispensa fino al 1415.* (dovea dir fin al 1430.). *Ma se, come costa ad evidenza, la povertà in comune pretesa da San Francesco, e dichiarata da' quattro Maestri dell' Ordine, da San Buonaventura, da' Sommi Pontefici, debbe intendersi la povertà mendica, come potrà asserirsi, non esservi stata dispensa sin al tempo da' PP. Osservanti assegnato? E non fu dispensa quella d' Innocenzo IV., allorchè nell' anno 1245. &c.* (pag. 85. num. 28.) *E non fu dispensa quella di Alessandro IV., allorchè &c.* (pag. 89. num. 30.) *Può darsi dis-*

(1) cap. 4. pag. 158.

dispensa più ampla della Regola di San Francesco, che concedere a' suoi Professori il tenere annue rendite, e beni immobili?

VI. Il famoso P. Casimiro Biernacki Conventuale Polacco nel suo voluminoso libro, intitolato *Speculum Minorum* (armeria ben ricca, ove si armano gli odierni combattenti) nell' articolo 31. pagina 391., num. 1. scrive: *Bisogna prima conoscere la cagione, donde nacque nell' Ordine de' Minori tanta varietà di Riforme, e tanta diversità di divisioni: e perchè questa non fu altra, se non che la graziosa concessione de' privilegj Apostolici, che o raffrenava, e temprava i rigorosi usi di povertà, o misericordiosamente concedeva i beni stabili, le rendite, e gli annui proventi da possedersi in comune; per manifestare la origine di tal concessione Apostolica, bisogna investigare alle preghiere di chi concessi fossero i privilegj Apostolici*. Questo Polacco è contrario all' Autore delle *Ragioni*, parte ragionevolmente, e parte a torto: ragionevolmente, in quanto afferma, che i privilegj antecedenti al Tridentino raffrenarono, e temprarono la povertà Francescana prescritta nella Regola, cioè, la dispensarono, e la sminuirono: a torto, perchè dice, che con tali privilegj fu data a' Minori la facoltà di possedere in comune, insegnando bene in tal proposito il Ragionista, che questa facoltà fu data a' Minori Conventuali la prima volta nel Concilio di Trento. Ma senza citare altri, per provare, che a tutti gli Scrittori suoi si opponga l'Autore sopraddetto, nel sostenere, che l' uso semplice delle possessioni, e delle rendite non sia contrario alla purità della Regola di San Francesco, basta trascrivere le sue parole medesime; che di tal cosa egli stesso si fa testimonio, scrivendo nella pagina 102: *tutti gli Scrittori, come esteri, così domestici, i quali parlano delle rendite &c. tutti concordemente dicono, che procedettero da' privilegj dati all' Ordine da' Sommi Pontefici*. Altrove poi, come si riferì poc' anzi, scrisse, che i privilegj sono scioglimenti di obbligazione presupposta. Dunque, per sua confessione medesima, la costui strana sentenza si oppone alla dottrina di tutti i suoi Scrittori Conventuali, e di tutti gli esteri ancora. E se non vuol' egli maggiormente condannare se stesso, e gli altri Scrittori, ha da dire, che non parlano tali Scrittori nè della facoltà di possedere, nè del diritto all' uso, nè dell' amministrazione da per se stessi, ma del solo uso semplice di tali cose, e che di tal uso ancora ei parlò, quando disse, che furono prima del Concilio Trentino a' Minori concedute le possessioni, e le rendite da' privilegj Apostolici; ammonendo egli stesso i suoi Lettori nella pagina 97. con queste parole: *Niuno creda quando sente, che i Conventuali innanzi al Concilio di Trento possedevano rendite, campi, case, vigne, oliveti, e altri fondi fruttiferi .... e che viveano con privilegj, e dispense Apostoliche, niuno, dico, per queste, e simiglianti maniere di favellare, creda, che quelle loro rendite fossero come sono le odierne, cioè, ch' essi... avessero il dominio de' medesimi fondi ... essendo cosa certa, e incontrastabile, che la proprietà, e i beni immobili in comune vennero ad essi conceduti solamente l' anno 1563. dal Sacro Concilio di Trento ... Prima dunque del Concilio di Trento i* Con-

Conventuali non tenevano proprietà alcuna particolare, nè comune, nè dominio, nè usufrutto, nè gius dell' uso di quelle, che appellavansi possessioni, e rendite loro, ma solamente un uso semplice, e di fatto.

VII. Dunque tutti coloro, che dissero, essere state lecite a' Minori Conventuali vetusti le rendite, e le possessioni, prima del Concilio di Trento, per dispensa de' Papi, per privilegio Apostolico, in vigore di cui si ristringesse, si moderasse, si temperasse la strettezza della Regola, tutti debbono intendersi dell' uso semplice di tali cose: tutti dicono, che un tal uso per se stesso è vietato dalla Regola pura di San Francesco, e si oppone alla purità della medesima; e perchè tali cose sono dette *da tutti gli Scrittori, come Conventuali, così esteri*; perciò il Ragionista, nel dire il contrario, si oppone a tutti gli Scrittori Conventuali, ed esteri. Ma perchè, come si è mostrato, le medesime cose dice spesso ancor egli; però nel voler sostenere, che l' uso predetto non è contrario alla purità della lodata Regola, si contraddice apertamente, e con implacabili guerre, a guisa di rabbioso cane, lacera crudelmente la sua dottrina, e se stesso più volte. Onde se tuttavia vivesse il grande Agostino a lui direbbe, come a Cresconio (*a*): *non ti accorgi, o misero, di aver poste insieme cose tanto contrarie, che appena è credibile, come un sol uomo abbia potuto dirle amendue. E che speranza potrò mai aver io, che tu mi ascolti, che mentre ti contraddici, tu non ascolti ciò che dici, benchè sii tu tanto vicino a te stesso* (*b*)?

VIII. Da che poi venga il non accordarsi tra loro gli Scrittori, che difender vogliono di proposito la causa del Ragionista, e il darsi tante interpretazioni alla Regola, e alle sue dichiarazioni Apostoliche con risposte tra loro contrarie, si può bene immaginare. La verità è una, e chi a questa non vuol soggettarsi, necessario è, che colle sue invenzioni vada a urtare negli scogli. Onde per ischivare del primo inventore l'infausto caso, chi dopo lui si getta in mare a navigare contro la luce del vero, con pari licenza fa nuove invenzioni, e con pari disgrazia si trova per fine tra' naufragj; e non potendo successivamente dagli altri esser seguitato ne' suoi andamenti, sono tanti inventori, quanti si accingono all' istessa impresa, tante diverse risposte, quanti i varj Avvocati difenditori del falso (*c*). Ma frattanto conforme dalle contraddizioni scoperte ne' libri de' nimici della Santa Chiesa, con cui gli Autori di quelli contraddicono a se medesimi, e alle dottrine de' suoi stessi confederati, si discerne, che difendono essi una causa falsa, e sono fuori del diritto cammino, come osservano comunemente i Teologi, e specialmente l' eruditissimo Prelato Monsignore Bossuet nella sua Storia delle variazioni; nella stessa guisa le tante sco-

(a) *Ita ne tam apertè contraria te posuisse non sentis, ut vix credibile sit, quòd unus homo dicere utraque potueris!* D. Aug. lib. 4. cont. Crescon. c. 28.

(b) *Quomodo sperem, te auditurum esse quod dico, qui tam in proximo non audis ipse quod dicis, cùm sibi continuò contradicis!* Idem l. 2. c. Crescon. c. 22.

(c) *Variant inter se, dum unusquisque proindè suo arbitrio modulatur quæ accepit, quemadmodum de suo arbitrio ea composuit ille, qui tradidit.* Tertull. de Præscript. cap. 42.

ſcoperte contraddizioni contenute nelle *Ragioni ſtoriche*, con cui l'Autore di quelle dà contro a ſe ſteſſo, e a' ſuoi confederati, atte ſono a farci conoſcere, che difende una cattiva cauſa, e ammucchia rifleſſioni, con cui pretende vendere il bianco per nero. E un tal libro poi ebbe animo di umiliare a i purgatiſſimi occhj della Sacra Congregazione de' Riti? A qualche rozzo Americano poteva egli dedicarlo, per apportarne qualche applauſo, ma non può giuſtamente ſperarlo da chi ha lume per diſtinguere dalle verità le menzogne corte di gamba; tanto più perchè, com'era neceſſario per poterle ſpacciare, non fu egli di buona memoria.

IX. Laonde reſta provato abbondantemente negli antecedenti paragrafi, che l'uſo ancor ſemplice delle poſſeſſioni, e delle rendite non fu ammeſſo da' Frati Minori de' primi due ſecoli Franceſcani, nè fu lecito a i medeſimi, perchè contrario è alla purità della Regola di San Franceſco; e per ſottrarſi eglino dall'obbligo di oſſervarla eſattamente, ammettendo un tal uſo, pel corſo intero di que' due ſecoli, fino all'anno 1430. non ebbero diſpenſa, o privilegio veruno: ſicchè nella vita, e profeſſione furono eſſi del tutto ſimili agli odierni Minori Oſſervanti; e però a queſti piuttoſto appartengono, che a' Minori Conventuali antichi: e tanto meno appartener poſſono a' Conventuali odierni, la vita, e profeſſione de' quali neppure il Ragioniſta, quantunque arditiſſimo, ebbe animo di traſportare a i primi ſecoli Franceſcani; eſſendo coſa certiſſima, che ripugna eſſenzialmente alla Regola, e alla vita, eziandio degli antichi Conventuali con tutte le loro diſpenſe; e che non ebbe principio prima de' tempi del Concilio di Trento, o di Lione X.. Rimangon'ora da rigettarſi gli argomenti accumulati dal già detto Autore, il che ſi farà nel ſeguente capitolo.

CAP. II.

Si confutano gli argomenti, dall' Autore delle Ragioni Storiche *accumulati, contro alle verità provate nell' antecedente capitolo.*

I. GRand' arte, e gran fatica usò nel ſuo citato V. Capitolo il Ragioniſta, per far credere, che l'uſo ſemplice delle poſſeſſioni, e delle rendite non ſia vietato nella Regola de' Frati Minori; e che queſti ebbero privilegj Apoſtolici, o diſpenſe per ammettere lecitamente un tal uſo, anche prima del Pontificato di Martino V. Comecchè i ſuoi ſillogiſmi ſe ne vadano in fumo al ſolo conſiderare, che ſi apportano in prova di due propoſizioni, che tra ſe medeſime colla ripugnanza loro ſi diſtruggono; tuttavia mi piace di particolarmente ribatterli, accioccliè

non debba poi vantarsi, che i suoi argomenti non furono sciolti, ma scansati per ischivarne la forza.

II. Consistono questi in più documenti, ove si leggono in varj tempi varie cose lasciate a' Francescani, tratti da' Protocolli del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, e di altri Conventi de' Minori Conventuali, che senza risparmio di fatica egli fece ansiosamente scartabellare; come pure in testimonianze di Papi, di Concilj, di Scrittori, e di persone di speciale stima. Prima d' ogni altra cosa d' uopo è premettere questa sua dottrina „: Le rendite, *dic' egli*, de' Conventuali pri„ ma del Concilio di Trento erano di due specie; una quando i Be„ nefattori lasciavano i loro fondi a qualche Comunità, Università, Os„ pedale, o altra terza persona, col peso di tanto l' anno in limo„ sina a' Conventuali: e in questo caso la proprietà de' fondi, e de' „ frutti era di coloro, cui lascianvansi i fondi: nè i Conventuali „ aveano diritto alcuno di esigerne i frutti, ma riscuotevangli unica„ mente per carità: qual carità avvegnachè i possessori de' medesi„ mi fondi fussero tenuti a farla; questa obbligazione però non era „ in riguardo a' Conventuali, ma bensì in riguardo a coloro, co' quali „ nell' accettar i fondi medesimi, eransi obbligati „. Queste impropriamente diconsi rendite, e sono pure limosine in riguardo a' Frati, le quali, premesse le solenni proteste di non volerle, nè di accettarle come rendite, ma di rinunziarle come tali, per essere i Frati Minori secondo la purità della loro Regola incapaci di simili fissi assegnamenti obbligati ad essi, possono accettarsi ancora dagli Osservanti, e da' Cappuccini, come dagli antichi Minori, giusta la dottrina di San Buonaventura, e di altri espositori della Santa Regola; purchè non sieno in fraude della povertà, cui obbligati sono i professori della purità della Regola. Sopra che vedere si possono le opere del Padre Agostino Matteucci di Lucca, e generalmente i Canonisti, ove trattano *de' Legati de' Frati Minori*, quali sono le dette limosine. Sopra queste per tanto io non risponderò agli argomenti del Ragionista, confessando ancor io, che usate furono dagli antichi Minori, e che non sono contrarie alla purità della Regola, ma queste non sono quelle, che si usavano in vigore delle dispense, e de' privilegj Apostolici.

„ III. L' altra specie di rendite (segue egli) era, quando i Be„ nefattori lasciavano i loro fondi alle Chiese, o a' Monasterj de' Con„ ventuali, senza spiegarsi di volerne ritener essi, o trasferirne in al„ tra terza persona il dominio; e in quest' altro caso, dicono le „ Alessandrine (*cap. 6.*), la proprietà de' fondi, e de' frutti trasferivasi „ immediatamente nella Santa Chiesa Romana . . . La quale se poi, am„ ministrando i fondi medesimi per i suoi Sindaci Apostolici, ne da„ va i frutti a' Conventuali, ciò non era per obbligo, ma solamente per „ carità . . . . di maniera che era in pienissima podestà della Santa Se„ de di negarli ad essi, e concederli a qualunque altro voleva: „ *Pontifex hos annuos proventus*, dicono le Alessandrine, *cùm libuerit* „ *potest retrahere*, *& sine aliqua causa aliis condonare*. Queste furono „ tutte le rendite de' Conventuali sino al Concilio di Trento; e per

queste

„ queste gli Osservanti separaronsi da' Conventuali: sulle quali non aven-
„ do i Conventuali dominio alcuno, solevano dire, e dicevan bene,
„ che non trapassavano i confini di pure limosine perpetue, nè me-
„ ritavano veramente il nome di rendite: *non sunt dicendi annui pro-*
„ *ventus, quoniam pro libito jus habentis possunt auferri*, così le Alef-
„ sandrine.

IV. Ma se le pure annue, o perpetue limosine possono (osservate le debite maniere, e nelle dovute circostanze) riceversi lecitamente ancora da' professori della purità della Minoritica Regola, quali furono i Minori tutti de' due primi secoli Francescani, e quali sono gli odierni Osservanti, e i PP. Cappuccini, come costa dalla dottrina di San Buonaventura, degli altri spositori della medesima Regola, de' Canonisti comunemente, e da' decreti delle Sacre Congregazioni; e se questa seconda specie di rendite colla proprietà tutta appresso la Santa Sede non potè lecitamente riceversi da'Frati Minori, nè ricevere oggi si può dagli Osservanti, e da' Cappuccini senza special privilegio Apostolico; manifestamente si vede, che queste non sono come le pure annue, o perpetue limosine. Ciò fa d' uopo spesso ripetere, perchè spesso il Ragionista s'ingegna di confondere queste con quelle, per giugnere all' intento o per diritto, o per traverso. Che questa seconda specie usar non sia lecito a' Minori senza dispensa, o privilegio Apostolico, si provò nell' antecedente capitolo, si confessò comunemente da' PP. Conventuali, e ancora dal Ragionista, mentre si contraddisse.

V. Che poi le Costituzioni Alessandrine, ghiribizzando, rappresentar vogliano queste seconde rendite meno ripugnanti allo stato Minoritico, di quello che sono, poco può giovare alle colui mire; non solo perchè tali Costituzioni fatte furono dopo la dispensa di Martino V., verso la fine del terzo secolo Francescano, quando per comun consenso erano già fatte lecite le rendite predette a' Conventi dispensati degli antichi Conventuali, de' quali tempi non procede la nostra controversia; ma in oltre perchè non parlasi in esse risolutamente, ma si và ondeggiando tra il sì, e il nò; conciosiachè alle parole allegate dal Ragionante nelle medesime Costituzioni si soggiugne: *Questo par chiaro; nondimeno per dispensa, o dichiarazione di nostro Signore Alessandro VI., almeno finchè tal cosa non sarà meglio consultata da quei, che stimano, far non potersi altramente, suppliti sono i defetti tutti, se alcuni ve ne sono, che potrebbero nelle coscienze svegliare scrupolo, acciocchè non perisca una tanta moltitudine* (a). Appresso aggiungnesi: *se in qualche cosa di tali statuti fatta si fosse rilassazione, o modificazione, la quale non fosse conforme alla purità della Regola, il che non si crede, il Capitolo Generale intende, che tale modificazione abbia solo a durare fintanto che o dal Capitolo Generale, o dalla Se-*

Tt 2 de

(a) *Hoc clarum videtur; tamen ex dispensatione, vel declaratione SS.D.N. Alexandri VI., saltem quousque res ista melius consultabitur ab his, qui aliter fieri non posse existimant, omnes defectus, si qui sunt, qui ad scrupulum conscientiæ facerent, suppleantur, ne tanta pereat multitudo*. Constitut. Alexandr. cap.6. apud Chronolog. Seraph. pag.170. col.2.

de Apostolica non sarà determinato altrimenti, o non sarà fatta la riforma generale, o l'unione dell'Ordine (a). Più avanti leggesi, che i professori della purità della Regola secondo gli antichi statuti, e le dichiarazioni Pontificie non s' intendono obbligati a' tali Costituzioni, dove parrà loro, che si rilassino, o si temprino la Regola, e le antiche Leggi: *Se però in qualche parte* (si prosiegue) *leggasi dispensato, o modificato, intendano, che l' abbiamo fatto per certa indulgenza, e pia intenzione, ACCIOCCHE' DI DUE MALI INEVITABILI FUGGISSIMO IL MAGGIORE .... Onde dichiariamo, che ogni tale modificazione, se alcuna ve n'è, sia per durare a tempo, finchè ne' nostri futuri Capitoli non sarà determinato altramente. Imperocchè abbiamo voluto più tosto poco presumere del fatto nostro, che, come spesso dicemmo, ESPORRE ALLA DANNAZIONE TANTA MOLTITUDINE DI FRATI, avendo imitato Dio, che non vuole del peccatore la morte, ma che si converta, e viva* (b). Or se l'Autor delle *Ragioni* al suo solito estratte non avesse quelle sole tronche da lui soprallegate parole delle Alessandrine Costituzioni, ma degnato si fosse di trascrivere qualche cosa delle seguenti, avrebbe fatto chiaramente conoscere la perplessità, e la nebbia, in cui stavano imbarazzati gli autori di quelle; e che però non doveano citarsi, come malamente fece, a guisa di diffinitori della presente lite, in cui furono tanto timidi, e dubbiosi, che arrivarono a paventarvi il pericolo *dell' eterna dannazione de' Frati*.

VI. Il dirsi poi dal medesimo, che oltre le annue, o perpetue pure limosine, e le rendite possedute dalla Sede Apostolica, e amministrate da' Sindaci, non avessero i Conventuali altre rendite pria del Concilio di Trento, è pregio della sua cortesìa; leggendo io, che in alcuni Conventi per abuso ne aveano di quelle, di cui gli stessi Frati, e non la Sede Apostolica aveano la proprietà, il dominio, e il diritto all'uso (c). Questo premesso alle mie confutazioni per risposta

(a) *Et si qua in hoc, vel in Fratre Procuratore superiùs posito, vel aliquo alio in his Statutis relaxatio, vel modificatio facta esset, qua non esset puritati Regulæ consona (quod tamen non creditur) prædictam modificationem Generale Capitulum eousque durare intendit, quousque aliud per Generale Capitulum, vel Sedem Apostolicam fuerit determinatum, vel quousque universalis reformatio Ordinis, vel unio apparebit.* Ibidem. pag.171. col.2.

(b) *Nec volumus eos Fratres, seu Congregationes, qui de strictiori Observantia fuerint nuncupati, qui Regulam secundùm veteres sanctiones, & alias summorum Pontificum declarationes consectari intendunt, pro earum sana conscientia, ad has Constitutiones adstringi in his, ubi non specialiter nominantur, & in quibus illis videretur, Regulam, ac prisca statuta nostris præsentibus interpretationibus temperasse, vel utcumque relaxasse. Si qua tamen in parte dispensatum, vel modificatum legatur, ex quadam indulgentia, piaque intentione nos fecisse intelligant, UT DE DUOBUS MALIS INEVITABILIBUS MAJUS FUGEREMUS... Unde declaramus, omnem talem, si qua est, modificationem duraturam esse duntaxat ad tempus, donec aliud a nostris futuris Capitulis fuerit determinatum. Maluimus enim paululùm de re nostra præsumere, quàm TANTAM FRATRUM MULTITUDINEM (sicut sæpe diximus) DAMNATIONI EXPONERE: Deum imitati, qui non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur, & vivat.* Laudat. Constitut. cap.12. ibi pag.207. col.1.

(c) *Qui aliàs alios antiquos Conventus Conventualium reformarunt, in quibus erant possessiones, & redditus, sive fundationes, impertinenter a Fratribus etiam sine hujusmodi Procuratoribus Papa recepta, & possessa.* Firmamenta trium Ord. part.4. fol.130. col.2.

sta a quello, ch'ei premette alle sue prove, senza far caso de' falsi supposti, che incastra nelle sue trascritte parole, come in supponendo i vetusti Conventuali più antichi della peste più volte detta, e che gli Osservanti affatto si dividessero da' Conventuali, o che componessero questi soli l'antica Comunità Minoritica, vengo tosto a rigettare i suoi argomenti.

§. I.

Si rigettano gli argomenti, tratti dagli esempj di varie cose lasciate a' Minori pria del Pontificato di Martino V., cavati da' Protocolli di varj Conventi de' Conventuali, e da altri documenti espressi nella pagina 99., 100., e 101. delle Ragioni Storiche.

I. Dalle cose premesse nell' antecedente Capitolo, senza desiderare altre prove, che apportar si potrebbono, una persona spassionata può facilmente comprendere, che avanti Martino V., e specialmente dopo il 1300. vi furono nell' Ordine de' Minori alcuni Conventi, che illecitamente accettarono i fondi fruttiferi, e se gli appropriarono: contro a' quali esclamavano i zelanti della povertà Francescana, e i due Ministri Generali, cioè, il Minio, e Gonsalvo, come si ha dal paragrafo IV. del detto capitolo, che che dica il Ragionista. Anzi dalla lettera stessa del P. Ministro Generale Gonsalvo sopra riferita si raccoglie, che non mancavano allora i Teologastri, da' quali si pretendesse, che tali abusi fossero cose lecite; al che riflettendo, cade a terra la riflessione del Ragionista, il quale dice, che quando tali rendite fossero state illecite, i Benefattori si sarebbero astenuti dal lasciarle a' detti Frati, o dopo averle essi lasciate male informati, meglio informati i loro eredi le avrebbero loro levate, ripigliandosi i fondi, e l' entrate. (Sapevano molto i poveri secolari!) ed era cura di que' Teologastri il toglier loro gli scrupoli, se fossero insorti. Ciò presupposto, ben vedesi, non conchiudere per la sua causa gli esempj tratti da' Protocolli, e da altri documenti dal Ragionista, per li quali semplicemente apparisce, che a questo, o a quel Convento furono lasciati fondi fruttiferi, che furono questi ricevuti prima del Pontificato di Martino V. da alcuni, o da molti Conventi, se in oltre non prova egli, che tali cose fatte fossero lecitamente. Di più è cosa certissima, che senza offendere la purità della Regola di San Francesco ricever si possono campi, vigne, oliveti, case, e simili, o per fabbricarvi il Convento, o per aggiugnere la clausura, bisognosa di maggior' estensione; ovvero, impropriamente ricevendosi, in quanto da persona idonea tali cose subito si vendono, e il prez-

il prezzo si converte in cose necessarie, o al sostentamento, o alla fabbrica de' Conventi, o alle Chiese de' Frati Minori: le quali cose necessarie, comprate col detto prezzo, ricevendosi da' Frati, impropriamente, e per costume del vulgo, dicesi, che hanno ricevuto un campo, una vigna &c. lasciata loro dal tale, o dal tale testatore. Presupposte ancora queste cose, resta chiaro, che i detti esempj apportati dal Ragionista non possono aver forza per la sua causa, se non si fa costare, che que' beni immobili non furono lasciati pe' Frati, o da questi ricevuti in alcuna delle dette maniere; ma che separati dal Convento si tennero a frutto, e ciò, che da essi beni cavavasi, i Sindaci Apostolici davano interamente a' predetti Frati: nel qual senso procede la controversia presente. Considerate bene queste cose, appena vi è bisogno di altra risposta a' di lui esempj.

II. Nondimeno eccomi a confutarli ordinatamente. Dal Protocollo di San Francesco di Assisi, dice aversi, che nell' anno 1275. Altigrima Montacolli lasciò alla Chiesa di San Francesco *pro medietate omnia bona*. Il Conventuale Autore del discorso, esposto alla Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari, stampato in Venezia nell' anno 1733. dice, che detto lascito fù fatto da Altigrima *nell' anno* 1257. (1), il che dal medesimo Protocollo dice anche l'altro Conventuale, che nominossi *Filalete Adiaforo* (2). Come và dunque, che questi due nel medesimo Protocollo leggono fatto il medesimo lascito 18. anni prima dell' anno 1275., in cui fatto lo dice il Ragionista? Conosca egli da queste contraddizioni, che io gli faccio grazia speciale nel menargli buoni i suoi Protocolli ad ogni altro inaccessibili, fuor che a' soli PP. Conventuali. Forse forse quella contraddizione, nel riferir l'anno, può significare qualche cosa. E senz' altre considerazioni, ad un Autore, che suol troncare, ed allegar con poca fedeltà i testi de' libri pubblici, maneggiati da ognuno, io non sò se crederebbero altri così facilmente nell' allegare gl' inaccessibili Protocolli de' suoi Conventi. Chi sà, che se potessero vedersi, avanti, o dopo le parole da lui allegate non si trovasse qualche cosa, che affatto distruggesse il suo intento, significando, che il lascito fu fatto nelle forme, che io confessai poc' anzi per non contrarie alla Regola? Certamente altre volte usò egli di queste arti, adducendo testi tronchi, che portati interi gittavano in terra i suoi disegni, come farò vedere in questo capitolo. Chi sà, torno a dire, se una simil arte non abbia egli usata nell' addurre le parole de' suoi secretissimi Protocolli? Ma facciamogli grazia; crediamolo in detti Protocolli più sincero, che in addurne altri documenti. De' beni lasciati da Altigrima non costa, che dovessero tenersi a frutto da' Sindaci in benefizio de' Frati, ovvero servir dovessero a dilatar la fabbrica, o si avessero a vendere per impiegare il prezzo nelle cose necessarie alla fabbrica, o a' Frati: e però un tal' esempio nulla conchiude. Lo stesso dicesi del lascito di donna Sibilia, che donò al Proccuratore de' Frati, e del capitolo di San Francesco una pezza di terra (3). Quel lascito poi di Bonifacio Lojano, che lasciò i suoi beni alle Clarisse di Bologna, coll' obbligo di darne i frutti per limosina a' Fran-

(1) pag. 73.

(2) pag. 23. num. 21.

(3) Ex Archiv. Bonon. Min. Conv.

a' Francescani (1), potè essere pura limosina, che nelle dovute circostanze, e colle consuete serie proteste, insegnate da San Buonaventura, potea da que' Minori dell' anno 1291. riceversi, come oggi dagli Osservanti, e da' PP. Cappuccini; onde non è esempio a proposito.

(1) *Ibid.*

III. Nelle Cronache (2) sta scritto (segue egli a dire) *che prima dell' anno* 1300. *la Comunità* (de' Minori) *era giunta in stato di godere campi, vigne, e case*. Ma ecco delle citate Cronache il testo intero, donde il Ragionista scelse quella piccola parte „: L'anno 1299. „ in Leone di Francia da Fra Giovanni di Muro Ministro Generale „ fu celebrato il Capitolo generale; nel qual tempo raffreddandosi in „ molti il fervore, e la carità nell' osservanza della loro professione, „ nascevano di giorno in giorno varie differenze tra' Frati, per le „ quali alcune volte ne seguivano scandali ne' popoli (come scrive Fra „ Giacomo da Todi, Scrittore di quel tempo) sopra l' osservanza ve„ ra, e intelligenza della povertà della Regola. Perchè la Comunità „ della Religione A PIU' POTERE CAMINAVA CON LA IRRE„ GOLARITA', LA QUAL COMUNITA' ERA GIUNTA IN STA„ TO DI GODERE DI PROPRIO, CIOE', CAMPI, VIGNE, E „ CASE. Perilchè molti zelosi del osservanza regolare non potendo „ sopportare questa larghezza, e TRASGRESSIONE gridavano, que„ relandosi contro la Comunità, e Prelati, che il comportavano. Ma „ i Frati, che volevano vivere, non più colla Regola del P. San „ Francesco &c. „. Fin quì la Cronaca citata dall' Autore delle Ragioni: e poco dopo dice molte altre belle cose, che per brevità tralascio, bastando le allegate parole del testo intero per far conoscere, che se nella Cronaca si legge, che prima dell' anno 1300. la Comunità dell' Ordine era giunta in stato di goder *campi*, *vigne*, *e case*, le godeva però *con trasgressione della Regola*, *camminando con irregolarità*, *e avendo di proprio*, cioè, illecitamente. Ma il Ragionista, cercando di nascondere il vero, troncò la parola *di proprio*; sicchè se non avesse voluto ingannare, non avrebbe proposto un tal argomento. Da che resta chiaro ciò, che poc' anzi io diceva, cioè, che alcuni Conventi de' Minori tenevano intorno a que' tempi illecitamente i fondi fruttiferi; e che il Ragionista, come solito di usare inganni, non è degno di esser creduto nel citare i secreti Protocolli. Circa il Generale Giovanni da Muro, che confessò, *nonnulla loca nostri Ordinis*, *agros*, *vineas*, *domos*, *seu possessiones perpetuas de redditibus habere*; si è risposto sopra nel §. IV., dove si è veduto, che tali cose si aveano illecitamente, e però quel Generale comandò per santa ubbidienza, e sotto pena di scomunica, che fossero lasciate: come ancora si legge nella citata Cronaca al numero 36. Questi due argomenti per tanto sono fuori della trattata quistione, e non doveano addursi da uno Scrittor sincero.

(2) *par.* 2. *lib.* 6. *c.* 23.

IV. Che se *Carlo II. Re di Napoli nell' anno* 1306. *assegnò al Convento di San Lorenzo della stessa Città* 40. *onze d' oro l' anno, determinando per la esecuzione di questa limosina il Monastero di San Sebastiano* (3), bisognerebbe considerare le parole dello strumento di detto lascito:

(3) *Ex Arch. S. Laur. Neap.*

lascito; ma il Ragionista non le ha trascritte, e a leggere quel Protocollo de' PP. Conventuali di San Lorenzo di Napoli chi può arrivarvi? Il lascito dunque nulla conclude, se non si prova, che ancora questo non sia di quegli, che nel bel principio confessai non esser contrarj alla purità della Regola, e però non appartenere alla presente controversia. E facilmente il Rè avrà lasciato qualche fondo alle Monache di San Sebastiano, col peso di dover dare in limosina ogni anno le dette once d' oro al nominato Convento, cioè, al Sindaco Apostolico del medesimo, da convertirsi in utilità de' Frati: nel qual modo fatto il lascito dee dirsi una di quelle limosine annuali, che ancora dagli Osservanti si ricevono. Mi manca l' animo di affermare, che quel Monarca lasciasse la mentovata somma in maniera illecita, essendo egli stato il primo a scrivere al Ministro Generale, e a Papa Clemente V., perchè si stirpassero gli abusi, nell' Ordine introdotti, specialmente contra la povertà Minoritica.

V. Cita poi la Clementina *Exivi de Paradiso*, per provare, che la stessa Comunità nell' anno 1312. teneva *annuos redditus*; ma non ne riporta verun testo, forse perchè appena può in quella trovarsi un piccolo verso, dove nominate sieno le rendite, e non condannate come abusi; ma del tenore della Clementina si disse assai nel V. paragrafo: e quì ancora ci voleva un pò più di sincerità in colui, per non portare un simile argomento. Quindi se ne passa alla testimonianza di Bartolo, che nell' anno 1333. approvò i Legati perpetui alle Chiese, e agli Altari de' Minori (1). Di questi però non vi è difficultà; perchè non tolgono la mendicità de' Frati, dovendo fedelmente impiegarsi nel culto divino, e nel decoro delle dette Chiese, secondo la volontà del Benefattore, e non potendo convertirsi nel vitto, o nel vestimento de' Frati: onde di detti Legati, cioè, delle annuali prestazioni, acquista proprietà la Chiesa Romana, e il Sindaco Apostolico può dimandarli, quantunque non possa esiger quelle, che sono pel vitto, o pel vestimento de' Frati: sopra di che può vedersi la *Cautela del Confessore* (2), opera del P. Agostino Matteucci Lucchese, in cui con forti argomenti, e con autorevoli allegazioni, prova quanto io diceva; facendo costare, che ancora quest' argomento non è a proposito, non trattandosi quì de' Legati determinati al solo culto divino, o alla venerazione de' Santi.

VI. Più felice non è nel far ricorso alle parole di Alvaro Pelagio, che nell' anno 1336. scrisse: *vix est in Ordine locus, qui non habeat aliquos redditus* (3). Non dovea servirsi dell' arte solita, con tacere in qual concetto si tenessero dal P. Alvaro le dette rendite, sopra le quali afflitto piagneva colla Chiesa: dovea leggere intera la sentenza. Il che se non fece, supplirò io a' suoi mancamenti, trascrivendola, perchè legger la debba: ecco le parole del lodato Scrittore: *Ancor' alcuni Conventi de' Frati Minori hanno casini, altre case, e altri orti rimoti dal Monastero, de' quali si fanno pagare pensioni, e ricevono rendite annuali CONTRA IL LORO STATO, E LA REGOLA, e appena è luogo nell' Ordine, che non abbia alcune rendite, e proventi*

(1) Minorit. lib. 2. dist. 4. q. 3.

(2) lib. 1. c. 32. n. 17.

(3) De planctu Ecclesiæ lib. 1. c. 37.

venti annuali, o in vino, o in grano, o in olio .... e sebbene Fra Gonsalvo di santa memoria spropriato abbia tutto l' Ordine, tuttavia i Frati comunemente dopo la di lui morte sono ritornati al LORO VOMITO DELLE RENDITE (a). Se il Ragionista non fosse talvolta di stomaco tanto dilicato, che non possa neppure trascrivere la parola *vomito* senza pericolo, non sarebbe degno di scusa nell' aver tralasciata quella, e le altre, denotanti, che le rendite avute allora in molti Conventi dell' Ordine da' savj Minori, qual fu Alvaro, erano riputate uno stomachevole *vomito*, e un abuso contrario *allo stato, e alla Regola* de' Frati di San Francesco. Ma perchè temo, che l' averle tutte ommesse stata sia pura malizia, eccogli di giunta, per confonderlo maggiormente, un altro testo del medesimo pio, e dotto Francescano, che scrive: *non potendo* (i detti Frati) *avere, non solo le pecuniarie, il che è peggio, ma neppure QUALUNQUE ALTRE RENDITE, secondo la loro Regola, perchè come forestieri, e pellegrini, come ivi si dice, andar debbono pel Mondo MENDICANDO, E NON AVENDO LE RENDITE, com' è espresso nella predetta dichiarazione Exivi* (b), cioè, nella Clementina. Se nell' Autore delle *Ragioni* non si conoscesse la frode ancora ne' testi Italiani, potrebbe dirsi in sua discolpa, che non sà la lingua latina, perchè sta appunto stuzzicando gli Scrittori in que' punti, ne' quali apertamente lo condannano.

VII. Cita in oltre le Costituzioni Farinerie, ove dice leggersi, che molti Conventi nell' anno 1354. godevano *eleemosynam perpetuam*. In quelle però non leggonsi tali parole, ma più tosto trovasi comandato per santa ubbidienza, che niun Frate per se, o per altri proccuri, che a se stesso, ad altro Frate, o all' Ordine sia lasciata limosina perpetua; e se qualcheduna ne fosse stata lasciata, in nessun modo da' Frati si domandi, o si faccia domandare in giudizio, sotto pena di scomunica ipso facto (1). Vi è per altro un gran divario tra le perpetue limosine, e le rendite, di cui si disputa: onde non sò a che proposito vada colui mostrando al suo Lettore questi testi.

(1) *Cap. 5. apud Chronol. Seraph. pag. 67. col. 1.*

VIII. Aggiugne, che Innocenzo VI. nell' anno 1357. concedette a' Francescani di Avignone di poter dare una casa, che prima era loro Infermeria, a Paolo di San Gemini *pro annuo censu competenti* (c). Di questa concessione speciale non se ne parla, essendo certo, che il

V u Papa

(a) *Quadam etiam loca Fratrum Minorum habent casalina, & alias domos, & alios hortos remotos a loco, ex quibus sibi solvi faciunt pensiones, & redditus recipiunt annuales CONTRA EORUM STATUM, & REGULAM, & vix est locus in Ordine, qui non habeat aliquos redditus, & proventus annuales, vel in vino, vel grano, vel oleo... & quanquam sancta memoria F. Consalvus totum Ordinem expropriaverit, tamen Fratres communiter post mortem suam AD SUUM VOMITUM REDDITUUM sunt reversi.* Alvarus Pelagius de Planctu Ecclesiæ lib. 2. cap. 67. fol. 169. vid. etiam cap. 66.

(b) *Cùm tamen nedum pecuniarias, quod est pejus, sed nec alios redditus quoscumque habere possint, secundùm eorum Regulam, quia tanquam advenæ, & peregrini, ut ibi dicitur, debent ire per mundum MENDICANDO, NON REDDITUS HABENDO: & est expressum in prædicta declaratione* Exivi de Paradiso. Idem ibid. lib. 2. cap. 66.

(c) *Vvad. tom. 4. in Regesto. Vide apud Vvad. Tom. 8. edit. Rom. in Regest. pag. 469. Bull. 50. Innoc. VI.*

Papa poteva dar loro anche la licenza di possedere in comune; la quale data specialmente a quel solo Convento, non ne seguita, che ancora gli altri Conventi nello stesso tempo, o pria potessero appigionare l' Infermeria per tanto l' anno: anzi dall' aver avuto bisogno di speciale Pontificia concessione que' Frati, per appigionare la detta casa congionta al Convento, finchè durava la vita del nominato Paolo, s'inferisce, che un tal atto, attese le loro obbligazioni, non era lecito a' medesimi; e però questo fatto prova contro al Ragionista, come il privilegio *Ad statum Ordinis*, conceduto da Martino V. Soggiugne una sentenza del P. Rodriguez, il quale dice, che nell'anno 1380. *Factum est, ut nulla esset domus, quæ redditus, & possessiones non possideret* (1). E non si accorge, che dice *possideret*, cioè, che possedevano; onde ancora nel suo sistema quelle rendite, e possessioni erano puri abusi: nè è maraviglia, poichè passato era l' anno 1348., in cui la peste indotti avea i semi del Conventualesimo, e popolati gli Ordini di abusi, come si mostrò nel primo libro. Vi è nondimeno dell' eccesso nel Padre Rodriguez; raccogliendosi dalla Bolla *Sacræ Religionis* (2), e dalla Bolla *Dignum est*, (3) amendue di Bonifacio IX., e da molti altri documenti, che ancora nell' Ordine de' Minori non mai mancarono i Conventi, ne' quali si mantenesse la osservanza regolare, come di proposito mostrerassi a suo luogo.

(1) Rod. qq. Reg. tom. 1. q. 4. a. 1.

(2) Apud Vvad. tom. 9. in Regest. pag. 471.

(3) ib. pag. 467.

IX. Nell' anno 1392. (segue) i Cortonesi donarono molti beni alle Monache di Santa Margarita, col peso di provvedere *perpetuò de victu, & vestitu in eorum necessitatibus Fratribus Conventualibus dicti Ordinis* (4). In primo luogo quì fa d' uopo notare, che la parola *Conventuali* non si prende in quanto significa o gli odierni Minori Conventuali, o la vetusta fazione de' rilassati, contrapposta alla fazione degli Osservanti; ma si prende genericamente, in quanto significa *spettante al Convento*; e però si soggiugne nel lodato strumento dopo la parola *Conventuali* del dett' Ordine, *da porsi, e ritenersi in detta Chiesa*; e appresso: *i venerabili Frati Minori nella detta Chiesa, e Oratorio di San Basilio di Cortona in perpetuo si portino CONVENTUALMENTE, e prendano il nuovo luogo* (a). Nello stesso modo anche oggi nelle Spagne un Frate Minore Osservante, per significare in qual Convento abbia egli la stanza, si dice *Conventuale di quel luogo*. Ciò volli ripetere, perchè non si creda tant' alto il nome di *Conventuale*, in quanto significa fazione contrapposta agli Osservanti dell'Istituto medesimo. In oltre notar si dee, che volendo i Signori Cortonesi dar la Chiesa di San Basilio, oggi detta di Santa Margarita (ove di questa il corpo riposa in custodia de' Minori Osservanti) a' Frati Minori, ordinarono, che in qualche luogo idoneo di quel Monte si facesse un Monastero di Santa Chiara, cui si dessero in pieno diritto

[4] Acta Canoniz. S. Margar.

(a) *Quòd dictum Oratorium, & locus ejusdem efficiatur, & perpetuò, atque in æternum sit locus, & Conventus Fratrum Minorum prædictorum, & quòd etiam in æternum Religiosi, & venerabiles Fratres Minores Ordinis S. Francisci in dicta Ecclesia, & Oratorio S. Basilii de Cortona se CONVENTUALITER perpetuò conferant, & novum locum assumant &c.* Posit. causæ Canoniz. B. Margar. edit. Rom. 1723. pag. 13. n. 6. vid. Bull. 8. Greg. XI. in Reg. tom. 8. Vvad.

diritto tutti i beni della Chiesa, e delle Cappelle di San Basilio; con questo ancora, che tutti i frutti, proventi, e le rendite di detti beni dovessero interamente pervenire alle Monache di quel Monastero da fabbricarsi; e che le Monache suddette, secondo la loro possibilità, per amor d' Iddio, e di San Francesco, dovessero perpetuamente provvedere di vitto, e di vestito a' Frati del dett' Ordine, Conventuali della Chiesa, e luogo di San Basilio, nelle loro necessità (a). Così quasi letteralmente lo strumento di tal disposizione di que' Signori: donde si vedono seguire tre cose; una, che il Ragionista ha preso sbaglio nel nome del Monastero; l' altra, che una tale annua prestazione rispetto a' Frati potè essere pura limosina perpetua, come quelle degli odierni Osservanti, e de' PP. Cappuccini, e però l'argomento non prova. Che se per qualche cattiva circostanza uscisse quella fuori de' limiti di limosina, direi, che fu un di quegli abusi, che allora usavano dopo la peste sopraddetta; non sono però costretto a dir tanto contro quel Convento, il quale fu uno di quei, che contro l'abuso delle rendite più custodire si seppe. La terza conseguenza è, che allora non vi era ne' Minori capacità, nè privilegio di avere le rendite, di cui parliamo, cioè, la proprietà delle quali ne stesse appresso la Santa Sede, col darsi gl' interi frutti a' Frati per mezzo de' Sindaci; poichè se si fosse lecitamente potuto far ciò, non sarebbero que' fondi tutti cogl' interi annuali frutti passati in proprietà delle Monache col sopraddetto peso; ma una qualche parte almeno lasciata si sarebbe a' detti Frati nella solita forma, d' onde dal Sindaco Apostolico si ritraessero le cose necessarie pel vitto, e vestimento di que' Frati. Sicchè ancor questo fatto ha forza contra la sentenza del Ragionista.

X. Nello stesso modo ha forza contro il medesimo ciò, che aggiugne, scrivendo, che nell'anno 1400. l' Autore della Chiosa sulle Clementine (1) scrisse de' Francescani: *in multis locis habent possessiones, licèt instrumenta faciant fieri nomine Monasteriorum Monialium sibi subditarum*; conciosiachè soggiunge immediatamente l'Autore della Chiosa: *& sic fiat fraus legi*. Dalle quali ultime parole, tralasciate astutamente dal Ragionista, si conosce, che tali possessioni, e rendite, comunque negli strumenti attribuite alle Monache, si riputavano abusi, e fraudi della legge. Ma da questo che ne segue? che nell' Ordine allora vi fossero degli abusi? Lo provai nel primo libro. Ne segue altro? Eccolo: ne segue, che la Sede Apostolica non ricevesse allora la proprietà de' fondi fruttiferi, lasciati a' Frati; e che però questi erano costretti a far fare gli strumenti di tali fondi a nome de' Monasterj delle loro Monache; onde si scopre la falsità del Ragionista

(1) *In Clementina* Exivi.

(a) *Item quòd in dicto Podio Cortonæ... fiat, & construatur Monasterium Sororum Monialium S. Claræ Ordinis Fratrum Minorum, ad quod Monasterium possessiones, & bona dicti Oratorii.... pertineant, & spectent pleno jure: & quòd ipsarum possessionum, & bonorum fructus, redditus, & proventus perveniant integrè ad Sorores dicti Monasterii. Quæ quidem Moniales... secundùm earum possibilitatem, amore Dei, & B. Francisci, providere dignentur, & debeant perpetuò de victu, & vestitu in eorum necessitatibus Fratribus Conventualibus dicti Ordinis in dicta Ecclesia ponendis, & retinendis.* Ibidem.

nista nel dire, che prima dell'anno 1430. la Santa Sede prendesse la proprietà de' fondi lasciati a' Frati Minori, e facendoli amministrare da' Sindaci, ne facesse dare gl' interi frutti a' Frati medesimi. Pare, che costui abbia scommesso di rovinarsi co' suoi medesimi argomenti.

XI. Lo stesso fa con quest' altro argomento, dicendo, che in Siena a tempo del Palermitano (1) i Benefattori lasciavano i loro fondi all'Ospedale della Scala, col peso di tanto l' anno a' Francescani. Questo ancora può essere stato ne' termini di pura limosina. Ma perchè non portò egli il testo dell' Abate Palermitano? Perchè lo rovinava, scrivendo nel citato luogo (a): *onde i lasciti, che comunemente si fanno in questa Città di Siena all' Ospedale di Santa Maria della Scala, con questo peso, che dia un' annua rendita annualmente a' Predicatori, a' Minori, e agli altri Religiosi Mendicanti, NON VAGLIONO, perchè sarebbe un avere certa proprietà, e le annue rendite potrebbono esser tante, che non vi fosse bisogno di mendicare, il che è contra la loro Regola, e istituzione. I Predicatori però non sono incapaci dalla Regola, ma dalle Costituzioni, che fecero poi comunemente.* Ma questa sì, ch' è bella! Il Palermitano dice, che tali lasciti erano invalidi per l' incapacità de' Minori, e degli altri Mendicanti; e il Ragionista gli adduce da' libri del Palermitano per provare, che allora i Minori potevano lecitamente aver possessioni, rendite, e simili lasciti. Può trovarsi Scrittore più fraudolente, e più doppio di costui, che tutto fa per ingannare la gente? Da questo testo però si raccoglie, che tali lasciti dal Palermitano stimati non furono pure limosine in riguardo a' Mendicanti, e che i beni lasciati a' Minori non passavano in proprietà della Santa Sede; altramente nè il Palermitano avrebbe detti invalidi quei lasciti, nè i Frati avrebbero mancato di farli fare in maniera così facile, per ricavarne annualmente i frutti, col mezzo de' Sindaci Apostolici.

(1) *Cap. nimis prava de excess. Præl.*

XII. Seguita egli, e scrive, che intorno all' anno 1400. Eleonora, Figlia d'Errico Rè di Castiglia, lasciò erede universale de' suoi beni il Monastero di Santa Chiara di *Villalodì*, col peso di dare ogni anno parte de' frutti a' Francescani della stessa Città (2) *pro duabus lampadibus, quæ sine intermissione ardeant ...... ac indumentis pauperum juvenum Fratrum .... nec non pro necessitatibus infirmorum Fratrum ejusdem domus*. Ancora di questo lascito non prova, che non fosse a similitudine di quelle limosine, che senza veruno Apostolico privilegio lecitamente si ricevono eziandio da' PP. Cappuccini; poichè il fondo era in proprietà delle Monache, e non del Sindaco Apostolico. Ma comunque sia stato, se seguitava a leggere appresso il Wadingo la Bolla

(2) *Apud Wad. in Reg. tom. 11. p. 399.*

(a) *Unde relicta, quæ communiter fiunt in hac Civitate Senarum hospitali S. Mariæ de Scala, cum hoc onere, ut det certum annuum redditum annuatim Prædicatoribus, & Minoribus, & aliis Mendicantibus Religiosis, NON VALENT, quia esset habere proprietatem quandam, & tot possent esse annui redditus, quòd non oporteret mendicare, quod est contra Regulam, & institutionem eorum. Prædicatores tamen non sunt incapaces ex Regula eorum, sed ex Constitutionibus, quas postea communiter fecerunt.* Abbas Panorm. super 5. Decretal. cap. *Nimis prava*. De excessibus Prælatorum 2. notabili pluribus citatis.

Bolla *Sinceræ devotionis* di Eugenio IV. vedeva, che tornato quel Convento all' osservanza regolare rinunziò tutte quelle prestazioni, *vivendo* (giusta le parole di Eugenio IV.) *sotto volontaria povertà, non curando dell' avvenire, secondo gl' istituti dell' istess' Ordine de' Minori, di limosine de' Fedeli*, e però il Papa trasferì quel lascito al Monastero delle dette Monache, acciocchè ivi si adempiesse la volontà della pietosa Eleonora, esimendone affatto i Frati. Dal qual fatto non sò che altro possa raccogliere il Ragionista, fuori della sregolatezza di que' vetusti Conventuali, che facevano mancare il bisognevole a' poveri loro giovani studenti, e a' poveri infermi; onde verso di loro si mosse a pietà la detta Signora.

XIII. Scrive in oltre argomentando, che intorno allo stess' anno 1400. (1) Maria Regina di Aragona ordinò a' Giurati di Sagovia, che al Convento de' Francescani di Murovecchio dovessero somministrare ogni anno delle sue rendite *quinque mille solidos regalium eleemosinaliter Procuratori dicti Monasterii in opportunitatibus domus, & Fratrum hujusmodi convertendos*: e che dopo la sua morte il Re Martino suo Marito assegnò allo stesso Convento *mille quingentos solidos in nuda perceptione...., convertendos quolibet anno in fabrica, seu reparatione Ecclesiæ*. Questo argomento è tratto dalla Bolla *In domo domini* di Callisto III. riportata dal P. Wadingo (2), dove si narra tutto il fatto di quelle due disposizioni. Per la risposta io dico: o queste due disposizioni assegnavano a que' Francescani due semplici limosine di quelle, che senza verun privilegio lecitamente si ricevono ancora dagli odierni Osservanti, e da' PP. Cappuccini; o assegnavano di quelle rendite, che da questi senza privilegio Apostolico ricever non si possono: se assegnavansi le prime, l'argomento, come più volte si disse, non è a proposito: se le seconde, furono abusi. Onde può rileggere la medesima Bolla, dove troverà, che nel riformarsi quel Convento rivocate furono amendue le dette disposizioni, restando que' Frati nello stato di ajutarsi colla mendicazione cotidiana, o coll' adunare a suo tempo mendicando grano, vino, e olio per le necessità dell' anno, senz' avere neppur l' uso di puro fatto delle già dette rendite. Ma che occorreva, che di tali fatti egli empiesse il suo libro, se io concedei anche nel primo mio, che dopo la peste del 1348., e verso l' anno 1430, non mancarono in più Conventi dell' Ordine le rilassatezze? Tanto può bastare in risposta, dovendo trattare un' altra volta di questi fatti, dove saranno riobbiettati, e rifritti dal Ragionista; ed ivi disaminerò più minutamente il tenore de' due lasciti.

(1) Vvad. Regest. 1457 n.23.

(2) Tom.13. Regest. pag. 487.

XIV. Appresso obbietta il Convento di Sciamberì, che per privilegio di Allessandro V. incominciò a lecitamente ricevere certi lasciti de' Fedeli. Ma di questo assai parlossi nell' antecedente Capitolo (3), dove si fece altresì conoscere, che giova alla causa degli Osservanti contro il Ragionista. Passa dopoi a dire, che nell' anno 1412. Margherita Regina di Napoli (4) volle esser sepolta nel Convento di San Lorenzo della stessa Città, *assignatis perpetuis redditibus, ut quotidiana celebrarentur sacra*. Se di queste rendite,

(3) §.8. n.4.

(4) Vvad. tom.5. n.3.

dite, o di questo legato di Messe quotidiane, stava la proprietà appresso persona idonea, ricevendone i Frati senza diritto veruno la sola graziosa limosina, nella maniera, in cui far debbono circa i Legati perpetui gli odierni Minori Osservanti, l'argomento è vano. Se poi senza special privilegio andò la cosa in maniera, che non sarebbe lecita agli odierni Osservanti; fu ciò un abuso di quei tempi infelici del vecchio Conventualesimo: ed è parimente fuor di proposito.

XV. E finalmente dice, per la Bolla *Ad statum Ordinis Minorum* di Martino V. nell' anno 1430. abbiamo, che prima di Martino V. molti luoghi, e Conventi dell' Ordine tenevano *possessiones, & alia quamplurima bona mobilia, & immobilia* (1). Già per altro si è sopra mostrato, che questa Bolla appunto rovina le di lui macchine; poichè se bisogno ebbero allora di questo privilegio i Frati Minori, *perchè i Sindaci Apostolici tener potessero, ricevere, e possedere a nome della Chiesa Romana i beni immobili, e le rendite, lasciate a diversi Conventi, riscuoterne i frutti, e i proventi, per convertirli nel comodo, e nella utilità de' medesimi*, anzi coll' obbligo di non impiegarli altramente; se in questo privilegio non si fece menzione veruna di privilegj anteriori, se si concedette *provvisionalmente*, e non assolutamente, manifesto è, che senza tal privilegio non potevano i Minori aver l' uso delle predette rendite, che queste ripugnano alla Regola Francescana, e che nè Innocenzo IV., nè verun altro antecessore di Martino V., all' Ordine de' Minori dato avea alcun altro simile privilegio. Donde ne viene di conseguenza, che se prima di Martino V. più Conventi avevano possessioni, e rendite non lecite a' Minori Osservanti, o le avevano in vigore di qualche privilegio speciale, qual fu quello del Convento di Sciamberì, o erano quelle puri abusi del vetusto Conventualesimo, o di altri calamitosi tempi; poichè l' uso ancora semplice delle descritte rendite, che da' Sindaci si esigevano per darle a' Frati, cui furono lasciate, ripugna alla purità della Regola di San Francesco, dalla cui osservanza nessun privilegio generale dato, o offerito all' Ordine tutto, pria de' tempi di Martino V., esimeva i Minori. Onde ne' due primi secoli non vi è esempio a proposito tra gli addotti dall' Autore delle *Ragioni*, per provare, o che il detto uso non fosse contrario alla Regola di San Francesco, o che detta Regola rispetto a quello fosse stata limitata, e dispensata dalla Sede Apostolica.

(1) Vvad. n. 5.

XVI. Quì fa una spampanata da Rodomonte il nostro Ragionante, dicendo, che se le rendite fossero state illecite, non sarebbero state lasciate a' Frati Minori da *que' benefattori innumerabili, tra' quali contarsi Rè, Regine, Principi, Porporati, Prelati, e altri Personaggi d' alto sapere, e di segnalata bontà, i quali in lasciando a' Francescani de' primi due secoli i loro beni, non ebbero mai in mente di fargli trasgressori de' loro voti, nè d'esporre a certo pericolo d' eterna dannazione le anime di quegli, e le proprie*. Ma fermi in grazia, fermi quel velocissimo passo: mi dica, dove sono questi tanti *Rè, Regine, Principi, Porporati, Prelati, e Personaggi di alto sapere*, che lasciarono le rendite a' Minori primitivi? Per quanta diligenza egli facesse circa i protocolli de' suoi Conventi, e circa tutti gli antichi documenti, di regj personaggi non seppe trovare altri

la-

lasciti fatti a' Minori, che quello di Carlo II. Re di Napoli, di Margherita Reina, i quali non costa, che numerar non si debbano tra le pure limosine, che anche dagli Osservanti senza verun privilegio ricever si possono, e quello di Maria Reina di Aragona poc' anzi detto, il quale se fu poi, come diremo, riputato contrario alla purità della Regola; si disse ancora, che essa, non meno della Reina Sancia, il facesse come male informata delle obbligazioni Francescane: ed anche il fece ad un Convento, che finalmente stava tra' Mori, lontano dalle abitazioni de' Cristiani, come può leggersi nella citata Bolla di Callisto III. Di altri Principi poi, di Porporati, di Prelati, e di Personaggi di alto sapere, non ne trovò egli neppure un mezzo; e se trovato lo avesse, incastrato lo avrebbe senza dubbio, come una gioja, tra le sue jattanze, per farlo comparir intero: che se non trovollo, posso quasi dire, che non vi sia stato al mondo; poichè altramente la somma sua diligenza usata, e fatta usare, per accumular contra gli Osservanti d' ogni sorta di roba, lo avrebbe scoperto, e pubblicato. Nè sono già i soli Osservanti de' nostri tempi, che affermino esservi stati molti abusi contra la povertà de' Minori pria di Martino V.: legga gli antecedenti paragrafi, e vedrà, che lo dissero persone contemporanee, ben degne di fede.

XVII. Disaminati adunque tutti gli esempli, da lui apportati di rendite de' primi due secoli Francescani, e di parte del terzo, trovammo, che una parte può credersi appartenere alla serie delle vere pure limosine; l' altra provvenire da speciali dispense Apostoliche, determinate a' soli Conventi, cui furono concedute, e non già stese all' Ordine; e l' altra essere abusi, come io diceva nel bel principio del paragrafo. Si è però notata in questo Autore delle *Ragioni* tanta infedeltà, tanta frode, tanto abuso de' testi degli Scrittori, e de' pubblici documenti, che chiaramente apparisce, non aver' egli avuto altro animo, che d' imporre, ed ingannare il pubblico; opprimendo con queste arti la giusta, e vera causa degli Osservanti: perlochè ogni persona alquanto onesta dee concepir vergogna di esserne stimato Autore. Laonde se agli Osservanti tutt' altro mancasse di sostegno alla loro causa, il solo vedere, che un tale scrittore, dopo tante, e tali diligenze per rigettarla, ha dovuto voltarsi a far uso d' inganni, d' infedeltà, e d' imposture, basterebbe per far credere, che la lor causa è la vera, la sussistente, e la giusta, e che l' opposta non ha fondamenti legittimi. Ora proseguiamo degli altri suoi argomenti l' esame.

§. II.

§. II.

Si risponde agli argomenti fondati sulle Bolle d' Innocenzo IV., e di Martino IV., e si fa vedere, che questi due Sommi Pontefici non concedettero a' Minori l' uso delle rendite, e delle possessioni.

I. DOpo gli allegati esempi, da' quali nulla conchiudesi, ecco il Ragionista a ripeterci, che le rendite de' primi due secoli Francescani, per consentimento di tutti gli Scrittori, che ne parlano, procedettero da' privilegj, dati all' Ordine da' Sommi Pontefici. Sia ringraziato l' Altissimo, poichè con tai parole vien' egli a riconfessare, che l' uso semplice delle possessioni, e delle rendite è contrario alla purità della Regola di San Francesco; e però, per consentimento di tutti gli Scrittori, proceder dovette da' privilegj Apostolici rilassativi, o dispensativi del rigore naturale di detta Regola. Ma veggiamo un poco, se tali privilegj conceduti furono ne' primi due secoli Francescani. Certo, e' dice (1), certo: gli concedettero Innocenzo IV. nella sua Bolla *Quantò studiosius*, e Martino IV. nella Bolla *Exultantes in Domino*. Imperocchè il primo senz' alcuna distinzione, o limitazione dice a' Minori: *di tutte le cose concedute, o da concedersi all' Ordine vostro la proprietà spetta alla Sede Apostolica*: e il secondo a' medesimi: *alla Romana Chiesa immediatamente appartiene la proprietà, e dominio delle cose mobili, e immobili, di cui servire si possono i Frati*.

(1) Pag. 103., e 111.

II. Per investigarne meglio la verità, esaminar bisogna le Bolle medesime con un po' più di pausa. Cominciamo da quella d' Innocenzo IV. data nell' anno 1247., e contenuta nel registro al III. tomo del P. Wadingo (2). Così egli parla ivi al Generale, e a' Provinciali de' Minori: „ Non potendo voi da per voi stessi, come spesso richiede la necessità, „ nè volendo disporre di tutte le cose concedute, e da concedersi all' Or„ dine vostro, per conservare la purità delle vostre coscienze, perchè „ non dobbiate con vostro rincrescimento andar vagando, per dover „ sempre far ricorso alla Sede Apostolica, cui delle stesse cose appar„ tiene la proprietà; volendo noi provvedere alla quiete del dett' Or„ dine, e alle vostre necessità, vi concediamo, che a ciascheduni di voi, „ nelle Provincie commesse sia lecito per se stessi, o per mezzo di „ altri Frati, cui stimeranno bene di commettere l' affare, costituire al„ cuni uomini idonei, timorati d' Iddio, i quali secondo il bisogno di cia„ scheduni Conventi possano le predette cose, tanto concedute, quanto „ da concedersi, con autorità nostra liberamente chiedere, vendere, com„ mutare, alienare, trattare, spendere, o permutare, e convertire in „ uso de' Frati, secondo la vostra disposizione, per le necessità, o pe' „ comodi de' Frati dell' Ordine predetto, come, secondo il tempo, e il „ luo-

(2) Pag. 489.

„ luogo, a voi parrà ſpediente „ (*a*). Queſto è tutto il tenore della Bolla d' Innocenzo, data l' anno quinto del ſuo Pontificato, cioè, nel 1247.

III. Neſſuno ſi ſarebbe mai creduto, che queſta foſſe un privilegio diſpenſativo della Regola di San Franceſco, per cui reſtaſſero i Frati Minori abilitati all' uſo delle rendite, e delle poſſeſſioni, ſe per difendere l' antichità del Conventualeſimo non l' aveſſe con pellegrine interpretazioni qualche ſcrittore ſtiracchiata: tanto più, che fu data a petizione del B. Padre Fra Giovanni di Parma, allora Miniſtro Generale, di cui coſta dagli ſcrittori Serafici, e ſpecialmente dalle Croniche part. 2. lib. 1. cap. 37. 38. 39. e 43., e dal P. Wadingo all' anno 1247. n. 4., e 1256. n. 2. 10. e ſeguenti, che fu zelantiſſimo di tutti i rigori della Regola, e maſſimamente della povertà Franceſcana; della quale profeticamente previde, e pianſe il futuro abbandonamento, da effettuarſi, quando, nato il Conventualeſimo, ſi ſarebbero i Franceſcani diviſi in Oſſervanti, e in diſpenſati (*b*); in guiſa che da' ſuoi contraddittori calunniato fu di troppo rigore, come ſe oltre la Regola eſigeſſe la oſſervanza eziandio del Teſtamento del S. Patriarca: e nel Capitolo Generale di Metz fu autore, acciocchè per fino a nuovo ricorſo alla S. Sede ſi ſoſpendeſſe la dichiarazione della Regola, fatta da Innocenzo IV. per la Bolla *Ordinem veſtrum*; perchè in queſta contenevaſi, che i Frati poteſſero ricorrere alla pecunia per mezzo di amici ſpirituali in certa maniera, che ſembrava alquanto rilaſſativa della purità della Regola, e però non conforme al ſuo zelantiſſimo animo verſo di quella: il che, pel medeſimo motivo, fu di nuovo comandato da S. Bonaventura, ſuo immediato ſucceſſore, nel Capitolo Generale di Narbona; come a ſuo luogo ſi dirà. Ognuno ben capiva, e intendeva, che nella Bolla *Quantò ſtudioſiùs*, ottenuta da queſto buon Generale, ſoltanto concedaſi a' Miniſtri dell' Ordine di poter' eleggere una perſona dabbene, che a nome del Papa riceva, venda, alieni, o commuti le coſe laſciate a' Frati, le quali non poſſono lecitameute da per ſe ſteſſi alienare, commutare, trattare, vendere ec.: cioè, che ſe pe' medeſimi data foſſe in limoſina qualche coſa mobile, o immobile, di cui ſecondo la Regola non poſſono aver l' uſo, come ſono i danari, i terreni rimoti dal Convento, e al-

(a) *Cùm enim, ſicut lecta nobis veſtra petitio continebat, de rebus omnibus Ordini veſtro conceſſis, vel in poſterum concedendis, per vos ipſos, prout exigit frequenter neceſſitas, & juxtà veſtri Ordinis inſtituta, diſponere nequeatis, nec velitis, pro conſcientiarum veſtrarum puritate ſervanda, ne vobis odioſa vagandi tribuatur materia, ſed oporteat vos propter hoc ſemper ad Sedem Apoſtolicam, ad quam rerum ipſarum ſpectat proprietas, habere recurſum; nos quieti dicti Ordinis, & neceſſitatibus veſtris paterna volentes ſollicitudine providere, præſentium vobis auctoritate concedimus, ut ſingulis veſtrùm liceat in Provinciis eis commiſſis, per ſe, vel per alios Fratres ſuos, quibus id duxerint committendum, conſtituere aliquos viros idoneos, Deum timentes, qui pro locorum indigentia ſingulorum res hujuſmodi tam conceſſas, quàm etiam conferendas, auctoritate noſtra liberè petere, vendere, commutare, alienare, tractare, expendere, vel permutare, ac in uſum Fratrum convertere valeant, ſecundùm diſpoſitionem veſtram, pro neceſſitatibus, vel commodis Fratrum Ordinis memorati, ſicut vobis pro loco, & tempore videbitur expedire &c. Dat. 14. Kal. Septembr. anno V.* ideſt, 1247. Apud Vvading. tom. 3. in Regeſt. pag. 489.

(a) *In duo hominum genera Ordo diviſus ibit: in puros Regulæ Obſervatores, atque in eos, qui privilegia procurabunt.* B. Joannes Parmenſis apud Damianum Corneço Chronich. Seraph. Part. 2. lib. 4. cap. 37. pag. 258. col. 2.

o altra cosa, quelle divote persone potessero a nome della Sede Apostolica riceverla, e venderla, o commutarla nelle cose necessarie a' detti Frati, secondo i bisogni del Convento; in somma, che facessero come da' Sindaci Apostolici oggi si fa di simili cose in favore de' professori della purità della Regola. E ciò fu disposto da Innocenzo a petizione, come si disse, del B. Giovanni Ministro dell' Ordine, perchè i Frati qualunque volta occorreva loro il bisogno di somiglianti ricevimenti, vendite, o commutazioni, dovevano ricorrere alla Sede Apostolica, con gran molestia di se stessi, e de' Papi; e da tali ricorsi molesti alleggerire gli volle Innocenzo, col dare le sue veci alle dette persone, da eleggersi da' Frati medesimi. Laonde siccome quando avanti la Bolla menzionata ricevevansi, e commutavansi le già dette cose con ricorrere al Papa, non procedevasi contro la Regola per privilegio Apostolico; così neppur poi nel prevalersi in ciò delle persone già dette, che con autorità del Papa nient' altro facevano, che come fino a quel tempo fatto si era per mezzo de' ricorsi immediati allo stesso Sommo Pontefice.

IV. E che in verità la suddetta Bolla non sia un privilegio, o una dispensa contraria alla Regola, chiaramente apparisce dal solo spassionatamente considerarla; conciossiachè null' altro in quella contiensi, fuorchè l' alleggerire i Frati dall'obbligo di ricorrere tanto spesso alla Santa Sede, e il dar loro il commodo di poter, come prima, prevalersi de' sussidj de' Fedeli, senza essere ogni volta costretti a tali ricorsi, ricorrendo soltanto alle persone deputate per ciaschedun Convento, che senz' altri ordini a nome del Papa far potessero quanto era spediente; acciocchè i Frati, salva la purità della loro Regola, goder potessero delle limosine de' Fedeli, consistenti in denaro, o in cose da vendersi, e da commutarsi. I privilegj dispensativi, odiosi alla legge, finger non si debbono a capriccio in qualsivoglia maniera di parlare, essendo quelli di stretta interpretazione, e però da non fingersi, dove chiaramente non costano. Di questa Bolla poi non solo non costa, che sia privilegio ad aver l'uso delle rendite, e delle possessioni; ma neppure può raccogliersene un sospetto dal suo tenore. Imperocchè se il dirsi in quella, che *delle cose mobili, e immobili, concedute, e da concedersi all' Ordine, la proprietà spetta alla Santa Sede*, è indizio di tal conceduto privilegio, questo lo hanno ancora gli odierni Osservanti, e i PP. Cappuccini; poichè delle cose mobili, come sono pane, vino, utensili del Convento ec., e delle cose immobili, come sono Chiese, Conventi, Orti ec. concedute all' Ordine loro, vero è, che, dove non se la riserbano i benefattori, ne ha la proprietà la Santa Sede. Che infelici conseguenze portano seco gli argomenti formati per capriccio!

V. In oltre lo stesso Innocenzo IV. in altre sue Bolle ci diede motivo d'inferire, che nella Bolla *Quantò studiosiùs* non diede a' Minori privilegio veruno contra la loro povertà per l'uso delle rendite, e delle possessioni; imperocchè due anni dopo, cioè, nell'anno settimo del suo Pontificato, nella sua Bolla *Qui Deum*, diretta a' Ministri, e a' Frati dell' Ordine de' Minori, disse, che questi *per ottenere i premj del Cielo null' altro si erano riservato ad uso loro fuori delle case, e degli orti co' boschetti*; e concedette loro, che di tali *orti, e boschetti* non potessero esser costret-

costretti a pagarne le decime (*a*). Quattr' anni dopoi, cioè, nell' anno nono del suo Pontificato nella Bolla *Quoniam* (*b*) chiamò *estrema* la povertà de' Minori; quale non sarebbe certamente stata, se delle possessioni, e rendite allor' avesse ammesso l' uso, che neppure ammettevasi dalla povertà degli altri Ordini Mendicanti. Resta dunque conchiuso, che nella lodata Bolla d' Innocenzo non comparisce neppure un' ombra di privilegio, o di dispensa, che abiliti i Minori all' uso delle rendite, e de' poderi, liberandogli in questa parte dalla obbligazione della Regola di S. Francesco.

VI. Passiamo alla Bolla *Exultantes in Domino* di Martino IV., compresa dal P. Wadingo nel registro del tomo V. (1). Ancora in questa il Papa dice a' Ministri, e a' Custodi: „ Per togliere a' Frati l' incomodo di „ dover ricorrere alla Chiesa Romana, cui appartiene immediatamente „ il dominio, e la proprietà di tutte le cose mobili, e immobili, delle „ quali servir si possono i Frati per le loro necessità, o utilità, ogni volta „ che queste soppravvengano; e per ovviare alle negligenze degli eredi, „ e degli esecutori, acciocchè i Frati secondo i modi leciti, e congrui allo „ stess' Ordine non restino defraudati delle limosine, lasciate loro ne' testamenti; commettiamo alla vostra discrezione l' eleggere persone idonee, „ speciali, che non sieno dello stess' Ordine, secondo il bisogno de' Conventi; le quali persone, così da voi nominate, con pienezza di potestà „ determiniamo, che in queste cose abbiano legittima, e generale amministrazione, e che sieno veri, e legittimi amministratori, economi, sindaci, e attori: i quali a nome della detta Chiesa ricevano le stesse „ cose, e il prezzo delle medesime, e le dette limosine, da convertirsi „ per mezzo de' medesimi in utilità de' mentovati Frati, conforme è loro „ lecito dalla Regola, o dalla dichiarazione della Regola ... E le medesime persone, per autorità Apostolica, abbiano piena, generale, e „ libera potestà di domandare, di esigere, di convenire, e di promettere „ con quelli, e contra quelli, che occupassero, violentemente togliessero, „ o contra la volontà de' Frati tenessero tali cose mobili, o immobili, o „ il loro prezzo, o le limosine lasciate loro ne' testamenti; e generalmente „ in tutte le cause, per tali cose, e tali luoghi spettanti alla stessa Chiesa, „ conceduti per uso de' detti Frati, e per le immunità, libertà, diritti, „ privilegj, e indulgenze de' medesimi (*c*).

(1) Pag. 485.

(a) *Cùm igitur humilitas vestra sibi de latitudine Orbis terræ nihil præter domos, & hortos cum virgultis, præmiorum obtentu cœlestium, ad usum suum duxerit reservandum, nos piè volentes, quòd illorum fructus integrè vestræ paupertatis usibus applicentur, ut de hortis, & virgultis, vestris usibus deputatis, nullus a vobis decimas exigere, vel extorquere præsumat, auctoritate præsentium districtiùs inhibemus.* Innocentius IV. Bulla *Qui Deum*, apud Vvading. tom. 3. in Regest. pag. 495.

(b) *Ac etiam pro sustentatione arctæ vitæ ipsorum indigeant Fidelium juvari subsidiis, qui propter Christum EXTREMÆ ferunt sarcinam PAUPERTATIS.* Idem in Bulla, quæ incipit *Quoniam*, *ut ait*. Dat. Perusii 15. Kal. Febr. anno 1x., presso il P. Casimiro di Roma nelle Memorie Istoriche della Provincia Romana pag. 335.

(c) *Cogitare inducimur honesta remedia, quibus dicti Ordinis pura observantia in sui vigore servetur .... volentesque heredum, & executorum negligentiis obviare, ut Fratres secundùm*

VII. Or come mai dalle riferite parole può inferirsi, che in tal Bolla sia conceduto a' Minori il privilegio dell'uso delle possessioni, e delle rendite? Dal nominarsi, mi si dirà, *le cose mobili, e le immobili, delle quali servir si possono i Frati*. Ma chi può asserire con verità, che per cose immobili, delle quali servir si possono i Frati, si abbiano da intendere i campi, le vigne, e gli oliveti, da tenersi ad annuo frutto da' Sindaci per detti Frati, e non piuttosto i soli Conventi, gli orti, e le piccole selve annesse a' Conventi, delle quali cose a' Frati Minori è lecito l'uso? Che si debbano intendere queste seconde cose, delle quali con tal Bolla il Papa diede l'amministrazione, la cura, e l'azione in sua vece, come delle altre appartenenti a' Minori, a' sindaci Apostolici da nominarsi da' Ministri, e non di verun privilegio, o dispensa, con cui tener potessero l'uso delle rendite, e delle possessioni, lo provo colle ragioni seguenti.

VIII. *Prima*; perchè di questa disposizione di Martino IV., rinovata da Martino V. nell'anno 1428. per la Bolla *Amabiles fructus*, e confermata da Paolo IV. nel 1555. per la Bolla *Ex clementi*, se ne possono interamente servire i PP. Osservanti, i quali son tenuti ad osservare la pura Regola di San Francesco senza privilegio veruno, che rilassi il di lei rigore; nè mai ammisero dispensa alcuna, o mitigazione della natìa povertà Minoritica, come costa dalla Bolla *Sollicitudo* d'Innocenzo XI., confermata dalla Costituzione *Aliàs* d'Innocenzo XII. nel 1695.: ove dichiarasi ancora, che il prevalersi de' Sindaci a tenore della Bolla di Martino IV. non è un far uso di dispense Apostoliche, ma è un prevalersi di un modo pensato da' Sommi Pontefici *per la più pura osservazione della detta santa Regola* (a). *Seconda*; perchè Martino IV. nella medesima Bolla fa conoscere, che vuole intatta la osservanza della Regola, dicendosi *indotto a pensare gli onesti rimedj, co' quali conservisi nel suo vigore la pura osservanza dell'Ordine Francescano*: e soggiugnendosi, che l'autorità de' Sindaci stender si possa a ricevere, alienare, commutare ec., *in quanto è lecito a' Frati dalla Regola, e dalla sua dichiarazione*. Ma non può volersi nel suo vigore la pura osservanza della santa Regola, e della sua dichiarazione Apostolica, fatta da Niccolò III. da chi con

eundùm modos licitos, & congruos ipsi Ordini, relictis sibi in testamentis eleemosynis non fraudentur...., discretioni vestra.... personas speciales, qua non sint de ipso Ordine, nominandi pro locorum indigentia singulorum, quas personas per vos taliter nominatas in his administrationem legitimam, & generalem gerere, & ipsas veros, & legitimos administratores, œconomos, syndicos, & actores esse, de plenitudine potestatis, præsentium auctoritate constituendo decernimus, qui res ipsas, & rerum prædictarum pretium, & dictas eleemosynas nomine dicta Ecclesia recipiant. Martinus IV. Bull. *Exultantes in Domino &c.* apud Vvad. tom.5. in Regest. pag.485.

(a) *Declarantes tamen pariter, quòd per præmissa non prohibentur in dicto Ordine Syndici Apostolici, cùm eorum usus non sit dispensatio in Regula, sed modus a Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris provisus pro puriori illius observatione; sive ejusmodi syndici assumantur ad præscriptum Constit. Nicolai III., & Clementis V. prædecessorum prædictorum, sive secundùm dispositionem Constitutionum rec. mem. Martini IV., & Martini V., ac Pauli IV. prædecessorum pariter nostrorum, prout illorum usus in singulis Familiis, Congregationibus, Reformationibus, ac Provinciis Ordinis prædicti respectivè fuerit receptus.* Apud Matthæucci Official. cur. eccles. cap.17. n.9.

con privilegj, e dispense nell' atto stesso la sminuisce, e la rilassa, concedendo contro a i suoi divieti l' uso delle rendite, e de' fondi tenuti a frutto; dunque un tal uso non concedette Martino IV. in detta Bolla. *Terza*; perchè altramente essendo, nè vi sarebbe stato bisogno del privilegio *Ad statum Ordinis*, conceduto poi da Martino V., nè veduta avrebbero la luce tanti documenti, apportati da me nel primo capitolo di questo libro. *Quarta*; perchè simil forma di parlare della Santa Sede si usa ancora verso i Minori Osservanti, facendosi menzione de' beni mobili, e immobili di questi, senza che si significhi verun privilegio, simile al preteso di Martino IV., conceduto agli Osservanti. Lione X., per esempio, nel suo Breve *Merentur*, diretto a' Superiori, e a' sudditi de' Minori Osservanti dice: *Come ci avete voi fatto esporre, Niccolò III., Clemente V., e altri Romani Pontefici, avendo preso in dritto, e proprietà della Romana Chiesa le case, i luoghi, e gli altri vostri beni, tanto MOBILI, QUANTO IMMOBILI; nondimeno alcuni di voi dubitano, se possano avere case grandi, e belle* (a). Dunque ancora que' beni immobili, sopra i quali, salva la purità della Regola, diede l'autorità a' Sindaci Martino IV., non erano che i Conventi, gli orti colle piccole selve, annessi a' Conventi, e i beni immobili, che venivano lasciati in utilità de' Frati Minori; non perchè si ritenessero da' Sindaci a frutto, essendo ciò contra la *pura osservanza della Regola*, ma perchè si alienassero, vendessero, e commutassero da' detti Sindaci in utilità de' Frati, cioè, in quelle cose, *delle quali a' Frati è lecito aver l' uso secondo la Regola., e la dichiarazione di Niccolò III.*

IX. Non solo dunque non costa, che la Bolla di Martino IV. contenga, o supponga privilegio contro la povertà; ma neppure ha di tal cosa l'apparenza, sì per le sue parole, in cui è partorita, sì per gl'inconvenienti, che altramente ne seguirebbero. E però resta nel suo possesso il rigore della Regola Francescana contro l'uso delle rendite, e delle possessioni; e dir si dee, che non fosse questo lecito a' Minori neppure dopo Innocenzo IV., e Martino IV. Che se a' medesimi questo non era lecito, ne inferiremo, che la Santa Sede pria di Martino V. non accettasse il dominio delle possessioni, e rendite lasciate a' Minori da tenersi a frutto, come il Ragionista alla pagina 113. dal falsamente supporre, che l'uso di tali cose fosse lecito a' Minori, falsamente conchiude, che delle possessioni, e delle rendite sopraddette la Santa Sede in tal tempo accettato avesse il dominio. Come, come? soggiugne: l'uso predetto non può togliersi da professione veruna. Falso, falso, rispondo: con un intero capitolo provai, che lo vieta, e toglie la pura Minoritica professione; e se fu a' Minori in sentenza del Ragionista accordato per privilegio, ancor egli conceder dee, che lo toglie la professione de' Minori non privilegiati sopra tal uso. Laonde una tal proposizione da lui affermata taccia implicitamente

(a) *Cùm itaque, sicut nobis nuper exponi fecistis, fel. record. Nicolaus III., & Clemens Papa V., ac alii Romani Pontifices predecessores nostri pro consolidatione ambiguarum conscientiarum, & timoratarum conscientiarum Fratrum Ordinis vestri serenitate, domos, & loca, ac alia bona vestra tam MOBILIA, QUAM IMMOBILIA, in jus & proprietatem Romana Ecclesia susceperint; nihilominus nonnulli vestrùm adhuc hasitant, an eis domos amplas, & speciosas .... inhabitare .... liceat.* Apud Vvading. tom. 15. in Regest. pag. 663. & seq.

mente d'illecita la professione de' Minori Osservanti, de' Cappuccini, e degli antichi Minori non privilegiati; perchè questa toglieva, e toglie un tal uso, che secondo lui non può togliersi. Piano, egli replica: non è mia quella proposizione, è delle Costituzioni Alessandrine. Non è vero: le Costituzioni Alessandrine, specialmente nel capitolo sesto, dove le cita per detta proposizione, non contengono un tanto errore. Solo potei leggere nelle medesime a questo proposito, appresso la Cronologia Serafica, pagina 168., quest' altra proposizione: *che cosa hanno i Minori? Il semplice uso di fatto, di cui non può starsene senza de' mortali la vita*: ed è simile a un'altra della Decretale *Exiit* di Niccolò III. §. *Nec quisquam*, ove dicesi: *non vi può essere professione veruna, ch' escluda da se l' uso della necessaria sostentazione*. Ma chi vorrà dire, che la vita de' mortali non possa sostentarsi senza l' uso delle possessioni, e delle rendite? Nessun prudente il dirà, perchè senza il detto uso vede sostentarsi continuamente la vita di tante migliaja di Osservanti, e di Cappuccini. Resta dunque, che la sopradetta proposizione non sia nè delle Costituzioni Alessandrine, nè di alcun autorevole documento; ma sia un puro mostruoso parto dell' animo solito del Ragionista, che ne fece dire delle altre anche ad altri da lui citati Autori. Quì vanno finalmente a conchiudere le di lui obbiezioni, ed evidentissime prove: in un errore, in una frode, in una impostura, da cui si rende manifesto, che non compose il suo volume per illuminare, ma per ingannare ancora la sacra Congregazione de' Riti, se gli fosse potuto riuscire.

§. III.

Si rigettano altri argomenti del medesimo, con cui pretende di provare, che nelle due allegate Bolle conceduto fosse a' Minori l' uso delle possessioni, e delle rendite.

I. BEnchè, come già feci vedere, neppure un' ombra de' pretesi privilegj comparisca nelle due menzionate Bolle; tuttavia l' Autore delle *Ragioni* si sforza contra ogni ragione di spacciarle per veri privilegj sopra la povertà Francescana, e così argomenta: „ Secondariamente Innocenzo IV. ordinò, che i beni immobili legati alla Religione potessero da' suoi Sindaci convertirsi in uso della medesima „ in quella guisa, che a' Superiori fosse piaciuto: *in usum Fratrum* „ *convertere valeant secundùm dispositionem vestram* „ (1). Questo nulla prova, avendo egli ciò fatto, perchè cedessero le limosine in sollevamento delle vere necessità de' Frati, le quali a nessun altro sono più note, che agli stessi Frati. Ma non dice già Innocenzo, che i beni immobili, non contigui al Convento, e non appartenenti all' orto, e a' virgulti del medesimo, si potessero da' Sindaci tenere a' frutto, ammi-

(1) Pag. 113.

ministrandone annualmente a' Frati l' entrate: e pure simili cose dovea dire, acciocchè la sua Bolla contenesse il preteso privilegio. Segue l' argomento, e dice ,, : Martino IV. diede facoltà a' medesimi ,, Sindaci di convertirli in uso de' Francescani in qualunque maniera ,, non ripugnante alla Regola . . . or la Regola non proibisce la con- ,, servazione di tali fondi in dominio della Santa Sede, nè il riscuo- ,, terne da questa i frutti per grazia, conforme ottimamente discorre ,, l' Autor delle firmamenta de' tre Ordini, parte quarta foglio 120 ,,. Costui la vuole in musica; che un tal uso sia proibito dalla Regola si provò per tutto l'antecedente capitolo; ed egli, col dirlo non proibito dalla medesima, torna a rivoltarsi nel pantano dell' orrida sua contraddizione a se stesso; poichè in questo medesimo capitolo suppone, insegna, e pretende, che quello fosse lecito per privilegio: anzi nel medesimo atto di obbiettare le sopraddette parole combatte per sostenere il preteso privilegio, in vigore di cui a' Minori lecito fosse ne' primi due secoli l' uso semplice delle possessioni, e delle rendite; onde non sò, se un più ridicolo Scrittore di questo si trovasse giammai, che nello stesso tempo dicesse di sì, e di nò sopra la medesima cosa. Il citar poi l' Autore delle *Firmamenta* è una solita sua gentilezza; perocchè il testo ben lungo, ch' ei ne adduce, comecchè nella sua collezione il racchiudesse quell' Autore, tuttavia non è sua dottrina, ma bensì dell' aggiugnitore al trattato del P. Maestro Perrini, il quale, chiunque sia, scrisse, quando nella fine del terzo suo secolo molti Conventi de' Minori ottenuto aveano per privilegio l'uso delle rendite, e de' poderi. E come, e con qual costanza ciò asserisse, può vedersi nell' antecedente capitolo §. 6. num. 5., dove lungamente ne trattai.

II. Rincalza l' argomento, e soggiugne ,, : Terzo: I due prefati ,, Pontefici non dissero a' loro Sindaci, che dovessero, ma solamente ,, che potessero alienare detti beni, *vendere*, *commutare*, *alienare*, *ex-* ,, *pendere*, *&* *permutare*, *&* *in Fratrum usum convertere valeant*. Così ,, Innocenzo IV.: e Martino IV. *petendi*, *exigendi*, *recipiendi*, *alie-* ,, *nandi*, *concedimus facultatem*. Ma avrebbono certamente parlato con ,, formole assai diverse, se avessero voluto i beni medesimi assoluta- ,, mente alienati, e distratti ,,. Che bell' argomento! Dunque perchè neppure dicono que' Sommi Pontefici, che tali cose *debbano* convertire in uso de' Frati, o di quelle *debbano* dare i frutti a' Frati, s' inferirà bene, che non avessero queste obbligazioni, ma che potessero ancora quelle cose, que' fondi, e que' frutti ritenersi per se medesimi? Non vede egli, che se quei Pontefici, come confessò poc' anzi, *vollero salva l' osservanza della Regola*, nel dar semplicemente la *facoltà* sopraddetta intesero, che dovesse questa esercitarsi in maniera che si provvedesse a' bisogni de' Frati, senza fargli trasgressori della povertà Minoritica? In oltre la formola precettiva di alienare sarebbe stata superflua, e non sarebbe stata a proposito: sarebbe stata superflua, perchè, come narrasi nelle medesime Bolle, i Frati voleano osservare esattamente la loro Regola, pel quale fine ricorrevano alla Santa Sede,

de, e i Sindaci da nominarsi, esser doveano persone timorose d'Iddio, che non fossero per allacciare l'anima propria nell'esercitare quell'ufizio di carità; onde a' tali persone non occorreva il precetto. Che poi neppure fosse a proposito, è manifesto dal considerare, che i Sindaci ebbero l'amministrazione sopraddetta non solo de' beni stabili lasciati pe' Frati, e situati lungi da' Conventi, ma ancora de' beni stabili confinanti a' Conventi, che secondo la Regola, poteano lecitamente ritenersi, coll'aggiugnersi all' orto, o al Convento, bisognoso di maggior' estensione, e de' mobili, che ancora poteano lecitamente ritenersi intatti a uso della Sacrestia, o del Convento stesso. Laonde se i Sommi Pontefici avessero comandata a' Sindaci l'alienazione delle cose, di cui parlavano, avrebbero privati i Frati de' comodi, che dalle medesime cose riportar poteano, altramente che coll'alienarle. Bastò dunque il darsi loro la facoltà di alienar quello, che non poteva lecitamente ritenersi da' Frati; e non era a proposito la formola precettiva, su' cui fonda l'argomento il Ragionista. Ma per poter dire, che quelle Bolle contenessero privilegio sopra la povertà comandata dalla Regola, ci vogliono altre congetture, che queste ciance! I privilegj debbono costare, e bene ancora; altramente non s'intende sciolta per veruno la legge. Si ricordi l'Autore, che anche gli odierni Osservanti, rigettatori di ogni privilegio, o dispensa sopra la purità della Regola, si prevalgono della Bolla di Martino IV., e che Innocenzo XI. ha dichiarato, non contenersi in quella (e di conseguenza neppure nell'altra simile, o di minor comparsa d'Innocenzo IV.) veruna dispensa sopra la Regola di San Francesco; e però potersene francamente i sopraddetti prevalere.

III. Aggiugne (1) „ che la consuetudine de' primi due secoli così „ interpretò detta Bolla; imperocchè dopo quella d'Innocenzo IV., „ nell' anno 1247. subito s'introdussero nell'Ordine queste rendite, an„ che nel Convento d'Assisi, dove sempre l'osservanza fu somma „. Che assoluto inventare! Quando anche fossero veri esempj di rendite quei, che allega nella pagina 99; nondimeno il più antico non sarebbe pria dell' anno 1275., come fedelmente riportai nel primo paragrafo del presente capitolo, numero secondo. Dall'anno poi 1247., in cui fu data la Bolla d'Innocenzo, all' anno 1275., si contano pure anni 28.: e una cosa introdotta 28. anni dopo la sopraddetta Bolla può dirsi subito introdotta dopo quella? Ma che importa questo? Già si vide nell'antecedente capitolo, e nel primo citato §., che ne' due primi secoli Francescani non mai vi fu consuetudine di aver le possessioni, e le rendite. Che se verso il cominciamento del secondo secolo s'introdussero in certi Conventi per abuso, gli strepiti de' Generali, e de' zelanti fecero conoscere, che non dalla consuetudine de' buoni Francescani, ma dalla licenza peccaminosa di alcuni furono introdotte. Ma giacchè stava in tanto possesso la consuetudine predetta, nata dalla Bolla d'Innocenzo IV., a che fine poi i Francescani nel suo terzo secolo fecero ricorso a Martino V., per ottenere dal medesimo il privilegio di aver l'uso delle possessioni, e delle rendite?

(1) Pag. 114.

Noti

Noti bene il Ragionista, che il privilegio *Ad statum Ordinis*, dato da Martino V., non è confermativo di qualche altro simile più antico privilegio, non facendosi in esso menzione di verun' altra simile concessione; ma è un privilegio, che sta affatto da per se stesso, e di più è dato solamente a tempo. Che bisogno, io ripeto, aveano di questo i Minori? A che ricorrere a' Martino, se vi era nell' Ordine la sopraddetta consuetudine? Che forse non più credevano l' autorità di Papa Innocenzo IV.? Come precipitano da per se medesime le false idee!

IV. In quanto poi al Sacro Convento di San Francesco della Città di Assisi, venero la religiosità de' buoni Minori, che ne' dì nostri lo abitano, e di tutti quei, che lo abitarono dal principio del loro Istituto, cioè da' tempi del Concilio di Trento, e di Urbano VIII.: veramente di edificazione al prossimo, di soccorso alle anime, e di sollievo alla Chiesa. Ma che poi mi voglia far credere il Ragionista, che ne' tempi anteriori alla istituzione degli odierni PP. Conventuali nel medesimo Convento l'osservanza fu sempre somma, io vi ho qualche scrupolo in fargli questa cortesia: leggendo in due Brevi di Alessandro VI., diretti al Capitolo Generale de' Minori, celebrato in Terni nell' anno 1500., riportati dall' Autore delle Firmamenta (1), uno de' quali comincia *Ex diversis mundi partibus*, e l' altro *Pulsamur quotidie*, che il suddetto Papa da varie parti del Mondo, e continuamente ascoltava lamenti contra la disformata vita di quei Minori, che allora non viveano da Osservanti; onde comandò, che si riformassero i loro Conventi, *e specialmente quello di San Francesco della Città di Assisi* (a). Che se ivi bisogno era della comandata riformazione, con cui si riducesse alla osservanza; dunque la osservanza non vi fu sempre somma. Or come potrò io credere il contrario, per piacere al Ragionista, senza negare la fede al Papa? Segue a dire, che *nè San Buonaventura, nè altri Generali zelantissimi curaronsi mai di alienarle*, cioè, le possessioni, e le rendite. Fortuna, che nel passato capitolo per tutto il paragrafo IV., e nel §. V. numero 1., e 2., e nel §. VIII. num. 5., e 6., e in altri luoghi si posero in vista gli strepiti, le alte querele, e i gravi comandamenti, ancora sotto pena di scomunica, che in varj tempi nel secondo, e nel terzo secolo Francescano, fecero i zelanti della povertà comandata nella Regola, i Superiori Generali, e i Capitoli generali dell' Ordine de' Minori contra le possessioni, e le rendite! Se tali cose per avventura non si fossero fatte conoscere, ora costui, facendo l' Indiano, ci voleva far credere, che

(1) *Tract. 1. p. 2. de Privil. 3. Ord. fol. 58.*

(a) *Omni diligentia reformetis, præcipuè autem Domum S. Francisci de Assisio.* Alex. VI. Brev. *Ex diversis &c. Sed inter catera maximè expedire judicamus, ut omni studio per voe intendatur reformationi Conventus S. Francisci de Assisio.* Idem in Brev. *Pulsamur quotidie*, apud Firmam. loc. cit., *& apud Libellum, cui titulus:* Constitutiones Alexandrinæ Fratrum Minorum, editæ sub fel. auspicio Rev. P. Magistri Evangelistæ Pellei Forciensis, eorundem Minorum Conventualium Vicarii Generalis Apostolici. Bononiæ per Alexandrum Benacium 1587., *ubi etiam leguntur quædam Epistola superiùs laudata lib. 1. cap. 2. §. 5. n. 1. & §. 6. n. 1., & 3.*

un tanto abuso entrato fosse nella Religione di San Francesco, senza neppur trovarsi un Superiore, che per alcun tempo gli facesse un po' di resistenza, o si curasse di toglierlo. Che se di San Buonaventura non trovasi contra le rendite ordine veruno, segno è, che in tempo suo non vi erano; altramente le avrebbe certamente interdette, e sopra esse cadute sarebbero quelle sue altrove riferite parole: *se alcuni mancano in queste cose, ce ne attristiamo, contraddiciamo, lo proibiamo.*

§. IV.

Escludonsi altri argomenti, fondati in un Breve di Alessandro VI. Uberes fructus, *e in un altro di Giulio II.* Exponi nobis; *e si palesano le stravanganze di chi fece la prefazione alle Costituzioni de' PP. Conventuali, dette le* Piane, *rispondendosi per fine alle testimonianze di alcuni Scrittori.*

I. Colla sua profonda erudizione obbietta nuovi argomenti il coraggioso Ragionista; e scrive „: Aggiungasi, ch' Alessandro VI. in „ un suo Breve, che comincia *Uberes fructus* (appresso il P. Wa„ dingo all' anno 1494. num. 90.) pel quale conferma alcune Bolle „ di Martino IV., Martino V., Eugenio IV., Callisto III., Sisto IV., „ e Paolo II., assevera, che i Conventuali erano debitori delle anti„ che loro rendite, non solo a Martino V., e agli altri Pontefici „ susseguenti, ma anche a Martino IV.: *dicti Praedecessores Ordinis ve„ stri Professoribus concesserunt, quod usum bonorum eis, & dicto Or„ dini relictorum proprietate, seu dominio eorumdem bonorum apud Ro„ manam Ecclesiam remanente, cum puritate Regulae percipere, & ha„ bere possent* „. Se per altro la sua destrezza non troncava la parola *RESPECTIVE*, *rispettivamente*, che dovea esser la terza nel trascritto testo del Breve di Alessandro, l'argomento non avrebbe fatta simil comparsa; conciossiachè tosto conoscevasi, che Alessandro significar voleva, che non tutti, o nello stesso modo i suoi Antecessori aveano conceduto a' Minori l'aver de' beni col dominio appresso la Santa Romana Chiesa: il che è verissimo; perocchè i Pontefici avanti Martino V. presero la proprietà de' soli mobili, spettanti all' uso de' Frati, e degli immobili, consistenti in Conventi, Chiese, o abitazioni de' Frati, orti, e virgulti annessi a' Conventi, per quello, che riguarda il prenderne la proprietà, e lasciare le dette cose intatte a uso de' Frati. De' beni immobili rimoti da' Conventi, e di altre cose, non appartenenti all' uso lecito de' Frati, ne presero la proprietà, non per ritenerli a uso de' medesimi, ma per alienarli, e commutarli in cose, di cui ne potes-

potessero i Frati aver l' uso: e in tali disposizioni, o concessioni di Sindaci, da cui si facessero a nome de' Papi le dette accettazioni, ritenzioni, vendizioni, e commutazioni, si mantenne illesa la purità della Regola, come dice nel riferito testo Alessandro VI.. Ma i Sommi Pontefici Martino V., Eugenio IV., e Sisto IV., ampliando la facoltà de' Sindaci di Martino IV. a poter ritenere i fondi fruttiferi ad uso de' Frati Minori, e l' eredità de' parenti, cui succeduto avrebbero i Frati restando nel secolo, non mantennero illesa la purità della Regola Francescana; onde alle disposizioni di questi, che concedettero a' Minori l' uso delle possessioni, e delle rendite, di cui trattiamo, non si debbono riferire le parole *cum puritate Regulæ*, poste nel sopralodato testo; e questo appunto voleva significare la parola *rispettivamente*, soppressa dal Ragionista: mentre, che i privilegj di Martino V., di Eugenio, e di Sisto IV. si opponessero alla purità della Regola, concedendo, o ampliando l' uso delle rendite a' Minori, è tanto certo, quanto è certo, che furono privilegj; essendo proprio di questi lo sciogliere dalla obbligazione della legge, come insegna lo stesso Ragionista. Onde Eugenio IV., Sisto IV., e Lion X., come può vedersi nel §. IX. dell' antecedente capitolo, e altrove, ci fecero intendere, che le rendite, e le possessioni avute da' PP. Conventuali avanti il Concilio di Trento erano vietate dalla Regola di San Francesco; e però non potevano ritenersi da' Minori Osservanti, obbligati alla purità della medesima: perloche Sisto IV., dando il privilegio delle successioni ereditarie a' Minori Conventuali, aggiunse la clausola derogatoria in questa parte del vigore della Regola, dicendo: *non ostanti le regole dell' Ordine vostro &c.*: e fatta un' altra Bolla, dichiarossi, che detto privilegio non dovea stendersi agli Osservanti, come contrario alla loro promessa Minoritica povertà, che non è maggiore di quella, che comandasi nella pura Regola di San Francesco. Ma senza maggiormente in questo affaticarmi, tutti i fondamenti stesi nell' antecedente capitolo confermano la mia risposta, data alle parole del Breve di Alessandro VI., e provano, quelle non doversi intendere, che l' uso de' poderi onninamente si accordi colla purità della Santa Serafica Regola.

„ II. E lo stesso (siegue quegli a dire) testifica Giulio II. in un „ suo Breve, che comincia *Exponi nobis*, diretto al P. Reverendissimo „ Graziano nell' anno 1506., Generale de' Conventuali: *Cùm in privilegiis Martini IV., Eugenii IV., & Sisti IV., & forsan aliorum Romanorum Pontificum, Ordini, & domibus, & Fratribus ejusdem Ordinis concessum existat, quòd omnium quorumcumque bonorum immobilium donatorum, seu legatorum per Christifideles eisdem, dominium sit in dispositione Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, fructus verò, redditus, & proventus dictorum bonorum sit pro subveniendis necessitatibus Fratrum* „. Ancora in questo testo del Breve di Giulio degnossi il Ragionista di troncare la parola *respectivè*. Ma comunque siasi, le accennate parole non si leggono nella parte dispositiva del Breve, ma nella sola narrativa, dove si racconta tale qual fu la supplica fatta al Papa

da quel Generale, che confonde le disposizioni de' tre lodati Pontefici; non distinguendole altramente, che colla detta ommessa parola, in vigore di cui dee intendersi, che Martino IV., trattandosi de' beni immobili da mantenersi a frutto, a uso de' Frati Minori, prese possesso, e dominio delle sole abitazioni de' medesimi, e degli orti, e de' virgulti a queste contigui; e gli altri Pontefici anche de' beni lontani da' Conventi: nè parlasi nel detto Breve de' soli Frati Minori, ma delle Monache ancora di Santa Chiara. Che se in oltre la Bolla di Martino IV. appellata viene ivi tra' privilegj, questo non si fa in detta narrazione, se non che impropriamente; costando da quanto più volte dissi di sopra, e dalla dichiarazione d'Innocenzo XI., che in quella non contiensi dispensa veruna sopra la Regola, ma solo si dà loro la facoltà di nominare i Sindaci Apostolici, che a nome della Chiesa Romana possano in favore de' Frati far tutte le cose non ripugnanti alla purità della Regola, per le quali ricorrer doveano alla sopraddetta Chiesa, non essendovi questi Sindaci. Ma sopra tutto è da notarsi, che il mentovato Breve dal Ragionista dicesi diretto al P. Graziano Ministro Generale de' Conventuali, quasichè i Conventuali di quel tempo avessero un particolar Generale, distinto da quello degli Osservanti: per verità è diretto a *Fra Rinaldo Graziano da Cotignuola Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Frati Minori*, e però capo supremo dentro l' Ordine, così de' vetusti Conventuali, come degli Osservanti della Comunità, e della Famiglia.

III. Rinforza le obbiezioni, e soggiugne „: Le Costituzioni Pia„ ne (dentro la loro prefazione) dopo aver fatta menzione del pri„ vilegio mitigante la povertà, *Obtentu divini nominis*, conceduto all' „ Ordine da Clemente IV., dicono, *& Martinus idem concessisse vide*„ *tur*; e aggiungono, che per questa cagione non professavano assoluta„ mente la Regola, *sed juxtà summorum Pontificum declarationem, præ*„ *sertim Martini IV., & V., Eugenii IV., Sisti IV., & Alexandri VI.*). „ E' così frequente il Ragionista nel gittare in faccia al suo Lettore le dottrine contenute dentro la prefazione, premessa alle Costituzioni de' PP. Conventuali, confermate da Pio IV., e dette perciò *le Piane*, citandola sotto nome di *Costituzione Piane*, col porre sotto nel margine un piccolo *præfat.*, che io son costretto ad ammonire di nuovo i Lettori, che le Pontificie conferme delle Costituzioni non cadono sopra le loro prefazioni, e sopra tutte le parole contenute nelle medesime; ma sopra quelle sole, che hanno vigore di legge; laonde non avendo vigor di legge l' accennata prefazione, non può dirsi confermata dal Papa, nè può chiamarsi *Costituzione Piana*, ma resta nel nudo suo essere di prefazione, con quella sola autorità, che potè in quella derivare dalla persona di quel Padre Conventuale, che la compose: è dunque una continnata solita destrezza del nostro Ragionante lo spesso citarla sotto il nome specioso di *Costituzioni Piane*. Chi poi la componesse, io di certo non lo sò: posso ben dire, che l' Autore di quella è un di coloro, che tra' Minori seminarono la prima volta questi presenti malnati litigj, tanto nemici dello stretto nodo, che incatenar

tenar dee tra' loro i cuori, e gli spiriti di tutti i Figliuoli del medesimo Santo Padre. Quanto costui meritar possa di fede nelle sue asserzioni, può prestamente conoscersi dalla dottrina posta nella sua prefazione; imperocchè nel testo medesimo, apportato sopra dal nostro Ragionista, dice, parere che Martino IV. concedesse lo stesso con quello, che i Conventuali fingono conceduto a' Minori da Clemente IV., cioè, la facoltà di succedere nell'eredità de' Parenti; quando Martino IV. nella sua Bolla *Exultantes* neppur per ombra di tal cosa tratta, o discorre, come neppure dell'uso de' poderi. Dice, che per questa cagione i Conventuali vetusti non professavano assolutamente la Regola, ma secondo la dichiarazione de' Papi, e principalmente di Martino IV., e V., di Eugenio IV., e di Alessandro VI.; ma di questi nessuno ha fatta dichiarazione alcuna della Minoritica Regola: e dovea distinguere dalla dichiarazione alla dispensa, o rilassazione della Regola; poichè la dichiarazione non toglie, ma spiega il rigore della Regola, e le Bolle, che il tolgono (quale pretendesi da' Conventuali, che fosse l'accennata di Martino IV., e quali furono in verità i privilegj per l'uso delle possessioni, e delle rendite) non sono dichiarazioni, ma dispense: onde il professare secondo queste non è un professare secondo le dichiarazioni, ma secondo le dispense de' Sommi Pontefici. Queste cose dovea egli distinguere, se non voleva far professare gli antichi Conventuali, come gli odierni Osservanti, e i PP. Cappuccini, che professano secondo le dichiarazioni Pontificie; e in vigore di tal professione obbligati sono ad osservare la purità della Regola, cui (professando secondo i privilegj rilassativi) non si obbligavano i detti Conventuali. E tanto basti per discernere il merito di colui, e l'autorità della sua prefazione alle *Costituzioni Piane*.

IV. Per ultimo chiama in testimonio l'esimio Dottore P. Francesco Suarez, il Barbosa, il Gonzaga, e il Tamburino *de Jure Abbatum*, de' quali tutti, e di alcuni altri apportò le sentenze nelle pagine 102., e 103., i quali affermano, che per dispensa Apostolica, o per dispensa d'Innocenzo IV. i Conventuali nel bel principio dell'Ordine incominciarono ad avere le possessioni, e le rendite; e non per altro, ei dice, attribuiscono ad Innocenzo IV. il privilegio delle antiche rendite de' Minori, se non perchè da un lato, che questo Pontefice, e Martino IV. si riserbassero il dominio de' beni immobili, dati a' Francescani, per dipoi convertire i frutti in loro uso, non opponevasi all' antica loro altissima povertà: e dall' altro canto, in concedendo a' Superiori dell'Ordine, e a' Sindaci Apostolici di disporre de' medesimi beni in ogni maniera lecita, e non contraddicente alla Regola, dimostrarono di non aver' essi difficoltà alcuna di riserbarselo.

V. Ma di questi Scrittori ne alleghi quanti vuole, che serviranno a rinfacciargli la fradicia contraddizione a se medesimo, e ad essi, che tante volte pone in essere; affermando, come ancor quì fa, che le possessioni, e le rendite furono introdotte nell'Ordine per dispensa Apostolica sopra il rigore della Regola, e che non erano contrarie al rigore della medesima. Non vanti però, che i citati Scrittori

ri s' inducessero ad attribuire ad Innocenzo IV. il privilegio delle rendite de' Minori per le sue assegnate ridicole ragioni: non si contraddicono quelli, come fa esso; nè così facilmente scrivono proposizioni espressive d' ippocentuari. La ragione precisa, per cui a ciò s' indussero, è il non aver' esaminata la Bolla d' Innocenzo, e la storia de' Minori, e l' essersi con buona fede troppo affidati alle narrazioni di un solo Scrittore Francescano, il quale tutti mal' informati l' un dopo l' altro in tal fatto seguitarono. Questi poi non è, se non che il P. Ridolfi da Tossignano Minore Conventuale, che nell' anno 1586. lasciò scritte nella storia della Religione Serafica (libro 2. pag. 151.) le seguenti fandonie: *Questo però tengo per certo, che nell' anno del Signore 1254. Alessandro IV., e Gregorio IX., in molte cose temprarono il rigore della nostra Regola, il che fecero ancora molti altri Sommi Pontefici, come Innocenzo IV. &c.* Questa, questa, io dico, è la ragione precisa, che a ciò scrivere indusse quei, per altro celebri, Scrittori. E che sia così, è manifesto; sì perchè alcuni espressamente il citarono, allegando altresì il luogo della di lui storia Serafica, ove tali stravanganze afferma, come appunto fecero il Barbosa, e il Tamburino; sì ancora perchè commettendo essi de' notabili errori nella storia Francescana, fanno conoscere, che di questa non esaminarono i fonti. Per esempio: il Barbosa scrive, che l' indulto d' Innocenzo IV. fu di poter possedere in comune, il che stima falso anche il Ragionista; e che fu impetrato nell' anno 1244., essendo dato nel 1247. Il Tamburino afferma, che in vigore della concessione d' Innocenzo IV. incominciarono i Conventuali ad avere in comune beni stabili. Il Padre Gonzaga poi, benchè Osservante, più fedele copiatore della storia del P. Ridolfi, appresso lo stesso Ragionista (pag. 103.) scrive: *L' Ordine nostro da Innocenzo IV. intorno all' anno del Signore 1244., e 35. dalla istituzione sua, per Pontificia dispensa ammise le annue rendite, e IL DOMINIO, E LA PROPRIETA' DELLE COSE IMMOBILI.* E il Suarez, appresso il medesimo: *poco dopo la morte di San Francesco ebbe da Innocenzo IV. la dispensa intorno a quella rigida povertà.* Sudar dovrà il Ragionista, se accordare vorrà le sentenze di questi Scrittori colle sue *Ragioni*, e colla verità della storia Serafica; e dopo tanti sudori, veggendo esser cosa impossibile, sarà costretto, o a negare a se stesso, e agli accreditati storiografi dell'Ordine la fede, per accordarsi colle sentenze de' detti Scrittori; ovvero a meco dire, che scrissero essi senza esaminare di tali sentenze il fondo, e senza esser pratici della vera storia Francescana, quantunque in altre materie sieno eglino stati eccellenti. Ed essendo così, rader dovrebbe quei medaglioni dal frontespizio del suo volume, o vergognarsi almeno di aver tante volte obbiettati i testi de' medesimi, e con tanta confidenza con quanta si obbietterebbero le Bolle Pontificie, o gli autografi stessi de' più accreditati Scrittori, contemporanei a i fatti, che intende alle volte di provare; come, per esempio, *che i Conventuali sieno i primi, che gli Osservanti uscirono da i Conventuali*, e simili cose falsissime, appoggiate sulle testimonianze incaute

te di tali Autori. Al numero di tali Scrittori dal Ragionista aggiugner potevasi anche il P. Anacleto Reiffenstuel, che nella sua *Canonica*, tom. 3. lib. 3. titulo 31. *de Regularibus* §. 2. num. 54. scrisse, qualmente Innocenzo IV. diede a i Conventuali la dispensa sopra il rigore della Regola Francescana; seguitando ancor egli le dicerie degli altri Scrittori, ingannati dalla storia del P. Ridolfi. Ma non ce lo aggiunse, o perchè non trovò questa sua narrazione, o perchè trovata non troppo favoriva alla sua causa; aggiugnendo ivi il P. Anacleto, che dal principio dell' Ordine fino a i nostri tempi, senza interruzione veruna, sempre vi sono stati gli Osservanti della purità della Regola Francescana, a i quali di conseguenza si dee la primogenitura, come a quelli, che continuamente succedono a i primi Figliuoli del Santo Patriarca, non dispensati in cosa veruna.

VI. Ora è tempo di scagliare l' altro argomento contenuto nella pagina 102. delle *Ragioni Storiche* ne' seguenti termini „: Gli stessi Zelanti più severi de' primi due secoli, a' quali, perchè avrebber voluto „ vivere col rigor della sola mendicazione cotidiana praticata da San „ Francesco, non piacevano le rendite introdotte nell' Ordine; e però „ di tempo in tempo presentaronsi per rinunziarle (affine di riformarsi, „ e segregarsi dalla Comunità) a' Sommi Pontefici, e ingenuamente confessarono, ch' erano state introdotte, non per abuso, ma per privilegio. Così dissero nell' anno 1292. Fra Corrado da Offida, e Fra „ Giacomo da Todi a San Pietro Celestino: *Che i Frati voleano vivere largamente, e valersi de' Privilegj* (1). Così nell' anno 1351. Fra „ Gentile da Spoleti a Clemente VI., *che li concedesse un luogo, dove „ potesse osservare la Regola ad literam, e senza privilegio* (2). E così „ pure nell' anno 1415. confessarono gli Osservanti al Concilio Costanziense, *che la causa di vivere largamente nell' Ordine erano i privilegj contrarj alla povertà* (3) „: Da che ne segue, che avanti il Pontificato di Martino V. erano stati veramente conceduti all' Ordine de' Minori alcuni privilegj circa la povertà, i quali dovettero essere specialmente quei d' Innocenzo IV., e di Martino IV.

(1) *Cron. p. 2. lib. 1. c. 27.*

(2) *Cron. p. 2. l. 9. c. 12.*

(3) *Cron. p. 3. l. 2. c. 30.*

VII. L' argomento sembra di aver qualche forza: nondimeno se si osservano le Bolle d' Innocenzo, e di Martino IV., e tutte le altre spedite alla Comunità de' Minori pria de' tempi di Martino V., e insieme la forza delle ragioni stese nell' antecedente capitolo, si fa palese, che ne' due primi secoli Francescani alla Comunità de' Minori non fu conceduto privilegio veruno sopra la povertà espressa nella Santa Regola. Bisogna dunque vedere, che cosa intendessero que' Zelanti sotto il nome di *privilegj*: e tuttochè non mancassero allora varie persone variamente esentate dalle comuni strettezze, per mezzo di privilegj personali, conceduti loro dalla indulgenza de' Superiori, o da' Papi, de' quali ne rivocò molti Bonifacio IX. (4), e Gregorio XI, ne riconfermò Giovanni XXIII., e ne riconcedettero altri Papi, specialmente nel tempo dello Scisma, che durò fino al Concilio di Costanza, come può vedersi ne' Registri del P. Wadingo; nondimeno quello, che più verisimile mi sembra, è, che sotto nome di *privilegj* intendessero

(4) *Vvad. ad ann. 1305. n. 3. Tom. 9. edit. Rom. pag. 130.*

dessero le dichiarazioni, o chiose Apostoliche della Regola di San Francesco, abusandosi così del nome *di privilegio*. Imperocchè vi furono anticamente de' Zelanti, che, troppo tenaci del senso letterale della Regola, credevano, che questa chiara fosse da per se medesima, e non occorresse intorno a lei altra chiosa, che il Testamento del Santo Padre, secondo le parole soprariferite di Gesù Cristo, che disse, *volere di tal Regola* ad litteram *la osservanza, e senza chiosa*. Tal sentimento dagli emoli suoi fu imposto al B. P. Fra Giovanni da Parma, come si legge appresso l'Annalista Serafico (1). Anche ad Alvaro Pelagio, comechè veneratore delle dette Apostoliche dichiarazioni, con tuttociò parve, che non totalmente piacesse l'averle proccurate, e che i Frati potevano contentarsi della dichiarazione contenuta nel testamento del Santo Patriarca (2). Di Fra Gentile, e de' suoi compagni apporta il fatto medesimo l'Arcivescovo di Firenze Sant' Antonino, in tal maniera che fa conoscere, non aver' eglino altro inteso per nome di *privilegio*, che le decretali Apostoliche, con cui fu dichiarata la Santa Regola: *Supplicarono* (ei dice) *al Signore Papa Clemente, affinchè fossero conceduti loro alcuni luoghi dell' Ordine, dove potessero osservare la Regola* ad litteram; *imperciocchè asserivano, che la Comunità dell' Ordine la osservava come glosata, e modificata per mezzo della dichiarazione de' Sommi Pontefici; essi osservare la volevano* ad litteram *senza glose, com' era stata data dal Beato Francesco* (a). Veramente aveano il torto nel volersi appartare dalla Comunità dell' Ordine, introducendo divisioni, per un così frivolo motivo; conciosiachè, come ancor' avvertì Alvaro Pelagio nel luogo sopraddotto, le dichiarazioni Apostoliche, sebbene modifichino la Regola, dimodochè da quella escludano i sensi troppo rigorosi, che possono darsi loro dall'eccessivo zelo, o dalla poca scienza di alcuni; tuttavia lasciano intatto il suo vero, naturale, e letteral senso, inteso da N. S. Gesù Cristo, e dal P. San Francesco, a differenza de' veri privilegj, o delle dispense, che al detto senso letterale, rispetto alle persone privilegiate, o dispensate, tolgono la virtù di obbligare; e però chi osserva la Regola secondo le modificazioni Apostoliche, le quali altro non sieno, che dichiarazioni della medesima, può dirsi, che la osservi *ad litteram, & sine glossa*. Ma nulladimeno pareva a quelli tal volta, che l' osservarla secondo le dichiarazioni sopraddette fosse meno grato a Dio, e al Santo Padre: tanto più, che in quelle si dichiarò, esser lecita a' Minori la congregazione di grano ne' granaj, di vino nelle cantine, dove la sperienza veder fece, che il frutto della cotidiana mendicazione non basta al convenevole sostentamento de' Frati; potersi da' medesimi, per mezzo de' Sindaci convertire in cose necessarie; goder l' uso di molte robe lasciate da' Benefattori; l'aver lasciato in arbitrio de' Superiori

(1) *Vvad. tom. 4. pag. 2. num. 2.*

(2) *Lib. 2. de Planctu Eccl. cap. 61. pag. 147. a terg. col. 2.*

(a) *Supplicaverunt namque Domino Papa Clementi, ut eis aliqua loca Ordinis concederentur, in quibus possent Regulam ad litteram observare. Asserebant namque, quòd Communitas Ordinis observabat eam, ut glossatam, & modificatam per declarationem Summorum Pontificum: ipsi servare volebant ad litteram sine glossis, ut fuerat a Beato Francisco tradita.* S. Antoninus Part. 3. Histor. Tit. 24. cap. 9. §. 18.

riori il giudicare, quale, e quanta in varj luoghi esser dovesse la povertà, o viltà de' vestimenti de' Frati secondo la Regola, e simili, che a quelle persone della povertà zelantissime parer potevano un po' troppo. Aggiugniamo a queste cose i privilegj personali di alcuni Minori, come di quei, che dicevansi Cappellani del Papa, de' quali ve n' erano molti; di quei, che avean' ottenuto lo star fuori dell' Ordine al servigio de' Principi, e de' Prelati; di quei, che aveano la cura di qualche Parrocchia, o per privilegio tenevano beneficj Ecclesiastici (de' quali privilegj personali esservene stati molti nell' Ordine, ancora ne' tempi antichi, si conosce dall' Apostolica pistola di Alessandro IV. nell' anno 1257. indirizzata al Ministro Generale San Buonaventura, e rapportata dal P. Wadingo (1), e dagli scritti di Pietro d' Alva nel suo indicolo delle Bolle) e vedremo di poter intendere, che alcuni Zelanti si lamentassero allora de' privilegj, e ancora di quelli, che stimavansi da essi, o erano veramente contrarj alla povertà; senza che sia necessario di far apertamente violenza alle riferite Bolle d' Innocenzo IV., e di Martino IV., col dire, che in esse concedasi vero privilegio, o dispensa circa l' uso delle rendite, e delle possessioni; e senza opporci sfrontatamente alla forza di tanti argomenti del capitolo primo, co' quali ci vengono chiaramente dimostrati i due primi secoli Francescani totalmente obbligati alla purità della Regola, e a non aver neppure l' uso semplice de' fondi fruttiferi, tenuti a frutto lungi da' Conventi a mano de' Sindaci pel sostentamento unico de' Frati Minori. Notisi però, che il primo fatto de' soprallegati malamente citasi, essendo accaduto nell' anno 1295., e leggendosi nella seconda parte delle Cronache libro 5. capitolo 27. E tanto basti in risposta, che che sia dell' autorità delle Cronache, secondo la traduzione Italiana, di cui vi è molto da dubitare, che non sia in tutto corrispondente all' originale Portoghese, e che non vi sieno scorse delle voci, che alterino il senso inteso dall' Autore delle medesime, come anche altrove notai.

(1) Tom. 4. pag. 60. numer. xi.

§. V.

Si esamina, se il Beato Gregorio X. nel Concilio di Lione, presente San Buonaventura, approvasse le rendite de' Frati Minori.

„ I. SI parlò (scrive il Ragionista pag. 103.) di queste rendite nel Con-
„ cilio generale nell' anno 1274. celebrato in Lione, dove furono
„ presenti San Buonaventura, e molti altri degnissimi Francescani; e il
„ Sommo Pontefice Gregorio X. determinò: *Minores tutâ conscientiâ ali-*
„ *quid proprii habere posse* (2), cioè, quel proprio de' Conventuali fino al
„ Concilio di Trento, che non era loro, ma d' altri (*cioè, poteva dire,*
„ *quello ch' era loro proprio, e non proprio*). Ed avendo alcuni zelanti

(2) Rodulph. p. 80.

„ della Marca tentato di asserire, *hanc sententiam*, *Fratres posse penès*
„ *se propria tenere*, *esse damnosam*, *Regulæ contrariam*, *& in apertam*
„ *apostasim deducentem*, da' Superiori dell' Ordine furono gastigati come
„ temerarj, e scismatici „. *E alla pagina 237. sul medesimo proposito scrive*:
„ Ma molto più contenziosi, e più fanatici dimostraronsi gli stessi zelanti
„ nell' anno 1275., come notano il Ridolfo, ed il Vvadingo, quando
„ avendo Gregorio X. nel Concilio generale di Lione determinato, per
„ difender dalle calunnie i Legati perpetui de' Francescani, *Minores tutâ*
„ *conscientiâ aliquid proprii habere posse*, cioè, non la proprietà odierna
„ de' Conventuali, ma bensì quella, che questi tennero fino al Con-
„ cilio di Trento, che non era loro, ma d' altri, (*ch' era un Ircocervo*
„ *Aristotelico*) i zelanti principiarono subito a gridare impertinentemente,
„ che la detta proposizione era dannosa, contraria alla Regola, e con-
„ ducente a una manifesta apostasia. Procurò la Comunità dell' Ordine di
„ quietarli, e gli esortò a parlar con più rispetto, e meno audacia,
„ dicendo, che le determinazioni del Papa sono tutte regolate dallo
„ Spirito Santo, e giuste, e sante, che però debbonsi tutte umilmente
„ venerare; e che una volta, che la detta proposizione era stata decisa
„ dal Papa, non doveva più sottoporsi a nuove dispute; ma i zelanti in
„ vece di correggere questo lor primo errore, precipitarono in più or-
„ rende bestemmie.

II. Così egli va favoleggiando, e piantando carote, anzi recitando proposizioni, che ei sebbene s' ingegni di addolcirle colle chimeriche sue chiose, nulladimeno assai si conosce, che sono contraddittorie a' suoi principj; mentre, com' egli riferisce, i predetti zelanti non tacciavano una tale proposizione: *Fratres uti possunt redditibus, & possessionibus*: *i Frati possono avere l' uso delle rendite, e delle possessioni*; ma bensì quest' altra: *Fratres possunt apud se propria tenere*: *i Frati possono appresso se tenere di proprio*. Che se la proposizione da essi tacciata era la stessa sostanzialmente con quella, ch' egli dice nel Concilio generale di Lione definita da Gregorio X., cioè, *Minores tutâ conscientiâ aliquid proprii habere posse*, *i Frati Minori con sicura coscienza possono avere qualche cosa di proprio*, già questo proprio non era quel solo de' Conventuali pria del Concilio di Trento, de' quali non erano in proprietà in verun conto le cose, delle quali aveano l' uso, e i loro fondi fruttiferi non si tenevano appresso di essi, ma appresso la Sede Apostolica a mano de' Sindaci; ma era esso il vero proprio degli odierni Conventuali, di modo che quelli non appresso i Sindaci, ma *appresso se stessi tenessero di proprio*, *Fratres possunt apud se propria tenere*: il che è contrario anche al sistema del Ragionista, quantunque colle sue glosse il voglia occultare.

III. Quanto faceva meglio a lasciar dormire nelle tenebre del suo Ridolfo una tale proposizione, o a confessare candidamente, che non fu quella esaminata, nè determinata dal Beato Gregorio X., o dal Concilio soprallodato! E per verità nè dentro gli atti de' Concilj, raccolti dal Padre Labbè, nè dentro le compilazioni di altri Autori, nè dentro i libri, che contengono i documenti spettanti a' Francescani, trovasi ombra veruna di tal Pontificia determinazione. Fece, vero è, il Beato Gregorio X. nel tem-

tempo del suddetto Concilio, stando in Lione, una dichiarazione di cert punti della Serafica Regola, che comincia *Voluntariæ paupertati* (1); ma in questa tutto il contrario determinò della pretesa proposizione, dicendo, *che i Frati Minori, secondo la professione della Regola, non possono avere proprietà di cosa veruna, nè in particolare, nè in comune* (2): nelle quali parole, dirà il Ragionista, che il *proprio* si prende per vero proprio, e pretenderà poi, che lo stesso Gregorio nella decantata proposizione del suo Ridolfo prendesse il *proprio* senza veruna proprietà. Sotto il dì 17. di Luglio dell'anno 1274., come nota l'Annati (3), fu pubblicata la Costituzione, *Religionum diversitatem &c.* nella sessione sesta del mentovato Concilio, in cui descrivendosi i Religiosi degli Ordini Mendicanti, sono quegli (vi si legge) *a' quali la Professione o la Regola, o alcune Costituzioni proibiscono aver possessioni, e rendite, per congruo sostentamento; ma per mezzo di pubblica mendicazione suole sostentargli la incerta mendicità* (4). Doveasi quì aggiugnere, *eccettuati i Frati Minori*, se questi soli tra gli altri pel proprio sostentamento con sicura coscienza tener potevano le possessioni, e le rendite. La Regola stessa, e tutte le sue Apostoliche famose dichiarazioni, già riportate nel primo capitolo, esclamano altamente contro alla suddetta proposizione; e ciò non ostante il Ragionista ebbe animo d'imporla al B. Gregorio X., e di recitarla nel suo fallace volume come certa, come determinata in un Generale Concilio, e alla presenza di San Buonaventura? Oh grande animosità! oh .... Ma che vuol'egli significare col dire, che alla supposta determinazione di Gregorio presenti fossero San Buonaventura, e altri degnissimi Francescani? Che San Buonaventura giudicasse vera una tal proposizione? Ma se ciò far voleva il Santo, era necessario, ch'ei ritrattasse le cose scritte mentre stava nell'Ordine. Legganfi le sentenze del medesimo, da me riferite nel secondo paragrafo dell'antecedente capitolo, e ancora da quelle sole potrà ravvisarsi, che fu egli di sentimento contrario. Ben si conosce da' riportati suoi periodi, che il Ragionista poco è versato nella dottrina del Dottore Serafico, e poco è pratico de' Sacri Concilj, e delle determinazioni Pontificie; e però non è quegli, che falsamente dice di essere nel frontespizio delle sue *Ragioni*, confermandosi quanto di lui dissi nella mia prefazione.

IV. Scuserà forse il suo errore col dire, che tali cose lesse nella Storia del suo P. Ridolfi da Tossignano: e io lo credo, ma chi gli ammetterà questa scusa in un secolo così illuminato, essendo egli un Teologo, che vanta tanta erudizione? Troppe altre ne ha scritte il suo Ridolfi, ed è appunto famoso per simiglianti frottole. Seppe fare de'prodigj, maggiori ancora di quelli della potenza assoluta d'Iddio nella sua miracolosa Storia; poichè seppe fare, che nel medesimo tempo il Santo Patriarca Francesco fosse vivo, e fosse morto, morto in verità, e vivo nel Pontificato d'Innocenzo IV., cui dimandò una Bolla (5). Seppe fare, che Innocenzo IV. fosse Papa, e insieme non fosse nel 1212.; poichè in quest' anno in cui non era Papa, egli diede a' Minori, secondo la detta storia, il titolo di Conventuali (6). Questi, e molti altri prodigj far seppe nella sua celebre Storia il P. Ridolfi; e pure un sì miracoloso Storiografo allegato

(1) *Apud Firm. 3 Ord. p. 4. fol. 4. a terg. col. 1. & Vvad. tomo 4. pag. 414. n. 1.*

(2) *ibid.*

(3) *Lib. 5. pag. 121.*

(4) *Vid. sup. cap. 1. §. 2. n. 7.*

(5) *Rodulph. lib. 2. hist. Seraph. pag. 149.*

(6) *Idem. ibid.*

g[illegible]o viene per la sua causa dall' Autore delle *Ragioni*: e quel ch'è più, ancora da certi Scrittori dell'Osservanza Minoritica, come sono il Gonzaga, il Miranda, il Roderigo, e altri, che però si guadagnarono dentro il volume delle *Ragioni*, non solo gloriosi encomj, ma inoltre speciose medaglie colla propria effigie. Or questi, e non altri è, che fece scrivere al nostro Ragionante le raccontate favolette.

V. Come non altri? Parmi ch'ei dica: fu pur citato anche il Padre Wadingo? Fu citato, me ne ricordo, ma citato fu falsamente; imperocchè non disse già egli, che il Papa Gregorio X. esaminata avesse, e approvata la riferita proposizione: solo disse, *che celebrandosi in Lione il Concilio si sparse un certo vano rumore tra' Frati d' Italia, principalmente nella Provincia della Marca, che il Pontefice avesse voluto costringere i Minori, e i Predicatori, acciocchè ammettessero in comune le possessioni, e i proprj beni* (a). Che se dal Wadingo un tal fatto raccontato si appella *un vano rumore*; dunque non si stima vero, ma falso: ed essendo così, con che faccia dal Ragionista potè citarsi il Wadingo, chiaramente di parere contrario? Così sa egli fare le imposture? Se tanta, e non più è la sua sincerità, canti pure coraggioso inni di vittorie ancora nell'indice dell' Opera sua: scriva, come fa sotto la parola *rendite*, che furono *esaminate, e approvate nel Concilio di Lione*; mentre che cosa non è lecita agli Scrittori, che stimano pruova sufficiente una sentenza di un favoloso Storiografo con quattro, o sei proprie imposture, che che ne sia di qualsivoglia ragione, o documento in contrario?

§. VI.

Le possessioni, e le rendite nell'Ordine de' Minori approvate non furono, nè da S. Pietro Celestino, nè da Bonifacio VIII.

I. Difficili capi di Storia nella pagina 103. avviluppa il nostro Ragionante con poche francamente asserite proposizioni, de' quali dovendosi di proposito trattare altrove, basterà nel presente paragrafo dire il solo necessario al di lui argomento. Scrive appunto così: „ Lamentaronsi pure „ i zelanti di queste rendite nell' anno 1294. con San Pietro Celestino, „ ma il Santo Pontefice, avvegnachè lor concedesse di viver separati dalla „ Comunità dell' Ordine, *sicchè i Frati, che volevano vivere largamente*, „ *e valersi de' privilegj non li potessero impedire* (1), in niente però riformò „ la predetta Comunità; anzi per stima, e onore della medesima precettò „ agli stessi zelanti, che non più si dinominassero Frati Minori, ma Eremiti poveri di Celestino.

(1) Cron. p. 2. l. 5. c. 27.

Più

(a) *Dum celebraretur superiori anno Lugduni Concilium, subortus, & sparsus est inanis quidam rumor inter Fratres Italiæ, præsertim in Provincia Marchiæ, Pontificem voluisse cogere Minores, & Prædicatores, ut possessiones, & propria bona admitterent in communi.* Vvading. Tom. 4. ad ann. 1275. pag. 417. num. 2. *edit. Rom.*

Più cose bisogna, ch' egli provi, affinchè conchiuda questo suo argomento: ha da provare, che quei zelanti facessero ricorso al Papa contro alle rendite della Comunità dell' Ordine, tenute allora per privilegio: che il Santo Pontefice si astenesse dal riformare la Comunità, perchè stimò lecite a' Minori le rendite: che a quei zelanti fu precettato il non dirsi più *Frati Minori* per onore della stess' accusata Comunità. Tre punti, tutti falsi; poichè in quanto al primo, non vi è documento veruno di sussistenza, con cui provar si possa, che fossero in tal tempo nell' Ordine le rendite; perchè se state vi fossero, il zelantissimo P. Generale Fra Raimondo Goffredi, eletto nell' anno 1289., che terminato il suo governo, manifestò poi un tal abuso a Clemente V. per farlo sterminare, si sarebbe a quelle opposto, nonmeno de' due Generali Minio, e Gonsalvo suoi successori: e quest' ultimo nella sua soprariferita pistola al Ministro di Toscana scrisse, che *da alcuni giorni avanti* quella mostruosità di possessioni, e di rendite si era introdotta in alcuni Conventi dell' Ordine. Fece il Goffredi un Capitolo generale in Assisi nell' anno 1295., riportato dal Padre Wadingo (1), e tra le varie ordinazioni fatte in quello, nulla vi si legge contra simili cose: che se queste fossero state allora lecite, almeno per privilegio Apostolico; come poi di lì a poco tempo sarebbero state anche sotto fulmini di scommuniche severamente proibite da' due Generali Minio, e Gonsalvo, uno eletto nel 1296., l' altro nel 1304.? Non furono adunque le possessioni, o le rendite quelle, contra cui richiamarono al Papa San Pier Celestino i sopraddetti Zelanti. E in fatti il Padre Wadingo quantunque consapevole di ciò, che nelle sue Cronache avea lasciato scritto Marco da Lisbona, poichè lo cita nel margine; seguendo nondimeno Mariano Fiorentino, che somigliantemente cita, esaminato il fatto, all' anno 1289. trattando delle rilassatezze di quel tempo, e che furono sotto il Generalato del P. Matteo d' Acquasparta, scrisse: *si peccò allora in molte maniere contra la Santa Povertà più premurosamente raccomandata da San Francesco: furono ammesse le obblazioni pecuniarie nelle Messe prime de' Sacerdoti novelli: posti furono i ceppi, e gazzofilacj nelle Chiese ec.* (a). Che se nelle citate cronache di Marco leggesi, che i detti zelanti separati dalla Comunità dell' Ordine se ne stavano, sicchè i Frati, che volevano vivere largamente, *e valersi de' privilegj*, non li potessero impedire; non è per questo da credersi, che tali privilegj fossero dispense Apostoliche, date alla Comunità dell' Ordine, acciocchè aver potesse l' uso delle rendite; trovandosi, oltre i pretesi, molte altre sorte di privilegj nel senso degli antichi Zelanti, come sopra si è detto, e diralli per l' avvenire. Onde stando contro quei delle possessioni, e delle rendite, le ragioni tutte apportate in questo libro, è obbligo del Ragionista il provare, che gli accennati privilegj fossero i suoi pretesi, e non altri: e perchè ciò nè fece, nè farà, non potrà mai conchiudere il suo argomento.

(1) Tom. 5. pag. 336. n. 12.

II. Dal non esservi state allora le possessioni, e le rendite, ne siegue, che S. Pier Celestino dal riformare la Comunità dell' Ordine non si astenesse,

(a) *Peccatum est tunc multipliciter in S. Paupertatem... admissa oblationes pecuniarum in Missis primis novorum Sacerdotum: appositi cippi, vel gazophylacia in Templis &c.* Vvading. pag. 210. n. 23. tom. v. *edit. Rom.*

nesse, perchè le stimò alla medesima lecite. Che poi in niente procurasse di riformarla, il dirlo è un porsi a far l'indovino; mentre chi può sapere, quali ordini desse al Superior generale, dopo ascoltati de' zelanti i richiami? Non potè tanto bene dargli con viva voce, quanto col mezzo di scrittura? E poi, quando un solitario suo pari, tra gl' imbarazzi di soli mesi cinque di Papato, che poi umilmente lasciò, differito avesse qualche poco l' affare della riforma de' Minori, o per meglio investigarne i mezzi, o per altra cagione; non sarebbe già stato indizio, che la loro Comunità non ne avesse avuto bisogno.

III. Pensate ora voi, o Lettore, se può esser vero il terzo punto, che provar dovrebbe, cioè, che a que' zelanti fu precettato dal Papa il non dirsi più *Frati Minori*, *ma Eremiti poveri di Celestino*, e ciò per stima, e onore dell' accusata Comunità. Un sol testo dell' Annalista Minoritico basta per abbattere una simile falsità; mentre trattando appunto di quel che il Papa S. Pier Celestino fece a questi poveri zelanti, scrive, che a' medesimi, *perchè si liberassero dalle molestie de' Superiori della Religione, costituì, DOMANDANDOLO ESSI, che per l' avvenire non più chiamati fossero Frati Minoriti, ma poveri Eremiti del Signor Celestino* (*a*). Che se il dimandarono al Papa gli stessi Zelanti; dunque non fu loro precettato come per castigarli, in onore, e stima dell' accusata Comunità, Ecco sciolto il gruppo, con poche parole imbrogliato dal Ragionista.

IV. Ora costui soggiugne: „ ma Bonifacio VIII., niente movendolo „ di que' Zelanti gli scrupoli a' privilegj, e alle rendite, gli obbligò a tor„ nare nell' Ordine; e di più depose il Ministro Generale Fra Raimondo „ Gaufredi, che gli avea favoriti „. Ancora questa congettura per le rendite de' Minori è fondata sul falso supposto, che que' Zelanti ricorressero a Papa Celestino, e deponessero il nome di Minori per cagione delle suddette detestate rendite; onde rigettato quello, come si fece, questa pure vien rigettata. Perchè poi fosse deposto da Bonifacio VIII. il P. Ministro Generale Goffredi, se per aver favorito i zelanti contro le rendite, o per altra cagione, il dice l' Annalista con tali parole: *In quest' anno* (1295) *li* 29. *di Ottobre*, *il Papa offerì al Ministro Generale Raimondo il Vescovato di Padova*; *ma avendo quegli ricusato di accettarlo con molta pertinacia*, *col dire*, *che non poteva reggere un tanto peso*, *sdegnatosi il Papa soggiunse*; *dunque molto più insufficiente tu sei al sì grande ufizio*, *che fai*; *e subito lo tolse dal Generalato* (*b*). ecco perchè fu quegli deposto. Vero è, che il P. Wadingo ivi soggiugne, trovarsi Autori, che scrissero, come il P. Raimondo era stato accusato appresso il Papa di favore prestato a i sud-

(a) *Quibus*, *ut precaverent a molestiis Superiorum Religionis*, *constituit*, *IPSIS ITA PETENTIBUS*, *ut in posterum non Fratres Minoritæ*, *sed pauperes Eremitæ Domini Cœlestini nuncuparentur*. P. Vvad. tom.v. pag.324. n.9.

(b) *Hoc anno*, 4. *Kal. Novemb.*, *Patavinum Episcopatum obtulit Pontifex Ministro Generali Raymundo*: *sed cùm ille pertinaciùs acceptare renuerit*, *se tanto oneri imparem diffitans*; *indignatus Pontifex*: *at*, *inquit*, *multò magis impar es tanto*, *quo fungeris*, *muneri*: *eumque a Ministeriatu protinùs absolvit*. Vvading, num.24. tom.V. pag.338. ed. Rom.

fuddetti Zelanti, che per le grazie ottenute da S. Pier Celestino aderivano più a questo, che a Bonifacio, e però erano poco in grazia del Papa; ma questo non ha che fare colle rendite, e co' pretesi privilegj, come da ognuno ben vedesi.

§. VII.

Le suddette rendite non furono dichiarate lecite a' Minori neppure nel Concilio di Vienna.

„ I. NEl Concilio Viennese (prosiegue il Ragionista nella pagina 104.)
„ nell' anno 1312. da questo Fra Raimondo, da Frat' Ubertino
„ da Casale, e da alcuni altri seguaci del loro spirito, furono accusati i
„ Frati della Comunità, *quòd redditus reciperent*; ma disaminata questa
„ lor maniera di vivere, prima in Concistoro segreto, e poi in pieno
„ Concilio, fu decretato, come narra Sant' Antonino (1), *quòd modus*
„ *vivendi Fratrum, qui accusabatur, fuerat, & erat licitus*.

II. Quantunque però tra gli altri abusi ancor di quello delle rendite accusata fosse allora la Comunità de' Minori; nondimeno, come costa dal §. V., e VI. dell' antecedente capitolo, certo è, che nel Concilio non furono dichiarate lecite a' Minori le dette rendite; imperocchè nel medesimo fu pubblicata la Clementina *Exivi de Paradiso*, in cui quelle son dichiarate illecite a' suddetti Frati, e quanto alla proprietà, e quanto all' uso. Veder dunque bisogna, qual fosse il modo di vivere de' Frati della Comunità Francescana, che quantunque accusato, fu tuttavia dichiarato lecito. Sarebbe quì a proposito il far l' esame del decreto fatto dal Concilio in tal causa, per venir prestamente in cognizione del tutto; ma per quanto abbia io faticato in leggendo in varie collezioni gli atti di quel Concilio, non mai potei rinvenire nè in quelle, nè in altri antichi libri il preciso desiderato decreto: la sostanza di cui ancora con qualche variazione tra loro, apportata viene dagli Scrittori (a). Il solo Padre Jacopo Foderè, Minore Osservante Francese, della Provincia, una volta di Borgogna, e ora di San Buonaventura, nella sua narrazione istorica, e topografica de' Conventi dell' Ordine di San Francesco, e de' Monasterj di Santa Chiara, eretti nella sopraddetta Provincia, composta nel suo Francese linguaggio, e stampata in Lione l' anno 1619., ho trovato che legger mi facesse una copia del detto decreto. Scrive il medesimo Padre nella pagina 128., che nell' anno 1312. nel giorno dopo l' Ascensione nel Concilio di Vienna nell' ultima sessione fu

(1) *Part. 3. hist. tit. 24. c. 9. §. 13.*

(a) *Vide Chronol. Seraph. pag. 40. col. 2. in fine, Memoriale Ordinis apud Firmamenta 3. Ord. p. 1. fol. 33., col. 1., Monumenta Ord. Minor. fol. 212. a tergo.*

fu pubblicato il ſeguente decreto (a) „: Sopra la lite moſſa nell'Or-
„ dine de' Minori &c. comanda il Sacroſanto Concilio, che il Mini-
„ ſtro Generale dell' Ordine medeſimo proccuri, che in tutto l' Or-
„ dine ſi oſſervi l'uniformità de' Frati, così nella materia, come nella
„ forma dell' abito. In quanto poi alla congregazione, e conſervazio-
„ ne di grano, e di vino, perchè la Regola de' predetti Frati aper-
„ tamente dice, *che per le neceſſità degl' infermi, e per veſtire gli*
„ *altri Frati, per mezzo di amici ſpirituali, ſolamente i Miniſtri, e*
„ *i Cuſtodi abbiano ſollecita cura, ſecondo i luoghi, e i tempi, e i*
„ *freddi paeſi, conforme vedranno ſpediente alla neceſſità*; è paruto,
„ che quelle parole ſi poſſano ſtendere al vitto, dove dal giudizio
„ de' Miniſtri ſarà ſtato rigoroſamente eſaminato, che non ſi poſſa vi-
„ vere altrimenti.

III. Se queſto è veramente il decreto del Concilio in tal fatto, (forſe dal P. Foderè trovato in qualche monumento delle Librerie, o degli Archivj di Francia, ove appunto fu celebrato il Concilio Vien- nenſe) facile coſa è l' aſſegnare, qual foſſe il modo di vivere accu- ſato, e lecito, di cui parlano Sant' Antonino, e altri; conciofiachè il decreto ſtabiliſce ſol tanto intorno al veſtimento de' Frati, e al congregare in tempo de' ricolti grano, e vino, conſervandolo pe' bi- ſogni dell' anno, in que' luoghi, dove i Miniſtri giudicano, che altra- mente i Frati non poſſano vivere. Dunque fu queſto, e non altro il modo di vivere accuſato, e lecito, di cui vuol parlare il San- to, col quale non hanno che fare le poſſeſſioni, e le rendite. Se poi crede il Ragioniſta, che il decreto, apportato dal P. Foderè, non ſia quello del Concilio; gli aſſegno altri modi di vivere, che po- terono eſſere li accuſati, e leciti, ſenza eſſer quello di vivere coll' uſo delle poſſeſſioni, e delle rendite.

IV. Il primo è, che li accuſatori non ſolo aveano al Papa riferito, che il modo di vivere de' Frati della Comunità era meſco- lato di abuſi; ma in oltre, come leggeſi in una Piſtola ſcritta dallo ſteſſo Papa a tutto l'Ordine Franceſcano, riportata dal P. Wadingo all' anno 1310. num. 3., aveano ſoggiunto, che tali abuſi, *benchè foſſe- ro accuſati a' Prelati dell' Ordine, da queſti non erano corretti*: onde Clemente V. a quei riguardevoli Padri, chiamati alla ſua preſenza per ſapere la verità, e obbligati col precetto di ſanta ubbidienza, e col- la ſcomunica a dirla, comandò, che *gli rivelaſſero, e deſſero* in ſcri- ptis *tutte le coſe, che non ſecondo la Regola nell' Ordine impune- mente*

(a) *Super lite in Ordine Minorum mota &c. Sacroſancta Synodus ſtatuit, quòd Miniſter Generalis ejuſdem Ordinis ſollicitè curabit, ut uniformitas in univerſo Ordine, tam in mate- ria, quàm in forma habitus ſervetur. Quantùm verò ad congregationem, & conſervationem frumenti, & vini; quoniam Regula prædictorum Fratrum apertè dicat, quòd* pro neceſſitati- bus infirmorum, & aliis Fratribus induendis, per amicos ſpirituales Miniſtri tantùm, & Cuſtodes ſolicitam curam gerant, ſecundùm loca, & tempora, & frigidas regiones, ſicut neceſſitati viderint expedire: *viſum eſt, verba illa extendi poſſe ad victum, ubi Miniſtro- rum judicio aliter vivere non poſſe, diſtrictè fuerit examinatum.* Apud laudat. Jacobum Fo- derè pag. 128.

mente facevansi, e pareva, che avessero bisogno di matura correzione (1)„.
„ Ma la Comunità de' Frati, e specialmente i Prelati dell' Ordine,
„ giustificandosi, asserivano, che le cose riferite al Papa, o molte di
„ quelle non si facevano nell' Ordine; e che se alcuni erano tro-
„ vati rei in quelle, venivano severamente puniti; e che affine d'im-
„ pedirle si erano fatti più volte dal tempo antico nell' Ordine stesso
„ statuti molto rigidi (2)„. Il modo dunque di vivere accusato non in-
volgeva in se tante trasgressioni, quante dicevano gli accusatori; e
quelle, che veramente si commettevano, se trovavansi i rei, erano
severamente puniti a tenore delle leggi, che le proibivano strettamente. Ora il modo di vivere di un Ordine, in cui se succedono
abusi sono i rei gastigati, conforme prescrivono le sue leggi, non è che
lecito; insegnandomi San Buonaventura, che per dirsi lecito un modo di vita Religiosa non è necessario, che in tutta la Religione non
sienvi alcuni trasgressori, ma basta, che le trasgressioni si vietino,
e se in alcuni particolari succedono, trovati i rei, si puniscano secondo la retta giustizia (3). Questo modo dunque di vivere, e di governarsi nella Comunità dell' Ordine Francescano potè essere l'accusato, come illecito; col dire, che gli abusi non si correggevano, *benchè denunziati a' Superiori più volte con istanze solenni* (4), e nondimeno potè esser trovato lecito, scopertosi esser falso, che non si correggessero i detti abusi.

V. Il secondo è quello, che dal P. Wadingo (5) è chiamato
il dubbio principale di tutta la gran controversia tra' Minori di quel
tempo. Pretendevano alcuni de' più Zelanti, che i Frati Minori obbligati fossero all' *uso povero* in tutte le cose universalmente (a). La
maggior parte degli altri Frati era di sentimento contrario, credendo di esser tenuti a' soli poveri usi delle cose, prescritti nella Regola,
e il non osservasi da molti Frati in ogni cosa il predetto uso povero, fu talvolta accusato al Papa, il quale dando fine alla gran
quistione Minoritica, nella sua Clementina *Exivi* determinò, come dicevano i secondi, *che i Frati Minori per la professione della sua Regola sono specialmente obbligati a quelli stretti, e poveri usi, che in essa Regola si contengono, e in quel modo di obbligazione, sotto il quale la Regola contiene i detti usi*. E questo potè essere l' altro modo
accusato tra le altre cose, obbiettate specialmente dal P. Ubertino
da Casale (difenditor della dottrina del P. Giovanni Olivi, che insegnò la obbligazione all' università dell'uso stretto) e nondimeno dal
Papa giudicato *lecito*.

VI. Faccia ora il Ragionista l' elezione a suo genio di questi modi di vivere *accusati*, e *leciti*; e conosca, che dal testo apportato
di Sant' Antonino conchiuder non si può, che nel Concilio di Vienna fosse dichiarato lecito l' uso delle possessioni, e delle rendite. Perlochè può assolutamente scancellare dal suo libro le tante, e tante
ripetizioni, che fa di quelle parole *modus vivendi Fratrum, qui accusabatur*

A a a

(1) *Vvad. ad. an. 1310 nu. 11 Cron. p. 2. lib. 7. c. 18., n. 24.*

(2) *Clementina* Exivi de Par.

(3) S. Bonav. de sex alis Seraph. cap. 3.

(4) *Apud Vvad. cit. n. 3.*

(5) *Tom. 6. pag. 197. n. 3. ed. Rom.*

(a) *Vid. Clementin.* Exivi §. Succrevit., & *Tractat. Petri Aureoli apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 116. & seqq.*

sabatur, *fuerat*, *& erat licitus*, per provare lecite a'Minori de'primi due secoli le rendite stesse, le successioni ereditarie, e altre cose dichiarate illecite a' medesimi dentro la lodata Clementina, pubblicata nell'ultima sessione dello stesso Concilio: conciosiachè in questo mio paragrafo resta provato, che l' apportare tali parole pe' detti fini è un puro abuso delle medesime: ed essendo così, farà grazia di togliere dall' Indice del suo libro quelle belle parole: *RENDITE DE' CONVENTUALI* —, *approvate dal Concilio Viennense*. Si serva per altro come vuole, bastando l' averne io ammoniti i Lettori; perchè s' egli dovesse togliere dal suo libro tutte queste galanterie, non so che cosa in quello potrebbe restare.

§. VIII.

Sciolgonsi altri argomenti, malamente appoggiati all' autorità di Clemente VI., d' Innocenzo VI., di Alessandro V. e del Concilio di Costanza.

I. SEgue animoso ad accumulare argomenti, e scrive: „ Dispiacquero pure „ le rendite medesime nell'anno 1350. a Fra Gentile da Spoleti: e „ però domandò, e col favore d' alcuni nobili ottenne da Clemente VI. „ quattro luoghi separati dalla Comunità nella Provincia dell' Umbria, de„ sideroso di vivere con maggior povertà; ma Innocenzo VI. nell' anno „ 1354. l' obbligò a ritornare nella Comunità dell' Ordine. Ed è sì lon„ tano, che questo Pontefice giudicasse illecite le stesse rendite, che anzi „ per la sua Bolla *Petitionibus vestris* (1) concedette a' Francescani d'Avi„ gnone di dare una casa, che prima era loro Infermeria, a Paolo di San „ Gemini *pro annuo censu competenti*.

(1) Apud Vvad.

Così egli la discorre; ma non vi ha monumento veruno, con cui possa fondatamente affermare, che Fra Gentile da Spoleti si appartasse dalla Comunità dell' Ordine per cagione delle rendite, l' uso delle quali allora si tenesse dalla medesima Comunità. Il motivo di questa sua ritirata, come apparisce dalla Bolla *Bonorum operum* di Clemente VI. appresso il Wadingo (2), fu piuttosto il voler osservare la Regola *letteralmente*, cioè, non prevalendosi neppure delle dichiarazioni Apostoliche: imperocchè, come poc' anzi si disse, pensava egli talvolta, che le Apostoliche dichiarazioni avessero temprata qualche parte del primiero rigore: onde condotto da questo poco ben consigliato zelo, si ritirò dalla Comunità, che secondo le accennate dichiarazioni si regolava. Perlochè se Innocenzo VI. nell' anno 1354. l' obbligò a ritornare nella Comunità dell' Ordine, non pertanto approvò de' Francescani le rendite, per le quali non era indi partito. E quando anche per cagione delle rendite partito egli ne fosse, il farlo tornare non era un approvarle; mentre molti furono sempre i Conventi della Comunità Francescana, che anche nel tempo, in cui si erano più dilatati o gli abusi, o i privilegj delle rendite, si mantennero nell' osservanza della

(2) Tom. 8. pag. 45. nu. 16. edit. Rom.

della purità della Regola: onde senza imbarazzarsi nelle rendite, e senza far divisioni, poteva in qualcheduno di questi vivere Fra Gentile. Anzi se pria ne' predetti Conventi regnava la pura osservanza della povertà Minoritica, dopo la tentata divisione di Fra Gentile vi regnò maggiormente, come si ha dall' Autore del Memoriale dell' Ordine (*a*), che ci racconta ancora con qual mezzo il Ministro generale P. Guglielmo Farinerio impetrasse da Innocenzo VI. la estinzione della Riforma, tentata da F. Gentile; perocchè, dic' egli, i seguaci di F. Gentile, quantunque buoni Cattolici, nondimeno con buon fine ricettarono alcuni sospetti di eresia, che poi conosciuti ostinati da se discacciarono, dal quale ricettamento l'abito loro si era renduto sospetto: e da questo fatto forse i Francescani di larga vita presero poi motivo di calunniare per eretici i Francescani zelanti, come più d'una volta si legge nella Storia Serafica. Ma quali fossero i sentimenti del Generale Farinerio, e di Clemente VI. contra le rendite de' Minori, possono rileggersi nel primo capitolo di questo Libro (1). E che Innocenzo VI. concedesse a' Francescani di Avignone il poter appigionare al sopraddetto Medico l' antica loro Infermeria, per ritrarne di anno in anno l' interesse, distrugge, in vece di confermare, l' idea del Ragionista; conciosiachè, se per potere aver l' uso di tal rendita ricorrer dovettero al Papa, ed ottenerne un indulto speciale, segno è, che la Comunità dell' Ordine generalmente era incapace di rendite, come anche altrove osservossi in questo capitolo (2).

(1) §.5. n.2. §.7. n.5.

(2) §.1. n.8.

II. „ Nella stessa guisa (soggiugne l' Autore delle *Ragioni*) Alessandro V. „ nell' anno 1409. costrinse i Riformati di Francia, che pure le dette ren„ dite detestavano, a rientrare nella Comunità, dalla quale eransi partiti, „ ed approvò le rendite ne' Francescani di Ciamberì „. Quei Religiosi di Francia, che dal Ragionista sono appellati *Riformati*, non con questo vocabolo, ma con quello di Frati *della stretta Osservanza* nominati sono dal Concilio Costanziense, e da Martino V.; laonde se voleva procedere con candidezza, non doveva imporre loro un tal nome con autorità propria, per trarre, come suol dirsi, l'acqua al suo mulino. Eran' eglino per verità certi buoni Religiosi di tre Provincie di Francia, che per liberarsi dalle molestie cagionate loro (del che altrove dirassi) separar si vollero da' Frati di quelle Provincie: che se Alessandro V. gli costrinse a riunirsi, ciò non fece per approvar l' uso delle rendite, ma per le molte calunnie, che contro a' medesimi ascoltò da' loro contraddittori: ma da' medesimi zelanti fattesi poi costare al Concilio di Costanza le cattive maniere, con cui ottenuta si era contro essi la Bolla di Alessandro per farli riunire, il Concilio dichiarò *nulla del tutto* la detta Bolla, come in altro luogo si proverà di proposito: nè vero è, che lo stesso Alessandro approvasse le rendite ne' Francescani di Ciamberì, ma ne concedette a quel Convento con speciale concessione la prima volta l' uso; il che serve a provare la mia causa, come può vedersi nell' antecedente capitolo (3).

(3) §.8. n.4. Pag.299.

(a) *Fuit tamen de dicta Reformatione tanta Ordinis commotio, quòd quasi in omnibus Provinciis aliqui viri perfecti, & zelum perfectionis Regulæ habentes, tam in Eremitoriis, quàm in Conventibus viriliter laborarunt pro conservatione, & observantia Religionis, & Regulæ*. Memorial. Ord. Min. apud Firmamenta trium Ord. Part.1. fol.23. col.2.

Pag. 105.

III. „ E per ultimo (aggiugne imponendo i nomi) essendo andati questi „ medesimi *Riformati* nell'anno 1415. al Concilio Costanziense, ed avendo „ ivi incominciato a sclamare contro le stesse rendite, che ripugnavano alla „ povertà Francescana. *O quam repugnant paupertati annui redditus!* (1) „ Ottennero solamente la riforma particolare, e di esser separati dall'ubbidienza de' Conventuali. Ma non mai pensò il Concilio di riformare „ generalmente l'Ordine, o di toglier da esso le rendite: Anzi quando nel „ Decreto della Sessione XIX. disse: *Fratres, & Conventus, qui valuerint,* „ *possint secundùm hanc strictam observantiam vivere* (2): bastantemente spiegossi, che la Comunità dell'Ordine era sicura nelle sue rendite, e nella „ sua disciplina più mite, e che 'l professar la più stretta Osservanza, non „ era necessità, ma libertà, *Qui voluerint possint* E però sapendo, che „ alcuni di quei Riformati ardivano per queste rendite di screditare „ appresso il vulgo i Conventuali, comandò loro, che non più ardissero „ d'infamargli: *Nec etiam Fratres dictæ Observantiæ alios fratres dicti* „ *Ordinis infament*.

(1) Specul. Ord. Min. fol.

(2) Vvad. 1415. n.7.

IV. In questo testo del Ragionista è d'uopo in primo luogo scoprire i falsi supposti, che astutamente v'inserì. Sia il primo il dire *Frati Riformati* que' Minori delle tre Provincie di Francia, che al Concilio Costanziense ricorsero. Sia il secondo il dire, che ottennero di esser separati dall'ubbidienza de' *Conventuali*; perocchè non solamente non era il *Conventualesimo* la Comunità, da cui separaronsi; ma in oltre in que' tempi, sebbene posteriori alla famosa peste, il nome di *Frati Conventuali*, che distinguesse una qualche fazione di Francescani dalla fazione Osservante, appena era nato, non trovandosi di questo più antica menzione del Pontificato di Eugenio IV., come notossi nel primo libro (3). Sia il terzo il supporre, che il vecchio Conventualesimo coll'uso delle possessioni, e delle rendite, avuto per Apostolica dispensa, si distinguesse dagli Osservanti della purità della Regola per sola *disciplina più mite*, quasichè l'uso predetto non fosse stato contrario alla sostanza della Regola di S. Francesco; e non avesse avuta l'origine legittima dalle Pontificie dispense, rilassative in questa parte, in riguardo a' dispensati, della virtù obbligativa della medesima santa Regola. Scoperte queste tre falsità già rigettate più volte, e contuttociò da lui vendute per cose certissime, vengo al rimanente.

(3) Cap. 1. §.3. n.4.

V. E per quel che spetta alla ragionevole sclamazione: *O quàm repugnant paupertati annui redditus!* per confessare il vero, la trovai dentro il Firmamento de' tre Ordini (4), dove dopo descritta la povertà Serafica colle parole del sesto capitolo della Regola Francescana, si soggiugne: *O quanto ripugnano a questa povertà le annue rendite, e le possessioni, che molti Conventi nelle parti Gallicane non si vergognano di ritenere, di possedere, di stabilire in perpetuo, di alienare, e di litigare per quelle!* Ma comunque siasi, contengono verità, e possono servire a martoriare l'intelletto del Ragionista, che colla Regola accordar voleva le possessioni, e le rendite, come sopra si vide.

(4) Par.3. fol.155. a terg. col. 1.

VI. Che poi *neppure pensasse il Concilio a riformare generalmente l'Ordine, o a toglier da esso le rendite*, non può asserirlo, se non chi vide di que' Padri gl'interni pensieri; conciosiachè i documenti a noi per-

vo-

venuti ci fanno credere, che vi pensasse; ma che per li troppi affari, anche più premurosi, non potesse agevolmente effettuarlo. E per verità il P. Giovanni Nider compose un trattato *della Riforma de' Regolari*, e presentollo ad una particolar Congregazione di Padri nel tempo del Concilio di Basilea, pochi anni dopo il Costanziense, istituita per la riforma di tutti gli Ecclesiastici, Preti, Monaci, e Frati (1): donde conoscesi, che in que' tempi la Chiesa pensava alla riforma generale ancora de' Minori. Nel decreto dello stesso Concilio di Basilea, fatto nell' anno 1435. nel mese di Ottobre, dopo essersi riferito il decreto del Costanziense in favore degli Osservanti, trattasi della riforma generale de' Minori (a). E nella breve, e compendiosa Cronaca de' Maestri generali dell' Ordine de' Predicatori, stampata in Venezia nell' anno 1516 (2) leggesi del Padre F. Tommaso da Fermo, che favorì la rinovata Osservanza di quel Sacro Istituto, e che ancora dopo la di lui morte in diversi Capitoli generali furono fatte molte ordinazioni per accrescere la medesima Regolare Osservanza Domenicana, *SECONDO I DECRETI DEL CONCILIO DI COSTANZA*. Che se questo Concilio pensò alla rinovazione dell' Osservanza regolare, o sia riforma de' Predicatori, ci si fa credere, che pensasse ancor a quella dell' Ordine de' Minori, non meno dalla peste, e dallo scisma scontrafatto, che l' altro. Anzi generalmente pensò alla riforma di tutti gli stati Ecclesiastici così secolari, come regolari; poichè nella Sessione 43. Martino V., approvandole il Sacro Concilio, fece delle ordinazioni per la vita, e per l' onestà de' Cherici secolari, e regolari, ne' quali molte cose affermò esser bisognose di riparazione, come ivi può leggersi (3).

(1) *Apud P. Concina discipl. Apost. Mon. in Coll. var. tract. in Praloq.*

(2) *Pagina 178. a tergo.*

(3) *Tom. 16. Concil. col. 720. collect. Labbè.*

VIII. Quindi si conosce quanto è verisimile, che il lodato Concilio pensasse veramente alla riforma generale dell' Ordine de' Minori. Ma quando anche non v' avesse pensato, non siegue già da questo, che lo canonizzasse come non bisognoso di riforma, o che approvasse l' uso delle rendite, che in alcuni Conventi del medesimo allora poteva essere in piedi: solo può seguirne, che occupato in molti più premurosi affari della Santa Chiesa universale, non avesse comodo di attendere al decoro, e all' onestà di tal Ordine: il che nulla può giovare alla Causa del Ragionista. Per altro quel, che non fece il soprallodato Concilio, fu poi ben fatto dall' eletto ivi Sommo Pontefice Martino V., come costa dall' antecedente capitolo di questo Libro (b). Parmi quì di vedere il Ragionista tutto affannato nel rammentarmi, che il sopraddetto Concilio con quelle parole -- *i Frati, e i Conventi, che il vorranno, vivere possano secondo questa stretta osservanza* di que' dodici Conventi di tre Provincie di Francia -- significar volle, che chi de' Minori non avesse voluto vivere in tal guisa, non

(a) *Nos igitur..... Cùm ad plenariam, & finalem quaestionis hujusmodi decisionem*, GENERALEMQUE ORDINIS IPSIUS REFORMATIONEM, *quam ante hujus Concilii dissolutionem, duce Paracleto facere (aliis in praesentiarum gravibus negotiis, quibus necessariò incumbimus, praepediti) disposuimus, intendere nequeamus &c.* Apud VVad. tom. X. pag. 235. num. 13.

(b) *§. VIII. n. 5., & seqq. vid. etiam Bullam Martini V.* Admonet nos *apud Vvading. Tom. 10. in Regest. pag. 381.*

non ve lo conoſceva obbligato, e per conſeguenza, che i Frati Minori potevano lecitamente vivere anche coll' uſo delle rendite.

VIII. Cattiva conſeguenza; e per conoſcerla ha da ſupporſi, che que' dodici Conventi ottennero di eleggerſi i proprj Vicarj Provinciali, e Generali, da confermarſi riſpettivamente da' Miniſtri delle Provincie, e dell' Ordine, i quali doveſſero immediatamente governarli in vece degli ſteſſi Miniſtri, fino a nuova ordinazione. Lo ſtato dunque della ſtretta Oſſervanza di quei Franceſi comprendeva due coſe: una era la vera oſſervanza della Santa Regola, e delle Franceſcane Leggi: l' altra era la forma provviſionale di governo, con cui reggevanſi eglino in un certo ſtato di ſeparazione dalla Comunità; ſtando ſotto l' immediato governo de' proprj Vicarj, per liberarſi dalle veſſazioni de' Miniſtri, e de' Frati della Comunità rilaſſati. Ciò ſuppoſto, ecco che intende il Concilio nelle citate parole, che fanno ſenſo di non aver' egli riconoſciuta ne' Frati della Comunità obbligazione ad abbracciare lo ſtato di ſtretta Oſſervanza, in cui ottennero di poter pacificamente vivere que' Religioſi delle tre Provincie di Francia, ma che ſolo poteſſero queſti abbracciarlo, ſe così voluto aveſſero. Intende di parlare, non in quanto alla prima coſa compreſa in tale ſtato; perchè l' oſſervanza della pura Regola di S. Franceſco doveva neceſſariamente abbracciarſi da' medeſimi, che a Dio promeſſa l' avevano; ma in quanto alla ſeconda, cioè, alla forma di vivere ſotto l' ubbidienza de' proprj Vicarj: mentre queſta, qualunque fu, ſeparazione della Comunità dell' Ordine, era ſpediente per la tranquilla oſſervanza della vita Franceſcana; ma non era neceſſaria, potendoſi vivere ſecondo la purità della Regola anche ſotto l' immediato governo de' Miniſtri dentro la Comunità dell' Ordine, come in fatti ancora in quel tempo vivevano molti buoni Religioſi. Onde ſi legge nel decreto Coſtanzienſe: *Non intendiamo però con queſto, che i Frati, e i Conventi, che il vorranno, vivere non poſſano ſecondo queſta ſtretta Oſſervanza, ſtando ancora immediatamente ſotto la cura de' Miniſtri Provinciali* (ſenza ſoggettarſi a' Vicarj) *eccettuati ſolamente i prenominati Conventi*, cioè, que' dodici delle tre Provincie (a). Quelle parole dunque *che il vorranno ec.* riſguardano lo ſtare ſotto i Miniſtri, o ſotto i Vicarj, nel che il Concilio permetteva a' Frati ſteſſi della Comunità l' elezione; non già il correggere la difformata vita, il che o ſotto i Miniſtri, o ſotto i Vicarj, far neceſſariamente dovevano i rilaſſati. Ora ſi giudichi, ſe queſto fatto del Sacro Concilio può mai dirſi un approvazione delle rendite Franceſcane di quel tempo. E ſe diceſi di sì, dunque ſarà ſimilmente un' approvazione delle altre rilaſſatezze, che per la malignità de' paſſati tempi allora in più Conventi degli Ordini ſacri ſerpeggiavano, e che i zelanti delle tre Provincie, non meno delle rendite, fuggire intendevano. Che ſe queſte in tal decreto approvate non furono, neppure delle rendite può cadere in giudizio di perſona ſincera, che foſſero nel detto decreto canonizzate, o dichiarate lecite.

IX.

(a) *Non tamen per hoc intendimus, quin Fratres, & Conventus, qui voluerint, poſſint ſecundùm hanc ſtrictam obſervantiam vivere, manendo etiam immediatè ſub cura Miniſtrorum Provincialium, exceptis tantùm prænominatis Conventibus.* Decr. Conſtant. Concil. apud Vvad. tom. 9. pag. 37[illegible]. n. 7.

IX. Se in oltre il Concilio comandò a i Frati osservanti delle nominate Provincie, che non più per l'avvenire infamassero gli altri Frati dell' Ordine, questo neppure ci può far credere, ch'ei giudicasse, potersi allora da' Minori tenere lecitamente le rendite, delle quali non parlasi nel decreto; ma solo significasi, che anche alcuni di que' Zelanti, strapazzati oltre modo da' Frati della Comunità, ceduto avessero all' impazienza, e per difendersi dalle obbrobriose imposture, con cui screditati venivano, avessero incominciato a narrare de' suoi persecutori le rilassatezze, la crudeltà, e la vita cattiva, per lo che i benefattori si contenevano nel far loro la limosina; laonde il Concilio, per istabilire infra essi la pace, proibì dall' una, e dall' altra parte le maldicenze. Ma perchè il Ragionista narra solamente ciò, che facevano que' Zelanti, e non ciò, che pativano da' rilassati, o che venne ancor' a questi vietato, è bene trascrivere le seguenti parole dell' anzidetto decreto: „ Proibiamo a tutti, e a ciascheduni Ministri, e „ Custodi, che sono, e saranno, e agli altri Frati dell' Ordine vostro, „ che per occasione di questa controversia già mossa, o del proseguimento fattone dentro il presente Concilio, o per qualunque altra cagione, non chiamino i Frati di questa osservanza, o i loro Vicarj, co' nomi „ di *Frati di nuova setta*, o di *setta riprovata*. Neppure i Frati della detta „ Osservanza infamino gli altri Frati dell' Ordine vostro, o presumano impedir loro le obblazioni, e le limosine. Che se per l'avvenire circa le „ predette cose, o qualcheduna di quelle, in fatti s'ingiurieranno gli uni „ cogli altri, percotendosi, carcerandosi, arrestandosi, spogliandosi di libri, „ o in altra maniera imponendosi falsamente macchia di eresia, incorrano „ *ipso facto* la sentenza di Scomunica, da cui, fuori dell' articolo di morte, „ non possano esser sciolti, se non che per mezzo del Cardinale Protettore dell' Ordine. Delle altre poi più leggiere ingiurie di parole sieno „ i colpevoli puniti da' proprj Prelati ec.

X. Così leggesi nel citato decreto, in cui osservare dobbiamo alcune cose notabili. La prima è, che i Frati della stretta Osservanza non mai sono ivi detti *Riformati*, e contuttociò il Ragionista non dà loro altro nome, che di *Riformati*. La seconda è, che gli altri Frati dell' Ordine non mai sono detti *Conventuali*, e contuttociò il medesimo dà loro il nome di *Conventuali*; quanchè già già in quel tempo un tal nome significasse la Comunità dell' Ordine, quando appena si era per anche trovato uno, che l'inventasse. La terza è, che i Frati dell' Osservanza dagli altri Frati loro avversarj erano detti *di nuova setta*, il che dal Concilio vien proibito strettamente; e tal disposizione fu poi confermata dal Concilio di Basilea nel suo decreto, *Sic effloruit*, *&c.* (1); e contuttociò il Ragionista con intollerabile impostura scrive nella pagina nona, e nell' indice dell' Opera, nel suo luogo alfabetico: *Osservanti — chiamati da' Concilj di Costanza, e di Basilea, Frati di nuova setta*; quasi che il proibirsi, e il darsi da' Concilj una tal denominazione fosse lo stesso: tanta è la di lui fedeltà nell' uso de' documenti anche più autorevoli. La quarta sono i gravi strapazzi, e le calunnie, che tollerate avevano da' rilassati que' poveri Zelanti della pura Osservanza della Regola, trattati fino da eretici, (2). E l' ultima è, che delle rendite appunto, per cui vuole il Ragionante stiracchiare l' autorità del

(1) *Apud Vvad. tom. 10. pag. 235. n. 13.*

(2) *Vide Specul. Min. seu Firmam. 3. Ord. edit. Venet. 1513. Part. 3. fol. 153. & seqq.*

del Concilio, dove trattasi di proibire le vicendevoli ingiurie, non si fa veruna menzione. Tanto basti per quanto colui pretendeva, con abusarsi dell'autorità del Concilio Costanziense; perocchè della Storia de' predetti Zelanti dovrà trattarsene altrove.

§. IX.

Alcune altre obbiezioni fondate su due Bolle di Martino V.

" I. E Martino V. (ei dice) il quale confermò il Concilio di Costanza,
" fu sì lontano di proibire tali rendite, che di più nell' anno 1425.
" per la Bolla *Sinceræ devotionis* (1) approvò nel Convento Lucense
" de' Conventuali *annuos redditus duodecim millium Morabetinorum*. E nell'
" anno 1428. per la sua Bolla *Super gregem* (2) approvò ne' Francescani
" di Castiglia *eleemosynas annuales*, ordinando di più a' Superiori locali, che
" non potessero in modo alcuno alienarle senza licenza del Provinciale.

(1) *Vvad. tom. 5. reg. n. 126.*
(2) *Ibi n. 190.*

II. Per vedere, che ne segua dal tenore di queste Bolle Martiniane, apportiamolo in compendio. Incominciando dalla prima *Sinceræ devotionis*, riportata nel registro del P. Wadingo (3), narra il Papa, come per parte di Federigo Duca di Ariona, e Conte ec. gli era stato rappresentato, qualmente il suddetto Duca per l' onorifica sepoltura de' suoi antenati, fratelli, e sorelle, per fondare certe cappellanie, per ornamenti, e per la riparazione del sacro luogo, e per altre necessità, assegnata avea la predetta somma, da prendersi sopra i diritti, e le rendite della sua Contea, in perpetuo alla Chiesa, e a' Frati del nominato Convento; e che il Rè Giovanni di Castiglia, per quanto a lui apparteneva, confermata avea una tal concessione: onde il Duca desiderava, che confermata venisse ancora con autorità Pontificia. Per lo che il Papa indirizzando la Bolla all' Abate del Monastero di S. Vincenzo di Monfort, gli ordina, come siegue: *Ordiniamo, che se così è, tu approvi, e confermi la predetta concessione, e donazione con autorità nostra, e le altre cose indi seguite, e che tu SUPPLISCA TUTTI I DIFETTI ec. Non ostanti le costituzioni Apostoliche, gli statuti, e le consuetudini dell' Ordine predetto ec., e tutte le altre cose contrarie.*

(3) *Tom. 10. in Regest. pag. 386. ed. Rom.*

III. Questa concessione, e donazione pertanto, o fu a somiglianza perfetta de' Legati pe 'l culto Divino, per le riparazioni delle Chiese, per celebrazioni di Messe, e per altre necessità, che lecitamente si fanno, e lecitamente si accettano pe' Minori Osservanti; o per qualche viziosa circostanza fu piuttosto a somiglianza delle rendite, avute per privilegio Apostolico dal vecchio Conventualesimo tra' Minori. Se fu nel primiero modo, l'argomento non è a proposito; poichè tali assegnamenti, come comuni a' Conventuali, e agli Osservanti, non hanno che fare colla maggiore antichità di questi, o di quelli, o colle rendite rifiutate da questi, e accettate da quelli: anzi per questi Legati, che non sono contrarj alla purità della Regola, come pro-

provano comunemente i Canonisti, non vi è bisogno di privilegio Apostolico: laonde in tal supposizione può dirsi, che la predetta concessione confermata fosse da Martino V. *ad abundantiam*, per renderla più stabile, e per maggiormente allontanarla da' litigj. Se fu nel secondo modo, quelle clausule di doverne *SUPPLIRE I DIFETTI*, e di *derogare alle Costituzioni Apostoliche, agli statuti dell' Ordine, e alle altre cose contrarie*, significar possono, che di tal concessione prevaler non potevansi lecitamente que' Frati, se dal Papa non ne ricevevano l' indulto speciale, e per conseguenza, che la Comunità dell' Ordine non aveva allora l' uso delle rendite, ch' ebbe poi per privilegio Apostolico, ma generalmente parlando viver dovea come gli odierni Minori Osservanti. La prenda dunque come la vuole, mentre se questa Bolla non è a lui contraria, non gli è neppure favorevole.

VI. Passiamo all' altra *Super gregem Dominicum*, trascritta parimente dal P. Wadingo (1). Questa tra le altre cose contiene un Concordato tra' Frati del Claustro, e quelli dell' Osservanza della Provincia di Castiglia, in cui oltre a i Conventi, che abitavano, se ne assegnano a questi alcuni altri di meno austerità, pel riposo degli Osservanti vecchi. Questo è il primo documento, in cui leggansi chiamati *Frati di Chiostro* quei, che nell'Ordine Minoritico distinguevansi dagli Osservanti. In altre Bolle susseguenti del medesimo Martino V. trovansi detti i *Frati Claustrali*, e sotto Eugenio IV. *Claustrali, e Conventuali*; sicchè il nome di *Frati Conventuali*, dato ad una fazione di Minori, per distinguerla dalla fazione *Osservante*, ovvero che non significhi Chiesa Collegiata, o Frate appartenente alla famiglia di un qualche Convento; ma che denoti più Frati senza dipendenza da veruna Chiesa, o da Convento, non è tanto antico, che abbia luogo nel secondo secolo Francescano. Dipoi nel medesimo strumento, o concordato all' articolo nono contiensi: *Che se i Conventi, nuovamente assegnati agli Osservanti, hanno limosine annuali, non le possano i Frati vendere, donare, alienare, trasmutare, o rinunziare, se non che colla licenza del Ministro, e coll' assenso de' Frati nazionali della Custodia di tal Convento; e che i Conventi, le Case, e i Romitorj dell' Osservanza, ne' quali in qualche modo si ritengono, o si ricevono limosine pecuniali, o mercedi, sieno tenuti a contribuire ne' negozj della Provincia, e della Custodia, come gli altri Conventi*. Queste, e le altre cose di quel concordato inserite furono nella sua lodata Bolla, e confermate da Martino V.

(1) *Tom. 10. reg. pag.* 440.

V. Ma di quì che ne segue? Che i Frati Minori avessero allora l'uso delle rendite? Signori nò; poichè quelle, delle quali si vieta ivi l'alienazione senza la licenza del Ministro, e de' Frati nazionali, diconsi limosine annuali, e non rendite. Ed è certo, che gli Osservanti non accettarono mai le rendite de' Conventuali, che furono avanti al Concilio Trentino, e pure accettar dovevano, ovvero non rinunziare senza le dette condizioni quelle limosine annuali. Erano dunque vere, e pure limosine, che non hanno luogo nella nostra controversia; perocchè si ricevono senza privilegio Apostolico, e per le rendite ci vollero i privilegj, come si è detto più volte. Ora queste limosine appunto, che dagli Osservanti eziandio tener si potevano, salva la purità della Regola, temevano que' Claustrali,

che nell' entrare ne' Conventi, assegnati loro nuovamente, si alienassero da' medesimi, o si rinunziassero: laonde in congiuntura, che dovessero in qualche altro tempo tornarvi essi ad abitare, non volevano restarne privi. Ma quando anche quelle limosine annuali, come contradittoriamente pretende il Ragionista, fossero state di quelle rendite, che da molti Conventi Francescani, avanti al Concilio di Trento si tennero per *privilegio Apostolico*, dalle parole di quello strumento confermato da Martino V. non ne segue, che dagli Osservanti non si potessero assolutamente rinunziare; ma solo che rinunziar non si potessero senza la licenza del Ministro, e l' assenso de' nazionali: e se, opponendosi questi, non si fossero potute alienare, gli Osservanti non avrebbero abitato ne' detti Conventi; perchè se, come insegna il Ragionista, le rendite de' Minori hanno l' origine da' privilegj, e questi privilegj non furono accettati dagli Osservanti; dunque gli Osservanti col rimanere Osservanti non potevano aver l' uso di quelle: ma appunto dal non essersi nello stesso strumento di concordia, fatto da ambe le parti, stabilita di primo piano la rinunzia, o alienazione delle dette limosine annuali, secondo le obbligazioni degli Osservanti, se ne inferisce, che quelle erano pure limosine, simili a quelle, che senza privilegio ricevonsi dagli odierni Osservanti, e da' PP. Cappuccini; altramente un tal concordato non avrebbe avuto per parte degli Osservanti nè la conferma, nè l' essere: e perciò da questo argomento, come da tutti gli altri, nulla ne siegue per la di lui causa, se non che si rende maggiormente palese, che batte l' aria, e accumula documenti, o fuori di proposito, o che portati interi distruggono il punto, che pretende di stabilire.

§. X.

Si risponde agli argomenti, tratti dalla Decretale Ad Conditorem Canonum *di Giovanni XXII., e dall' autorità di alcuni Superiori dell' Ordine.*

I. IL nostro Ragionista, trattando di quelle rendite, delle quali stava il dominio, e la proprietà, non appresso i benefattori, ma appresso la Chiesa Romana, „ questa seconda specie di rendite (dice nella pagina 115.) „ non fu corruttela nell' Ordine, neppure quando Giovanni XXII per la „ Bolla *Ad Conditorem* levò i Sindici di Martino IV., e si protestò, che „ alla riserba delle Chiese, Oratorj, Officine, Abitazioni, e vasi, libri, „ e vestimenti Sacri, di non voler' altro dominio sopra tutti gli altri beni „ Francescani: imperciocchè si spiegò di rifiutar questo dominio solamente „ *in bonis, quæ in posterum conferentur*. Donde ne inferisce la Chiosa, „ che niente mutò quanto alla retenzione del dominio nelle cose pre„ cedentemente date all' Ordine: *Per hoc videtur, quòd in collatis ante „ hanc Constitutionem, nihil quoad retentionem dominii immutetur*. E lo „ stesso

„ stesso afferma Bartolo (1), il qual discorrendo della detta Bolla di Martino IV., cassata da Giovanni XXII., dice: *Non cassavit Papa prædictus prædictam concessionem, nisi solùm in bonis, quæ in posterum Fratribus, vel Ordini offerri contigerit*. E però se l' Ordine dopo la detta Stravagante non potè far nuovo acquisto di rendite della seconda specie, potè ritenere le passate, e amministrarle, come prima, pe' Sindaci Apostolici; e così vivere anche dopo la detta Decretale senza scrupolo coll' una, e l' altra specie di rendite, come vivettero i Conventuali fino al Concilio di Trento. „

(1) *Minoric. lib. 1. disp. 8. cap. 3.*

II. Così và egli dipingendo le cose, per darci ad intendere, che le rendite de' Minori esistenti in proprietà della Santa Sede, e amministrate da' Sindaci fossero in uso anche nel Pontificato di Giovanni XXII., come dopo il privilegio di Martino V., spedito l'anno 1430.; ma coll' osservare il tenore della citata Stravagante, la sua vaga pittura sparirà, come un' ombra in faccia al chiarore del giorno. Giovanni pertanto nella sua predetta Decretale, o Stravagante, facendo più tosto da Legista, e da Dottore privato, che da Papa, si sforzò di provare, che nelle cose, che coll uso stesso si consumano, e si distruggono, come son quelle, che servono per mangiare, e bere, o simiglianti, l'uso separar non si potesse dal dominio; e però che chi ne aveva l'uso, ne avesse necessariamente ancora la proprietà, ed il dominio. Imbevuto di questa sua particolare opinione, inferiva, che il dominio, e la proprietà di tali cose appartenenti all'uso de' Francescani, non era altrimenti appresso la Santa Sede, ma bensì appresso i Francescani medesimi, che col servirsene, mangiandole, o bevendole, distruggevanle affatto, e consumavanle. Quindi passò a maggiormente mostrarsi persuaso di questa sua sentenza, che credeva di aver ben provata, col trarre dalla sentenza contraria una quantità di cose incovenienti; onde disse: *Ordiniamo, che ne' beni, che per l' avvenire si daranno, o in qualsivoglia maniera succederà, che pervengano a' sopraddetti Frati* (Minori), *o all' Ordine loro* (*eccettuate le Chiese, gli Oratorj, le Officine, le Abitazioni, i Libri, e i Vestimenti dedicati a' divini Uffizj, o da dedicarsi, che saranno dati loro in avvenire, alle quali cose non si stendono gl' inconvenienti sopraddetti, perlochè vogliamo, che questa Costituzione non si stenda a quelle*) *nessun dritto, o dominio si acquisti alla Chiesa Romana*. Ma perchè facevagli ostacolo, che Niccolò III. nella sua Decretale *Exiit* avesse detto, qualmente *di tutte le cose, o comprate, o date in limosina, o concedute a' Frati Minori, delle quali non se ne fossero riserbato il dominio i benefattori stessi, la proprietà, e il dominio apparteneva pienamente a se stesso, e alla Santa Sede*: però nella sua medesima citata Stravagante soggiunse Giovanni XXII.: „ Chi di sana mente potrà credere, che un tanto Padre abbia voluto, che di un uovo, di una forma di cacio, di un tozzo di pane, o di altre cose, le quali si consumano coll' uso, e spesso si offeriscono a' detti Frati per essere consumate tantosto, ne ritenga il dominio la Chiesa Romana, e i Frati l' uso? Certamente non pare probabile, avendo principalmente riservato egli alla Romana Chiesa il dominio di que' soli beni, de' quali a' Frati del dett' Ordine può appartenere il *SEMPLICE USO DI FATTO, IL CHE NON PUO' TROVARSI NELLE COSE CON-*

„ *SUMABILI COLL' USO*, nelle quali nè il diritto all' uso, nè l' uso di
„ fatto possono costituirsi, o aversi separati dalla proprietà, e dal do-
„ minio della cosa: „ Più sotto aggiunge: „ Nè fa ostacolo alle cose soprad-
„ dette, che il medesimo nostro Antecessore abbia riserbato a se stesso, e
„ alla Chiesa Romana, il dominio ancora di quelle cose, che appartengono
„ alla sostentazione della vità; imperocchè questo ha da intendersi di quelle
„ sole cose, che non sono consumabili coll' uso, senza le quali non può
„ sostentarsi l' umana vita, le quali non sono poche „. Dove aggiugne la
„ Chiosa, che le cose, senza le quali non può *comodamente* sostentarsi la
„ vita umana, e non sono consumabili coll' uso, ma *durevoli* anche dopo
„ l' uso, *molte sono, come l' abitazione, il letto, e somiglianti*.

III. Dalle quali parole allegate, e da tante altre somiglianti della medesima Stravagante *Ad Conditorem*, chiaramente si conosce, che Giovanni XXII. lasciò affatto intatte le disposizioni de' suoi Antecessori circa le cose appartenenti a' Minori, le quali non sono consumabili coll' uso, ma rimangono ancora dopo l' uso; e tutta la sua nuova risoluzione consiste circa le cose talmente consumabili coll' uso, che coll' uso stesso si distruggano: di queste disse, che i suoi Antecessori, e la Romana Chiesa non mai accettato aveano il dominio indistinto dall' uso; e di queste, da ottenersi da' Frati Minori per l' avvenire, ordinò, e si protestò, che la Chiesa Romana non era per averne proprietà, o dominio, e così neppure i Sindaci stabiliti da Martino IV., come costa dalle sue riportate parole: e di queste stesse parlar debbono Bartolo, e l'autore della Chiosa, se spiegar vogliono l' intenzione del Papa, contenuta nella sua Stravagante. Ora dimando al Ragionista, se le vigne, i campi, gli oliveti, e cose simili, in cui consistevano le rendite de' Francescani avanti al Concilio di Trento, e tenevansi per privilegio, standone la proprietà appresso la Chiesa Romana, dimando, dissi, se queste sono cose da mangiarsi, e così da consumarsi coll' uso, o non sono? Se non sono, egli non abbia timore; perchè contro a queste nulla fece la Stravagante di Giovanni XXII, e a tal proposito neppur nominar la doveva: se poi que' Francescani mangiavano i campi, e gli digerivano; in questo caso ha fatto bene a spiegare la Stravagante col dire, che s' intende de' campi, e di altre rendite da riceversi, e non delle già ricevute, e in questo solo caso possono essere a proposito le sue trascritte parole.

IV. Ma veggiamo un poco se di questa Decretale succedesse lo stesso che di tanti altri documenti, i quali trascritti interamente, e con fedeltà, non solo non favoriscono al Ragionista, che gli apporta, ma di più gli sono contrarj. Veggiamolo: già si osservò, che ivi quel Papa distingue due sorte di cose appartenenti in qualche modo a' Francescani; cioè, altre consumabili coll' uso, altre non consumabili coll' uso: delle prime dice, che il dominio non è della Santa Sede; e però egli lo rinunzia in ordine a quelle, che sarebbero state date a' Frati ne' tempi seguenti: delle seconde dice, che il dominio e fu, ed è della Santa Sede, e siegue ancora egli a tenerlo, e confessa, che i Frati ne hanno il solo uso: e perchè non possa veruno ingannarsi nel distinguere queste da quelle, ne fa il catalogo, e dichiara, che delle sole cose poste nel catalogo la Santa Sede ritiene la pro-

proprietà, e non delle altre. Ma in quel catalogo vi sono campi, vigne, oliveti, o altre rendite? Signori nò: vi sono le sole *Chiese*, *gli Oratorj*, *le Officine*, *le Abitazioni*, *i Libri*, *e le Vestimenta dedicate*, *o da dedicarsi a' divini Uffizj* (a); dunque segno è, che allora i Francescani non avevano campi, nè vigne, nè altre rendite; altramente il Papa le avrebbe eccettuate (come le Chiese, e le altre cose non consumabili coll'uso) dal numero di quelle, che si consumano coll'uso, e delle quali intendeva, che la Chiesa Romana non ne ritenesse proprietà, nè dominio. A questo argomento da chi ben riflette sul tenore di quella Stravagante, e vuol procedere con candidezza, parmi, che non possa darsi meglior risposta pe 'l Ragionista, del dire, che allora i campi, e gli oliveti si mangiavano, e però non doveano porsi nel numero delle cose non consumabili coll' uso da' Francescani: ed ecco fatta la pruova di questo documento addotto dal Ragionista per la sua causa, e si è trovato a quella veramente, come altri molti, contrario.

V. Al riflesso delle sopraddette verità svaniscono del tutto le sinistre interpetrazioni, che fa il medesimo Autore alle sentenze di quei Scrittori, che scrissero dalla data della detta Stravagante (in che di più egli erra dicendola data nel 1325., quando in verità fu data nel 1322., come può vedersi appresso il Wadingo (1) ed altri) cioè, quando dice, che gli antichi, i quali ristringono il modo lecito de' Legati consistenti in beni immobili non contigui a' Conventi, alla vendita, per convertirsi il prezzo in pagar debiti, o in altre necessità imminenti, o presenti a'Frati „ scrissero „ dopo la Stravagante *Ad conditorem*, emanata nell' anno 1325., e che fu „ in vigore fino all'anno 1428., per la quale la Santa Sede rinunziò il „ dominio de' fondi fruttiferi, che ne' tempi susseguenti potevansi all'Ordine „ offerire; e i moderni parlano degli Osservanti, e de' Cappuccini, che „ non vogliono nella Santa Sede un tal dominio. E però dovettero e „ gli uni, e gli altri necessariamente ristrignere il detto modo lecito alla „ vendita de' medesimi fondi; non perchè credessero contrario alla Regola „ la conservazione del dominio d' essi nella Santa Sede, ma solamente „ perchè nelle prefate circostanze di tempo, e di persone, per niun modo „ potevano ricorrere a tal dominio. „

(1) *Tom.6. pag.401. n. 57.*

VI. Se que' fondi, come io diceva, non si consumavano coll' uso, non fu la Stravagante, dopo cui scrissero; ma la purità della Regola, e la vera obbligazione della vita Francescana quella, che fece scrivere a' predetti Scrittori, che de' fondi non contigui a' loro Conventi non possono aver uso altramente i Frati Minori, che per mezzo di vendita, e di commutazione in cose necessarie, nella descritta maniera. E però quelli ancora, che scrissero avanti la data della detta Stravagante, e non parlarono de' soli Osservanti, e de' Cappuccini, convennero nella medesima sentenza, dicendo, che

(a) *Sancimus, quòd in bonis, quæ in posterum conferentur, aut aliàs quomodolibet obvenire continget Fratribus, seu Ordini supradictis (exceptis Ecclesiis, Oratoriis, officinis, & habitationibus, libris, & vestimentis divinis Officiis dedicatis, vel dedicandis, quæ ad ipsos obvenient in futurum, ad quæ non se extendunt adeo inconvenientia supradicta, propter quod Constitutionem istam ad illa extendi nolumus) nullum jus, seu dominium.... Romana Ecclesia acquiratur.* Joannes XXII. Constitut. *Ad conditorem canonum.* de verb. Signific.

che se a' Francescani fosse lasciato un qualche fondo fruttifero non contiguo al Convento, acciocchè questo possa ad essi essere di giovamento, ha da vendersi da persona idonea, ed il suo prezzo convertir deesi nelle necessità de' medesimi o passate, o presenti, o imminenti. Così insegnarono San Buonaventura, Ugone de Dina, e il Pecano, co' quattro Maestri, che tutti scrissero pria del Pontificato di Giovanni XXII. Così dichiararono nelle due loro Decretali *Exiit*, ed *Exivi* Niccolò III., e Clemente V. antecessori dello stesso Giovanni. Così altri Sommi Pontefici, eziandio dopo l' anno 1428., come sopra si è riferito. Così raccogliesi dalla dottrina de' Canonisti, e de' Giureconsulti anteriori alla medesima Stravagante, come sono Federigo da Siena, che nell' anno 1310. tuttavia scriveva (1), Lodovico Romano (2), l' Abate Palermitano, che scriveva nel 1320. (a), e cita Cino Santibaldi, che scriveva nell' anno 1314., l' Ancarano dell' anno 1320., e tanti altri. Così Gregorio X. nel Concilio di Lione, con altri, che per brevità tralascio: e tutti parlano tanto de' Minori, quanto de' Domenicani, e degli altri Mendicanti, che tutti, in caso che fossero lasciati loro i fondi fruttiferi anzidetti, non potevano tenergli a frutto, ma dovevano per mezzo di vendita consumarli nelle loro necessità: e ciò a maggior confusione del Ragionista, che vuole in que' tempi meno povera la Religione Francescana delle altre, la quale per istituto esser dovea la più povera. Conforme per tanto che così scrivessero i nominati Scrittori non ne fu cagione o la circostanza de' tempi susseguenti alla Stravagante *Ad Conditorem*, o la circostanza delle persone, quasichè scriver volessero per li soli Osservanti, e pe' Cappuccini, che secondo il sistema del Ragionista non erano ancora nati, ma il solo senso della Regola Francescana, e le obbligazioni della vita Mendicante; nello stesso modo che similmente abbiano scritto e il P. Pisano, e tanti altri fino a' dì nostri, dopo la mentovata Stravagante, e ne' tempi degli Osservanti, e de' Cappuccini, altra cagione non vi è, che la stessa Regola, e le stesse obbligazioni di una vita mendica, mantenute secondo la purità della Regola, come negli antichi Minori, così negli odierni Osservanti, e ne' PP. Cappuccini: laonde precipitosa cade senza riparo la disperata interpretazione, che per isfuggire degli Scrittori la tanto a lui dannosa forza, introdur voleva l'Autore delle *Ragioni*.

VII. Non cade però la costui conceputa pretensione; conciosiachè nella pagina 105., ed appresso, si fa forte sopra l'autorità de' Superiori dell' Ordine, dicendo, che da questi furono approvate le rendite de' Conventuali precedenti al Concilio di Trento. Apporta in capo di lista gli statuti di San Buonaventura, contenuti nelle *Firmamenta de' trè Ordini* (3), ove così parla il Santo: *Proibiamo, che nessun Frate induca alcuna persona a ordinare qualche limosina perpetua, da darsi a' Frati annualmente, o in determinati tempi: e se qualche limosina di tal sorta sarà stata lasciata, da' Frati in nessun conto si esiga in giudizio*. Questa, ei dice, fu una specie di rendite Francescane antecedenti al Concilio Trentino, e come vedesi, da S. Buonaventura si permette a' Frati, e solo si vieta loro il proccurarla, e l'esigerla in giudizio, la qual' esazione fu poi vietata eziandio negli statuti Alessandri-

(1) Lib. Consil. pag. 20.

(2) Pag. 75. consil. 168.

(3) P. 1. fol. 23.

(a) *Super secunda secundi Decretal. cap.* In præsent. *de Probat. pag.* 24.

drini. Soggiugne in oltre il Santo: *se accaderà il dimorare ne' luoghi, che abbiano proprietà, i Frati nè da per se stessi, nè per mezzo di altra persona s' ingeriscano di tal proprietà, nè per patto ricevano i di lei frutti*: e questa, ei soggiugne, è l'altra specie di rendite Francescane avanti lo stesso Concilio, è consistente in campi, vigne, oliveti, e in altri fondi lasciati a' Conventi, ed alle Chiese, la proprietà de' quali non era de' Frati, ma del Papa; e queste ancora si permettono dal Santo, vietandosi solo a' Frati l' amministrarle da per se stessi, o per altri a nome loro, e il pretenderne i frutti come dovuti, o per giustizia: il che fu vietato ancora nelle sopraddette Alessandrine Costituzioni, ove si disse, che i frutti di tali fondi si ricevono da' Frati, *concedendogli loro liberamente la Sede Apostolica, potendoglieli levare a suo piacimento, non dandone a' Frati verun diritto*.

VIII. Per quello, che spetta alle perpetue limosine, lo statuto di San Buonaventura fu rinovato dalla Congregazione generale de' Minori Osservanti, celebrata in Roma nell' anno 1603., dove così ordinossi: *Non essendo a noi lecito avere annue rendite, come neppure altri beni immobili; però rinovando gli altri Statuti generali, determiniamo, che nessun Frate induca alcuna persona ad esibire qualche limosina perpetua all' Ordine nostro ..... E se alcuna limosina tale sarà stata a noi lasciata, in nessuna maniera si esiga in giudizio: dichiarando noi, che i Frati ricorrer non possono a chiedere i Legati perpetui, se non che umilmente, e per modo di limosina, senza obbligazione di debito alcuno* (a). Dal qual Decreto, come ancora da più Decreti delle sacre Congregazioni, dalla dottrina de' Giureconsulti, e de' Canonisti, e dalla pratica religiosa, ricavasi, che l' uso delle perpetue limosine non è contrario alla purità della Regola, e senza verun privilegio può assolutamente ammettersi ancora dagli Osservanti, e da' PP. Cappuccini. Quale poi sia la cagione, per cui così negli Statuti di San Buonaventura, e del Generale Farinerio, come nel Decreto sopraniferito della generale Congregazione Osservante, e negli statuti Sambucani degli odierni Osservanti, venga proibito il procurarsi da' Frati somiglianti limosine, può facilmente pensarsi, essendo lecite molte cose, che non sono spedienti. A me piace il dire col Padre Kerckhove ne' suoi Commentarj sopra gli Statuti generali dell' Ordine (1), che sebbene il proccurarsi quelle da' Frati *non sia per se stessa una cosa cattiva, non inducendosi così le persone ad una limosina, di cui capaci non sieno i Minori; nientedimeno perchè ciò non sempre da tutti si farebbe colle necessarie moderazioni, potrebbe facilmente darsi scandalo a' Secolari, e aprirsi la porta alle rilassatezze*; e però prudentemente a' medesimi fu vietata la suddetta proccurazione. Per questa specie di rendite, che in verità non son rendite, ma pure limosine, non bisognevoli di alcuna dispensa per poter essere lecitamente accettate da' Frati Minori, non occorreva, che si affaticasse l' Autore delle Ragioni, confessandosene di buona voglia da' Cappuccini ancora, e dagli Osservanti antichissimo l' uso nella Religione de' Minori. Questo uso però nulla giova nella presente controversia; onde non doveva egli farne uso veruno.

(1) Cap. 3. §. 4. n. 6.

IX.

(a) *Apud Matthaeu. in Schola Paupert. tit. 3. Consil. 1. §. 7. pag. 313. n. 55. & Chronol. Seraph. pag. 520. col. 1.*

IX. Per quello, che spetta al dimorare ne' luoghi, che abbiano proprietà, di cui non debbono per se stessi, o per altri ingerirsi i Frati, nè riceverne per patto i frutti, quando anche il Santo parlasse nel senso del Ragionista, questi malamente allora ne dedurrebbe, affermarsi nelle precitate parole, *che molti Conventi a tempo suo tenevano proprietà, cioè, case, vigne, oliveti, e altri fondi*, come in fatti deduce; potendo bastare uno, o due Conventi con qualche piccola rendita per verificare la suddetta proposizione. Ma non sarà mai credibile, che il Santo abbia parlato nel senso da lui preteso: la ragione è appunto quella, ch' ei si usurpa per se medesimo il Ragionista; imperocchè il Santo non comanda, che una tal proprietà si alieni, e si rinunzj da' Frati: il che è segno manifesto, che non parla di cose lasciate a frutto unicamente pe' medesimi Frati. Conciosiachè, trattandosi di queste, egli è stato costantemente di parere, che non potessero eglino averne l'uso, e che da un benefattore, che lascia tali fondi, non potesse a' medesimi giovarsi altramente, che col disporne la vendita, e la commutazione del prezzo in cose da consumarsi da' Frati secondo le loro necessità, come può vedersi nell' antecedente capitolo § 2., specialmente sotto il numero quinto: nè si scordò egli sì facilmente de' primieri sentimenti, per contraddirsi, come fa il nostro Ragionista. Dunque un tal Convento, che abbia proprietà, non è quello, cui sono lasciati campi, vigne, oliveti, e altri fondi, esistenti in proprietà della Santa Sede, amministrati da' Sindaci, che annualmente dar debbano i frutti a' Frati, per cui lasciati furono, com' erano le rendite degli antichi Conventuali pria del Concilio di Trento, e dopo Martino V.; ma è quello, in cui sono Cappelle, o Altari col proprio fondo, e con dote, o cose simili, e si posseggono, ed amministrano da persone secolari, che hanno l'obbligo d'impiegarne i frutti o in benefizio di dette Cappelle, e Altari, o in sovvenimento de' poveri, o in ricevere pellegrini, o in maritare fanciulle, o in altre cose pie. In Conventi simili accader poteva, che dimorar dovessero i Frati; accadendo alle volte, che una Chiesa con Altari similmente dotati sia loro assegnata, e diventi loro Convento; laonde in tali proprietà, volle il Santo, che non dovessero essi impacciarsi, nè patteggiassero di volerne annualmente ricevere qualche cosa de' frutti, ma il tutto lasciassero alla disposizione di que' secolari, che secondo la volontà del Fondatore debbano averne la cura, portandosi in questo, come se quella non fosse Chiesa di loro abitazione. Di tali Conventi ne abbiamo appunto un esempio in quello di Araceli di Roma, dov' è una Cappella dedicata a San Carlo, il di cui Fondatore la dotò, lasciando fondi da amministrarsi da' Secolari pel mantenimento della medesima, e per dare la dote a quattro Fanciulle ogni anno; il che fedelmente si eseguisce da' Signori deputati nel giorno della festa del Santo: e così i Frati, come il Sindaco Apostolico, nulla vi s'ingeriscono, nè vi patteggiano, ricevendone soltanto una porzione di pesce nel dì della Festa, lasciata loro per limosina graziosa dal Fondatore. Conforme adunque il Convento di Araceli, e altri simili, dir non si possono forniti di rendite, di case, di vigne, e di oliveti, non ostante la predetta Cappella; così neppure possono dirsi forniti quei, de' quali parla S. Buonaventura nelle sopprariferite parole: non provandosi, che tratti di Conventi, cui sieno lasciati

sciati fondi fruttiferi unicamente pel mantenimento de' Frati, e che a tal fine si amministrino da' Sindaci, che dar ne debbano esattamente i frutti a' medesimi, secondo i comandamenti della Santa Sede, e secondo l'intenzione de' Benefattori, che gli lasciarono. Poteva pur contenersi anche un poco il Ragionista ne' limiti del dovuto rispetto, e non così presto incominciare a nascondere sotto il mantello di San Buonaventura le dilicatezze de' Conventuali vetusti.

X. Dopo aver cercato ajuto dagli Statuti di San Buonaventura, si raccomanda a' Ministri Generali suoi successori, cioè, al P. Giovanni Minio, al P. Gonsalvo, al P. Alessandro di Alessandria, a Gerardo Odone, a Fortanerio Vasalli, e a Guglielmo Farinerio (1). Ma in quanto a' Generali Minio, e Gonsalvo, si vide nell' antecedente capitolo di questo libro (2), che in vece di favorirlo, con ogni forza distruggono la sua pretensione. Ivi parlossi altresì di Alessandro d'Alessandria. L'argomento poi, con cui prova, che gli altri eziandio nominati favorissero alle rendite, non è altro, che l'aver' essi inculcata l'osservanza degli Statuti di San Buonaventura; onde siccome è falso, che negli Statuti di San Buonaventura sieno a' Frati Minori permesse le rendite, come ancora poco fa si vide, così è falso, che permesse fossero da' nominati PP. Generali suoi successori.

(1) Pag. 107., e 108.

(2) §. IV.

§. XI.

Si rigetta l'argomento fondato sull' approvazione delle rendite Francescane, che spacciasi fatta dagli Uomini pii, e di provata bontà ne' primi due secoli Francescani.

I. PRetende lo stesso Autore nelle pagine 109., e 110., che l'uso delle rendite Francescane approvato fosse ancora da' Religiosi di segnalata bontà, come furono Fra Beniamino della Marca, che a Fra Pietro da Macerata (carcerato da' Superiori dell' Ordine per aver impugnate le rendite) suggerì, ch' essendo per l'avvenire interrogato, se potevano i Minori aver qualche cosa di proprio, rispondesse: *Io tengo, e sento ciò, che tiene, e sente la vostra coscienza*. Il B. Guidone da Bolsena, che prevedendo nell' anno 1290. essere in breve per nascere nell' Ordine una setta, che sotto colore di osservanza dovea separarsi dalla Comunità, disse al suo compagno, che quando vedesse avverata la sua profezia *non si discostasse dalla Comunità*. Un Religioso di anni 115. abitatore dell' Alvernia, il quale disse all'Autore dello *Specchio della vita di San Francesco*, che bene avrebbe fatto a seguire la Comunità, *quella tenesse, e sarebbe salvo*. Non così poi simili buoni Religiosi parlarono di quei, che ne' primi due secoli dell' Ordine appellavansi *spirituali*, e *zelanti*; conciosiachè Sant' Antonino (3) chiamò

(3) Par. 3. fol. 782.

chiamò *caparbj* i seguaci di Fra Pier Giovanni Olivi, che nell' anno 1292. riprendevano la larghezza dell' Ordine: così ancora chiamò Fra Gentile da Spoleti (1): ed il Beato Fra Bartolomeo da Pisa numerò tra' persecutori dell' Ordine Fra Raimondo Gaufredi, e Frat' Ubertino da Casale, principali fautori de' Zelanti contra la larghezza dell' Ordine nel Concilio Viennense (2). Così argomenta in sostanza.

II. Ed io voglio scommettere, che neppure da questa sparata può formarsi un mezzo argomento in favore della sua causa. Veniamo alle prove. Di Fra Pietro da Macerata con due suoi compagni narra il Wadingo (3), che fu carcerato, non già per aver impugnate le rendite, come asserisce francamente il Ragionista, ma perchè avendo creduto al *vano rumore spartosi* (4) *tra' Frati d' Italia, principalmente nella Provincia della Marca, che il B. Pontefice Gregorio X. avesse voluto costringere i Minori, ed i Predicatori, acciocchè ammettessero in comune le possessioni, e i proprj beni, incominciò a parlare incautamente dell' autorità Pontificia, dicendo, che non era lecito al Papa mutare lo stato rivelato da Dio, confermato dagli altri Sommi Pontefici, e commendato dalla vita Apostolica*. Così dal P. Wadingo. Il celebre Ridolfo poi aggiugne di suo, che fu carcerato Fra Pietro, per avere asserito *esser sentenza temeraria, dannosa, contraria alla Regola, e che conduce ad apostasia, il dire, che i Frati possano appresso di se aver di proprio*, e che Fra Beniamino mosso dalla compassione verso Fra Pietro, il quale, così dicendo, irritava contra se gli sdegni de' Superiori, gli suggerì, ch' essendo per l' avvenire interrogato di tal sentenza, egli rispondesse: *Io tengo, e sento quello, che la vostra coscienza sente, e tiene* (5). Or ecco, che secondo il grave Annalista questo consiglio, se fu dato, non risguardava le rendite, ma l' autorità del Papa, cui si opponeva incautamente Fra Pietro, irritato da quel falso rumore; onde ciò non ha che fare colla grande idea del Ragionista. Secondo poi l' arbitraria storia del P. Ridolfi da Tossignano, riguarda ciò le rendite sì, ma non già circa l' averle, o il non averle di fatto, bensì circa il potersi, e il non potersi avere: con che potrebbe ancora stare, che Fra Pietro nel censurare quella proposizione avesse il torto, e contuttociò a' Francescani non fossero allora lecite le rendite. Che per altro in questa parte il Tossignano abbia sognato, si provò in questo capitolo nel §. V., il quale può prestamente riscorrersi. Da queste cose in tanto che ne segue? Nulla pel Ragionista. E contra il medesimo? Ne segue qualche cosa; perchè se que' Zelanti eccitati furono a parlare incautamente della potestà Papale mossi dal falso rumore, che 'l Papa avesse voluto COSTRINGERE I PREDICATORI, E I MINORI ad accettare le rendite, segno è, che in tal tempo quelle due Sacre Religioni non viveano di rendite, e che di mala voglia erano per accettarle, quando a quelle dicevansi costrette: il che non può dirsi quanto mai pregiudichi alle false dottrine di colui.

III. Del B. Fra Guidone da Bolsena pel raccontato fatto ne cita la testimonianza del P. Pisano, *parte seconda, frutto undecimo*. Io però non

(1) Ib. fol. 787.

(2) Conf. 9. par. 2.

(3) Tom. 4. pag. 417. n. 2.

(4) Vid. sup. §. V. n. V.

(5) Vid. Rodulph. de Tossin. lib. 2. pag. 180.

non potei aver la fortuna di leggere tal cosa nel citato luogo: e solamente nella Cronaca di Marco da Lisbona (1) trovai, che nel 1320., e non già nel 1290., comparso nostro Signor Gesù Cristo a Fra Guido da Bolsena, e ad un suo compagno, amendue tuttavia Novizj, rivelò al primo la setta de' Fraticelli, un anno avantiche venisse in Italia: questi ne parlò con Fra Giacomo Illicino, ammonendolo, che fuggisse da loro, come da' nemici di Cristo, perchè coll'apparenza della virtù, e della povertà esteriore sariano stati seguitati da alcuni. Questo, mi dica in grazia, che ha che fare coll'approvazione delle rendite? Pretende forse, che i Fraticelli fossero i Zelanti dell'Ordine? Sò, che vi fu chi ebbe ardimento di scaricare contro que' buoni Religiosi una tanta calunnia; ma io mi dispenserò dal rigettarla, essendo ormai notissimo, ch'è calunnia, come sodamente dimostra, dopo molti altri gravi Scrittori, l'Autore delle Lettere a Filalete Adiaforo (2). E quando anche i Zelanti stati fossero la setta perversa de' Fraticelli, da cui guardar doveansi i Francescani, ne segue forse per questo, che alla Comunità dell'Ordine fossero lecite le rendite? Se non ne segue, anche in portar questo fatto ha perduto il tempo.

IV. Non più a proposito è, che quel buon vecchio di anni 115. dicesse all'Autore dello *specchio della vita di San Francesco*, ch'ei *seguitasse la Comunità, e vivesse in coscienza sicuro*; imperocchè o allora vi fosse, o non vi fosse in alcuni Conventi l'abuso delle rendite, certo è, che la Comunità dell'Ordine vivea bene, avendo rigorose leggi contra simili abusi, e castigandosi i rei, se si scoprivano, come dissero a Clemente V. i Prelati dell'Ordine. Oltre a che ivi per *Comunità* da seguirsi può anche intendersi la *vita comune* di qualche particolare osservante Convento, in cui abitasse il detto Religioso. Se un simil parlare può dirsi approvazione delle rendite Minoritiche, poteva l'Autore delle *Ragioni* dalla somma storiale di Sant' Antonino (3), e dal Martirologio Francescano (4) allegare anche l'approvazione del Salvatore del Mondo, che interrogato da Frat' Umile di Perugia Francescano, *qual vita tener dovesse nell'Ordine*, in cui comandavagli l'entrare, rispose: *Tieni la vita comune: fuggi i Frati: e non giudicare gli altri de' fatti loro*. Vede pure, che tali forme di parlare non possono dirsi favorevoli all'uso delle rendite, se non suppongasi, che la Comunità dell'Ordine vivesse allora coll'uso delle rendite; il che appunto è un supporre ciò, che sta in quistione. Or se, acciocchè conchiudano per lui gli argomenti del Ragionista, dee supporsi per vero ciò, che dee provare, buona notte a' sonatori: è finita la vegha; e possiamo licenziare gli *Uomini di provata bontà*, che ormai a bastanza sono approvate le rendite.

V. In quanto poi a' Zelanti, da Sant' Antonino appellati *caparbj*, e dal P. Pisano annoverati tra' *persecutori dell' Ordine*, nulla debbo qui rispondere; perchè nulla appunto ne segue in favore della colui causa: potendosi aver meritati que' titoli per altre cagioni, e non perchè fosse lecito l'uso delle rendite, a cui si opponessero. Nè io son qui per difen-

(1) *P.2. lib. 7. c.34. nu. 57.*

(2) *Tom.2. lett.3. pag. 83. & seqq. ed. Luc.*

(3) *3. p. hist. tit. 24. cap. 9. §. 5.*

(4) *Artur. in not. ad Martyrolog. Franc. ad diem 3. Nov. §. 4.*

difendere, come regolato, giusto, e prudente ogni passo fatto da quelli, che anticamente tra' Francescani dicevansi gli *Spirituali*, ed i *Zelanti*. Si sà bene, che il zelo non dee degenerare in livore; e quando anche è puro zelo, esser dee *secundùm scientiam*, e contenersi ne' termini più atti a guadagnare il Fratello, a mantenere l' osservanza delle leggi, e al decoro dell' Ordine, il quale talvolta colle più severe sentenze intorno alla Regola non si promuove, ma si ritarda. Nè per questo intendo io di confondere i discreti cogl' indiscreti Zelanti, o di approvare i titoli dati alle soprariferite persone; riserbandomi ad un altro libro il trattarne di proposito.

§. XII.

Si ributtano alcuni altri argomenti del medesimo, fondati nelle sentenze di alcuni Scrittori.

„ I. PER ultimo (egli dice nella pagina 110., 111., e 112.) quando gli Osservanti dicono, che le rendite de' due primi secoli „ Francescani, precedenti a Martino V., erano corruttele; di quali rendite parlano? Di quelle, il fondo delle quali era in dominio di „ qualche terza persona, col peso di tanto l'anno in limosina a' Francescani: o pure delle altre, il fondo delle quali era in dominio „ della Santa Sede, e pur ne dava i frutti a' Francescani per limosina „? Per gli Osservanti mi prenderò io la confidenza di brevemente rispondere, e di dire, ch' essi non parlano delle prime rendite, concedendo con San Buonaventura, con Pietro da Palude, e cogli altri Scrittori, ch' erano quelle pure limosine, le quali nelle debite circostanze, e colle prescritte proteste, ricever lecitamente si possono ancora da essi, e da' PP. Cappuccini; sebbene dispiace loro, che nell' addurre sopra le medesime l' autorità di Pierro da Palude, (a) abbia troncate le parole, colle qnali dice, che dette limosine non sono rendite: *nec hoc est habere redditus*. Neppure parlano delle seconde avanti Martino V.; non mai avendo i Papi, pria di questo, ricevuta la proprietà de' fondi fruttiferi generalmente lasciati a' Francescani: *oltre i Conventi, gli orti, ed i virgulti, o altre cose contigue a' Conventi*, come si è detto più volte. Onde di questa seconda parte del dilemma si nega al Ragionista il supposto; imperocchè generalmente parlando, se ebbero i Francescani de' fondi fruttiferi, oltre le predette cose, avantì al Pontificato di Martino V., non erano quelli in proprietà della Santa Sede, ma de' Francescani stessi, che illecitamente li tenevano, ed erano marce corruttele, da non potersi difendere in conto alcuno.

II. Di quelle rendite poi, delle quali dopo Martino V., cioè dopo il privilegio conceduto da questo Papa nell' anno 1430., il fondo stava

(a) *In Epist. ad Magistrum Generalem sui Ord. ap. Silvestrum v.* Legatum *n.* 2. *v.* 4.

ſtava in proprietà della Santa Sede, ſotto l' amminiſtrazione de' ſuoi Sindaci, che per comandamento Pontificio doveano con fedeltà contribuirne annualmente i frutti a' Frati Minori, pe' quali, ed a' quali determinatamente erano ſtate laſciate, neſſuno degli Oſſervanti ebbe mai ardimento di affermare, che foſſero corruttele; imperocchè ognun sà bene, che la Pontificia diſpenſa le rendeva lecite. Affermarono bensì, e affermano, che ſono contrarie alla purità della Regola di San Franceſco; il che non negaſi dal Ragioniſta ſenza contraddirſi: concioſiachè il non eſſerſi quelle potute ammettere da' Minori ſenza *diſpenſa Papale, o privilegio rilaſſativo del rigore della Regola*, ſignifica manifeſtamente, che il ſenſo naturale della Regola le rigetta, e le proibiſce. Laonde diſpenſar ſi poteva dallo ſcrivere, che queſte *non ripugnavano all'altiſſima povertà, profeſſata ne' primi due ſecoli Franceſcani, perchè da un canto l'Ordine non avea dominio alcuno, dall'altra parte il ſolo dominio fa ricco, e ripugna alla povertà, e non già l' uſo ſemplice d' una coſa non ſua:* mentre gli torno a dire, che quantunque tali rendite non ripugnino alla ſemplice altiſſima povertà; ripugnano tutta volta all' altiſſima *povertà mendica*, qual'è la profeſſata da' Franceſcani ſecondo la purità della Regola; altramente non avrebbero avuta l' origine da' privilegj, e dalle diſpenſe Apoſtoliche, come tante volte afferma, e prova coll' autorità de' Teologi egli medeſimo. Nè quì torni a gittarmi in faccia le ſentenze delle Coſtituzioni Aleſſandrine, e dell' aggiugnitore al *Trattato del P. Maeſtro Giovanni Perrini*, appreſſo le *Firmamenta de' tre Ordini*; concioſiachè quanto quelle poſſano, e conchiudano ſi è detto, e in queſto capitolo nel proemio, num. 5., e nell' antecedente al §. VI. num. 4. Ed ecco diſſipati gl' inſuperabili argomenti, che andò egli accumulando da' Protocolli, da' Pontefici, da' Concilj Generali, da' Miniſtri dell' Ordine, dagli Uomini pii, e di provata bontà, e da' varj Scrittori, che con tanta fatica ſcartabellò: in che ſi è veduto, che gran parte di quelli mira fuori del ſegno, e l' altra diſtrugge piuttoſto il ſuo vezzoſo ſiſtema.

CAP.

CAP. III.

I Frati Minori, detti gli Osservanti, *che fiorirono avanti Lione X., non ebbero sentimenti diversi da quelli degli altri Minori de' primi due secoli, e degli odierni Osservanti, circa le rendite, e le perpetue limosine.*

DOpo aver con tanta felicità nelle altre pagine del suo quinto capitolo il Ragionista combattuto per le rendite degli antichi Minori Conventuali, quasi raccogliendo le spoglie de' suoi debellati contraddittori, nella pagina 124. incomincia a far vedere, che per questo capo gli odierni Osservanti non appartengono a' primi due secoli Francescani; mentre la morale, con cui regolaronsi i loro Antecessori, principiando dal Trinci del 1368., e scorrendo fino a' tempi di Lione X., fu assai più rigida di quella de' primi due secoli Francescani, e ancora di quella degli odierni Osservanti. Per verità non occorrerebbe, che io mi stendessi in rigettarlo sopra questo punto; non solo perchè prosiegue gli stessi falsi supposti, le stesse arti, e le stesse imposture, che già convinsi di sopra; ma ancora perchè quando anche fosse vero, che gli Osservanti della sequela del Trinci, detti poi *della Famiglia*, avessero avuta una morale diversa da quella de' Minori de' primi due secoli, nulla ciò varrebbe per escludere da' detti due primi secoli il Corpo degli odierni Minori Osservanti, di cui quella famiglia fu la sola terza parte, e non il tutto, come più volte osservossi, e in altro libro si proverà con forza maggiore. Basterebbe, che di pari sentimento co' Minori primitivi sia quest' odierno loro Corpo, per inferirne la vanità degli argomenti del Ragionista: contuttociò non voglio, che si abbia di me a lamentare, come se avessi disprezzati i suoi lavori. Eccomi colla solita pazienza a disaminarli, ma con brevità.

§. I.

Si difendono uniformi alle antiche leggi dell' Ordine specialmente le Costituzioni di San Giovanni da Capistrano, e le Martiniane, in que' punti, che come contrarj accusa il Ragionista.

I. DI primo lancio il nostro Ragionista sen' esce con un testo della favolosa prefazione alle sue *Piane*, dicendo, che „ gli Osservanti nel loro principio, avendo aspirato alla perfetta imitazione „ della

„ della povertà praticata da San Francesco, sotto pretesto di osser-
„ vanza della Regola, tornarono alla cotidiana mendicazione de' Minori
„ primitivi „. Di quante cose mai è gravido questo suo primo punto! Contiene due falsi supposti: il primo è, che l'uso delle rendite sia contrario a' rigori praticati da San Francesco, e da' suoi primi seguaci, ma non alla purità della Regola: ma questo resta riprovato ne' due antecedenti capitoli. Il secondo è, che la Comunità dell' Ordine abbandonata abbia ne' suoi primi due secoli la cotidiana mendicazione, e però i primitivi Osservanti, seguaci di Fra Paoluccio, si dicano a quella tornati; ma questo è lo stesso che aver' eglino vissuto coll' uso delle rendite: il che si è rigettato ne' medesimi capitoli.

II. Appresso aggiugne, che „ dove San Buonaventura ne' suoi Statuti,
„ discorrendo de' Conventi, che tenevano proprietà, non comandò, che
„ si togliesse, o alienasse, ma solamente, che i Frati non s'intromettessero
„ nell' amministrazione di essa, nè ricorressero in giudizio a riscuoterne i
„ frutti (*Porta il testo dello Statuto, che può vedersi nell' antecedente capitolo*
„ *secondo*, *§. XI. numero VII.*) San Giovanni da Capistrano per lo contrario
„ nelle sue Costituzioni, distese nell' anno 1443., ordinò a' suoi Osservanti,
„ che la proprietà medesima del tutto si terminasse, dicendo: *Attendant*
„ *diligenter, ne patiantur annexam proprietatem cuique loco nostri Ordinis*
„ *permanere*.

III. Può per altro vedersi nel secondo paragrafo del primo capitolo di questo libro, al num. IV., e seguenti, con quanta costanza S. Buonaventura neghi a' Frati Minori il poter avere qualche cosa di proprio, e ciò a tenore del sesto capitolo della Santa Regola, dove sta scritto: *i Frati niente si approprino, nè casa, nè luogo, nè cosa veruna*. Che poi negli Statuti riferiti, trattandosi de' Conventi, che abbiano proprietà, egli non contraddica, e però non debba intendersi de' fondi lasciati per li Frati, esistenti in proprietà de' Frati medesimi, o della Sede Apostolica sotto l' amministrazione de' Sindaci; ma bensì piuttosto di fondi, o di doti di Cappelle, e cose simili, esistenti in proprietà, e sotto l' amministrazione di persone secolari, secondo la volontà de' Fondatori, e non deputati direttamente al sostentamento de' Frati, di modochè possano dirsi rendite Francescane; si è mostrato nel passato secondo capitolo §. x. numero xx. Anzi a parlare in rigore, lo stesso Ragionista in cento luoghi insegna, che avanti al Concilio di Trento nessun Convento Francescano aver potea proprietà. Non ordinò pertanto San Buonaventura, nè permise, che alienar non si dovessero da' Conventi le proprietà, e i fondi, ch' erano unicamente destinati al sostentamento de' Frati, contra la purità della santa Regola, e l' opposto non potrà mai conchiudere giustamente il Ragionista ne' giorni suoi; anzi da chi vorrà ben riflettere a quanto da' libri del Dottore Serafico si è trascritto di sopra in più luoghi, si conoscerà essere stata mente del medesimo, che tali fondi contrarj alla mendicità Francescana si alienassero affatto da' Minori, e non si usassero in verun modo. Che se questa medesima cosa comandò nelle sue allegate Costituzioni San Giovanni da Capistrano agli Osservanti della Famiglia, dicendo loro: *Attendano diligentemente di non sopportare, che resti annessa proprietà a qualche luogo dell' Ordine nostro,*

o di

o di vigne, o di oliveti, o di altre cose, per quanto si voglia mobili, o immobili, CONTRA LA PURITA' DELLA NOSTRA REGOLA (1), non si oppose, ma si uniformò agli Statuti di San Buonaventura; mentre che non si dovessero alienare le proprieta spettanti a' fondi, o doti di Cappelle, e cose simili, delle quali nel suo Statuto parla San Buonaventura, significollo assai col soggiugnere quelle parole *contra la purità della nostra Regola*, non riferite dal Ragionista, forse con arte; poichè con quelle si dichiarò, che comandava l' alienazione delle sole proprietà contrarie alla Regola, quali non sono quelle, che non pe' Frati, e a' Frati, ma per dote di Altari, o di Cappelle, e simili, furono legate, e onninamente commesse a persone del secolo: anzi uniformossi al sentimento degli antichi spositori della Regola San Giovanni con tale ordinazione; imperocchè questi sopra quelle parole del capitolo x. della Regola, ove dicesi: *e dovunque sono i Frati, che sapessero, e conoscessero di non potere spiritualmente osservare la Regola, debbano, e possano ricorrere a' loro Ministri*, affermano, doversi quelle intendere ancora quando i Frati stessero in qualche Convento, cui annessa fosse proprietà, in maniera contraria alla purità della Regola; d'onde per esser rimossi possono, e debbono i Frati ricorrere a' loro Ministri. Così appresso Ugone di Dina (2), appresso i quattro Maestri (3), e gli Statuti Papali di Giulio II. (4); non contraddicendo San Buonaventura stesso (5).

IV. „ Nè si contentò questo Santo (*segue a dire di San Giovanni*) che „ i suoi Frati non s' intromettessero nella cultura de' campi, delle vigne, „ e degli altri fondi, ch' erano ne' più vetusti Conventi dell' Ordine, conforme se ne contentò nell' anno 1302. il Ministro Generale Giovanni „ da Muro, quando discorrendo in una sua lettera de' medesimi fondi, „ non ordinò, che si alienassero, ma solamente proibì a' suoi Religiosi „ *cultores conducere, aut fructus possessionum colligere*: ma volle il Capi„ strano nelle Costituzioni Martiniane, pur da lui compilate, ch' assoluta„ mente si alienassero, giudicandogli contrarj alla Regola anche in quella „ maniera, che furono accettati da' primi due secoli dell' Ordine: *Si quæ „ sunt debita de præterito contracta, solvantur de expropriatione Fratrum, „ & locorum, de vineis, de possessionibus, cæterisque rebus in Ordine repertis, „ quarum possessio, secundùm puritatem NOSTRI* (doveva scrivere *VESTRI*) „ *STATUS, non potest Ordini convenire*.

V. Primieramente quì ha da notarsi, che le Costituzioni Martiniane furon fatte nel Capitolo generalissimo di Assisi dell' anno 1430. da San Giovanni da Capistrano per comandamento del Cardinale Cervante, Presidente al Capitolo, e riformatore di tutto l' Ordine, e dal medesimo Cardinale furono confermate con autorità Apostolica a se delegata; e fu comandato, che inviolabilmente si osservassero da tutti i Frati Minori di tutto l'Ordine, come si ha dal *Proemio* delle medesime (6). Lette queste (che sempre rappresentano la persona del suddetto Cardinale, il quale parli all' Ordine) dal P. San Giovanni, furono con applauso ricevute da tutti i Frati di quel Capitolo, così Conventuali, che Osservanti, i quali tutti, alzate le voci, dissero: *Consentiamo totalmente nelle medesime, e vogliamo stare, e vivere santamente, e fraternamente nel nostro dett' Ordine, secondo le Costituzioni, e le riformazioni predette* (7). Dunque sebbene furo-

(1) *Apud Chronol. Seraph. pag. 195. cap. 6.*

(2) *In expos. Reg. c. 10. ap. Firmam. 3. Ord. p. 4. fol. 51. col. 2.*

(3) *Ib. fol. 20. a terg. col. 2.*

(4) *Sup. id. cap. x. Reg. partic. 16. ap. ead. Firmam. p. 3. fol. 43. a terg. col. 2.*

(5) *In cap. x. Regul.*

(6) *Apud Chronolog. Seraph. pag. 90.*

(7) *Wad. ad. an. 1430. n. 22. ed. Lugd.*

furono queste compilate da San Giovanni; contuttociò non furono fatte, o di autorità del medesimo, o per li soli Osservanti, ma furono di commissione del mentovato Cardinale, in persona di cui sempre ivi a' Frati tutti si parla, e per tutto l' Ordine Minoritico. La qual cosa voleva forse occultare il Ragionista col cangiare, come fece nell' addotto testo delle Martiniane, il *VESTRI IN NOSTRI*: mentre leggendo com' egli rappresenta, pare, che ivi parli S. Giovanni a' suoi Osservanti, e non il Cardinale Riformatore Apostolico a tutti i Frati di San Francesco.

VI. Ciò supposto, com' è, verissimo, ne segue, che se nelle Costituzioni Martiniane l' uso delle rendite, o l'aver fondi fruttiferi, come allora si avevano da più Conventi Francescani, ancora senza che i Frati s' ingeriscano nella cultura di essi, o nel riscuoterne in giudizio i frutti, è giudicato contrario alla Regola, e però, come punto necessario alla essenziale riforma di tutto l' Ordine, viene comandato, che i detti fondi si alienino assolutamente; ne segue, dico, che tale giudizio fatto fosse dal Cardinale già detto (acconsentendovi un Capitolo generalissimo) e così ancora quel comando, e non già dal solo S. Giovanni, che parlasse a'suoi Osservanti. Laonde giova questo per provare, che dagli Statuti confermati con autorità di Martino V., e dal consenso di tutto l'accennato Capitolo, riprovata fu solennemente la falsa opinione del Ragionista, che vuol comporre i detti fondi colla purità della Regola Francescana: e però io ben feci a prevalermene a suo luogo di sopra (1). Che se in queste Costituzioni si contenesse qualche rigore maggior di quello delle antiche leggi dell' Ordine, questo non a' soli Osservanti, ma a tutto l'Ordine di quel tempo appartener dovrebbe, avendone allora promessa la osservanza tutti i Padri del Capitolo così Osservanti, come Conventuali (2). Perlochè resta fuori del mio impegno il difenderne la uniformità colle medesime antiche ordinazioni, e dal Ragionista non dovevano queste Costituzioni pel suo intento allegarsi; il che anch'egli conobbe, e però mutò quel *VESTRI*. Nulla però di meno vero non è, che il P. Giovanni da Muro permettesse l'uso di tali fondi a' Minori, e solo vietasse loro l' intromettersi nella cultura de' medesimi, o in raccorne i frutti; e così, che nell' addotto testo delle Martiniane si vieti quello, ch' era permesso a' Minori de' loro primi due secoli. Può rileggersi nel §. IV. del primo capitolo di questo libro la *lettera statutaria* del P. Generale Giovanni Minio da Muro, che con fulmini di scomuniche combatte per la mia causa contro al Ragionista. E dove proibisce l' ingerirsi per l' avvenire nella cultura de' campi, e di altri fondi, non parla semplicemente in ordine a'fondi delle rendite Francescane, che voleva, per quanto era possibile, totalmente alienate; ma parla piuttosto in ordine a' fondi de' secolari, a' quali qualche Francescano incominciato avea a servire di Fattore, o di Economo; ricevendo *Commissarie* in propria persona, e amministrando contra il proprio decoro, e stato gli altrui beni, come può vedersi nella lodata lettera. Cerca il pelo nell' uovo il Ragionista, e non trova su che appoggiar qualche poco la sua causa, fuorchè sopra qualche documento senza fedeltà recitato, ovvero portato non intero, e fatto dire a suo modo per forza.

(1) *Cap.* I. §. 8. *n.* 5. *e* 6.

(2) *Apud Chronol. Seraph. pag.* 97. *col.* I.

§. II.

Gli Osservanti della famiglia nel loro Capitolo generale, celebrato l' anno 1451. in Barcellona, non giudicarono illecite a' Minori le limosine perpetue, nè stimarono troppo larghe le Costituzioni Martiniane.

I. L'Opposito di amendue le verità da difendersi afferma il Ragionista: e prova il primo, perchè in quel Capitolo determinatisi gli Osservanti a ristabilire per se stessi le Costituzioni di San Buonaventura, lasciatono certi pochi versi delle medesime, dove si permettono le limosine perpetue, e solo si vieta il procurarle, o l' esigerle in giudizio. Ma con sua buona pace, se negli ommessi versi contengonsi quelle tre cose, conforme dalla ommissione de' medesimi egli ne inferisce, che per austerità di morale giudicassero illecite le perpetue limosine; così potrà un' altro inferire, che per la rilassatezza di morale non solamente le stimassero lecite, ma in oltre credessero di poterle ancora proccurare, ed esigere in giudizio. Apra bene gli occhj il Ragionista, e vedrà indi seguirne tanto la sua conseguenza, quanto l' altra del tutto opposta. Il vero però è, che non solo i predetti versi, ma molti altri ancora ne tralasciarono in quel capitolo terzo, non apparienenti a limosine, come può conoscersi dal confrontare gli Statuti di San Buonaventura con quei del detto Capitolo di Barcellona (1). E la cagione fu, non l' animo di contraddire alle ordinazioni tralasciate, ma il voler fare minor mole di Statuti, e includervi le ordinazioni più necessarie secondo i tempi allora correnti. Laonde i medesimi PP. Statutarj protestaronsi *di avere in un corpo adunati gli antecedenti Statuti così Apostolici, come dell'Ordine, ommesse de' medesimi molte cose per allora meno necessarie, alcune mutate, ed abbreviate; con aggiugnerne altre poche, le quali parevano a proposito*. Ma se que' nuovi Statuti composero, compendiando gli antichi dell'Ordine, e gli Apostolici, detti i *Martiniani*; dunque non giudicarono troppo larghe le Costituzioni Martiniane col ristabilire la osservanza di quelle, e delle altre di San Buonaventura, come vanamente inferisce il Ragionista.

(1) *Ap. monumenta Ord. Minor. tract. 3. fol. 248. a terg. & seqq.*

II. Fa dipoi un parapiglia il nostro Scrittore; confondendo Zelanti, Santi, e Legati, rifriggendo le sclamazioni al Concilio Costanziense degli Osservanti di tre Provincie di Francia, affermando contro a se stesso, e alla torrente de' Canonisti, che i Legati degli odierni Osservanti, e per conseguenza ancora quelli de' PP. Cappuccini, sono quella specie di rendite de' Francescani antecedenti al Concilio Trentino, il fondo delle quali stava in proprietà di terza persona; e dicendo non trovarsi tra gli odierni Osservanti antichi Legati, perchè i loro antichi, seguendo sentenze più rigide, li stimavano illeciti, e cose simili, senza prendersi troppa premura di provarle. Ma perchè appunto egli non si prende la briga di provare a ba-

a bastanza le suddette asserzioni, da me confutate in varj luoghi di questo libro; e perchè ancora si diletta di fare l' indovino sopra i fatti dell'antichità, farò io il semplice, passando senz'altre impugnazioni all' esame delle altre sue cose.

§. III.

Alcuni lasciti di particolari Conventi, allegati dal Ragionista, rigettati non furono dagli Osservanti della Famiglia per troppo rigore di morale, diversa da quella de' primi due secoli Francescani.

I. PER provare, che la famiglia Osservante, seguace del Trinci, di San Bernardino da Siena, di San Giovanni da Capistrano, di San Giacomo della Marca, e del Beato Alberto da Sartiano, veramente, come cose illecite, detestasse i legati, o le perpetue limosine degli odierni Osservanti, e de' PP. Cappuccini; e che però si regolassero con morale più stretta della morale di questi, e di quella de' Minori de' primi due secoli Francescani, apporta un buon catalogo di antichi Conventi, ne' quali gli Osservanti della Famiglia, succeduti agli antichi Conventuali, dice, che come illecite rinunziarono tutte le predette limosine. „ Passarono (ei scrive) „ nelle loro mani i Conventi di Santa Maria nova di Napoli, di San „ Francesco di Sorrento, di Gaeta, e di Castell' a mare; e i Sommi „ Pontefici, i quali ad essi gli diedero, *jusserunt* (dice nella sua Bolla, che „ comincia *Cùm in proximis* (1) Niccolò V.) *jusserunt bona immobilia, quæ „ Conventuales tenuerant, gubernari per aliquos sæculares, qui eorum bonorum „ fructus, ac proventus verterent in utilitatem, reparationemque locorum*: „ considerando, che tenuti in questa forma, come precedentemente da' „ Conventuali tenevansi, non potevano violare l'altissima lor povertà. Ma „ neppure i supremi lor comandi, e le dette cautele bastarono a vincere i „ loro scrupoli, come testifica lo stesso Niccolò V., il quale così ad essi „ favella: *Dici nobis fecistis, eam possessionem, ac immobilium retentionem „ pro locis, ut prædicitur, factam, licèt per Procuratores, sæculares viros, „ gubernetur, aliqualiter contra Regulæ vestræ puritatem fieri, cum proprie- „ tatis suspicione non careat*.

(1) *Vvad. tom. 5. Reg. n. 15.*

II. Il Convento di Santa Maria Nova di Napoli, non sotto Niccolò V., ma sotto Martino V. nell'anno 1425, quando i Minori non per anche avevano ottenuto alcun privilegio Apostolico circa l' uso delle rendite, passò dalla Comunità dell'Ordine agli Osservanti della Famiglia, come costa dalla Bolla *Ad hæc* (2) dello stesso Martino, dove, tra le altre cose, de' Beni immobili, che aveva il detto Convento, dice, *che i Frati non potevano averli secondo la Regola del dett' Ordine*, cioè, secondo la Regola di San Francesco; e però dà licenza, che si vendano, e il prezzo si converta nella

(2) *Apud Vvad. tom. X. in Reg. pag. 393.*

nella riparazione del Convento, in comprare libri per la librería, e in cose necessarie per la Chiesa. Sicchè fin qui vedesi, che non era scrupolo il pensarli contrarj alla purità della Regola, altrimenti sarebbe stato scrupoloso ancora Martino V.: non essendo però succeduta quella vendita, forse perchè i detti beni erano stati da' benefattori lasciati in maniera, che non si potessero vendere; voglio credere, che con qualche altra Bolla, o con qualche Lettera Pontificia, si provvedesse frattanto alla coscienza de' sopraddetti Frati, o da Martino V., o da' suoi successori, finchè non uscì l'Apostolico indulto, e comandamento, riferito nella Bolla *Cum proximis* di Niccolò V., che amministrati fossero, come anche rapporta il Ragionista, *da alcuni secolari, che convertissero i frutti, le rendite, e i proventi di tai beni, in utilità, e riparazione de' Conventi, e nelle necessità de' Frati*. Ma tal cosa parendo agli Osservanti esser contra la Regola di S. Francesco, pregarono il Papa di altra ordinazione; e questi per tutti gli accennati Conventi dispose, come già disposto avea Martino V. col solo Convento di Santa Maria Nova di Napoli, cioè, che tutti si vendessero, e il prezzo s'impiegasse per le fabbriche, e per le officine: ma neppure in vigore di questa licenza poterono alienarsi; onde lo stesso Niccolò V. con altra sua Bolla, che incomincia similmente *Cum proximis* (1) data l'anno 1448., secondando, se così vuole il Ragionista, lo scrupolo degli Osservanti, disse loro: ci faceste rappresentare, che intener beni immobili appresso i Procuratori secolari *si faccia in qualche modo contra la purità della vostra Regola, non essendo senza sospetto di proprietà; e perciò in questa parte inclinati alle vostre suppliche*, concediamo facoltà a' detti Procuratori di vendere gli accennati beni, non ostante qualsivoglia impedimento.

(1) *Apud Vvad. tom. XII. Reg. pag. 496.*

III. Ora se que' beni tenuti in tal guisa per riparare co' loro frutti le fabbriche, e per provvedere alle necessità de' Frati, per solo scrupolo erano creduti contrarj alla purità della Regola, secondatore degli scrupoli dovrà dirsi Niccolò V., e scrupolosi saranno stati il Beato P. Giacomo Primatizzi da Bologna, che appunto nell'anno 1447. governava la Famiglia Osservante in qualità di Vicario generale, San Giovanni da Capistrano, San Giacomo dalla Marca, il Beato Alberto da Sartiano, allora tutti viventi in quella Famiglia, i quali, poichè facevano in essa la prima figura, ed erano in grandissimo credito di letterati, e di pietosi, non è credibile, che da tanti Conventi non fossero sopra que' beni di consiglio ricercati, allorchè de' medesimi trattavasi co' Sommi Pontefici: ed erano pure uomini, che s'intendevano della legge d' Iddio, e del senso della professata Regola que' Santi, e Beati dottissimi Padri. Non può pertanto ragionevolmente affermarsi, che l'uso de' predetti fondi, tenuti nella menzionata guisa da' Procuratori del Papa, in qualche modo non fosse contrario alla purità della Regola, se così essi costantemente pensavano.

IV. E' vero, che appresso il Fagnano (2) si rapportano molti decreti di una Sacra Congregazione, deputata da Urbano VIII. sopra le consultazioni de' Minori Osservanti, tra' quali nella seconda distinzione, fattesi queste dimande: *Se vaglia il Legato d' un' annua rendita, fatto alla Fabbrica, alla Sagrestia, o alla Chiesa de' Frati Minori, tanto della Famiglia, quanto della Riforma: se sia lecito a' Frati esigere in giudizio tali Legati per mezzo de'* Pro-

(2) *Cap. Nimis prava. De excess. Prælat.*

Procuratori, o Sindaci Apostolici: e se possano i medesimi spendersi in usi de' Frati; ovvero convertire assolutamente si debbano negli usi prescritti da' Testatori, si risponde così: *Al primo Articolo: vale il Legato d' un' annua rendita fatto alla Sagrestia, o alla Fabbrica della Chiesa, o del Convento de' Frati Minori, così della Famiglia, come della Riforma, se non vi sia eccesso nella quantità. Al secondo: nè da per se stessi, nè per mezzo di altri è lecito a' Frati esigere in giudizio tali Legati, ma solamente al Sindaco Apostolico. Al terzo: Non è lecito a' medesimi impiegare i Legati di annua rendita in usi de' Frati, ma onninamente convertir si debbono negli usi prescritti da' Testatori*. Que' fondi per altro lasciati agli accennati Conventi, non costa, che fossero da impiegarsi nelle descritte maniere, a tenore de' riportati decreti, o che non fossero eccessivi; anzi come si ha dalle soprascritte parole della Bolla di Niccolò V., impiegar si dovevano i loro frutti ancora *nelle necessità de' Frati*, oltre le fabbriche de' Conventi. Senza ragione dunque il Ragionista accusa quegli Osservanti della Famiglia di una morale più stretta, e diversa da quella de' primi due secoli Francescani, e degli odierni Minori. Finalmente per far conoscere, quanto discreta, e prudente fosse la morale de' medesimi, e quanto accomodata alle Costituzioni Martiniane, e dell' Ordine, basta considerar le seguenti parole di una pistola, che San Bernardino, mentre era Vicario generale, spedì alla Osservante sua Famiglia: *La eccedente superfluità*, disse il Santo, *e la curiosità, non è cagione sufficiente, per cui debbano i Frati partirsi dal Convento, se non saranno alcune di quelle cose, per cagione delle quali non si potesse osservare spiritualmente la Regola, secondo la dichiarazione di Martino V., cioè, quando al luogo è annessa proprietà* (1). E' poi certo, che una limosina perpetua, se contiensi ne' termini di pura limosina, non può dirsi proprietà annessa al Convento, come insegna eziandio il Santo Dottore Serafico; altramente i PP. Cappuccini ancora non viverebbero in purità di Regola. Non aveva dunque l' Osservante Famiglia que' sentimenti più rigidi, e scrupolosi, a lei dal Ragionista imposti.

(1) *Apud Chron. Seraph. pag. 101. col. 1.*

V. La qual cosa posso dimostrare anche co' fatti stessi della medesima; imperocchè certissima cosa è, che gli Osservanti di quella Famiglia ricevevano, e tenevano que' Legati, ch' erano fatti colle debite cautele: onde se andremo alla visita delle Sagrestie degli odierni Osservanti, troveremo in esse molti, e molti Legati, ricevuti avanti all' anno 1517. (in cui cessò quella Famiglia, essendo stata da Lione X. incorporata nella Comunità Minoritica degli odierni Osservanti) e ritenuti fino a' nostri tempi. Tal cosa ebbe ardir di negare il Ragionista, e però bisognerà provarla brevemente dalle pubbliche tabelle de' Legati.

VI. Nel Convento di San Buonaventura del Bosco di Mugello, nella Diocesi di Firenze, abitò dall' anno 1420. in circa fino a Lione X. la Famiglia nominata, e abita oggi la Comunità Osservante. Ivi è un Legato di Eugenia del Monte coll' obbligo di una Messa cantata, e di sette piane ogn' anno, per fino dal 1474.: Altro Legato di Francesca del Bustacchino coll' obbligo di una Messa cantata, e di 5. piane, fino dall' anno 1470.: Un altro di Maddalena Puccini fino dall'anno 1505. coll' obbligo di una Messa cantata, e di 5. piane.

VII.

VII. Nel Convento di S. Francesco di Pistoja, detto Giaccherino, luogo dell' antichissima Casa Panciatichi, non meno fregiata dalle porpore Cardinalizie, che dalla nobiltà del sangue, e dalla religiosa pietà de' suoi, oggi abitato dagli odierni Osservanti, e prima di Lione X. fin dal 1414. dalla mentovata Famiglia, è un Legato di Madonna Giulietta coll' obbligo di una Messa cantata ogni anno; ed un altro di Antonia di Francesco di Pacino, coll'obbligo di una messa cantata, e di 15. piane; amendue fino dall'anno 1475.: Un altro di Gabriello Panciatichi coll' obbligo di una messa cantata, e di 4. piane fino dal 1442.: Un altro di Caterina Lazzari coll' obbligo di una messa cantata, e di 5. piane fino dal 1452.: Due altri, uno di Lucrezia Fioravanti, coll' obbligo di messe 11. piane; l' altro di Piero Panciatichi, coll' obbligo di 9. messe piane, amendue fino dal 1512.

VIII. Nel Convento di San Francesco di Lucca un tempo abitarono gli antichi, oggi estinti, Conventuali; ma questi licenziati da quella Città, e dal suo Stato con autorità della Sede Apostolica, Niccolò V. condescendendo a' prieghi della medesima Città, nell' anno 1454 entrar vi fece la Famiglia sopraddetta; come tutto narra uno Storico di quella nazione (a), e costa dalla iscrizione antica, benchè oggi alquanto cancellata, che ivi leggesi sotto il ritratto del P. Paolo Jova nel pubblico Claustro esteriore. Quivi è un Legato di Francesco Micheli coll' obbligo di Messe 9. piane; ed un altro di 29. piane, e una cantata, legato di Giovanbattista Trenta, fino dall'anno 1471.: Una Messa cantata per quella Serenissima Repubblica fino dall'anno 1456.: Altro Legato di Pier-Agostino Trenta, coll' obbligo di una Messa cantata, e di undici piane fino dall'anno 1466.: Altro di Andrea Barbieri, coll'obbligo di 2. messe cantate, e di 3. piane, fino dall' anno 1492.: Altro di pia persona innominata coll'obbligo di Messe 3. cantate, fino dall'anno 1505.: Molti altri antichi Legati trovansi in questo Convento, ricevuti dalla Famiglia Osservante avanti all'anno 1517., in cui da Lione X. fu compresa nella Comunità Minoritica degli odierni Osservanti. Dalla moltitudine de' quali conoscesi, non solo che quella Famiglia non avesse scrupolo in riceverli, ma in oltre, che grande fosse l'affetto di questa Serenissima Repubblica verso la medesima; il quale ancora comprovasi dal libro de'Decreti dell' Eccellentissimo Consiglio della stessa Repubblica dell' anno 1456. al foglio 165., in cui leggesi, che nel dì 23. di Maggio dell' anno 1456., due anni in circa dopo che l' Osservante Famiglia ebbe fatto l' ingresso in quella Città, fu trattato, se doveasi determinare giorno festivo quello, in cui celebrasi la festa di San Bernardino da Siena, chiarissimo Eroe della prefata Famiglia, e molto caro a' Lucchesi, che più volte onorò colle sue predicazioni, e visite. Dato il partito a voti segreti, per 86. favorevoli, non ostanti tre soli contrarj., fu approvato il consiglio di tre Signori deputati sopra tal cosa; e restò determinato, che nel giorno, in

(a) Cesare Franciotti. Storia de' Corpi Santi, delle Reliquie, e delle Chiese di Lucca *pag.533. ed. Luc. an.1613.*

in cui dalla Santa Chiesa celebrasi la festa di San Bernardino, vacar si dovesse in tutte le Curie di quello stato, e gli Eccellentissimi Signori Gonfaloniere, e Anziani nella solita forma pubblica portar si dovessero alla Chiesa di San Francesco (allora ne' Borghi, ed ora compresa in Città) in ciaschedun anno, e mandarvi una limosina di cera, come suol farsi nelle solennità de' Santi, i corpi de' quali riposano dentro la riferita Città. Di più fu determinato, che in onore del medesimo Santo dall' erario pubblico estrarsi dovessero, e somministrare cinquanta ducati d' oro in oro, per fabbricare al medesimo Santo una Cappella. La copia del soprariferito decreto, estratta da' libri di quell' Eccellentissimo Consiglio per Domenico Stocchetti Cancelliere nel dì 16. Maggio del 1635., leggesi in un manoscritto, conservato nel medesimo Convento, per regola de' Superiori, denominato il *Libro Croce* pag. 229.; nel quale ancora si trovano moltissimi altri Legati, ricevuti dall' Osservante Famiglia ne' suoi primi fervori, accusati dal Ragionista per iscrupolosi.

IX. Nel Convento di Santa Croce di Pisa fino da' tempi di San Bernardino da Siena, e di Martino V., che diedero facoltà di accettarlo, come riferisce Monsignor Gonzaga, dimorò la suddetta Osservante Famiglia, evvi un Legato di Anna Pontaderi coll' obbligo d' una Messa cantata, e di sei piane, fino dall'anno 1483.: Nel Convento dell' Assunta di Empoli, dato alla Famiglia Osservante nell'anno 1482., si trovano due Legati ricevuti dalla stessa: uno di Bandino di Giuliano da Spicchio, coll'obbligo di Messe cinque, fino dall' anno 1506.: L' altro di Biagia, o Vaggia Nasi negli Abbrizj, coll' obbligo di messe otto, fino dall' anno 1508.: Nel Convento di S. Francesco del Monte di Perugia trovasi un Legato del 1441. di Niccola del quondam Martino di Perugia, in cui obbliga la Venerabile Compagnia di San Pietro Martire a dare ogni anno a' Minori Osservanti di detto Convento canne 12. di panno di lana bigio pel vestimento de' medesimi; per la qual limosina si celebrano ogn' anno Messe 4. il giorno del *Corpus Domini* nella Chiesa di detta Compagnia. Da tanti Legati, che trovansi ne' soli cinque superficialmente visitati Conventi della Minoritica, ed alma Provincia di Toscana, tenuti, e ricevuti dalla Famiglia Osservante dall' anno 1424.; cioè, avantiche avesse i proprj Vicarj, e in tutti i suoi fervori, per tutto il tempo, in cui sotto i suoi Vicarj fiorì, può ben conoscersi, che se io facessi far diligenza in tutte le Provincie, ed in tutti i Conventi, che furono della nominata Famiglia, troverei tanti Legati mantenuti, o ricevuti dalla medesima, pria che sotto Lione X. si unisse al corpo degli odierni Minori: che se volessi tutti accennarli, chi sà, se sarebbe per bastarmi questo mio tomo. Un altro solo accennar ne voglio, notissimo a tutta l' alma Città di Roma; ed è, che Sisto IV. Sommo Pontefice, quantunque zelantissimo, che la Famiglia Osservante si mantenesse nella purità della Regola, come si vedrà nel seguente libro dalle sue Bolle; contuttociò lasciò a' Frati di Araceli, allora di quella Famiglia, un' annua certa quantità di grano, coll' obbligo di recitarsi per l' anima sua un *Libera me Domine* in S. Pietro al suo sepolcro in un dì delle Rogazioni; il quale Responsorio si canta solennemente ogni anno, anche ne' dì nostri, da' Frati Minori Of-

Osservanti, conventuali di Araceli, nel determinato giorno, dopo la processione, dentro la Cappella del Santissimo Sagramento nella prefata Basilica attorno al suo Sepolcro; e si riceve annualmente la consueta limosina (a). Dalle quali cose il Ragionista può conoscere la grazia, che gli faccio nel rispondere a' suoi argomenti su questo punto certissimo; ed il Lettore può inferire così: Se colui ebbe ardir di mentire in cose tanto note, e tanto palpabili, che avrà fatto nelle altre, non così manifeste? Nulladimeno seguitiamolo.

X. Dopo trattato de' sopraddetti Conventi, lamentasi, che i medesimi Osservanti, passando nel Convento di Araceli, e in altri luoghi, rinunziassero, e alienassero affatto tutte le rendite, *che solevano tenere, avere, e possedere i Conventuali*. Ma questi, mi dica, sono forse veri segni, che gli Osservanti della Famiglia tenessero una morale più stretta di quelli de' due primi secoli, e degli odierni? Ne' passati capitoli si provò, che le rendite, secondo la Regola, non furono lecite neppure a' Minori primitivi; e quando nel terzo secolo Francescano si vollero legittimare, ci bisognò la dispensa di Martino V.: e lo stesso Ragionista in cento luoghi afferma, e prova, che le rendite de' Minori ebbero origine dalle dispense. Dunque gli Osservanti, che professavano la Regola pura, e non volevano dispense, non pe' scrupoli, ma per giudizio retto di buona morale alienavano le predette rendite. Il dir poi, che dalla data della Stravagante *Ad conditorem* di Giovanni XXII. fino all' anno 1428., cioè, per lo spazio di più di cento anni, ne' quali ebbe quella il vigore, i fondi delle nuovamente concedute rendite non fossero appresso il Papa, e i Sindaci, ma bensì appresso qualche terza persona, cui si lasciarono col peso di dare tanto l'anno a Francescani; e che perciò le rendite non fossero, che pure limosine, conforme si fonda sul solo falso supposto, che Giovanni XXII. nella sua citata Stravagante facesse novità intorno a' beni immobili non consumabili coll' uso; così senz'altro esame nulla si cura, e può vedersi rigettato per falsità nell' antecedente capitolo. Sebbene quando anche ricusate avessero le perpetue limosine, non già come illecite per se stesse a' Minori, ma come in troppa copia, e tali, e tante, che in certo modo togliessero il bisogno di andar mendicando, non per questo dir si potrebbe, che stati fossero di morale più stretta di quella de' Minori de' due primi secoli, e degli odierni. Ma il nostro Ragionista, ch' è un buono indovino, se rinunziarono essi qualcheduna di queste limosine, sà dire per l'appunto il motivo, per cui la rinunziarono, e afferma, che questo fu lo scrupolo, per cui con erronea coscienza la stimarono illecita.

„ XI. Fa poi passaggio al Legato di Eleonora, figlinola d' Er-
„ rico Re di Castiglia, la quale intorno all' anno 1400. lasciò, come
„ narra nella sua Bolla *Sinceræ devotionis* (1) Eugenio IV., alcuni
„ suoi

(1) *Apud Vvad. tom. XI. Reg. pag. 399.*

(a) *Ex lib., cui tit.* Pontif. Const. ad Seraph. Relig. spect. *ed. Venet. an. 1647. pag. 367. n. 14. in Alleg. super annua Legata P. Didaci de Cas, Commiss. gen. in Rom. Curia, & apud Pitonium Disceptat. Ecclesiast. part. 1. Discept. 2. n. 81.*

„ suoi beni al Monistero di Santa Chiara di Vagliadolid, col peso di
„ tanto l'anno in limosina a'Conventuali di detta Città per due lam-
„ pane, per vestir i poveri Frati giovani, e per le necessità degl'
„ infermi, *come si riferì sopra nel secondo capitolo. §. 1. numero XII.*;
„ ma passato questo Convento nell'anno 1440. agli Osservanti, subito,
„ dice Eugenio, rinunciarono detto Legato, protestandosi, ch'ad essi
„ bastava la mendicazione cotidiana, nè curavansi di provvedersi un gior-
„ no per l'altro „. Di questo Legato già si disse assai di sopra nel
luogo citato. E se fu pura limosina, dalle sole parole quì riferite dal
Ragionista resta chiaro, che il rinunziarono quegli Osservanti, non
come illecito per se stesso, ma come superfluo; perchè bastava ivi
la cotidiana mendicazione per l'intero decente sostentamento de'Frati.
Pel quale motivo medesimo, così ne'tempi antichi, come negli odierni,
leggonsi rinunziate da' Frati Minori alle volte ancora le limosine
non annuali, e non perpetue, di pane, o di altre cose: non fu
dunque rinunziato per morale più rigida, o perchè si stimasse per se
stesso illecito.

„ XII. Susseguentemente dice, che lo stesso fecero di un Legato
„ di Maria Reina di Aragona, la quale avea ordinato a' Giurati di
„ Sagovia, che ogni anno dessero per limosina al Procuratore de'Fran-
„ cescani del Convento di Murovecchio cinquemila soldi de' reali di
„ Valenza, da prendersi dalle sue rendite: e di un altro del Rè Mar-
„ tino suo Marito, che legato avea mille cinquecento altri soldi an-
„ nuali allo stesso Convento, da convertirsi nella fabbrica, o ripa-
„ razione della Chiesa. Conciosiachè ancor questi rinunziarono quegli
„ Osservanti, dicendo, che se in quel Convento non si fossero potuti
„ mantener molti Frati, ve ne sarebbero stati pochi; e se ancor a'
„ questi pochi non fosse bastata la mendicazione cotidiana, fatta avreb-
„ bero la congregazione di grano, e di vino: ma questa ancor non
„ bastando, non essendovi altro modo di star in quel Convento sen-
„ za peccato, se ne sarebbero partiti, prima che accettare i legati:
„ essendo meglio l'abbandonarlo, che il restarvi col peccato. Così costa
„ dalla Bolla *In domo Domini* (1) di Callisto III.

XIII. Se però bene disamineremo le cose, troveremo, che i detti
Legati, i quali rinunziati da' Francescani del Convento di Santo Spi-
rito di Murovecchio, dati furono alle Monache Clarisse Urbaniste del
Monastero della Trinità fuori delle mura della Città di Valenza, non
furono da quegli Osservanti rinunziati, o per iscrupolo, o per troppo
rigore di morale; imperocchè in primo luogo, come costa dall'accen-
nata Bolla di Callisto III., e dalla confessione stessa del Ragionista, fu-
rono quelli esaminati nel Capitolo generale di Barcellona nell'anno 1456.,
e fu dall'Osservante Capitolo risoluto, che fossero rendite, illecite se-
condo la Regola di San Francesco, tenute per tali da Clemente V.,
da i quattro Maestri, da molti Teologi, e Giuristi, e dalla regola-
re, e generale pratica, e consuetudine dell'Ordine Francescano, ch'è
ottima interpretatrice delle leggi; alla determinazione del qual Capitolo
si aggiunse la conferma, e l'approvazione di Papa Callisto III., che nella

(1) *Vuad. tom. 13. Reg. pag. 487.*

sua Bolla disse: *informati noi pienissimamente delle premesse cose, confermiamo, e approviamo la determinazione del Vicario, e de' Frati, e tutte, e ciascheduna le cose, contenute nelle predette lettere di determinazione, e nello strumento di traslazione*. Or se altro non vi fosse, sarebbe pur molto contro alle asserzioni del Ragionista questa sola determinazione solennissima di un Capitolo generale Osservante. Non è già credibile, che non fosse in quello chi intendesse il senso della Regola, de' suoi spositori, e de' Teologi, o chi fosse informato della pratica generale, e della consuetudine dell' Ordine, e però tutti errassero: e neppur è credibile, che conoscendo eglino il loro scrupolo, e la loro determinazione, come contraria al vero senso de' loro citati documenti, volessero nondimeno fare da impostori, citando per la medesima ciò, che non era loro veramente favorevole: e molto meno può credersi, che avessero avuto animo, o quelli di far' esporre al Papa una sì malfatta determinazione, o il Papa di confermarla *in tutte, e ciascheduna cose*; con tuttociò il Ragionista se la ride, e vuole, che il suo solo giudizio preponderi alla suddetta determinazione, collo stimar quella un pregiudizio erroneo, e scrupoloso. Ma se ha qualche stima del P. Wadingo, l'osservi sottoscriversi alla medesima, e dire, *che degna è di esser letta, e imitata diligentemente dagli altri Conventi, se hanno alcune tali rendite, questa risoluzione de' Frati* (1). E non volle già consigliare per questo il Wadingo a rinunziare le pure limosine annuali, o perpetue, essendo egli un Osservante odierno del numero di quelli, de' quali ancora il Ragionista confessa, che non le stimano illecite, e che piuttosto le ricevono, accordandosi in ciò colla morale de' primi due secoli Francescani.

(1) Tom. 13. ad an. 1457. n. 79.

XIV. Lo stesso in secondo luogo apparisce dalla suddetta Bolla di Callisto, e dallo strumento del Re incluso in quella, dove più, e più volte facendosi menzione de' nominati lasciti, si chiamano sempre *rendite*, e non mai pure *limosine*. Che se la Reina Maria nel suo testamento disse, che gli ordinati soldi dar si dovessero *limosinalmente*, parlò da donna, e da non informata delle condizioni di pura limosina secondo la Regola Francescana, come disse il mentovato Capitolo generale di Barcellona; imperocchè tanto i cinque mila soldi annuali della Reina Maria, quanto i mille cinquecento, e poi cinquecento altri del Re Martino, che in tutto sono settemila soldi, i Giurati di Sagovia, o altre persone per li sopraddetti Frati aveano *jus* di domandarli, e di esigerli, come costa dallo strumento di traslazione de' medesimi, fatto dal Re Alfonso, e inserito nella Bolla di Callisto, dove leggesi: *le quali cose diamo a voi Badessa, e Monache, e al Convento della Trinità; e voi poniamo, e surroghiamo sopra le medesime cose nel luogo, e nel diritto de' detti Frati di Santo Spirito, e de' Giurati della Città di Sagovia, a' quali per quelli rispondere doveano* (a).

E gli

(a) *Quæ quidem residua pariter vobis eisdem Abbatissæ, Monialibus, & Conventui Trinitatis, damus & vos super eisdem in locum, & JUS dictorum Fratrum S. Spiritus, seu Juratorum Civitatis Segorbiæ, quibus pro illis respondere TENEBANTUR, ponimus, & subrogamus.*

E gli stessi settemila soldi annuali, e perpetui, e il diritto di chiedergli, e di avergli, a voi Monache diamo, concediamo, e assegnamo (a). Limosina semplice poi non è, dove ne' Frati, o in qualcheduno per li Frati, sta il vero *jus*, e diritto a civilmente chiederla, e averla. Ed è quì da notarsi, che quantunque i predetti lasciti, per quel, che spettava alle fabbriche, alle lampane, ed agli utensili della Chiesa, non fossero illeciti per se stessi; tuttavia perchè insieme destinati erano pel vitto, e pel vestimento de' Frati, e talvolta erano sì copiosi, che si escludesse da' Frati il bisogno di andare limosinando, come par, che significar volessero nella loro *determinazione* i Frati dicendo, che viver voleano, *come i poveri, di cose mendicate, ed offerite*, perciò condannar non si possono, o d'ignoranza, o di troppo rigida morale, o di scrupolosi, se giudicarono, che secondo la purità della Regola rinunziar si dovessero. Nè può credersi, ripeto, da veruna persona prudente, che permettendosi da San Buonaventura chiarissimamente, come non contrarie alla Regola, le perpetue limosine, que' Padri del mentovato Capitolo, i quali mostrano di avere a tal fine studiati, e confrontati degli antichi spositori gli scritti sopra il caso di que' lasciti, volessero assolutamente giudicarli illeciti, quando altro stati non fossero, che pure perpetue limosine, in se stesse lecite ad ogni sorta di Frati Minori. Non aveano già gli occhj di Nottole, che si abbagliassero nella troppo chiara luce del vero.

XV. Quanto aggiugne del Convento Francescano d'Ilerde (passato da' Conventuali vestiti alla Famiglia Osservante, cioè, che in un Capitolo generale dalla detta Famiglia, tenuto nell' anno 1495., propostosi il dubbio, se poteva ivi ritenersi una perpetua limosina; fu decretato, *che non fosse lecito esigerla, essendo annuale, e perpetua*) non può parimente dimostrar vero quel, che intende provare. Conciosiachè, tacendo ancora, che il Capitolo non fu tenuto nell' anno 1495., ma nel 1499., ivi non decretossi del ritenere, o del ricevere la detta perpetua limosina, ma dell' esigersi, dicendosi, *che non possa esigersi*, cioè, dimandarsi *giudizialmente* nè da' Frati, nè dal Sindaco, o da altra persona per li Frati; mentre se *giudizialmente* esigevasi, usciva da' limiti di pura graziosa limosina, e diventava vera rendita, com' erano quelle, che per li Frati annualmente in giudizio esiger si potevano da' Sindaci, e si tenevano da' Minori per privilegio. Cita poi malamente la Bolla *Sacræ Religionis* di Sisto IV., dicendo, che incomincia *Sinceræ devotionis*; e pessimamente servendosene, rampogna la Famiglia Osservante, scrivendo, che i Frati di quella obbligarono le Monache, le quali vollero soggettarsi a' medesimi, a vivere d'incerta mendicità, e della fatica delle proprie mani; cosa che di manifesta calunnia fu già convinta nel primo capitolo di questo libro, §. X. *num.* III., trattandosi del celebre Monastero di Santa Lucia di Foligno, per cui fu spedita la sopraddetta Bolla di Sisto IV.

(a) *Ipsosque septem mille solidos annuales, & perpetuales ..... & JUS ILLOS PETENDI, & HABENDI, vobis Monialibus. ... damus, concedimus, & assignamus.* Instrumentum Regium, insertum in Bulla Callisti III. apud Vvad. cit. pag. 493., & 494.

XVI. Se finalmente la cagione più principale, per cui nel 1517. (per usare le sue parole) separaronsi interamente da' Conventuali gli Osservanti, furono le rendite, che non vollero lasciare i Conventuali, per poter vivere in un solo perfetto corpo co' medesimi, queste rendite stesse da Lione X. nella sua Bolla *Celebrato nuper* furono dette *contrarie alla Regola di San Francesco direttamente*; onde se a quelle accomodar non volevansi gli Osservanti, non può ascriversi a scrupolo, o a eccessivo rigor di morale. Quantunque dir dovea, che piuttosto i Conventuali separati allora fossero dagli Osservanti, maggiori di numero, e uniti al Capo supremo dell' Ordine, cioè, al Ministro Generale, eletto del loro numero secondo la Regola, come si disse nel primo libro, e altrove; quando per lo contrario i Conventuali, che ridurre non si vollero alla purità della Regola (come col Corpo dell' Ordine composto di Conventuali Riformati, di Osservanti incorrotti esistenti sotto i Ministri, e di Osservanti della Famiglia sotto i Vicarj, desiderava Lione X., e insinuavalo (1)) erano molto minori di numero, e tutti spogliati della voce attiva, e passiva al Generalato di tutto l' Ordine de' Minori; e sottoposti furono ad un Superiore di nuova invenzione, detto il *Maestro Generale de' Minori Conventuali*, soggetto ad esser confermato dal Ministro Generale Osservante. Falsamente in oltre il Ragionista ascrive il Padre Perrini al numero degli Osservanti della Famiglia; essendo egli stato un Conventuale riformato, che da Osservante vivea sotto i Ministri, come costa dal frontespizio del suo trattato (2), in cui s' intitola all' uso degli altri Conventuali ridotti all' osservanza dentro la Comunità dell' Ordine. Che se questi chiamò surrettizj i privilegj de' Conventuali, non troverà, che seco in questo si accordasse la Famiglia Osservante; quantunque se fatto lo avesse, avrebbe avuta qualche buona compagnia, mentre di questa stessa sentenza fu l' Autore dell' aggiunta al trattato del Perrini: e San Pio V. nella sua Bolla *Maximè cuperemus* dubitò, se quei Conventuali nelle Spagne avessero i beni immobili *per propria consuetudine, o forse per qualche orrettizio, o surrettizio privilegio, e dispensa Apostolica* (3). Ma questo non ha che fare col punto, di cui trattiamo, e concedo, che il privilegio delle rendite dopo l' anno 1430. fosse vero, e legittimo.

XVII. Pria di chiudere questo paragrafo, avendo già disaminati gli argomenti tutti del Ragionista, notar voglio due cose. Una è, che avendo egli recati alcuni esempli di lasciti, che tenuti furono da' Minori della Comunità dell' Ordine, e rinunziati dagli Osservanti della Famiglia, quando questi furono entrati ad abitare ne' Conventi, dov' erano questi lasciti; nessuno ne allegò fatto avanti al 1400., o avanti la peste del 1348., ma tutti fatti furono dopo la detta peste ne' tempi corrotti, de' quali però vi è sempre motivo di sospettare, che per qualche viziosa circostanza fossero illeciti, quantunque non potessimo scoprire per mancanza di monumenti qual fosse la circostanza, che li rendesse illeciti. Onde precipitoso è il giudizio del Ragionista, se perchè legge giudicato illecito qualche lascito, il quale sembri pura limosina, ma non costi per tale, subito condanna i giu-

dici

(1) *Bulla* Leon. X. Celebrato nuper, *apud Chronol. Seraph. pag.* 233. *col.* 1.

(2) *Apud Firmamenta* 3. *Ord. par.* 4 *fol.* 119. *col.* 2.

(3) *In Bullar. P P. Prad. Bremond. tomo* 5. *pag.* 146.

dici di ſcrupoloſi, d' ignoranti, o di troppo ſevera morale. L' altra è, che il Ragioniſta in queſto capitolo non mai capì ſe medeſimo, e la fece ſpeſſiſſimo da quell' animaletto, che ora fa da terreſtre, ed ora da volatile; imperocchè or diſſe, che le rendite de' Conventuali erano rendite, e che ſi tenevano da eſſi per *privilegio Apoſtolico* innanzi al Concilio Trentino; ed ora diſſe, ch' erano pure limoſine, per le quali non vi era biſogno di *privilegio*: anzi alcune di quelle, che per convincere la Famiglia Oſſervante di più ſevera morale, annoverò tra le pure limoſine, annoverate pria le avea tra le rendite originate da' privilegj Apoſtolici, rilaſſativi del rigore della Regola; e ciò per ſoſtenere l' antichità delle medeſime rendite, e degli ſteſſi privilegj, come coſterà dal conferire i ſuoi argomenti, ſciolti da me nell' antecedente capitolo, con quelli, che ſciolſi in queſto.

XVIII. Dovrebbe ora rigettarſi un' ingiuria fatta dal medeſimo nel fine del ſuo quinto capitolo, al Corpo degli odierni Oſſervanti, e di conſeguenza eziandio a' PP. Cappuccini, nell' affermare, che i loro Legati ſono una ſpecie di quelle *rendite*, che riceveanſi da' Minori antichi; abuſandoſi del nome di *rendita*, che fu ſempre ſtimata illecita a' medeſimi. Ma io non ho nè tempo, nè carta, nè ſanità da ſpendere in confutar queſta coſa, rigettata univerſalmente da' Canoniſti, che ne trattarono; affermando tutti, che quei Legati non ſono propriamente rendite (a). Anzi acciocchè neppure per ombra poſſano giudicarſi rendite, vien comandato a' medeſimi anche coll' autorità dalla Sacra Congregazione, e di Urbano VIII., che ſapendo eſſi, eſſere ſtato da qualche Teſtatore laſciato loro qualche Legato annuale, o perpetuo, debbano portarſi agli eredi del medeſimo, ovvero a' Commeſſarj, o Eſecutori del Teſtamento, e dare ad eſſi una ſolenne proteſta *in ſcriptis*, la di cui copia conſervar debbaſi nell' archivio del Convento a perpetua memoria, del ſeguente tenore.

XIX. „ Noi F. NN. Guardiano, e FF. Diſcreti di queſto Con-
„ vento N. diciamo, eſſer pervenuto a noſtra notizia, che il fu N.
„ abbia laſciata una certa quantità di limoſina, da diſtribuirſi *gratis*,
„ o forſe per alcuni Ufizj, o Meſſe da celebrarſi, a queſto Conven-
„ to. E non eſſendo a noi lecito, per cagione del noſtro Santo Iſti-
„ tuto, e delle noſtre leggi, accettare ſomiglianti Legati, ſe non che
„ per via di ſemplice limoſina: perciò colla preſente ſcrittura libera-
„ mente ci proteſtiamo nel Signore, che come incapaci di quello,
„ nè vogliamo, nè intendiamo ricevere il predetto Legato IN RA-
„ GIONE DI LEGATO. Se però l' erede Commiſſario, o il Lega-
„ tario dello ſteſſo Teſtatore ci vorrà liberamente dare la detta quan-
„ tità

(a) *Vide Fagnanum in 2. Part. V. lib. Decretal. de exceſſibus Prælat. cap.* Nimis prava &c. *per totum, & in 2. Decretal. de Probationibus cap.* In præſentia. *Matthaucci Schola Paupert. Titul. 3. edit. Rom. 1716. a pag. 260. uſque ad pag. 380. & in Official. curia Eccleſ. & in Cautel. Confeſſar. quoad Legata. Pitonium part. 1. Diſceptation. Eccleſiaſtic. diſcept. 2. Luccia Jus quæſitum Fratrum Minorum Capuccinorum. Item Bullam* Sacroſanctum Apoſtolatus &c. *Urbani VIII. apud Matthaucc. Schol. Paupert. tit. 3. conſil. 1. §. 9. n. 59., & Bullam* Inter cætera *ejuſdem apud cit. Pitonium pag. 27.*

„ tità per via di semplice limosina, cessando affatto ogni obbligazio-
„ ne, dominio, e proprietà, la riceveremo semplicemente, e per quan-
„ to sarà dal canto nostro, pienamente, e fedelmente soddisfaremo
„ alla pia volontà del Testatore (a).

XX. Questa solenne protesta fa vedere a i ciechi stessi, che i Legati de' Minori Osservanti sono pure limosine avventizie, come le altre limosine mendicate, o offerite di giorno in giorno, e non mai *rendite*; come spesso hanno conosciuto ancora le Sacre Congregazioni, le quali circa i Legati de' Minori nè vogliono, che i Frati sieno defraudati di quei sussidj, che non sono contrarj alla purità della Regola, nè voglion' offendere i diritti della Reverenda Fabbrica di San Pietro, a cui decadono quei Legati, che fatti sono a' Minori Osservanti in qualche guisa, contraria all' espressioni della premessa formola di protesta, estratta dalla dottrina del Serafico Dottore San Buonaventura (b), e dalle antiche dichiarazioni Apostoliche della Santa Regola.

CAP. IV.

Come l' Autore delle Ragioni, mentre vuole oscurare la maggior antichità degli odierni Osservanti, ove tratta delle rendite, in vece di renderla oscura, la rende più chiara.

I. MA che occorre affaticarsi nel più rigettare il quinto capitolo di tali *Ragioni*, se l' Autore di quello ivi piuttosto favorisce alla giusta causa degli odierni Osservanti, che offenderla? Pretese, che se gli Osservanti della Famiglia rigettarono le rendite, lo fecero a torto, e per troppo rigore di morale: dunque non eran' obbligati a rigettarle; e per conseguenza se i Minori de' primi due secoli Francescani erano di esse capaci, poichè n' erano capaci ancora gli Osservanti, non debbono questi per mancanza di tale capacità escludersi dal numero de' primitivi Minori, succeduti rettamente a' più vetusti. Pretese, che tanto le rendite, il fondo delle quali è in proprietà delle persone del secolo, quanto quelle, il fondo delle quali è in proprietà della Chiesa Romana, contrarie non sieno al puro senso della Regola di San Francesco, ancora in quanto è spiegata dagli antichi spositori, dalle Decretali Apostoliche, e da ogni altro autorevole scrittore. Ora è certo, che gli odierni

(a) *Ita apud Matthaeucci in Schola Paupert. tit. 3. consil. 1. pag. 265. num. 4. Vide etiam Decret. Congreg. general. Min. Observantium Assisii 1526. apud Chronolog. Seraph. pag. 255. col. 1. & Statuta Capitul. Gen. eorundem Burgis celeb. ann. 1523. apud laud. Chronolog. pag. 252. & seq.*

[b] *Protestamur nos secundum Regulam nostram, nil debere, seu velle possessionis, vel certorum redditum recipere, vel habere*, S. Bonav. in Libello Apolog. quaest. 9. vid. ib. in fin.

odierni Osservanti sono capaci di tuttociò, che non è contrario alla purità della Regola, non aggiugnendo essi colla loro professione a se stessi altra obbligazione sopra quella del restante de' Cattolici, fuorchè di osservare la purità della Regola, e la vita de' Frati Minori. Se dunque ben la discorre il Ragionista, potranno eglino lecitamente aver l'uso di amendue le predette rendite, non meno de' Frati Minori de' due primi loro secoli, e di tutti gli altri precedenti al Concilio Trentino: laonde per mancanza di capacità rispetto all' uso delle medesime non si potranno escludere giustamente dal Corpo dell'antica Francescana Comunità, e stimarsi una novella Riforma. Nè fa ostacolo, che abbiano essi creduto, e credano di non avere l'accennata capacità, e per conseguenza non ammettano l'uso delle rendite; imperocchè basta, che veramente non ne sieno per la propria professione incapaci, acciocchè non debbano stimarsi di un Istituto più recente di quello, che n'è capace, cioè, dell' antica Comunità dell' Ordine: conforme appunto se qualche Provincia degli odierni Conventuali erroneamente giudicasse, e credesse di non poter mangiar carne, e guidata da questo falso giudizio castigasse chi la mangia, la proibisse, e la vietasse; non per questo escluder si dovrebbe dalla Comunità degli odierni Conventuali, e appellare di un Istituto posteriore alla detta insigne Comunità, purchè dalla professione di que' Frati non nascesse in essi veramente l' obbligo di astenersi dalla carne.

II. Pretese in oltre, che i Frati Minori precedenti al Concilio di Trento in ogni loro secolo capaci sieno stati dell' uso delle rendite, e delle possessioni, e avuto lo abbiano in fatti dagli antichi privilegj, e dalle dispense Apostoliche sopra la Regola, a cui quell'uso non era contrario, fino da' tempi d' Innocenzo IV.: si spiegò però più volte, che i già detti Minori antichi pria del mentovato Concilio non mai ebbero delle rendite la proprietà neppure in comune, ma il solo semplice uso di fatto, standone la proprietà, o appresso la sola Santa Sede, o appresso altre persone, che contribuivano, o contribuir facevano all' antica Francescana Comunità di que' secoli i frutti de' fondi amministrati, e posseduti. Ora per vedere, dove sia quell' antica Comunità, che delle rendite, e delle possessioni avea il semplice uso di fatto senza veruna proprietà, osservar dobbiamo, se nel Corpo degli odierni Conventuali, ovvero in quello degli odierni Osservanti, si trovi la descritta maniera di aver le rendite senza veruna proprietà, neppure in comune, col semplice uso di fatto. Visitiamo prima l'odierno Conventualesimo, e scorriamo i suoi Conventi tutti, e le sue Provincie: vi troviamo, non vi ha dubbio, le possessioni, e le rendite, delle quali vivono, e non d' incerta mendicità; non troviamo però, che di quelle abbia il *solo uso di fatto*: ma piuttosto di tutte le cose, delle quali hanno l'uso gli odierni Conventuali, scorgiamo, che ne hanno ancora in *comune la proprietà*, l' usufrutto, e l'amministrazione, come ancora il Ragionista insegna, e confessa. Non vi è dunque tra essi l' uso semplice, e di solo fatto in ordine alle possessioni, ed alle rendite, col dominio, e proprietà, e amministrazione

zione

zione appresso altri; dunque non è nella Comunità de' medesimi l'uso stesso delle possessioni, e delle rendite, che fu nell'antica Comunità de' Minori, avanti al Concilio di Trento. Visitare ora possiamo i Conventi, e le Provincie dell' odierno Corpo dell' Osservanza. In quelli generalmente troviamo l' uso de' Legati, il fondo de' quali è appresso altre persone, e i Minori Osservanti non hanno, che l'uso *di semplice fatto* rispetto alle limosine date loro da' Legatarj, i quali Legati, come insegna, e pretende il Ragionista nella pagina 130., sono *una delle due specie di rendite dell' antica Comunità de' Minori*. Di più noi troviamo in alcuni Conventi de' Minori Osservanti per indulto speciale l' uso semplice delle rendite, o de' fondi fruttiferi, col dominio totalmente appresso la Sede Apostolica, e sotto l'amministrazione de' Sindaci del Papa: e questa è appunto l' altra specie di rendite dell' antica Comunità de' Minori. Tanto concedette Pio IV. (nella sua Bolla *Cum sicut* appresso il Tomo 19. della continuazione degli Annali del P. Wadingo, nel Registro pagina 566.) ad alcuni Conventi degli Osservanti della Provincia di Albania, esistenti tra gl' infedeli: e tanto credesi conceduto ad alcuni Conventi degli Osservanti del Regno di Francia dopo i tempi degli insurti Ugonotti. Convien dunque dire, che l' antica Comunità predetta non si trovi nell' odierno Conventualesimo, ma bensì nella Comunità degli odierni Osservanti. Conciosiachè se per trarla via da questi bastò al Ragionista, che l' antica Comunità predetta tenesse l' uso delle rendite, e la Comunità degli Osservanti non lo tenesse; ancora per toglierla dal Conventualesimo basterà, che la medesima avesse l'uso di *semplice fatto*, e non la proprietà, ed i Conventuali di oggi non abbiano il solo *uso di fatto*, ma ancora la *proprietà*: E per mostrarla inclusa tra gli odierni Osservanti, per quanto spetta alle rendite, bastar dovrà, che questi, come quella, delle rendite abbiano il *solo uso di fatto* senza la proprietà neppure in comune. Quà finalmente a finir vennero i tanti sforzi del Ragionista circa le rendite degli antichi Francescani: a contraddirsi, ad imbrogliarsi, e ad aggiugnere le armi agli Osservanti contro alla causa de' suoi PP. Conventuali. Ed ha fortuna, che il genio mio non è di combattere con arzigogoli, altrimenti senza confrontare un documento, senza neppur dar un' occhiata ad altro libro, colla sua sola dottrina in breve capitolo già lo avrei confutato.

III. Ma perchè mi piacque di procedere con sodezza, e di non adattare per la mia causa le colui false proposizioni; perciò mi presi la briga di rigettare i suoi fondamenti ad uno ad uno, di spiegare alla meglio alcuni per la detta mia causa, e di scorrere gli anni de' secoli Francescani, disaminando di mano in mano, che cosa sentissero della *Povertà de' Minori* i Papi, i Concilj, i Santi, gli Uomini dotti, i Superiori co' Capitoli generali, e altre chiare persone. Or poichè mostrai, al giudizio de' medesimi, nè in vigor della Regola, nè in vigor de' privilegj Apostolici, aver potuto i Minori de' primi due secoli Francescani ammettere lecitamente l'uso semplice delle possessioni, e delle rendite, anzi essere stati essi nella

povertà

povertà pienamente uniformi agli odierni Osservanti, mi resta da conchiudere che tutti i Santi, i Beati, e gli Uomini illustri, che nella Religione Francescana fiorirono in que'secoli, appartengano all' odierna Comunità de' Minori Osservanti, e non all'odierno Conventualesimo; conforme il Ragionista, dal lusingarsi di aver mostrato il contrario, ne inferiva la conseguenza contraria.

Voi però, mio benignissimo Lettore, che con tanta umanità mi soffriste nel corso di questo nojoso libro, dalla cui lunghezza, dispensar non mi potei per li tanti artifizj delle intricate ragioni, sollevate una volta l'animo: e dopo aver letto, come ben fondata sia la causa del Ragionista, con quanti buoni fondamenti l'abbia egli nel suo volume dimostrata, e difesa, divertitevi alquanto in leggendo nell' Indice delle sue *Ragioni Storiche* circa le rendite de' Minori cantata la vittoria colle voci seguenti --

RENDITE DE' CONVENTUALI.

Esaminate, e approvate nel Concilio di Lione -- E nel Concilio di Costanza -- Approvate anco da' Ministri Generali de' primi due secoli Francescani -- Ed anco da tutti i servi d' Iddio di quel tempo -- Fatto graziosissimo su tal proposito -- Quelle de' primi due secoli non ripugnavano alla Regola -- de' primi due secoli non eran corruttele, ma privilegj Pontificj -- erano in dominio della Santa Sede Romana -- come convengono colle dichiarazioni della Regola, fatte da Gregorio IX., Innocenzo IV., e Niccolò III. -- Permesse da S. Buonaventura; ma sol da lui vietata l' esazione di esse per i Frati da esercitarsi -- E da Giovanni da Muro Ministro generale -- Da quali Sommi Pontefici concedute -- Ratificate da Martino IV., e Niccolò IV. -- Concedute all' Ordine, morto appena il Santo Patriarca -- Non sono contrarie alla Bolla di Clemente V. -- Quanto ingiustamente negate dall'Autore delle Lettere a Filalete -- Approvate dal Concilio Viennense.

Per poco che in questo Indice non vi ha posto -- *Comandate espressamente nella sua Regola da San Francesco in virtù di santa ubbidienza, e sotto pena di scomunica. Il fatto graziosissimo su tal proposito* è un approvazione delle medesime, accompagnata dalle bastonate: e per verità bastonate alla cieca furono, e non usi legittimi degli antichi documenti le arguzie tutte del Ragionista, schierate nel capitolo quinto delle dette *Rendite*.

Fine del terzo Libro.

LIBRO QUARTO.

Le successioni ereditarie de' Conventuali sino al Concilio di Trento, non tenute da i primi due secoli Francescani, come non si tengono dagli odierni Minori Osservanti, dimostrano gli stessi due primi secoli non Conventuali.

Eccomi a fare disamina del sesto capitolo delle *Ragioni Storiche*, in cui l'Autore imprende a provare, che *l' successioni ereditarie de' Conventuali sin al Concilio di Trento, tenute da' primi due secoli Francescani, e rifiutate dagli Osservanti, dimostrano gli stessi due primi secoli Conventuali*: punto, e' dice, *il quale molto preme per l'anzianità Conventuale, e la novità Osservante*. Per palesare nel bel principio l' interno mio sentimento, io non ravviso in questo punto tanta importanza, che quando perdere lo dovessi, dagli Osservanti perduta fosse la causa, di cui trattiamo; conciosiachè al più ne seguirebbe, che l' anzianità ceder si dovesse a' Conventuali vetusti, che sono estinti, e non agli odierni Conventuali: sì perchè questi sono di un Istituto essenzialmente diverso dall' Istituto di quelli, come provai nel secondo libro; sì ancora perchè le successioni di quelli diverse sono dalle successioni di questi, avendo quelli, col succedere nell' eredità de' parenti, acquistato alla sola Chiesa Romana, che sola di tutte le cose appartenenti all' uso de' medesimi avea la proprietà, non riserbatasi da' Benefattori; e però non avendo succeduto essi nell' eredità propriamente, ma la Chiesa Romana in vece di essi; e gli odierni Conventuali acquistando a se medesimi, coll' aver da per se stessi in comune la proprietà delle cose, acquistate colle dette successioni, ed in qualunque altro modo; e però propriamente succedendo essi medesimi, e non altri in ve-

ce di essi. Sicchè questo punto da lui giudicato di tanta premura, niente appartiene alla presente controversia di Primogenitura Francescana tra gli odierni Osservanti, e gli odierni PP. Conventuali; non trovandosi nè tra questi, nè tra quelli, le successioni ereditarie de' Frati Minori, che precederono al Concilio di Trento: non tra gli Osservanti, perchè sempre le rigettarono, e le rigettano, come contrarie alla Regola, e vita de' Frati Minori: non tra gli odierni PP. Minori Conventuali, perchè le successioni di questi sono colla proprietà degli ereditati beni nella Comunità stessa de' Frati, e non appresso la sola Sede Apostolica. Donde raccogliesi eziandio, che cosa sieno le successioni ereditarie, di cui prendiamo a ragionare; mentre non sono quelle degli odierni Conventuali, di cui protestasi di non voler trattare il Ragionista (quantunque di queste sole trattar dovrebbe, per poter conchiudere legittimamente, che la Comunità de' suoi Conventuali sia la Comunità stessa perseverante de' Francescani primitivi, cui appartengano tutte le antiche glorie dell' Ordine); ma sono quelle dello spento vetusto Conventualesimo, antecedente al Sacro Concilio di Trento: e consistono in questo, *che la Sede Apostolica per mezzo de' suoi Sindaci prendeva il possesso, e la proprietà di tutti i beni, che sarebbero stati ereditati da que' Frati Minori, se restati fossero nel secolo*; e faceva impiegarli a beneficio, utilità, e sollievo de' loro Conventi, delle Chiese, e de' Frati, come le altre cose date loro in limosina.

Di queste per tanto si disputerà nel presente libro, non perchè sieno un punto di grande importanza per la causa principale; ma perchè ne fa un gran caso il Ragionista, e con molto artifizio ce le rappresenta conformi alla Santa Regola, antichissime, canonizzate avanti al Pontificato di Sisto IV. (che fu veramente il primo a darne il privilegio a' Minori, come Martino V. delle rendite) approvate, o nuovamente ottenute da San Buonaventura; e le inorpella con altre molte falsità, e spampanate. Anzi è sì franca, e accorta, per sorprendere in ciò gli animi degl' incauti Lettori, la colui penna, che nel bel principio scrive di esse, come se da Sisto IV. nella Bolla, in cui le concedette il primo, si presupponessero infallibilmente di già concedute da più altri Sommi Pontefici. Spartirò al solito in più capitoli, e paragrafi la molta materia, che mi ha egli proposta da sviluppare; confidando, che non più quì di altrove, sarà il medesimo per comparire veridico, sincero, e moderato nelle sue pretensioni.

CAP.

CAP. I.

Alcune Bolle, su cui fondasi l'Autore delle Ragioni Storiche, *per mostrare più antico del Pontificato di Sisto IV. nell' Ordine Francescano il privilegio delle successioni ereditarie, non favoriscono al suo intento.*

NON vi è Minore Conventuale a mia notizia, di quanti co' suoi scritti dato hanno divertimento agli eruditi della Repubblica letteraria, che per quanto siasi sbracciato in difesa delle Minoritiche successioni ereditarie, posta ne abbia la lor' origine in altezza maggiore di quella del Pontificato di Clemente IV., quando fu data la Bolla *Obtentu divini nominis*. Il giorno del nascimento di questa Bolla è la più antica sorgente, che delle medesime trovar sapessero i famosi PP. Conventuali, Casimiro Biernacki (1), Carlo Ranieri (2), Filalete Adiaforo (3), e l' Autore del discorso, composto d' ordine del P. Maestro Gianfrancesco Paolini (4). Nessuno di questi, benchè tutti abbiano letta, e riletta molte volte la Bolla *Quantò studiosiùs* d' Innocenzo IV., data nell'anno 1247. ha saputo scorgere in essa, diciotto anni pria della lodata di Clemente IV., il tanto decantato privilegio; ma il nostro Ragionista degli altri o più perspicace, o più ardimentoso, ravvisollo in quella, e in altre con molta chiarezza: e però, incominciando da Innocenzo IV., e seguitando fino a Sisto IV., allega nel suo sesto capitolo molti documenti Bollarj, per prova della maggiore antichità del menzionato privilegio. Se poi, come vanta, così veramente sia il senso legittimo de' medesimi, si vedrà ne' seguenti paragrafi.

(1) *Specul. Minorum. ar. 31. pag. 391. n. 1.*
(2) *Tract. ver. fund. Ord. Min. Conv. Cap. 4.*
(3) *§. 2. pag. 19. sub n. 18.*
(4) *§. 5. n. 29.*

§. I.

Dalle due Bolle Dum fructus uberes, e Licèt nos *di Sisto IV., non può dedursi, che il privilegio delle Minoritiche successioni ereditarie sia più antico del Pontificato di questo Papa; ma dee più tosto dedursi il contrario.*

1. CHE il sopraddetto privilegio precedesse le mentovate Bolle di Sisto IV., crede di provarlo il Ragionista, nella pagina 133., e 134. con tre osservazioni. La prima è, che il medesimo Papa

nella Bolla *LICET NOS DUDUM* protestasi, che nell'altra sua *Dum fructus uberes*, in cui dicono gli Osservanti, che conceduto fu la prima volta il disputato privilegio, *non introdusse, ma solamente confermò le successioni nell'Ordine, già prima concedute da' suoi Pre-*
„ *decessori*; „ e però denomina la stessa Bolla *LETTERA CONFERMA-*
„ *TORIA*, dicendo: *Licèt nos dudum ad importunam nonnullorum in-*
„ *stantiam concesserimus per litteras nostras, etiam quarumdam aliarum*
„ *Prædecessorum nostrorum confirmatorias, ut generaliter Fratres Mi-*
„ *nores possint in hæreditate succedere*. La seconda è, che Sisto IV.
„ afferma, qualmente intorno alla successione dell'eredità de' Francesca-
„ ni, oltre la sua *dum fructus uberes*, vi erano altre Bolle consimi-
„ li, e nella Bolla *Licèt nos dudum* determina, che nè la sua, nè le
„ altre si distendano agli Osservanti: *Ut prædictæ, & aliæ consimi-*
„ *les literæ circa successionem hæreditatum hujusmodi, ad Fratres Fa-*
„ *miliæ Observantiæ nullatenus se extendant*. Finalmente la terza è,
„ che nella stessa Bolla *Dum fructus uberes* presuppone le istituzioni
„ già fatte de' Conventuali, e dice, che niente meno che le future
„ intendevansi fatte alla Chiesa Romana: *Hactenus factæ, & in poste-*
„ *rum perpetuis temporibus faciendæ, eidem Romanæ Ecclesiæ factæ esse*
„ *intelligantur*: aggiugnendo di più, che come le future, così anche
„ le passate, non ostante l'incapacità de' Conventuali, erano stabili,
„ e valide: *nec possint prætextu incapacitatis eorumdem Fratrum quovis*
„ *modo de invaliditate notari*.

II. Ma per far vedere, ch'ei s'inganna nel senso di amendue le Bolle Sistine, accennerò distintamente il tenore delle parti della Bolla *Dum fructus uberes*, sopra il vero senso della quale si controverte: così conosceraßi, rispetto a quali cose sia ella confermatoria, e rispetto a quali non sia, mentre alcune cose conferma, e altre non conferma già, ma concede; quantunque l'Autore delle *Ragioni*, non volendola intendere, abbia insegnato, che in essa si confermino le successioni ereditarie, e però si presuppongano di già concedute da' Predecessori di Sisto.

III. Nel principio adunque, o proemio di quella Sisto Papa si dichiara secondo il solito inclinato a far grazie all'Ordine Francescano. Di poi subito, venendo alla parte narrativa delle disposizioni di alcuni suoi Antecessori, apporta la sostanza della Bolla *Exultantes in Domino* di Martino IV., concernente alla istituzione de' Sindaci Apostolici, e della Bolla *Ad statum Ordinis* di Martino V., appartenente all'uso delle rendite, e delle possessioni, conceduto, come si disse nel passato libro, dalla prefata Martiniana dispensa. Quindi tosto riferisce la supplica fattagli dal P. Ministro Generale di tutto l'Ordine, di voler confermare le predette, e le altre Bolle, concedute a'Francescani circa le premesse cose (conciosiachè altre Bolle già vi erano, fatte dagli Antecessori di Sisto, circa la istituzione de' Sindaci, contenuta nella Bolla di Martino IV., e circa l'uso delle possessioni, e delle rendite, contenuto in quella di Martino V.; quali erano quelle di Gregorio XI., di Bonifazio IX., e altre confermatorie de' Sindaci, e la Bolla

Bolla *Apostolicæ Sedis providentia* di Eugenio IV., con cui confermato fu il privilegio delle rendite, conceduto da Martino V.); e in oltre riferisce la supplica fattagli di voler un' altra volta provvedere opportunamente alle necessità de' Frati. Questa supplica sembra fatta per parte di quel P. Generale con molta destrezza; essendosi in essa esposto, che da alcuni mettevasi in dubbio, se i Sindaci, costituiti a tenore della Bolla di Martino IV., *possano a nome della Chiesa Romana domandare, conseguire, e avere l' eredità, nelle quali sono istituiti, o sostituiti eredi i Conventi, o i Frati del dett' Ordine, le Chiese, Cappelle, pitture, o fabbriche de' medesimi; e quelle cose, che a' medesimi Frati sarebbono devolute, se capaci ne fossero; e se i nominati Sindaci vender possano i beni dell' eredità menzionate, e conventirli in usi leciti de' Frati, giusta il contenuto delle lettere del lodato Martino IV.*: e che però desideravasi la conferma di tutte le altre lettere Pontificie, concernenti alle premesse cose, e un opportuno provvedimento alle necessità de' Frati, che rappresentati si erano molto bisognosi. Chi fossero quelli, che ponevano in dubbio, se l' autorità de' Sindaci si stendesse a prendere il possesso delle eredità, in cui fossero i Frati sostituiti, o istituiti eredi, o in cui avrebbero eglino succeduto, se stati ne fossero capaci, io non lo sò, nè il Generale, o altri il dice. Mi giova però sospettare, che fossero alcuni Teologastri, e molto pochi, che colla Loica stessa del Ragionista pretendessero, che nella Bolla di Martino IV., o in altre lettere Apostoliche, si contenesse il privilegio delle istituzioni, sostituzioni, e successioni ereditarie a favore de' Minori: comunque disputassero eglino, o bene, o male, il punto è, che un tal pretesto giovava per maggiormente stimolare l' animo di Sisto IV. a volerle concedere; e tante furono per verità le scuse, i pretesti, e le stratagemme, usate per indurlo ad una tale concessione, che lo stesso Papa nell' altra sua Bolla *Licèt nos* confessò di averle concedute *importunato*; come costa dalle parole soprapportate dal Ragionista. Per altro quì osservar deesi, che per parte del Generale supplicossi, e per la conferma delle altre lettere date per l' Ordine da' Sommi Pontefici, e per altro provvedimento opportuno alle necessità de' Frati, che aveano bisogno, e di risarcimento di fabbriche, e di sovvenimento, per mantenere gli studj Teologici, e di altre cose riferite nella Bolla (a).

IV. Dopo queste cose il Papa nella mentovata Bolla, coerentemente alla supplica nella parte dispositiva, e conferma le antiche grazie, concedute all' Ordine da' suoi Antecessori; e per provvedere maggiormente alle necessità de' Frati rappresentategli, ancor egli nuove grazie concede. Conferma le Bolle tutte de' suoi Antecessori, delle quali

(a) *Fueritque propterea pro parte dicti Zaneti de Utino nobis humiliter supplicatum, ut voluntatem, statutum, decretum, concessiones, ac quascunque alias litteras a Sede Apostolica circa præmissa dicto Ordini concessas, ac in illis contenta dicti Prædecessorum, pro illorum subsistentia firmiori, nostræ approbationis munimine roborare, ac aliàs prædictorum Fratrum necessitatibus opportunè providere, de benignitate Apostolica dignaremur.* Ex Bulla Sisti IV. *Dum fructus uberes*. §. IV. Apud Vvad. tom. 14. Reg. pag. 538. & seq. ed. Rom.

quali nel principio della parte narrativa avea fatta menzione, cioè, quella di Martino IV. spettante a' Sindaci, e quella di Martino V. spettante all' uso delle possessioni, e delle rendite, e ogni altra Bolla Pontificia; e nominatamente quella di Eugenio IV., confermativa del privilegio di Martino V., la quale per essere specialmente nominata si conosce, che molto a i supplicanti premeva (a). Concede appresso, che i Frati Minori possano essere istituiti, e sostituiti eredi, appunto come gli altri Regolari, che in comune posseggono; con questa differenza, che laddove istituendosi, o sostituendosi gli altri Regolari, i beni ereditati cadono in dominio della religiosa loro Comunità, capace di aver di proprio; istituendosi, o sostituendosi i Minori, quegli cader non doveano in proprietà, o dominio de' medesimi neppure in comune, per la loro incapacità di aver di proprio: ma piuttosto in proprietà della Sede Apostolica, per essere dal Sindaco impiegati a tenore delle disposizioni Pontificie; onde lo istituir' eredi i Francescani era lo stesso, che istituire nominatamente la detta Santa Sede, che per mezzo de' suoi Sindaci a suo tempo andava al possesso della eredità, come leggesi nel §. VI. della Bolla. Concede in oltre le successioni ereditarie in tutti quei beni, ne' quali sarebbero succeduti i Frati Minori, stando nel secolo, come le hanno i Regolari capaci di proprietà in comune; e colla medesima sopraccennata differenza, come può leggersi nel §. VII.: e in queste concessioni non usa la voce *confermiamo*, o altra equivalente, come confermando soltanto fa nel paragrafo quinto; ma bensì le voci *vogliamo*, *stabiliamo*, *e ordiniamo*.

V. E poichè con queste concessioni quei Minori non si rendevano capaci di disporre da se medesimi de' beni terreni, ma tuttavia obbligati restavano allo spropriamento in particolare, e in comune, incapaci di contratti, e di azioni civili; però conforme quando Martino V. concedette loro la dispensa di poter aver l' uso delle possessioni, e delle rendite, stese l'autorità de' Sindaci ancora sopra le medesime, acciocchè le potessero accettare, tenere, amministrare a nome della Santa Sede, e darne i frutti a' Frati; così avendo Sisto IV. a' medesimi conceduto il privilegio delle istituzioni, sostituzioni, e successioni ereditarie, subito nell' ottavo paragrafo ampliò la facoltà de' medesimi Sindaci, istituiti a tenore della Bolla di Martino IV.; volendo, ch' eglino sopra i beni, provenuti a cagione delle dette istituzioni, sostituzioni, e successioni ereditarie a favore de' Frati Minori, avessero autorità pari a quella, che Martino IV. volle, che avessero circa le altre cose, contenute nelle sue lettere sovraccennate. Si dichiara poi di volere, che i beni, ricevuti per vigor del tenore delle premesse,

(a) *Nos igitur .... hujusmodi supplicationibus inclinati prædictas, & quorumcumque aliorum Rom. Pontificum etiam Prædecessorum nostrorum, & præsertim recol. mem. Eugenii Papæ IV. circa præmissa dicto Ordini similiter concessas litteras Apostolicas, atque in eis contenta, dicta auctoritate Apostolica, & ex certa scientia, ac de plenitudine potestatis supradicta, præsentium tenore approbamus, ac robur perpetuæ firmitatis obtinere, & observari debere decernimus.* Ex eadem Bulla §. V. ap. eund.

meſſe, e preſenti lettere, da' Sindaci ſi doveſſero alienare, giuſta il tenore delle medeſime, e convertire in coſe di uſi leciti de' Frati, e principalmente nelle fabbriche de' Monaſterj, e nel mantenimento dello ſtudio, e degli ſtudenti di Sacra Teologia (a). E finalmente chiudendo, dopo aver poſta la clauſula derogativa delle Coſtituzioni, e ordinazioni Apoſtoliche, de' regolari Iſtituti dello ſteſs' Ordine, delle loro Dichiarazioni, e delle altre coſe in quanto erano contrarie a queſta ſua Bolla, dice: *a neſſuno degli Uomini ſia lecito violare la pagina della noſtra approvazione* (ecco l'indizio della conferma delle lettere de' ſuoi Anteceſſori) *del decreto, della volontà, dello ſtatuto, e dell' ordinazione* (b) *noſtra* (ecco l' indizio, che oltre la detta conferma egli abbia decretate, ſtabilite, volute, e ordinate alcune coſe a favore de' Frati Minori; cioè, che abbia conceduto nuove grazie, e non ſolamente approvate le antiche).

VI. Dalla ſopraſcritta fedele rappreſentazione delle parti della Bolla chiaro appariſce, che le iſtituzioni, ſoſtituzioni, e ſucceſſioni ereditarie non furono altrimenti ſuppoſte, ma concedute da Siſto IV. a' Frati Minori. Ciò ci perſuadono e la ſupplica ſteſſa del Generale (con cui, quantunque ſi coloriſſe, nondimeno aſſai manifeſtavaſi, che le grazie, ottenute fino a quel giorno dalla Santa Sede, non erano baſtanti al mantenimento de' Conventi, delle Chieſe, degli ſtudj, e delli ſtudenti di Sacra Teologia; e che per tanto ſi deſiderava da quel Papa un qualche altro ſoccorſo alle neceſſità de' Frati) e la parte diſpoſitiva della detta Bolla. Eſſendo che Siſto Papa molto ben diſtingue il confermare dal concedere, conferma nel §. V., e concede nel VI., e nel ſettimo; ne' quali però uſa formule molto diverſe dalle confermative, del tutto conformi alle conceſſive: anzi alle coſe concedute amplia, come notoſſi, l' autorita de' Sindaci di Martino IV., ed egli ſteſſo ne determina l' uſo; le quali coſe certamente ſarebbero ſtate fatte da' ſuoi Anteceſſori, come ſi fecero da Martino V. circa le rendite, ſe da' medeſimi foſſe ſtato conceduto quel, che ſi concedette da Siſto; e però non ſarebbe ſtato neceſſario, che da Siſto ſi ſmidollaſſe tanto una tal materia, come non fu neceſſario nel

Ggg §. V.

(a) *Habeant quoque Sindici præfati circa præmiſſa parem, quam idem Martinus IV. prædeceſſor eos habere voluit circà in eiſdem litteris ſuis contenta, facultatem. Volumus tamen, quod bona, quæ eos nomine ejuſdem Romanæ Eccleſiæ præmiſſarum, & præſentium litterarum tenorie vigore conſequi contigerit, juxtà earundem tenorem alienare, & in uſus licitos eorumdem Fratrum (præſertim in fabricam, & reſtaurationem ſtructurarum, & ædificiorum domorum Fratrum eorundem, necnon manutentionem ſtudii ſacræ Theologiæ, & ſtudentium in illa ſuſtentationem) convertere debeant, & teneantur, de conſilio, & aſſenſu Fratrum, & Capituli Conventus, vel loci, cui talia relicta, & legata ſunt, auctoritate dicti Generalis, vel Miniſtri Provincialis etiam accedente.*

(b) *Non obſtantibus Conſtitutionibus, & ordinationibus Apoſtolicis, ac dicti Ordinis regularibus inſtitutis, & illorum Declarationibus &c. Nulli ergo .... liceat hanc paginam noſtræ approbationis, decreti, voluntatis, ſtatuti, & ordinationis infringere &c.* Ex eadem Bulla Sixti IV. apud Monumenta Ord. Min. tract.2., & in Speculo Minorum, ſeu Firmamento trium Ordinum, 2. par. tract. 1. de Privil. 3. Ord. S. Franc. fol.65., & ſeqq. ed. Venet. ann.1513. per Lazarum de Soardis.

§. V. sopra l' uso delle rendite solamente confermato. Ce lo persuadono finalmente le clausole della Bolla, per cui si addita, non esser quella sol tanto confermativa, o approvativa, ma di più altre cose aggiugnere contra le *Dichiarazioni* della Regola, e gl' Istituti regolari Minoritici, di qual sorta non sono le istituzioni de' Sindaci secondo la Bolla di Martino IV.. A persuadere ad un animo spassionato, che veramente in quella Bolla Sistina si contenga la concessione, e non la sola conferma delle prefate dispense, confido esser bastevole quanto notai fino ad ora: non ho però la stessa fiducia di persuaderlo all' animo del Ragionista, che non vuol' esserne persuaso.

VII. Adunque per lui solo aggiugnerò altre prove, quali sono le seguenti, tratte dall' altra Bolla di Sisto IV., che incomincia *Licèt nos dudum* (1), spedita per gli Osservanti della Famiglia, per far noto a questi, non essere sua intenzione, che potessero essi prevalersi dell' altra sua *Dum fructus uberes* nelle cose appartenenti alle eredità. In quella chiaramente dice di aver fatta nell' altra sua la concessione delle successioni ereditarie: *Benchè noi un tempo fa, ad importuna istanza di alcuni abbiamo conceduto colle nostre lettere, ancora confermative di altre di alcuni nostri Predecessori, che generalmente i Frati Minori possano succedere nell' eredità*. Il testo latino può confrontarsi nel principio di questo paragrafo tra le parole del Ragionista: nè si fermi seco alcuno sulla parola *confermative*, non volendo questa significare, che le nominate lettere fossero semplicemente confermative di alcune altre de' suoi Antecessori; ma solo, che fossero e concessive delle successioni, e confermative ancora di altre Bolle, appartenenti ad altre grazie Apostoliche, fatte a' Frati Minori. Però non disse: *colle nostre lettere confermative &c.*; ma v' interpose un *etiam*, dicendo: *colle nostre lettere, ANCORA confermative*; cioè, che concedevano le successioni, e *ANCORA* confermavano altre grazie. Lo stesso punto anche più chiaro si rende per le parole, con cui proibisce agli Osservanti il prevalersi della sua disposizione già detta, per quel, che riguarda le eredità: *Comandando*, egli dice, *in virtù di santa Ubbidienza a tutti i Frati della medesima Famiglia dell' Osservanza, che alcuno di loro non presuma di volersi servire di tale CONCESSIONE, con qualsivoglia pretesto, o colore; anzi restino nella purità della loro Regola, come se non mai fossero state date in luce le predette lettere* (a). Concedette dunque Sisto IV. nella Bolla *Dum fructus uberes*: (com' egli stesso se ne protesta contro al Ragionista) le *successioni ereditarie*. A chi dunque si ha da credere?

VIII. A tal mio sentimento si aggiugne quello del P. Wadingo, il quale finalmente non era un allocco, che non s'intendesse del vero senso delle Bolle Pontificie: parlando egli adunque della menzionata *Dum fructus uberes*, disse: *confermò amplissimamente le lettere di Martino*

(1) *Apud* Vvad. tom. 14. pag. 556. *Regest.*

(a) *Mandantes in virtute sanctæ Obedientiæ omnibus Fratribus ejusdem Familiæ de Observantia, ne quis eorum* CONCESSIONE *hujusmodi uti velle præsumat quovis prætextu, vel colore; quinimò in puritate sua Regulæ permaneant, perindè ac si litteræ prædictæ nunquam emanassent*. Ex Bulla Sixti IV. *Licèt nos dudum*. Apud Vvad. tom. 14. Reg. pag. 556.

Martino IV., e V., dell' istituire i Sindaci Apostolici, che in nome della Chiesa Romana ricevano, e spendano, o commutino in usi de' Frati le cose a questi lasciate, o concedute, e AGGIUNSE LA FACOLTA' DI SUCCEDERE nell' eredità, e di ammettere altre cose, come se i Frati fossero nel secolo (a). A che dunque affermarsi dal Ragionista, che questa facoltà di succedere nell' eredità non si concedette, ma si presuppose, e confermossi sol tanto da Sisto IV.? Non è questo un opporsi alla verità manifesta? Ma facciamo, ch'ei per verità la confermasse allora, io dimando, che cosa fu quello, che Sisto concedette nella lodata sua Bolla? A che vanno a riferirsi quelle sue replicate parole di *concessione* soprapportate? Non a i Sindaci Apostolici, perchè questi erano già stati conceduti da Martino IV., e confermati da più Sommi Pontefici: non all' uso delle possessioni, e rendite; perchè questo era già stato conceduto da Martino V., e confermato da Eugenio IV.: non alle successioni, istituzioni, e sostituzioni ereditarie; se queste erano già state concedute, come afferma il Ragionista, da Innocenzo IV., e confermate da Clemente IV., da Martino IV., e V., e da Eugenio IV. Torno a dire; che dunque concedette Sisto IV. nella sua Bolla, in cui dice di aver conceduto? Forse il titolo di Frati Minori? Ma questo leggesi anche nella concessione di Martino V., e in tutte le altre Bolle da' suoi Antecessori fatte pe' Francescani. Manifesto dunque egli è, che il Papa Sisto IV. non potrebbe difendersi dall' avere nella sua Bolla *Licèt nos* detto il falso, se vero fosse quello, che insegna, e pretende l'Autore delle Ragioni.

IX. Andiamo innanzi, e veggiamo, se dal medesimo Papa potessero con ragione presupporsi le dette dispense intorno all' eredità. Tutta la ragione di presupporle stata sarebbe l' essere quelle state di già concedute da Innocenzo, da Clemente, e da Martino IV., da Martino V., e da Eugenio IV.; ma non poterono presupporsi concedute da questi: e lo provo brevemente; imperocchè certa cosa è, che tali dispense, che che finga contraddicendosi l'Autore delle Ragioni, sono contrarie alla purità della Regola, come costa dalla Bolla *Licèt nos* di Sisto IV., in cui si chiamano *espressamente contrarie alla professione, e alla promessa povertà de' Minori Osservanti*, la quale altra non è, che la contenuta nella Regola di San Francesco (b); e per mantenere gli osservatori nella purità di questa protestasi quel Papa di non volere, che si stendano agli Osservanti le *concessioni* delle dette dispense, o di altre simili, che si concedessero per l' avvenire a i Frati Minori, benchè con generalità di parole, o con titoli co-

(a) *Præter hæc, litteras Martini IV., & V. de instituendis Syndicis Apostolicis, qui nomine Romanæ Ecclesiæ Fratribus legata, vel concessa recipiant, & in Fratrum usus expendant, aut commutent, amplissimè confirmavit, adjecitque facultatem succedendi in hæreditatibus, aliaque admittendi, ac si Fratres forent in sæculo.* Vvad. tom. 14. pag. 58. n. 117.

(b) *Cùm id expressè adversetur eorum emissæ Professioni, & promissæ Paupertati, tenore præsentium ex certa nostra scientia decernimus pariter, & declaramus, mentis, & intentionis nostræ fuisse, & esse, ut prædictæ nostræ, & aliæ similes litteræ circa successionem hæreditatum hujusmodi ad Fratres Familiæ de Observantia se nullatenùs extendant.* Ex Bulla Sixti IV. *Licèt nos dudum.* Ap. Vvad. pag. 556. tom. 14. Reg.

muni anche agli Osservanti; e come costa dall' esser' esse *privilegj*, e *dispense*, quali ancora le appella il Ragioniere; poichè la dispensa, o il privilegio, com' egli più volte m' insegna, essendo uno scioglimento di obbligazioni, e di legge, presuppone la obbligazione, e la legge, da cui scioglie. Ora Martino IV. nella sua Bolla *Exultantes* nè concedette, nè presuppose le dette dispense: non le concedette, perchè si dichiara, che concedendo egli i Sindaci altro non fece, che *aver pensati gli onesti modi, ne' quali si conservi nel suo vigore la pura osservanza dell' Ordine detto* de' Minori; e nel dare loro la facoltà sopra tutte le cose mobili, o immobili, donate, offerite, o lasciate a i Francescani, la limitò a quelle sole cose, *che sono lecite secondo la Regola, o la sua Dichiarazione*, cioè, la Decretale di Niccolò III. Dunque non concedette possessioni, o rendite, nè istituzioni, sostituzioni, o successioni ereditarie, perchè tutte queste sono contrarie alla purità della Regola. E però della Bolla di Martino IV. lecitamente si prevalgono i Minori Osservanti, e più volte fu giudicato poter eglino prevalersene, senza pregiudizio della purità della Regola, quantunque non possano questi lecitamente aver l' uso delle rendite, e delle successioni ereditarie. Dalle predette cose raccogliesi, che le successioni pretese neppure sieno state concedute da Clemente, e da Innocenzo IV. antecessori del detto Martino; conciossiachè se da loro fossero state concedute, ne doveano senza fallo avere l' amministrazione i Sindaci Apostolici, nella facoltà de' quali stavano tutte le cose appartenenti all' uso de' Frati Minori: ma delle acquistate per successione ereditaria non aveano i Sindaci facoltà, o amministrazione, non avendola, come dice Martino IV., intorno alle cose *contrarie alla purità della Regola, e alle sue Dichiarazioni*: e che i detti beni fossero allora sotto l' amministrazione di altri, che de' Sindaci, non ha animo di affermarlo neppure il Ragionista; e che Martino IV. abbia tolta a' Sindaci l' autorità, che aveano pria del suo Pontificato, nessuno per anche inventollo. Dunque resta conchiuso, che nel Pontificato del detto Martino i Minori non avessero nè successioni ereditarie, nè rendite, nè altre cose contrarie alla purità della Regola, e per conseguenza, che non fossero queste concedute da Innocenzo, da Clemente, o da Martino IV., nè confermate da veruno di essi.

X. Una tal verità fu conosciuta, e significata anche da Sisto IV. nella sua Bolla *Dum fructus uberes*, allorchè dando a' Sindaci Apostolici la facoltà sopra i beni, provenuti a favore de' Frati Minori per mezzo delle istituzioni, sostituzioni, o successioni ereditarie, disse: *abbiano i Sindaci prefati circa le premesse cose una facoltà pari a quella, che Martino IV. predecessore volle, che avessero circa le cose contenute nelle medesime sue lettere* (1). Con questa formula di parlare apertissimamente significò, che le istituzioni, sostituzioni, e successioni ereditarie, contenute nella sua Bolla, erano cose diverse da quelle, contenute nella Bolla di Martino IV.; e che la facoltà, da lui allora voluta ne' Sindaci, sopra le cose provenute per li mezzi, contenuti nella sua Bolla, non era la stessa, ma un'altra pari con quella, che sopra altre cose agli stessi Sindaci concedette Martino, o, se così vuole, confermò Martino IV.

(1) *Vide sup. pag.* 417.

XI.

XI. Neppure le medesime cose potè Sisto IV. presupporre concedute da Martino V., e da Eugenio IV.; imperocchè la concessione del primo, e la conferma del secondo si stende sol tanto all' uso delle rendite, cioè, al potere i Sindaci Apostolici ricevere, e ritenere a nome della Romana Chiesa i fondi fruttiferi, donati, o lasciati a' Frati Minori, amministrargli, e darne annualmente i frutti a i medesimi: laonde benchè in vigore di quelle fosse lecito loro l' essere istituiti, o sostituiti Legatarj, avendo la Santa Sede accettato il dominio de' loro legati, anche di beni immobili da ritenersi; non però era lecito loro l'essere istituiti eredi. E certamente sono due cose distinte il poter ricevere, e ritenere, col dominio appresso la S. Sede, i fondi fruttiferi; e il potere esser eredi per istituzione, per sostituzione, o per successione *ab intestato*: e non solo di quelle due cose ognuna può stare senza l'altra, ma in oltre la seconda è tanto diversa dalla prima, quanto sono cose diverse infra loro l' essere un puro legatario, e l' essere erede, le quali certamente molto si distinguono; perchè laddove il Legatario non ha dritto, se non che a quella sola porzione lasciatagli nel Testamento; l' erede succede universalmente in tutti i diritti del defonto Testatore, e soggiace, se non si prevale del benefizio dell' inventario, a tutti i pesi del medesimo, come c' insegnano i Giuristi. Di più amendue queste cose sono contrarie alla purità della Regola di San Francesco, come si provò sopra nel terzo libro, e in questo §. sotto il numero IX.. Quindi ne segue, che i privilegj di Martino V., e di Eugenio IV. aver possano, ed abbiano compito senso, e perfetta significazione, se si stendano semplicemente al far lecito a i Minori, contra la loro Regola, l' uso delle rendite, e delle possessioni, provenute a prò loro, altramente che per eredità; non mancando fuori del titolo di eredità molte vie d' acquistare fondi fruttiferi. Ma se così è, non debbono certamente detti privilegj ampliarsi a far lecito a i medesimi ancora l'esser eredi, ch' è un altro punto, contrario parimente alla Regola, ed alle leggi de' Frati Minori: ammonendoci comunemente i Giuristi, che i privilegj, come odiosi alla legge, non debbono ampliarsi nella loro interpretazione; ma intendersi strettamente, dimodochè si tenga per non conceduto ciò, che in essi chiaramente non si vede conceduto. Ed ecco, che Sisto IV non potè presupporre concedute a' Minori le successioni ereditarie neppure da Martino V., e da Eugenio IV.: e però la fece da suo pari nella sua Bolla *Dum fructus*, non dando retta alle storte loiche di alcuni; ma dopo confermate le altre cose, concedette apertamente le istituzioni, le sostituzioni, e le successioni già dette; benchè ciò facesse, vinto dalle importunità, e di mala voglia, poichè, come Francescano, e già Generale dell' Ordine ben conosceva, quanto queste ripugnassero allo stato de' Minori, e all' osservanza della Regola, i di cui esatti, e puri Professori molto amava.

XII. Quì a tempo se n' entra l' Autore delle *Ragioni*, e dice: adagio colla importunità: Non consiste questa nella sostanza della Bolla, ma ne' soli titoli da usarsi in quella: „ mentre volendo Sisto IV. nella detta CON-„ CESSIONE DELLE SUCCESSIONI, diretta a' soli Conventuali, servirsi „ del nome speciale di Minori Conventuali, e non del nome generale di „ Frati Minori, i Conventuali costantemente difesero, che non doveva

„ al-

„ allontanarsi da' suoi predecessori Pio II., Eugenio IV., Martino V., e altri,
„ i quali in molte Bolle consimili, avvegnachè ripugnanti alla professione
„ Osservante, e distese pe' soli Conventuali; pur altro titolo non adope-
„ rarono, che quello di *Frati Minori*, e con questo gli distinsero dagli
„ Osservanti. Quì fermossi tutta l' importunità.

XIII. Ma queste sono belle favolette, nè saprà egli trovare un uomo spassionato di tanta buona fede, che le creda. E donde mai potè nascere in Sisto IV. una tale, e tanta inclinazione a volersi servire del nome specifico di *Minori Conventuali* nel concedere le successioni ereditarie, che non potess' essere indotto a servirsi del solo nome generico di *Frati Minori*, se non che a forza d' importunità? Non dice il Ragionista, ch' egli le presuppose di già concedute, e confermate a i medesimi sotto quel solo nome generico da Innocenzo, da Clemente, da Martino IV, da Martino V, e da Eugenio IV? Se così è, dunque dovea pur conoscere il Papa, che anche senza la sua Bolla erano quelle concedute, e confermate a' Frati Minori; e che però l' aggiugnere la sua con simil titolo recar non poteva alcun nuovo disturbo, e suscitar non poteva nè nuovi scandali, nè nuovi dubbj; mentre da ogni prudente sarebbe stato interpretato quel titolo *de' soli Conventuali*; come di questi soli s' intendevano i titoli delle altre Bolle, concessive di cose contrarie alla Regola. Quando per tanto l' importunità fermata tutta si fosse in quel, che dice il Ragionista, sarebbe conoscer ad evidenza alle persone sensate, che le successioni concedevansi allora la prima volta; e però Sisto IV. andar volea cautelato nel titolo, perchè non si stimassero concedute a' professori della purità della Regola, quali sono gli Osservanti, detti antonomasticamente i *Frati Minori*; come nel fine della Lettera x., o del suo secondo tomo, con 38. in circa lettere Pontificie alla mano, con una di un' Inquisitore generale de' Padri Predicatori, con x. de' Ministri generali de' Minori antecedenti a Lione X., così per gli antichi, anche della Famiglia, come per gli odierni Osservanti, prova evidentemente da par suo il dottissimo Autore delle Lettere a Filalete Adiaforo.

XIV. Non fu per altro quì la importunità, ma fu nella sostanza stessa della Bolla; imperocchè sapendo Sisto esser stata da Dio rivelata la Regola di San Francesco, esser molto importato al Serafico Patriarca il distaccamento de' suoi Frati da' beni terreni, aver' egli ordinato per fino, che volendo uno prender l' Abito Religioso fra i suoi Minori vendesse tutto il suo, se poteva, e il desse a' poveri, e che i Frati suoi neppur litigassero per la mercè delle proprie fatiche, ma questa negata, ricorressero alla mensa del Signore, dimandando limosina porta per porta; non sapeva il buon Pastore a questi, e ad altri riflessi determinarsi a concedere una tanta dispensa contro alla santa da lui ancora professata Regola. Laonde quasi vergognandosi, come buon Francescano, di averla data, se ne scusò cogli Osservanti, e col pubblico; protestandosi nell' altra sua Bolla *Licèt nos dudum ad importunam nonnullorum instantiam concesserimus*, di averla conceduta sopraffatto, e vinto dalle importunità di alcuni. Così fece avverate le presunzioni dell' insigne Niccolò Ubaldi Perugino, il quale fu contemporaneo a Sisto, e sopravvisse nel Pontificato d' Innocenzo VIII; e dopo aver risoluto, che i Frati Minori

erano

erano del tutto incapaci delle successioni ereditarie, soggiunse: *Quando però se ne rendessero capaci per privilegio Apostolico, di cui debbono attendersi il tenore, e le parole, e giudicarsi secondo quelle. Ciò dico, perchè non mi par verisimile, che una Santa Regola di vivere, piantata con divino spirito da quel glorioso Confessore, dichiarata, e confermata successivamente da più Sommi Pontefici, così di leggieri, e in un certo modo con una semplice parola sia stata alterata. Onde presumerei, che se il privilegio fosse stato conceduto, si fosse ottenuto per la importunità de' Frati; conciosiachè molti Papi, a cagione della importunità de' supplicanti, hanno concedute cose degne di non esser concedute* (a). Così fece avverare le parole di Eugenio IV. nella sua Bolla *Regularem vitam*, ove dice, *accader molte volte, per l' eccessiva importunità de' supplicanti, per la moltitudine degli affari, e per la soppressione della verità, che i Sommi Pontefici affaticati, o ingannati, concedano cose, alle quali altramente non mai darebbero consenso veruno* (b). E così finalmente pare, che concorresse ancor Sisto al compimento della profezía di S. Francesco, il quale appresso le Conformità del P. Pisano disse alla presenza del Cardinale Ostiense, e di molti Frati, *che i suoi Frati si partirebbero per astuzia diabolica dalla via della santa semplicità, e dell' altissima povertà ....; e che dalla Chiesa, e da' Sommi Pontefici, con astuzia molta, con umana prudenza, e IMPORTUNITA', procurerebbero, e impetrerebbero PRIVILEGJ, pe' quali non solo si rilassasse, ma si distruggesse ancora la purità della promessa Regola, o vita, rivelatagli da Cristo* (c). Concorse, torno a dire, a far verificar queste cose l' importunato povero Papa Sisto IV., il quale altrimenti che per tali mezzi non avrebbe dispensata, neppure pe' Conventuali, la Regola del suo Serafico S. Patriarca; concedendo egli per il primo la facoltà di succedere nell' eredità temporali a quelli, che unicamente aspirar doveano all' eredità celeste. Nè stia il Ragionista ad importunarci con favole, per farci altramente giudicare; imperocchè chi sono gli Scrittori, che raccontano, qualmente tra Sisto IV., e i Conventuali vi fu l' asserito contrasto sopra il titolo da darsi loro, e che *i Conventuali costan-*

(a) *Si tamen efficerentur capaces ex privilegio Apostolico, cujus tenor, & verba sunt attendenda...., secundùm eorum tenorem esset judicandum.... Hoc dico, quòd non sit mihi verisimile, ut sanctam vivendi Regulam, per gloriosum illum Confessorem divino Spiritu plantatam, declaratam, & confirmatam successivè per plures Romanos Pontifices, ita de levi, & quodam modo simplici verbo alteratam. Unde præsumerem, quòd si privilegium emanasset, id ex importunitate Fratrum obtentum. Multi enim Pontifices non concedenda, per importunitatem petentium, concesserunt.* Nicolaus de Ubaldis in tract. de Successionibus, apud tractatus magnos Tom. XI. fol. 315. a tergo n. 5.

(b) *Postremò cum plerumque contingat præ nimia importunitate petentium, ac negociorum multitudine, & suppressione veritatis, Summos Pontifices fatigatos, aut circumventos, ea concedere, quibus aliàs nullatenùs annuerent.* BULLAR. ROM. CHERUB. tom. I. Bulla 9. Eugenii IV. pag. 261. §. 10.

(c) *Dicebat etiam B. Franciscus coram Domino Hostiense, & multis Fratribus, & etiam populo frequentiùs prædicavit, quòd Fratres sui, malignis spiritibus procurantibus, a via simplicitatis sanctæ, & altissimæ Paupertatis recederent....., & quòd privilegia ab Ecclesia, & a Summis Pontificibus, cum multa astutia, & humana prudentia, & IMPORTUNITATE procurarent, & impetrarent, promissa Regula, & vita sibi a Christo revelata, non solùm relaxantia, sed destruentia puritatem.* P. Barth. de Pisis, Conformit. lib. 2. fructu 6., & 18. in ordine pag. 182. a terg. col. 1. edit. Mediol. 1510.

costantemente differo, *che non dovea allontanarsi da' suoi Predecessori*? Con Sisto IV. i contrasti? Con un Papa di quella gravità, di quel sapere, di quel portamento? Se non ha Scrittori, cui appoggiar possa questa sua novella, si contenti di cederla alle vecchiarelle per divertimento sotto il cammino la sera; e lasci pur credere, che la importunità fu tutta nella sostanza della detta dispensa, dispiacendo a Sisto di aver ad essere il primo a concederla, quale fu per le tante importunità, come provai, e più proverò per l'avvenire.

XV. Al riflesso delle fino a quì esposte cose, quai notturne tenebre allo spuntar del sole, si dileguano da per se stesse le osservazioni del Ragionista, riferite nel bel principio di questo paragrafo; colle quali volea far credere, che le successioni ereditarie de' Minori precedettero a Sisto IV., e che questi non le introdusse nell'Ordine, ma solamente le confermò, già prima concedute da' suoi predecessori. Conciosiachè se nella Bolla *Licèt nos dudum* chiamò l'altra sua *confermativa ancora di altre lettere di alcuni suoi predecessori*, non disse già, che quelle altre lettere, da se confermate, appartenessero alle dette successioni; onde significar volle, che la sua Bolla *Dum fructus* non solo era concessiva del privilegio concernente all'eredità; ma che in oltre ancor era confermativa di altre Bolle di alcuni suoi predecessori, spettanti alla istituzione de' Sindaci, all'uso delle rendite, e delle possessioni, non però all'eredità. Se nella Bolla medesima disse, *che le predette, e le altre simiglianti lettere, circa tali successioni di eredità, stender non si dovessero a' Frati Minori della Famiglia Osservante*; non disse tuttavia, che le *altre simiglianti lettere* fossero state già date in luce da' suoi predecessori: e dalle ragioni fin quì prodotte, ancor sole, e molto più da tutto il peso del presente libro, ne segue, che non potè parlare delle passate, ma delle sole future *simiglianti lettere*; contra le quali tutte volle tranquillar gli animi de' professori della purità della Regola, e favorire l'Osservanza; determinando, che nè la sua Bolla *Dum fructus*, nè altre simili, che dar si potessero in luce in avvenire, le quali contenessero il privilegio dell'ereditare, intender mai si debbano della Famiglia Osservante, per quanto da i titoli generali mostrino di comprenderla: dimodochè per istendere alla detta Famiglia simili dispense ci sarebbe voluta una specifica menzione della medesima, come appunto tale specifica menzione è necessaria nelle Bolle Pontificie, che non derogano agli ottenuti privilegj, acciocchè nelle cose odiose stender si possano a certe condizioni di persone, ben palesi a i Canonisti. Se finalmente nella Bolla *Dum fructus* presuppose Sisto, che nell'Ordine vi fossero delle istituzioni ereditarie, già fatte prima della sua Bolla, le quali volle, che s'intendessero fatte alla Romana Chiesa, *nè potessero notarsi d'invalidità in alcun modo pel pretesto della incapacità de' Frati*; non disse già, che le dette istituzioni, o fossero fatte lecitamente, o se alcune così fatte furono, che ciò provenisse dal privilegio generale conceduto all'Ordine, e non più tosto da' privilegj speciali de' Conventi, per cui furono fatte; onde di quelle dirò lo stesso, che dissi nel passato libro di alcune rendite accettate da' Minori pria del primo Privilegio, che rendesse lecito l'uso di quelle generalmente. Che se alcuni Conventi, talvolta illecitamente, furono istituiti eredi, la Bolla di Sisto IV. suppli ad ogni man-

ca-

camento, e rendè valide le dette istituzioni, accettandole in persona, o proprietà della Chiesa Romana; come fece Martino V. alle rendite, che talvolta erano state invalidamente assegnate. Anzi le parole Sistine, cioè, che le dette istituzioni *non potessero notarsi d' invalidità in alcun modo pel pretesto della incapacità de' Frati*, maggiormente confermano, che avanti la Bolla di Sisto IV. non era stato conceduto da Innocenzo IV., e confermato da Martino, e da Clemente IV., da Martino V., e da Eugenio IV. il privilegio, in vigore di cui valessero le successioni, le istituzioni, e sostituzioni ereditarie de' Minori; altrimenti chi mai notate le avrebbe d' invalidità *col pretesto della incapacità* de' Frati, che così antico, e fornito di tante conferme ne avessero avuto il privilegio, e così autenticata la capacità?

§. II.

Si rigettano particolarmente alcune riflessioni del Ragionista, da lui fatte, per mostrare le Francescane successioni ereditarie più antiche de' tempi di Sisto IV., dal principio del Capitolo sino alla pagina 138. *delle sue* Ragioni Storiche.

I. Essendosi assai detto del privilegio delle rendite conceduto da Martino V., e confermato da Eugenio IV., non mi resta cosa, che aggiugner debba contro a colui, che quì lo riobbietta per le successioni, bastar potendo quello, che dissi nell' antecedente paragrafo sotto il n. xi. Seguitiamo pertanto il Ragionista, che da Martino V. sene vola a Giovanni XXII.; persistendo nell' antico errore già da me rigettato di sopra (1), che questi nella sua stravagante *Ad conditorem* ricusasse il dominio, non solamente delle cose consumabili coll' uso, ma di quelle altresì, che in tal guisa non si consumano, come sono tutti gl' immobili, e molti mobili ancora. Dipoi per mantenere l' antichità delle sue successioni afferma, insegnarsi da „ Bartolo, e dalla Chiosa, che anche dopo la citata Stravagante stabili „ erano, e ferme le istituzioni, e le sostituzioni delle Chiese, e degli Altari „ de' Frati Minori, abborrite dagli Osservanti niente meno, che quelle de' „ Conventi, e de' Frati „; quasichè state vi fossero per l' addietro. Ma in quanto alla Chiosa, non porta di questa testo veruno, anzi neppur dice qual Chiosa sia; e dalla sua marginale citazione sembra, che voglia significare una Chiosa sopra le Minoriche di Bartolo: sia però che che si vuole, potrà bastar la risposta data nel passato libro delle rendite nel citato paragrafo. In quanto poi a Bartolo, aggiugner debbo, ch' ei veramente nelle sue Minoriche fu di parere, che le Chiese de' Frati Minori fossero capaci di essere istituite eredi, e di aver legati, come ancora osserva il Padre Matteucci (2); e fondossi su questa ragione, cioè, che i beni lasciati alle Chiese si ac-

(1) *lib.* 3. *c.* 2. §. x.

(2) *Schol. Paup. tit.* 1. *conf.* 5. *n.* 7. & 8.

si acquistano alla Chiesa Romana, e non a i Frati. Ne fu però dottamente ripreso da Baldo appresso il citato P. Matteucci, e come ridicola ributtata la sua sentenza col fondamento, su cui malamente reggevasi: onde Bartolo, appresso il medesimo, considerata meglio la cosa, mutò parere, scrivendo: *Se un legato si lascia alla Chiesa di San Francesco è invalido, come se fosse lasciato a i Frati di S. Francesco, benchè io abbia tenuto il contrario nel libretto delle Minoriche*. Ora se Bartolo giudicò invalido un puro legato, quanto più credette invalida una istituzione ereditaria fatta alle Chiese, ed a' Conventi di San Francesco? Che se così credevano que' famosi Maestri, certa cosa è, che non avevano allora i Francescani que' privilegj, tanto decantati dal Ragionista, e da' suoi simili, così di rendite, come di successioni ereditarie, avendo eglino scritto avanti l'anno 1430. Quanto dunque meglio avrebbe fatto il nostro Scrittore a tacere di Bartolo, per non dover ascoltare da lui medesimo la condannagione della sua causa.

II. Sale più in alto l'Amico, e colle sue successioni sulle spalle si posa nel Concilio di Vienna: quivi le fa canonizzare colla stessa felicità, e collo stesso fondamento delle rendite; allegando in favore di quelle, che accusata la Comunità da i Zelanti, fu decretato dal Concilio, *che il modo di vivere de' Frati, il quale accusato veniva, era stato, ed era lecito*. Ma che questa non fosse un' approvazione di rendite, di successioni, o di altre cose contrarie alla Regola, si vide nel terzo libro (1); e a suo luogo si mostrerà maggiormente, che furono ivi piuttosto condannate.

(1) Cap. 2. §. 7.

III. Segue il veloce corso all' insù, e si ferma sulla Bolla *Exultantes* di Martino IV.: con questa esultando ancor egli, e trionfando, dice, confermarsi da Martino le note successioni, allorchè concede a i suoi Sindaci „ Apostolici una facoltà amplissima di ricevere, di cercare, e di esigere, „ anche facendo bisogno, in giudizio le cose tutte mobili, o immobili, „ date all' Ordine, o il prezzo, o sien' oblazioni, o donazioni dell'ultima „ volontà, *offerentium*, *donantium*, *aut in ultima voluntate relinquentium*. „ Posto dunque, che la volontà de' testatori fosse stata di lasciare all'Ordine „ interamente ogni lor bene, e farlo erede; in virtù di quella Bolla ben „ poteva il Sindico accettar la redità ...... imperciocchè dov' ella non di- „ stingue, nè manco noi possiamo distinguere, e metter eccezione; ed oltre „ a ciò, se Martino IV. credette non ripugnanti a' Francescani le oblazioni, „ le donazioni, ed i Legati, per cagion che il dominio non era loro, ma della „ Chiesa Romana; e perchè per una somigliante ragione non dobbiamo dire, „ che permettesse ancor ad essi le dette successioni reditarie (2)?

(2) Pag. 337.

IV. Rispondo in poche parole. Se per poter ammettere lecitamente le successioni ereditarie a i Frati Minori era necessaria la concessione Pontificia, il privilegio, la dispensa; dunque non sono lecite a i medesimi secondo la Regola: non cercandosi queste cose, fuorchè per far lecito ciò, che altrimenti sarebbe illecito. E per verità contrarie alla Regola giudicolle Sisto IV., come si è mostrato nell' antecedente § num. IX., e contrarie le giudicarono tanti, e tanti altri gravissimi Autori, come appresso si proverà. Non però così giudicarono le oblazioni, le donazioni di qualche cosa, ed i Legati colle dovute moderazioni: onde Martino IV., essendosi apertamente prote-

testa-

testato, che la facoltà data nella Bolla *Exultantes* a i suoi Sindaci non si stendeva, se non che a ricevere quelle cose, che sono lecite a i Minori *secondo la Regola, e la sua dichiarazione* (giusta quel, che provossi nel terzo libro, capitolo III. §. II. num. VI. VII. VIII., e IX., e nell' antecedente §. di questo libro num. IX.) intender si dee, che nè concedesse, nè confermasse a i Minori le successioni ereditarie, o sieno queste *ab intestato*, o per istituzione, o per sostituzione; e però che non desse a' suoi Sindaci la facoltà di ricevere a nome della Santa Sede i beni, che per le dette vie creder si potessero provenienti a favore de' Frati Minori.

V. Aggiungo, che della Bolla *Exultantes* ha dichiarato Innocenzo XI. nella sua Bolla *Solicitudo pastoralis officii*, confermata da Innocenzo XII., e riportata dal P. Matteucci (1), non contenersi in quella dispensa sopra la Regola, e che *il servirsi de' Sindaci non è dispensa, ma è un modo provveduto da' Romani Pontefici per la più pura osservanza della Regola; o s' istituiscano i Sindaci a tenore della Costituzione di Niccolò III., o secondo la disposizione della Costituzione di Martino IV., e V. e di Paolo IV.*: così nella Bolla Innocenziana al §. VI.. Non può dunque una tal Bolla di Martino IV. stendersi al ricevimento dell' eredità, se non vogliamo ripugnare a Martino stesso, e a Sisto IV. per tacere di tanti altri, e così concedere le successioni ereditarie anche agli odierni Osservanti, a i quali, giusta i decreti Apostolici, è lecito in tutto prevalersi della Costituzione Martiniana. Soggiungo, che quantunque in essa Martino IV. abbia a i Sindaci data un ampla facoltà; non è poi vero, che l' abbia data tanto ampla, neppure in apparenza, quanto la rappresenta il Ragionista. Ecco in che consiste l' ampiezza: *e non si defraudi la intenzione di coloro, i quali offeriscono, donano, e nell' ultima loro volontà lasciano all' Ordine predetto, o a i Frati dell' Ordine medesimo per amore d' Iddio QUALCHE COSA (ALIQUID)*. Non vede egli, che parlò di *qualche cosa* del loro, e non di tutte le cose, nè di tutta la eredità? E' vero, che non dee distinguersi, dove non distinse la Bolla; ma è vero ancora, che non dee dal Ragionista confondersi ciò, che ben quella distinse. Nè la ragione precisa, per cui Martino, secondo la loro Regola giudicò i Minori capaci di ricevere qualche cosa da i Benefattori, ella è, perchè delle cose concedute loro ne ha tutta la proprietà la Santa Sede: non è questa io dico, altramente ne seguirebbe, che potessero eglino da i Marchesi ricevere tutti i Marchesati, da' Principi i Principati, da' Regi l' entrate tutte de' vastissimi Regni, secondo le molli conseguenze del Ragionista. Se vuol saperla, vada ad interrogarne il Vaticano, che stimò lecito ricevere le predette cose, e non l' esser eredi, nè l' aver l' uso delle rendite. Si ricordi per altro della povertà mendica professata da' Francescani, comandata nella Regola, e si ricordi de' suoi medesimi insegnamenti; e vedrà allora, esser' essi incapaci de' diritti, e de' pesi degli eredi, di entrate, o di rendite annuali, a cui per essi abbia qualche persona la facoltà di esigerle; non già di tenui limosine, o di sussi-

(1) *Official. cur. Eccles. cap. 17. n. 3. & seqq.*

dj, che non tolgono dallo stato mendico. Ma che serve metafisicare? Si cerca del fatto; e il fatto è, che Martino IV. non concedette a i Minori le successioni ereditarie.

VI. Se poi l' Autor della prefazione alle *Piane* scrive, che Clemente IV. le concedette, e che una simil cosa parve, che concedesse ancora Martino IV.; io dico, che s' inganna in amendue le parti, come proverò, per quello, che spetta a Clemente, nel decorso del libro. Ma non sò, che pretenda il Ragionista col dire, che San Carlo Borromeo era Protettore de' Conventuali, quando si fecero le *Piane*. Forse ch' ei le dettasse? Falso. Che facesse la prefazione? Falsissimo. Che non fosse Protettore degli Osservanti? S' inganna; conciosiachè insegna l' Autore dell' *Orbe Serafico* dalla dottrina del P. Ridolfi da Tossignano, e del P. Boverio, che fino all' anno 1580., così agli Osservanti, come a i Conventuali fu sempre un solo Protettore comune; onde San Carlo era Protettore degli uni, e degli altri (a).

VII. Finalmente se ne passa a dire „ che in tempo di Sisto IV. „ avendo alcuni dubitato, cioè, gli Osservanti, se i Sindaci di Mar„ tino IV. potevano conseguire in nome della Chiesa Romana l'eredi„ tà, nelle quali istituivansi i Francescani; il Ministro Generale de' Con„ ventuali (*dovea dire di tutto l' Ordine, come dice Sisto IV.*) P. Mae„ stro Giovanni da Udine pregò il Papa, che lo determinasse; e Si„ sto IV. stabilì, che potevano.

VIII. Vero; ma lo stabilì concedendone la facoltà, e non dichiarandola conceduta da suoi Antecessori: e sebbene chi fece le parti del Generale appresso il Papa rappresentò esservi alcuni, che moveano l' accennato dubbio; non disse però, che fossero gli Osservanti: onde io penso, che questi oscurissimi sputadubbj, o fosser finti puramente da quel rappresentante, per muovere il Papa a conceder le successioni ereditarie a i Minori, al che non era egli disposto; o se veramente vi erano, fossero Conventuali, che ghiribizzando (come fa il Ragionista) dalle Bolle de' Sindaci, o da' privilegj appartenenti all' uso delle rendite formassero una qualche storta opinioncella, o dubbio; se a i Minori, che prevaler si potevano di tali Bolle, fosse, o non fosse lecito il succedere, eziandio nell' eredità temporali. Ma il Papa, ch' essendo stato Ministro Generale, non avea bisogno di Dottori circa le cose de' Francescani, non lasciossi da tali rappresentanze ingannare: laonde sebbene *importunato* soddisfece a i voti; nulla però curando di quei dubbj, nella parte dispositiva della sua Bolla non pose verun segno di pura *dichiarazione*, ma venne assolutamente alla *concessione*, e a stendere, come si disse, la facoltà de'Sindaci Martiniani, anche a i beni provenienti a favor de' Minori per ca-

(a) *Tom. 1. lib. 3. cap. 33. n. 10. pag. mihi 493. Tom. 19. Continuat. Annal. Ord. Min. pag. 441. num. 1.. Extat Breve Pii IV., quo S. Carolus instituitur Protector totius Seraphici Ordinis, his verbis.....* Te, ex cujus Protectione ob tuas eximias virtutes Ordinem hujusmodi plurimum commodi, & ornamenti suscepturum esse confidimus, præfati Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia.... apud nos, & Sedem prædictam Protectorem.... facimus, & deputamus. *Dat. &c. 6. Maji 1564. Pontif. ann. 5.*

cagione di questo suo nuovo privilegio delle successioni ereditarie. Anzì esprimendo di volere, che i Sindaci Martiniani abbiano circa gli ereditati beni *una facoltà, pari a quella, che Martino IV. volle, che avessero circa le cose contenute nelle medesime sue lettere*, cioè, nella sua Bolla *Exultantes*; diede chiaro a conoscere, com' era sua intenzione, e ferma credenza, che la facoltà data da Martino IV. a i suoi Sindaci Apostolici non si stendesse a poter ricever i beni ereditati da i Minori, e ch' era distinta da quella, che a i medesimi aggiugnevasi in vigore della sua Bolla *Dum fructus uberes*. Ecco in qual maniera sciolse i dubbj Sisto IV.: ecco in qual guisa dalle sue Bolle non può ricavarsi, che non sia stato egli il primo a concedere le famose successioni: ecco, che non vi è oracolo Pontificio, il quale favorisca le stravolte opinioni del Ragionista, ch' ebbe in verità più voce, e più penne degli altri Avvocati della medesima causa, dandole 18. anni di maggiore antichità; ma non ebbe più sostanza, nè più fortuna, se a sorte non recasse a lui qualche favore speciale il famoso Breve *Obtentu divini nominis*, dato in luce da Clemente IV. pel sacro Ordine de' Predicatori, del qual Breve ora vengo a discorrere.

CAP. II.

Si esamina, se il Serafico Dottore San Buonaventura, essendo Ministro Generale, dimandasse, ed ottenesse da Clemente IV. per l' Ordine Francescano il privilegio delle successioni ereditarie; cioè, il Breve Obtentu divini nominis &c.

Ed è pur vero, tanto alle volte innoltrarsi l' umano ardimento, che laddove con ogni apparenza di ragione colorir non si possano i primi trasporti, vengasi ad attribuirli alle più chiare stelle del firmamento: che che sia del discredito, che a quelle si arreca, purchè appajano essi gloriosi almeno per la origine! Ognun sà, che dopo il Patriarca San Francesco non ebbe l' Ordine suo un Superior Generale, che di San Buonaventura fosse, o più discreto, o più dotto, o più degno, o più Santo. A questo grand' Uomo perciò proccurarono di attribuire le antiche dilicatezze de' tiepidi Francescani molti Autori, che con qualche illustre chiarore indorar vollero la macchia delle difese Pontificie dispense sopra la purità della santa Serafica Regola; osando di affermare, che questo Santo, unitamente col P. Generale de' PP. Predicatori, dimandasse a Clemente IV., ed ottenesse a i Frati Minori il privilegio delle successioni ereditarie, tanto ripugnanti alla vita Serafica, contenuto nel Breve *Obtentu divini nominis*. Di così affermare non si arrossirono il P. Casimiro

miro Biernacki (1), il P. Mario Noli (2), il P. Maestro Giuseppe Antonio Marcheselli (3), il P. Francesco Crosati (4), il P. Carlo Ranieri (5), e per non essere inferiore agli altri suoi predetti Conventuali, ancora il nostro Ragionista, che nella pagina 138. così scrisse „: Ma assai più „ chiaro certamente, e più forte per queste successioni medesime si è „ il Breve, che principia *Obtentu divini nominis*, emanato nell' anno „ 1265., e diretto a' Generali de' Predicatori, e de' Minori, ch' era „ San Buonaventura, i quali avendo rappresentato al detto Pontefice, „ che alcuni Prelati, Cherici, e Laici, in varie parti dell' universo, „ machinavano d' escludergli dalle successioni, sotto colore, ch' essi erano morti al Mondo, e incapaci di proprietà; lo pregarono, che „ la paterna sua diligenza si degnasse adoperarvi qualche opportuno rimedio: e il Papa soddisfacendo alle lor preghiere, dichiarò, che potevano lecitamente succedere in tutti que' beni temporali, ne' quali sarebbon succeduti dimorando nel secolo. *Declaramus,* „ *quod vos in temporalibus bonis, in quibus succederetis in sæculo existentes, licitè possitis succedere, & bonorum ipsorum possessionem apprehendere, & vendere liberè bona ipsa, eorumque pretium in utilitatem vestram convertere, prout vobis melius videbitur expedire.* Così „ Clemente IV., le cui parole son cotanto lucide, e chiare, che „ non ammettono spiegazione alcuna nè vera, nè falsa „. Vi è però tra l' Autore delle *Ragioni*, e gli altri Conventuali questo divario, che laddove gli altri fanno autore San Buonaventura della ottenuta concessione delle successioni ereditarie contra la Regola di San Francesco, egli lo fa solamente autore della ottenuta conferma, o ratificazione delle medesime, pretendendole concedute 18. anni avanti da Innocenzo IV.

(1) *Specul. Minor. art. 31. pag. 391. n. 1. & 3.*
(2) *Ristretto della vita del B. Andrea Conti, stampato in Bologna l' anno 1724.*
(3) *Vita, e miracoli del B. Andrea Caccioli, capitolo 18.*
(4) *Indirect. divin. Offic. pro anno 1728. in tab. temp. Romæ.*
(5) *Tract. un. ver. fundam. Ord. Min. Conv. cap. 4.*

Non si accorgono però così egli, come gli altri, quanta sia l' ingiuria, che con tali false dicerie vengono a fare alla santità, al zelo, e alla dottrina dello stesso Dottore Serafico. Stimo adunque giusto impegno il fare le sue difese in questo mio capitolo: rimovendo dalla credenza de' fedeli queste menzogne, che possono essere ostacolo alla maggiore stima de' meriti, e delle virtù del Santo, e alla maggior divozione verso il medesimo.

§. I.

Lo asserire, che San Buonaventura procurasse a i Frati Minori la dispensa delle successioni ereditarie, è un pregiudicare alla di lui santa vita.

I. PResupposto per certo, che le successioni ereditarie sieno ripugnanti alla Regola di San Francesco (giusta le prove già premesse, e da continuarsi in altri capitoli) prego la sofferenza del mio Let-

Lettore, a ridare un' occhiata al paragrafo XII. del terzo libro. Vedrà in quello, che la Regola del Serafico Patriarca non fu opera puramente d' industria umana, ma rivelata, e dettata da Gesù Cristo medesimo, che con triplicata protesta disse di volerne l' osservanza *ad litteram*, e *senza chiosa*: che dalle pietre stesse, quando fosse stato bisogno, avrebbe tratti fuora sinceri osservatori della medesima: che quanto maggiore stato fosse il numero di tali poveri, tanto maggiore sarebbe comparsa la sua Provvidenza: ch' egli costituivasi economo degli Uomini tutti di tal vita: e che mentre l'avesser eglino osservata, suo impegno stato sarebbe il fare, che nulla mancasse loro del necessario. Non ignorò questi pregj della Minoritica Regola, e questi sostegni delle Francescane speranze il Serafico Dottore San Buonaventura; imperocchè nella sua *Leggenda di San Francesco* (1), egli medesimo li riferisce in compendio, e li conferma; scrivendo, che San Francesco, „ per ridurre in più succinta forma la „ Regola, come dettava la visione mostratagli, salì con due compagni „ sopra di un certo Monte, guidandolo il Santo Spirito; dove digiunando in pane, ed acqua, scriver la fece secondo che (mentre ora- „ va) suggerivagli lo stesso Spirito Divino. La quale, sceso dal Monte, aven- „ do commessa al suo Vicario, acciocchè la conservasse, e questi dopo „ pochi giorni asserendo di averla perduta; il Santo un' altra volta „ tornato al luogo di solitudine, la ricompose di subito, a somiglianza „ della prima, come se dalla bocca d' Iddio ricevesse le parole (quì „ San Buonaventura soggiugne altre cose appartenenti all'approvazione „ fattane da Onorio III.; e poi siegue) alla cui osservanza San „ Francesco fervetemente inducendo i Frati, diceva di non averci po- „ sta cosa alcuna secondo la propria industria; ma di aver fatte scri- „ vere tutte le cose, come appunto da Dio gli erano state rive- „ late. Il che per far meglio costare col testimonio d' Iddio, dopo „ pochi giorni gli furono impresse le sacre Stimmate di Gesù Signore „ col dito d' Iddio vivo, come Bolla del Sommo Pontefice Cristo, „ in piena confermazione della Regola, e in commendazione dell'Autore.

(1) Cap. 4.

II. Queste cose adunque tutte sapendo San Buonaventura, che nella sua *Leggenda* le narrò, chi potrebbe scusarlo dalla nota almeno di gran presunzione, per non dire di temerità, d'irreligiosità, e di poca fidanza nelle divine promesse, quando egli essendo Superior Generale avesse proccurato, ed ottenuto il Breve *Obtentu divini nominis*, in vigore di cui alterata venisse la suddetta santa Regola, offesa la sua purità, e prosciolti i suoi professori da quelle obbligazioni, alle quali e Gesù Cristo N. S., e San Francesco gli aveano voluti soggetti? Un tale atto, per qualunque motivo fatto si fosse, non sarebbe stato un giudicare poco ben concepuia quella santa istituzione di vita? Un fare il correttore della Sapienza, e Provvidenza divina, che protestossi di averla dettata, e di volerne l'osservanza ad litteram? Un pretendere sopra le ordinazioni del suo Santo Padre? Un mancamento di dovuto rispetto a Dio, e al Santo? Un diffidare delle divine parole? Sapeva pur' egli, non potersi dare accidente, o

caso,

caso, che Iddio infinitamente perspicace, non avesse preveduto? Se dunque Dio stesso volle, che tale fosse il tenore della Minoritica Regola, se non volle sminuire neppure un punto del suo rigore a i risentimenti, che contro essa nel primo suo nascimento fecero il Vicario Frat' Elia con più Ministri, e Frati dell' Ordine, credere dovea San Buonaventura, che, qualunque tentazione si svegliasse tra i Frati, non mai ceder doveasi coll' alterazione della Regola, colle dispense contra i suoi rigorosi precetti. E con tutti questi, ed altri chiarissimi lumi, de' quali abbondava la mente del Santo Generale, crederemo, ch' egli abbracciasse più tosto le tenebre, e venendo ad un atto disperato, da presuntuoso, e da Uomo di poca fede, e di meno stima delle cose, che vengono da sovrano spirito, la correggesse, l' alterasse, la rilassasse col procurare le dispense? Glorioso Santo, voi ben sapete, che non mai, mentre viveste in terra, fu vostra professione il discacciare le tentazioni, con cedere alle medesime la vittoria. Non fu minore il vostro zelo di quello di altri vostri successori per la purità della vita Minoritica, che rallentata vedendone la osservanza, non diffidarono punto, non vennero a procurare le dispense generali, che lecite rendessero quelle, ch' erano altrimenti trasgressioni; ma zelando per le paterne leggi si appigliarono più tosto a procurare la riforma de' rilassati: e perchè non far così ancora voi, pria che da pusillanime arrendervi alle furie infernali, di altro non desiderose, che di spegnere nel Mondo la purità del vostro sacro Istituto? Neppure 60. anni credeste voi, che potesse aver sussistenza nel suo totale rigore una religiosa forma di vivere, dettata da Dio, provveduta da Dio, confermata da Dio? Almeno questi pregj non aveste voi scritti della Serafica Regola, che così da ogni taccia scusar vi potrei per ignorante: ma se voi gli scriveste, che dirò io, trovandomi all'impegno, o di lasciare la vostra santità soggetta a tanti nei, contratti nel vostro Generalato, che sono conseguenti della vostra condotta, o di negare la fede a tanti Scrittori Conventuali, che frequentemente vi pubblicano, chi per primo, e chi poco meno che per primo tra quei, che scender fecero dall' eminente suo grado, in cui posta l'aveano Dio, e San Francesco, l' eccelsa povertà Minoritica? Eh finiamola una volta (parmi che dica infastidito il mio Lettore) Se per difendere la santa vita, l' onore, e la religiosa condotta di San Buonaventura nel suo Generalato dalle troppo ignominiose taccie mentovate di sopra, non ci vuol altro, che negare la credenza a i predetti Scrittori Conventuali; da i quali affermasi procurato dal Santo il privilegio delle successioni ereditarie, d'onde vengono tacitamente a dirsi contro al medesimo i narrati vituperj: si può bene mille, e mille volte usare contro essi una tal negativa, primache una sola volta sospettar di sì gran Generale una tanta caduta. E ciò molto più convien farsi, al riflesso, che tali Scrittori, per difendere le proprie pretensioni di primogenitura Francescana, ingrandirono i loro libri con altre molte imposture, falsità, e favole; quando del Dottore Serafico non mai trovossi un'azione discordante dallo spirito

to di San Francesco, e contraria a i portamenti di un gran Santo suo pari.

III. Avete ragione, o religioso Leggitore. Ma di grazia contentatevi di trattenere alquanto più il vostro divoto risentimento per l'onore del mio Santo, e datemi luogo di presentarlo al giudizio del grande Antonio da Padova. Si ha dall' antica *Leggenda*, composta da i compagni del Patriarca San Francesco (1), che nell' anno 1230. convenuti molti Frati Minori al Capitolo generale di Assisi, molti de' quali tratti vi furono dal desiderio di vedere il corpo del Santo loro Padre, di cui far doveasi allora la traslazione dalla Chiesa di San Giorgio a quella, dove ora riposa, e non avendo potuto vederlo, perchè Frat' Elia, ch' era allora Generale, trasferir lo fece avanti l'arrivo de' medesimi, questi si turbarono molto; laonde per mitigarli Frat'Elia pubblicar fece molte grazie Apostoliche, le quali avea impetrate pe' Frati, e molte dispense contra la Regola; *e fra le altre, che i Frati ricever potessero danari per mezzo di persona interposta, esortando loro con belle maniere ad accettare questo privilegio*: ma in vece però di così mitigare, crescer fece più gravemente i disturbi; perocchè Sant' Antonio da Padova, e Frat' Adamo, non tosto ascoltarono un tal privilegio, che, quali altri Maccabei, con generoso ardimento resisterono in faccia al delicato Generale, zelarono per la purità delle paterne leggi, risvegliarono lo spirito di molti Fratelli, che per timore taciuto aveano alle proposizioni Eliane, li trassero al loro partito, e nulla curando le furie di Elia, e de' suoi, a i piedi santissimi di Papa Gregorio IX. si presentarono. Quivi parlando Sant'Antonio, e Frat' Adamo, dissero al Sommo Pontefice: *Non potendo noi soffrire le gravi ingiurie, le persecuzioni personali, la rovina, e sovversione manifesta dell' Ordine, e della nostra professione, a questa Sede facemmo ricorso; non credendo a questo Generale Elia, che il Santissimo Papa conceduti abbia tali privilegj in destruzione dell' evangelica vita, se non che forse certamente ingannato dalle fraudi, e dalle bugìe di Frat' Elia*. Queste ed altre cose contra colui dissero i due zelanti Uomini a Gregorio IX.; e questi dopo lunghi sospiri, e più alzamenti di occhj al Cielo, rispose: *Perchè ora veggiamo, che Frat' Elia turba, e distrugge manifestamente l' Ordine*, lo priviamo del Generalato, e vogliamo, che subito alla nostra presenza si elegga un altro Generale: il che fu fatto, essendo tosto stato eletto Frat' Alberto da Pisa. Di poi alla presenza di alcuni, che seco ne stavano, il Papa rivolto al Santo Taumaturgo di Padova, e a i suoi seguaci, *vi ringrazio*, disse, *della costanza, e del religioso fervore; e te, o Antonio, ARCA DEL NUOVO, E DEL VECCHIO TESTAMENTO, in cui stanno le tavole della legge, ed i tesori della sapienza, io esento da ogni gravezza dell' Ordine*. Ciò detto, esortollo a seco starsene in suo Palazzo Apostolico; ma il Santo scusossene, per meglio attendere al frutto delle anime, e avuta la benedizione partì. Così in sostanza nella mentovata *Leggenda*, e appresso il Wadingo (2).

IV. Che se al sentir nominar le dispense sopra la Regola, intorno

(1) *Cap. de modo conveniendi ad Capitulum generale.*

(2) *Tom. 2. pag. 240. n. 8. & seqq. ed. Rom.*

no a i danari, da poterfi per mezzo di perſona interpoſta ricevere *in certi caſi*, come narra il P. Wadingo, e ſpecialmente per la Chieſa, e pel Convento di Aſſiſi, come leggeſi nella riferita *Leggenda*, Sant'Antonio tanto ſi acceſe di zelo, che non compatendo alla tiepidità della Eliana fazione, contro a tali coſe ſclamò, come contro alla rovina, e alla *ſovverzione totale dell' Ordine*; e della ſua coſtanza, e fervore di Religione riportò lode da i buoni, e dal Papa: ebbe dunque ragione di accenderſi contro alle medeſime, di biaſimarle, e di accuſarle; e per lo contrario fu una coſa vituperevole, che Frat'Elia le procuraſſe, con tutto che non gli mancaſſe nell' Ordine un buon numero di partigiani, amanti delle ottenute diſpenſe. Ciò preſuppoſto, poniamo ſotto il giudizio di queſto Santo il fatto attribuito al Dottore Serafico, cioè, la procurazione della diſpenſa delle ſucceſſioni ereditarie a i Frati Minori, tanto contrarie alla purità della loro Regola. Che ſentenza da lui ne aſpettiamo, ſe non che rimproveri, ſe non che condannagioni, ſe non che abborrimenti? Temo pur troppo, che ſe trovato ſi foſſe vivente a quel fatto, con ſanta liberta oppoſto ſi ſarebbe a San Buonaventura (quando queſti ne foſſe ſtato l'autore) come un San Paolo a Ceſa, e come fece ad Elia; e fatto nuovo ricorſo alla Sede Apoſtolica ridetto avrebbe: *non crediamo, che il Santiſſimo Papa conceduti abbia tali privilegj in deſtruzione dell' evangelica vita, ſe non che forſe ingannato dalle altrui menzogne, ed artifizj*. E di tali riprenſioni ſaravvi chi creda degna la ſantità del gran Dottore Serafico? Così non vi foſſero; mentre tali appunto ſono quelli, che a lui attribuiſcono l' aver procurate da Clemente IV. le più volte accennate diſpenſe.

V. Non vi ſcaldate tanto la teſta, mi ſi dirà. Quando San Buonaventura ottenuta aveſſe la conſaputa diſpenſa ſenza un buon fine, che compenſaſſe la perdita di quella parte del rigore della Regola, ſu cui diſpenſoſſi, avreſte forſe ragione; ma ſe egli ciò fece mirando a i vantaggj maggiori, a torto vi affaticate con dire, che ſarebbe ſtata biaſimevole la ſua condotta. Ma ditemi un po' voi per corteſia: qual fu quel vantaggio maggiore, quel buon fine, per cui potè il Santo giudicare ſpediente una tal diſpenſa? Eccolo appunto, manifeſtato dal P. Noli nel ſuo ſopraccitato libretto. Fu il voler *fare, che la Regola del Patriarca San Franceſco con più ſoave ſantità poteſſe oſſervarſi*: queſto in poche parole vuol ſignificare, ch' ei render volle tra i Franceſcani la ſantità più facile ad acquiſtarſi. E ſe ciò aveſſe voluto, non ſarebbe ſtato lo ſteſſo, che pretender di fare il correttore a Gesù Criſto, e al ſuo Patriarca? In oltre non ſi ſarebbe ingannato a partito? Certo che sì; mentre lo ſteſſo Dottore Serafico ſopra il ſeſto capitolo della detta Santa Regola m'inſegna, che appunto la povertà contenuta nella Regola *è ordinata a fare, che tolto l'impedimento alla virtù, ſi accreſca la ſantità* (a): e lo ſperimento è pronto a confermarlo.

VI.

(a) *Ad hoc enim ordinatur Paupertas iſta, ut, ſoluto per eam prohibente virtutis, SANCTITAS AUGEATUR*. S. Bonav. in expoſit. cap.6. Regulæ Fratrum Minorum Tom.7. ed. Vatican. pag.347. col.2.

VI. Conciosiachè, per tacere di quelli, che fiorirono e morirono dentro la Comunità dell'Ordine avanti al Concilio di Costanza, de'quali procede la controversia presente, certo è, che la santità incomparabilmente più ha fiorito tra gli osservatori della purità della Regola Francescana, che tra quei, da i quali furono ammesse le dispense contro al rigore della medesima; imperocchè tali osservatori fuor d'ogni controversia contano nel numero de' suoi San Bernardino da Siena, San Giacomo della Marca, San Pietro Regalado, ascritto al catalogo de' Santi dal regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. nel dì della festa de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo dell' anno 1746., San Giovanni da Capistrano, San Diego di Alcalà, San Francesco Solano, San Pietro d' Alcantara, San Pasquale Bailon, undici Beati Martiri Gorgomiensi, sei BB. Martiri Giapponesi, con 15. Terziarj, il B. Martire Giovanni da Prado; che sono in tutto 33. Martiri, e tutti onorati col culto, e coll' ufizio divino. A questi si aggiugne il B. Bernardino da Feltre, il B. Giovanni di Dukla, il B. Simone di Lipmnica, il B. Antonio da Stroncone, il B. Salvadore da Orta, il B. Benedetto da San Fradello, de' quali tutti si fa l'ufizio ne' giorni loro assegnati nel Calendario Serafico. Dal regnante Sommo Pontefice poi ultimamente fu dichiarato tra i Beati, e onorato coll'ufizio divino il P. Pacifico da Ceredano. E tutti questi fiorirono tra i Minori Osservanti, e tra questi morirono, dopo introdotte nell'Ordine le dispense da Martino V. sopra la rigorosa povertà Francescana; le quali eglino ricusarono, volendo aderire al puro senso della Santa Regola. Contano di più nel suo numero i medesimi osservatori della purità della Regola un San Felice da Cantalice, un San Fedele Martire da Simmaringa, un San Giuseppe da Lionessa, e un Beato Serafino di Ascoli, tutti de' Minori Cappuccini. Taccio di molti altri, le cause de' quali sono introdotte, e rispettivamente si agitano nella Sacra Congregazione, e di altri moltissimi Servi d'Iddio, che frequentemente, ancora ne' dì nostri, colla loro morte preziosa onorarono l'Istituto de' Minori Osservanti, e de' PP. Cappuccini, amendue professori di pura indispensata Regola. Ora contiamo un poco quanti sieno que' Minori, che dopo il Concilio di Gostanza, o dopo la dispensa di Martino V. fiorirono, e morirono tra i dispensati sopra la rigorosa povertà Francescana, dove la santità pretendesi più soave. Non ne possiamo contare neppure uno, che dalla Chiesa ottenuto abbia il titolo di Beato, o che onorato sia col culto, e coll' ufizio divino. Sperasi, che il primo esser possa il Venerabile Servo d'Iddio P. F. Giuseppe da Copertino Minore Conventuale, di cui ne' dì nostri trattasi con fervore la causa di Beatificazione. Non voglio gia dir per questo, che i Minori Conventuali non sieno Religiosi risplendenti in ogni sorta di virtù, o che la santità sia de' soli Osservanti, e de' PP. Cappuccini: solo dir voglio, che se San Buonaventura creduto avesse di rendere tra i Minori la santità più soave, o più facile, col far dispensare sopra il rigore della povertà, contenuta nella Santa Regola; insegnato già avrebbe la sperienza, ch' ei si fosse ingannato a partito. Frivola per tanto

to è la scusa del P. Noli; restando sempre da conchiudersi, che facciasi ingiuria al mentovato Santo, che si ascriva macchia alla virtuosa sua vita, e che si mostri biasimevole la condotta del suo Generalato, coll' affermare, ch'ei procurasse la dispensa delle successioni ereditarie a i Frati Minori, contenuta nel prefato Breve di Clemente IV.

§. II.

Si escludono alcune ragioni allegate da certi Scrittori Conventuali, per difendere, che prudentemente, e con giusta causa il Santo Generale Buonaventura procurasse a i Minori la detta dispensa.

I. IN primo luogo il P. Carlo Ranieri nel *trattato delle verità fondamentali* (1) volendo sostenere il Clementino privilegio delle Minoritiche successioni, e l'onore insieme di San Buonaventura, dice, che considerando il Santo, non potersi stirpare tutti gli abusi, che scorgevansi allora tra' Minori, giudicò spediente il procurare la predetta dispensa, *acciocchè i Frati, dall' austerità spaventati, non cadessero in disperazione, e finalmente perissero*. In questi cimenti dunque poneva i suoi professori una Regola, da Gesù Cristo a San Francesco dettata? E non è questo il medesimo, che accusarla co' suoi contraddittori, a i quali e San Buonaventura colle sue Apologie, e Niccolò III. colla sua Decretale serrarono la bocca? Ma via, non pajamo di cercare il pelo nell' uovo: andiamo avanti con meno rigore di censura. Perchè sussista l' assegnata giusta cagione d' impetrarsi il privilegio, necessario è, che la Comunità dell' Ordine in quel tempo fosse veramente rilassata, e corrotta; poichè se pochi erano quelli, alle coscienze de' quali rimediar non si potesse, senza far dispensare la Regola, non mai giustificar si potrà il ricorso alla dispensa: essendo certissimo, che per pochi inosservanti non deesi alterare, o togliere una legge, prudentemente conceputa, e dalla Comunità osservata; ma che debbonsi più tosto punire, e ridurre ad essere uniformi alla Comunità que' pochi discrepanti. Ma questo è quello, che non può affermarsi; perocchè la Comunità de' Minori nel tempo di San Buonaventura non conteneva in se quei tanti abusi, quella moltitudine d' incorrigibili, o quelle asserite rilassatezze, acciocchè giudicar si potesse in istato incapace d' altro riparo, che per via di dispense: anzi ella era osservante; e vengo a provarlo.

(1) Cap. 4. n. 184.

II. Era allora la Religione Francescana tuttavia nella infanzia; non essendo ancora scorsi quarant' anni dalla morte del suo Santo Fondatore, di cui viveano per anche non pochi discepoli. Freschi erano gli esempj di Sant'Antonio da Padova, che per la povertà, contenuta nella sua Regola, con sì viril petto avea militato, e vinto. Abbondavano i Servi d' Iddio, che nella Cronaca, ed in altri Minoritici documenti

tamenti rappresentati sono per colonne saldissime contro alle tentazioni diaboliche, per maestri di religiosa perfezione, per Uomini finalmente di santa vita, e di gloriosa memoria. Poteva quello appellarsi di tal Religione il secolo d' oro: tale appunto esser solendo negli Ordini Regolari quello, che più si avvicina a i tempi de' suoi Santi Fondatori. Or chi crederà, che quel secolo stesso nel suo mezzo fosse de' più rilassati, che tra i secoli Francescani si contassero giammai? E pure così dovrebb' essere stato, se non s' inganna il P. Ranieri; conciossiachè per quanto abbiano di tempo e gli Osservanti, e i Cappuccini, ben diffusi per l' ampiezza della terra, non mai trovati si sono in tante rilassatezze, che per rimediare alle coscienze i loro Generali sieno stati necessitati a far dispensare la Regola. Un altro sol tempo, simile all' accennato, allegar potrassi nella Comunità de' Minori; ed è quello, in cui per rimediare alle mordenti coscienze fu necessario impetrare la dispensa delle rendite. Ma di questo ne resto capace, ben sapendo quanta sia la distanza di tempo, che passò tra la morte di San Francesco, e l' anno 1430.: e se mi si dice, che ancora il privilegio delle rendite fu ottenuto nel primo secolo (come per verità dicono i Conventuali) cresce la difficultà; poichè dovrebbe l' infanzia dell' Ordine Serafico essere stata la più rilassata di tutti gli altri secoli Francescani per fino a i dì nostri. Ma di questo come potrò io restarne capace, leggendo, che di tutti gl' Istituti Regolari, anzi della stessa Cristianità, il primo secolo fu il più rigoroso, il più saldo, e il più costante nella osservanza delle sue Regole. La sola Religione Serafica dunque, al sentimento del Padre Ranieri, fu nel suo primo secolo sprovveduta di quei buoni spiriti, amanti della povertà professata, di cui abbondarono gli altri sacri Istituti, ed abbondano al sostentamento della purità della medesima gli odierni Osservanti, e i PP. Cappuccini? Mostruoso corpo dunque agli altri difforme; ovvero mostruosa invenzione del P. Ranieri, convien che si dica.

III. Grazie per altro sieno al Dottor Serafico, che da per se stesso ricusa il Padre Ranieri per suo scusatore di un fallo, ch' ei non commise; imperocchè c' insegna, che ne' tempi suoi avea l' Ordine de' buoni vecchj Religiosi, che nel suo vigore tuttavia lo mantenevano (a). Egli lo scrive ad un Maestro, il qual' essendo desideroso di farsi Frate Minore, temeva, che nell' Ordine vi fossero rilassatezze contro la Regola, o nel ricevimento della pecunia, o nell' aver Chiese, e Conventi, de' quali, non sapendosi assegnare altri Padroni, pareva, che i Frati stessi fossero i proprietarj, o nella moltitudine de' libri: questi erano i timori tutti di quel Maestro, questi i sospetti d' inosservanza regolare contro i Minori: e non espose già dubbj di rendite, o di possessioni lontane dal Monastero, nè di successioni ereditarie. E possiamo ben credere, che chi aveva scrupolo per fino de' libri, ordi-

(a) *Quia, ut dictum est, plures habemus debiles, & infirmos, quàm olim, cum omnes ferè erant novi in Ordine, qui cum lassati jam, & exhausti sint viribus, oportet, ut reficiantur, ne penitus deficiant: quod esset contra misericordiæ, & charitatis, & discretionis virtutem; cum tales maximè consilio suo, zelo, & pietatis exemplo* SUSTENTENT ORDINEM IN SUO VIGORE. S. Bonav. in quæstionibus circa Regulam quæst. 9.

ordinati all'onesto esercizio di una vita religiosa, non era per passare sotto silenzio le possessioni, e le successioni ereditarie, se allora nell'Ordine fossero state introdotte. Ma scrivendo a costui San Buonaventura sopra i dubbj propostigli, che dice? Difende la Comunità Minoritica; e pare, che anche interponga il giuramento in testimonianza della sua illibatezza. Non pretendo, egli dice, che tra i Minori non trovisi alcuno colpevole: ciò neppure fu tra i dodici Apostoli: difendo, come tu ancor mi chiedesti, la Comunità. Se cerchi della pecunia, questa non mai si spetta a i Frati, *e non la ricevono nè da per se stessi, nè per mezzo di persona interposta*. Se cerchi del terreno, questo è di quei, che ne danno l'uso, e neppur l'uso i Minori s'appropriano: tale certamente è la coscienza de' Frati. Se de' libri, e della curiosità delle scienze, quando queste cose degne sieno di riprensione, non per questo hai da ritirarti; non essendovi alcuno costretto, ma piuttosto essendo più amato colui, che tali vanità maggiormente disprezza. *Non dee per tanto un Maestro tuo pari per tre, o quattro viziosi disprezzare tanti innocenti. Te pertanto prego, o carissimo, che non vogli troppo abbondare nel tuo senso, e crederti più prudente, e migliore di tutti quei, che chiamò Iddio a questo stato; e se ancora tu fosti chiamato, non ricusare* (*a*). Così della sua Religione contro al P. Ranieri fa le difese lo stesso Dottore Serafico, scrivendo all'*innominato Maestro*. Con più chiarezza eziandio le fa nell'*Apologia de' Poveri*, dove a gloria d'Iddio, e de' Francescani de' suoi tempi, scrive: *dalle quali cose manifesto si rende, che la Regola de' Frati Minori non discorda dalla vita, nè il comun modo, in cui vivono i medesimi, discorda dalla Regola* (*b*). Ne volevamo più dalla penna di

(a) *Supponis, quòd Regula paupertatem præcipit, commendat laborem, vetat curiositatem. Suppono & ego. Detestaris ob hoc receptiones pecuniarum, proprietates librorum, & domorum. Vitupero & ego: Imo nos omnes persequimur fortiter, & culpamus. In hoc convenimus. Sed quòd Fratres tales credis, aut si non credis, dubitas, in hoc penitus dissentimus: nec enim hoc credo, nec dubito, certum habens oppositum tanquam verum. Non quia nullus in Ordine talis sit, qui non possit culpari in aliquo prædictorum, cum nec in duodecim Apostolis talis perfectio potuerit inveniri: sed Communitatem status, de qua tu injungis, defendendam assumpsi. Vide igitur, quid sentire debeas de receptione pecuniæ. Testificor coram Deo, quoniam veritatem sum expressurus secundùm meam conscientiam in omnibus, quæ subjungam. Non credo te aliquatenus dubitare, quin pauperibus, quantumcumque extremam voverint paupertatem, liceat recipere eleemosynam, nisi velint se occidere; quod si nefas est, licet hoc Fratribus, quod nullus sanæ mentis ignorat.... Nullo modo spectat ad Fratres, quia semper est primi domini, & est per hoc manifestum, quòd nec per se, nec per interpositam personam eam recipiunt. Fateor coram Deo ita esse verum in conscientiis Fratrum.... Certus sum, quòd hæc est conscientia Fratrum. Dico, domos non esse Fratrum: sed si de solo quæris, dico, quod dantium est, & Patronorum.... Nec etiam usus appropriamus, nisi pro voluntate eorum, qui Fratribus concedunt prædicta. Certus sum enim, quod hæc est conscientia Fratrum. Non obstat, si aliquando vidisti contrarium, quod non credo, quia indiscretio unius non ad omnes debet, nec ad singulos retorqueri.... Sed esto, quòd ista essent reprehensibilia, & purganda, non per hoc retrahàris, quia nullus ad hoc compellitur, sed magis amatur, qui magis est talium aspernator. Nec propter tres, vel quatuor vitiosos debet Magister contemnere innocentes.... Rogo, charissime, ut non nimis abundes in sensu tuo, nec credas te prudentiorem, nec meliorem omnibus, quos Dominus ad statum istum vocavit: & si vocaverit te, non recuses. Vale in Domino.* S. Bonav. in epist. ad Magistrum innominatum.

(b) *Ex quibus patenter elucet, quod Fratrum Minorum Regula non discordat a vita:* nec.

di questo Santo? Per rigettar le scuse, e le invenzioni del P. Ranieri, altro non può desiderarsi, che leggere ne' suoi Serafici scritti: *non è vera la scusa del P. Ranieri* : tanto poi non ha scritto, forse perchè dell' esistenza futura delle colui *verità fondamentali* non ebbe rivelazione. Del resto con chiare voci asserisce, che la Comunità dell' Ordine Minoritico ne' tempi suoi *non discordava dalla sua santa Regola*. Dov' erano dunque le rendite, dove le successioni ereditarie, tanto discordanti dalla Regola, dove gli abusi, con nessun' altra prudente risoluzione rimediabili, fuorchè col ricorrere alle dispense? Bisogna dunque negar la fede a S. Buonaventura, per asserire, che abbia egli procurata la dispensa delle successioni già menzionate, a cagione de' molti abusi, allora impossessati nell' Ordine.

IV. Sarà forse più stabile il motivo addotto dal P. Marcheselli, per mostrare, che San Buonaventura ciò fece senza discapito alcuno delle belle virtù, che in lui crediamo esser allora fiorite. Eccolo appunto in queste sue parole: *S. Buonaventura s' indusse ad addolcire quella rigidezza di estrema mendicità; perchè vedeva il Santo, che accorrevano a farsi Frati Minori Uomini dottissimi, figli di Principi, e di Regi, di tenera complessione, incapaci di soccombere a quel gran rigore* (1).

V. Se così è, perchè non procurò più tosto la dispensa di vestire con qualchè morbidezza, e di non dover portare sulla nuda dilicata carne la ruvida lana; di tener seco qualche danaro; e di andar a cavallo? Perchè ne' suoi Statuti generali, detti i Narbonesi, egli medesimo col Capitolo congregato in Narbona inculcar volle maggiormente il rigore, dicendo: *sollecitamente si osservi la Costituzione generale, che dice, che i Frati ne' Conventi non mangino carne in alcun tempo, eccettuati i deboli, e gl' infermi: che si porti il cingolo di corda comune, e rozza: che al possibile si guardino i Minori da i cibi sontuosi, e contenti sieno di una sola vivanda, e nelle sue mense non si servano di bicchieri di vetro, o stagno* (2)? Son queste le maniere di mitigare i rigori, di condescendere alle tenere complessioni de' dotti, e de' figliuoli de' Principi? Che sollievo mai apportar potevano a' medesimi le successioni ereditarie, se con tutte queste non potevano tenere un soldo, andar a cavallo, sottrarsi dal tormento della pungente lana sulle nude carni, calzarsi i piedi, salvochè quando a i figli ancora de' plebei, agl' ignoranti, e duri è permesso dalla Regola? E se voleva San Buonaventura, che lontani da i suntuosi cibi, e dalle carni, senza uso neppure di bicchieri di vetro, o di stagno, ne' Conventi con una sola, e ben dozzinale vivanda si contentassero, ripeto, che giovamento apportar poteva alle tenere complessioni, assuefatte alle dilicatezze l' aver le successioni ereditarie? Poteva, non v' ha dubbio, far vedere a i medesimi entrar ne' Conventi molta roba ereditata; ma poi non potendosene prevalere, servir dovea per dar loro maggior pena: come appunto si favoleggia di Tantalo, che stando al fonte, e non potendo bagnare le assetate sue labbra, quanto più mirava esser l' affluenza del cristallino umore, tanto maggiore in lui era la pena. Così, e non altrimenti, ben considerate le cose, avrebbe trattata il santo Generale la delicatezza di

(1) *Vit. del B. Andrea Caccioli cap.* 18.

(2) *Orb. Seraph. tom.* 3. *pag.* 10., & 11.

nec communis ipsorum vivendi modus discordat a Regula. S. Bonav. Apol. Paup. Resp. 4. cap. 1. Tom. 7. ed. Vatic. pag. 458. col. 1.

di coloro, se avesse procurate le successioni ereditarie: avrebbe a' medesimi accresciuto il patimento, in cambio di allegerirlo.

VI. E poi, senza queste cose, pur troppo è noto, che non può esser giusto motivo di far dispensare una Regola il volerla accomodare alla dilicata complessione de' figliuoli de' Principi. Non dee quella mutilarsi, e adattarsi alle tenerezze de' suoi professori; ma debbono questi conformar se stessi alla Regola, coll' abbandonare le natìe dilicatezze. Meglio è non averne di queste complessioni, che per averle dover alterare l' Istituto: dovea dunque il Santo lasciare il suo rigore alla Regola, e far dire a i dilicati, che se non potevano osservarla, si eleggessero qualche altra Religione meno austera; mentre non per altro si fanno i noviziati, che per far provare la Religione al Novizio, e questi alla Religione. Confesso nondimeno, che astener mi poteva dalle addotte ragioni; perchè la sperienza fece vedere, che i Religiosi più chiari, o per la nascita, o per le lettere, furono ancora de' più osservanti. Nobili furono un Aimone Inglese, un' Alberto da Pisa, un Raimondo Goffredi, un Gonsalvo da Vallebuona, un Cristoforo da Forlì, un Francesco Quignoni, e un Francesco Gonzaga; e furono insieme de' più zelanti Generali dell' Ordine, de' più amanti dell' osservanza rigorosa della Santa Regola. Nobili furono un S. Bernardino da Siena, un Gabriele Ferretti di Ancona, un Giacomo Primadizzi, un Marco Fantucci, un Paoluccio de' Trinci da Foligno, un Bonifacio da Ceva, consanguineo de' Duchi di Sassonia, e altri a migliaja, che illustrarono la Religione de i Minori più col zelo della rigorosa povertà Minoritica, che colla chiarezza del sangue. Nobilissimo fu un Beato Andrea Conti, e ancor' amantissimo della stretta osservanza, e dell' austera mendica povertà. Nobilissimo il Padre Mattia di Sant' Eustachio, che della Romana, e della Serafica Provincia fu Ministro; e morendo nel 1300. lasciò esempj di rigidissima forma di vivere nella osservanza della Serafica Regola, come tuttavia ne fanno fede le antiche Iscrizioni di Roma (1). Nobilissimo, e dottissimo, dice il Padre Wadingo (2), e di famiglia dominante a i Popoli, fu il B. Luca Belluda di Padova, contemporaneo di S. Buonaventura, morto 4. anni dopo la data del Breve di Clemente IV. nel 1269.; ma dice ancora lo stesso Annalista, *che sino al fine della sua vita perseverò nella povertà, e in somma umiltà, con ammirabile disprezzo delle cose terrene*. Taccio di Ladislao, o Lanceslao della stirpe Reale d' Ungheria, contemporaneo a S. Bernardino; (3) di Ruberto della regia casa Stuarda (4); di Giacomo primogenito del Re di Majorica (5); di Giovanni Gray del regio sangue di Scozia; di Pietro di Aragona, figliuolo di Giacomo II. Re di Aragona, fratello di Sancia Reina di Napoli, e nipote di S. Lodovico Vescovo di Tolosa (6); di S. Pietro Regalado di S. Pietro di Alcantara, del Beato Giovanni di Prado, di Lodovico della Torre, di Giacomo Oddi, di Niccolò Peppoli, di Filippo Medici, di Francesco Frangipani, di Giovanni Buonvisi, e di altri molti delle rinomate famiglie Colonna, Orsini, di Sant' Eustachio, e di altri Principi Romani, de' quali fa menzione il P. Bartolommeo di Pisa (7), che tutti fattisi Religiosi dell' Ordine de' Minori ebbero a gloria le povere lane di San Francesco, e stima grandissima fecero dell' altissima estrema povertà, e della mendicità, prescritta nella Serafica Regola: le vestigia de' quali a i gior-

(1) *P. Casim. Roman. pag. 180. 181. Memor. stor. della Chiesa d' Arac.*

(2) *Tom. 4. pag. 299. n. 10. ed. Rom.*

(3) *Arthur. in Martyrol. Francisc. ad diem 20. Septemb.*

(4) *ad 27. Maji.*

(5) *idem ad 1. Martii.*

(6) *idem ad 5. Junii.*

(7) *Lib. 1. Conformit. part. 2. Conformit. 11. fol. 121. a terg. col. 2, ed. Mediol. an. 1510.*

giorni nostri va seguitando il P. Fra Gasparo di Lisbona, cugino del regnante Giovanni V. Rè di Portogallo.

VII. Nelle Croniche abbiamo, che Fra Polidoro di Roma fu nobile, Dottor di Legge, Signor di molte Terre, Senatore di Roma, e Correttore delle principali Città d'Italia, ed esser non volle, se non che Frate Laico; il quale destinato venne alla cucina, alla cura di un giumento, e a condurlo per le strade, portando le cose bisognevoli per la coltivazione dell' Orto, il che faceva con molta diligenza, e contentezza. *E occorse molte volte, che andando certe persone nobili a visitarlo, e trovatolo scalzo, con abito grosso, e tutto rappezzato in ufficio così disprezzato, e vile, e sottoposto a un minimo Frate Laico, maravigliosi, e stupidi se ne partivano, percotendosi il petto. E Polidoro faceva tutto quello, che gli era comandato alla presenza di quelli, e d' ogn' altra persona, come se avesse fatto la più onorevole cosa del Mondo* (1). Questa, e somigliante fu la dilicatezza de' nobili Frati Minori, come più diffusamente può vedersi nelle Cronache, negli Annali del P. Wadingo, nel Martirologio del P. Arturo, e in altri documenti di Storia Francescana, che per brevità tralascio.

(1) *Cron. de' Min. p. 3. l. 3. c. 42. n. 160.*

VIII. In quanto agli Uomini dotti del Francescano Istituto, senza perder più tempo nel discorrer di tanti, basterà per tutti allegare, che cosa di tre dottissimi Maestri si legga negli Annali del P. Wadingo. Trattando questo Annalista de i celebri Dottori Alessandro di Ales, Riccardo de Mediavilla, e Giovanni Duns il sottile, scrive (a): che Scoto il sottil Dottore *con animo lieto, e senza rispetti umani andava dimandando limosina; il che un grave Autore* (2), *non indegnamente in lui, e ne' due illustri suoi confratelli Alessandro di Ales, e Riccardo de Mediavilla, va lodando in tali parole* „: *costa, che nel viaggio, dove non avevano i Conventi, dimandavano* „ *per amore d' Iddio il vitto, l' albergo, e il trasporto per l' Oceano dall' In-* „ *ghilterra in Francia, e dalla Francia in Inghilterra: e ciò in gran merito* „ *a se stessi, e in edificazione degli altri; edificandosi, che Uomini dimostrati a* „ *dito per degni del Sommo Pontificato per le loro eminenti virtù non si* „ *vergognassero di domandare in tal guisa le limosine* „. Così le lettere si umiliavano alla pura osservanza della Regola dell' Istituto Serafico.

(2) *Major in 4. dist. 38. q. 11. apud Vvad. tom. 6. ed. Rom. pag. 123. n. 45.*

IX. Questi felici avvenimenti, e questa soggezione di animi grandi, e nobili al rigore della povertà mendica previde ancor vivente tra i mortali il Santo Patriarca Francesco: e però animando i Frati a dimandare con fiducia la limosina, così diceva „: carissimi fratelli, e figliuoli miei, non vi „ vergognate in andar mendicando, perchè il nostro Signore per amor „ nostro si fece povero in questo mondo; ad esempio di cui abbiamo eletta „ la via di una verissima povertà. E se per suo amore l' abbiamo eletta, „ confonder non ci dobbiamo nel chieder la limosina; conciosiachè questa

(a) *Adde, mendici more ad stipem hilari animo, missoque omni honore, accessisse: quod in eo,* (idest Joanne Dunsio Scoto) *duobusque praeclaris consodalibus, Alexandro Alense, & Richardo de Media Villa gravis Auctor* (*Major in 4. dist. 38. quaest. 11.*) *non indignè his verbis commendat:* Constat, quod in itinere, ubi non habebant Cœnobia, amore Dei victum, hospitium, & transitum per Oceanum a Britannia in Gallias, & è contra petebant, in grande meritum sibi, & aliorum ædificationem; quod viri, Summo Pontificatu digni, digito demonstrati ob eminentes suas virtutes, sic eleemosynas non sunt veriti petere. *Vvading. ad ann. 1308. n. 40. edit. Lugdun.*

„ è la nostra *EREDITA'*, che acquistò, e lasciò il Signore Gesù Cristo a
„ noi, e a tutti quelli, che a sua imitazione viver vogliono in povertà
„ santissima (*ecco le successioni ereditarie de' Francescani*). In verità vi dico,
„ che molti de' nobili, e de' più sapienti di questo secolo verranno a
„ questa Congregazione, e avranno per grand' onore, e per grazia l' andar
„ per la limosina. Voi dunque, voi, che siete le primizie di quelli, ral-
„ legratevi, e consolatevi, nè ricusate di fare quel, che tramandate da
„ farsi a quei Santi. Andate pertanto confidentemente, e con animo lieto,
„ per la limosina colla benedizione d'Iddio (1). „ Di quì potrà conoscere il P. Marchesellí, quanto ingannossi nello scrivere, che S. Buonaventura, per condescendere agli Uomini dottissimi, e a' figliuoli de' Principi di complessione dilicata, proccurò la dispensa delle successioni ereditarie.

(1) *S. Francisc. in collat. 7. in Opusculis.*

§. III.

Il dire, che San Buonaventura procurasse la prefata dispensa, ripugna alla dottrina dello stesso Santo, contenuta ne' suoi libri.

I. DI grand' efficacia sono gl' insegnamenti di San Buonaventura, tanto per confutare il Ragionista (che fece derivare la dispensa delle successioni ereditarie da Innocenzo IV.; e insegnò, che S. Buonaventura, *avendo rappresentato a Clemente IV., che alcuni Prelati, Cherici, e Laici in varie parti dell' Universo machinavano di escludere i Frati dalle successioni, sotto colore, ch' essi erano morti al mondo, e incapaci di proprietà*, e unitamente col Generale de' Predicatori pregatolo, *che si degnasse adoperarvi qualche opportuno rimedio*, e in questa guisa ottenne la conferma, e lo stabilimento della detta dispensa) quanto per convincere d' incredibilità le sentenze di altri Conventuali, che affermano introdotta nell' Ordine Minoritico la prima volta una tal dispensa da Clemente IV., alle preghiere del soprallodato Santo Generale. Conciosiachè ne' Serafici libri del medesimo veggiamo qual fosse lo stato dell' Ordine sotto il suo Generalato: e per verità non vi scorgiamo neppure un' ombra sola di sentenza, da cui possa nascere il sospetto, che vi fossero allora pe' Frati Minori dispense verune; anzi, per quanto può una retta illazione, troviamo, che non vi erano.

II. Imperocchè, come racconta Pietro Galesini Protonotario Apostolico, e Avvocato Concistoriale, Scrittore della vita del Santo, premessa alle sue opere nella edizione Romana sotto il Pontificato di Sisto V., e dedicata a questo Papa, il santo Dottore da Generale scrisse molti libri, ovvero Opuscoli, tra' quali fu l' *esposizione* de' dubbj sopra la Regola, il *libro contra Giraldo*, l' *apologia* contra gli avversarj della Regola, il *libro* contra il calunniatore dell'Ordine, l' *apologia* della povertà Evangelica, e l' *opuscolo* della povertà di Cristo. Ed in questi libri costa, che combattè contra due sorte di Avversarj; perocchè alcuni di essi tacciavano la santa Regola, e vita

e vita de' Frati Minori, come inosservabile pel suo troppo rigore; altri tacciavano la vita de' Frati Minori, come inosservante, perchè ammettevano cose, che parevano contrarie alla loro vita, e Regola. Per esempio: dicevano i primi avversarj, che il farsi Frate Minore era un tentar Iddio, un pretendere di esser mantenuto co' miracoli, un esporsi al pericolo di dover morire di fame, e cose simili. Rispondeva il Santo, che non era un tentare Iddio, non era un pretender miracoli, nè un esporsi al pericolo di morir di fame; perchè i Frati Minori non si gittavano talmente nelle braccia della Provvidenza divina, che abbandonassero i mezzi della provvidenza umana, per cui potessero sostentarsi, o delle cose liberalmente offerite, o di quelle, che trovavano mendicando, o delle mercedi delle proprie fatiche. Dicevano i secondi, che i Frati Minori mancavano contro alla propria Regola, e vita; perchè ricevevano case, o aje non contigue a i Conventi, facevano le abitazioni di pietra, cercavano più limosine di una volta, e somiglianti stiticherie. Rispondeva il Santo, che i Minori protestavansi, che secondo la Regola non dovevano, nè volevano ricevere, o aver possessioni verune, o certa rendita: che le case, o aje contigue a' Conventi si ricevevano, e ritenevano talvolta per accrescere le abitazioni, o gli orti troppo angusti; delle quali cose non i Frati, ma il Papa era il Padrone: che le case, o aje, non necessarie agli usi predetti, non si ricevevano da essi, se non che vendute, e convertite in cose necessarie: che facevano le fabbriche di pietra per ischivare gl' incendj, e per non dover così spesso inquietarsi nel risarcimento delle medesime: che se cercavano più limosine di una volta, non proveniva da rilassatezza di vita; ma bensì dall' esser cresciuti di numero, e dall' avere de' vecchj, bisognosi di qualche meno dozzinale nutrimento, i quali non avevano una volta; ed era spediente il cercar di mantenergli, sì perchè ciò richiedeva la carità fraterna, sì perchè tali vecchj nell' Ordine reggevano l' osservanza nel proprio vigore. Tali obbiezioni, e risposte si leggono dentro i citati libri del Santo; e molte di queste possono vedersi da me trascritte ne' premessi capitoli, e specialmente nel libro 3. cap. 1. §. 2., nel terzo, e ne' seguenti numeri.

III. Ora così la discorro. Se il Santo, essendo Generale, avesse procurata la sopraddetta dispensa, ciò sarebbe accaduto, o prima di scrivere gli accennati suoi libri, o dopo avergli scritti: ma da' libri conoscesi, che non procurolla nè prima, nè dopo; dunque non mai procurolla. Conciosiachè se pria de' detti libri, e delle riferite controversie procurata l'avesse, non è credibile, che i primi avversarj, che d' inosservabile tacciavano la Regola, obbiettata non avessero ancora la procurata dispensa, per confermare, che la medesima per se stessa veramente fosse inosservabile; e che perciò erano stati necessitati i professori di quella a procurar delle dispense, che sminuissero il suo rigore, e la rendessero osservabile. Non è credibile, che i secondi avversarj, da' quali tacciavasi la vita de' Frati come discordante dalla Regola, non l' avessero allegata, come una dilicatezza, in cui più che ne' Conventi di pietre, e che nel cercare più abbondanti limosine, i Frati di quel tempo si dilungassero dalla vita de' primi Francescani: o almeno San Buonaventura se ne sarebbe servito nelle sue risposte, per serrar la bocca

a quei, che appellavano la vita Francescana una tentazione d' Iddio, e un esporsi al pericolo di morire affamato; e così ritraevano dall' abbracciarla i giovani timorosi; e specialmente, se, come dice il Ragionista, le successioni ereditarie fossero state lecite secondo la purità della Regola. Con quanta facilità disingannato avrebbe il Mondo, e animata la gioventù ad abbracciare l' Istituto Serafico, se pubblicate avesse le larghe dispense delle rendite, e delle successioni ereditarie, con cui potessero comodamente alimentarsi? E crederemo noi così corto l' intelletto del Dottore Serafico, che non penetrasse l' efficacia di sì bella risposta? Ovvero penseremo, che vergognandosi il Santo di tali dispense, volesse tacerle; credendo vanamente di poterle nascondere agli occhj del mondo, e che non potesse la gente nel vedergli succedere nell' eredità, e aver l' uso delle possessioni, e delle rendite, o accorgersi delle ottenute dispense, o giudicarli veri trasgressori del proprio Istituto? A che dunque nè il Santo, nè gli avversarj farne uso; anzi formare argomenti, e risposte, come se delle dispense non ve ne fosse allora stata una minima, e i Francescani fossero in quei tempi obbligati a vivere osservanti del total rigore della Regola? La ragion' è chiarissima; ed è, perchè in fatti nell' agitarsi, o prima dell' agitarsi le riferite controversie tra S. Buonaventura, e gli avversarj dell' Ordine, non avevano i Frati Minori dispensa veruna, nè per l' uso delle rendite, nè per le successioni ereditarie.

IV. Or veggiamo, s' è credibile, che dal Santo procurata fosse dopo scritti gli accennati suoi libri. E per questo dee sapersi, che i calunniatori dell' Ordine suddetti non la finirono al comparire delle risposte del Santo; anzi perseverarono simiglianti maldicenze anche sotto il Pontificato di Niccolò III.; perlochè a questo Sommo Pontefice ricorrer dovettero i Frati, essendo già morto San Buonaventura, e pregarlo, acciocchè coll' autorità sua imponesse a quelle il termine. Benignamente acconsentì Niccolò, e diede in luce la sua famosa Decretale, che incomincia *Exiit*, di cui più volte parlossi; nella quale, senza far menzione di alcuna dispensa, si spiega come senza miracoli possano i Francescani provvedere alle proprie necessità secondo la Santa Regola, si rintuzzano le riferite detrazioni, e s' impone agli avversarj della Minoritica vita un rigoroso silenzio. Ciò presupposto, resta chiaro, che se il Santo Generale, dopo scritti i lodati suoi libri, procurate avesse dispense contro al rigore della Regola, procurate le avrebbe, viventi tuttavia gli accusatori della medesima, o quelli stessi, contro a i quali scritto avea, e difeso potersi quella osservare, o altri, e anche non pochi, succeduti a coloro nel medesimo iniquo parere. Ma chi potrà credere, ch' ei nel suo Generalato, pria di scrivere que' libri, non per anche necessitato alla procurazione delle dispense; dopo scritti i medesimi, o lasciasse precipitar l' Ordine in rilassatezze, altramente irrimediabili, tantoche fossero necessarie le dispense; o che in faccia degli avversarj della Regola, non essendovi delle dispense allora bisogno alcuno, maggiore di quello, che v' era nel principio del suo governo priache rispondesse a coloro, piegar si volesse a proccurar le dispense? Questo non sarebbe stato lo stesso, che un far rider gli

gli umiliati contraddittori, un approvare co' fatti le coloro maldicenze, un disdirsi di quel, che avea scritto, un far mormorare il Mondo, un impedire ogni buon effetto alle sue risposte, un confermare nel loro errore i detrattori, un discreditare l'esposta vera dottrina, un farsi stimare Uomo vano, e leggiero, degno di compatimenti, e di risate? Tanta imprudenza, tanta condiscendenza, tanta leggerezza in quel grand' Uomo, in quel Superiore sì circospetto, e sì grave? Non sarò mai per crederlo, finchè i suoi libri saranno i suoi libri, e finchè sarà vero, ch'egli sia stato quel grand' Uomo, e quel gran Santo, ch' ei fu.

V. E perchè crederlo, se il Santo stesso ne' suoi libri mi dice, che non lo creda? E' da sapersi, che (come anche osserva il P. Wadingo (1)) l'Opuscolo, o libro, intitolato *l'Apologia de' poveri*, fu composto da San Buonaventura quattro anni almeno dopo la data del Breve *Obtentu divini nominis*, che pretendesi da' Conventuali essere la dispensa delle successioni ereditarie, procurata dal Santo. Perocchè il nominato Breve spedito fu nell' anno 1265., come dice ancora il Ragionista; e nella suddetta *Apologia* contra Giraldo il Santo afferma, che quando egli scriveva, i Frati Minori di limosine offerite, o mendicate, e di mercedi delle proprie fatiche aveano già vissuto in gran moltitudine *sessant' anni, e più*: aggiungansi questi 60. anni all' anno 1209., o 1210., in cui ebbe principio l' Ordine; ed ecco, che l' *Apologia* sopralludata fu scritta, o dopo l' anno 1269., o dopo il 1270.; cioè, 4., o 5. anni dopo la pretesa da lui procurata dispensa. Or' ascoltiamolo, come parli dello stato de' Frati Minori, dopo dato in luce quel Breve, nella mentovata Apologia. Rispondendo al contraddittore dell'Ordine, dice: *Non possono tali poveri essere con ragione ripresi, che si espongano al pericolo di morte, e che perciò sieno uccisori di se medesimi, o tentatori d' Iddio; conciosiachè se rifiutassero in quanto all' uso opportuno il vitto sufficiente, per certo si ucciderebbero. Essi però talmente si affidano alla divina Provvidenza, che non disprezzano la via della umana provvisione; di modo che sostentarsi non possano, o colle cose offerite* gratis, *o colle mendicate umilmente, o colle acquistate per mezzo delle proprie fatiche. In queste maniere certamente hanno vivuto fino ad ora in gran moltitudine questi poveri sessant' anni, e più; così cogli effetti adempiutasi in quelli la promessa divina, che nessuno tra essi, per quanto a noi portò la fama, per mancanza di vitto, o di vestito, ha incorso il pericolo di morte* (2). Ditemi per cortesìa o mio

(1) Tom. 4. pag. 198. n. 8. ed. Rom.

(2) *Nequaquam igitur hujusmodi Pauperes possunt rationabiliter argui, quod discrimini se committant, ac per hoc homicida sint sui, vel tentatores Dei. Si enim sufficientiam victus, quantum ad usum opportunum respuerent, utique se ipsos necarent. Nunc autem sic se committunt divinæ Providentiæ, ut viam non spernant provisionis humanæ, quominus sustentari valeant vel de his, quæ gratis offeruntur, vel de his, quæ mendicantur humiliter, vel de his, quæ per laboritium conquiruntur. His enim modis vixerunt hactenus hujusmodi Pauperes in magna multitudine sexaginta annis, & amplius, per operis exhibitionem adeo in eis divino impleto promisso, quod nullus eorum, cujus ad nos fama pervenit, ob defectum vestitus, vel victus, mortis periculum incurrit.* S. Bonav. in Apologia Pauperum contra Giraldum Magistrum Parisiensem Respons. 4. cap. 3. Tom. 7. edit. Vatic. pag. 462. col. 2.

o mio savio Lettore, se in quell' anno quarto, o quinto, dopo la data del famoso Breve, i Frati Minori, come vogliono gli Scrittori Conventuali, per Pontificia dispensa avessero avute possessioni, rendite, e successioni ereditarie, avrebbe ardito Giraldo Parigino Dottore, o verun' altro avversario dell' Ordine, di affermare, che i Frati Minori mettevansi al pericolo di morire di necessità, che uccidevano se stessi col rigore del proprio sprovvedutissimo Istituto, e che tentavano Dio? Nò certamente; poichè uccise gli avrebbero nella stessa gola pria che venissero alle labra tali parole, tante, e tante possessioni, e tanti fondi, che secondo il Ragionista già già largamente pel Mondo, fino da' tempi d'Innocenzo IV., fruttavano pe' Frati Minori, e le frequenti eredità, che a i medesimi provenivano. E che importava, che le predette ricchezze stessero in proprietà della Romana Chiesa, se questa benignissima, non per altro fine le riceveva, che per sollevare i Francescani? Se questa non era per negar loro neppure il valore di un soldo di tali ricchezze? Dunque stavano eglino sicuri di aver il bisognevole manifestissimamente; conforme rispettivamente secnri ne stanno gli altri Regolari, quantunque la Chiesa possa torre loro, e aggravare di pensioni i fondi. E il Santo Generale in tal supposizione avrebb' egli usata la risposta, che usò, dicendo, che i Francescani meritare non potevano tali riprensioni, perchè ritenevano tre vie, per cui sostentarsi senza miracolo; cioè, l'uso delle cose offerite graziosamente, l'uso delle cose trovate mendicando, e l'uso delle cose acquistate co' lavori? Nò per certo; mentre in primo capo avrebbe all' avversario accennata la dispensa delle rendite, e delle successioni ereditarie, come più efficace a rimuovere il pericolo di morire di fame, e a mostrare i Francescani delle recitate riprensioni affatto indegni.

VI. Ma se tra le umane vie, con cui provvedevansi allora i Francescani, quattro anni almeno dopo la data di quel Breve, il Santo non fece menzione de' beni venuti per eredità, benchè provocatissimo a farla; una delle due ha da esserne stata la giusta cagione: o perchè le successioni ereditarie allora non erano state per anche introdotte (da che contro a tutti gli Scrittori Conventuali di queste materie ne siegue, che nè Clemente IV. col lodato Breve, nè alcun altro de' suoi Antecessori le abbia o concedute, o confermate a i Frati Minori) o perchè il Santo difender dovea la purità della Regola impugnata, e però allegare le sole tre vie suddette dell' umana provvidenza, permesse dalla Regola, per mostrarla osservabile; e non già le successioni ereditarie, che non essendo secondo la Regola, quantunque già per privilegio fossero state introdotte, non erano a proposito per mostrare osservabile la detta Regola, e lecito lo stato de' professori della purità della medesima. Se questa fu la cagione, due cose ne seguono: una è, che almeno dall' avversario allegar si doveano le successioni, per far vedere coll' esito, che in fatti la Regola di San Francesco era inosservabile; e però neppure 60. anni aveano potuto reggere i suoi professori nella purità della medesima, senza allegerirsi per

via

via di dispense de' suoi rigori eccessivi; e se si fossero allegate, San Buonaventura dovea dare la risposta: il che non avendo fatto, è segno, che non si allegarono, e così che non vi erano.

VII. L'altra conseguenza è, che le successioni ereditarie, quantunque lecite per dispensa, discordano dalla Regola di San Francesco, e non sono da quella permesse a i professori della sua purità. Donde eziandio ne siegue, non solo che abbia il torto il Ragionista, mentre contraddicendosi afferma di quando in quando, non essere a quella contrarie; ma in oltre, che secondo i libri di San Buonaventura le successioni stesse nè da Clemente IV., nè da veruno de'suoi Antecessori, alle preghiere del Santo Generale, o di altri, o di moto proprio, nell' anno 1269., quando scrivevasi la menzionata *Apologia*, erano per anche state concedute, o confermate, o dichiarate. Imperocchè nell' *Apologia* medesima, nel capitolo immediatamente antecedente a quello, in cui contengonsi le sue soprascritte parole, ci fa fede, che in quel tempo la vita de' Minori non era discordante dalla Regola; e così, che di quella osservava tutto il rigore, e che colle dispense non aveano ancora scosso un punto della sua nativa strettezza. *Dalle quali cose* (il Santo scrive) *manifestamente si conosce, che la Regola de' Frati Minori non è discordante dalla vita, nè il comune modo, in cui vivono i medesimi, è discordante dalla Regola* (a). Vivevano dunque i Frati Minori quattro anni dopo dato il Breve *Obtentu* nella purità, e nel totale rigore della propria Regola: onde per quanto costa da i libri del Santo Dottore, non aveano dispensa veruna, che di tal Regola scemasse loro la strettezza; dunque l' affermare, che già già quattro anni prima il Santo avesse procurata loro la dispensa delle successioni ereditarie, ovvero la conferma, e lo stabilimento delle medesime, ripugna al contenuto de i libri del Santo Dottore stesso. Da che resta chiaro, non solo quello, che io dovea provare; ma di più, che neppure dagli Antecessori di Clemente IV. fu conceduta una tale dispensa, come conchiudono le medesime sopraddotte ragioni: sicchè restano impugnati tutti i varj pareri de'PP. Conventuali, assertori della maggiore antichità della famosa dispensa.

§. IV.

(a) *Ex quibus patenter elucet, quod Fratrum Minorum Regula non discordat a vita, nec communis ipsorum vivendi modus discordat a Regula*. S. Bonav. Apolog. Pauper. Resp. 4. cap. 2. Tom. 7. edit. Vaticanæ pag. 458. col. 1.

§. IV.

Atteso il gran zelo di San Buonaventura per la osservanza della rigida povertà Francescana, non è credibile, ch' ei procurasse la dispensa delle successioni ereditarie.

I. FU tanto il zelo del Dottore Serafico pel mantenimento della povertà, contenuta nella Regola di San Francesco, che al riflesso di questo non può stimarsi verisimile aver' egli procurato di alterarla colle dispense. Per darne un saggio, narrerò alcune sue risoluzioni a favore della medesima. Data avea in luce Innocenzo IV. la Bolla *Ordinem vestrum* nell'anno 1245. (1), in cui contenevasi una dichiarazione della santa Regola; e perchè ivi pareva, che vi fosse qualche proposizione rilassativa del rigore di quella; poichè dichiaravasi, che i Frati potessero tenere danari appresso l' amico spirituale *per le loro comodità*, e non solo per le necessità presenti, o future imminenti, ma per *le possibili eziandio*, che forse non mai sono per farsi presenti; pria di tutti il Beato Giovanni da Parma Ministro Generale nel Capitolo di Metz nell' anno 1249., e poi San Buonaventura nel Capitolo di Narbona nell' anno 1260., col Capitolo stesso comandò, che di tale dichiarazione i Frati non si servissero, essendo questa la volontà del Papa (2). Nel medesimo Capitolo generale di Narbona il santo Superiore facendo gli Statuti, che poi servirono di legge, per due secoli in circa a tutto l' Ordine, comandò, che i Frati ne' Conventi non mangiassero carne in alcun tempo, eccettuati i deboli, e gl' infermi, e neppure pesci squisiti (3): che non si servissero di bicchieri di vetro, o di stagno nelle loro mense: che nessuno de'Frati potesse indurre persona alcuna a lasciare limosine perpetue: che osservassero una stretta povertà fino negli ornamenti, e nelle fabbriche delle Chiese, e nelle cose destinate al culto divino; e molti altri rigori aggiunse ivi alla vita Minoritica, benchè non necessarj per la osservanza della pura Regola, come avverte anche l'Autore delle *Firmamenta de' tre Ordini* (4). Si conosce da queste ordinazioni, quanto mai al Santo Generale Buonaventura fosse a cuore, che i Frati osservassero la povertà, e le austerità della Santa Regola, se, per custodir quelle, proibì, e comandò cose, nè proibite, nè comandate nella Regola stessa. Or pensate, se un Uomo di questo zelo indursi volea a conculcare la povertà tanto diletta, col procurare contro a quella dispense!

II. Non minor zelo mostrò in due sue lettere Pastorali, una scritta da Parigi nell' anno 1257. a tutti i Ministri Provinciali, e a i Custodi; l'altra parimente da Parigi, ma per commissione del Capitolo gene-

(1) Vvad. tom. 3. pag. 129. n. 18.

(2) Vvad. tom. 4. pag. 118. nu. 12. Orb. Seraph. tom. 3. pag. 10. col. 2. n. 9.

(3) Expos. Reg. cap. 2. in fine.

(4) Par. 1. fol. 24. a tergo. col. 2., & seqq.

generale, ivi celebrato nell' anno 1266., amendue le quali sono riferite dall' Autore dell' *Orbe Serafico* (1); e la seconda ancora dal P. Wadingo (2). Narrò nella prima alcuni abusi, non già di rendite, o di successioni ereditarie; ma di fabbriche suntuose, e curiose, disturbative della pace de' Frati, per le quali si aggravavano gli amici, e si esponevano i Religiosi a i perversi giudizj degli Uomini. Di poi disse ,,: ,, Benchè moltissimi si trovino, che non hanno colpa nelle predette ,, cose; contuttociò questa maledizione è contro a tutti, se dagl' inno- ,, centi non si resista a i colpevoli, quantunque a i tiepidi, agl' in- ,, devoti, a quei che giudicano secondo la carne, che considerano la ,, consuetudine, che allegano la moltitudine, pajano come cose facili, ,, scusabili, e irrimediabili. Si risvegli per tanto la divozione del vo- ,, stro cuore, e il vostro fervore al zelo, e scacciati i negoziatori ,, dalla casa del celeste Padre, accendete tutti i Fratelli allo studio ,, della orazione, e della divozione. Ristrignete il ricevimento della ,, moltitudine; volendo io, che in tutti i modi si osservi la Costitu- ,, zione intorno al ricevere. Risecate altresì le cattive consuetudini ,, de' predetti vizj, perchè quantunque a i Frati questa paja una cosa ,, grave, tuttavolta richiedesi dalla perfezione della nostra professione. ,, Con alte voci lo dimanda il Beato Francesco, e il sangue sparso di Cri- ,, sto, e il Signore dalle altezze ,,. Nella seconda similmente, scrivendo a ciaschedun Provinciale, inculca l' osservanza della promessa Regola, e che vi costringano i loro sudditi, *sradicando, dissipando, dispergendo, carcerando, e discacciando dalla unità del sacro Collegio, a tenore delle leggi di giusta pietà, gl' insolenti, e i difformatori senza temere la faccia di alcuno; acciocchè nel perdonare con crudele misericordia ad un membro putrido, non si diffonda per tutto il corpo la putredine*. Appresso parlando della Minoritica povertà, soggiunse ,,: e ,, perchè la povertà è la MARGARITA SUBLIME dell' Ordine nostro, ,, affinchè questa nobile margarita non si esponga, da conculcarsi vil- ,, mente agl' immondi animali, talmente procurerai di risecare la sun- ,, tuosità degli edificj, de' libri, delle vesti, e de' cibi (*Che poco ris- ,, petto alle dilicate complessioni!*) acciocchè la osservanza della vita non di- ,, scordi dalla eccellenza della professione. Cosa sconcia, e falsa ella ,, è per verità, il vantarsi professore di somma povertà, e non vo- ,, ler soffrire la penuria: dentro voler abbondare come i ricchi, e ,, al di fuori mendicare come i poveri. Comanderai altresì a tutti i Frati, ,, che per quanto possono, così ne' testamenti, come nelle sepulture, in ,, tal guisa procurino di conservar la pace de' Cherici tutti, che nessuno ,, contra noi abbia occasione di giusta querela; e insieme conoscano i se- ,, colari, che noi non cerchiamo i comodi delle sostanze, ma i guadagni ,, delle Anime ,,. Sarebbe veramente stato un bel non cercare i *COMODI DELLE SOSTANZE*, se San Buonaventura stesso, o avesse procurate a' suoi Frati le successioni ereditarie, o essendo queste poste in controversia da i *Prelati, da i Cherici, e da i Laici in varie parti dell' Universo*, le avesse sostenute egli medesimo contro i coloro pareri, e risentimenti; implorandone contra essi, per lo stabilimento di quelle, col P. Maestro generale

(1) *Tom. 1. lib. 3. pag. 125. & 130.*

(2) *Tom. 4. pag. 58. num. 10. & pag. 260. n. 5.*

de' Predicatori l' autorità di Clemente IV. Oh che degna stima, e che gran conto avrebbe egli allora mostrato di fare della preziosa *margarita* dell' Ordine, della povertà Serafica, dell' uniformità de' Frati Minori tra la professione, e la vita, tra il di dentro, e il di fuori! Che bei mendicanti avrebb' egli o inventati, o sostenuti! Mendicanti, che andassero dimandando alle porte de' Fedeli un tozzo di pane per limosina, e insieme a se traessero per succession' ereditaria le intere sostanze di famiglie ignobili, e nobili, e, se così portava la sorte, ancora le vaste Contee, i Marchesati, e i Principati, ne' quali avrebbero succeduto eglino stessi, restando nel secolo; e contuttociò seguitassero i medesimi ad esser mendichi. Ma chi sarà, che ravvisando negli apportati frammenti de' suoi Statuti, e delle sue Pastorali, lo spirito del Santo, tutto inclinato al mantenimento dell' antico rigore Serafico, tutto intento a distaccare i suoi Frati dalle grandezze, da i comodi, e dalle sostanze terrene; tutto desideroso di fare, che tra i suoi risplenda in ogni cosa l' altissima povertà, la *margarita sublime dell' Ordine*, la penuria, la mendicità, chi sarà, dissi, che creder voglia, dal Santo stesso i suoi medesimi Frati essere stati posti, o sostenuti nello stato, in cui potendo succedere nell' eredità terrene, possano ereditare de' pingui patrimonj, e in quanto all' uso diventare tanto ben provveduti, quanto i Monaci, e quanto i Signori del secolo? Quegli solo potrebbe crederlo, che stimasse un' apparenza vana di zelo le trascritte ordinazioni del Santo, e non già serie dimostrazioni di un' animo, che assolutamente di quelle volesse la osservanza.

III. Ma non fu già il mio Buonaventura simile a quei, che molte, e molte cose prudentemente comandano, e non esigono poi di alcuna l' osservanza. Invigilò egli col suo infaticabile zelo, affinchè nell' Ordine spiccasse la tanto da lui stimata sublime margarita della Minoritica, e mendica povertà. Quindi è, che ne' Capitoli generali da lui celebrati dopoi, o nell' anno 1269. in Assisi, o nell' anno 1272. in Pisa, o nell' anno 1274. in Lione, gli atti de' quali si leggono appresso l' *Orbe Serafico*, non troviamo essere stata fatta ordinazione veruna contra gli accennati abusi; se non che in quello di Assisi veggiamo essere stata di nuovo inculcata la proibizione de' piatti di stagno, e de' bicchieri di vetro (1): segni evidenti, che rallentato non si era il suo rigore primiero; ma che coll' assidua vigilanza sì fattamente le sue già promulgate ordinazioni erano state poste in pratica, che fuori di quel punto, assai minuto, e rigido, non vi era stato bisogno di replicarle. Poveri, dunque, poveri figliuoli de' Principi, tornerò a dire al P. Marchesellì, se il Generale Buonaventura neppur volle permetter loro l' uso di povero stagno, e di fragile vetro nelle mense! Che strano passaggio far dovettero quelle dilicate complessioni! Da i piatti, e dalle tazze di argento, e di oro, a i vasi di terra ordinaria! E che veramente fosser' osservate da' Frati le disposizioni del Santo Generale universalmente nell' Ordine de' Minori, ne abbiamo a centinaja le testimonianze; di lui dicendo moltissimi Scrittori, che riformò i Francescani, che gli ridusse alla disciplina primiera, che

(1) *Orb. Ser. tom. 3. pag. 15. col. 1.*

che risvegliò lo spirito de' primi tempi, e simiglianti cose (*a*).

IV. Di lui Sisto IV. nella Bolla della canonizzazione, che incomincia *Superna* (ed è appresso il Wadingo nel settimo tomo della edizione di Lione, all'anno 1482. num. 29.) disse, *che non solamente con ogni diligenza custodì tutte le cose già istituite da San Francesco; ma molte ancora ne aggiunse, che, crescendo il numero de' Frati, necessarie parevano* (*b*). Di lui Lione X. nella Bolla *Ite & vos* disse, che a San Francesco, e a' suoi primi seguaci *succedettero altri Uomini Religiosi, che sotto la scorta di San Buonaventura, per virtù, e ajuto della Trinità Santa, ripararono le mura della Serafica vigna, le quali minacciavano rovina* (*c*). E che riparo, e che custodia della Serafica vigna, o delle cose tutte istituite dal suo Santo Patriarca Francesco, avrebbe mai fatto San Buonaventura, se introdotte avesse nella vigna medesima, nell'Ordine Serafico le successioni ereditarie, tanto contrarie a i santi istituti del Patriarca Francesco? Così egli avrebbe più tosto alle rovinose mura della povertà Francescana data l'ultima irriparabile spinta, rendendo lecite a' suoi professori le cose alla medesima ripugnanti. E per finirla, del medesimo Santo commendò il Serafico zelo, portato a buon fine, un Autore di grande autorità appresso gli Scrittori Conventuali sopraccitati, cioè, il P. Pietro Ridolfi da Tossignano, dicendo: *San Buonaventura, quando era Generale, vedendo i Frati troppo indulgenti a se medesimi, decaduti dalla prima forma del loro Istituto, si affaticò per 18. anni, ne' quali governò l'Ordine, per ridurgli alla illibata povertà, che professarono il Beato Patriarca, e i suoi veri seguaci* (*d*). Or vedete se può esser vero, che procurasse, o difendesse loro le dette successioni.

V. Ed a gloria d'Iddio il gran zelo del Santo non solamente fu efficace nell'esterno de' Frati, col ridurgli ad una esatta forma di vita, che fosse uniforme a' proprj doveri, e porgesse al popolo motivi di edificazione; ma giovami credere, che nell'interno ancora de' medesimi facesse un bell'effetto, spirando amore di santità; mentre leggo nella *vita di Santa Margherita da Cortona* scritta dal Padre Marchesi Prete dell'Oratorio (1), che Gesù Cristo comparso alla Santa, così le

(1) *Lib. 1. c. 15. pag. 84. n. 10.*

(a) *Vide B. Franciscum a Fabriano* apud Vvading. ad ann. 1274. n. 14. *Octavianum de Martiais in orat. habita coram* Sixto IV. tom. 7. operum S. Bonav. pag. 799. Vvading. ad ann. 1257. n. 9., & ad ann. 1256. n. 17. *Minorica Fratrum Convent. P. Silvestri Bartolucci in epist. dedicat. ad Card. Marcellum Lanti. Petrum Galesinum in vita S. Bonav.*

(b) *Nec solùm quæ ab ipso Beato Francisco piè & sanctè fuerant instituta, diligentissimè custodivit; sed multa etiam adinventa, quæ crescente Fratrum numero necessaria videbantur, adjecit.* Sixtus IV. in Bulla canonizat. S. Bonav. quæ incipit. *Superna.* apud Vvading. tom. 7. edit. Lugdunen. ad ann. 1482. pag. 110. n. 29.

(c) *His successerunt Viri Religiosi, qui, duce Bonaventura, muros hujus vineæ ruinam minantes, Trinitatis sanctæ virtute, & adjutorio reparaverunt.* Leo X. in Constitut. *Ite & vos.* Apud Vvading. tom. 8. edit. Lugdunen. ad. ann. 1517. n. 23.

(d) *Quare Sanctus Bonaventura, cum esset Generalis, videns Fratres nimis sibi indulgere, atque a priori sacri hujus Instituti ratione descivisse, laboravit annos 18., quo tempore rexit Ordinem, ut Fratres reduceret ad illibatam Paupertatem, quam Beatus Pater, & veri ejus imitatores professi sunt.* Petrus Rodulphius a Tossiniano Conventualis part. 2. Histor. Seraph. Religionis pag. 151.

le disse: *Nell' Ordine del mio diletto B. Francesco, per lo quale con tanta intima divozione mi porgi così frequenti, e affettuose preghiere, non sono mai stati tanti Uomini Santi, quanti ora fioriscono, nè tanti Religiosi forti, e giusti, i quali co' loro virtuosi esempj sostentino, e avvalorino i deboli*. Frutto, come io diceva di credere, dell' acceso zelo del Santo; imperocchè Margherita si convertì appunto nell' anno 1274., in cui S. Buonaventura lasciò il governo dell' Ordine. Onde, giusta il detto di Ottaviano *de Martinis*, Avvocato Concistoriale, nella celebre orazione recitata alla presenza di Sisto IV., e del Sacro Collegio, per la Canonizzazione del Santo, riportata nel tomo 7. delle di lui opere, da cui sono tratte le lezioni del Breviario Francescano nell' ottava del medesimo; quando fu morto, *tutti affermarono essere stato in quel grand' Uomo adempiuto l' oracolo divino, proferito da San Francesco*; cioè, *che sarebbe stato un Uomo grande nella Chiesa d' Iddio, e che la sua Religione avrebbe per mezzo di esso ricevuti grandi accrescimenti di santità.*

VI. Nè sia maraviglia, che tanto potesse ottenere il zelo del mio Buonaventura; conciosiachè delle graziose maniere, e delle dolci attrattive del medesimo (facendone la funebre orazione dentro al Concilio II. di Lione, in cui egli morì, alla presenza di Gregorio X., e de' PP. del Concilio) così disse Pietro di Tarantasia, che poi fu Innocenzo V., del Sacro Ordine de' Predicatori, appresso il mentovato Ottaviano: *Fra le altre grazie, e doni, che Dio gli diede, fuvvi, che tutti quei, che lo miravano, erano tosto presi dal di lui amore, e volentieri accettavano i suoi avvertimenti; particolarmente i Greci, per ridurre i quali moltissimo giovarono i di lui discorsi, e consigli. Benigno, affabile, grato a tutti, e a nessuno mai di scandalo, pio, prudente, umile, e posato: delle quali virtù sempre strenuamente gli ufizj, e le azioni eseguì*. Che se le sue dolci, affabili, e virtuose maniere furono di tanta attrattiva, che *giovarono moltissimo* per ridurre alla unione co i Cattolici, e convertire anche i Greci, detti dal Ragionista *pertinacissimi* (1); credere bisogna, che dovessero similmente aver forza, per ridurre i suoi Frati all' osservanza delle proprie leggi, se non erano questi assai più pertinaci de' Greci: tanto più che co' Greci trattò soltanto nel tempo del Concilio di Lione: e co' Frati trattò molto tempo da suddito, e per lo spazio di anni 18. da Generale; nel quale ufizio fece Statuti, spedì Pastorali, celebrò Capitoli, visitò personalmente i Conventi, e le Provincie; affaticossi per fine quanto mai potè. Non può dunque neppur sospettarsi, che un Uomo di tanto zelo per la povertà professata, e tanto raccomandata dal Santo Patriarca, e di sì grand' efficacia per indurre gli animi altrui a i suoi voleri, sia stato necessitato a cedere alle tentazioni, proccurando dispense contrarie alla medesima povertà, o che, potendo fare altramente, abbia voluto con tali dispense alterarla. Donde resta chiaro, quanto io asseriva, cioè, che *atteso il gran zelo di San Buonaventura per la osservanza della rigida povertà Francescana, non è credibile, ch' ei procurasse la dispensa delle successioni ereditarie.*

(1) Pag. 289.

§. V.

§. V.

Si rigettano alcuni sutterfugj dell' Autore delle Ragioni *contro alle prove allegate negli antecedenti paragrafi di questo capitolo.*

I. EBbe qualche barlume il Ragionista, o dalle lettere al suo Filalete Adiaforo, o da qualche altro libro, delle ragioni, che poteva io apportare in prova, che San Buonaventura non si potesse credere impetratore del Breve *Obtentu divini nominis* per le successioni ereditarie de' Frati Minori; e però facendola da buon guerriero, presago da qual parte potesse essere investito da' suoi contraddittori, formò ivi anticipatamente una batteria di riflessioni, e così scrisse nella pagina 143: „ „ San Buonaventura poi, avvegnachè zelantissimo della povertà Minoritica, e sieno verissimi gli elogj, i quali a lui tessono Sisto IV., Ottaviano de' Martini, Lion X., e altri: che fu custode diligentissimo „ della Regola: che i Religiosi, i quali incominciavano a declinare „ dal Fondatore, gli ridusse a vita più regolata: che la Religione vi- „ cin' a cadere, non pur la sostenne, ma per lui crebbe in santità. „ Come che giustissimi, torno a dire, siano questi, e altri suoi glo- „ riosissimi elogj; pur nondimeno converrà opporci a' nostri Annali, e „ a San Buonaventura ancora ne' suoi famosi libri Apologetici in difesa „ dell' Ordine, se vorremo mantenere, che quando il Santo fu Gene- „ rale, impegnossi a conservare nella Religione gli abiti stretti, e corti, „ e crociformi, i Conventi di frasche, i tetti di paglia, la mendi- „ cazione cotidiana rigidissima, il dormire, e mangiare in terra, che „ l' età di San Francesco cotanto amava; o che non permettesse i „ Conventi numerosi, e nell' abitato, le limosine perpetue, i privilegj „ Apostolici, e i gradi scolastici, ed altre cose, che quella stessa „ età abborriva. Ma tutto l' impegno del Santo fu per l' osservanza so- „ stanziale della Regola, e che i Religiosi rendessero perfettamente a „ Dio i loro voti; per la qual osservanza il suo zelo infaticabile ado- „ però ammonizioni, comandi, e gastighi; nè mai quietossi, aggiugnen- „ do sempre fatighe a fatighe, per vederla interamente stabilita. Ma „ questo suo zelo non potè mai ritardarlo dal chiedere a Clemente IV. „ il detto PRIVILEGIO, per cagionchè non concedendo questo nel- „ le successioni (le quali permette) a' Francescani dominio alcuno; per- „ ciò lascia salva, e intatta l' altissima povertà, nè dispensa precetto „ alcuno della Regola; ma opera solamente, che s' osservi con minor „ pena, com' appunto facevano i Sindaci Apostolici, le proviste, e le „ limosine perpetue, che San Buonaventura non vieta. Aggiungasi, „ che questo PRIVILEGIO medesimo, com' abbiam detto colle Costi- „ tuzioni Piane, e con Sisto IV., si contiene in quello de' Sindaci

„ Apo-

„ Apostolici. Laonde siccome il Santo permise i Sindaci d'Innocenzo „ IV., e quei da Clemente IV. nell'anno 1265., dati alla Provincia „ dell'Umbria, così parimente potè permetter il Privilegio delle suc- „ cessioni di Clemente IV.

II Così egli và lusingandosi di avere alle ragioni allegate chiusa la strada, e assicurato a se stesso il campo. Ma se verrò io scoprendo il falso terreno, su cui fabbricò, farò vedere così scoperte, ed ignude tremare le sue fredde riflessioni, che senz'altro combattimento sieno da giudicarsi sconfitte. Facciamone la prova: Dice, *che tutto l'impegno del Santo fu per la osservanza sostanziale della Regola, e che i Religiosi rendessero perfettamente a Dio i loro voti*. Di sopra però si vide, che oltre le cose appartenenti alla osservanza sostanziale della Regola, e a i voti della professione Francescana, comandonne ancor' altre, le quali, avvegnache sien' oltre la Regola, e i detti voti, erano tuttavolta come fortificazioni esteriori per maggiormente allontanare il nemico, acciocchè non si accostasse a far trasgredire la sostanza della Regola, e de' voti: onde parlando de' Francescani del tempo di San Buonaventura l'Autore delle Firmamenta, citato nell'antecedente paragrafo, scrisse: *facevano eglino più di quel, che comanda la Regola, temendo le rilassatezze anche nelle cose minime*. E che non è forse oltre la Regola di San Francesco il cibarsi di una sola vivanda, il non mangiar carne a desinare, nè a cena, se non che costretto dalla debolezza, o dalla infermità; il non usare nelle mense o piatti di stagno, o bicchieri di vetro, e cose simili? Mi si trovi un po' un minimo testo di Regola, o di qualche autorevole sposizione, o dichiarazione, in cui tale obbligazione si contenga? E pure tali cose a i Frati Minori comandò San Buonaventura ne' suoi Statuti Narbonesi, come sopra si vide. Ecco pertanto nella sua trascritta proposizione la prima falsità scoperta del Ragionista, con cui toglie al Santo la gloria di aver aggiunte a i Minori nel suo Generalato alcune cose utili all'osservanza della Regola, benchè non comandate nella Regola.

III. Ma sia pur vero, che la principale sua importanza fosse di far osservare la santa Regola, e i voti; ne caveremo da questo, che per essere quel zelantissimo Generale, che credesi, e fu, non era necessario, che s'*impegnasse a conservare nella Religione gli abiti stretti, e corti, e crociformi, i Conventi di frasche, i tetti di paglia, la mendicazione cotidiana rigidissima, il dormire, e mangiare in terra, che l'età di San Francesco tanto amava*; imperciocchè non mai può dirsi, che le predette austerità, e ancora la *mendicazione cotidiana rigidissima* (cioè, senz'ammettere limosine perpetue, o congregazioni di grano, e di vino, fatte ne' mesi delle rispettive ricolte) sieno comandate nella santa Regola de' Francescani: anzi costa l'opposito; essendo che quanto all'abito, giusta le dichiarazioni Apostoliche, basta, che vi risplenda la viltà, e l'asprezza, e si osservi la sostanza della sua forma, come si disse nel secondo libro, e meglio appresso dirassi: onde senza veruna dispensa de' Papi, o privilegio i Minori si vestirono,

no, e si vestono di abiti non corti, nè stretti, purchè, come dissi, vili sieno, austeri, e formati sulla forma dell' abito Serafico. Quanto a i Conventi di frasche, parimente non vi è obbligo veruno; anzi l'Ordine ha Conventi antichissimi di pietre, ricevuti ne' tempi stessi, e colla permissione di San Francesco, e al giudizio di quella età, tanto comodi, che i Frati aveano difficultà nell'andarvi ad abitare, come sà più di me il Ragionista, come costa dagli Scrittori Francescani; e come mostrai nel primo libro: e molti Conventi, anche negli antichi tempi, erano in luoghi abitati; non essendosi mai sognato il Santo Patriarca d'imporre a' suoi Frati l' abitare solamente nelle selve, e ne' luoghi romiti (*a*). Quanto alle perpetue limosine, e alla congregazione di grano, e di vino, si usassero, o nò ne' tempi di San Francesco, abbiamo chiari i Decreti delle Sacre Congregazioni, e sono patenti le Bolle, e le Decretali de' Sommi Pontefici, con cui si diffinisce, che non sono vietate nella Regola; e gli Spositori il confermano: conforme ancora del dormire, e del mangiare in terra, essendo noto anche a i bambini, che a queste austerità non sono tenuti i Frati Minori. Poteva dunque senza pregiudizio del suo gran zelo il Santo Generale risparmiarsi l' impegno di conservare, o di promuovere i predetti rigori, lasciando i Frati nella primiera libertà di esercitarli, se volevano, e di non esercitarli, se non volevano. Ma non potea già così portarsi nelle successioni ereditarie; mentre quei rigori sono cose supererogatorie, le quali non era spediente, che si aggiugnessero a' Frati; e queste sono cose ripugnanti alla Regola Minoritica. Eccomi tosto alle prove: ma pria voglio sapere, che intende il Ragionista, col dire, che San Buonaventura permise i privilegj Apostolici, e i gradi Scolastici. Se que' privilegj erano concessivi di facoltà non contrarie alla Regola, come di predicare, di confessare &c. non ne formo parola. Se poi erano contrarj alla medesima, come di successioni, e di rendite, mi lasci proferire un puro *nego*, il quale sarò per ritrarre a me, quando avrà vinta la causa. De' gradi scolastici non occorre parlarne, essendo cose indifferenti all' Istituto Minoritico, che, salva la Regola, possono concedersi, e abborrirsi. Per altro in un libro particolare farò vedere, che questi gradi non furono mai abborriti; poichè San Francesco stesso diede la patente di Lettore di Sacra Teologia al dottissimo Sant' Antonio da Padova, e nel suo testamento ingiunse l'ossequiare i Teologi tutti. Non creda però il Ragionista, che in tempo di San Buonaventura stabiliti fossero nella Religione Serafica i gradi de' Maestri, e de' Baccellieri, come oggi tra' suoi sapientissimi PP. Minori Conventuali; perocchè questi titoli si davano solamente a quel, che se li acquistavano nelle pubbliche Università, come in quelle di Parigi, e di Oxford; e chi dentro la sola Religione insegnava, o studiava,

(a) *Sub his diebus Fratres Minores, favente Papa Innocentio (III.) subitò emergentes Terram impleverunt, habitantes in Urbibus, & Civitatibus deni, & septeni, nihil omnino possidentes ... nudis pedibus incedentes &c.* Matthæus Paris in Histor. Anglic. ad ann. 1207. apud Vvading. tom. 1. edit. Roman. in Apparatu ad Annal. Min. pag. 12. n. 24. Florebat anno 1250.

diava, non Maestro, nè Baccelliere, ma col semplice nome di Lettore anticamente appellavasi, come ivi mostrerò. Fatta questa poca digressione, per non lasciarmi dietro quella proposizione, a qualche fine imboscata nella colui anticipata risposta; eccomi, come promisi, a provare, che le successioni ereditarie sono ripugnanti allo stato de' Frati Minori, sono vietate nella Regola, e non possono ammettersi senza violare la sostanza della medesima: e di conseguenza, che non poterono ammettersi da San Buonaventura senza pregiudizio del suo gran zelo, con cui *ebbe tutto l' impegno per l' osservanza sostanziale della Regola*.

IV. Per esser manco nojoso al mio Lettore, non apporto la sentenza espressa di Sisto IV., recata nel primo paragrafo dell'antecedente capitolo, con cui a favor mio diffinisce la lite. Tralascio tutte le altre ragioni, e mi ristringo all' autorità sola di uno Scrittore carissimo al mio Ragionista, da lui stimato quanto se stesso; cioè, alle sue medesime dottrine, le quali è mia fortuna il poter qualche volta ripetere, per rintuzzare le sue tante volte rimpastate falsità. Egli stesso insegnommi, *esser principio vero, certo, ed evidente, che le dispense, e i privilegj, i quali altro non sono, se non che una privazione, uno scioglimento, e una mitigazione della legge, debbano inevitabilmente presupporre l' abito, l' obbligazione, la legge, e le persone, o la Comunità, alle quali concedonsi* (1). Nel suo XI. capitolo poi *delle successioni ereditarie* cento, e mille volte appella *privilegio* la concessione delle medesime, come può vedersi eziandio nella sua risposta, da me trascritta nel principio di questo paragrafo; anzi chiama *privilegio* lo stesso Breve *Obtentu* di Clemente IV. (2). E conseguentemente nella pagina 140., parlando di questo stesso privilegio di Clemente IV., scrisse: *Nè debbo tralasciare i Conventuali, che lo tennero sempre per così certo, e indubitato, che nella formola più vetusta della lor solenne professione, com' è chiaro per le loro Costituzioni Alessandrine, ordinate nell' anno* 1500., *protestavansi di professare la Regola Francescana — secundùm determinationem Martini IV., & V., & Clementis IV., Eugenii IV., Sixti quoque IV., & Alexandri VI. — credendo fermamente pe' privilegj di tutti questi Pontefici mitigato il rigore della medesima Regola*. Coerente poi a queste sue dottrine, colla falsa idea in testa circa l' esservi stati i Conventuali nel bel principio dell' Ordine, scrisse nella pagina 23.: *L' Ordine de' Conventuali è quello appunto, che un tempo professò il rigore della Regola, e poi lasciata la strettezza della medesima, elessero di vivere secondo i privilegj*. Nella pagina 95. *per questa ragione medesima, che i Conventuali presentemente professano vita meno austera, unicamente per cagione de' loro privilegj, di necessità dobbiamo affermare, che i Conventuali furono nel Mondo prima de' lor privilegj, e che ALLORA OSSERVAVANO TUTTO IL RIGOR DELLA REGOLA: perchè, torno a dire, il privilegio non crea, ma presuppone le persone, e le Comunità, alle quali concedesi, E LA LEGGE, E IL RIGORE, CHE TOGLIE. Perciò il Conventuale distinguesi dall' Osservante . , . . perchè dove il Conventuale anticamente professò*

(1) Pag. 93.

(2) Pag. 144. 145. 147. 148.

testò la PURITA' DELLA REGOLA, E DI POI ACCETTO' I PRIVILEGJ, *l'Osservante per lo contrario protestasi di non avergli accettati giammai. Ma quì ne viene, che o le dispense introdotte nell' Ordine sieno vetuste, o moderne, non mai l'Osservante, che rigetta le dispense può esser l'antica Comunità fondata da San Francesco in altissima povertà, perchè questa,* LASCIATA LA STRETTEZZA DELLA REGOLA, ELESSE DI VIVERE SECONDO I PRIVILEGJ; *ma bensì il Conventuale, che conserva i privilegj della medesima antica Comunità*. Che occorre più copiare?

V. Bastano i trascritti frammenti del suo volume a formare l'intero processo, e dare giusta sentenza contro alla dottrina esposta del Ragionista; conciosiachè da quegli abbiamo, che ogni privilegio, essendo uno scioglimento di obbligazione, e di legge, dee presupporre inevitabilmente le persone, a cui si conferisce, antecedentemente legate dall'obbligazione, e dalla legge, da cui le scioglie. Abbiamo di più, che la concessione delle successioni ereditarie, fatta a i Frati Minori, è un vero privilegio, ed è una vera dispensa; dunque inevitabilmente gli scioglie da qualche obbligazione, o da qualche legge, dalla quale senza tal privilegio si presuppongono legati. Or questa legge, o questa obbligazione, da cui restano sciolti i Frati Minori per mezzo del privilegio delle successioni, non è la legge delle XII. Tavole, non è la legge di natura, o di grazia, non la civile, o canonica; non legando queste veruno a non dover succedere. Altra dunque non può esser, che quella, a cui si soggettano specialmente i Frati Minori colla loro volontaria professione religiosa, cioè, la santa Regola. Dalle obbligazioni, e dalla forza di questa Regola per tanto sciolti restano i medesimi, per mezzo del privilegio delle successioni ereditarie, ed a tal Regola sono queste contrarie: onde fanno bene quei, che vogliono far uso del detto privilegio, ad esprimersi di non professarne assolutamente l'osservanza, perchè altramente non corrisponderebbero i fatti alle promesse; ma di professarne una osservanza limitata, cioè, fuorchè in quei rigori, da'quali sono dispensati. Ma senza stancarmi, tutte queste cose insegna ne' suoi premessi testi il Ragionista: mentre che altro vuol significare nel dire, *che i Conventuali professano il rigor della Regola mitigato da' privilegj: che professarono un tempo il rigor della Regola, e poi lasciata la strettezza della medesima, elessero di vivere secondo i privilegj: che anticamente professarono la purità della Regola, e poi accettarono i privilegj*: che altro, dissi, vuol significar con queste frasi, se non che da' privilegj si sciolse verso i Conventuali il rigor della Regola, e che il totale rigore, o la purità di questa, e i privilegj sono come due opposti estremi, in uno de' quali non può alcuno collocarsi, senza partire dall'altro?

VI. Riman dunque da conchiudersi, che il privilegio delle mentovate successioni scioglie i Minori (da i quali si accetta) da una obbligazione, e da un punto sostanziale delle loro leggi, cioè, da un punto di Regola; donde ne seguita, che se per poter eglino succedere, fu lor necessario un tale scioglimento, le successioni ereditarie sono inevitabilmente proibite dalla santa Regola, e che si contraddice il Ragionista ovunque le appella non contrarie al puro senso della Serafica Regola. Onde se *tutto l'impegno di*

San Buonaventura nel suo Generalato *fu per l'osservanza sostanziale della Regola, e de' voti*, fu inevitabilmente ancora di fare, che i Frati Minori non avessero le successioni ereditarie, ripugnanti alla Regola, e al voto della povertà Francescana. Perlochè se qualcheduno portatosi alla presenza del Papa nel Generalato di S. Buonaventura, o poco prima, procurato avesse contro la Regola un tal privilegio a i Minori; tengo per certo, che saputosi dal Santo, avrebbe supplicato il Sommo Pontefice per vietarne l'uso, o per farlo rivocare: come fece in fatti contro la Bolla *Ordinem vestrum* d'Innocenzo IV., riferita nel principio dell'antecedente paragrafo, e dall'Autore del *discorso composto d'ordine del Padre Maestro Gian-Francesco Paolini, già Procuratore generale de' Minori Conventuali*, nominata una *dispensa* (1). Nè giova ridire, che i beni ereditati dovevano esser in proprietà della Chiesa Romana, e non de' Frati; e però le successioni *non offendevano la povertà altissima*; imperocchè sebbene offesa non fosse l'altissima povertà, considerata secondo se stessa precisamente con tali successioni per mancanza di proprietà ne' Frati; si offendeva però la medesima come *altissima povertà Francescana*, o come contenuta nella Regola di San Francesco: nel qual modo considerata, non solo esclude ogni proprietà, ma in oltre vuole, che i suoi professori vivano d'incerta mendicità, e che nè essi, nè alcuno in sollievo di essi abbia diritto di esigere civilmente o l'eredità temporali, o i sostentamenti fissi, o l'annue rendite, o cose simili, come sopra si disse più volte, e come costa da' trascritti frammenti del Ragionista. Laonde si fa ben compatire costui nello scrivere, che il privilegio delle successioni si contiene dentro le concessioni de' Sindaci Apostolici d'Innocenzo IV, e di Clemente IV; essendo certissimo, che gli Osservanti prevaler si possono interamente delle concessioni de' Sindaci, e non de' privilegj delle rendite, e delle successioni: segni evidenti, che le concessioni de' puri Sindaci non sono privilegj, e non sono concessioni di rendite, o di facoltà di succedere. Ma che che sia di ciò, già feci costare nel terzo libro, e nel primo paragrafo del capitolo antecedente di questo, che in nessuna Bolla spettante a i Sindaci, spedita ne' primi due secoli Francescani, contengonsi tali privilegj. A quei luoghi pertanto rimando il mio Lettore, affinchè vegga ivi una tale stiracchiatura di Bolle Pontificie, contr'ogni buona regola d'interpretare, pienamente sconfitta. Quì per altro non posso astenermi dallo scoprire una inescusabile menzogna, con cui l'Autore delle *Ragioni* volle dare qualche peso alla sua leggiera invenzione: *aggiungasi*, ei dice nella sua riferita risposta, *che questo privilegio medesimo, com'abbiam detto colle Costituzioni Piane, e con Sisto IV, si contiene in quello de' Sindaci Apostolici*. L'abbia pur detto, se così vuole, con quel P. Conventuale, che di suo capriccio fece la prefazione alle Costituzioni Piane; ma non mai sarà vero, che detto lo abbia con Sisto IV; non avendo in alcune delle sue Bolle quel Papa proferito un tanto sproposito; anzi avendo agli Osservanti somministrati efficaci fondamenti per confutarlo, come costa dal mio primo paragrafo dell'antecedente capitolo.

(1) Pag. 84. tit. 2. n. 17. & seq. ed. Venet. an. 1733.

VII. Eh finiamola di grazia una volta con queste contese, con queste tante primogeniture. Se la causa non può sostenersi, nè fare alcuna degna comparsa, fuorchè per mezzo di menzogne, di stiracchiature di testi, d'imbro-

brogli di cose, di tronche sentenze, d' ingiurie a' Santi, e d' irriverenze, finiamola, dico. E poichè non è cosa onesta per tali vie trarre a la sua Comunità i Santi, e gli eroi de' passati secoli, voltiamo gli studj a fare, che in luce ne vengano di quelli, che fuori di ogni contrasto debbano essere giudicati de' nostri. E sopra tutto si cessi una volta di macchiar co' libri, e co' libricciuoli del Santo Dottore Serafico l' alta riputazione, che appresso Dio, e appresso gli uomini colle virtuose sue gesta si conquistò. Non più egli autore si faccia, o difenditore delle larghezze introdotte nell' Ordine Francescano: questo è troppo disdicevole alla sua santità, alla sua dottrina, al suo gran zelo, e alla grande stima, ch' ei sempre fece della povertà Serafica. Sovvengaci, che tra gli altri motivi, per cui, *massimamente per ordine di Papa Benedetto XIII*, col Decreto del P. Maestro del sacro Palazzo Apostolico, fu *da per tutto* proibito il libretto di Filalete Adiaforo, e comandato a tutta sorta di persone, sotto le pene contenute nelle *Regole dell' Indice*, che avendone copie, tosto le consegnassero agli Ordinarj de' luoghi, o agl' Inquisitori, uno de' principali fu, perchè *conteneva proposizioni ingiuriose a San Buonaventura Dottore della Chiesa* (a). Tutto quello poi, che di S. Buonaventura dicevasi nel prefato proibito libretto, consisteva in queste parole „: Andate nell' Archivio del Sacro Convento di Assisi, e
„ prendete in mano il Protocollo .... ed ivi troverete un originale di
„ lettera Pontificia, la qual' è di Clemente IV., ove leggerete queste
„ stesse parole -- Clemente Vescovo servo de' Servi d' Iddio. *A' diletti*
„ *figliuoli, il Maestro, e Frati dell' Ordine de' Predicatori, e al Ministro*
„ *generale dell' Ordine de' Frati Minori, salute* ...... Obtentu divini No-
„ minis &c...... *Noi pertanto, alle vostre petizioni più benignamente at-*
„ *tendendo, con autorità Apostolica dichiariamo, che voi ne' temporali beni,*
„ *in cui succedereste stando nel secolo, lecitamente possiate succedere* .....
„ La Bolla è data nell' anno primo di Clemente, che vuol dire l' anno
„ 1265. a 25. di Febbrajo l' anno suddetto, in cui erano Generali de' Pre-
„ dicatori il P. Giovanni da Vercelli, e de' Minori San Buonaventura,
„ eletto Generale nel 1256., e tenuto nel Generalato per lo spazio di
„ anni 18., avendola egli data fuori a loro richiesta, come queste parole
„ -- *alle vostre petizioni* -- chiaramente dimostrano.

(a) *Cum nuper Lucæ anno 1727.... prodierit Liber, cui titulus est:* Di qual Ordine de' Minori sia il B. Andrea Caccioli da Spello. Discorso istorico di Filalete Adiaforo. *Cumque in eo nonnulla impressa fuerint, quæ continent propositiones falsas, captiosas, injuriosas S. BONAVENTURÆ Ecclesiæ Doctori, piarum aurium offensivas, seditiosas, Franciscanis contumeliosas, & Summorum Pontificum super Minorum decretis contrarias, respectivè. Ideò nos Frater Gregorius Selleri Ord. Præd. Sacri Palatii Apostolici Magister, Judex Ordinarius &c. auctoritate nostri Officii, & MAXIME' JUSSU SS. D. N. BENEDICTI XIII., post habitam plenam relationem, præfatum librum UBIQUE probibemus, probibitumque esse declaramus. Præcipientes omnibus, & singulis, tam Ecclesiasticis, quàm sæcularibus personis, cujuscumque Ordinis, status, & conditionis, ac dignitatis existant, nè illum ex quocumque prætextu legere, & sic apud se retinere, aut vendere, imprimere, seu imprimi facere, ubicumque, & quocumque idiomate audeant, sed statim a præsentis Decreti notitia, quicumque illum habuerit, locorum Ordinariis, aut Inquisitoribus tradere teneatur sub pœnis contentis in Regulis Indicis contra tenentes, legentes, vendentes, imprimentes &c. libros prohibitos. In quorum fidem præsens Decretum a nobis propria manu subscriptum, & sigillo nostro munitum dedimus in Palatio Apostolico Vaticano die 4. Jul. 1727. &c. &c. &c.*

VIII. Io non sò, se somiglianti espressioni contro al santo Dottore si contengano nel libro del Ragionista, e in altri di alcuni avvocati della medesima causa: ne sia giudice chi ha da esserlo, se sieno, o non sieno, degne della medesima censura. E poichè feci, per quanto col mio corto intendimento potei, per opporre qualchè argine a queste, ormai troppo dilatate ingiurie contro al mio Santo, a voi or mi rivolgo, o Beatissimo Dottore, o Serafico Spirito, o Santo, e zelantissimo Prelato Buonaventura. Deh per quell' amore della povertà Francescana, che vi mosse a prender la penna contro i detrattori, ed intraprendere tante risoluzioni verso gli inosservanti; per quel zelo dolcissimo, con cui cessar faceste tra i vostri Religiosi la tiepidezza, e nella santa Chiesa i Greci scisimi; degnatevi di ottenerci tanta grazia, che terminate una volta queste malnate controversie, si cessi di contraddire alle vostre glorie.

CAP. III.

Dalla disamina del Breve Obtentu divini Nominis *veder si fa, che non fu dato quello pe' Frati Minori, ma per li soli Padri Predicatori.*

Poichè si vide non potersi ragionevolmente affermare, che S. Buonaventura impetrato abbia da Clemente IV. il famoso Breve *Obtentu divini Nominis*, tanto favorevole alle successioni ereditarie, e dal Ragionista creduto di tanta importanza, *che ammesso questo, la causa* degli Osservanti *è perduta*; dee ora vedersi, se un tal Breve spetti a i Frati Minori, ovvero a i soli Predicatori. Credono i PP. Conventuali, che spetti ad amendue le Religioni; e ciò, perchè nell' esemplare, che del medesimo conservano nel loro sacro Convento di Assisi, leggesi al Breve premessa questa iscrizione: *Clemente Vescovo servo de' Servi d' Iddio. A i diletti figliuoli Maestro, e Frati dell' Ordine de' Predicatori, e al Ministro generale dell' Ordine de' Frati Minori*: dal qual' esemplare sono state tratte tutte le copie, che con somigliante iscrizione si leggono nel Romano Bollario del Cherubino, negli Annali del P. Wadingo, e altrove. Credono gli Osservanti, che quello spetti a i soli PP. Predicatori; e che le parole *e al Ministro generale dell' Ordine de' Frati Minori* sieno state aggiunte da qualche mano falsaria nella Iscrizione del prefato esemplare conservato nel detto sacro Convento. Quale delle due parti più si accosti al vero, ne sarà giudice il mio Lettore, dopo aver terminato l' esame di questo mio libro.

§. I.

§. I.

Da certe piccole particelle del detto Breve ſi raccoglie, che non fu ſpedito per li Frati Minori.

I. OCcorre in primo luogo da eſaminarſi il titolo, ovvero iſcrizione di quello; imperocchè ivi non leggonſi eſpreſſi i Frati dell' Ordine de' Minori, ma il ſolo Miniſtro generale, come ſopra ſi riferì. Ma ſe anderemo eſaminando i Brevi legittimi, o le vere Bolle di Clemente IV, e degli altri ſuoi anteceſſori, o ſucceſſori, ſpedite inſieme a i ſacri Ordini de' Predicatori, e de' Minori; troveremo, che non mai uſato fu un titolo, in tal maniera tronco, ed imperfetto. *Al Maeſtro, e a' Frati dell' Ordine de' Predicatori, e al Generale Miniſtro, e a i Frati dell' Ordine de' Minori*, diſſe Clemente IV. indirizzando il ſuo Breve *Ordinis veſtri* ad amendue quei religioſi Ordini (a). *A i diletti figliuoli Maeſtro, e Frati dell' Ordine de' Predicatori, e al Miniſtro generale, e a i Frati dell' Ordine de' Minori*, diſſe indrizzando ſimilmente l' altro ſuo Breve *Providentia laudabilis* (1). Così in ſoſtanza può vederſi formato il titolo, o la iſcrizione di ogn' altro Breve, o Bolla appartenente ad amendue queſti Ordini, nel primo tomo del nuovo Bollario de' Padri Domenicani. Nè ſolo Clemente IV, ma univerſalmente i Sommi Pontefici tutti nelle iſcrizioni, o titoli de' Brevi, o delle Bolle, ſpettanti non meno a i Frati ſudditi, che a i Superiori generali, hanno oſſervata la coſtumanza di eſprimere ne' titoli delle medeſime Lettere Apoſtoliche tanto i Superiori generali, quanto i loro ſudditi; dicendo, per cagione di eſempio: *al Miniſtro generale, e a i Frati dell' Ordine de' Minori*, come oſſervar ſi può negli Annali del P. Wadingo (2), nel nuovo Bollario de' PP. Predicatori, dato in luce dall' accuratiſſimo P. Bremond, e ancora nel Bollario Romano. Nè queſto faſſi o per ornamento, o per riempitura d' iſcrizione; ma per ſignificare, che il contenuto dell' Apoſtolica Lettera non concerne al ſolo Superiore, ma eziandio a i Sudditi. E queſta eſpreſſione de' Sudditi maſſimamente neceſſaria è, quando di chi voglia parlare il Pontefice, cioè, ſe de' ſoli Superiori, o anche de' loro ſudditi, non può conoſcerſi dalle parole, che compongono il corpo della Bolla, o del Breve, ma conoſcer ſi dee dalle ſole parole del titolo. In queſto caſo appunto noi ci troviamo circa il Breve *Obtentu divini Nominis*; imperocchè dalle parole, che compongono il ſuo corpo non può mai diſcernerſi, ſe ivi ſi parli tanto del Generale de' Minori, quanto de' ſuoi Sudditi; non mai dichiarandoſi ſopra di queſto, ma procedendo in confuſo. Era dunque neceſſario, che nel ſuo titolo, conforme oltre il Generale de' Predicatori ſi eſpreſſero anche i ſuoi Sudditi, de' quali come del Generale intender doveaſi il Breve; così de' Minori oltre il nome del Generale ſi eſprimeſſe ancora quello de' Frati, acciocchè ſi conoſceſſe, che tanto di queſti Frati, quanto del loro Generale, intender ſi dovea il con-

(1) Apud Vvad. ib. pag. 537.

(2) Ib. pag. 523. 525. 526. 527. 537.

(a) *Magiſtro, & Fratribus Ordinis Prædicatorum, & Generali Miniſtro & Fratribus Ordinis Minorum*. Apud. Vvad. tom. 4. in Reg. pag. 539.

contenuto del Breve. Ma da questa tanto usitata, e necessaria formula di titolo si discosta, come vedemmo, il Breve sopraddetto, esprimendosi il Generale, e non i Frati Minori, quantunque anche a questi si concedessero, o confermassero le successioni. Ho dunque ragione di affermare, che il nome del Generale de' Frati Minori vi sia stato intruso da mano falsaria, per farlo a forza intendere ancora de' Minori; ma quell' astuta mano pratica era di corrompere le altrui scritture, ma non già di fare i titoli, come doveansi, per non restare scoperta.

II. Senza di che, vorrei sapere dal mio Ragionista, se a petizione de' due PP. Generali fu disteso un solo Breve per amendue in comune, ovvero se ne furono distesi due separatamente, uno per compiacere al Generale de' Predicatori, l'altro per compiacere al Generale de' Minori. Se ne fu disteso un solo in comune, per qual cagione dunque nell'esemplare custodito nell' Archivio segreto del Vaticano (1), e in quello, donde sono tratte le copie stampate nel Bollario del P. Bremond, e in altri libri de' PP. Predicatori, non si fa menzion veruna del Ministro generale dell' Ordine de' Frati Minori? Se ne furono distesi due, ciascheduno particolarmente per ciascheduno Ordine, per qual cagione in quello, che pretendesi disteso pe' Frati Minori, si fece menzione de' Frati Predicatori, e nell'altro disteso pe' Frati Predicatori non si fece menzione alcuna o del Ministro generale, o de' Frati Minori? Questa varietà parmi, ch' esser non possa o senza sospetto, o senza mistero. Un' altra osservazione altresì mi dà qualche poco di molestia. Prima che la manifesti ha da sapersi, che dell' esemplare del famoso Breve di Clemente IV. custodito da' PP. Conventuali nel loro sacro Convento di Assisi, ne fu fatta una copia fedele, e fu stampata in Roma, in Firenze, ed in Foligno, poco dopo la pubblicazione del libretto di Filalete Adiaforo. Dunque senza ricorrere al Bollario del Cherubino, e al Wadingo, da questa copia volante sappiamo a puntino quali sieno le parole del preteso originale, custodito in quel sacro Convento. Abbiamo parimente una copia fedele dello stesso Breve, tratta dall' esemplare custodito nell' Archivio del Vaticano, autenticata dal Sig. Jacopantonio *de Pretis*, Prefetto del detto Archivio, nel dì 3. Luglio 1727., stampata nel fine della quarta *Lettera a Filalete Adiaforo* dell' edizione Lucchese dell' anno 1727. Possiamo dunque far di amendue gli esemplari il confronto: io per me già l' ho fatto, e questo averlo fatto è l'altra osservazione, che mi dà molestia, e mi conferma nel mio sospetto; imperocchè ho trovate undici dizioni, nelle quali discordano infra loro quegli esemplari. E' vero, che non sono di gran considerazione; ma nulladimeno che significa questo discordare? Non voglio però, che ci fermiamo su queste sole minuzie: sieno tutte per non dette. Passiamo avanti alla sostanza del Breve, per vedere se il mio sospetto sia ben fondato.

(1) Fol. 53. n. 104.

§. II.

§. II.

Dalla sua parte narrativa il sopraddetto Breve si convince falsificato nel titolo, coll' esservi stato aggiunto il Generale de' Frati Minori.

I. Felici sarebbero gl' impostori, scrive l' Eminentiss. Baronio (*a*), se coll' imporre semplicemente un falso titolo a i pubblici documenti avessero provato ciò, che pretendono, e non vi fossero in quelli altre cose, dalle quali accusati venissero. Spesso però succede, che il corpo del documento contenga cose ripugnanti al titolo, ovvero sia mancante di cose desiderate dal titolo, e per queste vie si discerna la falsificazione, per le quali quel dottissimo Cardinale giudicò falso un Diploma di Ottone III. Imperadore. Siamo appunto in simil caso, trattando del Breve *Obtentu divini Nominis*; conciosiachè quantunque nel titolo degli esemplari tratti da quello; che si conserva nell' Archivio del sacro Convento di Assisi, dicasi spedito al Generale, e a i Frati dell' Ordine de' Predicatori, *e al Ministro generale dell' Ordine de' Frati Minori*; dalla parte narrativa però del medesimo si conosce, che nulla ha che fare co' Frati Minori. E per venirne alla prova, ecco la sua narrativa.

II. „ *Obtentu divini Nominis &c.*..... Per parte vostra ci è stato esposto, „ che alcuni Prelati, Cherici, e Laici, in diverse parti del Mondo, asserendo, „ che voi siete morti, e che non potete possedere cosa propria, macchinano „ con tal occasione di escludervi da tutte le successioni. Laonde per parte „ vostra umilmente ci fu dimandato, che con paterna diligenza procurassimo „ di usare sopra ciò un rimedio congruo, acciocchè non accada, che voi „ per questa coloro presunzione incorriate qualche nocumento (*b*).

III. Questa narrativa in tutto si adatta all' insigne Istituto de' Padri Predicatori; mentre sebbene questi in particolare morti fossero al Mondo, ed incapaci di aver di proprio, contuttociò perchè potevano, e possono aver di

(a) *Felices omnès forent impostores, si ex falso tantùm superposito titulo, quod cuperent, probatum haberent, & non plura intercederent, quibus luce perspicua convincerentur esse falsarii. Sunt quidem complura, quæ in eodem diplomate scripta reperiuntur, quæ veritati adversari noscuntur, insuper alia desiderantur, quorum omissio perspicuè posset redarguere falsitatem.* Card. Baronius Tom. 12. edit. Antuerpien. ad ann. 1191. pag. 819. litt. E.

(b) *Obtentu divini nominis, cujus cultui, sub sacra vestra Religionis observantia studetis mente devotissima deservire, votis vestris libenter annuimus, & petitiones vestras in iis, quæ dignè deposcitis, favorabiliter exaudimus. Ex parte siquidem vestra fuit propositum coram nobis, quod nonnulli Prælati, Clerici, & Laici in diversis Mundi partibus constituti, asserentes vos fore mortuos, nec valentes proprium possidere, vos occasione hujusmodi a quibuslibet successionibus excludere moliuntur. Quare pro parte vestra fuit a nobis humiliter supplicatum, ut, ne contingat vos propter hujusmodi præsumptionem aliquod incurrere nocumentum, congruum super hoc remedium adhibere paterna diligentia curaremus.* Clemens IV. in Brevi *Obtentu Divini Nominis*. Ex authentico exemplari, extracto ex Regesto Vaticano, Relato ad calcem epist. 4. ad Filal. Adiaf.

di proprio in comune, viveva, e vive nella loro Comunità ogni ragion di succedere nelle eredità, la quale stata sarebbe ne' Religiosi particolari, se rimasti fossero nel secolo. Quindi è, che con tali pretesti aggravati essi a torto venivano da que' Prelati, Cherici, e Laici, che machinavano di escluderli da ogni ereditaria successione. Quantunque poi vivessero eglino allora senza rendite, e senza possessioni, nondimeno avevano, e potevano lecitamente aver di proprio, come si disse nell' antecedente libro 3.; stantechè per l'osservanza delle Costituzioni, che vietavano il viver di entrate, bastava, che non tenessero a frutto i fondi, e non richiedevasi, che neppure li ricevessero per venderli subito, e consumarne il prezzo nelle cose bisognevoli.

IV. Ma collo stato de' Frati Minori la suddetta narrativa è del tutto ripugnante; perchè l'esser questi talmente morti al mondo, che non potessero avere alcuna cosa di proprio, neppure in tempo di Clemente IV., non era una falsa presunzione, un vano pretesto, ma una verità certissima: da tutti sapendosi, che i Francescani, secondo la loro Regola, non sono capaci di aver alcuna cosa di proprio, nè in particolare, nè in comune. Onde da i Prelati, Cherici, e Laici ragionevolmente sarebbesi detto, che non potevano eglino succedere nell' eredità temporali, come incapaci di proprietà: e sarebbe stato bene allocco, per non dire ben tondo, il loro Generale San Buonaventura, se per far dichiarare questo punto chiarissimo, col Generale de' Predicatori avesse fatto ricorso al Papa. Chi de' Legisti, chi degli Scrittori, chi degli Uomini di qualche letteratura, o di giudizio, non sapeva, che allora i Frati Minori non potevano aver di proprio? Lo stesso Santo scrisse pure a questo proposito, parlando di se stesso, e de' suoi Religiosi: *Noi ci protestiamo, che secondo la nostra Regola nè dobbiamo, nè vogliamo aver possessione alcuna, o certa rendita?* Lo stesso Santo, ripeto, nel suo Generalato si affaticò pure per difender lecito lo stato de' Minori, benchè incapace di proprietà così in comune, come in particolare? Come dunque un tale spropriamento potè allora stimarsi dal Papa una falsa presunzione, o un vano pretesto; e perciò potè dal medesimo dichiararsi, che potevano succedere?

V. Di qui resta chiaro, che il prefato Breve non può dirsi essere il primo privilegio delle successioni ereditarie concedute a i Frati Minori; conciosiachè se tale fosse, non solo non dovrebb' essere, com' è, una pura dichiarazione di facoltà preesistente; ma neppure avrebbe dovuto il Generale de' Minori al Papa ricorrere con quella esposizione, che narrasi; nè il Papa chiamati avrebbe pretesti, e presunzioni le ragioni vere, per cui venivano pria di tal Breve dalle successioni giustamente esclusi, nè sarebbe stata detta *nocumento* de' Minori una simil' esclusione: conforme non poteadirsi nocumento a' medesimi l'escluderli dal contrarre i matrimonj, per la loro vera incapacità di contrarli. Perciò in questa parte più degli altri suoi scrittori accorto il Ragionista, nella pagina 151. 152., e 153. scrisse, non potersi questo Breve appellare il privilegio a' Francescani conceduto di ereditare „ perchè primieramente Clemente IV. asserisce, che i Francescani „ (*doveva dire, che i supplicanti*) lamentavansi di alcuni Prelati, Cherici, e „ Laici, i quali sotto colore, ch' essi morti erano al Mondo, e incapaci di pro-

„ proprietà, machinavano d' escludergli dalle successioni reditarie ..... Ma „ giusta, non ha dubbio, sarebbe stata tal' esclusione de' Francescani, e „ ingiustissime le loro querele, se prima di questo Breve non fossero stati „ idonei a succedere. Per secondo: Clemente IV. prosiegue a dire, che i „ Francescani lo supplicarono a tener a freno con qualche opportuno ri- „ medio la temerità degli stessi Prelati, Cherici, e Laici, acciocchè essi non „ incorressero qualche danno .... Ma sarebbe stato anzi temerità accettar „ le successioni, e carità, e giustizia rigettargli dalle medesime, se queste „ successioni prima del Breve fossero state condannate dalla Regola loro, „ e dalla loro professione. Finalmente il Pontefice determina: *declaramus,* „ *quod vos in temporalibus bonis, in quibus succederetis in sæculo existentes,* „ *possitis succedere* ...... Ma questa parola *declaramus* pure presuppone ne' „ Francescani l' abilità alle successioni reditarie, di cui il Breve favella, „ insegnandoci i Legisti: *declarans, novum jus non condit, sed tantùm detegit,* „ *quod priùs latebat.* Siccome l' altra parola *possitis*, dimostrando non ne- „ cessità, ma podestà, pur esprime, che i Francescani potevano conservare „ i beni ereditarj, nè erano tenuti a vendergli. (*Com' è così, potevano più de' Domenicani, i quali per le loro Costituzioni non potevano conservargli a frutto, ma dovevano vendergli, come si disse nel terzo libro, e vivere d' incerta* „ *mendicità, non già di rendite*) Convien pertanto caminare un poco più „ in là verso S. Francesco, per rinvenir il PRIMO PRIVILEGIO di queste „ successioni, cioè, fino al Pontificato d' Innocenzo IV., il quale nell' anno „ 1247. nella sua Bolla, che comincia *Quantò studiosiùs*, avendo dati i primi „ Sindici Apostolici all' Ordine, con la facoltà illimitata, e indifinita, „ d' accettare a nome della Chiesa Romana tutte le cose concedute, e „ da concedersi ne' tempi susseguenti al medesim' Ordine, *res hujusmodi* „ *tam concessas, quàm concedendas*; par conseguente certissimo, che per- „ metta loro ancora l' eredità, qualora dall' ultima divozione de' Fedeli alla „ Religione lasciavansi: e così appunto interpretò questa Bolla il Suarez, „ dicendo dell' Ordine Francescano: *paulò post D. Francisci mortem ab In-* „ *nocentio IV. circà rigidam illam Paupertatem DISPENSATIONEM obtinuit* „ E così pure il Tamburino, il Gonzaga, il Bordone, e il Ridolfo. (*Po- teva aggiugnere, che sulla fede di quest' ultimo così la interpretarono gli al- tri tutti*).

VI. Questo discorso del Ragionista è per verità efficacissimo a dimostrar falsa la sentenza di quei PP. Conventuali, che collo stesso Ragionista fal- samente supponendo, essere stato il detto Breve indirizzato anche al Ge- nerale de' Frati Minori, e contenere di questi le suppliche fatte fare al Papa, e la facoltà di succedere, dissero poi, che questo sia il primo privilegio delle successioni ereditarie, conferito a i medesimi. Essendochè, attese le colui trascritte ragioni, evidentemente costa, ciò non potersi difendere; perchè dal Breve i supplicanti chiaramente si presuppongono capaci delle dette suc- cessioni: dunque per rigettare le opinioni di quei Conventuali, che asse- riscono, essere state a i Minori concedute la prima volta le successioni da Clemente IV. per mezzo del nominato Breve, non occorre, che io mi affatichi; essendo state abbondantemente confutate dall' Autore delle *Ra- gioni*, a cui tutti posso mandare.

VII. Per argomentare però contro alla causa degli Osservanti, e per sostenere, che quel Breve sia veramente indirizzato anche a i Francescani, non può in conto alcuno un tal discorso giudicarsi efficace; imperciocchè presupponendo seco, che i Francescani tutti pria del Concilio Trentino erano incapaci di aver di proprio anche in comune, conseguente egli è, che non era un puro colore, ma una verità, che ne' tempi di Clemente IV. fossero talmente morti al mondo, che fossero anche incapaci di ogni proprietà; nè potevano perciò riputarsi o temerarj, o ingiusti coloro, che incapaci gli stimavano di appropriarsi l'eredità. Nè mi si dica, che se non potevano essi aver di proprio, poteva nulladimeno ereditare per li medesimi la Chiesa Romana, prender' essa, e tener de' beni il possesso per mezzo de' suoi Sindaci, e darne a i Frati l'uso di puro fatto, vendendogli, e commutandoli in cose necessarie a i predetti, o tenendoli a frutto, come più era spediente. Non mi si dica così; perchè questo sebbene sia il *proprio, che non è proprio*, per confarmi a i ridicoli detti del Ragionista, non è tuttavia un vero aver di proprio, come di proprio avevano i Domenicani, e come si esprime nella narrativa del Breve. In queste angustie forza è lo star fissi, e legati; cioè, se l'aver di proprio nella detta narrativa si prenda pel vero aver di proprio, non può quella convenire a i Francescani: se si prenda pel proprio, che non è proprio, ma è solamente della Santa Sede, oltre il ridursi ad un ridevole proprio, non può quella convenire a i Domenicani, che non mai ebbero i Sindaci Apostolici, che furono sempre i proprietarj in comune di ciò, che ebbero ad uso, e non fu a chi loro diede un tal uso riserbato il dominio; e però de' Domenicani il proprio fu sempre un vero proprio. Sarebbe una bella virtù, se lo stesso vocabolo rispetto a i PP. Domenicani significasse il proprio, ch' è proprio; e insieme insieme nella stessa costruzione gramaticale significasse un proprio, che non è proprio rispetto a i Francescani. Che bei cangiamenti di scena senza mutare la cangiata rappresentanza!

VIII. Non è questa per altro la somma delle ragioni contro al colui trovamento. Per altre vie più piane può egli esser dagli Osservanti confutato, con farglisi vedere, che a i Frati Minori non concerne la narrativa del soprallodato Breve. In tanto secondo la di lui dottrina concernerebbe a i suddetti, in quanto presuppone le successioni ereditarie, già da qualche tempo lecite loro; tantochè giustamente lamentar si potessero appresso il Papa contra i Prelati, Cherici, e Laici, che macchinavano di escluderli dalle medesime, come incapaci di quelle secondo il loro stato. Ma nel detto Breve non possono presupporsi le mentovate successioni lecite a i predetti Frati già pria della data di tal Breve in modo veruno, perchè in fatti non erano lecite loro; mentre se tali state fossero, provenuto ciò sarebbe o dal non esser ripugnanti al rigore della pura Regola, o dall' essere state concedute a i medesimi per privilegio Apostolico, incluso (come il Ragionista pretende) nella Bolla *Quantò studiosiùs* d'Innocenzo IV., ovvero da ciascheduna di queste due cagioni. La divisione è ben fatta, e attesa la sua riferita dottrina, mi si dee accordare dal nostro Ragionatore: ma non potè ciò provenire nè da veruna in particolare di quelle due cagioni, nè da ciascheduna di esse unite insieme; conciosiachè non dal non essere le succes-

cessioni alla Minoritica Regola ripugnanti, costando dalla confessione di tutt gli Scrittori così Conventuali, com' esteri, anzi ancora dello stesso Ragionista, giusta la prova più volte già fattane in questo libro, che le medesime non precedettero a i privilegj, e che lecite a i Francescani si rendettero per mezzo de' privilegj; perlochè ancor l'Autore delle Ragioni non le fa più antiche della Bolla *Quantò studiosiùs* d' Innocezo IV., la quale egli pretende, che fosse delle successioni ereditarie il primo *privilegio*. Dunque torno a dire, se per privilegio mitigativo, o diminutivo del rigore della Regola quelle si renderono lecite a i Minori, segno manifesto è, che sono contrarie alla purità della Regola, e che dal puro senso di questa non si permettono a i suoi professori. E per verità, come bene avverte San Buonaventura, benchè San Benedetto, e Sant' Agostino nelle sante loro Regole ordinassero, che chi abbracciar voleva i loro Istituti, capaci di ereditare, se a i poveri non distribuiva tutte le sue sostanze, si appropriassero queste a i Monasterj; San Francesco nondimeno volle, che non si entrasse nella sua Religione, senz' essere affatto spogliati, e nudi de' beni temporali: *e vedendo i pericoli dell' abbondanza terrena da molti posseduta in comune, si elesse una Regola data dal Signore agli Apostoli, mandati a predicare; ingiungendo a i Frati, che non abbiano sollecitudine circa le cose di quei, che vengono all' Ordine* (a). Più ancora spiegò la sua volontà il Serafico Patriarca intorno alla presente materia, quando, giusta la dichiarazione di San Buonaventura, di Niccolò III., e di altri, volle, che i suoi Frati avessero queste tre sole vie di vivere secondo la provvidenza umana; cioè, di limosine spontaneamente offerite da' benefattori, di ritrovate col mendicare, e di mercedi delle proprie fatiche. Or è cosa certa, che i beni terreni provenuti per eredità, e specialmente per successione *ab intestato*, non appartengono ad alcuna delle suddette tre vie; anzi portano seco de' diritti, e de' pesi, onninamente ripugnanti alla povertà de' Minori, come sanno i Legisti. Non poterono dunque le successioni dentro la narrativa del Breve di Clemente IV. presupporsi lecite a i Frati Minori, *perchè ripugnanti non fossero alla purità della Regola Francescana*.

IX. Ma neppure potè farsi una tale presupposizione, *perchè queste già già fossero state concedute loro per privilegio Apostolico incluso nella Bolla* Quantò studiosiùs *d' Innocenzo IV.*; mentre nel terzo libro delle rendite si allegò, e si esaminò pienamente la citata Bolla, e si vide, non essere ivi a i Frati Minori conceduto privilegio veruno, mitigativo de' rigori della Santa Regola; ma soltanto assegnarsi a' medesimi un modo congruo, e facile, in cui, senza la pena di dover frequentemente ricorrere al Papa, provveder potessero alle proprie necessità, osservando pienamente i rigori tutti ingiunti nella Regola. Il che fu

Nnn 2 fatto

(a) *Sed sint adeo nudi, ut sint spoliati...... Sanctus Benedictus mandavit, bona ad Ordinem venientium, nisi darentur Pauperibus, adjungi rebus Ecclesiæ Monachorum, ut ipsi viventes sine proprio personali, haberent possessiones Monasteriis proprias.... Beatus igitur Franciscus, videns pericula affluentiæ terrenæ, quam multi possident in communi, elegit Regulam ipsis Apostolis ad prædicandum missis a Domino constitutam, injungens Fratribus, ne sollicitudinem haberent de rebus venientium ad Ordinem*, S. Bonav. in exposit. Regulæ Fratrum Minorum cap. 2.

fatto coll' istituire i Sindaci Apostolici, a i quali ricorrendo i Frati ottener potessero, salva la Regola, tutto quello, per cui, salva la medesima, pria doveano ogni volta ricorrere al Papa, vero proprietario delle cose avute in semplice uso da' Frati Minori: onde questi Sindaci potevano ricevere, commutare &c. a nome del Papa non più di quello, che a prò de' Minori pria di tal Bolla far solesse, o commettere in qualunque occorrenza immediatamente il Papa. Sicchè se pria di tal Bolla da i Francescani si osservava tutto il rigore della Regola, e non si aveano le successioni ereditarie, nè in quanto alla proprietà, nè in quanto al semplice uso, non succedendo immediatamente i Papi ne' beni, che sarebbero stati de' Frati Minori, se rimasti fossero nel secolo; si osservò tutto quel rigore ancora dopo la detta Bolla: e in vigore della medesima non mai si ebbero da i Frati Minori le prefate successioni neppure in quanto al semplice uso, non dovendo gl' istituiti Sindaci andare in favor de' Minori al possesso di veruna eredità. Ciò anche meglio si prova dalla Bolla *Exultantes* di Martino IV.; mentre in questa a i Sindaci Apostolici non solamente si conferma la facoltà tutta, data loro da Innocenzo IV.; ma di più si concede ad essi in forma tanto più ampla, che da lì in poi quei Sindaci, senza più farsi menzione di altro Pontefice, incominciarono a nominarsi i Sindaci Martiniani. Ora è certo, che nella predetta Bolla *Exultantes* non si concede a i Minori dispensa, o privilegio veruno, mitigativo di qualche rigore di Regola, giusta la dichiarazione d' Innocenzo XI. nella sua Bolla *Solicitudo Pastoralis officii* (1); dunque tanto meno può dirsi, che un tal Privilegio si contenga, e si conceda a i Minori nella Bolla *Quantò studiosius* d'Innocenzo IV., appartenente alla istituzione de' medesimi Sindaci, o con pari, o con meno ampla facoltà. E mi maraviglio molto della maniera d' interpretare i privilegj, tenuta da questi Scrittori, che non solamente vogliono ampliare a quello, che non esprimono, i veri privilegj, come fanno stendendo alla facoltà di succedere quello di Martino V., dato pel solo uso delle possessioni, e delle rendite; ma in oltre stiracchiar vogliono allo stato di vero privilegio le Bolle, che in realtà non sono privilegj. Se di tanto stretta interpretazione è il privilegio, che in dubbio non dee ampliarsi, ma strignersi, e riputarsi non conceduto quello, che ivi non costa per conceduto; come poi potrà pretendersi giustamente, che sia un vero privilegio quella Bolla, di cui non costa, che sia tale, anzi argomenti fortissimi provano, che non è tale? Non credo già, che contra la incertezza de' privilegj, o del loro legittimo senso, meno possegga la Regola di San Francesco, di quello, che posseggono comunemente le leggi. E di quì resta provato, che *nè per non esser contrarie alla Regola, nè per essere state concedute per Apostolico privilegio da Innocenzo IV.*, poterono presupporsi già lecite le successioni ereditarie a i Frati Minori nella narrativa del Breve di Clemente IV.; anzi che neppure *per amendue le dette cagioni unite insieme*, distruggendosi una coll' altra, e non potendo amendue insieme accordarsi a renderle permesse, come a ciascheduno è manifesto senz' altra prova.

(1) *Vid. sup. cap. 1. §. 2. n. 3. 4. 5. & 6. hujus lib.*

X.

X. Rimane dunque provato (tanto contro quelli, che affermano, il Breve *Obtentu divini nominis* essere il primo privilegio delle successioni, fatte lecite a i Frati Minori, quanto contro quelli, che col Ragionista dicono, esser' esso una dichiarazione, o conferma delle medesime, già lecite di prima) che dalla narrativa del Breve chiaramente apparisce non esser quello un Breve fatto pe' Francescani; e di conseguente, che dalla sua parte narrativa si convince falsificato nel titolo, coll' esservi stato intruso il nome del *Ministro generale dell' Ordine de' Frati Minori*.

§. III.

La stessa falsificazione si manifesta dalla parte dispositiva del medesimo Breve.

I. Alla parte narrativa, interamente compresa nelle parole addotte nel principio del precedente paragrafo, senz' altro mezzo nel nominato Breve di Clemente seguita la sotto qui posta parte dispositiva.

II. „ Noi per tanto acconsentendo alle vostre suppliche, con auto„ rità Apostolica dichiariamo, che voi potete lecitamente succedere ne' „ beni temporali, ne' quali succedereste essendo nel secolo, e pren„ dere il possesso degli stessi beni, e liberamente vendergli, e con„ vertire il loro prezzo in vostra utilità, conforme vi parrà più spe„ diente. Determiniamo poi, che tutte le sentenze d'interdetto, di „ sospensione, e di scomunica, le quali accaderà fulminarsi contro al „ tenore della presente dichiarazione da chiunque, sieno invalide, e „ di nessun vigore. *Nulli ergo &c. nostræ declarationis, & Constitutio„ nis &c. Dat. Perusii 2. id. Febr. anno* 1. (a). Il nostro Ragionista dopo avere apportata nella pagina 138. questa medesima parte dispositiva del Breve, tosto soggiugne nella pagina 139.: *Così Clemente IV., le cui parole sono cotanto lucide, e chiare, che non ammettono spiegazione alcuna, nè vera, nè falsa*.

III. Molte cose or quì premetter potrei contro alla costui dottrina sparsa in tal proposito; come per esempio, mostrargli l' inganno, che il Tamburino, e altri Scrittori hanno bevuto in leggendo la *Storia* del P. Ridolfi, da cui furono indotti a scrivere, che le dispense contro alla rigida povertà, contenuta nella Regola di San Francesco,

(a) *Nos itaque vestris supplicationibus annuentes, auctoritate Apostolica declaramus, quod vos in temporalibus bonis, in quibus succederetis in sæculo existentes, licitè potestis succedere, etiam bonorum ipsorum possessionem apprehendere, ac vendere liberè bona ipsa, eorumque pretium in utilitatem vestram convertere, prout vobis melius videbitur expedire. Universas autem interdicti, suspensionis, & excommunicationis sententias, quas contra præsentis declarationis tenorem per quemcumque ferri contigerit, decernimus irritas, & inanes. Nulli ergo &c. nostræ declarationis, & constitutionis &c. Datum Perusii II. Idus Februarii anno primo*. Ex laudat. authentico exemplari relato in fine epist. 4. ad Filal. Adiaf. edit. Lucensis 1727.

ceſco, ſieno più antiche del terzo ſecolo della Religione Serafica: ch' egli medeſimo non ſeppe che coſa ſi ſcriveſſe, e fu a ſe ſteſſo implacabilmente contrario, avendo ben provato, che il Breve, di cui ragioniamo, è *dichiarazione*; e poi, con diſtruggere i ſuoi detti, più volte avendo aſſerito, ch' è *conceſſione*; come nell' Indice del ſuo volume alle parole *privilegio*, *San Buonaventura*, e *ſucceſſioni*, e nella pagina 147. del corpo delle *Ragioni* oſſervar ſi può. Ma queſte, ed altre coſe tralaſciando, come non deſideroſo di trovare il pelo nell'uovo, premetto ſol tanto, eſſere una verità mille volte accordatami dal Ragioniſta, che avanti i tempi del Concilio di Trento neſſun Franceſcano in particolare, o in comune, potè lecitamente aver di proprio: e così, che non poterono i Frati Minori ſuccedere nell'eredità eglino ſteſſi propriamente; di modochè andaſſero eglino al poſſeſſo degli ereditati beni, da per ſe ſteſſi gli amminiſtraſſero, o vendeſſero, o eſercitaſſero altre parti di vero, e proprietario erede; ma che per quel tempo, in cui pria del detto Concilio ebbero il privilegio delle ſucceſſioni ereditarie, ſuccedeva ſempre in vece di eſſi Frati la Chieſa Romana: eſſa ne andava al poſſeſſo, ed eſſa per mezzo de' ſuoi Sindaci amminiſtrava gli effetti dell' eredità; perſeverando ſempre i Franceſcani ſenza proprio, così in comune, come in particolare, col ſolo uſo delle rendite, e dell'eredità, conceduto loro per privilegio. Queſta è dottrina dello ſteſſo Autore delle *Ragioni*, da non negarſi da veruno ben informato Scrittore.

IV. Ciò preſuppoſto, imprendo a moſtrare, che la riferita parte diſpoſitiva del famoſo Breve per due motivi ci fa conoſcere, che non appartiene a' Frati Minori, e che il titolo del Breve è ſtato, come ſi diſſe, alterato. Il primo è, perchè contiene coſe ripugnanti allo ſtato Minoritico di que' tempi; e il ſecondo, perchè in quella mancano coſe neceſſarie giuſta lo ſtato Minoritico, e il modo di parlare, uſato da' Sommi Pontefici di que' tempi.

V. Comincio dal primo, e oſſervo, che tutte le parole dell' apportata dichiarazione, o parte *diſpoſitiva* del Breve, ſignificano un vero ereditare per ſe ſteſſi, ed una vera proprietà de' ſupplicanti ſopra i beni ereditati; nella maniera, in cui ereditano i PP. Predicatori: *potete ſuccedere*, ivi diceſi, *e prendere il poſſeſſo degli ſteſſi beni, e vendergli liberamente, e convertire il loro prezzo in voſtra utilità, conforme vi parrà più ſpediente*. Certamente a tenore di queſta dichiarazione i Padri Domenicani andavano da per ſe ſteſſi al poſſeſſo de' beni ereditati, ſe ne facevano padroni, e proprietarj in comune; da per ſe ſteſſi gli vendevano, e col prezzo da per ſe ſteſſi compravano altre coſe a loro biſognevoli: mentre di tutte queſte azioni civili erano avanti la ſuddetta dichiarazione, e furono ſempre in comune capaci. Ma i Franceſcani pria del Concilio di Trento non mai furono capaci, neppure in comune, delle dette azioni civili, dalla vera proprietà inſeparabili; dunque non può dirſi, che quella dichiarazione, o parte diſpoſitiva del Breve, appartenga a' Franceſcani: altramente ſarebbe falſa, falſiſſima, da non poter eſſere uſcita dalla veridica

ridica penna di alcun Sommo Pontefice. Che se mi si volesse negare, che ivi sia significata una capacità di ereditare in comune, con tutte le parti di vero erede, e di proprietario; altro non farei, che mandare il caso a i PP. Predicatori, affinchè lo dilucidassero essi, che a tenore della predetta *dichiarazione* di Clemente IV. ebbero sempre, ed hanno una capacità in comune di ereditare propriamente, con tutte le parti, e con tutti i diritti di veri, e proprietarj eredi. Essi potrebbero acchetare chi ciò nega; mentre dal non contenersi in tal dichiarazione una simile capacità, ne seguiterebbe, che da Clemente IV. questa non fosse stata in loro conosciuta, e che il detto Papa non gli avesse troppo favoriti in quel, che dimandarono; dichiarandogli capaci di ereditare sì, ma non da per se stessi in comune, e con tutti i diritti, inseparabili da' veri padroni de' beni ereditati.

VI. Non occorre (mi si dirà quì pel Ragionista) non occorre andar cercando quà, e là tante dilucidazioni. La *dispositiva* è chiara da per se stessa: basta intenderla con un poco di sale; cioè, accomodandosi agli stati degli uni, e degli altri, a i quali dobbiamo credere, che volesse accomodate le sue parole il Pontefice. E poichè i PP. Predicatori erano capaci di ereditare propriamente, cioè, coll' avere tutti i diritti in comune di veri proprietarj; perciò in ordine ad essi intender si dee, che ivi significata sia una vera capacità di succedere, con aver in comune tutti gli accennati diritti. Ma poichè i Frati Minori non erano capaci, neppure in comune, di ereditare propriamente, e de' predetti diritti; ma ereditava pe' medesimi avanti al detto Concilio la Chiesa Romana: andava ella per mezzo de' suoi Sindaci al possesso dell' eredità, in cui stando nel secolo avrebbero succeduto i Francescani: sosteneva ella i diritti di erede vero, e proprietario, e amministrava, o spendeva l' eredità per li bisogni de' Frati, lasciandone a questi il solo uso di fatto; però in in Ordine a questi si dee intendere, che nella suddetta *dichiarazione*, o parte dispositiva non sia significata una vera capacità di succedere con tutti i diritti di vero erede, o di padrone, e proprietario; ma solo di succedere, coll' averne il Papa la proprietà, e i Francescani l'uso.

VII. Così dirassi talvolta: ma il Ragionista mi affermò essere *cotanto lucide, e chiare* le parole di tal dispositiva, *che non ammettono spiegazione alcuna, nè vera, nè falsa*; cioè, che debbono intendersi come letteralmente suonano. Il suono poi, o senso letterale delle parole di quella non è altro, che una vera capacità di ereditare con tutti i diritti di padronanza, e di proprietario sopra gli ereditati beni. Chiamo di ciò nuovamente in testimonio i PP. Predicatori, che letteralmente così le intendono: e senza questi n' è testimonio chiunque sà un pò pò di gramatica, o è alquanto ragionevole: questi subito conoscerà, che *succedere* vuol dire letteralmente un proprio, e vero succedere; *possessionem apprehendere*, vuol dire prendere il possesso; *vendere* vuol dire vendere; *liberè*, vuol dire liberamente, cioè, senza che alcuno possa impedire: le quali parti, e azioni portano seco una vera proprietà de' beni ereditati; altramente non si trove-

verebbe in che si distinguessero i diritti del vero proprietario dal semplice uso de' detti beni. Dall' altro canto chi sarà, che letteralmente intenda le parole *voi potete succedere*, come equivalenti a queste altre, *può succedere la Chiesa Romana, e non voi*; le parole *potete prendere il possesso*, come equivalenti a queste altre, *lo può prender il Sindaco Apostolico, non a nome vostro, ma della Chiesa Romana*, ed esso può liberamente vendere, e convertire il prezzo de' beni ereditati in cose utili a i Frati, e non già voi, o Frati Francescani, che siete incapaci di propriamente succedere, di prender possesso, di far trattati civili di compramenti, e di vendite, perchè non potete esser proprietarj di cosa veruna, ma siete sol tanto usuarj? In somma chi degli spositori letterali saprà affermare, che le parole *quod vos potestis*, dette a i Frati, significar non vogliano, *che potete voi*; ma più tosto, *che può la Chiesa Romana, o il suo Sindaco, e non voi*? E pure questo dev' essere il loro significato letterale, perchè possano intendersi de' Frati Francescani *senz' alcuna spiegazione, o vera, o falsa*, presupposto ancora (benchè sia falso) che i Francescani allora fossero già capaci delle successioni ereditarie nel modo insegnato dal Ragionista, come in fatti molti furono veramente capaci dalla concessione fattane poi da Sisto IV. fino al Concilio di Trento. Laonde ci vuol altro, che un po' di sale: ce ne vuole un intero magazzino, con una vasta dogana d' interpretazioni, e di stiracchiature, per fare, che quella *dichiarazione*, o parte *dispositiva* del Breve, avverar si possa de' Francescani, di proprietà incapaci. Ce ne vuole tanto, e poi tanto, che asperso sulla parola *vos* la faccia significare non più *voi*, ma il *Papa, o il suo Sindaco*, e così delle altre. Così da i Papi si formano le dichiarazioni de' dubbj eh? Con questa confusione si determina? In questa maniera sono conceputi i testi cotanto chiari, che non ammettono *spiegazione veruna nè vera, nè falsa*?

VIII. Di più, chi vorrà credere, che le parole stesse, o lo stesso unico periodo indirizzato insieme a PP. Predicatori, e al Generale de' Minori, significhi nello stesso tempo due cose diversissime? Che il *vos* voglia dir *voi*, e *non voi*? A i Predicatori *voi*, e a i Francescani *non voi*; senza che aggiungasi, o pongasi nel periodo, anzi nella orazione intera, nota veruna indicativa di tal diversità di significato? Ci vorrebbe un ben credulo Giapponese, affatto pellegrino de' nostri linguaggi, e delle nostre forme di parlare, per trovar chi lo credesse. Diremo dunque così: le dichiarazioni Pontificie sopra le liti, e i dubbj emergenti hanno da intendersi naturalmente, o nel senso natìo delle loro voci; conciosiachè altramente non sarebbero dichiarazioni, e decisioni, ma confusioni, e origine di nuove difficultà. Nel senso letterale, o natìo la *dispositiva*, o *dichiarazione* di Clemente IV. significa, che quelli, a i quali fu indirizzata, erano capaci di vera proprietà in comune, e che potevano succedere nell' eredità co' diritti tutti de' veri eredi, e de' proprietarj; come appunto, secondo il senso naturale di quella, succederono sempre, e succedono i PP. Predicatori. Dunque o i Frati Minori erano allora capaci di aver di pro-

proprio in comune, come i PP. Predicatori, ovvero, se non aveano questa capacità (che in fatti, secondo la dottrina comune anche all' Autore delle *Ragioni*, non mai ebbero prima del Concilio di Trento) dir deesi, che il Breve suddetto non fu in conto alcuno indirizzato a i Frati Minori: che che apparisca nel titolo del falsificato esemplare di Assisi, e nelle sue dovunque stampate copie. Perlochè quantunque falsissimamente, con tuttociò più coerentemente a i loro falsi supposti, alcuni PP. Conventuali scritto lasciarono, che da Clemente IV. fu dato a i Frati Minori il privilegio di possedere in comune i beni temporali, essendo stata loro conceduta la facoltà di succedere, come se fossero nel secolo (*a*). Così il P. M. Giulio Francesco Salmoirego da Lodi nel Calendario de' Conventuali, stampato in Brescia l' anno 1730.: così il P. Francesco Crosati nel Calendario, fatto pe' suoi, e stampato in Roma per l' anno 1728. Questi, senza cercare di altri Scrittori di simile sentenza, chiaramente, e *senza ammettere spiegazione alcuna, nè vera, nè falsa*, ci rappresentano, quale sia il vero senso delle parole di Clemente IV. in tal parte dispositiva; e se vanno ingannati ne' loro pareri, segno è, che il Breve di Clemente IV. non appartiene a i Frati Minori.

IX. Dalle quali cose già già si rende palese il secondo motivo, per cui, considerando la suddetta dichiarazione, o parte dispositiva, costa, che il Breve non fu spedito per li Frati Minori, e che il loro Generale fu posto nel titolo dell' esemplare del Sacro Convento di San Francesco di Assisi da mano falsaria. Imperocchè in tale *dichiarazione*, o *dispositiva* mancano le parole, per cui venga espresso il modo, nel quale, salvo lo spropriamento di ogni cosa in particolare, ed in comune, adattare si possa la Pontificia disposizione allo stato de' Frati Minori: cosa non solamente necessaria, o per la soprallegata maniera di parlare con parole, nel senso letterale senz' altro esprimenti una vera capacità di aver di proprio in comune, o per non procedere in infinito, facendo una dichiarazione, bisognosa di altre dichiarazioni, come cagione di altre controversie; ma in oltre ancora cosa non solita di ommettersi da i Sommi Pontefici, nel determinare intorno alla povertà de' Frati Minori. Conciosiachè facendo i Papi qualcheduna delle predette determinazioni, o contenesse quella qualche dispensa sopra l' accennata povertà, o contenesse soltanto un modo più

(a) *A privilegio possidendi bona temporalia in communi a Clemente IV. benignè impartito anno 1265. Sacris Ordinibus Prædicatorum, & Minorum ad humillimas preces S. M. Frat. Joannis de Vercellis Magistri Generalis Ordinis Prædicatorum, & S. Bonaventuræ Ministri Generalis nostri ejusdem Ordinis Minorum anno 463.* P. Franciscus Crosati Romanus Ord. Min. Conv. in suo Kalendario, seu directorio divini Officii pro anno 1728. Romæ impresso in Tabula Analitica Temporum.

Anno 1208. initium habuit Ordo Minorum Conventualium institutus a Seraphico Patriarcha Francisco de Assisio .... Huic Ordini Clemens IV. concessit privilegium possidendi in communi, dando facultatem hujus Religiosis, ut in bonis temporalibus succedere possint, prout si in sæculo permanerent; ut legitur in ejus Bulla Obtentu divini nominis &c. P. Magister Julius Franciscus Salmoirego a Lauda Min. Conv. in suo Kalend. edito Brixiæ anno 1730. per Joannem Mariam Rizzardi.

facile di puramente osservarla in tutto il suo rigore, non mai mancarono di esprimere, che i Frati avessero il solo uso di fatto, e che la proprietà fosse della Santa Sede, dove non se la fossero a se riserbata i Benefattori, nel dare a i Francescani qualche sussidio temporale. Così esattamente portaronsi Gregorio IX., Innocenzo IV., Gregorio X., Niccolò III., e Clemente V. in somiglianti loro *dichiarazioni*, o *disposizioni*, riportate nelle Firmamenta de' tre Ordini (1).

X. Così portossi lo stesso Clemente IV., che nella sua Bolla *Cum dilecti* (2), data 6. mesi dopo la spedizione del suo Breve *Obtentu*, chiaramente spiegò, che non potevano i Francescani avere alcuna cosa di proprio, essendo in proprietà della Santa Sede tutte le cose provenienti loro: e nella Bolla *Ad consequendam gloriam* (3), posteriore di mesi 10. al suddetto Breve, affermò, che gli Ordini fondati nella povertà, fuori delle Clausure de' loro Conventi non doveano avere possessione alcuna, chi per osservanza della sua Regola, come il Francescano, e chi per le sue Costituzioni, come gli altri Mendicanti; e ciò a maggior confusione del Ragionista, che pretende conceduta pria del costui Pontificato a' Frati Minori la facoltà non solo di succedere nell' eredità, ma di tenere anche a frutto i beni ereditati: cosa che neppure far potevano gli altri Ordini Mendicanti, benchè non tanto astretti alla mendicità, quanto i Minori. E questo sia detto di quelle determinazioni Pontificie, che quantunque si raggirino intorno alla povertà Minoritica, non contengono tuttavolta verun privilegio, diminutivo de' suoi nativi rigori.

(1) *Par.* 4.

(2) *Apud Vuad. tom. 4. in Regest. pag.* 524.

(3) *Apud Confectium in Collect. Privil. Mendic. part.* 1. *Bulla* 2. *Clem. IV.*

XI. Ora veggiamo un poco, se somigliante cosa fu solita spiegarsi da i Papi, eziandio in quelle Bolle, che contengono qualche privilegio contro la povertà, conceduto a i Francescani. E chi saprà dubitarne, quando il fatto è per se stesso chiarissimo? Due sono i veri privilegj, che avanti al Concilio di Trento, giusta il consentimento universale, dati furono a i Francescani sopra la loro povertà. Uno è la Bolla *Ad statum Ordinis* di Martino V., attenente alle rendite, o possessioni: l'altro è la Bolla *Dum fructus uberes* di Sisto IV., appartenente alle successioni ereditarie; amendue riportate dal P. Wadingo ne' proprj luoghi de' suoi Annali. Nel primo disse apertamente Martino V., che la potestà di ricevere, di amministrare, di possedere i beni fruttiferi, o mobili, o immobili, di trarne le rendite &c. esser dovesse de' Sindaci Apostolici, che il tutto far dovessero *a nome, e in vece della Santa Romana Chiesa, cui senz' altro mezzo spetta il diritto, la proprietà, e il dominio di tutti i sopraddetti beni*, lasciati pe' Frati Minori (*a*). Ecco subito spiegato, come dovesse porsi in pratica il privilegio, senza pregiudizio del totale spropriamento de' Minori, anche in comune. Disse nel secondo Sisto IV., trattando delle ivi concedute successioni ereditarie: *Vogliamo, decretiamo, e ordiniamo, che in avvenire le istituzioni, sostituzioni &c. concernenti a i Frati, e a i Conventi*

(a) *Vice, & nomine Romanae Ecclesiae, ad quam omnium rerum mobilium, & immobilium hujusmodi jus, & proprietas, & dominium, nullo medio spectat*. Bulla *Ad statum Ord.* ap. Vvad. tom. 5. ed. Lugd. pag. 221.

Conventi del detto Ordine, s' intendano fatte alla medesima Romana Chiesa, e da quella all' Ordine, a i Frati, e a i Conventi de' medesimi, e che ottengano lo stesso plenario effetto, il quale otterrebbero, se nominatamente, ed espressamente fossero state fatte alla prefata Romana Chiesa, e per quella, e in di lei favore: nè possano in alcun modo notarsi d' invalidità sotto pretesto della incapacità de' medesimi Frati. E più sotto parlando delle successioni *ab intestato*, soggiugne: *L' eredità poi, che proverrebbero a i medesimi Frati -- ab intestato -- se fossero nel secolo, provengano alla prefata Romana Chiesa, la quale, in quanto a questo, tiene il luogo de' Frati. E la stessa Romana Chiesa in quanto all' eredità, e a i beni, che coloro, i quali entrano nello stess' Ordine, morendo senza Figliuoli, sono obbligati a ristituire, tenga il luogo de' figliuoli, come lo tengono i Monasterj, che hanno di proprio in comune*. Più giù parlando del modo d' impiegarsi i beni ereditati a favore de' Frati, siegue a dire: *Vogliamo però, che i beni, i quali accaderà conseguirsi* (da i Sindaci Apostolici) *a nome della medesima Romana Chiesa, debbano alienarsi, e convertirsi in cose di usi leciti de' medesimi Frati* (a). Con queste chiare espressioni si spedì la Bolla di Sisto IV. a i Francescani avanti al Concilio di Trento, affinchè comparisse, che col loro totale spropriamento star dovessero le concedute successioni ereditarie. Con queste medesime Martino V., dando agli stessi l'uso delle rendite, accordollo colla loro incapacità di avere di proprio. Così tutti i Sommi Pontefici, che vollero salvo un tale spropriamento, nelle loro Bolle intorno alla povertà de' Minori si dichiararono. Ed è possibile, che il solo Clemente IV. mancasse di usare una simile dichiarazione, o protesta in favore del detto spropriamento, quando dal senso naturale della parte *dispositiva* del suo Breve restando tol-

 to,

(a) *Et nihilominus volumus, ac eisdem auctoritate, scientia, & potestatis plenitudine statuimus, & ordinamus, quod de caetero perpetuis futuris temporibus institutiones, & substitutiones, relicta, legata, donationes inter vivos, & causa mortis, aliaque pia, & non pia dispositiones quaecumque, quocumque nomine nuncupentur, tam simplices, & pura, quàm conditionales, & modales, Fratres, & domos dicti Ordinis, ipsarumque domorum Ecclesias, Cappellas, picturas, & fabricam, seu illorum commodum, & favorem quomodolibet concernentes, hactenus facta, & in posterum perpetuis futuris temporibus facienda; etiam si in tempore institutionum, substitutionum, relictorum, fideicommissorum, legatorum, donationum, aliarumque dispositionum hujusmodi Fratres ipsi, in quorum favorem emanarent, nondum Ordinem praedictum ingressi forent; eidem Romana Ecclesia, & de illa Ordini, ac Fratribus, & locis eorundem facta esse intelligantur, & eundem plenarium sortiantur effectum, quem sortirentur, si nominatim, & expressè prafata Romana Ecclesia, & de illa, ac in ejus favorem facta essent; nec possint praetextu incapacitatis eorundem Fratrum quovis modo de invaliditate notari*. Sixtus IV. in sua laudata Bulla *Dum fructus uberes*.

Haereditates verò, quae eisdem Fratribus, si in saeculo forent, ab intestato deferrentur, prafata Romana Ecclesia, quae ipsorum Fratrum locum, quoad hoc tenet, deferantur; ipsa quoque Romana Ecclesia quoad haereditates, & bona, quae Ordinem ipsum ingredientibus, sub conditione mortis eorum sine filiis restituere gravati sunt, filiorum locum teneat, sicut tenent Monasteria proprium habentia in communi, si tales gravati illum ingressi forent ..... volumus tamen, quod bona, quae eos nomine ejusdem Romana Ecclesia praemissorum, & praesentium litterarum tenoris vigore consequi contigerit, juxta earundem tenorem alienare, & in usus licitos eorundem Fratrum (Sindici praefati) *convertere debeant, & teneantur*. Ibidem.

to, era più necessaria, che in qualunque altra Bolla Pontificia, per far conoscere, qualmente non intendeva egli, che i Minori dovessero aver di proprio in comune, come i Predicatori? Non è certamente verisimile: perlochè conchiuderò, come del nominato diploma di Ottone III. conchiude il Padre degli Annali Ecclesiastici, ch' essendo nel Breve *Obtentu &c.* di Clemente IV. alcune cose ripugnanti allo stato de' Minori di que' tempi, ed altre mancandovene, ch' era necessario il porvele; il Breve stesso ad alte voci esclama contra i suoi falsificatori (a). Onde per conoscere dalla sua parte *narrativa*, e *dispositiva*, che non è indirizzato a i Frati Minori, e che il nome del Generale di questi vi è stato intruso posteriormente da qualche falsario, basta la sola attenta lettura del Breve stesso; presupposta semplicemente tanta di pratica nella Storia Francescana, quanta basti per sapere, che avanti al Concilio Trentino i Francescani tutti erano incapaci di aver di proprio, come in particolare, così anche in comune.

CAP. IV.

Seguita a dimostrarsi la falsificazione del titolo dell'accennato Breve, confrontandolo coll' Originale custodito nell' Archivio segreto del Vaticano, con quello de' PP. Domenicani, e con altri documenti di questi.

TRoppo importa, secondo il Ragionista, per la presente causa, che nel vero titolo del Breve *Obtentu* sia incluso, o nò il Generale de' Frati Minori; e però impiega egli tutte le sue forze in far credere, che nell' esemplare del suo Sacro Convento di Assisi non sia falsificazione alcuna; che che abbia scritto il dottissimo Autore delle *Lettere a Filalete*, nel provare prima di me l' asserita falsificazione: i cui argomenti dal Ragionista sono stati come in questo, così negli altri punti di controversia, o declinati, o impiastrati con ciarle, ma non mai veramente sciolti; quantunque nell' Indice del suo volume contra il suddetto Autore vanti di aver fatte prodezze. Non si pensi dunque una mia vanità, se tutto mi occupo nel restante di questo libro in provare maggiormente la detta falsificazione, ritoccando tal volta gli argomenti, apportati dal menzionato Autore, conforme il Ragionista và rimpastando le favole del suo mal sodisfatto Filalete.

§. I.

(a) *Sunt quidem complura, quæ in eodem diplomate scripta reperiuntur, quæ veritati adversari noscuntur: insuper alia desiderantur, quorum omissio perspicuè posset redarguere falsitatem, & esse commentitium demonstrare.* Card. Baronius Tom. 12. edit. Antuerpien. ad ann. 1191. pag. 829. litt. E.

§. I.

Provasi col confronto dell' Originale del Vaticano, cogli Archivj, e con altri documenti del religiosissimo Istituto de' PP. Predicatori; e si notano alcuni errori degli Argomenti, ad alcune Bolle premessi dal Cherubino nel suo Bollario.

I. GIA' si disse di sopra, e quì replico, che nell' Archivio segreto del Vaticano si conserva l' Originale del famoso Breve *Obtentu* di Clemente IV., nel cui titolo si legge il nome del Maestro Generale, e de' Religiosi dell' Ordine de' Predicatori, e non vi si scorge menzione alcuna, o del Generale, o de' Frati dell' Ordine de'Minori. Giusta questo originale, ivi conservato ne' Registri Vaticani, fu riportato il Breve suddetto; e del medesimo da i predetti Registri ne fu estratta fedelmente una copia, e fu autenticata dal Signore Jacopantonio Priore *de Pretis*, Prefetto del medesimo Archivio, nel dì 3. Luglio dell' anno 1727., per farla vedere a Filalete Adiaforo, come per verità fu fatto; leggendosi questa nel fine della quarta *Lettera del buon amico* allo stesso (a). Voglio credere, che le Lettere Pontificie, conservate in questo Archivio, e riportate in quei Registri, sieno, in caso di dubbio, di autorità maggiore a quella delle custodite nell'Archivio del Sacro Convento di Assisi, donde furono tratte le copie del prefato Breve di Clemente, col titolo discordante dall'Originale del Vaticano; e furono inserite ne' libri, ove così malamente riportato leggesi, come nel Bollario del Cherubino, e altrove.

II. E in quanto a questo Bollario, non sò, perchè nella nuova sua edizione, incomiciatasi nel Pontificato di Clemente XII. in Roma nella stamperìa del Mainardi, sieno stati ristampati tutti gli spropositati argomenti, che alle Bolle Pontificie, oltre (per non dire contra) il tenore delle medesime, in favore de' PP. Conventuali, e in pregiudizio degli Osservanti, già premise nell' antica edizione il Cherubino; e poi non sia stato ristampato ancora il Breve *Obtentu* di Clemente IV.. Non può già credersi, che sieno stati i Minori Osservanti quelli, che

(a) *Copia Bulla S. M. Clementis PP. IV., extracta de verbo ad verbum ex Regesto authentico in nulla sui parte vitiato suarum Literarum Apostolicarum anni primi sui Pontificatus, signato num.204., existente in Archivio secreto Vaticano fol.53. tenoris sequentis, videlicet:* -- Magistro & Fratribus Ordinis Prædicatorum -- Obtentu divini nominis &c. *Desumpta fuit hac copia Bulla ex dicto authentico documento, benè servato, in prædicto secreto Archivio Vaticano existente, & cum eodem collationata in omnibus concordat; quare hic me in fidem subscripsi, ac solitum meum Sigillum apponere feci, ut infra -- hac die 3. Julii 1727.* Jacobus Antonius Prior de Pretis præfati Archivii Secreti Custodiæ Præfectus &c. *Loco* ✠ *Sigilli.*

che abbiano proccurato di far tralasciare questo Breve; imperocchè dovendosi ristampare sul tenore degli originali dell' Archivio del Vaticano, se ristampavasi, fatto si sarebbe vedere, che non appartiene a i Frati Minori, e che hanno ragion' essi nel dire, che nel titolo degli esemplari non corrotti esservi dee il solo nome del Maestro Generale, e de' Frati dell' Ordine de' Predicatori, e non quello del *Ministro Generale dell' Ordine de' Frati Minori*. Era dunque vantaggio degli Osservanti, e pregiudizio de' Conventuali il ristamparsi, non come nell' antica edizione di quel Bollario, ma come contiensi nell' Archivio Papale. Chi dunque sarà stato l' autore, perchè non si ristampi, e perchè non apparisca nel nuovo Bollario del Cherubino questa *dichiarazione* di Clemente, spettante a i diritti de' PP. Predicatori? Almeno per rispetto di questi dovea non sopprimersi. Se a caso fu qualche zelante del vero, il quale non volle, che in veruna maniera nel nuovo Bollario comparissero Lettere di controverso titolo, che recar potessero pregiudizio ad alcuna delle parti litiganti; perchè non tralasciare altresì gli argomenti di alcune Bolle, di cui parlammo nel primo libro, che con pregiudizio degli Osservanti, senza fondamento, e senza proposito, pongono i Conventuali nel primo secolo Francescano? Ah! gran forza dell' amore parziale, che giunge a far dire a i Pontefici quello, che mai non dissero!

III. Ma torniamo al nostro proposito, e seguitiamo il confronto dell' esemplare di Assisi con quei de' PP. Domenicani. Il celebre P. Bremond nel suo Bollario Domenicano, nelle note a questo Breve, o Bolla di Clemente IV. fa menzione di una copia autentica del medesimo Breve, che dall' Archivio del Convento de' PP. Predicatori di Tuy egli stesso fece mandarsi a Roma; e in quella non leggesi altro titolo, che il seguente: *Clemens Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis filiis Magistro, & Fratribus Ordinis Prædicatorum salutem, & Apostolicam Benedictionem. Obtentu divini nominis &c. dat. Perusii II. idus Februarii. Pontificatus nostri anno primo*. Questo stesso Breve confermato fu specificamente, e riportato di parola in parola da Niccolò IV. nella sua Bolla *Cum olim* (1), e da Martino V. nella sua Bolla *Dudum* (2); e non mai fu rapportato con altro titolo, che coll' espresso di sopra. Onde l' ingenuo P. Bremond nella nota marginale sopra la lodata Bolla di Martino V. al numero 4., a queste parole del titolo -- *Al Maestro, e a i Frati dell' Ordine de' Predicatori* -- puone questa piccola nota: *nulla hic mentio Fratrum Ordinis S. P. Francisci*. Non tanto mi stupisco di Martino V., quanto di Niccolò IV., il qual' essendo stato Frate Minore, anzi Ministro Generale, succeduto immediatamente a San Buonaventura, ogni ragione voleva, che confermando, e rapportando il nominato Breve, nel titolo non esprimesse i soli PP. Predicatori, ma ancora i suoi Minori; se a questi eziandio era stato indirizzato da Clemente, e massimamente alle preghiere del gloriosissimo suo Santo Antecessore nel Generalato. Il che se non fece, segno è, che quel Breve era pe' soli PP. Domenicani: la qual cosa maggiormente comprovasi dal non essersel mai fatto confermare i Frati Minori,

nori,

(1) *Bullar. Ord. Præd. tom. 2. pag. 30.*
(2) *ib. pag. 550.*

nori, benchè dalla diligenza conosciuta de' PP. Predicatori muover si dovessero a ciò fare per le medesime cagioni di quelli.

IV. Senza la detta aggiunta del nome del *Ministro Generale dell' Ordine de' Frati Minori* leggesi il prefato Breve *Obtentu* nel Bollario del P. Alberto Castellani Frate Predicatore, stampato in Venezia nell' anno 1505. (1), e nell'altra edizione del medesimo fatta nell' anno 1516. (2), nelle Costituzioni de' PP. Predicatori, impresse nell' anno 1505. (3); e finalmente nel Bollario del P. Stefano Ulusmare, Maestro Generale dell'Ordine. Ed è da notarsi, che le Bolle contenute in questo Bollario furono tutte autenticate dall' Auditore della Camera Apostolica, e confrontate, o cogli autografi, o cogli esemplari autentici. Dee dunque a tutti questi monumenti, e all' Archivio stesso del Vaticano, che serve a tutti di norma, negarsi la fede da chi vuol sostenere per incorrotto il titolo del famoso esemplare del Sacro Convento di Assisi, nel quale, oltre i PP. Predicatori, leggesi espresso eziandio il *Generale de' Frati Minori*. Sta pronto colla risposta l' Autore delle *Ragioni*, che di questi argomenti alcuni già ne lesse nelle Lettere al suo Filalete. Ascoltiamolo.

(1) Pag. 16. n. 63.
(2) Pag. 45.
(3) In Clem. IV. n. 56.

§. II.

Quanto vanamente il Ragionista, per sostenere la sua pretensione, tenti di screditare il celebre Registro dell' Archivio Vaticano.

„ I. Niun incomodo (ei dice nella pagina 148.) può recarmi l'esem-
„ plare del Registro Vaticano, nel quale il Breve medesimo à
„ questo titolo: *Ministro, & Fratribus Ordinis Prædicatorum*; imper-
„ ciocchè un tal Registro non è molto antico, nè trapassa i tempi di
„ Sisto V. Ed aggiungo dippiù, che se quest' Esemplare egli è certa-
„ mente difettuoso nel principio del titolo, mancandovi le parole *Di-
„ lectis filiis*; e perchè dovrò crederlo sincero nel fine? Nè credano
„ gli Osservanti, che per le lettere Pontificie del primo secolo France-
„ scano vanti maggiore autorità dell' Archivio de' Conventuali del Sa-
„ cro Convento d' Assisi. Conciossiacchè questo Convento appunto i Som-
„ mi Pontefici stabilirono in quel tempo per lor Archivio Papale, mas-
„ sime per le lor Lettere emanate fuori di Roma, conforme è ap-
„ punto il nostro PRIVILEGIO di Clemente IV. dato in Perugia. E
„ ne rendono testimonianza certissima il Baronio (4), e lo Spondano (5),
„ dicendo, che Benedetto XII dimorando in Avignone, e tenendo bi-
„ sogno d' alcuni Privilegi, e scritture, appartenenti alla Chiesa Roma-
„ na, inviò un tal Giovanni nel Sacro Convento d' Assisi a pigliarle,
„ e rapportano le parole dello stesso Giovanni, che dice: *Nos Joan-
„ nes, delegatus &c. ad Civitatem Assisii, & locum Fratrum Minorum* (man-

„ co

(4) an. 1191.
(5) an. 1339.

„ co male che non dice *Conventualium*) *B. Francisci, videlicet ad Ca-*
„ *meram juxtà Sacristiam, ubi præfatus Thesaurus asservatur, nos perso-*
„ *naliter conferentes, visis, & receptis Inventariis, aliàs de dicto Thesau-*
„ *ro factis, privilegia, & Registra, & scripturas perquisivimus.*

II. Lo ascoltaste, o Lettore? Io per me lo ascoltai, e n' ebbi tanta, che mi basta, avendo imparato da costui, che per le lettere Pontificie del primo secolo Minoritico l' Archivio del Vaticano autorità maggiore non vanti dell' Archivio del Sacro Convento di San Francesco d' Assisi; anzi che sia di minore autorità quello del Vaticano di quello del predetto Convento; e che però in caso di dubbio, discordando tra di loro le scritture di que' due Archivj, per la decisiva prevaler debba l' Archivio d' Assisi; come appunto egli pretende circa il Breve di Clemente IV., per cui nega l' autorità all' Archivio del Vaticano, sul fondamento, che altramente leggesi nelle scritture del suo Archivio di Assisi. Ma perchè con tanta franchezza opporsi a i monumenti custoditi nell' Archivio Vaticano, e stimargli non sinceri, e non esatti? Perchè (dic' egli) il Registro del Vaticano molto antico non è, nè trapassa i tempi di Sisto V. Ma questo che importa? mentre per quanta sia l' antichità del detto Registro, o poca, o molta, certo è, che in esso contengonsi fedelmente trascritte le lettere Pontificie, contenute originalmente nell' Archivio Vaticano? Vuol' egli forse far credere, che un così celebre Registro sia stato composto col trascrivere de' soli scartafacci, e delle copie sospette capricciosamente, posposti gli originali, e veri autografi de' Sommi Pontefici? E chi sarà per credergli; essendo cosa certissima, che se in qualche luogo si conservano gli autografi delle Pontificie Lettere, questo è l' Archivio Papale, e se qualche Registro delle medesime è esatto, e fedele, questo è il Registro Vaticano. Imperocchè ogni Curia, ogni Vescovado, ogni Principe, anzi ogni piccolo paese, o Convento, custodisce diligentemente i suoi documenti. Quanto più dunque la Chiesa Romana, le cui scritture appartengono a i diversi affari di un Mondo Cattolico? Non saranno dunque interi, e maggiori di ogni eccezione i Brevi Pontificj, custoditi nell' Archivio Vaticano, e precedenti al Pontificato di Sisto V. eh? Ovvero non saranno stati fedelmente ivi registrati? Quando ciò fosse, in dubbio della integrità di qualche Breve di quei tempi, allegato, e conservato nel suo privato Archivio da una delle parti litiganti, come accade nelle presenti controversie, non più vi sarà dove ricorrere per decider la lite; nè avrà contra quell' Archivio privato, in tal materia, punto d' autorità l' Archivio Vaticano, e si avranno ad acchetare le cose a forza di sclamazioni. Non è questa una cosa incredibile? Incredibile è dunque, che i Brevi custoditi nel detto Archivio non sieno di tutt' autorità; e che non sieno stati fedelmente trascritti nel lodato Registro, in qualunque tempo sia stato quello composto. E donde ha tratta il P. Wadingo la maggior parte delle Lettere Pontificie, contenute ne' suoi Annali, se non che da i Registri delle medesime, che stanno nell' Archivio Vaticano? Posta dunque in dubbio l' autorità di quelli, non occorre più litigare sul fonda-

mento

mento di tali Lettere, và per terra una gran parte delle notizie, somministrate in detti Annali, ed in altri libri. Non è un volere sconvolgere, per così dire, il Mondo, l'attenersi all' apportata risposta del Ragionista? Sieno dunque, come esser vogliono, stati ordinati, o fatti sotto Sisto V. i predetti Vaticani Registri, creder si dee, che in quelli non sia veruna sostanziale alterazione, mutazione, o troncamento, per cui sostanzialmente discordino da i loro legittimi autografi le Bolle, o i Brevi, che in quelli si contengono; perchè se in qualche Archivio creder dobbiamo esser stati conservati gli autografi delle Lettere de' Papi, questo, ripeto, massimamente ha da esser quello de' Papi stessi; qualunque stata sia in diversi tempi la maniera di conservargli.

III. E' poi veramente un pelo nell'uovo, e un vano scrupolo quello, che aggiugne il Ragionista per provare, che il detto Breve contenuto nel Registro Vaticano stimar non si debba intero, per quanto appartiene al caso nostro; conciosiachè le parole, che o si esprimano, o non si esprimano, invariata lasciano la sostanza tutta della Pontificia Lettera, da quelli, che riportarono gli autografi ne' registri del Vaticano, per lo più furono lasciate. Quindi è, che se osserviamo non solamente il Breve *Obtentu*, ma ancora le Bolle tutte, o i Brevi, contenuti negli Annali del P. Wadingo, e trascritti da i lodati Registri, troviamo mancar ivi regolarmente le parole *Dilectis filiis*, e le altre *salutem & Apostolicam benedictionem*; per tacere di altre simili nella chiusa delle Lettere, spesso troncate colla nota &c., e altre affatto lasciate senza alcuna nota. E ciò, perchè o ci sieno, o non ci sieno le dette parole, la Lettera Pontificia è sempre di ugual valore, e la sostanza è sempre intatra: onde benchè si leggano quelle espresse dentro gli autografi, e ancora negli originali spediti a varie persone, non era necessario, che si riportassero ne' Registri del detto Archivio. Ma dirà forse il Ragionista, che parimente riportandosi nel mentovato Registro il Breve *Obtentu divini nominis* non era necessario esprimervi il nome del *Ministro Generale dell' Ordine de' Minori*. Se ciò dicesse, i fanciulli stessi direbbero, che s' inganna a partito; perocchè il mancare in un Breve il *Dilectis filiis*: o cosa simile, non lo limita, nè gli toglie forza, o estenzione veruna; il mancarvi poi di tal Ministro Generale il nome, fa che il Breve abbia tutto il vigore pe' PP. Domenicani, e che di nessun vigore sia pe' Francescani, come non fatto per questi. Altro è lasciare le parole di pura cirimonia, e altro è lasciar quelle di vera sostanza. Non vale dunque un zero la riflessione del Ragionista contro al suddetto Vaticano Registro, per togliere a quello l'autorità; perlochè ceder dee l' esemplare del Convento di Assisi all' autorità del medesimo.

IV. Se poi nel Sacro Convento di San Francesco di Assisi era ne' primi secoli Francescani una qualche parte dell'Archivio Papale, massimamente per le Lettere Pontificie, spedite fuori di Roma, come dice il Ragionista, questa non era già l'Archivio privato, che ancora ne' dì nostri mantengono ivi i Religiosi. Era un Archivio particolare distinto da quello de' Frati, e dicevasi l'*Archivio della Romana Chiesa*,

come costa così dal Breve di Benedetto XII. spedito a Giovanni Arcidiacono di Frejus, e suo Cherico di Camera, il quale fu mandato da Avignone in Assisi a prendere ivi de' documenti; come ancora dalla dichiarazione di questo Arcidiacono Giovanni, appresso il citato Baronio, dove dice di essersi portato in *Assisi al Convento de' Frati Minori di San Francesco, cioè, alla Camera vicina alla Sagrestia superiore, dove il prefato tesoro si conserva NEGLI ARCHIVJ DELLA ROMANA CHIESA, e veduti gl' Inventarj del detto tesoro fatti altre volte, di aver cercati i privilegj, i registri, i libri, e le scritture* (1). Conchiude poi appresso il citato Baronio questa sua *dichiarazione*, o *protesta* il mentovato Giovanni Arcidiacono, e dice: *data, e fatta in Assisi, nel luogo de' Frati Minori, nel Palazzo del Signor Papa, l'anno della natività del Signore* 1338. Dunque nel predetto Sacro Convento in tal tempo il Papa vi avea una abitazione particolare, col suo particolare Archivio, distinto dall' Archivio de' Frati. Ciò supposto, io dimando al Ragionista: i documenti di quell' Archivio del Papa sono stati forse donati a i Frati, e incorporati co' documenti dell' Archivio di quel Sacro Convento? Se afferma, certamente quelli mancano nell' Archivio del Vaticano; ed ha ragione di creder più, in ordine a tali scritture, all' Archivio del suo Convento. Ma chi crederà, che una cosa di tanta premura, di quanta sono i monumenti degli Archivj Papali, sia stata così abbandonata da i Sommi Pontefici? E quando anche ciò fosse accaduto, come ci assicureremo, che il Breve *Obtentu*, citato, e prodotto da i PP. Conventuali, sia uno di quelli stessi monumenti, che conservavansi una volta nel predetto Archivio Papale; ovvero, se è uno di quei medesimi, non sia stato, dopo venuto in potestà de' Frati, alterato, e corrotto nel titolo? Se poi quell' Archivio Papale co' suoi, allora ivi custoditi, documenti non è oggi nè incorporato co' monumenti del Convento, nè in alcun modo di potere di quei PP. Conventuali, abitatori del Sacro luogo, che ha che fare l' avere i Papi una volta, conforme una particolare abitazione, così un particolare Archivio ivi tenuto, per esaltare l'Archivio privato di quel Convento sopra l' odierno Archivio del Vaticano? Di quì può conoscersi chiaramente, che l'Autore delle *Ragioni*, a dispetto anche del vero, vuol sostenere la sua male appoggiata causa, e darci a credere, che per essere stato anticamente l'Archivio del Papa in quel Sacro Convento, l'odierno privato Archivio de' suoi PP. Conventuali sia quello stesso Archivio Papale, benchè i monumenti dell' Archivio Papale sieno stati adunati in Roma. Poco per altro mi premono i colui sogni: a me basta, che nessun uomo prudente sia per prestar fede alle di lui ciance, con cui vuol' esaltare i suoi protocolli, e Archivi tanto più del dovere; servendosi d' imbrogli, e di sottigliezze, in pregiudizio della stima, dovuta al pubblico Archivio del Vaticano, favorevole alla causa degli Osservanti. E fortuna fu della Sacra Scrittura il non mai essere stata in lor favore allegata dagli Osservanti; mentre se ciò fosse accaduto, addio venerabile autorità di quella edizione almeno della medesima, che si allegò. Così fa regolarmente chi vuole impugnare la verità.

(1) *Apud Baron. ad an.* 1191.

§. III.

§. III.

Si adducono, e s'impugnano le altre risposte del medesimo a i documenti dell'Ordine de' Predicatori, e per la integrità del suo Assisiano esemplare.

I. UN pò meno risoluto fu il nostro Ragionista co' monumenti de' PP. Predicatori; perocchè non negò a questi la credenza, ma gli conciliò con quelli del suo Archivio di Assisi. Scrisse per tanto nella pagina 147.

II. „ In quanto alla compilazione de' privilegj Domenicani, si conviene avvertire, che se questa avanti di pubblicarsi, venne autenticata dall'Uditore della Camera; nella stessa maniera sappiamo pure autenticata quella de' Francescani; l'una, e l'altra dunque dev' esser vera, e legitima; nè una può esser di minor fede dell'altra. Ma ciò supposto: la diversità del titolo, che in esse trovasi nel prefato PRIVILEGIO di Clemente IV., per niun modo può attribuirsi, che la CONCESSIONE non sia stata da questo Pontefice veramente diretta ad amendue gli Ordini; ma piuttosto all' abbreviatore, il quale nella Bolla consegnata a' Domenicani, o per abbaglio, o perchè non credesse necessario parlar in essa de' Francescani, o per altro accidente, vi spiegò un Ordine solo, e in quella consegnata a' Francescani vi spiegò l' un, e l' altro.

III. E nella pagina 140. premesso avea, parlando del medesimo Breve di Clemente IV. colla espressione del Generale de' Minori „ soggiugnendo dippiù i nostri più vetusti di averlo tenuto per vero; perchè avanti di stamparsi la prima volta (1), riconosciuto fu il suo originale unitamente con molti altri privilegj Francescani, e autenticato, e giudicato legittimo da Monsignor Antonio del Monte, Arcivescovo Sipontino, e Uditore della Camera Apostolica.

(1) *Firmam. 3. Ord. p. 1. fol.....*

IV. Tre cose dobbiamo quì esaminare. La prima è, se la mancanza del nome del Generale de' Frati Minori negli esemplari del Breve di Clemente, e negli altri documenti de' PP. Domenicani possa esser provenuta dalla licenza presasi, o dallo sbaglio dell' abbreviatore, o da qualche altro accidente, fuorchè dal mancare nell' autografo. La seconda è, se la compilazione de' privilegj Domenicani di maggiore autorità non sia di quella de' libri, che contengono la copia del Breve suddetto, col nome del *Generale de' Frati Minori* nel titolo. La terza, se sia vero, che il suddetto Breve, pria di stamparsi la prima volta, fosse autenticato, e giudicato legittimo dall' Arcivescovo Sipontino.

V. La prima per tanto, poichè si afferma senza veruna prova dal Ragionista, può da me negarsi senza obbligo di addurne alcuna

ragione. Troppo generica scusa ella è il dare la colpa agli scritturali, quando la scrittura non è a genio suo; conforme però questa scusa non si ammette generalmente, così non sono io in obbligo di ammetterla al mio Ragionista. Non voglio tuttavia lasciarlo così alla secca: porto la ragione, per cui non debba di tal mancanza darsi la colpa all' Abbreviatore, e questa è, perchè quel Breve nella sua narrativa, e dispositiva, esaminate di sopra, non appartiene in conto veruno a i Frati Minori; anzi allo stato di questi, sempre mantenuto pria del Concilio Trentino, è ripugnante, come provammo nell' antecedente capitolo. Dunque ben fece l' Abbreviatore a non porre nell' esemplare, dato a' PP. Domenicani, il nome del *Generale de' Minori*: e se posto ce lo avesse, non avrebbe fatto da fedele Abbreviatore, perchè non avrebbe osservato il titolo dell' autografo, o archetipo, qual' era in se stesso, e quale richiedevasi dal corpo del Breve.

VI. La seconda, cioè, che i libri, o le collezioni de' privilegj Francescani, dove contengasi il Breve *Obtentu* col titolo desiderato dal Ragionista, sieno di autorità non inferiori a quelli, che contengono i privilegj Domenicani, e specialmente alla esattissima compilazione, fattane dal Rev. P. Stefano Ususmaris, Maestro Generale di quel Sacro Istituto, è cosa difficile a persuadersi; conciossiachè la compilazione Domenicana, oltre l' essere stata fatta *per comandamento, industria, e opera* di persona tanto autorevole, quanto era il lodato Maestro Generale, che solo v' incluse que' privilegj, *che dagli Archetipi, o da i loro autentici transunti aver si poterono*, come protestasi nel titolo della medesima, è stata di più sempre riputata di tanta esattezza, che nè in tutto, nè in parte veruna, per quanto abbia io potuto sapere, fu mai posta in controversia. Pel contrario le compilazioni de' privilegj Francescani, continenti l' accennato Breve col titolo favorevole al mio contraddittore, nè vengono da persone di tanta autorità, nè sono così senza contrasto. Imperocchè sebbene il Procuratore P. Clandio Ugone, che, come leggesi nell' Istrumento confermativo dell' Arcivescovo Sipontino, fece le parti di Attore nel processo per la conferma de' privilegj Francescani, trattasse per parte del Generale, e di alcuni Ministri Provinciali di Francia; nondimeno egli non era lo stesso Generale. Oltrechè il Conservatore de' privilegj, che quasi in forma di editto comprese in uno, e pubblicò i privilegj Francescani, confermati dal Sipontino, ed altri appresso presentatigli dal P. Bonifacio di Ceva, prepose al Breve *Obtentu divini nominis*, o almeno lasciò una tale rubrica (1), che sola gitta a terra la forza tutta del mentovato Breve in ordine a i Francescani, e confonde cento, e mille false proposizioni del Ragionista. Eccone fedelmente le parole: *Clemente IV. concede, che i Frati Predicatori, e i Minori Conventuali, per la Bolla seguente, possano succedere ne' Beni de' loro Genitori, e disporne a loro piacimento, CONTRA LA FORMA DELLA LORO REGOLA, E PROFESSIONE MALE INFORMATO &c. Or però si proibisce a i Frati Minori, massimamente a i riformati, e a quei della Regolare Osservanza, il prevalersi di questa, e di simili concessioni*

(1) *In Firm. 3. Ord. p. 2. fol. 71. quod etiam inscribitur* Speculum Minorum.

ni (*a*). Vada ora il Ragionista, e spacci, che le successioni ereditarie, contenute nel Breve di Clemente IV., non erano contrarie alla Regola, e professione Minoritica, o che i Francescani potevano lecitamente prevalersi di un tal privilegio, conceduto dal Papa *malamente informato*. Noti poi quel *massimamente*, il quale significa, che non a i soli Conventuali riformati, e agli Osservanti, ma a tutti i Minori eziandio era vietato il prevalersi di quella concessione; quantunque fosse più vietato a i Conventuali riformati, e agli Osservanti, che a i non riformati Conventuali; perchè quelli non ricevevano neppure i privilegj di Martino V., e di Sisto IV., vivendo nella purità della Regola.

VII. Altri, ben conosciuti dal nostro Ragioniere, antichi Scrittori pria del Concilio di Trento accusarono lo stesso Breve di surrettizio, e di orrettizio ne' loro scritti, come nell' apportata Rubrica, i detti de' quali si allegheranno in luogo più proprio: donde comprendesi quanto minore sia l'autorità della compilazione de' privilegj Francescani, rispetto a quel Breve, a confronto di quella de' PP. Domenicani, di cui non trovasi chi dubitasse giammai. Ma diamoli ancora per non detto ciò, che ora io diceva, ed osserviamo in se stessa la confermazione de' privilegj Francescani, comprendente il famoso Breve col nome del *Ministro Generale* nel titolo; e veggiamo in che maniera fu fatta, e che possa inferire. La maniera, con cui venne fatta fu, che presentatosi a Monsignore Antonio del Monte, Arcivescovo Sipontino, e Giudice Ordinario della Curia Romana, il P. Claudio Ugone Francescano gli fece istanza, come Procuratore del Ministro Generale, e de' Ministri di alcune Provincie della Francia, acciocchè volesse autenticare, confermare, e ristringere in transunti un certo nnmero di Lettere Apostoliche, concednte, o comunicate a i Francescani da Giulio II., e da varj altri Sommi Pontefici. Il Sipontino allora citò secondo il solito, acciocchè venisse ad opporre chi contra quelle avesse avuto che dire. Scorso il termine perentorio, e non essendo alcuno comparso ad obbiettare contro a quelle, pronunziò per contumaci coloro, che avessero avuto qualche interesse contro alle medesime; quindi volendole dichiarare legittime, ed autenticare, nelle sue mani le prese, *quali in forma di Bolla, e quali in forma di Breve, le vide, le tenne, le lesse, le maneggiò, e diligentemente l'esaminò*, come egli dice nell' Istrumento: e perchè trovò, ch' erano sane, non già stracciate, nè viziate, nè sospette in parte alcuna; perciò ancora pronunziolle tali, dopo essere state riconosciute da alcuni testimonj giurati, e strignere le fece in più transunti autentici, che tutti comprese nel suo strumento. Tanto costa dallo strumento stesso, fatto in tal congiuntura dall'.

(a) *Clemens IV. concedit, Fratres Praedicatores, & Minores Conventuales, per Bullam sequentem, posse succedere in bonis Parentum suorum, de eis disponere ad eorum libitum, CONTRA REGULÆ & PROFESSIONIS EORUM FORMAM, malè informatus &c. Ideò nunc prohibentur Fratres Minores, maximè Reformati, & Observantiæ Regularis, hujusmodi, & similibus uti*. Rubric. memorata. Firmamenti 3. Ord. vol.1. Tract. 2. secundæ partis fol.88. col.2. a tergo.

dall' Arcivescovo citato, e trascritto ancora nello *Specchio de' Minori*, o *Firmamento de' tre Ordini*, massimamente dal principio, e dalla clausula dell' atto nella seconda parte *de' privilegj* (a).

VIII. Dall' essere pertanto stato confermato dall' Arcivescovo il suddetto Breve col mentovato affisso titolo nell' accennata guisa, cioè, per mancanza di oppositori, che ne accusassero la falsificazione; e per non avercela esso scoperta nel vederlo, nel maneggiarlo, nel leggerlo, ed esaminarlo, senza farne il confronto coll' Archetipo del Vaticano, o di altri Archivj, due sole cose ne seguono. Una è, che nè gli Osservanti, nè verun' altra persona prendersi volle la briga di andare ad obbiettare contro al medesimo; e in vero, perchè prendersela, se già da Sisto IV. Antecessore di Giulio II. i Frati Minori Conventuali ottenuto aveano il vero privilegio delle successioni ereditarie; laonde potevano succedere o fosse, o non fosse in quanto ad essi legittimo il Breve di Clemente IV.? Che se un qualche individuo della natura umana, presentatosi avanti al Giudice Prelato, avesse anche superficialmente, obbiettate contro al detto Breve le mie sole ragioni fino a quì apportate in questo libro; mi può credere il Ragionista, che il medesimo Breve dal Prelato stesso sarebbe stato escluso dal numero delle lettere Apostoliche, le quali nel suo Istrumento degnossi di approvare. L'altra cosa è, che per pronunziare la sentenza confermativa di quel Breve, non essendosi premesso altro esame positivo fuori del prenderlo, tenerlo, maneggiarlo, leggerlo, e diligentemente disaminarlo, la sentenza stessa del Sipontino valer non può più di quella de' tre Antiquarj di Roma, che per ordine di Benedetto XIII. ne fecero una simile disamina, e pronunziarono similmente la sentenza in favore

(a) *Nos tunc Antonius Archiepiscopus, & Auditor præfatus attendentes, requisitionem hujusmodi fore justam, & consonam rationi, quodque justa petentibus non est denegandus assensus, dictos citatos non comparentes, neque hujusmodi diei termino in aliquo satisfacere curantes, reputavimus meritò, prout erant, suadente justitia, contumaces. Et in eorum contumaciam ipsas litteras Apostolicas super hujusmodi Regulas, & alias præfatas, tam sub plumbo, quàm sub forma Brevis, & annulo Piscatoris, respectivè communitas, ipsis Brevibus, & eorum signatis, per nonnullos testes fide dignos in forma juris juratos recognitis, etiam ad manus nostras recipientes, vidimus, tenuimus, & palpavimus, & diligenter inspeximus, & examinavimus, sanasque & integras, non vitiatas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio carentes reperimus, talesque easdem pronunciavimus, & per præsentes pronunciamus.* Apud Firmamentum trium Ord. 2. par. fol. 71. a tergo col. 2. ed. Venet. an. 1513. In instrumento Archiepiscopi Sipontini.

. . . . . . *Et quia easdem litteras Apostolicas prædictas sic, ut præmittitur, visas, & integras, ac suspicione carentes, invenimus, ideircò ad venerabilis, & religiosi viri F. Claudii Hugonis, Commissarii R. P. Ministri Franciæ in Custodia Provinciæ Lotharingiæ, qui præinsertas nobis detulit, instantiam, petitionibus licitis annuentes, ipsas præsentibus de verbo ad verbum, nil addendo, vel minuendo, inseri fecimus. Et in testimonium visionis hujus, ac omnium præmissorum eis præsentes per Notarium publicum infrascriptum subscriptas dedimus litteras, sigilli nostri appensione munitas. Datum, & actum Romæ in ædibus nostris regionis Arenulæ propè Palatium Rev. Cardinalis Farnesio sub anno a nativ. Domini 1508. ind. 10. die 7. mensis Febr. Pontificatus SS. in Christo Patris, & Domini nostri D. Julii divina providentia Papæ secundi anno 5.* Ibidem fol. 102. col. 1. in fine Instrumenti Archiepiscopi Sipontini.

favore del medesimo. Laonde quanto diremo a suo luogo contro al giudizio de' detti Antiquarj, sarà soprabbondante per escludere anche il giudizio dell' Arcivescovo Sipontino, il quale, quando in simil fatto ingannato si sia, non può accusarsi di eretico neppure materiale. Sarebbe certamente stato un falsificatore poco astuto, e poco pratico, chi di detto Breve alterò il titolo, se portato non si fosse in tal maniera, che la sua falsificazione, col solo uso de' sentimenti del corpo non si potesse facilmente scoprire. E ciò in quanto all' autenticazione, e riduzione in transunti fatta di più lettere Apostoliche, spettanti a i Frati Minori da quell' Arcivescovo, a lui presentate dal sopraiferito P. Claudio Ugone, senza confrontarle con verun'altro monumento, e col sol' osservarle, considerarle, e farle osservare in se medesime, come già dissi.

IX. E qui noti bene il Ragionista, che se volessi farla da critico rigoroso, potrei anche talvolta mettergli in dubbio la confermazione, o l' istrumento stesso, al citato Arcivescovo attribuito, accusandolo di cosa sospetta; e il fondamento sarebbe, che due Scrittori contemporanei al medesimo, quali sono l'Autore delle *Firmamenta de' tre Ordini*, e l' Autore del *Firmamento de' tre Ordini*, nel riferirlo, e pubblicarlo dentro le opere loro, discordano l'uno dall' altro nel giorno del mese, nell'anno del Pontificato di Giulio II., e nell' anno di Cristo, in cui fu fatto quell' istrumento, anzi ancora nel luogo. Appresso l' Autore delle *Firmamenta* stampate in Lucca nell'anno 1511. nel Pontificato stesso di Giulio II., foglio 48. leggesi — *dato, e fatto in Roma nel Palazzo Apostolico, appresso San Pietro, nel giorno* 18. *di Febbraro dell' anno* 1510. *l'indizione* 13., *l' anno settimo del Pontificato di Giulio* (a). Appresso l' Autore del *Firmamento* stampato in Venezia nell' anno 1513. cioè, poco dopo la morte di Giulio II. leggesi — *dato e fatto in Roma*, non nel Palazzo Apostolico appresso San Pietro, ma *in casa dell' Arcivescovo nella contrada di Arenula appresso il Palazzo del Cardinale Farnesi*; non nell' anno di Cristo 1510., nell' indizione XIII., ma *nell' anno* 1508., *indizione settima*; non a i 18., ma *a i* 7. *di Febbraro*; non il settimo già, ma il *quarto anno del Pontificato di Giulio*, come costa dalle parole riferite nell' antecedente numero. Questa discordia nella data del medesimo Istrumento, in quanto è riportato da due Scrittori oltramontani, amendue contemporanei, la quale non può consistere in qualche abbaglio de' libraj, essendo così costante in ogni sua circostanza, se non toglie affatto all' istrumento il credito, ne indebolisce almeno l'autorità, e lo rende sospetto. E da questo ancora può accorgersi il Ragionista, non esser vero, che conforme la compilazione de' privilegj Domenicani fu autenticata dall' Uditore della Camera; *così sappiamo* essere stata autenticata quella de' Francescani dal Sipontino, specialmente in quanto al detto Breve.

X.

(a) *Datum, & actum Romæ apud S. Petrum in Palatio Apostolico ... sub anno a Nativ. Domini millesimo quingentesimo decimo, ind. XIII., die verò Lunæ 18. mensis Februarii, Pontificatus Julii divina provid. Papæ II. anno septimo.* Apud Firmamenta 3. ord. fol. 48.

X. Molto meno è vero, che questo Breve riconosciuto fosse, e autenticato dal Sipontino pria di stamparsi *la prima volta*; perocchè quando il Sipontino abbia veramente fatto l'accennato Istrumento, su cui tutto fondasi l'Autore delle Ragioni, lo fece, o nell'anno 1510., o nell' 1508.; ed il Breve *Obtentu* (come nella medesima pagina 140. osserva, contraddicendosi al solito, il Ragionista) fu stampato nelle *Monumenta dell' Ordine* l'anno 1506., ed in una raccolta di privilegj, e d'indulgenze de' Frati Minori, che dicesi estratta dal Registro Apostolico da Marco, allor' Accolito, impressa in Venezia nell' anno 1502., per mezzo di Lucantonio Giunta Fiorentino, come leggesi nella fine di quel libretto. Da che si conosce, che molto prima della ricognizione del Sipontino il famoso esemplare dell' Archivio di San Francesco di Assisi, col nome in fronte aggiunto del *Generale de' Minori*, cominciò a far breccia ne' sentimenti degli Uomini, che giudicavano de' soli caratteri, e ad essere spacciato qual fedelissimo Archetipo; ma torno a dire, che qualcheduna sola delle da me fatte osservazioni bastava per rivelare la segreta impostura, che non appariva nella ispezione de' caratteri.

CAP. V.

Si prosiegue a provare la stessa falsificazione co' testi di alcune Decretali, e Bolle Pontificie.

COme io diceva, il discernersi, che nel titolo del sopraddetto Breve di Clemente IV. da qualche astuta persona sia stato aggiunto di autorità propria il nome del *Ministro Generale de' Frati Minori*, non è cosa dipendente dal semplice uso de' sentimenti del corpo: è necessario pescare a fondo coll' uso dell' intelletto, e rintracciarne dalle viscere stesse del medesimo, e dello stato dell' Ordine Francescano i fondamenti. Non sia dunque discaro, se dopo esaminate le sue parti *narrativa, e dispositiva*, e dopo averlo confrontato cogli Archetipi, e cogli originali autentici de' più accreditati libri, e Archivj, dove può credersi, che si contenga nella sua primitiva illibatezza, faccio uso altresì di alcuni documenti Pontificj, da i quali si deduce l'alterazione dell' esemplare Assisiano.

§. I.

Provasi colla Decretale Exiit *di Niccolò terzo.*

I. QUesto Sommo Pontefice, come costa dagli Annali del P. Wadingo, e dalla sua citata Decretale, avanti di essere assunto al Papato, essendo Generale San Buonaventura, a petizione di questo Santo,

Santo, nel Pontificato stesso di Clemente IV., in tempo della data del Breve *Obtentu*, era il Cardinal Protettore dell' Ordine, cui per ufizio apparteneva l' essere informato dello stato, e delle condizioni dell' Ordine, il quale in caso di occorrenza correggere dovea, e moderare. Un tale ufizio egli adempiva con tanta vigilanza, che per aver più volte ragionato, e conferito intorno alla Regola, e professione de' Francescani, ancora co' sopravviventi compagni del Santo Patriarca Francesco, e per avere lungo tempo esercitato il suo zelo nelle cose Minoritiche, potè con verità nella sopraddetta sua Decretale dirsi pienamente *informato, così della intenzione del Santo Fondatore, come delle cose attenenti alla sua santa Regola, e all' osservanza di questa*. Sollevato nel soglio di San Piero, venne supplicato dall' Ordine Serafico, acciocchè degnar si volesse di fare una dichiarazione della Regola di San Francesco, del di cui senso allora in molti punti si dubitava. Condescender volendo alle umili suppliche l' amorevole Pontefice, volle il consiglio, e l' assistenza del P. Ministro Generale, di molti Provinciali, di alcuni dotti Prelati, e di due Cardinali Francescani; uno de' quali fu il P. Fra Girolamo di Ascoli, già Ministro Generale, successore immediato di San Buonaventura, e poi Papa col nome di Niccolò IV. (1). Con tali ajuti, e col favore dello Spirito Santo nell' anno 1279., cioè, nell' anno decimo quarto dopo la data del Breve di Clemente, compose la sua famosissima Decretale *Exiit*, in cui dichiarò la Serafica Regola, e le obbligazioni spettanti allo stato Francescano. Luogo dunque non v' ha di dubitare, che una tale dichiarazione fatta non sia con piena notizia, così de' doveri, come de' privilegj de' Frati Minori; perocchè non è punto credibile, che tali, e tante persone ignorassero cose di tanta importanza per l' ordito affare.

(1) *Tom. 5. edit. Rom. pag. 73. n. 10.*

II. Veniamo dunque a vedere ciò, che dica in detta Decretale in ordine al nostro proposito. Nell' articolo, o paragrafo *de legatis Fratribus in ultimis voluntatibus* io trovo, che così parla: *In oltre perchè alle volte nelle ultime volontà sotto diversi modi agli stessi Frati* (Minori) *lasciate sono molte cose, nè contiensi espressamente nelle dichiarazioni de' nostri Predecessori che debba farsi di quelle* (a). Che se a' Frati Minori da Clemente IV. (quattordici anni prima della data di tal Decretale di Niccolò) nel suo Breve *Obtentu* fosse stato detto: *Dichiariamo, che voi ne' beni temporali, ne' quali succedereste, stando nel secolo, possiate lecitamente succedere, prenderne il possesso, vendergli, e convertire il loro prezzo in vostra utilità, come vi parrà più spediente* (2); e tanto più se la stessa facoltà, come afferma il Ragionista, fosse stata data a i medesimi ancora molto prima da Innocenzo IV., Niccolò III. certamente non avrebbe potuto dire con verita, che *da' suoi Antecessori non era stato espressamente dichiarato, che far si dovesse delle cose lasciate a i Frati Francescani nelle ultime volontà de' Fedeli*. Era ben chiara la concessione, o dichiarazione di Clemente, che

(2) *Brev. Clem. IV. Obtentu div. Nom.*

(a) *Ad haec, quia Fratribus ipsis interdum in ultimis voluntatibus sub diversis modis multa leguntur, neque expressè quid de his agendum sit in declarationibus Praedecessorum nostrorum continetur*. In Decretal. *Exiit qui seminat.* De verb. signif.

che potessero succedere nel possesso delle medesime, come succeduto avrebbero, se stati fossero secolari, venderle, e del prezzo farne quello, che pareva loro più spediente. Nè vorrà il Ragionista, che oscura si dica la Bolla *Quantò studiosiùs* d'Innocenzo IV., in vigore di cui dato pretende a i Francescani questo privilegio, che afferma dichiarato soltanto nel Breve di Clemente IV. Bisogna bene, che fossero ignoranti, e mal pratichi delle materie, in cui facevano i Dottori, quei Ministri, quei Prelati, quei Cardinali, e quel Papa, se con tutta la chiarezza della Bolla d'Innocenzo, e del Breve di Clemente, lasciarono scorrere dentro la suddetta Decretale una simile proposizione. Come (si risente il Ragionista) di queste taccie date voi a quei chiarissimi personaggi? Ancor io mi arrossisco, e le ho in orrore. Meco dunque confessi, se vuole da quelle sottrargli, che nè Innocenzo concedette una tal facoltà, nè il Breve di Clemente appartiene a i Minori: così sarà vero, che dagli antecessori di Niccolò III. non fosse stato dichiarato, che far si dovesse delle cose lasciate a' Frati Francescani nelle ultime volontà de' Fedeli.

III. V'ingannate, mi si dirà pel Ragionista, v'ingannate. Per sottrarre da quelle taccie quei personaggi, non è necessaria una simile confessione: basta intendere, come deesi, le parole della Decretale apportate. Vi servano per regola queste seguenti dottrine del Ragionista nella pagina 142., e 143.

IV. „ Ma nè tampoco convince di falsità il privilegio di Clemen-
„ te IV., che Niccolò III. nella sua Decretale *Exiit*, discorrendo de'
„ legati, i quali in varj modi a' Francescani facevansi, dica, che
„ nè la Regola, nè i suoi predecessori mai dichiararono come debbano
„ interpretarsi. *Nec quid de ipsis agendum sit in Regula, nec præde-*
„ *cessorum nostrorum declarationibus continetur.* E che perciò esso vi-
„ desi in necessità di spiegare, che se il Testatore esprima un modo
„ illecito a' Frati, e che il dominio sia loro, il legato sia nullo: se
„ un modo lecito, e che il dominio sia d' altri, il legato sia valido.
„ E se finalmente non esprime modo alcuno, il legato intendasi fatto
„ in un modo lecito. Perchè ben poteva Niccolò III. dir queste cose,
„ tuttochè il prefato privilegio non ignorasse . . . . .

V. Fermatevi un tantino; perchè il vostro Ragionista mi va aggruppando astutamente certe cose, che se si lasciano passare, formano il suo primiero laberinto. Già l'osservaste nell'antecedente libro dell'uso delle *Rendite* sporre i testi a genio suo, e non mai volerlo confessare per illecito a' Frati Minori: faceva ricorso or' all'abuso, ed or' alla proprietà, o dominio delle medesime, sfuggendo così la forza degli argomenti. Ora viene ricantando sotto voce la stessa canzoncella, dicendo, che Niccolò III. nel citato articolo della sua Decretale dichiarò, che se un Legato fosse fatto in modo illecito a' Frati, *e che il dominio sia loro*, sarebbe nullo; se in modo lecito, *e che il dominio sia di altri*, sarebbe valido. Che non sia valido un Legato fatto con tali espressioni di parole, che significhino doverne essere il dominio appresso i Frati, neppure per ombra ivi lo disse Niccolò, che proposto si era di dichia-

dichiarare que' soli dubbj, la decisione de' quali non contenevasi espressamente nè dentro la Regola, nè dentro le dichiarazioni de' suoi predecessori: di qual natura non era il non potere i Frati aver la proprietà *nè di casa*, *nè di luogo*, *nè di cosa veruna*, e così non esser essi capaci di legati col dominio appresso se medesimi; leggendosi ciò espressissimamente nella Regola, e nelle *dichiarazioni* de' suoi antecessori Gregorio IX., Innocenzo IV., e Gregorio X.. La maniera pertanto illecita, in cui essendo fatto pe' Frati Minori un Legato è invalido, e che nè dalla Regola, nè da' suoi antecessori era stata espressamente spiegata, ma fu il primo a così spiegarla lo stesso Niccolò, si contiene in queste sue parole: *Dichiariamo*, *ordiniamo*, *e diciamo*, *che se il testatore nel fare il Legato esprima un modo*, *secondo il quale a' Frati*, *attesa la loro condizione*, *lecito non è il riceverlo*; *come se lasciasse a' Frati una vigna*, *o un campo da coltivarsi*, *una casa da appigionarsi*, *o in cose simili usasse somiglianti parole*, *o modi di lasciare*; *da tal legato*, *e dal riceverlo*, *in ogni modo i Frati si astengano* (a). Ecco dunque qual'è il modo illecito, in cui può esser fatto a' Minori un Legato. Non è semplicemente il campo, o altra cosa, col dominio appresso di essi, di cui, anche pria di Niccolò, era comune sentimento, che illecito fosse a i Francescani; è la vigna, o il campo da coltivarsi, la casa da appigionarsi, per darne i frutti a i detti Frati, benchè col dominio appresso altri, come io diceva nell'antecedente libro: in somma è l'uso semplice delle possessioni, e delle rendite.

VI. Il che si rende manifesto anche dall'osservare, quale sia il modo lecito ne' Legati fatti a i Minori, che Niccolò stesso contrappose al suddetto modo illecito, seguendo a dire: *Se poi il testatore avrà espresso un modo lecito a i Frati*, *come se dicesse*: *lascio la pecunia da spendersi per le necessità de' Frati*, *o la casa*, *o il campo*, *o la vigna*, *e simili*, *acciocchè da persona idonea si distraggano*, *e il loro prezzo ricevuto si converta in edifizj*, *o altre cose necessarie a i Frati*, allora soggiugne, *che nelle debite circostanze può da' Frati accettarsi* (b). Or se il modo lecito, in cui lasciato a i Frati Minori un qualche Legato, possa da questi nelle debite forme accettarsi, è, che non debba per essi tenersi a frutto annuale, o mestruo, ma che distrarre si debba, e convertirne il prezzo nelle necessità de' Frati, che che sia del dominio appresso i Frati, o altri, di cui non parla Niccolò; per ragione dunque di contrario il modo illecito, di cui egli parla, sarà il lasciarsi le dette cose in tal maniera, che deb-

(a) *Declaramus*, *ordinamus*, *& dicimus*, *quod si Testator modum*, *secundùm quem Fratribus*, *eorum conditione inspecta*, *recipere non liceret*, *exprimat in legando*; *ut si legaret Fratribus vineam*, *vel agrum ad excolendum*, *domum ad locandum*, *vel similia verba in similibus proferret*, *aut modos similes in relinquendo servaret*, *a tali Legato*, *& ejus receptione per omnem modum Fratres abstineant*. Nicolaus III. Constitut. Exiit. extra de verb. significat. in 6.

(b) *Si verò modum licitum Fratribus Testator expresserit*, *ut si diceret*: *lego pecuniam pro Fratrum necessitatibus expendendam*, *vel domum*, *agrum*, *vineam*, *& similia*, *ad hoc ut per certam personam*, *vel personas idoneas distrahantur*, *& pecunia de rebus ipsis accepta in aedificia*, *vel alia Fratrum necessaria convertatur*, *in hoc casu &c.* Ibidem.

bano conservarsi, e farsi annualmente fruttificare pe' Frati nella forma, che nel terzo libro si provò a i Francescani, secondo la purità della Regola, essere illecita. E qui per verità il Ragionista non ha fatte delle sue, ma è stato ben attento di non contraddire al suo sistema delle *rendite*, imbrogliando coerentemente il senso della Decretale di Niccolò su questo passo. Conchiudasi nondimeno per ora, che del dubbio, *se fosse lecito, o nò a i Francescani l'avere di alcuna cosa lasciata loro il dominio*, parlar non volle Niccolò; mentre allora questo dubbio non vi era. Del dubbio, *quali fossero i legati leciti a i Frati Minori, e quali nò*, parlar' egli voleva; mentre di questo non vi era in quel tempo alcuna espressa decisione. Che se da i suoi antecessori non si era fatta dichiarazione alcuna espressamente circa il potersi ricevere da Francescani i Legati; molto meno fatta si era circa il potersi ricevere l'eredità: essendo cosa certa, e fuori di ogni contrasto, che chi può in qualche modo ricevere una intera eredità, nello stesso modo è capace di esser Legatario, e ricevere un semplice Legato; essendo capace anche del meno chi è capace del più.

VII. Mi si prosiegua ora la recita del testo, e del sutterfugio del Ragionista, che scrive „: Ed io temo, che gli Osservanti non prendano un abbaglio, e non figurinsi, per questo privilegio darsi „ a' Francescani il dominio, e la proprietà delle successioni, quando „ in verità non permettesi ad essi altro, se non che le istituzioni, e „ sostituzioni di Sisto IV., le quali intendevansi fatte alla Chiesa Romana. E perciò Monsignor Marco, e il Wadingo allegati, e altri, „ scrivono, che quando Sisto IV. spiegò della sua Bolla *Dum fructus* „ *uberes*, spiegò anche di questo Breve di Clemente IV., che non di- „ stendevasi agli Osservanti . . . . . .

VIII. Io però temo, che il Ragionista non prenda egli volontariamente uno sbaglio, e non voglia venderci lucciole per lanterne; imperciocchè Clemente IV. nel suo Breve, come sopra si vide, usò queste parole: *Dichiariamo, che voi ne' beni temporali, ne' quali succedereste stando nel secolo, potete lecitamente succedere, prenderne il possesso, vendergli liberamente, e convertire il prezzo loro in cose di vostra utilità, come vi parrà più spediente*. Cosa certa poi ella è, che tali parole significano una facoltà di succedere con tutti i diritti di erede proprietario, e di padrone, come in fatti la significano ne' PP. Domenicani, a i quali furono veramente indirizzate: dunque se quelle indirizzate furono anche a i Francescani, anche in questi necessariamente hanno da significare una simile facoltà; altramente non la significherebbero neppure ne' PP. Domenicani. Mi dirà il Ragionista, che i Domenicani erano capaci di tal facoltà, non così i Francescani, che non potevano allora aver di proprio; e però le suddette parole altra maniera di poter succedere significano ne' Domenicani, altra ne'Francescani. Ma da questa verità inferire anzi ne dee il Ragionista, che quella *dichiarazione* di Clemente IV. non appartiene punto a i Francescani, perchè rispetto a questi sarebbe falsa; non essendo allora essi capaci di dominio, e proprietà sopra i beni temporali. Che se

se vuole, che quella appartenga ancor a i Francescani, ha da dire piuttosto, ch' essi fossero allora, come i Conventuali son' oggi, capaci di proprietà e di dominio, almeno per Apostolica dispensa: essendo cosa certa, che dalla Chiesa potè concedersi loro una simile facoltà, come in fatti conceduta venne agli odierni Conventuali dal Sacro Concilio di Trento. Di quì conoscasi, che non prendono sbaglio alcuno gli Osservanti nel dire, che se il Breve di Clemente appartiene anche a i Francescani, non meno a questi, che a i Domenicani fu dato il dominio, e la proprietà delle successioni. La qual cosa essendo falsa, in sentenza eziandio del Ragionista, dir bisogna, che il Breve in conto alcuno indirizzato non fu a i Francescani.

IX. In quanto poi a Sisto IV., egli nella sua Bolla *Licèt nos*, di cui trattossi sopra nel primo paragrafo del capitolo primo, neppure si sognò del mentovato Breve di Clemente IV.; laonde dichiarando, che il privilegio delle successioni ereditarie non appartenga agli Osservanti, trattò soltanto del privilegio contenuto nella sua Bolla *Dum fructus uberes*, come costa dalla semplice lettura della medesima. Non nego però, che quando il Breve di Clemente fosse indirizzato anche a i Frati Minori, allora lo spirito della Bolla Sistina dichiarerebbe, che neppur quello ha da intendersi degli Osservanti; conciosiachè protestandosi in quella Sisto di volere, che gli Osservanti si mantengano nella osservanza della purità della Regola, e contraddicendo a questa purità le successioni ereditarie, come ivi eziandio Sisto affermò, verrebbe a dire, che il privilegio di succedere intender non si dee degli Osservanti: ma Sisto non ebbe motivo di nominare questo Breve, perchè ben conosceva, che non era pe' Frati Minori; e che però fu importunato dalle suppliche ad esser egli il primo a concedere a i medesimi l'accennato privilegio, come provai nel primo sopraccitato capitolo, e il conobbe ancora il P. Wadingo ivi citato sotto il numero VIII.: che che questi poi dica per isbaglio nel tomo IV. citato dal Ragionista; pensandosi, che il Breve *Obtentu* appartenesse a i Minori, di che altrove si ragionerà. Seguiti or' a rispondere il Ragionista.

X. „ Dico dunque (risponde) che disponendo semplicemente
„ Clemente IV. in questo privilegio, che i Francescani possano suc-
„ cedere, senza distinguer quando, e come possano succedere; per tal
„ cagione, siccome per i Legati, così parimente fu necessaria la di-
„ chiarazione di Niccolò III per la retta, e sana intelligenza di que-
„ sto medesimo privilegio, e acciocchè quando questo dice *possint suc-*
„ *cedere*, niuno s' immagini, che passava allor ne' Francescani il domi-
„ nio delle successioni, ma bensì, che succedevano in modo lecito:
„ cioè, che professando essi in quel tempo l' altissima povertà, la pro-
„ prietà delle successioni, e delle eredità intendevasi interamente tras-
„ ferita nella Chiesa Romana, la quale contentavasi di tenere il luo-
„ go de' Francescani.

XI. In buon senso vuol dire il Ragionista, che Clemente IV. fece una dichiarazione, a cui per essere intesa fu necessaria un' altra di-
chiara-

chiarazione; anzi una dichiarazione tale che tutta la distraesse dal senso naturale, e cagionare le facesse un altro senso contrario, di modochè *vos* significasse *non voi, ma la Chiesa Romana*. Ed è credibile, che Clemente IV. fosse un Pontefice tanto confuso d' intelletto, che dar volesse per *dichiarazione* un Breve di senso sì stravagante? O che San Buonaventura, da cui (secondo il Ragionista, ed altri Conventuali) fu dimandato, si contentasse di tale oscurità, e non sapesse suggerire un sol verso, per cui si dilucidassero le cose, come conveniva farsi in un Breve dichiarativo? Che vuol dire, che per quel che spetta a i PP. Domenicani è tanto chiaro, che non ha bisogno di alcun' altra dichiarazione? La ragion'è chiara; ed è, perchè veramente a i Domenicani fu indirizzato, e a questi appartiene; onde se similmente appartenuto fosse a i Francescani, neppure per questi sarebbe stata necessaria la *dichiarazione* della *dichiarazione*: tantopiù che non possono appellarsi illeciti quegli atti, che sono secondo le *dichiarazioni* Pontificie; per la qual cosa se i Francescani, giusta il Breve di Clemente IV. (quando fosse stato ancora per essi) accettato avessero il dominio delle eredità, come i PP. Domenicani, succeduto non avrebbero in modo illecito.

XII. Ma dunque, mi si dirà, che mai dichiarò Niccolò III. intorno alle cose lasciate a i Frati Minori nelle ultime volonta de' Fedeli? Rispondo, che nulla dichiarò circa le istituzioni, sostituzioni, e successioni *ab intestato* nell' eredità; mentre di queste allora non vi era dubbio veruno, tutti rettamente giudicando, e credendo, che di queste in nessun modo erano capaci i Frati Minori. Dichiarò solamente circa i Legati, quali fossero quelli, che fatti a favore de' detti Frati erano validi, e potevano da' medesimi lecitamente accettarsi, e quali nò: mentre ben si sà, che di alcuni Legati essi capaci sono, come apparisce da i Decreti ancora delle Sacre Congregazioni, e dalla pratica degli odierni Osservanti, e de' PP. Cappuccini. E forse lo stesso il trattare di legati, e di legatarj, che il trattare di eredità, e di eredi? Se non è lo stesso; dunque dir non si può, che la Decretale di Niccolò III., in quanto tratta de' Legati, sia dichiarativa del Breve di Clemente IV., che tutto tratta di eredità, e di eredi: onde riman' esclusa da capo a' piedi tutta la sottile invenzione del Ragionista, e resta saldo l' argomento, tratto dalla suddetta Decretale contro al titolo dell' esemplare Assisiano del Breve *Obtentu*.

§. II.

Provasi colla Decretale Exivi *di Clemente quinto.*

I. Questo Sommo Pontefice, come si disse nell' antecedente libro, fece la dichiarazione di varj dubbj circa lo stato de' Francescani per mezzo della sua decretale *Exivi de Paradiso*, pubblicata nel

nel Concilio di Vienna, non con meno solennità di quella, con cui fece Niccolò III. la sua; conciossiachè gli fece tutti prima esaminare da alcuni Arcivescovi, da i Vescovi, da i Dottori, Teologi, e Canonisti, esistenti nel nominato Concilio, presente il Ministro Generale, con più Ministri Provinciali, e Padri ragguardevoli dell' Ordine Minoritico. Nell' articolo settimo di quella riferendo varj capi di accuse, ne' quali da i Zelanti era stata accusata la Comunità Francescana, in primo luogo pone il seguente: *Che i Frati non solamente sopportavano, ma procuravano ancora di esser fatti eredi* (a). Dopo narrata questa, e le altre accuse, soggiugne ivi, *che la Comunità de' Frati, e specialmente i Prelati dell' Ordine dicevano, che le predette cose, ovvero la maggior parte di quelle non si facevano nell' accusata Comunità: e che se alcuni erano in tali capi trovati colpevoli, rigorosamente si punivano, e acciocchè non s' introducessero simili abusi, si erano fatti nell' Ordine stesso molto stretti Statuti* (b). Ma se di esser fatti eredi avessero allora i Frati Minori avuto il decantato privilegio, conceduto, confermato, o dichiarato da Clemente IV., a che accusarsi di tal cosa, come di abuso degno di riparo, la Comunità dell'Ordine? O almeno a che difendersi la Comunità col dire, che tali cose in gran parte non si facevano, e che si vietavano con leggi molto strette? Almeno doveano aggiugnere i Prelati, che di quelle cose alcune se ne facevano per privilegio Apostolico, com' erano il sopportare, o procurare di essere istituiti eredi, e l'ammettere le rendite, ivi parimente accusate: onde se ricorsero alle negative, ed alle leggi in contrario, segno è, che non aveano altro con che discolparsi; e di conseguenza, che ad essi non apparteneva il Breve di Clemente IV. Tali accuse con tali discolpe, narratesi nella menzionata Decretale dentro il citato articolo, si viene poi alla dichiarazione, e dicesi: *Dichiarando diciamo, che di tali successioni, le quali per natura sua indifferentemente si stendono anche alla pecunia, e ad altre cose mobili, e immobili, considerata la purità del loro voto* (i Frati Minori) *in nessun modo sono capaci* (c). E quasi questo fosse poco, ivi si aggiunge: *Nè a i medesimi è lecito farsi lasciare per modo di legato tanta parte di eredità, che ciò possa presumersi fatto ad inganno; ed essendo loro così lasciata, non la ricevano* (1).

(1) Clem. Exivi ar. 7.

II.

(a) *Quod se institui haeredes non solùm sustinent, sed procurant: quod redditus annuos suscipiant &c.* Clemens V. in Decretali *Exivi de Paradiso*, in Clementin. de verbor. significat.

(b) *Tamen communitas Fratrum, & specialiter Rectores ipsius Ordinis asserebant, quod prædicta, seu plura ex ipsis in Ordine non fiebant. Quod & si reperiantur rei in talibus, rigidè puniuntur, nec non contra talia, ne fiant, sunt facta pluries ab antiquo Statuta in Ordine multùm stricta.* Ibi.

(c) *Declarando dicimus, quod successionum hujusmodi, quæ etiam ex natura sua indifferenter ad pecuniam, & etiam ad alia mobilia, & immobilia se extendunt, considerata sui puritate voti, nullatenus sunt capaces . . . . . Nec liceat eis valorem hæreditatum talium, vel tantam earum partem, quod præsumi posset hoc in fraudem fieri, quasi sub modo & forma Legati, dimitti sibi facere, vel sic dimissa recipere: quin potius ista sic fieri ab ipsis, simpliciter prohibemus.* Ibidem.

II. Tardo non è colla risposta il Ragionista, dicendo, che Clemente V. parla delle successioni ripugnanti all'altissima povertà, quali son quelle, che dell' ereditate cose pongono ne' Francescani il dominio; ma non di quelle fatte in tal modo, che il dominio sia nella Chiesa Romana, e non già ne' Frati: la qual cosa comprendesi dalle parole antecedenti all' addotta dichiarazione.

III. Per verità mi pare, che il Ragionista, in così dicendo, apparir possa veridico, per quel che spetta alla pura corteccia del primo allegato testo; nulla però di meno dalla suddetta Clementina può dedursi, che in tempo di Clemente V. i Francescani non avessero il privilegio delle successioni ereditarie, benchè col dominio appresso la sola Chiesa Romana; e perciò che ad essi non abbia riguardo veruno il Breve di Clemente IV. Perocchè se allora, come dicevano i Zelanti, e come proibì Clemente V., non altramente i Frati di San Francesco succedevano nell' eredità, che col farsene proprietarj; segno è, che non aveano alcun privilegio, neppure di succedere in quelle col dominio, e colla proprietà appresso la sola Chiesa Romana. Mentre chi può credere, che potendo essi in questa seconda maniera esser' eredi, e godere de' beni ereditati, come se ne fossero stati i proprietarj ancora; volessero contra ogni legge farsi eredi nella prima maniera, e per la nullità de' testamenti restar privi della proprietà, e de' frutti delle cose, in cui succedevano: giacchè non vale il testamento in favore di un erede incapace? Chi può credere, che potendo ereditare in buona coscienza, volessero farlo coll' offesa d'Iddio, e coll' obbligo continuo di fare agli eredi *ab intestato* la restituzione; giacchè dalla Pastorale del P. Ministro Generale Gonsalvo può ben raccogliersi, che nell' Ordine de' Minori allora in qualche luogo fosse un simile abuso (1)? Quindi è, che in tal tempo bastò semplicemente il diffinire, che i sopraddetti Frati non erano capaci di successioni ereditarie colla proprietà delle cose acquistate per mezzo di quelle, la quale a suo tempo passar dee negli eredi: mentre, come nel passato libro io diceva, pria del Pontificato di Martino V. la Chiesa Romana non accettava il dominio di altri beni immobili, spettanti all' uso de' Francescani, fuorchè de' Conventi, delle Chiese, e degli orti contigui a i Conventi; onde non si era per anche inventato il succedere nell' eredità, e l' aver' entrate per mezzo della Chiesa Romana, che ne ritenesse tutto il dominio, secondo il sistema del Ragionista. Sicchè a i Frati Minori non restava altra via di esser eredi, fuorchè quella di esser eredi proprietarj, la quale chiusa, restarono affatto interdette allora le successioni: e però se in parole precise non leggesi nella Clementina il sistema del Ragionista espressamente rigettato, la cagion'è, perchè non si era per anche da veruno inventato. Lo stesso Clemente V., se potesse oggi darne ragione, direbbe co i Padri (a), che

(1) *Vid. lib. 3. cap. 1. §. 4. num. 8.*

(a) *Multi, qui optimè poterant scripturas dignoscere, & pertractare, latebant in populo Dei, nec asserebant solutionem quaestionum difficilium, cum calumniator nullus instaret. Numquid enim perfectè de Trinitate tractatum est antequam oblatrarent Ariani? Numquid perfectè*

che scrissero avanti che nascesse una qualche eresìa, e non parlarono con tutta la chiarezza contro alla medesima: *non essendovi errore, che ci costringesse a maggiori cautele, in tal forma parlavamo sicuri.*

IV. Non per tanto lo stesso Papa Clemente lasciò di gittare certe sentenze, da cui, come da sparti semi, possa raccogliersi, che la sua mente fu del tutto contraria alle invenzioni del Ragionista. Nel medesimo articolo della sua Decretale, come sopra già dissi, vietò a i Minori anche il farsi lasciare in forma di Legato tanta parte di eredità, che ciò possa presumersi fatto in fraude della legge, che proibisce le successioni (a). E pur'è certo, ch' ei parla de' Legati, de' quali non è il dominio appresso i Frati, come appunto erano quelli de' Frati Minori, fatti, ed accettati sul tenore degl' insegnamenti di San Buonaventura, della Decretale di Niccolò III., e di altri antichi spositori della Regola Francescana; mentre trattandosi de' Legati col dominio appresso i Frati, non solo i sopraddetti Frati non possono riceverli tanto copiosi, che possano presumersi fatti in frode, ma neppure se consistessero, per così dire, in una sola spilla; non essendo eglino capaci di proprietà veruna sopra i beni temporali. Voleva dunque Clemente vietare le successioni, ancorchè fatte nella forma de' Legati, cioè, senza dominio ne' Frati. Perciò più antichi Scrittori, e specialmente l'Autore della Chiosa sopra la lodata Clementina, scrissero, che Clemente V. lasciò a i Frati predetti una sola maniera di ricevere qualche cosa per via di testamenti, cioè, quando il Legato è così tenue, che non può presumersi fatto in frode; *laonde ogni altro modo è proibito* (b).

V. Nell' Articolo terzo, trattando de' beni temporali di coloro, che vogliono entrare nell' Ordine Francescano, dopo aver rammentate le parole del Santo Patriarca, il quale di tali persone dentro la sua Regola disse, che vadano, e se possono, vendano quanto hanno, e il diano a i poveri; eziandio rammenta ciò, che nella medesima Regola è detto a i Frati, cioè, che non s' ingeriscano negli averi delle medesime persone, ma fare le lascino quanto spirerà loro il Signore. Soggiugne in oltre, che se dal Signore spirate fossero a dare qualche cosa agli stessi Frati per modo di limosina, possano questi riceverla, purchè si guardino, che in tal fatto non possa in essi presumersi qual-

perfectè de pœnitentia tractatum est, antequam obsisterent Novatiani? Sic non perfectè de Baptismate tractatum est, antequam contradicerent foris positi rebaptizatores: nec de ipsa unitate Christi enucleatè dicta erant, quæ dicta sunt, nisi postea quàm separatio illa urgere cœpit Fratres infirmos, ut jam illi, qui noverant hæc tractare, atque dissolvere, ne perirent infirmi sollicitati quæstionibus impiorum, sermonibus, & disputationibus suis obscura legis in publicum deducerent. S. Aug. in Psal. 54. super versiculum 22. *Antequam in Alexandria, quasi dæmonium meridianum, Arius nasceretur, innocenter quædam, & minus cautè locuti sunt* (Patres), *& quæ non possunt perversorum hominum calumniam declinare.* S. Hieron. Apolog. 2. contr. Ruffin.

(a) *Nec liceat eis valorem hæreditatum talium, vel tantam earum partem, quod præsumi posset, hoc in fraudem fieri, quasi sub modo, & forma Legati dimitti sibi facere, vel sic dimissa recipere: quin potius ista sic fieri ab ipsis simpliciter prohibemus.* Clement. *Exivi* §. quia igitur.

(b) *Tamen hæc littera clarè hoc probat, quæ etiam jure Legati prohibet Fratres accipere valorem*

che intenzione finistra (*a*). Dalle quali ordinazioni ne ritrarremo, che così San Francesco, come Clemente V. vollero, che nell' Ordine de' Minori non si facesse l' entrata, pria di aver distribuito il suo a i poveri, e che quantunque a i Frati dar si potesse qualche cosa per modo di limosina; questi però nè potessero accettare tutti i beni del novizio, nè per mezzo di successioni ereditarie in comune aver l'uso de' beni, che al medesimo appartenuti sarebbero nel secolo; altramente perchè mai con tale spropriamento entrar doveasi nella Religione Serafica, col quale, come anche osserva San Buonaventura sopraccitato, non entrasi nelle Religioni capaci di succedere nell' eredità? Molto ben pertanto sopra le ordinazioni di questo articolo della Clementina la discorre l' Autore della Chiosa, il quale a chi dimandasse, *che debba farsi, quando taluno si facesse Frate Minore senz' aver pria disposto de' suoi beni*, volle, che data fosse la seguente risposta: *che che sia degli altri Mendicanti, per quel che spetta a i Frati Minori dirai, che i Frati niente avranno, essendo scritto nella Regola, che a coloro, i quali vogliono entrare in tale Ordine, si dica, che vendano tutte le loro sostanze, e procurino di darle a i poveri; e tale fu la intenzione del Beato Francesco, che non si riceva all' Ordine, se non che fatta la disposizione de' suoi beni: la quale se non fu fatta, dirai, che i beni passano agli eredi* ab intestato; *imperocchè a i Frati è permesso un sol modo di aver qualche cosa de' di lui beni; cioè, se colui diede qualche cosa per modo di limosina, come qui dicesi* (cioè, nelle lodate parole della Clementina) *dunque gli altri modi sono proibiti* (*b*). Addio pertanto, se così è, addio successioni ereditarie de' Frati Minori: addio Breve di Clemente IV., che non sei fatto per essi.

VI. Farebbe poi montare la collera per fino a i capelli la forma, con cui il Ragionista nella pagina 155. si sforza di provare, che Clemente V. nel Concilio Viennense dimostrò di approvare le successioni ereditarie de' Francescani colla proprietà tutta delle medesime appresso la Chiesa Romana, *quando dopo disaminate tutte le querele de' Zelanti contro la Comunità dell' Ordine, tralle quali vi era questa — se insti-*

valorem hareditatum, vel tantam earum partem, quod prasumi possit, hoc fieri in fraudem; & sic reliquit unum solum casum, quando legatur eis aliquid de hareditate, quod non est tantum, quod possit prasumi, in fraudem hoc fieri: omnis ergo alius modus est probibitus, per id, quod dixi supra §. Cum verò. Glossa super laudat. Clement. num. 80.

(a) *Non videtur, quin liceat eis recipere, consideratis scilicet eorum necessitatibus, & moderationibus declarationis jam dicta* (Nicolai III.) *si quid de bonis suis intrans sicut & cateris pauperibus, per modum eleemosyna, liberè velit dare. Cavere tamen in acceptatione oblatorum talium debet Fratres, ne ex receptorum quantitate notabili prasumi possit sinister oculus contra ipsos*. Clement. *Exivi §. Caterùm*.

(b) *Quid, si ingreditur, non facta dispositione de rebus suis? Solv. quid quid sit de aliis Mendicantibus .... quoad Fratres Minores dic, quod nihil habebunt Fratres; dicitur enim in Regula, quod volentibus ingredi dicatur, quod vendant omnia sua, & studeant pauperibus erogare; & sic fuit intentio B. Francisci, quod non recipiantur, nisi priùs disposito de bonis suis. Quod si non fuit factum, dic, quod transeant bona ad venientes ab intestato: nam solus unus modus permittitur Fratribus habendi de bonis illius, scilicet, si ille contulit per modum eleemosyna, ut hic; ergo alii probibentur. ff.* de Judic. *cum Prator*. Glossa ibidem.

instiitui hæredes, non modò substinent, sed procurant -- non ebbe difficoltà di decretare -- quod modus vivendi Fratrum, qui accusabatur, fuerat, & erat licitus.

VII. Poter del Mondo! Clemente V. nella sua citata Decretale, in cui riferisce ad un'ad una tutte le accuse de' Zelanti contro alla Comunità dell' Ordine, e secondo il senso delle medesime ordinatamente fa altrettante dichiarazioni degli obblighi Francescani, alla prima accusa, ch' è quella delle successioni, oppone il dichiarare, come insegna il Ragionista, che i detti Frati non sono capaci di successioni col dominio appresso se stessi. Dunque l' accusa de' Zelanti esser dovea, che i Frati della Comunità Minoritica accettavano, e usavano le successioni ereditarie col dominio appresso se medesimi. Questo certamente esser dovea il suo senso; altrimenti non si accorderebbe la risposta col dubbio, nè sarebbe a proposito la dichiarazione Pontificia. Or se questo accusato modo di vivere, col ricevere ancora la proprietà de' beni, provenienti alla Comunità Minoritica, *era stato, ed era lecito a i Frati Minori*; ecco andato in fumo tutto il sistema del Ragionista, il quale nelle sue *Ragioni Storiche* costantemente insegnò, e difese con tutti gli Uomini del Mondo, che la Religione Francescana pria del Concilio di Trento non mai fu capace di avere la proprietà di cosa veruna, e che ogni Frate Minore così in comune, come in particolare star dovea senza proprio, sotto i rigori dell'altissima povertà.

VIII. Dal considerare questa sola conseguenza può egli conoscere, che s'inganna, ed annoja i Lettori, allorchè per mostrar lecito per privilegio Apostolico ogni abuso de' Francescani di quel tempo, frigge, e rifrigge continuamente quel detto di Sant'Antonino *quod modus vivendi Fratrum, qui accusabatur, fuerat, & erat licitus*. Non voglio quì andar'esaminando un tal detto, scritto almeno cent' anni dopo il Concilio di Vienna, e dopo la Stravagante di Clemente V. Quando questo veramente sia stato decretato in quel Concilio, o da quel Papa, nel terzo libro (1) assai si è veduto, in che senso possa canonicamente intendersi, senza dare il ricetto agl' ircocervi del Ragionista. Può dunque conchiudersi, che dal tenore della Clementina *Exivi de Paradiso* apparisce, qualmente il Breve *Obtentu* da Clemente IV. indirizzato fu a i soli PP. Predicatori, e non a i Frati Minori.

(1) Cap. 1. §. 7.

CAP. VI.

Si prova colla testimonianza di varj Scrittori.

NON sarei giammai per finire questo capitolo, se volessi far uso delle sentenze di tutti quegli antichi Scrittori, che in qualche modo favorirono alla mia causa. Potrei riaddurre la Bolla *Licèt nos* di Sisto IV., in cui nega agli Osservanti la facolta di succedere, perchè contraria alla loro professione, la quale altra non è, che quella de' Minori primitivi: che che finga senza veruna prova contro alle dichiarazioni Apostoliche il Ragionista. Potrei allegare le Pastorali de' Ministri Generali, e le antiche leggi dell' Ordine, coi detti di varj spositori antecedenti al Sacro Concilio di Gostanza (a); nelle quali cose per norma della vita Minoritica universalmente si propone da osservarsi la santa Regola Francescana, colle due famose sue *dichiarazioni*, fatte da Niccolò III., e da Clemente V., in cui, come osservossi, è vietato il succedere nell' eredità. Nè potriano fare pel Ragionista giuoco veruno le ciance, e le imposture, scritte nella sua pagina 141., e altrove, col vantare le successioni ereditarie assolute, come innocenti tra i Frati Minori nel Concilio di Vienna, e di Gostanza, ne' quali, se non ebbero la condanna espressa secondo il di lui sistema, fu perchè in tal senso non ne fu ragionato: col vantarle come *approvate da Martino V., e da Eugenio IV.*; quando il primo concedette soltanto l' uso delle rendite, e soltanto quell'uso confermò il secondo: *canonizzate nel castigo de' Marchigiani Zelanti*, che (come si disse nel terzo libro) sollevaronsi, non contro alle successioni non concedute per anche, ma contro ad un falso rumore: *o nel castigo de' Narbonesi*, che non contro alle medesime, ma contro la Stravagante *Quorundam*, circa l'abito, cantine, e granaj, stimandola falsamente un privilegio, adirati si erano, e però malamente parlavano dell'antorità Pontificia (1): *o nelle accuse fatte contro alla Famiglia Osservante nell' anno* 1428., quando in quella Famiglia fiorivano, e facevano le prime figure San Bernardino da Siena, San Giacomo della Marca, San Giovanni da Capistrano, il Beato Alberto da Sartiano, e tanti altri Minori di gloriosa memoria; nel qual tempo accusati furono, *che malamente sentissero de' privilegj Pontificj, e dell'Apostolica autorità*: mentre siccome da simile accusa, o piuttosto calunnia, solenne-

(1) *Cron. p.* 2. *l.* 7. *c.* 33.

(a) Vid. Epist. P. Bonagratiæ Ministri Gen. ad universum Ord. apud Chronol. Seraph. pag. 31. Epist. Ministri Gen. P. Gonsal. ad Ministrum Tusciæ penes Vvad. Tom. 6. Ed. Rom. pag. 172. n. 8. Constitut. Farinerias cap. 3. apud Chronolog. Seraph. pag. 66. Constitut. Martinianas ibidem pag. 92. col. 1. Joannem Pekanum *in exposit. Regul. FF. Min.* apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 94., & 98. Epist. Cardinalis Vitalis de Furno ad Capitulum generale FF. Min. Barchinonæ celebr. apud laud. Firmamenta part. 3. fol. 68. Alvarum Pelagium *de planctu Ecclesiæ* lib. 2. cap. 55., & cap. 67. pag. 270. col. 2.

ſolennemente purgò ſe ſteſſo, e tutti i ſuoi San Giovanni da Capiſtrano, come anche dal ſuo Toſſignano (a) può aver imparato l'Autore delle *Ragioni*; così tale accuſa nulla può conferirgli in conferma delle preteſe ſucceſſioni. E mi ſtupiſco bene di lui, che contro a tali, e tanti Uomini la fatta accuſa racconti, e poi laſciandola ſotto gli occhi del ſuo Lettore acceſa, non ſoggiunga degli accuſati le ſolenni diſeſe, che comparir gli fecero in ciò pienamente innocenti: le quali, almeno per riſpetto de' mentovati Santi, dovea col ſuo Toſſignano ſoggiugnere, e non riconfermare la detta calunnia, dicendo, che *gli Oſſervanti ſuſſeguenti, per non entrare in ſomiglievoli aſſai perigliosi cimenti, preſero altra via: e ſupponendo ne' Conventuali i privilegj, e nel Papa l'autorità di concedergli, diſſero, che per queſti privilegj i Conventuali non erano ſicuri in coſcienza, perchè ottenuti dal Papa circonvenuto, e ſiniſtramente informato*.

In queſte, e in altre coſe nel preſente capitolo ben potrei diffondere la penna; ma perchè a cagione delle colui aſtuzie ſi ridurrebbe la lite a ſeccaggini; avendo egli pronta la diſtinzione, a cui (per non eſſer ancor nata) non penſarono quegli antichi; e potendomi dire, *che parlano delle ſucceſſioni col dominio appreſſo i Frati, e non col dominio appreſſo la Santa Sede*; e perchè dall'altra parte il Ragioniſta ha che fare nel difenderſi dal peſo de' medeſimi, nè può contro alla mia parte obbiettarli; perciò mi verrò trattenendo intorno a ſentenze, e prove più chiare, laſciando le altre ad altre penne. Se per altro di taluna delle nominate coſe occorrerà di dover ſpecialmante trattar di propoſito, non traſcurerò il farlo. Confido bensì, che queſte ſaranno aſſai poche; mentre l'accorto Lettore rivolto a quello, che ho già detto, e a quello, che ſono per dire, troverà in abbondanza i fondamenti, ſu cui ſtritolare tutte le di lui, ſpeſſe volte accumulate, falſità.

§. I.

Sentenze di varj Dottori Canoniſti, e Giuriſconſulti antichi circa l'incapacità de' Franceſcani al ſuccedere nelle eredità temporali.

I. SE il Breve *Obtentu*, dichiarativo della facoltà di ſuccedere ne' beni temporali, conforme indirizzato fu a i PP. Domenicani, così da Clemente IV. foſſe ſtato indirizzato anche a i Franceſcani, non vi ha dubbio,

(a) *Sed Reformati Italia accuſati fuerunt apud DD. Cardinales, quod malè de Pontificiis Privilegiis, deque Apoſtolica auctoritate ſentirent: qua de cauſa centum quinquaginta eorum Romam venere, ut objectis reſponderent, qui B. Joannem Capiſtranum elegerunt, ut unus omnium nomine reſponderet, qui tam eleganter, & aptè reſpondit, ut non ſolùm ſe, ſuoſque Fratres ab hujuſmodi crimine purgaverit, ſed etiam ſibi, & omnibus illis maximam*

dubbio, che conforme gli antichi Dottori di Legge, posteriori alla data del medesimo, ravvisano ne' Domenicani la facoltà suddetta, così ravvisarla dovrebbero, o non negarla almeno anche ne' Francescani; non potendo a' medesimi essere stato occulto quello, che di quando in quando comparir dovea pubblicamente in faccia dell' universo Mondo. Tale era il succedere nell' eredità temporali; poichè non era questa una cosa, che da i Francescani esercitar si potesse di nascosto: dovea il Mondo vedere i Sindaci Apostolici andare al possesso de' beni de' secolari, delle case, de' campi, e di cose simili, quelli vendere, o tenere a sua mano, a benefizio de' Frati; e gli Uomini dotti almeno doveano saperne il perchè. Tanto più, che i Secolari non possono presumersi tanto incauti, o *neutrali* nel lasciare arricchire gli Ecclesiastici, che volessero cedere a i Francescani le sostanze, delle quali sarebbero eglino stati gli eredi, se i Francescani non avessero avuto il privilegio di succedere; non possono, dissi, presumersi tanto incauti, e svogliati de' beni temporali, che gli lasciassero da i Sindaci occupare a nome della Chiesa Romana in benefizio de' Frati Minori, senzachè si sapesse neppure dagli Uomini dotti, che a i detti Frati era stato conceduto un tal privilegio. Non potè dunque, ripeto, non potè ignorarsi quell' insigne privilegio di succedere dagli Uomini dotti nell' una, e nell' altra legge, se per verità fu conceduto a i Frati Minori. E pure questi Uomini dotti sono di comune consentimento, che i Francescani fossero assolutamente, ne' tempi loro, di ereditare incapaci: manifestissimo segno, come io diceva, che ne' tempi loro non vi era pe' suddetti questo, che fu poi cotanto celebre, privilegio. Eccomi tosto alle prove con addurre di alcuni le sentenze.

II. Federico Pietrucci da Siena, che scrisse dall' anno 1310. all' anno 1342., cioè, ancora nel Pontificato di Clemente V., (come si vede dalle opere sue, specialmente dal libro *de' consigli* nella pagina 31.) nella pagina 20. colonna 4. del medesimo libro, per ventesima sesta quistione propone questo caso ,,: Uno entrò nell'Ordine de' Frati
,, Minori, e dopo fatta la professione, gli venne *ab intestato* l'eredità ma-
,, terna, della qual' eredità lo stesso professo, o l' istesso Ordine de'
,, Minori, non è capace. Dopoi giacendo l'eredità, e non per anche
,, presa dal più prossimo nel grado, quel professo passò all' Ordine
,, di San Benedetto, o ad un altro, a cui è lecito aver di pro-
,, prio in comune. Ora si cerca, se il Monastero dell' Ordine secondo,
,, per la persona di questo, una volta Frate Minore, ed ora Mo-
,, naco, possa chiedere quella eredità vacante?

III. Per dilucidare il caso, siegue a dire ,,: Certo è, che men-
,, tre era nell'Ordine de' Minori, non poteva, nè egli, nè l' Ordine,

ximam laudem compararit. Petrus Rodulphius a Tossiniano Hist. Seraph. Relig. lib. 2. pag. 155. De hac re vid. Chronolog. Seraph. pag. 97. col. 2. Vvad. tom. x. ad ann. 1429. pag. 141. n. 8., quibus in locis accusatio illa, & vindiciæ, per S. Joan. Capistran. factæ, fusiùs referuntur, ac de privilegiis altum est silentium. Vid. etiam Bullam Sixti V. *Et si Mendicantium* ap. Confectium Bulla 5. Sixti V., ubi legitur. *Ab Apostolica Sede, cujus continuè pacem, & dignitatem Ordo ipse de Observantia fortiter tutatus est.*

„ ne prenderla, essendone incapaci, non per vizio, ma per la „ professione della Regola, come si ha dalla Decretale di Papa Cle- „ mente *Exivi* §. *Cupientes*; e per conseguenza l'eredità deferivasi A „ QUELLI, CHE VENGONO *ab intestato* (*a*) „. Questo Dottore non dice, come il Ragionista, cioè, che tal eredità si *deferisse alla Chiesa Romana, la quale teneva il luogo de' Frati Minori*; ma che deferivasi agli altri propinqui successori *ab intestato*.

IV. Nella colonna seconda della medesima pagina 20. più chiaramente serrando al Ragionista lo scampo, scrive „: Altercazione del Si- „ gnor Francesco da Montalcino, e risposta allo stesso dubbio: la pre- „ messa quistione è più dubbiosa di quello, che pensavasi dal princi- „ pio .... E presupposto, che la Religione de' Frati Minori nè in „ quanto a se, nè per rispetto della Chiesa Romana, sia capace &c. „ pare &c. (*b*). Più sotto „: A Tizio, mentre stava nel secolo, si de- „ ferì l'eredità materna *ab intestato*. Costui, senza prenderla, si fece „ Frate Minore, il qual Ordine non è capace di tali eredità .... il „ diritto di andarne al possesso acquistato si è DAL PIU' PROSSIMO, „ ed in mancanza di questo DAGLI ALTRI PIU' PROSSIMI (*c*) „. Non dice *dalla Chiesa Romana*.

V. Nella terza colonna nel dì 29. di Dicembre dell'anno 1335. accordò una tal facoltà a i PP. Predicatori, e negolla a i Minori (*d*). Cosa simile pe' PP. Predicatori fece nella pagina ottava, soggiugnendo, che i medesimi, ricevuta l'eredità, vender dovessero i beni immobili, e i diritti perpetui, quali sono ancora le rendite perpetue

(a) *Quidam est ingressus, & professus Ordinem Fratrum Minorum, & post professionem, ab intestato sibi delata est hereditas materna, cujus hereditatis præfatus professus, vel ipse Ordo Minorum capax non est. Deinde, hereditate jacente, & non apprehensa per proximiorem in gradu, ille professus ad Ordinem S. Benedicti, vel alium, cui licet proprium habere in communi, juris solemnitate adhibita, transivit: quæritur, an Monasterium secundi Ordinis, ex persona istius, olim Fratris Minoris, nunc Monachi, possit petere illam hereditatem vacantem? Certum est, quod dum erat in Ordine Minorum, non poterat ipse, vel Ordo capere, non ex vitio, sed ex professione Regulæ, ut in Decretali Domini Clementis* Exivi §. Cupientes, *& per consequens hereditas deferebatur ad venientes ab intestato*. Federicus Pietrucci de Senis in lib. Consil. pag. 20. col. 4.

(b) *Altercatio Domini Francisci de Monte Alcino, & responsio ad idem dubium. Quæstio præmissa est magis dubia, quàm a principio putabam .... Et præsupposito, quod Fratrum Minorum Religio nec quantùm ad se*, NEC RESPECTU ECCLESIÆ ROMANÆ *sit capax &c. videtur &c.* Idem ibi pag. 20. col. 2.

(c) *Titio existenti in sæculo devoluta est hereditas materna ab intestato. Iste Titius, hereditate non adita, ingressus est Ordinem Fratrum Minorum, qui Ordo non est capax istarum hereditatum .... Illo ingrediente, & profitente Ordinem Fratrum Minorum, jus adeundi hereditatem est quæsitum proximiori, & eo cessante, aliis proximioribus*. Ibi col. 4. q. 26.

(d) *Et ideo iste Frater Prædicator dicitur esse capax, habito respectu ad personam, cui debet acquirere .... benè sequitur, quòd factus sui juris (idest, creatus Episcopus) potest sibi quærere, ut dictum est. Et istud est verum in Prædicatoribus, qui profitentur S. Augustinum, & ejus Regulam, quæ potest habere proprium in communi, licèt ex Constitutionibus non possit habere, & magis attendenda est Regula, quàm Constitutio Ordinis, cum Constitutiones possint mutari ..... Sed Minores nec ex Regula, nec ex Constitutione*. Ibi pag. 16. col. 3. quæst. 20. in fine.

tue (*a*); e che tal vendita, per la osservanza delle proprie Costituzioni, far si dovesse da' PP. Predicatori, Sant' Antonino ancora insegnollo (*b*). Il che servir dee per maggior rossore del Ragionista, il quale pretende, che nel medesimo tempo, in cui erano i Domenicani astretti a vendere l' ereditate possessioni, e a non aver alcune rendite, i Francescani potessero ritenerle a frutto, ed aver dell' entrate.

VI. Bartolo, che (come scrive Giambattista *de Gazalupis* da San Severino nel suo trattato *del modo di studiare nell' una, e nell' altra legge*) fioriva nel 1330., e secondo il Panziroli nel 1347., nel trattato *delle Minoriche* nel libro 4., distinzione prima, capitolo primo, scrisse: „ „ Delle eredità, che ad essi Frati accadono *ab intestato*, nascono alcuni dubbj. Primo, se il Frate Minore a i suoi Genitori, e ad altri *ab intestato* succeda? „ (Dopo riferito il testo della Clementina siegue) „ Ho io espressamente, che a questi Frati, o a quest' Ordine in nessuna maniera si acquista; e così non potrà prendere, o avere la legittima, dovuta per legge di natura; ma *ab intestato* niente sono eglino per avere. Parimente dall' avergli (Clemente V.) appellati NON CAPACI, apparisce, che per mezzo di essi non si acquista ALLA CHIESA ROMANA (*c*).

VII. Nella distinzione terza, capitolo primo, cerca „ a chi apparterranno i beni di coloro, ch' entrano in detta Religione, e „ non

(a) *Præmissa procedunt, si verum est, quòd Prædicatores habeant ex Privilegio, quod possunt petere hæreditates delatas Fratribus suis, quia hæreditas in se mobilia, & immobilia jura, & actiones includit. Recepta igitur hæreditate, vendant, quæ retinere non possunt, puta immobilia, & jura perpetua, quorum nomine veniunt redditus perpetui; mobilia verò, vel nomina debitorum, qui non sunt perpetui debitores, poterunt retinere.* Ibi pag. 8. quæst. 22. in fine.

(b) *Igitur posteri in dicto Ordine* (Prædicatorum) *tenentur de lege communi, quæ obligat non tantùm ad pœnam, sed etiam ad culpam, integralem omnium possessionum, & redditum annualium abrenunciationem servare . . . . Sed & ipse S. P. Dominicus . . . nunquam voluit possessiones accipere, quæ non statim venderentur . . . . . Nota 7., quod si ad Conventus proveniant bona immobilia, ut possessiones, redditus annuales jure legati, vel ex hæreditaria successione: nam Fratres nostri adire possunt hæreditates Parentum ex privileg. Clementis IV. . . . non negat Dominus Joannes Dominici, quin possint Fratres suscipere. Sed hoc dicit esse servandum; quia si liberè dimittuntur, quantocius debent vendi, non cavillando, diu tenendo, pro pretio habendo majori, sicut faciunt sæculares avari . . . de precio verò proviso necessitatibus Conventus, non superfluitatibus, residuum Pauperibus erogetur, vel propinquis legantis detur, si indigeant . . . . Sed si conditio sit talis, (in testamento) quod non possit vendi, vel alienari . . . credo, conditionem pro non adjecta haberi: nam conditio illa, quod Fratres semper teneant illam possessionem, est contra Constitutiones eorum, & professionem, & ideo obligat eos ad peccandum . . . valebit legatum, & conditio non tenebit, & sic vendantur. . . . & si non possunt vendi, abjiciantur, & dimittantur.* S. Antoninus Tert. Part. Summ. Moralis Titulo 16. cap. *de habitione, & retentione possessionum &c.* ubi alia plura de hac re.

(c) *De hæreditatibus, quæ Fratribus ipsis* (Minoribus) *ab intestato obveniunt, aliqua dubia oriuntur. Primò: An Frater Minor Parentibus, & aliis ab intestato succedat, sicut Monachus? . . . Ecce habeo expressè, quod his Fratribus, vel Ordini nullatenus quæritur, & sic legitimam debitam jure naturæ non potuit capere, vel habere; sed ab intestato nihil habituri sunt. Item ex eo, quod dixit* (Clemens V.) *eos non capaces, apparet, QUOD NON QUÆRITUR PER EOS ECCLESIÆ ROMANÆ.* Bartolus in Tract. Minoric. lib. 4. dist. 1. cap. 1.

„ non ne dispongono? Rispondo brevemente (segue) che che sia de-
„ gli altri Religiosi, quanto a i Frati Minori, che l' Ordine loro nien-
„ te dee, o può acquistare de' predetti beni, come raccogliesi espres-
„ samente dal detto capitolo *Exivi*; onde penso, che in ordine a
„ questa materia si abbia per MORTO, e che i detti beni apparten-
„ gano a quei, che vengono *ab intestato*, come se il detto Religioso
„ fosse morto (*a*).

VIII. Alberico Rosato da Bergamo, anche secondo il Cardinal Bellarmino fioriva nell' anno 1340.; e sopra il capitolo *Quia ingredientibus* così scrisse „: ascoltai da' Frati Predicatori, che sopra questa cosa (*cioè*,
„ *sopra il succedere nell' eredità*) hanno un rescritto Apostolico, e il
„ Signore Arcidiacono dice di aver veduta la forma del rescritto del
„ Signore Clemente IV., dove leggesi tal conclusione: *Noi per tanto*
„ *benignamente condescendendo alle vostre suppliche, con autorità Apostolica dichiariamo, che voi ne' temporali beni, ne' quali succedereste stando nel secolo &c.* Per l' autorità del qual rescritto lo stesso Signore
„ Arcidiacono consigliò, che i Frati Predicatori possano essere istituiti
„ eredi. De' Frati Minori, come espressamente nella Clementina *de verb.*
„ *signific. §. Cæterùm, & §. Proindè* (*b*).

IX. Baldo Ubaldo Perugino, assai celebre tra i Giurisconsulti, fioriva secondo il Panziroli nell' anno 1365., e secondo il Cardinal Bellarmino morì nell' anno 1420., ovvero nell' anno 1400. secondo il Du-Cange (1). Questi sul nostro proposito parlò con tal gravità: *Circa il primo pongo una conclusione formalmente vera, che i Frati Minori in particolare, ed in comune sono affatto incapaci delle eredità* (*c*). Che se affatto sono eglino incapaci; dunque, e in quanto alla proprietà, e in quanto all' uso, e col dominio appresso se stessi, e col dominio appresso la Santa Sede: e per verità Baldo stesso ivi dice, che le Chiese de' Minori son' organo incapace di acquistare così a se stesse, come alla Chiesa Romana.

(1) *In Glos. Tom. 1. in Indice Auctorum.*

X. Il Cardinale Francesco Zabarella Padovano, Arcivescovo di Firenze, secondo il dottissimo Bellarmino, morì nell' anno 1417.; e lasciò scritto:

Ss s

(a) *Sed ad quos pertinebunt bona ipsorum ingredientium ipsam Religionem, & non disponentium? Respondeo breviter, quid juris sit in aliis Religiosis, hic non dico: sed quantùm ad Fratres Minores, dico, quod eorum Ordo ex prædictis bonis nil debet, vel possit petere, ut expressè colligitur in d. cap.* Exivi. *Unde puto, quod quantùm ad istam materiam, habeatur pro mortuo, ut dictum est: quod dicta bona pertineant ad venientes ab intestato, sicut mortuus esset.* Ibi dist. 3. cap. 1.

(b) *Audivi a Fratribus Prædicatoribus, quod super hoc habent rescriptum Apostolicum, & Dominus Archidiaconus recitat, se vidisse formam rescripti Domini Clementis IV., ubi est talis conclusio:* Nos itaque vestris supplicationibus benigniùs annuentes, auctoritate Apostolica declaramus, quod vos in temporalibus bonis, in quibus succederetis in sæculo existentes, licitè potestis succedere &c. *Auctoritate cujus rescripti idem Dominus Archidiaconus consuluit, Fratres Prædicatores posse hæredes institui. De Minoribus, ut expresse in Clementina* de verb. significat. §. Cæterùm. Et §. Proinde. Albericus de Rosate, super caput *Quia ingredientibus*.

(c) *Circa primum pono unam conclusionem formaliter veram, quod Fratres Minores in particulari, & in communi hæreditatum sunt PENITUS incapaces.* Baldus in primo Codic. Authentic. *Ingressi.* De Sacrosanctis Ecclesiis col. 6. a tergo num. 15.

scritto: *Nota, che i Frati Minori non sono capaci di successioni, ma bensì di Legati, con questo però, che non si facciano in frode* (*a*). Ma de' Legati sono capaci col dominio, non in se stessi, ma appresso la Santa Sede; dunque delle successioni sono incapaci, ancorchè di quelle il dominio non sia de' Frati, ma della sola Santa Sede.

XI. L'Autore della Chiosa sul quinto libro delle Clementine, che da alcuni credesi essere lo stesso Cardinal Zabarella, avendo detto nel terzo notabile, che i Frati Minori non son capaci delle successioni, cerca poi, se ciò sia vero indistintamente. Al che rispondendo (dopo aver significato, che sopra tal materia da Bartolo era stato scritto il libretto *delle Minoriche*) dice, che la quistione può aver due sensi: uno è, se i detti Frati sieno capaci delle successioni non universali per testamento: l'altro è, se delle medesime sieno capaci *ab intestato*,: dell'uno, e dell'altro modo però (siegue a dire) a ba„ stanza quì si decide, che non sono capaci di tali successioni; e „ che ancora non si debba a i medesimi il prezzo di quelle, pare „ che seguiti da quanto quì dicesi (*cioè nella Clementina* Exivi) che „ neppure per modo di Legato può ad essi lasciarsi il valore delle „ eredità, o tanta parte di quelle, che possa presumersi fatto in„ fraude. Onde se si lascia ad essi per ragione di successione, il la„ scito non tiene neppure in quanto a'la stima, o prezzo: (*Pro* „ *hoc §. cæterùm §. cum verò*). Perchè non passano a i suddetti i „ beni ancora di colui, che fa la professione dentro l'Ordine loro: „ i quali beni però passano a i Religiosi degli altri Ordini. Dunque „ non possono prendere l'eredità universali dagli estranei . . . E così „ resta loro un sol modo, cioè, quando ad essi è lasciata qualche„ cosa dell'eredità, la quale non è tanta, che possa presumersi la„ sciata in fraude. Ogni altro modo per tanto è loro vietato per „ le parole dette di sopra §. *Cum verò* (*b*).

XII. „ Al medesimo scopo tende il capitolo *Exiit* (cioè la De„ cretale di Niccolò III., in cui parimente si dichiarano i dubbj della „ vita Minoritica) §. *Ad hæc*, dove permette soltanto, che per ra„ gione di Legato possa loro lasciarsi, e oltre questo è ancora necessa„ rio,

(a) *Nota, quod Fratres Minores non habent proprium nec in speciali, nec in communi.* Card. Franciscus Zabarella. *De verbor. signif.* pag. mihi 167. col. 3. num. 9. litt. C. *Noto, quod Fratres Minores non sunt capaces successionum, sed Legatorum sic, nisi sint in fraudem.* Ibi n. 10. litt. E.

(b) *De utroque tamen modo satis hic deciditur, quod talium successionum non sunt capaces, & quod etiam eis non debeatur æstimatio, videtur ex eo, quod hic dicitur, quod etiam jure Legati non liceat eis dimitti valorem hereditatum, vel tantam earum partem, quod præsumi possit in fraudem fieri: & sic si jure successionis relinquitur, non tenet, etiam quoad æstimationem. Pro hoc* §. Cæterùm. §. Cum verò. *Quia non transeunt ad eos bona etiam ejus, qui profitetur eorum Ordinem . . . quæ tamen bona transeunt ad Religiosos aliorum Ordinum; ergo minus possunt capere ab extraneis hereditates universales . . . . Et sic relinquit unum solum, quando legatur eis aliquid de hereditate, quod non est tantum, quod possit præsumi in fraudem hoc fieri: omnis ergo alius modus est prohibitus per id, quod dixi supra* §. Cum verò. Auctor Glossæ in lib. V. Clementinar. Titul. 11. *de verbor. significat. cap. 1. pag. mihi 228. col. 2.* Secundò quæro.

„ rio, che non si aggiunga un modo non lecito a i medesimi . . . . Permettendosi dunque ivi solamente il Legato, pare, che in altra guisa „ parlar si debba della successione universale. Se poi si dica, che nello „ stesso modo valer dovrebbe la istituzione universale, aggiugnendosi „ un modo lecito; cioè, col vendersi i beni, e convertirne il prezzo in cose appartenenti a i bisogni de' Frati, ovvero non aggiugnendo alcun modo illecito, come dissi poco anzi, rispondo in quanto al Legato, come dissi di sopra (*a*).

XIII. „ In caso poi, che s' istituisse qualcheduno erede universale, „ con questo, che dovesse vendere l'eredità, e spenderla ne' bisogni „ de' Frati, non è loro vietato il prendere una tal disposizione, perchè cessa l' addotta ragione; mentre i beni passeranno in loro benefizio, detratti i debiti, e somiglianti cose. Perciò in quanto all' equità potrebbe dirsi, che qualunque volta s' istituisce un Frate Vescovo, il qual'è l' esecutore legale delle ultime volontà, massimamente delle pie, conforme è questa, prenda egli come erede; e detratte le gravezze, distribuisca in favore de' Frati. Ma questo giuridicamente non può bene provarsi, e ciò in quanto a i Frati Minori, per cagione di quelle cose, che ho dette nella mentovata „ Quistione, benchè molti osservino quest' ultimo (*b*).

XIV. „ Ma ne' Frati Predicatori tal cosa più facilmente può difendersi, „ particolarmente perchè dicesi, che abbiano il privilegio Apostolico di „ esser capaci delle successioni, di poterle prendere, e vendere: e „ per tal privilegio Gasparo Calderini consigliò, che i beni di chi „ entra nel loro numero passano al Monastero, dimodochè possano „ vendergli, e commutargli in cose di loro uso. E così, come penso, alla fine si concederà a i Frati Minori; perchè in molti luoghi, tanto essi, quanto i Predicatori hanno possessioni, e rendite, tuttochè facciano fare gl' Istrumenti a nome de' Monasterj delle

„ Mona-

(a) *Ad idem est caput* Exiit §. Ad hæc, *ubi permittit tantùm, quod jure Legati possit eis relinqui; & ultra hoc oportet, quod in Legata non adjiciatur modus, qui non sit licitus Fratribus. Unde si legatur Fratribus vinea, vel ager ad excolendum, vel domus ad locandum, vel similia, a tali Legata debent Fratres abstinere: secus si modus est licitus, ut quia legatur pecunia pro necessitatibus Fratrum, vel domus, ager, vel vinea, ut per idoneas personas distrahatur, & pecunia in necessitates Fratrum convertatur. Si autem modus non fuit adjectus in legato, declaratur in eodem* §., *quod valet legatum, & intelligitur relictum sub modo licito. Cum ergo de Legato ibi tantùm permittatur, videtur aliud dicendum de universali successione. Et si dicatur, quod eodem modo deberet valere institutio universalis, si adjectus est modus licitus, & bona distribuantur, & pecunia in eorum usus convertatur: vel etiam si nullus modus est adjectus, ut proximè dixi. De Legato respondeo, ut dixi supra ea quæstione.* Ibid.

(b) *Et tamen casu, quo, instituto aliquo universaliter, præcipitur ei, quod hæreditas per eum vendatur, & erogetur in Fratres, non prohibentur capere talem erogationem, quia cessit ratio præmissa, transibunt enim bona in eos, deductis oneribus alieni æris, & similibus: & per hoc de æquitate dici posset, quod quandocumque Frater instituitur Episcopus, qui est executor legalis ultimarum voluntatum, præcipuè piarum, qualis est hæc, capiat tanquam hæres, &, deductis oneribus, distribuat in Fratres. Sed non potest hoc bene probari in jure. & hoc quoad Fratres Minores, per ea quæ dixi ea quæstione, licèt multi hoc ultimum servent.* Ibidem.

„ Monache loro suddite, ed in tal guisa facciasi frode alla legge. (*Ecco gli abusi di quegli infelici tempi del nato Conventualesimo antico, e dello scisma della Santa Chiesa*) „ E perchè quest' altissima pover- „ tà (parlo della rigida, come la vuole questa Costituzione col capi- „ tolo *Exiit*) essendosi la carità raffreddata, non bene si osserva, per- „ ciò, a cagione di schivare cose peggiori, può favorirsi a quella opi- „ nione, la quale vuole, che prendano il valore delle successioni; „ conciosiachè ancora dalle congetture può conoscersi, che finalmente „ si faranno possessionati: e Dio voglia, che nel restante osservino „ bene . . . Ma stanti le dette Costituzioni non possono i Frati Mi- „ nori prender cose immobili, anche per venderle (*a*).

XV. Dalle costui riferite parole più cose deduconsi: 1. Che i Frati Minori secondo il tenore delle due soprallodate Decretali sono affatto incapaci delle istituzioni, e successioni ereditarie: 2. Che neppure possono ricevere il valore dell'eredità: 3. Che i Domenicani sono dichiarati capaci delle successioni per Breve Apostolico; con questo però che allora, poichè viveano senza rendite, dovessero vendere le cose immobili, e servirsi del prezzo ne' loro bisogni: 4. Che stimava il detto Autore, che lo stesso coll' andare del tempo si concederebbe anche a i Frati Minori, e che questi un giorno si renderebbero possessionati; onde supponeva, che un tal privilegio a i medesimi per anche allora non fosse stato conceduto. Nè s' ingannò nel suo pronosticare; perocchè, parlandosi de' Minori Conventuali, ebbero poi questi da Sisto IV. un simil privilegio di succedere, e da Martino V., e dal Concilio di Trento furono fatti possessionati; da quello in quanto all' uso semplice; da questo anche in quanto alla proprietà delle possessioni: alle quali cose tutte abilitati furono per privilegio Apostolico dopo i tempi, ne' quali fioriva l' Autore della Chiosa: 5. Che in quegl' infelici tempi, ricevendo eglino i beni immobili, facevano fare i contratti a nome *de' Monasterj delle loro Monache*, *defraudando così la legge*, che vietava loro il riceverli; segno evidente, che non aveano a ciò privilegio veruno; altramente non avrebbero usata questa frode: 6. Che, per ischivare cose peggiori, poteva favorirsi allora a quella, *benchè giuridicamente non ben provata*, opinione, che permetteva a i Francescani al più al più di poter ricevere il prezzo delle suc-

(a) *In Fratribus autem Prædicatoribus faciliùs hoc potest defendi, præcipuè quia dicuntur habere privilegium Apostolicum, quod sint capaces successionum, & possint apprehendere, & vendere: & per illud privilegium consuluit Gaspar de Calderinis, quod bona ingredientis transeunt ad Monasterium, ut possint vendere, & convertere in usus suos . . . . . Et ita, ut opinor, tandem concedetur Fratribus Minoribus, quia in multis locis & ipsi, & Prædicatores habent possessiones, & redditus, licèt faciant instrumenta fieri nomine Monasteriorum Monialium eis subjectarum, & sic fit fraus legi: & quia hæc altissima Paupertas (intellige rigidè, ut vo.unt hæc Constitutio, & caput* Exiit.) *propter refrigescentem charitatem non bene servatur; propterea, ad evitanda pejora, faveri potest opinioni illi, quæ vult, quod capiant valorem successionum: nam etiam ex conjecturis potest percipi, quod tandem fient possessionati: & utinam in aliis bene servent. Stantibus autem illis Constitutionibus, Fratres Minores non possunt capere immobilia, etiam ut vendant.* Ibidem . . . . . *Secundò nota, quod Fratres isti non possant recipere possessiones.* Glossa ibid.

successioni, coll' istituirsi erede il Vescovo, come legale esecutore de' testamenti, specialmente a cause pie; o altra persona, che pagati tutti i debiti desse il restante in benefizio de' detti Frati: la quale opinione di que' rilassati tempi apparisce contraria alla Clementina, e alle soprallegate parole di questo Autore, in quanto disse, *che neppure per modo di Legato può ad essi Frati lasciarsi il valore delle eredità, o tanta parte di quelle, che possa presumersi fatto in fraude*: nè si fonda ella su verun privilegio Apostolico, ma sulla sola pretesa equità, o parità de' Legati, come ivi può vedersi; il che ancora espressamente significa, non essersi allora saputo, nè creduto, che i Frati Minori avessero il privilegio Apostolico delle successioni ereditarie; perocchè altramente non si sarebbe proposta quella opinione con tanti timori, e con tanti raggiri; ma si sarebbe francamente difesa come certissima, e sicurissima: 7. Che stando al tenore delle due Decretali, cioè, di Niccolò III., e di Clemente V., i Francescani non potevano ricevere i beni immobili delle eredità, nè per ritenergli, nè per vendergli; e che finalmente non potevano in modo alcuno ricevere, o tener possessioni, cioè, non contigue a i Monasterj, nel senso spiegato da San Buonaventura, come si è detto nel terzo libro (1). Cose tutte contrarie all' esistenza de' privilegj pretesa dal Ragionista.

(1) *Vid. lib. 3. cap. 1. §. 2. num. 4. & 5.*

XVI. Pietro di Ancarano Bolognese (che secondo il Panziroli fioriva nell' anno 1385., secondo il Du-Cange nel 1399., e secondo il Bellarmino nell' anno 1410.) scrivendo sopra la Clementina *de verb. signif.* delle eredità, che *ab intestato* vengono a i Frati Minori, a tenore della Clementina §. *Cupientes*, risolve, che non possono prenderle. Dappoi cercando, se lo stesso è de' PP. Predicatori, tiene, che possano prenderle; e soggiugne: *avendo essi oggi il privilegio sopra l' abilità di succedere, come ho veduto, resta chiaro, che non sono somiglianti a i Frati Minori, i quali ne sono affatto incapaci, ed in particolare, ed in comune* (a). Che più bel luogo di questo, per far menzione anche della capacità, data a i Minori per lo stesso Breve, in cui contenevasi il privilegio de' PP. Predicatori da lui veduto?

XVII. Niccolao Tudeschi della Città di Catania, Monaco Benedettino, Abate, e poi Arcivescovo di Palermo, secondo il Bellarmino fioriva circa l' anno 1440. Questi trattando de' beni immobili di quei, che fanno professione dentro l' Ordine de' Frati Minori „: Con„chiudo (scrisse) giusta la comune opinione, che i beni di chi en„tra nella Religione de' Minori vengono a quei, che succedono *ab in„testato*; perchè questi Frati non possono prendere i beni, se non

„ che

(a) *Quartò quaero principaliter de haereditatibus, quae ab intestato ipsis Fratribus Minoribus obveniunt* (resolvit, quod succedere non possint juxta Clementinam Exivi. §. Cupientes) *ibi enim dicitur, quod successionum hujusmodi nullatenus sunt capaces, & sic est expressum, quod Fratribus, vel Ordini non quaerunt nec legittimam . . . In professo Ordinem Praedicatorum habui hic quaestionem de facto* (cum Baldo in L. 1. ff. de Testamentis dicit Praedicatores posse succedere) *Cum enim Fratres Praedicatores ex Regula, quia profitentur Regulam Augustini Canonicorum Regularium . . . . . & hodie super habilitate succedendi habent Privilegium, ut vidi, patet, quod non sunt similes Minoribus, qui in communi, & singulari sunt penitus incapaces.* Petrus de Ancharano in Clementin. *de verbor. significat.*

„ che come si ha nella Clementina *Exivi*. Ma i Frati Predicatori,
„ e gli altri Mendicanti, che non son' obbligati a tanta mendicità,
„ potranno prenderli, non come beni immobili, o come diritti per-
„ petui, per ritenerli, ma per venderli, e alimentarsi (*a*)„. E fra gli altri per la stessa sentenza cita Cino Santibaldi, che fioriva nell'anno 1314. Altrove lo stesso Abate, insegnando la medesima opinione, scrive, che in ordine alle successioni ereditarie i Frati Minori sono come morti, e che l'eredità, le quali sarebbero di costoro, se fossero nel secolo, si debbono a quelli, che vengono *ab intestato*, come se il Frate Minore fosse morto. Vuol per tanto, che i detti beni neppure si deferiscano alla Chiesa Romana; e per conseguenza, che a i Minori non appartenga il famoso Breve di Clemente IV. (*b*). In oltre apporta il sentimento di più Dottori, tra i quali è il Cardinale Ostiense, che morì nell' anno 1281., cioè, 16. anni dopo la data del Breve *Obtentu*.

XVIII. Raffaello Cumano, secondo il Du-Cange, vivea nell' anno 1416; e scrivendo sopra un testamento fatto a favore de' PP. Agostiniani, dice: *Essendo, come suol dirsi, i Mendicanti capaci di beni ancora immobili, ECCETTUATI I MINORI, non è da disputarsi dell' abilità circa tal testamento* (*c*).

XIX. Sant'Antonino, che morì nell' anno 1459., nella sua Somma morale (1), con buon inchiostro scrive, *che i Frati Predicatori sono capaci di eredità per privilegio, e non i Minori* (*d*). Sopra la qual materia riferisce ancora, che nel Convento di Santa Maria Novella di Firenze conservavasi a suo tempo un solenne consiglio della Università di Bologna (sarà forse quello del Arcidiacono); e che lo stesso aveano giudicato molti altri Dottori solenni.

(1) P. 3. tit. 10. cap. 3. de testamentis §. de substitutione Hæredis.

XX. Il P. Angiolo di Clavasio, che fu Frate Minore contemporaneo a Sisto IV. (mentre fiorì nell' anno 1481.) nell'*Angelica somma* sua, sotto la parola *hæreditas*, alla Quistione XVII., il di cui titolo è, se

(a) *Concludo secundùm communem opinionem, quod bona ingredientis Religionem Minorum veniunt ad succedentes ab intestato: isti enim Fratres non possunt capere bona, nisi prout habetur in Clementina* Exivi de Paradiso de verb. signif., *& dicendum ut ibi . . . . Fratres verò Prædicatores, & alii Mendicantes, qui non sunt adstricti tanta mendicitati, poterunt capere, non ut bona immobilia, seu ut jura perpetua, ut sibi retineant, sed ut vendant, & se alant.* Abbas Panormitan. *Cap.* In præsentia de Probat. pag. mihi 24. col. 1. & 2.

(b) *Quædam, & secunda est Religio, quæ ex propria Regula interdicit dominium, & proprietatem alicujus rei singularis, & Ordinis in communi, ut est Religio B. Francisci, & in istis communis opinio est, ut non admittantur ad successionem Parentum, sed veniunt alii succedentes ab intestato, ac si ipsi mortui essent.* Idem Abbas secunda parte Consilior. Consil. 17.

(c) *Nam etsi hujusmodi Mendicantes non possint immobilia possidere, possunt tamen petere (* hæreditates *), ut ad suas utilitates convertantur, vendendo, & pretium consequendo . . . . De consuetudine servatur, quod sint capaces, & dicantur Mendicantes ad possidendum, non ad vendendum . . . . Cum enim, ut dictum est, consuetudo servet, ut Mendicantes, exceptis Minoribus, sint capaces etiam immobilium, non est disputandum de habilitate circa hujusmodi testamentum.* Raphael Cumanus in volumine Consilior. Consilio 160.

(d) *Ratio diversitatis est, quia Prædicatores ex privilegio sunt hæreditatis capaces, non autem Minores.* S. Antonin. loc. cit.

è, se i beni di chi entra in Religione *ab intestato* vadano al Monistero, risponde, *che in quanto a i Frati Minori non vanno al Monistero, ma vanno a i successori ab intestato; in quanto poi a i Frati Predicatori, e agli altri Mendicanti sì, non già perchè si ritengano i beni immobili, e i diritti perpetui, ma perchè si vendano* (a). Del medesimo sentimento è il P. Battista Trovamala dello stess'Ordine Minoritico, che fu contemporaneo ad Angiolo, e fu l'Autore della Somma *Rosella*, alla parola *Religio*, num. 2. Donde raccogliesi, che così Battista, come Angiolo, benchè contemporanei a Sisto IV., scrissero sù tali dubbj avanti che uscisse in luce la Bolla *Dum fructus uberes*, o almeno avantiche ne avessero notizia; poichè altrimenti avrebbero detto, che i beni di quelli, ch'entravano a farsi Religiosi tra i Minori Conventuali, si deferivano *ab intestato* ad uso de' suddetti Frati, e cadevano in proprietà della Chiesa Romana; e ciò per privilegio Apostolico, dato allor' allora da Sisto IV.

XXI. Mi abuserei della sofferenza del mio Lettore, se di tutti gli antichi Giurisconsulti, e Canonisti seguitassi a trascrivere i testi di simil tenore. Assai è noto ancor al Ragionista, che nel negare a i Frati Minori l'eredità, e nel dichiararli, rispetto alle medesime, *morti al Mondo* (di modochè i beni, che, se non fossero Frati Minori, perverrebbero ad essi, vadano a i successori *ab intestato* più prossimi, e però non a i Frati, nè alla Chiesa Romana, la quale tenga il luogo de' Frati) si accordano co' riferiti Dottori Lodovico Romano, detto il Pontano (1), Paolo di Castro (2), Antonio Francesco (3), e Sebastiano (4), amendue Chiosatori dell'Abate; il Felino (5), Nicolao degli Ubaldi Perugino (6), Bartolomeo Socini (7), Filippo Decio (8), il Bertacchino (9), ed altri, o antecedenti, o contemporanei a Sisto IV.: da i quali di conseguenza ci viene insegnato, non solamente che il Breve *Ostentu divini nominis* da Clemente IV. non fu indirizzato a i Frati Minori; ma che quando ancora fosse stato indirizzato loro, tuttavia false sarebbero tante, e tante proposizioni degli Scrittori Conventuali, pubblicate fino dentro i loro Calendarj, nelle quali affermano dato loro da Clemente IV. il privilegio di ricevere in eredità, e ancora di tenere a frutto i beni stabili: cosa, che non fu conceduta neppure a i PP. Predicatori, come costa dalle sentenze de' nominati Dottori, le quali è tanto lontano dal negare il Ragionista, che più tosto confessa esser di queste particolare la forza: onde s'ingegna di snervarla, ma in vano, come orora mostrerò.

§. II.

(1) *In Volum. Consi. Consil. 263. p. 75.*
(2) *Super Cod.* Ingress. de sacrosanctis Eccl. *p. mihi 7. col. 3. n. 3., & 4. l. B & C.*
(3) *In Glossa super cit. loc. Abbatis.*
(4) *Ib. lit. C.*
(5) Decretal. *lib. 2. tit. 19. de Probat. cap.* In presentia *pag. mihi 403.*
(6) *In Tract. de Successionibus Tract. Magn. t. 11. f. 213. col. 1.*
(7) *Super 2. Infort. de condit., & demonstrat. p. 251. n. 99.*
(8) *Super Decret. Rep. cap.* Decernimus *de Jud. pagina mihi 149. n. 91. & in cap.* In presentia *de Prob. pag. 224. n. 266.*
(9) *Repertor. part. 2. Verb. Frat. n. 6. 204, & 30.*

(a) *Utrum bona ingredientis Religionem ab intestato proveniant Monasterio? Resp. . . . quod quoad Fratres Minores NON, sed veniunt succedentes ab intestato: quo autem ad Predicatores, & alios Mendicantes sic non tamen ut immobilia, & jura perpetua sibi retineant, sed ut vendant.* Angelus de Clavasio in Summa verb. *Hereditas*, quæst. 17.

§. II.

Si adducono, e si confutano le risposte del Ragionista contro alla forza dell' antecedente Paragrafo.

I. L' Autore delle *Lettere a Filalete Adiaforo* col suo grazioso stile accennò all'Amico molte sentenze degli antichi Dottori, del numero di quelle, che già trascrissi, o citai nell' antecedente Paragrafo; ansioso però il Ragionista, che penetronne la forza, si pose a scartabellare notte, e giorno, e non potendole gittare sotto banco, nè avendo contrattesti di simile autorità, per opporgli alle medesime in favore della sua causa, così finalmente, fattosi animo, scrisse nella pagina 147.

II. „ Più forza per tanto sembrami, ch' abbia a dimostrare, „ che questo privilegio fu conceduto a' soli Domenicani, l' autorità di „ quei Dottori, i quali in virtù d' esso permettono le successioni re„ ditarie agli stessi Domenicani, e le negano a' Francescani. Ma di „ quest' autorità nettampoco si debbe far molto caso; imperciocchè „ non essendovi a tempo loro que' Bollarj comuni, e particolari, i „ quali oggi la comodità della stampa manda per le mani di tutti, „ i privilegj, e le Bolle appena erano note a coloro, che ne'pro„ prj Archivj le conservavano. E questo privilegio di Clemente IV., „ toltone l' Archidiacono, il quale l' ebbe nelle mani per cagione d' un „ consiglio, che a lui richiedettero i Domenicani, tutti gli altri, nè „ lo lessero, nè lo videro mai, e sol ne parlano, o appoggiati alla „ fede del medesimo Archidiacono, o perchè l' udirono da' Domeni„ cani, i quali lor dissero di tenere tal privilegio „ (*Perchè non dissero loro lo stesso anche i Francescani del suo?*) „ Udiamo Flavio Cheru„ bino: *Qua fronte Federicus de' Senis, & Baldus affirmant, hos Fra„ tres Minores non esse capaces hæreditatum? nihil aliud reddendum, „ quàm eos hanc Clementis a Genitore hic in lucem editam Constitu„ tionem non vidisse.* E certamente come mai potè veder questo pri„ vilegio Federigo, s' egli lo mette in dubbio anche pe' Domenicani? „ *Si verum est, quod Prædicatores habent ex Privilegio, quod possint „ petere hæreditatem*. Ma nemmeno lo vide l' Autor della Glosa so„ pra le Clementine, protestandosi di averlo semplicemente udito di„ re: *dicuntur habere privilegium Apostolicum, quod sint capaces hæ„ reditatum*. Nè anche lo vide mai Alberico, il quale così dice: *au„ divi a Fratribus Prædicatoribus, quod super hoc habent rescriptum Apo„ stolicum*. Paolo poi di Castro appoggiasi unicamente all' Archidiaco„ no, dicendo; *Archidiaconus dicit, se vidisse privilegium Clementis IV. „ hoc eis concedentis*. E Bertacchino scrive semplicemente: *Fratres S.* „ *Domi-*

„ *Dominici possunt capere ex testamento, ut vendant, & sunt capaces ex*
„ *privilegio Papæ*, senza spiegare di qual privilegio ei parli, e se
„ l'abbia letto, o udito solamente parlare di tal privilegio. Ed An-
„ carano finalmente, quantunque affermi d'aver veduto il privilegio
„ delle successioni Domenicane, e scriva: ***Fratres Prædicatores hodie***
„ ***habent privilegium super habilitatem succedendi, ut vidi***; ad ogni mo-
„ do dicendo ***hodie habent***, par ch'anzi favelli d'un privilegio nuo-
„ vo, e recente, nato a suo tempo, cioè, di quello, che per te-
„ stimonianza di Sant'Antonino (1) i Domenicani ottennero da Mar-
„ tino V., e non di quello più vetusto di Clemente IV. L'Archidia-
„ cono dunque solo tenne in mano tal privilegio, ma assai tardi,
„ ricordandomi, ch'egli un tempo negò anche a' Domenicani le suc-
„ cessioni reditarie (2); e lo vide di più coll'occasione, che gli fu
„ richiesto da'Domenicani un consiglio, ch'altrimente non l'avrebbe sa-
„ puto mai. (*Gran Profeta!*) Ma questo testifica semplicemente, che
„ il Privilegio medesimo concedeva le successioni a'Domenicani: ***Archi-***
„ ***diaconus dicit, se vidisse Privilegium Clementis IV., hoc eis conce-***
„ ***dentis***, e nommai che le concedeva a' soli Domenicani. Or se i
„ mentovati Dottori avessero veduto, e letto il Privilegio, avrebbe
„ qualche apparenza il discorso degli Osservanti: I Dottori concedono
„ le successioni a' soli Domenicani: dunque il Privilegio è de soli Do-
„ menicani. Ma è una pessima conseguenza: Concedono le successioni
„ a' soli Domenicani, per ragion che di questi, e non de' Francesca-
„ ni, udirono, che tenesser il Privilegio: Dunque i Francescani non
„ lo tenevano; perchè questi potean tenerlo, e i Dottori non ve-
„ derlo, non udirlo, e ignorarlo. S'osservi però che non a caso ò
„ detto sopra, che quel discorso avrebbe qualch' apparenza; perchè
„ potea anche capitare nelle lor mani qualch'esemplare del detto Pri-
„ vilegio nel suo titolo difettoso, e mancante, com' appunto sento,
„ che sia quello de'Privilegj Domenicani.

(1) *Hist. p. 3. fol. 686.*

(2) *Causa 19. q. 3. cap. Quia.*

III. Così egli pensa di aver soddisfatto alla forza dell'argomento; ma senza fallo s'inganna. Per farlo conoscere ad evidenza, che che sia de' lodati Dottori se avessero veduto, o nò il privilegio de' PP. Domenicani, per eccesso di cortesia voglio passargli, che nessuno di loro, fuorchè il solo Arcidiacono, e se vuole di più, neppure questi, veduto lo avesse. Dopoi così la discorro: Fra i più chiari Dottori dell'una, e dell'altra Legge, che fiorirono da i tempi di Clemente IV. fino a quelli di Sisto IV., una gran parte se ne trova, che insegna, esser lecito a i Domenicani succedere nell'eredità de' Parenti, e non esser lecito a i Francescani; aver quegli l'Apostolico privilegio, o rescritto, che li dichiara capaci di eredità, e non i Francescani. Questa proposizione non può esser negata, costando ad evidenza dalle sentenze trascritte nel precedente paragrafo. Seguitiamo: Nel medesimo spazio di tempo tra quei due Pontificati neppure un Dottore si trova, il quale abbia scritto, che i Francescani abbiano il privilegio Apostolico delle successioni ereditarie; anzi di comune consentimento affermano gli Scrittori di tal tempo, che i beni,

i quali sarebbero di qualche Frate Minore, se fosse questi nel secolo, vadano agli altri più prossimi successori *ab intestato*, a i quali andrebbero, se quel Frate Minore fosse morto. Ancora quest' altra proposizione è certa, e costa eziandio dalla risposta del Ragionista, affatto vota di tali sentenze; perchè per quanto egli co' suoi abbia messi sossopra gli Scrittori tutti di quell' età, non ne potè trovare neppur uno di tal sentimento. Mi si lasci dunque inferire, che i Domenicani aveano il suddetto privilegio, e i Francescani non l' aveano.

IV. Conciossiachè donde mai può nascere tanta contrarietà di sentimenti de' Dottori, circa lo stato de' Domenicani, e de' Francescani in riguardo alle eredità, se non che dalla pubblica fama, che rendeva palese il privilegio de' Domenicani, e l'inabilità natìa de' Francescani? Ovvero per qual cagione conforme de' Domenicani dicevasi, che avessero il privilegio suddetto, così non dicevasi ancora de' Francescani, e non davasi a i Dottori motivo di sentire similmente degli uni, e degli altri? Eziandio un poco accorto villano direbbe, tutta la cagion' essere stata, perchè in verità lo aveano i primi, e non i secondi. Mi si dirà, che da i Dottori, e dalle genti nulla sapevasi di questo privilegio de' Francescani; e però non se ne parlava. Ma se così dicesi, crederete voi a questi vani pretesti, o mio Lettore, dopo aver letto nel libro del Ragionista, che il famoso Breve, o privilegio, fu fatto in congiuntura, *che alcuni Prelati, Cherici, e Laici, in varie parti dell' Universo, macchinavano di escludere i Predicatori, ed i Minori dalle successioni, sotto colore, ch' essi erano morti al Mondo* (1)? Che l' antica Comunità dell' Ordine Minoritico producesse pubblicamente nel Concilio Generale di Vienna a Clemente V., e poi a Martino V., e ad Eugenio IV. il detto privilegio, per difendersi dalle accuse de' Zelanti (2)? Dopo avere più, e più volte appreso da quel volume, che da' tempi d' Innocenzo IV., e molto più da quelli di Clemente IV., la Comunità dell' Ordine Francescano ebbe sempre mai costumanza di accettare, e di ritenere in vigor del privilegio Apostolico e campi, e case, e vigne, e altri beni, provenienti alla medesima in eredità, o *ab intestato*, o per istituzione? Senza nulla sapere di quel Breve, o privilegio, al solo formarsi, e poi serrarsi tantosto nell' inaccessibile Archivio del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, si acchetarono di subito *i Prelati, i Cherici, e i Laici di varie parti dell' Universo*, che macchinavano di escludere i Minori dalle successioni? Senza esser veduto producevasi ne' Concilj generali, ed impetrava sentenze assolutorie per la dilicatezza de' tiepidi Francescani, e facea condannare i Zelanti? Senza che neppure si penetrasse un tantino dagli Uomini, anzi in faccia alle sentenze a se contrarie de' Dottori più classici, quali erano e Bartolo, e Baldo, e l' Abate, e tanti altri, che davano legge a i tribunali di quel secolo, dormendo quel Breve sotto i Protocolli Assisiani avea virtù di rendere stupido il Mondo, in guisa che la gente, senza mai risentirsi, o muovere qualche piccola lite, si lasciasse da i Francescani, o da i Sindaci Apostolici prendere l' eredità, che altrimenti a se, e non a quelli

(1) *Pag.* 138.

(2) *Pag.* 140. *e seguenti.*

quelli deferita si sarebbe? Gran virtù di quel Breve! Non ebbe già tal forza quello de' Domenicani: onde per cagione di consiglio *mostrar lo dovettero all' Arcidiacono*, esporre agli occhj, ed alla voce de' popoli, e spesso toccava loro di doverne interrogare i Dottori, come raccogliesi dal Felino (a). I Francescani dunque, continuamente succedendo, quando non si trovava un Dottore, che gli dicesse capaci di succedere; quando era comune sentenza, che fossero in ciò *come morti*, e le eredità toccassero ad altri, cioè, *a i più prossimi* successori *ab intestato*, succedevano senza verun litigio, senza veruna resistenza, succedevano anzi, senzachè se ne accorgesse il Mondo, e si desse a i Dottori motivi di sospettare in essi il privilegio, e la capacità di succedere? Poveri quelli, che a tali sciocchezze prestano la fede, non sapendo quanto il Mondo sia desideroso dell' altrui, e tenace del proprio; e più povero chi di far credere tali follie ha bisogno, per mantener la sua causa!

V. Già può aver conosciuto il Ragionista, che ben la discorrono gli Osservanti, allorchè dicono: *I Dottori concedono le successioni a i soli Domenicani, e le negano comunemente a i Francescani: dunque il privilegio è de soli Domenicani*. Una tal conseguenza segue, che che sia del mezzo, per cui s' inducessero i Dottori a questa concessione, e negazione; cioè, o sia stato l'aver veduto il privilegio de' Domenicani, o l' aver semplicemente udito, che questi lo abbiano, e non già che lo abbiano i Francescani; non essendo credibile, che i Francescani pel corso di più di dugento anni fossero capaci delle successioni ereditarie, ne avessero il privilegio Apostolico, anzi di fatto succedessero nell' eredità de' congiunti *ab intestato*, e di altri per istituzione, o sostituzione ereditaria; e nulla dimeno la cosa passasse con tanta segretezza, che i Dottori di que' secoli neppur' entrassero in sospetto della loro abilità, o del loro privilegio di succedere: e però con franchezza tutti comunemente scrivessero, che i Francescani erano incapaci di succedere, e che l' eredità, o lasciate, o da deferirsi loro *ab intestato*, se fossero stati nel secolo, toccavano ad essi Frati non già, nè alla Chiesa Romana; ma a i congiunti più prossimi, successori *ab intestato*, a i quali toccherebbero, se morto fosse nel far la professione il Francescano. Dio buono! Almeno per cagione di questa sentenza de' Dottori doveano i Frati Minori trovare ostacoli nell' uso delle successioni, ed essere astretti ad informare il Mondo del loro privilegio, con cui la mostrassero falsa; il che se fatto avessero, i Dottori seguenti avrebbero mutata sentenza, e scritto di loro, come de' Domenicani. Onde se fino a Sisto IV. sono tutti d' accordo, e costanti nel negar loro le successioni, segno è certissimo, che pria de' tempi di Sisto IV. non mai ne furono capaci, nè fu neppure sospettato, che avessero il privilegio Apostolico.

VI. Dee poi meglio aprir gli occhj il Ragionista, e vedrà che gli Osservanti inferiscono, essere stata tutta la Religione de' Minori,

(a) *Sed ut intelligas perfectè dictam Glossam, de qua eris millies interrogatus*. Felinus super Decretal. lib. 2. tit. 19. *de Probat.* cap. *In præsentia* pag. 403.

pria del Pontificato di Sisto IV., sempre senza abilità, o privilegio di succedere nell'eredità, non dal vedere semplicemente, *che i Dottori concedono le successioni a i soli Domenicani; o che le concedono a i soli Domenicani per ragione che di questi, e non de' Francescani udirono, che tenessero il privilegio*; ma dal vedere in oltre, che espressamente di comune consentimento le negano a i Francescani, chiamandoli delle medesime *affatto incapaci*: segno chiarissimo, che così erano i Francescani; altramente essendo, non è verisimile, che i Dottori di due interi secoli della loro capacità non avessero almeno ad entrare in sospetto. Adagio un poco (dice il Ragionista) potevano eglino tenere il privilegio, *e i Dottori non vederlo, non udirlo, e ignorarlo*. Supposto che l'avessero i detti Frati ottenuto segretamente dal Papa, e poi appiattato negli Archivj sotto perpetuo silenzio, e continuo bujo, anche anche non lo nego. Ma se poi volevano con quello acchetare le contraddizioni *de' Prelati, de' Vescovi, de' Cherici, e de' Laici di varie parti dell'universo*; se volevano far comparire ingiuste le accuse de' Zelanti ne' Concilj generali, e alla presenza de' Papi; se in somma volevano farne uso, ed in vigore del medesimo succedere nell' eredità continuamente nel Mondo, conforme porgevasi loro la occasione, nego, rinego, e poi nego di nuovo, che potessero così averlo, e contuttociò *i Dottori non vederlo, non udirlo, e ignorarlo*. A chi uscito dalle incolte solitudini cominciasse in questo punto a conversare la prima volta tra gli Uomini, forse forse potrebbe venire qualche sospetto, che io il negassi a torto; ma chiunque ha qualche conoscenza dell' indole, de' successi, e delle vicende degli Uomini, conosce ancora, che giustissimamente il negai. Dalle suddette cose può eziandio giudicarsi, se difettoso nel titolo sia l'esemplare del famoso Breve, contenuto ne' privilegj Domenicani, ove non si esprimono, che i soli Domenicani; accordandosi il titolo col corpo del Breve, colle sentenze de' Dottori, e con tutti i fondamenti premessi: ovvero se difettoso sia l'esemplare di Assisi, e di alcuni libri de' Francescani, dove fu copiato col titolo, espressivo ancora del nome del *Generale de' Minori*; e però contraddittorio a se stesso, alle altre determinazioni Pontificie, alla comune sentenza de' Dottori, e a tutte le buone, fino a qui premesse, ragioni. Ma il nostro Ragionista volle prevenire il colpo, che dovea darsi al suo esemplare, come a quello, che da mano falsaria nel suo titolo è stato renduto troppo abbondante, e copioso di nomi; e però scrisse, che potea capitare nelle mani de' Dottori qualche esemplare del detto privilegio *nel suo titolo difettoso, e mancante, come appunto sento, che sia quel de' privilegj Domenicani*; e per conseguenza ancora quello dell' Archivio, e de' Registri Vaticani, in cui similmente non si fa menzione de' Frati Minori.

VII. Quanto poi agli stupori di Flavio Cherubino, che Federigo, e Baldo abbiano scritto, qualmente i Francescani erano incapaci di eredità; e ciò per non aver veduto il Breve *Obtentu*, stampato nel Bollario Romano dal suo Genitore: io mi stupisco piuttosto, che nè Flavio, nè il suo Genitore si sieno accorti, che la sentenza di

Baldo,

Baldo, e di Federico era la comune di quei due secoli; e che contro all'autorità dell'Archivio Vaticano, contro alla comune de' Dottori, e contro ad ogni buona ragione abbiano i Cherubini avuto ardimento di far comparire ne' Bollarj, e nelle loro note il detto Breve con tal titolo alterato, ed aggiunto. Gli scuso però amendue sul riflesso, che non pensarono tanto avanti: nè voglio fare il Profeta; ma forse forse, se davano d'occhio a i miei fondamenti, e se non si lasciavano tutti occupare dall'amor delle parti, si sarebbero portati altramente; e così nel frontespizio delle *Ragioni Storiche &c.* sarebbe comparsa una medaglia di meno, mancandovi quella del Cherubino.

VIII. Che se l'Ancarano de' Domenicani scrisse *oggi hanno il privilegio sopra l'abilità di succedere*; per quella parola *oggi* non vuol dire, che pria del Pontificato di Martino V. non l'avessero, ma solamente, che una volta non l'aveano: il che, trattandosi della dichiarazione di Clemente IV., è verissimo, non essendo stata fatta nè *ab æterno*, nè sul principio di quella insigne Religione. Ma comunque ciò sia, non può mai significare la grazia, che da Martino V. impetrò il P. Maestro Generale Bartolomeo Tesseri, di cui parla Sant'Antonino (a); perchè questa risguardava, non le successioni, ma il ritenere le possessioni, e perchè scorrendo il secondo tomo del nuovo Bollario de' PP. Domenicani, tra le Bolle di Martino V. non se ne trova alcuna, che appartenga alle successioni ereditarie, se non che una da me citata in suo luogo, in cui s'inserisce, e si conferma il Breve di Clemente IV.. Questa confermativa, e non altre lettere di Martino V. sopra le successioni de' PP. Predicatori, potè aver nelle mani, e veder l'Ancarano: laonde, se sapeva di latino, conoscer dovea, che molto prima del Pontificato di Martino V. aveano avuti quei Religiosi l'Apostolico rescritto circa le successioni; e però non potè limitare quell'*oggi* a i soli giorni suoi, e non a i secoli scorsi.

IX. Resta ora, per abbondanza di dottrina, da vedersi qualche cosa intorno alla mente dell'Arcidiacono di Bologna, Guidone Baisio. Di costui dice il Ragionista, che vide il privilegio de' Domenicani assai tardi; perchè un tempo negò anche a i Domenicani le successioni ereditarie; e lo cita sulla *causa* decimanona, quistione terza, capitolo *Quia*. La citazione sta bene; ma la mente non è bene riferita. Nel luogo citato, per quanto io leggessi con attenzione tutto il capitolo, non seppi rinvenire, se non che l'Arcidiacono recita ivi due sentenze: una di alcuni, che negavano la facoltà di succedere, così a i Predicatori, come a i Minori: l'altra di altri, che ad amendue le accordavano; appoggiati non già ad alcun privilegio Apostolico, ma a certe similitudini, e speculazioni, come a quella del Servo, che non può avere di proprio, e contuttociò può tener la cosa lasciatagli, e cercare da vivere. Dopo riferita questa seconda sentenza soggiugne; *il che*

(a) *Profectusque ad Curiam, visitatum Papam Martinum (V.), a quo gratiosè susceptus, quæ voluit, impetravit, & inter cætera, ut posset dispensare cum Conventibus super retentione possessionum, & redditum annualium pro sustentatione Fratrum, ex quo eleemosynæ deficiebant.* S. Antoninus Histor. part. 3. Titulo 23. cap. 12. pag. 686. col. 1.

il che è cosa più benigna; e nel riferire la prima dice: *pare, che i beni non passino in coloro, come in non capaci*. Dunque non può conchiudersi, quale sia stata su ciò la mente dell'Arcidiacono in quel capitolo, dove più che così non si spiega; e però non può francamente affermarsi, che abbia egli negate le successioni a i PP. Domenicani; conforme non può dirsi, che ivi le abbia loro accordate.

X. Dunque (potrà dirsi pel Ragionista) non è vero, che tutti gli antichi Dottori abbiano giudicati i Francescani incapaci di successioni ereditarie pria del Pontificato di Sisto IV., se per testimonianza dell'Arcidiacono vi era chi giudicavagli capaci, giusta la seconda sentenza. Potrebbe ciò dirsi, non lo nego, ma in tanto gli Autori di tal sentenza convenivano, che nè i Predicatori, nè i Minori potessero tenere, ma bensì vendere per le loro necessità i beni stabili; la qual cosa è contraria alle jattanze del Ragionista. In oltre chi erano quelli, da i quali dicevasi, che i Francescani potevano succedere? Non era certamente l'Arcidiacono, ma persone, che aveano fiorito avanti la prima solenne dichiarazione della Regola Francescana, che fu la Decretale *Exiit* di Niccolò III., quando il vero senso della medesima intorno a tali materie non era per anche bene inteso da tutti. Uno ne adduce favorevole a tale opinione; ed è lo *Speculatore*, cioè, Guglielmo Durante, o Durando, che scrisse il suo *Speculum juris* nell'anno 1261., cioè, quattro anni prima della data del Breve *Obtentu*, e 18. prima della Decretale di Niccolò, come si ha da Filippo Labbè nella dissertazione Storica sopra questo Scrittore. Della stessa, o di maggior' età debbono essere gli altri difenditori di quella opinione, ben presto andata in disuso: nel qual tempo non è maraviglia, che da alcuni così si sentisse; è bensì maraviglia, che dopo il Breve di Clemente IV., e dopo le solenni Decretali, dichiarative dello stato Francescano, quando la detta opinione dovea crescere di credito, restasse affatto dimenticata, e senza padroni; dal che si arguisce, che le nate lettere Apostoliche la uccisero.

XI. Almeno è vero (potrà ripigliarsi pel medesimo) che quando l'Arcidiacono scrisse su quel capitolo della *Causa* XIX. di Graziano, veduto non avea il rescritto delle successioni, fatto pe' Domenicani da Clemente IV., anzi che l'ignorava: laonde lo stesso potrà essere accaduto a quei Dottori, de' quali nell' antecedente Paragrafo si allegarono i testi. In quanto all'Arcidiacono, mentre scriveva sopra il detto capitolo, non posso negare, che non per anche fosse informato dell' accennato Rescritto o Breve *Obtentu*; perchè altrimenti lo avrebbe mentovato, e non avrebbe proceduto con tanta indifferenza. Se osserviamo per altro i tempi, ne' quali fioriva, non è gran caso, che allora l' ignorasse; conciossiachè, come apparisce dal frontespizio delle sue opere sopra il *Decreto* di Graziano, dette il *Rosario de' Decreti*, dell' antica edizione dell' anno 1481., nella lettera dedicatoria dedicò le medesime *al Reverendo Gherardo Vescovo di Sabina*: ma questo Signor Gherardo era l' insigne Cardinal Bianchi, nobile antenato della Illustrissima Famiglia *Bianchi*, una volta di Parma, ove fu egli

Cano-

Canonico, e poi anche di Lucca, ove oggi godono i suoi tra la nobiltà più cospicua gli onori tutti de' Patrizj. Fu questi da Niccolò III. mandato con Fra Girolamo di Ascoli (che fu poi Niccolò IV.) Ministro Generale de' Minori, successore immediato di San Buonaventura, nella Spagna, a trattare la pace tra il Re di Francia, e quello di Castiglia; e fatti poi amendue Cardinali dallo stesso Papa, furono alla stessa Legazione mandati di nuovo: e dopo di aver adempinte gloriosamente le parti di fedelissimo Legato (ancora nella Legazione generale di tutto il Regno di Sicilia, in cui trovossi ne' famosi Vespri Siciliani, e impiegò l'efficace sua mediazione per quei popoli) e di Vescovo zelantissimo, se ne morì in Roma, nel dì primo di Marzo dell' anno 1302.; come tutto si ha dal Ciacconio, dal Wadingo, e da altri.

XII. Dunque l'Arcidiacono, se al Cardinal Gherardo dedicò il suo voluminoso *Rosario*, di cui ancora dicesi Cherico, e Cappellano, fiorir dovette nel Pontificato di Niccolò III., e verso i tempi anche di Clemente IV.. E per verità il Cardinal Bellarmino scrive, che fiorisse circa l'anno 1283.. Ma non è già inverisimile, che su quel capitolo del *Decreto* di Graziano scrivesse poco dopo la data del Breve di Clemente IV.; cioè, nella sua gioventù (giacchè soli 18. anni si contano dalla data del medesimo all'anno, in cui quegli fioriva) e che poi negli anni seguenti scrivesse sopra gli altri capitoli del Decreto, e sopra le Decretali; giacchè per testimonianza ancora degli Storici, sopra le Decretali eziandio impiegò egli la sua penna. Nè fa ostacolo, che nella sua *dedicatoria* chiami il Cardinal Gherardo *Vescovo di Sabina*; e però significhi di aver scritta questa lettera sotto il Pontificato almeno di Martino IV., da cui Gherardo ebbe quel Vescovato; imperocchè le dedicatorie non si fanno le prime; anzi è verisimile, che la facesse dopo aver terminata tutta l'opera, e dopo averne sperimentato il giudizio de' Letterati, pria di renderla pubblica. Ciò presupposto per verisimile, ben si conosce, non esser gran cosa, ch'ei, quando scrisse sul mentovato capitolo, ignorasse il Breve di Clemente IV., forse allora fatto di poco, e non ben divulgato. Ma neppure sarebbe gran cosa, s'ei scritto avesse sul detto capitolo intorno all'anno 1283., in cui gli Storici dicono, che fioriva, e allora ignorato avesse il medesimo Breve di Clemente; mentre in soli anni 18 (quanti appunto se ne contano dalla data del detto Breve all' anno suddetto) tanto pochi poterono essere gli esempj di successión' ereditaria ne' PP. Domenicani, che l'Arcidiacono, tutto attento alla composizione de' suoi voluminosi trattati, non ne avesse notizia.

XIII. Sarà poi forse lo stesso di tanti altri Scrittori, che nel corso di dugento, e più anni dissero i Domenicani capaci di eredità, e incapaci i Francescani? Se il comune de' Dottori non è un sol Dottore; se più di dugento anni non sono assai pochi; se molte parti del Mondo, in cui scrissero quelli, non sono la sola Bologna, il caso non è lo stesso. Quello potè facilmente accadere: questo neppure può fingersi, che accadesse giammai; come poco anzi si è dimostrato. Ma

diamo

diamo eziandio, che sopra tal capitolo egli scrivesse più tardi, non potendosi di tal fatto formare un certo giudizio; al più al più può avervi scritto trent'anni in circa dopo la data del Breve Clementino; imperocchè dato fu questo nell'anno 1265., e l'Arcidiacono confessa nel fine della grand opera sua sopra il decreto di Graziano di averla terminata nel dì della Conversione di San Paolo, dell'anno MCCC; dopo avervi faticato pel corso di molti anni, alcuna parte de' quali dovrà averla impiegata sopra il restante de' capitoli conseguenti al sopraccitato: e tal volta non avrà di continuo sopra la detta opera spesi i suoi giorni. Che se dopo soli 30. anni in circa il solo Arcidiacono ignorò affatto il nominato Breve; potrà credersi, che similmente lo ignorassero tutti i Dottori ancora nel corso intero di più di dugent'anni? Certamente lo stesso Arcidiacono non potè troppo più lungamente viverne ignorante; onde gli convenne di doverne far menzione, anzi di trascriverne la sostanza nelle altre sue opere, composte dopoi; come sopra si vide dal testo di Alberico Rosate: tanto meno dunque ne avranno potuto vivere ignoranti gli altri Dottori ne'tempi seguenti, quando erane più divulgata la fama, e più numerosi i fatti, pe' quali era stato posto in pratica, e che leggevasi nelle opere de' più famosi Dottori; uno de'quali fu per lunghissimo tempo l'Arcidiacono, come scrive Tritemio appresso il citato Filippo Labbè: e delle cose contenute in esso migliaja di volte erano interrogati i periti, come dice il citato Felino. Resta dunque da conchiudersi, che la costante sentenza de' Dottori, da i quali pel corso di dugento anni avanti la Bolla *Dum fructus uberes* di Sisto IV. i Domenicani furono detti *capaci* di eredità, ed *incapaci* i Francescani, non è segno, che i Dottori non avessero notizia del Breve di Clemente IV., e dello stato de' Francescani; ma bensì è segno, che quel Breve appartenesse a i soli Domenicani; e che i Francescani non avessero per anche ottenuto privilegio veruno, concernente all'eredità.

§. III.

Altre risposte del medesimo confutate.

I. NElla pagina 156., e nelle seguenti fino alla fine del suo sesto capitolo il Ragionista s'ingegna di nuovo con più forte di sottigliezze, e di raggiri, di gittare a terra la forza delle autorità citate nel primo paragrafo di questo capitolo. Per ciò fare mette in campo la quistione esaminata da Bartolo nel IV. libro delle *Minoriche* (1), per cui cercasi, *se il Frate Minore* ab intestato *succeda a i suoi Genitori, e agli altri Agnati, come il Monaco?* Fu questa, dice ivi Bartolo, esaminata un tempo fa da Giacomo di Arezzo; e Cino riferisce intorno alla medesima tre sentenze di alcuni; conciosiachè *alcuni dissero*, che per mezzo de'Frati Minori *si acquisti alla Chiesa Romana: dissero altri, che si acquisti a i Frati stessi, non per ritenere, ma per vendere:*

(1) *Dist. 1. cap. 1.*

re: *altri, che in nessun modo potessero avere*. Dopoi soggiugne lo stesso Bartolo: *ma le costoro opinioni uscirono alla luce prima della dichiarazione di Clemente V. nel Capitolo Exivi*. Passa quindi a risolvere la quistione il celebre Giurista, dicendo, che i Frati Minori non acquistano nè a se stessi, nè alla Chiesa Romana, e che *ab intestato* niente possono avere, neppure la legittima, quantunque l' eredità consistesse in cose non ripugnanti allo stato loro, come sono libri, certi mobili ec. Gran parte del di lui testo fu riferita di sopra nel citato paragrafo, dove può rileggersi.

II. Ora il nostro Ragionista, del tutto passando sotto silenzio il poco conto, che fa Bartolo delle due prime riferite sentenze, e la costui decisione alle medesime contraria, fa un gran fondamento sulla prima; cioè, che i Frati Minori acquistassero alla Chiesa Romana, *nientemeno che 'l Monaco al Monastero, il figliuolo al Padre, e 'l servo al Padrone*; in guisachè l' eredità, in cui avrebbero succeduto i Frati Minori in propria persona, se fossero stati nel secolo, si deferissero alla Chiesa Romana, la quale in ciò tenesse il luogo de' Frati, e desse loro l' uso semplice de' Beni, per tal cagion ereditati, e posseduti. Questa vuole, che sia sentenza, più mite sì, ma vera, che potè seguirsi da' Minori precedenti al Concilio di Trento, *appoggiata a i privilegj Apostolici, al sentimento di Uomini gravissimi, e di tutto l' Ordine, e ne' tempi susseguenti approvata anco da Sisto IV.* Poco ne andò, che non chiamolla *di Fede divina*.

III. Io però son di parere, che di tal sentenza ei non ne abbia per anche voluto conoscere nè il valore, nè il senso. Non il valore; perchè ancora Bartolo, che la riferisce da Cino, la dà per sentenza disusata, e condannata nella Clementina *Exivi*. E molte volte ho provato, massimamente nel terzo libro, che la Sede Apostolica, o sia la Chiesa Romana, non mai avanti il Pontificato di Martino V. accettò in se stessa la proprietà di altri Beni immobili, spettanti all' uso de' Francescani, fuorchè de' Conventi, ove questi abitavano, delle Chiese, degli Orti, e de' virgulti, o delle piccole selve, spettanti al circuito de' medesimi Conventi, cui erano annesse. Per quanto il Ragionista si stilli, e si riscaldi la testa, non potrà mai dimostrare il contrario; quantunque il supponga falsissimamente ne' suoi raziocinj, e lo asserisca, studiandosi di farlo credere per cosa certissima; quando altrove, che nella sua chimerizzante fantasia, non ha fondamento veruno, come provai nel prefato libro. La dice *appoggiata a i Privilegj Apostolici*; quantunque addurre non sappia neppure uno di quegli antichi, che la difesero, il quale dia un minimo segno di essersi in ciò appoggiato a i privilegj Apostolici; e fra poco dirò su che l'appoggiavano. La chiama sentenza *di Uomini gravissimi*; quantunque appena sia noto il nome de' suoi difenditori, a i quali andò contro e il Vaticano, e la comune sentenza de' Dottori, e de' Sommisti. La dice sentenza *di tutto l' Ordine*; benche sia stata espressamente condannata dal P. Gonsalvo Ministro generale di tutto l' Ordine, dentro la sua *Pastorale*, traseritta sopra nel terzo libro (1); in ordine forse alla quale il buon Prelato ivi scrive, che alcuni Conventi ricevevano *illecitamente (benchè alle volte si sforzassero di farlo sotto fallace colore di lecito) rendite, possessioni, successioni ereditarie ec.*; e benchè, secondo il sentimento di tutti i Dottori, fosse interdetta nella Clementina

(1) Cap. 1. §. 4. num. 8.

Exivi, che dal dì, nel quale venne pubblicata, fu sempremai la norma di vivere agli antichi, e agli odierni Minori; e perciò di continuo da i Superiori, e da i Capitoli generali se ne inculcò universalmente l'osservanza. La spaccia finalmente *approvata da Sisto IV.*, quasichè questo Papa nella sua Bolla *Dum fructus uberes* concedendo il primo le successioni, costituzioni, e istituzioni ereditarie a quella sola fazione di Frati Minori, che non voleva osservare la purità della Regola di San Francesco, non le abbia veramente concedute il primo, ma le abbia semplicemente approvate, dichiarate, e confermate: la qual finta, e falsa supposizione del nostro Ragionista fu da me rigettata di proposito nel primo paragrafo del primo capitolo di questo libro; dove feci vedere, che Sisto non approvò sentenza veruna, la quale per l'addietro avesse difese per lecite le successioni ereditarie tra i Minori, ma ne concedette egli la dispensa, o il privilegio, il primo di tutti; e così fece, che da allora in poi nascer potesse una tal sentenza con fondamento. La sentenza dunque, la quale avanti Sisto IV. affermava, da i Francescani, per via di successioni ereditaria, farsi acquisto di Beni alla Chiesa Romana, era allora falsa, senza fondamento, riprovata nelle Pontificie determinazioni, contraria alla comune de' Giuristi, de' Canonisti, e de' Sommisti, detestata da i Superiori, e da i Religiosi dabbene di tutto l'Ordine, non mai approvata da verun Papa, e difesa da certi appena conosciuti Uomini. E però il Ragionista, che con altri caratteri la nobilita, mostra di non conoscerne il peso, ed il valore.

IV. Ma neppure ne conosce il vero senso. Imperocchè la mente de' suoi difenditori non era, che i Frati Minori, (e così tutti gli altri Mendicanti, quando erano incapaci per le loro aggiunte Costituzioni di viver d'entrate, o di tener fondi fruttiferi, de' quali tutti procedeva la sentenza) non era, dissi, che i Frati Minori acquistassero alla Chiesa Romana, di modo che i beni da ereditarsi da i detti Frati, se fossero stati nel secolo, passassero in proprietà della Chiesa Romana, e questa ne lasciasse a i Frati l'uso; cioè, ne desse loro i frutti, come faceva de' Beni de' Minori dispensati dopo Martino V., e dopo Sisto IV.; ma era, che i Frati Minori, e gli altri Mendicanti, incapaci di tener fondi fruttiferi, acquistassero alla Chiesa Romana in tal modo, che i Beni acquistati, o ereditati, s'incorporassero cogli altri Beni della Mensa, o Camera Apostolica, e servissero, non già specialmente per soccorrere a i bisogni de' Frati, per mezzo de' quali si erano acquistati; ma a quei medesimi effetti, a i quali servivano gli altri Beni della detta Chiesa, che a nessun Frate deferiti si sarebbero, ancorchè questi fosse allora stato nel Secolo. Tali Beni si stimavano com' Ecclesiastici, e perciò dicevano coloro, che provenivano a qualche Chiesa, o a qualche Prelato Ecclesiastico, cui appartenesse in qualche modo il Religioso, al quale si deferirebbero, se fosse capace. E perchè alcuni tenevano, che i Religiosi fossero soggetti immediatamente a i Vescovi Diocesani, i quali erano capaci di tenere quei Beni: altri tenevano, che fossero esenti dalla giurisdizione de' Vescovi, e fossero soggetti immediatamente al Papa, secondo la varietà de' tempi; perciò alcuni prima dissero, che i detti Beni toccassero a i Vescovi; ed altri poi

per

per la medesima ragione, vedendo i detti Religiosi non più a i Vescovi, ma immediatamente al Papa esser soggetti, dissero, che toccavano al Papa. Laonde, siccome non poteva credersi, che generalmente i Vescovi fossero per tenere la proprietà de' nominati Beni per sollievo de' Frati, lasciandone a questi l' uso, e i frutti; perocchè una volta non era generalmente ne' Vescovi una tal compassione verso de' Mendicanti; anzi cercavano alcuni di esigere da loro le decime peranche degli Orti de' Conventi, come si ha dalla Decretale fatta contro a queste pretensioni (1); e d'impedire i capaci Domenicani delle successioni ereditarie, come si ha dal famoso Breve *Ostentu* di Clemente IV.; così non era da credersi, che secondo la detta prima sentenza, riferita da Cino appresso Bartolo, i Papi fossero per fare acquisto de' Beni, altramente de' suddetti Religiosi, acciocchè di essi Beni concedessero loro l' uso, e l' entrate. Laonde, che o secondo questa sentenza quei Beni andassero alla Chiesa Romana, o secondo la terza andassero a i Secolari, più prossimi successori *ab intestato*, o al Fisco del Principe, dovea pe' Frati essere il medesimo; non potendo questi fondare in essi per loro sostentamento maggiore speranza di quella, che fondavano su gli altri Beni della Chiesa Romana, de' pietosi Vescovi, de' Secolari, e de' Principi.

(1) Cap. Nimis prava *de excess. Pral. lib. 5. tit. 31. c. 17.*

V. Acciocchè il Ragionista non abbia a tacciare di arbitrario il senso della mentovata sentenza da me assegnato, come io vado spesso tacciando le sue dottrine, consideri bene le seguenti parole dell' Abate Palermitano sopra la medesima quistione, il quale parlandone un po' più diffusamente di Bartolo dà sufficiente motivo d' inferirne tutte le sopraddette cose.

VI. „ Prima si dubita (dic' egli) de' Beni di coloro, ch' entrano „ in un Monastero di Religiosi, a i quali non è lecito aver cose immo„ bili, come sono i Minori, i Predicatori, e simili Mendicanti. Nel qual „ caso varie sono le opinioni. Alcuni dicono, come narrano Innocenzo, „ e Giovanni Andrea, che i Beni immobili si hanno per cosa abbandonata, „ e così conceduti sono a chi gli occupa . . . . Dicono altri, che debbano „ venire a i successori *ab intestato*. I terzi dicono, che un tal Uomo, „ essendo Monaco non solamente del Monastero, in cui entra, ma ancora „ dello stesso Diocesano, i suoi Beni, non potendoli prendere il Monastero, „ provenir debbono allo stesso Diocesano . . . . . E vedi Cino (*in l. Deo* „ *nobis. cap. de Episc.*, *& Cleric.*) Ed essendo questi Religiosi Mendicanti „ oggi esenti; mentre hanno il Papa in luogo del Diocesano, questi Beni „ proverrebbero al Papa secondo questa opinione, e secondo Gasparo „ Calderini (*a*).

(a) *Et primò dubitatur de bonis ingredientium Monasterium, quibus non licet habere immobilia, sicut sunt Minores, Prædicatores, & similes Mendicantes. Quo casu variæ sunt opiniones; quidam enim dicunt, ut referunt Innocentius, & Joannes Andreas, quòd immobilia habentur pro derelicto, & sic occupanti conceduntur . . . . . Et alii dicunt, quòd debeant venire ad succedentes ab intestato. Tertii dicunt, quòd cùm talis non sit tantùm Monachus Monasterii, quod ingreditur, sed etiam ipsius Diœcesani, quòd bona ipsius debent venire ad ipsum Diœcesanum, ex quo Monasterium capere non potest . . . . . & vide Cynum in L.* Deo nobis. *C. de Episc., & Cleric.: & cùm hodie isti Mendicantes sint exempti, & Papa sit eis loco Diœcesani, hæc bona venirent ad Papam, secundùm hanc opinionem, & secundùm Gaspar de Calderinis.* Abbas cap. *In præsentia.* De Probation. Tom. 4. pag. mihi 28. sub n. 61.

VII. Fin quì l' Abate riferì le opinioni. Poi risolvendo il dubbio, seguitò a scrivere così „ Conchiudo secondo la comune opinione, che i „ Beni di chi entra nella Religione de' Minori vengono a quei, che suc- „ cedono *ab intestato*; imperocchè que' Frati non possono prendere i Beni, „ salvoche, come si legge nella Clementina *Exivi*. Ma i Frati Predicatori, „ e gli altri Mendicanti, che non son' obbligati a tanta mendicità, potranno „ prenderli, non come beni immobili, o come diritti perpetui per ritenerli, „ ma per venderli, e alimentarsi (a). „ E tale fu, come aggiunge l' Abate, ancora la sentenza di Cino, che fioriva nel 1314.

VIII. Anche Pietro *de Ubaldis*, trattando della *Canonica Episcopale, e Parrocchiale*, fa menzione della sentenza di quei, che una volta dicevano, tali Beni esser de' Vescovi: *Dissi*, ei scrive, *dissi essere stato detto da alcuni, che i Beni di chi entra nell' Ordine de' Mendicanti esser deggiono del Vescovo, essendo quegli un Monaco ancora del Vescovo* (b). Da costui, e da ciò che riferisce l' Abate, può conoscersi, quale fosse il senso; ed il tenore di quella sperticata sentenza. Era, che quando i Vescovi erano i superiori Diocesani de' Frati Mendicanti, andassero a i Vescovi i detti Beni; e quando furono esenti dalla giurisdizione de' Vescovi, andassero al Papa; sempre però senza che neppure l'uso restar dovesse a i Frati, nella maniera in cui nulla resta loro degli altri Beni, che vanno al Fisco Secolare, o Ecclesiastico; e procedeva così de' Beni di quelli che si facevano Frati Minori, come di quei, che si facevano de' Predicatori, o di altri Mendicanti, allora incapaci di vivere di entrate. Ciò noto, acciocchè più chiaramente costi, quanto fosse sperticata, e insussistente. Il suo fondamento era, che un tal Frate non era solamente del Monastero, o del suo Regolare Superiore, ma inoltre anche del Vescovo, e del Papa, alla giurisdizione de' quali era soggetto; donde inferivasi, che se i suoi Beni prender non si potevano dal suo Monastero, o dal suo Regolare Superiore, toccavano al Superiore Diocesano del medesimo, cioè, o al suo Vescovo, o al Papa, secondo la diversità de' tempi. Questo anche notar volli, acciocchè maggiormente si conosca, che una tal sentenza non era appoggiata *a i privilegj Apostolici* de' Frati Minori, o di altri Mendicanti, che concernessero all' uso delle successioni, e delle rendite in favore de' medesimi, come francamente spacciolla il Ragionista; ma piuttosto a i diritti de' Diocesani; e però Pietro *de Ubaldis* la riferì nel Trattato *della Canonica Episcopale, e Parrocchiale*.

IX. Non diceva io dunque bene, che il Ragionista, il quale riferì quella sentenza di Bartolo, come se fosse la stessa, che la pretesa nelle sue *Ragioni Storiche*, la quale dice appoggiata a i privilegj Apostolici de' Minori, non ne volle intendere il senso? E pure vide tanto, e poi tanto studiò,

(a) *Concludo secundùm communem opinionem, quòd bona ingredientis Religionem Minorum veniunt ad succedentes ab intestato; ipsi enim Fratres non possunt capere bona, nisi prout habetur in Clementina* Exivi de Paradiso: *Fratres verò Prædicatores, & alii Mendicantes, qui non sunt adstricti tanta mendicitati, poterunt capere, non ut bona immobilia, seu ut jura perpetua, ut sibi retineant, sed ut vendant, & se alant.* Abbas ibidem.

(b) *Dixi, quosdam dixisse: bona ingredientis Ordinem Mendicantium debent esse Episcopi, cùm ille etiam sit Monachus Episcopi.* Petrus de Ubaldis in Tract. de Canonica Episcopali, & Parochiali, Tom. 4. Tract. magnorum pag. 199.

diò, che poteva comodamente capirlo, quando non avesse voluto ad ogni costo spalleggiare una causa falsa: mentre egli stesso è, che nella pagina 158., e 159., cita l'Arcidiacono (1), dove scrive, che *i Beni di chi entra in un Monastero incapace di avergli, perchè nello stesso punto si finge, che muoja, vanno al Vescovo; e che Innocenzo avea notato essersi detto da alcuni, che tali Beni si giudicano senza padrone, e così sono di chi gli occupa .... Ma che che si scriva, tali Monasterj vogliono avere i Beni, non per tenerli, ma per venderli: con che fondamento poi lo facciano, essi ci pensino, mentre generalmente succede il prezzo in luogo della cosa.* (Con che fondamento il facessero gli altri Mendicanti fuori de' Minori, apparisce dal Breve *Obtentu* di Clemente IV., con cui dichiarasi a favore de' Domenicani; e lo stesso corre di quelli, cui la Regola non vietava specialmente l'approfittarsi del prezzo de' medesimi, e ch'erano capaci di avere, e di vendere tali beni) Alle quali parole dell'Arcidiacono, lo stesso Ragionista scrive, aggiugnersi da Gasparo (2) queste altre: *Ed essendo oggi esenti questi Mendicanti, e il Papa essendo loro in luogo del Diocesano, questi Beni anderebbero al Papa.* Questi due testi gli ha pur'egli veduti! E perchè non inferirne, che, se i Mendicanti erano come morti nella loro professione, ed i loro Beni andavano a chi era Diocesano del Religioso, o fosse il Vescovo, o fosse il Papa, o il Religioso fosse Francescano, o Domenicano, o di altr' Ordine Mendicante, per ragion che questi era *Monaco ancor del Vescovo, o del Papa in luogo del Vescovo*, secondo quella sentenza, i Beni di quel Religioso andavano al Vescovo, o al Papa, non a benefizio, e per Privilegio Apostolico, a i Frati; ma a benefizio, e per diritto Episcopale a i Vescovi, o al Papa? Non lo inferì, perchè non volle farlo sapere: del restante, come perspicace, il conobbe senz' altro. Dallo scartabellare gli Scrittori, e le Leggi dovette conoscere ancora, che ne' primi due secoli Francescani neppure i Predicatori, e gli altri Mendicanti erano capaci di vivere d'entrate; onde vendevano i beni ereditati: ed egli nulladimeno, ingiurioso all' Ordine Minoritico, insegnò costantemente, che i Francescani tenevano entrate, e conservavano a frutto i Beni ereditati. A questi eccessi porta il cieco amore d'una causa insussistente: qua si riduce chi vuol negare la verità conosciuta.

(1) 17. q. 1. cap. de Viduis.

(2) Cap. In præsentia de Prob.

X. Laonde non per li fondamenti di questa sentenza, conosciuti deboli, ma per altri motivi s'indusse Bartolo nelle Minoriche ad insegnare, che valeva l'istituzion'ereditaria fatta in favore delle Chiese Francescane: della qual sentenza però si disdisse dipoi, scrivendo: *se il Legato si lascia alla Chiesa di San Francesco, quel Legato è invalido, come se si lasciasse a i Frati di San Francesco, benchè io abbia tenuto il contrario nel libro delle Minoritiche* (3). Vedasi nel §. 2. del primo capitolo di questo libro al numero primo, dove anche si riferisce la confutazione, che Baldo ne fece. Nè il Ragionista, se proceder volea con candidezza, riferita la prima sentenza di Bartolo, tacer ne dovea la ritrattazione.

XI. E' poi falso, che Giovanni XXII. per la sua Decretale *Ad Conditorem* rinunziasse il dominio de' Beni stabili, e di altre cose non consumabili coll' uso, come si è provato nel terzo libro, capitolo secondo, §. X. Qual' ora dunque avanti il suo Pontificato i Francescani avessero potuto leci-

(3) L. 1. n. 5. C. de Conduct. & Proc. lib. 1. apud Mattheucci Schola Paup. tit. 1. consil. 5. pag. 69. n. 8.

citamente ricevere l'eredità, in qualunque cosa consistessero queste, le avrebbero potute similmente ricevere anche dopo l'anno 1322., in cui fu data la Decretale di Giovanni. Ma quando eziandio nella detta Stravagante avesse egli rinunziato in avvenire il dominio *sopra tutti i Beni, in qualunque sorta potessero provenir a' Francescani*, *avendosi riserbato appena il dominio delle Chiese, degli Oratorj, dell' officine, dell' abitazione, de' vasi, de' libri, e de' vestimenti Sacri*, come vuole il Ragionista; non per questo ne seguirebbe, che i Dottori, da i quali dopo la detta Decretale fu scritto, che i Beni da deferirsi a i Francescani, se fossero stati capaci di possedere, andassero a i successori *ab intestato*, avessero avuto riguardo precisamente a questa Decretale, che ne rifiutava il dominio. Imperocchè quando anche non fosse vero, o non fosse stato noto a quei Dottori, che Giovanni XXII. vicino a morte, almeno implicitamente, ritrattò la detta Decretale, come scrive il P. Pietro Marchant (1); è però certo, che fu espressamente rivocata, e con ogni solennità da Martino V. nell' anno 1428. per mezzo della sua Bolla *Amabiles tractus*, in cui derogando con espresse parole alla medesima, ripose in piedi la facoltà de' Sindaci Apostolici, con tutta la estensione contenuta nella Bolla *Exultantes* di Martino IV. Dunque almeno que' Dottori, e Canonisti, che scrissero dopo l'anno 1428., cioè, dopo la solenne rivocazione della Decretale *Ad Conditorem*, se insegnarono, che i Francescani fossero del tutto incapaci di eredità, e che i Beni lasciati, o da deferirsi loro altrimenti, andavano a i successori *ab intestato*, e cose simili, non poterono essere indotti a questi sentimenti dalla suddetta Decretale; stantechè, come i Dottori, che scrissero avanti la detta rivocazione, pubblicata la Decretale *Ad Conditorem*, furono di questa ben presto informati, quantunque data fosse in Francia, e scrivessero essi per lo più in Italia; così, e molto più debbono presumersi informati della sua rivocazione, fatta in Italia, i Dottori seguenti, per lo più Italiani. E pure dopo tal rivocazione scrissero Lodovico Romano, Paolo di Castro, Antonio Francesco, il Felino, Pietro *de Ubaldis*, Sant' Antonino, Angiolo *de Clavasio*, ed altri molti Italiani, giusta il narrato di sopra; e dissero lo stesso che il Pietrucci, Bartolo, Baldo, il Zabarella, l'Ancarano, l'Abate, ed altri, che fiorirono tra il 1322., e il 1428.: segno evidente, che nessun Dottore, nell' insegnare, che i Frati Minori erano incapaci affatto di eredità, ebbe riguardo alla Decretale *Ad Conditorem* di Giovanni XXII.

(1) *In lib. Fundamen. 12XII. Ord. FF. Minor. tit. 10. fund. 10. §. 4. pag. 28. col. 2., & seq.*

XII. Ma che più gittare il tempo in simile quistione? Gli stessi Dottori son quelli, che mi danno la ragione; mentre per la loro sentenza, citando quasi tutti (come avverte anche il Ragionista) non la Decretale di Giovanni, ma quella di Clemente V., si protestano di non aver avuto riguardo alla Decretale di Giovanni XXII., ma bensì a quella di Clemente, nelle loro decisioni. Per questo appunto (vuol dire tacitamente il Ragionista nella pagina 158.) perchè i prefati Canonisti, negando le successioni ereditarie a i Frati Minori, si son fondati tutti nella Decretale *Exivi* di Clemente V., in cui (come ei dice di avere osservato) veramente non si negano; dire bisogna, che si sieno ingannati; e che i Frati Minori fossero veramente capaci delle successioni predette anche prima del Pontificato di Sisto IV., che che i Dottori

tori si abbiano scritto. Questo vuol dir egli in sostanza per tutta quella pagina.

XIII. In suo luogo però poc' anzi provai, che nella Decretale *Exivi* di Clemente V. (che che si ghiribizzi il Ragionista) vi è tanto da poterne inferire, non esser lecite in verun conto a i Minori le successioni ereditarie nel senso, in cui ragioniamo. E ben vedesi, che il Ragionista è un cieco volontario; perchè laddove dal consenso de' Dottori nell' intendere la Clementina, come contraria alle successioni, dovea inferirne, che veramente in quella si vietino; vuol fare piuttosto al contrario: e sofisticando sopra la medesima, dalla sua singolare, e falsa opinione, che ivi non sieno vietate, vuol inferire, che tutti quegli antichi Dottori, e Canonisti si sieno ingannati nell' esporla, o nell' interpretarla. Un solo contro a tanti pretenderà di riscuotere la fede? Un novello contro a tutti gli antichi? Uno in propria causa contro al giudizio di tanti disenteressati chiari Dottori dell' arte d' interpretare? Dio buono! Se non altro, almeno la continua tradizione, che nelle sentenze de' medesimi ci rappresenta l' antica, e non mai interrotta consuetudine di esporre in tal guisa la Clementina citata dapoiche fu nota al Mondo, far lo dovea contenere dal prorompere in somiglianti ardite risposte. Non è la consuetudine un ottimo interpetre della Legge? Ma tant' è: l' Autore delle *Ragioni* vuol vincere la causa o per *fas*, o per *nefas*: onde si aggramperebbe anche al taglio de' rasoj, non che a somiglianti eccessi.

XIV. Almeno fosse stato più accorto, allorchè disse, che secondo Bartolo (1), se s' istituisce erede un secolare, Guardiano della Chiesa de' Frati Minori, o di qualche Altare di essa, l' istituzione è valida. Ma quivi ancora volle farla da cieco; mentre non avvertì, soggiugnersi da Bartolo: *Esorto però i Frati Minori, per la riverenza del nostro Signor Gesù Cristo e del B. Francesco, che non tengano in frode tali Guardiani, che non procurino, che sieno istituiti; mentre questo ripugnerebbe alla purità della Regola loro*. In oltre la sopraddetta sentenza di Bartolo è compresa in quella, che asseriva potersi istituir' eredi le Chiese de' Minori: onde siccome in questa non ebbe Bartolo alcuna sequela, anzi se ne ritrattò, e ne fu ripreso da Baldo; così non ebbe sequela in questa: e intendere si dee, che di questa ancora siasi ritrattato, e sia stato ripreso. Avessero per tanto, o non avessero i Francescani avanti Sisto IV. alcuni secolari Guardiani, o Custodi di qualche loro Chiesa, o Altare, in luogo, e benefizio di tal Chiesa, o Altare, non per questo potevano esser' eredi. Che se è vero, come dice il Ragionista, che l' altissima povertà de' Minori non può impedire gli acquisti della Chiesa Romana, o che questa nelle successioni ereditarie non tenga il luogo loro; è anche verissimo, che laddove dalla Chiesa Romana non sia stato determinato in contrario, i Beni, che si proverrebbero per eredità a chi è Frate Minore, se fosse nel secolo, si debbono a i successori *ab intestato*: come scrivono i più chiari antichi Dottori, fondati sulle dichiarazioni stesse della Chiesa Romana, qual' è la Clementina *Exivi*: ed è parimente vero, che la Chiesa Romana

vuo-

(1) *Minorit. lib. 1. dist. 6. cap. 1.*

vuole, che la roba vada a chi si dee, nè vuole acquistare per mezzo di persone incapaci. Onde può dirsi, che l'altissima povertà Francescana niente toglie alla Chiesa Romana, e niente impedisce a Lei di quello, che l'è dovuto; ma se con qualche dispensa non si scema il suo rigore, fa, che i Francescani sieno istrumenti, ed organi incapaci di acquistare a se stessi, e alla Chiesa Romana, come dicono espressamente Federigo Pietrucci, Bartolo, e Baldo, sopraccitati nel primo paragrafo di questo capitolo. Così dee sentir' eziandio il Ragionista, se tornar non vuole alla sua, tante volte incorsa, contradizione. Poichè se il potere aver l'uso delle rendite, e delle cose provenienti per successsion' ereditaria, coll' acquistarsene il dominio alla sola Chiesa Romana, fu dispensa ne' Francescani, precedenti al Concilio di Trento, ovvero privilegio Apostolico rilassativo dell' altissima povertà Minoritica; questa dunque per se stessa, e nel suo nativo rigore contenuto nella Serafica Regola, impedisce gli acquisti della Chiesa Romana in sovvenimento de' suoi Religiosi professori.

XV. Ed ecco posto argine in ogni parte, in cui faceva impeto l'*Autore delle Ragioni*, per isfuggire la forza degli argomenti favorevoli alla causa de' Minori Osservanti, circa la falsificazione del titolo del Breve *Obtentu* di Clemente IV., e la novità delle successioni ereditarie Minoritiche, non più antiche della Bolla *Dum fructus uberes*, data in luce da Sisto IV. nell'anno 1471.. Resta dunque da conchiudersi, che i Francescani de' primi due Secoli fossero del tutto incapaci di successioni ereditarie, simili però non agli odierni, o agli antichi Minori Conventuali, ma bensì agli odierni, e antichi Minori Osservanti, delle medesime successioni parimente incapaci. Resta ora da vedersi, se colla stessa fortuna, e collo stesso valore, gli argomenti favorevoli alla causa de' PP. Minori Conventuali abbatter possano le ragioni degli Osservanti, e riuscirne vittoriosi.

C A P. VII.

Si risponde agli Argomenti favorevoli alla causa del Ragionista.

Potrei tal volta dispensarmi da questo capitolo, e confidare, che la perspicacità del mio Lettore, al riflesso degli esposti fondamenti, assai più efficacemente di quel che sia io per farlo, da per se stesso rigetterà, qualunque siasi, l'empito degli argomenti, fatti da chiunque per la causa contraria. Ma non voglio essere pietra di scandalo al Ragionista, che, tralasciando io questa parte, potrebbe, o lamentarsi di me, quasiche io abbia disprezzate le sue principicipali, e fondamentali ragioni, o gloriarsi contro degli Osservanti, quasichè non abbiano eglino saputo rispondere alle medesime; e così perseverando nella sua falsa opinione viepiù coraggioso, potrebbe trarre

re in errore un più vasto numero di persone, in queste materie non ben' informate. Vengo perciò pazientemente all'opera.

§. I.

Si risponde all'argomento tratto dalle testimonianze di alcuni Scrittori.

I. MOlti argomenti preoccupai negli antecedenti capitoli, stendendo le prove de' Minori Osservanti. Resta ora da sciogliersi quelli, che secondo l'Autore delle *Ragioni*, e altri PP. Conventuali, sono i più validi, e fanno stordire gli Osservanti. Sono questi due soli: uno è tratto dalla testimonianza di alcuni Scrittori, che fecero menzione del Breve *Obtentu*, come di documento non viziato, e appartenente ancor a i Frati Minori: l'altro è tratto da una revisione dell'esemplare Assisiano del medesimo Breve, fatta in Roma da tre Antiquarj nel Pontificato, e per ordine di Benedetto XIII., dopo la quale fu da i medesimi Signori tre Antiquarj giudicato legittimo, e senza vizio. Per vibrare il primo argomento il Ragionista nella pagina 139., e nella seguente, scrive così.

II. „ Ma di gran lunga s'ingannano (*i Minori Osservanti nell'* „ *asserire falsificato quel Breve, per le soprascritte ragioni, accennate in gran* „ *parte dall'Autore delle Lettere a Filalete*) Conciosiachè tutte queste „ lor riflessioni non sono nuove, nè pellegrine; ma contuttociò degli „ Scrittori esteri, Flavio Cherubino nel suo celebre Bollario Romano, „ le cui Bolle anche senz'altro precedente confronto cogli originali, de- „ cidono le cause in tutto l'Orbe, Flavio Cherubino suo figliuolo, il „ Barbosa, il Confezio, il Bordone, e il Cardinal Petra: e degli Scrit- „ tori domestici, lo Specchio de' Minori, le Monumenta dell' Ordine „ nell'anno 1506., le Firmamenta de' tre Ordini nell'anno 1511., Alfonso „ Casorubios nell'anno 1530., Monsignor Marco nell'anno 1560., le Co- „ stituzioni Piane (*doveva dire più tosto, quel P. Conventuale, che fece* „ *la Prefazione alle Costituzioni Piane, giacchè cita la sola Prefazione* „ *delle medesime*) nell'anno 1560., Girolamo Sorbo nell'anno 1590., „ Emanuele Roderico nell'anno 1600., il Wadingo nell'anno 1628., e „ il Cardinal Lauria a' tempi nostri, gli uni, e gli altri hanno sempre co- „ stantemente difeso il medesimo Privilegio. Soggiugnendo di più i no- „ stri più vetusti d'averlo tenuto per vero; perchè, avanti di stamparsi „ la prima volta, riconosciuto fu il suo originale unitamente con molti „ altri privilegj Francescani, e autenticato, e giudicato legittimo da „ Monsignor Antonio del Monte Arcivescovo Sipontino, e Uditor della „ Camera Apostolica. Nè debbo tralasciar i Conventuali, che lo ten- „ nero sempre per così certo, e indubitato, che nella formola più ve- „ tusta della lor solenne professione, com'è chiaro per le loro Costi- „ tuzioni Alessandrine *cap. 2.*, ordinate nell'anno 1500., protestavansi

„ di professare la Regola Francescana *secundùm determinationem Martini IV., & V., & Clementis IV., Eugenii IV., Sixti quoque IV., & Alexandri VI.*, credendo fermamente da' Privilegj di tutti questi Pontefici MITIGATO IL RIGOR DELLA MEDESIMA REGOLA. Or „ questo solo, che niuno mai ha fatto conto delle riflessioni degli „ Osservanti contro il prefato privilegio di Clemente IV., basterebbe „ certamente per indurmi a disprezzarle. Ma pure a fin che ciaschedu„ no meglio veda quanto sono deboli, e vane, incomincio ad una ad „ una a snervarle &c. „ Così egli; e con tale sincerità da me si pongono sotto gli occhj del mio Lettore i suoi argomenti, acciocchè, se il Ragionista volesse replicare, nella stessa guisa degnar si voglia di riferire gli argomenti miei, e de' PP. Osservanti.

III. Ora eccomi alla Risposta, la quale non è tanto difficile, che bisogni stemperarsi il cervello. In primo luogo rimuovere si dee un falso supposto, che tenta egli nel suo argomento di spacciare. Questo è, che nel Secolo XVI., o prima, sieno state sposte dagli Scrittori le ragioni, toccate dal P. Fortunato di Sospello, dall' Autore delle *Lettere a Filalete Adiaforo*, e da me più diffusamente trattate di sopra, per li Minori Osservanti; dimodochè gli Autori nominati nell' Argomento abbiano potuto comodamente vederle unite, e pesarle. Tenta egli, come dissi, di farlo credere; ma è falso. Ciò dico, non per amore di gloria, ma di verità; imperocchè il primo (a mia notizia) che abbia trattate simili cose, fu il P. Fortunato da Sospello, Frate Minore della più stretta Osservanza, nel suo libro intitolato *Antiquioritas Franciscana*, dato in luce nell'anno 1685. in risposta al P. Franchini Conventuale. Questi, come anche nota il P. Carlo Ranieri (1), brevemente in due colonne tocca i seguenti punti: 1. „ Esser impossibile, „ che San Buonaventura, che fu zelantissimo della povertà, nè am„ messe la dichiarazione d'Innocenzo IV., dimandasse poi a Clemente „ IV. questa dispensa. 2. Che nè Clemente V., nè la Comunità dell' „ Ordine, accusata da gli Zelanti, ne fecero menzione. 3. Nè tampoco „ con questo privilegio essa Comunità si difese, quando nel Capitolo ge„ nerale di Assisi, per ordine di Martino V., si ordinò l'unione, e „ la riforma, e che si togliessero gli abusi contro la povertà. 4. Che „ nè Martino IV., nè Sisto IV. ne fecero menzione nelle loro Bolle, „ nè Niccolò III. nella Decretale *Exiit*. 5. Che neppure altri successori „ di Clemente IV. dissero parola di un tale indulto. 6. Che non se „ ne fa menzione ne' documenti dell'Ordine, e il Roderico lo dice nel „ suo Bollario *steso a i soli Domenicani*.

IV. In occasione poi delle differenze, che si suscitarono tra i Conventuali e gli Osservanti, circa i Beati Andrea Conti, e Caccioli nel Pontificato di Benedetto XIII., scrisse Filalete Adiaforo, e toccò un po' più questa materia nelle sue risposte il *Cordiale amico*: scrisse il P. Mario Noli, riscrisse l' Autor del Corollario; ma prima di questi tempi avanti al P. Fortunato di Sospello non trovo alcun Osservante, che o poco, o molto siasi degnato di trattare una simile controversia. Eccettuato per tanto l'Eminentissimo Petra, e forse il Lauria (il quale trop-

(1) *Tract. unic. veritatum fund. cap. 4. pag. 181.*

troppo ha credute le dicerie de' suoi, e con quelle ha non poche volte troppo adornata la sua *Epitome*; come ivi può vedersi sopra le Bolle attenenti a queste materie, e sopra i nomi di *Conventuale*, *Osservante*, *&c.*) tutti gli altri Scrittori, addotti di sopra dal Ragionista, che tra i Brevi legittimi, e non alterati, numerano quello di Clemente IV., come appartenente anche a i Francescani, scrissero avanti al P. Fortunato di Sospello, quando questa controversia, di cui poco si curavano, era comunemente intatta: che che sia se vi fosse, o nò qualche oscuro, ed incognito libricciuolo, in cui fosse stata toccata, e ad onta delle mie diligenze fattene, da me non veduto; mentre, se questo non fu trovato da me, che il cercai di proposito con gran premura più, e più volte, potrò bene presumere, che se nel Mondo si trova, nulladimeno stato non sia letto da quegli Autori, a i quali non era proposito il trattare di tal materia.

V. In secondo luogo avverto, che nel Secolo XVI., e ancor' alcuni anni prima, il famoso esemplare Assisiano avea incominciato a vedere la luce, e a far giuoco negli animi degli Uomini, che non n'esaminarono bene il contenuto. Correva questo sulle pubbliche stampe de' libri, composti anche da i Francescani, come sono le *Monumenta*, le *Firmamenta*, il *Firmamento*, e altri stampati nel 1506., nel 1511., nel 1513., e in altri tempi. Giunse a farsi leggere fino nel Bollario Romano del Cherubino, e ne' Registri degli Annali del P. Wadingo. Nè trovossi da allora chi lo accusasse di falsificato nel suo titolo; quantunque non mancassero quelli, che lo accusavano di surretizio ancora nel principio del Secolo XVI. (*a*). Flavio Cherubino, come notai di sopra, ebbe ardimento di tacciare fino la sentenza comune degli antichi famosi Giuristi, e Canonisti, perchè non si accordava con questo Breve.

VI. Dunque, se dico, che quei Dottori, citati per se dal Ragionista, senza giugnere più oltre colle loro investigazioni, si uniformarono di piano o al Bollario del Cherubino, o ancor' a tutti gli altri libri nominati, e che però senz' avvedersene, restarono ingannati, seguendosi l' un l' altro: se dico, che nel 1560. prima dell' autentica del Sipontino, trattata di sopra, fu stampato, Dio il sa come, per inganno, o per semplicità, delusi gli Autori de' libri l' uno dall' altro, e tutti radicalmente delusi dal falsificatore del Breve, e da i suoi Fautori; se queste cose, io dico, nulla pregiudicano alla buona fede, ed al buon nome di tanti chiari Scrittori, che di quello, come di legittimo, e non viziato Breve, fanno menzione. Se s' ingannarono nell' esaminarlo diligentemente gli Antiquarj, come ora dirò, tanto più si poteron' onoratamente ingannare nel solo nominarlo, e per lo più, senz' averlo veduto, i sopraddetti celebri Scrittori. Nè è vero, che tutti essi costantemente il difendano; purchè il Ragionista non prenda per costante difesa eziandio il solo nominarlo, che fanno molti. Se dunque dicendo

(a) *Alia autem Bulla subreptitia, relaxatoria & excessiva, quæ meritò velut falsa, & nulla repudiantur per SS. Patrum Canones, & Juris Doctores ..... sunt ista sequentes, & similes, videlicet, Bulla Clementis Papæ IIII., quæ incipit* Obtentu divini nominis. Apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 132. col. 1.

tali cose non faccio loro ingiuria veruna, le prenda già già per dette, ed ho quasi risposto. Se poi taluno pel Ragionista replicasse, che siccome poterono tanti Dottori far menzione di quel Breve, e tutti nulladimeno ingannarsi, andando uno dietro all' altro; così poterono i Dottori da me allegati nell' antecedente capitolo testificare tutti sopra l' incapacità de' Minori al succedere nell' eredità, e nulladimeno ingannarsi tutti, andando uno dietro all' altro nella mala sposizione della Clementina *Exivi*, e nella falsa supposizione, che non avessero i Francescani un tale privilegio. Se taluno, dico, replicasse in questa forma, io risponderei, non esser simile il caso; perchè se i Francescani volevano far uso del Breve *Obtentu* nel tempo, in cui gli antichi citati Dottori fiorivano, dovea il nodo venire, come dicesi, al pettine; onde o i Dottori, bene informati del privilegio, mutar doveano sentenza, o i Francescani essere impediti nelle loro successioni: essendo moralmente incredibile, che contro alla comune sentenza de' Dottori i secolari successori *ab intestato* si lasciassero prendere l'eredità in benefizio de' Frati, senza farne parola; e così non potevano quei Dottori vivere lungamente ingannati, come in fatti di quel famoso Breve, per quel che spettava a i PP. Predicatori, non potè lungo tempo vivere ingannato neppure il solo Arcidiacono, giusta le superiori osservazioni, ma conoscere presto il dovette per cagione di un consiglio. Al contrario i Dottori, citati pel Ragionista, poterono tutti, e per lungo tempo vivere facilmente ingannati; perchè dopo avere i Conventuali da Sisto IV. impetrato il vero privilegio delle dette successioni, anzi dopo essersi fatti con più larghi privilegj una Comunità proprietaria, se non vi erano i presenti litigj degli Osservanti, non vi era occasione, per cui scoprire si dovesse la verità: stantechè per succedere, da Sisto IV. in qua, non mai ebbero bisogno veruno del Breve di Clemente IV.

VII. Veng' ora alle altre particelle dell' argomento. E in quanto all' Eminentiss. Petra, e a qualche altro (se vi è) che scrisse dopo suscitare queste controversie, dico, che facilmente non n' ebbe notizia, e ancor' egli seguì gli altri allegati Scrittori. E per verità questo dottissimo Porporato, in materia di Storia Francescana, non ha fatto altro, che seguire col Cardinale *de Luca*, col Barbosa, e col Cherubino giovine la Storia del P. Ridolfi Minore Conventuale, citata così da lui, come dal Barbosa, e dal *de Luca*, come può vedersi ne' suoi Commentarj tom. 3. Costit. 7. d'Innocenzo IV. pag. 36. num. 3. e seqq.. Quindi è, che ha scritte cose stranissime intorno a questi punti. Anzi se si osserva nello stesso tom. 3. sopra la Costituzione 1. di Clemente IV. *Obtentu &c.* pag. 205. num. 7. e seq., ha falsamente supposto, che in ordine al succedere ne i beni temporali fosse lo stesso de' Frati Predicatori, e de' Frati Minori; e che nessuna delle due Religioni, per poter succedere, avesse bisogno di dispensa, ma che bastasse per amendue una semplice dichiarazione Apostolica; non già perchè i Frati Minori da qualche altro Papa antecessore di Clemente IV. già ottenuta ne avessero la dispensa; ma per la stessa ragione de' Predicatori, e degli altri Mendicanti; cioè, come egli dice, *perchè la qualità di Mendicanti non esclude il dirit-*

diritto di succedere, e di acquistare i beni stabili, ma esclude il solo diritto di ritenerli. In questo per altro, quantunque innocentemente sbagli nel credere, che il detto Breve *Obtentu* appartenga a i Frati Minori, contuttociò non s'inganna nello spiegarne il senso: essendo manifestissimo dalla sola lettura del medesimo Breve, che suppone capaci di succedere, e di aver di proprio, i Religiosi, a i quali è indirizzato, e che li suppone tutti egualmente in comune così capaci, come sopra mostrai; e però non può dirsi indirizzato a i Frati Minori. L'Autore della prefazione alle *Piane* non fa punto di autorità, ed è appunto uno di coloro, che gittarono i primi semi, donde nascesse nell'animo de' PP. Conventuali, per l'addietro umiliati, e sommessi, un tale prurito di Primogenitura Francescana. Della conferma de' privilegj fatta dall'Arcivescovo di Siponto assai si è favellato nel §. 3. del quarto capitolo del presente libro. Nella formola poi della professione solenne, stabilita dalle costituzioni Alessandrine, appresso la Cronologia Serafica, l'Autore delle *verità fondamentali*, ed altri libri, anche de' Conventuali, non si trova nominato Clemente IV., ma in luogo di questo, Clemente secondo (a). Ma che che sia di ciò, essendo state fatte queste Costituzioni nell'anno 1500., quando già già era comparso alla luce il Breve *Obtentu* col suo falsificato titolo, non è gran cosa, che a quello si adattassero gli Autori delle dette Costituzioni, de' quali feci vedere nel primo libro, che per colorire la licenza del Conventualesimo, e per non lasciar perire tanta moltitudine di Frati, com' essi dicono, ad altri strani partiti si diedero, alterando il vero senso della Serafica Regola con interpretazioni molto sinistre. Ho sciolto il primo argomento: se ciò non ostante, il Ragionista vuol disprezzare le riflessioni degli Osservanti, poco m' importa, purchè non le disprezzino gli Uomini dotti, e disinteressati.

§. II.

Si risponde all' Achille del Ragionista, cioè, all' argomento, tratto dalla revisione dell' esemplare Assisiano del Breve Obtentu, *fatta da tre chiarissimi Antiquarj sotto il Pontificato di Benedetto XIII.*

I. PER proporre quest' altro argomento, così scrive il Ragionista nelle pagine 148, e seguenti. „ Poteva però risparmiarmi la fa„ tica, e il peso di risponder ad una ad una alle opposizioni degli „ Osservanti, avendo in mano una ragione così potente, e sì forte, „ che

(a) *Apud Dominic. de Gabern. Orb. Seraph. tom.3. pag.141. legitur;* Secundùm determinationem Martini IV., & V. ClementisV., &c.

„ che a un colpo solo poteva dissolvere tutte. E qual è questa? Eccola. Nell' anno 1728. avendo gli Osservanti cominciato a sparger „ in Roma, e fuori, che il prefato privilegio era un' impostura de' „ Conventuali; predicandolo di più in pubblico, e in privato, contrario al Registro Vaticano, al Bollario Domenicano, e al Francescano del Roderico, a Niccolò III., a San Buonaventura, e a'Canonisti. Che fecero i Conventuali per difender la verita, e il lor „ decoro senza strepito? Venne dall' Archivio loro d' Assisi in Roma „ il Breve originale di Clemente IV., supplicarono Benedetto XIII., „ che lo facesse riconoscer da persone pratiche. e di piena cognizione: il Papa diputò tre Prelati dottissimi, Fontanini, Riviera, oggi „ degnissimo Cardinale, e Vignola. Questi lo giudicarono in tutte le „ sue parti sincero, e così ad un tratto la controversia finì.

II. Soggiugne appresso il memoriale de' Conventuali al Papa per impetrare la suddetta revisione, il rescritto del Papa, e il parere, o attestato de' tre Signori Antiquarj circa il medesimo Breve; nel quale attestato, fatto a'dì 22. Aprile 1728. così dissero.

„ NOI sottoscritti, come specialmente deputati da sua Santità, „ dovendo esporre *pro veritate* il nostro parere sopra un Breve, o Bolla del Sommo Pontefice Clemente IV., a noi originalmente esibita, deponiamo per verità quanto siegue.

I. „ Che la Bolla comincia con queste parole: *Clemens Episcopus Servus Servorum Dei, Dilectis Filiis Magistro, & Fratribus „ Ordinis Prædicatorum, necnon Ministro Generali Ordinis Fratrum „ Minorum, salutem, & Apostolicam benedictionem. Obtentu divini nominis*, e finisce in tal guisa. *Datum Perusii 2. idus Februarii Pontificatus nostri anno primo*.

II. „ Che la Bolla è in cartapecora, come sogliono farsi i Brevi Apostolici, e col Pontificio sigillo, non in cera, ma in piombo pendente da essa, e attaccato alla cordicella, con le teste de' „ SS. Apostoli Pietro, e Paolo, e col nome di Clemente IV.

III. „ Che il carattere, e l' inchiostro alquanto smarrito, le abbreviature, la dettatura, e la sottigliezza, e vecchiezza della „ cartapecora, la qualità dello spago, o cordicella vecchia, del sigillo, e delle sue figure, e le lettere, non ci lasciano venire „ alcun minimo dubbio sopra la piena sincerità della Bolla, la „ quale non è in alcuna sua parte viziata, ma pura, sincerissima in „ tutto il resto, e in ogni parola, sillaba, e lettera, e sta registrata nel Bollario Romano tralle altre di Clemente IV. E quello, „ che più importa, il P. Luca Wadingo, grave Scrittore Osservante, e peritissimo Annalista de' tre Ordini de' Minori, nel Tomo II. „ degli Annali pagina 285 num. 21. sotto l' anno 1265., ch' è quello „ della sua data, la cita per vera, e indubitata, asserendo, che in „ essa Bolla Clemente IV. *capaces declaravit universos Minoritas, ut „ succederent in bonis parentum, possessiones apprehenderent, & in suam „ utilitatem converterent, prout sibi melius videbitur expedire, univer-*

„ *sas*

„ *sas censuras, occasione præmissorum contra illos latas decernens ir-*
„ *ritas, & inanes. Obtentu divini nominis 2. idus Februarii. Quod*
„ *tamen Sixtus IV. postea declaravit, de Observantibus non esse intelli-*
„ *gendum*. Fin quì il Vvadingo, dal quale ancora essa Bolla di
„ Clemente IV. vien tutta registrata per vera in fine del detto suo
„ Tomo II. degli Annali pag. 100. Laonde non ravvisandosi alcun
„ giusto motivo della PIENA SINCERITA' di tal Bolla, nè in tutto,
„ nè in minima di lei parte, concorriamo nel sentimento del Wa-
„ dingo, ed aggiungiamo ancora, che negli Archivj delle Città, e
„ Chiese particolari, si trovano *passim* simili Bolle indubbitate de' tem-
„ pi anteriori al Pontefice Bonifacio VIII. senza sottoscrizione de' Se-
„ gretarj; mentre allora per solenne autentica di esse soleva co-
„ munemente bastare l'apposizione del Pontificio sigillo di piombo.
„ In fede di che &c.

„ Io Giusto Arcivescovo d'Ancira Abbreviatore del Sacro
„ Palazzo, attesto quanto di sopra mano propria.

„ Io Domenico Riviera Protonotario Apostolico, e Prefet-
„ to dell' Archivio di Castel Sant' Angelo, mi confermo al senti-
„ mento di Monsignor Arcivescovo d'Ancira.

„ Io Giovanni Vignoli Custode della Libreria Vaticana, e
„ Cameriere di onore di nostro Signore attesto quanto di sopra, &c

„ III. La suddetta attestazione è stata riconosciuta, e autentica-
„ ta con l'esibita dell'originale per gli atti dell'Abate Antonio, No-
„ taro Capitolino, sotto li 7. Maggio 1728., alli quali &c. Così i tre
„ suddetti Prelati dignissimi. Laonde non potendosi più dubbitare del-
„ la sincerità del Privilegio di Clemente IV., la controversia è finita,
„ nè altro bramasi, se non che finisca l'errore.

IV. Ecco esposto l'Achille del Ragionista con tutta sincerità: non può desiderarvi neppure una parola. E in quanto all'esser finita la controversia, veramente Benedetto XIII. v' impose il silenzio, e nel suo Pontificato fu stabilito un titolo, con cui doveano intitolarsi tutti gli Uomini illustri, che morirono nella Comunità dell'Ordine prima del Concilio di Costanza. Ma perchè i Conventuali più volte hanno trasgredito, e co' fatti, e co' libri l'imposto silenzio; perciò ancora gli Osservanti sono stati costretti a ragionare di nuovo della medesima controversia contro al Ragionista, che tentò di opprimergli. Replico, se i Conventuali allora finivano d' inquietare l'Osservanza, era finita la controversia; mentre gli Osservanti non provocano, anzi appena rispondono, se prima non sono stati ben bene irritati, e posti, come suol dirsi, tra l'uscio, e il muro. Può conoscerlo il Mondo dal veder correre impuniti, e senza veruno correttivo tanti libri, libricciuoli, e scritture de' PP. Conventuali su queste materie; dal vedere in più edizioni delle Opere degli antichi Minori dato a questi arbitrariamente il titolo
di

di *Minori Conventuali*, senzachè gli Osservanti si sieno mai risentiti; dal vedere da tanto tempo in quà il libro del Ragionista, già già stampato tre volte, in Napoli in lingua Italiana, in Treveri, ed in Magonza in lingua latina, tacendo sempre gli Osservanti; dal vedere le scritture particolari, da i Conventuali esposte al pubblico, e fatte girare su questo, o su quello articolo della presente controversia, non formando gli Osservanti una parola; come appunto è la scrittura, che si viene spargendo ne' dì nostri, per far credere, contro al Decreto del regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV., che San Pietro Regalado, da lui ascritto nell'anno scaduto 1746. al catalogo de' Santi, sia de' Minori Conventuali, per rubarselo in somma bello, e canonizzato, senz' aver sofferta una minima fatica per la sua causa, sempre agitata da i Minori Osservanti; sopra che può vedersi la Prefazione di quest' Opera. Or mi si dica: chi ne ha la colpa, se la controversia si rinnova? Gli Osservanti, che tacciono anche sotto la sferza de' Conventuali, ovvero i Conventuali, che stuzzicano, stampano, e fanno di fatti? Cessi per tanto in chi dee cessare, questo errore: si stia sul deciso, e sul suo grado, che allora si goderà la quiete, da me, e da i buoni tutti dell' uno, e dell' altro Istituto Serafico desiderata cotanto, e sospirata. Ma rispondere si dee all' argomento.

V. Per ciò fare, noto primieramente, che due revisioni, o ricognizioni fare si debbono de' documenti, e de' Brevi, per poter con ragione cantare la vittoria dopo il giudizio favorevole de' Revisori. Una senza l'altra non basta. La prima è la revisione, o ricognizione del solo materiale del documento, con cui si osserva, se i caratteri, la dettatura, o lo stile, il sigillo, la carta, la cordicina, e simili cose, veramente sieno, come esser debbono, acciocchè il documento, o Breve possa giudicarsi legittimo. Se questa sola bastasse, dice il Cardinal Baronio, da me citato di sopra nel bel principio del secondo paragrafo del terzo capitolo di questo libro, che *felici sarebbero gl'impostori*. L' altra è la revisione, o ricognizione del formale; cioè, delle cose significate, e contenute nel Breve, o documento: la quale si fa, secondo lo stesso Eminentissimo Baronio ivi lodato, specialmente coll' osservare diligentemente, *se nel corpo del Breve, o documento si contengano cose ripugnanti alla verità, o altre se ne desiderino, le quali mancando, possano essere argomento della falsità del medesimo*. Si veggano gli Annali del prefato dottissimo Cardinale nel tomo XIII. della edizione di Anversa all' anno 1191. lettera E, dove egli dal solo avvertire, che in un Diploma di Ottone III. Imperadore si leggevano cose ripugnanti al vero, e se ne desideravano alcune, la mancanza delle quali poteva essere indizio di falsità, quantunque da tanti Notaj, e da tante persone un tale Diploma, per le sue parti materiali, fosse stato stimato, e creduto legittimo, nulladimeno giudicollo falso, e vizioso (1).

(1) Baron. ib. pag. 818. litt. D

VI. Ciò presupposto, giacchè si sà, che la revisione materiale del preteso originale Assisiano del Breve di Clemente IV. è stata fatta da quei tre peritissimi, diligentissimi, e sincerissimi Signori Antiquarj, che deposero, per quanto loro apparve, nel sigillo, nella cordicina, nella car-

cartapecora, e in simili cose materiali, comparire per legittimo, e non trovarsi da essi motivo di dubitarne; mi dica il Ragionista, la revisione del formale, o sia del contenuto di tal Breve, è stata ella per anche fatta da alcuni periti? Nò, dee rispondere per necessità: non essendosi mai da i Sommi Pontefici commesso ad alcuni un tale negozio; non essendo mai state prodotte avanti a veruni giudici, arbitri, o deputati legittimi le fino a qui narrate opposizioni, che fanno i Minori Osservanti, contro al titolo del detto Breve; non avendo i Conventuali alcun parere, o giudizio di Uomini somiglianti, che risolvano per la sincerità del medesimo, posto anche a confronto delle addotte ragioni, e non solamente visitato nel suo materiale. Dunque con tutto il parere, circa il solo materiale, di quei tre sincerissimi Signori Antiquarj, resta da farsi la seconda revisione circa il formale. Se in questa il preteso originale riporterà la sentenza favorevole, allora io tacerò. Fino però che non sia fatta questa, ed uscita non sia una tale sentenza, non mi trovo in obbligo di accordare al Ragionista una tale vittoria; parendomi lecito, che siccome l' Eminentiss. Baronio potè negare la verità di quel Diploma, sul riflesso che l'averlo fatto il Papa descrivere non era un averlo approvato; così possa io disputare della verità di quel Breve, sul riflesso, che l'averlo Benedetto XIII. fatto riconoscere nel solo materiale, e l' essere stato in tale ricognizione stimato legittimo, non è un averlo approvato. E se trovo che vi siano delle *cose ripugnanti al vero, e altre ve ne manchino, che per esservi necessarie, nel mancare accusino la falsità*, posso ancora io giudicar falso quel Breve, come il Baronio giudicò falso quel Diploma, non ostanti l' esterne sue apparenze di vero.

VII. Ma se ciò posso, giusta la regola del menzionato Eminentissimo Annalista, confido, che appresso i disinteressati Lettori la causa già già sia in mio favore, contro al titolo di quel Breve, finita. Conciosiachè troppo manifeste in quello sono le cose ripugnanti alla verità; e troppo apertamente ivi si desiderano cose, che non doveano tralasciarsi, come si provò nel secondo, e nel terzo Paragrafo del terzo capitolo di questo libro, esaminandosi la sua parte dispositiva, e la narrativa. Ivi si disse col Ragionista stesso, e con tutti i savj Scrittori, che i Francescani, prima del Concilio di Trento, non mai furono capaci di proprietà, neppure in comune, e che però co' diritti di vero erede, cioè, colla facoltà di prendere possesso di beni temporali, e di venderli, non poterono succedere. Si convenne ancora col medesimo, che col Breve suddetto non si concede potestà veruna, ma solo si dichiara, e si conferma la potestà, o capacità, che aveano già di prima quei Religiosi, a i quali è indirizzato. In quel Breve poi dichiarasi, che quelli, a i quali è indirizzato, *potevano succedere ne' beni de' loro Genitori, prenderne il possesso, e venderli, come avessero stimato più spediente*. Se dunque un tal Breve appartenesse a i Francescani, conterrebbe una falsissima Pontificia dichiarazione; falsissimo essendo, che i Francescani potessero prendere possesso de' beni temporali, venderli a loro talento, e succedere in essi con quei diritti,

co' quali succedere potevano i Domenicani, cioè, coi diritti di vero, e proprietario erede; dunque tutta la sua parte dispositiva sarebbe contraria alla verità. Mi sarà detto, che non i Frati, ma il Papa, o il Sindaco Apostolico in luogo de' Frati, succedere dovea. Ed io risponderò, che se quel Breve parla in comune a i Predicatori, ed a i Minori, come s' intendeva di quelli, così dovea intendersi di questi; non componendosi le dichiarazioni con parole di due sensi contrarj: ora se de' Domenicani non ebbe senso, che potesse veramente succedere il solo Papa, e non i Frati, così neppure l' ebbe in ordine a i Francescani. Se di questi ancora voleva Clemente IV., che vera fosse la sua dichiarazione, aggiugnere dovea il modo, in cui volea, che s' intendesse; come appunto fece Sisto IV. nella sua Bolla *Dum fructus uberes*, quando una tal facoltà concedette il primo a i Minori; mancanvi dunque alcune cose, il mancare delle quali è indizio di falsità. E quando ancora vi avesse posto (il che non fece) che i Frati Minori potevano succedere, col succedere in luogo di essi la santa Romana Chiesa, tuttavia la dichiarazione sarebbe stata falsa; mentre anche questo modo di succedere è ripugnante alla Regola Francescana, come si è provato per tutto questo libro con tante solenni testimonianze, e cogli stessi principj del Ragionista, e de' suoi: onde verificare si dovea dell'Ordine Serafico per cagione de'tali privilegj Apostolici dispensativi; e se ciò verificato si fosse, non per altro verificato si sarebbe, che per la Bolla d' Innocenzo IV. istitutiva de' Sindaci Apostolici, come accorda, e difende il Ragionista. Ma questi medesimi Sindaci, in forma anche più ampla, furono istituiti da Martino IV.; e di questi Sindaci Martiniani dichiarò in una sua Bolla Innocenzo XI., che possono prevalersi ancora i Minori Osservanti; non contenendosi nella loro istituzione privilegio veruno, o alcuna dispensa, rilassativa del rigore della Regola Tutte queste cose si sono provate ad evidenza nel decorso di questo libro. Dalle quali ne segue, che quel Breve, comunque si spieghi, eziandio collo storpiarlo affatto, come fa il Ragionista, sempre contenga una dichiarazione falsissima in ordine a i Francescani. Chi ha rispetto, come deesi, verso le dichiarazioni Pontificie, ha da dire per necessità, che il Breve non appartiene, se non che a i soli Domenicani, de' quali tutto si verifica: o se neppure vuol dir questo, ha da formare un' idea dello stato de'Francescani di quel tempo, contraria alla Regola, alle dichiarazioni Pontificie, a i Dottori, a i Canonisti, alla comune sentenza di due interi secoli, e alla credenza di quasi tutti gli Scrittori: anzi contraddire dee agli stessi più recenti Decreti de' Superiori più autorevoli; mentre il Libricciuolo di Filalete Adiaforo di ordine di Benedetto XIII. fu proibito, perchè conteneva proposizioni *a San Buonaventura ingiuriose*: e queste altre non erano, che il dirsi, qualmente il Santo Dottore Serafico avesse impetrato il Breve *Obtenta* da Clemente IV., come mostrai di sopra. Ora lo stesso ridicesi da chi afferma, che il detto Breve, contenente nel titolo il nome del *Ministro general de' Minori*, ch' era San Buonaventura, sia legittimo, e senza vizio.

VIII.

VIII. Queste, ed altre ragioni, ne' precedenti paragrafi, e capitoli più diffusamente provate, non bastano forse per farmi sperare, che posto quel Breve sotto la revisione formale, cioè, della sostanza contenuta, sia per riportarne sentenza contraria? Parmi, che ancora ne avanzino; e però di poter persuadere al mio Lettore la mia sentenza. Qui ascolto dirmisi, che da ciò ne seguirebbe, che da i tre lodati Signori Antiquarj si fosse formato un giudizio non retto. Ed io rispondo, che quei Signori hanno giudicato ottimamente, per quello, che riguardava l'ufizio loro; mentre non erano stati deputati a confrontarlo colle allegate ragioni; ma a fare la sola revisione del suo materiale, cioè ad osservare, se stavano bene il *sigillo, i caratteri, l'inchiostro, la cordella, ec.* Ed io sono tanto persuaso della loro sincerità, e perizia, che del materiale di quel Breve neppure ne formo parola; credendo, essere quello stato falsificato con tanta bell'arte, che l'umana diligenza per quella via non giunga ad accorgersene. Che? non è forse possibile una tal cosa? Vi è qualche ripugnanza metafisica, o fisica, o morale in cancellare dalla cartapecora qualche titolo di poche parole, e sostituirvi un titolo nuovo con tanta esattezza, che non si possa conoscere la frode?

IX. Sappiamo pur' essere da lungo tempo gran controversia tra i Teologi, se Onorio primo fosse veramente, o nò, condannato tra' Monoteliti? Stanno Autori da una parte, e dall'altra; e perchè leggesi condannato negli atti del sesto, del settimo, e dell' ottavo Concilio generale, anzi ancora nelle Pistole di S. Leone Papa II., difendono gli uni, che sieno stati falsificati tutti quei documenti dall' astuzia de' Greci; difendono gli altri la sincerità de' medesimi, senza essere ancor deciso, chi abbia la ragione. Riferisce il P. Bremond nella Prefazione al Bollario Domenicano, che sotto Innocenzo III. accaddero due fatti ben considerabili nel nostro caso. Uno fu, che di alcuni Strumenti più, e più volte presentati in giudizio alla presenza delle parti litiganti, degli Avvocati, e di tutti, nessuno seppe scoprire la falsificazione, fuorchè il Papa, che certificare non se ne potè con altro mezzo, che col fare in pezzi il sigillo: laonde fece tutti maravigliare collo scoprire così mirabilmente la palliata impostura. L'altro fu lo scoprire per falsa una Bolla, attribuita a lui medesimo, che bene si ricordava di non averla fatta, nè fatta fare: la frode stava nella cordicina, e tanto ben coperta, che se il Papa non avesse avuta buona memoria, forse neppur' egli se ne accorgeva. Senza cercarne da lungi gli esempj, ci è noto pur troppo quel che possono, e sanno fare i falsificatori di Cedole, di Monete, di Medaglie, di Lettere, d' Istrumenti, e di cose simili. Non ci voleva già qualche impossibile, per trovare un vero Breve originale di Clemente IV., in cui si facesse la sopraddetta dichiarazione, per torgli via il vero titolo, e porvene un altro, coll'aggiunta del nome del *Generale de' Minori*, e per fare tutto con tanta lindura, che coll' u'o de' sentimenti del corpo non si potesse scoprire la frode. Il trovare un tal Breve non era impossibile, costando da i molti originali del medesimo, esistenti in varj Archivj Domenicani, co' loro piombi, e con tutto, accennati dal P. Bremond nelle sue note a questo medesimo, e del tutto simili fra di loro, che in que' tempi, non essendovi 'l comodo delle stampe, si fa-

si facevano più Originali, acciocchè più si allontanasse il pericolo di perdere il Breve, o la Bolla. Uno di questi pertanto potè giugnere nelle mani del Falsario; e restando tutto intatto, colla sola mutazione del titolo potè servire all' impostura mirabilmente. E quando anche avesse dovuto tutto intero formarsi, chi è che sappia conoscere il termine dell' umana malizia, e che assicurare si possa, che tal cosa non poteva riuscire? Chi è più perito nell' arte lavora con più pulizìa: dunque un eccellente nell' arte bastava per farla eccellente.

X. Quindi è, che confido di non essere giudicato irriverente contro a i tre sopraddetti dottissimi Signori Antiquarj, persuaso, che non abbiano eglino preteso più là di quello, che possa l' umana diligenza, e che nessuno possa reputarsi a poca stima, se di lui si dice, che non abbia potuto per qualche mezzo arrivare dove per quello non potevasi arrivare. In oltre chi sà, che cosa più gli movesse al deposto parere, cioè, se la visita della Bolla in se stessa, ovvero il vederla registrata nel Bollario Romano, e negli Annali del P. Wadingo? Talvolta quelle parole, *quel che più importa, il P. Luca Vvadingo, grave Scrittore Osservante, la cita per vera... concorriamo nel sentimento del P. Vvadingo ec.* possono esser indizio, che l' autorità del Wadingo, cui risponderò tra poco, desse loro una grande spinta, per farli così deporre.

XI. Per le sopraddotte ragioni adunque parmi di poter conchiudere (salva ogni riverenza a chi deesi) che non ostante la mentovata ricognizione del materiale di quel Breve, nulladimeno può giudicarsi falsificato nel titolo, coll' aggiunta del nome del *Generale de' Minori*: la qual cosa eziandio maggiormente confermasi e coll' autorità de' Registri Vaticani, e cogli Originali contenuti negli Archivj Domenicani, e colle due Bolle confermative di questo Breve di Clemente IV., cioè, con quella di Niccolò IV., e con quella di Martino V.: ne' quali documenti tutti leggesi il prefato Breve, senza farsi menzione veruna o de' *Frati Minori*, o del loro *Ministro Generale* nel titolo. Ed è possibile, che tutti questi sieno difettosi, e il solo contenuto nell' Archivio de' PP. Conventuali di Assisi abbia da essere l' intero? Io per me ho più stima per l' Archivio Vaticano, che concorda con tanti altri Archivj, e colle Bolle Pontificie confermative, che pel solo Breve di quell' Archivio Assisiano, combattuto da ogni buona ragione.

XII. Se poi mi si domandasse, quando creda io, che possa essere accaduta la difesa falsificazione del titolo dell' accennato Breve di Clemente, risponderei, che non sò di certo assegnare il tempo preciso, leggendolo stampato in tal guisa fino nel 1502. in Venezia per Lucantonio Giunta Fiorentino, in un Libretto intitolato *Privilegia, & indulgentiæ Fratrum Minorum Ordinis Sancti Francisci*, nel quale tempo, a mia notizia, fu stampato la prima volta. Contuttociò parmi di tenere una buona congettura, donde possa inferirsi, che fu fatta la detta falsificazione o nel Pontificato di Sisto IV., o poco prima. Conciosiachè nella Libreria del Convento di Araceli di Roma conservasi l' opera delle *Conformità* del P. Bartolomeo da Pisa, manoscritta, e in cartapecora. Come ivi leggesi, fu scritta, e terminata il dì 10. di

Genuajo

Gennajo dell' anno 1418. Nel fine della medesima si legge un Sommario di tutti i privilegj conceduti all' Ordine de' Minori per fino all'anno suddetto, estratti da' registri degli Archivj Apostolici, per opera di Fra Marco Trevisano Minorita, Ministro Provinciale della Provincia Romana. Ma benchè ivi si veggano tanti Brevi, e tante Bolle di varj Pontefici, anzi ancora di Clemente IV., date all' Ordine de' Minori per fino a quell' anno 1418., e si noti, ove trovansi in cartapecora col piombo in diversi Conventi, come di Roma, di Assisi, di Venezia, &c. contuttociò il Breve *Obtentu* non vi si vede: il che ci da indizio, che allora non fossesi anche alterato il suo titolo. Eccone un' altra più buona. Nel sopraccennato libricciuolo de' *privilegj, e dell' Indulgenze de' Frati Minori*, stampato, come diceva, nell' anno 1502., si registrano secondo l'ordine de' tempi, e de' Pontefici, i Privilegj, e le Indulgenze, concedute a i Frati Minori Arrivandosi al Pontificato di Clemente IV. si riferiscono anche di questo Pontefice alcune grazie: indi per 16. carte in circa riportate alcune altre grazie, e privilegj de' Pontefici susseguenti, fino a Sisto IV., si fa menzione della costui Bolla *Dum fructus uberes*, in cui concedette a i Minori Conventuali di que' tempi il privilegio delle successioni ereditarie. Di tutte queste Grazie, e Bolle (tra le quali non è il Breve *Obtentu*) si fa ivi menzione alla semplice, senza puntelli, e senza morosità: segno ben chiaro, ch' erano tutte ammesse, comunemente note, e fuori di ogni dubbio.

XIII. Nella fine poi di quel Sommario, immediatamente avanti alla Bolla di Sisto IV. *Sacri Prædicatorum, & Minorum Fratrum Ordines*, che è l' ultima cosa di quel libricciuolo, e Sommario, si fa commemorazione del Breve *Obtentu* di Clemente IV., col nome del *Ministro Generale de' Minori* nel titolo, nel qual fatto (lasciatasi da quello Scrittore la solita semplicità, e confidenza) si cerca di trovare appoggj, puntelli, e argomenti, per sostenerlo, ed in linguaggio latino così dicesi: *Nel nome del Signore*. Amen. „ Questa è la copia „ di una certa Bolla Papale, trovata nell' Archivio della Chiesa di San „ Francesco di Assisi, fatta all' uso della Curia Romana, e colle cor- „ dicelle di canapa, e col piombo pendente, nel quale sono due teste, „ cioè, San Pietro, e San Paolo, e all' intorno molti punti: e dall' „ altra parte del detto piombo sono le infrascritte lettere: *Clemente* „ *Papa IV.*: e all' intorno sono similmente de' punti: non è viziata, „ non è cancellata; ma del tutto è libera da ogni difetto, e da ogni „ sospetto. Della qual Bolla il tenor' è tale, cioè: Clemente Vescovo, „ Servo de' Servi d' Iddio. *Dilectis filiis Magistro, & Fratribus Or-* „ *dinis Prædicatorum, necnon Ministro Generali Ordinis Fratrum Mi-* „ *norum, salutem &c. Obtentu divini nominis &c. Dat. Perusii &c. Pontificatus anno I.* „ Dopoi ne viene l' Autentica ridicola di un Notajo, che dice di averla estratta da un certo transunto, conceduto da certi Frati al Convento de' Frati Minori di Susa (a). XIV.

(a) *Suprascriptam copiam ego Joannes Leo de Marcellinis de Avilians, publicus Imperiali auctoritate Notarius, fideliter extraxi a quodam transumpto, concesso per Venerabiles Religiosos Conventui Fratrum Minorum de Secuzia, prout inveni, & hic me subsignavi cum Signo meo manuali consueto in testimonium omnium prædictorum.*

XIV. Or l'avere costui, contro all' ordine del suo Libricciuolo, posto quasi nell'ultimo in mezzo a due di Sisto IV. l'intiera prefata Bolla, o Breve *Obtentu* di Clemente IV., l'averla con tanta morosità spalleggiata, e vestita (cosa, che non fece a verun'altra) e tutte le altre sue industrie, usate per farla credere sincera, secondo me vogliono significare, che tal Bolla non era nota, e indubitata, come le altre ivi riferite alla semplice; ma che da poco tempo era stata trovata, e conosciuta, e che però avea bisogno, non di semplice commemorazione, ma di buone prove, per essere ammessa. E' dunque verisimile, che nel Pontificato di Sisto IV. verso l'anno 1479. fosse stato quel titolo alterato da poco tempo: e se ciò non è vero, almeno vero sarà, che poco prima di quest'anno (in qualunque tempo sia stato alterato) venisse alla pubblica cognizione, e per l'addietro fosse stato nascosto nelle tenebre di quell' Archivio Assisiano. Ma se ciò è, subito ne segue, che a i Frati Minori non fosse noto un tal Breve, e per conseguenza, che non fosse in uso, e che sul fondamento di quello non succedessero nell'eredità. Donde ancora si convince la impostura; perchè un Breve legittimo, su cui fondavansi le successioni ereditarie de' Francescani, non sarebbe stato sperduto tanto tempo, e senza memoria: tantopiù, che secondo la falsa idea del Ragionista, e de' suoi, praticavansi continuamente da i Minori le successioni; e così nel Pontificato di Sisto IV. non sarebbe comparso alla luce come frutto di nuova scoperta, nella maniera, in cui ce 'l mostra l'Autore del citato Libricciuolo. I tempi adunque intorno al Pontificato di Sisto IV. verisimilmente sono quelli o della falsificazione del Breve, o della sua prima comparsa col titolo falsificato: e quando questi non fossero, poco importerebbe, anzi nulla.

XV. Ma chi potè commettere questa frode? Dio il sà, cui nulla è nascosto. Chi ne desse la colpa a qualche Conventuale di quel Conventualesimo estinto, non sò se si accosterebbe al probabile. Sò bene che molta era la loro arditezza; e che, come le rendite, ambivano eziandio le successioni ereditarie, che di avere assegnamenti fissi, e dispense sopra il rigore della Regola, erano molto desiderosi. A tal fine fu tanto vessata la paterna benignità di Sisto IV, che nella sua Bolla *Licèt nos* protestossi indotta dalle importunità a concedere a i Frati Minori Conventuali di que' tempi le tanto da loro sospirate successioni. Non potrei già affermare, che alcuni di coloro, o per colorire le proprie trasgressioni nel prendere l'eredità, o per sottrarre quel Conventualesimo dal biasimo, che cagionargli poteva la Bolla *Licèt nos* di Sisto IV., in cui accusata leggevasi la importunità di chi gli strappò (per così dire) dalle mani la Bolla *Dum fructus uberes*, concessiva delle dette successioni, non si fosse fatto autore di tanta impostura, con cui mostrasse già già più secoli prima da Clemente IV. esser' eglino stati dichiarati capaci di eredità. Gli Annali Piacentini, citati nel primo Libro, e altre cose ivi provate, fanno conoscere, che aveano petto da farla, e stretta alleanza con chi potea somministrare loro il bisognevole, per farla con minor pena.

§. III.

§. III.

Si risponde alla testimonianza del Padre Vvadingo, citato da i tre Signori Antiquarj nella loro deposizione.

I. FRA le altre cose i soprannominati tre Signori chiarissimi Antiquarj nella loro deposizione addussero il Cherubino, che registrò una tal Bolla di Clemente nel suo Bollario Romano, ed il P. Luca Wadingo, che parimente la pose nel Registro del secondo tomo de' suoi Annali della edizione di Lione, sulla pagina 100., amendue col nome del *Generale de' Minori* (ch' era San Buonaventura) nel titolo: anzi apportarono ancora le parole del mentovato Serafico Annalista, il quale nella pagina 286., nel corpo del medesimo tomo, coerentemente al riportato titolo di quella Bolla scrisse, che *Clemente IV. dichiarò tutti i Minoriti capaci di succedere ne' beni de' Genitori, di prendere le possessioni, e convertirle in propria utilità, &c.: il che però Sisto IV. dichiarò, non doversi intendere degli Osservanti*.

II. Per la risposta notar dobbiamo, che il P. Wadingo ne' suoi Annali faceva da Storico, e da Annalista, e come tale non avea per ufizio di esaminare la sincerità di tutti i documenti, che registrava, ma procedere dovea candidamente, accennandoli, e spiegandoli, senza loro aggiugnere, o scemare l' autorità. Così appunto fece nel nostro proposito: nel Registro pose quel Breve tal quale allora leggevasi in molti libri composti da' Francescani; e intrigato nel descrivere gli affari di più secoli Minoritici (campo allora molto spinoso) e non per anche praticato, non cercò tant' oltre, lasciandone ad altri la briga. Quantunque però, secondo il tenore della Bolla Clementina col falsificato titolo, nel corpo de' suoi Annali scrivesse le addotte parole; con tuttociò non mancò di accennare il dubbio, a cui soggiacevano. Imperocchè nel Registro lodato, volendo, secondo il suo solito, citare i luoghi, da i quali avea trascritta la Bolla *Obtentu*, disse che l' avea presa dal libro intitolato lo *Specchio de' Minori*, e dal Roderico, *sed omissis Minoribus*; cioè, che nello Specchio de' Minori una tal Bolla portava il nome del *Ministro generale de' Frati Minori*, nel suo titolo, e che nel Bollario di Roderico non lo portava: colle quali parole assai venne a significare, che potea dubitarsi, se il prefato nome dovesse stare, o nò nel detto titolo. Ed ecco, che il Padre Wadingo, se la cita, non la rappresenta però come indubitata.

III. E quando anche l' avesse egli rappresentata col detto titolo per indubitata, non per questo sarei necessitato a così crederla, stante le ragioni di sopra, che la combattono. E' vero, che il Wadingo fosse un uomo peritissimo; è per altro ancor vero, che fosse uomo, e come tale soggetto a restare ingannato: tantopiù, che, come dissi, non ha egli as-

sun-

sunto l'esame della presente Controversia, necessario per ischivare gl'inganni. Anzi mi pare, che abbia errato nel trascrivere la Bolla nel Registro, e molto più nel corpo degli Annali, stringendone il renore. Nel trascrivere la Bolla; perchè laddove nell'Archivio Apostolico, nel Bollario Romano, in quello del Roderico, nello Specchio de' Minori, appresso il libro del Ragionista, ed altrove, in tal Bolla leggesi, *& bonorum ipsorum possessionem apprehendere*, il che significa *prendere il possesso de' beni*; nella copia stampata ne' registri del Wadingo citati leggesi, *& bonorum ipsorum possessiones apprehendere*, il che può significare qualche altra cosa. Stringendone il tenore errò maggiormente, col troncar di più quelle parole *bonorum ipsorum*, e col dire andantemente, *declaravit....., ut succederent in bonis Parentum, possessiones apprehenderent, & in suam utilitatem converterent*. Nella qual costruzione le parole *possessiones apprehenderent* fanno un altro suono; e laddove congiunte a quell'altre *bonorum ipsorum* significavano *prendere il possesso*, atto ripugnante a tutti i Francescani antecedenti al Concilio Trentino, anche secondo il Ragionista; troncate le dette parole, significano solamente il *prendere le possessioni*, atto che può succedere senza appropriarsele; e però lo sbaglio è notabile: purchè non sia vizio di stampa.

IV. Il dirsi poi dal medesimo Padre Wadingo, che Sisto IV. dichiarò non doversi intendere de' Minori Osservanti la Bolla *Obtentu*, sarebbe verò, se a i Frati Minori fosse veramente stata indirizzata; ma poichè non fu loro indirizzata, perciò è falso, che Sisto IV., nel dire, *che le concessioni sue, e le altre simili, con cui si concedono a i Frati Minori le successioni ereditarie, non debbano intendersi de' Minori Osservanti*, avesse riguardo veruno alla dichiarazione Clementina *Obtentu*, di cui nè ivi, nè altrove, mai fece menzione. Veggasi il primo capitolo del presente libro, dove di proposito trattai della Bolla di Sisto IV., e conchiudasi, che l'avere così scritto il Vvadingo ha da intendersi *in supposizione, che a i Frati Minori appartenga la Bolla di Clemente, e che questa debba leggersi, come stà nello Specchio de' Minori*: lasciandosi sempre luogo a chi segue il tenore del Bollario di Roderico, de' Registri dell' Archivio Vaticano, ec., di sentire altramente. All' autorità del Bollario Romano del Cherubino niente rispondo, avendo assai detto altre volte. A me basta, che il titolo di tal Bolla nel suo Bollario non sia preso nè dall' Archivio Vaticano, nè da quelli de' PP. Domenicani; a i quali tutti essendo contrario, chi vorrà difender quelli, per custodire gl' interi, e legittimi documenti, dovrà insieme difendere la mia Causa. Ed ecco sciolti gli Argomenti tutti del Ragionista. Se bene, o no, giudice ne sia chi legge.

CAP.

C A P. VIII.

Quantunque fosse del tutto legittimo il Breve Obtentu, *conservato nell' Archivio de' PP. Conventuali di Assisi, contuttociò si fa vedere, che vana sarebbe la pretensione principale del Ragionista, e degli odierni Conventuali.*

I. SE apparvi talvolta fino a quì al mio cortese Ragionista un censore troppo rigido, che cercando andassi il pelo nell'uovo, e passare non ne volessi una sola; tempo è ormai, che cessino i suoi lamenti: mentre in questo capitolo, come pentito del mio giusto rigore, muto stile, dandomi ad un eccesso di piacevolezza, e graziosamente ammettendo, che il Breve *Obtentu*, tal qual'è nell' Archivio del Sacro Convento di Assisi, sia vero, legittimo, e diretto ancor'al Ministro generale. de' Minori dallo stesso Clemente IV. Qua ridur mi volea con tutte le sue forze il Ragionista, per avermi nel sacco, e cantare la vittoria contro a tutta l' Osservanza. Orsù, dov'egli strascinare mi volea con tante sue macchine, ridotte queste in polvere, già già finalmente volontario ne venni. Ma per questo avrà egli vinta la sua pretensione principale? cioè, potrà egli trarne di conseguenza, che i primi due secoli Francescani appartengano agli odierni Conventuali, o che i Frati Minori, che allora, e poi, fino al Concilio di Trento fiorirono, fossero degli odierni Conventuali? Nò, nò, nò: e per più ragioni.

II. La prima è, che quella dichiarazione Clementina riconosceva uguale capacità di succedere nelle temporali eredità ne' Domenicani, e ne'Francescani; cioè, che potesse l' uno, e l' altro Istituto succedere co' dritti di proprietario in comune, come si è provato nel terzo capitolo, nè distingueva in conto alcuno tra la capacità de' Domenicani, e quella de' Francescani. Cosa certa poi ella è (insegnatami anche dal Ragionista) che una tal maniera di succedere non mai fu praticata da i Frati Minori, antecedenti al Concilio di Trento. Dunque sebbene da Innocenzo IV. avessero eglino avuto un tal Privilegio, e da Clemente IV. la dichiarazione, o conferma; nulladimeno la Comunità Francescana di quei secoli, avendo sempre detestato simili successioni, sarebbe stata simile, non agli odierni Conventuali, che le ammettono, ma agli odierni Osservanti, che parimente le detestano. Parmi di udire il Ragionista lamentarsi, che colle mie graziose concessioni gli usi maggior rigore, che mai. Vuol'egli, che io gli accordi, che in ordine a i Francescani la dichiarazione Clementina non significava capacità di succedere co' diritti di padrone, e di proprietario; ma che significava una successione impropria, in guisa che il vero, e proprietario successore fosse il solo Papa, e i Frati avessero il solo uso, e non la

proprietà de' Beni ereditati. Or via voglio abbondare. Gli ammetto ancora questo senso, quantunque alienissimo dalle parole di quella *dichiarazione*, quantunque improbabile, e capricciοso; e vengo all' altra ragione.

III. La seconda ragion' è, che il detto Privilegio, colla sua *dichiarazione* contenuta nel Breve *Obtentu*, benchè s' intendesse della sola capacità di aver l' uso de' Beni ereditati, non mai da i Francescani de' primi due secoli fu posto in pratica. Ciò costa dalle cose, dette negli antecedenti capitoli; conciosiachè se noi scorriamo coll' occhio i documenti dell' antichità, non mai troviamo fatta menzione di successioni ereditarie Francescane, che per condannarle, per isgridarle, per bandirle, e per dichiararle illecite alla vita Francescana. Così Niccolò III., Clemente V., gli antichi spositori della Regola, i Giuristi, i Canonisti, i Sommisti, e la sentenza comune di quei due secoli nel mondo letterario. Nè può immaginarsi neppure, che fosse posto in pratica il predetto privilegio, e il mondo, che perdea l' eredità, non lo sapesse. Stava dunque celato il privilegio dentro i protocolli Assisiani; ed i due primi secoli Francescani, non ammettendolo, erano simili agli Osservanti, che non l' ammettono: il che poteano fare a loro talento; perchè il privilegio abilita, e non costringe a quello, che concede. Aggiungo, che i Francescani non mai se lo fecero confermare da i Sommi Pontefici: quando i Domenicani, oltre il produrlo a i Dottori, se'l fecero confermare in forma specifica e da Niccolò IV., e da Martino V.; anzi da questo Papa vollero ancora la conferma della conferma, cioè, una Bolla confermativa di quella, con cui da Niccolò IV. era stata confermata loro la Bolla, o Breve *Obtentu*. Queste cose, a mio giudizio, fanno credere, che i Domenicani veramente si prevalessero della Bolla suddetta, e in vigore di quella succedessero nell' eredità de' Parenti, ma non i Francescani, che con tutta la comune sentenza de' Dottori, alle loro successioni contraria, non mai pensarono a farsi confermare il privilegio. Torno dunque a dire, che non prevalendosi essi di tal privilegio, erano simili agli odierni Osservanti, e non agli odierni Conventuali. Se ne prevalevano, dice il Ragionista, se ne prevalevano, e succedevano in fatti nell' eredità. Su via: se ne prevalevano, succedevano, com' egli vuole. Ammettiamo quest' altra proposizione incredibile: ascolti però l' altra ragione.

IV. La terza ragione, per cui dalle tante grazie, a lui da me concedute, non può inferire la sua pretensione primaria, è, che quantunque da i Minori de' primi due secoli fosse stato posto in pratica il privilegio delle successioni ereditarie nel senso predetto; contuttociò non potrebbe egli provare, che fosse stato posto in pratica da tutta la Comunità Minoritica, e da tutti i suoi Conventi. Se dice di poterlo provare, dice senza dubbio di poter fare un impossibile. Io però posso far conoscere credibile, che non tutti i Conventi di quella Comunità se ne prevalessero. Imperocchè quando da Martino V. nell' anno 1430. per mezzo del privilegio *Ad statum Ordinis*, fu data a i Frati Minori la dispensa intorno all' uso delle rendite, non tutti l' accettarono; ma dentro lo stesso corpo della Comunità Francescana sotto i Ministri Generali, e Proninciali sempre si trovarono Religiosi, e Conventi, che si mantennero nell' osservanza della purità della Regola, come proverò di

di proposito in altro libro; e lo stesso fu del privilegio delle successioni ereditarie, dato da Sisto IV. Ora se dopo l'anno 1430., cioè, ne' tempi delle rilassatezze, e dell' estinto Conventualesimo, trovaronsi spiriti zelanti dell' antica Povertà Francescana, che non vollero far uso de' privilegj, eziandio sotto l'immediata giurisdizione de' Ministri della Comunità dell' Ordine; tanto più questi si saranno trovati prima della peste del 1348., e pria dello scisma della Santa Chiesa, quando le Religioni erano più pure, ne' primi due secoli, che furono i secoli de' Beati, e de' Santi. Andando con tutto rigore, potrei anche soggiugnere, che il detto privilegio non potea lecitamente usarsi, se non che da i Ministri generali secondo i tempi; mentre i privilegj vagliono in quanto suonano le loro parole, che sono di stretta interpretazione; e nella dichiarazione di Clemente IV. benchè si dichiarino capaci di successioni ereditarie il Maestro, e i Frati dell' Ordine de' Predicatori; trattandosi però de' Minori, non si dichiara capace delle medesime, se non che il loro Ministro Generale; di questo solo ivi nel titolo essendone fatta menzione. Ride il Ragionista, e dice, ch'era lo stesso del Generale, e di tutti i Frati. Ed io mi rido di lui; sapendo, che i privilegj, e le dispense possono concedersi ad un Frate, e non all' altro del medesimo Istituto; conforme Sisto IV. concedette a i Conventuali, e non agli Osservanti le successioni; e conforme più privilegj hanno regolarmente i Superiori Generali, che non si hanno dagli altri Religiosi loro soggetti. Or se la dichiarazione di Clemente IV. riguarda de' Minori la sola persona del Generale; dunque solo questi potea lecitamente succedere, al solo Generale da qualche Papa era stato dato un tale privilegio, e gli altri Frati erano tutti simili agli odierni Osservanti. Ciò notai anche per far conoscere, quanta grazia feci al Ragionista nell' accordarli per legittimo il titolo di quel Breve così disdicevole, anzi di discredito alla santità del Dottore Serafico, che per se solo, e pe' suoi successori lo avrebbe impetrato. Ma giacchè di grazie oggi è tempo, ammettiamo ancora, che il privilegio appartenesse al Superiore, e a i sudditi, e che fosse subito accettato, e posto in pratica in ogni Convento dell' Ordine; in guisachè non si trovasse ne' primi due secoli un Francescano solo, che non facesse uso di detta dispensa, e dichiarazione: ascolti però l' altra mia ragione.

V. La quarta ragione, per cui non seguirebbe, che agli odierni PP. Conventuali appartenessero i Frati Minori, antecedenti al Concilio di Trento, quantunque tutta la Comunità Minoritica tenuto avesse allora l'uso semplice delle possessioni, delle rendite, e dell' ereditarie successioni, è; perchè gli odierni PP. Minori Conventuali, avendo per privilegio ricevuta ancora la proprietà delle rendite, delle successioni, e di tutte le cose appartenenti al loro uso; potendo tenere danari, avendo mutato sostanzialmente l' abito, le obbligazioni, le leggi, e per fino la Professione di que' Minori; non possono pretendere del loro Istituto gli antecedenti al Concilio Trentino: i quali, quantunque dispensati nell' uso delle rendite, e delle successioni, erano tuttavia spropriati affatto in particolare, ed in comune; mantenevano l' abito, le leggi,

e le altre obbligazioni, e la Professione dell' altissima Povertà, carattere specifico della Religione Francescana primitiva, deposto dagli odierni Conventuali nell' accettare la facoltà di possedere dal Sacro Concilio di Trento, e le dispense larghissime contenute nelle *Costituzioni* di Pio IV., e di Urbano VIII., come si provò in tutto il secondo libro. Ed è bene un argomento ridicolo quello del Ragionista, quando così la discorre: la Comunità de' Minori avanti al Concilio Trentino avea le dispense dell' uso semplice delle rendite, e delle successioni ereditarie: gli odierni Osservanti non hanno tali dispense, anzi protestansi di non volere un tal uso; dunque una tal Comunità appartiene a i soli odierni Conventuali. Se volesse argomentare in buona forma, dir dovrebbe così: la Comunità de' Minori avanti al Concilio Trentino, benchè avesse l' uso semplice delle successioni, e delle rendite; non mai però potè averne, o n' ebbe la proprietà, essendosi sempre mantenuta nell' osservanza, e professione dell' altissima Povertà: gli odierni Conventuali non hanno l' uso semplice di dette cose, ma l' uso colla proprietà, e non professano di osservare l' altissima povertà, nè la osservano; dunque agli odierni Conventuali non appartiene la Comunità de' Minori, antecedenti al Concilio di Trento. Questo argomento conchiude un po' meglio di quello, che in tutti i suoi due capitoli *delle Rendite* e delle *Successioni*, và lavorando il Ragionista.

VI. E per verità, qual persona di senno crederebbe, che agli odierni Osservanti non appartengano gli antichi Minori, perchè questi aveano l' uso di semplice fatto delle successioni e delle rendite (che anche secondo il Ragionista non ripugna all' altissima Povertà considerata in se stessa, la quale tutti professavano) e quest uso non aveano, nè hanno gli Osservanti; e che poi appartengano essi a i Conventuali odierni, sebbene questi abbiano deposta l' altissima Povertà, la Professione, l' Abito, le Leggi, e le obbligazioni specifiche de' medesimi? Gran disgrazia degli Osservanti, che per essersi mantenuti nella purità della Regola, senz' accettare veruna dispensa, per avere seguitati, e (se così piace al Ragionista di dire) i rigori ancora, oltre quei della Regola, praticati da San Francesco, e da i suoi primi seguaci, debbano essere scomunicati da tutta l' antica Francescana Comunità! E gran fortuna de' Conventuali, che appunto per avere abbandonata la povertà, e professione Francescana, con molte obbligazioni specifiche de' Minori primitivi, essi soli comunichino con quella Comunità primitiva!

VII. Al riflesso di questi punti eziandio un Cafro conoscerebbe, che agli odierni Conventuali non appartiene l' antica Comunità de' Minori precedenti al Concilio di Trento. A chi dunque appartiene? L' organo il dice. Quantunque si finga tutta coll' uso delle successioni, e delle rendite, appartiene a quegli odierni Minori, che ad essa più si assomigliano. E perchè gli odierni Osservanti, anche nella data supposizione, si assomigliano ad essa nella professione dell' altissima povertà, nell' abito, e in tutte le altre cose, fuorchè nel detto uso semplice delle successioni, e delle rendite, nelle quali differiscono dalla detta antica Comunità anche gli odierni Conventuali, che neppure stanno

ne'

ne' termini del detto uso semplice, avendo licenziati i Sindaci Apostolici, e presa da per se stessi ancora l' amministrazione dell' entrate proprie; perciò agli odierni Osservanti la detta Comunità tutta appartiene. Tralascio, che gli odierni Osservanti, anche nella data falsa supposizione, comunicherebbero con tutti i primi seguaci di San Francesco, co' buoni Zelanti, che di quando in quando, al dire del Ragionista, esclamavano contro all'uso delle successioni, e delle rendite, con tutti gli Osservanti della Famiglia, che pure s'includevano nell'unità dell' Ordine, ricevendo da i Ministri della Comunità i proprj Vicarj, e convenendo a i Capitoli con quella, e cose simili, che appoggiano la parte degli odierni Osservanti.

VIII. E conchiudo, che se il Ragionista voleva provare, che a i suoi soli odierni Conventuali appropriare si dovessero tutte le antiche glorie dell' Ordine, dopo averle attribuite alla Comunità Minoritica, e dopo esser giunto al Concilio di Trento, non dovea dar vacanza alla penna; ma dal Concilio Trentino appunto incominciar dovea le prove, e dimostrare, che le successioni, le rendite, e le altre larghezze, tali, quali per privilegio sono tra i suoi da quel tempo in qua, furono ancora nella Comunità de' Minori precedenti al detto Concilio. Ciò facendo potea credersi, che avesse detta qualche cosa per l'odierno suo Conventualesimo. Ma poichè ciò non fece, nulla fece pel medesimo: appartenendo piuttosto agli odierni Osservanti quei tanti veri, o da lui finti, vetusti terminati Conventuali, che alla sua religiosissima odierna Conventualità.

IX. Ed ecco veduto, che col mezzo termine delle successioni ereditarie (comunque prendasi la cosa) non può dimostrarsi, che i primi due secoli Francescani, o i seguenti fino al Concilio di Trento sieno degli odierni Minori Conventuali.

Fine del quarto Libro.

LIBRO

LIBRO QUINTO.

Alle vestimenta de' Frati Minori de' primi due secoli Francescani si rassomiglia il vestimento degli odierni Minori Osservanti, e non quello de' PP. Conventuali.

Ancor del colore, della forma, della qualità, de' calzamenti, e d' altre cose considerabili nelle vesti Francescane, s' è voluto abusare il Ragionista, per far Conventuali i Frati Minori de' loro primi due secoli, come può vedersi nel Capitolo XI. delle sue *Ragioni Storiche*, nelle pagine 281., e 282. Checchesia però della forza dell' argomento, tratto dall' uniformità degli Abiti pel nostro proposito, nel presente libro farò brevemente vedere, che non già l' Abito, e la forma, in cui vanno vestiti gli odierni Conventuali, ma bensì quella degli odierni Minori Osservanti è simile alla forma, e alla maniera, in cui vestiti andavano gli antichi Francescani. Spero, che non sia per esservi chi tra le vanità condanni questa mia fatica, la qual può giovare all'umana società per ischivare le confusioni, e per mantenere la pace (a). E per esser

(a) *Nec hujusmodi controversia, & oppositiones, super alterationibus habitus, sunt vanitati adscribendæ, sed prudenti, & rationabili consilio in casibus occurrentibus peragendæ, ut humana societas, & concordia conservetur, & evitetur confusio, ac perturbatio.* Nitta, Men. ch. Peregr. Greg. Tholos., & Pignat. ap. Card. Petra tom. 5. ad Constit. 9. Sixti IV. num. 18. pag. 279., & seq.

esser maggiormente rispettoso al Decreto della Sacra Congregazione de' Riti, emanato nel dì 20. Novembre dell' anno 1663 sotto Alessandro VII., riportato dall' Eminentissimo Petra (1), con cui *proibì, e rispettivamente sospese le inscrizioni tutte delle Immagini di San Francesco, e di Sant' Antonio da Padova, nelle quali si dice, che la forma dell' Abito, in cui sono dipinti, sia la medesima con quella, in cui andavano vestiti*; mi protesto di non parlare, se non che della maniera, in cui vestiva tutta la Comunità Minoritica, secondo gli antichi Statuti di San Buonaventura, ed altre Costituzioni Generali susseguenti, per fino al Pontificato di Lione X., prescindendo affatto da' tempi anteriori al Santo Dottore Serafico, che sono quegli del Santo Patriarca Francesco, e del glorioso Sant' Antonio. Divideraßi questo libro in indivisi capitoli; non essendovi necessità della divisione in paragrafi: e in varj capitoli si tratterà delle varie parti, e qualità dell' antico vestimento de' Frati Minori, provandosi l' assunto premesso.

(1) *Petra in comment. ad constitut. Apostolicas constit.* 4. *Greg. IX. n.* 8. *tom.* 2. *p.* 290.

C A P. I.

Del colore dell' Abito degli antichi Frati Minori, degli Osservanti, e degli odierni PP. Conventuali.

I. DEL colore dell' Abito Francescano, insegnando qual' esser dovesse eziandio ne' tempi suoi, tratta il Santo Serafico Dottore Buonaventura, sponendo il secondo capitolo della Regola di San Francesco. Quivi dice, che non debba esser un colore artificiale, ma naturale (*a*); cioè, tal quale risulta dalla mescolanza di lane di pecore variamente colorite. Onde ancora le Costituzioni antichissime dell' Ordine Serafico, dette le *Farinerie*, tratte da quelle dello stesso San Buonaventura, prescrivono un colore nè troppo bianco, nè nero (*b*). Alle quali ecco facendo le Costituzioni Alessandrine dell' anno 1500., fatte per la Comunità dell' Ordine, e pel vetusto Conventualesimo, così viene determinato: *non sia il panno sparso di gocciole di colore diverso, inclinante più al bianco, che al nero, nè sia, o bianco, o nero, ma sia grigio, come conviene* (*c*). Il colore grigio poi, o bigio, si confonde talvolta col colore di cenere. Quindi è, che

(a) *Color etiam naturalis, non artificialis in veste haberi debet*, S. Bonav. in exposit. Regulæ FF. Min. cap. 2. pag. 338. tom. VII. edit. Vaticanæ 1596. col. 1. litt. C.

(b) *Caveant autem Ministri, Custodes, & Guardiani, ne pannos guttatim respersos diversis coloribus, vel nimiam albedinem, vel nigredinem prætendentes pro habitibus, & mantellis Fratres deferre permittant*. Constitut. Farineriæ cap. 2. apud Chronol. Seraph. pag. 66. col. 1.

(c) *Non autem sit pannus guttulis diversi coloris respersus, ad album potius, quàm ad nigrum tendens, non sit tamen albus, aut niger, sed grisens, ut decet*. Constitut. Alexand. cap. 2. apud laud. Chronol. pag. 152. col. 1.

che negli Statuti Papali, fatti ſotto Giulio II. per la medeſima Comunità nell' anno 1508., ſi legge, che il colore del panno Minoritico eſſer debba *il colore della cenere* (*a*).

II. Bigio dunque, o grigio, o cinericio, eſſer dovette il colore dell' Abito dell' antica Comuuità Franceſcana, incominciando dal primo ſecolo, e ſegnitando fino a Lione X., e all' anno 1517., in cui dalla Comunità Minoritica, e dalla immediata giuriſdizione del Miniſtro Generale di tutto l' Ordine incominciarono a ſottrarſi i PP. Conventuali. Queſto è il colore, che piaceva per anche al Santo Patriarca Franceſco, per quanto ci moſtrano alcune reliquie delle veſti del medeſimo. In Firenze nella Chieſa di Ogniſſanti conſervaſi ancora ne' di noſtri l' Abito del medeſimo Santo, in cui ricevè le Sacrate Stimmate. Io lo vidi una volta, e inſieme vidi, ch' era del mentovato colore; piuttoſto meno, che più aſpro del panno di alcuni più rigidi Franceſcani; teſſuto a righe, o a ſpine, molto ſimile a quello, che ſpeſſo vidi uſarſi dagli Oſſervanti, ſpecialmente nella Provincia di Toſcana. Più diſtintamenre però di quello, che io poteſſi, lo vide il P. Antonio Daça, che paſſando per Firenze, mentre andava in Roma Commiſſario Generale di Curia, con molte preghiere ottenne, che preſente l' Altezza Reale del Gran Duca, e tutta la Famiglia di que' Principi, eſtratto gli foſſe dalla ſua caſſetta nell' anno 1621., e moſtratoli tutto ſteſo, finchè di tal viſta non fu ſazio; come leggeſi appreſſo il Wadingo all' anno 1208. numero 5. Dove, narrataſi tutta la oſſervazione del colore cinerizio, della forma, della qualità, della lunghezza, delle righe, o ſpine del panno, così ſoggiugneſi.

III. „ I Religioſi della più ſtretta oſſervanza della Provincia di Taragona di Spagna lo portano più aſpro di quella parte d' Abito del „ Santo, che io tenni nelle mani. Non è troppo ſtretto, nè molto „ pannoſo, nè ha pezze di altro panno, fuorchè in un luogo dell' „ eſtremità della manica ſiniſtra, dov' ebbe biſogno di riſarcimento. Mi „ rallegrai allora, che, almeno all' eſterno, l' aſprezza, e la viltà della „ logora, ſtracciata, e da ogni parte rappezzata tonica, ne' figliuoli „ di San Franceſco, in molte Provincie, ancora ne' noſtri ſecoli, invece di eſſer minore, foſſe più toſto maggiore di quella della to„ nica del Serafico Padre. La forma di quel paterno Abito è la ſteſſa „ con quella dell' Abito de' ſuoi figliuoli. Ha le maniche dal gomito „ al corpo più larghe di quel che le permettano le Leggi dell' odier„ na più ſtretta Oſſervanza. In queſto è differente dal comune Abito „ de' Minori: ha il cappuccio quadrato, ſenza quella parte orbiculare, „ che pende al petto, e ſenza quella ritonda, o piena copertura di teſta, „ oggi da tutti uſata fino da' tempi di San Buonaventura (*b*).

(a) *Pannus autem habituum ſit coloris cinerei*. Statut. Papalia Julii II. cap. 2. particul. 7. penès Firmamenta 3. Ord. part. 3. fol. 4. a tergo col. 2.

(b) *Strictioris Obſervantiæ, & Provinciæ citerioris, ſeu Tarraconenſis Hiſpaniæ Patres, aſperiorem geſtant ea, quam habui præ manibus, particula: ſtrictus nimis non eſt, nec pannoſus valde, aut præſegmina habet alterius panni, niſi ad imam lævam manicam uno,* quo

IV. Ora diamo un' occhiata agli Abiti degli odierni Minori Offervanti, e degli odierni PP. Conventuali, e vedremo, che gli Abiti di quelli fono bigi, fono grigi, fono cinerizj, nè bianchi, nè neri, ma di un colore di mezzo, rifultante dalla mefcolanza de' colori naturali di più lane, quale bianca, quale morella, e quale cinerizia, fecondo le comodità de' luoghi. Vedremo all' oppofto, che l' Abito degli odierni Conventuali è nero, e non già con una nerezza naturale alle lane, ma bensì con artificiale nerezza datagli da' Tintori: e però gli Abiti di quefti Padri fono, per lo più, tutti quanti nel colore affatto fimili fra di loro; e quelli de' Minori Offervanti non fono così; non abbondando dappertutto la fteffa fpecie di lane, dalla cui miftura poffa rifultarne lo fteffo colore in una Provincia, e nell' altra. Dunque l' Abito de' Minori Offervanti, nel fuo colore, fi affomiglia con quello dell' antica Minoritica Comunità, e quello degli odierni Conventuali fi diffomiglia.

V. Quì fi rifente il Ragionifta, e fcrive nella pagina 281. „ che „ l' Abito degli Offervanti niente vedefi uniforme a' quello de' primi dell' „ Ordine; mentre l' Abito di que' primi tempi era di color colombino, „ fimile al colore de' Vefcovi Francefcani, ne' quali la Santa Sede non „ foffrì mai alterato il primo colore dell' Ordine; dimanierachè per il detto colore delle vefti, dice il Pifano (Confor. 2.) anche l' Ordine nominavafi colombino: *Ordo columbinus ob conformitatem coloris in habitu*. Ma l'abito degli Offervanti non hà certamente il colore delle colombe.

VI. Se per verità l' Abito degli antichi Minori era del colore delle colombe, non folo ha cangiato colore quello degli odierni Offervanti, e de' PP. Cappuccini, ch' è bigio, e cinericio, come le accegge; ma molto più quello ancora degli odierni Conventuali, ch' è nero, come i corvi. Ma via, feguitiamo. Le antiche leggi dell' Ordine dicono, che dovea effere bigio, grigio, cinericio. Se quefto è il colore delle Colombe, dice bene l' Abate Giovacchino appreffo il Pifano citato, nel prenunciare *colombino*, per cagione del fuo colore, l' Ordine Serafico. Se poi di tal colore non fono le colombe, s' inganna l' Abate nella fua profezia, ovvero quefta gli è ftata alterata, ed impofta; mentre dell' Abate Giovacchino, e non del P. Pifano, fono le addotte parole: delle cui profezie affai fi è detto nel fecondo libro; e non meritano fede, allora fpecialmente, quando le manifefte leggi Minoritiche richiamano contro alle medefime. Non è già uno fpergiuro il dire, che l' Abate prefato, circa il futuro colore dell'Abito Francefcano colto non abbia nel fegno colle fue profezie: nè le colui predizioni, o vere, o impoftegli, fi hanno da tenere o come ftorie de' fatti, o come leggi di quel che farfi dovea.

VII.

quo refarciri indiguit, loco. Lætatus fum tam vaftis fæculis adhuc in plurimis Provinciis non tam fuperare, quàm fuperari Sanctiffimi Inftitutoris, faltem in exteriori vefte, afperitatem, confciffaque, ac lacera undique refarcita tunica in filiis augeri vilitatem. Forma Paterni illius habitus ipfa eft, quam in fuo geftant filii: manicas habet a cubito ad corpus laxiores, quàm patiantur ftrictiores hodierna Obfervantia leges. In eo a communi obtegumento differt, quòd Capitium habeat quadratum abfque orbiculari illa parte ad pectus pendente, & fine rotundo, aut pleno illo capitis obvelamento, modo omnibus a Bonaventura tempore, ut fuo loco dicam, confuetudinario. Vvad. tom. 1. edit. Rom. ad ann. 1208. pag. 47. n. 5.

VII. In quanto a' Vescovi Francescani, dal trovarsene di quei, che portano l'Abito di colore cinericio, di quegli, che lo portano più vicino al bianco, di quei, che usano un colore più scuro, e vicino piuttosto al nero, inferir dobbiamo, che non vi sia regola precisa; e che basti alla Santa Sede, che da' medesimi s'imiti in qualche maniera il colore dell'Abito del loro Istituto, acciocchè i Vescovi Francescani si distinguano da quei delle altre Religioni. Onde ancor questi Vescovi, se vogliono mantenere l'antico colore della Religione Francescana, uniformare si debbono al colore dell'Abito degli odierni Osservanti; perchè le leggi Francescane, incominciando dal primo secolo Minoritico ne' tempi di San Buonaventura, e scorrendo per fino a Lione X., cioè, tutto il primo, il secondo, e terzo secolo, comandavano, che l'Abito de' Frati Minori fosse, non bianco, non nero, non tinto, ma bigio, grigio, cinericio, e di colore naturale alla lana, come si è dimostrato.

C A P. II.

Della grandezza delle toniche, e delle maniche dell' Abito degli antichi Frati Minori, di quello degli odierni Osservanti, e degli odierni Minori Conventuali.

I. Costumavano gli antichi Frati Minori di portare le toniche talmente, che queste all'intorno sopra i fianchi venissero a formare una piega, da cui restasse quasi coperta tutta la parte cingente della fune, come può vedersi nelle vetuste pitture de' medesimi. Alla retta formazione di questa piega ebbe mira l'Autore antichissimo della *Disciplina*, detta *di San Buonaventura*; mentre nella terza parte, capitolo ottavo scrisse, portarsi con onestà la tonica, *quando si cinge in modo, che da ogni parte sia uguale; poichè se si lascia, che notabilmente penda da una parte sola, &c.* A che fine poi fosse stata introdotta una tal piega, io non lo saprei dire; se forse non fu, acciocchè la tonica più lunga del Frate, che la portava, bastar gli potesse a coprire nel letto ancora i piedi ignudi; ovvero acciocchè, rilasciandosi nelle sacre funzioni la detta piega, comparisse l'abito più lungo, e più decoroso. Il vero è, che non erano soli a portarla i Francescani, comparendo quella eziandio nelle immagini di antichi Religiosi di altre Religioni, come specialmente osservai nel Claustro del Convento de' PP. Agostiniani di Santo Spirito in Firenze, in alcune figure de' loro antichi Religiosi, fatte in basso rilievo. Comunque vada la cosa, nell' anno 1500. in circa, come vedrassi di sotto, incominciò quella a dismettersi, e a farsi la tonaca Francescana non più lunga della persona, che portar la dovea. Ciò presupposto, eccomi a dimostrare colle antiche, e moderne leggi Minoritiche, qual'esser dovesse la tonaca de' Minori primitivi, e degli odierni Osservanti qual' esser debba.

II. Negli Statuti citati del P. Farinerio, presi da quei di San Buonaventura, nell' anno 1354., al capitolo secondo, così leggesi: *La lunghezza poi dell' Abito, oltre la lunghezza del Frate, che il porta, sia tale, che la piega non sia maggiore di quattro dita: la larghezza non passi la misura di palmi diciotto, nè sia minore di quindici* (a). Lo stesso fu prescritto alla medesima vetusta Comunità Minoritica nel capitolo secondo delle Costituzioni Martiniane, fatte per tutto l' Ordine Serafico nel Capitolo generalissimo dell' anno 1430. Pare, che dopo questi tempi cominciasse ad andare in disuso la mentovata piega in più Provincie dell' Ordine; onde negli Statuti Alessandrini, fatti nell' anno 1500. così leggiamo: *La lunghezza dell' Abito sia secondo la lunghezza di chi lo porta, dimodochè non tocchi terra .... e perchè, secondo le Costituzioni Martiniane, ha da portarsi la piega, non sia questa maggiore di due dita, nè tanto breve, che non basti a coprire. Si determina però, che questa piega debba portarsi sol tanto dov' è la consuetudine. La larghezza dell' Abito non passi 24. palmi in circa, secondo la grossezza di chi lo porta* (b).

III. Poichè all' anno 1500. preceduto avea la peste del 1348., e lo scisma, sopraddetto nel primo libro, i Frati Minori allontanati alquanto si erano dall' antica disciplina: perlochè non erano più contenti di un Abito di diciotto palmi di larghezza, ma lo volevano più largo; e però quel vetusto Conventualesimo il permise allora di palmi 24. Ma otto anni dopo sotto Giulio II. nel 1508., pubblicatisi gli Statuti Papali per la riformazione generale di tutto l' Ordine, fu stabilito così: *La lunghezza dell' Abito sia tale, che in nessun modo passi la lunghezza del Frate, che lo porta* (non si parla di piega) *la larghezza non sia maggiore di sedici palmi, nè minore di quattordici, fuorchè quando, al giudizio del Padre Guardiano, la notabile corpulenza di qualche Frate richiedesse qualche cosa di più nella larghezza* (c). Queste sono tutte le ordinazioni, che nelle vetuste leggi della primitiva Comunità Minoritica fino a Lione X., trovansi fatte circa la lunghezza, e la larghezza delle toniche.

IV. Veggiamole ora, non già mutate, ma confermate più presto, e rinnovate nell' odierna Comunità Minoritica da i PP. Osservanti dopo

(a) *Longitudo autem habitus ultra longitudinem Fratris deferentis talis sit, quòd nec plica ultra quatuor digitos protendatur: latitudo verò decem, & octo palmorum non excedat mensuram, nec sit minor quindecim.* Constitut. Farineriæ cap.2. apud Chronolog. Seraph. pag.65. col.2.

(b) *Longitudo habitus sit juxta longitudinem ipsius deferentis, ita quòd ad terram non attingat .... & quia secundùm Martini Constitutiones plica ferenda est, quæ tamen ultra duos digitos non protendatur, neque ita brevis sit, quin eadem operiri possit. Hanc tamen plicam solùm ubi consuetudo est, deferenda decernitur. Latitudo habitus quatuor, & viginti palmos, aut circiter non excedat, juxta grossitiem deferentis.* Constitut. Alexandr. cap.2. art.2. ibid. pag.151. col.1.

(c) *Longitudo verò habitus talis sit, ut Fratris ipsum deferentis nullo modo excedat mensuram. Latitudo autem ultra mensuram sexdecim palmorum non protendatur, nec minùs quàm quatuordecim habeatur: nisi notabilis corpulentia alicujus Fratris in latitudine ampliùs requirat, judicio Guardiani.* Statut. Julii II. cap.2. partic.7. apud. laud. Firmamenta fol.4. a tergo col.2.

dopo l'anno 1517., in cui da Lione X. i PP. Conventuali, separati alquanto da essa, inabilitati furono alla voce attiva, e passiva circa il Generalato di tutto l'Ordine. Negli Statuti del LVI. Capitolo Generale, stesi nell'anno 1553. dal Padre Ministro Generale Fra Clemente Dolera da Moneglia, che fu poi Cardinale, così abbiamo: *La lunghezza dell' Abito sia tale, che in nessun modo superi la lunghezza del Frate, che lo porta: e la larghezza non sia maggiore di diciotto palmi, nè minore di quindici* (a). Nel LXII. Capitolo Generale sotto il Generalato di Fra Buonaventura da Cartagirone, ne' fatti quivi Statuti fu detto: *La lunghezza dell' Abito sia tale, che in nessun conto superi la misura di chi lo porta; e la sua larghezza nè sia maggiore di palmi 18., nè Minore di quindici* (b). Finalmente negli Statuti Sambucani, tratti dagli antichi dell' Ordine, secondo i quali si regolano gli odierni Osservanti, ripetesi: *La lunghezza dell'Abito sia tale, che in nessun conto passi la lunghezza di chi lo porta, e la sua larghezza non sia maggiore di palmi diciotto, nè minore di quindici* (c). Ecco pertanto che la lunghezza, e la larghezza dell'Abito degli odierni Minori Osservanti è la stessa con quella dell' Abito de' Minori antichi, toltane solamente la piega sopra il cordone, già già disusata prima della Bolla di Lione X., detta la *Bolla di Unione*.

V. Nega con bocca tonda, e con piè fermo, il Ragionista, e scrive nella pagina 281.,, : Nemmeno l'Abito degli Osservanti è simile a
,, quello de' primi dell' Ordine nell' ampiezza: mentre gli antichi Minori ve-
,, stivano Abiti larghi, e tanto lunghi, che il Wadingo (all' anno 1208.n.6.)
,, ragionando de' loro ritratti, così scrive: *Diffluentibus finbriis, quæ in*
,, *his conspiciuntur effigiebus, ad unum, vel alterum palmum per terram*
,, *trahi oporteret.* Ma la larghezza dell' Abito Osservante non può ec-
,, cedere sedici palmi, *latitudo sexdecim palmorum non protendatur ad*
,, *plus*, dissero nell' anno 1451. nè loro Statuti di Barcellona (cap. 3.).

VI. Ma che i Frati Minori antichi vestissero Abiti lunghi, e larghi, e lo dissi, e colle addotte leggi provai, quanta esser potesse la lecita larghezza, e lunghezza delle loro toniche. La piega all intorno fu dismessa, come dimostrai, dalla medesima vetusta Comunità; e secondo le Costituzioni dell' Ordine, non potendo esser più grande di quattro dita, se rilassavasi la detta piega, la lunghezza della tonica de' Minori non potea eccedere più che di otto dita la lunghezza di chi la portava. La tonica dunque di quei ritratti di Frati Minori, de' quali parla il P. Vvadingo, la quale, rilassandosi la sua piega, sarebbe due palmi in circa più lunga del Frate, che la porta, è contraria alle antiche leggi de' Frati Mi-

(a) *Longitudo verò habitus talis sit, quòd Fratris ipsum deferentis nullo modo excedat mensuram; latitudo verò ultra mensuram decem & octo palmorum non protendatur, nec minùs quàm quindecim palmos habeat.* Penès laud. Chronolog. pag.288. col.2.

(b) *Habitus verò longitudo talis sit, quòd Fratris ipsum deferentis mensuram nullatenus superet; latitudo autem illius palmis decem & octo major non sit, nec minor quindecim esse debeat.* Ibi pag.380. col.2.

(c) *Habitus longitudo talis sit, quòd Fratris illum deferentis mensuram nullatenus superet: latitudo autem illius palmis decem & octo major non sit, nec quindecim minor.* Stat. Sambucana Observ. cap.2. §.9. n.6.

Minori. Conciosiachè otto dita non sono due palmi; purchè non vogliamo misurare le dita non secondo la loro larghezza, ma secondo la loro lunghezza. E questo basterebbe per escludere la forza dell' argomento tratto dalla osservazione di tali effigie di tonica irregolare.

VII. Nulla però di meno conviene avvertire, che quelle Immagini, delle quali ragiona ivi il citato P. Wadingo, non sono le Immagini comunemente osservate de' Minori primitivi, ma sono le due sole, che si veggono nella tribuna della Basilica di San Giovanni in Laterano, cioè, quella di S. Francesco, e quella di Sant'Antonio. Anzi lo stesso Padre Wadingo è quegli, che immediatamente avanti alle parole trascritte dal Ragionista, scrive, che la veste di quelle due Immagini non è conforme a quella, che gli Autori de' nostri antichi Leggendarj, e lo stesso P. Ridolfo da Tossignano, scrivono, essersi portata dal Serafico Patriarca: imperocchè questa cinta, e stesa, senza veruna piega, non toccava terra; e quella delle due Immagini, stendendosi, e disfacendosi la piega, sarebbe due palmi in circa più lunga di chi la porta. Tali cose ivi fa leggere il P. Wadingo di quelle due Immagini: onde non sò come il Ragionista in un tal passo bever volesse il solo veleno, e voltare le spalle affatto all' antidoto.

VIII. Ma se non volle ravvisare la verità nel luogo citato del P. Wadingo, che parla eziandio secondo il suo Tossignano, almeno si accorga, che quelle due Immagini hanno il cappuccio piramidale, come quello de' PP. Cappuccini; onde se fanno autorità, la danno perduta non solo agli Osservanti, ma eziandio a' PP. Conventuali. Anzi per l'eccessiva lunghezza della tonaca neppure favoriscono a' PP. Cappuccini; e così danno lo scaccomatto a tutti gli odierni, e antichi Francescani. Dovea pur' esser noto al Ragionista, che trattandosi la famosa lite tra i suoi odierni Conventuali di S. Lorenzo di Napoli, e i Padri Cappuccini, sopra la forma, che aver dovea il Cappuccio dell'argentea Statua di Sant'Antonio da Padova, da collocarsi nel prezioso tesoro di S. Gennaro, Protettore della reale fedelissima Città soprallodata, quelle immagini Lateranensi appunto di cappuccio piramidale, e senza collare, o mozzetta, si obbiettavano da i PP. Cappuccini contro a i Conventuali. Nella quale occasione il Signor Dottore Don Niccolò Catalano da Santo Mauro, in difesa de' Conventuali, compose un grosso libro in quarto intitolato, *Fiume del terrestre Paradiso*, dato alle stampe dal P. Maestro Giulio Antonio Catalano da Santo Mauro, Ministro Provinciale de' Minori Conventuali della Provincia di S. Niccolò, ed impresso in Firenze per Amatore Massi nel 1652. In questo libro dalla pagina 301., per fino alla pagina 318., si va provando, che le suddette due figure Lateranensi non furono fatte (come alcuni si pensano) di ordine di Papa Niccolò IV., ma bensì, o nella vacanza della Sede, più di due anni lunga, dopo la di lui morte, o nell'altra di un anno dopoi la morte di Benedetto XI.; ovvero in occasione che quella sacrosanta Basilica, danneggiata dall' incendio sotto Clemente V., fu risarcita sotto Giovanni XXII. Conciosiachè nello scisma, che allora soffriva la santa Chiesa, essendo Antipapa Fra Pietro da Corbara, ed affliggendosi il vero Papa da Lodovico Bavaro, si fecero più insolenti gli eretici *Fraticelli*; ed uno di questi pratico dell' arte di pingere a Mosaico, e compagno del maestro principale, da cui ristauravasi quell' Opera, in odio di Papa Gio-

van-

vanni XXII., il quale per mezzo della sua Costituzione *Quorumdam exigit*, avea severamente proibita una tal forma di Abito, e di cappuccio, assunta da' Frati Narbonesi, formò ivi, come pensa l' Autore citato, le due figure di San Francesco, e di Sant' Antonio in Abito, e cappuccio tale. Aggiugne il medesimo, che il cappuccio di quelle due figure diverso è da quello, che in tempo di Niccolò IV. usavasi dalla Comunità dell' Ordine Minoritico, e che però non possono credersi fatte fare da Niccolò IV., il quale non le avrebbe fatte vestire, che coll'Abito Francescano allora comunemente usato. Così appunto fece questo medesimo Papa, come ivi leggesi nella pagina 319., facendo fare un Palliotto, che poi donò alla Chiesa di S. Francesco di Assisi: vi fece fare quattro effigie di Frati Minori, tra le quali è quella del Serafico Patriarca, e nessuna di quelle ha il cappuccio piramidale simile a quello de' Cappuccini, ma tutte e quattro hanno l' Abito, e il cappuccio, affatto simile a quello de i Minori Osservanti, a riserva della sopraddetta piega. Così nel citato libro in difesa della Causa de' Minori Conventuali, contro a i PP. Cappuccini, si legge.

IX. Se a queste cose applicava la mente il Ragionista, non avrebbe così alla cieca obbiettate quelle due Immagini. Ma che cne sia di ciò (non volendo io entrare in queste brighe) parmi, che da quelle due figure nulla possa raccogliersi circa l' Abito de' Frati Minori di quella età, mostrando l' Autore delle medesime di essere stato un Pittore capriccioso, e non imitatore del vero. Imperocchè facendo il ritratto di Sant' Antonio da Padova, che morì piuttosto da giovane in età di anni 36., lo ha rappresentato un vecchione di anni settanta in circa, e con tal pennacchio di canuta barba, pendente sotto del mento, che più lunga, e più bianca non si converrebbe ad un' Immagine di Sant' Antonio Abate. All' opposito il Santo Patriarca Francesco, che morì di anni 46., e per ogni ragione rappresentare si dovea più che Sant' Antonio avanzato in età, fu da lui rappresentato in figura di giovanetto, e senza barba. Per verità nè San Francesco, nè i suoi antichi figliuoli, ebbero mai costumanza di nutrire la lunga barba (1), ma questo poco importa, mentre nè San Francesco morì giovanetto, nè Sant' Antonio vecchione. Ora da un cervello così stravagante, com' era quello dell' autore delle dette due figure, che vuol cavare il Ragionista, se non che stravaganze, e delirj? Non sò adunque altro farmi, se non che stupirmi di nuovo, che abbia egli mostrato di far caso delle di lui figure, per la decisione della controversia presente.

(1) *Vide infra cap. 8. n. 2. & seqq.*

X. In quanto poi alla larghezza dell' Abito degli Osservanti, questa non dee attendersi secondo le determinazioni del Capitolo di Barcellona celebrato nell' anno 1451.; mentre quello non fu un Capitolo generale dell' odierna Comunità Minoritica Osservante; ma fu de' soli Frati Osservanti della Famiglia, che prima dell' unione fattane da Lione X. stavano immediatamente sotto i proprj Vicarj: mentre quella Famiglia, nè conteneva tutto il numero degli Osservanti allorchè fioriva, essendone sempre stati molti nella Comunità dell' Ordine immediatamente sotto i Ministri, come gli antichi Conventuali; nè sola compose sotto Lione X. tutta l' odierna Comunità Osservante, di cui fu una sola parte; e le altre furono i Conventuali, che si erano riformati, ed i Minori Osservanti, che senza essere

della

della Famiglia, nella stessa Comunità dell' Ordine accettati non mai avevano i privilegj *dell' uso delle rendite, e delle successioni ereditarie*, nè allontanati punto si erano dall' osservanza della purità della Regola: il contrario delle quali verità non dee così spesso falsamente supporre il Ragionista. E quando anche dalle determinazioni di quel Capitolo prendere si dovesse la legge dell' Abito degli Osservanti, non potrebbe questo appellarsi diverso dall' antico Abito Francescano. Conciosiachè l' Abito degli antichi Minori, secondo le Costituzioni Farinerie, non poteva esser più largo di palmi 18., e più stretto di 15.; secondo gli Statuti di Giulio II. non poteva esser più largo di palmi 16., nè più stretto di quattordici. Ora gli Statuti di Barcellona, che il volevano di sedici, non contraddicevano nè alle antiche Farinerie, nè alle ultime leggi Giuliane della vetusta Comunità Minoritica; ma contenevansi ne' termini delle medesime, tra i diciotto, e i quindici, tra i sedici, e i quattordici palmi. Che se determinarono dover' esser la detta larghezza precisamente di *sedici* palmi, servironsi appunto della facoltà data da Giovanni XXII. nella sua Decretale *Quorumdam exigit* a i Ministri, a' Custodi, ed a' Guardiani della Comunità primitiva, di poter determinare la convenevole lunghezza, e larghezza dell' Abito Francescano (*a*); e però nulla fecero di repugnante alle ordinazioni della Comunità primitiva. Ma questo poco preme; perchè, come dissi, chi dà la libertà tra il diciotto, e il quindici, non nega il potersi prevalere del sedici, contenuto in quello spazio di libertà.

XI. Quindi apparisce, che la tonica degli odierni Minori Osservanti è uniforme alle leggi, e alle costumanze della vetusta Comunità Minoritica, precedente ai tempi di Lione X., e che nulla in essa manca o di aspro, o di decoroso, che non manchi a tenore delle medesime vetuste leggi. Se poi sia così anche la tonaca degli odierni Minori Conventuali, non voglio io starla a misurare. Una cosa potrà avere avvertita il mio Lettore, che per accusar di difforme all'Abito della vetusta Comunità quello degli odierni Osservanti il nostro Ragionista non disse, che questo avesse o maggior larghezza, o minore asprezza, ma che piuttosto fosse meno largo, meno lungo, e più aspro di quel, che permettessero le antiche leggi Francescane: donde si raccoglie, che gli odierni Frati Minori, dai quali si porta la tonica assai più stretta di palmi sedici, e assai meno lunga della persona, non solamente danno le armi nelle mani al Ragionista; ma di più veramente si appartano in ciò dalle antiche leggi dell' Ordine, e dalle costumanze della Francescana Comunità primitiva, cui si uniformano gli odierni Osservanti.

XII. Nè si offenda l' occhio di alcuno in contemplando degli Osservanti le maniche assai più larghe di quelle di altri Religiosi, che servono

(a) *Nosque nihilominus præfatorum Ministrorum, Custodum, & Guardianorum judicio, præsentium auctoritate, committimus determinare, videlicet, arbitrari, atque præcipere, cujus longitudinis, & latitudinis, grossitiei, & subtilitatis, formæ, sive figuræ, atque similium accidentium esse debeant tam habitus, ipsorum caputia, quàm interiores tunicæ, quibus Fratres omnes Minores dicti Ordinis induuntur.* Joannes XXII. Constitut. *Quorundam exigit.* In Extrav. tit. 14. de verb. Signific. cap. 1.

vono ferventemente a Dio nella più stretta osservanza della purità della Regola. Imperocchè per quanto appajano larghe, non lo sono più del dovere: leggendosi nello *Specchio di disciplina*, detta *di San Buonaventura*, nella terza parte, capitolo ottavo, che quando la necessità costringesse il Frate Minore a trarre la mano in seno, *bisogna*, *che coll' altra mano si sostenga cautamente la manica vota, che non penda sconvenevolmente, e che appena da alcuno, che sia vicino, si possa comprendere, che sia tenuta la mano in seno*. Per trarre poi la mano in seno con tanta cautela, *che appena da chi sta vicino si possa comprendere*, ci vuole certamente una manica niente più stretta di quella degli odierni Minori Osservanti; altramente, per fare la suddetta funzione, converrà levare al Cielo le mani, e farla comprendere da i vicini, e da i lontani. Di quì apparisce, che le maniche de' Minori, quando ad essi fu dato il soprascritto avvertimento, non erano punto men larghe di quelle degli odierni Osservanti, nelle quali nulla è di più, per poterlo osservare.

XIII. Quì potrebbe obbiettarsi, che lo *Specchio di disciplina a i novizj* non è opera di San Buonaventura, dubitandone più Scrittori, e attribuendolo ad altri; e che però dal leggersi dentro quello un tale avvertimento non ne segue, che tanto larghe fossero la maniche della tonaca de' vetusti Frati Minori, quanto era necessario per poterlo mettere in pratica.

XIV. Ma se in questa guisa mi si obbiettasse, in primo luogo io direi, non esser cosa da concedersi di piano, che lo *Specchio di disciplina a i Novizj* non sia opera di San Buonaventura; imperocchè ne ha il possesso da lungo tempo, nè può convincersi così facilmente, che non sia parto del suo Serafico ingegno, per quanto si metta in dubbio. Anzi quei, che lo negano formato dal Santo Dottore, concedono, che questi almeno partorisse del medesimo libro la materia; e lasciandola senza forma, lasciasse ad altri l' ordinarla, ed il disporla. Sopra di che può vedersi l'Opera del P. Wadingo *de Scriptoribus Ordinis Minorum* alla parola *Bernardus*; ed il Sedulio nella sua lettera premessa al detto *Specchio di disciplina* nelle opere di San Buonaventura della edizione Romana Vaticana, dell'anno 1596. E quando poi poi non sia opera di San Buonaventura, nulla s' indebolisce la forza dell' argomento, tratto da tal *Disciplina* per la larghezza delle maniche degli antichi Frati Minori. Conciosiachè chi la nega al Santo Dottore, l' ammette contuttociò per una opera molto accreditata, e composta da un intelletto contemporaneo a San Buonventura stesso. Scrivono il P. Wadingo, ed il Sedulio sopraccitati, che possa essere stata composta dal Padre Fra Bernardo da Bessa, che fu compagno di San Buonaventura, e fiorì circa l'anno 1278., e non altrimenti, che coll'ordinare le materie lasciategli dal Santo. Scrivono il Cardinal Bellarmino, il Labbè, ed altri, che trattano degli Scrittori Ecclesiastici, che sia stata composta dal Padre Davide Augustano Frate Minore, che in opinione di Santità se ne morì nell' anno 1272., secondo l'Aroldo a quest'anno; anzi ancora di questo narra il Wadingo, che componen-

 dola

dola ordinasse le materie di San Buonaventura, sebbene vi facesse qualche propria giunta. Ma comunque vada la cosa, in ogni modo rimane certo, che la prefata operetta sia di un ragguardevole Frate Minore del primo secolo Francescano, o sia questi San Buonaventura, o Fra Bernardo da Bessa, o Fra Davide di Augusta, che tutti fiorirono prima del 1280. (1). Laonde se l'Autore di quella prescrisse una tal cautela da usarsi dai Frati Minori nel trarre dalla manica in seno la mano, segno è, che secondo la forma dell'Abito del primo secolo una tale cautela era possibile; e che per conseguenza le maniche de' Frati Minori di quella età erano tanto larghe, quanto bastava per poter trarre in seno una mano, senzache appena se ne accorgessero le persone più vicine; al qual'effetto non basta veruna manica meno larga di quelle degli odierni Minori Osservanti. Di questi adunque la tonica nella lunghezza, nella larghezza, e nelle sue maniche, non è differente dalla tonica della vetusta Comunità Francescana, precedente a i tempi di Lione X. Sommo Pontefice.

(1) Vid. *Memoriale Ord.* Sub Minist. General. Hieronym. de Æsculo apud *Firmamenta* 3. *Ord.* part. 1. fol. 29. a terg. col. 1.

C A P. III.

Della qualità del panno dell' Abito degli antichi Frati Minori, degli Osservanti, e degli odierni PP. Conventuali.

I. NON sono qui per difendere l' arditezza di alcuni indiscreti Zelanti, detti i *Narbonesi*, che nella sede vacante per la morte di Clemente V., e sotto il Pontificato di Giovanni XXII. difformando l' antico Abito Minoritico, si elessero un altro Abito (come ancora il Ragionista dice nella sua pagina 234.) *stretto, inusitato, squallido, e crociforme, col cappuccio aguzzo, come quello de' Cappuccini: ed un mantello stretto, squallido, e corto, a segno che potè dire Sant' Antonino* (2): *portantes etiam mantellos breves usque ad nates.* Contro a' quali eziandio il Sommo Pontefice Giovanni XXII. nella sua Costituzione *Gloriosam Ecclesiam* fa testimonianza della sopraddetta presunzione (*a*): e nella sua Decretale *Quorundam* (3), sotto pena di scomunica comandò loro, che ubbidienti alla volontà del Ministro Generale, deponessero una tal foggia di vestimento, e si uniformassero a quello della Comunità dell' Ordine; onde ne avvenne, che la stessa capricciosa *Narbonese Riforma* nell'anno 1318. si vide affatto spenta, essendone rimasta la sola ricordanza; quantunque il mio Ragionista, per eccesso di sua gentilezza (nel suo *Indice*) confonder la voglia cogli Osservanti, e perciò a questi attribuisca quanto legge scritto contro ai *caparuj Narbonesi.* II.

(2) p. 3. fol. 778.

(3) Extra de verb. signif. c. 1.

(a) *Temeritate propria quosdam habitus cum parvis capuciis, arctos, strictos, inusitatos, squalidos, simulationis conscios, irrisionis amicos, & dissidii non ignaros, discrepantes a Communitate Ordinis supradicti, assumere.... praesumpserint.* Joan. XXII. in Bulla *Gloriosam Ecclesiam* Bullar. Rom. Cherub. tom. 1. Bulla 3. ejusdem Pontif. §. 11. Vid. etiam ejus Extravag. *Quorundam exigit*. Titul. de verb. Signific. cap. 1.

II. Condanno ancora io di buona voglia col Ragionista i coloro capricci; ma per la indennità della Famiglia Osservante, seguace di Fra Paoluccio Trinci, e poi di San Bernardino da Siena, e di altri Santi, notare deggio in primo luogo, che Fra Paoluccio prese l'Abito Francescano almeno quattr'anni dopoi la total'estinzione della Riforma Narbonese; perocchè si vestì Religioso nel Generalato di Fra Michele da Cesena, impetratore della Decretale *Quorumdam exigit*, e del Pontificato di Giovanni XXII. nell'anno 1323. In secondo luogo, che Benedetto XII. Sommo Pontefice nelle Costituzioni fatte per l'Ordine Minoritico nell'anno 1336., soli 13. anni dopo la vestizione di Fra Paoluccio, nel capitolo quinto così ordinò „ : Che se i professori dell'„ Ordine Minoritico medesimo, contro l'arbitrio, la determinazione, o il „ giudizio dei Ministri, dei Custodi, e dei Guardiani, presumeranno portare gli Abiti, o i Cappucci degli stessi Abiti (*parla di quei de' Narbonesi*) o le vesti difformi, e non simili alle vesti degli altri Frati, „ che seguono la Comunità dell'Ordine; o se pertinacemente presumeranno affermare, che i Frati dell'Ordine sieno tenuti a vestirsi di „ tali difformità: se fra lo spazio di giorni quindici, dopo avuta la „ notizia di questa nostra ordinazione, tuttavia disubbidienti non cesseranno da tali insolenze, ipsofatto incorreranno nella sentenza di scomunica, da cui non potranno essere assoluti, salvochè dal Ministro „ Generale, o da i Ministri Provinciali nelle loro Provincie, premessa „ la sodisfazione.

III. Dalla prima cosa notata ne segue, che se gli Osservanti seguaci del Trinci non lo seguivano pria che questi fosse Frate Minore, non poterono mai essere della Riforma Narbonese. Dalla seconda ne segue, che se il Trinci, San Bernardino, San Giacomo, San Giovanni, e tanti altri gloriosi Eroi della Famiglia Osservante, i quali presederono al di lei governo, incorrere non vollero nella scomunica fulminata da Benedetto XII., usar non poterono la forma de' vestimenti Narbonesi, o dissimile a quella della Comunità dell'Ordine. Saremo noi per credere di quei Santi Religiosi un tal'eccesso di superba presunzione contro agli Apostolici comandamenti? E pure bisognerebbe crederlo, per accordare al Ragionista, che degli Osservanti sia detto quanto nella cit. Bolla *Gloriosam* si legge de' *Narbonesi*. Ma grazie al Cielo, che le antiche Pitture, gli Abiti, e le Reliquie, che tuttavia conservansi, de' Santi, e dei Beati Religiosi di tal Famiglia, se non altro, sono testimonj manifesti, che non fu da essa usato altro vestimento, fuorchè quello stesso della Comunità de' Minori. Nella Sagrestia di *San Francesco ad alto* della Città di Ancona conservasi tuttavia l'Abito col Mantello del Beato Gabriele Ferretti di quella Città, e da me bene osservato, compresa non vi fu nella qualità del panno alcuna dissomiglianza da quello del Padre San Francesco custodito in Firenze, e da quello, che in più luoghi portano gli odierni Osservanti, avvegnachè il Ferretti fosse dell'antica Famiglia. Lo stesso è dell'Abito di San Bernardino da Siena, di cui n'ebbi una volta nelle mani una gran parte autenticata, e ne tengo eziandio in quest'oggi appresso di me una particella,

cella ; dell' Abito di San Giacomo dalla Marca, e di San Giovanni da Capistrano, che della Famiglia lodata furono colonne, Rettori, ed esemplari, come può vedersi dalle varie particelle de' loro Abiti autenticate, e conservate in varie parti del Mondo. Non ebbe dunque che fare la Osservante vetusta Famiglia del Trinci, e de' prenominati Santi colle singolarità dell' Abito Narbonese, che che falsissimamente supponga il Ragionista.

IV. Or venendo all' Abito della primitiva Comunità Minoritica, è certo, che doveva essere di tal qualità di panno, che in esso *risplendesse l' asprezza, la viltà, la povertà, come nell' Abito degli antichi Padri dell' Ordine*, giusta i celebri Statuti *Farinerj*, tratti dagli Statuti di San Buonaventura (*a*). E' poi certo, che quegli antichi Padri aveano la libertà di rappezzargli, conforme al bisogno, e ciò almeno in maniera, che non ne apparisse una ostentazione di eccessiva povertà, nè rendesse mostruoso, e ridicolo il vestimento Francescano. A tal fine si legge nel secondo capitolo della Santa Regola, *che i Frati vestire si debbano di vestimenti vili, e che possano rappezzargli di sacchi, e di altre pezze, colla benedizione „ d' Iddio*. Sulle quali parole San Buonaventura (1) scrive „: Di due sorte „ è il *Sacco*, cioè, di lino, e di lana, e secondo questo, *Sacco* può dirsi „ ogni veste vile. Per nome poi di *altre pezze* s'intende la diversità di „ altri panni, così nella sostanza, come nel colore. A tal sorta di ve„ stimento si aggiugne la *Benedizione divina*, perchè chi si mostra dis„ pregievole a questo Mondo, prezioso si rende avanti a Dio; mentre an„ cora lo stesso Cristo usò vestimenti vilissimi.

(1) *S. Bonaventura in Expos. Reg. cap. 2.*

V. Ugone di Dina sulle medesime (2) „: Perchè alle volte non ba„ stano due semplici toniche, nè i Frati di anno in anno rinnovare le pos„ sono, o zelanti della povertà, rinnovare non le vogliono, possono „ rappezzarle di sacchi, secondo la lettera, contra l' uso dei dilicati, „ e sottili vestimenti: il che fu molto in uso agli antichi, acciocchè tu „ non dubiti, che tali persone vestite di sacco, secondo l'Apocalisse, „ non sieno i testimonj di Cristo. Rappezzare li possono con altre pezze, „ o nuove, o vecchie, o piccole, o grandi, non distinguendo la Regola.

(2) *Hugo de Dina ibid. apud Specul. Minor. part. 8. fol. 36. a tergo col. 2.*

VI. Il Beato Bartolomeo da Pisa sul medesimo punto „ : fra le al„ tre cose (*disse*) che dispiacevano a San Francesco, per quanto si co„ nobbe, una è, che i Frati Professori di strettissima Povertà si ve„ stissero di vesti dilicate, e di più sorte: diceva esser questo un segno „ di spirito estinto; e che il Diavolo rendeasi più animoso a tentare quei „ Frati, che di molli, e dilicate vesti erano vestiti. Diceva in oltre il „ Santo Patriarca: se accada, che le toniche si lacerino, che ha da „ farsi ? Non dee tantosto apparecchiarsene una nuova, ma rappezzarsi „ la vecchia con sacchi, ed altre pezze, com' egli faceva. Perchè così „ facendo, si fa colla Benedizione d' Iddio (3).

(3) *B. Barthol. de Pisis in c. 2. Reg.*

VII. E finalmente nell' antica sposizione della Regola, detta *de' Santi „ PP. dell' Ordine* (4) sul medesimo capitolo secondo si ha „: *I Frati tutti „ si vestano di vestimenti vili*. Tal cosa è comandata, come costa dalle presenti

(4) *Apud Firmamenta 3. ord. p. 4. fol. 70. a tergo col. 2. & apud Specul. Minor. seu Firmamentū 3. ord. ed. Venetat 1513. Part. 3. fol. 68. a tergo col. 1.*

(a) *In omnibus autem, quæ ad habitum Fratrum spectant, semper in vestibus reluceat asperitas, vilitas, & paupertas.* Constit. Farineriæ cap. 2. apud Chronolog. Seraph. pag. 65. col. 2.

„ presenti parole, e dalla esortazione seguente: e nel numero, e nella
„ qualità delle vesti, manifestamente impone l' uso povero. Quale viltà
„ poi s'imponga, si conosce dal cingolo, che ha da essere una vile
„ funicella. Parimente si conosce dalla nudità de' piedi, e dal rappez-
„ zamento di sacchi: le quali cose tutte sono di uomini poverelli, e som-
„ mamente vili secondo il Mondo. *E possano rappezzarli di sacchi*:
„ Questa è una licenza di volontà, ma è ancora una proibizione, ed
„ un precetto, acciocchè chi vorrà così rappezzarli non possa essere
„ impedito da quei, che hanno in orrore in se stessi, e negli altri,
„ la viltà imposta, o conceduta nella Regola.

VIII. Un di coloro appunto, che in se stessi, e negli altri, hanno in orrore la viltà del vestimento, imposta, o conceduta nella Regola, mostra di essere il nostro Ragionista; mentre nella pagina 324., 325., e altrove, tenta di screditare gli antichi Osservanti, scrivendo, che l'Abito de' Santi antichi dell' Ordine fu *di forma, di panno, e di figura diverso da quel rozzo, e rappezzato, che vestirono ne' loro più antichi fervori gli odierni Osservanti*. Ma dalle addotte sentenze de' più antichi, e chiari Spositori della santa Regola (se vuole rientrar in se stesso) può discernere, che l' Abito rozzo, vile, e rappezzato, non fu invenzione degli odierni, o degli antichi Osservanti, ma fu l' Abito stesso de' Santi, e de' primi Padri dell' antica Comunità dell' Ordine.

IX. Che se al Ragionista gli Abiti vili, e rappezzati bastano per escludere chi se ne vestì dalla vetusta Comunità dell' Ordine, e per affermare, che non usò l'Abito della medesima; escluda dunque da quella il Beato P. Bartolomeo da Pisa, che al dire del Padre Wadingo (1), *se ne andava senza sandali con una sola rozza, grossa, e corta tonica*, quantunque appresso la Comunità dell'Ordine fosse un famoso Maestro in Teologia, che insegnata l'avea pubblicamente in Bologna, in Padova, in Pisa, in Siena, ed in Firenze, con grande applauso: lo accusi del vizio di singolarità nel vestire, quantunque chiaro per la preziosa morte, e dopo questa per li molti miracoli, riferiti quì dall' Annalista. Escluda, e accusi parimente il celebre Dottore sottile Padre Giovanni Scozzese, di cui scrive lo stesso Annalista (2), *che la vile, e rappezzata Tonica il mostrava rigido seguace dell' Evangelica Povertà; sotto cui essere egli andato, eziandio a piè nudi, scrivono gli Autori, e canta l' antico Poeta con quel notissimo verso*:

. . . . Cui fan corona
La corda, il nudo piè, la veste vile.

(1) Tom. 9. ed Rom. ad an. 1399. n. 9. pag. 159.

(2) Ad ann. 1308. n. 40.

X. Proverà gran pena il Ragionista nello scomunicare questo insigne Dottore dalla vetusta Comunità Minoritica, che a i soli suoi Conventuali egli vuole, che appartenga: proverà pena per certo; poichè sarebbe costretto a cancellare tanti Frontespizj di Libri, tante Iscrizioni, e tante carte di pubbliche Conclusioni, dove da' suoi dato viene al Dottore sottile il titolo di *Minor Conventuale*, non ostante la vile, e rappezzata tonaca del medesimo, nè le civili vestimenta degli odierni suoi Conventuali, calzati, e bene all'ordine.

XI. Fa quì una gran voglia all' Autore delle *Ragioni* di obbiettare qual-

qualche cosa. Lasciamo, che obbietti quanto su questo punto si compiacque di spargere nel suo Volume. Dice nella pagina 282., che l'Abito degli Osservanti non è simile a quello de' Minori vetusti nella qualità del panno, perchè le Costituzioni Farinerie (cap. 2.) prescrivono i vestimenti, *ne tanto preziosi, che dalle persone debban esser notati di vanità, e di curiosità: nè tanto vili, e grossi, che cagionin'orrore a chi li vede*. Ma non prescrivono lo stesso ancora le Leggi degli Osservanti? Nel sessantesimo secondo Capitolo generale (1) dicono: *Avendosi nella Regola, che tutti i Frati si vestano di vestimenta vili, acciocchè non accada il declinare da questo precetto salutevole, o alla destra della superstiziosa singolarità, o alla sinistra della vana curiosità, e perciò non nasca nell'Ordine o turbazione, o rilassamento, determiniamo, e comandiamo, che i Frati tutti vestano talmente all'esterno, che la uniformità delle vesti significhi la uniformità degli animi; IN MANIERA PERO', CHE SEMPRE SI OSSERVI LA VILTA' DEL PANNO, E PRUDENTEMENTE SI SCHIVI LA DIFFORMITA' DI UN MOSTRUOSO RAPPEZZAMENTO.*

(1) Stat. LXII. Cap. gen. Ord. Min. ap. Chron. Seraph. pag. 380. col. 2.

XII. Tornano a dire nella Compilazione Sambucana (2). *Ma perchè tutti vilmente si vestano, si determina, e si comanda, che i Frati si vestano talmente al di fuori, che la conformità delle vesti significhi la conformità degli animi; in maniera però, che sempre strettamente si osservi LA VILTA' DEL PANNO, E SI SCHIVI LA DIFFORMITA' DEL RAPPEZZAMENTO, massimamente se agli Abiti, o a i Mantelli, si cucissero pezze di forma, e di colore, varie, le quali, comandiamo, che onninamente si tolgano via* (3). *E perchè la viltà de' vestimenti attendere sempre si dee dal prezzo, e dal colore, ne' quali ha sempre da risplendere l'asprezza, e la povertà, comandiamo, che tutti si vestano di tali vestimenti, CHE NON POSSANO ESSER NOTATI, NE' DI CURIOSITA', NE' DI SUPERSTIZIONE*. Queste ordinazioni non sono le stesse con quella delle Farinerie, in cui a' Francescani si prescrivono i vestimenti *nè tanto preziosi, che dalle persone debbano esser notati di vanità, e di curiosità: nè tanto vili, e grossi, che cagionin'orrore a chi li vede?*

(2) Stat. Sambuc. cap. 2. §. 9. n. 3.

(3) Ibd. n. 4.

XIII. La qualità dunque del panno prescritto dagli odierni Osservanti è la stessa che quella prescritta dall'antica Francescana Comunità nelle Costituzioni Farinerie. Che se gli odierni Osservanti, e la Comunità vetusta, s'indussero a vietare cert' orrore, o difformità di vestimenta, rappezzate con pezze di diversa forma, o colore vario, non fu questo un opporsi alla Regola, nè un biasimare i tempi più antichi, quando da' Francescani si usavano simili rappezzamenti, giusta gli Spositori allegati; ma fu un atto di economia prudente, con cui facendosi uso della potestà di determinare, quale, e quanta esser debba in luoghi, e in tempi diversi la viltà, ed asprezza dell' Abito Francescano, accordata a i Superiori dell' Ordine da Giovanni XXII., per accomodarsi a'tempi, ne' quali un simile rappezzamento atto più non era ad ispirar penitenza, e divozione, si stimò più spediente di vietarlo, prescrivendosi una cosa di mezzo tra l' orrido e difforme, ed il civile; purchè però in esso tuttavia risplendesse la povertà, l'asprezza, e la viltà comandata nella Regola, e non lasciata in libertà, come in libertà si lasciò il rappezzamento di sacchi, e di altre pezze.

XIV.

XIV. Non è già così (soggiugne il Ragionista nella pagin 282.,) gli Osservanti dell' anno 1399. non si contentarono della viltà, e della povertà del panno, prescritta nelle antiche Leggi ; *ma condannando l' Abito della Comunità dell' Ordine di superfluità, e di vanità, elessero, dice, il Wadingo* (all' anno suddetto, num. 49), *habitum rudem, & segmentitium, un Abito rozzo, e rappezzato.*

XV. Ma in grazia (mi dica) di chi parla il Padre Wadingo nel citato luogo? di tutti gli Osservanti di quel tempo? Signori nò: anzi allora non era per anche nato fra i Minori il cognome di *Conventuali*, come si provò nel primo libro. Parla della maggior parte dei medesimi? Neppure: parla de' soli Frati Minori di un Convento della Provincia di Toscana, cioè, del Convento di Fiesole, i quali più specialmente dati si erano alla penitenza, e alle austerità. Questi, scrive il P. Wadingo citato, *zelanti della povertà più di quello, che dire si possa, si stabilirono una stretta forma di vivere, con un Abito rozzo, e rappezzato, con un poco di pane, ed un poco di acqua. I soli vecchj assaggiavano il vino, per comandamento del Guardiano, ed una sola caraffa bastava a tutti per giorni quindici, mentre pochissimi gustare ne volevano, e nessuno bere. Assai di rado uscivano fra la gente, e con tanta modestia, che le principali Signore, chiamandone alla vista le proprie figliuole, a queste comandavano, che da tali Religiosi apprendessero lo andar composte, e con occhj modesti.* Or chi mai, fuori del Ragionista, detto avrebbe, che quei buoni Francescani con tal forma di vita, e povertà di vestimento, avessero voluto condannare l' Abito della Comunità? Dove sono le loro parole, con cui lo accusassero? Era forse un biasimarlo, ed un opporsi alle comuni Leggi dell' Ordine il vestirsi di Abito rozzo, e rappezzato? Non saprà il Ragionista trovarmi un punto solo nelle Francescane Costituzioni, con cui si vieti la qualità dell' Abito di coloro, o il rappezzamento della Tonaca, e del Mantello, quando ne hanno bisogno (che che sia del rappezzamento dell' Abito nuovo, e migliore delle pezze, sovrappostegli non per bisogno ; la qual costumanza non mai leggere potei tra' Frati Francescani della Famiglia, o della Comunità primitiva) troverà bene, che nelle Costituzioni Farinerie, allora in pieno vigore per tutto l' Ordine, fu stabilito, qualmente per quello, che spetta all' Abito de' Frati Minori, nelle loro vesti debba sempre risplendere l' ASPREZZA, LA VILTA', LA POVERTA' (a). Se quei Frati dunque del Convento di Fiesole aveano l' Abito rozzo, cioè, aspro, e vile, per questo appunto eran' osservanti delle Leggi della Comunità. Se lo aveano rappezzato, non erano perciò trasgressori delle medesime: conciosiachè non mai fu vietato un rappezzamento decente, non orrido, nè difforme.

XVI. Tale appunto, credere dobbiamo essere stato il rappezzamento usato da quei Religiosi; perocchè, dicendosi dallo stesso Annalista *pietosi*, e *dabbene*, anzi ancor *chiari pe' miracoli*, non può credersi, che capar-

(a) *In omnibus autem, quæ ad habitum Fratrum spectant, ad imitationem Patrum nostrorum semper in vestibus reluceat asperitas, vilitas, & paupertas*. Constit. Farineriæ cap. 2. ap. Chronol. Seraph. pag. 65. col. 2.

caparbj, e faziosi contraddicessero alle proprie Leggi, e dell'Ordine tutto. Di più, narrando il medesimo, che vaga, ed imitabile comparsa, per fino agli occhj donneschi, facevano al pubblico; che allettavano alla loro vita gli Uomini del Secolo; che fino una fanciulla, mentito il sesso, qual altra Eugenia, ottenne di esser così vestita, e fatta Novizia in quel Convento, dove avrebbe anche fatta la Professione, se scoperta da chi la conoscea, non fosse stata costretta a riprendere la veste di Donna, e partirsene; tali dico, ed altrettante simili cose scritte avendo l'Annalista Serafico delle attrattive di quei Francescani, di povera, vile, rozza, e rappezzata veste guarniti, vuol farci conoscere, che l'Abito de' medesimi, per quanto rozzo si fosse, e rappezzato, non era indecente, non era orrido, non era difforme: altramente inorridite più tosto, che invaghite si sarebbero le genti della loro vita; e massimamente il sesso donnesco, sì facile a concepire orrore delle cose deformi. Ed essendo così, nè colle parole, nè coi fatti, condannavano l'Abito della Comunità dell'Ordine, anzi erano del medesimo veri osservatori, e tenaci. Contuttociò il Ragionista li volle far credere spregiatori della Comunità Francescana, e da quel capo, d'onde col Padre Wadingo trarre ne dovea giuste lodi de' medesimi, sforzossi per accumulare contra essi ingiustamente i vituperj.

(1) Pag. 28.

XVII. Dopoi se ne viene (1) coll'autorità di Alessandro V., dicendo: „ In primo luogo non è vero, che gli Osservanti vestissero come, specialmente dopo San Buonaventura, vestirono gli antichi Minori, dicendo di più Alessandro V. nella sua Bolla *Ordinem Fratrum* „ *Minorum*, emanata nell'anno 1409. *alterius formæ habitum gestare præ-* „ *sumpserunt, & præsumunt*; e però comandò loro: *habitus juxtà mo-* „ *dum, & formam per felicis recordationis Joannem XXII. Prædecesso-* „ *rem nostrum super hoc ordinatos, gestent*.

XVIII. Ancor in questa Bolla, riportata dal Wadingo nel Registro del nono tomo dell'edizione Romana, pagina 506., non parlasi nè di tutti gli Osservanti, nè di tutta la Famiglia Osservante; ma di alcuni soli Conventi di tre Provincie di Francia, contro a i quali per calunnia i Frati rilassati rappresentarono al Sommo Pontefice Alessandro, che incominciato avessero ad usare un Abito diverso da quello della Comunità. Onde Alessandro fece contro d'essi l'accennata Bolla, e comandò loro, che il deponessero, e si uniformassero alla forma dell'Abito della Comunità. Sentendosi allor' aggravati da tanta impostura quei poveri Religiosi, cercarono di purgarsene con una lunga Scrittura, la quale incomincia *Nihil est occultum, quod non revelabitur*, contenuta nel *Firmamento de' tre Ordini* (2), la quale poi presentarono anche al Concilio di Costanza, dove, ben esaminata, fatto fu il Decreto *Supplicationibus personarum* (3), in favore de' predetti Osservanti, e fu rivocata la Bolla di Alessandro V. accennata, colla sua confermativa di Giovanni XXIII. Nella mentovata Scrittura, o Apologia, tra le altre cose provavasi, che la Bolla di Alessandro V. fu sorrettizia, e orrettizia, ed in quanto alla calunnia della variazione dell'Abito Minoritico, dicevasi così. *Parimente in quanto dice, che portino le vesti deformi, contro alla Regola, e alle Costi-*

(2) Part. 3. fol. 151. a tergo.

(3) Apud Vuad. Tom. 9. pag. 374. num. 7.

Constituzioni dell'Ordine, *salva la riverenza*, *è falso*, *perchè sanamente conceputo il tenore della Regola*, *e considerato il modo*, *che osservano gli accusati ne' vestimenti*, *vedesi*, *che pienamente seguono la Regola predetta*, *e le Costituzioni dell' Ordine* (1). Stanti queste cose, ogni prudente ben conosce, che dal Ragionista dovea totalmente tacersi di un tal fatto, e di una tal Bolla. E quando anche fosse stato vero, che avessero quei pochi Conventi Osservanti mutata la forma dell' Abito, poichè furono subito accusati ad Alessandro V., e questi comandò loro, che riassumessero la forma dell' Abito della Comunità, non può credersi, che non ubbidissero; e però non può dirsi, che piuttosto quell' Abito di nuova forma portato per pochi giorni, che l'Abito stesso della Comunità, che dovettero presto riassumere, e ritenere, fosse l' Abito comunemente usato da i predetti Osservanti. Ma diamo anche, senza ragione, che i prefati Osservanti Francesi ostinatamente seguitassero a portare quella nuova forma di vestimento: questo che importerebbe? Furono quelli una sola piccolissima particella nel vasto numero degli Osservanti, che dentro la Comunità dell'Ordine, e poi ancora nella Famiglia sempre fiorirono: laonde dal fatto di quei soli pochi non può giustamente inferirsi, che tutta l'Osservanza deposta avesse la forma primiera di vestimento Serafico.

(1) *In Firmamento laudato p. 3. & fol. 154. col. 2.*

XIX. Se altro dunque non seppe obbiettare il Ragionista, non potè certamente conchiudere, che gli Osservanti, o antichi, o moderni, o della Famiglia, o della Comunità, cangiassero la forma, o la qualità dell' Abito della Comunità primitiva, per quante fossero le pezze, l' asprezza, la rozzezza, o viltà del panno, con cui vestivansi, le quali con tanto genio va spesso commemorando colui, stimando di potere in questa guisa metter' in orrore gli antichi Osservanti. Ma per quel che si è veduto, s' inganna a partito; perocchè tali cose fanno maggiormente spiccare, che vestivansi essi secondo la Regola, e le antiche Costituzioni, ch' erano allora in vigore nella Comunità dell' Ordine; quando all' opposto i suoi odierni Conventuali, per aver cangiate in giubba le pezze, in saja l'asprezza, la viltà, e la rozzezza dell' Abito Francescano, fanno vedere anche a i ciechi, che tra di loro del tutto annullate sono le leggi, spettanti al vestimento della Comunità vetusta, che non vestono come gli antichi Santi Minori, e che questi non mai si sognarono di portare l'Abito de' Conventuali odierni. Lo che a suo modo vanno predicando altresì le antiche Immagini, rappresentanti gli antichi Francescani con Abito in qualità simile a quello degli Osservanti; e il viene tacitamente confermando l' Autore delle *Ragioni*, che non ebbe ardire di portar a' tempi di San Buonaventura la sua nera sottilissima saja; e però soltanto ragiona de'Conventuali antecedenti a Lione X., la veste de i quali non era lecitamente diversa da quella degli odierni Osservanti: e quasi quasi lo confessa comunemente tutta la Religione Conventuale, non avendo ardimento di rappresentare gli antichi Santi onninamente in Abito di Conventuale odierno; ma se fanno fare di essi, o Statue, o Pitture, si contengono per lo più in un grado di mezzo, nella qualità del panno,

nel cappuccio, nel colore, e nella corda, nè tutto da Osservante, nè tutto da Conventuale odierno, come può da ciascheduno comodamente osservarsi. La nudità de' piedi, del collo nel cappuccio, delle braccia nelle maniche, con qualche poco di asprezza nell' Abito, e nella corda, è la parte degli Osservanti: un po' più di mozzetta, un cordone men grosso, un colore alquanto più vicino al nero, è la parte de' Conventuali, che compuone per lo più il vestimento degli antichi Santi Francescani fatti pingere, o scolpire dagli odierni Conventuali. Per verità non sono troppo facili a farli vestire nell' odierna forma del loro Istituto, occupata da tutti i monumenti vetusti, come forma del tutto incognita avanti ai tempi di Lione X.

C A P. IV.

Della forma, o figura del Cappuccio dell' antica Francescana Comunità, mantenuta in uso dai Minori Osservanti, e dismessa dagli Odierni Padri Conventuali.

I. Circa la grandezza, e la forma del Cappuccio, nelle Costituzioni Farinerie della vetusta Comunità Francescana così leggesi: *Il Cappuccio si faccia in tal guisa, che la sua lunghezza non oltrapassi il cingolo per due dita, nè per due dita la estremità sua resti sopra dello stesso cingolo* (a). Nelle Martiniane della stessa vetusta Comunità: *Il Cappuccio in tal modo si faccia, che posto in testa, la sua estremità debba rimanere sopra il cingolo due dita; proporzionatamente a questa lunghezza corrisponda la sua larghezza* (b). Le Alessandrine dell' anno 1500.: *In tal modo il Cappuccio si tagli, che posto in testa, onestamente copra, e nella sua lunghezza non passi il cingolo* (1). Dalle addotte leggi della vetusta Comunità tuttochè si ricavi qual' esser dovesse appresso a poco la lunghezza del Cappuccio de' Frati Minori, quanto nondimeno alla sua larghezza non se ne ha chiara notizia. Supplìscono per altro gli Statuti, per la stessa Comunità fatti sotto Giulio II. nell' anno 1508., in cui dicesi: *Per conservare poi maggiormente la uniformità tra di noi, ordiniamo, che la larghezza del Cappuccio del nostro Abito non passi dai lati la giuntura delle spalle più di uno, o di due dita, e che la lunghezza dello stesso Cappuccio, posto in testa, dalla parte posteriore non oltrepassi il cingolo* (2).

(1) *Apud Chronolog. Seraph. pag. 151. col. 1.*

(2) *Statut. Julii II. cap. 2. partic. 7. apud laud. Firmamenta part. 3. fol. 4. a tergo col. 2.*

II. Ora

(a) *Caputium verò tali modo fiat, quòd extensa a capite extremitas per longitudinem duorum digitorum non excedat cingulum, nec per longitudinem duorum digitorum supra cingulum debeat remanere.* Constit. Farineriæ cap. 2. apud Chronolog. Seraph. pag. 65. col. 2.

(b) *Caputium verò tali modo fiat, quòd existens in capite extremitas per longitudinem duorum digitorum supra cingulum debeat remanere, cui longitudini correspondeat proportionaliter latitudo, seu Caputii quantitas.* Constitut. Martinianæ cap. 2. ibid. pag. 93. col. 1.

II. Ora dalle leggi degli odierni Minori Osservanti veggiamo quale, e quanta lunghezza, e larghezza di Cappuccio sia loro prescritta. Negli Statuti Sambucani così determinarono: *Si ordina, che la larghezza del Cappuccio da' lati non passi il cono della giuntura delle spalle, nè la lunghezza dalla parte posteriore oltrepassi il cingolo* (1). Non vi è pertanto alcun luogo di dubitare, che le leggi degli odierni Osservanti circa la lunghezza del Cappuccio dalla parte posteriore non sieno le stesse con quelle della vetusta Comunità Minoritica. In quanto poi alla larghezza, trovandosi negli Statuti Papali, fatti sotto Giulio II., che non debba passare *la giuntura delle spalle più di uno, o di due dita*, e negli Statuti Sambucani, che *non debba passare il cono della giuntura delle spalle*, può apparirvi qualche differenza. Ma se per *cono della giuntura delle spalle* non prendiamo la giuntura stessa, ma tutta la parte superiore del cono, o della piramide, il di cui vertice sia la giuntura stessa delle spalle, e la base il cerchio, che si descriverebbe da una data linea, che fissa con una sua estremità sul predetto vertice si andasse coll' altra girando all' intorno, è cessata ogni differenza: mentre, in tale supposizione, per *cono* della giuntura delle spalle, non s' intende la giuntura stessa, o il vertice del *cono*; ma ancora un dito, o due sotto la detta giuntura, come si ha negli Statuti Papali sotto Giulio II.. Se poi per *cono* della giuntura delle spalle negli Statuti Sambucani si abbia da intendere il solo vertice del detto *cono*, cioè, la sola precisa giuntura; in tale supposizione, tutta la differenza tra la larghezza del Cappuccio prescritto ne' lodati Statuti sotto Giulio II., e quella del Cappuccio prescritto negli Statuti Sambucani, consisterà in un solo dito: la quale non essendo notabile, non può neppure appellarsi differenza. Io però sono di parere, che quando negli Statuti Sambucani degli odierni Osservanti dicesi, che la larghezza del Cappuccio non debba passare *il cono della giuntura delle spalle*, pel *cono* suddetto non debba intendersi nè la giuntura stessa precisa, ovvero il vertice della piramide, o del *cono*, che si forma dal braccio pendente, e dalla spalla; ma più tosto qualche poca estensione ancora, o parte di braccio sotto la detta giuntura, e il detto vertice. La mia ragione si è, che il *cono* propriamente, secondo i Matematici, non è un punto indivisibile, nè una semplice linea (2), ma è una figura, come le altre figure geometriche, divisibile in infinito; e di conseguenza per *cono* intendere non si dee il solo punto del suo vertice, ma bensì ancora le sue superficie inclinanti alla base per qualche prudentemente data estensione. Se dunque il dirsi *fino al cono della giuntura delle spalle* non ci obbliga a fissare la detta giuntura stessa per termine della larghezza del Cappuccio, a tenore degli Statuti Sambucani; poichè questi, anche in altre cose, dilungati non si sono dal tenore delle antiche leggi dell' Ordine; non è da credersi, che abbiano voluto dilungarsi dalle medesime, neppure per un dito, in quanto alla detta larghezza di Cappuccio, col togliere a' Frati Minori la libertà (se avessero così voluto) di farlo scendere un dito in circa, o al più due, sotto la giuntura delle spalle. E per verità vagliono gli Statuti Sambucani, come per li Osser-

(1) *Stat. Sambuc. cap. 2. §. 9. n. 5.*

(2) *Daniel Barbarus in Architecturam M. Vitruvij Pollionis lib. 9. cap 8., aliique passim.*

gli Osservanti d'Italia, così per quei della Spagna, e della Francia: e pure benchè gl' Italiani, dacchè le loro Riforme accorciarono la larghezza, e la lunghezza dell' antico Francescano Cappuccio, per lo più, di larghezza non sel facciano passare la giuntura delle spalle; tuttavia gli Osservanti di Francia, e di Spagna, usano di farlo scendere un tantino in larghezza sotto la prefata giuntura, giusta la libertà data espressamente negli Statuti fatti sotto Giulio II., e letteralmente non negata ne' Sambucani. Resta dunque conchiuso, che il Cappuccio fatto a tenore delle leggi degli odierni Osservanti, è del tutto lo stesso con quello, che prescrissero le leggi della vetusta Comunità Minoritica.

III. Che il *cono* della giuntura delle spalle non significasse precisamente la sola giuntura predetta, o il vertice del nominato *cono*, parve, che il conoscesse ancora il Ragionista: onde per far credere, che gli Osservanti della Famiglia nè loro Statuti di Barcellona prescrivessero una forma di Cappuccio meno largo di quello della Comunità dell' Ordine, giudicò egli necessario di trascrivere alterate, e tronche, le parole de' medesimi Statuti: e laddove in questi si legge: *Per conservare tra noi maggiore uniformità, ordiniamo, che la larghezza del Cappuccio dell' Abito nostro dai lati non passi il cono della giuntura delle spalle; e che la lunghezza dalla parte di dietro non ecceda il cordone* (*a*), ivi al Ragionista piacque di così troncamente legge„ re „. Per ultimo nemmeno il loro Abito rassomiglia a quello degli „ antichi Minori nella forma del Cappuccio, il quale in essi non può „ trapassare le giunture degli omeri: *Latitudo Capucii non transeat a lateribus JUNCTURAS HUMERORUM* (Stat. Barcinon. cap. 3.), infedelmente cangiando il *cono della giuntura* nella precisa, e sola *giuntura*. Non altramente, che così facendo, potè far comparire variatrice dell' antica forma di Cappuccio quella Famiglia, che ne' suoi particolari Statuti di Barcellona, come protestossi nel Prologo de' medesimi, altro non fece, che rinculcare la osservanza degli antichi Statuti Narbonesi, o siano di San Buonaventura, fatti nel Generalato di questo Santo, e di quelli del Capitolo Generale di Perpignano, celebrato nell anno 1331., amendue appartenenti a tutta la Comunità dell' Ordine (*b*)

IV.

(a) *Ad majorem autem uniformitatem inter nos conservandam, ordinamus, quòd latitudo Caputii habitus nostri non transeat a lateribus* CONUM *junctura humerorum, & quòd longitudo ipsius Caputii a parte posteriori cingulum non excedat*. Stat. Barchin. c.3. ap. Chron. Seraph. pag.616. col.1.

(b) *Hinc est, quòd post illa sacrosancta nostrorum priorum Patrum, zelo, & pietate fulgentium, Narbonensia Statuta, sub Seraph. Doct. S. Bonaventura, tunc nostri Ordinis Generali Ministro edita, & post alia, quæ antiqua nuncupantur, in Capitulo Perpinianensi (ut creditur) anno Domini 1331. in duodecim capita redacta, utraque pro universo Ordine condita, Patres Vicarii Provinciales, regularem nostri Ordinis observantiam in hac Cismontana Familia amplectentes, in Conventu S. Mariæ de Jesu Barchinonæ anno a Mundo redempto 1451. capitulariter congregati, Apostolica D. Eugenii, & Nicolai V., sibi indulta facultate, quàm Ordinis, in unum compingentes, multisque pro tunc minus necessariis omissis ..... numquam satis laudata Statuta, quæ* BARCHINONENSIA *hucusque nomen retinent, per novem Capitula in lucem dederunt*. In prologo Statutorum Barchinonensium apud laud. Chronolog. pag.601. col.1.

IV. Comecchè ogni buona ragione, ancora in questa parte, stia per la causa de' Minori Osservanti, nulla però di meno eziandio, per vincer questa, trovò alcuni ripieghi il nostro Ragionista: onde, per valersene, dentro la pagina 282. così scrisse „. Ma se vedremo il ritrat-
„ to di S. Antonio nel Messale di San Lodovico, che conservasi in
„ Assisi, o quegli di S. Lodovico, e S. Antonio, che pur colà con-
„ servansi, delineati in una Pianeta dell' anno 1295., o guarderanno
„ nella Chiesa di S. Lorenzo in Napoli il Sepolcro di Bussilio Cici-
„ nelli, morto nell' anno 1300., o altre figure degli due primi secoli
„ dell' Ordine, che trovansi delineate presso Giulio Catalano da Santo
„ Mauro, nelle quali il Cappuccio cala assai molto sotto le giunture
„ degli omeri; diranno certamente, che l' Abito di que' tempi è molto
„ più simile a quello de' Conventuali, che a'loro.

V. Le allegate figure, ed altre appartenenti ai due primi Secoli Francescani, dal nostro Ragionista sono state tutte osservate, non già in se medesime ne' luoghi, ove conservansi, ma bensì nelle loro copie autentiche, contenute nel libro pubblicato da Giulio Catalano da Santo Mauro, detto *Il Fiume del terrestre Paradiso*, stampato in Firenze nell' anno 1652. a cagione di una strepitosa lite, che agitavasi tra i PP. Conventuali, ed i PP. Cappuccini, sopra la forma del Cappuccio, che dovea osservarsi nel fare la statua di Sant' Antonio da Padova, da esser collocata nel tesoro della insigne Cappella di San Gennaro nella Metropolitana di Napoli. Pretendevano, come sopra si disse, i PP. Cappuccini, che quella dovesse avere il Cappuccio senza mozzetta pendente, o collare, ma fatto a piramide, come il loro: pretendevano dall' altra parte i PP. Conventuali, che dovesse averlo con qualche poco di Collare, o di Mozzetta, e non piramidale, ma spuntato, e e circolare al di sopra. In tal congiuntura da persone perite fecero questi delineare fedelmente, ed autenticare da' Notaj, molte antiche immagini, rappresentative della forma del Cappuccio Francescano de' primi due secoli, le quali tutte adunate in un volume fece imprimere in Firenze il P. Maestro Giulio sopraddetto, Minor Conventuale, nel celebre *Fiume del terrestre Paradiso*.

VI. Or con questo libro alla mano il Ragionista, per provare, che il Cappuccio Francescano de' primi due Secoli fosse più simile a quello degli odierni suoi Conventuali, che a quello degli odierni Minori Osservanti, obbietta le figure de' predetti Santi, conservate in Assisi, o nel messale di San Lodovico, o in una Pianeta dell' anno 1295. Dice, che in queste il Cappuccio *cala assai molto sotto le giunture degli omeri*, quasichè calasse un miglio e mezzo: e pure appena giugne a calare tre, o quattro dita; quando il Cappuccio de' PP. Conventuali cala tanto, che quasi giunge a i gomiti di chi lo porta. Or dimando, se ad un Cappuccio, che nella sua larghezza scende solamente o due, o tre, o al più quattro dita sotto la giuntura delle spalle, sia in larghezza più simile quello degli odierni Osservanti, che è soli due, tre, o al più quattro dita meno largo, ovvero quello degli odierni Conventuali, che accostandosi a i gomiti, è almeno un palmo

palmo più largo del detto Cappuccio? Che è più un palmo, o quattro sole dita? E in oltre queste quattro sole dita di differenza vengono da me graziosamente passate, perchè il Cappuccio della figura di Sant' Antonio nel Messale di San Lodovico o due sole dita, o poco più scende sotto la giuntura delle spalle; onde è similissimo a quello de' Minori Osservanti di Spagna, e di Francia, i quali tuttavia mantengono l'antica larghezza del Cappuccio Minoritico, e non l' hanno ridotta alla giuntura degli omeri, come da alcuni anni in quà fecero gli Osservanti d' Italia, stringendolo due dita in circa. Lo stesso è delle altre due figure della Pianeta, le quali avvegnachè abbiano il Cappuccio alquanto più largo, nondimeno pare, che non arrivi questo a scendere sotto la detta giuntura quattro intere dita. Di più in somiglianti piccoli lavori bisogna pure perdonar qualche cosa all' Artefice, che non sempre ha l' avvertenza di osservare certe minuzie. La figura poi di Bassilio Cicinelli al suo Sepolcro in San Lorenzo di Napoli non dovea neppur nominarsi; perocchè ha un Cappuccio diverso da quello di tutti i Frati Minori di quella età; stantechè la lunetta, o sia collare, dalla parte d' avanti sul petto, non forma colla sua estremità un pezzo di circolo, come il formavano allora, e poi, tutti i Cappucci Francescani in detta loro parte, ma forma una linea retta: oltre a che non cala tanto sotto la giuntura delle spalle, che non possa dirsi più simile nella sua larghezza al Cappuccio degli odierni Osservanti, che a quello de' Conventuali. Ma dalla stravagante goffaggine del medesimo ben si discerne, che fu fatto alla meglio da qualche sartore del secolo, poco pratico della forma de' vestimenti Francescani, per secondare prestamente la pia volontà del defunto Signore Cicinelli, che essendo secolare volle esser sepolto in San Lorenzo di Napoli, in Abito di Frate Minore. Ciò sia detto in supposizione, che la Immagine ivi scolpita sia uniforme al prototipo, poichè altramente non dovrebbe al Sarto darsi tutta la colpa.

VII. Risposto avendo all' argomento tratto dalle predette figure apportate nel *Fiume del Terrestre Paradiso*, stimo di far cosa grata al Ragionista, se per la decisione della presente controversia, circa il vero Cappuccio de' primi due Secoli Minoritici, mi sottometto all' autorità stessa di quel libro, alla quale io fui chiamato dal medesimo. Quanto mai bella cosa è il litigare con chi volontario si arrende al giudizio, da formarsi secondo i documenti soli del suo contraddittore! Tale appunto io sono: mi rimetto alle copie delle antiche Immagini di Francescani, che nel *Fiume del terrestre Paradiso*, in litigando coi PP. Cappuccini, fecero stampare i PP. Minori Conventuali. Se in queste la estremità della larghezza del Cappuccio vedrassi più vicina alla estremità del gomito, che alla giuntura delle spalle, io mi do per vinto: se poi vedrassi il contrario, o troverassi, che per lo più i Cappucci di quelle copie si assomigliano al Cappuccio degli odierni Osservanti; si contenti allora il mio Ragionista, che io dica di aver vinta questa sterilissima lite. Veniamo all' opera: si scorra per quel *Fiume* coll' occhio. Io trovo, che ivi sono cento diciassette figure in circa, tutte copiate da

varj

varj vetusti originali degli antichi Frati Minori, fatti dal Cimabù, dal Gaddi, dal Giotto, e da altri vetusti Professori: nel medesimo libro si leggono le attestazioni de' periti autenticate da pubblici Notaj, nelle quali si fa fede, che quelle figure, o Immagini sono state fedelmente estratte dalle antiche pitture, e sculture, che trovansi, rispettivamente, nel Sacro Convento di Assisi, in quello di Santa Croce di Firenze, e in altri antichi Conventi dell' Ordine Serafico, abitati oggi da' Minori Conventuali. Considerando io ben bene tutte le accennate figure, ne veggo *ventisette* in circa col cappuccio un pò più stretto, e più corto di quello degli odierni Minori Osservanti: ne veggo *più di sessanta* col cappuccio del tutto simile a quello de' Minori Osservanti d' Italia; e in circa *venti* colla mozzetta un pò più larga, ma che poco, o nulla è differente da quella degli odierni Minori Osservanti della Francia, e della Spagna. Neppur una poi ve ne scorgo, che si assomigli al Cappuccio degli odierni Minori Conventuali, il quale colla sua larghezza scendendo sotto il cono della giuntura delle spalle, giunge, o s'avvicina a i gomiti.

VIII. Di tal cosa bene si avvide il Ragionista, e però, tra tutte quelle figure, altre non seppe allegarne in suo favore, che le nominate quattro, le quali hanno il Cappuccio piuttosto simile a quello degli Osservanti di Francia, che a quello degli odierni Conventuali, come si è detto. Ed ecco che il *Fiume del terrestre Paradiso*, a cui provocommi l' Autore delle *Ragioni*, colle sue contenute autentiche copie di antiche pitture, e sculture di Francescani, a me dà la ragione, e lo scaccomatto al Ragionista. Se ciò sia la verità (non trattandosi ora nè di parole, nè di sentenze, che si possano trascrivere, ma bensì di Figure, o d'Immagini) rimetto chi a me non crede, per chiarirsene, al soprallodato *Fiume del terrestre Paradiso*, il quale tuttochè proibito, può nulladimeno trovarsi almeno nelle Librerie Francescane, molte delle quali ne sono provedute, come appunto è quella della Città, dove scrivo, e in cui lo vidi. Onde non posso finir di ammirare la eccessiva libertà del Ragionista, che contro alla viva forza dell'evidenza scrisse, qualmente coloro, che guarderanno le figure del nominato *Fiume*, *tutti diranno certamente, che l' abito di que' tempi è molto più simile a quello de' Conventuali, che a' loro*, cioè, che a quello de' Minori Osservanti. Avrebbe dovuto anzi scrivere, che i sinceri Pittori, desiderosi, come dovrebbero, di rappresentare co' loro pennelli i Santi, ed illustri defunti quali furono in vita, se attendessero bene alle copie autentiche, contenute nel sopradetto *Fiume*, facendo qualche ritratto degli antichi Santi dell' Ordine di San Francesco, non mai dovrebbero farvi comparire l'Abito degli odierni Minori Conventuali, non mai veduto ne' primi tre Secoli Francescani. Parlo specialmente di quei, che fiorirono dopo il Generalato di San Buonaventura, il quale, come altrove notossi, diede una forma stabile, e comune di Abito Minoritico, che per l' addietro era probabilmente varia, e non uniforme. Perlochè la Sacra Congregazione de' Riti con suo Decreto riportato dall' Eminentissimo Petra (1), trattandosi delle Immagini di San Francesco di Assisi, e di Sant' Antonio da Padova, i quali fiorirono avanti San

(1) *In Com. ad Const. Ap. tom. 2. ad Constit. 4. Greg. IX. n. 8. pag. 190.*

San Buonaventura, *sospese rispettivamente, proibì, e dannò tutte quelle, nelle quali si dice, che la forma dell'Abito, in cui sono dipinti, è la stessa con quella, di cui si servirono.*

IX. Tale essendo il tenore del mentovato *Fiume*, di cui servironsi i Conventuali contro ai PP. Cappuccini, per provare, che il cappuccio della statua di argento di Sant' Antonio da Padova, da collocarsi nel tesoro di San Gennaro di Napoli, non dovea essere piramidale, e senza mozzetta, come quello de' Cappuccini, chiaramente apparisce, che se, in vece dei Cappuccini, contro ai Conventuali fossero insorti i Minori Osservanti, acciocchè la statua portasse la forma del loro Cappuccio, e non di quello de' Conventuali; gli Osservanti, e non già i Conventuali, avrebbero ottenuta la sentenza favorevole, conforme appunto la ebbero favorevole, giusta le loro ragioni, e il contenuto del mentovato *Fiume*, allora fatto vedere, quando nel Pontificato di Benedetto XIII. trattavasi, come dovesse comparire vestita la statua del Serafico Patriarca San Francesco, che fu poi collocata in Abito di Minore Osservante nella Basilica di San Pietro in Vaticano, e non già, come i Conventuali pretendevano, in Abito Conventuale. Uscì allora il Chirografo dell' Eminentissimo Signor Cardinale Annibale Albani, degnissimo Arciprete di quella sacrosanta Basilica, ed è del seguente tenore.

X „ Noi sottoscritti Vice-prefetto della Sacra Congregazione della „ R. Fabbrica di San Pietro, per comandamento del Santissimo Signore „ nostro Papa Benedetto XIII., fattoci specialmente con oracolo di vi- „ va voce, concediamo la facoltà ai Reverendissimi Padri Ministro Ge- „ nerale, e al Procuratore Generale di tutto l' Ordine de' Frati Mi- „ nori di San Francesco, e per questi al molto R. P. Fra Giuseppe Ma- „ ria da Evora, loro delegato, acciocchè colle limosine, già messe „ insieme nelle parti delle Spagne per opera del Reverendiss. P. Giu- „ seppe Garzia, il quale fu Ministro Generale dell' Ordine detto, possa, „ e faccia costituire, e collocare nella sacrosanta Basilica Vaticana, di „ rimpetto a quella del Patriarca San Domenico, una statua di mar- „ mo del Serafico Patriarca San Francesco, Fondatore dell' Ordine suo, „ colla forma, e figura di Abito solita portarsi dagli stessi Padri dell' „ Osservanza, e della quale, come ci costa per mezzo di autentici „ documenti, SI SERVI' TUTTO L' ORDINE FINO DAL PRINCI- „ PIO DELLA SUA ISTITUZIONE. Comandando poi a tutti, e a „ ciascheduni, di qualsivoglia grado, e condizione, o stato essi sieno, „ che con alcun pretesto, o colore, non ardiscano, nè presumano d'im- „ pedire, o di ritardare il predetto P. Giuseppe Maria da Evora de- „ legato dalla esecuzione di questo nostro Chirografo, sotto le pene „ riservate al nostro arbitrio, e della Santità sua; anzi da lui ricer- „ cati, in tutto, e per tutto lo ajutino, e soccorrano. Dato in Ro- „ ma dal nostro Palazzo, alle quattro Fontane, gli 8. di Settembre „ 1724. ✠ in luogo del Sigillo (*a*).

XI.

(a) *Nos infrascriptus Sacra Congregationis R. Fabrica S. Petri Pro-Prafectus de mandato Sanctissimi D. N. Papa Benedicti XII. viva vocis oraculo nobis specialiter facto, impertimur facultatem Reverendissimis Patribus Ministro Generali, & Generali Procuratori totius Ordinis*

XI. In vigore della facoltà conceduta in questo Chirografo (il dì cui originale si conserva nell' Achivio Aracelitano della Curia Romana della Famiglia Cismontana) fu poi da' PP. Osservanti fatta fare, e collocare la statua marmorea del Santo loro Istitutore, e Patriarca Francesco, vestita da Minore Osservante, in una nicchia situata tra l'Altare Papale, sotto cui riposa il Sacro Corpo del glorioso Principe degli Apostoli, e quello della sua Catedra *in cornu Evangelii* di questo secondo Altare, di rimpetto alla statua dell' altro gran Patriarca, e Fondatore San Domenico, come oggi si vede. Da che ognuno intende, che per le medesime ragioni si sarebbe proferita una simile sentenza, circa la statua di Sant'Antonio da Padova, da collocarsi nel Tesoro della Metropolitana di Napoli, se in vece de' PP. Cappuccini, contro a'Conventuali affacciati si fossero i Minori Osservanti. Ma perchè questi tacquero affatto, contenti di avere in quel Tesoro la statua di San Giacomo della Marca, e i Cappuccini provar non poterono l' antichità dell' Abito loro, e del loro Cappuccio acuto, e senza punto di mozzetta, o di collare; perciò contro ai Cappuccini da Innocenzo X. con un suo Breve decisa fu la controversia in favore de' Minori Conventuali. La decisione però fu molto limitata, e ristretta; perocchè la Sacra Congregazione de' Riti, sotto il dì 15. di Gennajo dell' anno 1667. scrisse una lettera al Nunzio Apostolico di Napoli, riportata dall' Eminentissimo, poco fa defunto, Petra (1), in cui ordinogli, che chiamati a se tutti i Superiori de' Conventuali dicesse loro, che con ogni moderatezza si prevalessero dell' emanato favorevole decreto, e specialmente, che non si vantassero della vittoria contro ai Cappuccini. Nello stesso anno, come si legge appresso il lodato Petra, trattandosi di voler esporre una statua di Sant' Antonio, donata dal Signor Principe di Cellammare, in Abito Cappuccino, dentro la Cappella di Santa Restituta, di contro al sacro tesoro di San Gennaro nello stesso Duomo Napolitano, la Sacra Cong. de' Riti a dì 19. Novembre rispose: *si osservino pienamente i decreti della Sac. Congr., e il simulacro di Sant' Antonio da Padova in nessun modo si esponga nell' Abito de' Cappuccini*. D' onde si discerne, che nulla si risolvette allora per li Conventuali, contro all' Abito degli Os-

(1) *Ubi sup. pag. 290. n. 9. 10. 11.*

 servanti

Ordinis Minorum S. Francisci, ut pro eis admodum R. Patri F. Josepho Maria ab Ebora ipsorum Delegato, ut ex eleemosynis piorum Benefactorum in partibus Hispaniarum per Reverendiss. Patrem Josephum Garziam Ex-Ministrum Generalem dicti Ordinis pracollectis, Statuam marmoream Seraphici Patriarcha Sancti Francisci, sui Ordinis Fundatoris, cum forma, & figura habitus ab ipsis Patribus de Observantia deferri solita, quaque universus Ordo, prout nobis constat ex authenticis documentis, A SUÆ INSTITUTIONIS PRIMORDIO USUS FUIT, *in Sacrosancta Basilica Vaticana intra loculamentum e conspectu S. Patriarcha Dominici constituere, & collocare faciat, & possit. Pracipientes deinde universis, & singulis, cujusque gradus, & conditionis, aut status existant, ne ullo pratextu, aut colore pradictum Patrem Fratrem Josephum Mariam ab Ebora delegatum, ab hujusmodi nostri Chirographi executione impedire, vel retardare audeant, vel prasumant, sub pœnis nostro, & Sanctitatis sua arbitrio reservatis; immo ab eo requisiti in omnibus, & per omnia auxilium prastent, & juvamen.*

Datum Roma ex Palatio nostro ad quatuor Fontes die 8. Settembris 1742. Loco ✠ Sigilli.

Ex originali existente in Archivio Aracœlitano Romanæ Curiæ Cismontanæ Familiæ.

fervanti, ma che tutta la vittoria de' Conventuali confiftè in ottenere, che Sant' Antonio ivi non doveffe veftirfi da Cappuccino.

XII. Soggiugne nel citato luogo al numero 11. il Cardinal Petra, ch' effendofi vantati i Conventuali, che l' emanato decreto contra i Cappuccini avea vigore in ogni luogo, la medefima Sacra Congr. fotto il dì 21. di Luglio dell' anno 1668. dichiarò, che quello *doveffe intenderfi per la fola Metropolitana di Napoli*. Dalle quali cofe inferifce ivi il detto Eminentiffimo, *che qualfivoglia Iftituto della Famiglia Francefcana può rapprefentare i fimulacri di San Francefco, e di Sant' Antonio coll' Abito a fe proprio*, citandone il parere anche del Cardinale de Luca (1). Sul propofito di tal dottrina mi fovviene, che pochi anni fono, mentr' era Arcivefcovo dell' inclita Città di Siena Monfignore Aleffandro Zondadari, effendofi in quella Città eletta la ftatua di Sant' Antonio da Padova, confervata nella Chiefa di quei Minori Offervanti, e veftita nella loro forma, per farfi con effa l' antica folenne Proceffione il dì della Domenica *in Albis*, i PP. Conventuali fi oppofero, dicendo, che in Proceffione folenne portar non fi potea la ftatua di Sant' Antonio, fe non che veftita da Conventuale. Fu perciò citato il Guardian' Offervante *ad dicendam caufam* in quella Curia Arcivefcovale, e ricufando quefti di comparirvi, l' Arcivefcovo chiamò immediatamente a fe la decifione della lite. E ben confiderati i Decreti, e le rifleffioni premeffe, allora moftrategli, nel tomo fecondo citato de' Commentarj dell' Eminentifs. Petra, fentenziò contro alle pretenfioni de' PP. Conventuali. Onde fu fatta la folenne proceffione, portandofi la ftatua di Sant' Antonio veftita da Minore Offervante. La qual cofa parve approvata dal Cielo; poichè per la interceffione del Santo l' Altiffimo concedette alcune Grazie ai Fedeli divoti, per quanto apparifce da i voti, che furono appefi al di Lui Altare nella Chiefa dell' Offervanza, ove quella Statua fi venera: ed una delle contrade di Siena, la quale ha per fuo Protettore il detto Santo, nella nominata fua Chiefa, fituata fuori della Città, portoffi in corpo alla vifita della detta Statua, vi fece la obblazione di certa quantità di cera, e lafciovvi una bandiera, la quale è divifa della medefima contrada, in atteftato della fua divozione verfo un sì glorioso Taumaturgo. Taccio dell' applaufo, che in tal fatto fece il Popolo Sanefe, e de i motti, co' quali alcuni facevan' oggetto di rifa le mal concepute, e poi ftrozzate pretenfioni. E ciò bafti in ordine alla forma, o figura del Cappuccio, degli antichi Francefcani, mantenuta dagli Offervanti, difmeffa da' Conventuali.

(1) *De Regular. difc. 20. n. 8. vid. laud. Petra n. 11. & 12.*

CAP.

CAP. V.

Quale fosse la Corda, e la nudità de' piedi, usata dall' antica Francescana Comunità, e se in tali cose ad essa più si uniformino gli odierni Conventuali, o gli odierni Minori Osservanti.

I. DElla Corda, o sia Cingolo, con cui a tenore della vita Minoritica cingevansi ne' due primi loro secoli i Francescani, non ha parlato punto nel suo volume l'Autore delle *Ragioni*. Io però desideroso di pienamente mostrare l' antica, e vera forma del vestimento Serafico eziandio nelle sue parti esterne, e più minute, stimo di non doverne tacere. Tratterò per tanto con brevità della Corda, e poi della nudità de' piedi.

II. San Buonaventura, discorrendo del Cingolo Minoritico, il chiama *fune* (1): ne' suoi Statuti Narbonesi del 1260. determina, che questo Cingolo esser debba *una corda comune, e rozza* (2): e lo stesso prescrivesi negli Statuti Farinerj dell' anno 1354., aggiugnendosi, che da tal *corda rozza, e comune star lungi ne debba ogni curiosità, e singolarità* (3): la qual determinazione fu rinnovata nelle Costituzioni Martiniane dell' anno 1430. (4). Negli Statuti Papali di Giulio II. dell' anno 1508. viene comandato, *che il Cingolo sia una corda comune, e rozza... e che da tale corda onninamente si tolga ogni curiosità; nè presumano da ora in poi le Monache di portare, o di fare per se stesse, o per li Frati corde sottili, o curiose, principalmente di filo bianco, o in altra forma, che nella prescritta* (5). Più diffusamente dalla medesima Comunità Francescana l' anno 1500. nelle Costituzioni Alessandrine fu premesso il comando medesimo, e furono ingiunte le pene alle Monache, dalle quali fosse trasgredito, dicendosi: *Per l'avvenire la Corda non facciasi nè di lana, nè di filo, particolarmente bianco, o tinto con altro colore; nè le Monache da ora in poi debbano fare tali Corde per loro uso, o de' Frati: e quelle che presumessero di farle a tale uso, se ammonite non procureranno di emendarsi, sieno carcerate. La Corda si faccia di fune con tre nodi lungi dal laccio un palmo* (6). A tenore delle predette disposizioni statutarie della vetusta Comunità Minoritica si osserva il Cordone in tutte le figure copiate nel soprallegato *Fiume del terrestre Paradiso*. Hanno esse il Cingolo di una mediocre rozzezza, nè tanto sottile, che si assomigli al cordoncino de' Padri Conventuali, nè tanto grosso, che sembri un canapo, o una fune da pozzo. Della medesima grossezza, e qualità segue a determinarsi la Corda ne' seguenti Capitoli generali dopoi Lione X.: *Il Cingolo sia una corda del tutto rozza, e sempli-*

(1) In Expos. Reg. cap. 2.

(2) Ap. Firmamenta 3. Ord. par. 1. fol. 21. col. 1.

(3) Apud Chronol. Seraph. pag. 66. col. 1. in fine.

(4) Cap. 2. ibi pag. 93. col. 1.

(5) Cap. 2. partic. 7. apud Firmament. part. 3. fol. 5. col. 2.

(6) Cap. 2. art. 2. in laud. Chronolog. pag. 152. col. 1. & 2.

ce, *e senza veruna curiosità*, leggesi nel LXII. Capitolo generale, celebrato in Vagliadolid nell' anno 1593. (1) e nel LXVI. (2). Dunque una fune ordinaria, semplice, e rozza esser dovette il Cordone, usato per Cingolo dalla vetusta Comunità Francescana, fino da' tempi di San Buonaventura, conforme si prescrive nelle addotte leggi della Comunità medesima: una tal fune, a tenore delle medesime, e delle sue leggi, si usa dalla odierna Minoritica Osservante Comunità: un sottile curioso cordoncino si usa dall' odierna Comunità Conventuale; questa per tanto, eziandio nella forma, e qualità del Cordone, allontanata si è dall' antica Francescana Comunità, a cui nel Cordone ancora si uniformano gli odierni Minori Osservanti.

(1) *Tit. de vestim. ratione, & qual. ap. Chron. Seraph. pag. 582. col. 1.*
(2) *Ibid. pag. 617. col. 2.*

III. Dovendo poi passare alla nudità de' piedi da osservarsi da' Francescani, stimo bene premettere la dottrina falsissima del Ragionista, che falsamente supponendo essere state usate le calzette dalla vetusta Comunità dell' Ordine, e seminando pietra di scandalo a' Francescani, che fanno professione di osservare la sola, e pura Serafica Regola, così ci scrive nella pagina 232. „: Finalmente nè tampoco per le calzette „ (*la Comunità dell' Ordine di San Francesco*) si discostò dalla Regola „ di non portare calceamenti. Imperciocchè, come avvertisce Ugone „ di Dina (*in cap. 2. Reg.*) *consueta pedum operimenta de corio videntur* „ *propriè calceamenta vocari*. E il Pisano (*ibid.*) *Per calceamentum in-* „ *telligitur cooperimentum de corio*, *quo operitur pes*. Onde siccome le „ sandaglie non sono numerate tra i calceamenti, perchè per esse non „ cuopresi tutto il piede, così nemmeno tra i calceamenti possonsi nu- „ merare la calzette, perchè per esse non copresi il piede di cuojo. „ E questa è la ragione, per la quale le Alessandrine *cap. 2.* stimano „ le calzette, le sandaglie, i zoccoli, e le pianelle non essere con- „ trarie al prefato precetto della Regola, *cùm totus pes undique non* „ *sit corio tectus* „. In tal forma si sforza di provare, che nella Regola di San Francesco non sia vietato il portare le calze, e che la Comunità Minoritica precedente a Lione X., da lui quì finra per calzata, potesse portarle senza trasgredire il precetto della Regola; in cui essendo conceduti i calzamenti a quelli soli, che ne hanno necessità, proibiti vengono a tutti gli altri Frati Minori. Contro alle costui storte opinioni verrò io provando due cose: la prima sarà, che ne' primi loro due secoli i Francescani, che non erano altramente costretti dalla necessità, non portavano calze: la seconda sarà, che il precetto della Serafica Regola di *non portare calzamenti senza necessità*, dagli antichi spositori si è sempre inteso in tal senso, che i Frati Minori non solamente non possano portare scarpe di cuojo, che coprano tutto il piede, ma che neppure portar possano le calze, o altra cosa, benchè non di cuojo, da cui parimente il piè tutto resti coperto.

IV. In quanto alla prima cosa è da vedersi l' Anglicana Storia di Matteo Parisio, in cui all' anno 1207. così scrive: *Sotto questi giorni i Frati Minori*, *col favore di Papa Innocenzo* (terzo) *venendo tosto alla luce*, *empirono la terra*, *abitando nelle Città*, *e nelle Comunità a dieci a dieci*, *e a sette a sette*, *niente affatto possedendo*, *vivendo Evange-licamente*,

licamente, mostrando una eccessiva povertà nel vitto, e nelle vestimenta, ANDANDO A PIE' NUDI, a tutti diedero un grandissimo esempio di umiltà (a). Ma senz'altra testimonianza degli Scrittori, per assicurarsi di questo fatto, basta osservare le antiche pitture, che rappresentano i Francescani antecedenti a Lione X., e tutte si vedranno co' piè nudi, senza scarpe, che coprano tutto il piede, e senza calze. Laonde chi vorrà credere al Ragionista, che asserisce aver essi usate le calze, e non aver camminato a piè nudi, dovrà negare la fede non agli Scrittori soltanto, ma alle scritture ancora del volgo più autentiche, cioè, alle Immagini tutte degli antichi Francescani così de' primi Secoli Minoritici, come ancora de' tempi più vicini al Pontificato di Lione X.; dovrà opporsi alla comune credenza del Mondo, che non mai sognossi, non essere a' puri Professori della Minoritica Regola vietate le calze; dovrà finalmente contraddire all' intima coscienza degli stessi Conventuali, che per quanto fingasi dal Ragionista, non così facilmente osano di rappresentare colle pitture, o sculture, gli antichi Santi Minori altramente, che con piè nudi. Un tal eccesso già si commise dal nostro Ragionista, e sarebbe poco, se conforme è solito in lui, ed in chi vuole canonizzar per vere dottrine gli errori, e le sentenze spropositate, non avesse contraddetto eziandio a se medesimo. Ma contraddetto si è senza dubbio: imperciocchè nella pagina 282. delle sue *Ragioni*, parlando degli antichi Frati Minori (da' quali suppone dirittamente discendere i suoi Conventuali) così dice: *E certo stà, che se oggi vanno CALZATI, e vestiti* ex Summorum Pontificum permissu (Constit. Urbanæ in cap 2. Reg. tit. 24.) *necessariamente prima del Privilegio doveano comparire SCALZI*. E un po' più sopra, ragionando de' ritratti contenuti nel *Fiume del terrestre Paradiso*, premette: *Nè rileva, che que' Ritratti vedansi col collo, E PIEDI IGNUDI, mentre così appunto andavano anticamente i Conventuali*, cioè, i Frati della Comunità Francescana in pria di avere il Privilegio di andar calzati. Che se a lui dimandato fosse: quando da i Sommi Pontefici conceduta venne a' Frati Minori la dispensa di andar calzati? Risponderebbe tal volta, che fu conceduta da Urbano VIII.; perocchè, come apparisce dalle sue soprascritte parole, per una tal permissione Pontificia non cita, se non che le Costituzioni Urbane. Dunque ne' primi tre Secoli Francescani, eziandio secondo lui, non essendovi stata una tale dispensa, i Francescani andavano scalzi, e con piè ignudi. Come ha corte le gambe la falsità! Nata incominciò questa a muoversi, e dopo aver camminato appena per lo spazio di 25. fogli delle *Ragioni Storiche*, dalla penna stessa del Ragionista, che la pose in luce, fu raggiunta, e inavvedutamente schiacciata.

V.

(a) *Sub his diebus Fratres Minores, favente Papa Innocentio (III) subitò emergentes, Terram impleverunt, habitantes in Urbibus, & Civitatibus deni, & septeni, nihil omninò possidentes, de Evangelio viventes, in victu, & vestitu paupertatem nimiam præferentes, NUDIS PEDIBUS INCEDENTES, maximum humilitatis exemplum omnibus præbuerunt.* Matthæus Paris ad ann. 1207. in Histor. Anglicana apud Vvad. tom. 1. edit. Rom. in Apparatu ad Annal. Minor. pag. 12. num. 24.

V. Vedutosi, che da' predetti Minori non portavansi in fatti le calze, tempo è ormai di far vedere, che senza la debita necessità non potevansi da essi lecitamente portare; perchè il precetto della Regola proibitivo de' *calzamenti* soleva intendersi, e spiegarsi ancora delle calze, che coprissero tutto il piede, benchè queste non fossero stivali, o altra cosa di cuojo. Mi stenderò alquanto in provare quest' assunto; perchè non pienamente dimostrato, nascere potrebbero rilassatezze contro alla Santa Regola di San Francesco, per cagione della stranissima interpetrazione, dal Ragionista fatta sopra il mentovato precetto.

VI. E poichè nominò egli Ugone di Dina, da questo incomincierò la mia prova. Numerando questi le varie divise della Povertà Francescana, espresse nella Regola, *la quinta è*, dice, *la immediata nudità de' piedi, esposta alle ingiurie della terra, e dell' aria* (*a*). E nello sporre il secondo capitolo della Regola, trattando della necessità, in cui può il Frate Minore lecitamente portare i *calzamenti*, soggiunge: *alle volte secondo il luogo, come quando questo non può passarsi a piè nudi senza danno. Alle volte secondo il viaggio, o l' ufizio ingiunto, che non può farsi a piè nudi senza danno proprio, o della causa, per cui è stato ingiunto il viaggio* (*b*). Ed ecco che Ugone intende, che i Frati Minori, fuori di necessità, debbano essere talmente senza calzamento, che abbiano i *piè nudi, esposti alle ingiurie della terra, e dell' aria immediatamente*, il che non succederebbe, se i detti Frati o colle scarpe di cuojo, o cogli stivali, o colle calze di filo, o di lana, o di altra materia, tenessero coperto tutto il piede.

VII. San Buonaventura sponendo la Santa Regola Francescana nel secondo capitolo, dopo aver provato, che gli Apostoli, allorchè portavano pel Mondo il Santo Vangelo, andavano a piè scalzi, e nudi; e dopo avere accennato essere questa medesima la più propria forma di predicarlo ancora ne' dì nostri, afferma, che la Regola in detto capitolo manifestamente *tangit pedum nuditatem*, prescrive a i Frati Minori la nudità de' piedi. *E confesso* (ei segue a dire) *confesso essere un'aspra pena la nudità de' piedi .... Contuttociò i Frati* (Minori) *andavano coll' Apostolo allegri nel freddo, e nella nudità, nè pe' rigori del verno, nè per gli ardori della state, fino ad ora cessarono di andare A PIE' NUDI alle rimotissime parti del Mondo* (*c*). In questa guisa il Dottore Serafico ci fa fede, che i Frati Minori ne' tempi suoi andavano tutti scalzi, e così andar doveano, se volevano essere osservanti della Regola di San Francesco, in cui si comanda la *nudità de' piedi*.

VIII.

(a) *Paupertatis hujus insignia sparsim in Regula exprimuntur ....., Quintum injuriis terra, & aeris pedum exposita immediata nuditas.* Hugo de Dina in cap.6. Reg. FF. Minor. apud *Firmamenta* 3. *Ord.* par.4. fol.48. col.2.

(b) *Aliquando secundùm locum, ut quia nudis pedibus sine detrimento transiri non potest. Aliquando secundùm iter, vel officium injunctum, quod non posset nudis pedibus sine detrimento (persona) vel Causa, propter quam injunctum est, perfici.* Idem Hugo in c.2. ibid. fol.38. col.1.

(c) *Fateor pœnam esse asperam pedum nuditatem, in hyeme quidem propter frigiditatem ..... tamen ipsi Fratres* (Minores) *cum Apostolo in frigiditate, & nuditate ibant gaudentes, nec algoribus hyemis, nec ardoribus æstatis hactenus dimiserunt, quin NUDIS PEDIBUS adierint remotissimas partes Mundi.* S. Bonav. in expos. Reg. cap.2. tom.7. ed. Vaticanæ pag.338. col.1. litt. A & B.

VIII. I quattro celebri Maestri, cioè, Alessandro di Ales, Giovanni dalla Roccella, Roberto di Bastia, e Riccardo, sopra quelle parole del secondo capitolo della Regola, *e quei, che sono costretti dalla necessità possano portare i calzamenti*, così scrissero: „ Suol cercarsi da i „ Frati, che s' intenda per *potere*, che per *necessità*, e che per *calzamenti*? Se ancora le suola, e le calze, che coprano le sole gam- „ be, si dicano calzamenti? Al che pare dirsi &c. La necessità poi non „ si determina in un sol modo, ma in più. Alle volte si determina „ secondo lo stato della persona, perchè questa è debole, o inferma, „ Alle volte secondo il tempo, perchè il freddo è veemente. Alle „ volte secondo il luogo, perchè non può senza danno passarsi a piè nu- „ di. Alle volte secondo il viaggio, o l' ufizio ingiunto, perchè non „ può tirarsi a fine senza pregiudizio della persona, o della causa, per „ cui fù ingiunto. *Calzamento* non può propriamente dirsi, se non quel- „ lo, che copre i piedi, nè pare che le calze tronche tra i calza- „ menti si annoverino. Il calzarsi poi è una dispensa della Regola in „ caso di necessità: il non calzarsi è la regolare forma di vita. Non- „ dimeno ad altri pare, che ogni cosa spettante al calzamento cerchi „ dispensa, o minore, come nelle suola; o maggiore, come nelle suo- „ la, e calze; o massima, come nelle scarpe, e calze „ (a). Dunque secondo la sposizione di questi quattro insigni antichi Maestri nella proibizione de' calzamenti s' intende proibito tuttociò, che copre il piede, quantunque non sia cuojo, ma calza; e secondo questi al più si permettono le calze tronche, le quali non arrivino a coprire i piedi. Quì altresì noterassi, che sebbene in quella età vi fosse chi asseriva necessaria a i Frati Minori qualche dispensa, eziandio per portare le sole suola, o i Sandali; nondimeno dopoi San Buonaventura, meglio considerata la cosa, nello sporre il medesimo secondo capitolo della Regola insegnò risolutamente il contrario, scrivendo: *E perchè il precetto* (proibitivo de' calzamenti) *si prende dal Vangelo* (Matth. 10.) *dove nella Regola degli Apostoli dicesi*, non abbiate i calzamenti, *è chiaro, che quì non si vieta l' uso de' Sandali: Perchè dove al capitolo* 10. *di San Matteo si vietano i calzamenti, ivi al capitolo sesto nel Vangelo di San Marco, che compisce la sentenza, si comanda agli Apostoli, che non portino*

cosa

(a) *Solent quarere Fratres quid dicatur posse? Quid necessitae? Et quid Calciamenta? Utrum etiam solea, & caliga cooperientee tibias tantùm dicantur calciamenta? Ad quod dicendum videtur . . . . Necessitas verò non determinatur uno modo, sed pluribus modis. Aliquando determinatur secundùm statum persona, quia debilie, vel infirma. Aliquando secundùm tempus, quia vehemens frigus est. Aliquando secundùm locum, quia* NUDIS PEDIBUS *non potest sine detrimento transire. Aliquando secundùm iter, vel officium injunctum, quia non possit sine detrimento persona, vel causa, propter quam injunctum est, persici. Calciamentum dici non potest propriè, nisi quod operit pedes, nec caliga truncata inter calciamenta deputari videntur. Calciari verò dispensationis est Regula in necessitate: non calciari verò regularis est forma vita. Videtur tamen aliis, quòd omne, quod ad calciamentum pertinet, dispensationie est minoris, ut in soleis, aut majoris, ut in soleis, & caligit, aut maxima, ut in sotularibus, & caligis.* Quatuor Magistri in exposit. Regulæ FF. Min. cap. 2. apud Firmamenta trium Ord. part. 4. fol. 18. a tergo col. 1. & apud Specul. Minor. seu Firmamentum 3. Ord. part. 3. fol. 16. a terg. col. 1. & 2.

cosa veruna, *MA CALZATI DI SANDALI &c. Per la qual cosa le antiche pitture, e sculture mostrano, che gli Apostoli andavano calzati di Sandali*.

IX. Gli Statuti Papali di Giulio II. circa i calzamenti così prescrivono: „ Appartenendo dal bel principio dell' Ordine nostro alla forma „ dell' Abito l' andare senza calzamenti, come dice San Buonaventura negli antichi Statuti generali, e gli altri suoi successori; e la Regola „ non concedendo i calzamenti, salvo che a quelli, che dalla necessità costretti sono a portarli; e perciò distinguendoci noi specialmente „ dagli altri Religiosi: ordiniamo, che nessun Frate porti calzamenti interi, co' quali copresi il piede con cuojo, senza urgente, e manifesta „ necessità, per licenza speciale del Ministro. Quelli ancora, che il vorranno, o dalla necessità saranno astretti, si servano delle calze di „ colore bigio, tronche di sopra, e di sotto, e che dalla parte di sopra coprano le sole ginocchia; purchè, come concede la Regola, „ dalla necessità forzati non fossero a fare altramente (a).

X. Finalmente Innocenzo XI. nella sua Costituzione *Solicitudo Pastoralis* (b) tra le altre obbligazioni Francescane spiegando ancora questa di *non portare calzamenti*, disse: *Dichiariamo, che i Frati già detti sono tenuti in coscienza ad osservare la Regola de' Frati Minori di San Francesco, e i di lei precetti, esposti da Niccolò III., e da Clemente V., e numerati, alla forma delle dette Costituzioni, e in particolare ad andare senza calzamenti, cioè, senza cosa veruna, che copra il piede, DI QUALUNQUE MATERIA SIA QUELLA, se non vi è la vera necessità, da approvarsi dal Prelato*.

XI. Quindi ne avviene, che, come disopra io diceva, dal bel principio dell' Ordine Minoritico i Francescani distinguevansi dagli altri ancora per mezzo del vocabolo di *Frati dai piè nudi*. *Nudipedes*. *E nudipedissæ* chiamaronsi le Terziarie Francescane nella Quistione XVI. del Libretto Apologetico di San Buonaventura. Onde negli Atti degli Arcivescovi di Treveri appresso il Martene, parlandosi dell' ingresso de' Frati Minori, e de' Predicatori, nella Germania, e in Treveri, dicesi: *Vennero in que' giorni in queste parti prima i Predicatori, e poi i Frati*

(a) *Item cùm ab institutione Ordinis nostri de forma habitus sit sine calceamentis incedere, ut dicit Sanctus Bonaventura in antiquis Statutis generalibus, & alii Successores sui: & Regula calciamenta non concedat, nisi his, qui necessitate coguntur, ac per hoc a cæteris Religiosis specialiter distinguamur: ordinamus, quòd nullus Frater portet calciamenta integra, quibus pes corio operitur, sine necessitate urgente, & manifesta, de Ministri licentia speciali . . . qui etiam voluerint, vel necessitate coguntur, utantur caligis grisei coloris, inferiùs, & superiùs truncatis, & desuper genua tantummodo cooperientibus, nisi aliter facere, urgente necessitate, prout concedit Regula, cogerentur.* Statut. Julii II. cap. 2. particula 8. apud citat. Firmamenta part. 3. fol. 5. col. 2.

(b) *Declaramus teneri in conscientia servare Regulam Fratrum Minorum S. Francisci, & præcepta ejus, a Nicolao III., & Clemente V. . . . . exposita, & numerata, ad formam Constitutionum prædictarum, & signanter . . . . ad incedendum sine calceamentis, hoc est, aliquo, quod pedem cooperiat, cujuscumque illud materia sit, nisi adsit vera necessitas a Prælato approbanda.* Venerab. Innoc. XI. apud Matthæucc. in Official. Curiæ Eccles. cap. 17. num. 5. §. 2.

i Frati da i piè nudi, *e subito empirono la Terra* (*a*). Nella Cronica Turonense leggesi, che Innocenzo III. *istituì anche l' Ordine de' Minori*, *i quali rinunziando a tutte le cose*, *vanno*, *come gli Apostoli*, *A PIE' NUDI* (*b*). Per la qual cagione in Inghilterra dicevansi eziandio *Frati dell' Ordine degli Apostoli* (*c*). Di San Lodovico Vescovo di Tolosa, Figliuolo di Carlo II. Re di Napoli, e di Sicilia (1) abbiamo da' Bollandisti, che vestito Frate Minore nella Chiesa di Araceli di Roma, fu poi veduto coperto di vile Tonaca, e cinto con una fune, per mezzo a quei fanghi delle contrade Romane, come prescrive la Regola di San Francesco, a piè nudi andarsene dal Campidoglio fino al Palazzo di San Piero (*d*). Al sottile Dottore ancora, come si vide, al cantare d' un vetusto Poeta, *facea corona -- La corda*, *il NUDO PIE'*, *la veste povera*. E per fine sul Sepolcro del già Ministro generale Frat' Errico

(1) *Miranda res! Vir namque hic virtutū positus in sublimi, jurē primogenitura renunciavit*, *&* *Regno*. Joan. XXII. in Bull. Canoniz. infra cit.

Eeee

(a) *In diebus illis venerunt in partes istas primùm Prædicatores*, *postea NUDIPEDES*, *& subitò impleverunt Mundum*. Apud Martene Collect. vet. script. tom.4. col. 241. n.166.

(b) *Instituit* (Innocentius III.) *& Ordinem Minorum*, *qui omnibus abrenunciantes*, *more Apostolorum NUDIPEDESTRES ambulant*. Apud eundem tom.5. col.1037. litt. C.

(c) *Trigesimum agebat annum* (Fr. Agnellus de Pisis, primus Angliæ Minister, a S. P. Franc. institutus) *quando in Angliam missus est Diaconus*, *ibi initiatus est cum aliis Fratribus Presbitero*. *Cùm autem vocarentur ad sacrum suscipiendum characterem ab Archidiacono Cantuariensi*: Accedant, *inquit*, Fratres de Ordine Apostolorum, *quo nomine per multos annos inter Anglos audierunt*. Vvad. tom.1. edit. Rom. ad ann.1220. pag.365. n.68.

(d) *Ipsoque die S. Agathæ sacro*, *duobus Cardinalibus præsentibus* (hoc est, Math. Aquaspartano Episcopo Card. Portuensi, & Jacobo Anagnino Tit. S. Clementis, Bonifacii VIII. nepote, Minoritis) *indutus vili tunica*, *& fune præcinctus ad præscriptum Regulæ S. Francisci*, *a Capitolio ad usque Palatium S. Petri*, *per luta illa Romana NUDIS PEDIBUS conspictus est incessisse*. Acta Sanctorum ad diem 19. Augusti pag.781. col. 2., & Vvading. tom. 5. edit. Rom. ad ann. 1296. pag. 347. n.6.)(*Nec deinceps pati voluit*, *aliis se vestibus indui*, *quàm suscepti Ordinis vili habitu*, *& cingulo nodoso*. *Jam enim oblitus erat se Regis filium*, *nesciebat se Episcopum*: *solùm cogitabat*, *se Fratrem esse Instituti Minorum*. Laur. Surius tom. 4. in ejus vita ad diem 19. Aug. pag. 784.)(*Itaque habitu S. Francisci vestitus Pontificalem dignitatem suscepit*, *quem habitum semper usque ad mortem detulit*, *secundùm tamen condecentiam Episcopalis gradus*. Robertus de Licio Serm. 46. cap. 2. de S. Ludov. Ord. Min. Epis. Tolos.)(*Nam rediens de Cathalonia cum Rege prædicto*, *votum*, *quod de intrando Ordinem Fratrum Minorum in obsidione fecerat*, *in Conventu eorumdem Fratrum de Monte Pessulano voluit adimplere*. *Sed videns*, *quòd timore dicti Regis ipsum Fratres accipere non audebant*, *votum ipsum solemniter iteravit*. *Et quia voventibus præceptum a Deo noverat de reddendo*, *suadenti fel. record. Bonifacio præd. nostro*, *quòd assensum præberet provisioni de se factæ Ecclesiæ Tholosanæ*, *respondit*, *se hoc facturum nullatenus*, *quoadusque votum*, *quod fecerat*, *complevisset*, *cujus devotioni annuens prædicto*, *habitum Ordinis prædicti suscipiens in præsentia bon. mem. Joannis Episcopi Portuen.*, *tunc ejusdem Ordinis Generalis Ministri*, *expressam professionem flexis genibus in manibus suis fecit*, *suique provisioni prædictæ suum præbendo assensum*, *mandatis Apostolicis obedivit* . . . . *ac sic ex tunc* (dictum habitum) *portavit continuè*. Hæc Joannes XXII. in Bulla Canonizat. ejusdem S. Ludov. quæ incipit *Sol oriens*. dat. 1317. apud Vvad. tom. 6. edit. Rom. pag. 290. & seq. n. 47. qui ib. n. 46. scribit: *Divina sanè providentia huic Pontifici pietatis illud officium reservatum est*, *cui mores*, *pietas*, *mors*, *& acta universa Beati viri probè cognita erant*, *& perspecta*, *cujus* (ait supra) *olim fuerat socius*, *& Magister*, *& cui morienti adstitit consolator*.)(*Nos itaque non sine laudis jubilo læti conferimus*, *qualiter recol. mem. Ludovicus Episcopus Tholosanus*, *clar. mem. Carol. II. Regis Siciliæ genitus* . . . *Ordinem FF. Minorum suscipiens &c.* Idem Jo. in Bulla *In cœlesti* ibid. pag. 295.)(Immeritò ergo nonnulli in dubium vocant, num Sanctus iste fuerit Ordinis Minorum Frater expressè professus.

Errico Alfieri di Asti nella Chiesa di San Francesco di Ravenna, con Iscrizione in versi latini, fassi conoscere, che *la nudità de' piedi*, nommeno che la chiarezza del sangue, che la sublimità dell' Uffizio, e le sue virtù rilucenti, a quel degno Francescano formarono invidiabile diadema (a).

XII. Essendo per tanto certissimo, che i Frati Minori de' primi tre Secoli Francescani, non astretti dalla necessità a fare altramente, andarono a piè nudi, eziandio senza calze, e che queste ancora sono vietate nella Regola di San Francesco; non ha scusa veruna il Ragionista, con cui colorire o l' impostura, mentre volle far credere, che gli antichi Frati Minori portassero le calze, dalle quali si coprisse loro tutto il piede, o l' eccesso di audacia (per non dire altrimenti) con cui si fece lecito di seminare zizzanie tra i Francescani, pervertendo con dannevoli sottigliezze il vero senso della Regola del Serafico Patriarca. Quindi poi ne segue, che non sono degne di vedere la luce quelle statue, e quelle pitture, per mezzo delle quali si rappresentano i Santi Frati Minori de' tre primi loro Secoli colle scarpe, e colle calze, quasi che abbiano trasgredita la Regola in andare in tal forma. E pure colle scarpe rappresentato fu il Santo Patriarca Francesco dal P. Carlo Ranieri da Rimini Minor Conventuale, nel frontespizio del suo libro, intitolato *Tractatus unicus veritatum fundamentalium*, per mezzo di una figura del medesimo Santo. Non seppe il P. Ranieri accordarsi con altri, che per non lasciar vedere i piè nudi, o gl' involgono in nuvole, o dipingono i Santi come giacenti nel letto, o in altra maniera si dispensano dal rappresentare i loro piedi. Non nego, che in qualche circostanza, e per qualche necessità, degli antichi Minori alcuni non sieno stati calzati: ma non per questo si hanno da rappresentare in tal forma, se insieme non rappresentasi la circostanza, che a quella gl' indusse, non essendo quella forma l' ordinaria del loro vestimento. Per esempio, il B. Frat' Alberto da Sartiano, una delle colonne dell' Osservante Minoritica Famiglia, vedesi nella porta di mezzo della Basilica Vaticaca scolpito in bronzo colle scarpe, e quasi da Monaco Basiliano vestito; ma in atto però di presentare ad Eugenio IV. nel Concilio di Firenze gli Abissini, dalle sue persuasioni ridotti alla ubbidienza della Chiesa Romana; e così comparisce la necessità, che a tal sorta di vestimenta, e all' uso delle scarpe, lo spinse. San Bernardino di Siena vedesi alle volte dipinto con una specie di stivaletti, e sopra un giumento; ma in atto però di dover andare a predicare, ove altramente non potea portarsi. San Giovanni da Capistrano si rappresenta eziandio a cavallo coll' elmo in testa; ma in atto però di guidare la sacra guerra contro a i Turchi, e di andare in battaglia per la Santa

(a) *Si sequeris sancti pedibus vestigia nudis -- Francisci, si pulchra juvant exempla tuorum - Hunc quoque, qui jacet hic, supplex venerare Parentem - quem tulit Astensi proles insignis in urbe -- Alfera, vir sancta gravitate colendus, & omni -- Eximia virtute nitens, censorque severus -- Propter honestatis, & Religionis amorem &c.* Apud Vvad. tom. 9. pag. 267. n. 1. Hic Fr. Henricus Alferus electus Minister Gen. 1387. Ordinem rexit usque ad ann. 1405., quo piè obiit.

ta Fede: circostanze tutte e tre, che giustificarono l'essersi per qualche piccolo spazio di tempo da quegli Osservanti Beati Campioni lasciata la solita forma, in cui portavansi gli altri Francescani. Si veggono altresì Cardinali, Papi, e Vescovi calzati, e colle scarpe, ma però colle insegne delle loro dignità, che richiedevano una tal forma di calzamento. Se dunque il P. Ranieri volea rappresentare San Francesco colle scarpe, dovea farlo scolpire o in atto di montare a cavallo, per portarsi alla guerra sagra contro a' Turchi, o in atto di fare da Mercante nella sua patria; non sapendosi, che dopo abbandonata la vita secolare, ed istituito l' Ordine suo, abbia mai più portate le scarpe; anzi sapendosi, che non più le portò.

XIII. Resta ora da confutarsi un argomento del Ragionista, il quale si appoggia alle Costituzioni Alessandrine dell'anno 1500., per mostrare, che all' antica Francescana Comunità erano in uso, e lecite le calze. Ma se porteraſſi il loro testo intero, l' argomenro sarà tosto dissipato; mentre altro appoggio non ha, che l'impostura. Leggesi pertanto nelle dette Costituzioni una tale ordinazione: *Non ardisca Frate alcuno di portare le calze chiuse* (cioè, che coprano tutto il piede) .... *ma servansi di calze di colore grigio, che coprano onestamente le ginocchia, e di scarpe tagliate, o di sandali, o zoccoli, come vorranno: e nell' inverno, se vi sarà il bisogno, potranno lecitamente servirsi di pianelle senza talloni, non essendo il piè tutto coperto di cuojo* (a). Queste sono le parole, dalle quali prende l'argomento per mostrar lecite a i Francescani le calze chiuse, o che coprano tutto il piede, il Ragionista. Ma non diceva io bene, che fondavasi sul falso? Il testo intero fedelmente portato ha fatto conoscere, che nelle Costituzioni Alessandrine sono anzi vietate, che permesse, le calze chiuse, o che coprano tutto il piede. Il che non con chiarezza minore si legge nelle medesime ancora nel capitolo 3., articolo 3., dove sta scritto: i Frati *vadano per la Città colla testa coperta, CO' PIE' NUDI, o co' sandali, o zoccoli; o altre cose, che non coprano tutto il piede* (b). Che se in queste Costituzioni si permettono le pianelle senza talloni nell'inverno, a tutti non già, ma a quelli soli si permettono, che ne hanno bisogno. Ma per quanto si studiassero di trarre a senso mite la Regola di San Francesco gli Autori di quelle Costituzioni; non ha con tuttociò a regolarsi secondo quelle una retta coscienza Francescana, obbligata all' osservanza della purità della Regola: essendo cosa incontrastabile, che sono esse più larghe, e più benigne, di quel che comporti la vera vita de' Frati Minori, come si avvertì nel primo libro, e altrove: ne' quali luoghi anco-

(a) *Nullus autem Fratrum caligas clausas . . . deferre audeat, sed caligis grisei coloris genua honestè cooperientibus, & calceis scissis, seu fissis, vel soleis, vel calepodiis, qui voluerint, & planellis hieme, si opus est, sine talaribus uti poterunt licitè, cùm totus pes undique non sit corio tectus*. Constitut. Alexandr. cap. 2. art. 2. apud Chronolog. Seraph. pag. 152. col. 2.

(b) *Capucio capitibus coopertis, PEDIBUSQUE NUDIS, vel cum soleis, aut calepodiis, vel aliis TOTUM PEDEM NON TEGENTIBUS, per Civitatem incedant*. Laud. Constit. cap. 3. art. 3. ibidem pag. 155. col. 2.

ta si vide, che furono fatte negl' infelici tempi del vetusto estinto Conventualesimo, per non lasciar perire tanta moltitudine di Rilassati: i quali non volendo accomodare se stessi al prescritto della Regola, fu giudicato spediente di mitigare con varie pellegrine interpretazioni la Regola, acciocchè questa, scendendo dal suo nativo rigore, si accomodasse alla coloro tiepidezza. Laonde di questo accortisi eziandio gli Autori delle dette Costituzioni, si protestarono, e dichiararono, che al tenore di quelle non potessero uniformarsi gli Osservanti o della Famiglia, o della Comunità dell' Ordine, in ciò, che sembrava larghezza; e che non dovessero le medesime aver vigore, se non finchè non succedeva la universale sospirata riforma di tutto l' Ordine, difformato allora in gran parte dalla estinta Conventualità vetusta (1). Non evvi per tanto alcun vero fondamento, su cui reggere si possano le animose proposizioni del Ragionista; e perciò conchiuder posso, e debbo, che *nella corda, e nella nudità de' piedi*, all'antica Francescana Comunità si uniformino gli odierni Minori Osservanti, e non gli odierni PP. Minori Conventuali.

(1) *Vid. supra lib. 1. cap. 1. §. 5. n. 2. & §. 9. n. 2.*

C A P. VI.

Del Mantello degli antichi Frati Minori, di quello dell' odierna Osservante Comunità Francescana, e di quello degli odierni Minori Conventuali.

I. Comecchè il Mantello non appartenga alla forma dell'Abito Francescano, e perciò dal Ministro, e dal Procuratore generale dell' Ordine si deponga nello assistere alla Cappella Pontificia; tuttavia perchè fu sempre usato dagli antichi Francescani, fino da' tempi del Santo Fondatore, che ancor esso il portava, sarà bene, per compimento di questa materia, trattarne, mettendo in vista le varietà del medesimo in tempi diversi, e facendo conoscere, se quello degli odierni Osservanti, o quello degli odierni Conventuali, all'antico Mantello de' Frati Minori più si assomigli.

II. Quale innanzi al Pontificato di Lione X. fosse il Mantello della Comunità Francescana, chiaro si rende dalle leggi della Comunità medesima, a tenore delle quali creder dobbiamo, che si formasse. Or nelle Costituzioni *Farinerie*, tratte da quelle di San Buonaventura, così leggiamo: i Frati Minori *abbiano eziandio i Mantelli di panno umile, e vile, non pieghettati intorno al collo, nè increspati, nè lunghi fino a terra per un palmo intero almeno; e nella forma si osservi l' antico modo fino ad ora solito, tolta ogni curiosità* (a). Sicchè secondo queste

(a) *Mantellos quoque de panno vili, & humili Fratres habeant, non rugatos circa collum, nec crispos, nec usque ad terram per integrum saltem palmum protensos; & in forma servetur modus antiquus, & hactenus consuetus, omni curiositate penitus abdicata.* Constitut. Farinariæ cap. 2. apud Chronolg. Seraph. pag. 66. col. 1.

ste leggi esser dovea di panno umile, e vile, semplice, e senza curiosità, alto da terra almeno un palmo. Così sempre in fatti usossi dal principio dell' Ordine, o almeno da' tempi di San Buonaventura fino al secolo decimosesto, come or' ora si vedrà. Imperciocchè sebbene i Narbonesi nella loro tentata capricciosa Riforma, cogli Abiti stretti, corti, e ruvidi, e col cappuccio aguzzo, introdotto parimente avessero un sì corto Mantello, che, come scrive Sant' Antonino sopraccitato dal Ragionista, soltanto giugneva *usque ad nates*; nondimeno per la Stravagante *Quorundam exigit* di Giovanni XXII., contenuta tra le Stravaganti comuni (1), nell' anno 1318. sotto gravi censure proibita quella mostruosa novità, restò una tale Riforma del tutto estinta. E perchè non più dovessero nell' Ordine insorgere simili stravaganze in pregiudizio della unità, utilissima a tutte le Religioni, negli Statuti *Farinerj* fu fatta la seguente ordinazione: *Stimandosi l'Ordine nostro, qual' altra inconsutile tonaca di Gesù Cristo, tessuta con ammirevole varietà di virtù, affatto affatto indivisibile in più Ordini; perciò il Ministro Generale, col comune consiglio, e consenso di tutti i Difinitori, de' Ministri, e de' Maestri del Capitolo Generale, ordina, che per l' avvenire non si permetta il nascimento a setta veruna, la quale probabilmente dalla separazione de i Conventi, e degli Abiti mostri la separazione degli animi: tanto più che una tal setta per mezzo della dichiarazione di Papa Giovanni XXII., e di Papa Benedetto XII., viene giudicata come temeraria, e presuntuosa* (a). Quindi è, che ne' seguenti Capitoli Generali, e negli Statuti generali dell' Ordine, seguitò a prescriversi la stessa forma di Mantello, e nelle Costituzioni *Martiniane* dell' anno 1430., quasi colle stesse parole, si legge riordinato lo stesso delle Farinerie (2).

(1) *Tit. de verb. signif.*

(2) *Ap. Chronol. Seraph. p. 93. col. 1.*

III. Nell' anno poi 1500. il Capitolo Generale di Terni, nelle Costituzioni *Alessandrine*, così dispose: *i Frati non portino i Mantelli pieghettati, o increspati intorno al collo, nè tanto lunghi, che arrivino fino a terra, e coprano tutto l' Abito* (b). Poco prima parimente ordinò che il detto Mantello non sia *nè bianco, nè nero, ma sia grigio; e che nessuno si faccia o l' Abito, o il Mantello di sargia, o di rascia, sotto pena della privazione dell' ufizio* (c). Gli Statuti anche di Giulio II. dell' anno 1508. dopo avere proibiti a i Frati Minori i panni o troppo neri,

(a) *Item cùm Ordo nostra professionis, quasi tunica Christi inconsutilis, mira virtutum varietate contexta, indivisibilis in plures Ordines censeatur omnino, idcirco ordinat Generalis Minister de concordi consilio omnium Diffinitorum, & consensu Ministrorum, & Magistrorum Capituli Generalis, ne deinceps secta aliqua ex Fratribus dicti Ordinis exurgere permittatur, qua pratendat probabiliter ex separatione locorum, & habituum ipsos esse animo separatos: prasertim cùm talis secta per declarationem D. Joannis Papa XXII., & Domini Benedicti XII., tanquam prasumptuosa, & temeraria judicetur.* Laudatæ Constitut. cap. 1. ibid. pag. 66. col. 1.

(b) *Mantellos quoque rugatos, seu crispos circa collum Fratres non deferant, neque ita longos, ut usque ad terram defluant, & totum habitum cooperiant.* Constitut. Alexand. cap. 2. art. 2. apud laud. Chronolog. pag. 152. col. 2.

(c) *Non autem sit pannus guttulis diversi coloris aspersus, ad album potiùs, quàm ad nigrum tendens. Non sit tamen albus, aut niger, sed griseus, ut decet. Neque de rasciis, aut sargia quisquam de catero habitum, aut Mantellum conficiat, sub pœna privationis officii, invigilent* (Prælati). Ibidem col. 1.

neri, o troppo bianchi, o con giocciole di colori diversi macchiati; dopo aver vietato così per l'Abito, come pel Mantello, il servirsi di sargia, o di rascia, e comandato il colore cenerino; così ancora essi hanno: *I Frati abbiano anche i Mantelli di panno vile, ed umile, non pieghettati intorno al collo, nè increspati, nè stesi fino in terra, almeno per un palmo intero: e nella forma si osservi l' antico modo fino ad ora consueto, il qual' è la forma delle Cappe della Chiesa, messa da parte ogni vanità* (a). Queste sono tutte le più famose Minoritiche leggi, che per tutta la vetusta Comunità fatte furono, prima del Pontificato di Lione X., ed in queste tutte, (come si è veduto) comandato viene un Mantello senza pieghette, o crespe intorno al collo, di panno umile, e vile, di colore nè bianco, nè nero, ma grigio, o cenerino, e non di sargia, nè di rascia: in quanto alla lunghezza, si vuole alto da terra almeno un palmo: in quanto alla forma, si prescrive l'antica, simile a quella delle Cappe della Chiesa, cioè, de' Piviali. Del medesimo tenore furono le disposizioni statutarie della medesima Comunità per molti, e molti anni, dopoi che Lione X. ebbe da essa segregati i Conventuali, e composta la volle di soli Osservanti: *Potranno ancora i Frati* (determinossi dal LVI. Capitolo Generale nell' anno 1553.) *avere i Mantelli di vile, ed umile panno, senza pieghette intorno al collo, e senza crespe, e che per un palmo intero non si avvicinino a terra: nella forma si osservi il modo antico, messa da parte ogni curiosità* (b). *Il Mantello non sia pieghettato, o increspato intorno al collo, e sia un palmo almeno più corto dell' Abito* (c) comandossi negli Statuti del LXII. Capitolo Generale celebrato nell' anno 1593. Le quali ordinazioni simillissime sono a quelle degli Statuti, detti *di Giulio II.*, delle Costituzioni *Alessandrine*, delle *Martiniane*, delle *Farinerie*, e di San Buonaventura, leggi tutte, che appartenevano alla intera Comunità Minoritica ne' tempi antecedenti al Pontificato di Lione X. Le quali essere state osservate da i Frati così della Comunità, come della Famiglia Minoritica, può conoscersi non solamente dalle vetuste pitture, e sculture; ma ancora dagli stessi Mantelli de' Santi, e de' Beati della Famiglia Osservante, i quali tuttavia si conservano; come, per esempio, il Mantello di San Giacomo della Marca in Fabbriano, quello del Beato Gabriele Ferretti in Ancona, ed altri altrove.

IV. Quì per verità le leggi della Comunità Minoritica Osservante, in quanto al Mantello, si videro cessare alquanto di accordarsi colle vetuste

(a) *Mantellos quoque de panno vili, & humili Fratres habeant, non rugatos circa collum, nec crispos, neque usque ad terram per integrum saltem palmum protensos; & in forma servetur modus antiquus, & hactenus consuetus, qui est forma Capparum Ecclesiae, omni curiositate penitus abdicata*, Statut. Julii 11. apud Firmamenta trium Ord. part. 3. fol. 5. col. 1.

(b) *Poterunt etiam Fratres Mantellos de panno vili, & humili habere, non rugatos circa collum, vel crispos, neque usque ad terram per palmum integrum protensos, & in forma servetur modus antiquus, omni curiositate penitus abdicata*. Constitutiones Cap. Gen. 56. cap. 2. apud laud. Chronolog. pag. 287. col. 2.

(c) *Mantellum autem non sit rugatum, vel crispatum, ac ipso habitu saltem palmo uno brevius sit*. Constitut. Capituli Gen. 62. ab orig. Seraph. Religionis, Tit. *de vestimentorum ratione, & qualitate*. Ibidem pag. 380. col. 2.

vetuste ordinazioni; poichè pubblicatisi gli Statuti *Sambucani*, compilati dal P. F. Michelangiolo di Sambuca, Minore Osservante Riformato, eletto Ministro Generale di tutto l'Ordine l'anno 1658. nel Capitolo Generale di Toledo, si vide in quelli comandarsi, *che il Mantello almeno due palmi sia più corto della tonaca*, e non più contentarsi, che sia meno lungo di quella *un solo palmo in circa*, *o che per un palmo non si avvicini a terra*, come contentati si erano tutti gli antichi Legislatori dell' Ordine. Onde il Mantello de i Minori Osservanti incominciò allora nell'Italia ad essere più corto di quello de' passati tempi dell' Ordine: seguitando gli Spagnuoli, ed i Francesi, a prevalersi dell' antica lunghezza. Buona, e santa certamente fu la intenzione del predetto Generale, nel togliere al Mantello Francescano un palmo di lunghezza. Imperciocchè, vedendo egli allora moltiplicata la Congregazione de i PP. Cappuccini, e scorgendola molto applaudita dal Secolo, specialmente per la strettezza delle tonache, per la cortezza de' Mantelli, e per le altre austerità, che mostra nella sua particolare nuova forma di vestire, nè mancando chi accusasse l'Osservanza di rilassamento; pensò di scemare così la cagione (benchè innocente) del biasimo, e di rendere gli Osservanti ancora o partecipi delle lodi, per la riforma del Mantello, ovvero meno soggetti alle altrui dicerie.

V. Per la qual cosa è da sapersi, che istituitasi nel Secolo XVI. della nostra salvezza la Congregazione de' PP. Cappuccini da alcuni Minori Osservanti, ed approvatasi dalla Chiesa, col suo cappuccio acuto, e senza collare, colla sua tonaca stretta, col suo Mantello ben corto, e con tutte le altre divise, ed esterne sue rigidezze, non praticate, anzi vietate dalla Comunità vetusta de' Frati Minori, come mostrossi nel numero secondo di questo capitolo; molti degli Osservanti desiderosi di più stretta vita s'invogliarono di abbracciarla; onde sovente trovavasi chi dagli Osservanti facesse passaggio alla predetta nuova Congregazione de i Cappuccini. Volendo pertanto i Superiori Generali, con altri Padri principali dell' Ordine, a tenore del sopraccitato testo delle Costituzioni *Farinerse*, impedire la divisione dell' Istituto Serafico (assai già diviso per la segregazione de' Conventuali, fatta da Lione X.) richiamare all' unione colla Comunità vetusta i nascenti Cappuccini, porre argine al passaggio, che a questi faceano gli Osservanti, e insieme soddisfare a i desiderj, che alcuni aveano di vita, e di veste più rigida; non solamente con alcune Bolle Pontificie ottennero la proibizione di un tal passaggio, ma in oltre determinarono alcuni Conventi di varie Provincie come Conventi di Ritiro (1), ne' quali gli Osservanti, senza recidersi dalla vetusta loro Comunità Francescana, potessero sfogare il loro spirito, desideroso di maggiori strettezze: aggiungendoli al numero di quelli, che già pria erano stati stabiliti similmente sotto i Ministri Generali Francesco Licheto, e Francesco de Angelis, ne'quali osservavansi le predette particolari asprezze senza veruna esterna distinzione dagli altri Osservanti così nell'Abito, come nelle altre costumanze. Sempre più moltiplicatosi il numero di tali Conventi per mezzo de' nuovi acquisti, che de i Conventi della Comunità Osservante da

(1) *Vid. tom. 2. orb. Seraph. pag. 337. n. 98., & Chronolog. Seraph. pag. 245. col. 1.*

da questi Francescani si fecero, nacquero indi quei Religiosi, che, senza essere disuniti dal Corpo della Regolare Osservanza, oggi si dicono i *Minori Osservanti Riformati*, o più propriamente i *Minori della più stretta Osservanza*: denotandosi eziandio con questo vocabolo, che dagli Osservanti non si distinguono per la stretta osservanza della pura Regola, e dell'antica vita Minoritica; ma perchè a questa Regola, e vita essi aggiunsero nuove strettezze, e i puri Osservanti ritengono le sole antiche. Quantunque però ne' loro principj questi Religiosi della più stretta Osservanza ottenessero dalla Santa Sede di poter vivere in quella vita, tuttavia in quanto all'Abito, ed al Mantello, fu comandato loro l'uniformarsi cogli altri Osservanti; come costa dalla Bolla *In suprema militantis Ecclesiæ* (1) di Clemente VII., emanata l'anno 1532. confermativa di questa più stretta Osservanza, e dalla Bolla *In supremo* di Urbano VIII. (a); essendosi ingegnati i PP. Cappuccini di procurare, che questi non potessero assomigliarsi loro nell'Abito, conforme fecero, che a' medesimi comandato venisse il non portare i sandali, ma gli zoccoli (2). Cresciuto poi sempre più de' sopraddetti Riformati il numero, finalmente ottennero da Urbano VIII. per mezzo della sua Bolla *Injuncti nobis* (3), data li 12. di Maggio del 1639. di poter fare un corpo di Statuti particolari, distinti da quelli del restante della Comunità dell'Ordine, il quale fecero nell'anno 1642., e confermato fu dallo stesso Papa per la sola mentovata Riforma. Si leggono questi Statuti riportati nella Continuazione della Cronologia Serafica dal P. Giulio da Venezia, in lingua Italiana, pagina 23., e dal P. Domenico *de Gubernatis* della Riformata Provincia di San Tomaso (4). Allora fu, che in tale Riforma, dentro al Corpo stesso della Regolare Osservanza, per quel che spetta al Mantello, al Cappuccio, e all'Abito, si videro determinazioni diverse da quelle tutte, che fatte si erano e da San Buonaventura, e da tutti e tre i Secoli Minoritici; conciosiachè questi Padri della più stretta Osservanza, spinti dal zelo di povertà, e di strettezza maggiore, conforme in alcune altre cose, alla vita de i Francescani sopraggiunsero nuovi rigori, non comandati nella Regola di San Francesco, nè dentro le leggi de i primi tre Secoli, così determinarono di usare come una particolar forma di vestimento, volendolo di panno più ispido, col cappuccio più stretto, e più corto, colla tonaca meno larga, e col Mantello assai men lungo di quel che fossero il cappuccio, la tonaca, e il Mantello, allora, e sempre usati per l'addietro dalla Comunità dell'Ordine. Trattandosi del *modo, e forma di vestire* in detti Statuti, al numero 3. dicesi: *l'Abito arrivi alla parte superiore del piede, e in larghezza non ecceda ordinariamente tredici*

(1) *Apud de Gubern. Orb. Seraph. tom. 2. pag.* 337.

(2) *Laud. Bulla* In Supremo §. 2.

(3) *Ap. de Gubern. Orb. Seraph. tom. 4. pag.* 87.

(4) Orb. *Seraph. tom. 4. pag.* 89., & *seqq.*

(a) *Inhærendo præsertim litteris fel. recordat. Clementis VII., & Gregorii XIII. per easdem præsentes pariter mandamus, prædictos Fratres Strictioris Observantiæ non molestari, quin vilioribus, & repetiatis pannis, & despecto colore utantur: sed volumus sub eisdem pœnis, quòd eorum forma habitus, quoad caputium rotundum, mozzettam latam, & mantellum perpetuò protensum, sit, & esse debeat Observantiæ Fratribus omnino conformis, illumque infra duos menses aptare, ac gestare debeant.* Urbanus VIII. in Bulla *In supremo* apud Bullar. Rom. P. Angeli a Lantusca tom. 5. Bulla 10. Urbani VIII. pag. 41.

dici palmi, *nè sia meno di dodici*: quando dagli Statuti antichi dell'Ordine voleasi lungo quanto il Frate, che il portava, e largo almeno sedici palmi, come costa da i premessi capitoli di questo libro. Al numero quarto: *il cappuccio per un dito arrivi alla giuntura delle spalle, nè sia più corto*; *dalla parte di dietro non arrivi alla corda per tre dita*, *e non meno*: laddove le antiche leggi *Farinerie* vietano quei Cappucci, che per due dita dalla parte di dietro non arrivano alla corda. Al numero 5.: *la lunghezza del Mantello arrivi*, *ma non passi il ginocchio*, *e quelli*, *che ecederanno*, *o mancheranno*, *si riducano alla detta misura*: laddove, secondo tutte le antecedente leggi della Comunità Francescana, bastava, che *almeno un palmo* fosse alto da terra.

VI. Quelli, come dissi, che abbracciarono questa più rigida forma di vivere, furono detti i *Frati Minori della più stretta Osservanza*: e quelli, che senza abbracciarla restarono nella primiera osservanza della pura Regola, seguitarono ad appellarsi i *Frati Minori della Regolare Osservanza*, *o della stretta Osservanza*; mentre ancor questi per la loro professione sono obbligati alla stretta osservanza della Regola, tuttochè obbligati non sieno a i rigori sopraggiunti da i Minori dell'Osservanza più stretta. Onde nel ragionare della origine, e de' progressi di questi PP. Minori della più stretta Osservanza, troppo incauto fu, e troppo lontano dal vero il P. Antonio di Brandeglio, nell' opera sua, intitolata — *Vita di S. Cerbone Vescovo di Popolonia &c. con alcune notizie del medesimo Convento* (di San Cerbone) *e degli altri della Riforma del dominio Lucchese &c.*, stampata in Lucca nell' anno 1706. Conciossiachè appellò questi suoi Padri più rigidi i *Minori della stretta Osservanza*, come può vedersi nella pagina 5.; e con questo vocabolo, che dalle Bolle Pontificie vien dato a i Minori Osservanti, pensò di poterli da questi distinguere. Ma questo sarebbe stato anche poco, se, passando i limiti del convenevole, non avesse agli Osservanti imposti vocaboli pellegrini affatto, e odiosi. Perocchè spessissimo in quel suo libro per significare i Padri dell'Osservanza, usa queste parole, *la Minore Osservanza*, *i PP. della Minore Osservanza*: parole certamente all'Osservanza odiose, e disdicevoli, come quelle, che trasportano il nome di *Minore Osservante* a significare *chi osserva meno* del dovere; e pure di questo nome si pregiarono i Santi tutti, ed i Beati, che nella pura, stretta, e semplice Osservanza fiorirono; nè potrebbe sopportarsi, che fossero essi appellati *della Minore Osservanza*, ovvero i *meno Osservanti*. Questo anche sarebbe stato poco, e potuto si sarebbe ascrivere ad una trascuratezza, o imperizia di parlare, se il medesimo Scrittore in corrispondenza dell' imposto odioso vocabolo non avesse tentato di rappresentare l'Osservanza in tale stato, che per le ammesse rilassatezze, nel tempo del nascimento de' PP. Cappuccini, e de' suoi PP. dell'*Osservanza più stretta*, fosse ella per essere atterrata, se non si manteneva col consegnarsi dalla stretta Osservanza i Conventi all'Osservanza più stretta, moltiplicando in tal guisa di questa gli Alunni. Così egli tentò di far credere, ponendo in discredito l'Osservanza ne'tempi stessi, in cui non per anche asterso avea il sudore gloriosamente

sparto pochi anni prima, per mantenere contro a i Conventuali (co' quali allora formava un sol Corpo) l'illibata osservanza della sacrosanta Serafica Regola. E seguitando egli in questa parte le invenzioni del P. Boverio nell'asserita imposta rilassatezza, venne anche per non so che a favorire la causa degli odierni Conventuali; ammettendo dell' Osservanza altri Fondatori, che San Francesco, e dicendola fondata dal P. Giovanni della Valle, dal P. Gentile da Spoleti, e da F. Paoluccio da Foligno.

VII. Non può dirsi quanto mai all' Osservanza, ed alle proprie ragioni appresso il volgo rechino pregiudizio somiglianti incauti Scrittori Osservanti; delle vane sentenze de' quali sanno a tempo servirsi i Contraddittori, come spesso ha fatto il Ragionista. Dio buono! Se questa Riforma consistito avesse in convertire i tiepidi, e in ridurre alla primiera osservanza della purità della Regola professata quei Francescani, che talvolta si discostavano da quella, senza aggiugner nuovi rigori, senza mutare le antiche leggi, e senza introdurre novità (nel che consisteva la Riforma di San Pietro Regalado, detto perciò *ristauratore* dell' Osservanza nelle Spagne; quella di San Buonaventura, del P. Gonsalvo, e di altri Ministri Generali fatta in tutto l'Ordine; e quella, che ne'loro Capitoli generali per l' Ordine de' Predicatori promossero, ed inculcarono i PP. Domenicani) (1) vorrei allora concedere al P. Antonio di Brandeglio, che fosse ella stata necessaria per mantenere l' Osservanza cadente, e per far avverare le promesse fatte da Cristo a San Francesco, dicendo a questo S. Patriarca, che nella sua Religione non mai mancati sarebbero i veri osservatori della purità della Regola. Ma se questa Riforma, come anche quella de' PP. Cappuccini, tutta consistè in inventare una vita più stretta di quella, che dalla Regola, e dalle Minoritiche leggi si richiedea; se popolata fu, non già dalla conversione de' tiepidi, ma dal passaggio, che ad essa fecero dall' Osservanza moltissimi de' più zelanti, e fervidi Religiosi, e dal ricevimento di molti Novizj; lasciandosi l' Osservanza nello stato, in cui era, ed è al presente (perocchè gli Osservanti non ricevettero i rigori aggiunti dalla Riforma suddetta) anzi lasciandosi l' Osservanza priva di moltissimi buoni Religiosi, che secondo i Cronisti dell'Ordine, ed il Boverio, a i Riformati, ed a i Cappuccini passarono; certamente non può asserirsi, che l' Osservanza era per atterrarsi, e che le promesse di Cristo soprariferite avverate non si sarebbero senza la Riforma. Siccome neppure può asserirsi, che nella suddetta più stretta Osservanza verificare non si potessero le prefate promesse di Cristo, e mantenere i veri osservatori della purità della Regola Francescana, per aver indi presa occasione di nascere, ed esser nata in essa una più stretta Riforma, incominciata in S. Buonaventura di Roma, e da alcuni detta de' *Riformelli*, consistente similmente non già nel riscaldare i tiepidi, e richiamare all' osservanza i traviati, ma nell'aggiugnimento di altri rigori, e di più stretti Statuti a quei della Riforma, maggiormente strignendo l' Abito, abbreviando il Cappuccio, e Mantello, e cose simili.

(1) *Vid. sup. lib. 1. cap. 3. §. 1. n. 3.*

VIII.

VIII. Conciossiachè (come io diceva) l'Osservanza non fu punto mutata per la istituzione della Riforma, e de' Cappuccini: restò ella nel suo stato, in cui era, ed è ne' dì nostri, e soffrì la perdita di moltissimi de' suoi megliori soggetti: e con tuttociò nell' Osservanza stessa non mai mancarono, nè mancano i veri, ed esattissimi osservatori della Regola di San Francesco; anzi neppur mancarono, nè mancano quelli, che senza punto nell'esterno distinguersi dagli altri Osservanti, praticarono in se stessi, e praticano rigori particolari più della loro obbligazione. Sa la Sacra Congregazione de' Riti, e sa il Mondo tutto, che tra gli Osservanti, non meno, che in tutte le Riforme de' Francescani, anche dopo la istituzione di queste, fiorirono Religiosi, e morirono con odore di Santità: e, se volessi, potrei anche raccontarne un buon numero, tessendo il catalogo di quelli, che ne' giorni miei ebbero il culto, di quelli de' quali nella Sacra Congregazione sopraddetta si agita la causa di Beatificazione, e di quelli, che in concetto di Santità negli stessi miei giorni (che non sono gli anni di Matusalemme) passarono all'altra vita. Or chi sarà per negarmi, che in questi, e in somiglianti buoni Religiosi dell' Osservanza si avverino le riferite divine promesse, che da questi l'Osservanza siasi mantenuta, e si mantenga, e che questi agli altri suoi Confratelli abbiano dato, e diano quei buoni esempj, e quegl' incentivi al bene, i quali necessarj sono, per ridurre i traviati? Dunque ne' tempi dell' istituita Riforma, e poi, nel numero degli Osservanti fu sempre, ed è quanto richiedesi per la verificazione delle predette divine promesse, e pel mantenimento dell'osservanza della purità della Regola (1). Ond' è che a tal effetto non poterono, nè possono dirsi necessarie le Istituzioni de' PP. Riformati, e de' Cappuccini; benchè quella de' Riformati, nel sorger l'altra de' Cappuccini, fosse molto spediente per gli altri soprariferiti fini.

(1) *Vid. supra lib. 1. cap. 3. §. 5. n. 4.*

IX. Ciò può anche raccorsi dal capitolo XIV. della vita di San Cerbone soprannominata; nel qual capitolo il P. Antonio di Brandeglio epilogò tutte le falsità spettanti a questa mia materia. Imperciocchè ivi alla pagina 247. dice, che la Riforma fu fondata vent' anni prima del 1541., cioè, nel 1521.: la qual cosa è lo stesso che dire, qualmente la Riforma in Italia fu fondata quattro soli anni dopoi che nel 1517. l' Osservanza, zelantissima della purità della Regola, e delle Minoritiche leggi, era stata commendata, e favorita da Lione X, e spurgata de' Francescani Conventuali, co' quali fino a quell' anno avea sempre contrastato per conservarsi nel primiero candore. Or chi crederà, che nel corso di quattro soli anni la detta Osservanza perduti avesse i buoni spiriti, mutati i proposìti, ed abbracciati sì gravi rilassamenti, che per la verificazione delle divine promesse, o perchè non si perdessero i veri osservatori della purità della Serafica Regola, fossero necessarie le Riforme (*a*)? Se ogni quattro anni accader dovesse così, temo, che non sarebbe per bastare tutta l' Europa per mantenere il numero di tali osservatori. Nella pagina 257., e 260. parlando del Convento

 del

(a) *Vid. supra lib. 2. cap. 2. §. 7. n. 8. in annotat. sub lit. A.; & lib. 1. cap. 3. §. 5. n. 4.* *Item* Speculum Apologeticum *P. Jacobi de Riddere quaest. 5. per totam, & seqq.*

del Borgo di Lucca, dice il P. Antonio, che fu fatto fabbricare da i Minori Osservanti in tal guisa. *Vennero al Borgo i PP. Minori Osservanti l'anno 1514., & habitarono fin all'anno 1523., e 24. nel suddetto Oratorio del Crocifisso; ma poi si trasferirono in questo Convento, di dove continuarono fino al 1601 a tenere la chiave, e offiziare il detto Oratorio* (1). *E veramente fu quel Convento fabricato di pure limosine contribuite a i Minori Osservanti, e cominciato l'anno 1523..... Essendo dunque grande il desiderio, e la devozione de' popoli suddetti di avervi il Convento, fu con tal sollecitudine tutto in volta con la sua Chiesa nella collina sopra il detto Oratorio, fabbricato; e concorrendovi di buona voglia tutte le Vicarìe convicine, Uomini, e Donne a gara a portar materiali, fu in tre anni tutto terminato, non senza stupore di chi vede la mole, e considera l'angustia del luogo, e del Paese* (2). Nel medesimo capitolo narrando, come quel Convento fu poi dato a i PP. Riformati, che v'entrarono nell'anno 1601., scrive nella pagina 256.: *I Riformati andati al possesso, habbiamo dalle memorie dell'Archivio, che per 3. anni loro fu impedito da alcuni Religiosi nativi del Borgo, e delle Terre ivi vicine: questi con l'appoggio de' congiunti, e sotto varj coloriti pretesti ostarono in modo, che bisognò, che i Riformati l'anno 1598. implorassero di nuovo il favore del Sereniss. Senato, e di Monsignor Vescovo, e a persuasione di questi andassero due Padri a Ferrara a i piedi del Sommo P. Clemente VIII.* Da queste narrazioni abbiamo, che nel Borgo, e nelle Terre, e Vicarìe circonvicine l'Osservanza dall'anno 1514. fino all'anno 1526. era in buonissimo concetto, e molto cara a tutti; poichè *a gara uomini, e donne concorrevano* a fabbbricarle il Convento. Ma questi furono appunto i tempi, ne' quali dal P. Boverio, e dal P. Antonio viene accusata di rilassatezza. In oltre abbiamo, che ivi si mantenne cara a i popoli, e di venerazione fino all'anno 1601., in cui ne uscì. Attesochè, se vi bisognarono molti sforzi a i PP. Riformati per vincere allora l'impegno de' Secolari, che non volevano lasciarla partire, segno è, che per tutto il tempo, in cui su gli occhi loro avea vissuto nel predetto Convento, non avea dati segni di rilassamento; poichè gli estinti vetusti Conventuali, ch'erano veramente rilassati, avvegnachè ancor essi ne' luoghi, ove abitavano, avessero de' congiunti; contuttociò, come mostrai nel primo libro, non così facilmente trovavano popoli in loro difesa, anzi tutto il Mondo contro di essi strepitava; ed i congiunti o non ardivano opporsi, quando i loro Conventi erano dati all'Osservanza, o se si opponevano, con tuttociò non potevano trarre il popolo al loro partito.

X. Di più osservo nel citato capitolo di quella Vita, che quando i Riformati nello Stato di Lucca entrarono ne' Conventi di S. Cerbone, e del Borgo, non vi trovarono nè vigne, nè campi, nè oliveti da rinunziare, nè sconvenevole curiosità di edifizj, i quali più tosto hanno essi medesimi in forma più propria, e più civile ridotti: nè si sa, che vi trovassero da rinunziare, o rimovere verun' altra cosa contraria allo stato de' professori della purità della Regola Minoritica; ma ciò, che ivi entrando rinunziarono delle cose tenute dagli Osservanti, furono *alcune Offiziature alla Città, a San Lazzaro dell'Hospedale,*

(1) Pag. 260.

(2) Pag. 257.

spedale, *e a San Concordio*, e all' Offiziatura *del suddetto Oratorio* del Crocifisso del Borgo, *come poco confacevole alle Costituzioni della Riforma* (1): le quali Offiziature consistenti semplicemente in andarvi a dir Messa, ed averne la limosina, dal Sindaco Apostolico, o da altre idonee persone convertita in cose lecite a i Frati; niuno (che sappia io) ha mai detto esser contrarie allo stato de' professori della pura Regola Francescana, o sieno, o nò contrarie alle Costituzioni della Riforma. Che che sia delle gentili espressioni di quel Padre Minore Conventuale, che nel principio del libro delle *Ragioni Storiche* de' suoi ci diede a leggere (avvegnachè di nascosto) il suo nome, collocandolo sotto l' effigie di Monsignor Antonio Lucci, come riverente autore; dico dell' espressioni del P. Maestro Buonaventura Amadeo de Cæsare di Castrovillari, che antecedentemente sferzando, come per fianco, i professori della pura Francescana Regola, mostrò di stimare la sopraddetta costumanza di ricever le limosine delle Messe una specie di traffico, indegno di quei, che si vantano figliuoli primogeniti del Serafico Patriarca: se di essa, e non degli abusi particolari di essa volle allora parlare (a). Ove poi nella pagina 251. il P. Antonio siegue a dire, che i prefati Religiosi rinunziarono altresì *a tuttociò, che tende alla superfluità di queste, e di raccolte*, non credo, che altro abbia voluto significare, se non che i PP. Riformati ne' due predetti Conventi trovassero dagli Osservanti introdotta la consuetudine di far le questue, o mendicazioni di grano, vino, olio ne' tempi delle rispettive raccolte per li bisogni dell'anno. Ma che questa consuetudine (dove al giudizio de' Superiori deputati costa, che la mendicazione quotidiana non è bastante pel convenevole sostentamento de' Frati) non sia illecita a i professori della purità della Serafica Regola, già dichiarollo Clemente V. (2), e Giovanni XXII. nella più volte citata sua Stravagante *Quorumdam*; e nelle antiche leggi Farinerie fu imposta la pena di scomunica contro a quei Francescani, che illecita l' affermassero. Quindi è, che anche gli odierni Religiosi, abitatori de' due già detti Conventi, si sono indotti a fare queste congregazioni di grano, e di vino mendicato ne' tempi delle ricolte, e conservato per li bisogni dell' anno, senza temere, che in ciò ammettano superfluità.

(1) Pag. 251., e 260.

(2) Clementin. Exivi de Par.

XI. Per ultimo, che fuor del numero eziandio di questi Religiosi PP. Riformati possan' essere i veri osservatori della pura Francescana Regola, e vita, promessi da Gesù Cristo, si deduce dal non mai essere stato comandato da i Sommi Pontefici agli Osservanti il passaggio alla detta Riforma; quantunque da essi comandato siasi, e voluto, che gli Osservanti vivessero sul tenore della pura Regola, e delle leggi Francescane. Possono considerarsi le ordinazioni di Clemente VIII. fatte per la riformazione di tutti gli Ordini Regolari, e quelle di Urbano VIII., fatte

(a) *Qui mos dudum fuit etiam apud Latinos; etenim Fratribus suis, ut unicam duntaxat in eadem domo, licèt plures sint Sacerdotes, quotidie Missam celebrent, mandavit a quatuor solummodo sæculis S. Franciscus, affirmans illum esse morem Romanum. Seraphicus P. Franciscus non indevotus erat erga sacram Synaxim, sed hoc fortè sancivit, quia spiritu lumine prævidebat tot mercimonia contra observantiam suæ Regulæ futura a suis filiis, qui veros sui imitatores, veros primigenios se jactitant, & jactitari audent.* Pater Magister Bonaventura Amadæus de Cæsaris de Castrovillari, Minor Conventualis in suo opere, cui titulus *Hæreseologia* tom. 1. pag. 424.

fatte specialmente pel candore dell' Osservanza; e vedrassi, che quantunque molte cose s'inculchino da osservarsi, concernenti alla purità della vita Religiosa, e Minoritica, non mai con tuttociò si comanda il passaggio a veruna Famiglia Riformata: anzi avendo i Papi fatte varie particolari disposizioni per l'una, e per l'altra Famiglia, spettanti al governo, alla quiete, e carità scambievole degli Osservanti, e de' Riformati, han fatto conoscere di voler la Riforma senza il distruggimento della Famiglia Osservante. Siccome hanno approvata la recente Riforma più stretta soprannominata, senza obbligare i Riformati (onde ella nacque) ad abbracciarla; come nè anche gli obbligarono a passare tra gli Scalzi di San Piero d' Alcantara, i quali son certamente d' Istituto più rigido della Riforma d' Italia, avvegnachè i Riformati d'Italia, e gli Scalzi di Spagna tra loro convengano nel nome generico di *Frati Minori della più stretta Osservanza*. Onde conoscer potea il P. Antonio, che i suoi argomenti contro all' Osservanza servir possono agli Scalzetti di San Buonaventura di Roma contro la Riforma d'Italia. Ma tornando a proposito, la Famiglia Osservante, onde nacque la Riforma Italiana, non avrebbero certamente nè dovuto, nè potuto conservare i Papi, se tale stata fosse, che solamente tra i Riformati fossero, ed esser potessero i veri osservatori della purità della Regola, quali per obbligo della loro professione esser debbono gli Osservanti; conciossiachè in tal caso gli Osservanti tutti sarebbero stati tenuti a passare nella Riforma, per entrare nel numero di tali osservatori. Senza per altro maggiormente affaticarmi, lo stesso P. Antonio di Brandeglio nel consaputo suo libro fa conoscere, che la sua Religiosa Riforma non consiste nella sola pura osservanza della Regola, e vita Francescana, ma consiste nell' osservanza della Regola, e di molte particolari austerità, superiori, e aggiunte alla Regola, e vita Francescana. Essendochè nella pagina 251. descrivendo la vita religiosa, da' suoi primitivi Italiani Riformati menata nello stato di Lucca, fa saperci, che non solamente consisteva in alcune osservanze degne di esser praticate, anzi da porsi in pratica da tutti i professori della pura Francescana Regola; ma che in oltre *è certo, che o andavano scalzi, o al più portavano i zoccoli, chierica piccola, un solo Abito corto, grosso, stretto, e rappezzato, con una corda vile, e piccolo Mantello . . . assidui notte, e giorno in Chiesa, e Coro a i divini Offizi, lunghe discipline, mortificazioni . . . Tanto praticò la Riforma in quei tempi, e tanto era il rigore, e austerità di vita, che non stimandosi Riformato chi non andava carico di catene, e cilizj, molti si spaventavano dall' abbracciar l'Istituto.* Da queste cose ben vedesi, che questa, esemplare, cospicua, e santa Riforma ha avuti santi principj, zelantissimi professori, e spiriti veramente Serafici, ma che consisteva in più cose anche supererogatorie a tutti i Francescani, e che perciò fuori eziandio della predetta Riforma, e senza abbracciare i di lei rigori, nell' Osservanza stessa un buon Osservante può esser del numero di quei buoni Religiosi, che Cristo promise a San Francesco.

XII. Quanto migliore pertanto sarebbe stato il consiglio del P. Antonio

tonio di Brandeglio, se l'orme seguendo di più dotti Religiosi della Riforma stessa, o della più stretta Osservanza, impiegati avesse i suoi sudori per difendere l'Osservanza, che poi poi è sua Madre. Per questa gloriosamente faticò il P. Domenico *de Gubernatis* da Sospello Minor Osservante Riformato della Provincia di San Tommaso, facendole una dotta, e forte Apologia contra gli scritti del P. Franchini Minore Conventuale (1). Per questa il P. Fortunato di Sospello della medesima Riformata Provincia, nell' anno 1685. fece stampare in Lione l'Opera sua intitolata *Antiquioritas Franciscana ad libram historicæ veritatis examinata* (2). Di questa prese le difese il P. Casimiro nella storia della sua Provincia Napoletana de' Minori Osservanti Scalzi di S. Pietro d' Alcantara, ove chiama l' Osservanza sua Madre. E per questa finalmente i PP. della più stretta Osservanza di Fiandra, appellati i *Recolleti* (che sono veramente lo splendore dell' Ordine, la gloria dell'Osservanza, e la vera immagine de' Minori primitivi nella bassa Germania) più e più volte lodevolmente maneggiarono la penna, come il P. Pietro Marchant, il P. Giovanni Matare, e con più caldezza il P. Giacomo de Riddere nel suo ben dotto *Specchio Apologetico*, in cui fece sua degna impresa il difendere l' Osservanza, come da altre obbjezioni, così anche da tutte quelle, che contro essa formate furono negli Annali del P. Boverio: le quali in sostanza sono simili a quelle, che implicitamente venne facendo il P. Antonio di Brandeglio. Considerò sempre l'Osservanza più stretta, e ben conobbero i dotti nominati Apologisti, e tutti gli altri degni, e giudiziosi PP. della medesima ciò, che anche scrisse il buon Amico a Filalete Adiaforo nella sua lettera VIII. pagina 53. dell' edizione Lucchese „ che non son eglino separati dal Corpo dell' Osservanza, anzi „ insieme cogli Osservanti compongono una medesima Comunità, sono „ governati immediatamente da un medesimo Capo, a cui gli uni, e „ gli altri hanno il medesimo diritto; nè per cagione della Professione „ pura della Regola, e delle leggi essenziali v' ha tra loro anteriorità, o posteriorità, ma gli uni, e gli altri sorgono egualmente da „ un medesimo tronco; e finalmente hanno comuni in tutti gli atti „ pubblici le medesime prerogative. Ond' è, che negli Osservanti, e „ ne i Riformati è ugualmente diretta la successione da San Francesco, e solamente v' ha tra loro un' accidentalissima differenza nell' „ esterior disciplina un tantin più, o un tantin men rigorosa; per cagione della quale avendo i PP. Riformati aggiunta, o levata alcuna „ cosa all' antica disciplina dell'Ordine (come altre volte si è detto) „ sono in questo solo posteriori agli Osservanti, i quali per questo „ ottengono sopra di quelli una ignuda, e semplice precedenza nelle „ pubbliche funzioni. la quale suol darsi tra gli eguali „. E perciò si appropriarono essi dell' Osservanza i pregiudizj, e le offese; onde si mossero a difenderla come propria Madre, quale ravvisolla pur anche il P. Antonio di Brandeglio nella pagina 248. E Dio'l volesse pure, che siccome oggi così l'Osservanza stretta, che la più stretta, è tutta governata prudentemente da un solo ben degno Capo, cioè dal Reveren-

(1) Tom. 2. Orb. Seraph. lib. 6. cap. 18.

(2) Ibidem ad calcem tomi.

verendissimo P. Raffaello di Lugagnano della Riformata Provincia di Bologna, Ministro generale di tutto l' Ordine, così sempre per l'avvenire l'una, e l'altra Osservanza componessero talmente una sola Comunità che insieme formassero una sola Famiglia sotto il puro titolo di *Frati Minori*, e sotto le onninamente medesime antiche leggi, e senza veruna esterior distinzione di Conventi, di politia, di vestimenta, o di altro: così senza fallo si renderebbe più decorosa, e più sussistente questa loro Comunità.

XIII. Dunque (per tornare al filo, donde forse con troppo lunga digressione mi ritirai, dispiacendomi assai gli scorsi degli Scrittori domestici) ne' medesimi tempi, ne' quali dalla Congregazione Cappuccina, e dalla detta più stretta Osservanza facevasi per fervore di zelo, con una santa emulazione, come a gara nel riformare, abbreviare, e ristringere l'antico vestimento della Comunità Francescana, perseveravano i puri Osservanti nel mantenerlo secondo l'antica costumanza. Per la qual cosa nel cinquantesimosesto Capitolo generale dell' Ordine, celebrato nell' anno 1553., sotto il Ministro generale P. Clemente Dolera da Moneglia, che fu poi Cardinale, troviamo rinnovata in ordine alla qualità del panno la stessa ordinazione delle antiche leggi Farinerie. *Ordiniamo*, dicesi nel capitolo 2. degli Statuti allora fatti, *ordiniamo, che tutti i Frati si vestano di vestimenti vili, che non sieno in tal guisa preziosi, che possano essere notati di curiosità, nè tanto vili, e grossi, che cagionino orrore in chi li vede, e provochino a riso* (1). Laonde la Comunità Osservante, allorchè i PP. Cappuccini, ed i suoi Riformati, o sieno Religiosi della più stretta Osservanza, deposero l'antica forma, qualità, figura, lunghezza, e larghezza rispettivamente, delle parti dell'Abito, e del Mantello de' Francescani, fu ella diligente nel conservarla intatta, come ancora ne' dì nostri la conserva: che che si pensi il volgo ignorante, che talora, in vedendo la rigidezza delle vestimenta de' Cappuccini, o delle predette Riforme, falsamente si crede, che dagli Osservanti siasi deposta l'antica forma, e figura delle vestimenta Minoritiche, e siasi questa da i Cappuccini, e da i Religiosi Minori Osservanti Riformati ristabilita (2). Chi vorrà fare una giudiziosa riflessione a quanto scrissi, e sono per iscrivere in questo solo libro, conoscerà, che il vestimento della Comunità Osservante è a tenore delle leggi de' tre primi secoli dell'Ordine Serafico: dal qual tenore allontanasi il vestimento di coloro, che altra qualità di panno, altra corda, altra larghezza, o lunghezza si elessero, quantunque più degli Osservanti mostrino rigidezza, povertà, e umiltà; e che se di questi è commendabile il zelo di maggior rigore, non perciò hanno da tacciarsi, o riputarsi gli Osservanti come rilassati, quasi che discostati si fossero dall' antica forma dell' Ordine. Questo, come io dissi, è vero di tutte quelle parti di vestimento, che appartengono alla forma dell' Abito Francescano; ma in quanto al Mantello, se parliamo degli Osservanti delle Provincie d'Italia, non è vero; avendolo essi abbreviato a tenore delle Sambucane soprariferite leggi: onde il Mantello di questi in molti luoghi è un palmo più corto di quello degli antichi Francescani, che un sol palmo in circa era lontano da terra; nè conser-

(1) *Apud Chronol. Seraph. pag. 288. col. 1. ubi etiam renovatur ordinatio Benedicti XII. superius laudata cap. 3. num. 2.*

(2) *Vedasi la lettera 6. a Filalete Adiaforo della edizione di Lucca 1727. dalla pag. 206. sino alla p. 212.*

conserva la figura delle Cappe, o de' Piviali della Chiesa, giacendo sopra il collo rotondamente, ed essendo sùlle spalle alquanto più largo de' Piviali. Molto meno è vero del Mantello di alcuni Religiosi Osservanti, detti di Ritiro, i quali hanno introdotta una certa insensibile diversità di vestimento, usando una certa minore larghezza, e lunghezza di cappucci, di tonache, e di Mantelli: il che (parlando con ogni rispetto) non è pienamente commendabile; non consistendo la perfezione maggiore nella singolarità del vestire, anzi denotandosi l' armonia degli animi dalla uniformità dell' esteriore vestimento. Tanto mi piacque avvertire per chiarezza dell' opera, e per amore di verità.

XIV. Or tornando al nostro proposito, resta da conchiudersi, che se come l' Abito, così il Mantello de' Frati Minori de' tre primi Secoli esser dovette di colore grigio, o cinericio, nè tanto grosso come la sargia, o coperta da letto, nè tanto sottile come la rascia, o il panno fino; se bastava, che il detto Mantello fosse un solo palmo alto da terra, o non dovea nè essere lungo quanto la tonica, nè tanto corto, che o appena giungesse a coprire i ginocchi, o non gli passasse in conto veruno; manifesto è, che il Mantello dell' odierna Comunità Osservante a quello più si assomiglia, che il Mantello de' PP. Conventuali, e di altri Frati Minori, i quali, vivendo a tenore di particolari, e più recenti Statuti, nella forma del Mantello non si conformano agli Osservanti. Conciosiachè i Conventuali l' usano pieghettato intorno al collo, col bavero secolaresco, lungo al pari della tonaca, di panno, che non è vile, ma notabilmente civile, e, se non erro, di colore non naturale alla lana, ma piuttosto artificiale, nero anzi, che grigio, o cinericio. Gli altri Minori lo hanno troppo corto, e forse anche di panno troppo grosso, come fanno testimonianza eziandio gli occhi stessi, e le mani di chi ben vede, e tocca gli Abiti tuttavia conservati de' Santi Frati Minori de' predetti tre Secoli, e li confronta co i loro.

CAP. VII.

De' panni interiori de' Francescani vetusti.

I. L' Autore delle Ragioni Storiche ovunque contro all' evidenza tenta di far credere, che i suoi Conventuali nelle vestimenta si assomiglino a i Francescani de' tre primi Secoli più che gli altri Frati Minori, tratta soltanto della tonaca esteriore, del cappuccio, e delle calze, tacendo affatto de' panni interiori; pe' quali sa di certo, che i suoi non possono pretendere la vantata somiglianza, essendo eglino al di sotto vestiti, come i secolari, e non come i primitivi Minori. Tal cosa verrò io facendo conoscere in questo capitolo, mostrando, quali panni a' Francescani antichi fosse lecito di portare sotto la tonica esteriore, e quali nò. E mi protesto sul bel principio di prescindere dal caso di necessità; ben sapendo, che

questa non ha legge; e che laddove un Francescano trovasi astretto dalla medesima, col giudizio de' Medici, e coll' approvazione de' suoi Superiori, può servirsi della camicia, e di ogni altra veste interna, necessaria; conforme può portare scarpe intere, andare a cavallo, in calesso, e far altre cose non lecite regolarmente a i Frati Minori. Parlo fuori di necessità. E per trovare qual sorta d'interno vestimento si usasse da i Minoriti de i tre primi secoli, ricorro, giusta il solito, alle coloro leggi, sul tenore delle quali governavansi in detti secoli.

II. E prima di ogni altra cosa osservo, che nella santa Regola trattandosi delle vestimenta de' Frati, nel capitolo secondo, non si permette, che una tonica col cappuccio, un' altra di sotto senza cappuccio, il cordone, e le mutande (le quali, secondo San Buonaventura, ove fa la sposizione del secondo capitolo della Regola, possono essere o di lino, o di lana, a beneplacito di ciascheduno) (*a*): ed è famosa costumanza de' più celebri spositori della santa Regola di San Francesco d'intendere tali parole in tal guisa, che a i Frati Minori, fuori del caso di necessità, resti proibito l'uso di più che di due tonache, e di ogni altra sorta di vestimenti; come può vedersi dalle due celebri Decretali di Niccolò III. all'articolo quarto; e di Clemente V. all'articolo terzo, dalle sposizioni fattene da San Buonaventura, da' quattro antichi Maestri, da Ugone di Dina, dal P. Bartolomeo da Pisa, e da altri vetusti Francescani. Quindi è, che le antiche leggi Minoritiche, conformandosi allo spirito della medesima Regola, vietarono a i Frati Minori il vestirsi sotto la tonaca esteriore di altra sorta di vestimenti, salvoche di un' altra tonaca di lana, e delle mutande, e sotto gravi pene proibirono il portare la camicia, o cose simili.

III. Nelle Costituzioni Farinerie al capitolo secondo si legge, che se alcuno de' Frati Minori *porterà alla carne la camicia di lino, di bombagia, o di cotone, nel seguente pranzo debbà mangiare in terra, tenendo dinanzi per tovaglia, o salvietta, la camicia medesima: se poi ricaderà nel medesimo errore, issofatto sia privato di voce attiva, e passiva, e per lo spazio di un mese debba portare il cappuccio, come quello de' novizj* (*b*). Nelle Costituzioni Alessandrine dell'anno 1500., fatte, come si disse, per rimediare in qualche modo alle coscienze del vetusto rilassato Conventualesimo, furono concedute le camicie ancora bianche, ma con questo che fossero di lana; e ciò esser non potè, senza qualche dispensa sopra il rigore della Regola, da cui non si permettono che due toniche; ma questa dispensa fu stimata necessaria nelle circostanze di que' tempi tanto tiepidi, ed infelici: onde così hanno: *contuttociò il Capitolo generale, per ischivare l'immondezza, e perchè*

(a) Et brachas. *Quarum est necessitas manifesta in casibus innumeris propter humana miseria tegumentum. Istarum braebarum non tangitur qualitas, ut liceat Fratribus, si nolunt tangere lini delicias, braebis uti laneis, vel etiam cilicinis.* S. Bonav. in exposit. cap. 2. Regul. FF. Min.

(b) *Et si camisiam lineam, de bombice, vel de cotone ad carnem portaverit, in sequenti prandio in terra comedat, habens coram se camisiam pro tobalea, vel mantili: si verò relapsus fuerit, voce activa, & passiva ipso facto sit privatus, & per mensem probationis caputio puniatur.* Constitut. Fariner. cap. 2. penès Chronolog. Seraph. pag. 66. col. 1.

perchè i Frati non sieno di nausea a chi li vede, concede le camicie di lana, eziandio di colore bianco (a). Queste camicie di lana, stimo, che fossero concedute oltre la seconda tonica, permessa nella Regola, come più chiaramente apparisce dagli Statuti di Giulio II., ne'quali si scorge, otto anni dopoi, confermata la medesima dispensa, e concessione, a cagione delle stesse circostanze, con tali parole: *I Frati colla seconda tonica, e anche senza quella, possano in ogni tempo tenere sulla carne una camicia di stame, o di panno bianco, per conservare la pulizia* (b).

IV. Queste sono le leggi della Comunità Minoritica intorno a i panni interiori de' Francescani, fatte prima del Pontificato di Lione X., ne' primi tre Secoli Francescani. Ora veggiamole rinnovate, in quel che concorda collo spirito della Regola, dalla medesima Comunità composta di soli Osservanti, dopoi che Lione X. trasse fuori da essa i Conventuali. Nel Capitolo generale, cinquantesimosesto dall' incominciamento dell' Ordine, celebrato sotto il Ministro generale Dolera, si ordina: *Se alcuno porterà la camicia o di lino, o di bombagia, o cotone, nella prossima futura refezione, alla presenza di tutta la Comunità, mangi sulla terra, tenendo dinanzi per tovaglia la camicia: se poi ricaderà in questo mancamento, per un anno intero sia immantinente privato di voce attiva, e passiva: colla medesima pena sia castigato quel Frate, che senza espressa necessità, e licenza porta le pezze bianche* (c). Nel sessantesimo secondo, sotto il Ministro generale Fra Buonaventura da Cartagirone, spiegandosi più distintamente un tal punto, si dice: *Essendo manifesto per le dichiarazioni Apostoliche, e per la sentenza de' quattro Maestri, che i Superiori conceder possono a' Frati più toniche, ne viene di conseguenza, che pel passato siasi dubitato di tal cosa; cioè, se a' Frati sia lecito avere due toniche; laonde in tali cose intendendosi espressamente negato quel che non è concesso espressamente, perciò non sia lecito a i Frati avere le camicie di lino, o di lana, di bombagia, o di cotone, l' uso delle quali, leggiamo, che fu sempre vietato per le tradizioni antiche, e pe' regolari istituti de' SS. Padri* (d). E finalmente negli Statuti

(a) *Tamen ad pellendam sorditiem, ne sint stomacho videntibus, concedit Generale Capitulum camisias laneas, etiam albi coloris*. Constitut. Alexandr. ibi pag. 152. col. 2.

(b) *Et Fratres cum Tunica secunda, vel sine ea, possint omni tempore ad carnem portare camisiam stamineam, vel de panno albo propter munditiam conservandam*. Statut. Julii II. cap. 2. Particula 7. apud Firmamenta trium Ord. part. 3. fol. 5. col. 1.

(c) *Et si quispiam camisiam lineam, vel de bombice, aut cotonio portaverit, in proxima futura refectione coram Communitate, in terra habens coram se camisiam pro mantili comedat. Si vero relapsus fuerit, voce activa, & passiva ipso facto per annum integrum sit privatus: eadem pœna plectatur Frater ille, qui sine necessitate expressa, & licentia portat petias albas*. Constitut. Capituli Gen. 56. apud Chronolog. Seraph. pag. 288. col. 1.

(d) *Cùm verò ex declarationibus Apostolicis, & quatuor Magistrorum sententia manifestum sit, quòd Superiores plures tunicas Fratribus concedere possunt, consequens est, ea de re antea dubitatum fuisse, an scilicet duas tunicas Fratribus habere liceat; & ideo quidquid in his non est concessum explicitè, intelligitur denegatum expressè: ac propterea interulas, sive camisias lineas, vel laneas, de bombice, aut cotonio . . . quarum usum ex antiquis traditionibus, & regularibus Sanctorum Patrum institutis semper vetitum fuisse legimus, Fratribus habere non liceat*. Statuta Capituli Gen. 62. in citat. Chronolog. pag. 381. c. 2.

tuti Sambucani abbiamo : *I Frati senza necessità, e licenza non mai possano usare le camicie di lino, di lana, di bombagia, o di cotone, asciugatoj, o pezze di lino; l'uso delle quali cose fu sempremai aborrito dall' Ordine, e fu creduto per vietato negli antichi Statuti* (*a*).

V. Ecco per tanto dalla Comunità Osservante rinnovate le proibizioni della camicia, fatte dalla Comunità Minoritica, pria del Pontificato di Lione X., secondo lo spirito, e il senso della Regola di San Francesco. Quì per altro dal mio cortese, e timorato Lettore odo muovermisi due difficultà. La prima è: Se negli Statuti Alessandrini, e Giuliani, poco anzi allegati, viene conceduta a' Frati la camicia di lana ancor bianca, e viene questa proibita a' Minori Osservanti negli Statuti, fatti dopo il Pontificato di Lione X.; come può stare, che gli Osservanti abbiano semplicemente rinnovate le antiche ordinazioni, e non abbiano più tosto aggiunti nuovi rigori sopra quelli della Comunità Francescana de' tre primi Secoli? Rispondo a questa difficoltà, che, conforme io dissi, gli Osservanti posteriori al Pontificato di Lione X., ne' loro Statuti, rinnovarono le antiche ordinazioni, che erano secondo lo spirito della Regola, e non quelle, che erano contrarie alla Regola, o che erano dispense, concedute al vetusto estinto Conventualesimo, per la di lui tiepidezza, e non mai conosciute avanti la nata Conventualità. Tale appunto fu la camicia di lana, conceduta nelle Costituzioni Alessandrine dell' anno 1500., e nelle Giuliane dell'anno 1508. (la qual concessione fu poi espressamente rivocata da Urbano VIII.) (*b*). Laonde poichè dopo il Pontificato di Lione X. la Osservante Comunità dell' Ordine non avea più in se stessa i Conventuali, perciò ne' nuovi Statuti riproibì la camicia eziandio di lana, oltre la seconda tonica, conforme proibita quella veniva in tutte le vetuste Minoritiche leggi, e nella Regola stessa: sicchè ridusse le cose al primiero stato, in cui erano pria del nato Conventualesimo. E ciò fece prudentemente, essendo cessata in lei la cagione di tale dispensa, cioè, non avendo più in se stessa i Conventuali amanti di simili dilicatezze.

VI. La seconda difficoltà è: se agli Osservanti dalle proprie leggi, conformi allo spirito della santa Regola, proibite sono le camicie di lana; dunque non potranno essi portare le tonicelle, o le pezze di lana bianca, per difendersi dal freddo, e dalla immondezza, ma saranno astretti all' uso di una, o di due toniche, le quali abbiano fra di loro somiglianza, e quasi sieno della stessa lunghezza? Rispondo anche

(a) *Fratres . . . sine tali necessitate, & licentia assumere . . . unquam possint camisias lineas, vel laneas, de bombice, vel cotone, sudariola linea . . . . quorum usum Ordo semper abborruit, & sibi ex antiquis Statutis tenuit esse negatum.* Statuta Sambucana cap. 2. §. 9. num. 14.

(b) *Neque ejusdem Ordinis professores tertia tunica, seu camisia staminea, aut interulæ, sive sudariis, vel alia quacumque re contra ejusdem Regulæ tenorem, etiam in vim concessionis felicis recordat. Julii Papæ II. . . . . uti valeant . . . . prædictamque Julii prædecessoris nostri, & quascumque alias concessiones, sive indulta, tam per litteras Apostolicas, & motu proprio, quàm viva vocis oraculo, vel aliàs quomodolibet concessa, eidem Regulæ quomodolibet contraria, abrogamus.* Urbanus VIII. in Bulla *Sacrosanctum Apostolatus*, apud Sanctorum Commentar. in Statuta Ord. Min. de' Observantia cap. 2. Statut. 70. pag. 188.

che a questa difficoltà, e dico, che le camicie, tonicelle, o pezze di lana vietate sono agli Osservanti, quando si vogliano aggiugnere alla seconda tonica. Ma quando si vogliano far servire in luogo di seconda tonica, e sieno di panno di lana di tanta viltà, di quanta esser dee il panno delle vesti Francescane, la pratica de' PP. Riformati, e alcuni spositori della Regola, che ne trattano, ci fanno credere, che non sieno vietate Scrive il P. Santi Tesauro Cappuccino nella sua sposizione della Regola sopra il secondo capitolo, stampata in Roma nell' anno 1614., pagina 74. *Se il Frate in iscambio della tonica interiore si contentasse di portare una, o due pezze semplici, ch'è manco, non è dubbio, che per la Regola sarebbe lecito; poichè una pezza, o due pezze semplici sono manco d' una tonica: onde non si fa contro la povertà, anzi è secondo la povertà: nè manco è contro la forma dell' Abito.* Quel Religioso Francescano Riformato, che compilò la *Regola, testamento, e dottrina Francescana &c.* in assai piccolo libricciuolo, stampato in Lucca l'anno 1713., nella pagina 150. interroga: *E le pezze di lana possono usarsi?* Alla quale interrogazione risponde: *Non con la tonaca, ma in cambio di tonaca; ma devono essere di panno grossolano simile all' Abito, non di tal panno (benchè di lana) che nella sua qualità sia prezioso; perchè sarebbe contro l' altro precetto di vestirsi di panno vile, il che sta al giudizio de' Superiori.* Urbano VIII. nella Bolla *Militantis Ecclesiæ*, data per gl' Italiani della più stretta Osservanza Minoritica, nel dì primo di Ottobre dell' anno 1641, dice: *le particole poi di panno di lana possano da coloro portarsi, che in luogo della tonica le vorranno portare* (a). Non si oppone il P. Matteucci, come può vedersi nella sua *Scuola di Povertà*, titolo primo, consiglio ottavo, numero undecimo. Nè si oppone Innocenzo XI., il quale tuttochè nella sua Bolla *Solicitudo Pastoralis* dicesse, che i Frati Minori, da' quali si fa professione della purità della Regola, obbligati sono *a non servirsi di più vestimenta di quelle, che prescrive la Regola, cioè, di una tonica col cappuccio, e di un'altra senza cappuccio, della corda, e de' calzonetti, o sieno brache, perocchè ogni altra sorta di vestimento, oltre i predetti vestimenti (eccetto il Mantello, che fu lecito dal bel principio ancora della Religione) come le camicie, i sudarj, le tonicelle, e cose simili, è contra la Regola, se non vi sia una vera necessità, da approvarsi dal Prelato, la quale scusi dal precetto* (a): nientedimeno con quelle parole, *oltre i predetti vestimenti, ultra prædicta*, assai ci fece conoscere, ch'ei parlava di chi volesse portare tal sorta di vestimenti, quantunque di lana, oltre la seconda tonica, ed il mantello, cioè, di

(a) *Particulas verò ex panno laneo illi deferre possint, qui eis loco tunicæ uti voluerint.* Urb. VIII. in Constit. supra cit. in corp. apud Bullar. Rom. P. Angeli a Lantusca tom. 5. Bulla 274. Urbani VIII. pag. 391.

(b) *Ad non utendum pluribus vestimentis, quàm illis, quæ Regula præscribit, nempe una tunica cum caputio, & alia sine caputio, chorda, & femoralibus: nam aliud quodvis vestimenti genus, ultra prædicta (excepto mantello, ab initio Religionis licito), ut indusia, seu camisia, sudariola, tunicella, & similia, sunt contra Regulam, nisi adsit vera necessitas excusans a præcepto per Prælatum approbanda.* Innoc. XI. in Bulla *Solicitudo Pastoralis*, apud Matthæucci Official. cur. Eccles. cap. 17. num. 5.

di chi non contento di portare una tonica col cappuccio, ed insieme un' altra senza cappuccio, volesse di più portare una tonicella, o cose simili. Per fine sopra la stessa materia è da ascoltarsi San Buonaventura, che nel capitolo secondo della sposizione della Regola dice: *Ma perchè per la onestà della Religione è necessario, che la tonaca esteriore nella lunghezza, e nella larghezza sia differente dall' altra, o dalle altre, il Beato Francesco divise in due toniche il necessario vestimento, intendendo in una la veste esteriore, acciocchè i Frati sieno coperti di cappa; e nell' altra s' intende ogni vestimento manifestamente necessario al corpo* (a), supponendo per altro sempre, come appresso egli spiega, che per portare qualche altra cosa, oltre le due tonache, ci voglia la necessità, e la licenza del Superiore (b). Per altro con tutte le sopprallegate sentenze, e sposizioni, a me sembra più proprio, e più conforme alla Regola l' usare per tonaca interiore un vestimento, che abbia figura di tonaca, sì perchè non con altro nome, che di tonaca viene permessa nella Regola, sì perchè collo stesso nome dagli antichi spositori è sempre appellato ciò, che i Francescani possono lecitamente senza dispensa portare sotto la tonaca esteriore (c). Non intendo però di censurare l' altrui pratica, o parere.

VII. Ma in tal materia trattenuto già già forse mi sono più del bisognevole. Torniamo dunque al nostro proposito, e dalle soprariferite leggi de' tre primi secoli Francescani conchiudiamo, che la camicia non di lana, o la camicia di lino, fu sempre non lecita a' Frati Minori della vetusta Comunità dell' Ordine; onde da essi non potè portarsi fuori del caso di necessità. Negli Statuti degli odierni Minori Osservanti è similmente dichiarata non lecita, nè può da questi usarsi fuori del caso di necessità, ne' termini della Costituzione Innocenziana sopprallegata, ed a tenore delle antiche leggi dell' Ordine. Ma da i Minori Conventuali regolarmente sotto la tonaca esteriore si porta la suddetta camicia, con tutte le altre vestimenta secolaresche. Dunque ancora nella qualità, nella figura,

(a) *Sed quia pro Religionis honestate necessarium est exteriorem Tunicam in longitudine, & latitudine ab alia, vel aliis differre, necessarium vestimentum Beatus Franciscus in duas divisit Tunicas, in una intelligens exteriorem amictum, ut Fratres cappa tegantur, in alia intelligitur omne corpori manifestè necessarium vestimentum*. S. Bonav. in exposit. cap. 2. Regulæ Fratrum Minorum.

(b) *Dicit ergo* (S. Franc.) *sic in Regula*: Et illi, qui jam promiserunt obedientiam, *professi scilicet*, habeant unam Tunicam cum Caputio; *in qua habitus intelligitur*: & aliam sine caputio, qui voluerint habere. *In alia Tunica sine caputio intelligitur secundùm statuta Ordinis Tunica simplex, vel repetiata, nec debent plures haberi inferiùs a professis præcipuè, nisi de Superiorum arbitrio, quibus Regula committit talium sollicitudinem, secundùm loca, & tempora. Dicit autem*: qui voluerint habere; *quia varia sunt corporum robora, & multùm differentes diversarum intemperies regionum*. S. Bonav. loco laud.

(c) *Vilitatem autem vestium tam habitus, quàm interiorum Tunicarum &c.* Clementin. *Exivi* §. *Præterea. Tam habitus, quàm etiam ipsorum caputia, ac interiores Tunicæ, quibus Fratres dicti Ordinis Minorum induuntur*. Constitut. Benedicti XII. cap. 5. *De quo communi panno . . . Fratres omnes . . . tam interiùs, quàm exteriùs induantur*. Ibidem. Vide etiam Extravagant. Joannis XII. *Quorumdam exigit &c.* Hugonem de Dina, Barthol. de Pisis, & alios in exposit. Regulæ FF. Min. cap. 2.

figura, e nell'uso de' panni interiori, l'odierna Osservante Comunità si conforma alla vetusta Comunità Minoritica de' suoi tre primi secoli, e non già l'odierna Comunità Conventuale.

CAP. VIII.

Della Cherica, e della Barba de' Frati Minori de' tre primi secoli Francescani: e chi in dette cose più si conformi loro.

I. Conviene trattare anche di questi due punti, nel primo de' quali è differenza tra gli odierni PP. Conventuali, e gli odierni Osservanti, eziandio ne' dì nostri; e nel secondo, se non vi è generalmente, almeno vi fu cinquant'anni a dietro, ed alcuni Conventuali tuttavia ritengono la costumanza di nudrire nel mento la lunga barba, il che non fanno gli Osservanti, se non che quando sono Missionarj, o abitano nelle terre degl' Infedeli.

II. Dunque per quello, che spetta alla Cherica, mi rimetterò alle antiche pitture copiate nel *Fiume del terrestre Paradiso*, ed a qualunque altra pittura antica, rappresentativa de' Frati Minori della vetusta Comunità Francescana, nelle quali tutte vedesi, che la Cherica de' Francescani di quella età era larga tre dita in circa, a tenore delle Costituzioni Farinerie (1) della Comunità vetusta, e delle Sambucane (2) degli odierni Osservanti: era rasa di sopra, e di sotto, come quella degli Osservanti, e non già rasa nella sola parte superiore della testa, e di sotto cimata soltanto colle forbici, com'è quella de' PP. Conventuali. Quindi senz' altro potrassi dedurre, che nella Cherica non gli odierni Conventuali, ma bensì gli odierni Osservanti agli antichi Francescani più si assomigliano.

III. Per quello poi che spetta alla barba lunga, usata quasi comunemente nel passato secolo da' PP. Conventuali, e oggi ancora mantenuta da alcuni di essi, evvi, o fuvvi forse chi la stima come per uno de' caratteri, co' quali dimostrare si possa, che un qualche antico Minorita sia stato de' Conventuali più tosto, che degli Osservanti. Perciò nella sentenza del Vescovo di Anagni sopra il culto immemorabile del B. Andrea Conti, fra gli altri motivi, che il potevano far credere Conventuale, si addusse, che nella Chiesa di Santa Maria del Piglio è dipinto *colla barba a scopetta bianca*; alla qual pittura l'odierno dottissimo Sommo Pontefice, allora degnissimo Promotore della Fede, oppose un' altra pittura del medesimo Beato, esistente nella sagrestia di Santa Croce di Firenze, e fatta da un discepolo del Giotto, la quale *ha la veste da Minore Osservante, non ha barba, nè calvezza* (3). Perciò i medesimi Conventuali in Roma nella loro Basilica, detta de' *Santi Apostoli*, fecero dipingere San Buonaventura, il B. Andrea Conti, ed il B.

(1) *Apud Chronol. Seraph. pag. 66. col. 2.*

(2) *Cap. 2. §. 10. num. 3.*

(3) *Vedasi la prefazione.*

il B. Andrea Caccioli con lunga barba. Sarà dunque mia non vana impresa in questo capitolo andare investigando, se questa lunga barba, che pretendesi usata da' Santi vetusti Minori, per farli tutti Conventuali, sia stata veramente da essi usata; ovvero, se la vetusta Comunita Francescana, e così ancora i suoi più illustri Religiosi, abbiano avuta la costumanza di radersi la barba, come costumano, e sempre costumarono i Minori Osservanti ne' paesi de' Cristiani.

IV. Per la qual cosa premetto coll'erudito P. Lodovico Tomassini nella sua *Disciplina Ecclesiastica antica e novella* (ove di ciò, che dirò, apporta egli le prove) che molti Apostoli, e discepoli del Signore tennero costumanza di radersi la barba, e principalmente il Principe degli Apostoli San Piero, almeno da che per ischerno gli fu rasa da' Pagani (1), come testificano le sue sante immagini, dalle quali sempre rappresentasi colla barba rasa. Di quì talvolta nacque il grande errore, che si ebbe mai sempre nella Chiesa occidentale contro alla lunga nudrita barba, e chioma. Conciosiachè San Girolamo altamente biasimolla in alcuni Monaci, da lui detti *insani*; ed i Concilj di Cartagine quarto, e quinto, con altri molti celebrati in varj tempi, ed in varie Provincie dell' Occidente, e riferiti tutti nella mentovata *Disciplina*, la fulminarono con gravi proibizioni, con varie pene, e ancora colla scomunica da vibrarsi contro a i Cherici, che contumaci fossero nel nudrirla (2). Quindi è, che tra i Romani Pontefici il primo, di cui si racconti, che se la facesse crescere, e lunga la portasse, fu Giulio II. negli ultimi anni della sua vita (3): imperocchè quando l' Antipapa Felice V., eletto nel Conciliabolo di Basilea, pontificalmente vestito, vedere si fece colla barba lunga, come da lui soleva portarsi pel passato nel suo Romitaggio, parve questa *una cosa nuova, e non conforme alla nostra Religione*; *onde persuaso dagli amici se la fece radere*, come racconta Agostino Patrizj Canonico Sanese (*a*) nella storia, che fece di quel Concilio. Laonde prima dal Pontificato di Giulio II. (che che si dicessero i Greci, da' quali si riprendevano i Latini, perchè questi avessero i Cherici colla barba rasa, come fa saperci Niccolao Papa primo (*b*) nella sua Pistola scritta ad Hincmaro) la lunga nudrita barba tra i Cherici Occidentali era di tanto biasimo, che San Bernardo nel sessantesimo settimo (65.) sermone sopra la Cantica, citato dal sopraddetto Tomassini, se ne servì per dipingere le costumanze vituperevoli de' Cherici di alcune Sette ereticali (4); e un Cardinale di Avignone la

(1) *Vide Epistolas Ecclesiasticas Pompei Sarnelli tom.* 1. *Epistola* 12. *ubi hac de re multa leguntur.*

[2] *Thomassin.* Discipl. vet. & nov. tom. 1. de Benef. *lib.* 2. *cap.* 37. *n.* 10. *cap.* 38. *n.* 2. *cap.* 40. *n.* 3. *& cap.* 41.

(3) *Ibid. cap.* 41. *n.* 6.

(4) *Ibid. cap.* 41. *n.* 6.

(a) *Dum Felix V. Antipapa, scilicet Amadeus de Sabaudia, postridie Ripalia e solitudine eductus Torantum Pontificali pompa perducitur, ubi Pontificalia tractare cœpit, & in vigilia Nativitatis Christi, cùm vesperis interesset, sacris vestibus ornatus, & barba sua videretur multis res nova, & Religioni nostra minimè quadrans, amicorum suasu barbam rasit.* Apud Labbè in collect. Concilior. tom. 18. col. 1391. litt. E.

(b) Græci Latinos *quin & reprehendere satagunt, quia penès nos Clerici barbas radere suas non abnuunt.* Nicolaus Papa primus Epistol. LXX. ad Hincmarum, & cœteros Episcopos in Regno Caroli, apud Labbè in collect. Concil. tom. IX. col. 1489. litt. D. Consulendus etiam de hac re Eminentissimus Fr. Laurentius Cardinalis Cozza, olim totius Ordinis Minorum Generalis Minister, in sua *Histor. Polemica de Græcorum Schismate* tom. 2. part. 3. cap. XII. a n. 358. usque ad n. 365.

la oppose contro al Cardinale Bessarione barbuto alla greca, come se la costui lunga barba fusse una sufficiente cagione, per la quale non dovea esser fatto Sommo Pontefice (1); e San Gregorio VII., avendo costretto l'Arcivescovo di Cagliari a radersela, e a farla radere a tutto il suo Clero, sotto pena della confiscazione de' beni, così poi ne scrisse: ***Abbiamo costretto, che conforme il Clero di tutta la Chiesa Occidentale, dallo stesso incominciamento della Fede Cristiana, tenne la costumanza di radersi la barba, così ancora il vostro Arcivescovo se la radesse*** (2). Ne' tempi dello scisma, terminato nel sacro Concilio di Costanza, e ne' posteriori alla peste dell'anno 1348., tra le altre rilassatezze del Clero, avendo preso piede anche quella di nutrire la barba, deplorolla tra i capi di rilassata disciplina il gran Gersone (3); e San Carlo Borromeo, per istirpare, dalla sua Diocesi almeno, un tale abuso, scrisse una lettera Pastorale piena di zelo al suo Clero, in cui affermò, che il radersi la barba è secondo lo statuto del quarto Concilio Cartaginense, e di San Gregorio VII., ed è secondo l'uso antichissimo di tutta la Chiesa Occidentale, osservato fino a i tempi suoi principalmente nella Chiesa di Milano, della qual cosa (ei soggiunse) fanno fede le antichissime tabelle dipinte (4).

IV. Dalle quali cose apparisce non solamente l'antichissima, e generale usanza del Clero della Chiesa Occidentale di radersi la barba, ma di più, che questa usanza era stimata un capo importante di Ecclesiastica disciplina. Il che confermasi eziandio dal non mai essersi abbandonata, con tutti gli strepiti de' Greci; conciosiachè, oltre i notissimi contrasti, che tra l'una, e l'altra Chiesa si accesero in tempo di Fozio, leggesi, che nel Secolo XI. risvegliossi più ardente questa lite: la quale vie più s' infiammò nella disputa stessa, che ne fu fatta in Constantinopoli tra i Greci, ed i Latini, difendendosi le parti Latine dall'egregio Cardinale Umberto, e tant'oltre avanzata essendosi la pertinacia de' Greci, che per testimonianza del Cardinal Baronio all' anno 1054. ***nutrendo essi i capelli, e la barba, non ricevevano nella loro comunione coloro, che, secondo la istituzione della Chiesa Romana, si tosavano la chioma, e si radevano la barba***. Per ovviare a tanti disordini la Chiesa Romana punto non si mosse ad abbandonare l'antica sua consuetudine; anzi pochi anni dopoi, nello stesso secolo, San Gregorio VII. volle, che a forza si radesse la barba al Clero di Sardegna; e nel Canone 10. di un Concilio Tolosano dell'anno 1119., nel principio del secolo seguente, sotto pena eziandio di scomunica proibito venne il nutrimento della barba a i Cherici di Occidente (5). Non restò tuttavia senza freno la insolenza di Michele Cerulajo Patriarca di Costantinopoli, da cui erano state risvegliate queste controversie; imperocchè Pietro Patriarca di Antiochia prese le difese della Chiesa Romana, gli scrisse lettere ben risentite, e riconvenendolo, tra le altre cose, diceva: ***Se i Greci radono il vertice della propria testa, e stimano assaissimo questa corona, perchè è la effigie di quella, con cui da i Pagani fu schernito San Piero, possono parimente i Latini radersi la barba, perchè fu altresì a San Piero in ischerno rasa da' Pagani*** ***la***

(1) Ibid. loc. cit.

(2) Lib. 8. Epist. 10. ap. eund. cap. 41. n. 1.

(3) Thomass. cit. cap. 41. n. 6.

(4) Apud eund. loc. cit. n. 5.

(5) Apud eundem cap. 42. n. 4. & cap. 41. n. 2.

la barba (1) (*a*). Nel tempo del Concilio di Firenze fu rimessa in campo questa medesima causa da' Greci; e Gennadio, che fu poi Patriarca di Costantinopoli, facendo l'Apologia del detto Concilio, rinfacciò a i Greci la vanità de' loro lamenti, così scrivendo: *Volete tanto riprendere il Pontefice Romano; e perchè? perchè è Latino, e rade la barba ... Non perchè sia peccatore voi ricusate di ubbidirli, ma perchè è Latino, e tosa la barba* (2). Il radersi la barba per tanto era una cagione dello scisma de' Greci, e, ciò non ostante, la Chiesa Romana non depose l'antica usanza di far radere la barba al Clero Occidentale, anzi si seguitò ad inculcare ne' seguenti Sinodi particolari. Nel tempo del Concilio di Laterano, celebrato sotto Lione X., nell' anno 1514. l'Arcivescovo di Guesna Giovanni Lasco presentò a questo Concilio un catalogo di errori approvatissimi tra i Moscoviti, ed i Russiani, tratto da i fonti Greci, tra i quali errori leggevasi: *Dicono*, cioè, i Greci della Moscovia, e della Russia, *che i Cristiani peccano mortalmente radendosi la barba*. E nondimeno nel secolo medesimo più Concilj Diocesani, riferiti dal Tomassini, e quel che più rileva, il medesimo Lateranense Concilio sotto Lione X., rinnovarono a' Cherici della Chiesa Occidentale la proibizione del nutrimento della barba, quasi nulla fossero tutti gli scandali, e le maldicenze de' Greci contro alla Chiesa Latina, rispetto alla perdita, che avrebbe questa fatta, se mossa dalle coloro strida, deposta avesse l'antichissima sua disciplina circa questo punto (3). Era dunque un punto di molta premura nella Chiesa, se, neppure per acchetare una volta tanti precipitosi romori, e tante pericolose discordie, non si volle da essa perdere.

(1) Apud eund. cap. 42. n. 4.

(2) Ibid. num. 5.

(3) Ibid. num. 5.

V. Premesse tali cose generalmente del Clero della Chiesa Romana, e di tutto l'Occidente, aggiungo, che, per quanto ci fanno credere i documenti Francescani, non meno biasimevole fu la lunga nutrita barba eziandio tra i primitivi Frati Minori, nè meno degli altri Cherici Occidentali furono questi osservanti di un tal punto di antichissima, e nell' Occidente comunissima disciplina Ecclesiastica. Imperciocchè nella prima parte delle loro Croniche (4) io così trovo scritto: „ Per il contrario avea il P. San Francesco infinito dispiacere quando „ sentiva, che alcuno avesse data mala edificazione al prossimo: onde „ essendogli detto, che un Vescovo avea ripreso non so chi Frate de' „ suoi, per averlo veduto fare CERTE SINGOLARITA', che aveano dell' ippocrita, come il FARSI CRESCERE LA BARBA, & „ altre cose, che non stavano bene a un Frate Minore, si levò in „ piedi, e con le mani giunte lagrimando disse: Signor Gesù Cristo (che „ eleggeste 12. Apostoli, e tra essi ne fu un traditore, e così fu dannato, e gli altri predicarono per tutto il Mondo la vostra Santa „ Fede con parole, & opere sante, e buone, e ora ricordandovi in „ quest' ultima ora della vostra Misericordia, vi compiaceste di piantare „ la Religione de' Frati Minori in ajuto della vostra Chiesa, & in „ servizio della vostra santa Fede, e del vostro Evangelio) provedete „ per

(4) Cron. part. 1. lib. 2. cap. 25. n. 68.

(a) Vid. *Hetrusca Pietatis origines, sive de prima Thuscia Christianitate* Clariss. viri Francisci Mariæ Florentinii nobil. Lucen. cap. 12. in fin.

„ per vostra pietà, perchè se questa Religione, in cambio di buon „ esempio, darà scandalo, chi vi soddisfarà per lei? E però spinto „ dal zelo dell' onor d' Iddio, e della salute delle anime, stendendo „ il braccio dritto, con abbondantissime lagrime disse queste parole: Si„ gnore, e Padre nostro, da voi, e dalla vostra corte Celeste, e da „ me vostro picciol servo, sieno maledetti tutti quei Frati, che per il „ loro malo esempio, e per le loro male operazioni distruggeranno „ quello, che voi avete edificato per mezzo de' vostri veri Frati Mi„ nori „. Da questa maledizione Serafica, data dal Santo Padre in tale congiuntura, può conoscersi, quanto egli avesse in orrore la *singolarità* di quel Frate, che per la barba lunga (indizio allora d' ipocrisia) e per altri difetti, meritò di esser ripreso da quel Vescovo. D' ipocrisia parimente fu giudicato segno una simile singolarità in Frat'Elia, allorchè per le istanze contro ad esso fatte da Sant' Antonio da Padova, deposto dal Generalato, si ritirò nel Romitorio di Cortona, ove, tra le altre sue affettazioni di santità, *si lasciò crescere i capelli, e la barba* (a).

VI. E quantunque contro al nutrimento della medesima non abbia io trovate alcune ordinazioni nelle più antiche leggi della Comunità Francescana (segno manifesto, che di dette ordinazioni allora non vi era necessità; sì perchè bastavano le continue premurose istanze della disciplina Occidentale del Clero, dalle quali si rinnovavano le antiche generali ordinazioni, fatte su questo punto; sì ancora perchè non era facile il trovare tra i Frati Minori chi dalla comune disciplina dell'Occidente si allontanasse) contuttociò nel terzo Francescano secolo una tale ordinazione si legge negli Statuti Papali, detti di Giulio II., ivi comandandosi, *che i Frati non nutriscano chioma, nè barba* (1), *Fratres comam, vel barbam non nutriant*. Non credo già, che il Ragionista vorrà affermare, che gli Autori di quegli Statuti volessero nella Comunità vetusta introdurre questa nuova usanza, e far tagliare i capelli, e radere la barba a tutti i Frati Minori, contro alla costumanza di tutti i loro secoli antecedenti. Questa pacifica forma d' inculcare un tal comandamento ognuno ben vede significare, che il radersi la barba non era una usanza da introdursi allora, ma bensì era l' antica usanza de i Frati Minori; la quale dovette allora confermarsi con tale Statuto, forse perchè, tra le altre rilassatezze di quel vetusto Conventualesimo, qualche Francescano in que' tempi si faceva lecito di lasciarsi ancora crescere la chioma, e la barba, imitando in tal fatto il costume di alcuni altri Cherici, che per cagione di rilassata disciplina, da Gersone compianta di sopra, incominciarono dopo la peste dell' anno 1348., e ne' tempi del poi seguito scisma, a fare lo stesso.

(1) *Cap. 1. partic. 6. ap. Firmament. 3. Ord. par. 3. fol. 4. a terg. col. 1. & 2.*

[a] *Frater Elias* (a Generalatu depositus a Gregorio IX.) *maximam humilitatem finxit tam Papa, quàm Fratribus, ut quasi videretur in alium virum esse transformatum: & dimisit barbam crescere, & capillos capitis, assumensque habitum despectum . . . ivit Cortonium, maximamque ibi finxit sanctitatem*. Legend. trium Soc. S. Franc. in cap. cui titulus: *qualiter Fr. Elias fuit Generalis Minister*.

VII. Ma quando anche il mio Ragionista precipitar volesse in un tanto sproposito, avrei tuttavia maniera di smentirlo, con altri documenti mostrando, che i Francescani della Comunità primitiva non aveano il costume di nutrire, o di portare la barba lunga, come prima di questo secolo si portava quasi da tutti, ed oggi si porta per anche da alcuni Padri Minori Conventuali. Essendocnè, come sopra si osservò, nella Cronica Minoritica, un tal costume d'un Frate Minore, contemporaneo a San Francesco, fu stimato *una singolarità, che non stava bene a un Frate Minore*, e perciò ne fu ripreso; dunque la Comunità Minoritica non la portava. Nelle stesse Croniche abbiamo, che i cinque Santi Protomartiri dell'Ordine Francescano, cioè, Berardo, Pietro, Adjuto, Accursio, e Ottone, allorchè mandati dal Serafico Patriarca se ne andavano verso il Regno di Marocco, dove poi patirono il Martirio, passando per la villa di Alenquer, furono benignamente ricevuti dalla Infanta donna Sancia, figliuola di Don Sancio II. Re di Portogallo, la quale, mentre volevano essi partire per Marocco, *li fece vestire da secolari, sapendo, che altrimenti i Mori non gli avrebbero lasciati entrare nelle Terre .... e però TANTO GLI FECE SOGGIORNARE, CHE CREBBE LORO LA BARBA* (1). Ma non vi sarebbe stato bisogno di questo lungo soggiorno, per aspettare, che crescesse loro la barba, se quei cinque Santi Religiosi, quando tra i Frati Minori abitavano ne' Paesi de' Cristiani, fossero stati soliti portare la barba lunga. Dunque nella primitiva Comunità dell'Ordine, anche in tempo di San Francesco, i Frati non tenevano la barba lunga nel volto. Di più in altri libri abbiamo, che i Frati Predicatori, ed i Frati Minori, che sotto il Pontificato di Onorio III. ne'principj de' loro Istituti stavano alla pesca delle anime in Marocco fra i Barbari, per sicurtà delle proprie coscienze, e per provvedere alla propria riputazione, dimandarono a questo Sommo Pontefice alcune dispense, tra le quali era quella di poter nutrire la barba. Onorio compiacendo a i loro desiderj, diede in luce il Breve *Ex parte vestra &c.* indirizzato a i sopraddetti Religiosi, nel quale si legge (a). *Con provido consiglio alle volte voi mutate l'abito, NUTRITE LA BARBA, e la chioma ..... E non potendo in quella terra* (de' Barbari) *trovare graziosamente di che vivere, la urgente necessità vi costringe a ricevere caritativamente, ma con moderazione, i danari: LAONDE TALI COSE ESSENDO CONTRA GLI STATUTI DELL'ORDINE VOSTRO* (b) umilmente

(1) *Cronich. part. 1. lib. 4. cap. 4. n. 4.*

(a) *Provido consilio interdum mutatis habitum, BARBAM NUTRITIS, ET COMAM .... Cùmque in terra illa gratis non possitis victualia invenire ... urgens necessitas vos compellit charitativè recipere, sed parcè, denarios. Unde cùm hæc sint contra Ordinis vestri Statuta .... humiliter postulastis, vestra super his a Sede Apostolica subveniri conscientia, atque famæ. Cùm igitur .... Nos laudabile opus vestrum, piumque propositum attendentes, vestris supplicationibus inclinati, super prædictis vobiscum in illis regionibus, quandiu præscripta vos arctat necessitas, & invitat utilitas, misericorditer dispensamus &c. Dat. Laterani 16. Kal. Aprilis ... anno 10.* Apud Vvading. tom. 2. edit. Rom. ad ann. 1226. n. 64 pag. 161., & in Orb. Seraph. tom. 1. de Missionibus pag. 558.

(b) *Præcipio firmiter Fratribus universis, ut nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant per se, vel per interpositam personam.* Regul. FF. Min. cap. 4.

Eum-

mente chiedeste, che sopra le medesime dalla Sede Apostolica si provvedesse alla vostra coscienza, e alla vostra fama .... Noi per tanto dispensiamo con voi sopra le predette cose fin tanto che vi costringe la predetta necessità, e v' invita in tali paesi la predetta utilità. Che se i Minori, ed i Predicatori ebbero bisogno di questa dispensa, manifesto egli è, che nè l'una, nè l'altra di quelle due sacre Comunità nutriva la barba; come argumenta eziandio il P. Vvadingo all' anno 1226. num. 64. tom. 2. pag. 161. dell' edizione Romana. Per ultimo prego ad avvertire, che quantunque tutti gli ordini Cattolici prestare debbano ubbidienza alla Chiesa Romana, ed al Sommo Pontefice, nondimeno l' Ordine Francescano più specialmente, che ogni altro, fa professione di essere sempre ubbidiente, e riverente verso tal Chiesa, e tal Pontefice, avendo spesso a i suoi Minori una simil cosa il Santo Patriarca raccomandata. Or se la Chiesa Romana, ed i Sommi Pontefici, massimamente ne' primi due Secoli Francescani, aveano in orrore il nutrire la barba, se lo proibivano al suo Clero tutto, se lo punivano; poca riverenza sarebbe stata quella de' primitivi Minori, se accordandosi essi coll' uso de' Greci contro alla disciplina de' Latini, avessero voluto portare la barba lunga, senza raderla, e senza neppure tosarla. Questo aggiungo, perchè per accordarsi col costume Latino necessario non era, che sempre col rasojo si radessero la barba: bastava eziandio il farsela tosare colle forbici; tanto più, che non sempre è pronta la comodità de' barbieri, che *gratis* vogliano radere la barba. E di qui può accadere, che qualche volta sia stato veduto ne' paesi Cristiani, specialmente ne' viaggi lunghi, alcun Religioso Francescano di barba, cresciuta sì, per non essersela fatta tagliare da qualche tempo notabile, ma non già nutrita a bella posta. Il che nulla osta a quanto si disse: conforme, giusta il dire di Monsignor Sarnelli nel tomo primo delle sue lettere Ecclesiastiche, lettera 12. scritta su questo punto *al Signore Abbate Camillo de' Notarj*, contro alla costumanza del Principe degli Apostoli di andare senza la lunga a bella posta nutrita barba *non ostano le Immagini di San Pietro, che barbate si veggono; perciocchè avendo egli santificato le carceri, in quelle non potea adoperar barbiere; anzi chi ben considera la barba delle sue Immagini, vedrà esser barba cresciuta ad un volto raso, per esser corta, ed uguale in giro* (1).

(1) Pag. 55.

VIII. Non vi è ora incomodo veruno nel persuadere ad un animo disinteressato, che la vetusta Comunità Francescana non mai ebbe la costumanza di nutrire la barba, come fanno i Sacerdoti Orientali, anzi è già persuaso nelle premesse osservazioni. Dalle quali altresì può rac-

Euntes ad prædicationis officium exercendum, vel aliàs itinerantes, aurum, & argentum, pecuniam, aut munera (excepto victu, & necessariis indumentis, & libris) nec accipient, nec portabunt. Constitutiones Fratrum Ord. Præd. distinct. 2. cap. 13. *de Itinerantibus*, edit. Rom. 1650. *pag. 226. col. 2. Declaramus hæc omnia ita esse intelligenda, ut ne fiant sine licentia Prælatorum ..... sicut fuit declaratum Romæ 1558.* Ibidem pag. 227. col. 1. vid. Thomam Cantipraten. lib. 2. de Apibus cap. 10. n. 8. apud Vvad. tom. 2. edit. Rom. ad ann. 1235. pag. 407. n. 33.

raccoglierfi, che la lunga barba a bella posta tenevasi da quei soli Frati Minori, che abitavano tra gl' Infedeli, come appunto anche ne' dì nostri la tengono quei Minori Osservanti, che abitano ne' luoghi di Terra Santa, o che destinati sono alle Missioni tra gl' Infedeli. Dunque e nel farsi la Cherica, e nel radersi totalmente la barba, i Minori Osservanti odierni si conformano all'uso della primitiva Comunità Francescana; dal quale uso si allontanarono gli odierni PP. Minori Conventuali, o non radendo sotto la corona Chericale i capelli, o non tagliando, ma nutrendo la barba alla greca, come per lo più tutti facevano nel passato secolo, e oggi tuttavia fanno alcuni pochi Conventuali.

IX. Potrà quì tornare in battaglia il Ragionista, obbiettando le figure di alcuni Santi Francescani, ove questi rappresentansi vestiti da Conventuali, e talvolta eziandio colla barba, vantando, come fa nella prefazione del suo volume, *il possesso di tutto l'Orbe di pignere, e scolpire Conventuali i medesimi Santi*: potrà rammentarmi le parole di San Gregorio, che scrisse, *somministrarsi agl' idioti dalle pitture quello, che a chi legge si somministra dalle scritture*. Ma io gli risponderò, che quest' Orbe si ristringe a molto poco terreno; stantechè gli antichi Santi Minori per lo più si veggono dipinti da Minori Osservanti, e non da Conventuali: e ne cito in testimonio le copie autentiche riportate da' Conventuali nel *Fiume del terrestre Paradiso*, e le pitture antiche de' Claustri, delle tabelle, e degli Altari de' loro medesimi Conventi. Solamente le Pitture fatte nel Secolo XVI., e dopoi, si veggono in abito di Conventuale, conforme queste sole sono quelle, che ci fanno vedere gli antichi Santi Francescani de' primi tre secoli in abito e comparsa di Cappuccino. Quest' Orbe dunque, e questo possesso *di pignere*, e di scolpire Conventuali i detti Santi, è ristretto a quei soli luoghi, ove dipinti, o scolpiti furono ne i mentovati più vicini secoli: onde non può pregiudicare alle fondatissime ragioni de' Minori Osservanti. San Gregorio poi non poteva dir meglio in tale materia: ma indi ne segue, che siccome appresso quelli, che leggono, non è di autorità veruna una scrittura, che rappresenti il falso; così appresso gl'idioti esser non dee di autorità veruna una pittura, che rappresenti il falso, quali sono appunto le pitture, che rappresentano i Santi Frati Minori de' tre primi secoli Francescani in abito, e figura di Conventuale, come si è dimostrato; e però questa sorta di pitture fu proibita nelle Costituzioni Urbane degli odierni PP. Conventuali, ove fu comandato, che le Immagini, specialmente se si collocano negli Altari, sieno conformi alla storica verità (a).

X. Nè può giovare al Ragionista il ricorrere agli Annali del P. Zaccaria Boverio, e dirmi con questo, *che essendosi da San Francesco portata la barba, ad imitazione di Cristo, e degli Apostoli, era convenevole, che chi tener voleva l'antica forma dell' Abito Francescano, tenesse*

(a) *Imagines, quæ præsertim in Altaribus collocantur, conformes historicæ veritati sint.* Constit. Urbanæ edit. Rom. ap. Impressor. Cam. anno 1628. in cap. 3. Reg. *de Sacristia &c.* tit. 4. num. 11. pag. 87.

nesse la barba lunga (*a*). Imperciocchè il P. Giacomo de Riddere, conforme rispose al P. Boverio, così al Ragionista risponderebbe, e ridirebbe „: Si attenda l' argomento: *Francesco fu un uomo Evangelico,* „ *il quale conseguì la perfetta immagine di Gesù Cristo: dunque non si* „ *astenne dalla barba, che preceduta avea in Gesù Cristo*. Io per me sti- „ mo, che al Santo Padre niente meno della barba sia importato. Es- „ sendoche se tanto importogli la barba, che, per essere tutto Evan- „ gelico, e, per così dire, Cristiano, portare la volle; perchè poi „ non portò ancora lunghi i capelli, quali intendeva, che preceduto „ aveano in Cristo, come in prototipo? Meglio ancora per se stesso, „ e per gli suoi Frati avrebbe prescritta una tonica inconsutile. Me- „ glio in oltre stato gli sarebbe il portare la barba non tanto lunga, „ ma nella misura, e lunghezza del suo Prototipo. Cessino queste baje: „ ci sia per esempio non la barba di Cristo, ma la carità, e la „ virtù di Cristo, il quale se seguiteremo, la santità tosata non sarà „ minore della santità colla chioma. Così bene, e santamente e gli „ uni, e gli altri saremo imitatori di Cristo, se o tosati, o colla chio- „ ma procuriamo di aspirare dove Cristo ebbe la sua mira, e insegnò „ a noi di averla, cioè, alla gloria, e alla volontà d'Iddio, e a con- „ formarci col volere de' Superiori „ (*b*). Così egli al Boverio, e insie- „ me al Ragionista, se così vuole. Aggiugnerebbe nella sua citata lettera Monsignor Sarnelli, che nella tonsura, e rasura de' Cherici, e così ancora di San Francesco, e de' primitivi suoi Frati, ***si considera il benedetto Cristo, non in quell' abito, che usò in tutta la sua vita, uniformandosi alla costumanza di quella regione, e di quel tempo: ma in quello, in cui comparve vittima, e Sacerdote, nel tempo della sua Passione: e sic-*** ***come***

(a) *Cùm enim B. P. Franciscus, Minorum Ordinis Institutor, Christi Domini, cujus diligentissimus imitator fuit, & Apostolorum exemplo, barba usus fuerit, quem prima quoque illa Ordinis atas secuta est: aquum sanè erat, ut qui antiquam habitus formam in Orbem revocare parabant, in Barba quoque deferenda Beatum Patriarcham imitarentur, ut perfectam illius effigiem aliquando inter homines praseferrent.* Zacharias Boverius in Annalibus Minorum Cappuccinorum ad ann. 1528. n. 15. apud P. Jacobum de Riddere in Speculo Apologetico quæst. 30. n. 1. *De B. Francisco id nonnulli recentiores in quaestionem frustra vocare, ac tenebris involvere tentarunt, quos tamen ipsum Evangelica vita exemplar, quod sibi ille sequendum praescripserat, non obscurè redarguit; neque enim vir Evangelicus, qui tam perfectam Christi Domini imaginem consecutus est, ut ipsa quoque illius vulnera in carne sua referret, a barba abstinuisset, quam in Christo, velut prototypo, praecessisse intelligeret.* Idem Bover. ibi n. 17. apud citat. de Riddere n. 3. edit. recent. cum addit.

(b) *Attendatur argumentum*: Franciscus fuit vir Evangelicus, qui perfectam Christi imaginem consecutus est; ergo non abstinuit a barba, quæ in Christo præcesserat. *Existimo equidem, S. Patrem nil minùs curasse. Nam si tanta ei cura de hoc fuerit, ut quoniam totus erat Evangelicus, &, ut ita dicam, Christianus, barbam gestarit; cur non gestavit prominentes capillos, quos in Christo, velut in prototypo, praecessisse intelligeret? Melius quoque sibi, suisque simili exemplo praescripsisset tunicam inconsutilem. Satiùs denique foret barbam non tam prominentem, sed in mensura, & longitudine prototypi gestare. Facessant hae nugae: sit nobis non barba, sed Christi charitas, & virtus in exemplum; vel si pari passu insistamus, non minor erit tonsa sanctitas, quàm comata. Sic sanctè, & benè utrique Christum imitabimur, si, sive tonsi, sive intonsi, studeamus in hoc intendere, quod Christus spectavit, & spectare nos docuit, Dei scilicet gloriam, ac voluntatem, nostraque cum Superiorum voluntate conformitatem.* Laudatus Jacobus de Riddere.

come la Chericale corona de' capelli da' Padri è spiegata per la corona di spine del Redentore: così la barba nuda de' peli ne dinota lo svellimento de' peli della barba del medesimo, per la quale egli strascinato fu nel colmo de' suoi dolori, come afferma il divotissimo Taulero nel capitolo XVII. della vita, e Passione di Cristo (1).

XI. Se così fosse (soggiugnerà il Ragionista) ne seguirebbe, che i PP. Cappuccini, nutrendo, e portando lunga la barba, non sarebbero imitatori della primitiva Comunità Francescana. Ma io non voglio già star quì a fare il dottore sopra la barba della religiosissima Congregazione de' PP. Minori Cappuccini. Che che ne abbia scritto di passaggio, e con poca avvertenza il P. Wadingo (2) (il quale pensò, che i dimoranti ne' Romitorj della Francescana Religione primitiva solessero portare la barba, fondato sul solo fatto di Frat' Elia, che nel Romitorio di Cortona lasciossela crescere, non per istituto del luogo, ma per sua particolare affettazione di Santità (3), e che perciò i PP. Cappuccini si eleggessero di portarla ancor essi, come quelli, che sotto nome di professori di vita Eremitica dato aveano principio alla loro fioritissima Congregazione (4); quello che io tengo per certo è, che i mentovati Religiosi non hanno ricevuta una tale costumanza da i primitivi Frati Minori, nè dalla Comunità dell' Ordine. In un libro intitolato *Romualdina*, *o Eremitica storia di Monte Corona dell'Ordine Camaldolese*, *distribuita in cinque libri*, *composta dal P. Luca Eremita Spagnuolo*, e stampata l'anno 1587., cioè, non molto lungi dal cominciamento di tal Congregazione, nell' Eremo Ruense del Territorio di Padova, nella pagina 134. di quella edizione, ove in un capitolo trattasi *del principio de' Cappuccini*, così leggesi: *In oltre ha da sapersi, che da quella prima breve conversazione* (de' Cappuccini) *co' nostri Eremiti restò sempre mai tra l'una, e l'altra Religione una certa radicale scambievole carità, e una santissima congiunzione di amicizia; e che parimente da i nostri presero alcune cose da osservarsi particolarmente da tutti loro, delle quali sono, IL PORTARE LA BARBA LUNGA, e il recitare le divine lodi senza canto, colla sola distinta pronunziazione, e alcune altre* (*a*). Quindi è talvolta, che Clemente VII. nella sua Bolla *Religionis zelus*, riportata nel primo tomo del Bollario de' PP. Cappuccini, alla pagina terza, concedette, e stese a i suddetti PP. Cappuccini tutti i privilegj conceduti, e da concedersi all' Eremo Camaldolese di San Romualdo, e a' suoi Eremiti (*b*). E ciò sia detto senza pregiu-

(1) *Pag.* 54.

(2) *Vvad. tom.* 2. *Ed. Rom. ad an.* 1230. *n.* 12. *pag.* 243.

(3) *Vid. sup. num.* 5.

(4) *Vid. Bullar. Capuc. tom.* 1. *pag.* 1., & *Boverium ad an.* 1532. *num.* 18.

(a) *Hoc praeterea sciendum est, ex illa prima cum nostris Eremitis brevi conversatione, semper inter utramque Religionem quandam radicalem mansisse mutuam charitatem, & sanctissimam amicitiae conjunctionem. Item a nostris quaedam peculiariter sibi communiter servanda sumpsisse: quale est, Barbam oblongam deferre, necnon sine cantu, solaque distincta pronunciatione Divinas Laudes persolvere, & quaedam alia.* Ex libro cui titulus *Romualdina, seu Eremitica Montis Coronae Camaldulensis Ordinis Historia, in quinque libros partita. Auctore Luca Eremita Hispano.* Edita in Eremo Ruhensi in agro Patavino 1587. pag. 134. cap. 14. *De principio Capuccinorum.*

(b) *Necnon omnibus, & singulis Privilegiis, indultis, & gratiis Ordini Fratrum Minorum hujusmodi, ac Eremo Camaldulensi B. Romualdi, illiusque Eremitis in genere, vel in specie*

pregiudizio dell' inclita Congregazione Cappuccina, la quale fu mai sempre a Dio di gloria, di edificazione al prossimo, di conforto alla Chiesa, e fertile di santità, di tempo in tempo aggiugne al Catalogo de' Santi, e de' Beati gli Eroi, e fa crescere i pregj de' professori della pura Serafica non dispensata Regola.

XII. Per ultimo, in confermazione di quanto affermai negli antecedenti Capitoli di questo libro, voglio additare al sincerissimo Popolo Romano, e a tutti quei, che hanno la sorte di abitare in Roma, o di fermarsi per qualche tempo in quella santa Metropoli del Mondo, una maniera di certificarsi da per se medesimi della verità di quanto ho io asserito intorno all' esterna divisa della vetusta Comunità Francescana. La maniera è la seguente. Abbiano la bontà di portarsi a visitare il celebre Ospedale di Santo Spirito in Sassia, fatto ristaurare, e ampliare da Sisto IV., che fu Frate Minore della Comunità vetusta, che fu Ministro, pria della Provincia Romana, e poi di tutto l' Ordine Francescano. Vedranno ivi rappresentata con varie pitture tutta la vita di questo Sommo Pontefice: vedranno varj suoi Ritratti da giovanetto, da Frate Minore in qualità di privato, di Superiore, e di Ministro Generale, da Cardinale, e da Papa. Ed in tutti quei ritratti, che rappresentano Lui come Frate Minore, osserveranno, che la Chericale tonsura, il volto raso, il cappuccio, la corda, la tonica, il colore del panno, e cose simili, sono del tutto somiglianti alla esteriore divisa, e al vestimento degli odierni Minori Osservanti, non già alle divise, o a i vestimenti degli odierni Minori Conventuali, nè di altri Francescani, che dalla Comunità Osservante vadano diversamente vestiti. Nè vi sia chi dubiti, che quelle Immagini di Sisto IV. non rappresentino schiettamente la vera divisa, e il vero vestimento dell' antica Francescana Comunità, precedente a i tempi di Lione X, perocchè sono state fatte o in tempo, o poco dopo la morte dello stesso Sisto IV., come costa, non solo dalla testimonianza de' periti, ma in oltre da quella de' vetusti Scrittori; leggendo io fatta di esse menzione dall' antico Autore del *Memoriale dell' Ordine Minoritico* in queste parole: Sisto IV. *fece molti e grandi beneficj alla Santa Chiesa, e alla Città di Roma, ristaurando le Chiese, molte più fabbricandone da i fondamenti, ed ergendo alcuni Monisterj, e Conventi: ristaurò altresì gli Ospedali, e particolarmente l' insigne Ospedale di Santo Spirito, cui diede grandissime rendite, e molti donativi, e nel quale è ancora dipinta, e descritta, fin dalla fanciullezza, la vita dell' istesso* (a). E questo Memoriale dell' Ordine fu inserito nel libro intitolato *Firmamenta trium Ordinum*

specie hactenus concessis, & in posterum concedendis . . . vos quoque . . . uti, potiri &c. valentis . . . facultatem concedimus. Clemens VII. in Brevi *Religionis Zelus*. Apud Bullarium Capuccinorum P. Michaelis a Tugio edit. Rom. 1740. pag. 3. §. IX. tom. 1.

(a) *Hic Ecclesia Sancta, & pracipuè Urbi Romana multa, & ingentia beneficia fecit, Ecclesias reparando, & plures de novo a fundamentis, ac nonnulla Monasteria, & Conventus erigendo: Hospitalia quoque reparavit, & maximè insigne Hospitale Sancti Spiritus* (in Saxia) *ubi amplissimos redditus, & multa donaria contulit: in quo & vita ipsius ab infantia sua depicta est, & descripta.* Memoriale Ordinis Minorum apud Firmamenta trium Ord. part. 1. fol. 36. a tergo col. 1.

dinum &c. e con esso stampato nell'anno 1502. in Parigi, se ha da credersi all' Autore della *storia degli Ordini Monastici, Religiosi, e Militari &c.* nel catalogo de' libri, che trattano degli Ordini Religiosi, premesso al primo suo tomo, nella pagina 77. di tal catalogo; e fu ristampato, per quanto so, specialmente nel 1511. in Lucca. Se quivi pertanto si fa menzione delle Immagini di Sisto IV., dipinte nel sopraddetto Spedale, in rappresentazione della vita di quel Sommo Pontefice, certa cosa è, che quelle Immagini furono fatte o nel Secolo XV., in cui fiorì Sisto IV., o nel bel principio del Secolo XVI., dovendo necessariamente essere state fatte pria che le vedesse, e le nominasse ne' suoi scritti l' Autore del citato *Memoriale*. Dunque sono Immagini, che per significare, qual fosse la esteriore divisa, e il vestimento de i Francescani della vetusta Comunità dell' Ordine, hanno tutta l' autorità; essendo immagini di un Frate della medesima vetusta Comunità, di un Superiore Provinciale, e di un Generale della medesima, fatte in tempo della stessa Comunità, avanti che fosse Papa Lione X., avanti che dagli Osservanti si dividessero i Conventuali, avanti che questi perdessero la voce attiva, e passiva al Ministero dell' Ordine, avanti che nascessero i Cappuccini, che sorgessero le riforme d'Italia, e di Francia; fatte in somma avanti che vi fosse neppure un' ombra delle presenti controversie, quando chiunque avea un occhio sano vedeva distintamente qual fosse l'Abito, e quale la esteriore divisa della Comunità fondata da San Francesco, e da Sisto IV. usato nell' Ordine.

XIII. Confido perciò, che chi vorrà osservare le dette Immagini, a vista di quelle confesserà, che non gli odierni Conventuali, ma bensì gli odierni Osservanti nel vestimento, e nelle altre cose esteriori, più si assomigliano agli antichi Francescani, e che per conseguenza essi, e non i Conventuali sono l' antica Francescana Comunità, incominciata da San Francesco, e mantenuta poi sempre fino a' dì nostri. La quale Comunità non fu altrimenti piantata da Lione X., quantunque per opera di questo Papa fosse alleggerita dal grave peso de i vetusti Conventuali, che insorti dopo i tempi della peste dell'anno 1348. colle loro larghezze, e ottenute dispense, non poco la disturbavano nella osservanza della purità della Regola Minoritica. Potrei anche rimettere il mio Lettore alle pitture stesse de' Conventi degli odierni Minori Conventuali, fatte avanti a i tempi di Lione X., come sono alcune, che si veggono nel Claustro del loro Convento de' Santi Apostoli di Roma, e di altri antichi loro Conventi: vedrebbe ivi eziandio la verità di quanto affermai, e conoscerebbe, che i Conventuali della odierna loro Comunità nelle vestimenta neppure si assomigliano a i Conventuali antichi dell' Ordine Serafico, non che alla vetusta medesima Comunità de' tempi antecedenti alla peste dell' anno 1348. Ma non voglio fare ad alcuno consumare in tanti viaggi le scarpe; onde contentandomi dell'abuso, che fino ad ora feci della lunga sofferenza del mio cortese Lettore, darò qui fine al quinto Libro.

Fine del quinto Libro, e del Tom. I.

Pag.	Lin.	ERRORI	CORREZIONI
IX.	11.	Pietro Paoletti	Pietro Poletti
XI.	13.	e accuſate	e accuſato
9.	13.	Antonio Pagi	Franceſco Pagi
9.	40.	*Antonius Pagi*	*Franciſcus Pagi*
17.	penult.	*eadem modo*	*eodem modo*
18.	27.	Chan	Cham
47.	9.	altamente	altramente
64.	14.	*aſtitarant*	*aſtitarunt*
69.	8.	*Qui tunc*	*Quia tunc*
87.	3.	così gli altri	così dagli altri
105.	33.	*a Congregatione Reformatorum habeatur*	*a Communitate habeatur*
163.	39.	*Dudum apparuit in partibus Religio, cujus profeſſores Longobardia vocati*	*Dudum apparuit in partibus Lombardia Religio, cujus profeſſores, vocati*
162.	6.	Veſcovo di Paleſtina	Veſcovo di Paleſtrina
315.	15.	erano contrarj	non erano contrarj
371.	8.	*valuerint*	*voluerint*
374.	11.	ſeparazione della	ſeparazione dalla
463.	39.	*præſumptionem aliquod*	*præſumptionem talium, aliquod*
577.	34.	*ut pro eis*	*& pro eis*
592.	19.	data li 12. Maggio del 1639. di poter fare &c.	data li 12. Maggio del 1639. (in vigor di cui le loro Cuſtodie furon' erette in Provincie, colla facoltà d'eleggerſi i proprj Miniſtri Provinciali) di poter fare &c.

Errori ſcorſi in alcune citazioni.	*Correzioni.*
Pag.	
4. ſub litt. h. Cap. 10.	Cap. 9.
5. litt. a. Cap. IV.	Cap. III.
11. litt. b. n. 13.	n. 15.
7. litt. a. *S. Antoninus* ... §. 4.	§. 3.
20. in marg. *In Praloq. pag.* 481.	*Cap.* 15. *pag.* 510.
34. lin. ult. *quaſt.* 17.	*Cap.* 17.
52. litt. a. pag. 170.	pag. 171.
82. litt. b. pag. 135.	pag. 235.
85. in marg. n. 15.	n. 25.
105. litt. a. pag. 223.	pag. 222.
110. litt. a. pag. 132.	pag. 232.
117. litt. a. pag. 132. n. 11.	pag. 231.
134. in marg. pag. 210. n. 11.	pag. 209. n. 10.
188. lin. 37. *ad ann.* 1749.	*ad ann.* 1449.

Rimettendoſi al corteſe Lettore il correggere altri errori di poco momento, che poteſſero eſſervi ſcorſi.

INDICE DELLA PREFAZIONE.

A

B

C

D

F

G

I

L

Mae-

INDI-

INDICE
DELLE COSE PIU' NOTABILI,
Che si contengono nel Primo Tomo.

A

S. Ago-

vero

Nella

B

C

Con-

Con-

Costi-

E

F

Fondi

G

Greci

I

Labbe

L

Lezza-

M

Narbo-

N

Obla-

O

P

 B. Pao-

Pover-

Quat-

Q

R

ti ap-

gli

dagli

S

T

X

Zaba-

Z

Fine dell' Indice del Tomo Primo.